



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.


## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



43. Z. 5.

MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K. K. HOFBIBLIOTHEK  
ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

43. Z. 5.









COMPENDIO  
DI TUTTA LA  
**TEOLOGIA MORALE**

DEL PADRE

**PAOLO GABRIELE ANTOINE**

DELLA COMPAGNIA DI GESU',

E DELLE ILLUSTRAZIONI

DEL PADRE

**FILIPPO DA CARBOGNANO**

MINORE OSSERVANTE,

E DEL PADRE

**BONAVENTURA STAIDEL**

MINORE CONVENTUALE.

*Dalla Lingua Latina tradotto nella Lingua Italiana; ed accresciuto  
nuovamente con varie notabili aggiunte.*

**TOMO II.**



**I N V E N E Z I A**

M D C C C X I X.

**NELLA STAMPERIA BAGLIONI.**



# TRATTATO DEI CONTRATTI.

## P A R T E P R I M A .

### DEI CONTRATTI IN GENERE .

#### CAPITOLO PRIMO.

*Della natura, divisione, e dell' effetto del contratto .*

Q. I. Che cosa è contratto?

R. Il contratto preso largamente è lo stesso, che patto; e si definisce, che sia un acconsentimento di due, o più persone nella stessa cosa (l. 1. §. de pact.). Il contratto poi, preso rigorosamente e propriamente, è un patto, che produce una scambievole obbligazione (l. 19. §. de verb. signif.).

Q. II. Quali cose si ricercano per la validità del contratto?

R. Si ricercano quattro cose: 1. Che le persone sieno capaci di contrattare. 2. Che la cosa sia capace di essere soggetta al contratto. 3. Il consenso scambievole de' contraenti, espresso, e manifestato con qualche segno esterno. 4. La forma sostanziale prescritta dalla legge, qualora ve ne sia stabilita alcuna dalla medesima.

Q. III. Come si divide il contratto?

R. Il contratto si divide: 1. in formale, o sia espresso, ed è quello, per cui due, o più persone convengono circa la stessa cosa con scambievole obbligazione, ovvero con obbligo almeno di uno verso l'altro; e in virtuale, o sia implicito ed è quello, per cui in virtù di qualche fatto lecito, e. g. dall'amministrazione degl' interessi delle persone lontane, dall'accettazione di qualche ufficio, o impiego, senza patto espresso ne proviene obbligo di giustizia: tal è la obbligazione, che si addossano i Principi, i Magistrati, il Prelato, il tutore, il medico, l'avvocato, ecc. 2. In nominato (1), che ha il suo nome, con cui si esprime, co-

(1) Qui si devono notare le cose che seguono. 1. Che ne' contratti innominati l'affermazione comprende la negazione: onde se tu dia a Pietro un favore perchè non faccia qualche cosa,

un tal contratto è contenuto sotto la prima specie dei contratti innominati, cioè sotto la specie del contratto, io do a te la tal cosa, acciò tu faccia qualche cosa per me, *de ut fac*

me sono la compera, la pigione, ec. e in innominato, il quale non ha, che il nome generale di patto e.g. o di contratto. Quattro sono le spezie di questo contratto; cioè, io ti do, acciò tu dia a me: io do a te, acciocchè tu faccia la tal cosa per me; io fo per te la tal cosa, acciocchè tu dia, e corrisponda a me: io fo per te la tal cosa, acciocchè tu faccia per me (l. 5. §. de *prescript. verb.*). I contratti innominati hanno ciò di proprio, che la parte contraente si può ritirare da essi, finchè l'altra parte non ha compiuta la sua obbligazione. Così e. g. se io ho dato a te il denaro per andar a Lione, secondo il jus civile posso ripeter da te il detto soldo, se ancora non sei andato, se non hai fatto spesa alcuna per andarvi. 3. In gratuito, ed è quello, in cui non v' interviene alcun prezzo, o mercede, come sono il mutuo, la prestanza ec. e in oneroso, o gravoso, per cui quello che dà, riceve il prezzo, o la mercede, come sono e. gr. la compera, la pigione ec. 4. In contratto di buona fede, in cui devesi osservare non solo ciò, di cui si è fatto accordo, ma eziandio ciò, che al giudice sembra giusto e doveroso, sebbene non sia espresso nel contratto: tali sono la compera, la vendizione, la pigione, il nolo, il deposito, la prestanza, la società, il pegno ec. e in contratto di jus rigoroso, in cui si sta al rigore delle parole, o sia del jus scritto, come cioè sta espresso nel contratto, o nella disposizione: tali sono la prestanza, la stipulazione, la donazione, la promessa liberale, il legato ec. 5. In nudo, il quale è un puro accordo, privo di fermezza, che dia azione nel foro esterno: tal è ogni contratto anonimo, o sia senza nome proprio, prima che sia adempito dall'altra parte, qualora non vi sia aggiunta la forma della stipulazione, o il giuramento: e in vestito (2), che dà azio-

ne; se tu ti astieni da qualche opera perchè Pietro ti dia un b.e, un tal contratto è contenuto sotto la terza spezie. 2. Se ciò che vien dato viene dato per prezzo, allora il contratto è contratto, che ha il suo nome proprio, poichè è contratto di compera; che se tu dia in parte danaro, e in parte roba, allora un tal contratto è misto, e prende il suo nome dalla parte ch'è maggiore. 3. I contratti privi di nome proprio si devono regolare secondo i contratti che a quelli si assomigliano: v. g. il contratto, io do a te una cosa acciò tu ne dia a me un'altra, si deve regolare secondo il contratto della vendita, e della compera; il contratto, io fo una cosa acciò tu ne dia a me un'altra, secondo il contratto della con-

duzione; il contratto, io do a te una cosa, acciò tu ne faccia un'altra, secondo il contratto della locazione.

(2) Il contratto si veste in molte maniere: 1. e.g. quando il contratto, che ha nome proprio è perfetto nel suo genere. 2. Il contratto eziandio che non ha nome, si veste qualora si fa mediante la scrittura in presenza del Notajo. 3. Quando si fa assieme col contratto vestito, o che ha il suo nome. 4. Mediante il giuramento. 5. Quando uno de' contraenti per parte sua lo ha adempito. 6. Finalmente mediante l'aiuto della legge, e del privilegio, il quale compartisce azione a contratti nudi, come la compartisce e.g. alla nuda promessa della dote, L. *Ad exaff. cap. De dot. promissa.*

ne nel foro esteriore, tali sono la scrittura, i testimonj, il giuramento, ec. 6. Ne' contratti, che si fanno colla cosa, o sia colla consegna della cosa, come sono la prestanza, il precario, il deposito, il pegno ec. e in quelli, che si fanno col solo consenso, come sono la compera, la vendita, la pigione ec. 7. In puro, che si fa senza condizione, senza modo, e senza determinazione di tempo: e in non puro, a cui si aggiugne l'accidente, il quale è di cinque sorta. 1. Il primo si chiama accidente del giorno, quando cioè si stabilisce il giorno, prima del quale non vi è obbligo di pagare, o di consegnare la roba, ovvero non si ha azione di conseguirla. 2. Il secondo si chiama accidente del modo, quando cioè si aggiugne il modo, e la maniera, con cui il contratto obbliga, e. g. io ti dono questo cavallo con questa obbligazione, che tu dia a pigione la tua casa a Tizio. 3. Il terzo si chiama accidente della causa, quando cioè si fa il contratto per qualche causa. 4. Il quarto si chiama accidente della dimostrazione; quando cioè si adopera qualche segno per dimostrare la roba, o la persona. 5. Si chiama accidente della condizione, quando cioè nel contratto si mette qualche condizione, o sia quando si fa il contratto sotto qualche condizione.

Q. IV. Qual è la materia de' contratti?

R. Tutti i beni, de' quali alcuno ha il dominio, e la libera amministrazione.

Q. V. Ogni contratto obbliga forse in coscienza?

Nota. 1. L'effetto del contratto è la obbligazione, che si definisce, che sia un legame del jus, per cui siamo tenuti di dare, di fare, o di soffrire, ovvero, di non dare, di non fare qualche cosa. Esso è di tre sorta: 1. Puramente naturale, il quale nasce dal solo jus naturale, e obbliga sempre in coscienza, ma non dà azione nel foro esterno. 2. Puramente civile, il quale somministra azione nel foro esterno per qualche falsa presunzione, ma non obbliga in coscienza. 3. Misto, il quale obbliga in coscienza, e somministra azione nel foro esterno.

Nota 2. Il contratto solubile si può sciogliere col consenso scambievole de' contraenti (l. 35. §. de regul. jur.). Uno però degli obbligati non può spontaneamente dall'altro ritirarsi (l. 5. cod. de obligat.).

R. Ogni patto valido, anche nudo, produce obbligazione in coscienza, sebbene non somministri azione nel foro esterno, qualora non sia confermato col giuramento. Questa sentenza è comune; perchè per un tal obbligo supposta la capacità della cosa, e delle persone basta naturalmente il consenso scambievole, dichiarato con qualche segno esterno: perchè per mezzo d'esso vien somministrato a una, o all'altra, ovvero ad ambidue le parti un jus,

che non è lecito di offendere; nè si ricerca di più secondo il jus delle genti (l. 1. §. de pact.); altrimenti perirebbe la buona fede, senza la quale non può sussistere la umana società. Ho detto, ogni patto valido; perchè ogni contratto nullo assolutamente secondo il jus positivo non produce alcun obbligo in coscienza, perchè realmente è nullo. Che se il contratto non sia irritato, ma da essere irritato, obbliga allora in coscienza, finchè venga dal Giudice annullato.

Q. VI. Se, chi ha avuto animo di contrarre, ma con volontà espressa di non obbligarsi, resti obbligato?

R. Se la volontà di contrarre prevale alla volontà di non obbligarsi, e se è più efficace, e assoluta, allora veramente una tal volontà obbliga; perchè allora si fa veramente contratto, il quale produce necessariamente obbligazione. La cosa poi è diversa, se la volontà di non obbligarsi prevale a quella di contrarre, o se ambedue queste volontà sono uguali. Ma in tal caso per ragion della ingiuria, con cui hai ingannato il prossimo, che con buona fede ha con te contratto, sei tenuto di mantenere ciò, che a lui esteriormente hai promesso.

Q. VII. Se il contratto fatto senza le solennità ricercate dal jus obblighi in coscienza?

Le solennità sono alcuni riti, o sia condizioni, le quali, secondo le leggi si devono osservare ne' contratti; tal è e. g. un certo numero di testimonj. Ciò premesso:

R. Il contratto (3) invalido secondo il jus positivo per mancanza della solennità, non obbliga in coscienza ed è nullo in ambidue i forj; perchè nella Chiesa, e nella Repubblica vi è sufficiente facoltà d'invalidare gli atti de' sudditi, e di prescrivere la forma ne' contratti, senza la quale non obblighino. Quindi non proviene alcun jus ai possessori da tali contratti: perchè il primo padrone non ha potuto trasferire in esso il dominio della roba, di cui ha disposto contro la legge, che annulla simili disposizioni. Si conosce poi che il contratto è invalido, o dalle parole della legge, o dalla consuetudine, o se il Giudice fosse certo, che non vi è frode alcuna, e nulla ostante il contratto fosse riputato nullo ed invalido.

(3) Con ragion dice l'Autore, che il contratto secondo il jus positivo invalido per mancanza delle solennità non obbliga in coscienza, ed è nullo nell'uno e nell'altro foro: perchè ci sono alcuni contratti fatti contro la legge positiva, i quali sebbene sieno illeciti, sono però validi; quindi non tolgono l'obbligo di osservarli. Per la qual cosa il contratto proibito solamente per le circostanze del luogo, del tempo, e della persona non lascia di esser valido: onde vale, e. g. il matrimonio celebrato in tempo di Avvento, o di Quaresima, siccome vale, se si contraffa da persona, che

Osserv. 1. In ogni contratto si devono osservare la legge, e le consuetudini del luogo, in cui si fa (c. ult. de foro compes. e altrove). 2. Nel contratto si possono aggiungere aggravj ed obblighi, i quali non sieno con esso naturalmente connessi, purchè non ripugnino alla natura del tal contratto, o non sieno proibiti dalla legge: perchè (4) ogni contratto fatto contro la legge è invalido. Ma questi aggravj devono essere compensati, essendo soggetti a prezzo: altrimenti non si osserverebbe la uguaglianza. Annessi che sieno gli aggravj, bisogna per giustizia adempirli (reg. 95. jur. in 6.).

Q. VIII. Se il contratto invalido si convalidi col giuramento, ed obblighi per giustizia?

Nosa 1. Altro è, che il giuramento sia valido, e altro è, che col giuramento si convalidi il contratto. Il giuramento assolutamente è valido, quando si deve mantenere per l'onore di Dio chiamato in testimonio, sebbene per ragione di esso non acquisti alcun jus quello, in favore di cui fu fatto: onde partorisce solamente obbligo di religione, il quale non passa agli eredi, perchè è puramente personale, e un tal obbligo (5) si toglie col rilassamento del giuramento. Il giuramento poi conferma il contratto, quando lo rende valido; e perciò produce obbligo non solamente di religione, ma eziandio di giustizia, e somministra jus all'altro contraente. Onde ottenuto il rilassamento del giuramento resta l'obbligo di giustizia, prodotto dal contratto valido, il quale passa negli eredi (l. 8. §. de peric. & commodo rei vendite). 2. Il giu-

sia legata dal voto semplice di castità. Come poi ciò conoscer si possa, lo dichiara l'Autore in questa stessa questione con quelle parole: „Si conosce poi che il contratto ec.

(4) Una tale asserzione è tanto vera, che anche quando il jus esige per la validità del contratto le solennità, cosicchè dica espressamente che il contratto fatto diversamente non abbia vigore, e che sia nullo, non toglie sempre dal contratto la virtù di obbligare in coscienza. Quindi 1. Li contratti nudi confermati col giuramento obbligano, e compartiscono azione civile, così secondo il jus civile, che secondo il jus canonico. 2. Il jus canonico compartisce azione ai contratti nudi, anche non confermati con giuramento. 3. Il jus civile e canonico non compartisce facoltà di ritirarsi dai contratti nudi allorchè ambe le parti hanno adempito le condizioni.

4. Quando nè una parte nè l'altra ha adempito le condizioni, il jus civile concede la facoltà di ritrattarsi, ma non già il jus canonico. 5. Quando uno ha adempito il suo obbligo, e l'altro non lo ha peranco adempito, allora tanto il jus civile quanto il jus canonico permette di ritrattarsi, qualora quello, il quale non adempì il suo obbligo, tarda e differisca di ciò fare perchè non ha volontà di adempirlo.

(5) Che se quello, il quale giurò non vuole mandar la dispensa dal giuramento, questo tale soddisfa al suo giuramento, pagando istantaneamente, cioè dando in un istante la roba promessa con giuramento, la quale può egli subito riacquistare: perchè l'altro, per la nullità del contratto, non acquistò verun diritto sopra quella roba. Così molti insegna-

ramento (6), o sia che confermi, o sia che non confermi il contratto, è valido, e obbliga, quando si può osservare senza peccato e danno del prossimo (c. 7. e 28. de *jurejur.*). Ciò premesso:

R. 1. Secondo la comune sentenza, il contratto strappato colla violenza, col timore ingiusto, o coll'inganno, o che contiene ingiuria per parte di quello, a cui si giura, un tal contratto col giuramento non resta confermato, cosicchè non si possa sciorre (cap. 28. de *jurejur.*); perchè quello, il quale ha recato l'ingiuria, è per jus di natura obbligato di risarcirla e di restituire l'ingiuriato nel primiero stato, e nella primiera libertà; e conseguentemente è tenuto di rilasciare il jus, che dalla promessa ha acquistato, se pure ne ha acquistato alcuno.

R. 2. I contratti invalidi secondo il jus naturale non si convallidano col giuramento. Questa asserzione è manifesta.

R. 3. Il contratto invalido secondo il solo jus positivo non resta confermato col giuramento, se la irritazione fu fatta immediatamente, e principalmente per il bene comune. Questa sentenza è comune: perchè tostochè il contratto ridonda in danno della comunità, il giuramento non ha alcuna forza, ed efficacia (c. 28. de *jurejur.*). Se poi la irritazione sia fatta immediatamente, e principalmente per la privata utilità de' contraenti, allora secondo molti il contratto resta confermato col giuramento, purchè non vi sia ingiustizia per parte di quello, a cui si giura: perchè questi tali contratti mediante il giuramento trasferiscono il domi-

no, i quali aggiungono inoltre che quello, il quale giurò di non ripeterla, si può servire del rimedio della dispensa.

(6) E ciò si verifica, ancorchè il giuramento fosse stato strappato con violenza, o per timore ingiusto, o con inganno. Così S. Agostino (lib. 1. de Civ. Dei c. 15. e altrove), e S. Tommaso (2. 2. qu. 89. art. 7. ad 8.) e si raccoglie inoltre dal capo, *Ad aures (De his qua vi)*.

Nondimeno quello, il quale astretto da grave timore ha promesso o donato con giuramento qualche cosa, non resta perciò privo di ogni mezzo di ricuperarla. Imperciocchè .1. Può domandare e conseguire la dispensa. 2. Se non vi è tempo o comodo di domandare la dispensa, deve bensì consegnare la roba promessa: ma però può maneggiarsi appresso il Giudice per ricuperarla, e perchè venga risarcito del danno che ha ricevuto.

Che se fosse stato astretto, non solo a giurare di consegnar la roba, ma anche di non domandare la dispensa del giuramento, e di non ripeterla: nondimeno può in giudizio ricuperare quello, che ha pagato, o consegnato, o avvisare il Prelato, sebbene giurato avesse l'opposto: perchè un tal giuramento offenderebbe la pubblica giustizia, dice S. Tommaso (qu. 89. art. 7. ad 3.). E ancorchè tutti non si accordino in questo punto, tutti però accordano che quello, il quale ha fatto un tal giuramento, può denunziare, secondo il precetto evangelico, l'altro contraente al Vescovo, da cui in tal caso sarà facilmente dispensato dal giuramento, o l'altro contraente sarà obbligato a rimmettergli il giuramento, e a restituirgli la roba, che ha ricevuta.

nio, e danno azione, così secondo il jus civile (l. *Sacramenta codi. Si adversus vendit.*) come secondo il jus Canonico (c. 2. *de pallis in 6.* e altrove). Parimenti ognuno può rinanziar al favore per lui direttamente introdotto dalla legge, quando per qualche motive ciò non sia proibito (l. 51. *cod. de Episc. & Cleric.*). Nulladimeno se il legislatore irritasse il contratto in modo, che intendesse non avere esso alcuna forza di obbligar in coscienza, sebbene i contraenti volessero, che in coscienza obbligasse, allora il contratto non resterà confermato col giuramento, perchè il suddito non può fare resistenza all' autorità, e volontà del legislatore; e il giuramento, essendo accessorio al contratto, non può fare, che sia valido ciò, che non esiste.

Q. IX. Se, e come obblighino i contratti coll' accidente del giorno, della causa, e della dimostrazione?

R. 1. Il contratto, che ha annesso l' accidente del giorno, in cui si deve adempiere, produce obbligo, da non essere mantenuto, ed eseguito dal debitore prima del giorno stabilito. Il contratto poi, che non ha giorno fisso, e stabilito, ma incerto, sospende il consenso, e l' obbligo, e si riduce al contratto condizionale (l. 1. §. *de condit. & demonstrat.*).

R. 2. Il contratto, che ha annesso il modo, obbliga tosto, e non è irritato, sebbene il modo non venga adempito; qualora il modo non sia aggiunto col patto di annullazione del dono, o del legato: perchè il modo è un aggravio annesso alla disposizione, per cui l' altro viene astretto di fare qualche cosa. Nulladimeno vi è obbligo grave di giustizia d' eseguire un tal modo.

R. 3. Il contratto, o sia la disposizione fatta per qualche causa è nulla; se non sussiste la causa finale; perchè non vi è volontà di dare, o di alienare, se non con la condizione, che sussista la causa finale. Vale però la disposizione, se manchi la sola causa impulsiva: perchè sussistendo il motivo principale, e finale di volere, sussiste eziandio la disposizione. In caso di dubbio si presume, che la causa sia stata solamente impulsiva, quando il disponente intendeva di favorire quello, per cui ha disposto.

R. 4. L' errore (7) o la falsità nella dimostrazione non inva-

(7) La dimostrazione si può applicare, o per modo di dimostrazione o per modo di limitazione: allora si applica soltanto per modo di dimostrazione, che la disposizione incomincia dalla cosa stessa, la quale vien data; onde se alcuno dica, e. g. *io assegno il danaro, il quale è nel tale scrigno, e consistesse in cento monete di oro, ovvero, il tal podere, il quale*

*consiste in cinquanta jugeri, allora bisogna dare tutti li danari, che sono nello scrigno, o il podere della detta misura. Allora poi la dimostrazione serve per modo di limitazione, che la disposizione incomincia dal numero, o dalla misura. Onde se alcuno dica, e. g. *assegno cento monete d'oro, contenute in quello scrigno, o cinquanta jugeri del tal podere, allora si devono**

valida il contratto, o sia la disposizione, purchè la dimostrazione non sia posta per modo di condizione, o purchè l'errore non sia circa la sostanza della cosa del contratto, o sia della persona; perchè un tal errore non impedisce il consenso circa le cose sostanziali. Lo stesso si deve dire, quando vi è certezza della roba, e della persona, per cui si fa la disposizione (l. 17. e 33. §. *de condit. demonstrat.*); perchè la dimostrazione si fa, per indicare in modo particolare la roba, di cui si dispone, e la persona, per cui si dispone. Quando poi non esiste la roba, che si dimostra, la disposizione è nulla per mancanza della debita materia.

Q. X. A che obbliga il contratto alternativo, o sia fatto sotto la disgiunzione?

R. Se la disgiunzione cade sopra cose di spezie diversa, e. g. io prometto a te un bue, o un cavallo, rimangono ambedue obbligate, ma separatamente ad arbitrio del promettitore (l. 10. §. *de jure dotium*, e altrove). Se poi la disgiunzione cade sopra cose della stessa spezie, o sia sopra cose, che sono diverse secondo il più, e il meno; o se cada sopra il tempo, e. g. un anno, o dopo due anni, è dovuto solamente quello, ch'è minore (l. 19. §. *de verbor. obligat.*). Quindi se per errore fu dato ciò ch'è maggiore, si deve restituire. Se poi la disgiunzione cade sopra le persone, e. g. se tu doni cento a Pietro, o a Paolo, sono dovuti cinquanta a cadauno secondo la legge nova (l. 4. *de verbor. & rer. signific.*).

Q. XI. Se, e come vaglia, e obblighi il contratto fatto sotto la condizione?

R. I. Il contratto, o sia la disposizione che riguarda il presente, o il passato, vale ed obbliga tosto, se la condizione esiste, o ha esistito. Così sostengono tutti (l. 27. §. *de reb. credit.*); perchè posta la condizione, la disposizione passa ad essere assoluta, ed equivale alla disposizione assoluta. Lo stesso (8) insegna la sentenza comune, se la condizione sia circa ciò, che sarà necessariamente (l. 9. §. *de novat.*); perchè presentemente è vero, che ciò ha da essere, e sarà, e conseguentemente la condizione è riputata, come presente. Se poi la condizione del presente, o

contare cento monete di oro, o cinquanta jugeri, e niente più.

(8) Bisogna però guardare che alla cosa necessariamente futura non sia annessa qualche altra cosa contingente, la quale muova l'animo di quello che contratta condizionatamente. Quindi se uno dica, v. g. io ti prometto la mia casa se morirà tuo padre, un tal

contratto qualche volta può essere valido attualmente, qualora la condizione non miri se non la morte, la quale in se stessa è certissima; e può anche rimaner sospeso, qualora il promittente miri il tempo della morte, il quale è incerto; e voglia che la promessa resti sospesa, sinchè succeda la morte.

del passato non esiste, e non vi fu, il contratto secondo tutti non vale (*instit. de verbor. oblig.*); perchè il consenso non è dato, se non posta quella condizione, mancando la quale manca eziandio il consenso.

R. 2. Se la condizione onesta, e possibile riguarda il futuro libero contingente, il contratto non obbliga di dare la cosa promessa, prima che si adempisca la condizione. Così insegnano tutti: perchè quello che dispone colla condizione, non vuole obbligarsi, o disporre, se non posta una tal condizione. Nulladimeno non può avanti il tempo stabilito ritirarsi; ma è tenuto di aspettare l'evento della condizione; perchè la convenzione obbliga a ciò immanente ed assolutamente. Che se egli impedisca la condizione, tuttociò è obbligato all'altro (l. 83. §. *oblig.* e altrove). Se poi a suo tempo la condizione si adempisce, secondo molti il contratto obbliga assolutamente senza nuovo consenso (l. 11. §. *qui posiores in pignore*, e altrove): perchè allora vien posto ciò, posto il quale egli ha voluto prima obbligare, e disporre. Se poi la condizione non si effettuò nel tempo fissato, il contratto allora non obbliga, e diventa nullo. Perchè il contraente sotto condizione non intende di obbligarsi, e di disporre, se non posta quella condizione. Ora la disposizione, che dipende dalla libera volontà dell'uomo, non obbliga, se non come vuole il disponente. La sola condizione espressa rende condizionato il contratto, e la disposizione; e non già la condizione tacita, ch'è intrinseca al contratto (l. 99. §. *de condit. & demonstr.*). Onde la condizione tacita non sospende la obbligazione.

R. 3. La condizione impossibile invalida e annulla il contratto, e la disposizione, eccettuato il matrimonio, e le disposizioni dell'ultima volontà (l. 31. §. *de obligat. & alt.*). Lo stesso si deve dire, se la condizione sia di fare una cosa illecita: perchè secondo il jus la condizion turpe si reputa come impossibile, mentre quello soltanto possiamo legittimamente, che possiamo fare lecitamente. Lo stesso dir pure si deve, se la condizione sia contro la sostanza del contratto; perchè impedisce il consenso sostanziale nel contratto medesimo. Ho eccettuato il matrimonio; perchè Gregorio IX. (c. ult. *de cond.*) stabilisce, che le condizioni poste nel matrimonio, se sieno turpi, e impossibili, si debbano in di lui favore intendere per non poste. Dunque a fronte di esse vale il matrimonio secondo la presunzione del foro esterno, il quale suppone, che simili condizioni non sieno poste seriamente. Vale eziandio nel foro interno, se i contraenti hanno la intenzione generale di contrarre secondo le leggi della Chiesa, la qual generale intenzione prevalga all'altra intenzione particolare. Nulladimeno se la condizione turpe, o impossibile fosse contro la sostanza

del matrimonio, il matrimonio non valerebbe: perchè allora vi mancherebbe la volontà anche implicita d'incontrare il matrimonio. Ho eccettuato secondariamente le ultime volontà, come sono il testamento, il legato, la donazione per causa di morte: perchè in tali disposizioni le condizioni impossibili, o turpi si reputano per disposizione del jus, come non poste; e la disposizione del testatore resta assoluta, e valida (L. 1. 6. 9. 14. §. de condit. institut.); mentre si giudica, che la intenzione del testatore non sia legata a simili condizioni. Il che ha luogo anche nel foro interno, almeno se non vi è certezza della contraria volontà del testatore. Ma le leggi hanno diversamente stabilito de' contratti, e delle disposizioni fatte tra le persone viventi, perchè alle persone vive non è assolutamente di danno, che il contratto sia nullo, mentre si possono di nuovo contrattare senza la condizione impossibile.

*Nota.* Nelle ultime volontà si tiene come per non posta anche questa condizione: Se non si mariterà (L. 100. §. de condit. et demonstr.); ma secondo il jus del Codice ciò fu poscia ristretto, e limitato alle prime nozze (*ausbens. cui velletum, cod. de iudic. et viduis.*). Parimenti questa condizione: Se non entrerai in Religione, si tiene per non posta (*ausbens. de sanct. Episc. c. 37.*). Quindi se sono state lasciate ad una donna mille monete d'oro con condizione che si mariti, si devono dare a lei le monete, sebbene entri in Religione.

## CAPITOLO SECONDO.

*Del consenso, che si ricerca per la validità del contratto.*

Q. I. Qual consenso si ricerca per la validità del contratto?

R. Secondo la comune sentenza il consenso dev'essere: 1. Vero, o sia interno, e scambievolmente, come si raccoglie dalla definizione dello stesso. 2. Il consenso deve essere espresso con qualche segno esterno. 3. Il consenso deve essere libero, e perfettamente deliberato. Da queste cose non segue, che a niente sia quello tenuto, il quale contratta senza animo di veramente contrarre, e di obbligarsi; perchè questo tale pecca: 1. Ed è reo di una bugia dannosa. 2. Sebbene non sia direttamente, e immediatamente obbligato in virtù del contratto finto, il quale è nullo, nulladimeno per ragion della ingiuria fatta al prossimo è tenuto d'impedire il danno; che da ciò ne potrebbe provenire al prossimo; e se il danno è provenuto, è tenuto di risarcirlo. Anzi è tenuto di togliere l'inganno, e di veramente contrarre; perchè è tenuto di togliere la ingiuria da lui commessa col veramente contrarre; quan-

do qualche giusta causa non lo scusasse da ciò fare; nel qual caso si deve sempre compensare il danno provenuto dall'inganno.

Q. II. Se il consenso dato per errore, o per inganno invalida il contratto?

*Nota. 1.* L'errore è un giudizio falso (l. 1. §. *de dolo malo*).  
 2. L'errore, o l'inganno può essere: 1. Circa la sostanza della cosa, di cui si contratta, come e. gr. se comprò vetro per gemme (l. 14. §. *de contr. empt.*); o circa la natura del contratto, come e. gr. se tu acconsenti in un contratto, che tu giudichi essere comodato, mentre è pigione; o circa il motivo sostanziale, o sia principale del contratto, come e. gr. se tu prometta a Tizio mille zecchini, giudicando che sia tuo consanguineo, mentre non è tale. 2. Circa l'accidente, o sia la qualità accidentale della cosa, del contratto, o del motivo principale. In molti contratti la persona si prende soltanto accidentalmente, come e. gr. nella vendita ec. In alcuni poi si riguarda, come motivo principale, così e. gr. nella donazione, e nella promessa liberale; o come sostanza dell'oggetto, così nel matrimonio.

*Nota 2.* Quello appartiene alla sostanza della cosa ne' contratti, a cui secondo l'uso comune degli uomini, o secondo la disposizione della legge si presume, che, almeno implicitamente, e virtualmente, sia rivolta la intenzione de' contraenti, 4. Due sono i motivi del contratto: uno intrinseco, e sostanziale, ed è quello, verso il quale è diretta primieramente la volontà, mentre fa contratto: l'altro è estrinseco al contratto, ed è causa solamente impulsiva del contratto; ed è *exempl. grat.* la nobiltà ec. 5. L'errore, o l'inganno può essere antecedente, o sia causante il contratto, cosicchè senza di esso non si sarebbe fatto il contratto: e concomitante, o sia incidente, e causante solamente di qualche condizione, e circostanza del contratto, inquanto cioè, senza di esso il contratto si sarebbe fatto, ma si sarebbe fatto con altra condizione e. gr. la cosa sarebbe stata comprata a prezzo più vile, se fosse stato noto qualche difetto della stessa.

R. 1. Qualunque errore, o inganno circa la sostanza della cosa, o circa la natura del contratto, o circa il motivo intrinseco, e sostanziale invalida il contratto secondo il jus di natura. Questa sentenza è comune: perchè manca il consenso verso qualche sostanziale requisito, che non è noto. La ragion è, perchè la volontà non vuole ciò, ch'essa non conosce (l. 21. §. *de contrab. empt.* e altrove). Ciò si verifica, sebbene l'errore sia concomitante, perchè posto un tal errore vi manca il consenso sostanziale per mancanza della cognizione (l. 15. §. *de jurisdi.*).

R. 2. Se l'errore, o l'inganno è circa la qualità, e se non cagiona il contratto, per sentenza comune non invalida il contratto:

perchè non impedisce il consenso verso i requisiti sostanziali. Quindi se hai comprato qualche cosa a prezzo maggiore di quello ch'essa vale, il contratto tiene; ma il venditore è obbligato di restituirti l'eccesso del prezzo, non solamente sopra il sommo, ma anche sopra quel giusto, con cui tolto l'inganno sarebbe stata venduta la roba. Né il contratto può essere irritato dall'ingannato, perchè l'inganno, o sia la ingiuria non fu causa del contratto. Anzi sebbene l'inganno, o l'errore circa gli accidenti, o le cause, le quali invitano, o rimuovono dal contratto, produca, e causi il contratto, non lo rende perciò invalido (l. 5. cod. de inutil. stipul. e altrove): perchè gli accidenti, e le cose estrinseche non tolgono la sostanza della roba. Nulladimeno l'errore circa la qualità annulla il contratto, quando il contraente espressamente, o implicitamente non vuole contrattare, se l'oggetto non ha la tal qualità: perchè quella qualità, insieme colla sostanza della cosa appartiene all'oggetto sostanziale del contratto; e non vi è volontà di fare contratto, se non posta quella qualità, come condizione.

R. 3. Ogni volta, che l'errore, il quale causa il contratto, o l'inganno circa la qualità, proviene dalla parte contraente, il contratto (9) sebbene sia valido, si può tagliare secondo la volontà dell'ingannato; quando il contratto è scioglibile: perchè l'ingannatore fa una ingiuria, ch'è obbligato di rimuovere col togliere l'inganno, e col restituire l'ingannato in quello stato, in cui era prima del contratto, e col rendere in tal maniera le cose fatte, come non fatte, se l'ingannato così voglia. Per la qual cosa un tal contratto obbliga l'ingannatore assolutamente, ed irrevocabilmente; obbliga poi l'ingannato revocabilmente, e soltanto condizionatamente, se non voglia cioè tagliare il contratto; e quando non voglia, l'ingannatore è tenuto di restituire l'eccesso del prezzo ricevuto da lui per la merce viziosa. Ho detto, *quando il contratto è scioglibile*: perchè in quelle cose, che formano uno stato di sua natura fermo, e stabile, la volontà si accomoda alla natura della cosa, di cui si tratta, e acconsente assolutamente, e irrevocabilmente, e indipendentemente dalle altre condizioni, le quali non sono di sostanza del tal contratto. Se poi l'errore, o l'inganno, che causa il contratto, proviene non già dalla parte contraente, ma altronde senza saputa della stessa, non solamente il

(9) I jus che ratificano simili contratti, non ammettono, che vengano rescisi dalla privata autorità, ma soltanto dall'autorità del Giudice. Quindi sembra che l'ingannato non possa rescinderli prima della sentenza del Giudice (se non forse nel caso in cui

per la strada ordinaria non potesse provvedere alla sua indennità), sebbene possa differire il di loro adempimento, e abbia diritto, di domandare in giudizio, di essere interamente risarcito di ogni danno.

contratto vale per il consenso circa i requisiti sostanziali: ma neppure si può tagliare (10) dall'ingannato. Così tengono molti: perchè la parte contraente non ha fatto a lui alcuna ingiuria. L'ingannatore poi è tenuto di risarcire il danno da lui recato, essendo causa ingiusta del medesimo. Si eccettui la promessa gratuita, e la donazione liberale; perchè queste possono essere rivate ad arbitrio dell'ingannato, qualora l'inganno, o l'errore circa la quantità notevole abbia a quelle indotto, sebbene l'errore non provenga dal promissario, o dal donatario: perchè in questi patti uno soltanto si obbliga spontaneamente, e per pura, e mera liberalità. La cosa poi non è così quanto a contratti gravosi, e reciprochi, i quali dipendono dallà volontà di due, che si obbligano scambievolmente, i quali vogliono scambievolmente obbligarsi in modo, che, escluso ogni errore circa la sostanza della cosa, o del contratto, ed escluso ogni errore, che causi il contratto, e che provenga dall'altro de' contraenti, una tal obbligazione non si possa togliere da uno, o dall'altro di essi: altrimenti la sicurezza de' contratti spesse volte sarebbe nulla, e si aprirebbe la strada a liti, e contese senza numero. Si eccettuano gli sponsali, come diremo a suo luogo.

Q. III. Se sia fermo, e valido il contratto fatto per timore?

Di due sorta è il timore, cioè lieve, e grave. Il timor grave è tale assolutamente, e relativamente. Il timor grave assolutamente, e che cade nell'uomo forte, e costante, è il timore di qualche male in se stesso grave, che sovrasta, per cui l'uomo forte

(10) Nondimeno se l'ingannato, stando al contratto, venisse danneggiato notabilmente, e l'altro con cui contrattò non patisse verun danno dalla rescissione del contratto, sembra secondo la giustizia naturale che se la cosa l'ammette, dovrebbe permetterla, qualora non apparisca verun altro modo di ottenere la compensazione dall'autore dell'inganno; perchè in tali circostanze sembra che non abbia giusto motivo d'impedirla. E in questo senso si deve intendere la sentenza comune degli Scolastici, cioè che il contratto gravoso fatto con inganno, si può, prima che si effettui, annullare ad arbitrio dell'ingannato, quando dalla di lui rescissione l'altra parte non soggiace a verun danno notevole, a cui però soggiace l'ingannato.

Se poi l'autore dell'inganno non fosse in istato di restituire, e non

solamente l'ingannato, ma anche l'altro con cui contrattò, fosse per soggiacere a qualche danno notevole, allora bisogna vedere, se il danno provenga dal contratto; e in tal caso quello, il quale ritrae dal contratto più di quello che ritrae deve, è tenuto di restituirlo all'altro, secondo S. Tommaso (2. 2. q. 77. art. 3. ad 1.) ovvero se provenga da qualche causa estrinseca al contratto, e in tal caso bisogna confrontare il danno di uno col danno dell'altro, e la causa di quello colla causa di questo. E se di causa di uno prepondera in qualche capo alla causa dell'altro, allora bisognerà ridurre la cosa alla uguaglianza, per quanto si potrà, coll'intervento di qualche uomo da bene, e prudente, cosicchè un solo non soffra tutto il danno, mentre supponiamo, che nè l'uno nè l'altro sia causa del danno.

vuole turbarsi. A questo timore si riduce il timore riverenziale, o sia il timore di avere contrario il padre, o il superiore, se una tal contrarietà si giudichi grande, lunga, molesta, o se sia accompagnata da minacce, o da percosse gravi. Il timor grave relativamente si chiama quello, il quale è di qualche male, che alla femmina, al vecchio, al fanciullo, o all'uomo timoroso sembra da meritamente paventarsi. Perchè poi il timore si reputi grave, è necessario, che il male, il quale si teme, verisimilmente sia imminente, altrimenti il timore sarebbe vano. Da queste cose pertanto si raccoglie, che cosa sia il timor grave assolutamente, o relativamente, e che cosa sia il timor lieve. Ciò premesso:

R. 1. Il contratto preso rigorosamente fatto per timor grave ingiustamente incusso per istrappare il consenso, secondo (11) la comune sentenza è valido per legge di natura: perchè il timor grave non impedisce il volontario, e il libero sufficiente per il peccato mortale, quando non toglie l'uso della ragione, nè la deliberazione sufficiente; come pure è valido anche secondo il jus positivo, eccettuati alcuni casi, così civile (l. 21. §. 21. *de eo, quod metus causa* ec.), come canonico (c. 2. *de iis, que vi* ec.). Dal che si raccoglie che tali contratti possono solamente essere annullati dal Giudice. Si eccettuano alcuni contratti fatti per timore ingiusto, i quali secondo il jus positivo sono nulli, tali sono 1. Il matrimonio, come diremo a suo luogo. 2. La Professione Religiosa (cap. 1. *de iis, que vi* ec.). La ragione è, perchè la detta Professione è un matrimonio spirituale, e un legame indissolubile per parte del professo, il quale conseguentemente deve essere tanto perfettamente volontario, e libero, come è libero, e volontario il legame carnale. 3. La promessa della dote, o il pagamento della medesima (l. 21. §. *de eo, quod metus causa* ec.). La ragione è perchè la dote è accessoria al matrimonio. 4. La promessa, o la tradizione delle robe della Chiesa (c. 2. *de iurejur.*). La ragione è la conservazione di dette cose. 5. La giurisdizione strappata mediante il timor grave (l. 2. §. *de iudic.*). 6. Gli sponsali strappati per timore, come diremo a suo luogo. Si dubita del contratto fatto col pupillo coll'autorità del tutore strappata mediante il timore.

R. 2. Il contratto fatto per timore grave anche relativamente

(11) Molto meno il contratto verrà irritato dal timor grave che proviene da qualche agente intrinseco, v. g. da qualche malattia o da qualche agente estrinseco naturale, v. g. da qualche naufragio, da qualche incendio ec.

perchè un tal timore non toglie il volontario: quindi il voto fatto in occasione di qualche procella è valido, come pure la promessa o la donazione fatta a qualche povero o alla Chiesa per timore della morte.

incusso ingiustamente per istrappare il consenso, secondo la comune sentenza si può tagliare ad arbitrio di chi ha tollerato il timore, come si è detto dell'inganno; onde un tal contratto non è del tutto fermo; questa sentenza si raccoglie dalla 1. quest. risp. 2. e 3. Nulladimeno può, se vuole, stare al contratto anche contro voglia dell'ingiuriatore; non essendo un tal contratto per se stesso nullo; e l'ingiuriatore non ha jus di tagliarlo. Anzi il terzo possessore è tenuto di restituire a chi ha tollerato il timore, la roba strappata mediante il timore ingiusto, se egli la ripeta (l. 14. §. *de re, quod metus causa*); perchè rievocato che sia il consenso, quella roba appartiene al primo possessore, e non ha potuto passare in un altro, se non viziata dal timore. Molti insegnano, che tutto ciò ha luogo per jus di natura, sebbene il timore fosse incusso, non già dal contraente, ma da una terza persona: perchè il consenso strappato ingiuriosamente non trasferisce la cosa solidamente, e irrevocabilmente; ma la trasferisce in modo, che resti il jus nella cosa; e non solamente nella persona, che recò la ingiuria. Ma non è poi lo stesso dell'errore, o dell'inganno circa la qualità accidentale, il quale proviene da terza persona: perchè non impedisce esso il volontario perfetto circa i requisiti sostanziali.

Ho detto 1. *Per timor grave*. Perchè si presume, che il timor lieve, anche relativamente, che nel jus si chiama vano, non abbia dato causa al contratto; e per una tale presunzione, e perchè non si moltiplichino le liti, non viene ammessa nel foro esterno la eccezione, nè viene data azione per tagliarlo. Nulladimeno la cosa va diversamente secondo molti, se il timor lieve ingiusto abbia dato causa al contratto, cosicchè tolto un tal timore, non si sarebbe dato il consenso; e ciò per la stessa ragione, per cui abbiamo detto di sopra, che si può tagliare il contratto fatto per timore grave, o assolutamente, o relativamente. Ho detto 2. *Per timor grave, anche relativo*, cioè grave secondo la fragilità della tal persona: come insegna la sentenza comune, o almeno la più comune. Perchè il timor relativamente grave fa lo stesso, che il timore grave assolutamente; produce cioè ugualmente l'involontario, e la ripugnanza. Ho detto 3. *Incusso ingiustamente*: perchè se fu incusso giustamente, il contratto non si può tagliare da quello, che ha sofferto il timore; perchè in un tal contratto non vi è alcuna ingiuria, la quale è la sola causa di abolire il contratto. Ho detto 4. *Per timore incusso per istrappare il consenso*: perchè se il timore fu incusso per altro motivo da una terza persona anche ingiustamente, non si può tagliare il contratto: perchè allora il timore non è propriamente causa del contratto; ma solamente è occasione; e il contratto non è strappato per timore, ma essendo

incusso il timore per altro motivo, si fa spontaneamente il contratto, come mezzo per discacciare il timore. Nondimeno quello il quale ingiustamente ha incusso un tal timore, è tenuto alla restituzione de' danni; non altrimenti che quello il quale incute il timore per strappare il consenso nel contratto: perchè è prima causa, o almeno occasione ingiusta di simili danni (cap. ult. de injur.). Se poi il contratto illecito è confermato col giuramento, non può essere tagliato se non dal superiore.

## CAPITOLO TERZO.

### *Della persona, che può contrarre.*

Q. I. Quali sono quelli, i quali possono validamente contrarre?

R. Sono tutti quelli, e quelli soltanto, che sono forniti dell'uso della ragione, e che hanno la libera amministrazione de' beni, o sia la legittima facoltà di disporre di essi: perchè il contratto è un atto umano, con cui si dispone di qualche cosa. Quindi i fanciulli; i pazzi, gli ubbriachi; i furiosi, i prodighi, e quelli, che hanno il timore ec. non possono validamente contrarre.

Q. II. Se la moglie possa contrarre?

R. La moglie non può contrarre, nè disporre de' beni della famiglia, della dote, e de' frutti della stessa, essendo presente il marito, e potendo amministrare tali beni, quando egli sia a ciò ragionevolmente contrario; perchè tutta l'amministrazione de' beni della famiglia, della dote, e de' frutti appartiene al marito, il qual'è capo di famiglia. Può la moglie però disporre degli altri beni, che ha oltre la dote, e che si ha riservati; perchè di questi ha la proprietà, e l'amministrazione. Ho detto, *presente il marito ec.* perchè se il marito è lontano, o pazzo, o stolto, allora la moglie può dispensare i beni di famiglia. Come pure se il marito espressamente, o tacitamente accorda le spese, ed i contratti fatti dalla moglie, o s'è contrario senza ragione, in questi casi la moglie può servirsi de' beni di famiglia, ma prudentemente, e moderatamente.

Q. III. Se il figlio di famiglia, il pupillo, ed il minore contrattino validamente?

Res. E' certo appresso tutti: 1. Che il pupillo vicino alla infanzia non è neppur naturalmente obbligato (cioè non può, neppure secondo la legge naturale, addossarsi l'obbligo di alcun contratto) per mancanza del giudizio sufficiente, o almeno per il pericolo di una tale mancanza i jus annullano i di lui contratti, e tolgono ogni obbligazione (*institus. de instil. stipul.*). 2. Che il minore, il quale non ha procuratore, resta obbligato; così natu-

almente, che civilmente, in virtù del contratto di alienazione de' beni mobili, i quali colla debita custodia non si possono conservare: perchè il minore, che non ha procuratore può fare da se solo ciò, che far potrebbe col consenso del procuratore. Ma potrà chiedere di essere restituito nel primiero stato, se per il contratto è rimasto offeso (l. 3. *cod. de in integr. restitut.*).

R. 1. Il figlio di famiglia, che non è arrivato peranco alla pubertà, secondo la legge civile non resta obbligato per contratto anche de' beni castrensi, e fatto col consenso del padre (*institut. de inutil. stipul.*). Se poi è arrivato alla pubertà, può anche senza consenso del padre comprare de' beni castrensi, e quasi castrensi, e obbligarsi anche civilmente; perchè ha l'amministrazione libera di tali beni. Non può disporre però de' beni avventizj, o profertizj senza il consenso del padre per la opposta ragione.

R. 2. Il pupillo vicino alla pubertà, e il minore sono obbligati così civilmente, che naturalmente, se con il consenso del tutore, o del procuratore contrattano de' beni mobili non preziosi (L. 13. §. *de auct. & consensu tutor.*). La cosa poi non è così quanto a' beni immobili, o mobili preziosi, che custodendoli si possono conservare: perchè non possono alienare tali beni senza il decreto del Giudice (L. 4. *cod. de praed. minor.* e altrove). Che se senza il consenso del tutore, o del procuratore contrattano de' beni mobili non preziosi, secondo molti sono obbligati naturalmente, ma non fermamente, avvegnachè un tal obbligo si può togliere col beneficio della restituzione nel primiero stato; cosicchè quello, il quale ha ricevuto da essi qualche cosa, non è tenuto di restituirla prima della sentenza del Giudice. Ma altri più probabilmente negano, che sieno obbligati naturalmente, se non inquanto che sono divenuti più ricchi. Perchè (12) per contrattare validamente anche nel foro della coscienza si ricerca la libera amministrazione de' beni, della quale sono privi i pupilli, e i minori (*institut. Quibus alienare licet*, e altrove). Le leggi poi, che vengono obbiettate, si devono intendere del pupillo, il quale per ragion del contratto è divenuto più ricco, e in quanto che è divenuto tale.

R. 3. Secondo la sentenza comune, il pupillo vicino alla pubertà senza l'autorità del tutore contrae validamente in suo vantaggio col maggiore (*institut. de auct. tutor.*): non già in suo

(12) Se due minori o due pupilli contrattino assieme, nè l'uno nè l'altro rimane obbligato, perchè godono dello stesso privilegio. Similmente il maggiore che ha contratto con qual-

che pupillo o con qualche minore può recusare l'esecuzione del contratto, qualora il pupillo o il minore non abbia ottenuto il consenso del tutore, o se sia d'uopo, il decreto del Giudice.

discapito, o sia quando il contratto ridonda in vantaggio di esso pupillo. Quindi se senza l'autorità del tutore il pupillo comprasse qualche cosa, il venditore non può costringere il pupillo a dare il prezzo: nulladimeno se il pupillo vuole stare al contratto, può esso costringer il venditore con azione civile a dargli la merce per il prezzo stabilito. Se poi il venditore ha dato la merce al pupillo senza aver ricevuto il prezzo, può ricevere la sua merce, e il pupillo è tenuto in coscienza di restituirla a lui (Reg. 48. in. 6.). Che se (13) per inganno, o colpa del pupillo la roba si è perduta, è obbligato di pagarla (L. 1. §. de depos.). Quello poi che si è detto del pupillo, si deve anche intendere del minore, che contrae senza il consenso del suo procuratore: perchè il minore, che ha il procuratore, è uguale al pupillo quanto ai beni, e ai contratti.

Q. IV. Se il pupillo o il minore sia tenuto di pagar il danaro, che ha preso in prestanza senza consenso del tutore o procuratore?

R. E' tenuto, se l'ha impiegato in usi necessarj ed utili (L. 5. §. de auctor. tutor.): perchè col danaro impiegato in tali usi è divenuto più ricco. Ma non è obbligato (14), se l'ha consumato in usi inutili, perchè le leggi non vogliono, che in alcun modo sia obbligato, acciocchè i di lui beni non vengano inutilmente consumati (L. 59. §. de obl. & act.). Si eccettui, qualora il mutuante abbia con buona fede giudicato, che il pupillo volesse spendere quel danaro in suo profitto; perchè in tal caso la giustizia naturale esige il pagamento.

## PARTE SECONDA.

### DEI CONTRATTI IN ISPEZIE.

#### CAPITOLO PRIMO.

##### Della Promessa.

Q. I. Che cosa è promessa?

R. E' un obbligo deliberato della propria fede contratto con un altro circa qualche cosa lecita e possibile. La promessa è di due

(13) Nel pupillo prossimo alla infanzia non si presume verun inganno. Similmente il pupillo che contrae senza la licenza del tutore, secondo molti, rimane obbligato civilmente, se ha confermato con giuramento il contratto: tutti però non accordano che

restino obbligati i pupilli, prossimi almeno alla infanzia, ma, acciò si possa validamente confermare il contratto col giuramento, secondo alcuni si ricerca la pubertà.

(14) E ciò s' intende, ancorchè il mutuo sia stato dato, non in danaro,

sotta, gravosa cioè, con cui si addossa parimenti qualche aggravio anche all'altro, o sia al promissario; onde appartiene ad altri Trattati: e gratuita. Se la promessa si fa con qualche forma di parole, con cui uno prega, e l'altro promette, si chiama stipulazione.

Q. II. Quali cose si ricercano, acciocchè la promessa sia valida, ed obblighi?

R. Per comun sentenza si ricercano le cose seguenti: 1. Volontà di obbligarsi (*l. 3. §. de oblig. & act.*); perchè ogni obbligo, il quale non proviene dalla legge, o dal precetto, nasce dalla privata volontà dell'uomo. Nulladimeno basta la volontà virtuale ed implicita di obbligarsi, la quale vi è in quello, il quale sapendo che la promessa obbliga, vuol promettere, e non ha volontà contraria a un tal obbligo; mentre in tal caso si vuol obbligare. Lo stesso si deve dire, se qualcuno ignori, che nasce obbligo dalla promessa, quando venga accettata; purchè voglia fare una vera promessa, come si suol fare dagli altri: perchè in tal caso ha la implicita volontà di obbligarsi. 2. Si ricerca perfetta deliberazione, e piena avvertenza a ciò, che si fa: perchè la detta obbligazione è un aggravio, che si prende volontariamente, ed è un atto umano, con cui l'uomo obbligasi volontariamente e liberamente. 3. Che non vi sia errore ed inganno circa la sostanza della cosa, o circa la causa finale; altrimenti vi mancherebbe il consenso sostanziale. 4. Che sia spontanea: perchè se sia strappata per forza, o per timore, non obbliga almeno irrevocabilmente, e stabilmente, quando non sia giurata; (*c. 6. de jurejur.*) il che si verifica specialmente della promessa gratuita; perchè la giustizia non soffre, che si facciano forzatamente quelle cose, le quali si fanno per pura liberalità. Alla forza, almeno quanto alla promessa gratuita, che deve essere perfettamente spontanea, si riduce il timor riverenziale, per cui taluno con ripugnanza della volontà acconsente, perchè non ha coraggio di contraddire: come pure le preghiere molto importune, colle quali si promette, e si ottiene la cosa, ripugnando la volontà, e solamente per discacciare la molestia delle preghiere, la quale non si possa altrimenti discacciare senza maggior incomodo. 5. Che sia di cosa lecita, e possibile. Nul-

ma in roba, accid il pupillo, o il figlio di famiglia si procurasse con essa il danaro. Così secondo la legge settima (*§. de Senat. Maced.*); e anche nel caso che dopo sia morto il padre del figlio di famiglia; imperciocchè il mutuo invalido nella sua origine non diventa valido per la morte del pa-

dre. Finalmente una tal legge non solo si estende ai figli di famiglia che sono minori, ma eziandio a quelli, i quali, sebbene sieno maggiori, soggiacciono peranco alla podestà paterna, perchè non sono emancipati, cioè liberati legalmente dalla detta podestà.

ladimeno vale la promessa del bene minore, sebbene impedisca il maggior bene, fatta all' uomo: perchè il bene minore può a lui piacer più, che il bene maggiore; la cosa poi non è così rapportata a Dio. 6. Che venga (15) accettata dall' uomo, a cui si fa: perchè senza il consenso di ambe le parti il patto è nullo (L. 3. §. de pollicitis.), onde non nasce da esso alcun obbligo. Quindi la promessa, e la donazione non obbligano, e si possono ritrattare prima dell' accettazione. Nulladimeno la promessa dura moralmente, come offerta, finchè si rivoca, o finchè non si giudica, che dall' altro sia ricusata. Secondo molti, acciocchè la promessa gratuita si giudichi accettata, basta ordinariamente il silenzio di quello, a cui si fa (reg. jur. 46. in 6.). Il che si verifica principalmente in quelle cose, che sono soltanto di vantaggio a quello, che tace. Si eccettuano le promesse, che sono fatte alla Città, o alla Chiesa, o per cause pie (L. 3. e 4. §. de pollicitis. e altrove). Ma allora v' interviene l' accettazione della repubblica, o della Chiesa. Ovvero le leggi vogliono soltanto, che tali promesse non si possano ad arbitrio ritrattare: ma che possano essere sempre accettate, e che si possa ripetere la promessa. 7. Che la promessa venga esteriormente significata: perchè altrimenti non si potrebbe accettare. La cosa poi non è così della promessa fatta a Dio, il quale vede il cuore, e i secreti dell' uomo.

Q. III. Se qualunque promessa, anche gratuita, obblighi sotto peccato mortale in cosa grave?

R. Affermat. Così sostengono S. Antonino, ed altri comunemente. La ragion è, perchè la promessa accettata induce obbligo di giustizia, il quale (16) in materia grave è grave: avvegnachè quello è obbligo di giustizia, che produce nell' altro il jus di esigere qualche cosa. Ora la promessa, anche gratuita, produce un tal jus: perchè il promettere non consiste nel dire di voler dare, o fare qualche cosa; ma consiste in oltre nell' obbligarsi

(15) Se il promissario si ritrova presente alla promessa, deve esprimere colle parole o con altri segni che l' accetta. Acciò si reputi accettata la promessa, la quale non è gravosa, basta secondo molti il silenzio di quello a cui essa si fa: e di questa opinione è anche il nostro Autore. Se poi il promissario è lontano, bisogna che il promittente lo renda consapevole, o per lettera, o per mezzo di qualche persona; altrimenti, morendo il promissario, la promessa non vale. Molti negano, che gli eredi possano accettare la promessa; perchè dicono essi, gli

eredi succedono soltanto ne' diritti del defonto che sono reali.

(16) Li difensori di questa opinione comunemente confessano, che la gravità dell' obbligo, il quale nasce dalla promessa, dipende dalla intenzione del promittente; perchè la promessa è come una legge privata che ognuno impone a se stesso: onde siccome l' obbligo della legge dipende dalla volontà del legislatore, cosicchè obblighi lievemente o gravemente secondo che a lui piace, così appunto è anche della promessa.

all'altro, e conseguentemente nel dare a lui il *jus* di esigere, come si raccoglie dal senso comune. Sicchè la fedeltà, con cui mantensi la fede data, è una specie di giustizia, in quanto rende ad ognuno il suo *jus* dovutto in virtù della promessa: sebbene sia giustizia presa meno rigorosamente, qualora la promessa è gratuita: onde la violazione della fede, data anche gratuitamente, ed accettata, è una ingiustizia, ed è nel suo genere una ingiustizia turpe, e che rende l'uomo degno di disprezzo; e che si chiama infedeltà. Tutti poi accordano, che quello, il quale non adempisce la promessa gratuita, è tenuto di risarcire i danni da ciò provenuti: perch'è stato causa de' medesimi col non mantenere la fede data, e conseguentemente coll'ingannare. Lo stesso si deve dire, ancorchè abbia promesso fintamente. Nulladimeno non vi è obbligo di compensare il lucro cessante per la cosa promessa liberalmente, e non data: perchè la promessa gratuita dà solamente *jus* di dimandare la cosa promessa, e di lamentarsi della violazione della fede data, e la obbligazione nata da quella dipende dalla sola volontà del promettitore, il quale non intende di obbligarsi, se non di dare la cosa promessa. Secondo molti maggior quantità si ricerca per il peccato mortale nella violazione della promessa gratuita, di quella che si ricerchi nella promessa gravosa, o ne' furti; perchè il promissario è meno contrario, e scontento, che non sia a lui data la cosa promessa gratuitamente, di quello che se venga a lui tolta una cosa sua di ugual valore.

Q. IV. A che obbliga la promessa dell'altrui fatto?

R. Obbliga di procurare sinceramente, e con buona fede l'altrui fatto, o sia interesse: perchè non può obbligare al fatto stesso, avvegnachè come fatto di altra persona, non è in potere del promettitore; niuno poi può essere obbligato a ciò, ch'è impossibile.

Q. V. Se la promessa (17) fatta per qualche causa turpe, o sia per qualche azione illecita, produca obbligazione?

(17) Circa le promesse bisogna considerare: 1. Che alcune cose si possono licitamente promettere, e licitamente eseguire, tale e. g. è il matrimonio: al contrario alcune altre si promettono illecitamente, come e. g. la uccisione della persona innocente; e illecitamente anche si eseguono; parimenti alcuna si promettono licitamente, e illecitamente poi si eseguono, come e. g. se, dopo aver licitamente promesso il matrimonio, sopravvenga qualche impedimento; finalmente alcune si promettono illici-

tamente, come e. g. se si prometta il matrimonio ad una fanciulla qualora permetta di essere deflorata, ma si eseguono licitamente. 2. Che ci sono alcuni casi ne' quali le leggi proibiscono di mantenere ciò che è stato promesso per qualche motivo illecito, e. g. di sborsare il danaro promesso per ottenere simoniamente qualche beneficio ecclesiastico: al contrario ve ne sono alcuni altri, ne' quali le leggi proibiscono bensì di promettere cos'alcuna per qualche motivo illecito, ma, posta l'azione illecita, non proibisco-

R. 1. Ogni promessa e patto di fare una cosa illecita, non obbliga, ed è nulla avanti la esecuzione. Così insegnano tutti. Che se una tal promessa sia col giuramento confermata, il giuramento è invalido. Anzi il promettitore è tenuto di subito ritrattare la promessa, come iniqua, e come invitante a peccare.

R. 2. Molti insegnano, anzi attesta De-lugo essere sentenza comune de' Teologi, che, fatta la cattiva azione, il promettitore è tenuto di pagare il prezzo promesso, se il dare, e il ricevere non è da alcuna legge proibito, o irritato. Perchè in tali patti vi concorrono due promesse, una assoluta, di fare cioè la cosa illecita, e questa non è mai valevole, nè obbliga; l'altra condizionata, e in supposizione della condizione già posta: così e. g. posso promettere al povero, *che se peccherà, farà a lui limosina*. Il qual patto si compisce posta la condizione turpe; e nasce da ciò obbligazione in virtù del consenso che segue, e non precede l'opera cattiva. Che se taluno paghi il prezzo promesso, perchè fu commesso il delitto, questo tale allora pecca, perchè approva in tal caso il peccato passato; ma ciò avviene per accidente, e per di lui malizia: perchè può, anzi deve pagare per mantenere la parola data. Altri poi negano, che allora obblighi: perchè assolutamente ed indistintamente dall'uno e dall'altro jus si stabilisce, che simili patti non sieno di alcun momento, che non apportino alcuna obbligazione, e che non abbiano alcuna forza (*cons. de pact.* e altrove). Ma rispondono i primi, che con tali leggi viene dichiarato, che i detti patti non sono validi prima che si faccia la cattiva operazione, e che dopo fatta la operazione, non danno azione nel foro esterno.

Q. VI. Quali promesse sono secondo tutti invalide per legge positiva?

R. Le seguenti: 1. Le promesse, che somministrano occasione di peccare, come e. gr. se tu all'altro prometta di rimettere l'

no di ricevere ciò che per essa è stato promesso.

Ora, secondo la legge positiva, tutte le promesse di cose proibite dalle leggi e non tollerate dalla Repubblica sono invalide. Così secondo la legge, *Pacta* (cod. de *Pactis*). La sentenza però più comune, a cui sembra che aderisca anche il nostro autore, sostiene che tutte le promesse fatte per qualche azione turpe non sono dichiarate invalide dalla legge positiva, come ricavasi, dalla legge *Si plaris* 123. Perlaqualcosa dicono doversi distinguere varie classi di promesse fatte per qualche causa turpe: imperciocchè ve

ne sono alcune, nelle quali il dare e il ricevere non è di sua natura contro la legge, sebbene sia contro di essa la promessa, inquantochè induce al peccato; e ve ne sono alcune altre, nelle quali il dare e il ricevere è contro la legge.

Le prime non sono totalmente invalide, neppure da principio; ma sono valide in qualche parte, non già assolutamente, ma condizionatamente, e supposto che la comparte, prima della rescissione della promessa, abbia adempito per parte sua la condizione a se imposta.

obbligo a lui, che nasce dall'inganno, dalla violenza, dal furto ec. (L. 17. §. de pact.) la ragion è, perchè ciò ridonderebbe in danno comune. 2. Le promesse, colle quali si toglie la podestà di disporre delle proprie cose: perchè tali promesse sono contro i buoni costumi civili. 3. La promessa del Benefizio Ecclesiastico, che non è ancora vacante, in qualunque modo fatta, è illecita: sebbene non si prometta in particolare alcun beneficio (c. 2. de concess. prebend.); e ciò perchè non si dia occasione di desiderare la morte del possessore: onde neppure è lecito di dimandare un tal beneficio, perchè è proibita la di lui promessa.

Q. VII. Quando la promessa accettata e valida cessa d'obligare?

R. Cessa per comun sentenza in questi casi: 1. Se la cosa promessa (18) divenga inutile, o dannosa al promissario: perchè in tal caso cessa la detta cosa di essere materia di promessa. 2. Se quello, in di cui vantaggio è fatta, rilasci la promessa. 3. Quando non esiste la sua causa finale, in grazia della quale fu fatta la promessa: perchè allora si falla nella causa finale, o sia nel motivo sostanziale. Parimenti, se cessi la causa finale. 4. Quando due scambievolmente hanno promesso, e uno non vuole mantenere la promessa (c. 3. de jurejur. e altrove). 5. Se lo stato delle cose (19), e delle persone si muti in modo, che secondo

(18) Nondimeno se sia divenuta nociva per colpa del promettitore, sarà egli obbligato di compensare il danno. Lo stesso si deve dire, se l'adempimento della promessa divenga impossibile; imperciocchè se il promettitore non l'adempì quando poteva, non resta libero dall'obbligo di adempirla per essere divenuto poscia impotente, ma (oltre essere tenuto per il suo delitto a risarcire il danno) è anche tenuto di mantener la promessa quando potrà, mentre intanto non restò estinto un tal obbligo, ma solamente sospeso.

(19) Questa regola ha bisogno di qualche moderazione, e di qualche spiegazione: imperciocchè essa è fallace sì relativamente alle promesse fatte a Dio, come anche quanto alle promesse fatte agli uomini. Avvegnachè molti fanno voto di castità, o solennemente professano qualche Istituto, a quali soffrono poscia tali e tante tentazioni e difficoltà, che se fossero state da essi previste in tempo della professione, o del voto, non si sarebbe-

ro ad esso obbligati: per questo però non cessa l'obbligo del loro voto; perchè potevano e dovevano prevedere la difficoltà che poscia sarebbe inserita nella esecuzione del voto.

È certo parimenti che anche nelle promesse fatte agli uomini, tanto onerose quanto gratuite, siamo obbligati a molte cose le quali non avremmo promesse, se avessimo preveduto ciò che ci avrebbe distolto dal promettere. La ragion è perchè bisogna che l'obbligo della promessa, come pure che quello degli altri contratti, si deduma dalla intenzione ch' esisteva quando il promettitore promise, o contrattò. La cosa poi anderebbe diversamente, se, fatta la promessa, insorgesse nella cosa promessa qualche notevole mutazione, la quale non si avesse potuto prevedere da principio, e a cui conseguentemente non avesse potuto estendersi il consenso del promettitore: in questo caso, secondo il capo, *quemadmodum* (de jurejur.) cesserebbe l'obbligo della promessa, anche confermata con giuramento.

Il giudizio de' prudenti si giudichi, che il promettitore non ha inteso di obbligarsi in tal caso; perchè la promessa non obbliga oltre la intenzione del promettitore, e non ha forza, ed efficacia, se non dalla intenzione, che ha egli espressamente, o implicitamente, quando promette. Così S. Tom. 2. 2. q. 110. art. 3. ad 5. Nè fa ostacolo, che la promessa sia giurata: perchè il giuramento conferma la promessa secondo la intenzione solamente, con cui fu fatta, e in quel senso, in cui fu fatta. Per la qual cosa se la promessa ha qualche tacita condizione, o secondo la mente del promettitore, o secondo la natura della cosa, o per disposizione, o interpretazione del jus; il giuramento non toglie una tal condizione, ma conferma soltanto la promessa secondo la detta condizione. Essendo poi più rigoroso l'obbligo, e la interpretazione della promessa gravosa, di quello, che sia l'obbligo della promessa gratuita, molto più facilmente si sottintendono alcune condizioni in questa, le quali si esigono secondo il giudizio de' prudenti; onde essa non obbliga, quando non si può mantenere senza grave danno non preveduto, o quando sopravviene qualche causa ragionevole di non mantenerla.

## CAPITOLO SECONDO.

### *Della Donazione.*

Q. I. **C**he cosa, e di quante sorta è la donazione?

R. La donazione consiste nel dare liberamente, o sia nel dare il dono. Il dono poi è quello, che nè è dovuto per giustizia, nè impone all'altro, o sia al donatario, obbligo di fedeltà, e di giustizia, sebbene da lui proceda l'obbligo di gratitudine. Onde la donazione è una gratuita concessione di qualche cosa, o di qualche jus. Perchè la donazione sia valida, per consenso sentenzia dev'essere deliberata, e spontanea, come ho detto della promessa, senza violenza, senza inganno, e secondo molti, anche senza lieve timore ingiusto, il quale sia come causa finale almeno nel foro della coscienza; finalmente dev'essere accettata da quello, a cui si fa dono (*l. 10. de donat.*). La ragion è, perchè la donazione è un patto, il quale essenzialmente consiste nel consenso di più persone.

R. 2. La donazione si divide: 1. In reale, che si fa col dare il dono, onde trasferire il dominio nel donatario; e in verbale, che si fa solamente colle parole, e che dà solamente jus alla cosa. 2. In donazione puramente liberale, o sia perfetta; e in remunerazione, o sia antidotale, la quale suppone l'obbligo di gratitudine. 3. Una è donazione tra vivi, per cui taluno dona con intenzione, che la cosa, vivendo egli, sia del donatario: l'altra

per causa di morte, per cui taluno dona con intenzione, che la cosa dopo la sua morte sia del donatario.

Q. II. Quali sono quelli, che validamente possono donare?

R. Sono que' soli, che hanno il dominio, e la libera amministrazione: se o l'una, o l'altra di queste due condizioni vi manchi, non si può far donazione.

Q. III. Quali donazioni sono invalide secondo il jus civile?

R. Le seguenti: 1. La donazione che sorpassa cinquanta soldi è invalida quanto all' eccesso, o sia per ragion di eccesso (L. 26. *cod. de donat.*). Circa poi la somma, e il modo della insinuazione bisogna consultar le leggi, e le consuetudini de' luoghi. Molti eccettuano la donazione fatta per cause pie, perchè la donazione per la redenzione degli schiavi non ha bisogno d' insinuazione (*Luci.*); e i legati per le cause pie non hanno bisogno della solennità, che secondo le leggi si ricerca per i legati profani. Che questa sentenza sia comune, lo attesta Giulio Chiaro appresso Lessio. Col nome di donazione s' intende il rilasciamento del debito liquido, o sia chiaro. 2. La donazione (20) tra vivi di tutti li beni così futuri, che presenti, è invalida: perchè con una tal donazione l' uomo si priva della facoltà di testare, il che è riprovato dalle leggi, come contro il buon ordine, ch' esser deve nella repubblica (L. 16. *S. de verbor. obligat.*). Nulladimeno per la ragione contraria è valida una tal donazione fatta per causa di morte. 3. Le donazioni de' conjugati tra di essi secondo il jus comune non sono valide, almeno irrevocabilmente; e conseguentemente si possono ritrattare ad arbitrio del donatore, eccettuati (21) alcuni casi. La ragione è, acciocchè i conjugati per l' amore scambievole non si spoglino de' beni con danno de' figli, e de' parenti. Contuttocchè le donazioni non ritrattate de' conjugati restano confermate colla morte di uno di essi (L. 1. e 2. *S. de donat. inter virum & uxorem* e altrove); purchè non impediscano, che i figli non ricevano le loro parti legittime (L. 1. *cod. de ineffic. donat.*). 4. La donazione del padre fatta al figlio non ancora emancipato, ch' era nulla (*jure digest.*), ora è soltanto rivocabile (*jur. eod.*) eccettuati (22) pochi casi; onde non essendo revocata, resta

(20) Qualora non si faccia per qualche causa pia; perchè la donazione di tutti li beni presenti o futuri fatta alla Chiesa è valida. Così Fagnano sopra il cap. *in presentia de probat.* n. 6.

(21) Come per esempio, se la moglie facesse al marito qualche notevole donazione, acciò ottenesse qualche dignità, v. g. la dignità di Consigliere, di Senatore, ec.

(22) Li casi sono questi: 1. Quando il padre dona al figliuolo per costituire la dote, così secondo la legge, Pomponius *Philadelpius*, (*familia heriscunda*). 2. Quando il padre dona al figliuolo che va alla guerra beni mobili, così secondo la legge, *Filiusfamilias* (*cod. familia heriscunda*). 3. Quando il padre lascia al figliuolo l' usufrutto che ha nelle stesse

confermata colla morte del padre, o anche colla emancipazione del figliuolo, se la roba è già data; perchè fintantochè il figliuolo è sotto la podestà paterna, si reputa come una persona col padre quanto agli effetti civili. Per la ragione opposta è valida la donazione della madre fatta al figlio. In questi, e simili casi però bisogna esaminare ed osservare le leggi e le consuetudini particolari de' paesi, le quali sono conformi alla ragione, e le quali discordano spesse volte dal jus Cesareo.

Q. IV. Se la donazione accettata si possa rivocare?

R. 1. La donazione fatta per causa di morte si può ritrattare in tre casi: 1. Se il donatore si penta della donazione, o espressamente, o anche implicitamente; perchè per disposizione del jus una tal donazione ha questa condizione, *quando non si rivochi*. 2. Se prima del donatore muoja il donatario, la donazione è tosto rivocata, quando il donatore non avesse promesso di non rivocharla; perchè in tal caso la donazione, secondo varj Autori, passerebbe agli eredi del donatario. 3. Se il donatore ha donato per il pericolo imminente della morte, la donazione reputasi tacitamente ritrattata tolto un tal pericolo, perchè si reputa fatta con questa condizione, *Se non scapperò dal pericolo della morte ( iis. de mortis causa donat. )*.

R. 2. La donazione tra vivi si ritratta per quattro motivi: 1. Per la ingratitudine del donatario (*l. ult. cod. de revoc. donat. e altrove*). Ma una tal pena (23) non è dovuta prima della sentenza del Giudice. 2. Per la prole ottenuta dopo la donazione (*l. 8. cod. de revocat. donat.*); perchè in tal caso la donazione, almeno per disposizione del jus, ha questa condizione, *Se non nasca prole*. 3. Se è fatta contro la pietà dovuta a' figli, o a' parenti, come e. g. quando per essa i figli restano privi della parte della eredità dovuta ad essi secondo le leggi (*l. 5. cod. de inoffic. donat.*). 4. Se è stato donato per qualche causa, la quale non sia seguita.

R. 2. La donazione tra vivi accettata non può ritrattarsi, se non per le cause predette (*l. 5. & ult. cod. de revocat. donat.*): perchè il donatario per jus di natura ha acquistato il dominio della co-

se avventizie. 4. Quando il padre dona al figliuolo le cose necessarie per gli alimenti. Così Sant'Antonino (3. p. tit. 1. cap. 4.).

(23) Prima però della sentenza il donatario è tenuto a restituire i beni che gli sono stati donati d'altra persona in pregiudizio dei creditori: perchè, secondo la legge, *Titulum ( §. qua in fraudem creditorum )* tali dona-

zioni vengono annullate. Peraltro, secondo la stessa legge, la revocazione del dono per ingratitudine del donatario, e. g. per le ingiurie atroci contro il donatore, o per il danno grave delle di lui facultà, o per il pericolo della di lui vita procurato dal donatario, non si estende anche agli eredi del donatore, il quale ha taciuto simili cose.

sa donata, e conferita; se poi la cosa non è ancor data, ha acquistato jus alla stessa cosa; come pure perchè le leggi non hanno jus di ritrattare, se non per le dette cause.

Q. V. Se la donazione fatta per qualche fine sia valida, se un tal fine non si eseguisca?

R. 1. Quando qualcuno dona per un certo fine, se non intende d'obbligare allo stesso, ma solamente di allettare l'animo, o di somministrare i mezzi per conseguirlo, se così piacerà; la donazione è valida, sebbene non ne segua il fine. Questa sentenza è comune (*l. 7. cod. de condit. ob causas*): perchè la donazione non è in tal caso condizionata, ma assoluta. Così pure vale la donazione, per cui uno dona all'altro, acciocchè in qualche incontro sia questo a lui favorevole, sebbene non sia stato tale: perchè una tal donazione è stata fatta principalmente per allettare, e invitare, e non già per obbligare. Il che si verifica, ancorchè il donatore non avrebbe donato, se stimato avesse, che l'altro non sarebbe stato dal dono incitato.

R. 2. Se il donatore intende di obbligare il donatario a un qualche fine, la donazione cade, e si deve restituire la cosa donata, adempito che non sia il fine, se esso è il fine principale della donazione. Questa sentenza è comune (*l. 8. cod. de condit. ob causas*). Perchè il donatore non vuole, che la cosa sia dell'altro, se non posta come condizione la causa finale.

Q. VI. Se l'inganno, o l'errore circa la causa finale renda invalida la donazione, o la promessa gratuita?

R. Affermat. Questa sentenza è comune: perchè la donazione e la promessa gratuita è fatta a condizione: perchè sussista la causa finale, e perchè la causa finale è il motivo sostanziale della donazione, e della promessa gratuita, il quale non sussistendo, non sussiste l'atto: mentre l'atto della volontà non esiste, levato che sia il motivo di volere. Così e. g. se uno giudicando falsamente, che Tizia sia sua consanguinea, prometta o doni a lei la dote, perchè è consanguinea, una tal promessa, o donazione è nulla. La cosa poi non è così, se l'errore è solamente circa la causa impulsiva, la quale cioè muove soltanto a fare, o dare più prontamente, e più facilmente, e non a dare assolutamente, e semplicemente, perchè, tolta una tal causa sussiste ancora la volontà di dare: come e. g. per la povertà principalmente fai limosina a Pietro, veramente povero, ma che simula pietà.

## CAPITOLO TERZO.

## Del Mutuo, e della Usura.

Q. I. **C**he cosa è mutuo?

R. E' un contratto, per cui si dà roba, che consiste (24) in numero, in peso, o in misura, con animo, che divenga tosto di chi la riceve, con obbligo di rendere una cosa, che sia simile alla data nella specie, e nella bontà, dopo qualche spazio di tempo (l. 2. §. de reb. cred. e altrove). Si dice 1. *Roba, che consiste in numero ec.* come sono il danaro, il frumento, il vino, l'oglio ec. perchè la materia del mutuo sono quelle cose, una delle quali può adoperarsi in luogo dell'altra, e conseguentemente una può essere sostituita all'altra, tal è e. g. il vino ec. 2. *Si dà,* perchè il mutuo si eseguisce col dare. 3. *Che divenga tosto:* perchè col mutuo si trasferisce il dominio della roba. Per la qual cosa il mutuuario tiene la roba mutuata a suo pericolo, così che se perisce, perisca a suo conto; ma tutti i frutti provenienti dalla medesima a lui appartengono. 4. *Con obbligo;* per cui il mutuo si distingue dalla donazione. 5. *Di rendere una simile cosa:* per cui il mutuo si distingue dalla permutazione, in cui si dà una roba di una specie per una roba di altra specie e. g. frumento per vino. 6. *Dopo qualche spazio di tempo:* perchè è intrinseco al mutuo, che non si debba tosto restituire; altrimenti sarebbe inutile per il mutuuario, o sia per quello, che riceve il mutuo.

Q. II. Quali sono gli obblighi del mutuatore e del mutuuario?

R. 1. Il mutuatore, o sia quello, che dà il mutuo, è tenuto: 1. Di avvisare il mutuuario del vizio della roba, se ne ha alcuno; altrimenti sarà tenuto del danno, che ne seguisse, essendo egli causa ingiusta del medesimo. 2. Di non ricevere il mutuo prima del tempo stabilito. Che se non è stabilito alcun tempo, non si può ripetere il mutuo, se non dopo qualche tempo da prudentemente assegnarsi, considerate le circostanze, e il fine, per cui si dà il mutuo. 3. Di non esigere di più, di quello che vale la cosa mutuata: perchè il mutuo è un contratto essenzialmente gratuito.

(24) Dicesi che il mutuo consiste nella misura, o nel numero, o nel peso; perchè, come dicesi nelle istituzioni (*quibus modis res contrahitur*) il mutuo ha per oggetto certe cose, alcune delle quali si danno in numero: tali sono il danaro, le pecore, ec. altre in peso, come sono i carnami,

il bronzo, l'argento, l'oro, ec. e altre in misura, come il vino, l'olio, i grani, ec. Quindi i libri, i cavalli e altre cose simili le quali non si sogliono dare col peso, colla misura, o col numero, non sono materia di questo contratto.

R. 2. Il mutuatario è tenuto: 1. di restituire il mutuo nel tempo stabilito: che se il tempo non è stabilito, allorchè il mutuante ragionevolmente lo ripeterà. 2. Se per sua colpa non lo restituisce nel tempo dovuto, è obbligato di compensare al mutuante il danno indi seguito, e il lucro cessante, essendo causz ingiusta dello stesso: qualora prudentemente non giudichi, che il mutuante, non ripetendo in allora il mutuo, proroghi il termine fissato. 3. E' tenuto di ogni caso fortuito, e di ogni disgrazia, così che non resti libero, ed èsente da un tale obbligo, se non quando il mutuatore ha realmente ricevuto il mutuo, o per se stesso, o per persona da lui destinata: perchè in tutto un tal tempo la roba è sempre del mutuatario, e perciò perisce a suo conto. 4. E' tenuto di restituire roba della stessa specie e bontà: nè basta, che paghi il di lei prezzo, qualora l'altro ciò spontaneamente non'accordi, come si raccoglie dalla definizione del mutuo.

Q. III. In quale specie e bontà devesi restituire la cosa mutuata?

R. Quando non vi sia una convenzione particolare giusta, non si può esigere lo stesso danaro nella stessa specie fisica, ma solamente nello stesso valore, che ha avuto nel tempo del mutuo, o sia, che frattanto il valore della moneta sia cresciuto, o che sia calato, almeno se nel tempo del mutuo una tal mutazione non fu prevista, nè considerata. Così per attestato di De-lugo insegnano comunemente i Teologi. Perchè nel danaro si guarda solamente il valbre estrinseco, e non già la entità fisica. Nelle altre cose poi, nelle quali si considera semplicemente, e si vuole la entità fisica della cosa, si deve restituire nella stessa specie fisica e. g. frumento per frumento, e si deve restituire nella stessa misura, o sia che cresca, o che cali il di lui prezzo, quando in tempo del mutuo non si prevede, e non si attende ad una tal mutazione.

Q. IV. Se è lecito di far patto di render la cosa mutuata nella stessa misura e quantità, o il danaro nella stessa specie fisica?

Q. 1. Quando si dubita, se la cosa in tempo della restituzione valerà più, o meno, è lecito di pattuire, che venga restituita una ugual misura della stessa roba, che sia in se stessa ugualmente buona, ed è lecito a suo tempo di riceverla, sebbene frattanto il di lei prezzo ha molto cresciuto (*cap. ult. de usur.*); perchè in tal caso per l'una è l'altra vi è ugual speranza di lucro, e ugual pericolo di danno.

R. 2. Se è certo, o più probabile, che a tempo della restituzione la cosa valerà di più di quello che vale adesso, o che il valore della moneta crescerà, non è lecito di esigere ugual misura, o ugual numero di danari, ma solamente quella misura, che in allora adeguerà il valor presente della cosa mutuata, o il prezzo uguale della moneta mutuata. Così sostengono Lessio,

e molti altri (25): perchè altrimenti (26) si esigerebbe più di quello, che equivale alla cosa mutuata, il ch'è usura. Si eccettui, qualora non avessi stabilito di conservare la tua roba, o il tuo danaro fino a quel tempo: perchè allora è lecito di far patto, che venga restituita la moneta, anche mutuata, nella stessa spezie fisica con quel tale accrescimento, dibattuti la fatica, il pericolo, e le spese fatte per conservare fino a quel tempo la cosa: perchè in tal caso si esige ciò per ragion del lucro cessante.

Q. V. Se il figlio di famiglia, anche maggiore, il quale è costituito sotto la paterna podestà, ha preso danaro in prestanza da un altro senza il consenso del padre, sia tenuto di restituirlo dopo la morte del padre?

R. Secondo molti, anzi secondo la sentenza per attestato di Lessio comune non è tenuto, anche in coscienza, neppure dopo la morte del padre, di restituirla, se ha consumato in giuochi,

(25) Se poi si faccia la stima della roba in danaro, in tal caso si stimerà secondo il prezzo con cui si vende la detta roba a tempo del pagamento; perchè, s'essendo restituita al mutuante nella stessa spezie, la volesse vendere, egli in quel tempo la venderebbe per un tal prezzo. Nondimeno se il mutuatorio avesse ricevuto una botte di vino secondo la di lei pura e semplice stima, il pagamento dovrebbe farsi secondo il prezzo con cui si vendeva il vino a tempo in cui fu consegnato, sebbene il prezzo del vino fosse poscia notabilmente cresciuto. La ragione è, perchè in questo caso si vende la roba secondo la di lei stima, così secondo la legge, *Estimata, res si*, (§. 24. tit. 3.). Che se non fu fatta la stima nel tempo del mutuo, allora bisogna attenersi alla stima che correrà nel luogo e nel tempo, in cui si deve restituire la roba. Se non si è fatta alcuna menzione del luogo, allora bisognerà seguire la stima del luogo in cui fu domandata, come dice la legge 22. *Vinum* (§. 12. t. 1.). Leggasi il Pontas V. *Mutuum*, cas. 6.

(26) Nondimeno è verissimo ciò che insegna un insigne Teologo appresso S. Tommaso (opusc. 73. de Usur. c. 14.) cioè che in questi casi di mutuo e di usura bisogna grandemente considerare la intenzione del mutuante; perchè ognivolta che la speranza del

lucro ha luogo nel mutuo o dal mutuo, una tal intenzione è sempre usuraria . . . . La speranza del lucro però può essere esclusa dalla intenzione del mutuante . . . . e, mutuando o prestando in tal modo, è scusato da ogni vizio di usura. Per conoscere se la intenzione del mutuante sia retta o viziosa, ci sono diverse regole.

La prima regola è che il mutuante sia sempre disposto di ricevere la roba prestata, anche prima di quel tempo in cui tali cose probabilmente sarebbero per essere più care. Così la speranza del lucro, sebbene sia voluta, non è però voluta per se stessa, perchè non toglie dal mutuo la ragione di gratuito.

La seconda regola è che, trattandosi de' grani da restituirsì in tempo in cui sono più cari, debba il mutuante aver volontà e intenzione di riservare il suo formento, qualora non lo dia in prestanza, fino a quel tempo in cui si venderà a prezzo più caro.

La terza ed ultima regola è, che il mutuante non possa esigere, che la cosa, la quale dà in prestanza, v. g. il formento gli venga restituito in tempo in cui fosse per ricevere qualche danno, e. g. nel caso in cui, essendo privo del suo formento, sia costretto di comprarne altrove a prezzo più caro, e quindi riporti danno dal beneficio fatto graziosamente al suo prossimo.

in banchetti, o in altre cose inutili, e se non si giudicava, che fosse emancipato; perchè in odio, e in pena di quelli, che in tal maniera danno soldo in prestanza, così fu stabilito dalla repubblica, o sia, dal Principe, il quale ha l'alto dominio sopra i beni de' sudditi, per il bene comune, per la sicurezza de' padri, per impedire gl'incomodi, e i malanni, che seguir potrebbero nella repubblica da tali prestanze, o sia mutazioni. Nè un tal mutuo può restar confermato col giuramento, perch'è in danno del terzo, e del ben pubblico. Quello poi che giura, può almeno chiedere la dispensa dal giuramento, ottenuta la quale non sarà obbligato a cosa alcuna. Lo stesso devesi dire, se al figlio di famiglia furono vendute merci in credenza, o date in prestanza altre cose in frode della legge, perchè cioè con esse si procacciasse danaro (l. 3. S. ad SC. Macedonianum).

Q. VI. Che cosa, e di quante sorta è l'usura?

R. Usura presa largamente e impropriamente, è ogni lucro, così lecito, che illecito. Presa (27) poi strettamente, e propriamente, come qui si prende, è ogni lucro temporale, che immediatamente proviene dal mutuo. Si dice 1. *lucro temporale*, cioè danaro, o qualunque altra cosa soggetta a prezzo (ex S. Th. 2. 2. q. 78. art. 2.) 2. *Che proviene dal mutuo*, o espresso, e formale, o virtuale, e implicito; perchè tutto ciò, che soggetto essendo a prezzo, si dà, si esige, o si riceve oltre la cosa mutata, o prima, o dopo il mutuo, come dovuto per esso, è usura. Nulladimeno dopo che il mutuo fu fatto gratuitamente, se spontaneamente, e liberalmente venga offerta qualche cosa, il mutuatore può lecitamente riceverla, non però esigendola, nè per alcuna obbligazione tacita, o espressa, ma come un dono gratuito

(27) In tre modi si prende la usura: 1. Per il lucro usurario, ed è un lucro, o sia guadagno di una cosa soggetta a prezzo, oltre il capitale, preso dal mutuatore, per ragion del mutuo, ma non spontaneamente affatto offerto. 2. Per il contratto usurario, con cui il mutuante pretende, oltre il capitale, dal mutuatore il lucro della roba prezzabile, per ragion del mutuo, senza che un tal lucro sia offerto affatto spontaneamente. 3. Per la volontà usuraria di volere o di ricevere un tal lucro che non è spontaneamente esibito. La usura si dice propriamente che sia un guadagno oltre il capitale, col qual nome si dinota l'acquisto di una cosa la quale prima

non era del mutuante, e non gli è dovuta per giustizia. 2. Di cosa soggetta a prezzo, come sono il danaro, il vino, e qualunque altra cosa prezzabile. 3. Finalmente un tal lucro deve essere voluto, o sia ricevuto, non già affatto gratuitamente e liberalmente, ma con qualche morale violenza, la quale faccia che il mutuatario non lo esibisca affatto spontaneamente, gratuitamente, e liberalmente, ma in qualche modo sforzato, o per timore di non ottenere altrimenti il mutuo, o in qualunque altra maniera la quale lo renda non affatto spontaneo: perchè ciò basta, anche senza ogni patto, per partorire la usura.

(S. Tommaso q. 78. art. 1.). Ma non è lecito in pratica di ricevere cosa alcuna da' poveri, e rare volte dagli altri: perchè di rado donano spontaneamente, e liberalmente, ma ordinariamente donano per qualche altro motivo.

R. 2. La usura è di molte sorta, cioè altra è reale, altra mentale, altra aperta, altra palliata, o sia, coperta. La reale è quella, che nel mutuo si fa con patto, o espresso, o implicito. La mentale avviene, quando taluno mutua, o dà in prestanza con intenzione di guadagnare per essa qualche cosa, non significando una tal intenzione a quello, a cui dà in prestanza, sebbene la eseguisca anche esteriormente, ma occultamente, e puramente dando in prestanza.

La usura aperta è quella, che si consegue dal mutuo aperto con patto espresso del guadagno. La palliata, o implicita è quella, che proviene dal mutuo implicito, e virtuale, che sta nascosto sotto qualche contratto ex. gr. di vendita, di deposito ec. Il quale è però o include virtualmente il mutuo; perchè allora il contratto è realmente mutuo (l. 9. §. de reb. cred.), e così il guadagno, che da ciò proviene, è usura.

Q. VII. Se, e da qual jus sia proibita la usura?

R. Ogni usura (28) è proibita da tutti i jus. E primieramen-

(28) Nè pregiudica all'asserzione dell'Autore, che come appresso diremo, dai Monti di Pietà esigasi qualche cosa sopra il capitale. Dunque.

Il Monte di Pietà è un cumulo notabile di danari, o di altre cose prestabili, v. g. di formento, raccolto per soccorrere la indigenza dei poveri col mutuo, e per scansare che non vengano oppressi colle usure. Il Monte di Pietà è di tre sorta: uno formato di sole limosine; uno di danari presi a censo; e uno misto, cioè formato parte di limosine, e parte di censo.

Che i Monti di Pietà del primo genere sieno leciti ed esenti da ogni usura, è accordato da tutti gli Autori, sì perchè sono approvati da Leone X. col Concilio Lateranese e col Concilio di Trento, il quale li numerava tra i luoghi pii; sì perchè in essi si esige l'accrescimento per questo solo titolo, cioè acciò venga pagata una somma moderata per le spese dei ministri, i quali hanno la cura di custodire i Monti, di ricevere i pegni dai mutuatori, e di prontamente sovvenire, o sia, di prestare ai bisognosi

col detto cumulo; imperciocchè chi sente il comodo deve sentire anche il peso e l'incomodo.

Lo stesso per la stessa ragione si deve dire dei Monti di Pietà del secondo e terzo genere. Inoltre, se mai ci fosse in essi qualche ingiustizia, i Principi, come padri della comunità, e come quelli che hanno il dominio alto sopra i beni dei sudditi, suppliscono ad un tale difetto, e impartiscono ai Monti il jus di ricevere l'accrescimento, non già per ragion del mutuo, ma del bene comune, e di sempre maggiormente promoverlo. Finalmente obbligandosi li detti Monti di prestare ad ognuno, e usando tutta la diligenza di avere sempre pronto il danaro per un tale effetto; è loro lecito per ragion di quest'obbligo e di questa diligenza, la quale precede il mutuo, di esigere qualche cosa sopra di esso.

Vi può essere qualche difficoltà circa la quantità dell'accrescimento che esigono i Monti; ma non esigendola essi se non colla pubblica autorità, per questo capo non si possono dis-

te dal jus divino positivo in Ezechiele (cap. 8.), ove la usura è posta tra i gravissimi delitti; ed in altri luoghi della Scrittura.

2. Dal jus divino naturale, come insegna la comune sentenza; perchè la retra ragione detta essere illecito, e contro la giustizia commutativa, che nel contratto, in cui si deve mantenere ed osservare la uguaglianza, si esiga, o si prenda più di quello, che vale la roba data. Onde gli stessi Gentili col solo lume naturale conoscono la malizia della usura. Si legga S. Tomm. (l. 2. q. 108. art. 1. e. 2.).

3. Dal jus Canonico, come si raccoglie da tutto il titolo *de Usuris*, e dalle pene stabilite contro gli usuraj. Quindi gli usuraj prima di assolverli si devono obbligare di tagliare tutti i contratti usurarij, perchè sono ingiusti, e di restituire tutte le usure, e di risarcire ogni lucro cessante, e danno emergente dalle usure, che sono state ad essi pagate.

Q. VIII. Quali proposizioni della usura palliata sono state condannate?

R. 1. Alessandro VII. ha condannato la seguente: *E' lecito al mutuatore di esigere qualche cosa oltre la roba mutuata, se si obbliga di non ripeterla fino ad un certo tempo.* Questa proposizione è falsa: perchè l'obbligo di non ripetere la roba mutuata fino ad un certo tempo, sebben lungo, è intrinseco al mutuo predetto, essendo essenziale al mutuo in comune, ed essendo ciò necessario per il fine del mutuo, il qual è di somministrare al prossimo un sussidio di utile gratuitamente. Quindi neppur è lecito di esigere qualche cosa, perchè il mutuatore prolunga il termine stabilito della restituzione: mentre una tal dilazione è dilazione del mutuo, che di sua natura è gratuito; e poi non si può esigere cosa alcuna per la dilazione del pagamento, o sia della restituzione.

R. 2. Innoc. XI. condannò queste due proposizioni: 41. *Il sol-*

approvare; specialmente vedendo coi nostri proprj occhi, che, nonostante un tale accrescimento, piuttosto s'impoveriscono di quello che si arricchiscono.

Anzi neppure i Lombardi vengono tacciati di usura, i quali hanno inventato un altro modo di sovvenire la indigenza de' poveri, mediante i banchi, come dicono, feneratorij de' mercadanti, i quali, colla licenza dei Principi, aprono un banco pubblico, e con una somma notabile di danaro proprio, d'impiegarsi da essi, in caso diverso, o in un qualche censo giusto, o in un qualche giusto negozio, danno in prestanza ad ogni bisogno, con le condizioni quasi stesse che si

osservano ne' Monti di Pietà del secondo genere, con questa differenza però, che esigono inoltre qualche accrescimento per il Prefetto del banco il quale è privo, in grazia dei poveri, di ogni altro giusto guadagno. Questo accrescimento consiste ora nel quattro e mezzo. Quindi Bertrando Loth porta la Bolla di Sisto V. diretta a Carlo Emanuele Duca di Savoia, in cui ai pubblici mutuatori di questo Stato permetteva di ricevere ogni anno dieciotto in qualità di censo. Per la quale quantità, la quale avrebbe potuto sembrar eccessiva, è credibile che ci saranno stati alcuni motivi i quali l'avranno giustificata, giacchè altronde non è permesso un tale eccesso.

do numerato essendo più prezioso del soldo da numerarsi, e non essendo alcuno, il quale non stimi più il soldo presente, che il futuro, conseguentemente il creditore può esigere qualche cosa oltre la cosa mutuata dal mutuatario, e per questo isolo si può scusare dalla usura. Una tal proposizione è falsa: perchè cento lire per se stesse, ed esclusa ogni estrinseca circostanza, oggi non vagliono più o meno, di quello che vagliano da quì un anno, mentre rimangono sempre le stesse; così che mediante il tempo il loro valore non cresce. Nè il danaro presente è più utile al possessore, se resti ozioso nello scrigno. 42. Non è usura, se oltre la roba mutuata si esige qualche cosa, come dovuta per benevolenza, e gratitudine. Questa proposizione è falsa: perchè si mette un nuovo obbligo soggetto a prezzo, il qual'è contra la natura della remunerazione gratuita, e liberale, mentre induce la necessità del patto (l. 18. §. de adim. legat.).

Q. IX. Se sia lecito almeno di esigere qualche cosa oltre la roba mutuata da' ricchi, e da quelli i quali col danaro tolto in prestanza fanno guadagno grande, come sono gli Ebrei, i mercanti ec.?

R. Negativ. Così espressamente insegna il Concilio Milan. L. sotto S. Carlo, ed il Clero Gallicano nell'anno 1579. La ragione è, perchè la usura è condannata nelle Scritture assolutamente, e senza distinzione, e perchè è di sua natura cattiva.

Q. X. Se sia lecito a' tutori di esigere accrescimento per il danaro de' pupilli dato in prestanza; avvegnachè sono dalle leggi obbligati di restituire interi a' pupilli tutti i loro beni, e di guadagnare con essi per utilità de' medesimi sotto pena della ricompensazione?

R. Negativ. Perchè essendo la usura intrinsecamente cattiva, e proibita da Dio assolutamente, e indistintamente, per niuna causa (29) può essere lecita. I tutori poi non sono soggetti a verun pericolo, se col consiglio de' consanguinei del pupillo, e colla autorità del Giudice impiegano il danaro del pupillo o nella compra di qualche fondo fruttifero, o nel contratto del censo, o della compagnia.

Q. XI. Se sia usurario imporre per ragione del mutuo qualche aggravio, o qualche nuovo obbligo oltre la soluzione, o restituzione della cosa mutuata?

R. Affermativ. Questa sentenza è comune: perchè qualunque obbligo imposto con patto oltre la restituzione è un aggravio sog-

(29) Quindi i tutori sono obbligati di restituire ciò che hanno acquistato col danaro dei pupilli. E se la roba usuraria ritrovisi in spezie appresso il pupillo, è tenuto egli stesso di restituirla al suo vero padrone, cioè al

mutuatario; sempre però ha azione contro il tutore. Quindi, comunque vada la cosa, tutto il danno che vi può essere in questo caso, cade sopra il tutore.

gettò a prezzo; mentre priva della libertà, che l'altro avrebbe, e produce per se stesso qualche incomodo; ond'è ingiusto: avvegnachè colla restituzione della cosa data in prestanza si ricompensa ugualmente tutto ciò, che ha dato il mutuatore. Per la qual cosa si commette usura, se si dà il mutuo con patto, che il mutuatario eziandio venda al mutuatore qualche cosa a prezzo giusto, o con patto, che il mutuatario compri dal mutuatore, o con patto, che il mutuatario in avvenire dia in prestanza al mutuatore, o che tenda roba di diversa spezie e. g. frumento per vino; o, acciocchè a te, o ad altri conferisca qualche beneficio, o ufficio ecclesiastico; o, che non paghi prima di un certo tempo, quando altrimenti non si temesse qualche danno dal mutuo, perchè è cosa di aggravio non potersi liberare, quando piace, dal debito: o, acciocchè faccia ciò, che per titolo di carità è tenuto di fare; perchè in tal caso s'impone a lui un nuovo obbligo, l'obbligo cioè di giustizia, per ragion del quale sarebbe tenuto del danno, che ne seguisse, ec. Nulladimeno è lecito di dare in prestanza con patto, che l'altro ti paghi la somma per titolo di giustizia a te dovuta, o perchè desista dalla ingiusta vessazione, perchè questo non è guadagno, ma è debito di giustizia: mentre allora avviene il guadagno, che alcuno acquista ciò che per giustizia a lui non apparteneva. Parimenti è lecito di esigere pegno, o ipoteca per sicurezza del mutuo, perchè un tal (30) assicuramento è dovuto.

(30) Parimenti è più probabile che il mutuatario possa stipulare che il mutuatario restituisca o ad altra persona o a se stesso ciò di cui è debitore per motivo di carità, di religione, o di qualche altra simile virtù distinta dalla giustizia, v. g. che il mutuatario faccia una limosina a cui è obbligato per voto; s'è ricco, che somministri ciò che deve per titolo di carità ai poveri gravemente ammalati e bisognosi; s'è medico, che col dovuto stipendio, gli somministri quella assistenza che non può avere da un'altro. La ragion è perchè un obbligo civile sopraggiunto ad un obbligo di un'altra virtù non può riputarsi come un'opera sottoposta a prezzo; imperciocchè ridonda in vantaggio, non tanto del mutuatore quanto del mutuatario stesso, il quale viene astretto di non mancare a un dovere a cui va soggetto; onde non può considerarla come gravosa. Che se taluno prestasse a un medico, non obbligato ad assisterlo

accid, col dovuto stipendio, lo medicasse, a un avvocato, accid si obbligasse a difenderlo; questo tale commetterebbe un'usura; come osservano i Salmaticesi (c. 3. n. 60.). Comunque però insegnano i Dottori, che io non sono usurajo, se dicessi a Tizio che mi domanda danaro in prestanza; farò tutto quello che vuoi, purchè ora tu mi presti tanto formento di cui ho bisogno. La ragion è perchè posso domandare scambievolmente un beneficio da quello il quale domanda lo stesso beneficio da me; che s'egli non voglia prestare a me, allora è lecito anche a me di ripudiarlo e di scacciarlo come un ingrato. Osservano però i Salmaticesi, che una tale ripulsa sarebbe usuraria, se Tizio non potesse prestarmi senza suo grave incomodo il formento che io da lui ricerco; la cosa poi va diversamente se l'incomodo di entrambi fosse uguale, perchè, come riflette Silvio, in tal caso si sarebbe una totale uguaglianza.

Q. XII. E' mai lecito di esiger nel mutuo l'accrescimento?

R. 1. Due sono i titoli estrinseci al mutuo, per i quali è lecito di esigere qualche cosa oltre la roba data in prestanza, e questi titoli si esprimono col nome, *interesse* (l. 1. cod. de sens.). Il primo titolo è il danno emergente, quando cioè alcun per ragion del mutuo tollera qualche danno ne' beni già acquistati, se tu e. gr. sei costretto di prender soldo ad usura per pagare i debiti. Così insegnano tutti: la ragione è perchè niuno è tenuto di beneficiare l'altro con proprio danno, quando non sia egli in tale necessità, che siamo tenuti, di sovvenirlo anche con un tal nostro danno. Il secondo titolo è il lucro cessante, quando cioè il mutuatore per ragion del mutuo resta privo del guadagno giusto, che certamente o probabilmente avrebbe fatto col danaro dato in prestanza: la ragione è, perchè la cessazione del guadagno è secondo la estimazione de' prudenti un danno da essere con qualche prezzo ricompensato, perchè per una tale cessazione avviene, che alcuno abbia meno, di quello che avrebbe avuto. E perciò in sentenza di tutti quello, il quale ruba, è tenuto di restituire il lucro cessante. S. Tommaso poi (2. 2. q. 78. art. 2. ad 1.) vuole soltanto, che non possa esigere cosa alcuna per ricompensa del lucro liberamente possibile, e rimoto; o che per ricompensa del lucro, che si sperava probabilmente, non si possa tanto esigere, quanto è il guadagno stesso, che si spera. Ma non nega egli, che la perdita del lucro, che probabilmente si spera, sia giusta causa di esigere la ricompensazione. Si legga il S. Dottore q. 26. art. 5. ed in 4. dist. 15. q. 1. art. 5.

R. 2. Secondo la comune sentenza, perchè si possa esigere qualche cosa oltre il mutuo per il danno emergente, si ricercano 6. condizioni. 1. Che il mutuo, o sia, la prestanza, sia vera causa del danno. 2. Che si proponga il danno al mutuatario, perchè esso deve liberamente accordare una tal ricompensa estrinseca al mutuo. 3. Che l'acrescimento (31) non sia maggiore del

(31) Se poi non sia realmente accaduto il danno, il mutuatario non è obbligato di pagare un tale aumento: non potendo il mutuatore esigere l'aumento se non per sua indennità; dunque, non essendo succeduto realmente il danno, non vi è bisogno di veruna indennità. Così con molti altri Silvio (ad q. 77. art. 1. *quaritur* 4.). Nondimeno lo stesso Teologo nello stesso luogo, e dopo di esso Decoq, insegnano, essere lecito al mutuatario di patteggiare col mutuatore di certa

somma di danaro, per redimere con essa il pericolo probabile, senz'aspettare l'evento, onde se poscia non avvenga verun danno, il mutuatore può esigere l'aumento, per ragion del pericolo a cui soggiacque, il qual pericolo è meritevole di prezzo. Ma in tal caso, sebbene il mutuatore soffra un grave danno, non può esigere cosa alcuna oltre il danaro stabilito, il quale deve essere in minor somma; perchè il danno probabile non è così grande com'è il danno reale.

danno dal mutuo provenuto. 4. Che la ricompensa non si esiga prima del danno dal mutuo provenuto. 5. Che la ricompensa non si esiga prima del tempo, in cui si prevede, che succederà il danno; perchè allora solamente il titolo fa premura, ed esige la ricompensa. 6. Che il mutuario non venga astretto a pagare qualche cosa, checchè succeda, quando vuole esso obbligarsi di pagare tutto il danno emergente, che realmente succederà.

R. 3. Acciocchè si possa esigere giustamente l'accrescimento per il lucro cessante, si ricercano per comune sentenza queste condizioni: 1. Che il mutuo sia la vera causa, per cui cessa il guadagno; e conseguentemente che il mutuatore prima che a lui venga dimandato il mutuo, abbia prossima facoltà di guadagnare per altra strada giusta col danaro, e che abbia destinato d'impiegare il danaro, che dà in prestanza, nella negoziazione, o in qualche altro contratto lucroso, e che non abbia altro danaro ozioso, perchè altrimenti siccome dal soldo che dà in prestanza, non avrebbe fatto alcun guadagno, così niente può esigere per ragion di questo titolo, del titolo cioè del lucro cessante, perchè un tal titolo allora non esiste. Lo stesso dir si deve di quello, il quale astenendosi dalla negoziazione, si applicasse frattanto a qualche altra cosa nè più molesta, nè meno lucrosa, alla quale non avrebbe potuto attendere negoziando: perchè il lucro cessante per la omissione del negoziare, è compensato da un altro guadagno, che negoziando non si avrebbe ottenuto. 2. Che il lucro cessante sia certo, o probabile (32): perchè s'è meramente possibile, non merita di essere ricompensato col prezzo. 3. Che si avvisi il mutuario del lucro cessante, e che accordi la ricompensa dello stesso. 4. Che non si esiga (33) tutto il lucro, che si spera, ma solamente quanto secondo il giudizio de' prudenti vale la speranza di un tal guadagno, dibattute le spese, il pericolo, e la fatica. 5. Che la compensazione del lucro cessante non si esiga tutto che fu dato il mutuo, ma solo (34) per il tempo, in cui

(32) E in caso che un tal guadagno fosse stato giusto. Così i Teologi comunemente; onde ne segue: 1. Che quello, il quale per dare in prestanza è reso impotente di fare un guadagno ingiusto, per questo motivo non possa esiger cos'alcuna oltre il capitale; perchè quello solo veramente possiamo, che possiamo farlo giustamente. 2. Che quello, il quale per fare uno sperimento era per impiegare in un commercio totalmente dubbioso il suo danaro, non possa parimenti esigere cos'alcuna oltre il capitale.

(33) Sembra però che per procacciarsi un tal guadagno non si debba computare la fatica; altrimenti equivalendo ordinariamente la fatica al lucro, come si vede ne' rustici e ne' mercadanti, quasi mai si potrebbe ricevere qualche aumento oltre il capitale per ragion del lucro cessante.

(34) Alcuni però sono di parere, che quello non farebbe alcun male, il quale da principio ricevesse qualche cosa dal mutuario, ma di genere diversa da quello, in cui egli ha dato in prestanza, cosicchè, v. g. se

si sarebbe fatto il guadagno. Aggiungasi (35) a tutto ciò, che, acciòchè il mutuatere sia scusato avanti Dio per ragioni di questo titolo del lucro cessante, si ricerca, che dia in prestanza con animo di beneficiare il prestatore, e non già, per la speranza di un guadagno più comodo, e più utile: avvegnachè se volesse più tosto dare in prestanza, che negoziare, intenderebbe principalmente il guadagno, che proviene dal mutuo, e così peccerebbe. Attesta Toledo, che i Dottori accordano, che se qualcuno non sforzato, nè pregato, ma spontaneamente dà il suo danaro in prestanza, questi non può esigere lecitamente alcun guadagno dal mutuatario; mentre esso spontaneamente ritira dalla negoziazione il suo danaro. Si noti in questo luogo, che ciò, che si esige nel contratto del mutuo per il danno emergente, e per il lucro cessante, non si può convertire in mutuo, e per esso esigere oltre la somma qualche cosa per qualunque titolo: mentre ciò è severamente proibito dal jus (l. 28. cod. de usur.)

Q. XIII. Se nel mutuo sia lecito questo patto, che il mutuatario cioè, se non restituirà nel termine fissato, paghi qualche cosa in pena della sua tardanza?

R. Secondo la sentenza comune un tal patto è lecito per se stesso poste alcune condizioni: perchè il debitore, il qual'è in tardanza colpevole, è degno di pena: mentre pecca contro giustizia col non pagare il debito nel tempo determinato: dunque si può imporre a lui col suo consenso la pena, come si suol imporre a quello, il quale si ritira dal contratto (l. 14. cod. de pactis e altrove). Ma perchè ciò sia lecito, si ricercano per comune sentenza queste condizioni: 1. Che ciò non si faccia con frode di urza, ma con volontà solamente di recuperare la sua roba nel tempo stabilito. 2. Che il debitore sia veramente colpevole col non pagare per uno spazio considerabile di tempo, passato che sia il termine (l. 22. cod. de pan. e altrove). 3. Che la pena sia moderata secondo la misura della colpa, e della roba data in prestanza; onde non si può esigere la pena fino all'eccesso. Quindi il patto (36), che il pegno sia del creditore, se il debitore non

tu presti cento zecchini, possa tu ricevere da principio il valente di dieci zecchini in formento, per ricompensa del lucro cessante; purchè per una tal cosa non soggiaccia il mutuatario a verun danno.

(35) Quindi, se un mercadante dicesse tra se stesso, io negozierei; se non ci fossero molti, i quali domandano in prestanza, in questo caso non potrebbe esigere aumento oltre il ca-

pitale: perchè il lucro realmente a lui non cessa, mentre supponiamo, che realmente non voglia negoziare, imperciocchè la sua primaria intenzione è di dare in prestanza, se più, e non già di negoziare; se non nel caso che niuno ricerchi in prestanza il suo danaro: ora ciò non fa, che cessi a lui realmente il lucro.

(36) Se poi dico Silvio, (ad q. 88. art. 2. sub fin.) il pegno non ecceda

pagherà fra un certo tempo, è proibito (l. 1. c. 3. Cod. de pact. pignor. e altrove). Che se venga pagata una parte del debito, non si può esigere tutta la pena, ma solamente a proporzione della parte non pagata (c. 9. de pan.). Lo stesso si deve dire, se la tardanza non è notabile. Poste queste condizioni la pena convenzionale, o sia pattuita, si deve pagare prima della sentenza del Giudice: perchè è dovuta in virtù di patto giusto. Nulladimeno molti sostengono, che non deesi pagare una tal pena, prima che espressamente, o tacitamente sia dimandata: perchè sembra, che sia imposta con questa tacita condizione, *Se venga dimandata*.

Q. XIV. Se sia lecito di esigere qualche cosa oltre la roba mutuata per il pericolo della stessa roba mutuata?

R. 1. Non è lecito di esigere da' poveri per il pericolo della roba mutuata, che nasce della povertà di essi: perchè un tal pericolo è in particolare intrinseco ad un tal mutuo, ovvero è accessorio di sua natura ad un tal mutuo: ora l'accessorio segue la natura del principale (reg. 42. jur. in 6.). Lo stesso persuade la carità, la quale obbliga di dare in prestanza a' poveri, per soccorrere ai loro bisogni. La Congregazione de' Cardinali permette, che si riceva qualche cosa per il pericolo, che da' Missionarj era stato proposto, per il pericolo cioè che nasceva dalla colpa, dall'infedeltà, e dalla ingiustizia del mutuuario, e non già dalla sua povertà. Il mallevadore non riceve il prezzo giustamente per il pericolo, ma per l'obbligo di ricevere il pericolo in lui.

R. 2. Molti insegnano essere lecito di esigere con patto qualche cosa oltre la roba data in prestanza, per ragion del pericolo estrinseco al mutuo, è così insegnano in virtù del Decreto della Congregazione de' Propaganda Fide approvato da Innocenzo X. e stampato in Roma l'anno 1645. e riferito da Cabasuzio. E lo stesso Innocenzo sotto pena di scomunica già pronunziata comandò a tutti i Missionarj la esatta osservanza del detto Decreto quanto a tutte le risposte in esso contenute, fintantochè la Santità sua, o la Sede Apostolica stabilisca diversamente. La ragion è, perchè il pericolo probabile della prestanza estrinseco al mutuo, il pericolo cioè, che nasce, perchè si dà in prestanza a qua-

notabilmente il debito, e quindi possa riputarsi, che la pena sia moderata, e se la mente del creditore sia, che il mutuuario non soggiaccia alla pena se non quando per sua colpa non paghi nel giorno stabilito, il patto allora è valido. Nondimeno queste pene si devono praticare rare volte, perchè ordinariamente non sogliono praticarsi se non con animo di occultare

la usura. Queste pene si chiamano *penne convenzionali*, perchè si stabiliscono di consenso de' contraenti: onde sono diverse, così dalla pena *giudiciaria*, la quale è stabilita dal Giudice contro il mutuuario, qualora non paghi nel tempo determinato, così dalla *pena legale*, la quale è imposta dalla legge, o dallo statuto.

Inque uomo ingannatore, o ingiusto, il quale ha beni certi almeno in speranza, un tal pericolo, dico, è separabile da un tal mutuo, potendosi da esso separare col pegno, o colla ipoteca, che il mutuatario può dare al mutuatore; e insieme un tal pericolo è soggetto, e meritevole di prezzo (San Tommaso q. 77. art. 4. ad 2.). Lo stesso dicono delle spese straordinarie, delle straordinarie difficoltà, fatiche, e molestie da soffrirsi nel ricuperare il mutuo per colpa del mutuatario, perchè tali cose sono estrinseche al mutuo, e meritevoli di ricompensa. Ma acciocchè per questo titolo si possa esigere qualche cosa, si ricercano le seguenti condizioni: 1. Che il pericolo sia veramente probabile, ed estrinseco al mutuo, e ciò si ricerca, acciocchè con un tal pretesto non si commettano usure palliate. 2. Che il mutuatario accordi un tale accrescimento. 3. Che il mutuatore non lo sforzi a pattuire con lui circa il pericolo; ma che lo lasci in libertà di assicurare il mutuo col pegno, colla ipoteca, o col mallevadore. 4. Che non esiga più di quello, che secondo il comune giudizio de' prudenti vale un tal pericolo, considerata la quantità della somma mutuata, e la grandezza del pericolo, e che si osservi la uguaglianza tra il pericolo, e l'accrescimento. E dicono che Gregorio IX. nel cap. *Naviganti. de usuris* parla di quello, il quale in grazia del mutuo riceve qualche cosa senza le dette condizioni; e che questo tale è riputato usurajo, perchè si suppone, che non abbia voluto dare in prestanza, se non colla condizione di ricevere in se il pericolo del mutuo per un qualche determinato prezzo; e perchè senza giusta causa ha addossato al mutuatario un aggravio meritevole di prezzo, privandolo della libertà di assicurare il mutuo in qualche altra maniera più comoda, cioè a dire, col pegno, o col mallevadore. Altri poi giudicano, che si sia intruso qualche errore nel testo.

Q. XV. Se la legge, o la consuetudine della provincia sia un titolo legittimo di esigere qualche cosa oltre la roba mutuata?

R. Negativ. Quando non vi sia qualche altro titolo giusto: perchè, essendo dal jus divino proibito di ottenere qualche guadagno dal mutuo, per niun altro jus ciò può esser lecito. La legge dunque, che permette di esigere per qualunque mutuo qualche cosa, e. g. cinque per cento sopra la cosa data in prestanza, e di confermarla col patto, anzi comanda al Giudice, che obblighi il mutuatario a pagare un tal accrescimento al mutuatore; una tal legge suppone sempre, e presume il lucro cessante, o il danno emergente. Così pure non è lecito di ricevere più di quello, che sia il lucro cessante, o il danno emergente dal mutuo, sebbene dalla legge sia stabilito di più: perchè in tal caso la legge, o la sentenza del Giudice è appoggiata sulla presunzione falsa; men-

tre non è, nè esser può intenzione della legge, che si riceva cosa alcuna per ragion del mutuo. Lo stesso si deve dire della legge, e della sentenza del Giudice, per cui oltre il mutuo viene ascritta al mutuatore qualche altra cosa dal tempo della sua interpellazione, cioè della sua istanza fatta al Giudice, in ricompensa del lucro cessante, o del danno emergente; che se fosse ascritta qualche cosa al mutuatore in pena del pagamento differito dal mutuatario, non si può prendere cosa alcuna, se il debitore non è veramente colpevole. Anzi vi sono alcuni, i quali oltre la tardanza del debitore ricercano inoltre, che il mutuatore abbia sofferto il danno, o il lucro cessante: perchè sono di opinione, che la legge, la quale condanna alla pena, supponga eziandio il danno emergente, o il lucro cessante.

Q. XVI. Se quello, il quale per assicuramento del mutuo ha ricevuto il pegno, sia tenuto di computare i frutti, che ha ottenuti dal pegno, in diffalco della roba data in prestanza, dibattute le spese, le fatiche ec.

R. Afferm. Questa sentenza è comune (37): perchè il mutuatore non ha alcun jus a que' frutti per ragion del mutuo, che di sua natura è gratuito; i frutti appartengono al padrone del pegno, mentre la roba fruttifica al suo padrone. Si eccettuino: 1. Il feudo dato in pegno del debito al padrone diretto di esso: perchè egli non è tenuto di convertire i frutti nel mutuo (cap. 8. *de usur.*); o perchè con tali frutti si devono compensare i servigj dovuti dal feudatario, dai quali frattanto è liberato; o perchè il contratto del feudo ha questa tacita condizione, che se la roba soggetta al feudo venga data in pegno al padrone diretto, i frutti del feudo appartengano al padrone, purchè il feudatario in quel tempo sia libero dal somministrare il servigio, (cap. *de Feudis*): e purchè i frutti non eccedano di gran lunga il valore del servigio, altrimenti si farebbe contro il precetto del Signore, *Mutuum date nihil inde sperantes*, cioè, date in prestanza, senza sperare da ciò alcun guadagno (Innocenzo IV. in capit. *insinuat. de Feudis*). 2. Il feudo dato al genero in pegno per la dote, avvegnachè (38) egli non è tenuto di convertire i frutti in diffalco della do-

(37) Non solamente si devono incorporare nel capitale i frutti ricevuti, ma eziandio quelli che non sono stati acquistati per negligenza colpevole del mutuatore, come e. g. se per di lui colpa la vigna sia rimasta incolta, la casa senza esser affittata, ec. Similmente si devono intendere nel capitale i frutti eziandio che il mutuatore ha ricavato dalla campagna ste-

rile, la quale non sarebbe stata coltivata dal mutuatario.

(38) E ciò si verifica ancorchè per la morte del marito fosse sciolto il matrimonio: perchè gli aggravj del matrimonio non solamente sono quelli, che durante il matrimonio si soffrono; ma eziandio quelli, i quali sono rimasti dopo la di lui soluzione: tali sono la educazione de' figliuoli

te (cap. 16. de usur.), mentre un tal pegno si dà per sostenere gli aggravj del matrimonio, finchè venga pagata la dote, il di cui usufrutto sarebbe del marito: onde riceve que' frutti a titolo di interesse (Innocenzo IV. nel capit. cit.).

Q. XVII. Se sia usurario, ed illecito dare in prestanzà per la speranza del guadagno come fine voluto principalmente, sebbezze senza ogni patto?

R. Affermativ. (cap. 10. de usur.). La ragion, è perchè allora si appetisce veramente il guadagno, che proviene dal mutuo, il ch'è usurario, sebbene sia voluto, mediante la benevolenza, e la gratitudine del mutuuario; così che se non si sperasse il guadagno, non si darebbe il mutuo. La Glossa però (nel cap. *Consuluit*) e S. Antonino (2. q. tit. 1. cap. cap. 7. §. 3.) insegnano (39), non essere usurario lo sperare secondariamente qualche cosa dalla pura, e sola liberalità, e gratitudine, e non già come dovuto, e come voluto per ragion del mutuo. Nulladimeno è usura l'appetire, sebbene secondariamente, qualche guadagno dal mutuo, come prezzo, o come cosa dovuta per ragione del mutuo; perchè una tal volontà, sebbene secondaria, non toglie la malizia dell' oggetto, da cui l'atto desume la spezie. Così sostengono Lessio, ed altri.

Q. XVIII. Se sia lecito dimandare, o ricever il mutuo con usura?

R. 1. Non è lecito dimandare il mutuo con usura: perchè non è lecito di dimandare al prossimo ciò, ch'esso non può fare lecitamente, mentre questo sarebbe un provocarlo a peccare. Nulladimeno secondo la sentenza comune, è lecito in caso di

(qualora ne sieno stati lasciati) il sostentamento della famiglia e della moglie superstite, secondo lo stato del marito defonto; così comunemente i Teologi: specialmente poi allorchè i frutti del pegno sono stati concessi al marito per sostenere gli aggravj del matrimonio in tal maniera, che sieno stati anche concessi per il di lui sostentamento. Se però sopravvivano al padre e alla madre i figliuoli, non ponno pretendere i frutti della dote non pagata, quando, come dimostra Molina (disput. 322.) non li computi insieme col capitale.

(39) Per conoscere, se la donazione del mutuuario sia gratuita, liberale e immune da ogni vizio, bisogna primieramente considerare le circostanze che corrispondono e. g. alla quantità della cosa data, alla condizione

del donatore, s'esso sia ricco, consanguineo, liberale, ec. 2. La donazione non si deve presumere meramente gratuita nel caso in cui il mutuatore abbia dato qualche segno di voler esigere qualche cosa sopra il capitale; similmente se il mutuuario domandi la prestanza per rimediare alla sua propria indigenza; e finalmente se il dono venga offerto prima della restituzione della prestanza, perchè allora si deve presumere, che venga dato acciò si prolunghi il termine della restituzione. Se poi appariscano alcuni segni per ambe le parti, i quali pongano in dubbio la libertà del donatore, allora bisogna appigliarsi a que' segni, che sono più forti degli altri. 3. Bisogna scansare ogni scandalo; altrimenti si peccherà contro la carità.

necessità grave propria, o di altri di dimandare il mutuo da quello, il quale si prevede che non lo darà, se non con usura, quando non si può avere in altra maniera, intendendo solamente il mutuo, e permettendo la usura: perchè il mutuuario non è tenuto d'impedire la malizia del mutuatore con suo grave danno (S. Tommaso 2. 2. q. 78. art. 4. ad 2.).

R. 2. Tolta la necessità, almeno ragionevole, non è lecito di dimandare il mutuo dall'usurajo, e di riceverlo con usura: perchè per legge di carità è tenuto ognuno sotto peccato mortale di impedire il peccato mortale del prossimo, e la esecuzione del peccato quando si può fare senza notabile suo incomodo, o danno. Si legga S. Tommaso opusc. 67. de empr. & vendis.

Q. XIX. Che cosa è tenuto di restituire l'usurajo?

R. E' tenuto di restituire le usure, che ha ricevuto, ed i frutti (40) meramente non industriali, che ha per esse ottenuti; come pure tutto il lucro cessante ed il danno emergente dalle usure, che ha ricevute: perchè è tenuto a tutto ciò per ragion della ingiuria da lui commessa coll'esigere, ricevere, e possedere senza giusto titolo la roba altrui; avvegnachè il mutuo non è un titolo giusto, e avvegnachè la roba, o sia l'accrescimento, non fu donato spontaneamente, e liberamente. Quindi (41) se l'usurajo non ha restituito prima di morire, sono tenuti gli eredi di restituire i beni stessi, che sono provenuti dalla usura, se ve ne sono alcuni: se poi tali beni più non esistono, sono tenuti di restituire a' mutuatarij il valore di essi (c. 9. de usur.), perchè

(40) Quindi: 1. Se la roba data all'usurario cresca presso di esso, un tale accrescimento appartiene al mutuuario: sebbene, se si diminuisca o si perda, qualora non si sarebbe perduta presso il suo padrone, si perda per conto dell'usurario stesso, perchè è possessore di mala fede. 2. L'usurario non può trasferire in altri il dominio della roba con usura da se acquistata. 3. L'usurajo è tenuto di restituire, non solamente que' frutti che avrebbe ricavato il mutuuario, ma eziandio quelli che non sarebbero stati da esso ricavati; perchè i frutti della cosa, qualunque essa sia, sono del di lei padrone. 4. Il creditore che l'usurajo manda dal mutuuario per qualche somma di danaro, non la può da esso esigere, perchè non avendo il mutuuario alcun jus ad una tal somma, non può parimenti compartirlo al suo creditore.

(41) Non sono però tenuti alla restituzione *in solido*, cosicchè uno in mancanza degli altri sia tenuto di restituire tutto l'intero, quando o non avessero cooperato al delitto, o dalla parte danneggiata non fosse stata fatta la contestazione contro il defonto prima della di lui morte: così secondo la legge unica (Cod. de Delict. defunct.) lib. 4. tit. 17. Onde sebbene la opinione opposta, la quale è comunemente seguita da tutti li Canonisti dopo la Glossa, sia più sicura, è però meno probabile, non essendo appoggiata a verun testo bastevolmente fermo del jus canonico; per la qual cosa si può senza scrupolo appigliarsi alla nostra sentenza. Che se per qualche consuetudine fosse praticato che il creditore dell'usurajo avesse ipotecati a se i beni dello stesso, allora li di lui eredi sarebbero tenuti di restituire *in solido*.

l'obbligo di restituire è annesso a' beni del defonto, onde passa al possessore de' medesimi.

Q. XX. Se la causa mentale obblighi alla restituzione?

R. 1. Quello, il quale ha dato in prestanza principalmente per la speranza del guadagno, è tenuto di restituire quelle cose, che poscia oltre il mutuo ha ricevute dal mutuatario, che ha conosciuto l'animo suo usurario, sebbene non sia preceduto alcun patto. Così sostengono S. Antonino, ed altri: perchè il mutuatario non intende di dare gratuitamente, e per liberalità, ma come dovuto per ragion del mutuo, ovvero per timore, che gli venga negato il mutuo. Si eccettui, qualora il mutuatore non abbia giusto titolo di ritenere l'accrescimento, com'è il lucro cessante, ed il danno emergente: perchè in tal caso la usura è solamente usura di effetto: onde introduce nelle cose inegualità.

R. 2. Se il mutuatario oltre il mutuo doni qualche cosa spontaneamente, e per liberalità, e gratitudine; ma se il mutuatore non conoscendo la di lui intenzione riceva la cosa, come dovuta per ragion del mutuo, pecca, ed è tenuto di restituire per ragion della coscienza erronea, sintantochè prudentemente non la depona. Nulladimeno per parte della robba avuta non è tenuto alla restituzione secondo la comune sentenza, ma dopo che ha saputo, che quella cosa fu a lui donata gratuitamente, la può ritenere: perchè mediante la donazione gratuita l'altro ha trasferito il dominio della cosa nel mutuatore, qualora v' intervenga la legittima accettazione.

R. 3. Se il mutuatario oltre il mutuo ha dato qualche altra cosa, come dovuta per ragione del mutuo, ed il mutuatore l'ha ricevuta con buona fede come donata liberalmente, questo è tenuto, tostochè sa la intenzione di quello, di restituire la cosa ricevuta, ed i frutti di essa, ch' esistono, perchè allora non vi fa donazione liberale; mentre per ragion del mutuo niuna cosa è dovuta. Se poi il mutuatore oltre il mutuo riceva qualche cosa, dubitando con qual animo venga data, pecca ricevendola, ed è tenuto alla restituzione. Si raccoglie dalle cose dette.

Q. XXI. Se i cooperatori dell'usurario sieno tenuti in di lui mancanza alla restituzione?

R. Sono tenuti tutti quelli, i quali sono causa efficace, che vengano dimandate, o pagate le usure, o che pagate non si ripetano: perchè sono causa efficace del danno recato ingiustamente al mutuatario. Tali sono: 1. Quelli, i quali consigliano le usure. 2. Quelli, i quali danno il danaro con animo, che con esso si esercitino le usure. 3. I Giudici, che obbligano a pagare le usure, o proibiscono, che pagate non si ripetano: i quali sono anche sul fatto stesso scomunicati (*Clemens. un. de usur.*). Il

Notajo che fa l'istramento, che finge contratti leciti, o che scrive contratti falsi e. g. se, mentre vengono dati cento, egli scrive cento e vinti ec. quando non faccia ciò ad istanza del mutuatario; perchè sebbene in tal caso peccò mortalmente, e sia spergiuro; tuttociò non è tenuto alla restituzione, perchè non si fa ingiuria a chi ciò vuole, e prega spontaneamente. 5. I Fattorj, o sia, gli agenti de' negozj, che fanno contratti usuraj, ed i servi, che costringono a pagare le usure. 6. Quelli (42), i quali cercano le persone, che hanno bisogno di danaro, e le conducono dagli usuraj, mentre in tal modo promovono le parti dell'usurajo. Ma non sono tenuti, mentre fanno le parti del mutuatario, perchè allora lo beneficano, e non è in poter loro, che venga dato a lui gratuitamente il danaro. Quelli poi, i quali concorrono così rimotamente, che non sono causa del danno recato al mutuatario, non sono tenuti alla restituzione: tali sono secondo molti i servi, che ricevono il pegno, e lo custodiscono, che contano il danaro, e che collocano tutto nel libro de' conti.

Q. XXII. Quali sono le pene stabilite contro gli usuraj?

R. Gli usuraj noti, o sia manifesti, sono 1. Infami dall'uno, e l'altro jus, e perciò irregolari. 2. Vengono privati della comunione Eucaristica, e della sepoltura Ecclesiastica, e non si panno ricevere le loro obblazioni (c. 3. de usur.). 3. Non devono essere ammessi alla Confessione, se prima non hanno soddisfatto, o data cauzione (c. ult. de usur. in 6.). 4. I loro testamenti (43)

(42) Similmente i padroni temporali, gli avvocati, i quali con qualche editto, precetto, o in altra maniera sono causa che o si paghino le usure, o ch'essendo state pagate, non vengano restituite, peccano contro la giustizia, e sono tenuti di restituire *in solido*: ciò si suol estendere anche a quelli, i quali, potendo, non discacciano dalle loro terre gli usuraj. Nondimeno non si può condannare quel Principe, il quale per grave necessità della Repubblica, tollera le usure.

(43) Devono consegnare la cauzione a' loro creditori, se sono presenti, o all'Ordinario della propria Diocesi, o al Parroco, alla presenza di testimoni degni di fede. Così secondo il capo, *Quamquam*, (de Usur. in 6.). Se il pericolo della morte non amette dilazione, in tal caso, promettendo di far tutto il possibile per soddisfare, si devono assolvere. Il Confessore deve assegnare all'usurajo pubblico una pubblica penitenza, la quale sia

proporzionata alla sua colpa. Finalmente non deve loro compartire il beneficio dell'assoluzione, prima che apparisca la loro pubblica correzione mediante una pubblica soddisfazione: così ha stabilito Gregorio IX. nel Concilio di Lione.

Che se gli usuraj non sieno pubblici, ma occulti, si devono costringere a soddisfare, cosicchè si neghi loro il beneficio dell'assoluzione, finchè non abbiano intieramente restituito, per quanto possono, o finchè non abbiano domandato qualche dilazione da quelli, a' quali devono restituire, qualora sieno presentemente impotenti di restituire, prometteudo frattanto di restituire, se sopravverrà loro il modo di farlo; se poi non apparisca alcun segno di ciò, devono domandare la remissione del debito da quelli a' quali sono tenuti di restituire; altrimenti non si devono assolvere. Inoltre il Confessore deve obbligarli a lacerare tutti i contratti usuraj, che hanno

sono nulli, se non hanno restituito prima di morire, o se non hanno data una legittima cauzione. §. Le pene per i Chierici, i quali avvisati non desistono dalla usura, sono la sospensione pronunziabile dall'uffizio, e dal beneficio: per i laici la scomunica da pronunziarsi, e questa fino alla restituzione del debito (c. 7. de usur.). L'usurajo manifesto poi è quello, il quale è tale mediante il fatto, o il jus. L'usurajo è noto per notorietà di fatto, mentre dà pubblicamente in prestanza con usura, cosicchè non si possa ciò in alcun modo occultare. L'usurario è noto per notorietà del jus, quando è convinto in giudizio, e condannato per un tal delitto.

## CAPITOLO QUARTO.

*Del Deposito, del Comodato, del Precaria, e del Mandato.*

**I**l deposito, il comodato quì si prendono per una specie di contratto, sebbene spesso si prendano per la materia di esso, cioè per la cosa posta in deposito, comodato ec.

Q. I. Che cosa è deposito?

R. E' un contratto, con cui si dà a qualche altro, e da questo si riceve qualche cosa in custodia. Questo contratto si fa solamente, quando dal deponente è consegnata, e dal depositario è ricevuta la roba; qualora per ragion del suo uffizio non sia tenuto di custodirla, come sono gli osti, i locandieri, i vetturini, i nocchieri, ec. mentre basta alla loro presenza depositare la roba nella casa, nel cocchio, o nella nave (l. 1. §. *Naves* ec.). Il sequestro poi, il quale è una specie di deposito, è un contratto, con cui si dà da custodire a un terzo la roba, di cui si controyerte, con animo che sia resa poscia a quello, a cui sarà ascritta.

Q. II. Quali sono gli obblighi del depositario?

R. I depositarj sono per comune sentenza obbligati: 1. Di conservare, e custodire la roba depositata con quella premura, e diligenza, che sogliono praticare gli uomini diligenti nel custodire una cosa simile propria di essi (l. 32. §. *Depos.*). Che se la roba depositata perisca, il depositario è tenuto alla restituzione solamente in caso d'inganno, e della colpa lata (l. 1. *cod. de Depos.* ec.). Nulladimeno, se il deposito ridonda in vantaggio di ambe le parti, e. g. se il depositario riceve la sua mercede per la custodia, è egli tenuto alla restituzione anche per

---

fatto, e ciò prima dell'assoluzione; fessione precedente, non hanno fatta specialmente, se avvisati nella Con- la restituzione, che aveano promessa.

colpa lieve. Quindi i sarti, i vetturini, i locandieri, e simili altre persone sono tenuti anche per colpa lieve; perchè sono tenuti per l'ufficio utile a loro, e anche agli altri, il quale ha annessa la custodia di quelle cose, che sono ad essi consegnate. Se poi il deposito ridondi in vantaggio del solo depositario, allora egli è tenuto (44) anche per colpa leggerissima, come altrove abbiain detto. Così pure, se il depositario ha offerto se stesso per custodire la roba con somma diligenza, o se ha espressamente promesso una tal diligenza: perchè il tal caso è tenuto per ragion del patto aggiunto al contratto. Sono tenuti di non servirsi della roba depositata senza consenso espresso, o tacito, o presunto probabilmente del padrone: perchè non è lecito di usurpare l'uso dell'altrui roba contro il volere del padrone: altrimenti si opera contro giustizia (L. 3. *cod. Depos.*). Quindi se un tal uso è meritevole di prezzo, come e. g. l'uso del cavallo, del vestimento ec. si deve pagare un tal prezzo: perchè l'uso, e il frutto della roba appartengono al padrone, e il prezzo dell'uso è un frutto. Che se il padrone concede l'uso, allora il deposito passa ad essere mutuo, se la roba depositata sia da consumarsi coll'uso, o da alienarsi; o se non è tale, passa ad essere comodato, qualora l'uso di essa venga concesso gratuitamente, o in locazione, se si esige prezzo. Secondo molti circa l'uso del danaro depositato si presume il consenso del padrone, quando lo consegna in un sacchetto aperto, e senza alcun segno; e quando con niun indizio dimostra di negare la facoltà di servirsi del danaro, purchè chi la riceve sia certo moralmente che sarà in istato di pagarla, tosto che il padrone la esigerà.

3. E' tenuto di restituire tosto il deposito a chi lo ripete (2. *de depos.* e altrove). Si eccettua, purchè il deponente non lo ripeta in danno suo, o di altri, come e. g. se un furibondo ripeta la sua spada; o purchè la roba depositata non sia rubata, e il padrone non la ripeta: perchè in tal caso (45) si deve resti-

(44) Similmente se al contratto sia aggiunto il patto, che il depositario sia tenuto anche nel caso di colpa lieve, o lievissima, o anche in occasione di caso impensato, un tal patto è valido: perchè i contratti ricevono la loro forza dalle convenzioni. Così secondo la legge, *Depositum* (§. *Si convenit*). Lo stesso si deve dire, se il depositario ha tardato di restituire il deposito, secondo il capo 2. *de Depos.* Lo stesso se il caso impensato sia proceduto da colpa del de-

positario: perchè, procedendo qualche colpa, qualche tardanza, o qualche patto viene imputato anche il caso impensato.

(45) Se poi il padrone, dopo avermi consegnata la sua roba, fosse caduto in qualche delitto, per cui i di lui beni fossero stati devoluti al fisco, in tal caso, se soltanto si consideri il jus naturale, e il jus delle genti, bisogna restituirla a quello, il quale l'ha depositata; se si consideri il jus civile e l'ordine delle leggi, bisogna

ritarla al padrone (L. 31. §. Depos.). Se poi il padrone non la ripera, la deve restituire al ladro: ma allora è tenuto di avvertirlo, che la restituisca al padrone; e se non la restituisce, deve avvisare il padrone della roba. Anzi sembra, che la legge supponga che il ladro ripeta la roba depositata per restituirla al padrone. 4. Non può ritenere, o esigere cosa alcuna per la custodia della roba, qualora il padrone non abbia promesso a lui espressamente la mercede: perchè il deposito è in grazia del solo deponente, e perciò il depositario in virtù del deposito è tenuto di restituire in caso solamente di colpa lata, e d'inganno. Onde niente è a lui dovuto, se non per ragion di un altro contratto, o patto; e allora il deposito passa ad essere locazione dell'opera per custodire la cosa depositata, e il depositario è tenuto allora anche per colpa lieve, perchè il contratto ridonda eziandio in utilità di esso. Se poi il depositario ha restituito il deposito ad altra persona, e non al padrone, e se si è perduto, non è obbligato alla restituzione, purchè prudentemente, e con buona fede abbia giudicato, sebbene falsamente; che quella persona era il padrone, ovvero un uomo mandato dal padrone per ripetere il deposito: perchè allora non vi è frode, nè inganno, nè colpa lata, per i quali motivi solamente è tenuto alla restituzione.

Q. III. Che cosa sono il comodato, e il precario?

R. Il comodato è un contratto, con cui la roba si concede gratuitamente per il solo uso fino a un certo tempo, prima del quale non si può ripetere. Il precario è una gratuita concessione del solo uso della roba, che si può ad arbitrio revocare, e ripetere. Si scioglie colla alienazione della roba stessa, e colla morte di chi la riceve (c. ult. de Precar.).

Q. IV. Quali sono gli obblighi del comodante, e del comodatario?

Risp. 1. Per sentenza comune il comodante è tenuto: 1. Di manifestare il vizio della roba comodata, se vi è pericolo, altrimenti sarà tenuto al risarcimento del danno seguito: (L. 18. e 32. §. commod.); perchè ha dato, ovvero fu causa ingiusta dello stesso. 2. È tenuto alle spese straordinarie (L. 18. §. commod.). 3. È tenuto di non ripetere la roba avanti il tempo fissato, di cui espressamente, o implicitamente, si è convenuto (L. 17. §. commod. e altrove). Per la qual cosa se la ripete prima, sarà obbligato di risarcire il lucro cessante, o il danno, che all'altro da ciò accaderà: perchè commette una ingiuria coll'offendere il jus, che

più tosto consegnarla al pubblico: così secondo la legge, *Bona fide*. (§. Depositi). È giusto però che il depositario la restituisca al deponente: perchè la di lui condizione, sebbene sia

reò, relativamente al deposito non è peggiore della condizione del ladro, a cui, secondo la disposizione delle leggi, si deve restituire il deposito, supposto che sia da lui richiesto.

per ragion del patto l'altro ha acquistato. Si eccettui, qualora non sovrastasse improvvisamente un danno simile al comodante per la privazione della sua roba, perchè si giudica, che in tal caso non abbia concesso gratuitamente l'uso della sua roba, se non con questa condizione, che in tal caso lo possa ripetere.

R. 2. Per comun sentenza il comodatario è per giustizia obbligato: 1. Di non servirsi della cosa comodata, se non per l'uso a lui concesso, o almeno per l'uso, a cui prudentemente giudica che il padrone acconsentirà (*l. 5. §. commod.*); perchè il comodatario non ha jus, se non per l'uso a lui concesso (*instit. de obligat. quæ ex delict. ec.*). 2. E' tenuto di restituire la cosa comodata nel tempo stabilito, sebbene non venga ripetuta (*cap. ult. de locato*); altrimenti sarà tenuto di risarcire ogni lucro cessante, e danno, che da ciò deriverà, essendo ingiusta causa dello stesso. 3. E' obbligato alle spese ordinarie, e tenui, e necessarie per la conservazione della cosa comodata, e. g. al pascolo del cavallo. 4. E' obbligato di usare somma premura, e diligenza per conservare intera, e in buono stato la cosa comodata (*instit. Quibus modis*, e altrove). Per la qual cosa se perisce, o diventa peggiore per di lui colpa, anche leggerissima, è tenuto alla restituzione (*6. un. de commod.*). E' tenuto eziandio alla restituzione della cosa comodata, che perisce, o si perde, mentre è mandata per una terza persona, se non ha praticato somma diligenza, e prudenza in ritrovare una persona fedele, e capace per un tal ufficio: ma la cosa non è così, se ha praticato la debita diligenza (*l. 20. §. commod.*); o se quella terza persona fu eletta dal comodante: perchè in tal caso la roba perisce in danno del padrone. Che se la roba fosse stata data in prestanza all'altro per vantaggio di ambedue, del comodatario cioè, e del comodante: allora questo, cioè il comodatario, sarà tenuto al risarcimento nel caso solamente di colpa lieve: se poi fu data in prestanza per vantaggio solamente del comodante, sarà tenuto solo in caso di colpa lata, secondo le regole, che abbiamo date altrove.

Q. V. Se la roba altrui data in prestanza, depositata, noleggiata ec. si debba preferire alla propria, quando ambedue non si possano conservare, come ex. gr. accade nel pericolo di qualche incendio, di qualche naufragio, ec.

R. 1. Se la tua roba è più preziosa, la puoi conservare sopra l'altrui roba comodata, o depositata ec. perchè la giustizia non esige, che alcuno impedisca il danno dell'altro con danno maggiore di se stesso. Ma in tal caso, se la roba era data in prestanza, sei obbligato secondo molti di restituire il di lei prezzo (*l. 5. §. commod.*), perchè non è giusto che, salve le robe di quello, a cui hai fatto beneficio, l'altro patisca il danno.

R. 2. Se la roba altrui è più preziosa della tua, sei per giustizia obbligato di conservar quella sopra le robe tue. Ma in tal caso, se l'altrui roba era appresso di te per utile solamente del padrone di essa, puoi esigere il compensamento di tutto il danno, che per conservarla hai tollerato; se poi era appresso di te per utilità tua, e del padrone, puoi ripetere la metà del danno: se poi era appresso di te per utilità tua soltanto, secondo Lessio, ed altri, non puoi esigere il risarcimento delle tue robe: (*l. 5. §. commod.*) perchè la perdita delle tue robe essendo di valor minore, o uguale, sei obbligato d'impedire ogni danno dell'altro.

R. 3. Quando la roba tua è preziosa ugualmente, che la roba altrui, la puoi anteporre all'altrui, se questa è appresso di te per vantaggio del solo padrone, o per vantaggio comune. Se poi l'altrui roba è appresso di te unicamente per tuo vantaggio, secondo molti, sei tenuto di preferirla alla tua, perchè sei obbligato di conservare con tutta la diligenza l'altrui roba, che hai appresso di te solamente per tuo comodo: nè il padrone è allora tenuto a verun risarcimento, mentre la sua roba pericolerrebbe in tal caso per colpa solamente di te. Quello, il quale conserva la sua roba piuttosto che la roba altrui, allorchè è obbligato di preferire l'altrui roba alla sua, è tenuto alla restituzione; perchè commise una ingiuria dannosa.

Q. VI. Cosa è il mandato?

R. E' un ufficio gratuitamente addossatosi in grazia di qualche altro, e.g. di amministrare qualche negozio, di comperare qualche cosa per un atto ec. il mandato non può essere se non di cosa lecita (*l. 6. §. mand.*); e di cosa intiera, e perfetta. Si scioglie un tal contratto colla morte del mandante (*l. 13. cod. mand.*)

Q. VII. Quali sono le obbligazioni del mandatario, o del mandante?

R. 1. Per comun sentenza, il mandatario, e qualunque agente di negozj, o procuratore è obbligato: 1. Di diligentemente, ed utilmente amministrare l'altrui negozio, come il proprio; perchè si è a ciò obbligato coll' accettare il mandato (*l. 21. cod. mand.*). 2. Di terminare l'interesse intrapreso (*l. 17. §. commod.*): perchè si è a ciò obbligato coll' assumerlo. 3. E' tenuto al danno almeno in caso d'inganno, o di colpa lata, se ha assunto gratuitamente il mandato per vantaggio solamente del mandante (*l. 3. §. de negot. gest.*); è poi tenuto nel caso di colpa lieve, se il mandato ridondi anche in sua utilità, o se ha offerto se stesso in tempo che vi era pronto un altro più diligente: è tenuto finalmente nel caso di colpa leggerissima, se ha promesso, o se l'affare esiga una somma diligenza. 4. Non può oltrepassare i termini del suo mandato (*l. 5. §. mand.*): onde non può comprare o vendere cosa alcuna a prezzo maggiore, o minore di quello, che fu a lui

prescritto. 5. Non può esiger mercede, qualora non fu a lui promessa, o qualora non l'abbia prima dimandata; nè è a lui lecito di occultamente ricompensare la sua fatica; altrimenti è tenuto alla restituzione (*l. 1. §. mand.*)

R. 2. Il mandatore è tenuto di somministrare al mandatario tutte le cose necessarie per la esecuzione del mandato, e di pagar tutte le spese (*c. 6. de procur.*), perchè così esigono la equità, e la giustizia.

Ma che dir si deve di quello, il quale ha amministrato senza mandato gl'interessi di una persona lontana, che ignora una tal cosa?

R. Questo è tenuto ugualmente che il mandatario di diligentemente amministrare, come suo proprio, l'altrui interesse, e di risarcire i danni provenuti per di lui colpa lata alla persona lontana, anzi provenuti anche per colpa lieve almeno se uno più diligente avesse assunto un tal interesse (*instit. de obligat.* e altrove). La persona lontana poi è tenuta di risarcire a lui tutte le spese e danni seguiti dall'amministrazione di un interesse, e di pagare la mercede corrispondente a una simile fatica, e se ricusa di ciò fare, il mandatario ha azione contro di lui (*l. 2. de negot. gest.*); e ciò si verifica, ancorchè l'interesse abbia un cattivo esito, purchè l'amministratore di esso abbia esercitata la dovuta prudenza, e diligenza. Questo poi è tenuto di render ragione della spesa, e del ricevuto (*instit. de obligat.*).

## CAPITOLO QUINTO.

### *Della Compera, e della Vendita.*

Q. I. Che cosa è la compera, e la vendita?

R. La compera è un patto del prezzo determinato da darsi per la merce. La vendizione è un accordo della merce da darsi per il prezzo determinato. Onde ambedue non sono realmente, che un contratto scambievole, il quale senza la consegnazione della roba o del prezzo, si fa col solo consenso delle parti significato esteriormente, le quali si obbligano scambievolmente. Nulladimeno non ha l'ultimo compimento, nè si trasferisce il dominio senza la consegnazione. Ma non è perciò lecito ad uno de' contraenti di ritirarsi contro il volere dell'altro dall'accordo prima della consegnazione (*l. 4. cod. de rescind. vendit.*); perchè i patti obbligano in coscienza.

Se poi quando si dà la caparra, sia lecito di ritirarsi colla perdita di essa?

Risponde De-lugo, che ciò dipende dalla consuetudine del luogo, la quale dichiara ottimamente la mente de' contraenti. Per la

qual cosa, se l'uso è, che impudentemente si ritirano colla sola perdita della caparra, sembra che tale solamente sia la loro intenzione. Altrimenti la caparra sarà data per sicurezza dell'obbligo contratto: anche dalla parte di quello, che dà la caparra, il quale conseguentemente dovrà adempiere un tal obbligo.

La giustizia di questi due contratti consiste nel valore uguale della merce, e del prezzo. La merce è qualunque cosa soggetta, e procacciabile col prezzo temporale; il prezzo poi è il danaro, che fu inventato, acciocchè fosse la misura e il prezzo di tutte le cose, delle quali dagli uomini si suol contrattare. Ho detto, nel prezzo determinato; perch'è necessario (46), che il prezzo sia definito, e fissato (*L. 31. §. de contrah. empt.*). Quando si vende la roba, si vende con essa tutto ciò, ch'è parte di essa, o ad essa annesso, o accessorio di essa, qualora non si eccettuino espressamente tali cose (*L. 43. de rei vendit.*).

Q. II. Qual è il prezzo giusto delle cose vendibili?

R. Il prezzo giusto è quello, che adegua il valore, o sia il valente della cosa vendibile. Esso è di due sorta, legittimo cioè, ed è quello, ch'è stabilito con decreto del Principe, o del Magistrato: e volgare, il quale si chiama anche naturale, ed è quello, ch'è posto dalla estimazione comune degli uomini, relativamente alla copia delle merci, o alla penuria de' venditori, delle spese, della fatica, e de' pericoli, del modo di vendere, della moltitudine (47) o scarsezza de' compratori, per esclusione delle frodi, e de' monopoli ingiusti (*L. Pretia §. ad leg. Falcid.*). Il prezzo legittimo consiste in un punto indivisibile, cosicchè non è lecito al venditore di aumentarlo, nè al compratore di diminuirlo, qualora il venditore non voglia spontaneamente esiger di meno. Il prezzo volgare ha una qualche estensione, dentro della quale è lecito di vendere, o di comprare a prezzo maggiore, o minore. La ragione è, perchè il prezzo legittimo è stabilito da uno, o da molti, che convengono nello stesso sentimento: ma il volgare dipende da molti, i quali non giudicano perfettamente lo stesso. Per la qual cosa secondo la comune sentenza il prezzo è di tre sorta, cioè infimo, mediocre, e sommo, o sia rigoroso;

(46) Siccome il prezzo è determinato, così pure deve essere determinata la merce, o in genere o in specie: sebbene poi s'ignori quanta e quale sia la merce, si può riputare sufficientemente determinata, come e. g. allorchè si compra la roba sulla speranza, e. g. le spiche immature dei tempi, le quali in molte maniere pon-

no deludere la speranza del compratore.

(47) Anzi anche la maniera di vendere fa che si stimino meno le merci; imperciocchè a minor prezzo si vendono le merci all'incanto, di quello che da' mercadanti; onde l'antico proverbio dice, che le merci spontaneamente esibite rimangono avvilitte.

cosicchè la estensione sia maggiore, se la roba è più preziosa; sia poi minore se la roba è meno preziosa. Anzi lo stesso prezzo mediocre, come pure l'infimo, e il supremo ha la sua estensione.

Ma che si ha da fare, se alcune cose non hanno alcun prezzo, nè secondo la legge, nè secondo il giudizio comune degli uomini, come sono le gemme singolari, gli uccelli rari, le pitture, le statue antiche, i fiori, alcuni artefatti rari, e simili altre cose, che non sono necessarie?

R. Tali cose non si possono vendere ad arbitrio del venditore, ma si devono vendere secondo il giudizio de' periti. Così insegnano Gaetano, ed altri: perchè il giusto prezzo di tali cose non si deve raccogliere dal capriccio dell'uomo, ma dal giudizio del prudente, considerate la novità, l'antichità, la rarità, la utilità, e le altre circostanze, che concorrono al valore della cosa.

Q. III. Se sia lecito di vendere almeno allo straniero oltre il giusto prezzo, o di comprare sotto di un tal prezzo?

R. Negativ. (c. 1. de empt.) Così sostengono tutti i Teologi. La ragione è, perchè secondo il jus naturale in ogni contratto si deve osservare la uguaglianza della giustizia verso tutti, la quale non si osserva, se la roba si vende a maggior prezzo, o si compra a prezzo minor di quello, ch'essa vale (S. Tomm. 2. 2. qu. 77. art. 1.). Nel foro esterno non vien data azione, se non quando la ingiustizia, o la offesa oltrepassa la metà del prezzo giusto; e ciò fu stabilito per impedire la moltitudine delle liti, che spesso nascerebbero, se data fosse azione per ogni ingiustizia. Dandosi poi nel prezzo volgare qualche estensione, è lecito di vendere al sommo prezzo, e di comprare all'infimo: perchè ambidue sono giusti. Nulladimeno non è lecito a quello, il quale ha venduto qualche cosa all'infimo prezzo di ridurre la stessa al prezzo mediocre, o sommo col diminuire occultamente le merci: perchè questo sarebbe un operare contro la convenzione, e contro l'altrui jus per essa acquistato; onde questo tale sarebbe tenuto alla restituzione. Si commette una ingiustizia ogni volta, che consegnato il prezzo giusto, si aggiunge al compratore, o al venditore qualche aggravio meritevole di prezzo, il quale poi non si compensa: perchè in tal caso non vi è la uguaglianza.

Q. IV. Se quello, il quale con frode, o con bugia ha indotto qualche altro a comprare a prezzo maggiore di quello, che altrimenti avrebbe comprato, sebbene non ecceda il prezzo sommo, peccchi, e sia tenuto alla restituzione? (48)

(48) Li Salmaticesi sono di parere, merce ha loro costato tanto, per indurre il compratore al sommo prezzo, sono rei solamente di spergiuo

R. Affermat. Perchè con una ingiuria è causa, che il compratore soffre quel danno, ovvero, il lucro cessante.

Q. V. Se vi sieno alcune cause, per le quali sia lecito di vendere a maggior prezzo; o comprare a prezzo minore di quello che vaglia la roba?

R. I. Sebbene non sia lecito di vendere la roba a maggior prezzo, o di comprarla a prezzo minore di quello, che presentemente vale, considerate tutte le circostanze: perchè altrimenti non si manterrebbe la giusta egualità tra la merce, e il prezzo; nulladimeno vi sono molte cause di vendere a maggior prezzo, o di comprare la roba a prezzo minore, di quello che per altro costa secondo il prezzo volgare: perchè per ragion di esse cause, la roba stimasi e vale più o meno che se non ci fossero simili cause.

R. 2. Per comun sentenza le cause di vendere a maggior prezzo sono queste: 1. Il lucro cessante, o il danno emergente; come e. gr. se in grazia di uno tu venda le merci, che poscia sei costretto di comprare a prezzo più caro: perchè oltre il prezzo corrente della roba, si può esigere il compensamento della perdita del lucro, che si sperava, e del danno, che segue dalla alienazione della roba, come si è detto del mutuo. Ma in tal caso quando si vendono le merci a prezzo maggiore, si devono battere le spese, ch'era per fare il venditore per conservar le merci fino al tempo stabilito, e si deve computare il giudizio della diminuzione, del deterioramento, del pericolo di queste merci da conservarsi fino a quel tempo: altrimenti il venditore esigerebbe, oltre la sua indennità, o sia immunità da ogni danno, e conseguentemente esigerebbe più di quello, che fosse a lui dovuto. Parimenti a quello, il quale vende prima del tempo, in cui aveva stabilito di vendere, è lecito di contattare col compratore, che sia a lui pagato il prezzo o maggiore, o minore, che la roba avrà in quel tempo, in cui il venditore avea stabilito di vendere: dibattute le cose poco fa dette.

La seconda (49) causa è l'affetto ragionevole del padrone ver-

e di bugia, ma non già d'ingiustizia: perchè, dicono essi, ognun sa che questi sono i stratagemmi comuni de' negozianti, coi quali niuno festa ingannato, se non chi vuole: quelli poi che sono troppo facili a credere, imputino a se stessi il proprio danno. Ma sono tenuti alla restituzione quelli, i quali, dopo di aver venduto ad infimo prezzo la roba, occultamente ricavano il prezzo supremo, ingannando il compratore, o nella numerazione del danaro, o qualche poco di-

minuendo la roba: perchè non è lecito di operare contro il convenuto, e contro l'altrui jus che proviene da esso.

(49) Sebbene questa sentenza sia probabile, facilmente però non si deve praticare per il pericolo, che gli avari non prendano quindi occasione di palliare le loro usure e le loro ingiustizie, sotto il pretesto dell'affetto particolare, proveniente non già da qualche giusta causa, ma per lo più da avarizia.

no la roba, che si vende in grazia di qualche altro, come e. g. perchè la detta roba è antica, perchè si è ricevuta dal Principe, o da' Maggiori ec. come pure perchè si tiene con piacere: avvegnachè tutte queste circostanze sono meritevoli di prezzo. Un tal prezzo però dee essere discreto secondo il giudizio de' prudenti. Quando si esige maggior prezzo per le ragioni mentovate, si deve avvertire di ciò il compratore: altrimenti si commetterebbe una ingiuria contro di lui, perchè sapendo egli tali cose, forse non comprerebbe da quello la detta roba, ma procurerebbe d'averla da qualche altra parte; e inoltre perchè sarebbe ingannato circa il valore assoluto, e potrebbe egli poscia ingannare qualche altro.

La terza causa è la moltitudine de' compratori, o del danaro, è la penuria delle merci, come avviene e. g. nella venuta non aspettata del Principe, dell'esercito ec. Perchè quello si stima più, ch'è cercato da molti, e che si trova con maggior difficoltà, o in minor quantità.

La quarta causa sono i pericoli, le spese, e le fatiche nel provvedere, conservare ec. le cose, che comunemente occorrono: perchè queste circostanze sono meritevoli di prezzo, quando però quelle merci non abbiano il loro prezzo, con cui si vendono comunemente.

La quinta (50) causa è il modo di vendere, come e. g. quando la roba si vende in poca quantità, e alla minuta; perchè in tal caso per ragion delle fatiche, delle spese, delle opere, e delle diligenze, che si esigono per un tal fine, si può vendere a più caro prezzo, di quello che se si vendesse in gran quantità.

R. 3. Per comun sentenza ci sono parimente diverse cause, per ragion delle quali è lecito di comprare la roba a prezzo minore, di quello che altrimenti valerebbe. 1. Se la roba sia per il compratore poco utile, e non la compri, se non in grazia del venditore. Così pure se vengano offerte spontaneamente le merci, e se si cerchino, o se si preghino i compratori, secondo quel principio, *Merces ulivonea viloscunt*; quando però la carità non esiga diversamente; perchè, col pretesto, che vengono spontaneamente offerte, non è lecito di comprare a minor prezzo le

(50) Si può aggiungere un'altra causa, quando cioè le tue merci sono molto migliori di quelle, le quali comunemente si vendono. Così De-Lugo (*de justit. disp. 26. sect. 5. num. 84.*): nel qual caso esso è di parere, che si possa crescere il prezzo tassato dalla legge. Ma qui pure evvi pericolo di abuso, mentre molti, accecati

dall'affetto dell'avarizia, facilmente si persuadono, che le sue merci sieno migliori delle comuni. Perciò è necessario, che il Confessore sia in ciò circospetto, acciò non divenga fautore dell'avarizia, e non aderisca più del dovere alle persone avido del guadagno smoderato.

merci de' poveri, ch'essi spinti dalla necessità espongono alla vendita. Anzi diminuire il prezzo solamente per un tal titolo è ingiusto ugualmente che il crescerlo per la necessità o utilità del compratore. 2. Per la scarsità de' compratori; perchè si stima meno ciò, ch'è meno cercato. 3. Per la copia delle merci, che sopravviene, e ciò per la stessa ragione. 4. Quando si comprano merci in gran quantità, allora si possono comprare a minor prezzo, di quello che se si comprassero alla minuta, e scarsamente; perchè il mercante, vendendo in tal modo, resta libero da molte cautele, da molte spese, e fatiche; e resta maggiormente in disposizione di comprare nuove merci, il che è a lui più lucroso, di quello che se appoco appoco le vendesse per il prezzo ordinario. 5. Quando si vendono colla pubblica autorità, o sia all'incanto, allora si possono comprare a minor prezzo, e qualche volta si possono vender a prezzo maggiore, di quello che sia il prezzo de' mercadanti; perchè in tal caso si espongono le merci al prezzo casuale, ed incerto. Per la qual cosa secondo molti quello è il prezzo giusto di quel foro, che senza violenza, senza frode, e senza subornamento viene offerto, ed accettato dagli intendenti. Ho detto, *senza frode*: perchè se per frode, o subornamento si venda la roba a prezzo minore di quello de' mercanti; allora si farà un'ingiustizia, e vi sarà obbligo di restituzione, come e. g. se il compratore impedisca, che gli altri non crescano liberamente il prezzo: mentre ognuno ha jus, che colla frode, o colla violenza non venga impedito il suo vantaggio.

Q. VI. Se sia lecito di vender la roba a più caro prezzo, perchè essa è molto grata, o utile, o necessaria al compratore?

R. Negativ. Questa sentenza è comune: perchè questa utilità, questo affetto, questa necessità del compratore non è alcun bene del venditore, ma appartiene, ed è cosa del compratore. Così S. Thom. (2. 2. q. 77. art. 1.). Quindi ingiustamente mi vendi a prezzo più caro la tua casa contigua alla mia, perchè è a me utile.

Q. VII. Se quello, il quale sa privatamente che il prezzo della merce in breve crescerà o calerà, possa giustamente venderla, o comprarla pel prezzo corrente, senza avvisar di ciò l'altro contraente?

R. Affermat. Purchè non vi sia alcuna frode. Così S. Tommaso (q. 77. art. 3. ad 4.), e gli altri Teologi comunemente: perchè il prezzo corrente, fissato o dalla legge, o dal giudizio comune, è giusto, e non è ancora mutato. Lo stesso dir si deve del danaro, di cui il valore presente è giusto, e finchè per editto del Principe si muti. Ma osserva: 1. Si può qualche volta in ciò peccare contro la carità, come e. gr. se tu venda a un povero una gran quantità di merci, che in breve devono calare; perchè la carità proibisce di non mettere il prossimo in grave ne-

cessità per guadagnare. 2. Sarebbe contro giustizia il vendere a prezzo corrente le merci, il prezzo delle quali deve calare per qualche vizio delle medesime: perchè quelle merci sono già presentemente viziose, e presentemente hanno minor valore. Così comunemente insegnano. 3. Se essendo tu interrogato, se il prezzo abbia a calare, ciò neghi, e l'altro per questo motivo si risolve di comprarle, secondo tutti (51), pecchi contro giustizia, e sei tenuto alla restituzione: perchè è cosa ingiusta impedire, o diminuire il bene del prossimo con frode, colla bugia, o con l'inganno. 4. Peccano contro giustizia i Magistrati, e sono tenuti alla restituzione, se mutino il prezzo delle merci per la utilità privata di essi; o se differiscano la promulgazione dell'editto giusto con animo solamente di vender prima le merci, o comprarle, ovvero se comunichino ad alcuno la legge da promulgarsi quanto prima, il quale fosse per abusarsi di tal notizia con danno degli altri: perchè per ragion del loro ufficio sono obbligati d'impedire il danno degli altri, e di procurare, che da' loro decreti non provenga alcun danno ad alcuni piuttosto che agli altri.

Q. VIII. Se quello, il quale vende oltre il prezzo giusto, sia scusato, perchè il compratore offre un tal prezzo?

R. Negativ. Questa sentenza è comune: perchè il compratore non vuole donar liberalmente l'eccesso del prezzo giusto, ma intende di solamente comprare, e pagare il prezzo giusto. Nulladimeno se fosse certo, che quell'eccesso è liberalmente donato, come qualche volta fanno i Principi, allora un tal prezzo si potrebbe tenere. Ma ciò non si deve mai presumere, se non quando non si dà ignoranza del prezzo giusto, quando non vi è necessità, nè frode nè violenza ec., e quando vi è qualche causa giusta, come e. g. l'affinità ec.

Q. IX. A che è tenuto il compratore, quando il venditore non conosce il prezzo della sua merce?

R. Per comun sentenza è tenuto di manifestarlo, se è interrogato, altrimenti ingiustamente ingannerebbe. Se poi non è interrogato del prezzo, è tenuto (52) di comprare per il prezzo giu-

(51) Parimenti quelli sembrano rei d'ingiustizia, i quali molto più efficacemente del solito stimolano il compratore, che compri le merci a prezzo molto più caro di quello che valgono. Lo stesso si deve dire di quelli, li quali, sapendo che in breve crescerà il valore delle monete, prendono in prestanza grandi somme di soldo, il che fatto non avrebbero in altra occasione: imperciocchè il popolo

da cui dipende il prezzo naturale non accorda il prezzo per qualche tempo stabilito per le merci, cosicchè voglia che sia giusto allora quando ne segue un danno grave del compratore: allora la buona fede non iscusi il venditore.

(52) Che se così il compratore che il venditore ignori il prezzo della roba, o sapendo d'ignorarlo, contrattino assieme, allora, secondo Bannez

sto, almeno infimo, sebbene per ignoranza venga dimandato di meno, come si raccoglie dalle questioni precedenti.

Q. X. Se quello, il quale sà, che nell'altrui campo stà nascosto un tesoro, lecitamente compri quel campo per il prezzo comune, per diventar padrone di tutto il tesoro?

R. Alcuni Dottori ciò affermano dal c. 15. di S. Matteo. La ragion è, perchè il prezzo ingiusto della roba si desume dal giudizio comune, e non già dalla utilità nota al suo compratore, la quale è accidentale, ed estrinseca alla roba. Nè il compratore è tenuto di ciò palesare, perchè è lecito ad ognuno servirsi della sua notizia per acquistare una cosa, che non è di alcuno. Altri però negano. La cosa poi va diversamente circa le vene dei metalli, ed altri minerali, che sono nascosti ne' campi: perchè sono essi parte del fondo, il quale non consiste nella sola superficie, ma in tutta la profondità fino al centro della terra; o almeno sono frutti del campo. Nulladimeno alcuni insegnano, che se il compratore, non sapeva tal cosa, e ha comprato con buona fede, non è tenuto a risarcimento: perchè le cose, che non sono conosciute da alcuno, non sono soggette a prezzo.

Q. XI. Se sia lecito di vendere a maggior prezzo per la dilazione del pagamento del prezzo, o di vendere a minor prezzo per il pagamento anticipato del prezzo?

R. Nè l'uno, nè l'altro è lecito, quando non vi sia qualche altro giusto titolo; com'è il luero (§3) cessante, o il danno

ed altri, il contratto vale, nè vi è alcun obbligo di restituire, sebbene uno di essi resti danneggiato, anche della metà: perchè entrambi si sono affidati alla sorte con un tal contratto, e si sono esposti scambievolmente così al guadagno, che al danno.

(53) Acciò per ragion del luero cessante possa vendere lecitamente a prezzo più caro, prima di tutto il venditore deve avvisare il compratore, che per l'aggravio del luero cessante gli vende a prezzo più caro di quello che meriti la roba, acciò possa egli altrove cercare qualche migliore fortuna. Aggiunge Bannez (in 2.2. q. 77. art. 4.) doversi attentamente considerare dai Confessori, se il titolo del luero cessante sia finto, come sarebbe, se i mercadanti avessero tanta copia di danaro, che non fossero per impiegarla tutta nella negoziazione, o se avessero tanta copia di merci, che fossero costretti di venderle, parte in contante, e parte in credenza.

Tutti parimenti accordano comunemente, che si possa vendere a prezzo più caro in credenza quando il venditore non possa ottenere il suo soldo senza spese; perchè queste spese equivagliono al danno emergente.

Se poi la vendita sia consumata, il venditore il quale credeva di vendere per il pronto danaro, e rimase deluso, perchè il compratore non vuole subito pagare, non può esigere cosa alcuna oltre il prezzo stabilito: ma la cosa non va così, se la vendita non sia completa: in tal caso però non può crescere il prezzo se non dentro i limiti del prezzo giusto. Parimenti quello, il quale vende in cumulo le merci che il compratore deve rivendere alla minuta, non può venderle a sommo prezzo: qualora però il venditore stesso non avesse stabilito di venderle alla minuta; perchè in questo caso cesserebbe a lui il guadagno.

Il tempo del pagamento, o differito o anticipato, si deve prendere dal

emergente (Cap. 6. & 10. de usur.). Questa sentenza è comune: perchè il prezzo non si deve calcolare dall'anticipazione, o dilazione del pagamento: mentre il tempo non reca al prezzo alcun emolumento; altrimenti la usura sarebbe lecita, e il danaro numerato sarebbe più prezioso del danaro da numerarsi, il che fu condannato da Innocenzo XI. Onde il pagamento futuro è per se stesso uguale al pagamento presente. Parimenti nel pagamento anticipato, e prolungato v'interviene il mutuo implicito, e virtuale: ora esigere qualche cosa oltre il valore per ragion del mutuo, è ingiusto ed usurario. Così S. Tommaso (q. 78. art. 2. ad 7.). Nulladimeno è lecito per comun sentenza di vendere per il soldo pronto a prezzo infimo, e a prezzo sommo per dilazione del soldo; perchè l'uno, e l'altro è giusto. Non è poi lecito per lo più a' mercadanti, i quali vendono le merci in credenza, di esigere qualche cosa sopra il prezzo giusto per il lucro cessante: perchè rare volte cessa a loro perciò il lucro, anzi ordinariamente si accresce.

Q. XII. Se sia lecito di comprare i crediti, le scritture autentiche, i censi a prezzo minore di quello, ch'essi contengono, e. g. Se si possa comprare il jus a cento monete da essere pagate dentro di un anno, per 90. monete pagate tosto?

R. I. Se queste cose sono contenziose, o se il pagamento di esse è incerto, o da conseguirsi (54) con difficoltà, e molestia,

tempo in cui viene consegnata la roba. La ragion è, perchè la roba da consegnarsi alcunj mesi dopo la vendita non si compra com'è allorchè si fa la vendita, ma come sarà quando sarà consegnata: Per la qualcosa se si diminuisca il prezzo, si diminuisce per ragion del pagamento anticipato, il che è usurario. Questa sentenza è probabilissima, e la più sicura, e da suggerirsi, anche per confessione dei difensori della sentenza contraria, e ad essa è favorevole grandemente Gregorio IX. (c. fin. de Usur.). Quindi tre cose osservano i Teologi.

1. In dubbio se le merci sieno per costare più o meno nel tempo della loro consegna, si possono vendere al prezzo che hanno nel tempo del contratto, e del pagamento anticipato; perchè in questo caso la sorte del compratore, e del venditore è uguale. 2. Se il venditore ha stabilito di riservar le sue merci fino al tempo in cui probabilmente si venderanno a prezzo più caro, e se ha man-

festato al compratore questa sua intenzione, senza ingiustizia per ragion del lucro cessante può venderle a quel prezzo a cui sarebbero state vendute in quel tempo per cui voleva conservarle, detratte però le spese ch'era per fare per conservarle, e computando la diminuzione dell'olio e del formimento. 3. Se all'opposto è certo che le merci costeranno più nel tempo della loro consegna, in tal caso quello è ingiusto ed usurajo, il quale, per ragion del pagamento anticipato, le compra a prezzo più vile. Così Habert, e molti altri dopo la Glossa.

(54) Ciò sembra esser vero, ancorchè il debito, in se stesso arduo e difficile, possa ricuperarsi facilmente e senza spese dal compratore: perchè la utilità maggiore che proviene in quel caso al compratore, non deriva dal debito stesso, nè nuoce per se stessa al venditore, ma deriva soltanto dalla fortuna e dalla industria del compratore.

si comprano lecitamente a prezzo minore di quello che contengono: perchè in tal caso, secondo il comune giudizio, vagliono meno (*L. minus §. de reg. jur.*). Lo stesso si deve dire, se per una tal compera cessa il guadagno, o nasce il danno emergente. Nulladimeno non è lecito a' debitori di comprare a minor prezzo tali debiti, essendo essi causa di una tal minorazione di stima, e di prezzo, ed essendo tenuti all'intero pagamento.

R. 2. Escluso il lucro cessante, o il danno emergente, non è lecito di comprare le scritture, e i crediti chiari, e sicuri a prezzo minore di quello che contengono. Questa sentenza è per attestato di De-lugo comune: perchè altrimenti non si manterrebbe la uguaglianza del prezzo colla robba comprata; mentre il credito si comprerebbe a prezzo minore di quello ch'esso vale. Per la stessa ragione non è lecito di comprare i censi, che non sono esposti a verun pericolo per prezzo inferiore a quello stabilito dalla legge. Che se la legge è per consuetudine legittimamente prescritta annullata, o ritrattata col consenso, almeno tacito del Principe, cosicchè il censo stabilito abbia solamente il prezzo volgare (come lo ha per sentenza di diversi); in tal caso si può comprare a prezzo infimo il censo, il quale fu venduto per il prezzo sommo; perchè l'uno, e l'altro è giusto. Contuttociò non può essere ricomperato dal venditore, se non a quel prezzo, per cui fu comperato; mentre per vendere giustamente col patto di ricomprare, si ricerca, che il venditore restituisca lo stesso prezzo, che fu dato al compratore; perchè questo patto è simile al patto di tagliare il contratto.

Q. XIII. A che è tenuto quello, il quale senza saperlo ha dato moneta falsa per vera moneta?

R. E' tenuto, tosto che lo sa, di dar moneta vera, o se non può ciò fare, è tenuto di tagliare il contratto: perchè l'errore fu circa la sostanza della moneta, la quale è materia di contratto.

Q. XIV. Se sia lecito di vendere cose difettose, o miste?

R. Per comun sentenza pecca contro giustizia, ed è tenuto alla restituzione: 1. Chi scientemente vende, senza diminuir il prezzo, robba difettosa, o nella sostanza, perchè in tal caso anche il contratto è nullo per mancanza del consenso sostanziale; o nella quantità, o sia nel peso, nel numero, o nella misura; o nella qualità, sebbene il vizio non sia nocivo: perchè la robba difettosa, o sia viziosa nella quantità, o nella qualità, vale meno di quello che costi la robba intera, e buona. Che se la qualità della robba è nociva, il venditore è tenuto di risarcire al compratore il danno, perchè è stato causa ingiusta dello stesso. 2. Quello, il quale vende robba mescolata con altra più vile, e.g. vino misto coll'acqua, sebbene la mescolanza non sia nociva, o non renda

inutile o deteriorare la roba: perchè inganna ingiustamente il compratore, il quale compra, e vuol comprare roba semplice, e non già mista. Anzi ancorchè la roba mescolata non divenga deteriorare, nè inutile; non è lecito di venderla allo stesso prezzo, come se fosse pura, perchè vale di meno; e. g. il vino mescolato è di minor considerazione e valore per se stesso, di quello che sia il vino puro, ed è in se stesso di condizione inferiore, e più presto si converte in aceto, ed è inutile per molti usi. 3. Quello, il quale adopera qualche arte, acciocchè comparisca maggiormente la bontà della merce, e per questo titolo la vende sopra il prezzo sommo. Così pure quello, il quale con arte accresce il peso, e la estensione della merce: e. g. bagna il grano coll'acqua: perchè la roba in se stessa, è realmente, ha minor quantità.

Q. XV. Se (§5) il venditore sia tenuto di palesare il vizio, e il difetto della roba vendibile?

R. 1. Quando il compratore cerca, se la roba abbia qualche vizio, il venditore è per giustizia obbligato di palesare i vizj, specialmente occulti della roba. Questa per attestato di Lessio è la sentenza comune de' Dottori: perchè altrimenti ingannerebbe ingiustamente il compratore; mentre esso ha jus di conoscere la cosa, che vuol comprare; ed ha jus, che sia a lui detta la verità, poichè così ricerca la buona fede del contratto: il venditore poi è per giustizia obbligato di ciò fare sotto pena, che il contratto venga tagliato, se così voglia il compratore. Che se il compratore l'avesse comprata, ma a minor prezzo, il venditore è tenuto di restituire del prezzo quella quantità, senza la quale

(§5) Altro è tacere il vizio della roba, e altro è occultarlo: chiunque con artificio verbale o reale occulta il vizio è ingannatore: quello che lo tace non è ingannatore, qualora non sia tenuto di palesarlo; come si raccoglie da S. Tommaso (*Quodlib. 1. art. 2. ad 2.*).

Se poi il venditore tace per ignoranza il vizio che è tenuto di palesare, allora l'inganno nasce dalla merce; se lo tace scientemente, l'inganno nasce allora da deliberazione di animo. E ciò può avvenire in due maniere, con inganno e senza inganno. Con inganno, allorchè il venditore finge o simula qualche cosa da cui il compratore resti ingannato: senza inganno, allorchè, senza fingere o mentire, vende la roba che per ragion del vizio, sa che vale meno, per lo stesso prezzo per cui la venderebbe se fosse senza vizio.

Il venditore non è tenuto di risarcire per ragion d'inganno quando non occulta con artificio verbale o reale il vizio della roba, ma solamente in genere la innalza sopra il di lei merito: è poi tenuto di risarcire per ragion di frode quando con artificio verbale o reale occulta il vizio della cosa vendibile, e ciò sia che il compratore abbia interrogato del difetto della merce, sia che interrogato non l'abbia, conseguentemente pecca gravemente in materia grave contro la giustizia, ugualmente che contro la veracità, e anche contro la Religione, se si è valuto del giuramento; ed è tenuto, non solo del prezzo ingiusto, ma anche del danno seguito, se dopo la vendita non ha tosto avvisato il compratore.

il compratore l'avrebbe giustamente comprata (*l. 13. §. de altio-  
ne emptor.*). Che se il venditore giudicasse, che i vizj manifesti  
non fossero conosciuti dal compratore, è tenuto di palesare anche  
quelli, dice Lessio, perchè dimanda generalmente di tutti.

R. 2. Se la cosa fosse giudicata nociva, o inutile per l'uso,  
per cui è dimandata, il venditore, anche non interrogato, è  
tenuto di manifestare il di lei vizio; altrimenti sarà obbligato  
alla restituzione del prezzo dato, e de' danni indi seguiti, co-  
me e. g. se venda, sebbene per poco prezzo, panno abbruciato  
per panno di durata, ec. Questa sentenza è comune (*l. 13. §.  
de alt. emptor.*). La ragion è, perchè si reputa, che in quel ca-  
so contro sua voglia, e quasi per inganno venga indotto a com-  
prare: avvegnachè giudica, che venga a lui offerta una merce  
buona, e a lui utile, e come tale solamente la vuole comprare;  
e contuttociò viene a lui offerta una merce nociva, o inutile.  
Lo stesso si deve dire, se tu venda una roba difettosa ad un  
compratore, che la rivende; perchè in tal caso sarai causa del  
pericolo, o del danno, che accaderà ad altri compratori per non  
conoscere il difetto. Anzi se la cosa è notabilmente men utile,  
di quello che ragionevolmente desideri il compratore, allora il  
venditore è tenuto di palesare a lui il difetto della roba: perchè  
è tenuto di contrattare col compratore secondo la ragionevole vo-  
lontà di esso. Il venditore poi non consapevole del vizio della  
sua merce, è tenuto, tosto che lo conosce, o di tagliare il con-  
tratto, o di risarcire la inegualità, restituendo l'eccesso del pre-  
zzo. Nulladimeno non è tenuto di compensare gli altri danni da  
ciò seguiti, purchè non ci sia colpa lata, e lieve; perchè non è  
causa ingiusta di quelli, mentre la ignoranza invincibile scusa.  
Quantunque poi quando il vizio è manifesto, si reputi noto al  
compratore: nulladimeno se il venditore sa, che il compratore  
non riflette al vizio, e che il vizio è pericoloso, è tenuto seb-  
bene non interrogato, di palesarlo: perchè così esige la buona fe-  
de, che vi dev'essere nei contratti. Questa sentenza è secondo  
Rebello comune. Valenza con altri insegna lo stesso, se il vizio  
è contro la intenzione, che ha attualmente il compratore nel  
comperare, sebbene per trascuratezza non attenda al vizio.

R. 3. Se il vizio non rende la roba nociva, nè pericolosa,  
nè notabilmente meno utile, di quello che il compratore ragio-  
nevolmente vuole; e se il venditore non è interrogato del vizio,  
per comune sentenza (56) non è egli tenuto di palesare il vi-

---

(56) E ciò si verifica, ancorchè il venditore sappia benissimo che il compratore non comprerebbe quella mer-  
ce, se conoscesse il di lei vizio. Così S. Antonino (1. p. tit. 1. c. 7. §. 6.) e comunemente i Dottori: perchè

zio, anche occulto, purchè diminuisca il prezzo a proporzione del vizio; perchè in tal caso non si fa alcuna ingiuria, nè alcun danno al compratore; e dall'altra parte non si potrebbero altrimenti conservare i commerci della repubblica. Nulladimeno se il venditore giudichi probabilmente, che il compratore rivenderà quella roba, come se non avesse alcun vizio, o difetto, è tenuto di palesare a lui il difetto almeno dopo il contratto: perchè altrimenti darebbe occasione, che fosse recato danno agli altri. Anzi se il compratore non acconsenta al contratto, se non colla condizione, che la roba non abbia un tal vizio, sebbene non sia nocivo, e se il venditore conosca ciò espressamente o dalle parole del compratore, o verisimilmente da altri segni, o congetture, a qualunque prezzo si venda la roba, si fa una ingiuria al compratore ricevendo il prezzo senza palesare il vizio; perchè in tal caso il contratto è nullo; avvegnachè il consenso del compratore fu condizionato, e vi manca la condizione, a cui era soggetto il contratto.

Q. XVI. A conto di chi perisce, o diventa peggiore la roba venduta?

R. 1. Se la roba venduta perisce dopo che fu consegnata, e che fu data la promessa del prezzo, perisce quella a conto del compratore, sebbene non peranco abbia pagato il prezzo; perchè mediante la consegna supposto il titolo, si acquista il dominio della roba.

R. 2. Se la roba perisce prima che sia consegnata, e se è certa, e determinata, e. g. questo cavallo, la roba, secondo varie leggi (*institus. de empt. & vendit.*) perisce a conto del compratore. La ragion consiste nella disposizione delle leggi, le quali, sebbene impediscano il dominio prima della consegna della roba, nulladimeno stabiliscono, che gli effetti, i quali provengono da essa, e tutti i comodi, e gl'incomodi, appartengano dopo fatta la vendita al compratore egualmente che se in lui fosse stato trasferito il dominio della roba (*l. 1. cod. de peric. comm. res vend.* e altrove). La compra (57), e la vendita si fanno

per una parte questo volontario condizionato non toglie il volontario assoluto sufficiente presentemente; altrimenti vacillerebbe quasi ogni contratto; giacchè questa formola, *se sapiet, non faxei, ovvero, se avessi saputo, non avrei fatto*, si usa spessissimo, specialmente poi nel matrimonio. Dall'altra parte i mercadanti dovrebbero abbandonare la negoziazione, se fossero obbligati di palesare in ogni

incontro qualunque vizio delle loro merci anche a quelli da' quali non sono interrogati.

(57) La vendita si reputa compiuta, ancorchè il venditore abbia detto ch'essa sia nulla se non riceverà il soldo nel tempo stabilito: perchè questa convenzione del tempo significa soltanto che la vendita sarà nulla, se così vorrà il venditore. Anzi il compratore che non paga, non è te-

il compratore l'avrebbe giustamente comprata (L. 13. §. de *allia-  
me emptor.*). Che se il venditore giudicasse, che i vizj manifesti  
non fossero conosciuti dal compratore, è tenuto di palesare anche  
quelli, dice Lessio, perchè dimanda generalmente di tutti.

R. 2. Se la cosa fosse giudicata nociva, o inutile per l'uso,  
per cui è dimandata, il venditore, anche non interrogato, è  
tenuto di manifestare il di lei vizio; altrimenti sarà obbligato  
alla restituzione del prezzo dato, e de' danni indi seguiti, co-  
me e. g. se venda, sebbene per poco prezzo, panno abbruciato  
per panno di durata, ec. Questa sentenza è comune (L. 13. §.  
de *all. emptor.*). La ragion è, perchè si reputa, che in quel ca-  
so contro sua voglia, e quasi per inganno venga indotto a com-  
prare: avvegnachè giudica, che venga a lui offerta una merce  
buona, e a lui utile, e come tale solamente la vuole comprare;  
e contuttociò viene a lui offerta una merce nociva, o inutile.  
Lo stesso si deve dire, se tu venda una roba difettosa ad un  
compratore, che la rivende; perchè in tal caso sarai causa del  
pericolo, o del danno, che accaderà ad altri compratori per non  
conoscere il difetto. Anzi se la cosa è notabilmente men utile,  
di quello che ragionevolmente desideri il compratore, allora il  
venditore è tenuto di palesare a lui il difetto della roba: perchè  
è tenuto di contrattare col compratore secondo la ragionevole vo-  
lontà di esso. Il venditore poi non consapevole del vizio della  
sua merce, è tenuto, tosto che lo conosce, o di tagliare il con-  
tratto, o di risarcire la inegualità, restituendo l'eccesso del prez-  
zo. Nulladimeno non è tenuto di compensare gli altri danni da  
ciò seguiti, purchè non ci sia colpa lata, e lieve: perchè non è  
causa ingiusta di quelli, mentre la ignoranza invincibile scusa.  
Quantunque poi quando il vizio è manifesto, si reputi noto al  
compratore: nulladimeno se il venditore sa, che il compratore  
non riflette al vizio, e che il vizio è pericoloso, è tenuto seb-  
bene non interrogato, di palesarlo: perchè così esige la buona fe-  
de, che vi dev'essere nei contratti. Questa sentenza è secondo  
Rebello comune. Valenza con altri insegna lo stesso, se il vizio  
è contro la intenzione, che ha attualmente il compratore nel  
comperare, sebbene per trascuratezza non attenda al vizio.

R. 3. Se il vizio non rende la roba nociva, nè pericolosa,  
nè notabilmente meno utile, di quello che il compratore ragio-  
nevolmente vuole; e se il venditore non è interrogato del vizio,  
per comune sentenza (56) non è egli tenuto di palesare il vi-

---

(56) E ciò si verifica, ancorchè il compratore non conoscesse il di lei vizio. Il venditore sappia benissimo che il compratore non comprerebbe quella merce. Così S. Antonino (1. p. tit. r. c. 7. §. 6.) e comunemente i Dottori: perchè

zio, anche occulto, purchè diminuisca il prezzo a proporzione del vizio; perchè in tal caso non si fa alcuna ingiuria, nè alcun danno al compratore; e dall'altra parte non si potrebbero altrimenti conservare i commercj della repubblica. Nulladimeno se il venditore giudichi probabilmente, che il compratore rivederà quella roba, come se non avesse alcun vizio, o difetto, è tenuto di palesare a lui il difetto almeno dopo il contratto: perchè altrimenti darebbe occasione, che fosse recato danno agli altri. Anzi se il compratore non acconsenta al contratto, se non colla condizione, che la roba non abbia un tal vizio, sebbene non sia nocivo, e se il venditore conosca ciò espressamente o dalle parole del compratore, o verisimilmente da altri segni, o congetture, a qualunque prezzo si venda la roba, si fa una ingiuria al compratore ricevendo il prezzo senza palesare il vizio; perchè in tal caso il contratto è nullo; avvegnachè il consenso del compratore fu condizionato, e vi manca la condizione, a cui era soggetto il contratto.

Q. XVI. A conto di chi perisce, o diventa peggiore la roba venduta?

R. 1. Se la roba venduta perisce dopo che fu consegnata, e che fu data la promessa del prezzo, perisce quella a conto del compratore, sebbene non peranco abbia pagato il prezzo; perchè mediante la consegnazione supposto il titolo, si acquista il dominio della roba.

R. 2. Se la roba perisce prima che sia consegnata, e se è certa, e determinata, e. g. questo cavallo, la roba, secondo varie leggi (*institus. de empt. & vendit.*) perisce a conto del compratore. La ragion consiste nella disposizione delle leggi, le quali, sebbene impediscano il dominio prima della consegnazione della roba, nulladimeno stabiliscono, che gli effetti, i quali provengono da essa, e tutti i comodi, e gl'incomodi, appartengano dopo fatta la vendita al compratore egualmente che se in lui fosse stato trasferito il dominio della roba (*l. 1. cod. de persic. comm. rei vend.* e altrove). La compra (57), e la vendita si fanno

per una parte questo volontario condizionato non toglie il volontario assoluto sufficiente presentemente; altrimenti vacillerebbe quasi ogni contratto; giacchè questa formola, *se sapias, non facias, ovvero, se avessi saputo, non avrei fatto*, si usa spessissimo, specialmente poi nel matrimonio. Dall'altra parte i mercadanti dovrebbero abbandonare la negoziazione, se fossero obbligati di palesare in ogni

incontro qualunque vizio delle loro merci anche a quelli da' quali non sono interrogati.

(57) La vendita si reputa compiuta, ancorchè il venditore abbia detto ch'essa sia nulla se non riceverà il soldo nel tempo stabilito: perchè questa convenzione del tempo significa soltanto che la vendita sarà nulla, se così vorrà il venditore. Anzi il compratore che non paga, non è te-

mediante il consenso scambievole de' contraenti (*institus. de empt. & vendit.*). Nulladimeno (58) se per tardanza, o colpa lieve del venditore, il quale è obbligato di custodir la roba, finchè l'abbia consegnata, diviene ella peggiore, o se perisce, o se così è fatto l'accordo, sarà egli tenuto di risarcir il danno. Parimenti se la vendita si fa con condizione, e se la cosa perisce prima, che si adempia la condizione, la roba perisce a conto del venditore: perchè la vendita colla condizione non è perfetta prima dell'evento della condizione (*l. 7. §. de contrahend. empt.*).

R. 3. Se la roba (59) è quanto all'individuo indeterminata, come e. g. se vengono comprate sei pecore; o se la roba è determinata soltanto quanto alla misura, o quanto al numero, in tal caso prima del consegnamento della misura o della numerazione la roba perisce a conto del venditore: perchè una tal vendita si fa con questa tacita condizione, se, o quando il venditore avrà misurato tanti moggi di formento (*l. 35. §. de contrah. empt.*). Nulladimeno se fu stabilito il termine, in cui si dovesse numerare o misurar la roba, e se il compratore essendo stato avvisato, seguita a tardare, allora il pericolo della roba, o la roba perirà per conto del compratore (*l. de peric. & comm. rei vend. e altrove*).

R. 4. Quando di due cose se ne vende una separatamente ognuna di due cavalli uno, senza determinare o l'una, o l'altra, se periscono ambedue dopo la vendita fatta, assolutamente il compratore è tenuto di pagare il prezzo promesso, scbbene non ha ricevuto cosa alcuna. Se poi perisce o l'una, o l'altra, perisce a conto del venditore, il quale è tenuto di dare l'altra, ch'è rimasta (*l. 34. §. de contrah. empt. & vendit.*).

nuto di rinunziare al contratto prima della sentenza del Giudice. Così Pontas V. *Venditio*, cas. 5.

(58) Se il venditore tarda a consegnare la roba venduta, ancorchè essa perisca impensatamente, perisce a suo danno; se poi il compratore tarda a riceverla, ad esso appartiene il di lei pericolo: se la tardanza nasce da entrambi, il pericolo appartiene a quello, il quale è l'ultimo a tardare, purchè la tardanza di questo non provenga dalla tardanza del primo: così secondo la legge 17. (*§. de peric. & commoda*). Molina, Lugo, e Silvio insegnano, che se la roba la quale perì appresso il venditore per tardanza di esso, sarebbe perduta parimenti appresso il compratore, in tal caso il venditore non è tenuto di un tal

danno. Finalmente s'entrambi avessero ugualmente tardato, allora, risponde Pontas, secondo la legge 1. (*§. de alt. empt. ec.*) il danno cade sopra il solo compratore.

(59) Scbbene il pericolo della roba indeterminata, o venduta a misura appartenga al venditore quanto alla di lei sostanza, il pericolo però del prezzo del valente di essa appartiene al compratore. Perlaqualcosa se intanto la roba divenga migliore o peggiore senza colpa del venditore, l'incomodo come pure il comodo cade sopra il compratore: quindi se la roba è calata di prezzo nel tempo della consegnazione di essa, è calata per il compratore. Così Silvio, Lessio, ed altri comunemente.

Q. XVII. Se il venditore può, finchè sia pagato il prezzo, cotti seguire i frutti, e l'utilità della roba venduta?

R. Escluso il titolo del lucro cessante, e del danno emergente, non può ottenere tali cose il venditore, se ha dato la roba al compratore per il prezzo promesso. Questa sentenza è comune: perchè in tal caso il dominio fu trasferito assolutamente nel compratore (l. 19. *Si de contrah. empt.*). Il che si verifica, sebbene il compratore è in tardanza colpevole di pagare il prezzo; perchè non lascia per questo d'essere padrone della roba, e conseguentemente anche de' frutti. Ma il compratore (60) allora è tenuto di risarcire il lucro cessante, o il danno emergente, che per la dilazione del prezzo soffre il venditore. Anzi il venditore, che dopo ha ricevuto la promessa del prezzo, non può conseguire i frutti della roba venduta, sebbene la roba non sia stata consegnata al compratore, e sebbene non sia stato pagato il prezzo; perchè fatta la vendita, siccome appartengono al compratore gli incomodi, così pure ad esso appartengono i frutti (*Instituta. de empt. & vendit.*).

Può forse il venditore esigere ogni anno cinque per cento dal compratore, finchè abbia il prezzo?

R. Può licitamente, purchè vi sia il titolo del danno emergente, o del lucro cessante: perchè quell'annua rendita di soldo non esige già per la dilazione del prezzo, il che sarebbe usurario, ma per compensamento della perdita dal guadagno, che per altra parte giustamente si riceverebbe.

Q. XVIII. E' lecito di vendere col patto della retrograda vendizione, e di comprare con patto della recuperazione?

R. 1. Pecca (61) quello contro giustizia, il quale in credenza, o a soldo non pronto vende ad un altro le merci per il prezzo

(60) Similmente quando il compratore, sebbene non abbia pagato il prezzo, lo ha però offerto, così che la tardanza provenga dal venditore, insegnano comunemente, che tutti i frutti sono del compratore; perchè è a lui dovuta la roba, conseguentemente gli sono dovuti anche i frutti che nascono da essa: onde il venditore è allora tenuto in coscienza di tutto l'utile, cioè intrinseco ed estrinseco: perchè per di lui tardanza colpevole è causa di tutto il danno. L'utile intrinseco consiste in tutti i frutti da ricavarsi da essa: l'utile estrinseco consiste nei frutti che dipendono dalla industria del compratore, come v. g. s'era per trasferirla

in luogo ove si vende a prezzo più caro. Nondimeno nel foro esterno non è tenuto il venditore se non dell'utile intrinseco; il che è stato stabilito per isradicare le liti.

(61) Ma neppur si può fare il patto che la roba si rivenda allo stesso prezzo per cui fu venduta: perchè la roba, quando si vende col patto della rivendita in vantaggio del venditore, costa meno, perchè vien data al compratore con aggravio e con peso. Quindi non si può fare patto, che la roba si venda poscia a prezzo maggiore; perchè può valer meno, nè che si rivenda a prezzo minore, perchè può costar più.

sommo, o mediocre, con patto, che sieno a lui rivendute a prezzo infimo per il soldo pronto: perchè oltre il prezzo giusto viene addossato un aggravio meritevole di prezzo di rivendere all' infimo prezzo: e si toglie per questa strada la facoltà di ritenere, o di vendere a prezzo sommo, o mediocre. Anzi un tal patto tende usurario il contratto, e fa, che sia un mutuo virtuale, in cui si esige qualche cosa oltre la roba mutuata. Quindi Innoc. XI. condannò questa proposizione: *Il contratto mostra è lecito, sebbene relativamente alla stessa persona, e con il contratto della retrogradazione vendizione fatto previamente con la intenzione del guadagno.* Se poi, escluso un tal patto, e peso, lo stesso venditore possa lecitamente comprare le stesse merci dal compratore a prezzo infimo? Negano ciò S. Antonino ed altri. Ma molti ciò affermano, esclusa la legge positiva, per cui in molti luoghi è ciò proibito; avvenchè ognuno può giustamente comprare all' infimo prezzo le merci vendute ad un altro; perchè ciò non sarà anche lecito al venditore, il quale lascia al compratore la libertà di ritenerle, o di darle a qualche altro?

R. 2. La vendita col patto della rivendizione, e la compra col patto della ricuperazione non sono lecite, se non poste alcune condizioni. 1. Prima, che non si faccia cosa alcuna con frode usuraria, e che vi sia intenzione di veramente comprare, e vendere. 2. Che si ricompensi l' aggravio addossato: perchè ogni aggravio estrinseco al contratto, e meritevole di prezzo, si deve ricompensare; altrimenti non si manterrebbe la egualità, e la giustizia; onde se il compratore è tenuto di rivendere la cosa comprata al venditore, si deve minorare il di lei prezzo. 3. Che la roba non si ricuperi con prezzo maggiore di quello, che prima fu venduta, quando per opera o industria del compratore non sia divenuta migliore: perchè la forza del patto di rivendere consiste, che il compratore restituisca la roba, restituito che fu il prezzo dato per essa. 4. Che il compratore divenga veramente padrone della roba comprata, e che sia soggetto al pericolo della stessa, e conseguisca i di lei frutti, e comodi; perchè così esige la natura del contratto. Con queste condizioni il patto mentovato è lecito. Nulladimeno (62) la compra di roba fruttifera fatta con patto, che il venditore sia poscia obbligato di ricevere

(62) Quindi si deve inferire che il contratto col patto della rivendita in vantaggio di ambe le parti, sebbene sia meno pericoloso, è però bastevolmente illecito, acciò non si possa nè si debba permettere, specialmente essendo più facile al compratore di re-

stituir la roba dopo di avere ricavato i di lei frutti, di quello che al venditore di restituire il danaro; perchè quelli, li quali vendono in tal modo con buona fede, o fingono di vendere, sogliono ritrovarsi in angustie quando devono restituire il danaro.

la sua robà, di restituire tutto il prezzo ricevuto per essa al compratore, che si tiene i frutti; è, almeno in pratica, soggetta alla usura palliata: perchè questo tale non ha intenzione sincera di comprare; ma intende soltanto di dare il soldo presente con patto di riceverlo poi tutto con il guadagno, il ch'è usurario.

Q. XIX. Se quello, il quale a nome di altri vende la robà oltre il prezzo a lui prescritto, ma giusto, possa appropriar a se un tal eccesso?

R. Negativ. Perchè il padrone col prescrivere il prezzo della sua robà intende solamente, che non sia venduta a minor prezzo, non già, che se giustamente (63) si può, non sia venduta a prezzo maggiore. Nulladimeno se il servo, o qualche altro compra per se quella robà al prezzo prescritto dal padrone, e poi la rivenda a nome suo per il prezzo giusto un poco maggiore, si può tenere un tal guadagno, quando il padrone non gli avesse comandato, che la vendesse; quanto dentro della estensione del giusto si può vendere; nel qual caso è tenuto di procurare una tal cosa. Per la stessa ragione quello il quale a nome di altri compra la robà dentro del prezzo a lui prescritto, non si può appropriare il restante del prezzo (64).

Q. XX. A chi è dovuta la robà, quando fu venduta successivamente a due?

R. Per comun sentenza se la robà non fu consegnata nè ad uno, nè all'altro, è essa dovuta al primo compratore: perchè quella robà non si poteva vendere ad altri senza ingiuria del pri-

(63) Se poi i fattori, o qualunque altro a cui si commette la vendita di qualche cosa, la vendano sopra il giusto prezzo, sono tenuti di restituire l'eccesso del prezzo; non già al padrone; ma al compratore, perchè hanno patteggiato questo, e non quello. Che se colla loro industria hanno migliorato la robà vendibile; e perciò l'hanno venduta a maggior prezzo; allora possono appropriarsi un tale accrescimento, a proporzione della loro industria. Lo stesso si deve dire; se, per vendere a maggior prezzo la robà, hanno praticato una diligenza straordinaria, la quale non è dovuta al padrone, e da lui non vuole esigersi. Finalmente se il padrone, o espressamente come e. g. se dica, vendi questa robà a tal prezzo, se la venderà a prezzo più caro, l'accrescimento sarà tuo; o facilmente, come v. g. se il padrone

con quello, il quale non è al suo servizio, o che non gli sia talmente amico che possa presumere prudentemente che gli voglia somministrare gratuitamente la sua opera, se, dico, il fattore, espressamente o tacitamente convenga col padrone di ritenersi l'eccesso del prezzo dallo stesso prefisso, allora può ritenerlo. Così Enrico da S. Ignazio (tom. 2. l. 9. c. 65.).

(64) Se poi il padrone della robà ha detto al fattore, vendi e. g. questo libro per dieci o nove lire che sono il prezzo mezzano e infimo, allora il fattore può comprarla per se stesso, e, avendola fatta sua in tal modo, può venderla ad altri per il prezzo sommo; purchè v' intervengano due condizioni, altrimenti un tal commercio sarà illecito. La prima condizione è, che il fattore non può comprar per se stesso la robà che ha ricevuto per vendere, se non dopo

mo compratore (87), il quale ha ottenuto prima il jus alla stecca (l. 28. §. locat.). Se poi la roba fu consegnata al secondo compratore, essa è di questo, perchè colla consegna acquistò il dominio di essa (l. 15. cod. de rei vendit.): al primo poi compete l'azione contro il venditore, acciocchè o lacerato il contratto secondo dia a lui la roba, o ricompensi il danno emergente, o il lucro cessante. Si eccettui, quando la roba non è venduta, o donata alle città, o alle Chiese, o a luoghi pii; perchè acquistano egliino il dominio colla sola compra, o donazione prima della consegna. Il primo compratore però può pretendere la roba dal compratore secondo, se questi comperò la roba sapendo, che era già venduta: anzi il secondo è obbligato di dare spontaneamente la roba al primo; e di ripetere il prezzo da lui sborsato, se esso ha spinto il venditore di rivenderla a lui; perchè in tal caso è causa ingiusta della vendita, e del danno da ciò seguito; ond'è tenuto di togliere la ingiuria fatta da lui, e di risarcire. Lo stesso appartiene anche quanto agli altri contratti e §. alla locazione ec.

Q. XXI. Se i monopoli sieno leciti?

Nota. Quello propriamente è monopolio, per cui uno, o po-

sto ha usato la debita diligenza di ritrovare qualche compratore che gli abbia offerto di più. La seconda, che prenda sopra di se il pericolo della roba in tal modo comprata, e che stabilisca di pagare al padrone il prezzo da lui fissato, sebbene avvenisse che non potesse venderla pel prezzo, per cui egli la comperò dal padrone.

(87) E ciò ancorchè sia privilegiato, se ec. Similmente si può ricuperare la roba, data a uno, sebbene privilegiato, e in seno della prima vendita, se questa roba sia dovuta al primo per qualche titolo gravoso, o al secondo soltanto graziosamente, e, come dicono, per solo titolo di guadagno. Nondimeno il donatario il quale l'ha ricevuta con buona fede, non è tenuto di restituirla, prima che sia domandata dai creditori, e se non è domandata tra lo spazio di un anno, come si raccoglie dalla legge 1. (§. qua in fraudem creditorum).

Il ricuperamento, come dicono, la evizione della roba che alcuno ha comprata, o ricevuta in dono, è un riacquisto fatto mediante la sentenza del Giudice. Il venditore non è te-

nuto di ricuperar la merce se non allorchè scopre che la roba che ha venduta non era sua.

La evizione si usa eziandio nella permutazione e in qualunque altro contratto oneroso: così pure nell'usufrutto estinto, il quale è come una parte della cosa venduta.

Se la roba venduta sia nel caso della evizione nello stesso stato in cui era allorchè fu venduta, basterà che il venditore faccia la restituzione, e paghi 1. Il prezzo ricevuto. 2. Le spese del contratto. 3. Quello che deve pagarsi per conseguir la roba, come sono i censi.

Se poi siasi diminuito il valore della roba, o estrinsecamente, perchè la roba della stessa specie ora si vende meno che nel tempo del contratto; o intrinsecamente, perchè v. g. da mille jugeri che furono consegnati, il fiume ne ha involati duecento; il venditore in tal caso non sarà obbligato se non di sborsare il valore presente; „ quello che perì, ha recato „ danno, non già al venditore, ma „ bensì al compratore „, dice il jus nella legge 40. §. de Epiſt.).

chi fanno, ch' essi soli vendano, o comprino certe merci; ovvero per cui anche molti tra di se convengono, di non vendere, se non a certo prezzo, le merci, e le loro opere. Qui non si parla del monopolio preso largamente, o sia, fatto con pubblica autorità, quando cioè uno, o pochi ottengono dal Principe la facoltà di vendere essi soli alcune merci: perch'è già manifesto, che ciò è lecito; se si fa per qualche giusta causa, ed a prezzo giusto: avvegnachè così ricerca qualche volta il bene comune, acciocchè non venga abbandonato il negozio, o l'artificio di alcune cose. Dunque:

R. 1. Tutti i monopolj fatti con privata autorità sono proibiti non solamente dalla legge umana (*cod. de monopol.*), ma eziandio dalla legge divina naturale: avvegnachè sono contro la carità, che vieta, che niuno faccia, che il prossimo comprì la roba a prezzo più caro, di quello che la comprerebbe. 2. Contro il ben comune: perchè ciò nuoce a molti. 3. Contro la giustizia commutativa, e perciò obbliga il monopolio alla restituzione. In quattro maniere (66), e queste tutte contrarie alla giustizia, si fanno i monopolj: 1. Quando pochi, o molti si accordano tra di loro di non vendere le merci, o le loro fatiche, se non ad un certo prezzo, sebbene non ecceda il sommo prezzo, che sussiste prima della convenzione, o di non comprare, se non per l'infimo prezzo. Così molti insegnano contro alcuni altri, i quali però confessano, che tali monopolj sono contro la carità, anzi anche contro la giustizia, se eccedono il prezzo sommo. 2. Quando alcuno (67) colla forza, o col timore, o colla frode impedisce, che non vengano da altra parte portate merci. Così comunemente s' insegna. 3. Quando uno, o pochi comprando quasi tutte le merci di una specie, ex. gr. tutto il frumento, introduco-

(66) Oltre i modi nominati dall'Autore, ve ne sono altri due: 1. Quando pochi, o molti con falsi pretesti impetrano surrettiziamente dal Principe il privilegio di vendere essi soli le tali merci, senza prezzo tassato dal Principe o dal Magistrato. 2. Quando i mercadanti, prevedendo che in breve si diminuirà il prezzo delle vettovaglie o di altre merci necessarie all'uso umano, perchè presto appodereranno al lido molte navi cariche di esse, disseminano in paese un falso rumore, o lettere finte, le quali annunziano che sono perite le navi, e che sono cadute nelle mani de' nemici; e ciò perchè con queste fin-

zioni cresce il prezzo delle merci.

(67) Se però l'arrivo delle merci straniere fosse causa che i cittadini o i vicini non potessero vendere a prezzo legittimo le loro merci, allora sarebbe lecito di escludere i mercanti stranieri. Similmente se alcuno senza violenza e inganno, ma solamente colle preghiere, o colla negoziazione impedisse che non venisse introdotta in città copia di merci, per vendere esso più comodamente le sue, questo tale potrebbe affatto non peccare, qualora cioè cercasse giustamente il suo proprio guadagno tra i limiti del prezzo giusto.

no la carestia. Ovvero (68), quando non vogliono poscia vendere, se non a sommo prezzo. 4. Quando i mercadanti celano le merci, acciocchè per questo motivo cresca il prezzo delle medesime; ma non è poi così, se alcuno conserva le sue merci non esposte peranco alla vendita fino al tempo, in cui si vendono a prezzo più caro; purchè per un tal nascondimento non s' introduca la carestia: perchè in tal caso non si fa ingiuria ad alcuno, nè si dà occasione di danno. Appartiene poi a questa ingiustizia, se si adopera un finto sensale, acciocchè l'altro compratore accresca il prezzo. Come pure, se gli artefici cospirino di non insegnare le loro arti, se non per un prezzo ingiusto; o, perchè un'opera incominciata da uno sia finita da un altro (l. 2. cod. de monop.) perchè una tal convenzione ridonda in altrui danno.

Q. XXII. Quali cose non è lecito di vendere?

R. Per comun sentenza non è lecito di vendere, nè di comprare: 1. Le cose spirituali, o annesse alle spirituali, perchè è simonia. 2. Quelle cose, che per legge giusta sono proibite: perchè le leggi giuste obbligano in coscienza. 3. Quelle cose, delle quali il compratore non se ne può servire senza peccato, o quali moralmente non servono, che a peccare, o delle quali si prevede che il compratore si servirà per peccare, o delle quali (69) gli uomini comunemente si abusano, quando non sia manifesto,

(68) Questi tali sono tenuti di restituire un tale accrescimento, e di compensare tutti i danni da ciò seguiti, perchè l'accrescimento è ingiusto. Lo stesso si deve dire del monopolio, con cui cospirano i mercanti tra essi di non vendere le merci se non sopra il prezzo sommo che oggidì corre.

Parimenti, cresciuto già il prezzo mediante un tal monopolio, quello, il quale non è a parte di esso, non può vendere a quel prezzo: perchè non è lecito ad alcuno di vendere a prezzo ingiusto. Così pure, sebbene, assolutamente parlando, sembri esser lecito di reprimere questo monopolio dei venditori con un altro monopolio dei compratori, accordandosi di non comprare se non a meno del prezzo odierno, purchè ciò si faccia colla debita moderazione, cioè acciocchè tra ambe le parti si venga alla uguaglianza a cui per altra strada non si può arrivare: nondimeno in pratica si deve stare alla sentenza contraria; potendosi reprimere il monopolio dei

venditori, o col ricorrere al Magistrato, o precisamente col monopolio di non comprare, se non tra i limiti del prezzo che oggi corre.

(69) Similmente non si può vendere una cosa pubblica, come il foro, la piazza, ec. se non dal Principe che ha il di lei dominio; nè la vendita sarebbe valida, ancorchè si riferisse al tempo in cui queste cose saranno di qualche privata persona. Così secondo la legge, *Si celus* (§. de contr. empt.).

Se poi si possa vendere alle donne il belletto per dipingersi con esso il volto, dipende dalla questione se pechino esse imbellettandosi? Secondo S. Cipriano (traç. de bab. virg. post med.) peccano; come però osserva S. Tommaso (2. 2. q. 169. art. 2. ad 2.) un tale imbellettamento non è sempre peccato mortale, ma allora soltanto che si fa per lascivia, o per disprezzo del Signore. Quindi quello, il quale vende il belletto, non pecca mortalmente quando non lo venda a quelle donne che sa che lo adoperano

che questo tal compratore se ne servirà bene, perchè ciò sarebbe un cooperare all'altrui peccato, o esporre il prossimo a pericolo di peccare; anzi un dare a lui l'istrumento, e la materia di peccare.

Pecca forse mortalmente quello, il quale vende sale, o altre merci proibite dalla sola legge civile, sebbene quella legge si giudichi meramente penale?

R. Affermat. Perchè si mette a pericolo di perdere con danno della famiglia la vita, o la libertà, e tutti i beni. Per la qual cosa non è lecito agli altri di comprare queste cose, perchè danno occasione a' venditori di peccare.

Q. XXIII. Quali sono gli obblighi del compratore, e del venditore?

R. Oltre gli accennati finora, il compratore è per giustizia obbligato di pagare nel tempo determinato il prezzo promesso, ed il venditore di dare la merce: perchè dal contratto nasce il *jus rigoroso*, e l'obbligo di giustizia.

Q. XXIV. Se quello peccò, che costringe a vendere anche a giusto prezzo?

R. Questo tal'è reo di una violenza mortalmente peccaminosa. La ragion è, perchè così si fa una grave ingiuria al padron della roba, il quale ha *jus* di tenercela.

Q. XXV. Che cosa si deve dire del Ritratto Gentilizio?

R. 1. Questo ritratto è un *jus* concesso al consanguineo prossimo del venditore di tagliare tra un certo tempo, o di richiamar a se la vendita della roba immobile coll'offerire lo stesso prezzo,

per fini mortalmente cattivi. Pecca però venialmente, come pure venialmente peccano le donne; perchè, secondo lo stesso S. Tommaso (in c. 2. ad Timoth. lect. 2.) un tale artificio è sempre peccaminoso. Pontas V. *Fucus*. Quindi il vendere a quelle persone, le quali non si sa se abuseranno, cose indifferenti, o cose le quali, sebbene sieno di sua natura cattive, mescolate però con altre cose servono agli umani bisogni, come sono alcuni veleni, i quali si adoperano in alcuni medicamenti, non è peccato: perchè il venditore non deve presumere senza fondamento, che sieno per servirsi malamente di essi. Così con tutti i Teologi, dicono i Salmaticesi.

La vendita dell'altrui roba è invalida quanto alla traslazione del dominio nel compratore: perchè il venditore

non è padrone di essa, la quale resta sempre altrui, e si può recuperare mediante il vero dominio; ma è valida quanto alla traslazione del dominio del danaro nel venditore; così secondo la legge 28. e 34. (§. *Item si emptor*, §. *de contrab. vendit.*). E la ragion è, perchè il compratore è padrone del suo danaro; conseguentemente può trasferire il di lui dominio nel venditore. Nondimeno questo dominio che, secondo le leggi, acquista il venditore è assai infermo: perchè, se mediante la sentenza del Giudice, ritorni al padrone legittimo la roba, il venditore è tenuto della evizione, e resta obbligato di procurare, che la roba sia del compratore, o di risarcire tutto il lucro cessante, o il danno emergente.

con cui fu comprata da qualche estraneo, o dal consanguineo più rimoto. Il qual jus è concesso per conservare i beni immobili tra consanguinei: per la qual cosa non si può vendere, o dare un tal jus allo straniero.

R. 2. Pecca mortalmente, ed è tenuto alla restituzione: 1. Il consanguineo, il quale ripete la roba venduta con animo di darla a suo nome ad un altro: perchè la legge non dà jus di rivocare, se non acciocchè il consanguineo tenga la roba per se. 2. Lo straniero, che a nome del consanguineo si procaccia dal compratore la roba comprata: perchè fa una ingiuria al compratore. 3. Quello il quale con frodi, o minacce impedisce il consanguineo, che non chiami a se la roba, o quello, che esige maggior prezzo di quello, che ha dato: perchè offende il jus del consanguineo.

## CAPITOLO SESTO.

### *Della Locazione, e della Conduzione.*

Q. I. Che cosa è la locazione, e la conduzione?

R. La locazione è un contratto, con cui si concede temporaneamente, o sia per qualche tempo l'uso, o il frutto della roba, o l'opera della persona per un certo prezzo. La conduzione è un contratto, con cui si prende l'uso o il frutto della roba, o la opera della persona per qualche prezzo. Onde sono uno stesso contratto scambievole, il quale per parte di quello, che dà, è locazione; ed è conduzione per parte di quello, che riceve. Se la roba affittata perisce prima, che sia consegnata, si scioglie il contratto, ed il conduttore resta in libertà. Non è poi mai lecito di affittare per il prezzo maggior del giusto, nè di prendere in affitto per il prezzo minore del giusto, perchè la locazione, e la conduzione, o sia, l'affittare, ed il prendere in affitto sono una compera, ed una vendita dell'uso, o del frutto della roba, o della opera della persona.

Q. II. Quali sono gli obblighi del locatore, e del conduttore?

R. 1. Per comun (70) sentenza il locatore, o sia, quello che affitta, è tenuto: 1. Di palesare al conduttore, o sia, a quello che prende in affitto, i vizj della roba affittata, come ho detto del venditore; altrimenti il locatore sarà tenuto di risarcire al

(70) Il locatore è tenuto non solo in occasione di colpa lata, ma eziandio in caso di colpa lieve, ma non già in caso di colpa lievissima. Così S. Antonino (2. part. tit. 1. cap. 15. §. 6.): se però alcuno si fosse esibito

di trasferire una cosa, che per non perire, richiede una somma diligenza, e. g. uno specchio, sarebbe tenuto anche nel caso di colpa lievissima. Così secondo la legge, *Merces* (§. *Qui columnam de Locati*).

conduttore il danno, anche sebbene egli ignori, ma colpevolmente, il vizio (l. 29. §. *loc. vit.*); perchè la giustizia, e la natura della locazione richiede, che il locatore sia obbligato di esaminare diligentemente, se la cosa, che affitta, sia acconcia, e non nociva, per l'uso, per cui si dà; perchè la locazione è istituita per comodo di ambedue i contraenti. 2. E' tenuto alle spese necessarie, così per riparare la roba affittata, come per l'uso conveniente, per cui si affitta (l. 15. §. *locati*): Che se per questo fine fu fatta dal conduttore qualche spesa, il locatore è tenuto di risarcirlo (l. 55. §. *locat.*): così pure è tenuto agli aggravj pubblici appartenenti alla cosa detta, quando senza esclusione della egualità non si sia altrimenti convenuto. 3. E' tenuto di rilasciare il prezzo dell'affitto per quel tempo, in cui il conduttore non ha potuto servirsi della roba, o della opera affittata, qualora l'impedimento proviene per parte del locatore, o della roba affittata, (l. 29. e 33. §. *locat.*). Il locatore poi di campagne è tenuto di rilasciare tutta la pensione al colono, se questo non riceve alcun frutto, non per sua colpa (71), ma per la sterilità della terra, o per la grandine; o se le biave raccolte anche in manipoli senza colpa del colono periscono per il furore della procella, o per incursione e depredazione de' nemici (l. 15. §. *locat.*). Che se il colono ha ricevuto qualche frutto, ma la sterilità, o la perdita fu grande, allora il locatore è tenuto di minorare la pensione a proporzione della disgrazia, quando colla fertilità dell'anno precedente e susseguente non si possa compensare la sterilità presente (c. 3. *de locat.*). Le quali cose si devono intendere, quando il colono non sia convenuto da principio, di pagare interamente in qualunque caso la pensione, la quale per ragion di un tal aggravio dee esser minore (l. 9. §. *locat.*); perchè il conduttore cede allora il suo jus, che viene abbastanza ricompensato. 4. Se il padrone vende la roba affittata, deve venderla con il patto, che il conduttore resti appresso il compratore colla stessa condizione; da cui se viene scacciato dalla casa, o dal fondo, il venditore è tenuto di risarcire il danno del conduttore (l. 25. §. *locat.*). 5. E' tenuto di non privar il conduttore della roba affittata prima del

(71) Quando una tale sterilità non venga compensata dall'abbondanza dell'anno precedente, o del susseguente: così secondo il capo, *Nec non* (L. *Ex conducto*, §. *Si vis tempestatis*); sebbene in molti luoghi non abbiasi alcun riguardo a questa compensazione. Per la qual cosa in questo affare bisogna investigare la consuetudine de' paesi,

E qui si deve notare: 1. Che, se la pensione si paga in danaro, rare volte cresce per l'abbondanza del raccolto. 2. Che non è dovuto l'abbonamento della pensione quando la sterilità del fondo non sia stata sì grande, che non abbia reso la metà dei frutti, che era solito di rendere.

termite stabilito, altrimenti sarà tenuto di compensare il lucro cessante, o il danno emergente. Sono eccettuati quattro casi (l. 3. *cod. de locat.* e altrove), ne quali si può scacciare il conduttore prima del termine. 1. Se improvvisamente nasca qualche accidente, e. g. d' incendio, di matrimonio ec. per cui la cosa affittata è necessaria al padrone. 2. Se la cosa (72) affittata abbia bisogno di ristoramento; ma in tali casi si deve rilasciare al conduttore la pensione per il restante del termine. 3. Se il conduttore non ha pagato per due anni l'affitto. 4. Se della cosa affittata si serve per qualche uso cattivo, o per recar danno, o se la distrugge. Finalmente il locatore è tenuto di non affittar la sua roba a quello, il quale si servirà male di essa, come è già chiaro, e manifesto.

R. 2. Per sentenza comune il conduttore è tenuto: 1. Di servirsi della roba a lui affittata, come conviene all' uomo probo, e non può impiegarla se non se negli usi a lui concessi. 2. E' tenuto di usare per la conservazione della stessa quella diligenza, che sogliono praticare in una cosa simile gli uomini più diligenti, e più prudenti. Per la qual cosa se la roba perisce o diventa peggiore per sua colpa lata, o lieve, è tenuto alla ricompensazione. Parimenti è tenuto anche per la colpa de' servi, degli operaj, ec. se non ha per negligenza impedito il danno, o se non ha preso uomini capaci, o se ha ammesso uomini cattivi (l. 11. e 25. *§. de locat.*). Così pure deve procurare, che il padrone non abbia alcun danno, o quanto al jus della roba, o quanto alla di lei sostanza, ed è tenuto al risarcimento anche per il caso fortuito che proviene dall'aver esso operato qualche cosa contro il patto (l. 11. *§. de locat.*). 3. E' tenuto alle spese piccole e quotidiane, e necessarie per la conservazione della roba avuta in affitto. 4. E' tenuto di pagare nel tempo stabilito la pensione, o sia l'affitto; onde se differisce ciò per sua colpa, è tenuto di risarcire al locatore il danno emergente, o il lucro cessante (l. 17. *cod. de locat.*). Ma non è poi così, se non ha potuto servirsi, e godere della roba avuta in affitto per qualche motivo da lui non provenuto, e. g. per motivo della guerra, o se la casa in parte cada (l. 27. e 33. *§. de locat.*). Che se non potesse servirsi, o go-

---

(72) O se affittasse la casa a qualche meretrice, ancorchè non potesse affittarla ad alcuno; anzi ancorchè il soldo dell'affitto gli fosse necessario per potersi sostenere. Così Pontas (V, *Locatio cas.* 15.). Silvio però restringe questa sentenza, qualora quella donna sieno disposte al meretricio,

e sieno tollerate dalla Repubblica in quella parte della Città in cui si affittano case ad esse, e finalmente qualora il peccato dispiaccia ai locatori . . . imperciocchè i locatori non sono allora tenuti d' impedirlo (2. 2. q. 77. art. 4. q. 1. concl. 5. Pontas nel detto luogo).

dere di tal roba per qualche motivo, che sebbene senza sua colpa, da lui provenisse, è tenuto di pagare tutto l'affitto, anche per quel tempo, in cui non può servirsi della cosa, come dalle cose dette si raccoglie. 5. E' tenuto di non lasciare la roba avuta in affitto prima del termine fissato; altrimenti è obbligato di pagare tutto l'affitto, come se si fosse di essa servito, quando l'uso della stessa non venisse impedito per qualche causa, che da lui non proviene: perchè è tenuto di mantenere il contratto (l. 35. §. *locus.*). Quando poi non si sia altrimenti convenuto, è lecito al conduttore di affittare la roba avuta in affitto ad un altro egualmente capace, il quale sarà obbligato di pagare la pensione al primo conduttore, e questo al locatore (l. 6. §. *de reg. jur.*). 6. E' tenuto di restituire al locatore la roba avuta in affitto. Sebbene poi il pericolo della cosa affittata resti appresso il padrone: nulladimeno si può aggiunger il patto, che il conduttore sia soggetto agli accidenti casuali, e che riceva in sé il pericolo della cosa affittata (l. 13. §. *de reg. jur.*). Ma un tal aggravio deve compensare colla minorazione del prezzo; altrimenti si commetterebbe ingiustizia.

Q III. Quali cose osservar si devono circa la locazione degli operaj, e de' servi?

R. Per sentenza comune si devono osservare le cose seguenti: 1. Quello si reputa stipendio giusto della locazione dell'opera de' servi, delle serve, e degli operaj, che si suole ad essi comunemente dare in que' luoghi: perchè un tale stipendio desumesi dal giudizio comune. Così pure lo stipendio si reputa giusto, quando trovansi molti altri, i quali per un tale stipendio fanno volentieri la tal opera, il tale ufficio, il tale servizio. 2. Se non fu fatto alcun patto, e se il prezzo fu lasciato nell'arbitrio del conduttore, questo è tenuto di dare il prezzo almeno infimo della mercede giusta: perchè sebbene l'altro non ha determinato alcun prezzo, la mente però di esso è, che il conduttore paghi ciò, che giudicherà (73) esser giusto secondo il giudizio comune. 3.

(73) Secondo gli ossequj compartiti, la consuetudine, il tempo, e le altre circostanze. Che se alcuni si sono obbligati per il solo vitto, peccano gravemente i conduttori, che esigono da essi una somma fatica, e appena li saziano di pane. Se poi si sono obbligati per il vitto e per imparare le arti, peccano gravemente se trascurano d'insegnar loro l'arte; come pure se gli impiegano in cose diverse da quelle, per le quali sono stati accordati,

qualora altrimenti non li compensano. Parimenti mentre uno accorda l'artefice per fare un'opera, v. g. una casa, una statua, una nave, ec. morendo egli, i di lui eredi sono tenuti a terminare una tal opera, o da se stessi, o per mezzo di altri: così pure gli eredi del conduttore son obbligati di stare alle convenzioni da esso fatte coll'artefice. Così secondo la legge, *Veteris juris* (cap. *de contrahend. & committ. stipul.*).

Se il servo, o l'operajo si è spontaneamente presentato al padrone, e questi non abbisogna della di lui opera, ma solamente per carità lo prende al suo servizio; in tal caso è egli obbligato di dar a lui gli alimenti, e se l'opera di lui reca utilità tale al conduttore, che vaglia più degli alimenti, è tenuto di dare oltre gli alimenti, un prezzo uguale alla valuta della utilità, che da ciò egli consegue: perchè l'altro non intende di donare la sua opera, ma di venderla a giusto prezzo, da essere stabilito non a capriccio, ma secondo la giustizia. 4. Se l'operajo, o l'artefice avrà accordato il prezzo minore del valente della sua opera, o del suo artefatto, giudicando falsamente, che il lavoro, e g. l'edifizio, ha bisogno di minor tempo, e spesa; il conduttore (74) è tenuto di supplire alla mancanza del prezzo giusto; sebbene la mancanza sia meno della metà del prezzo giusto: perchè ha accordato il prezzo minore del giusto non già spontaneamente, e scientemente, ma per ignoranza; nè spontaneamente egli dona ciò, che al prezzo manca. 5. Se il conduttore non può servirsi dell'opera dell'altro da lui condotta per qualche impedimento, che non proviene per parte dell'operajo, è tenuto di pagare tutta la merce pattuita come se l'operajo impiegato avesse la sua opera (l. 33. §. *locat.*). Ma se l'operajo ha fatto altrove qualche guadagno colla propria opera, il conduttore può battere tanto del prezzo da lui dovuto; ovvero può non dare cosa alcuna, se quello ha guadagnato tanto, quanto si è d'accordo (19. §. *locat.*); perchè il locatore non ha sofferto alcun danno. Che se il locatore non somministra l'opera per qualche impedimento, che per sua parte proviene, sebbene senza sua colpa; allora la mercede non è a lui dovuta, e se l'ha ricevuta, deve restituirla (l. 38.). Anzi sarà tenuto di risarcire il danno del conduttore, se in tutto il tempo stabilito non ha per sua colpa impiegato l'opera: perchè è causa ingiusta del danno. 6. A' lavoratori si deve tosto pagare lo stipendio; perchè hanno jus di riceverlo tostochè hanno somministrato la loro opera. Che se non hanno lavorato bene, peccano contro giustizia, nè lo stipendio è ad essi dovuto; se non a proporzione della fatica. Per la qual cosa se hanno ricevuto tutto il prezzo, sono tenuti o di supplire alla mancanza dell'opera, o di restituire il di più, anzi sono tenuti di compensare al conduttore il lucro cessante, o il danno emergente.

---

(74) Quando l'artefice non lo abbia vorrebbe intrapresa, persuadendogli falsamente, e non lo abbia indotto a falsamente, che la fattura non gli avrebbe costato maggiormente.

## CAPITOLO SETTIMO.

Del Censo, della Enfiteusi, e del Fendo.

**Q. I.** Che cosa (75), e di quante sorta è il Censo?

**R.** Il Censo è di due sorta: 1. Reservativo, il quale, preso per contratto, è quello, con cui alcuno trasferisce nell'altro il dominio diretto, e utile della sua roba, riservandosi il jus (76) dell'annua pensione sopra la stessa cosa: e questo censo è lecito. 2. Consegnavivo (77), il quale, preso per contratto, è quello, con cui si compra, o si vende il jus di conseguire la pensione annua dall'altrui roba, o persona, o di ambedue. Questo censo si divide 1. In reale, il quale è fondato sopra qualche cosa, e. g. sopra un podere, una casa, ec. e in personale, il quale è fondato immediatamente sopra qualche persona, cosicchè la persona è obbligata immediatamente, e i beni di lei sono obbligati mediatamente; e in misto, ch'è fondato sopra la roba, e sopra la persona. 2. In vitalizio, il quale si estende soltanto sulla vita di uno, o di molti; ed è una promessa virtuale appoggiata all'evento casuale: e in perpetuo, finchè si ricompera. Che il censo reale (78) sia lecito, lo hanno dichiarato Martino V. e

(75) Il censo, preso come si prende qui, per un diritto di esigere una certa pensione, "è un jus di ricevere una pensione annuale dall'altrui roba, o persona, utile e fruttuosa". Dicesi 1. *jus*, cioè una facoltà di esigere e di ricevere la pensione; la pensione poi è ciò che è dovuto in virtù di un tal jus. 2. *Dall'altrui roba o persona*, perchè la roba o la persona è il fondamento sopra il quale stabilisce, e di cui esige il censo. 3. *Utile e fruttuosa*; perchè, come insegna la pratica, e come hanno dichiarato i Pontefici, il censo non si può stabilire sopra una roba sterile e infruttuosa, nè sopra una persona inutile.

(76) A questa specie appartengono ordinariamente i censi, che si chiamano dominicali, i quali competono ai padroni, o sia giurisdicanti, specialmente antichi, perchè, trasferendo il dominio di certi fondi in alcuni privati, si hanno riservato, come per ricognizione, qualche annuale pensione.

(77) Il censo consegnativo si suddivide: 1. Per parte del fondamento, sopra il quale si stabilisce, in reale, personale, e misto, de' quali tratta l'Autore. 2. Per parte della pensione dovuta, in pecuniario, il quale si deve pagare in danaro; e in fruttuario, il quale si deve pagare in frutti. 3. Per parte del tempo che dura, in temporaneo, o sia vitalizio, e in perpetuo, de' quali parla parimenti l'Autore. 4. Per parte della maniera con cui si forma, in redimibile, il quale si può redimere secondo la volontà del censalista, o sia di quello, che ha jus al acceso, o del censuario, o sia di quello, il quale è debitore del censo, o di entrambi a proporzione della convenzione da essi fatta; e in irredimibile, il quale non si può redimere, o sia estinguere.

(78) Nondimeno perchè il censo reale sia giusto, si ricercano alcune condizioni: 1. Che, supposto il libero beneplacito del contraenti, sia dato, con buona fede, il giusto prezzo del censo che si compra. Berchè

Calisto III. ma perisce, distrutta che sia la roba, sopra la quale si fonda: perchè cadendo il fondamento, perisce la cosa fondata sopra di esso.

poi il prezzo sia giusto, si ricerca, che nella stima dei censi, abbiassi riflesso agli obblighi più gravi o più lievi che vengono imposti al venditore o al compratore. 2. Che la roba sopra la quale si stabilisce il censo reale, sia veramente in libera disposizione del venditore: nè basta che in qualunque maniera sia in libera disposizione di esso; ma bisogna che sia in sua disposizione fino a quel prezzo che sia bastevole per formare un tal censo: altrimenti il contratto è ingiusto, e il venditore è tenuto alla restituzione del capitale e dei danni. 3. Che quella roba sia fruttifera in se stessa, e in qualche altra cosa a lei annessa, cioè che sia capace di rendere i frutti, per i quali si compra il di lei jus, e ciò per tanto tempo quanto si ricerca acciò il jus verso i di lei frutti uguagli il prezzo consegnato. 4. Che se la roba sottoposta al censo perisca o divenga sterile, perisca anche il censo: perchè è cosa naturale, che perendo il fondamento, crolli l'edifizio. Lo stesso è a proporzione, allorchè periscono i frutti: perchè allora perisce il jus che si ha sopra di essi, non essendovi alcun jus sopra il niente. Se però il censo non è puramente reale, ma personale o misto, perendo la roba, ch'è in luogo d'ipoteca, nonostante il debitore, dice Silvio, deve pagare.

Martino V. Calisto III. nelle Stravaganti poste nelle Stravaganti comuni, Giovanni XXII. (l. 3. tit. de empr. & vendit.) e Pio V. nella Bolla; Cum annis, dell'anno 1569. hanno aggiunto alle accennate alcune altre condizioni, le quali si devono necessariamente osservare nei luoghi, ove sono promulgate e ricevute le dette costituzioni. Perchè poi sono necessarie soltanto secondo il jus umano, e non già anche secondo il jus naturale divino, perciò non obbligano in coscienza ne' luoghi ne' quali non sono promulgate, o praticate dall'uso. Anzi tutte quelle condizioni non si

osservano neppure a Roma, mentre ivi pure dopo Pio V. si praticano frequentemente i censi vitalizj, e personali, senza contraddizione de' Sommi Pontefici.

Parimenti i censi, anche perpetui, non sono vietati dal jus naturale. La ragione è, perchè il jus di ricevere l'utile dal fondo fruttifero, secondo la legge naturale, non è meno vendibile, e comprabile irredimibilmente per sempre di quellochè sia il fondo stesso fruttifero, o il di lui usufrutto, che tutti i Dottori accordano potersi vendere e comprare irredimibilmente per sempre. Lo stesso si deve dire, atteso il jus naturale, del censo temporaneo, o sia stabilito per qualche tempo, v. g. per 20. anni, o per un tempo indeterminato, v. g. per tutta la vita di alcuno. La prima parte sussiste, ancorchè la somma del capitale, che si dà per un tal censo sia minore di tutte le pensioni prese unitamente. E la ragione è, perchè, sebbene tutta la collazione delle pensioni superi la somma del capitale, nondimeno il jus di riceverle partitamente e nello spazio di tanti anni non vale più, che la somma del capitale. La seconda parte si prova, perchè, siccome l'usufrutto di un podere si può vendere licitamente, e giustamente per tutta la vita di alcuno, v. g. dell'usufruttuario, secondo la legge, *Necessario*, § part. 1. *Cum usufructum*, §. *de peric. & comm. rei vendita*; così pure si può vendere il jus di ricavare i frutti da quel podere per tutta la vita di alcuno, v. g. del censalista. Leggasi S. Tommaso, o chiunque è l'Autore dell'opusc. 73. *De Usur.* cap. 9. ove ampiamente dimostra la giustizia dei vitalizj; e la Clementina, *De Reb. Eccles.*

Ma è poi illecita la compra del censo di tre o quattro anni, tolti i titoli per i quali è lecito di comprare a minor prezzo il debito pagabile in avvenire; molto più è illecita la compra del censo di un anno, con il

Q. II. Se per jus di natura sia lecito il censo consegnativo personale, o mbro?

R. La sentenza comune ciò afferma, purchè si compri a giusto prezzo, a prezzo cioè stabilito dalla legge, o dalla consuetudine; e purchè il venditore del censo possa colla sua opera, o industria guadagnare; e purchè abbia beni certi realmente, o in speranza, da' quali si possa desumer la pensione; e purchè non venga obbligato di ricompensare la pensione, sebbene possa sempre a suo piacere ricomperarla per il prezzo, per cui fu venduta. La ragione è, perch'è meritevole di prezzo, e perciò capace di compera, e di vendita il jus alla pensione, che proviene non solamente da roba fruttifera, ma anche dall'altrui persona, che può trarre guadagno dalla sua fatica, e dalla sua industria, o dai suoi beni, almeno per mezzo di altri, e che conseguentemente può essere astretta a pagare la pensione; mentre può taluno trasferire in un altro il jus di conseguire una cosa acquistata da se: può dunque anche vendere un tal jus. Quindi per attestato di Toletto, Niccolò Papa approvò un tal contratto ad istanza di Alfonso Re di Aragona. Non è però lecito di aggiungere al capitale le pensioni dovute, e con esse di accrescerlo, e poi esigere maggior pensione: perchè ciò è proibito dal jus Cesareo, e da

patto, che, passato l'anno, il venditore sia tenuto di restituire al compratore tutto il capitale, senza computare in esso la pensione. Finalmente è illecita la compera del censo redimibile ad arbitrio del compratore, senza computare nel capitale le pensioni. Imperciocchè la sentenza comune dei Dottori insegna, che, acciò nel censo non vi concorra il mutuo, nè verun sospetto di usura, il capitale si deve alienare assolutamente, senza imporre al venditore l'obbligo di restituirlo al compratore, almeno dopo breve tempo, colla redenzione del censo. Quindi la sentenza comune nega, che sia lecito il censo redimibile d' ambe le parti, come parimenti insegna il nostro Autore (qu. 111.), o talmente redimibile, che non si computino in esso, o sia nel capitale le pensioni: perchè questa compera del censo è un mutuo palliato col nome di compera, dal quale si ricupera con sicurezza il capitale colle annue pensioni, ricevute oltre di esso. Dunque è un' usura.

Quindi la sacra Facoltà di Parigi alli 16. di Luglio del 1658. li Vicarj Generali della Chiesa parimenti di Parigi, e molti Vescovi della Francia hanno riprovato, come usuraria, la compera del censo di un anno, imperciocchè in questa compera pretesa del censo di un anno si consegna il danaro, e l'uso di una cosa consumibile; coll'obbligo di restituirlo, e in oltre coll'obbligo di dare qualche altra cosa oltre il capitale, il ch'è usurario.

Finalmente è illecito il contratto, con cui si compra a minor prezzo il censo di quattro anni, v. g. con trecento fiorini attualmente sborsati si compra la pensione di cento fiorini da pagarsi annualmente per quattro anni; perchè questa compera è realmente in pratica un mutuo virtuale, per cui si contano presentemente trecento fiorini per quattrocento pagabili in avvenire successivamente per quattro anni. Quindi è usura moralmente, e obbliga alla restituzione.

Pio V. Quando poi si ricompera il censo, non si può costringere il compratore a ricevere il prezzo partitamente, ma il prezzo si deve rendere tutto insieme, quando giustamente non si sia altrimenti convenuto: perchè in tal caso proverebbe egli aggravio, e danno.

Q. III. Se sia lecito il censo, che da ambe le parti si può ricuperare?

R. Negativ. Perchè il censo, specialmente personale, che da ambe le parti si può ricomperare, o ch'è fatto con condizione, che il venditore sia obbligato di ricuperarlo, come può obbligare a ricuperarlo il compratore, un tal censo, dico, sembra, che sia mutuo virtuale, per cui, e da cui si esige qualche cosa oltre il mutuo: perchè in tal censo il compratore dà il danaro con patto di riceverlo tutto dopo un certo tempo con guadagno: il che è dare imprestanza con usura sotto pretesto di compera.

Q. IV. Che cosa sono enfiteusi, e feudo, e a che obbligano?

R. 1. La enfiteusi è un contratto, con cui la roba immobile si concede quanto al dominio utile coll'aggravio dell'annua pensione da pagarsi al proprietario, che si ritiene il dominio diretto, e ciò, o in perpetuo, o sulla vita di uno, o di più, o fino a un certo tempo, che non è meno di 10. anni. L'enfiteutario, o sia quello, che riceve la roba nel modo detto, è tenuto, 1. Di pagare (79) ne' tempi stabiliti al padrone diretto la pensione stabilita, o in denaro, o in frutti: altrimenti (80) perde la roba data sotto enfiteusi con tutte le spese fatte per miglioramento di essa, se per due anni, trattandosi di enfiteusi ecclesiastica, o per tre anni, trattandosi di enfiteusi civile, non ha pagato. 2. E' tenuto di rendere più fruttuosa, o almeno di non rendere peggiore la roba a lui concessa.

R. 2. Il feudo tolto per contratto è una concessione di roba

(79) Questa pensione annuale, che è dovuta al padrone diretto, deve esser tenue, secondochè l'enfiteuta, o sia livellario, è tenuto più o meno di migliorare la cosa, che ha a livello; e la detta pensione si paga non tanto per li vantaggi, che si ricavano dalla roba livellata quanto per ricognizione del dominio diretto, che risiede in un'altra persona: per la qual cosa il livellario non può esigere il rilascio di questa pensione sotto il pretesto, che in tutto l'anno per la di lui sterilità non ha raccolto niente: anzi se una parte della roba livellata sia perita per le acque, o per

qualche fulmine, o per qualche altra disgrazia, la parte che rimane deve pagare come prima tutta la pensione: in quel caso però il livellario può ritirarsi dal contratto, e lasciare la detta roba.

(80) Ma questa perdita deve essere ingiunta dal Giudice, dopo aver chiamato e udite le parti. Nondimeno il Giudice deve concedere una congrua dilazione al livellario, a proporzione dei miglioramenti, acciò o paghi, o possa vendere a un altro il suo livello, il che far esso non può senza il consenso del padrone; così secondo la legge 2. (coll. *De jure hypoth.*).

immobile, o che equivale alla detta roba, quanto al dominio utile, con l'aggravio di fedeltà, di ossequio personale da somministrarsi al padrone diretto. Il feudatario poi è tenuto 1. Di dare il giuramento di fedeltà. 2. Di rendere a suo tempo gli ossequj dovuti. 3. Non deve disporre del feudo senza consenso di chi ha dato il feudo. Perde poi il feudo per trascuranza de' dovuti ossequj, e pel delitto di fellonia, di guerra cioè fatta contro il padrone diretto.

*Nota.* La opinione dell'Autore, circa il censo consegnativo personale, o misto, si sostiene da Soto, da Covarruvia, e da altri gravissimi Autori, nominati (nell'Opera de *Synod. Dioces.* l. 6. c. 48.) ove Benedetto XIV. dopo avere indicati alcuni fondamenti della opinione contraria (num. 4. e 5.) soggiunge, che il censo personale è stato proibito da Pio V. nella Costituzione *Cum onus*, in cui tra le altre condizioni per la onestà del censo ricerca anche questa, che il censo facciasi sopra roba fruttifera, non di qualunque specie, ma immobile, certa, e nominatamente designata. Per la qual cosa anche gli Autori, i quali considerata la di lui natura sostengono immune dalla usura il censo personale, confessano però ingenuamente, che si può esso fare licitamente, ove la Bolla di Pio V. fu accettata. Dice poscia, che teme nel censo personale, e specialmente in quello, che da ambe le parti si può ricuperare, non vi manchino quelle condizioni, le quali non solo la Costituzione del Sommo Pontefice, ma eziandio il jus naturale, e divino ricercano: acciocchè un tal censo non degeneri nel contratto di mutuo mascherato, e conseguentemente acciocchè non sia presso Dio usurario. Conchiude finalmente che circa questa cosa non essendo stata pronunziata dalla Sede Apostolica alcuna sentenza, non conviene, che il Vescovo nel suo Sinodo dichiarì usurario di sua natura il censo personale; ma se presiede a una Diocesi, ove si tiene una tal Costituzione, procurerà, che sia osservata: se poi è in una Diocesi, in cui non è accettata la Costituzione di S. Pio, avvertirà seriamente, ed esorterà i fedeli ad astenersi dai censi personali.

## CAPITOLO OTTAVO.

### *Del Contratto di Compagnia.*

**Q. I.** CHE cosa è il contratto di compagnia?

**R.** È una convenzione di due, o di molti di contribuire qualche cosa per guadagno, o uso comune; e di sostenere il comun danno, come alcuni aggiungono. Un tal contratto è lecito così secondo il jus civile (§. 6. *cod. Pro socio*), così secondo

Il Jus Canonico (c. 7. de donat. inter virum ec.). La ragion è, perchè è lecito di far convenzione per il guadagno da conseguirsi col danaro, e colla industria, osservando la egualità: avvegna, chè sebbene il danaro sia per se stesso sterile, non è però tale, inquantochè è soggetto alla industria, la quale sia strumento della negoziazione lucrosa (81).

Q. II. Quali cose si ricercano per la giustizia del contratto di compagnia?

R. Per comun sentenza si ricercano queste cose: 1. Che la specie della negoziazione sia lecita (l. 59. §. Pro socio). 2. Che ognuno contribuisca qualche cosa in comune, o danaro, o industria, o ec. che sia idonea per il guadagno. 3. Che il guadagno si divida tra i compagni a proporzione di quello, che ognuno ha contribuito (l. 29. §. Pro socio). 4. Che le spese, il danno, e il pericolo sieno comuni (l. 67. §. Pro socio). 5. Che se la roba, o il danaro contribuito perisce senza colpa lata, e lieve del compagno, perisca a conto di quello, che l'ha contribuito, perchè questo ritiene il dominio di esso (l. 12. Pro socio): se poi perisce per colpa lata, o lieve del compagno, questo sia tenuto di restituirla al padrone. 6. Che la compagnia si faccia per qualche tempo determinato, prima del quale non sia lecito di ripetere ciò, che fu contribuito. Da queste (82) cose si raccoglie,

(81) La società o compagnia si divide in società di animali, in società di dazj, in società di ogni sorte di beni, e in società di negoziazione, la quale si chiama società di guadagno. Ordinariamente il contratto di società si fa per il solo guadagno, e per il solo danno, che deriva dalla fortuna, rimanendo il dominio del capitale sotto il dominio di chi lo contribuisce; così secondo la legge, *Si tibi* (§. de Prascript. verber.). E la ragion è, perchè quello che si mette in società non si dona, secondo la legge, *Societatem*, (§. cod.). La società fatta semplicemente non si presume fatta quanto alla comunicazione dei beni, ma solamente quanto alla comunicazione del guadagno. Quindi quello che contribuisce il suo danaro, può ricavar guadagno da esso, sebbene non possa riportar guadagno quello, il quale lo dà in prestanza.

Tre sono i modi ordinarj di fare la società di negoziazione. 1. Quando ognuno e tutti li compagni contribuiscono la industria, la fatica, e

il danaro. 2. Quando uno contribuisce il danaro, uno la industria, e uno la fatica. 3. Quando uno somministra il danaro, e l'altro la industria e la fatica. Che ciò possa farsi licitamente, si dichiara nella parte, *de illa* (instit. De sorte). Tutti li detti modi sono leciti purchè vi concorrano le condizioni nominate dall'Autore, aggiungendovi quest'altra, cioè che il danaro somministrato si esponga veramente alla negoziazione: Imperciocchè se quello, il quale contribuisce il danaro sapesse che non sarà esposto alla negoziazione, in tal caso il contratto non sarebbe società, ma mutuo o sia prestanza, da cui, sotto il nome finto di società, esigerebbe il guadagno oltre il capitale; e così sarebbe usura. Così li Dottori comunemente.

(82) Con questa differenza però, che nel contratto di società, in cui solamente il lucro e il danno sono comuni, e non già anche il capitale, questo perisca soltanto per conto di chi lo contribuisce, essendo egli il

che finita la compagnia, il capitale si deve render al padrone, e il guadagno, che tolto il capitale, rimane, si deve dividere tra

padrone di esso (è ciò sia che perisca da principio, sia che perisca a mezzo della società, sia che perisca in fine). Nel contratto poi di società in cui è comune anche il capitale, o sia il di lui dominio, se, durante il contratto, perisca, perisca a conto di tutti li compagni, a proporzione di quello che hanno contribuito in esso. La uguaglianza di questo contratto non esige altro oltre di ciò, dovendosi soltanto osservare in quelle cose, che sono comuni (nelle quali devono essere comuni li comodi e gli incomodi), e non già in quelle, le quali non sono comuni.

Il contratto di società con il patto che il capitale resti salvo, e intatto per quello, il quale contribuisce il danaro, e il guadagno si divide tra i compagni, è ingiusto ed illegittimo, così anche l'Autore (qu. III. condizione 4.). Parimenti non si può fare legittimamente il contratto di società in questa maniera, che il danno non sia comune, com'è comune il guadagno; o in questa, che uno dei compagni abbia maggior guadagno di quello a cui appartiene; come parimenti afferma il nostro Autore (ibid. cond. 3.) il contratto però di società, col ricevere il pegno per sicurezza del capitale, casochè per colpa del compagno perisca, è lecito. La ragione è; perchè quello, il quale somministra il suo danaro, lo può somministrare con questa condizione, che il compagno non lo traffichi, se non nel tal paese, nel tal tempo, e nelle tali circostanze; cosicchè, se non si osservano da esso queste condizioni, il danaro perisca per di lui conto: dunque può ricever il pegno per sicurezza del denaro.

Per mantenere la uguaglianza nel contratto di Società, bisogna osservare le seguenti regole, secondo le quali si deve fare la divisione, allorchè uno dei compagni ha contribuito la sua opera, e l'altro il danaro.

Regola 1. Quando altrimenti non si abbia accordato, o quando nel contratto di Società non sia stata fatta

comunicazione del capitale, o sia del danaro, nel fine del contratto esso non si deve dividere, ma deve intieramente essere restituito a chi lo somministrò. Così la sentenza più comune. La ragione è, perchè la divisione deve farsi solamente di quello, che nel contratto fu comune, (perchè questo è quello che esige la giustizia di un tal contratto) dunque se il capitale non è stato comune, non si può fare alcuna divisione di esso.

Regola 2. Nel fine del contratto di Società si deve dividere solamente il guadagno, supposto che il contratto non sia stato senza guadagno: questa regola segue dalla regola precedente. Per maggior chiarezza però, bisogna sapere, che tre sono gli eventi di questo contratto. Imperciocchè, o 1. Nel fine di esso si ritrova qualche guadagno; e allora prima di tutto si deve restituire intieramente il capitale a chi lo ha contribuito; poscia si deve dividere il guadagno ugualmente, o inegualmente; a proporzione dell'opera: o 2. Si ritrova il solo capitale senza guadagno; e allora è giusto che resti solamente a quello per di cui conto si sarebbe perduto; se perduto si fosse: o 3. Si ritrova il danno, cioè la perdita del capitale, o in parte o intieramente; e allora quello solamente il quale ha contribuito il capitale; qualunque finalmente esso sia, ne porterà il danno.

Regola 3. Anche nel caso in cui la opera del compagno è di maggior prezzo di quello che il danaro, se solamente il danaro resti salvo, non è dovuta cos'alcuna al contributore dell'opera, quando non si abbia diversamente patteggiato; imperciocchè, siccome quello, il quale ha contribuito la opera, non è tenuto di rendere cos'alcuna a quello che contribuì il danaro, supposto che questo si perda tutto, e ciò ancorchè il danaro eccedesse il merito dell'opera: così il contributore del danaro non deve cos'alcuna al contributore dell'opera, suppostochè si perda tutto il frutto, o

è compagni a proporzione di quello, che hanno contribuito alla compagnia. Perchè l'altro resta padrone del soldo contribuito, quando però il soldo non sia stato comunicato al compagno, o quando altrimenti non si sia giustamente convenuto. Così dichiarò Sisto V. (nella Costituzione *Detestabilis*).

Q. III. Se sia lecito il contratto triplice di compagnia?

*Nota 1.* Il contratto triplice è quello, per cui quello, il quale contribuisce alla compagnia il danaro, fa patto con l'altro compagno, che accada tutto quello che può accadere, sia a lui restituito tutto il danaro con il suo guadagno certo, ma minore di quello, che probabilmente avrebbe potuto sperare. Si chiama triplice un tal contratto, perchè o formalmente, o virtualmente si contengono in esso tre contratti. Il primo, e principale è il contratto di compagnia, di cui contribuisce il soldo alla compagnia. Il secondo è il contratto di assicurazione del danaro, per cui cede al compagno una gran parte del guadagno sperato. Il terzo è la vendita di un tal guadagno incerto pel guadagno certo, ma minore.

*Nota 2.* Accordano tutti, che non è lecito di fare tali contratti con quello, il quale si giudica che con quel danaro non negozierà: perchè allora non vi sarebbe, che una finta compagnia, la quale occulterebbe la usura; nè vi sarebbe vero titolo di esigere qualche cosa oltre il danaro. Dunque:

R. 1. Sembra, che il contratto triplice sia secondo il jus naturale illecito. Così insegnano SS. Antonino, Bernardino ec. Per-

ciò ancorchè la di lui opera sia maggiore del merito del danaro.

Regola 4. Se nel contratto di Società si è reso comune il dominio del capitale, questo in fine si deve dividere; cosicchè il contributore dell'opera da tutta la somma, composta del capitale e del guadagno, prenda tanto quanto è stimata la di lui opera, ugualmente che il contributore del danaro, se la stima della di lui opera è uguale alla stima del danaro; Inegualmente poi a proporzione della di lui opera; se questa venga stimata meno del merito del danaro.

La società o compagnia di animali è una convenzione di due o di molti, alcuni de' quali contribuiscono un certo numero di animali, e alcuni altri custodiscono e alimentano gli stessi, per ricavar guadagno dai loro frutti. Secondo tutti, un tal contratto è lecito, istessamentechè l'altro contratto di Società, purchè si osser-

vino le debite condizioni, le quali sono tre. 1. Che quando gli animali periscono senza inganno o colpa del villico, o di chi li riceve, non periscano per di lui conto, ma a conto di quello, che li consegna, come di sopra si è detto di quello, il quale somministra il danaro. 2. Che quello, il quale li riceve, e.g. il villico, custodisca, pascoli, e conservi gli animali, e renda conto diligentemente di tutto il guadagno, perchè per questo solo titolo di custodirli può aver parte nel guadagno. 3. Che nella divisione dei proventi, o sia del guadagno si osservi la uguaglianza; cosicchè quello che contribuisce gli animali riceva una porzione del guadagno corrispondente al suo capitale, cioè agli animali; e quello che gli riceve, ricavi una porzione del guadagno proporzionata alla sua fatica e alla sua industria.

chè tutto il jus di guadagnare nella compagnia col solo danaro senza la industria, la fatica si fonda nel pericolo, a cui alcuno espone il suo danaro nella negoziazione. Così S. Tommaso 2. 2. q. 78. art. 2. ad 5. Ora posta l'assicurazione si concede solamente l'uso del denaro, come di danaro esposto a niun pericolo, e perciò sterile, e che non può recar alcun frutto al suo padrone. Quindi Sisto V. condannò i tre contratti, come illeciti per se stessi (*in Bulla Detestabilis*). Egli poi dice nella nominata Bolla, che questi contratti poscia (*posthac*) dal tempo cioè, in cui ha fatto la Costituzione, doveranno riputarsi come illeciti, ed usurarij, non già perchè non fossero prima in se stessi tali; ma perchè avanti la Costituzione la ignoranza invincibile, che poteva essere in molti, gli scusa dalla usura formale o sia colpevole. Innocenzo III. (c. 7. *de donat.*) permette soltanto, che la dote della moglie si dia ad un negoziante, acciocchè il marito colla parte del lucro onesto sostener possa gli aggravi del matrimonio, senza far menzione alcuna dell'assicurazione. Nè fa ostacolo, che altrimenti la dote si esporrebbe a pericolo: perchè la dote era più sicura appresso il negoziante, che appresso il marito sciacquatore, o che non poteva dare cauzione.

\* Nota. Che Benedetto XIV. nel Trattato *de Syn. Diac.* ove esamina la questione del contratto trino, conchiude, che sebbene alla opinione favorevole a questo contratto non sia stata data alcuna taccia dalla Sede Apostolica, e conseguentemente ogni Vescovo si debba astenere dal dare alcuna taccia alla medesima: nulladimeno i Vescovi devono procurare, che non si faccia da' suoi sudditi un tal contratto; che anche da' difensori dello stesso è dichiarato pericoloso, come sapientissimamente fu procurato ne' loro Sinodi Diocesani da molti Vescovi.

## CAPITOLO NONO.

### *Del Cambio.*

Q. I. **C**he cosa, e di quante sorta è il cambio?

R. Il cambio (83) è una permutazione di soldo per soldo con

(83) Sembra che sia migliore questa definizione del cambio; cioè, il cambio è una permutazione di danaro per danaro, diverso quanto alla quantità, o alla specie, o al luogo, con guadagno del cambista. Dicesi 1. *Permutazione*; perchè la voce, *cambio*, è tolta dal verbo *cambiare*, il quale significa permutare. 2. *Di danaro per danaro*, per escludere le permutazioni

di cose differenti dal danaro, v. g. di formento per vino, ec. 3. *Quanto alla quantità*, o ec. per distinguerla dal mutuo, il quale si può risarcire collo stesso danaro. 4. *Con guadagno del cambista*, perchè, come dice S. Tommaso (opusc. 73.) l'atto del cambista non deve essere gratuito, come l'atto del mutuatore.

guadagno. Questo contratto non si adempie, se il soldo non sia da ambe le parti dato, e ricevuto, almeno equivalentemente. Il cambio si divide in reale, o sia vero, e consiste nella permutazione vera del denaro, osservando la uguaglianza tra la cosa data, e la cosa ricevuta: e in secco, ed è un cambio finto, e un vero mutuo, coperto col nome speizioso di cambio. Si chiama secco, perchè non ha giusto titolo per produrre guadagno. Onde ogni cambio secco fu dichiarato usurario da Pio V. (*Bull. in eam*). Il cambio (84) reale si divide in manuale, o sia minuto, ed è una permutazione di moneta di spezie diversa, e di diversa ragione, ex. gr. di moneta d'oro nella moneta di argento, e vicendevolmente: e in locale, o sia per lettere, ed è una permutazione della moneta presente con la moneta lontana.

Q. II. Se sia lecito il guadagno nel cambio reale?

R. Affermat. Purchè (85) sia moderato, e secondo le leggi,

(84) È temporaneo, o sia per qualche termine determinato; ed è quello per cui si conta presentemente il soldo da numerarsi nel tempo futuro, o sia al termine stabilito, v. g. alla fiera di Francofort.

(85) Quattro sono i titoli o ragioni che giustificano il guadagno, il quale proviene dal cambio reale, così minuto, che locale. Il primo titolo comune a uno e all'altro cambio è per ragion dell'ufficio di cambiare, intrapreso mediante la pubblica, o privata autorità: e di questo titolo parla l'Autore (qu. 111.).

Il secondo titolo è, perchè li cambiisti si privano dell'utilità, o sia del comodo di certe monete in grazia de' cambiatori: imperciocchè in tre maniere si può considerare il danaro. 1. Per ragion della materia, come un metallo. 2. Come prezzo, per ragion della forma. 3. Per ragione della facilità o difficoltà di permutarlo, come si considera nei cambi. Il danaro considerato nella prima e terza maniera, o sia, per i diversi usi e utilità di una spezie sopra l'altre nelle permutazioni, o sia per ragion del peso, o della qualità, frequentemente è più stimato in una spezie di quello in un'altra dello stesso prezzo legale: e per questi motivi la valuta del danaro, sebbene sia una stessa in ragion di prezzo, può essere però diversa in ordine alle permutazioni, secondo il giudizio comune degli uomini.

Il terzo titolo è per ragion dell'opera impiegata in servizio e comodo del cambiario. Questo titolo sussiste grandemente nel cambio locale. Ora questo servizio e questo comodo è meritevole di prezzo, sebbene alcuni sieno di parere che questa trasmissione, la quale non è se non virtuale, non sia altro, che una mutazione di danaro fatta in un luogo per restituirlo in un altro. Li Dottori insegnano comunemente contra Soto, che il danaro localmente distante è per questo titolo riputato più vile in certe circostanze del danaro presente: perchè, essendo distante localmente, esige di sua natura fatica, spese, o pericoli, o almeno industria per trasportarlo nel luogo ove alcuno abbisogna di esso. E sebbene avvenga, che il danaro lontano sia più comodo a' mercadanti, ciò deriva dall'accidente relativamente ad essi, e viene ascritto alla loro condizione, alla loro industria, e fortuna.

Il quarto titolo, e questo per il cambio locale, è per ragion della maggior estimazione, o del maggior valore del danaro nel luogo ove il cambiista lo trasmette; imperciocchè si può esigere il guadagno della trasmissione, allorchè in entrambi li luoghi è lo stesso il valente del danaro; dunque quello, il quale si addossa l'aggravio di trasmetterlo nel luogo ove vale di più, può esigere maggior prezzo; avvegnachè questo titolo

e le consuetudini de' luoghi, o secondo il giudizio comune de' periti: perchè si ottiene un tal guadagno nel cambio manuale non solo per fagion del lucro cessante, o del danno, che proviene dal cambio; ma anche per ragione della fatica, e della diligenza nel cercare, accumulare, e custodire varie spezie di moneta, e nel numerarla ec. Nel cambio locale poi per ragione del tragitto reale, o virtuale della moneta da uno in un altro luogo, per il qual tragitto il cambista affitta l'opera sua, ricevendo in sè tutta la fatica e il pericolo, le quali cose tutte sono meritevoli di prezzo.

Q. III. Se sia lecito il cambio per il termine del pagamento, o per la Fiera, come dicono?

Un tal cambio si fa così: il cambista, o il mercadante dà solido in questo luogo col patto di riceverlo con guadagno a Francofort, o altrove in tempo della vicina Fiera: così che si esiga più e meno per il cambio, secondo che la Fiera è più, o men vicina. Ciò supposto:

R. Tolto (86) ogni altro giusto titolo, che scusi dalla usura, un tal cambio è usurario, perchè esso è un vero mutuo, per cui si esige guadagno: avvegnachè non è altro, che un contratto, in cui si esige qualche cosa per la dilazione del pagamento.

Io è diverso da quello, e maggiormente apprezzabile. Perchè poi il cambio sia esente da ogni usura palliata, bisogna esattamente osservare le regole che seguono. 1. Che non ci sia veruna frode, veruna simulazione, che non sia cambio secco, e che sia cambio reale. 2. Che niuno si pretenda per la sola tardanza di ricevere il pagamento, e che per essa non si ricerchi più di quello che altrimenti si ricevrebbe. 3. Che si osservi il prezzo giusto, o sia tassato dalla legge, o dalla comun consuetudine, o dal giudizio degli uomini probi, esercitati nella professione cambistica.

(86) Il cambio col ricambio, o, come dicesi dagl' Italiani; con la ricerca, appena, anzi neppure appena si può scusare dalla usura. La pratica di questo cambio è la seguente: Tizio, v. g. abbisognando in Roma di mille zecchini, gli domanda in prestanza a Sempronio. Sempronio gli nega la prestanza, ma gli esibisce il cambio, per fuggire la macchia della usura. Sa egli che Tizio non ha danaro a Verazia, nondimero gli esibisce il cambio; pronto di contargli a Roma i mille zecchini, da restituirsi a Ve-

nezia. Tizio risponde di non aver ivi danaro, nè in realtà, nè in speranza, nè in credenza, nè per se stesso, nè per mezzo di verun amico, o corrispondente, o procuratore; che sia pronto di pagare a suo nome. Soggiunge Sempronio, ho io ivi il mio procuratore, io lo assegnò anche a te, cosìchè sia per essere e mio e tuo procuratore, e mi corrisponda a tuo nome, e addossandosi il tuo debito, lo paghi a se stesso come procuratore, e poscia mediante il ricambio mi rimandi a Roma lo stesso danaro. Quindi Sempronio riceve mille zecchini anche a Roma sotto il titolo di ricambio, con il guadagno tanto del cambio che del ricambio.

Ora ciò è affatto illecito; perchè tutti questi maneggi sono finzioni, non essendovi nel caso presente, nè cambio locale, nè ricambio; mentre conta e riceve il danaro nello stesso luogo: onde non è che puro e solo cambio. La cosa andrebbe diversamente, se tanto il cambiario quanto il cambista veramente intendessero il cambio e il ricambio. Leggasi S. Antonino (3. part. tit. 8. cap. 3. *de Negotiatione*).

(\*) *Nota.* Benedetto XIV. loda, e conferma (*de Syn. Dioces.* lib. 10. c. 5.) la dottrina soda, e sicura dell'Autore, e primieramente stabilisce, essere necessario, che nel cambio locale si faccia una vera traslazione della moneta, o almeno, che quello, il quale riceve il soldo, abbia vera intenzione di restituirla altrove; altrimenti si commette una usura, almeno occulta, e palliata. 1. Dichiaraz, che il cambio obliquo, come lo chiamano, è parimenti pericoloso, e soggetto all'usura occulta, o sia palliata; se non nel foro esterno, in cui forse si presume, che la cosa sia stata fatta, come sta scritta nella stipulazione del contratto; almeno nel foro interno, quando cioè la moneta, che corrisponde al prezzo ricevuto, nè sia stata mandata alla Fiera dal mutuataro, nè l'altro abbia mai avuto intenzione di mandarla alla Fiera, o sia di spenderla in cambj. Il cambio obliquo poi accade, quando Tizio, ex. gr. dimanda in prestanza soldo da Cajo, che questo nega di dare a lui in prestanza, perchè negoziando con esso l'augmenta: onde Tizio per ottenere il soldo da Cajo fa patto con esso, che o questo si procacci una somma equivalente di soldo col contratto del cambio, o che Tizio acquisti una tal somma per mezzo del patto già detto con obbligo di pagare nell'uno, e nell'altro modo le spese del cambio, finchè restituisca il mutuo, e ciò non già per ragion del mutuo stesso, ma per il lucro cessante, e il danno emergente di Cajo. Nulladimeno non nega già il Pontefice, che il mutuatore, il quale suol aumentare negoziando il suo danaro, non possa ricevere qualche cosa dal mutuataro per il lucro cessante, e il danno emergente: ma dice solamente, che ciò si può solamente, quando vi è titolo legittimo di esigere qualche cosa oltre il mutuo, senza ricorrere agl'imbrogli predetti del cambio obliquo, i quali ingenerano un gran sospetto di frode, e d'inganno.

## CAPITOLO DECIMO.

*Della transazione, e aggiustamento, assicurazione, fidejussoria, pegno, e ipoteca.*

Q. I. **C**he cosa è transazione?

R. E' un patto gravoso per ambe le parti circa una cosa dubbia, circa la lite incerta, o mossa, o da moversi. Perchè sia giusta, si ricercano tre cose 1. Che la roba per opinion probabile di ambe le parti sia dubbia. 2. Che la convenzione sia con aggravio di ambe le parti. 3. Che colla transazione si finisca, o si estingua la lite; perchè per questo fine è stata istituita la transazione.

Q. II. Che cosa è assicurazione?

R. E' un contratto, con cui alcun riceve in se il pericolo dell' altrui roba, obbligandosi, o gratuitamente, o per un certo prezzo di pagare la valuta di essa roba caso che perisca. Quando questo obbligo si riceve per il prezzo, allora è simile al contratto della vendizione. Perchè sia giusta, tre cose secondo la comune sentenza si ricercano: 1. Che probabilmente vi sia il pericolo, o che d'ambidue si giudichi, che vi sia, cosicchè l' esito sia a tutti due incerto: avvegnachè se prima del contratto fosse noto all' assicuratore, che le robe, o le merci dell' altro sono fuori di ogni pericolo, esso peccerebbe; e sarebbe tenuto alla restituzione. 2. Che (87) il prezzo sia proporzionato al pericolo, considerato il merito della roba, che si assicura, altrimenti non si osserverebbe la uguaglianza.

Q. III. Che cosa è mallevadoria?

R. E' un contratto, con cui uno s' impegna di soddisfare per l' altrui obbligo, in caso che non lo abbia adempito il principal debitore. Circa la qual cosa.

Osserv. 1. Se l' obbligo del debitor principale è invalido, o si estingue, cessa ancora l' obbligo del mallevadore per mancanza della materia. 2. I mallevadori (88) non possono essere obbligati in modo, che debbano più di quello che deve quello, per cui sono obbligati (*inssimul. de fidejussor.*) 3. Il mallevadore non può essere costretto a pagare se prima non è stato ripetuto il debito dal debitor principale, e se prima non consta, ch' egli non può pagare: perchè questa è come la condizione di questo contratto, quando altrimenti non sia convenuto. 4. L' obbligo del mallevadore passa agli eredi. 5. Pecca gravemente quello, il quale essendo certo della sua impotenza di pagare per l' altro, si fa di lui mallevadore, pensando, che non possa accadere, che il debitor non sia in istato di pagare: perchè ha ingiustamente ingannato il creditore coll' offerirgli una falsa sicurezza. 6. Il debitor principale non solo è tenuto (89) di restituire tutto ciò, che il mallevado-

(87) Si cerca in terzo luogo che quello a cui si assicurano le merci osservi le condizioni, che giustamente furono stabilite, v. g. che la nave vada, se si può, per la tal strada, che non si carichi di altre merci, ec. 4. Che l' assicuratore abbia, o possa avere da pagare; altrimenti è un solenne ingannatore, mentre, non potendo perder niente, rischia di guadagnare; onde, se ha ricevuto qualche cosa, è tenuto di restituirla se-

bene la roba sia arriyata sana, e salva al suo termine.

(88) Cioè che debbano più di quello ec. per ragion della quantità, del luogo, del tempo: ma il di lui obbligo può essere maggiore per ragion di qualche vincolo, come, e. g. se lo ratifichi con giuramento, se somministri qualche ipoteca, ec.

(89) Siccome il mallevadore ha i suoi aggravj, così pure ha i suoi diritti. 1. Ha azione contro il debitor-

te ha per lui pagato; ma eziandio di ricompensare i danni provvenuti, perchè esso nel tempo debito non ha pagato.

Ma è lecito di esiger pagamento dal debitore per la mallevadoria?

R. Molti affermano essere lecito di patuire per questo motivo a proporzione della quantità del debito, e del pericolo: perchè l'obbligo civile di pagare l'altrui debito è un aggravio di giustizia meritevole di prezzo; e il mallevadore non è tenuto di riceverlo in se gratuitamente. Se però il mallevadore sa, che non vi è alcun pericolo, né molestia, altri, a' quali io acconsento, insegnano, che non può esiger cosa alcuna: perchè l'obbligo, che si addossa, non appotta allora alcun aggravio degno di prezzo, e ricompensa.

Q. IV. Che cosa è pegno, e ipoteca?

R. Il pegno è un contratto, con cui il debitore per sicurezza del debito consegna qualche cosa mobile al creditore, per cui la detta roba è in modo obbligata, che si può con essa, e da essa prendere il pagamento, qualora il debitore non abbia pagato. La ipoteca è un contratto, con cui si obbliga una cosa immobile al creditore per sicurezza del debito, cosicchè abbia jus di ripetere da essa il pagamento. La ipoteca si fa, non con la consegna della roba, come si fa il pegno; ma colla sola convenzione tra i contraenti. La ipoteca si divide in convenzionale, o sia espressa, la quale si fa col consenso scambievolmente espresso: e in tacita, o sia legale, che viene concessa dalla legge, o dalla consuetudine, sebbene non sia stata fatta alcuna menzione di essa nel contratto: così ex. gr. i beni del tutore sono obbligati al pupillo. 2. In universale, per cui restano obbligati tutti i beni così presenti, che futuri: e in particolare, cioè di una, o più cose in ispezie, e questa è sempre affissa alla roba, a chiunque essa pervenga, finchè si paga il debito.

Q. V. Quali sono gli obblighi di quelli, i quali ricevono o danno il pegno, e la ipoteca?

R. 1. Per parte di chi dà, o sia del debitore, questi sono gli

accid gli restituisca tutto quello, che per lui ha pagato, e i danni che ha sofferto. 2. Può costringere il creditore a cederli ogni azione, così personale che ipotecaria, che ha contro il debitore. 3. Di non rimanere obbligato, quando il creditore trascurò a tempo debito di domandare il suo credito, e il debitore è poscia divenuto impotente. Ci sono poi molti, li quali non possono mallevadore:

tali sono i pupilli, li figli di famiglia, che non hanno beni castrensi, o quasi castrensi, li soldati, almeno nel tempo della spedizione, le donne, le quali almeno possono ritirare la loro mallevadoria, secondo il privilegio del Senato Vellejano, qualora non abbiano rinunziato a un tal privilegio, o non abbiano aggiunto il giuramento, ec.

obblighi: 1. Non è lecito di dare in pegno, o ipoteca la stessa roba a molti; quando non fosse sufficiente per tutti i debiti. Si eccettui, qualora i creditori posteriori non sieno avvisati della ipoteca precedente: perchè in tal caso non si farà loro alcuna ingiuria, avvegnachè non si fa ingiuria, a chi sa, e vuole così. 2. Il debitore è tenuto di restituire al creditore tutte le spese fatte per conservazione del pegno, e perchè non divenisse peggiore (l. 25. §. de pignor. att.); nè può ripetere il pegno, finchè non ha pagato intieramente il debito (l. 6. cod. de distract. pign.). 3. Non è a lui lecito di vender la ipoteca, o sia la roba ipotecata, senza avvisare della ipoteca il compratore; altrimenti lo ingannerebbe.

R. 2. Per comun sentenza il creditore è tenuto: 1. Di diligentemente conservar il pegno, di procurare, che non si perda, e che non divenga peggiore; altrimenti sarà tenuto di risarcire il danno provenuto per colpa lata e lieve (l. 3. §. de pignor. att.). Nulladimeno può obbligare ad un altro il pegno ricevuto, e la ipoteca, ma non per maggior somma (l. 7. cod. Si pignus). 2. Non può servirsi della roba avuta in pegno senza il consenso del creditore, quando non si servisse in grazia del debitore, cioè acciocchè altrimenti non diventasse peggiore: la ragion è, perchè è roba di altri, concessa solamente per sicurezza non per uso (l. 56. §. de furt.). Che se il debitore concede l'uso di essa, la valuta di un tal uso si deve computare in diffalco del credito: altrimenti si commette usura. 3. E' tenuto di computare in diffalco del credito i frutti avuti dal pegno, e dalla ipoteca, e consumati, dibattute le spese, e le fatiche, e di restituire, o di mettere in conto del suo credito i frutti, ch'esistono: perchè quella roba è del creditore. 4. Non può vender il pegno, se non nel caso, che nel tempo stabilito il debitore non paghi, avvisandolo prima. Che se lo venda più del debito, è tenuto di restituire l'eccesso al creditore. 5. Non può far patto col debitore, che se non paga nel tempo determinato, il pegno sia del creditore; perchè una tal convenzione è proscritta da ambi i jus (l. ult. cod. de pall. pignor. e c. 7. de pign.). 6. E' tenuto, pagato che sia tutto il debito, di tosto restituire il pegno: perchè allora cessa il jus, e il titolo di ritenerlo (l. 6. §. Quibus modis pignus ec.).

## CAPITOLO UNDECIMO.

*Del giuoco, e delle scommesse.*

Q. I. Cosa è giuoco, e quali cose ricercansi perchè sia lecito?

R. 1. Il giuoco generalmente è qualunque detto, o fatto pia-

cevole, ordinato per ricreare l'animo. Il fine prossimo, ed immediato di esso è, che l'animo si ricrei col piacere, e che si renda più acconcio all'applicazione ed attenzione necessaria, in quella maniera che le forze del corpo si ristorano col sonno. San Tommaso 2. 2. q. 168. art. 2. Quindi se il giuoco si esercita nelle debite circostanze per il di lui onesto fine, appartiene alla virtù, che Aristotile, e S. Tommaso chiamano Eutrapelia, la quale è una spezie di temperanza, la quale dirige, e inclina l'uomo a mantenere nel giuoco la debita moderazione. Perchè il giuoco sia lecito, si ricercano per comun sentenza queste cose: 1. Che la spezie del giuoco non sia da alcun jus proibita. 2. Che non sia occasione di peccare, e che non partorisca scandalo, o danno ad alcuno. 3. Che si osservino il debito modo, e tutte le debite circostanze. 4. Che non si giuochi nè più spesso, nè più a lungo di quello ch'esige la necessità di ristorare le forze dell'animo, e di renderlo più pronto a' dovuti uffizj. Aggiungasi a queste condizioni, che il giuoco necessario si riferisca al fine onesto.

R. 2. Il giuoco preso per contratto è un contratto, con cui i giuocatori tra di loro convengono, che sia del vincitore ciò, che hanno stabilito di giuocare. Esso colle debite circostanze è per jus di natura lecito. Le condizioni poi, che si ricercano nel giuoco del contratto sono queste: 1. Che si osservino tutte le condizioni necessarie, perchè il giuoco sia onesto, le quali poco fa abbiamo dette. 2. Che la somma, che si espone al giuoco, sia tenue a proporzione della facoltà, e della condizione di ognuno. 3. Che i giuocatori abbiano il dominio, e la libera disposizione di quelle cose, ch'espungono al giuoco. 4. Che non si giuochi principalmente per il guadagno: perchè il fine principale del giuoco è il sollievo, ed il piacere dell'animo. 5. Che non vi sia alcuna frode, o ingiuria. 6. Che vi sia una morale uguaglianza in tutti quanto alla speranza di guadagnare e il pericolo di perdere: perchè il giuoco è un contratto da ambe le parti gravoso.

Q. II. Quali (90) sono i giuochi proibiti?

(90) Tre sono le classi dei giuochi: altri dipendono totalmente dalla industria del giuocatori; altri solamente dalla fortuna, ovvero dal caso, come sono regolarmente i giuochi d'invito, altri finalmente sono misti, e dipendono parte dalla industria, e parte dalla fortuna, come sono molti giuochi anche di carte. Niuno di questi giuochi è per se stesso proibito, purchè si osservino le condizioni at-

cennate dall'Autore, le quali frequentemente si trasgrediscono. Secondo però il jus civile ed Ecclesiastico il giuoco d'invito, almeno frequente, è proibito anche ai secolari, come dice l'Autore: perchè non si può dubitare, che tali giuochi non sieno proibiti ai Chierici da molti Canonici, specialmente antichi, i quali sono stati ringovati dal Concilio di Trento (sess. 22. cap. 1. De Reform.) dando

R. Secondo il jus divino naturale sono proibiti i giuochi di loro natura cattivi, turpi ed indecenti, e che provocano alla lussuria; o che sono occasione prossima di peccato, o di scandalo agli altri. Secondo poi il jus umano, civile, e canonico è proibito a tutti, anche a' laici, il giuoco frequente di fortuna (l. 1. e 2. cod. de aleator. Episcopus dist. 35.). La ragion della proibizion è il pericolo, e la occasione di molti peccati, e mali e. g. dell'ira, delle risse, della bestemmia, della perdita del tempo, della trascuranza de' proprj uffizj ec. Il giuoco poi di fortuna è quello, il di cui evento dipende unicamente, o maggiormente dalla fortuna, o sia dal caso, di quello che dalla industria: tal è e. g. il giuoco de' dadi, delle carte ec. Quindi per ragion della pena grave stabilita, quello pecca mortalmente, il quale frequentemente, e per lungo tempo giuoca per guadagnare, cioè con animo di guadagnare. Così S. Antonino (2. q. tit. 1. c. 27. §. 8.). Anzi senza anche il jus positivo spesso è peccato mortale il giuoco di fortuna per ragion di molte circostanze. Quindi peccano eziandio gravemente quelli, i quali a' giuocatori di fortuna danno la loro casa, perchè giuochino, perchè somministrano agli altri comodo ed occasione di peccare. A questi tali dunque bisogna negar l'assoluzione, finchè s'emendino, come insegna S. Carlo.

Q. II. Come si pecca mortalmente nel giuoco?

R. Per comun sentenza si pecca mortalmente in questi casi: 1. Se il giuoco è illecito gravemente, e turpe per se stesso, o gravemente proibito dal solo jus positivo. 2. Se è occasione prossima di peccato mortale, e. g. della bestemmia, dello spergiuro ec. a chi giuoca, o agli altri. 3. Se per giuocare si trascurano gli obblighi del suo stato, o del proprio impiego; o se si omettono le operazioni gravemente comandate. 4. Se si esponga al giuoco una somma esorbitante. 5. Se si reca (91) all'altro ingiuria, o

ampia facoltà a' Vescovi di punire severissimamente i Chierici, i quali disubbidissero, non solo giuocando, ma eziandio guardando i giuocatori, e in tal modo somministrando loro occasione di giuocare.

Qual peccato poi sia il giuocare, o essere spettatori a bella posta e senza necessità dei giuocatori, è difficile, anzi pericoloso di definirlo con una regola generale. Nondimeno può avvenire, che alcuno peccchi maggiormente guardando gli altri a giuocare, di quello che giuocando egli stesso. Questa sentenza, che peccchino cioè mortalmente quelli, i quali guarda-

no gli altri a giuocare, è prudentemente moderata da Angiolo de Clavasio; nondimeno può avvenire in molte maniere come poco dopo osserva l'Autore che peccchino mortalmente quelli, dalla di cui presenza s'inducono facilmente a giuocare, ed a continuare il giuoco. Così insegnano Silvestro, Fumo, Navarro appresso il Pontas, V. Ludus, cas. 10.

(91) Onde, secondo i Salmaticesi, quelli peccano gravemente, i quali ingannano nel numero delle partite, li quali nascondono le carte, e imprimevano loro qualche segno per cui le possono distinguere; nè solamente

danno grave con frodi, con violenze, con provocarlo al giuoco. 6. Per l'affetto al giuoco gravemente disordinato (S. Tomm. 2. 2. q. 168. art. 9.). Finalmente, se si giuochi con quello, il quale non può alienare.

Q. IV. In quali casi il giuocatore è tenuto di restituire prima di ogni sentenza?

R. Secondo la comune sentenza il vincitore è tenuto di restituire: 1. Se il vinto non ha il dominio, e la libera disposizione della roba. 2. Se il vincitore (92) induce l'altro a giuocare colla forza, colle minacce, coll'inganno, cogli strapazzi, o col simulare imperizia. 3. Se si è servito di qualche frode contro le leggi del giuoco, e. g. se ha segnate le carte con qualche segno ecc. E allora è tenuto di restituire, e ciò che ha guadagnato, avendolo acquistato con ingiuria, e ciò eziandio che l'altro avrebbe giustamente guadagnato, perchè una tal speranza di lucro era meritevole di prezzo. Le leggi poi de' giuochi sono quelle, le quali sono stabilite col consenso scambievolmente de' giuocatori, o che per consuetudine del luogo sono ricevute. Nulladimeno alcune frodi, e astuzie, le quali si praticano secondo la consuetudine comune, e si sa, che sono praticate, non sono giudicate contrarie alle leggi del giuoco, nè ingiuste come e. g. se uno sapendo che ha migliori carte, simuli di aver timore, per cui l'altro si muova ad accrescere la somma. 4. Se il vincitore ha avuto intenzione prima del giuoco di non pagare, o se non può alienare la roba esposta al giuoco, e perdere cosa alcuna; o se nell'arte del giuoco sia notabilmente superiore all'altro, cosicchè sia moralmente certo della vittoria; sì perchè in tal caso l'errore ha dato causa al contratto, sì perchè tali cose sono contro la giustizia del giuoco, la quale esige, che tra i giuocatori vi sia una morale uguaglianza nella speranza di guadagnare, e nel pericolo di perdere. E ciò si verifica, sebbene l'eccesso della perizia sia noto all'altro: quando prudentemente dalla circostanza non si giudichi, che l'altro vuole spontaneamente donare. Fintantochè però l'uno e l'altro ignora l'eccesso della perizia di uno sopra l'altro, il giuoco è giusto riguardo al più perito: perchè i giuocatori giuocano con

peccano, ma sono tenuti di restituire, tanto il guadagno acquistato con quest'arte, quanto ciò che l'altro avrebbe indubitamente, e probabilmente guadagnato. In dubbio, se avrebbe guadagnato, il più probabile si è di restituire tanto quanto valeva la speranza della vittoria in quello, il quale fu ingannato.

(92) Anzi che colle preghiere importune, cosicchè voglia piuttosto perdere la sua roba di quello essere oppresso da tante e tali molestie.

E' lecito di giuocare di orazioni; mentre ciò è comprovato dall'uso e dalla pietà dei buoni. Così Enrico da Sant' Ignazio,

questa intenzione, che il guadagno si possa ritenere, mentre nè all' uno, nè all' altro è manifesto l' eccesso notabile. §. Secondo varj Autori, se il vincitore giuoca con animo di ripetere il pagamento, cioè di ripetere quello, che perdendo avrebbe pagato: perchè in tal caso non aveva jus di guadagnare, ed ha ingannato l' altro, il quale non ha voluto giuocare, se non supposta la speranza di guadagnare. Contuttociò quello, il quale ha giuocato con animo di pagare, può finito il giuoco mutare intenzione, e ripetere in giudizio il pagamento.

Q. V. Se quello, il quale guadagna qualche cosa con un giuoco proibito, o sia di fortuna, sia tenuto di restituire il guadagno; e se quello, che ha perduto, sia tenuto di pagare?

Qui si tratta di somma grande, perchè chi ha perduto piccola somma, è tenuto di pagare: avvegnachè le leggi non proibiscono di esporre al giuoco qualche tenue quantità.

R. 1. Secondo la sentenza comune, quando non vi è qualche legge particolare del paese, la quale irriti il contratto del giuoco, si può ritenere in coscienza la somma grande di danaro acquistata col giuoco proibito, o sia di fortuna, finchè per sentenza del giudice non esigasi la restituzione: perchè secondo il jus di natura il contratto del giuoco ha forza di trasferire il dominio, e ciò mediante il consenso libero de' giuocatori; e secondo il jus positivo comune, o almeno secondo la consuetudine non è nullo sul fatto stesso; nè i giuocatori sono renduti inabili a trasferire il dominio, nè sono tenuti alla restituzione, se non dopo la sentenza del giudice. Perchè il contratto non è irritato, perchè è proibito (c. de regular.).

R. 2. Quello, il quale ha giuocato a giuoco di fortuna, ed ha perduto una somma notabile di soldo, stando al jus naturale è obbligato di pagarla: perchè il contratto fu valido, e conseguentemente in virtù di esso il vincitore acquistò jus a ciò, che ha guadagnato. Ma si disputa, se secondo il jus civile comune, ossia Cesareo, il giuocatore sia in coscienza obbligato di pagare i debiti contratti per il giuoco. Alcuni negano (l. 1. de aleator.). La ragione è, perchè le leggi Cesaree stabiliscono, che il vinto non sia sforzato a pagare (l. 3. §. de compensat.). Altri poi pretendono, che il debitore è tenuto di pagare, quando non ricorra dal giudice per essere assoluto dal pagamento: perchè quella, che ha giuocato, ha giuocato validamente, e le leggi non concedono il jus di ripetere il pagamento, se non in giudizio, e quando dicono: non si costringa il vinto a pagare, si sottintende, dal giudice. Egli è certo, che il vinto è tenuto di pagare, se ha giurato, che pagherà: perchè il giuramento di fare una cosa lecit, si deve osservare per motivo di religione, e di riverenza verso il

Signore. Ho detto, *secondo il jus commune* ec. Perchè vi può essere qualche altra consuetudine della patria, o qualche legge particolare, che abolisca l'obbligo naturale di pagare i debiti contratti per il giuoco. In queste cose sembra, che si debba stare alla consuetudine ricevuta, e che non è annullata da alcuna legge.

Q. IV. Che cosa è scommessa, e che cosa si ricerca, perchè sia giusta?

R. La scommessa è un contratto, con cui due, o più disputando della verità, o dell'evento di qualche cosa si promettono scambievolmente qualche cosa con animo, che sia di quello, il quale avrà indovinata la verità. Perchè questo contratto sia giusto, è necessario: 1. Che (93) la cosa, di cui si contende, ovvero, si controverte, si prenda da ambidue nello stesso senso. 2. Che la stessa cosa sia incerta ad ambidue i contraenti. Altrimenti non vi sarebbe egualità di speranza e di pericolo, la quale però si ricerca, perchè la scommessa sia giusta; avvegnachè la scommessa è un contratto gravoso, in cui si compra la speranza del lucro col pericolo di perdere. Quindi (94) se uno, certo essendo della verità, o dell'evento della cosa, ha fatto qualche guadagno mediante la scommessa, è tenuto restituirlo, sebbene avesse anche avvisato l'altro della sua certezza, il quale nondimeno volesse contendere.

## CAPITOLO DUODECIMO.

### *Delle ultime volontà.*

Q. I. Che cosa è testamento?

R. E' una legittima disposizione di quelle cose (95), che alcuno vuole, che sieno fatte dopo la sua morte, colla istituzione

(93) Siccome la scommessa deve esser giusta, così esser deve anche lecita; ora perchè sia lecita: 1. Deve farsi con animo di porre fine alle contese della verità, non già per cupidigia, o per vanagloria. 2. Deve essere di qualche materia lecita. 3. Deve essere immune da ogn' inganno e frode, con cui e. g. taluno essendo certo, simuli di essere incerto della verità contrastata. 4. Non si devono mescolare le cose sacre colle profane, onde non si giuochi dell'evento o di qualche verità temporale per Messe, Orazioni, Comunioni, ec. perchè non è lecito di abusarsi delle cose sacre, per ricreare l'animo.

(94) Tutti sono di sentimento che quello, il quale da principio era certo della verità della cosa, da lui sostenuta, ma, per la opposizione di qualche altro, comincia a temere e dubitare, v. g. perchè considera, essergli altre volte avvenuto, che si è ingannato anche in quelle stesse cose che gli sembravano certe, tutti, dico, sono di parere che questo tale possa lecitamente ritenersi il lucro, per ragion del pericolo che allora si figura. Molina (disp. 108.) l.ug. (disp. 31. sect. 6. num. 79.)

(95) Dicesi, 1. *Legittima disposizione*: perchè, per la validità del testamento, si ricerca che si osservino in

dell'erede, o del legatario universale. Si divide in solenne, in cui si osservano tutte le solennità prescritte dal jus; e in privilegiato, il quale è valido, sebbene non si osservino tutte quelle solennità: tal è il testamento militare. Il solenne si suddivide in iscritto, o sia chiuso, che si fa scritto alla presenza de' testimoni, che si ricercano; e in nuncupativo, o sia aperto, che si fa a viva voce alla presenza de' testimoni, che si ricercano, sebbene poscia si possa scrivere. Circa le solennità, che dal jus si ricercano ne' testamenti, si devono consultare le leggi e consuetudini de' paesi. Dal jus Cesareo però si ricercano per il testamento scritta le seguenti cose: 1. Che l'erede sia istituito con parole chiare, ed espresse; e che il di lui nome sia scritto dalla mano propria del testatore, o se è scritto da altra mano, il testatore stesso sottoscriva, e sottoscritto ch'è, e piegaro lo mostri a' testimoni, e dica, che in esso si contiene la sua ultima volontà. 2. Che si assumano sette testimoni rogati, maschi, . . . idonei; cioè, che non sieno esclusi dal jus, come sono gli eredi, il figlio di famiglia, i furiosi, i condannati per qualche delitto ec. 3. Che tutti, ed ognuno de' testimoni sottoscrivano il loro nome di propria mano, e lo segnino con l'anello, o col sigillo. 4. Finalmente che tutto ciò si faccia in uno stesso luogo e tempo, e con un contesto (l. 21. cod. de testam.). Per il testamento nuncupativo si ricerca solamente, che il testatore dichiarò con voce distinta, cosicchè possa essere inteso, la sua ultima volontà circa la istituzione dell'erede, come circa i legati, alla presenza di sette testimoni maschi, liberi, entrati nella pubertà, abili, e chiamati per questo fine.

Q. II. Se il testamento privo della solennità ricercata dal jus civile sia valido in coscienza?

R. Circa (96) questa cosa vi sono molte sentenze. La prima

esso le condizioni ricercate dal jus, v. g. il numero de' testimoni, ec. Della nostra volontà; perchè quelli non sono padroni della propria loro volontà e libertà, come sono gli schiavi, i figli di famiglia, gl'insensati, i prodighi, e tutti quelli, che sono sotto l'altrui podestà. 3. Di ciò che vuole sia fatto dopo la di lui morte: perchè, acciò il testamento sia valido, bisogna che prima avvenga la morte del testatore (Hebr. 9.). 4. Colla istituzione dell'erede, cioè, col nominare il successore sopra ogni jus del testatore.

qualunque ultima disposizione per cause pie ha il suo valore senza la solennità, voluta dal jus civile. Così la sentenza comune; fondata nel capo, *Relatum* (de Testam.) Anzi la ultima disposizione con cui il testatore lascia in potere d'altri la sua ultima volontà, è valida trattandosi di cause pie. Così per tacere degli altri, Fagnano sopra il capo cit. *Relatum*, ove nel numero 2. dice, che i legati pii si possono esigere mediante l'autorità del Giudice secolare, e che questo è tenuto di decidere il litigio secondo le leggi canoniche; nel numero 4. che i due testimoni nei testa-

(96) Il testamento, il legato, e

Insegna, che un tal testamento è invalido in tutti due i fori; cosicchè l'erede istituito mediante un tal testamento, come pure il legatario, è tenuto di restituire agli eredi ab intestato prima della sentenza del Giudice. La seconda asserisce, che un tal testamento è valido in coscienza, cosicchè gli eredi ab intestato non possono lecitamente ripetere l'eredità, o il legato; e se dal Giudice venga ad essi ascritto, sono tenuti alla restituzione, se sia ad essi palese la volontà del testatore. La terza di mezzo tra queste due insegna, che un tal testamento non produce verun obbligo civile, ma soltanto obbligo naturale, e questo infermo, cosicchè può essere levato dal Giudice, e che non è omninamente invalido nel foro della coscienza; ma che vale soltanto, acciocchè l'eredità o il legato si possa tenere in coscienza, finchè dal Giudice sia ascritto agli eredi ab intestato: e che neppur è perfettamente fermo, perchè dopo la sentenza del Giudice le cose lasciate per un tal testamento si devono restituire agli eredi ab intestato. Ma io acconsento a quelli, i quali insegnano, che in un tal affare si devono consultare la consuetudine, e la pratica de' giudizj, e che si deve osservar ciò, che stabilisce il Giudice giusto dopo aver ponderata perfettamente la verità: perchè in ambedue i fori si deve osservar lo stesso, qualora il foro esterno non si fonda su qualche falsa presunzione. Il testatore poi è tenuto d'istituire nella porzione legittima i discendenti, e mancando questi gli ascendenti, quando (97) non abbia qualche giusta causa di privarli dell'eredità: onde questi chiamansi eredi necessarij.

Q. III. Quali sono quelli, i quali non ponno far testamento?

R. 1. Quelli, i quali sono privi dell'uso della ragione, come sono i fanciulli, od i pazzi perpetui. 2. Il figlio di famiglia. Se però è nella pubertà, può far testamento de' beni castrensi, e quasi castrensi per qualunque causa, e degli avventizj per cause

mentis ad plias causas non sono di solennità sostanziale, ma comprovatoria, nel num. 9. che il testamento ad plias causas è valido, sebbene sia scritto dal testatore senza verun testimonio; nel num. 12. che i testimonj non devono essere legalizzati, ec.

(97) Generalmente si possono istituire eredi tutti quelli, li quali sono capaci di dominio, al quali non è ciò proibito dalla legge (L. 2. inst. tit. 24. De hered.). Ma non si possono dichiarare eredi gli spurii, o sia quelli che sono nati d'adulterio, o da genitori, tra i quali non poteva contrarsi matrimonio. Così secondo la

legge, *Licet* (cod. de naturalib. liber.).

Se il testatore avesse istituito erede una terza persona con questa legge, che desse la eredità al figliuolo spurio del testatore, e se la eredità eccedesse la somma necessaria per i di lui alimenti, non potrebbe dargliela in coscienza, ma sarebbe tenuto di darla agli eredi legittimi; nè lo stesso spurio potrebbe ritenere in coscienza li beni lasciategli dal padre contro la legge: perchè il padre non poteva lasciarglieli secondo tali leggi le quali, essendo giuste, obbligano in coscienza, per sentenza di S. Tommaso (1. 2. q. 96. art. 4.).

ed opere pfe, ma col consenso del padre (c. 4. de sepult. in 8.) e  
 3. Il servo. 4. Il Religioso professò solennemente. 5. Gli scialaquatori, dopo che è levata ad essi l'amministrazione. 6. Quelli, i quali hanno commesso qualche delitto, a cui dal jus è annessa una tal pena; e quelli (98) che sono condannati a morte. 7. I Chierici non possono testare de' beni ecclesiastici (cap. 9. de testaments.): in molti luoghi però la consuetudine è contraria, sempre però sono tenuti di disporre di tali beni per le cause pie.

Q. IV. Che cosa è codicillo?

R. E' una scrittura, che contiene la disposizione della ultima volontà circa quelle cose, che alcuno vuole, che sieno fatte dopo la sua morte rapporto all'istituzione dell'erede, o sia del legatario. Si pratica il codicillo per lasciare legati, e fideicommissi, o per spiegare o mutare qualche cosa del testamento. Perché sia valido, bastano cinque testimoni, sebbene non rogasi, nè si ricerca, che il testatore di propria mano sottoscriva.

Q. V. Quali cose si devono notare circa i legati?

R. Le seguenti: 1. Il legato è l'ultima disposizione della volontà, con cui il testatore lascia con parole dirette ad alcuno un dono particolare prescelto dalla eredità. Si prende anche per il dono stesso lasciato in tal modo. I legati si devono per giustizia soddisfare subito dopo di essere andati al possesso della eredità, e da questo tempo il legatario acquista il dominio de' legati. Per la qual cosa se l'esecutore del testamento trascura di pagarli, è tenuto di risarcire il danno da ciò seguito: perchè pecca contro il proprio ufficio in danno dell'altro. Che se non fu istituito alcun esecutore, è tenuto a tutto ciò l'erede. 3. Il legato trasmettesi, e passa agli eredi del legatario. 4. Il legato fatto con certo modo obbliga alla osservanza di esso modo, se questo rã-

(98) Così civile che naturale. Inoltre non possono testare i sordi e i muti fino dal loro nascimento, o quelli, li quali sono divenuti tali per infermità, o per qualche disgrazia prima che avessero imparato le lettere. Tutte queste cose sono vere secondo il jus commune: ma non sono tali secondo il jus particolare, circa il quale bisogna esaminare gli statuti speciali e proprii de' rispettivi luoghi.

Se dal testatore non fosse stato lasciato verun esecutore del testamento, la esecuzione si devolverebbe agli eredi, ovvero il Magistrato dovrebbe destinare un esecutore, secondo le diverse consuetudini dei paesi. Secondo molti però, e principalmente se-

condo il Concilio di Trento (sess. 21. c. 8. 9.), la esecuzione de' legati più lasciati per la redenzion degli schiavi, per le necessità dei poveri, appartiene al Vescovo. Nondimeno li Parrochi, e gli altri direttori di anime proeurino di persuadere al testatore, se possono ciò fare commodamente, che piuttosto doni, vivendo, a' poveri ciò che vuol loro donare, di quello che dopo morte, essendo ciò di un marito grandemente maggiore, e molto più soddisfattorio. Devono anche persuadergli che faccia testamento sul principio della malattia, quando non lo avesse fatto prima: perchè in quel tempo gli ammalati dispongono con maggior prudenza delle lor cose.

Ridonda in utilità del terzo, o del legatore, perchè si presume, che in tal caso abbia voluto obbligare al modo: dicono poi, che la cosa non è così, se il modo ridonda soltanto in vantaggio del legatario. Quando il testatore obbliga alla osservanza del modo, qualche volta intende di obbligare, non così però, che, se non si adempisca il modo, venga ritrattato il legato, e si debba restituire, ma così, che pecchi contro giustizia il legatario, se non l'osserva. Qualche volta vuole, che non essendo osservato il modo, si restituisca la cosa lasciata per legato, o insieme co' frutti ricavati, ed ottenuti, o senza di essi. Le quali cose tutte dipendono dalla intenzione del testatore, la quale si deve conoscere, e raccogliere prudentemente dalle di lui parole, dalle congetture, e dalle circostanze. Si devono (99) eccettuare i legati lasciati alla Chiesa, o per qualche causa pia, quando diversamente espresso non abbia il testatore (cap. *Verum: de condit. appo.*). 5. Se il legato fatto per una causa pia non si possa ad essa applicare, si deve dare dall'erede per un'altra pia ad arbitrio del Vescovo: perchè si giudica, che tale sia stata la mente del testatore (cap. 3. e 17. *de testam.*): il legato poi lasciato per qualche causa profana, che non si può adempiere, ritorna all'erede. 6. Sebbene il testamento fatto per una causa non pia sarebbe invalido in tutti due i fori per mancanza della solennità; nulladimeno (100) i

(99) Il legato lasciato in generale per maritar zitelle si può dare a quelle fanciulle le quali vogliono farsi religiose: così secondo la legge, *quidem habetur* (Aug. *Nisi rogari*, cap. *ad Trebell.*) la quale ha voluto che i matrimonij spirituale e carnale godessero della stessa grazia. Si eccettui però, qualora il testatore non abbia avuto qualche motivo di lasciar qualche cosa in generale alle fanciulle che si maritano, il qual motivo non abbia luogo per quelle che entrano in Religione, e non sia tale che secondo le leggi impedisca lo stato religioso, come v. g. se il testatore abbia così disposto acciò quelle le quali non pensano di farsi religiose, maritandosi decentemente, sieno fuori di ogni pericolo d'incontinenza.

(100) I legati pii si devono soddisfare, sebbene non sia stata peranco accettata la eredità: la eredità poi si accetta o colle parole o col fatto. Inoltre i legati pii sono immuni dalla detrazione della Falcidia e della Trebelliana. Sebbene poi nei legati pii

non si ricerchino le condizioni che si ricercano ne' legati profani, nondimeno anche per quelli sono necessarie alcune solennità, dalle quali apparisca con certezza agli eredi la mente del testatore. Facilmente però crederò che bastassero due o tre testimonj legittimi, niente di più esigendo Alessandro III. nel 1. capo *de Testam.*

E qui piacemi d'aggiunger alcune cose le quali si sogliono prendere come principj generali, sebbene soggiacciono ad alcune limitazioni. Dunque:

1. Non può far legati chi non può testare.
2. Non si può far donativo a quello a cui è proibito dal testamento di ricever cosa alcuna; nondimeno si può legare una pensione alimentare a quello, il quale è morto civilmente.
3. I legati non si devono soddisfare, se non pagati li debiti.
4. Si possono legare, anche le cose che attualmente non sono ma che saranno, come e. g. i frutti che si raccogliano dall'orto.
5. Le cose nominate in ispezie, come v. g. *quel cavallo*, *l'orivolo da mano*, se non si trovano,

legati pii contenuti in esso sono validi, e l'erede ab intestato è tenuto di tosto pagarli, se quanto a tali legati sia palese la volontà del defonto (cap. 11. de testam.): perchè tali legati sono rimedj volgarmente e comunemente necessarij, e sempre utili per la salute del testatore, anzi sono frequentemente restituzioni dovute per giustizia, e prescritte dal Confessore: e inoltre perchè secondo le leggi Cesaree anche i legati profani lasciati senza la solennità prescritta si devono pagare, se sia palese la volontà del defonto (*institus. de fideicommiss. e c. 4. de testam.*).

Q. VI. Che cosa è fideicommissio?

R. E' una disposizione dell'ultima volontà, con cui il testatore alla fede dell'erede commette qualche cosa da essere data a qualche altro. Essa è di due sorta, una universale, in cui si commette, che tutta l'eredità sia data all'altro: l'altra particolare, in cui commettesi, che sia data all'altro una sola parte dell'eredità.

Q. VII. Se nel foro della coscienza sia valido il fideicommissio fatto in favore di quello, il quale secondo le leggi non può essere istituito erede, o legatario?

R. 1. Il testatore pecca mortalmente così disponendo, come pure quello, il quale promette l'esecuzione di una tal disposizione: perchè trasgredisce la legge giusta, che proibisce ciò gravemente.

R. 2. Quello, il quale mediante il fideicommissio anche occulto ha ricevuto la eredità, o il legato da essere dato a persona, che per ragion della legge è esclusa dalla eredità, o dal legato, o sia dono, e g. da essere dato al figlio spurio, o alla moglie del defonto: non può eseguir lecitamente un tal fideicommissio; ma è tenuto di restituire agli eredi legittimi ab intestato la roba ricevuta. Perchè altrimenti opererebbe contro la intenzione della legge, anzi contro la legge stessa, che proibisce, che non si dia semplicemente, e perciò nè direttamente nè indirettamente, l'eredità, il legato, e il dono a tali persone (*reg. 88. jur. in 6.*). Le leggi giuste poi obbligano in coscienza, e quelle cose, che si fanno contro la legge, devonsi riputare come non fatte (*reg. 64. jur. in 6.*). Dunque un tal fideicommissio deesi stimare come se non fosse stato fatto, e in conseguenza i beni del defonto ricevuti mediante tal fideicommissio appartengono agli eredi legittimi ab intestato.

e se non si prova che manchino per frode dell'erede, non si possono esigere in virtù del testamento. 6. Se il testatore ha due cose dello stesso nome, e lascia una di esse in legato, l'erede può dare al legatario quella che vuole di dette cose. 7. Se il legatario muoja prima del testatore, il di lui legato non passa a' suoi eredi. 8. Se avvenga che bisogna ricorrere al

Giudice per recuperare la roba la ciata in legato, ciò non appartiene all'erede. 9. Il legatario particolare in un solo caso è tenuto di pagare i debiti. I legatari poi universali sono tenuti di pagare i debiti con gli eredi a proporzione del beneficio che hanno ricevuto. 10. Il legatario o il commissario non gode mai del beneficio della legge Falcidia.

# TRATTATO DEI SACRI RITI DEI CRISTIANI.

## CAPITOLO PRIMO.

*Della definizione, e divisione de' Riti.*

Q. I. **C**he cosa è rito cristiano?

R. Rito Cristiano, o sia cerimonia è ogni segno sensibile, il quale non già di sua natura, ma per volere dell'istitutore deve in noi eccitare il pensiero, il quale ci faccia avvertiti del nostro obbligo, e ci diriga nel dovuto fine. Dunque qualunque azione, e cerimonia, la quale movendo i nostri sensi presenta in virtù della sua istituzione alla nostra considerazione cioè, dalla di cui cognizione apprendiamo o il precetto, che sovrasta, o l'obbligo del proprio stato, o il beneficio ricevuto, o la promessa, o altra cosa simile, per cui veniamo indirizzati al fine stabilito, qualunque azione, dico, di tal sorte chiamasi rito. Tal è e.g. il segno della Croce, con cui per consuetudine, che discende dagli Apostoli, sono soliti i Cristiani di segnarsi, e per cui vengono indirizzati nel fine agli stessi proposto, e conosciuto mediante un tal segno.

Q. II. Di quante sorta è il rito?

R. Di due sorta, civile cioè, e sacro. Il primo è quello, il quale è stato istituito, perchè presenti alla memoria degli uomini quelle cose, le quali conducono a menare una vita tranquilla, e beata in compagnia, o sia nella comunità. Tali sono e. g. lo scettro, la corona, ed altri riti risplendenti, i quali si adoperano nell'assunzione de' Re, acciocchè la maestà dei Principi essendo per così dire manifestata fino a' sensi, gli animi de' sudditi sieno mossi più gagliardamente a rendere i dovuti ossequj. Il rito sacro è quello, che abbiamo esposto nella precedente questione. Parimenti l'uno, e l'altro rito si divide in pubblico, e in privato. Il rito civile privato è quello, che o per consuetudine, o per istituzione di qualche uomo privato si pratica nella società civile dagli uomini privati o per conservare gli uffizj scambievoli tra gli uomini privati, per conciliare tra di essi una scambievole benevolenza. Il rito sacro privato è quello, che propone a se stesso, e che pratica l'uomo privato, acciocchè col di lui uso vengano in mente quelle cose, che sieno vevoli per fomentare, o accrescere il culto divino. Il rito poi pubblico, o civile, o sacro è qual-

to, il quale è istituito perchè venga praticato nelle pubbliche funzioni dall'assemblea civile, o cristiana.

R. 2. I sacri riti altri sono per parte dell'istitutore divini, altri umani. Della prima classe sono quelli, che sono stati istituiti dal Signore: tali sono tutte le cerimonie, e i sacrificj dell'antica legge, come pure i sette Sacramenti della nuova legge da Cristo istituiti. Sono poi della seconda classe quelli, che istituì la Chiesa, acciocchè gli uomini si rimovessero da' vizj più facilmente, e coll'esercizio della virtù più facilmente si rivolgersero a Dio, ed alla eterna felicità.

R. 3. I riti umani si ponno dividere in legittimi, ed illegittimi. I legittimi sono quelli, che sono stati istituiti ed approvati da quelli, i quali hanno la facoltà di prescrivere, ed ordinare quelle cose, che appartengono al culto del Signore. I riti poi illegittimi sono contrarj ai descritti. Quelli poi, che esercitano i riti illegittimi, non solamente peccano contro il precetto della Chiesa, con cui è proibito di praticare nelle sacre funzioni altri riti oltre quelli dalla Chiesa approvati, e ricevuti; ma possono anche esserè, e tenersi sospetti di eresia, se sembri, che approvino la opinione di quelli, i quali sostengono, che a tutti i ministri convenga il jus d'istituire, e mutare i riti. Quelli poi, che ascrivono una tal facoltà a' Principi laici, sono eretici.

R. 4. Sé consideriamo la cosa, o sia la causa materiale, i riti o spettano alla persona, o al tempo, o al modo, o alla materia stessa, e. g. al pane, all'oglio, ec. Se poi attendiamo la causa formale, alcuni appartengono immediatamente al culto divino, tali sono e. g. il Sacrificio, la orazione, l'adorazione, ec. altri dispongono, al culto, come e. g. il digiuno, il celibato: altri finalmente sono strumenti del culto divino, come sono e. g. le Chiese, gli Altari, ec.

Q. III. Che cosa è rito falso?

R. Rito falso è quello, il quale eccita nella mente una cognizione, da cui ne deriva un falso giudizio, o un falso culto. Tali sono a' nostri tempi le cerimonie dell'antica legge, la circoncisione cioè, il sacrificio dell'agnello ec. che in virtù della loro istituzione significavano la venuta futura del Messia. Così pure la Messa, o l'assoluzione sacramentale conferita dal laico, perchè indurrebbe gli uomini a credere, che fosse sacerdote quello, il quale realmente non è tale. E per tacere degli altri, tra' falsi riti sono annoverate tutte quelle cerimonie, che in qualche maniera significano e persuadono il falso, come sarebbe anche il rito, il quale, come istituito per autorità pubblica, si praticasse, il quale non fosse stato istituito veramente, se non da un uomo privato, che non ha autorità; tale sarebbe e. g. qualche cerimonia.

fatta nella Messa, che fosse stata inventata da un Sacerdote privato. Tutte queste cose disconvengono gravemente a tutti i Cristiani, a' quali è prescritto di adorare con verità il vero Dio; e tai altrimenti farebbero una grave ingiuria, collocando il di lui onore e gloria nelle bugie, e nelle imposture. Quindi la Chiesa ha sempre usato tutta la diligenza per impedire simili riti (*Concilio Lateranense, c. 34. e Concilio Tridentino, sess. 25. c. de invocatione, e venerazione, e reliquiis SS. ec.*).

Q. IV. Che cosa è rito vano, e superfluo?

R. I riti vani, e superflui sono quelli, che nè da Dio, nè dalla Chiesa sono istituiti, nè ricevuti dall' uso comune de' fedeli, e che sono inutili del tutto per fomentare, ed eccitare l' interno culto di Dio. Quindi non voler e. g. ascoltare la Messa, se il Sacerdote non ha nome Giovanni, o se non dal Sacerdote, il quale celebra prima che nasca il Sole, e se non vi è un certo numero di candele, questo dico, è un praticare un rito superfluo. L' uso di questi riti, tolto lo scandalo, ed il disprezzo, è peccaminoso venialmente.

Q. V. Che cosa è rito idolatrico?

R. Quelli sono riti idolatrici, i quali appartengono al culto esteriore degl' idoli, o sia al culto dell' idolatria. Delle varie specie dell' idolatria abbiamo parlato nel Trattato dell' idolatria: dalle quali raccogliet quante possano esser le specie dei riti idolatrici.

## CAPITOLO SECONDO.

*Si spieghano le regole, con le quali si possono facilmente conoscere i riti idolatrici.*

**L**EB regole, con le quali si possono più facilmente conoscere i riti superstiziosi, sono principalmente tre. La prima è: "ogni rito, o azione, che si pratica in quelle circostanze, nelle quali è manifesto con certezza, che non hanno alcuna natural virtù per produrre l' effetto, che si spera, si deve riputare illecito, e superstizioso". Questa regola è tolta da San Tommaso (2. 2. q. 95. artic. 2. in Corp), e da essa s' inferisce: Ch' è superstiziosa l' arte *magica*, con cui per acquistar repentinamente la scienza senza alcuno studio si adoperano cose, che sono incapaci di produrre la scienza, e le quali non si possono giudicare, che sogni, i quali muovono la causa invisibile a conferire la scienza: tali sono parole ignorate, certe preghiere ec. 2. Che sono superstiziosi ed improporzionati alcuni mezzi, che si adoperano per guarire alcune malattie degli uomini, o degli animali, come sono certi segni e parole ignote, certe figure, certi numeri e caratteri

non conosciuti ec. Così pure portare vasetti, ligature, inviluppi segnati con caratteri falsi contro le ferite, o sia per rimedio contro le ferite, o la morte subitanea, o per conciliare indivisibilità, amore, fortuna, nocimenti, malefizj. In una parola, tutto ciò, che non ha se non ragione di segno per istituzione e beneplacito degli uomini per ottenere l'effetto, che si spera, qualora un tal effetto non si possa aspettare ragionevolmente dal Signore, tutto ciò, dico, è superstizioso, ed illecito.

La seconda regola è questa: „ Superstiziosa, ed illecita è ogni „ azione, o cerimonia, il di cui effetto non si può ragionevol- „ mente aspettare dalla natura, o da Dio “. Questa regola deriva, come ognuno vede, dalla prima; da ciò si raccoglie, che non si può esentare da superstizione la benedizione, e le preci delle donne incantatrici . . . che si adoperano per discacciare le malattie; le unzioni dell'unguento d'arme, colle quali si unge il ferro, acciocchè risani la persona lontana, ch'è ferita, ed altre simili cose. Questa regola non ha luogo in quelle cose, che sono state istituite dal Signore, dalla di cui promessa, e virtù si spera l'effetto. Vi sono poi alcune cerimonie, le quali, sebbene dal Signore non istituite, si adoperano utilmente, mentre si sa, che sono state prescritte dalla Chiesa, la quale ha ricevuto dal Signore la facoltà d'istituire riti. Dal che si cava la terza regola.

Per la qual cosa la terza regola è questa: „ E' superstizioso l' „ adoperare qualche cosa per produrre l'effetto, che non possa- „ mo aspettare, nè dalla virtù naturale della roba applicata, nè „ dalla istituzione divina, nè dal prescritto della Chiesa, la qua- „ le abbia ordinata la detta cosa per conseguire un tal effetto “.

Q. La Chiesa ha ella forse facoltà d'istituire riti?

R. Affermar. Perchè Gesù Cristo avendo adunati i suoi Discepoli diede loro la facoltà sopra gli spiriti immondi, acciocchè gli scacciassero, e sanassero da ogni languore, ed infermità (*Matth.* 10.). Ora non potevano senza le cerimonie, o sia riti, servirsi di una tale facoltà. Che poi gli Apostoli abbiano istituito alcune cerimonie, lo provano evidentemente gli esorcismi adoperati nella Chiesa fino al tempo stesso degli Apostoli per discacciare gli spiriti immondi. Che poi una tal facoltà sia stata data negli Apostoli, e ne' Discepoli a' Pastori della Chiesa, si raccoglie, si perchè sempre fu necessaria nella Chiesa la facoltà di scacciare il demonio, si perchè ciò abbiamo da perpetua e costante Tradizione della Chiesa.

Dunque quando per produrre un effetto adoperiamo qualche cosa, la quale, non avendo virtù di produrlo, non può avere altra ragione, che quella di segno, se non è ciò istituito da Dio, o dalla Chiesa, non possiamo ciò aspettare da altra parte, che dal

demonio; e conseguentemente contiene patto tacito, o espresso con esso. Ciò chiaramente abbastanza si raccoglie dalle cose già dette. Questo uso vano, ed inutile si può fare in varie maniere.

1. Se si procuri l'effetto coll'aggiungere alcune cose vane, ed inutili, che si giudicano necessarie per la produzione dell'effetto; come e. g. alcune parole della Sacra Scrittura, o della Chiesa, le quali sieno scritte in certa forma, e in un modo particolare, o in certa ora; ed il portar erbe, che sieno state raccolte in un certo punto di tempo.
2. Quando si recitano alcune parole della Scrittura per ottenere qualche effetto vano, o desiderato con vana presunzione; e. g. per muovere ed agitare l'anello appeso a un filo, per incantare i cani ec. Si legga ciò, che di questo anello superstizioso scrive il Gastano nella Somma (*verb. incantatio*).
3. Quando per ottenere gli effetti, che la cosa applicata non può per se stessa produrre, si adoprano caratteri, e alcuni segni vani per così ottenere più sicuramente l'effetto, allora v' interviene il patto tacito di sopra mentovato; come e. g. se alcuno per purgazione del corpo non volesse prendere la medicina, se non è contenuta in un vaso di certa figura, in cui fossero scritte le prime lettere dell'alfabeto.
4. Quando si adoprano parole non conosciute per ottenere l'effetto; o quando dall'orazione di alcuno composta da privati, in cui vi sono alcune parole ebraiche e greche, si aspetta con certezza un effetto soprannaturale. Il che si deve attentamente rimarcare, acciocchè col pretesto del culto divino, o di qualche Santo non venga renduto onore, ed ossequio al demonio.
5. Finalmente quando le parole, che si adoprano per ottenere un effetto straordinario, contengono qualche falsità, o quando le preci, nelle quali si ripone una gran forza, sono piene d'istorie incerte ed apocriefe, o sia false.

## CAPITOLO TERZO.

*Della natura, della ragione, dell'utilità e necessità de' Sacri Riti.*

**Q. I.** Il sacro rito può esser forse un atto illecito?

**R.** Negat. Perchè i sacri riti si devono istituire, acciocchè per mezzo di essi si aumenti negli uomini il culto del Signore. Ora coll'atto illecito, il quale è cattivo di sua natura, o proibito da qualche legge, non si aumenta il culto, e la gloria del Signore, ma piuttosto avviene il contrario. Quindi è manifesto, che giustamente, e meritamente sono condannate dalla Sede Apostolica le festose congratulazioni, che con rito solenne sogliono farsi nella prima purgazione delle fanciulle nel regno del Madurè, e nelle vicine regioni; mentre ciò ripugna al pudore, e alle leggi

della onestà: come pure, sono detestabili alcuni riti osceni, che alcuni storici attestano, essere in uso appresso alcuni Orientali nella celebrazione delle nozze.

Q. II. I riti sacri possono esser mutati da chi gli ha istituiti?

R. Afferm. Perchè i riti non già di lor natura, ma per volontà e determinazione dell'istitutore, significano quelle cose, che attraggono e muovono a fomentare ed accrescere il culto divino.

Q. III. Si muta prudentemente, anzi prudentemente qualche volta si abolisce il rito, quando per abuso degli uomini si adopera per fomentare la superstizione e la eresia, o quando ridonda in ingiuria di Dio?

R. Affermat. Avvegnachè i riti non solamente non ponno esser perniciosi, ma neppure inutili. Quindi per gli abusi la Chiesa ha levato le Agape, i conviti cioè istituiti ne' primi tempi della Chiesa per nudrire la carità cristiana. E per tacere delle altre cose, levate per giuste cause le Diaconesse, fu anche mutata la disciplina di battezzare colla immersione, per provvedere al pudore, e onestà delle donne.

Q. IV. Si adopera lecitamente, ed utilmente il rito, sebbene prima fosse rito della religione falsa, e degl'idolatri, il quale è istituito, ed approvato dall'autorità legittima, quando sia ordinato per accrescere il culto, e la gloria del Signore?

R. Affermat. Perchè per ragione di ciò, che presenta alla mente, e per cui l'uomo è indirizzato nell'ultimo fine, o che il rito è vizioso, o ch'è utile: onde se il rito, con cui si venerava l'idolo, mutato che sia il significato, e l'oggetto, si riferisca ad accrescere il culto, e la gloria di Dio, un tal rito sarà lecito ed utile, perchè lecitamente si adopera ciò, che di sua natura non è cattivo; e si fa utilmente tutto ciò, che ridonda in gloria del Signore. Ora l'atto, che da niuna legge è proibito, il quale dall'eretico, o dall'idolatra col culto superstizioso è convertito in rito, non è cattivo per se stesso, ma solamente per ragion dell'oggetto, e del fine, a cui si dirige. Così e. g. alcune cerimonie, le quali, come sembra ad alcuni eruditi, Mosè ha tolte dagli Egizj, essendo state determinate per ispirazione divina, da cui Mosè era mosso, per significare il futuro Messia, sono state dette poscia cerimonie divine: così pure il battesimo, con cui gli Ebrei solevano incamminare nelle cose sacre i loro proseliti, dopo che fu convertito da Cristo Signore in rito cristiano, e Sacramento della nuova legge, non fu più detto battesimo degli Ebrei, ma rito e Sacramento della nuova legge.

Q. V. Donde hanno origine il culto esteriore di Dio, e i vari riti?

R. Hanno origine dal Signore; perchè quelle cose, che in

ogni tempo furono insegnate da Dio agli uomini, hanno origine dal Signore; tali sono il culto esteriore di Dio, e i sacri riti. Da' capi 4. e 9. della Genesi abbiamo, che l' iride fu istituita dal Signore per segno del patto stabilito tra esso, e la terra; che la circoncisione fu istituita per segno del patto stabilito con Abramo, e i suoi posterì: ed altri simili esempi s' incontrano nella Scrittura. Per la qual cosa non si può dubitare, che i sacri riti abbiano la loro origine dal Signore.

Q. VI. I sacri riti sono forse utili solamente, o anche necessarj?

R. Che sono anche necessarj, perchè avendo Dio in ogni età istruito gli uomini nel culto esteriore, e ne' sacri riti, e avendo comandato la osservanza di essi: egli è segno, che non solamente è utile, ma eziandio necessario, che gli uomini, i quali sono composti di anima, e di corpo, anche esteriormente col corpo rendano ossequio al Signore, e che per mezzo de' sensi sieno allettati, e determinati a venerare il Signore. E quantunque avrebbe potuto il Signore governare gli uomini in modo, che avrebbe potuto condurli al conseguimento della eterna beatitudine, istruendoli internamente col suo lume, e dirigendoli nel vero culto: nulladimeno ci conduce alla cognizione delle sue invisibili perfezioni per mezzo delle cose visibili, come insegna l' Apostolo, e per mezzo della rivelazione fatta sensibilmente per mezzo de' Profeti e degli Apostoli, la quale ci manifestò quelle cose, che dobbiamo credere, e quelle, che dobbiamo fare, e ci ha insegnato la maniera di servire, e rendere il culto esteriore al Signore.

#### CAPITOLO QUARTO.

*De' riti della Chiesa Cristiana, ove si annoverano, e si confutano i principali errori degli Eretici, che sono in questi nostri tempi nella Chiesa Occidentale.*

Q. I. Se il rito della Chiesa Cattolica sia contrario alla semplicità della religione Cristiana?

Nota 1. Che quelle cose, le quali sono utili per stabilire nel divin culto l'ordine, e il decoro, non sono contrarie alla umiltà della religione Cristiana. 2. Che la detta religione non proibisce l'uso de' sacri riti, come è manifesto evidentemente anche per confessione degli stessi Novatori, i quali confessano, che Cristo ha istituito il battesimo, come un rito sacro, per cui gli uomini si vestissero dell' uomo nuovo ec. 3. Che tutte quelle cose, le quali hanno connessione alcuna colla virtù a noi prescritta, ed appartengono alla perfezione di essa, e s' intraprendono, per essere più pronti, e più disposti a venerare Iddio, si accordano or-

rimamente colla religione Cristiana; per confessione eziandio di Elibrochio Arminiano (*Theol. Christi. l. 5. c. 79. n. 15.*), Orz qual cerimonia vi è nel culto esteriore de' Cattolici, la quale, se si eserciti con quel fine, con cui la Chiesa Romana comanda, che si eserciti, non sia congiunta colla virtù a noi prescritta, o non si riferisca alla perfezione della virtù, e ad aumentare il culto del Signore? Ciò premesso:

R. Tuttociò, ch'è utile per mantenere l'ordine, e il decoro nel divin culto, e per accrescere in noi l'intero culto del Signore, non è contrario alla umiltà, e semplicità della religione Cristiana, come è già chiaro. Tali sono secondo l'istituzione, e dottrina della Chiesa Cattolica tutti i riti, ne' quali si contiene il culto esteriore della Chiesa Cattolica: avvegnachè questa condanna come superstiziosi i riti inutili, e superflui, e comanda, che mediante la diligenza de' Pastori sieno estirpati tutti gli abusi, se ve ne sono alcuni (*Concil. Trident. sess. 25. Decreto de observ. Et exstend. in celebr. Missa, e sess. 25. de invocac. venanz. ec.*)

Q. II. Se le ceremonie, che praticansi nell'amministrazione de' Sacramenti, sieno contrarie alla semplicità della religione Cristiana?

R. Negativ. Perchè queste sono tanto antiche, che non si possono ripetere, se non dagli Apostoli: avvegnachè almeno le più principali sono comuni alla Chiesa Orientale, e Occidentale, come ricavasi dalle Liturgie, da' Rituali, e dalla Storia dell'una e dell'altra Chiesa. Non essendo poi manifesto che sieno state istituite con qualche decreto generale di tutta la Chiesa: chi non vede, che non hanno avuto origine, se non dagli Apostoli, e dagli uomini apostolici, da' quali come dal fonte comune, discendono nella Chiesa stabilita in tutto il mondo? Non è poi simile al vero, che gli Apostoli insegnino ed inculchino cose contrarie alla religione Cristiana. Lo stesso si raccoglie dalle significazioni, che dinotano queste ceremonie: così e. g. le ceremonie del battesimo rappresentano alla mente quelle cose, che convengono alla fede Cristiana, che la nutriscono, e l'aumentano.

Q. III. Se la Chiesa di Cristo abbia veramente facoltà d'istituire i riti.

Qui teniamo per certo, che Cristo Signore ha istituito sette Sacramenti. Orz contendiamo essere stata concessa facoltà alla Chiesa d'istituire riti, così da praticarsi nell'amministrazione de' Sacramenti; così pure co' quali venisse prescritto il luogo, il tempo, e il modo del culto divino, ovvero co' quali venissero rappresentate quelle cose agli uomini, colle quali l'esercizio delle virtù riuscisse loro più facile, e si potesse ampliare il culto, e la gloria di Dio. Per la qual cosa:

R. Afferm. Dal cap. 6. di San Giovanni, ove Cristo Signore

col suo esempio ha previamente praticato l'uso delle cerimonie; mentre si è servito del fango, per restituire la vista al cieco: e dal cap. 22. di S. Matth. e 10. di San Luca, da' quali comprendiamo, che Cristo ha concesso agli Apostoli, e a' Discepoli, e conseguentemente alla Chiesa, la facoltà d'istituire cerimonie, le quali venissero adoperare nel discacciare i demonj, e nel sanare dalle malattie. E infatti Dio ha affidato alla sua Chiesa la cura delle anime, ed ha voluto che le governasse, e che le indirizzasse nel conseguimento della eterna felicità. Dunque è necessario, che abbia a lei data tanta autorità, quanta è necessaria per una tal direzione. I riti poi sono utili, anzi necessarj nel presente sistema, come abbiamo detto nel cap. preced. q. 6. Inoltre la Chiesa si è sempre servita dell'autorità d'istituire riti; e conseguentemente l'ha ricevuta da Dio, perchè non è verisimile, che gli Apostoli, e i loro discepoli si steno usurpati una facoltà, che non aveano ricevuta dal Signore. Che gli Apostoli abbiano istituiti molti riti, si ricava dalla Tradizione costante, e perpetua di tutti i secoli; e troppo lungo sarebbe il volerli tutti riferire. Si leggano specialmente i Padri de' tre primi secoli. Parimenti è manifesto, che la Chiesa, mancando la copia, e la frequenza de' miracoli, e nel progresso del tempo il fervore de' Cristiani, ha accresciuto i riti, acciocchè, richiamando così alla memoria degli uomini con maggior frequenza le grazie, e i benefizj a noi da Dio conferiti, si eccitasse in noi il fervore della pietà, e più fortemente fossimo portati al culto divino. Ciò poi si raccoglie da' Padri del quarto, e quinto secolo, da' Sacramentarj e di Gregorio M., e di altri, i quali dal secolo settimo hanno appresso i Latini scritto; e finalmente dalle Eucologie, delle quali da mille e più anni si servono i Greci.

Q. IV. Se una tal facoltà della Chiesa sia congiunta coll' autorità di far leggi?

R. Afferm. Perchè oltre che questa verità ricavasi apertamente dalle cose dette nella questione precedente, si raccoglie manifestamente da molti luoghi della Scrittura; avvegnachè Cristo comandò agli Apostoli, e a' discepoli eletti da lui, che istruissero tutte le genti, e li dichiarò Pastori di quelli, i quali volessero credere in lui (*Matth. c. ult. Joann. 21.*). Indi diede agli stessi la chiave del regno de' Cieli (*Matth. 16.*), la podestà di sciogliere, e di legare, e la facoltà di rimetter i peccati (*Matth. 18.*). Dopo poi di aver loro data la facoltà di sciorre, e di legare, dichiarò che il fratello, il quale pecca, se non vorrà ubbidire alla Chiesa dopo di essere stato tre volte ammonito, dovrà essere riputato, come Gentile, e Pubblicano, cioè come segregato dalla comunione, e dalla compagnia de' fedeli. Ora l' allegoria del pastore che ha cura

di pecore, significa secondo la frase della Scrittura la podestà suprema: e lo stesso significa la podestà delle chiavi. Dall' altra parte non si può dubitare, che Dio abbia voluto, che sempre vi fossero nella Chiesa i Pastori da lui posti, e stabiliti, e che sempre restasse appresso di essi la podestà delle chiavi, che ha conferita per il governo delle sue pecore. Finalmente dalla stessa Scrittura, e dalla Tradizione costante, e perpetua si raccoglie, che gli Apostoli, ed i loro successori si sono sempre serviti del jus Pastorale, e della podestà delle chiavi ricevuta da Cristo, si sono, dico, sempre serviti in quelle cose, che appartengono alla fede, alla disciplina della Chiesa, e ad impedire gli scandali. Avvegnachè tutta quasi la serie della Storia sacra dimostra, che dagli Apostoli, o separatamente, o unitamente sono state istituite leggi sopra tali cose: e queste leggi in parte furono scritte, e in parte scritte non furono (*Att. Apostol. cap. 15. e 16. ed altrove*). Nè gli Apostoli solamente, ma anche i loro successori colla stessa podestà hanno fatte leggi per sostenere la disciplina della Chiesa (*ex Clem. Alexandr. Tertull. Cypr. &c.*).

Q. V. La facoltà concessa da Dio alla Chiesa circa le cose sacre vi è forse anche ne' Principi secolari?

R. Negativ. Perchè sebbene niuno neghi, che Iddio poteva concedere agl' Imperadori del mondo i jus della Chiesa, o sia la podestà di governarla, o che la poteva così istituire, che fosse tutta soggetta all' Impero, e che fosse governata dal Principe supremo; anzi, essendo nella mano di lui il cuore di ogni uomo, e conducendolo dove esso vuole, sebbene potesse eleggere, e destinare gli stessi Re per Apostoli, Pastori, e Direttori della sua Chiesa, non ha però fatto così; avvegnachè ha eletto dodici Apostoli, e poi 72. Discepoli, acciocchè aggregassero quelli, che volessero professar la sua fede, a quella società, nella quale gli Apostoli con autorità, ed a nome di Cristo fossero Pastori, e avessero la facoltà di legare, di sciorre, e delle chiavi. Questa verità poi si raccoglie: 1. Dalla bocca, e confessione degli stessi Principi, i quali in qualunque tempo hanno professata la religione Cristiana (*ex Eusebio l. 3. de Vita Costantini*), il quale fu il primo Imperatore de' Cristiani; (*ex Theodos. Jyn. epist. ad Synod. Ephes. Marc. Imperat. cap. de Summa Trinit. & fide Cathol. Justinian. omnium legum peritiss.*) e da molti altri, i quali riferiscono, che circa una tal cosa sono stati fatti Canonî dalla Chiesa; finalmente da quelli, i quali hanno esposta la fede di Cristo a' primi Principi Cristiani. 2. Da' Santi Padri, cioè da Sant' Ignazio (*epist. ad Philadelph.*), da Sant' Atanasio (*in epist. ad solissimam vitam agentes*) ec.

Q. VI. Se la podestà sacra, o sia di far leggi appartenenti al

culto di Dio, e alla disciplina della Chiesa conferita da Cristo alla sua Chiesa, risieda ne' soli Vescovi, i quali sieno per jus divino superiori a' Sacerdoti, ed ai ministri?

R. Affermat. Perchè quelli hanno la podestà di governare la Chiesa, e di fare leggi ecclesiastiche, i quali, come ad essi da Cristo concessa, l'hanno esercitata da' nostri tempi sino al principio della Chiesa. Ora se vogliamo ascendere dalla nostra età sino al principio della religione Cristiana, troveremo, se non vogliamo oscurare la verità, che i Vescovi, e i Pastori delle Chiese ordinati secondo il rito prescritto da Cristo, hanno governata la Chiesa colla podestà, che hanno creduto con certezza di avere ricevuta da Cristo, e hanno fatte leggi appartenenti alla disciplina ecclesiastica: e ciò troviamo confermato col testimonio di ambe le Chiese, della Occidentale cioè, e della Orientale, e di questa, così Cattolica, che scismatica ed eretica (Concil. Nic. l'anno 325. Costantinopolitano I. anno 381. Euseb. l. 5. Istor. Ecclesiast. c. 24. 27. ec.).

L'altra parte poi si ricava da' Padri, i quali tutti insegnano, che i Vescovi sono successori degli Apostoli, che da questi sono stati ordinati, e mediante la ordinazione, e la successione di essi si è sempre conservata la verità, ed è a noi arrivata. Inoltre il rito, con cui dal principio della Chiesa si è usato di promuovere i Vescovi ad un tal ordine, dimostra abbastanza, che i Vescovi sono in dignità, in grado, e in potere superiori a' Sacerdoti. Il Sacerdote dev' essere ordinato da un solo Vescovo, ed il Vescovo da due, o tre Vescovi; e ciò per consuetudine, che si è ricevuta sempre, e in ogni luogo, e per legge antica, nata dagli Apostoli (can. 21. Concil. Arausic. can. 4. Apostol. *sen illorum, qui Apostoli appellantur*): sì perchè, essendo stata tal consuetudine osservata sempre, e in ogni luogo, nè potendosi dimostrare di essere stata introdotta dopo il tempo degli Apostoli con una nuova determinazione di tutta la Chiesa, meritamente si presume, che sia discesa dagli Apostoli stessi; sì perchè, che in tal modo sia stato ordinato Timoteo, lo abbiamo da S. Paolo (*epist. 1. ad Timoth.*). Finalmente questa verità si conosce dal nome stesso di Vescovo, il quale significa lo stesso che *ispettore*, e *speculatore*. Con un tal nome si chiamava nelle Scritture quello, il quale presiede a' Leviti (Esdre 2. cap. 11. § 12.). Passo sotto silenzio le altre cose, perchè queste bastano per provare la seconda parte della sopraddetta proposizione.

Q. VII. Se la suprema podestà nella Chiesa risieda nel Pontefice Romano successore di Pietro; e se alla di lui autorità, sia soggetta la giurisdizione di tutti i Vescovi?

R. Affermativ. 1. Perchè già è certo, che il Pontefice Roma-

no è successore di Pietro; mentre oltre di esso non vi fu mai alcun Vescovo, che si abbia dichiarato successore di Pietro. 2. Perchè ciò è manifesto dalla Tradizione perpetua, e costante di tutti i secoli. Ora dalle sacre Lettere abbiamo, che Pietro fu distinto con prerogativa singolare, per ragion della quale ebbe giurisdizione sopra i suoi fratelli, cioè sopra tutti i Vescovi; avvegnachè Cristo affidò a lui la cura non solamente del popolo, ma anche de' fratelli (Luc. c. 22. v. 32. Joann. 21. v. 15. & seq. e altrove). 3. Da' Concilj Generali celebrati e in Oriente, e in Occidente, le quali cose tutte sono ad ognuno così note, che non abbisognano di prova. Per la qual cosa da tutto ciò si raccoglie, che il solo Pontefice Romano può prescrivere riti a tutta la Chiesa, e che stabiliti, e ricevuti che sieno universalmente, esso solo li può mutare, o dispensare dall'uso, e dalla pratica di essi. Gli altri Vescovi poi colla ordinaria podestà ponno solamente mutare, o dispensare da' riti, ch'eglino, o i loro predecessori hanno istituiti per la propria Diocesi, come sono i digiuni, cioè alcuni digiuni; alcune feste; processioni ec. (Trid. sess. 7. cap. 14. can. 13.).

Q. VIII. Se i riti della Chiesa Cattolica e Romana sieno superstiziosi?

R. Negativ. Perchè i riti superstiziosi sono o superflui, o sivi, o falsi, o idolatri. Ora la Chiesa Romana non approva, nè tollera; che si adoprinò riti, i quali appartengono ad una di queste tre classi di superstizione: ma essa condanna tali riti, e comanda, ed inculca a' Pastori delle anime, che istruiscano il popolo Cristiano circa le cerimonie sacre; acciocchè per l'abuso non divengano inutili: e tutti praticati secondo la istituzione della Chiesa, e secondo il fine, secondo il quale, essa comanda, che ci serviamo delle cerimonie, rappresentano alla mente quelle cose, che Dio veramente ha rivelate, e sempre si riferiscono, e tendono alla gloria del Signore. Ciò, apparisce tosto a quelli, i quali leggono i Rituali approvati dalla Chiesa; avvegnachè non è in essi prescritta alcuna azione, la quale non sia ordinata, decente, ed acconcia per rappresentare alla mente quelle cose, le quali per mezzo di essa vuole la Chiesa significare; non vi è preghiera alcuna, la quale non sia indirizzata al Signore supremo donatore di tutte le cose. I riti poi principali della Chiesa Cattolica sono le vesti distinte de' sacri Ministri, il canto nel salmeggiare, l'uso della lingua vernacola nelle Liturgie, l'uso delle candele, l'acqua benedetta, gl' incensamenti, gli *Agnus Dei*, o sia le cere benedette, le quali cose si chiamano sacramentali; la consecrazione della Chiesa, e degli Altari, le benedizioni, o come le chiamano, i battesimi delle campane, ed altre cose di tal

sorta, che sono poste in derisione, e sono riprovate da' Novatori; ma a torto, mentre abbiamo le orme di tali riti nelle Scritture, sono lodati da' Padri, si trovano descritti negli atti delle Chiese antiche, nelle storie Ecclesiastiche, dalle quali si dimostra stupendamente contro i Novatori l' antichità di essi.

## CAPITOLO QUINTO.

*De' riti della Chiesa Orientale, e della varietà loro.*

**Q. I.** Se la Chiesa Orientale professi la stessa dottrina colla Chiesa Romana circa il culto del Signore, e circa la disciplina?

**R. Affermat.** Perchè sebbene nella Chiesa Orientale vi sieno molte sette, le quali separate da molti secoli dalla Chiesa Romana, non hanno alcuna comunicazione colla Chiesa Romana: nulladimeno professano la stessa dottrina colla Chiesa Romana circa il culto esteriore del Signore, e circa la disciplina; avvegnachè tutte le Chiese riconoscono l' autorità d' istituire riti, e di comandare quelle cose, che appartengono alla disciplina. Tutte invocano i Santi, e gli Angioli, e venerano così quelli, come pure le loro reliquie, ed immagini: tutte osservano i giorni festivi, i digiuni, e la qualità de' cibi prescritta dalla Chiesa. Tutte ammettono il Sacrificio della Messa, ch'è celebrato da' Sacerdoti vestiti colle proprie vesti di essi: tutte hanno Monaci, o sia Religiosi, i quali osservano la castità, nè vi è alcuna Setta, che non abbia i Vescovi celibi.

**Q. II.** Se la disciplina degli Orientali intorno ai sacri riti discordi da quella de' Latini?

**R. Affermativ.** Imperciocchè discorda 1. Per ragion della lingua, di cui si servono gli Orientali nel celebrare i sacri uffizj, 2. Perchè gli Orientali hanno le loro proprie Liturgie, e i proprj Eucologj, i quali prescrivono le cerimonie da praticarsi nella amministrazione de' Sacramenti, le quali in alcune cose sono diverse dalle cerimonie de' Latini. 3. Per ragion degli uffizj divini, che si recitano dalle Chiese; così pure nella disciplina circa i digiuni. Finalmente gli Orientali discordano da' Latini, perchè, secondo la loro disciplina, i Sacerdoti semplici possono avere una sola moglie, e questa vergine, che sia stata da loro sposata prima degli Ordini sacri.

**Q. III.** Se anche nella stessa Chiesa Orientale ci sia qualche varietà circa la disciplina de' sacri riti?

**R. Affermat.** Perchè da principio, se si eccettuino poche Chiese, le quali forse celebravano in lingua Siriaca, o Egiziana, la lingua Greca era comune a tutte le Chiese di Oriente; ora non

è più comune nella Chiesa Orientale: avvegnachè l'uso della lingua Greca si è ora ristretto tra que' pochi, i quali sono soggetti al Patriarca Greco Alessandrino, come pure tra i Greci-Italiani, i Greci ortodossi di Melchi, tutti i Greci scismatici, i quali ubbidiscono a' Patriarchi Greci di Costantinopoli, e di Gerusalemme, e tra pochi altri. Nelle altre Chiese poi dell'Oriente si usano altre lingue, cioè la Siriaca, la Coptica, e la Etiopica. Anzi alcuni Orientali, come gli Etiopi, e gli Abissini discordano da' Greci non solo nella lingua, ma anche nel rito, e nella disciplina.

R. 2. Discordano anche gli Orientali, tanto da' Latini, come tra essi, per ragion delle Liturgie, e de' libri Rituali, che hanno: questo dissidio però non è sostanziale; ma accidentale, perchè riguarda soltanto i riti, che sono puramente cerimoniali. Peraltro circa la forma di celebrare, ed amministrare la Eucaristia tutti, così Orientali che Latini, convengono; perchè tutte le Liturgie degli Orientali, ugualmente che le Latine, contengono quella forma, che da' primi tempi della Chiesa di Cristo fu solita di adoperarsi; come sarà manifesto, a chi guarderà le Liturgie, i Rituali, e le Eucologie dell'una, e dell'altra Chiesa. Nulladimeno poichè per malizia degli eretici; e de' scismatici si sono intrusi gli errori così nelle Liturgie, come negli altri libri degli Orientali, per correzione ed uso de' medesimi bisogna osservare le due regole, che seguono: La prima: *Bisogna affatto torre quelle frasi, le quali possono esprimere le eresie, che fioriscono in quei paesi.* Quindi e. g. da' libri de' Nestoriani non solo bisogna cancellare quelle locuzioni, le quali sembrano indicare, che in Cristo ci sieno due persone, una delle quali abiti nell'altra, o sia congiunta all'altra per congiunzion di amore, e per comunicazione di onore, di potenza, e di dignità; ma bisogna cancellare anche quelle parole, colle quali la B. Vergine è chiamata Madre di Cristo; perchè in essi libri il nome di Madre di Cristo si tiene per una marca del Nestorianismo, e si deve giudicare interdetto il di lui uso. L'altra regola è: *Da tutte le Liturgie Orientali, nelle quali si celebra la memoria de' Santi, bisogna cancellare i nomi de' Scismatici, e degli eretici.* Perchè, oltre che quelli falsamente sono posti tra i Santi, i quali sono morti fuori della comunione della Chiesa; una tal commemorazione è una professione di scisma o di eresia. Questi nomi poi sono i nomi di Nestorio, o di Dioscoro, o di Severo, o di altri, i quali sono morti nello scisma, o nella eresia.

Nelle stesse Liturgie non si può fare commemorazione del Patriarca, o del Vescovo scismatico, o eretico; perchè ciò sarebbe un comunicare con essi nelle cose divine, e un approvare in qual-

ghe modo lo scisma, o l'eresia. Anzi in questi tali luoghi si deve fare memoria del Pontefice Romano: sì perchè questa memoria, è una marca di comunione con esso Pontefice: sì perchè è ivi necessaria per rinovere il sospetto dello scisma, e per professare quella fede, che i Scismatici, negando il primato del Sommo Pontefice, disprezzano. Ognuno poi, il quale leggerà i Fasti dell'una e l'altra Chiesa, vederà apertamente, che una tal consuetudine è antichissima nell'una, e nell'altra Chiesa. Oltre le due mentovate regole, che se osserverai diligentemente, facilmente conoscerai, e correggerai tutti gli errori de' scismatici, e degli eretici, che sono stati intrusi nelle Liturgie, e negli altri libri degli Orientali, bisogna osservar inoltre tre altre cose, le quali sono stabilite dalla Sede Apostolica circa i libri Ecclesiastici degli Orientali, sì perchè si schivino gli errori de' scismatici, sì perchè si conservi sana, e salva la disciplina diocesa dagli antichi Padri. La prima è, che gli Ordinarij, o sia i Vescovi Latini, nelle Diocesi de' quali abitano Greci, e Albanesi, devono procurare, che i Greci stessi, o sia Albanesi, così Prelati, e Sacerdoti Secolari, che Regolari, non si servano nell'amministrazione de' Sacramenti, e nel celebrare le Messe, e gli Uffizj divini di altri libri Ecclesiastici, se non di quelli, i quali sieno stati corretti, e stampati dalla Congregazione deputata dalla Sede Apostolica per la emendazione di tali libri. Così Benedetto XIV. (*Const. Et si Pastoralis*, fatta per i Greci-Italiani §. 6, num. 18.). La seconda, che lo stesso Pontefice (*Constitus.* che comincia, *Demandatam*, fatta per i riti de' Melchiti, §. 11.) ha comandato, che a spese della Congregazione de' Propag. Fide si stampi il Messale per uso delle Chiese de' Greci nominati, secondo le Rubriche confermate, e stabilite dalla più rimota antichità; il che dic' egli, procureremo incessantemente, tosto che sarà terminata la edizione de' libri sacri di rito Coptico. La terza è, che i Monaci Greco Melchiti non stampino libri, o fogli di alcun genere senza l'approvazione, e la licenza del Vescovo Diocesano, e del Patriarca: e che non istampino alcun libro, o foglio di cose sacre senza prima consultare la Santa Sede. Che se avvenga, che si facciano nuove edizioni de' libri sacri approvati già dalla Santa Sede, sarà obbligo del Patriarca e de' Vescovi Cattolici di guardare, che in niuna cosa discordino dalle edizioni approvate,

## CAPITOLO SESTO.

*Della economia della Sede Apostolica nel difendere, e procurare l'unità della disciplina, e nel tollerare i riti diversi dalle altre Chiese, specialmente Orientali.*

Q. I. **S**e la Sede Apostolica abbia procurato, che si mantenesse nella Chiesa l'unità della disciplina?

R. Affermat. Perchè ogni volta, che cominciò a nascere qualche varietà nella Chiesa circa la disciplina, sempre la Sede Apostolica si oppose validamente ad una tale novità, ed ha procurato di distruggerla. Ciò si raccoglie da Eusebio (l. 4. c. 23.), da Socrate (l. 5. c. 21.), e da altri antichi Scrittori, i quali hanno registrato, che tosto che fu noto a' Romani Pontefici esservi state nell'Asia alcune Chiese, le quali celebravano la Pasqua nella luna 14. di Marzo, in qualunque giorno essa cadesse, hanno procurato di restituire anche in quelle Chiese l'Apostolica disciplina. Non la finirei mai più, se volessi addurre tutti gli esempj appartenenti ad una tal cosa.

Q. II. Se con questa sua diligenza, e vigilanza la Sede Apostolica abbia potuto impedire, che non fossero istituiti in diverse Chiese riti nuovi, e differenti?

R. Negativ. La ragion poi è, perchè ne' primi tempi difficilissimi della Chiesa non potendo facilmente i Vescovi esporre alla Sede Apostolica quelle cerimonie, e quelle ordinazioni della disciplina ecclesiastica, che sembrava, che dovessero essere istituite secondo le circostanze de' luoghi, e de' tempi; nè essendo facile parimenti alla Sede Apostolica di proporre a tutte le Chiese que' capi della nuova disciplina, ch'era spedito di stabilire; nè sembrando conveniente di limitare la giurisdizione de' Vescovi sopra un tal affare, fu lasciato in libertà di aggiungere nuove cerimonie, e di regolare la disciplina de' sacri riti. Perchè poi dalla troppa varietà de' riti, e della disciplina non nascesse confusione alcuna, si celebravano frequentemente Concilj di molti Vescovi, ne' quali in comune si trattava della disciplina. Da questi Concilj celebrati ne' tre primi secoli della Chiesa sono state tolte molte di quelle cose, che sono ne' Canoni, e nelle Costituzioni Apostoliche, come fu osservato da molti uomini eruditi. Pare, che attenuto si sia a questa antica consuetudine il gran Concilio Niceno, mentre ordinò, che due volte all'anno si celebrassero i mentovati Concilj (can. 5.). Il qual decreto fu poscia rinnovato nel Concilio Antiocheno, celebrato sotto Giulio I. (can. 20.), e nel Concilio Arausicano celebrato sotto Leone il

Grande (can. 29. ec.). Da S. Leone (*epist. ad Episcop. Siciliae*), e da altri si raccoglie, che in questi Concilj si trattava dell' ordine delle cose sacre, e di procurare la unità della disciplina.

Q. III. Se la Sede Apostolica abbia tollerato, che fossero tolti que' riti, i quali erano in gran venerazione presso i popoli?

R. Negat. Perchè nella Chiesa Latina, in cui così per la diligenza de' Romani Pontefici, come per la solerzia delle altre Chiese nell' imitare la Sede Apostolica, il rito è quasi ridotto alla unità, sussiste ancora il rito Ambrosiano nella Chiesa Milanese, ed il rito de' Mozarabi in alcune Parrocchie delle Spagne, perchè tali riti, e per la loro antiehità, e per la santità de' loro Autori, sono in gran venerazione appresso quelle genti. Ma questa economia della Sede Apostolica fu sempre mirabile circa gli Orientali, specialmente Greci: avvegnachè avendo veduto, che i Greci attaccati sommamente alle istituzioni de' loro maggiori, non si potevano facilmente indurre ad abbandonare il proprio rito, non solamente ha voluto, che restassero in esso, ma ha dato eziandio molti argomenti di somma venerazione verso un tal rito. Col qual modo di operare palesò la sua discrezione, la sua moderazione e clemenza verso quelli, i quali mossi dallo spirito della discordia, riprovavano i riti de' Latini, come si raccoglie da molti Pontefici, e Concilj, e specialmente da Benedetto XIV. nella Lettera Circolare a' Missionarj deputati per l'Oriente.

## CAPITOLO SETTIMO.

*Della obbligazione, che ha ognuno di perseverare nel rito intrapreso.*

Q. I. **E'** forse ognuno obbligato di seguire il rito una volta intrapreso, e di perseverare in esso?

Per nome di rito intendiamo la disciplina stabilita dall' autorità della Chiesa, o approvata coll' uso, e colla consuetudine mediante la detta autorità: ora, come si ricava da S. Girolamo (*epist. 54. e 59.*), da S. Agostino (*epist. ad Carolan.*), e da molti Romani Pontefici, una tal disciplina fu sempre stimata, come una legge della Chiesa. Inoltre nel cap. 4. abbiamo dimostrato, che la Chiesa di Cristo ha facoltà d' istituire, e prescrivere riti. Ciò premesso:

R. Affermat. Perchè dalle cose dette ne segue, che i riti istituiti coll' autorità della Chiesa, e che le consuetudini approvate colla stessa autorità hanno forza di legge, com' è chiaro dalle cose, che si sono discusse nel Trattato delle Leggi. A tali leggi sono obbligati tutti i fedeli, tutti i Vescovi e Patriarchi; e quel-

lo solamente può dalle stesse dispensare, il quale presiede a tutta la Chiesa, cioè il solo Pontefice Romano. Si legga l'Appendice al Trattato delle Leggi qu. 4.

Quindi ne deriva: 1. Non essere in libertà di ognuno di abbandonare il rito intrapreso, e di passare ad un altro rito; avvegna- che niuno può abbandonare quella legge, a cui è soggetto. 2. Che quelli, i quali seguono il rito di una Chiesa, non possono disprezzare senza grave colpa il rito di un'altra Chiesa, mentre disprezzerebbero una vera legge, la quale sebbene sia diversa dalla disciplina della propria Chiesa, contuttociò conduce allo stesso fine, cioè alla eterna beatitudine, i fedeli per una strada diversa. 3. Che i Vescovi, e molto meno i Missionarj, non possono persuadere agli Orientali la mutazione del proprio rito, nè in ve- run modo approvarla, o ammetterla, senza ricorrere alla Sede Ap- postolica. Per la qual cosa si consideri la Costituzione, già cita- ta, *Demandatum*, e la Lettera Circolare parimenti citata, ove di- chiara il Sommo Pontefice, che nella stessa maniera è proibito dalla Sede Appostolica il passaggio de' Russi così Ecclesiastici, che Laici, al rito Latino: a' Greci poi, che stanno in Italia sot- to Vescovi Latini, si permette, se sono laici, di passare colla permissione del Vescovo al rito latino; ma non già se sono Ec- clesiastici, per i quali è necessaria la dispensa della Santa Sede, acciocchè possano mutar rito.

Q. II. Se abbiano obbligo di restare nell'intrapreso rito gli Orientali, i quali sono soggetti ad un Vescovo dello stesso rito?

R. Afferm. Si raccoglie dalle cose poco fa dette; e inoltre nella mentovata Costituzione *Demandatum*, ordinò Benedetto XIV. 1. Che i Greci non passino a' riti de' Maroniti senza special licenza del Pon- tefice Romano; e vicendevolmente. 2. Di quelli, che si chiamano *Latinizanti*, di quelli cioè, i quali generati da genitori Greci, sono stati battezzati fino a questo tempo secondo il rito latino da' latini per mancanza di Sacerdoti Greci, ed i quali hanno osservato finora il rito latino, nè finora si è bastevolmente definito, a qual rito spe- zialmente dovessero essere obbligati: di questi tali, dico, si stabili- sce e si dichiara, che alla presenza di qualche persona da depurarsi dal Pontefice Romano, debbano una volta confessare, in qual rito vogliano vivere; e che sieno obbligati di perseverare in avveni- re in esso senza facultà di poterlo cambiare. Si determina, che i figliuoli, i quali, dopo fatta da essi una tal dichiarazione nasce- ranno da tali parenti: come pur quelli che sono già nati, ma non sono arrivati peranco all'uso della ragione, debbano seguir la con- dizione de' genitori, se essi hanno eletto uno stesso rito; altrimenti, che seguano il rito del padre. 4. Se avvenga in avvenire, che per mancanza del Parroco Cattolico di rito Greco alcuni

Greci ricevano in caso di necessità il battesimo, o gli altri Sacramenti da un Sacerdote latino; non si dovrà stimare, che questi tali abbiano abbracciato il rito latino; ma che senza alcun dubbio, sieno tenuti di eseguire il rito Greco, in cui sono nati; e lo seguiranno, durante una tal necessità, in tutto quello che possono, e principalmente nell'osservanza de' digiuni; nelle altre cose, lo riassumeranno, e lo seguiranno intieramente, tosto che vi sarà un Vescovo, o un Parroco Greco. 7. Si determina, che i Missionarj Latini, che la Sede Apostolica manda in quelle regioni, non rechino pregiudizio alla giurisdizione de' Vescovi, e non diminuiscono il numero de' sudditi, servendosi delle facoltà ad essi concesse; e poi si stabilisce, e si dichiara: " Esser lecito solamente a' Frati dell' Ordine de' Minori di San Francesco deputati alla custodia di Terra Santa, di esercitare gli uffizj Parrocchiali quanto a' Greci Melchiti, e di amministrare loro i Sacramenti nelle circostanze de' tempi e de' luoghi, ne quali manca onninamente l' opportunità, e la maniera di avere un Parroco, o altro Prelato di rito Greco; nel qual caso potranno i predetti Religiosi conseguir lecitamente gli emolumenti legittimamente dovuti, e in niun modo dipenderanno dalla giurisdizione del Patriarca Antiocheno; ma che sieno solamente tenuti di dare, se la dimanda, la nota ogni anno delle anime di rito Greco, le quali dimorano in quella città, poichè nelle altre sono del tutto soggette al detto Patriarca; alla di cui vigilanza si raccomanda, che per adempimento del suo uffizio procuri, che vi sieno Parrochi Cattolici, dovunque di essi vi è bisogno, da' quali i nominati Greco-Melchiti possano ricevere i Sacramenti secondo il rito Greco ".

Dalle cose dette fin qui si raccoglie: 1. Che dove ci sono molti Vescovi, i quali negli stessi luoghi hanno sudditi dello stesso rito, come sono nel Patriarcato Antiocheno i Maroniti, o i Greco-Melchiti, ognuno di essi ha giurisdizione soltanto sopra di quelli, i quali seguono il proprio rito, e che uno di essi non può provocare, e molto meno ammettere al proprio i fedeli di altro rito. 2. Che i Missionarj esercitano giurisdizione verso quelli, come se fossero suoi sudditi; i quali sono del rito latino, e i quali in niun modo dipendono dalla giurisdizione de' Vescovi, che professano il rito Orientale. 3. Che i Missionarj non possono esortare a mutar rito, nè ammettere al rito latino i Cristiani di Oriente, i quali vogliono abjurare lo scisma, e la eresia; ma che devono lasciarli nel loro rito, e lasciarli soggetti al Vescovo, se in quel luogo vi è, del loro rito. 4. Che, per quello appartiene a' Cristiani del rito Orientale, i Missionarj sono destinati per ajuto, e sollievo de' Vescovi, e che non possono far cosa alcuna,

la quale ridondi in pregiudizio della giurisdizione de' medesimi, Per la qual cosa sono tenuti di mostrare ad essi, che sono stati mandati dalla Sede Apostolica; e non da que' Vescovi, ma dalla Sede Apostolica hanno la giurisdizione; il di cui esercizio non ponno i detti Vescovi impedire senza motivo, e senza ricorrere alla Sede Apostolica (*Decr. S. Congreg. de Propag. Fide 5 Dec 1645*).

Q. III. Se sieno obbligati di perseverare nell' intrapreso rito gli Orientali, i quali vivono nelle Chiese de' Latini?

R. Affermat. Perchè ciò è ordinato da molte Costituzioni di molti Pontefici, e per tacere degli altri, da Benedetto XIV. il quale nella Costituzione, *Essi Pastoralis*, ha esposto più distintamente questo affare, confermò, e spiegò i decreti degli altri Pontefici, ed aggiunse alcune cose alla già citata Costituzione, *Demandatum*: „ Che, se il padre è greco, e la madre latina, è in „ arbitrio dello stesso padre, che la prole sia battezzata nel rito „ greco o nel rito latino, se il padre greco in grazia della mo- „ glie latina acconsentirà, che si battezzi, secondo un tal rito, „ 2. Che i fanciulli appartengono alla giurisdizione di quella „ Parrocchia, secondo il di cui rito sono stati battezzati, avve- „ gnachè il battesimo è una professione del rito greco, o lati- „ no abbracciato . . . e se conseguentemente muojano prima dell' „ uso della ragione, devono essere sepolti secondo il jus comune nella propria Parrocchia, e dal proprio Parroco, secondo il rito del quale sono stati battezzati, quando non sia stato a quelli conferito il battesimo, o per grave necessità, o per dispensazione della Sede Apostolica; perchè allora fu bensì data la facoltà di battezzarli nel rito latino, con questo però, che restino nel rito greco. Lo stesso si deve dire dopo che hanno ottenuto l'uso della ragione, quando alcuno non desidera di essere sepolto nella Chiesa di rito alieno, e diverso: avvegnachè se alcuno battezzato nel rito greco scelga di essere sepolto nella Chiesa latina, o se uno in questa battezzato scelga di essere sepolto nella Chiesa greca, bisogna in tal caso osservare le regole del jus: cioè, il cadavere deve essere accompagnato dal suo Parroco fuori della propria Parrocchia, si deve dare a lui la quarta parte de' funerali, ed ove il cadavere ha da essere sepolto, ivi dal Parroco di quella Chiesa, o greca, o latina, si devono celebrare le esequie. 3. Quando per jus comune si devono celebrare le esequie in rito greco, ed in Chiesa greca a' fanciulli, o anche agli adulti, allora il Parroco latino non ha alcun jus d' intervenire col Parroco greco all' esequie, nè di conseguire alcuna porzione della stola; e così vicendevolmente. 4. Devono essere istruiti, ed educati in quel rito, greco, o latino, che hanno professato nel battesimo, nè possono passare ad un altro rito, se hanno abbracciato il latino; per-

chè il rito latino per la sua eccellenza, come quello, ch'è il rito della Chiesa Romana, Madre, e maestra di tutte le Chiese, un tal rito, dico, prevale sopra il rito greco, spzialmente in Italia, ove i Greci sono soggetti a' Vescovi Latini, così che non solamente non è permesso di passare da esso al rito greco, ma neppur di essere abbandonato senza la dispensa Apostolica da quei Greci, che una volta l'hanno abbracciato. Quindi il marito latino non può seguir il rito della moglie greca, nè la moglie latina quello del marito greco. Il marito greco però può, se vuole, seguire il rito della moglie latina: e la moglie greca quello del marito latino, dopo la di cui morte non può passare al rito greco.

Oltre queste cose viene anche prescritto, in qual maniera si debba osservare il rito greco in Italia, e nelle Isole adjacenti. E primieramente concede, e accorda benignamente il Pontefice a' Greci, ed agli Albanesi di rito greco, che dimorano tra' Latini, così Prelati, Parrochi, e Sacerdoti Scolari, che Regolari, e laici, che possano liberamente, e lecitamente servirsi de' loro riti, delle loro osservanze, e consuetudini, ed osservare così quelli, che queste, e celebrare la Messa, ed i divini uffizj secondo l' antica consuetudine di essi. Dichiarà poi, che tutto ciò è così ad essi permesso, che anche eglino, non ostante la diversità de' riti, sieno obbligati a quelle cose, le quali secondo i Sacri Canonì si devono osservare universalmente ed unanimemente da' fedeli nella diocesi, in cui abitano. Tali sono l'osservanza del Calendario Gregoriano, di cui abbiamo parlato nell' Appendice al Trattato delle leggi, la commemorazione nelle Messe, e ne' divini Uffizj del Sommo Pontefice, e del Vescovo locale, e non già del Patriarca, e de' Vescovi Orientali ec. Seguono poscia quelle cose, che appartengono al digiuno; ma di questo abbiamo parlato nel Trattato del Digiuno. Per la qual cosa comanda ed ordina: 1. Che a' popoli Greco-Italiani non sieno preposti Sacerdoti ordinati dal Vescovo Diocesano latino, i quali ministrino nel rito latino; ma che sieno preposti Sacerdoti Greci, o Albanesi Cattolici, o forestieri, o nazionali; e che i Sacerdoti Latini non s'ingeriscano nelle funzioni de' Greci, se non quando sono particolarmente chiamati dagli stessi Greci. Parimenti è proibito a' Chierici, ed a' Sacerdoti Greci di celebrare con solennità, e con canto la Messa, e gli altri divini Uffizj nelle Chiese de' Latini, qualora il Vescovo, alla di cui giurisdizione sono soggetti, o il di lui Vicario Generale nelle cose spirituali non conceda ad essi la licenza: la quale però può lecitamente concedere, sebbene non siavi alcuna pressante necessità; ma si speri da ciò solamente qualche spirituale utilità. 3. Ordina che nella precedenza de' Chierici Latini, e Greci, quando altrimenti non esiga la consuetudine, non si

consideri la diversità del rito greco, o latino, ma solamente la diversità della ordinazione de' predetti Chierici, o la qualità della dignità ecclesiastica . . . o le altre qualità, le quali hanno di lor natura il primo luogo nelle solennità ecclesiastiche. 4. Permette a' Greci, di osservare i riti greci in modo, che si debbano riputare soggetti alla giurisdizione di que' Vescovi Latini, nelle Diocesi de' quali dimorano, non ostante qualunque esenzione, e privilegio concesso a' mentovati Greci, ed a' loro Prelati, Rettori, Abbati, ed agli altri Regolari, sì di San Basilio, e di altro Ordine, i quali menano una vita privata, nè sono ridotti in Congregazione, sì secolari, come pure alle persone laiche di qualunque classe. Devono poi essere così soggetti ai Vescovi latini de' luoghi, ne' quali abitano, che i detti Vescovi possano, ogni volta che vi sia bisogno, visitare tutte le Chiese, monasterj, priorati, ed altri luoghi pii, così secolari, che regolari di qualunque ordine de' mentovati Greci, ed Albanesi, come pure i loro Prelati, sebbene fregiati della dignità Vescovile, Archiepiscopale, ed anche maggiore; come pure gli Abati, i Rettori, i Ministri, e tutte le altre persone della stessa nazione, che soggiornano nelle città, e diocesi de' Vescovi Latini: e che liberamente possano esercitare, ed eseguire in tali luoghi la loro ordinaria giurisdizione, e tutta l'autorità, che hanno, in quelle cose, le quali appartengono all' amministrazione de' Sacramenti, alla salute delle anime, ed alla estirpazione delle eresie ec. 5. Che se fossero deputati dalla Santa Sede due Vescovi dello stesso luogo, uno latino, l' altro greco . . . allora il Vescovo Latino non deve ingerirsi nelle persone greche ecclesiastiche, e secolari, o nella giurisdizione del Vescovo Greco, o in altre cose appartenenti a quello; ma il Vescovo dovrà solamente aver cura, ed esercitare la sua giurisdizione sopra le persone latine, ed il Greco sopra le persone greche. Ciò però non si deve intendere de' Vescovi Greci costituiti dalla Sede Apostolica in Roma, ed in Calabria per la ordinazione de' Greco-Italiani; perchè questi tali Vescovi, hanno le facoltà degli Ordinarij, cioè de' Vescovi, che hanno Diocesi. 6. Nella Diocesi, ove abitano latini, e greci, ed hanno solamente l' Arcivescovo, o il Vescovo ordinario latino; il detto Arcivescovo, o Vescovo deve istituire per gl' interessi, e per le cause de' Greci un Vicario Greco aucto ad essi, ovvero eligibile dai medesimi, e da essere da essi stipendiato, e salariato; nelle cause poi di appellazione al Metropolitanò, che non fosse greco, il detto Metropolitanò deve deputare per tali cause un giudice Greco.

*Nota.* Per conservare la pace tra gli Armeni uniti al Regno di Polonia, e per altre cause gravissime, la Sacra Congregazione de' propaganda Fide, ha decretato col consenso del Pontefice, che

non sia lecito in avvenire agli Armeni uniti, o laici, o Ecclesiastici secolari, o regolari di passare per qualunque causa al rito latino senza spezial licenza della Sede Apostolica; ed ha tolto l'autorità a tutti i Vescovi, Arcivescovi, ed Uffiziali degli Armeni uniti sotto pena di nullità, ancorchè si fosse ottenuta la licenza de' Prelati Armeni, di concedere in avvenire tali licenze.

Q. IV. Se i latini sieno obbligati di perseverare nel proprio rito?

R. Affermativ. 1. Perchè il rito latino è il rito della Chiesa Romana, ch'è madre maestra di tutte le altre Chiese. 2. Perchè Clemente VIII. e gli altri Pontefici Romani, e principalmente Benedetto XIV. (nelle due Costituzioni sopra mentovate) hanno sempre espressamente proibito, che i latini passino al rito greco. 3. Finalmente perchè nelle parti di Oriente; nelle quali potrebbe accadere questa mutazione del rito latino, tutti, se si eccettuin pochi, o quasi tutti sono scismatici, ed eretici; onde se i Latini passassero al rito greco, o ad altro rito orientale, si esporrebbero al pericolo di cadere nella eresia. Quindi avendo il P. Albertino missionario della Compagnia di Gesù nelle Isole del Mar Egeo, o sia dell'Arcipelago, nelle quali tutti seguono il rito greco, avendo, dico, proposto il dubbio alla Sacra Congregazione, se si possano assolvere i fedeli di rito latino, i quali sono passati al rito greco, e vivono in esso; rispose la Congregazione alli 7. di Luglio dell'anno 1639. che possono essere assolti, quando non intendano di perseverare senza dispensa nel rito greco, qualora non li scusi qualche giusta necessità. Da questo ne segue, che non rettamente giudica Tommaso da Gesù (l. 6. cap. 8. n. 2.), mentre pronunzia, che i secolari, i quali hanno domicilio nella Chiesa Greca, o in qualunque altra Chiesa de' scismatici, come sono molti Portoghesi nella Etiopia interiore, possono, e devono accomodarsi alla consuetudine, principalmente se vi è scandalo; quando eglino stessi non volessero vivere in tutto e per tutto nel rito latino, e quando non avessero Ministri della Chiesa Latina. Falla, dico, l'autore lodato: perch'è certo, che non sono obbligati di ciò fare: avvegnachè secondo la consuetudine generale di tutto il mondo Cattolico niuno è tenuto di abbandonare il proprio rito, essendo troppo duro ed aspro il mutare le abitudini che costumanze: per la qual cosa neppure gli Orientali, che sono tra' Latini, sono obbligati di mutare il proprio rito. Né vedo, che in ciò esser vi possa alcuno scandalo, essendo notissima una tal consuetudine, come si ricava dalla Lettera di Leone IX. scritta a Michele Patriarca Costantinopolitano. Per questi tali dunque bisognerà osservare la regola prescritta da Benedetto XIV. per i Greco-Melchiri (Costit. *Demandasam.*) che abbiamo data di sopra.

Nota I. Se e. g. la moglie latina abitando in Oriente non può

indurre il marito greco al rito latino, nè può star con esso in pace, se non vive secondo il costume greco: anzi se per tal motivo prova una somma molestia, in tal caso potrà senza colpa seguire il rito greco, come per attestato di Verricello (tit. 3. q. 82.) fu definito, anche da' Teologi depurati nella Congregazione celebrata in Roma alla presenza del Cardinale di Cremona (7. Luglio 1639.). Per perseverare poi in un tal rito, è sempre necessario di dimandare dalla Santa Sede la dispensa, la qual dispensa è tenuta potendo di dimandare. La ragione è, perchè la legge, che obbliga di perseverare nel proprio rito, è legge Ecclesiastica, la quale si presume, che non obblighi con grave incomodo. La cosa però va diversamente, se e. g. il marito greco è molesto alla moglie latina in disprezzo del rito latino, se la vuole costringere a disprezzarlo: poichè la moglie in tal caso è obbligata di incontrare piuttosto la morte, di quello che di ubbidire al marito: avvegnachè ciò ridonda in disprezzo della fede Cattolica. Si veda l'Autore nel Trattato delle leggi. 2. Non vi sarebbe alcuna mescolanza de' riti, la quale sia proibita, se mancando Chiesa del proprio rito, celebrasse la Messa, e le altre funzioni Ecclesiastiche colla plebe del suo rito, nella Chiesa degli Orientali il Ministro latino, o il Ministro orientale nella Chiesa de' Latini. Si veda la lodata Lettera Circolare di Benedetto XIV.

## CAPITOLO OTTAVO.

*De' riti a' nostri tempi proscritti dall' autorità della Sede Apostolica; e de' quelli, i quali sembrano degni di essere rigettati.*

Q. I. Quali sono i riti in questa nostra età proscritti dalla Sede Apostolica?

R. Tali riti sono divisi in tre classi; poichè altri appartengono a' Chinesi, altri alle genti del Malabar, ed altri al regno di Servia.

Q. II. Quali sono i riti proscritti de' Chinesi?

R. I riti proscritti de' Chinesi sono i seguenti. 1. I nomi, *Tien*, cioè *cielo*, e *Kang Tu*, cioè *Supremo Imperatore*. 2. Le Tavolette appese, o da appendersi nelle Chiese de' Cristiani, colla iscrizione Chinese, *King Tien*, cioè, venerare il cielo. 3. I sacrificj solenni, o sia le obblazioni, le quali nell' uno, e nell' altro equinozio di qualunque anno sogliono farsi dai Chinesi in onore di Confucio, e de' loro progenitori defonti, come infette di superstizione: così pure le cerimonie, i riti, e le obblazioni, dette in lingua Chinese *miao*, che ne' tempi di Confucio in onore dello stesso si fanno ogni mese nel novilunio, e nel plenilunio da' Mandarin, o sia, da' Magistrati primari,

prima che vadano al possesso della dignità, o almeno dopo, che hanno preso il possesso d'essa. 4. Le obblazioni meno solenni, o altri riti, e ceremonie, che si sogliono fare da' Chinesi nelle case private avanti le tavolette de' progenitori, o nei sepolcri dei medesimi, o prima, che i defonti sieno seppelliti, per la superstizione, che contengono. Onde questi tali riti non si possono permettere alle persone della religione Cristiana, sebbene pubblicamente, o secretamente protestino di fare le dette cose non per culto religioso, ma solamente per culto politico, e civile verso i defonti ec. 5. Le tavolette de' progenitori defonti tenute nelle case private colla iscrizione Chinesa, che significhi trono, o sede dello spirito o dell'anima N.; anzi neppur quelle coll'altra iscrizione, che sembri significare sede, o sia trono, cioè lo stesso, che la prima, ma con una più ristretta significazione. La cosa poi non è così delle tavolette, che hanno scritto solamente il nome del defonto, purchè nel farle si omettano tutte quelle cose, che mandano odore di superstizione; e purchè non vi sia scandalo, ed aggiuntavi inoltre la dichiarazione della fede de' Cristiani circa i defonti da essere appesa a' lati delle tavolette. Si leggano le Costituzioni di Clemente XI. *Ex illa die*, e di Benedetto XIV. *Ex quo singulari*.

Q. III. Quali sono i riti proscritti de' Malabarici?

R. Sono i seguenti: 1. Le omissioni de' Sacramentali nel battezzare, così i fanciulli, che gli adulti, e specialmente le omissioni della saliva, del sale, e delle insufflazioni: per la qual cosa i Missionarj sono ripresi, come rei di grave negligenza, perchè non hanno fatto ricorso alla Sede Apostolica per ottenere la facoltà di dispensare circa l'uso de' predetti Sacramentali, e si dichiara, che i Vescovi hanno fatto male nel concedere una tal dispensa senza consultare la S. Sede. Questa dispensa fu concessa per 10. anni da Clemente XII. e fu prolungata un altro decennio da Benedetto XIV. (anno 1744.) solamente però in certi casi, e quando così richiesto avesse qualche grave necessità, e senza scandalo, e senza detrimento ne' battezzandi della fede verso i mentovati Sacramentali. 2. La imposizione ai Cristiani di nomi degli idoli, o della falsa setta de' penitenti. 3. La prolungazione troppo differita del battesimo a' fanciulli nati da' Cristiani. 4. Il contratto del matrimonio secondo il costume del paese da' fanciulli di sei, o sette anni mediante il consenso de' genitori, i quali contraggono matrimonio indissolubile colla imposizione del Taly, o sia, della tessera d'oro nuziale pendente dal collo della moglie. 5. Che le donne portino al collo il Taly, colla immagine, sebbene informe, dell'idolo Bullejarjo, o sia Dyllejarjo, preposto alle ceremonie delle nozze. 6. La funicella composta di cento ed otto.

fili, è tinta col colore di safran, con cui molti attaccano il detto Taly. 7. Le cerimonie nuziali secondo il costume di quelle regioni, e specialmente il ramo dell'albero, il numero delle vivande, la qualità delle medesime, i circoli sopra il capo degli sposi per impedire i malefizj, e i vasi di terra, che in simili occasioni si sogliono adoperare. 8. Il frutto detto volgarmente cocco, che si suol adoperare nelle nozze, dalla frazione del quale i Gentili irragionevolmente raccolgono gl'indizj di prosperità, o di infortunio. 9. La proibizione alle donne di accostarsi alla Chiesa, o al Confessore, mentre sono ne' loro menstrui. 10. Le festose congratulazioni, che si sogliono fare nella prima purgazione delle fanciulle, come ripugnanti al pudore verginale, alla verecondia, ed onestà delle stesse, e come favorevoli alla sfrenata concupiscenza. 11. L'uso, o piuttosto l'abuso, per cui si lascia, che nella infermità manchi il Confessore agli uomini Cristiani di condizione bassa ed infima, detti volgarmente *Parcas*. 12. I suonatori de' timpani, i trombetti, o i suonatori di qualunque altro strumento musicale così nelle Chiese, che fuori di esse, così in occasioni de' sacrificj, come in occasione di qualunque solennità viziata col rito superstizioso; perchè un tal rito è proibito sotto pena della scomunica già pronunziata, e fulminata. 13. I bagni nel tempo, e nella maniera, nella quale sogliono essere fatti dai Gentili, specialmente Bracmani. 14. La benedizione, e l'applicazione alla fronte col sacro crisma delle ceneri dello sterco di vacca, che si accostano alla empia penitenza de' Gentili istituita da Rutren: come pure ogni altro segno di colore bianco, o rosso, de' quali si servono gl'Indiani superstiziosissimi nella fronte, o nel petto, o in qualunque altra parte del corpo. Tutte queste cerimonie sono state proscritte da' Sommi Pontefici, e specialmente da Benedetto XIV. nella *Costit. Omnium sollicitudinum* ec.

Q. IV. Quali sono i riti proscritti per gli abitatori del regno della Servia, e delle regioni vicine?

R. Sono questi: 1. La circoncisione, la quale significhi la professione della Setta Maomettana: la prolazione, o sia la pronunziatione de' nomi turchi, la frequentazione de' tempj abhominevoli de' Gentili, il mangiar carni ne' giorni de' digiuni Ecclesiastici per essere creduti Maomettani. 2. L'uso di seppellire i cadaveri de' Cristiani ne' sepolcri de' Turchi colla loro assistenza, e co' riti Maomettani. 3. Quelli, i quali non ubbidiscono a tali decreti, sono dichiarati incapaci de' Sacramenti in vita, e, se muojono impenitenti, de' suffragj dopo morte; e sono soggetti alle pene canoniche que' Ministri, i quali presumono di ammettere questi tali a' Sacramenti. 4. E' prescritto, che si neghino i Sacramenti anche a quelle donne, le quali col pretesto delle nozze ammesse nelle case de' Turchi

ivi menano la loro vita lontana da ogni esercizio della religione, sebbene asseriscano, che internamente professano la fede. 5. Allorchè queste donne portano ai Parrochi i loro figliuoli perchè sieno battezzati, se sembri, che sieno in pericolo della vita, non dubitino i Parrochi di battezzarli, ammonendo le madri, che, se i figli si risanano, procurino di diligentemente istruirli nella religione Cristiana. Se poi li detti figliuoli sono sani, il Sommo Pontefice non stabilisce circa ciò alcuna cosa, ma solamente esorta i Ministri, che dimandato co' gemiti lume allo Spirito Santo, si regolino secondo la ispirazione dello Spirito Santo, e secondo i dettami della loro prudenza. E se credono bene di ammetter i detti figliuoli al battesimo, ammoniscano le madri, come sopra abbiamo detto.

6. Dichiara irriti, e nulli i matrimonj, che si fanno o alla presenza del solo giudice de' Turchi, chiamato Caddi, o da' soli sposi, e non già secondo la ordinazione del Concilio Tridentino, che in quelle parti è stato pubblicato, e ricevuto; e conseguentemente dichiara, che se quelli, i quali così si sono maritati, vivono insieme, vivono in concubinato, onde devono esser privati de' Sacramenti, quando non si pentano del passato, e non si uniscano in matrimonio alla presenza della Chiesa.

7. Contratto ch' è il matrimonio da' fedeli, non permette ad essi, neppure per preservare la moglie dal rapimento de' Turchi, di rinnovare per mezzo di un procuratore lo stesso in rito turco alla presenza del Caddi, qualora il rito maomettano delle nozze non sia meramente civile, e non contenga alcuna invocazione di Maometto, e qualunque altra spezie di superstizione.

8. Comanda, che si osservino quando si può le Proclamazioni stabilite dal Tridentino, le quali nel Concilio Albano sono prescritte a' Parrochi della Servia, e sospende la facoltà di dispensare fuori del caso di urgente necessità.

9. Dichiara, che per la fuga della donna, e per le nozze contratte da essa co' Turchi, non resta sciolto il matrimonio; e che non sono capaci de' Sacramenti le donne Cristiane, e con violenza rapite da' Turchi, o sposate da fanciulle, finchè sono in un tal concubinato, sebbene da' Turchi sieno tenute per vere mogli.

10. Comanda a' Vescovi e Missionarj, che inconsideratamente, o con gl' immeritevoli non si servano delle facoltà comunicate ad essi dalla Sede Apostolica, e che non oltrepassino i termini della loro podestà, ed autorità. Ed avvisa, che tra le facoltà concesse ad essi non vi entra la facoltà di dispensare dall' impedimento della pubblica onestà, che proviene dal matrimonio ratificato, ch'è stato fatto tra una, o l'altra parte, ed il consanguineo di una parte in primo grado; ma che fu legittimamente sciolto prima della consumazione per ragion della morte, o di altro motivo.

11. Comanda, che nelle celebrazioni delle nozze si

osservino i tempi prescritti dalla Chiesa; non proibisce però di intervenire per atto di urbanità in questi tempi alle nozze, le quali si fanno da' Turchi, purchè si faccia senza scandalo, ed offesa del Signore, e purchè in queste nozze non si faccia cosa, che appartenga alla superstizione. 12. Proibisce, che i gradi della parentela spirituale si estendano oltre quelli, che ha prescritti il Concilio di Trento; e dichiara che non nasce alcuna parentela dall' assistenza fatta al matrimonio, anche per invito de' contraenti: come neppure tra quelli, da' quali si tagliano la prima volta i capelli a' fanciulli. 13. Comanda, che ripudiati i riti, e le orazioni altrove desunte, si ritenga l'uso del Messale, del Rituale, e del Cerimoniale Romano; che o non si omettano, o senza dilazione si suppliscano le cerimonie del battesimo, e che si benedica, e si adoperi nel battesimo l'acqua secondo il Rito Romano. 14. Comanda che nel seppellire i cadaveri si schivino tutte le superstizioni de' Turchi. Tutte queste cose ordina Benedetto XIV. nella Costituzione, *Inter omniagenas*.

Q. V. Quali sono gli altri riti proscritti, o da proscriversi dalla Sede Apostolica?

R. Sono alcuni riti degli Abissinj, o sia Etiopi, de' Giacobiti, de' Sirj, e de' Greci. I riti proscritti degli Etiopi sono 1. La circoncisione proscritta per decreto della Inquisizione Suprema (1637.), la quale si praticava da quella gente come una cerimonia o degli Ebrei, o de' Maomettani, o per imitare Cristo, che fu circonciso, o come altri vogliono, per argomento di onore, o di nobiltà, per dimostrare, che traggono origine dalla prosapia di Davide.

Not. 1. Se è vero ciò, che alcuni narrano, che alcuni Etiopi circoncidono così i maschj, che le femmine, così esigendo la loro natura, la quale senza la circoncisione sarebbe incapace per esercitare i proprj uffizj, non si potrebbe un tal rito riprendere; ma solamente bisognerà procurare, che per una tal circoncisione non provenga agli altri scandalo, e ch'essa non rinchiuda qualche superstizione.

2. La trina immersione nell'acqua così de' maschj, che delle femmine ogn' anno nella Festa della Epifania dopo la benedizione dell'acqua in memoria del battesimo di Cristo colla pronunziatione della forma del battesimo.

Il rito di alcuni Giacobiti, se non proscritto, o almeno da proscriversi, è l'impressione della croce fatta con un ferro rovente nella fronte de' battezzati.

I Riti de' Sirj proscritti, o da proscriversi sono: la circoncisione aggiunta al battesimo. 2. La omissione degli esorcismi, mentre battezzano i fanciulli: perchè alcuni almeno di essi negano per

attestato di Assemano il peccato originale, onde questi sono d' opinione, che gli esorcismi convengano solamente agli adulti, nei quali vi può essere il peccato. 3. La sola unzione dell' olio ai fanciulli vicini alla morte. 4. L' uso di alcuni, i quali ribattezzano quelli, i quali sono stati battezzati con acqua diversa da quella, che fu consacrata coll' olio della unzione. 5. Alcune vane, e frivole credenze di essi, come sono: che se si tocchino i vasi sacri, ed altre cose da' laici, o da' Sacerdoti, che non sono digiuni, come pure l' acqua del battesimo, e l' olio santo, restano contaminati; come pure che restano contaminati gli altari, se a quelli si accostino o donne, o laici, o chierici, e Sacerdoti non digiuni, anzi, che resti contaminata la Chiesa, se entri alcuno in essa senza scarpe. I riti degli Armeni sono: 1. La omissione di mescolare l' acqua col vino, mentre dicono Messa, colla qual omissione si crede che professino la eresia de' Giacobiti. Quindi la Sede Apostolica ordina sempre agli Armeni, che vengono alla unione della Chiesa Cattolica, che quando celebrano la Messa, mescolino secondo il precetto della Chiesa l' acqua col vino, e che ciò facciano non già in Sacristia, nè di nascosto, ma manifestamente e pubblicamente, come è prescritto nel loro Mesale approvato dalla Sede Apostolica (*ex decr. Sac. Congregat. de Propag. Fide 3. Gen. 1635. & Supr. Inquisit. 1740.*) 2. L' aggiunta al Trisagio, o Inno, di cui sogliono servirsi ne' divini Uffizj, di quella frase, *Qui passus est pro nobis* (*ex Decret. ejusd. Congregat. 1635.*).

I riti de' Greci sono: 1. L' uso dell' inno, che solevano recitare dopo la sesta lezione avanti la Domenica di Sessagesima; perchè in esso si conteneva l' errore dalla Chiesa condannato, che le anime non sono ricevute in cielo, nè deputate alla pena eterna prima del giorno del giudizio. 2. La festa, e l' uffizio dell' empio Gregorio Palma Arcivescovo di Tessalonica. 3. Certe acclamazioni, colle quali facevano applauso al detto Gregorio, ed allo scelleratissimo Fozia, come riferisce Benedetto XIV. (*de Synoda Diacon. l. 6. c. 3.*).

Oltre le cose fin qui riferite, ci piace di riferirne alcune altre, che sono state stabilite dalla Sede Apostolica per torre alcuni abusi, che sono appresso i Greci. Dunque fu primieramente stabilito, che i Sacerdoti non ardiscano di celebrare, se prima, essendovi bisogno, non premettano la Confessione sacramentale secondo i Decreti del Concilio di Trento; e che non si amministri la Eucaristia a' fanciulli, che servono la Messa, se quelli, che hanno l' uso della ragione, non abbiano premessa la Confessione. 2. Che non si permetta alle donne di servire, e di ministrare all' Altare. 3. Che i Monaci, o altri, che fanno viaggio, non portino appesa al collo la Eucaristia, per essere liberati, ed esenti

da pericoli, o per altro pretesto, e che non ritengano la stessa in casa, o nella propria cella. 4. Che non si debba conservare in Chiesa la Eucaristia per tutto l'anno, e se in fine dell'anno vi è, che si debba consumare: e che si tolga l'abuso di pestarla, o mescolarla coll'olio sacro, e di cuocerla di nuovo, o di seccare le spezie Eucaristiche del Giovedì Santo, per poscia conservarle. 5. Che il Sacramento della Eucaristia, che per gl'inferni si conserva nelle Chiese, si rinnovi ogni otto, o almeno ogni quindici giorni. 6. Che dallo stesso Sacerdote non si ascolti insieme e nello stesso tempo la confessione del marito, e della moglie.

## TRATTATO

### DEI SACRAMENTI IN GENERE.

#### CAPITOLO PRIMO.

*Della natura de' Sacramenti della nuova Legge.*

Q. I. CHE cosa, e di quante sorta sono i Sacramenti?

R. Il Sacramento in genere è un segno sensibile della grazia santificante istituito da Dio permanentemente, cioè stabilmente. Il Sacramento della nuova legge è un segno sensibile da Cristo permanentemente istituito per significare o produrre la grazia santificante mediante l'opera operata, o sia, mediante la Passione, ed i meriti di Gesù Cristo. I Sacramenti della nuova legge sono sette: cioè, Battesimo, Confermazione, Eucaristia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordine, e Matrimonio (*Concil. Trident. sess. 7. can. 1.*).

Q. II. Con quali cose produconsi essenzialmente i Sacramenti?

R. Tutti i Sacramenti sono composti di tre parti, di cose cioè (1), le quali sono come la materia, di parole, le quali sono come la forma, e della persona del ministro, che amministra i Sacramenti con intenzione di fare ciò, che fa la Chiesa (*Concil. Florent. in Decr. de Sacram.*). Questa verità raccogliasi dalla Tradizione, e dalla pratica della Chiesa. La materia de' Sacramenti

(1) Col nome di cose s'intende qualche roba sensibile, indifferente di sua natura a significare il Sacramento, idonea però di significarlo mediante la forma; e ciò, tanto se sia una cosa permanente, come v. g. l'acqua, l'olio, ec. tanto se sia qualche azione; come v. g. è l'abluzione, la unctione, ec. tanto finalmente se consista in parole, come v. g. è la confessione fatta a voce nel sacramento della Penitenza.

è di due sorta, rimota cioè, ed è la cosa, che si adopera, tal è l'acqua e.g. nel battesimo; e prossima, ed è l'uso e l'applicazione della cosa, o sia della materia rimota: tal è l'abluzione dell'acqua nel battesimo. La forma poi essenziale in tutti li Sacramenti sono almeno, eccettuato il matrimonio, le parole prese rigorosamente, o sia la parole vocali, o sia proferite colla bocca.

Q. III. Per la validità del Sacramento qual unione si ricerca tra la materia, e la forma?

R. Si ricerca, che ambe esistano insieme moralmente, o sia, si ricerca la morale consistenza di ambe, la quale secondo il significato delle parole della forma, e la qualità dell'azione, per cui, e con cui si fa il Sacramento, basti così per la verità della forma, o sia di quello, che esprime la forma, così pure, acciocchè le parole cadano sopra la tal materia, ed acciocchè con essa costituiscano un segno totale. La ragione è, perchè il Sacramento è un composto morale da essere fatto dagli uomini: onde basta la unione morale. Questa unione poi è diversa a tenor della diversità de' Sacramenti: avvegnachè si ricerca maggior unione nel battesimo per la forma, ch' esprime l'abluzione attuale; e maggiore eziandio di ricerca nel fare la Eucaristia, perchè la forma di questa è dimostrativa del Corpo di Cristo sotto gli accidenti del pane, e del vino, la sostanza delle quali cose è distrutta dalla forma. Negli altri Sacramenti poi basta minor unione. Nulladimeno la materia e la forma si devono in pratica, per quanto si può, unire insieme.

Q. IV. Qual mutazione della materia, o della forma rende invalido il Sacramento?

R. Qualunque mutazione sostanziale nella materia, o nella forma: perchè toglie la materia, o la forma istituita da Cristo. Per la ragione contraria poi la mutazione accidentale non irrita, o invalida il Sacramento. Ma circa ciò bisogna notare le cose seguenti. 1. La mutazione della materia è sostanziale, quando secondo il comune giudizio e l'uso, la materia e quanto al nome, e realmente si distingue da quella, che Cristo ha istituita, e che la Chiesa adopera, come e.g. se nel battesimo si adopera vino in luogo di acqua. La mutazione poi è accidentale, quando la materia è la stessa e quanto al nome, e realmente; ma non si adopera nelle stessa maniera, con cui si adopera dalla Chiesa, come e.g. se nel battesimo si adopera senza necessità acqua fangosa, o non benedetta. 2. La mutazione della forma è sostanziale, quando o non si adoperano parole vocali, ove esse si ricercano essenzialmente; ovvero quando le parole vocali si mutano in modo, che non rimanga il senso istituito, e determinato da Cristo, come necessario. Altrimenti la mutazione è accidentale. 3. Il

sensu delle parole equivoche dipende dall' intenzione del proferente. Quindi questa forma, *Ego te baptizo in nomine parentis* ec. rende buon senso, se chi la proferisce, colla parola *parentis* intende il padre; rende poi senso cattivo, se intende con quella parola di significar madre. Quando poi le parole non sono equivoche, il senso delle parole non dipende dalla intenzione del proferente. 4. La mutazione delle parole si può fare in sei maniere, cioè (2) coll'aggiungere, o levare qualche parola, col sostituire una parola all'altra, colla corruzione (3) di una voce, levando, o mutando qualche sillaba, colla trasposizione, o interruzione. Ogni volta dunque, che in qualcuno di detti modi si mutano così le parole, che si distrugge il senso istituito da Cristo, si muta sostanzialmente la vera forma: non è poi così, se un tal senso rimane. 5. La interruzione distrugge il senso delle parole, e conseguentemente la sostanza della forma, qualora toglie la unità morale della forma, come ex. gr. se uno dica, *Ego te baptizo, e*, se non dopo detto un Salmo, proseguisca a dire, *in nomine Patris &c.* La cosa poi non è così, se la interruzione non impedisce la unione. Quale poi, e quanta interruzione impedisca la unità morale della orazione, ciò si deve desumere secondo il giudizio prudente dalle circostanze, dal modo, e dalla durata dell' interruzione: qualunque interruzione però, fatta senza necessità, è illecita, come già è manifesto.

Q. V. Qual peccato è il mutare la materia, e la forma?

R. 1. Mutare o l'una, o l'altra sostanzialmente è peccato mortale: 1. Contro la religione, perch' è una irriverenza grave contro Cristo istitutore de' Sacramenti. 2. Contro la carità, privando volontariamente il prossimo di un bene grande spirituale. 3. Con-

(2) Se però il Ministro coll'aggiungimento che fa delle parole intende d'introdurre il suo errore; così che voglia distruggere il vero senso della forma, e stabilire il falso senso ch' egli tiene, come v. g. se battezzando nel nome del Padre Maggiore intendesse di significare un senso, distruttivo del Mistero della SS. Trinità, che Gesù Cristo e la Chiesa intendono di stabilire, allora il Sacramento sarebbe nullo: non sarebbe poi tale, se con quell'aggiunzione intendesse servirsi della forma prescritta da Cristo. Quindi la Chiesa ha stimato di non battezzare quelli, i quali erano stati battezzati dagli eretici, anche Ariani (i quali negavano il Mistero della

SS. Trinità) sebbene ribattezzasse quelli che erano stati battezzati dai Paulianisti, o sia dai seguaci di Paolo Samosateno, i quali non battezzavano nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo: ma soltanto ha giudicato di conferir loro la Confermazione.

(3) Cioè qualora sia tale che tolga il dovuto senso. Perchè, come dice S. Tommaso (3. p. q. 60. art. 7. ad 3.): Se la corruzione è tale che tolga affatto il senso della locuzione, sembra che allora il sacramento sia nullo: come e. g. se in vece della locuzione, *in nome del Padre*, si dicesse *in nome del Maggiore*.

to giustizia: perchè, tosto che uno vuol ministrare i Sacramenti, promette, e si obbliga tacitamente di ministrare com' esige la cosa, e com'è utile a chi li riceve.

R. 2. Parimenti è peccato mortale il mutare una, o l'altra accidentalmente, se la mutazione è notabile, e senza necessità. (Concil. Trident. sess. 7. cap. 13.) Perchè si fa contro il precetto, ed uso della Chiesa, che ha virtù di legge in cosa grave appartenente alla religione. Anzi, sebbene la mutazione sia in se stessa lieve, se però si fa per disprezzo, o con animo d'introdurre un uso contrario a quello della Chiesa, o con altra simile intenzione scismatica, è peccaminosa gravemente: perchè in tal caso si disprezza la Chiesa. Come pure se si fa con scandalo, e con pericolo di fallare nelle cose sostanziali. Così insegnano comunemente i Dottori, i quali aggiungono, che, escluse le circostanze predette, la mutazione accidentale per la parvità, e leggerezza della materia, può essere peccato veniale.

Q. VI. Se sia mai lecito di servirsi di materia, o forma dubbia, o probabile soltanto, ne' Sacramenti?

R. Fuori del caso di necessità siano tenuti sotto peccato mortale di sempre seguire in pratica la sentenza probabile più sicura, lasciata la opposta, anche più probabile, in quelle cose, che appartengono alla validità, ed efficacia de' Sacramenti: perchè il valore, e la efficacia de' Sacramenti dipende dalla sola istituzione di Cristo, e non già dalla opinione, sebbene più probabile, degli uomini. Nè la ignoranza invincibile, sebbene scusi dal peccato, può supplire il difetto della cosa, che si ricerca per la validità dell'atto. Per la qual cosa quello, il quale si serve della materia, o forma incerta, quando può avere la certa, pecca mortalmente: 1. Contro la religione, perchè senza necessità espone il Sacramento a pericolo di nullità, e di niuna efficacia. 2. Contro la carità. 3. Contro la giustizia, specialmente se è Pastore, come si è detto nella precedente quistione. Quindi Innocenzo XI. condannò questa proposizione: *Non è illecito di seguire nell'amministrare i Sacramenti la opinione probabile della validità di essi, lasciata la più sicura, quando la legge, la convenzione, o il pericolo d'incorrere in un grave danno ciò non proibiscano.* Quindi non è lecito servirsi della opinione solamente probabile, nell'amministrazione del Dattesimo, dell'Ordine Sacerdotale, o Vescovile.

R. 2. Quello, il quale riceve i Sacramenti, è tenuto sotto peccato mortale di seguire in pratica la sentenza probabile più sicura, lasciata la opposta, sebbene veramente probabile, in quelle cose, che per sua parte si ricercano per il valore, o effetto del Sacramento, perchè altrimenti esporrebbe il Sacramento a pericolo di nullità, o di niuna efficacia per la ragione sopraddetta, il che è un sacrilegio grave.

R. 3. In caso di necessità estrema del prossimo siamo obbligati di amministrare a lui il Sacramento colla materia, o disposizione solamente probabile, o anche dubbia, qualora non si può avere la certa. Perchè la legge della carità prescrive, che in caso di tal necessità soccorriamo il prossimo nella miglior maniera che possiamo. Nè in tal caso si fa irriverenza alcuna a Cristo, o al Sacramento, perchè Cristo lo ha istituito per la salute degli uomini: onde vuole, che provvediamo maggiormente alla sicurezza della salute del prossimo, di quello che a quella del Sacramento, quando non si può evitare il pericolo di ambedue. Questo poi ha luogo solamente in que' Sacramenti, i quali sono di necessità di mezzo, nel batteismo cioè, e nella penitenza. Quindi non è mai lecito di adoperare materia dubbia nell'Eucaristia, nell'Ordine ec.

Q. VII. Se sia lecito ripetere la forma sopra la stessa materia?

R. Non è lecito, se non quando vi sia un dubbio ragionevole della validità della forma proferita, o della pronunziatione di essa. Perchè in tal caso indarno si proferirebbe di nuovo la forma con irriverenza del Sacramento. Che se vi è il dubbio predetto, la forma si deve replicare sotto condizione, acciocchè il Sacramento con irriverenza dello stesso, e danno del prossimo non rimanga nullo. Il dubbio imprudente poi, qual è quello degli scrupolosi, non basta per replicare la forma, ma si deve un tal dubbio disprezzare.

## CAPITOLO SECONDO.

### *Del Ministro de' Sacramenti.*

Con questo nome viene significato un idoneo facitore, o amministratore de' Sacramenti. E' già (4) manifesto, che i Ministri ordinarij de' Sacramenti sono i soli uomini, che hanno l'uso della ragione. Non tutti però gli uomini possono esserne ministri: perchè i laici non possono validamente conferire, che il battesimo, e il matrimonio, come si raccoglie dalla perpetua tradizione e pratica della Chiesa.

---

(4) Meritamente scrive l'Autore che i soli uomini sono li ministri ordinarij dei Sacramenti: perchè il Signore qualche volta si serve straordinariamente per conferire i Sacramenti del ministero di que' Angioli che dall'Appostolo (Hebr. 5. c. 1.) sono chiamati spiriti amministratori, destinati al mi-

nistero per quelli, li quali conseguono la eredità della salute eterna. Sebbene poi Cristo abbia compartito agli uomini la facoltà di amministrare i Sacramenti, non li ha però costituiti ministri principali dei Sacramenti, ma riservò a se stesso il ministero principale de' medesimi.

Q. I. Se si ricerchi intenzione di fare il Sacramento?

Tutti li Teologi accordano : 1. Che non si ricerca intenzione espressa di conferire la grazia : perchè il Sacramento opera come causa necessaria, la quale non ha bisogno che della sola applicazione, e non già che l'applicante pensi all'effetto. 2. Che non basta la intenzione di fare il rito esterno del Sacramento in qualunque maniera, anche giocosamente, e irrisoriamente. 3. Egli è certo, che sotto peccato grave è tenuto il Ministro di avere la interna volizione almeno confusa e implicita di veramente fare il Sacramento, o sia di fare ciò, che fa la Chiesa, ovvero ciò, che Cristo ha istituito : perchè la sentenza, che afferma, che si ricerca una tale intenzione, è più sicura, anzi essa sola è sicura, e almeno la più probabile, o tanto probabile, quanto l'asserzione, che nega, la quale non è sicura. 4. Che per la validità del Sacramento non si ricerca la intenzione di fare ciò, che fa la Chiesa Romana, sebbene essa sola sia la vera Chiesa di Cristo; ma che basta la intenzione di fare ciò, che la vera Chiesa, qualunque ella sia; anzi di fare ciò, che fa qualche Chiesa particolare v. g. la Chiesa Luterana, purchè si giudichi, che quella sia la vera Chiesa, quantunque realmente sia Chiesa falsa. Perchè allora vi è la intenzione implicita, e virtuale di fare ciò, che fa la vera Chiesa; e l'errore speculativo circa la vera Chiesa per parte del Ministro non impedisce la validità del Sacramento. Dunque

R. Per la validità del Sacramento si ricerca la intenzione di veramente, e seriamente fare il Sacramento, almeno implicita, e generale, con cui (5) intenda il Ministro di fare ciò, che la

(5) Per intendere chiaramente questa controversia, bisogna considerare alcune cose. 1. Altro è la intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, e altro, la intenzione di fare ciò che intende la Chiesa. Quello che fa la Chiesa, è quella esterna azione, che per mezzo de' suoi ministri eseguisce, la quale consiste nella unione della materia colla forma, e nella debita applicazione d'entrambi alla persona. Quello poi che intende la Chiesa, si è, di fare una tale azione, non già come una cosa indifferente, ma come un'azione sacra istituita da Cristo Signore, e concessa dalla virtù divina per produrre nell'uomo alcuni effetti spirituali. 2. Due cose parimenti bisogna notare nella intenzione di fare ciò che fa la Chiesa : imperciocchè o

che precisamente s'intende di fare il Sacramento inquanto che è un sacro rito, sebbene non si creda che sia per seguir da esso verun effetto; o s'intende di fare un sacro rito, inquanto che per istituzione divina ha annesso qualch'effetto spirituale. 3. Altro è, il voler fare seriamente quel rito, che consta essere reputato per sacro nella Chiesa Cristiana; altro il voler fare un tal rito come sacro. Il primo sta riposto nell'altrui opinione; l'altro poi dipende dalla mente dell'operante, e dal proprio giudizio.

Con queste osservazioni, e con quelle premesse dall'Autore alla risposta della presente questione si separano le cose certe dalle incerte, e le cattoliche verità dagli errori degli eretici: e tutta la difficoltà si riduce a questo

Chiesa fa moralmente col rito esterno; nè basta la intenzione di fare esteriormente soltanto il rito esterno, come dicono alcuni. E la ragion è, perchè Cristo istituì li Ministri de' Sacramenti, non come puri nunzi, che manifestino la volontà del Signore, ma come veri Ministri, i quali si devono servire liberamente della facoltà data ad essi di ministrare. Ora il Ministro non si serve liberamente della podestà ministeriale, qualora non voglia servirsi della stessa; non vuole poi di essa servirsi, se non quando vuole con essa produrre l'effetto proprio di lei, cioè il Sacramento, ch'è l'effetto proprio della facoltà ministeriale circa i Sacramenti: in quella maniera, che niuno vuole servirsi della podestà naturale, se non quando con essa vuole produrre l'azione propria di lei. Oltre che la produzione del Sacramento è un'azione morale sacramentale: ora una tale azione dev'essere voluta, come tale. Quindi Alessandro VIII. condannò questa proposizione: *Vale il battesimo conferito dal Ministro, il quale osserva ogni rito esterno, e la forma di battezzare; ma interiormente tra se stesso dice: non intendo di far ciò, che fa la Chiesa.*

(\*) Si legga l'opera già citata *de Syn. Dioces.* lib. VII. cap. 4. in cui è chiaramente esposta la disparità, che passa tra la eresia de' Novatori, e le opinioni Cattoliche; indi si conchiude, che la opinione abbracciata dal nostro Autore è più probabile di quella, che con Catarino difendono molti Teologi, e che in pratica si deve seguir quella; e se avvenga, che qualche Sacramento di quelli, i quali non si possono replicare, sia stato ministrato sen-

punto, se, oltre la intenzione di celebrare il rito che dalla Chiesa è frequentato come santo e divino, si ricerchi anche la intenzione di celebrare un tal rito, come sacro, come divino, come Sacramento; cosicchè se il Ministro volendo fare, e facendo seriamente tutto ciò che la Chiesa è solita di fare, internamente tra se stesso dica, *non voglio celebrar questo rito come sacro, non voglio che sia Sacramento*, cioè supposto tutto quello ch'esso fa, sia nullo e invalido, e debbasi, se si venga in cognizione, farlo di nuovo.

Molti sono di questa opinione, la quale è anche abbracciata dal nostro Autore; all'opposto molti altri, e questi di non inferiore autorità, sono di parere, essere stata compartita ai Sacramenti tanta e tale virtù, che esistono pienamente e perfettamente to-

stochè il Ministro intende di fare, e realmente osserva il rito prescritto da Cristo, e praticato dalla Chiesa; e ciò sebbene abbia internamente una contraria intenzione, e non voglia che ciò che fa sia sacro e divino. Così, per tacer degli altri, l'Autore dell'opera intitolata, *de Re Sacramentaria contra Perduelles hereticos* (tom. 1. l. 1. c. 7. se&. 2.). Infatti se Cristo non ha voluto che l'effetto de' suoi Sacramenti dipenda dalla fede, dalla santità, e dalla probità del Ministro, acciò dall'altrui incredulità ed empietà non venisse esposta a pericolo la salute degli uomini; perchè per la stessa ragione non si deve pensare dell'aver egli voluto che la salute non dipenda dall'altrui interna intenzione, ma essersi contentato, che si osservi esteriormente nell'amministrare i Sacramenti tutto il rito da lui prescritto?

za la interna intenzione, o con volontà deliberata di non fare ciò, che fa la Chiesa, adoperando ogni rito esterno, in caso di urgente necessità si deve replicare il Sacramento condizionatamente; se poi l'affare ammette dilazione, si deve consultare la Sede Apostolica, come fin da principio si è usato di fare in simili casi. Soggiunge però, che il Vescovo nel suo Sinodo Diocesano non deve riprovare la sentenza di Catarino; nè costringere i suoi Diocesani a difendere, anche speculativamente, l'opposta: perchè per antica consuetudine della Chiesa ciò appartiene alla Sede Apostolica.

Q. II. Qual esser deve la intenzione del Ministro?

La intenzione è un atto deliberato, con cui alcuno appetisce, o vuole conseguire qualche cosa. Qui col nome d'intenzione si significa la volizione di fare il Sacramento, da qualunque motivo essa provenga. Si divide 1. In esplicita, o sia espressa, con cui vogliamo in se stessa una cosa conosciuta distintamente: in implicita, o sia confusa, con cui vogliamo una cosa confusamente soltanto conosciuta, volendo cioè una cosa, sotto la quale, o nella quale quella è contenuta. 2. In attuale, con cui alcuno, mentre fa il Sacramento, pensa attualmente ad esso, e insieme vuol farlo: e in virtuale, ch'è una formale volizione passata di fare il Sacramento, in virtù della quale si fa il Sacramento mediante una, o più azioni a lui ordinate, che provengono da una tale intenzione; sebbene allora la mente non pensi attualmente al Sacramento. Questa intenzione si chiama virtuale, perchè in virtù di essa, sebbene passata, si fa il Sacramento. 3. In abituale, la quale è una intenzione puramente passata, e non ritrattata, la quale non esiste nè in se stessa, nè nella sua virtù, nè in alcun effetto lasciato da essa: e interpretativa, la quale nè esiste, nè ha esistito, ma esisterebbe, se fosse a lei proposto il suo oggetto. Dunque

R. 1. Per la validità del Sacramento non si ricerca la intenzione espressa, e distinta di fare il Sacramento; ma basta la confusa, e l'implicita, con cui s'intenda di fare ciò, che fa la Chiesa, o che Cristo ha istituito, o che ha veduto farsi dal Parroco, o che fanno i Cristiani. Così raccogliesi dalla pratica della Chiesa, la quale non ribattezza quelli, i quali sono stati battezzati dagl'imperiti, o da' pagani colla debita materia, e forma, sebbene essi non conoscano distintamente, che cosa sia battesimo. Lo stesso si raccoglie da' Concilj Fiorentino, e Tridentino.

R. 2. Per la validità del Sacramento non basta la intenzione puramente abituale; perchè una tal' intenzione non influisce nell'azione sacramentale, nè questa in virtù di quella risulta, e conseguentemente una tal' azione è per rapporto al Sacramento, come se non fosse.

R. 3. Parimenti non basta la intenzione interpretativa. Perché questa non è propriamente intenzione: ma è solamente una presunzione di essa, come si ricava dalla sua definizione.

R. 4. Sebbene il Ministro per il rispetto dovuto al Sacramento debba procurare di aver sempre la intenzione attuale; essa però non è necessaria, ma basta (6) la intenzione virtuale per la validità del Sacramento. Così si raccoglie dal senso, e dalla pratica della Chiesa, la quale approva come veri i Sacramenti in tal modo amministrati. Infatti la intenzione virtuale basta per validamente produrre un atto morale ed umano, come accade ne' contratti, ed in altre cose simili. Tale poi è il ministrare il Sacramento. Dunque ec.

Q. III. Se per il valore del Sacramento si ricerchi la intenzione diretta, assoluta, e determinata?

La intenzione diretta è quella, con cui immediatamente, e per se stessa vogliamo qualche cosa; la indiretta poi è quella, con cui vogliamo qualche cosa, non già in se stessa, e per se stessa immediatamente, ma nella causa di essa, o di qualche altra cosa connessa con quella, o da cui si prevede che quella seguirà. Tal' è la intenzione di quello, il quale prevedendo ch'essendo ubriaco battezzerà, vuole ubbriacarsi. La intenzione assoluta è quella, con cui vogliamo una cosa assolutamente, e indipendentemente da ogni condizione. La condizionata poi è quella, con cui vogliamo una cosa soltanto condizionatamente, e dipendentemente dalla condizione. Dunque

R. 1. Si ricerca la intenzione diretta; perchè l'azione sacramentale dev'essere un'azione morale, ed in se stessa libera, e si deve fare a modo di atto umano. Quindi non vale il battezzare ministrato da un ubriaco, o da uno, che dorme, sebbene prima abbia preveduto, che in tale stato battezzerà.

R. 2. La intenzione di fare il Sacramento condizionatamente non basta, quando la condizione non si adempia, prima che la forma venga applicata alla materia; cosicchè sia passata in intenzione assoluta, o a quella almeno equivaglia: la ragion è, perchè la sola intenzione assoluta è efficace per l'atto presente, avvegna-

(6) Che basti la intenzione virtuale, è sentenza di tutti i Teologi. Questa intenzione poi esiste ogni volta che il Ministro si applica all'azione Sacramentale con umana avvertenza, e move le membra del suo corpo, e che in virtù di questa applicazione le membra rimangono applicate, e continuano il loro movimento. Così v. g. allorchè il Sacerdote, col

suono della campana chiamato a celebrare, con questa intenzione si porta alla Sagrestia, e ivi preparandosi, si addossa le sacre vesti, e con esse portandosi all'altare comincia e proseguisca la Messa fino al di lei termine, tutto ciò che fa nella Messa lo fa in virtù della prima intenzione, ancorchè poi sia tanto distratto che nella consecrazione punto a lei non pensi.

chè la volontà condizionata, sinchè è tale, rimane sospesa, e non fa cosa alcuna. Quindi la condizione del presente, o del passato applicata alla intenzione, invalida il Sacramento, se non è adempita, perchè distrugge la intenzione. Non (7) rende poi nullo il Sacramento, se la condizione è già posta, ed adempita: perchè allora la volontà diventa assoluta, o equivale all' assoluta, mentre essa veramente esiste, nè resta sospesa. La condizione del futuro, o sia, che mira il futuro, sempre rende nullo il Sacramento, perchè sospende la intenzione presente, e fa, che il Ministro assolutamente non abbia presentemente la volontà di fare il Sacramento: onde presentemente non lo fa. Ma neppur lo farà poscia, quando si adempirà la condizione; perchè allora mancheranno la materia, e la forma. Si eccettui il matrimonio, il quale vale, anche che sia fatto colla condizione, che riguarda il futuro, quando essa si adempirà, com'è degli altri contratti: perchè il matrimonio è un vero contratto, elevato da Cristo all'essere di Sacramento.

*Nota.* Non è lecito, se non in caso di necessità, di conferire il Sacramento, sotto qualunque condizione, anche del presente, o del passato, sebbene la condizione si sia adempita; perchè ciò è contro l'uso della Chiesa, e contro la riverenza dovuta al Sacramento. Ma (8) in caso di dubbio prudente della validità del

(7) Che se non si possa sapere naturalmente la esistenza della condizione, come v. g. se dica, *io ti battezzo se sei predestinato*, in tal caso è almeno dubbioso, se annulli il Sacramento; perchè li Teologi sono divisi, mentre alcuni sono di parere che sia, o non sia valido il Sacramento, secondo che esiste o non esiste appresso il Signore una tale condizione: altri poi negano assolutamente che sia valido. Per la qual cosa per ragion di un tal dubbio bisognerebbe replicare il Sacramento, conferito con quella iniqua e sacrilega condizione, qualora replicar si potesse (della qual sorte non sarebbe l'Estrema Unzione conferita a una persona, già risanata): e ciò, sì perchè è incerto, se vaglia il Sacramento, sospeso da queste tali condizioni; sì perchè è anche incerta la verità della condizione, e non è necessaria acciò si applichi ad alcuno il Sacramento, v. g. il battesimo, mentre si può battezzare anche quello, il quale non è predestinato.

(8) Cercano i Teologi, se e quando

si possa aggiungere qualche condizione alla forma del Sacramento. E' certo 1. Non doversi replicare il Sacramento con condizione, se non dopo un esame diligente, per quanto permettono le circostanze. 2. In caso di dubbio, doversi replicare condizionatamente il battesimo. Si dubita, se si possa servirsi della condizione anche negli altri Sacramenti, specialmente in quelli, li quali imprimono carattere. La opinione più sicura è quella la quale insegna che ogni Ministro deve ubbidire e osservare le regole di quella Chiesa a cui serve, così che nè aggiunga nè levi alcuna sillaba alla forma Sacramentale che viene prescritta nel Rituale. Nondimeno sembra che non sarebbe da disapprovarsi quello, il quale in pratica seguisse la opinione di quelli, li quali sono di parere che si possa servire della condizione, non solamente nel battesimo, ma eziandio negli altri Sacramenti, specialmente in quelli, li quali imprimono carattere. Imperciocchè la condizione non è prescritta per il battesimo, se

battesimo è lecito di conferirlo condizionatamente (Cap. 2. de *Baptism.*). Vale però il Sacramento, eccettuato il matrimonio, se l'errore è solamente speculativo circa la persona, v. g. se si assolva Pietro giudicando che sia Paolo: perchè vi è ordinariamente, e vi deve sempre essere la intenzione di amministrare il Sacramento alla persona presente. Che se tu intenda di assolvere precisamente Paolo con esclusione delle altre persone, non vale l'assoluzione, perchè la facoltà ministeriale non si esercita in tal caso circa le altre persone: avvegnachè il di lei esercizio dipende dalla intenzione del Ministro. Si eccettui il matrimonio; perchè l'errore circa la persona impedisce la validità di esso; mentre impedisce la validità del contratto, in cui si fonda il Sacramento.

Q. IV. Se per la validità del Sacramento si ricerchino nel Ministro la santità; e la fede?

R. Negativ. Questa verità è di fede; ed è tale per ragion della Tradizione, e della consuetudine perpetua della Chiesa, specialmente Romana dal tempo degli Apostoli, la quale non ribattezzò mai alcuno; il quale fu veramente battezzato da qualche eretico, e conseguentemente da persona priva della fede, e della santità. La ragion è, perchè la virtù del Sacramento è, ed opera per i soli meriti di Cristo, il quale fa il Sacramento, mediante il Ministro, come strumento; e perchè la facoltà di fare i Sacramenti è una grazia *gratis data*, o sia data per utilità, non già del Ministro, ma degli altri, la quale può stare col peccato. Quindi l'errore del Ministro circa la forma in essa non espresso, e v. g. che il Figlio non sia uguale al Padre, non impedisce la validità del battesimo conferito da un Ariano; perchè non si muta il significato della forma, il quale desumesi non già dal sentimento privato di ognuno, ma dall'uso comune ricevuto nella Chiesa.

Q. VI. Se il Ministro sia tenuto di essere in grazia, mentre fa, o amministra il Sacramento?

R. 1. Quello, il quale fa o amministra il Sacramento in peccato mortale, come Ministro consacrato, o specialmente deputato dalla Chiesa per un tal ufficio, assolutamente parlando pecca mortalmente.

non per riverenza del Sacramento, e acciò non si esponga il battesimo a qualche nullità; perchè dunque per la stessa ragione non si potrà praticare una simile condizione nel Sacramento v. g. della Penitenza?

Quando poi si amministra condizionatamente il Sacramento, non vi è bisogno di esprimere la condizione, come sostengono comunemente i Teologi contro Caramuele (lib. 3. Teol. Mor.

num. 1945.) il quale non prova con alcuna ragione la sua opinione: quindi non si deve partirsi dalla sentenza comune dei Teologi. Nondimeno se in caso di dubbio si amministrasse pubblicamente il battesimo, sembra che qualche volta si dovrebbe esprimere la condizione espressa nel Rituale, acciò non sembrasse che il Ministro non osserva le leggi della Chiesa.

Così tutti insegnano. E la ragion è, perchè questo tale commette una irriverenza grande contro Gesù Cristo, di cui, come il Ministro principale, fa le veci; e in cosa grave tratta indegnamente le cose sante. Vasquez, e molti altri dicono lo stesso del Ministro non consacrato, v. g. del laico, che battezza in caso di necessità: perchè secondo il jus naturale e divino, le cose sante da ognuno devono essere esercitate santamente, e un tal delitto in grave materia è grave. Quindi il Confessore sebbene seguitamente ascolti le confessioni, commette tanti peccati mortali, quante persone assolve: perchè amministra tanti Sacramenti numericamente distinti. Molti però sono di opinione, che questo tale commetta allora un solo peccato mortale, ma tanto più grave quante più persone assolve. Ho detto, *parlando assolutamente*: perchè (9) per accidente il Ministro può essere scusato da peccato mortale per la necessità così improvvisa, e così pressante, che non lasci spazio di fare un atto di contrizione.

R. I. Il Sacerdote, o il Diacono, che distribuisce il Corpo di Cristo in peccato mortale, pecca mortalmente. Così comunemente sostienfi: perchè una tale distribuzione è un ministero sacro, e gravissimo, per amministrar il quale santamente il Ministro è specialmente consacrato, e riceve una grazia speciale. Quindi questo tale commette tanti peccati mortali, quante sono le persone, alle quali seguitamente distribuisce il Corpo del Signore: perchè sono tanti oggetti totali, e sono tante indegne distribuzioni complete, e distinte numericamente. Molti però insegnano, che questo tale è reo di un solo peccato mortale, ma tanto più grave, quanto a più persone distribuisce la Eucaristia.

Q. VII. Se il Diacono, e il Suddiacono peccchino gravemente, mentre in peccato mortale esercitano i ministerj proprj del loro ordine, e. g. cantando solennemente l'Evangelio, o l'Epistola?

R. Affermat. (cap. ult. de semp. ordin.) E la ragion è, perchè il ministero di essi si accosta prossimamente a celebrare l'Eucaristia, e sono delegati, e consacrati per un tal ministero.

Molti altri però insegnano, ch'è peccato solamente veniale; perchè que' ministerj nè conferiscono la santità per opera dell'operato, nè sono moralmente azioni di Cristo, nè si fanno a di

(9) Circa questa necessità bisogna notare due cose: 1. Non essere scusabile da ogni peccato quello, il quale ha potuto prevedere una tale necessità, come possono, e devono prevederla quelli, i quali amministrano i Sacramenti ne' grandi ospitali, e negli eserciti. 2. Fuori dei casi, o di qualche bambino che sta per morire, o di

qualche operajo che cade improvvisamente dal tetto, i quali conturbano sommamente il Sacerdote che passa, è cosa molto rara che alcuno sia incapace di ogni atto di contrizione, bastando a ciò qualunque anche brevissima dilazione di tempo, e dell'animo a se presente.

fuò nome: la irreverenza è poi maggiore, o minore a proporzione della maggiore, o minore santità dell'azione, che si esercita in peccato.

Al capo citato rispondono, che Gregorio non ha in ispezialità determinato, quanto sia grave peccato l'esercitare gli Ordini in peccato mortale; e che perciò si deve giudicare dalla di lui materia. Il Suarez insegna, che se alcuno avesse idea di esercitare spesso questi Ordini in cattivo stato, o se avesse una tal consuetudine, non si potrebbe scusare da peccato mortale. Perchè sembra, che un tal disegno nascesse da disprezzo formale, o virtuale, e perchè quell'oggetto preso in tal guisa sembra abbastanza grave, o sia gravemente cattivo.

Ma che si deve dire di quello, il quale esercita in istato cattivo le funzioni degli Ordini minori, dell'Acolitato cioè, del Lettorato, dell'Ostiarato ec.?

A. Per (10) comun sentenza questo tale non pecca mortalmente; perchè quelle funzioni sono rimote dall'atto proprio di sacrificare, e sono uffizj imperfetti per rapporto al Ministero sacro, e presentemente esercitansi frequentemente da' laici. Pecca però venialmente, perchè è un atto proprio dell'uffizio, a cui è destinato.

Q. VIII. Se pochi mortalmente il Ministro, che fa i Sacramenti in peccato mortale?

R. Il Vescovo pecca mortalmente facendo in tale stato il Crisma, o sia l'olio per la Cresima, e per gl'infermi. Perchè

(10) Se peccino mortalmente quelli, i quali predicano in peccato mortale, lo dichiara S. Tommaso (in Psalm. 46.) ove con questa distinzione risolve questa questione, *se peccino mortalmente quello, il quale è in peccato mortale, allorchè predica o insegna?* o il di lui peccato (dice il Santo) è pubblico, o è occulto; e s'è occulto, o lo disprezza, e non si pente, o si pente; s'è in peccato pubblico, non deve predicare: e insegnare pubblicamente... Se poi il di lui peccato è occulto, e se ne pente, non pecca predicando e insegnando; ancorchè parli contro il peccato pubblicamente; perchè detestando così gli altrui peccati detesta anche il suo. Quello che qui abbiamo detto dei predicatori, si vuol dire anche di quelli, i quali insegnano Teologia.

Dalle cose dette dall'Autore nelle questioni VI. e VII. ne segue, che il Ministro il quale è consapevole di es-

sere in peccato mortale, è tenuto di confessarsi sacramentalmente, prima che amministrare qualunque Sacramento, qualora non gli manchi il Confessore, e non siavi necessità di tosto soccorrere il prossimo che si trova in estremo pericolo. Così il Catechismo Romano, molti Concilj e molti Teologi. La ragion è, perchè qualunque volta che il Ministro, consapevole di essere in peccato mortale, avendo tempo di confessarsi e in pronto il Confessore, non si confessa, si espone al pericolo certo, o almeno probabile, di amministrare indegnamente il Sacramento, non potendosi liberare da quello stato se non, o col beneficio della contrizione, o della assoluzione sacramentale: la contrizione perfetta poi è così incerta, così ardua, difficile, e rara, che pochi sono quelli, li quali l'hanno; rimane pertanto l'altro rimedio, il quale è certo e facile; e questo è la confessione.

queste consacrazioni, o benedizioni si fanno dal Ministro consacrato per un tal ministero, e perchè sono di gran momento; avvegnachè per mezzo di esse si fa la materia della Confermazione, e della estrema Unzione, colle quali viene conferita la grazia per ragion specialmente della materia consecrata. Facendo poi in peccato mortale gli altri Sacramentali, pecca soltanto venialmente, perchè commette qualche indecenza ed irriverenza, esercitando senza lo stato di grazia simili uffizj, i quali esigono in ispezialità un Ordine sacro: secondo molti però non pecca mortalmente.

Q. IX. Se il Ministro sia tenuto di diligentemente osservare i riti accidentali, usitati nella Chiesa?

R. Affermat. La ragion consiste nel precetto della Chiesa, e nella consuetudine, che ha forza di legge: avvegnachè prescrivendo la Chiesa il modo di amministrare i Sacramenti, vuole, che esso si osservi; altrimenti niuna cosa nel culto divino sarebbe stabile, e ferma. E questo obbligo è di sua natura grave, come quello, che appartiene alla virtù della religione. Onde se senza urgente necessità se ne omette qualcuno, è peccato mortale in materia grave, e veniale in materia lieve. E' però sempre mortale omettere per dispregio la menovata cerimonia, giudicando, che sia vana, o superflua, o qualche altra cosa simile: perchè si fa grave ingiuria allo Spirito Santo, da cui la Chiesa è governata.

Q. X. Commette forse un sacrilegio grave quello, il quale tenta di fare il Sacramento, per fare il quale non ha la facoltà?

R. Affermat. Perchè col fatto stesso professa una dottrina falsa; ed inganna il prossimo in materia grave.

Q. XI. Se sia lecito di simulare qualche volta il Sacramento?

R. 1. Non è mai lecito sotto peccato mortale di simulare la amministrazione del Sacramento (*cap. 7. de celebrat. Missæ*). Perchè ciò è una vera bugia in materia gravissima; avvegnachè questo tale col suo stesso fatto dimostra di assolvere in nome, e in persona di Cristo, di battezzare ecc. mentre sa, che niente di ciò succede. Quindi Innocenzo XI, condannò questa proposizione: *Il timor urgente grave è una causa giusta di simulare l'amministrazione de' Sacramenti.*

R. 2. E' parimenti peccato sempre mortale simular di ricevere i Sacramenti: perchè la mancanza della intenzione di veramente riceverlo impedisce l'effetto di ogni Sacramento, anche dell'Eucaristia; anzi impedisce la validità de' sei altri Sacramenti, i quali consistono in un atto transeunte, e passeggero; la ragion è, perchè nell'adulto si ricerca la intenzione vera, o almeno l'abituale, di ricevere il Sacramento.

Q. VII. Se sia lecito di conferir il Sacramento all' indegno, o

zia, a quello, che non è debitamente disposto per ricevere l'effetto del Sacramento?

R. Quello (11), il quale scientemente, o imprudentemente amministra a questo tale, pecca mortalmente: perchè i Sacramenti esigono di non essere defraudati dal loro effetto; e conseguentemente di non essere ricevuti da quelli; i quali non possono conseguire la grazia. Inoltre questo tale coopera al ricevimento indegno di chi si accosta al Sacramento, come già è manifesto. Ciò si verifica anche del ministro non consecrato, ex. gr. di un laico, che battezzì, sebbene il ministro consecrato abbia maggior obbligo: perchè quello, il quale dispensa i Sacramenti, è tenuto, tosto che li dispensa, di dispensarli fedelmente, e prudentemente; altrimenti coopera all'altrui peccato. Quindi il ministro è tenuto di procurare, che quello, il quale riceve il Sacramento, abbia le disposizioni necessarie per riceverlo lecitamente ed utilmente. Nell'adoperare poi una tal diligenza, e cautela, si deve considerare la natura di qualunque Sacramento, la pratica della Chiesa, il giudizio comune de' buoni, e de' prudenti. Non è lecito (12) di dare la Eucaristia, nè al pubblico pec-

(11) Da questa legge si devono eccettuare la Penitenza, e qualche volta il matrimonio. Della Penitenza è già certo che non si può escludere verun da essa; essendo principalmente istituita per quelli che sono affaticati e oppressi dalle colpe. Per quello appartiene al matrimonio; è certo doversi escludere da esso quelli dai quali venisse pubblicamente profanato. Nondimeno in Germania, ove i Cattolici vivono mescolati con gli Eresici, si pratica di congiungersi assieme in matrimonio. Nondimeno, o questi matrimoni sieno Sacramenti, o non lo sieno, è certo che una tale eccezione non si deve estendere ad altri casi. Sogliono essere ammessi al matrimonio quelli, i quali vogliono per consorti quelle ch' hanno avute per concubine; ma, si ammettono, perchè si crede che detestino il loro peccato; se poi lo detestano realmente nel loro animo, tocca all'accorto Confessore d'indagarlo.

(12) La dottrina dell'Autore è in se stessa certa; in pratica però esige cautela e prudenza: Pertanto bisogna guardarsi, e bisogna guardarsi sommaramente: 1. Di non giudicar notorio ciò che è noto a pochi, o che è

appoggiato ad alcuni rumori incerti, o che è fondato soltanto nella credulità e imperizia del volgo; e ciò, sebbene possa aver luogo in molte cose; lo ha specialmente nel sortilegio, nella magia, e qualche volta nella eresia. 2. Tosto che il Parroco sente, poter avvenire che si accosti ai Sacramenti alcuno di fama sospetta; deve antichevolmente abboccarsi con esso; e avvisarlo che di esso si dicono molte cose le quali oscurano qualche poco i suoi costumi, e finalmente deve esortarlo di togliere il motivo di scandalo. 3. Non porti la Comunione non pericolo di tumulto e di scandalo, come e. g. se un adultero manifesto, non abbia peranco allontanato in quella maniera che può la concubina dalla sua casa. 4. Non reputi come notorio in questa contrada quel peccatore, il quale è notorio solamente in un'altra; spazialmente, dice Silvio (q. 80. art. 6.), se sembra che la fama del delitto non sia per ivi arrivare così facilmente. 5. Se vede che il peccatore con qualche tergiversazione non improbabile si purga dal delitto, in tal caso consulti il Vescovo, e in caso di dubbio, eseguisca i di lui comandi.

Se poi il peccatore pubblico sia

catore, così se la dimanda occultamente, come se la dimanda pubblicamente, se non ha dati segni sufficienti di penitenza, e di vera conversione, e se non ha rimosso il pubblico scandalo: nè al peccatore privato, ed occulto, ma che la dimanda privatamente, o solamente alla presenza di quelli, che sanno la sua indegnità, quando si può negare senza scandalo, ed infamia di esso (*ex Rismale Romano*). E ciò secondo molti ancorchè la sua indegnità sia nota mediante la sola confessione, purchè non vi sia alcun altro; perchè allora non si fa rivelazione della confessione, nè a lui viene recato verun aggravio. Molti però ciò negano, perchè sebbene ciò sia un virtuale rimprovero, è una commemorazione del peccato, il ch'è a lui cioè al sacerdote illecito gravemente, secondo il jus divino. Ho detto, *parlando assolutamente*; perchè secondo la pratica della Chiesa, e di Cristo, che la diede a Giuda traditore, si deve dare la Eucaristia al peccatore occulto, che la dimanda. Onde allora il ministro non coopera moralmente all'alterui peccato, perchè dispensa per obbligo. Il delitto (13) poi è pubblico, quando alcuno è di esso giuridicamente convinto; o quando fu commesso in luogo pubblico, così che non si può celare con alcuna tergiversazione; o quando la di lui fama derivata da indizj sufficienti arriva all'orecchio di molti, ed in breve arriverà anche all'orecchio degli altri.

Q. XIII. Se sia lecito (14) di dimandare, o ricevere il Sacramento da un ministro indegno?

amendato, ma la di lui emenda non è peranco pubblica, il Ministro, il quale è consapevole della di lui penitenza, può amministrare allo stesso i Sacramenti privatamente, anzi alla presenza eziandio di quelli, i quali hanno notizia, com'egli, della di lui penitenza. Nondimeno, per iscansare lo scandalo, procurerà che il rumore della Comunione non si sparga prima che non stasi sparso il rumore della penitenza, o almeno che nello stesso tempo si sparga egualmente così l'uno che l'altro.

(11) Egli poi è convinto giuridicamente, quando è convinto di aver commesso il delitto, o per propria di lui confessione in giudizio, o per deposizione de' testimonj, o per sentenza del Giudice.

(12) Circa questa controversia bisogna notare diverse cose: 1. Che la difficoltà presente ha per oggetto quelli principalmente i quali è manifesto

essere in cattivo stato, o perchè sono attaccati pubblicamente alla eresia, o perchè non hanno alcuna premura dell'eterna loro salute, e si ritrovano in una lunga consuetudine, o in una prossima occasione di peccare; altrimenti ognuno si deve presumere buono, perchè la carità non pensa mai male di alcuno. 2. Tre sono le classi di quelli, i quali peccano amministrando i Sacramenti: altri peccano precisamente perchè sono in cattivo stato; altri perchè sono sospesi dal ministero per le censure che hanno contratte; altri finalmente perchè sono privi dell'giurisdizione necessaria per la valida amministrazione de' Sacramenti. 3. Tra i Ministri, altri sono tenuti di amministrare i Sacramenti pel loro impiego, come i Parrochi; altri non sono obbligati di amministrarli, come i Sacerdoti semplici approvati. Inoltre e gli uni e gli altri, o sono esposti, o solamente sono preparati di ammini-

Il Ministro indegno è di due sorta: 1. Tollerato, il quale se bene sia peccatore, nè nominatamente è con sentenza dichiarato scomunicato, o sospeso, nè è percussor noto di qualche chierico. 2. Non tollerato, il quale cioè è dichiarato nominatamente scomunicato, o sospeso, o percussor noto di qualche chierico.

R. 1. Non è lecito di dimandare, o ricevere il Sacramento dal ministro non tollerato, eccettuato il Battesimo, e secondo molti (15), la penitenza in punto di morte: sì perchè la Chiesa proibisce la comunicazione, specialmente nelle cose sacre, col non tollerato: sì perchè non è lecito di dimandare all' altro ciò, ch' egli non può dare senza peccato; altrimenti si coopererebbero all' altrui peccato. Ho eccettuato il Battesimo in punto di morte; perchè il ministro non tollerato può allora lecitamente amministrarlo in mancanza di altri, se produca, cioè un atto di dolore, e faccia quanto può, per essere assolto dalle censure (S. Agostino lib. 6. de Bapt. c. 5.).

R. 2. Secondo il jus divino naturale non è lecito di dimandare, nè di ricevere il Sacramento dal ministro tollerato, il quale consta che amministrerà indegnamente, e ve n'è un altro probato. Perchè quello, il quale dimanda, o riceve il Sacramento dal cattivo ministro, dà a lui in tal caso senza giusta causa occasione

strarli in caso che fossero ricercati. 4. Tra quelli, i quali si accostano ai Sacramenti, altri si ritrovano in necessità estrema; altri in necessità non estrema; e questa o è grave, o è leggiera. E' grave, allorchè e. g. sovrasta e preme il precetto della confessione annuale, o di confessare i peccati mortali; è poi leggiera come v. g. quando alcuno vuole comunicarsi per qualche solennità.

E' certo che pecca gravemente quello, il quale domanda i Sacramenti a un Ministro privo della legittima giurisdizione; lo stesso si deve dire rapporto a quel Ministro, il quale si sapebbe, che non si servirà della sua facoltà. La soluzione delle altre controversie si raccoglierà facilmente dalle cose che tra poco diremo.

(15) Ci sono alcuni Teologi di dottrina sanissima, i quali tengono per certo, che nel caso di pericolo di morte è lecito di poter ricevere il Sacramento della penitenza da un Ministro non tollerato; e inferiscono una tale loro sentenza specialmente dalla istruzione fatta dal Vescovo di Anco-

na, Legato a Latere della S. Sede in molte parti della Germania, per i Cattolici esistenti nelle Provincie Unite, in cui esorta i fedeli che soggiornano in quelle parti, a servirsi, in caso di morte, dei Sacerdoti, anche refrattari, qualora non ne possano aver altri, piuttostochè morire senza Sacramenti, bastando in tal caso (dice' egli) il carattere Sacerdotale per amministrare validamente la Sacramentale assoluzione.

Lo stesso molti con Navarro (c. 22. n. 4.) asseriscono della Eucaristia. E asseguano questa ragione, perchè se è lecito di ricevere, non solo nella estrema necessità, ma eziandò nella necessità grave, il cibo corporale da un eretico separato dalla Chiesa; molto più è lecito di ricevere dallo stesso il cibo spirituale nel caso della stessa necessità; ora il Viatico, se non assolutamente, almeno è gravemente necessario a quelli, i quali devono partire da questo mondo: anzi evvi anche precetto divino di riceverlo, quando si può ricevere, come si può nel nostro caso, senza colpa da chi lo riceve.

di peccare, e coopera moralmente al di lui peccato, che poteva facilmente impedire. E quantunque esso fosse pronto per amministrare, nulladimeno non peccerebbe presentemente, o sia non eseguirebbe questa cattiva volontà, nè commetterebbe questo tal sacrilegio, se tu non dimandassi.

R. 3. Parlando assolutamente è lecito di dimandare, e di ricevere il Sacramento dal ministro tollerato, se non vi è un altro probò; e se vi è giusta causa, cioè qualche necessità, come e. g. se sovrasti il precetto di confessarsi, o di ricevere la Eucaristia: o se alcuno si trova in peccato mortale, e almeno senza grave incomodo, non si può avere un altro ministro. Perchè il ministro tollerato, essendo ricercato, può fare un atto di dolore, ed ottenere l'assoluzione dalla censura. Che se faccia quanto può per ottenerla, e non la possa ottenere; allora secondo molti non peccerà, se essendo ricercato, e contro amministri il Sacramento a chi ha jus di domandarlo: perchè in tal caso è tenuto di amministrarlo, o per giustizia, se è Parroco, o per titolo di carità, se chi dimanda, è in necessità almeno grave. Che se amministri malamente, cioè in cattivo stato, ciò si deve ascrivere alla di lui malizia, non già a chi dimanda. Ho detto, parlando assolutamente; perchè (16) fuori del caso della necessità estrema, o almeno grave non è lecito di dimandare, nè di ricevere il Sacramento dal ministro tollerato, che professa apertamente qualche errore dalla Chiesa condannato, o che in materia di Fede si oppone al giudizio della Chiesa; perchè in tal maniera si darebbe scandalo agli altri, e si somministrerebbe autorità all'errore.

(16) Questa necessità, secondo la qualità de' ministri, ora è più grave, ora meno grave, perchè per se e di sua natura, basta una causa minore, per domandare i Sacramenti al Parroco, di quello che per domandarli ad un altro Sacerdote esposto; minore perimenti per domandarli ad un ministro esposto, di quello, che ad un ministro pronto ad amministrarli casochè sia ricercato. Ho detto, per se e di sua natura: imperciocchè sembra peccar meno di quello, il quale domandasse la Eucaristia ad un Sacerdote straniero esposto ed ubriaco soltanto, di quello che quello, il quale la domandasse dal suo Parroco incestuoso; anzi sembra che per servirsi del ministero di un eretico si ricerchi un motivo assai maggiore di quello che per servirsi del ministero di qualunque altro.

Sebbene poi la necessità la quale può in questo proposito scusare da peccato, non consista in un punto indivisibile; non basta però una necessità tenue e lieve: onde sembra che si ricerchi quella necessità, la quale in qualche modo compensi la ingiuria recata al Signore. La cosa va diversamente, se per la dilazione sovrasti il pericolo della caduta nel peccato; se altrimenti non si possa guadagnare il giubileo, il quale è una grande indulgenza e che difficilmente ritorna; se per lungo tempo si debba restare nel peccato; se ec. Ma se si tratti soltanto della santificazione di qualche festa particolare, di una indulgenza, che presto ritorna, ec. sembra che questi motivi non bastino: neppure rapporto al Parroco: perchè nei casi accennati non vi è alcuna necessità, neppur morale.

CAPITOLO TERZO.

Della disposizione, ch'è necessaria in chi riceve il Sacramento.

Q. I. Qual disposizione si ricerca nel soggetto per la validità del Sacramento?

Nota 1. Quello è il soggetto del Sacramento, che lo riceve, ed è capace di ricevere l'effetto di esso. Qui si tratta de' soli adulti, come è manifestò. 2. Egli è certo che per la validità degli altri Sacramenti si ricerca, che siasi ricevuto il battesimo; perchè il battesimo è il fondamento e la porta degli altri Sacramenti (c. 7. de cognat. spiris. in 6. & ex Concil. Flor.). Dunque:

R. 1. Per la validità del Sacramento si ricerca nell'adulto, che non abbia la volontà contraria per riceverlo, eccettuata la Eucaristia, che consiste in cosa permanente; e che sussiste anche senza l'uso (cap. Majoris). Anzi si ricerca volontà positiva di riceverlo (dal cap. 77. de consecr. dist. 4. e altrove). La ragione è la istituzione di Cristo, il quale meritamente ha voluto, che non adulto, il quale ha l'uso della ragione, non ricevesse la santità, o il di lei accrescimento, se esso non acconsentisse nella sua santità (Concil. Trid. sess. 6. cap. 7. de justiss. Praxis Ecclesiæ, & Rituale Rom.).

R. 2. Per la validità del Sacramento si ricerca, in chi lo riceve, e basta la intenzione abituale, o sia la volontà passata, non ritrattata, di riceverlo, eccettuati due Sacramenti, la Penitenza cioè, perchè gli atti del penitente sono la di lei materia; ed il matrimonio perchè per la validità del contratto si ricerca la intenzione, almeno virtuale. Così si ricava dal Concilio, e dal Rituale sopraddetto e dalla pratica perpetua della Chiesa, la quale non replica il battesimo, e gli Ordini in quelli, che li hanno ricevuti in peccato morale; e nella eresia, ma con volontà, se bene passata, di riceverli.

Q. II. Qual disposizione si ricerca per l'effetto del Sacramento?

Due sono gli effetti comuni a tutti i Sacramenti. Il primo è la grazia santificante, o sia abituale, maggiore o minore, secondo la disposizione del soggetto: e questa grazia viene conferita nell'istante, in cui si riceve il Sacramento. Il secondo sono le grazie attuali, le quali per motivo del Sacramento ricevuto sono a tempo opportuno conferite per ottenere il proprio fine di ogni Sacramento, quando, chi lo riceve, non si renda poscia indegno di esse co' suoi peccati, o quando non vi metta ostacolo. Oltre questi effetti, tre Sacramenti, il Battesimo cioè, la Confermazione, e l'

Ordine imprimovo il carattere, e perciò non si ponno replicare.

R. 1. Per ricevere il carattere basta la volontà abituale di ricevere il Sacramento: perchè per la validità del Sacramento quella basta per parte di chi lo riceve.

R. 2. Per ricevere la grazia santificante co' cinque Sacramenti de' vivi oltre la intenzione abituale, si ricerca lo stato di grazia; non già negli altri due, nel Battesimo cioè, e nella Penitenza, i quali si chiamano Sacramenti de' morti, ne quali si ricercano altre disposizioni: perchè i primi sono stati istituiti per conferire l'accrescimento della grazia santificante; gli altri due poi per conferire la stessa grazia. Quindi chi è consapevole di essere in peccato mortale, è tenuto gravemente di procacciarsi lo stato di grazia, prima di ricevere i Sacramenti de' vivi; perchè porre ostacolo alla grazia è un grave sacrilegio.

Ma questo tale è forse tenuto di confessarsi, sebbene a lui sembri di essere contrito perfettamente?

R. Ciò è certo quanto alla Eucaristia; degli altri alcuni ciò affermano, altri di numero molto maggiore ciò negano secondo il jus comune (*Concil. Trid. sess. 1. altrove*). La ragione è, perchè non si trova precetto, nè divino, nè umano, almeno comune quanto al ricevere gli altri Sacramenti. Nulladimeno sembra, che per precetto di Cristo si debba premettere alla estrema Unzione la Confessione, mentre quella è il compimento di questa. Per altro poichè il Sacramento della Penitenza reca maggior certezza della grazia, e migliore disposizione, vi è perciò motivo sufficiente di sempre premettere la Confessione; e questa è la pratica comune de' fedeli (*Catech. Rom. p. 2. tit. 7. num. 59.*).

R. 3. Per ottenere le grazie sacramentali attuali due cose si ricercano: 1. Che in quel tempo, in cui l'uomo è per riceverle, sia egli in istato di grazia; perchè questo effetto non si dà, se non come congiunto alla grazia santificante. 2. Che non si ponga ad essa ostacolo con attuale disposizione, che a lei ripugni.

R. 4. Oltre la volontà di ricevere il Sacramento, e lo stato di grazia, la riverenza dovuta al Sacramento esige la divozione attuale, la quale quanto è maggiore, tanto più il frutto è copioso: perchè i Sacramenti conferiscono la grazia secondo la propria disposizione di ognuno (*Trid. sess. 6. cap. 7.*).

# TRATTATO DEL BATTESIMO.

**L**l Battesimo è un Sacramento istituito da Cristo per la rigenerazione spirituale, che consiste nell'abluzione fatta coll'acqua naturale, e nella prolazione di queste, o di equivalenti parole: *La si battezza in nome del Padre, ec.*

Q. I. Qual è la materia del Battesimo?

R. 1. La materia rimota è l'acqua veramente naturale, cioè, elementare. Ciò è di fede, e si ricava da S. Giovanni (*cap. 3.*), dalla perpetua Tradizione, e pratica della Chiesa, e dai Concilj. Lateran. Fiorent. e Trident. (*sess. 7. can. 2.*). Ma è da osservarsi: 1. Che basta l'acqua elementare propriamente tale, sebbene, sia mescolata con altre cose, e che conservi l'uso comune, e la comune estimazione di acqua. Quindi non vale e. gr. il Battesimo conferito colla birra, col liquore, che scaturisce dalle viti, coll'acqua di rose ec. (S. Tommaso 3. p. q. 65. art. 4. ad 5.); perchè queste cose non sono propriamente acqua elementare. Così pure (1) non vale il Battesimo conferito col ghiaccio, colla neve, colla brina, e con altre simili cose non liquefatte in acqua; perchè queste non possono lavare prossimamente ed immediatamente il corpo: altrimenti non si verificherebbe la forma, *Ego te baptizo*. Vale poi nelle altre cose, le quali conservano la natura dell'acqua elementare. 2. Che in punto di morte, quando non si può avere materia certa, si deve adoperare qualunque materia con questa condizione, *Se questa materia è sufficiente*; e per ciò fare basta anche la tenue probabilità: perchè in caso di necessità bisogna procurare la salute del prossimo in ogni miglior maniera possibile, in modo però, che, se il battezzato sopravvive, si debba ribattezzare con questa condizione: *Se non sei battezzato* ec. 3. Che fuori del caso detto non è lecito sotto peccato mortale di battezzare, se non coll'acqua benedetta, che si conserva nel fonte battesimale, e ciò per ragion del precetto, e dell'uso della Chiesa, e del rispetto dovuto al Sacramento.

R. 2. La materia prossima è l'abluzione, l'applicazione imme-

(1) Molti affermano, bastar l'acqua estratta dal sale, perchè siccome la grandine non è che acqua condensata dal freddo, così il sale non è che acqua condensata dal calore del sole. Altri poi ciò negano, perchè sembra

che il sale sia, come gli altri minerali, un misto perfetto. Quindi ne segue, che una tal acqua si possa adoperare in caso di necessità; ma non in altra occasione.

diara, e successiva dell'acqua al corpo del battezzando; e ciò da S. Paolo (*Epist. ad Ephes.*), dalla pratica perpetua della Chiesa, e dalle parole della forma.

*Nota.* Abluzione non è lo stesso, che mondazione; perchè questa è effetto di quella, e può essere senza quella.

Q. II. Se, e quale abluzione si ricerca per la validità del Battesimo?

Q. 1. Basta qualunque abluzione, se si faccia per infusione, o per aspersione, o per immersione, perchè ognuna di queste è abluzione. In pratica però si deve osservare il modo usato in qualunque Chiesa.

R. 2. E' necessario, che si lavi quella parte del corpo, e che si adopri tanta quantità di acqua, per cui il corpo si possa dire veramente e semplicemente lavato (2). Per il qual effetto basta che sia lavato il capo, come si ricava dalla pratica della Chiesa, perchè il capo è la parte principale del corpo, e la sede dei sensi, nella quale manifestasi il principio della vita dell'animale. Se poi basti anche l'abluzione di un'altra parte notabile, e gradi un braccio, del petto ecc. si controversa: e sebbene più comunemente si affermi, non è però certo. Per la qual cosa peccerebbe gravemente, chi fuori del caso di necessità non lavasse il capo; perchè esporterebbe il Sacramento a pericolo di nullità (*Risposta Rom. de baptismo*). Molto meno è certo, che basti il lavare qualunque anche menoma parte del corpo, il che però sostengono non pochi: onde il battesimo in caso di necessità così amministrato si deve replicare condizionatamente.

(\*) *Nota.* Benedetto XIV. tratta distesamente questa questione nel lib. 7. de *Synod. Discus.* cap. 7. ove stabilisce: 1. Esser certo, che il bambino, il quale è così nascosto nell'utero della madre, che niuna parte di lui si può lavare coll'acqua, non si può battezzare; e che non giova a lui, se in vece di esso si lavi il corpo della madre, come hanno pensato alcuni eretici (*Sans'Agv. solo lib. 2. contra Julian. cap. 14.*). 2. Esamina questa controversia: „ Se serrato essendo l'utero della madre, il che avviene, sic sul principio del parto, si battezzino validamente il bambino, il di cui corpo, sebbene non sia da veruna parte venuto

(2) Per la qual cosa il Battesimo è invalido, allorchè alcuno si asperge soltanto con una, o due gocce di acqua, senza che scorrano; partimenti, secondo il sentimento comune dei Sapienti, niuno si denomina bagnato; lavato, e mondato mediante il contatto di una goccia di acqua, ma dal

moto successivo dell'acqua, che scorre. Onde, checchè dica dopo Henricus Alloza (*V. Baptismus num. 11.*), non è bastevolmente certo e sicuro; se abbia veramente battezzato quella donna la quale, avendo bagnato un dito nell'acqua, fa il segno della croce sopra la fronte del bambino.

» alla luce; nulladimeno, si può, almeno collo schizzetto, asper-  
 » gere di acqua“. E dopo di avere spiegate varie opinioni, e di  
 » aver indicati i principali argomenti, a' quali vanno soggette, con-  
 » chiude: „ Che l'ultimo giudizio di questa controversia deve esse-  
 » re proferito dalla Sede Apostolica, e che il più sicuro è, che  
 » il Vescovo da essa lo aspetti . . . E che a' Parrochi appartie-  
 » ne istruire le Levatrici; che, succedendo un tal caso, battez-  
 » zido il bambino, essendovi necessità, sotto condizione, sottò  
 » la quale si dovrà patimenti ribattezzare, se schivi il pericolo,  
 » ed esca fuori “. 3. Tratta del bambino, il quale ha fuori del-  
 » l'utero qualche parte di sè, e stabilisce, che si deve battezzare;  
 » e che non si deve replicare il battesimo, se ha mandato fuori il  
 » capo; se poi ha mandata fuori qualche altra parte, il Parroco de-  
 » va eseguir quello, che nel Rituale Romano è prescritto.

R. 3. E' necessario, che l'acqua tocchi immediatamente il cor-  
 po del battezzando, e ciò sotto obbligo grave, e che si adoperti  
 quella quantità di acqua, per cui il battezzando si reputi lavato  
 secondo il comune giudizio: perchè per l'abluzione vera si ricerca  
 il contatto fisico, e reale, e l'applicazione immediata a ciò;  
 che si lava. Quindi non basta, che l'acqua si applichi all'utero  
 materno, in cui è contenuto il bambino, nè (3) alla secondina.  
 Anzi secondo molti il battesimo è nullo, se si lavino solamente  
 i capelli; perchè sembra, che la lavanda di essi non sia sufficien-  
 te, acciocchè per essa il corpo chiamar si possa lavato. Parimen-  
 ti per l'abluzione vera si ricerca, che le parti dell'acqua con mo-  
 do successivo vengano applicate alle parti del corpo: perchè seb-  
 bene l'acqua contenuta nel vaso lo tocchi, non si dice però, che  
 lo lava. Se poi morta sia la madre gravida, il feto si deve tosto  
 cavare, e se è vivo, si deve battezzare (Rituale Rom.).

Q. III. Se per la validità del Sacramento si ricerchi la triplice  
 infusione, o immersione?

R. Basta una sola secondo il capo de *trina Consecrat. dist. 3.* e  
 la pratica della Chiesa, che spesse volte ha usato una sola: per-  
 chè una sola basta per la vera abluzione. In pratica il ministro  
 è tenuto di osservare la consuetudine della sua Chiesa, e di pro-  
 curare, che ogni abluzione corrisponda ad ogni invocazione di

(3) Se però (dice Enrico da S. Igna-  
 zio tom. 3. tractat. de Bapt.) aperto  
 già l'uscio dell'utero (la quale aper-  
 tura è già come un principio del na-  
 scimento fuori dell'utero) la carne  
 del bambino, o almeno la secondina,  
 la quale peranco lo circonda, si po-  
 tesse bagnare con l'acqua sufficiente-  
 mente, mediante eziandio qualche in-

bo, non si dovrebbe ciò ommettere;  
 perchè è meglio adoperare i rimedi  
 dubbiosi, che non adoperarne alcuno.  
 Quello poi, il quale procurasse di ba-  
 gnare il bambino non ancora uscito  
 dall'utero materno, con qualche tu-  
 bo, guardi di adoperare acqua calda:  
 perchè l'acqua fredda recherebbe la  
 morte alla madre.

ogni Persona della Santissima Trinità, come prescrivono i Ritu-  
li; come pure, che la forma non sia perfettamente proferita pri-  
ma della totale abluzione.

Q. IV. Se, quando il Battesimo si fa colla immersione, sia ne-  
cessaria per la di lui validità la estrazione?

R. Non pochi affermano; ma molti altri negano. Perchè per  
la vera abluzione si ricerca l'applicazione immediata, e successi-  
va dell'acqua al corpo, che nasca dal moto locale, o dell'acqua  
sopra il corpo, come avviene nella infusione, ed aspersione; o  
del corpo sopra l'acqua; come avviene nella immersione; o sia  
che poscia si faccia, o non si faccia la emersione. Quindi inferi-  
scono essere valido, sebbene illecito, il battesimo di un fanciul-  
lo, che alcuno gettasse nel pozzo, o nel fiume, con animo di  
battezzarlo, e insieme di sommergerlo; purchè proferisca la de-  
bita forma, prima che venga dalle acque affogato; perchè ci so-  
no allora la materia, la forma, e la intenzione, che per la vali-  
dità del battesimo si ricercano.

Nota. Quello (4), che proferisce la forma, deve anche lavare;  
altrimenti la forma sarebbe falsa; e il battesimo sarebbe nullo.

Q. V. Qual è la forma del battesimo?

R. 1. È questa: *Ego te baptizo (5) in nomine Patris ec.* (Concil.  
Trid. e Rituale Rom.).

R. 2. Per la validità del Battesimo si deve esprimere l'ablu-  
zion attuale, e la persona del battezzante: così secondo la perpe-

(4) Quindi se l'acqua non venga ac-  
costata al corpo dallo stesso ministro,  
il Battesimo non vale. Nondimeno,  
se il bambino si mette sotto l'acqua,  
che cade dal tetto, il Battesimo è  
valido: perchè quello veramente lava  
il corpo, il quale o lo bagna, o lo  
applica all'acqua. Così i Teologi più  
accurati, i quali però ciò non permet-  
tono se non in caso di necessità. La  
liquefazione della neve fatta solamen-  
te nel corpo del battezzato non basta  
per la validità del Battesimo: perchè  
allora il moto dell'acqua intorno al  
corpo nasce piuttosto dalla persona del  
battezzato, mediante il di lui calori-  
re, di quello che dalla persona che  
battezza. Quindi se alla persona esi-  
stente nel fiume non venga applicata  
l'acqua o colla mano, o in altra ma-  
niera, niente conchiuderanno le parole  
della forma recitate sopra di esso. La  
cosa sarebbe diversa, se uno calasse  
con una corda nel fiume il battezzan-

do: perchè questi dice con verità che  
battezza.

(5) Sebbene alcuni pensino diversamente,  
quelli però pensano meglio e  
con più sicurezza, i quali credono es-  
sere necessaria per la validità del Sa-  
cramento la particola, *in*: perchè è  
incerto, se la parola, *nomine*, abbia  
lo stesso significato della parola, *in*,  
*nomine*; ora in caso di dubbio quelli  
pensano meglio, i quali provvedono  
alla validità del Sacramento.

Comunque sia la cosa, tutti però  
confessano, doversi acutamente ripren-  
der quello, il quale appostatamente  
omettesse la parola, *in*. Anzi inse-  
gua Soto, questo tale esserè reo di  
peccato mortale; e dice lo stesso di  
quello, il quale omettesse la parti-  
cola copulativa, *&*, e battezzasse in  
questo modo, "io ti battezzo in  
,, nome del Padre, del Figliuolo,  
,, dello Spirito Santo"; la qual for-  
ma però, secondo molti, è valida,

tua Tradizione, e pratica della Chiesa, la quale così interpreterà le parole di Cristo, *Baptizantes eos* ec. Quindi Alessandro VIII. condannò questa proposizione: *Fu valido una volta il Battesimo conferito sotto questa forma, in nomine Patris* ec. ommesse quelle parole, *Ego te baptizo*.

R. 3. Sono anche necessarie queste parole, *in nomine Patris* ec. le quali secondo il sentimento della Chiesa contengono la forma del Battesimo. La ragion è, perchè essendo il Battesimo il Sacramento della Fede (*cap. 4. de Baptismo*) nel conferirlo si deve fare espressa menzione della Trinità, ch'è l'oggetto primario della Fede, e il fondamento della salute. Quindi (6) non è valido il Battesimo, se e. g. si dica, *in nomine Trinitatis* o se si dica, *in nominibus*. Perchè la professione della unità di Dio è per la salute tanto necessaria, quanto è necessaria la professione della Trinità delle Persone, le quali necessariamente si devono esprimere. Le forme seguenti poi sono dubbie: *in virtute*, o *in auctoritate*, o *sub invocatione Patris*; così pure la ripetizione di quella parola, *in nomine*, o, *in nomine Genitoris, & Geniti, & ab utroque procedentis*. Anzi insegna S. Tommaso (3. q. p. 66. art. 5. ad 7.), che non si amministra il Battesimo, se si faccia uso di altri nomi, fuorchè di quelli, *Patris* ec.

R. 4. Non (7) è di essenza della forma, che si esprima, almeno espressamente, il ministro. Così si raccoglie dal Concilio

qualora quello, il quale si servisse di essa, non intendesse di identificare le persone, cosicchè intendesse che in Dio non ci fosse se non una sola persona. Similmente la parola, *nomine*, *in nome*, è necessaria per la sostanza della forma del Battesimo; onde se alcuno dicesse, io ti battezzo nel... del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo, un tal Battesimo non sarebbe valido. La ragion è, perchè, se si tolga la parola *nomine*, non si esprime più la unità della essenza in Dio; e la Trinità delle Persone, la quale è necessario esprimere per salvare la sostanza della forma del Battesimo.

(6) Parimenti non vale il Battesimo amministrato con questa forma: "io ti battezzo nel nome del Padre, e della Santissima Croce, e dello Spirito Santo"; nondimeno valerebbe quest'altra forma: "io ti battezzo, nel nome del Padre, e di Cristo, e dello Spirito Santo"; la disparità è, perchè col nome della Croce non

si esprime distintamente la persona del Figliuolo, come si esprime col nome di Cristo. Questa forma, "io ti battezzo nel nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo, e della Beatissima Vergine", secondo Enrico da Sant'Ignazio, dipende dalla intenzione del ministro; cosicchè è valida, se con una tale addizione intende soltanto di chiedere la intercessione della Beatissima Vergine, o se soltanto intende di onorarla con un onore a lei dovuto; non è poi valida, se intende che la essenza della Vergine, e delle Persone sia la stessa. Similmente quelle forme sono invalide, pelle quali non viene espresso l'atto di battezzare. La ragion è, perchè quando Cristo comandò di battezzare nel nome del Padre, ec. comandò anche che si esprimesse l'azione di battezzare.

(7) Quindi non è necessario per la validità della forma battesimale, che si proferisca il pronome, *Ego*, *io*, o

Fiorent. che approvò la forma de' Greci, in cui il ministro non si esprime.

Q. VI. Se il Battesimo si possa replicare?

R. 1. Negar. E ciò è di fede, perchè si ha espressamente da S. Paolo, che dice, *Unum baptismum* (Ephes. 4.) dalla Tradizione, e pratica della Chiesa, dal Simbolo, *Confiteor unum baptismum*, e da' Concilj Fiorent. e Trident. (sess. 7. can. 11.) Onde la ripetizione del Battesimo è un sacrilegio grave, così per parte di chi lo dà, come per parte di chi scientemente lo riceve (c. 108. e 118. de consecr. dist. 4.). La ragione è, perchè si opera contro la istituzione di Cristo.

R. 2. Si deve replicare il Battesimo sotto condizione, quando dopo un diligente esame (8), si dubita, se sia stato conferito (c. 2. de baptisim. e altrove). La ragione è, perchè altrimenti l'uso non si esporrebbe ad un probabile pericolo della dannazione per mancanza del Battesimo: e dall'altra parte una tal necessità toglie ogn' irriverenza contro il Sacramento. Lo stesso si deve dire, se probabilmente si dubita, se il Battesimo sia stato dato con materia, o forma, o intenzione sufficiente. Quindi in tal modo si devono ribattezzare i fanciulli esposti, cioè abbandonati dai suoi, se non hanno qualche carta, o qualche altro testimonio conosciuto del Battesimo: anzi secondo molti, ancorchè abbiano il testimonio, se esaminata essendo diligentemente la cosa, niente di certo per altra parte si trovi. Perchè quella carta, o altra nota posta da persona ignota, e perciò di fede non certa, non basta per fare quella morale certezza, la quale esigono i Canon

che si proferisca in attivo il verbo, *baptizo, battezzo*. La ragione della prima parte, è, perchè il verbo, *baptizo*, essendo indicativo della prima persona, include implicitamente il pronome, *ego*: nondimeno non si deve omettere, per non discostarsi dall'uso comune della Chiesa. La ragione della seconda parte è, perchè i Greci non si servono in attivo del verbo, *baptizo*; ma in passivo, dicendo, *Baptizetur servus N. in &c. Si battezzì il tuo servo*; ec.

(8) Ciò si verifica, secondo il Concilio V. Cartaginese (c. 6.) e secondo il Rituale di Paolo V. (§. De Bapt. parvulor.) anche quando si hanno alcuni indizj probabili di sospettare, che sia stato amministrato il Battesimo; insufficienti però di produrre una morale certezza. Quindi si devono battezzare condizionatamente: 1. I bambini rapiti tosto che nati sono ai

loro genitori cristiani dai Algerini; o altri Corsari infedeli. 2. I bambini battezzati dalle levatrici, convinte qualche volta di avere amministrato invidiamente il Battesimo, e interrogate di qual forma e di qual materia si sieno servite nell'amministrare il Battesimo, non rispondono costantemente alla interrogazione. Secondo il capo fin. (de Presbyter. non baptiz.) non si deve ribattezzare quello, il quale; nato ed educato tra i Cattolici, frequentò i Sacramenti, e da tutti stato finora tenuto per battezzato, qualora con argomenti fortissimi non si provi il contrario; o (aggiunge Layman de Bapt. cap. 5. 2. 4.) qualora non si abbiano tali congetture, le quali escludano la presunzione, o la certezza, che sia stato conferito il Battesimo, e rendano verisimile il sentimento contrario.

per non ribattezzare (Conc. Cartag. V. c. *Placuis. dist. 4. de consecr.*).  
Ho detto, sotto condizione per impedire il pericolo della irriverenza, e della ripetizione del Sacramento ricevuto legittimamente.

(\*) Della forma del Battesimo, o altro Sacramento, che imprime carattere si tratta diffusamente nell'Opera de *Syn. Dioces.* in cui spiegate essendo molte cose degne da sapersi, le quali nei Teologi comuni per lo più mancano, le abbiamo aggiunte alla questione del nostro Autore. 1. Che questa forma (di battezzare cioè sotto condizione) non è nuova, nè di fresco inventata dagli Scolastici, come hanno pensato molti uomini eruditi: ma si dimostra con monumenti illustri presi dall' antichità, che una tal forma fu sempre adoperata dalla Chiesa, e che fino da' primi tempi vi fu l' uso nella Chiesa di battezzare, ogni volta che nasceva qualche dubbio prudente circa l' amministrazione del Battesimo. 2. Che, poichè colla detta condizione si schiva il pericolo di ribattezzare quello, il quale è stato già battezzato legittimamente, non ne segue, che una tal condizione si debba adoperare comunemente, e senza giusto motivo, ma che si debba praticare allora solamente, quando vi è dubbio probabile e prudente, se alcuno sia stato veramente battezzato; e quando, premesso il dovuto esame, non si può venire in cognizione della verità, secondo il documento del Catechismo Rom. (part. 2. de *Sacram. Bapt.* n. 57.) il quale così parla della forma condizionata: " Questa forma di battezzare in quelli soltanto si permette da Papa Alessandro, de' quali, dopo aver esaminato diligentemente l' affare, si dubita, se abbiano ricevuto il Battesimo; altrimenti non è lecito di amministrare ad alcuno il Battesimo, neppure con condizione ". 3. Che secondo la Sacra Congregazione, non solamente non si deve, peppure con la condizione, replicare il Battesimo, quando non vi è alcun prudente motivo di dubitare della validità del primo Battesimo: ma si prova, che non si può eseguire quello dalla irregolarità pronunziata da Alessandro III. (in cap. *Ex litterarum de Apostasit, & iterantibus baptismum*) contro i ribattezzanti, il quale fa il contrario; avvegnachè chi così opera, non è immune da colpa, e questa grave, checchè dicano alcuni benigni Teologi, la sentenza de' quali è riprovata dal Catechismo Rom. (nel luogo cit.), da cui quelli sono riprovati, i quali asseriscono, che non si commette alcun peccato, se indifferentemente si battezzano ognuno con la condizione; e che alla stessa sentenza si oppone l' autorità di San Carlo (nella di lui Istruzione, ch' esiste tra gli Atti della Chiesa Milan. pag. 497.). 4. Sono riprovati que' Sinodi, nelli quali è ordinato di ribattezzare generalmente, e senza ogni distinzione tutti quelli, i quali sono stati battezzati privatamente in casa dalle Levatrici.

All'opposto sono lodati que' Sinodi, ne' quali è prudentemente ordinato, che non si dia fede inieramente al testimonio della sola Levatrice, qualora non resti comprovato dall'asserzione degli altri, i quali furono presenti al Battesimo. E quantunque dal testimonio di molti provenga maggior certezza di quello, che si è operato: nulladimeno i Sacri Canonî confermano l'amministrazione del Battesimo ratificata da un solo testimonio, principalmente se asserisca, che il Battesimo fu da lui conferito legittimamente, e se non si presenti alcuna cosa contraria, la quale diminuisca la fede, e la parola del testimonio (Canon 110. e 112. *de consecrat. dist. 4. e altrove*). 5. Si dichiara, che la cosa va diversamente, quando una persona incerta, della di cui fede non si ha certezza, fa testimonio di aver conferito il Battesimo; perchè non dobbiamo appoggiare un interesse così grave all'asserzione di una persona ignota, le di cui qualità, e prerogative non possiamo indagare. Per la qual cosa la Sacra Congregazione del Concilio interrogata, se si dovessero ribattezzare i fanciulli, portati all'ospitale di S. Spirito di Roma, sebbene abbiano appesa al collo la carta, che attesta, che sono stati battezzati; dichiarò (alli 15. di Gennaio dell'anno 1724.) che si devono ribattezzare con condizione, quando non si abbia notizia certa della persona, da cui fu scritta la carta, o da altra parte non si abbia, e non si possa formare un giudizio certo, che sieno stati legittimamente battezzati. 6. Lo stesso è stabilito da' Padri del Concilio Tolosano celebrato l'anno 1590. (p. 2.). 7. Se il Vescovo presieda ad una Diocesi, in cui spesso avvenga, che quelli, i quali furono battezzati dagli eretici, abjurando la eresia vengano al seno della Chiesa Cattolica; e si dubiti, se debbansi con condizione ribattezzare, prima di stabilire cosa alcuna in un affare sì grave, bisogna, ch'egli esamini diligentemente, se in quella setta di eretici, di cui si parla, sia stata fatta qualche novità circa la materia, e la forma del Battesimo istituita da Cristo: se troverà, che non sia stata fatta alcuna novità, non può permettere, che si replichi il Battesimo; altrimenti cadrebbe in sospetto dell'errore de' rebatizzanti già dalla Chiesa proscritto: se poi la cosa non è così, dovrà procurare che si replichi il Battesimo, perchè così comanda la Chiesa, e perchè la Chiesa ha così sempre praticato (Canon. 8. Concilio Laodic. e altrove). 8. Si determina, che a' Padri del Concilio Provinciale di Malines celebrato l'anno 1607. ragionevolmente, incerto almeno, e dubbio parve il battesimo conferito dagli eretici di Olanda, e delle confinanti Provincie, appresso de' quali erasi introdotto il costume, che, infondendo uno l'acqua, un altro proferisse la forma; e conseguentemente hanno prudentemente ordinato, che un tal battesimo si replicasse

con condizione: e per la stessa causa hanno stabilito, che si faccia lo stesso cogli eretici d'Inghilterra. Silvio (in 3. part. q. 66. artic. 9.), il Cardinale De-lugo (*in respons. Mor.* lib. 1. dub. 2. num. 3.), ed altri. 9. Si avvisa, che guardi bene il Vescovo di non dichiarare incerto, e dubbio il Battesimo, per questo motivo solamente, che il ministro eretico, da cui fu ministrato, non credendo, che col Battesimo vengano rimessi i peccati, non lo ha conferito, perchè rimetta le colpe, e conseguentemente non ha avuto intenzione di darlo in quella maniera, con cui da Cristo fu istituito; perchè S. Pio V., a cui fu devoluta questa contesa nata in Francia, ha definito l'opposto: avvegnachè l'errore privato del ministro non rende invalido il Sacramento, al qual errore prevale la intenzione generale dello stesso ministro di fare ciò, che Cristo ha istituito.

Q. VII. Se, e come sia necessario il Battesimo?

R. 1. Il Battesimo (9) di acqua, o di desiderio è a tutti necessario di necessità di mezzo, secondo la Scrittura (*Joann.* 3.), la Tradizione, e il Tridentino (sess. 5. c. 4. e altrove). Per i fanciulli poi è necessario, tolto il caso del martirio, il Battesimo di acqua; perchè sono incapaci dell'altro Battesimo.

R. 2. Gli adulti, che sono istruiti sufficientemente, sono per legge divina obbligati di ricevere il Battesimo (10) tosto che

(9) E' , dico, necessario, non solo di necessità di mezzo, come anche afferma l'Autore; ma eziandio di necessità di precetto, mentre, secondo la regola generale, ogni mezzo necessario di sua natura per la salute, se sia in nostro potere, è anche necessario di necessità di precetto; imperciocchè niuna cosa deve essere di precetto divino più che ciò, senza di cui non si può ottenere la vita eterna; quindi tosto che si conosce la necessità di mezzo, nasce ed obbliga la necessità di precetto.

Quindi 1. Non si deve asserire col Gaetano (3. part. q. 68. a. 2. & 11.), che i bambini i quali muojono nell'utero, possono salvarsi, mediante il desiderio e la fede dei loro genitori, qualora si compartisca ad essi la benedizione nel nome della Trinità. Il nostro Autore ne assegna la ragione in questa prima risposta. 2. Non si deve asserire con Gersono (serm. de Nativit. Virginis Mar.) che i bambini possono salvarsi, restando nell'utero, per le orazioni fatte dai loro genitori per

la loro salute. 3. Non si può asserire con Alessandro d'Ales, con S. Bonaventura, e altri, e recentissimamente con Mascardo (tr. 1. de Sacri. in Gen. n. 112.), che Iddio misericordiosamente supplisce all'effetto del Sacramento, allorchè il ministro ritiene maliziosamente la intenzione necessaria. Questa opinione è rigettata presentemente da tutti i Teologi, cosicchè Vasquez la reputa erronea, sotto la reputa eretica, altri temeraria, e da non potersi in verun modo difendere. 4. Non si deve asserire con alcuni altri appresso Suarez (tom. 2. in 3. par. disp. 27. sect. 3.), che sebbene secondo la legge ordinaria niun fanciullo possa salvarsi senza il Battesimo; alcuni però si salvano secondo la Divina Misericordia per privilegio straordinario. Tutte queste eccezioni sono temerarie, ed improbabili, cosicchè non solo non si devono tener per vere, ma neppure per verosimili.

(10) Quest'obbligo degli adulti sussiste, ancorchè fossero stati giustificati nell'utero, il che mai si suppone:

possono moralmente riceverlo con le debite condizioni, cosicchè non devono differire troppo lungamente: sì perchè ognuno è per titolo di carità obbligato di praticare i mezzi necessari per la eterna salute; sì perchè ognuno è per precetto di Cristo obbligato di entrare, e di unirsi alla Chiesa col Battesimo.

R: 3. I genitori sono tenuti gravemente di procurare a' figliuoli il Battesimo poco tempo dopo che sono nati, cosicchè peccano mortalmente, se lungamente differiscono; e ciò per motivo della consuetudine della Chiesa, che ha forza di legge, la quale per la gravità della materia, e per i decreti delle Chiese particolari obbliga gravemente. La ragion è, perchè ne' teneri bambini vi è sempre qualche pericolo di morte subitanea.

Q. VIII. Chi è ministro idoneo del Battesimo?

R. 1. Qualunque uomo viatore, che ha l'uso della ragione, può in qualunque caso battezzare validamente, secondo i Concilj Trid. e Later. (c. *Firmiter*) dalla Tradizione, e pratica della Chiesa, che non ribattezza mai quello, ch'è da chiunque battezzato legittimamente. Niuno però può battezzare se stesso (c. 4. de *bapt.*) perchè Cristo distingue apertamente il ministro e il soggetto del battesimo (*Matta ult. Docete omnes gentes, baptizantes eas ec.*)

R. 2. Il solo Sacerdote, o che sia Vescovo, o semplice Sacerdote, è il ministro ordinario del Battesimo; il Diacono poi è ministro straordinario (*Concil. Flor. in Decret. de Sacram.*). Per la qual cosa fuori del caso di necessità non è lecito sotto peccato grave di battezzare, se non al solo Sacerdote; e, secondo tutti, al Pastore, o al delegato da esso; perchè la facoltà, e il jus di ammettere alla Chiesa appartengono al Pastore; l'usurpare (11)

o ancorchè fossero stati spiritualmente rigenerati col Battesimo di desiderio. Anzi se alcuno morisse giustificato mediante la contrizione, senza essere battezzato, e se fosse richiamato in vita, questo tale dovrebbe essere battezzato; perchè il desiderio del Battesimo mediante il quale è stato giustificato dalla contrizione si deve, quando si può, adempire.

(11) Quindi, 1. E' reo di peccato grave quel Sacerdote, il quale, senza necessità, battezza senza la giurisdizione, o senza commissione, e ciò così se battezza solennemente, come se battezza privatamente: perchè sebbene in virtù dell'ordinazione possa battezzare anche solennemente, nondimeno ciò gli è proibito, per non turbare la pace, e il buon regolamen-

to. Quello poi che diciamo del semplice Sacerdote si deve intendere, per la stessa ragione, anche del Parroco, il quale, senza la licenza del proprio Pastore, presumesse di battezzare un fanciullo di un'altra Parrocchia. Niuno di essi però soggiacerebbe a veruna censura, o alla irregolarità, perchè niuna di queste pene è stabilita dal jus comune contro i delinquenti. 2. Il Diacono, il quale, fuori del caso di necessità, amministra solennemente il Battesimo, senza il comando del Vescovo, o del Parroco, non solo pecca gravemente, ma, secondo la sentenza più comune dei Teologi, incorre eziandio nella irregolarità: imperciocchè le leggi ambigue, come sono in questo nostro caso, si spiegano coll'uso e con la pratica. Questa as-

poi in cosa grave, come è la presente, l'altrui propria autorità, e peccato mortale, come già è manifesto.

R. 3. In caso di necessità ognuno è tenuto di battezzare, perchè ognuno per titolo di carità è tenuto di aiutare il prossimo, che si trova in necessità, quando non vi è qualche altro, il quale possa, e voglia somministrare soccorso. Se però molti in tal caso sono presenti, il Sacerdote si deve preferire al Diacono, questo al Suddiacono; questo a' Chierici inferiori; il Chierico al laico; l'uomo alle donne; il fedele all'infedele; il non scomunicato allo scomunicato; perchè la riverenza dovuta al Sacramento esige, che assolutamente parlando sieno preferiti i più degni. Per la qual cosa è peccato mortale; se senza giusta causa non si preferisca il Sacerdote, a chi non è tale; il fedele al non battezzato; e il non scomunicato allo scomunicato; avvegnacchè si fa allora una irreverenza grave al Sacramento. La inversione (12) poi dell'ordine quanto agli altri è secondo molti peccato solamente veniale, perchè la irriverenza non sembra grave. Ho detto; parlando assolutamente, perchè per accidente si può mutare un tal ordine; imperciocchè secondo il Rituale Romano la donna si deve preferire all'uomo; o perchè ha maggior perizia di battezzare, o per motivo di onestà, e di pudore; come e. g. se il bambino per il pericolo imminente della vita si debba battezzare, prima che sia totalmente uscito dall'utero. E' poi proibito al padre, e alla madre di battezzare la propria prole; se non nel pericolo di morte, e in caso, che non vi sia verun altro. Battezzare poi senza solennità; e fuori di Chiesa senza necessità; fuorchè la prole del Re, o del Principe; è peccato (13) mortale

serzione sembra doversi estendere anche a quel Diacono, a cui fosse stato compartito qualche beneficio parrocchiale: perchè sebbene si possa supporre, che il Vescovo conferendogli un tal beneficio gli abbia compartito il jus di predicare; non si può supporre però, se non poste quelle dichiarazioni; che sono necessarie; che gli abbia anche compartito il jus di battezzare; il quale è molto più sacerdotale del jus di predicare.

(12) E ciò, ancorchè il Sacerdote, presente il Vescovo, battezzasse alcuno, di cui niuno di essi fosse il Pastore: anzi (dice S. Carlo De Bapt.) sappia il Sacerdote che gli è lecito di battezzare, anche in presenza del Vescovo.

(13) Quelli, i quali senza licenza espressa del Vescovo battezzano nella

propria casa il bambino, in molte Diocesi soggiacciono alla scomunica: per la qual cosa ognuno deve esattinamente i statuti della sua Diocesi. Quando poi si battezza il bambino in casa; non si devono praticare le cerimonie; qualora ci sia pericolo che per la esecuzione delle cerimonie il bambino non muoja prima che sia battezzato. Se poi si possono eseguire senza pericolo, e se il ministro del Battesimo è il Sacerdote proprio; o anche non proprio, si deve amministrare il Battesimo colle cerimonie consuete, e ciò per la ragione assegnata dall'Autore. Anzi in tal caso anche il Diacono dovrebbe usarle; perchè allora è a lui dal jus concesso di battezzare.

Il Diacono, il quale, in mancanza del Parroco, battezza, deve ottenere

(*Clement. de Baptis.*). Perchè la Chiesa in atto di ossequio verso il Sacramento prescrive gravemente le solennità.

Q. IX. Se un ministro possa battezzare insieme più persone?

R. In caso (14) di necessità può ciò fare, perchè questo non ripugna alla istituzione di Cristo, nè con ciò fare si muta sostanzialmente la forma della Chiesa, col dire cioè, *Ego vos baptizo*: avvegnacchè il numero plurale non è se non il numero singolare raddoppiato.

Q. X. Se lo stesso (15) possa essere battezzato da molti?

R. Negativ. Perchè ciò è contro l'uso della Chiesa, anzi contro la istituzione di Cristo (S. Tomm. 3. p. q. 67. art. 6.).

Q. XI. Che cosa si deve dire de' padrini?

R. 1. Secondo la consuetudine perpetua della Chiesa, che ha forza di legge, e che discende dalla Tradizione Apostolica, si deve prendere sotto peccato mortale il padrino, e la madrina nel Battesimo solenne. Questo però deve essere un solo, o uomo, o donna; o al più un uomo, ed una donna (Trid. sess. 24. cap. 2.).

R. 2. L'uffizio del padrino è: 1. Di offrire, e presentare il

dal Vescovo la licenza generale di fare tutto ciò che sarà d'uopo per il rito solenne di battezzare, e. g. la licenza di benedire il sale, l'acqua, ec.

Il Parroco può di sua propria autorità differire qualche volta il Battesimo dei fanciulli: purchè, 1. Non ci sia verun pericolo. 2. Si presenti un motivo legittimo di differire. 3. Niente in contrario sia stabilito dalla legge diocesana. Parimenti il Parroco a cui viene presentata la prole nata da illegittimo commercio non può negare il Battesimo, se la madre non palesi il genitore: anzi, obbligando ad una tale rivelazione, pecca gravemente. Che se il Parroco per comando del Vescovo obbligasse a rivelare, allora egli non è riprensibile; perchè può e deve presumere, che non manchi al Vescovo qualche giusto motivo di comandare una tal cosa.

(14) Uno stesso ministro può battezzare validamente più persone insieme in un solo caso, e ciò per la ragione assegnata dall'Autore; lecitamente poi, nel solo caso di necessità; sì perchè il Rituale Romano proibisce, che non si battezzino insieme più persone, qualora non sovrasti scarsità di tempo, o pericolo di morte; sì perchè finalmente si trasgredisce una consue-

tudine della Chiesa in materia grave.

(15) In tre modi può avvenire che molti concorrano al Battesimo di una sola persona: 1. Quando uno infonde l'acqua, e l'altro proferisce la forma. 2. Quando due applicano la materia e la forma, in modo però, che vogliono scambievolmente dipendere nel battezzare tra di loro, come cause parziali dicendo: *Noi ti battezziamo*, ec. 3. Quando l'uno e l'altro separatamente applica la materia e la forma, come se battezzasse solo, senza voler dipender dall'altro. Ora, per istituzione di Cristo manifesta colla pratica continuata della Chiesa, il Battesimo amministrato nella prima maniera è invalido. Lo stesso è del Battesimo applicato nella seconda maniera; perchè, quando più persone infondono unitamente l'acqua, non si adopera la forma legittima, e si manifesta una intenzione contraria a quella di Cristo e della sua Chiesa. Finalmente nell'ultimo caso il Battesimo è valido, tanto se entrambi finiscano insieme la forma, quanto se uno la finisca prima dell'altro: perchè allora esistono la materia, la forma, e la intenzione del ministro, e ciò relativamente ad un soggetto ch'è capace di esse.

battezzando al battezzante. 2. Di rispondere per il battezzando. 3. Di tenerlo, mentre viene battezzato. 4. Di tenerlo alla fonte. 5. Di riceverlo dalla mano del battezzante. 6. E' tenuto sotto peccato mortale, sì per la solenne sua promessa nell' intraprendere un tal uffizio, sì per precetto della Chiesa, di procurare, che il battezzato sia istruito nelle cose della Fede, e nella dottrina Cristiana, e che viva cristianamente, se altri ciò non fanno (*cap. Vos ante, de consecrat. diss. 4. e altrove*).

R. 3. Sono esclusi dall' uffizio di padrini, quelli che non hanno l' uso di ragione, i non battezzati, gli eretici, i pubblici delinquenti, o infami, o scomunicati, e quelli, che ignorano i primi principj ed elementi della fede. Perchè (16) tutti questi tali non sono atti a regolare il battezzato circa la Fede, e i costumi: come pare i Monaci, e gli Abati (c. 103. *de Consecrat. dist. 4.*); e generalmente tutti i Religiosi, e le Monache (*Rituale Rom.*). Parimenti è proibito gravemente a' genitori di tenere alla fonte la propria prole, fuori del caso di necessità (c. 1. e 4. *caus. 30. q. 1.*). Perchè il battezzante fuori del caso di necessità contrae cognazione spirituale co' genitori del battezzato, la quale impedirebbe l' uso del matrimonio.

Q. XII. Se si possa battezzare il bambino non ancora nato, e il mostro (17)?

R. 1. Il bambino rinchiuso nell' utero materno, che non può essere asperso immediatamente coll' acqua, non è capace di batteſimo, perchè non si può veramente lavare: nè basta lavare il corpo della madre, come si è detto di sopra (q. II. not. 2.).

(16) Perchè uno sia veramente padrino, e contragga l' affinità spirituale, non si ricerca, che tocchi corporalmente il bambino, tenendolo, offrendolo, alzandolo, ec. Ma basta che ciò faccia per mezzo di un altro da lui destinato. Quello, il quale è tolto per padrino da quello che avea tenuto il di lui figliuolo, contrae due impedimenti dell' affinità spirituale, dai quali, se non li dichiara, sarà invalidamente dispensato. Nondimeno quello, il quale ha tenuto più figliuoli di un altro nella Cresima, o nel Batteſimo, secondo lo stile della Curia Romana, non è tenuto di ciò palesare.

(17) I mostri de' quali qui si parla sono di tre classi diverse; alcuni non sono contenuti con certezza nella specie umana; e questi non si devono battezzare: alcuni sono con certezza compresi nella umana specie; questi si

devono battezzare: alcuni ambigualmente dinotano la specie umana; e per battezzar questi fa di mestieri di esame. Di questi si deve giudicar principalmente dalla testa, la quale è la sede della ragione e de' sensi: se la testa è da uomo, o ad esso si avvicina, bisogna battezzarli: ancorchè abbiano le membra di fiere; se poi la testa è di bestia, e le altre membra umane, allora, se sono nati dal congresso di uomo e di donna, bisogna battezzarli assolutamente, secondo Comitolò (lib. 1. *Resp. Moral. q. 8*), ma secondo gli altri Autori, condizionatamente per ragion del dubbio, se sieno o non sieno uomini. Se poi sono nati da una donna e da un brutto non si possono battezzare, perchè sono satiri, e non uomini, e non discendono d' Adamo, non essendo concepiti mediante il seme virile. Così Henric

Che se mediante lo schizzetto, o con qualche altro artificio l'acqua può arrivare a toccarlo, secondo diversi Autori, si può validamente battezzare. Il Rituale Romano però dice generalmente: „ Che niuno chiuso nell'utero della madre si battezzi „.

R. 2. Se il bambino non ancora nato perfettamente ha messo fuori la testa, e a lui sovrasti il pericolo della vita, si battezzi in testa, e se poscia eviterà il pericolo, non si ribattezzerà. Se poi ha mandata fuori qualche altra parte del corpo, che dia indizio di moto vitale, si battezzi in quella parte, se sovrasta il

quez con altri, il quale cita S. Tommaso.

Cosa si dovrà fare, se sia nato da un uomo e da una bestia? in tal caso Pietro Collet (*De Bapt.* cap. 7. sect. 11. concl. 2.) suggerisce due cose: 1. Doversi ricorrere al Vescovo, qualora il tempo lo permetta: 2. Se il tempo non permette di ciò fare, doversi battezzare condizionatamente quelle parti nelle quali risiede principalmente la specie umana: perchè meglio battezzare condizionatamente dieci individui incapaci del Battesimo, di quello che escluderne un solo capace del Battesimo; il che sebbene è difficile, non è però impossibile. Se poi il mostro, dovunque sia esso nato, dopo di essere cresciuto, ripugni straordinariamente al Battesimo, allora bisogna indagare, se una tale ripugnanza provenga dal libero arbitrio della volontà, o dal demonio. Se procede da quello, bisogna negargli il Battesimo, il quale non si può amministrare a chi non lo vuole; se poi procede dal demonio, non si può negarglielo, perchè la malizia del demonio non deve impedire, che non si presti ad ognuno quel rimedio, il quale è necessario per la eterna salute.

Circa i fanciulli, che hanno duplicate alcune parti del corpo, si deve osservare la regola seguente. Se il parte propriamente non è duplicato, bisogna esaminare quali parti sieno duplicate. Se il mostro ha due teste, e due petti, bisognerà conferirgli due Battesimi, e ciò assolutamente, ancorchè le altre membra sieno semplici. Se poi ha due teste, ma un petto solo, bisognerà battezzarlo assolutamente in una di esse, e condiziona-

tamente nell'altra; imperciocchè i Teologi più sani nel primo caso ammettono due anime, nel secondo poi sono dubbiosi e sospesi.

I pazzi ed i furiosi dal loro nascimento, i quali non hanno alcun lucido intervallo, e niun uso di ragione si devono battezzare nella fede della Chiesa ugualmente che i bambini. I pazzi e i furiosi dal loro nascimento, i quali hanno qualche lucido intervallo in cui possono servirsi della retta ragione, se allora vogliono essere battezzati, si possono battezzare, ancorchè sieno ricaduti nella pazzia, specialmente se sovrasti qualche pericolo; altrimenti è meglio che si aspetti il tempo in cui sono di mente sana, acciò ricevano con più divozione il Sacramento: non si devono poi battezzare, se in tempo del lucido intervallo non apparisca in essi alcun desiderio di ricevere il battesimo. Se però, dice Silvio, i pazzi ed i furiosi, nel tempo in cui hanno il lucido intervallo e mostrano desiderio del battesimo, ritengono la volontà di perseverare nel concubinato o in qualche altro peccato mortale, allora non si devono battezzare neppure nel pericolo di morte; perchè si devono giudicare secondo la volontà, ch'ebbero quando erano fuori della furia e della pazzia. Finalmente i pazzi, i quali dalla sanità di mente in cui erano prima sono caduti nella pazzia, se, allorch' erano di mente sana, apparì in essi volontà di ricevere il Battesimo, si deve ad essi amministrarlo, esistenti nella pazzia e nella furia, sebbene allora si oppongano: ma la cosa va diversamente, se non apparì in essi alcuna volontà.

pericolo, e allora se sopravviverà, si dovrà ribattezzare condizionatamente. Così il Rituale Romano.

R. 3. Se il mostro ha più teste, e più petti, allora sono altrettante anime, e altrettanti distinti uomini; onde si dovrà battezzare ognuno di essi distintamente. Se non è certo, che nel mostro ci sieno più persone, allora si deve battezzare prima uno assolutamente, e l'altro poi con questa condizione: *Si non es baptizatus, ego te baptizo*. Se poi si dubita, se il mostro sia un uomo, o un bruto, si battezzì in tal caso condizionatamente: *Si tu es homo* et. Finalmente il mostro, che non ha alcuna specie umana, non si deve battezzare (Rit. Rom.).

Q. XIII. Se i figliuoli degl' infedeli si possano battezzare contro il volere de' loro genitori?

R. 1. E' già manifesto, che si ponno battezzare validamente, perchè indipendentemente dal consenso del padre vi possono essere tutte le cose, che si ricercano per il battesimo, la materia cioè, la forma; e la debita intenzione del ministro.

R. 2. I figli degli eretici; e degli scismatici si possono battezzare lecitamente contro il volere de' parenti. Perchè i genitori per ragion del Battesimo sono sudditi della Chiesa, e perciò si possono costringere ad osservare le sue leggi, tra le quali vi è questa di portare i figliuoli alla Chiesa, perchè sieno battezzati. Contuttociò se i genitori fossero soggetti a Principi infedeli, non si deve sottrarre ad essi i figliuoli, se per tal motivo la religione si esponesse a pericolo; perchè per ischivare (18) il maggior male si deve permettere il mal minore.

R. 3. I figliuoli degli schiavi si possono e si devono battezzare contro il volere de' genitori, se i padroni di questi sono Cristiani: perchè i detti figliuoli sono de' padroni, ugualmente che i genitori.

R. 4. Fuori del pericolo certo della morte non è lecito di battezzare i figliuoli degl' infedeli contro il volere de' genitori, i quali sono soggetti a Principi infedeli; perchè o che bisognerebbe toglie il fanciullo a' suoi genitori, e allora si farebbe ad essi un' ingiuria: avvegnacchè i genitori hanno jus naturale di tenere appresso di se, e di educare i loro fanciulli. O che il fanciullo sarà lasciato a' suoi genitori; e allora si esporrebbe il Battesimo ad un manifesto pericolo di profanazione, e si esporrebbe il battezzato al pericolo dell' apostasia. Se però la madre solamente fosse Cristiana, lecitamente si battezzerebbe il fanciullo contro il volere del padre, il quale fosse soggetto ad un Principe Cristiano

---

(18) Queste ragioni provano anche quando non ripugnino le convenzioni per il Battesimo dei fanciulli, i quali accettate tra quelli, i quali sono in seno involati in una guerra giusta, guerra.

(Concil. Tolet. IV. c. 63.); perchè la volontà giusta, ch'è favorevole alla prole, si deve preferire alla volontà ingiusta. Lo stesso dicono i Teologi con S. Tommaso contro gli Scotisti, sebbene i genitori infedeli soggetti sieno ad un Principe Cristiano; perchè questa soggezione non toglie a' parenti il jus di educare, e tenere appresso di se i loro fanciulli; e perchè finalmente tal è l'uso della Chiesa, la quale non ha mai tentato appresso i Principi anche religiosissimi, che costringessero gl'infedeli ad essi soggetta a ricevere il Battesimo, come osserva S. Tommaso. Ho detto, *i bambini*: perchè si devono battezzare i fanciulli, che hanno l'uso della ragione, i quali dimandano di essere battezzati; essendo liberi, e in proprio potere circa l'affare della salute. Ma in tal caso devono uscire dalla casa paterna, quando altrimenti non ponno vivere cristianamente.

R. 5. In caso di pericolo evidente di morte i bambini degl'infedeli si devono battezzare, anche contro il volere de' genitori: perchè allora nè si tolgono a' parenti, nè si espone a profanazione il Battesimo. Ma ciò si faccia, se è possibile, senza saputa de' genitori per evitare la perturbazione. Per la stessa (19) ragione estende il Layman questa opinione a' figliuoli degl'infedeli, che sono pazzi perpetuamente.

Ma che si deve fare, se il bambino sia stato realmente battezzato contro il volere de' genitori, e poscia arrivi all'adolescenza, cioè alla età adulta?

R. Tolto il pericolo della religione, e dello scandalo, si deve separare da' parenti il battezzato, perchè sia istruito nella Cristiana religione; come si raccoglie dalle cose predette. Ho detto, *escluso lo scandalo ec.* Perchè il bene della religione, e dei molti si deve anteporre al bene privato, e di un solo.

Q. XIV. Quali sono gli effetti del Battesimo?

R. Sono questi: 1. Toglie ogni colpa, e pena, se non vi è alcun ostacolo, e impedimento. 2. Conferisce in virtù de' meriti di Gesù Cristo la grazia santificante, e le virtù infuse. 3. Per motivo di esso vengono date a suo tempo le grazie attuali proporzionate al fine del Battesimo. 4. Imprime un carattere indelebile. 5. Costituisce membro della Chiesa. 6. Conferisce la capacità di ricevere i Sacramenti, e il jus verso gli altri Sacramenti, e beni comuni della Chiesa. 7. Reca l'obbligo di osservare i precetti di Dio, e della Chiesa, e di condurre una vita cristiana.

(19) Nel dubbio, se il fanciullo che domanda il Battesimo abbia l'uso della ragione, si deve giudicare in favor del Battesimo, qualora sia arrivato alli sette anni; anzi ancorchè

non sia arrivato alli sette anni, qualora siavi pericolo, che, per mancanza di ministri, non possa essere poscia battezzato.

Q. V. Quali (20) disposizioni si ricercano negli adulti per ricevere la grazia del Battesimo?

R. 1. Se oltre il peccato originale l'adulto ha altri peccati attuali mortali, per ottenere mediante il Battesimo la sua giustificazione si ricercano questi atti: 1. La fede, con cui creda espressamente la esistenza di un Dio remuneratore, i Misterj della Trinità, della Incarnazione, e che generalmente sieno vere tutte le cose, che sono state da Dio rivelate, e promesse, e principalmente, che l'empio è giustificato dal Signore per i meriti di Cristo; perchè la fede espressa di tutte queste cose è necessaria di necessità di mezzo. 2. La speranza della giustificazione, e della vita eterna. 3. La dilezione, per cui cominci ad amar Dio, come fonte di ogni giustizia. 4. Il proposito efficace di osservare tutti i precetti, e di vivere cristianamente. 5. La volontà di ricevere il Battesimo. 6. La penitenza, o dolore de' peccati commessi con il proposito di non peccare in avvenire. E questa penitenza deve essere soprannaturale, assoluta, universale, efficace, e segregata da ogni affetto al peccato mortale, e apprezzativamente somma. Non si ricerca però la contrizione perfetta: perchè essendo istituito il Battesimo per la remissione del peccato originale, e degli altri peccati attuali commessi prima di esso, non esige la disposizione, che patorisca un tal effetto (Trid. sess. 7. c. 6.).

R. 2. Per la giustificazione dell'adulto, che ha (se ciò è possibile) il solo peccato originale, si ricercano gli stessi atti, eccettuata la contrizione, la quale può essere solamente de' peccati personali, commessi cioè colla volontà propria fisicamente.

R. 3. Se l'adulto è già giustificato per mezzo della contrizione, o, della carità perfetta, acciocchè riceva nel Battesimo l'aumento della grazia si ricerca la volontà di ricevere per motivo soprannaturale il Battesimo. Quello poi, il quale è battezzato senza le debite disposizioni, ma con volontà di ricevere il Battesimo, non riceve la grazia; ma il Battesimo però è valido, e produce poscia la grazia, tolto che venga l'impedimento median-

(20) Per ricevere validamente il Battesimo non si ricerca negli adulti altra disposizione, se non il loro consenso, o sia la volontà di ricevere il Battesimo; la quale, secondo S. Tommaso (q. 68. art. 7.) è necessaria. Ora sebbene quello, il quale, indotto dal terrore e dai supplizj, acconsente al Battesimo, lo riceva validamente, come ha dichiarato Innocenzo III. (cap. *Martyres De Bapt.*), nondimeno se al-

cuno sempre ripugnasse, e non si potesse indurre nè col terrore nè co' supplizj ad acconsentire al Battesimo, secondo la dichiarazione dello stesso Pontefice (ibid.) e secondo il cap. 2. *De Judais* (dist. 45.) non valerebbe il di lui Battesimo. Per ricevere poi il Battesimo lecitamente e fruttuosamente non basta agli adulti il consenso, ma inoltre si ricercano le disposizioni accennate dall'Autore.

te la contrizione perfetta, o il Sacramento della Penitenza (21).

*Nosa.* Nella Lettera di Benedetto XIV. scritta all' Arcivescovo di Tarsi, la quale tratta del battesimo degli Ebrei, si risolvono molti casi, la soluzione de' quali può molto illustrare il presente Trattato. Il primo caso è quello de' bambini costituiti nel pericolo estremo della vita: si risolve esso così, che, se da qualche Cristiano trovasi un bambino nato da genitori ebrei vicino a morte, farà il Cristiano una cosa molto lodevole, e grata al Signore, se battezzerà quel bambino (dal Decreto della Congregazione del Santo Uffizio 2. Novembre 1678. e altrove). L'altro caso è de' bambini esposti: cioè se accadesse, che un fanciullo ebreo fosse scacciato ed abbandonato da' suoi genitori, la sentenza comune di tutti, è questa confermata da molti giudizj, è che bisognerebbe battezzarlo, ancorchè reclamassero, o lo ripetessero i suoi genitori. La ragione è, perchè quando si scaccia, e si abbandona il figliuolo, si perde allora la paterna podestà (Gregor. IX. l. 1. de *Infantibus, & Languidis expositis*). Bisogna però osservare, che non si deve mettere tra gli scacciati, e gli esposti quel fanciullo, che si trovasse a camminare la strada, o la contrada concessa agli Ebrei, senza il padre, senza la madre, senza compagno, o per città, o fuori, ma quello, che si trova nel luogo pubblico solo, abbandonato, discacciato, e privo di ogni speranza, e di ogni cura.

Ciò premesso, fa alcune osservazioni circa i casi mentovati, la prima delle quali è: che se non vi sono i genitori, ma i fanciulli sono affidati alla custodia di qualche Ebreo; non si possono battezzare licitamente senza l'assenso del tutore; perchè tutta la podestà de' genitori è devoluta al tutore. La seconda è, che se il padre si facesse Cristiano, e volesse, che il figliuolo fosse battezzato, si deve battezzarlo; ancorchè la madre ebra

(21) Secondo la sentenza comune dei Dottori, ciò si verifica, non solo del Battesimo ricevuto con finzione fuori della Chiesa, ma ricevuto eziandio nella Chiesa con finzione. Non rimette però i peccati dopo da lui commessi; avvegnachè niun Sacramento è stato istituito, neppure per accidente, per rimettere i peccati dopo di se commessi; ma per la remissione di questi è stata istituita la Penitenza, secondo il Tridentino (sess. 14. c. 5.). Similmente il Battesimo non rimette neppure il peccato della finzione; perchè, sebbene non sia a lui posteriore di tempo, è però a lui posteriore di natura: e perciò, secondo S. Tomma-

so (q. 69. art. 10. ad 2.) la finzione non viene rimessa dal Battesimo, ma dalla Penitenza susseguente. Per la qual cosa se la finzione consistesse nell'attacco a tutti i peccati commessi prima del Battesimo, secondo la opinione più sicura e più probabile, tutti questi peccati, inquanto che sono l'oggetto della finzione, bisognerebbe assoggettarli alle chiavi della Chiesa. Molti discepoli del Santo Dottore sostengono lo stesso anche dei peccati che accompagnano il Battesimo: perchè sono peccati di un uomo battezzato, non meno che l'indegno ricevimento del Battesimo.

si opponesse, perchè è sotto la podestà, non già della madre, ma del padre (*Greg. XI. ten. cap. ex Listeris, de conversione infidelium*, e altrove). La terza è, sebbene la madre non abbia in suo potere i figliuoli, se però si convertisse alla Fede cristiana, e presentasse il figliuolo; perchè fosse battezzato, sebbene contraddicesse il padre ebreo; ciò nonostante, si dovrebbe battezzare, come abbiamo detto nella q. XIII. risp. 4. La quarta è, se si tenga per certo, che la volontà de' parenti sia necessaria per il Battesimo de' fanciulli; perchè sotto il nome di parenti ha luogo eziandio l'avo paterno (*l. juxta interpretes 201.*); quindi ne segue necessariamente, che se l'avo paterno abbracciò la Fede cristiana, e se presenta il nipote acciocchè sia battezzato, sebbene, morto già essendo il padre, ripugni la madre ebraica; il fanciullo si deve senza alcun dubbio battezzare (*Greg. XIII. in suo speculo Episcoporum quest. 9. dub. 1. e altrove*). Vi sono degli altri motivi in virtù de' quali l'avo convertito alla fede si deve preferire, non solamente se ripugni la madre, ma eziandio il padre; e sebbene ambidue protestino, che non acconsentono al battesimo del figliuolo (*Gratianus discept. 997. n. 4.*).

Racconta indi ciò, ch'è accaduto a Mantova, ove un Ebreo; non solamente con una persona, che occupava una splendidissima dignità, ma collo stesso Duca, ha fatto la cosa seguente. Avea egli due figli bambini, e due nella puerizia, e la moglie; e dicendo prima, che voleva abbracciare la Fede cristiana, e avendo presentato se stesso, e i suoi figliuoli alla Fede per ricevere il Battesimo; ricusò poscia di accostarsi al Battesimo, e dedusse la speranza del Duca, per la qual cosa questo fatto fu posto in esame nella Congregazione del S. Uffizio, e il Pontefice determinò, che si facessero le cose seguenti (24. Settembre. 1699.):

„ Il Pontefice, uditi avendo i voti de' Cardinali, determinò, che  
 „ i due figliuoli, ch'erano nella infanzia; uno, cioè, di tre an-  
 „ ni, e l'altro di cinque, fossero battezzati, Gli altri poi, un  
 „ maschio cioè di otto anni, e una fanciulla di dodici, che fos-  
 „ sero posti nella casa de' Catecumeni, se vi era in Mantova;  
 „ se non vi era, che fossero affidati ad una persona pia, onesta,  
 „ per esplorare la loro volontà, e per essere istruiti. Così pure,  
 „ che si esplori la volontà della moglie in un luogo separato  
 „ da' figli: e che il padre, e marito, essendosi rimosso dal pro-  
 „posito d'abbracciare la Fede cristiana; non si doveva costringe-  
 „ re, ma che potevasi proceder contro di lui a tenore del jus “.

Dichiara inoltre, che non si deve amministrare fintamente, cioè coll'adoperare la materia del Battesimo senza la debita forma, il Battesimo a' figliuoli, di quegli infedeli, i quali sogliono offerire i loro figliuoli a' Cristiani, acciocchè li battezzino, non

già, perchè abbraccino la fede di Cristo, nè perchè si cancelli dalle loro anime la colpa originale: ma ciò fanno indotti da un' indegna superstizione, cioè perchè stimano, che col beneficio del Battesimo vengano i loro figliuoli liberati dagli spiriti maligni, dal fetore, o da qualche malattia (*ex Super. Inquisit. Decr. 6. Septemb. 1629.*) La ragion è, perchè il Battesimo è la porta de' Sacramenti, ed è la professione della fede; onde in niun modo si può fingere. Quindi Innocenzo XI. condannò questa proposizione: *Il timor grave urgente è una giusta causa di simulare l'amministrazione de' Sacramenti.* Di questi infedeli parla S. Agostino (*in epistola ad Bonifacium Episcop.*) ove insegna il Santo Dottore, che la prava intenzione de' genitori non impedisce, che que' fanciulli non vengano rigenerati spiritualmente, qualora venga ad essi conferito il Battesimo colla debita materia e forma.

Aggiunge il Pontefice, che non si deve somministrare il Battesimo, quando sovrasta il pericolo di perversione, secondo la Congregazione del Santo Uffizio celebrata alli 3. di Marzo dell' anno 1803. in cui fu decretato non essere lecito di battezzare i fanciulli, che sono figliuoli degl' infedeli, e che restano in podestà de' medesimi. Questo Decreto però eccettua que' fanciulli, i quali fossero in pericolo della vita. Ma dichiara esser lecito, se sono figliuoli di persone barbare, ma già Cristiane, purchè sieno istruiti, quando saranno cresciuti, circa i misterj, e i precetti della religione da' Missionarj, che in que' luoghi dimorano, o da' loro genitori. Conchiude finalmente, ch' è valido il Battesimo conferito in certi casi, ne' quali non è lecito di conferirlo, e in conferma di ciò porta molte soluzioni delle Sacre Congregazioni. Ne porterò una sola di esse presa dalla Congregazione del Santo Uffizio dell' 30. Marzo 1638. la quale versa circa il Battesimo dato da Faustina Cristiana contro la volontà de' suoi parenti ad una piccola fanciulla di anni tre in circa nata da genitori Ebrei. I Cardinali di detta Congregazione hanno giudicato, che quella piccola fanciulla fu veramente battezzata, se furono adoperate la debita materia, forma, ed intenzione; e che il Battesimo si prova con un solo testimonio: e sebbene i figliuoli degli Ebrei non possano battezzarsi contro la volontà de' loro genitori, se però vengano realmente battezzati, il Battesimo è valido, imprime carattere, e la figlia battezzata dev' essere educata da persone Cristiane, e la donna, che l'ha battezzata dev' essere corretta acutamente, acciocchè in avvenire si astenga da tali cose; che bisogna far manifesto al popolo non esser lecito di battezzare i figliuoli degli Ebrei contro il volere de' loro genitori; perchè quantunque il fine sia buono, i mezzi però non sono leciti, attesa specialmente la Bolla di Giulio III. che stabilisce la

pena di 100. ducati, e la sospensione contro quelli, i quali contro il volere de' loro genitori battezzano i figliuoli degli Ebrei.

*Nota.* Quando si dice, che il Battesimo resta comprovato col testimonio di un solo, ciò si deve intendere, perchè si possa prestar credenza al testimonio, o uomo, o donna, o se lo stesso, che ha battezzato, è il testimonio: poichè dicendo egli di avere dato il Battesimo ad un fanciullo Ebreo, non solamente racconta la cosa fatta da se, ma da se stesso col suo testimonio si dichiara degno di gastigo, e della pena. Fin qui parla il Pontefice di quelli, che sono nella infanzia. Tratta poi del Battesimo degli adulti: e dichiara primieramente, che il fanciullo è ordinariamente adulto e in sua libertà, e potè, quando ha compito sette anni; la regola poi certissima in questo affare è questa: se con certezza è manifesto, che in quell'età il fanciullo è abbastanza istruito nelle massime della Fede, e che intende sufficientemente che cosa sia il Battesimo, e che il Battesimo è una protestazione della Fede Cristiana, si deve allora battezzare: avvegnachè l'età per contrarre il matrimonio è stabilita dalla legge umana, ma la Legge Divina del Battesimo non dipende dalla legge umana.

2. Se si dubita dell'uso perfetto della ragione, insegna il Pontefice, che si deve differire il Sacramento; ma che si deve trattenerlo, e fermare quello, il quale lo dimanda, e frattanto si deve istruirlo in modo, che colle debite disposizioni si accosti a ricevere il Battesimo. 3. Che se un adulto accostasi al Battesimo mosso dal piacere di ricevere non già qualunque lavacro; ma quello solamente, ch'è proprio della Chiesa, un tal Battesimo è senza dubbio valido. 4. Che se alcuno ricevendo il Battesimo è privo della volontà presente, la quale peraltro ha avuta prima di ricevere un tal lavacro; allora bisogna esaminare, se la volontà precedente, ma poscia ritrattata, sussista ancora moralmente: perchè se non vi fu alcuna ritrattazione, e se sembri, che la intenzione moralmente sussista, certamente che il Sacramento è valido. 5. Se non v'è dubbio alcuno, e s'è manifestamente chiaro, che nell'adulto non vi fu volontà alcuna, o intenzione di ricevere il Battesimo, bisogna ammonirlo, ed esortarlo, che faccia legittimamente ciò, che ha fatto invalidamente, e che assolutamente, e liberamente riceva il Battesimo; se poi ostinatamente resiste, allora si deve licenziare; se la cosa è dubbiosa, si deve fermare, e battezzare condizionatamente. E quelli, che così sono battezzati sono tenuti di osservar la fede Cattolica. 6. Due testimonj singolari, o un solo testimonio degno di fede, dice, che un Ebreo ha seriamente dimandato il Battesimo; allora premesso l'esame de' testimonj, o del testimonio, non vi è bisogno di condurre l'Ebreo nella casa de' Catecumeni, ma il giudice Cat-

solico, che a Roma è il Vicegerente temporaneo, indagherà la volontà dell'Ebreo, fuori della contrada degli Ebrei, o nella sua casa, nella casa cioè del Vicegerente, o in qualche Chiesa, e ciò farà una, due, o più volte, acciocchè, avendo conosciuta chiaramente la volontà dell'Ebreo, comandi che o sia con sicurezza ricondotto nella contrada degli Ebrei, o posto nella casa de' Catecumeni. 7. Finalmente che il marito, o lo sposo Ebreo, il quale ha abbracciata la fede di Cristo, meritamente offerisce la sua, o moglie, o sposa, verso la quale ha diritto, ed autorità a lui concessa dalle leggi. Una tal'oblazione non può, nè deve recusarsi, e rifiutarsi da' Fedeli, i quali sono obbligati di praticare tutta la diligenza, e tutta l'attenzione, acciocchè la verità della religione Cristiana conosciuta dal marito, o dallo sposo, sia anche manifesta, ed abbracciata dalla moglie o dalla sposa, e ciò principalmente perchè, sebbene i Pontefici Romani proibiscano, che si usi violenza co' Giudei circa l'affare della religione: contuttociò manifestamente dichiarano, ch'essi niuna cosa maggiormente desiderano, quanto che gli Ebrei vengano una volta dalle tenebre alla luce; perciò comandano, che una volta in ogni settimana sia loro pubblicamente predicato l'Evangelio, e che intervengano essi a queste prediche (*Consist. 1. Nicolai III. & Constitut. 160. Gregorii XIII.*).

## APPENDICE

### DELLA DISCIPLINA DELLA CHIESA ORIENTALE

#### NELL'AMMINISTRARE IL BATTESIMO.

##### §. I. Della materia del Battesimo.

Q. I. **C**he cosa è la materia, e la forma del Battesimo?

R. Le cose, e le parole, delle quali composti sono i Sacramenti, sono la materia e la forma di essi, le quali voci dalla filosofia degli Arabi trasportate nella Teologia del secolo XII. hanno cominciato ad adoprarsi nella Chiesa, così Occidentale, che Orientale.

R. II. Qual è la materia del Battesimo?

R. E', come altrove abbiain detto, l'acqua naturale, poichè così insegna la fede Cattolica.

Q. III. Se i Greci, e gli Orientali discordino da' Latini circa il modo, con cui l'acqua naturale si adopera nel battesimo?

R. **Affermat.** Avvegnachè discordano in tre cose; e 1. I Latini sono obbligati di adoperare nel Battesimo solenne quell'acqua, che fu lo stesso anno benedetta nel Sabato Santo di Pasqua, o nel Sabato delle Pentecoste, e che monda, e pura si deve conservare nel Battisterio. I Greci poi adoperano acqua, la quale è benedetta dallo stesso Sacerdote che battezza; mentre battezza, come prescrivono i loro Rituali. Nè per questo i Greci si devono molestare, dice Benedetto XIV. (*Costit. Et si Pastoralis*). 3. Perchè i Latini battezzano nell'acqua fredda, e i Greci nell'acqua calda; avvegnachè, come giudica Goario, l'acqua fredda reca troppo dolore al corpo del tenero bambino; ma coll'andare del tempo, questo uso fu ricevuto, come un rito sacro, come un segno del fervore della divina grazia (*ex can. Synod. Provincialis sub Germano Amathensis Archiep.*). E neppur per questo si devono riprendere i Greci (*Costitut. sup.cit.*). Bisogna però diligentemente guardate, che per ignoranza non credano superstiziosamente, che il Battesimo conferito con l'acqua calda doni maggior grazia, o che rettamente non sia amministrato coll'acqua fredda. 3. Nel Secolo XIII. si è mutato nella Chiesa Latina il rito di battezzare mediante la triplice immersione: il qual rito si osserva ancor nella Chiesa Greca, anzi in tutto l'Oriente.

Q. IV. Che cosa giudicano di tal rito i Foziani?

R. Rimproverano i Latini, perchè battezzano mediante l'aspersione, o la infusione, e per metterli in defisione, li chiamano *Aspersi*; e sono di opinione, o che la triplice immersione appartenga all'essenza del Battesimo, o che si debba praticare per precetto di Cristo.

Q. V. La triplice immersione appartiene forse realmente all'essenza del Battesimo, o si dev' essa praticare realmente, per precetto di Cristo?

R. **Negat.** Perchè Gesù Cristo ha istituito il Battesimo, e il Battesimo significa lavanda, come Balsamone, ed altri Foziani concedono (*in medit. de Sacram.*). Ora la lavanda, si fa non solamente colla immersione, ma eziandio coll'aspersione, e colla infusione (*cap. 4. Danielis v. 22. e altrove*). Quindi la Chiesa ha sempre approvato il Battesimo de' Clinici, di quelli cioè, i quali, impediti dalla infermità, erano battezzati nel letto coll'aspersione dell'acqua (*Concil. Neocesar. Laodicen. Antissidor. ec.*). Lascio da banda, che dagli Atti Apostolici (*cap. 3. e 4.*) facilmente si raccoglie, che gli Apostoli hanno battezzato colla aspersione, o sia infusione. Ma che bisogno vi è di molte parole? I Foziani stessi battezzano colla infusione, come si raccoglie da molti Autori sacri, e da molti Concilj Provinciali dell'Oriente, così de' Cattolici, che degli Scismatici, i quali con pub

blica autorità hanno approvato un tal Battesimo (Goario nelle Note all'uffizio del Battesimo; Papadopoli, *prænot. mystag. res. 7. sess. 3.*, ed altri, i quali riferiscono, che un tal Battesimo fu anche, come legittimo, riconosciuto da Fozio stesso, e da altri suoi seguaci principali.) Dunque è fuori di ogni dubbio, che la triplice immersione, o la infusione non appartiene alla essenza del Battesimo, e che non si deve praticare per precetto di Cristo. Che se praticata fu ne' primi tempi della Chiesa, ciò fu fatto per precetto della Chiesa, la quale avendo facoltà d'istituire i riti, co' quali devonsi fare e amministrare i Sacramenti, volle che dapprincipio si praticasse l'immersione per significare la sepoltura di Cristo; e ha voluto la triplice o immersione, o infusione, per dimostrare, che in una natura, cioè nella natura Divina, vi sono tre Persone. Leggano i Foziani gli antichi Padri, e Scrittori Greci sopralodati, i quali ripetono la triplice immersione dalla consuetudine, dalla istituzione, e dal precetto della Chiesa.

Q. VI. Donde deriva l'errore de' Foziani?

R. Dalla storta interpretazione del canone Apostol. 50. e del canone 7. del Concilio II. Generale. Perchè nel primo canone si determina, che sia deposto il Vescovo, o il Sacerdote, che nel Battesimo immerge una sol volta; nell'altro poi si determina di ribattezzare gli Eunomiani, i quali battezzano con una sola immersione. Ma que' canoni hanno ciò stabilito, perchè quelli, i quali in quel tempo battezzavano, con una immersione, omettevano d'invocare la Santissima Trinità, la quale invocazione è necessaria per un tal Sacramento. Così asserisce degli Eunomiani Teodoreto (*L. 4. de heret. fabul. cap. 3.*). E il canone Apostolico rende questa ragione della pena da lui stabilita: *il Signore non ha detto, battezzate nella mia morte, ma battezzate nel nome del Padre*, ec. Per la qual cosa un tal Battesimo era nullo, ed invalido. E peccavano i sopraddetti contro la legge di Cristo, il quale avea ordinato, che si battezzasse nel nome del Padre ec. e contro la legge stabilita degli Apostoli, dalla quale era prescritta la triplice immersione.

## §. II. Della Forma.

Q. I. Qual è la forma del Battesimo de' Greci?

R. E' questa: *Baptizetur N. in nomine Patris &c.* Di questa forma fa menzione il Grisostomo, e si trova essa ne' Rituali pubblicati da mille, e più anni.

Q. II. I Greci battezzano validamente, e lecitamente con questa forma?

R. Affermat. Perchè il Concilio Fiorentino approvò, così que-

sta, che quella forma, la quale incomincia così: *Baptizetur N. in nomine Patris.*

Q. III. Donde è nata questa differenza della forma Orientale dalla forma della Chiesa Latina?

R. Alcuni pensano, che sia nata, perchè i Padri Orientali, per torre l'occasione a' Novaziani, i quali erano in gran quantità nell'Oriente, d'insegnare, che per la validità del Battesimo è necessaria la fede del Ministro, hanno prudentemente stabilito, che i ministri, i quali battezzano, non dicessero più, *Ego te baptizo &c.* ma dicessero, *Baptizetur &c.* Altri derivano ciò da altra causa, il che poco importa.

Nota. In alcuni Rituali de' Greci la forma del Battesimo è espressa in modo, che alla invocazione di ogni Persona della Trinità, vi è aggiunta la risposta, *Amen*. Questa aggiunta fu presa o dal Rituale di Severo, o è nata, perchè il Diacono, e gli altri hanno praticato di risponder *Amen* alla invocazione di ogni Persona. Non si può dubitare, che con questa forma si amministra validamente il Battesimo, anzi per Decreto della Suprema Inquisizione fu giudicato valido il Battesimo così amministrato da' Russiani: *Baptizetur N. in nomine Patris, Amen: in nomine Filii, Amen: in nomine Spiritus Sancti, Amen*. Nulladimeno, come osserva ottimamente Goatio, quella parola *Amen* posta nel mezzo della forma (lo stesso si deve dire della ripetizione della frase, *in nomine*, nella forma de' Russiani), si deve levare in segno di ossequio verso la forma istituita da Cristo, nella quale non vi sono tali ripetizioni.

Q. IV. Qual'è la forma degli Armeni?

R. Questa, come da' loro libri riferisce Galano: *Servus Christi sponte veniens ad Baptismum baptizatur nunc per me in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Christi sanguine redemptus, a peccatis subjectione liberatus es, coheres Christi factus & templum Spiritus Sancti*. Il Ministro, dicendo questa forma, immerge tre volte il battezzando nell'acqua, e seppellisce così il peccato originale; col qual rito vengono significati i tre giorni della sepoltura di Cristo. Verricello ha quest'altra forma praticata dagli Armeni: *Dicantur hujusmodi verba ter cum appositione aquae super caput baptizandi. N. servum Jesu Christi, qui a sua infantia venit sponte ad Baptismum, baptizat nunc manus mea in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Vel: baptizet & nunc manus mea in nomine Patris; baptizet nunc manus mea in nomine Filii; baptizet nunc manus mea in nomine Spiritus Sancti*.

Q. V. Se con le predette formole si amministri validamente il Battesimo?

R. Affermat. Per Decreto della Congregazione del Santo Uffizio. *Compendio Antoine. Tomo II.*

M

lizio (1633.). Nulladimeno è da desiderarsi, che gli Armeni si servano della forma de' Greci, la quale i loro Padri hanno ricevuta da Gregorio illuminatore, come attesta Varrano estratto da Galano (tom. 3. c. de *Baptism.*). Sono poi riprensibili negli Armeni: 1. Quella Rubrica, la quale prescrive il replicare tre volte la forma; perchè così si ripete il Battesimo, come già è manifesto. 2. Quelle parole, *sponse veniens*; perchè molti scismatici falsamente stimano, che tali parole si devono esprimere necessariamente nella forma del Battesimo, perchè nella forma si deve spiegare la intenzione di battezzare. 3. Per la ragion sopraddetta bisogna anche levar la replica di quelle parole, *baptizet manus mea* &c.

Q. VI. Qual è la forma del Battesimo de' Caldei?

R. Circa la forma del Battesimo de' Caldei vi fu una gran contesa nell'anno 1630. Perchè la voce *Eemad*, che si adopera, mentre si battezza l'uomo, e la voce *Emas*, che si adopera, mentre si battezza la donna, significa secondo la interpretazione di alcuni il tempo passato: e, dopo cinque Congregazioni, furono approvate le sei regole, che seguono. 1. Il Battesimo dato col verbo del tempo passato per significare l'azione passata, sebbene coll'invocazione della SS. Trinità, e coll'abluzione, immersione, o aspersione dell'acqua naturale, non è vero Battesimo. 2. Sarebbe vero però il Battesimo dato col verbo, che fosse indifferente a significare il preterito dell'indicativo, e il presente dell'imperativo; qualora vi sieno le altre cose dette altre volte. 3. Lo stesso si deve dire, quando il ministro, servendosi del verbo indifferente, non pensando al preterito, o al futuro, avesse la intenzione virtuale di servirsi di quel verbo nella miglior forma che può, ancorchè credesse, che la voce, la quale significa, o che esprime l'atto, il quale viene esercitato dal Ministro, sia voce del tempo passato; qualora però abbia intenzione di fare ciò, che Cristo ha istituito, e di non legare il significato della forma alla sua privata credulità. 4. Se il battezzante si servisse del verbo del tempo passato per significar l'atto, che da lui si esercita, quando battezza, e se vi fossero gli altri requisiti, il Battesimo sarebbe legittimo, se appresso quella nazione, o appresso il Clero vi fosse l'uso di prendere quel verbo preterito per significare quella azione presente. 5. Il Battesimo è parimenti valido, e vero, se alcuno per ignoranza della lingua stropicciando la parola senza animo d'introdur alcun errore, o eresia, proferisse un verbo preterito per un verbo presente, quando tra la voce del preterito, e del presente vi sia tanta similitudine, che sia facile di cadere da una voce nell'altra; e quando gli uomini prudenti giudicassero

chino comunemente, che il battezzante ha inteso colla voce del preterito, proferita contemporaneamente di proferire la voce del presente, e quando proferita la voce concepiscano, che l'azione presente fu espressa sufficientemente. 6. Per togliere ogni ambiguità, o occasione di errore nella forma di questo Sacramento così necessario, bisogna in avvenire ammonire i Caldei, che mentre battezzano, si servano del verbo dell'indicativo presente, o almeno dell'imperativo, o, se si vogliono servire del verbo indifferente a significare il tempo passato o presente, lo prendano nella significazione del presente. Ed infatti i Caldei moderni hanno stimato più a proposito di mutare la forma antica in quest'altra: *Ego te baptizo, serve Christi talis, in nomine Patris. &c.* come si ricava dai Rituali scritti da Giuseppe I. Patriarca, i quali esistono nella Libreria Vaticana. Altri poi hanno cominciato ad imitare la forma Siriaca, o Greca.

Q. VIII. Qual è la forma del Battesimo de' Mingreliesi?

R. E' questa: *Baptizetur talis in nomine Emateligens Gnomai Gmeri N. Sacchelita Patris Amen, Et Filii Amen, Et Spiritus Sancti Amen. Mamisata Amin, Tzerita Amin, Tzulia Smindipita Amin.* Quando poi il Sacerdote proferisce la forma del Battesimo, allora il bambino non è lavato, nè dal Sacerdote, nè da altra persona; ma finite le sacre preci, il Sacerdote si spogliava delle sue vesti, e se ne parte; dopo la di lui partenza, il bambino è spogliato delle vesti, ed è unto dal padrino col sacro Crisma, che chiamano *Myron*, poscia tutto il bambino è lavato da' circonvostanti molto tempo dopo la prolazione della forma. (*Horvicius. q. 3. de baptis. tit. 4. sect. 1.*)

Q. VIII. Se colla predetta formola si amministri validamente il Battesimo?

R. Negat. Sì perchè in un tal Battesimo vi manca l'unità del Ministro, che si ricerca per la validità del Sacramento; sì perchè vi manca la unione morale tra la materia e la forma, necessaria parimenti per la validità del Sacramento. Quindi la Santa Congregazione ha ordinato, che i Mingreliesi si ribattezzino condizionatamente però, perchè o che sono stati battezzati da' Sacerdoti Greci, i quali battezzano legittimamente; o perchè lo stesso Sacerdote Mingreliese proferita avendo la debita forma, può lavare senza tardanza alcuna, la quale escluda l'unione morale tra la materia, e la forma.

### §. III. Del Ministro, e del soggetto del Battesimo.

Q. I. Fanno forse gli Orientali circa il Ministro del Battesimo?

R. Alcuni Foziani nella credenza ereticale, che non sia lecito a' laici di battezzare, nel caso di estrema necessità dell'adulto,

o del bambino. Nello stesso errore sono gli Armeni (secondo Galano), e (secondo Tommaso da Gesù) i Cofiti e gli Abissinj, e (secondo Assemano tom. 3. *Biblioth. Orient.* q. 2. pag. 266.) alcuni Nestoriani nella Siria.

Alcuni Orientali sono in un somigliante errore circa il soggetto del Battesimo: avvegnachè credono, che i fanciulli non si possano battezzare se non dopo alcuni giorni, o in certi determinati tempi; dal che ne nasce, che molti muojono senza Battesimo. E' dunque obbligo de' sacri ministri di levare dalle menti degli Orientali un tal errore, e dimostrar ad essi: 1. Che non è verisimile, che Gesù Cristo, il quale ha voluto, che il Battesimo fosse di tanta necessità, che non possa entrare nel regno de' Cieli quello, il quale non è per esso rigenerato, non è, dico, verisimile, che Gesù Cristo non abbia concessa ad ogni uomo la facoltà di conferire in caso di estrema necessità il Battesimo: avvegnachè se ogni uomo non potesse battezzare, molti bambini perirebbero necessariamente senza il Battesimo. Come dunque sarebbe stato provveduto sufficientemente alla loro salute da quello, il quale vuole salvi tutti gli uomini? 2. Che la Chiesa ha sempre riconosciuta ne' laici la facoltà di battezzare, come si raccoglie da' Padri, così Greci, che Latini, da' Concilj Provinciali, ee.

*Nota.* Quelli, i quali battezzano persone adulte, peccano gravemente, se prima non le istruiscono nella maniera, che abbiamo detta nell' Appendice al Trattato delle Leggi. Aggiungo, che così hanno deciso i Teologi, a' quali fu commessa la risoluzione di questo dubbio dalla Congregaz. de' Propag. Fide (secondo Verriello).

#### S. IV. Delle cerimonie appartenenti al Battesimo.

Q. I. Donde traggono origine la consecrazione dell' acqua e dell' olio, le unzioni, le insufflazioni, gli esorcismi, e gli altri riti del battesimo?

R. Che traggono la loro origine dagli Apostoli, sebbene ciò neghino i Calvinisti, e gli altri Novatori dell' età nostra, come assesta ingenuamente l' una, e l' altra Chiesa, la Orientale cioè, e la Occidentale, o sia Latina: avvegnachè tali riti regnano così nell' Occidente, che nell' Oriente, anche in quelle Sette, che dal V. secolo si sono separate dalla Chiesa Cattolica, come sono i Nestoriani; e perch' si fa menzione di essi nelle Costituzioni Apo toliche, e nelle Opere de' Padri, così Greci, che Latini; nè è noto, che sieno stati prescritti da un qualche Concilio di tutto il mondo, o in altra maniera, cosicchè le Chiese dip. se per il mondo tutto sieno state costrette a riceverli.

Q. II. Nell'amministrare questi riti discordano forse gli Orientali da' Latini.

R. Affermat. E 1. gli Orientali discordano da' Latini, che, siccome a quelli è permesso di conservare l'acqua, non secondo il costume de' Latini, ma secondo il proprio rito di essi, come abbiamo già detto: così pure è a' medesimi permesso di non ricevere l'oglio, col quale si ungono i corpi de' battezzandi, da' Vescovi, come si suol fare nella Chiesa Latina, ma che si sieno benedetti secondo il rito antico dal Sacerdote, che battezza, come si legge nella Costituzione, *Essi Pastoralis*, in cui circa le unzioni da farsi nel battesimo coll'olio benedetto; si comanda a' Greci esistenti nel regno di Cipro, che seguano il costume della Chiesa Romana: agli altri poi si permette, che seguano il loro costume, quando ciò non venga impedito da qualche contraria consuetudine, o quando non si può senza scandalo impedire. 2. Molti Orientali sogliono anche a' fanciulli amministrare dopo il battesimo la Confermazione, e la Eucaristia. Ma ciò è dalla detta Costituzione vietato a' Greco Italiani, ed agli Albanesi. Lo stesso fu proibito similmente a' Maroniti nel Concilio celebrato nel monte Libano (anno 1636), e confermato colla autorità della Sede Apostolica (anno 1741). Tutti questi dunque opererebbero contro il precetto della Chiesa, se amministrassero tosto dopo il battesimo a' fanciulli la Confermazione, e la Eucaristia. La Sede Apostolica però tollera questa consuetudine, e la permette negli altri Orientali (*Concil. Later. sub Innoc. III. & consuetudine suprad.*). Anzi un tal uso fu eziandio praticato un tempo nella Chiesa Latina (*Sacramentarium Greg. Magni & Ordo Romanus*). Parimenti gli Orientali discordano da' Latini negli altri riti; i quali sono da essi amministrati secondo i loro Rituali, e non possono essere omissi da essi senza dispensa della Sede Apostolica. Per dichiarazione poi della stessa Sede sono incapaci di ricevere il battesimo quelli, i quali disprezzano tali cerimonie, e le tengono per cose frivole.

Nota. Essendo tenuto ognuno di osservar il rito della sua Chiesa, se ci sono alcuni Orientali, i quali sieno soliti di praticare qualche cerimonia, o qualche sacramentale ex. gr. il sale, secondo il loro Rituale, quanto a questa parte non sono obbligati a quelle Costituzioni, che trattano de' riti del Madurè, perchè queste Costituzioni comandano la osservanza de' Latini: appartengono poi a tutti le dette Costituzioni quanto a quella parte, con cui comandano la debita venerazione verso le cerimonie della Chiesa.

Q. III. Fallano forse alcuni Orientali circa i riti?

R. Affermat. 1. Giorgio Arbelese Scrittore Siro Nestoriano giudicò nullo il battesimo, se venga dato nell'acqua benedetta con

altro olio, che con quello della unzione (*Assem. rom. 3. pars. 2. Biblioth. Orient. quest. 42.*). E Timoteo II. Patriarca giudica, che l'olio benedetto sia una parte sostanziale del battesimo. Lo stesso Arbelese è di opinione, che si contamina l'acqua benedetta, e l'olio benedetto, e che perciò si deve di nuovo consacrare, se un laico, o un sacerdote non digiuno tocca quelle cose, o se entra nel battisterio: così pure, che le stesse cose restano contaminate, e perciò devono consacrare di nuovo, se fu mescolato con esse, o se le abbia toccate l'olio della grazia, l'olio degl' infermi (*quest. 14. 44. e 45.*). Lo stesso Arbelese asserisce, che il rito cominciato del battesimo si deve differire ad un altro giorno dal Sacerdote, se avverte, che la madre del fanciullo, o il fanciullo non è digiuno (*Quest. 34.*). Questi errori, e queste vane credulità si confutano facilmente, se si rifletta alle cose dette da noi ne' Trattati del Battesimo, e de' Sacri Riti. 2. Molti Nestoriani omettono gli esorcismi, il rifiutamento di Satanasso, contro la disciplina de' loro Maggiori, perchè, negando con Teodoro Mopuesteno il peccato originale, pensano che convengano gli esorcismi, il rifiuto di Satanasso non già a' fanciulli, ma agli adulti. Da qui è, che credono, che i fanciulli, i quali muojono senza battesimo, sono parte-ipi della gloria eterna. Ungono poi coll'olio solamente i fanciulli prossimi a morire; e se avvenga, che quelli muojano senza una tal unzione, sono obbligati i genitori di osservare per 50. giorni la continenza (*Arbel. quest. 20.*). 3. Alcuni Armeni eretici tengono, che la Confermazione appartenga alla essenza del battesimo. E si crede, che alcuni Sirj sieno di parere, che la Eucaristia è necessaria ai fanciulli per la eterna salute. Ma il giudizio contrario della Chiesa confuta, e detesta tutti questi errori.

## T R A T T A T O D E L L A C O N F E R M A Z I O N E .

I. **LA** Confermazione (1) è un Sacramento istituito da Cristo, per cui i battezzati vengono confortati a tenere fermamente la fede, ed a professarla fortemente. II. La materia rimota della

(1) Sembra che la definizione dell' Autore sia manchevole, non facendosi in essa menzione nè della materia, nè della forma, nè del ministro di questo Sacramento: onde sembra che questa sia migliore. "La Conferma-

Confermazione è il crisma fatto coll'olio di olive (2) benedetto dal (3) Vescovo (Conec. Flor. in Decr. de Sacram.). La materia prossima è l'unzione del crisma (4) fatta nella fronte dalla mano del Vescovo in forma di Croce; la qual unzione è una vera,

zione è un Sacramento per cui il battezzato vien unto nella fronte col sacro Crisma a modo di croce dal Vescovo, sotto la forma scritta delle parole, e riceve forza dallo Spirito Santo per professare la fede. La bontà di questa definizione si ricava, perchè con essa si dichiarano la materia, la forma, il ministro del Sacramento, e l'effetto proprio di questo Sacramento.

(2) L'olio è di necessità di questo Sacramento; e ciò è certo di tale certezza; secondo la comune asserzione di tutti li Dottori, che Tommaso Valdesi (in sua *Doftr. fidei de Sacram. Confirm. c. 13.*) indica essere di fede una tale asserzione. L'olio d'adopararsi nel Sacramento della Confermazione deve essere olio di olive, come S. Tommaso (q. 73. art. 2. ad 3.) è tuteti li Dottori insegnano dopo Gregorio VII: il quale condannò l'errore degli Armeni che confermavano con l'olio distillato dai fiori. Ma non è poi così certo che il balsamo mescolato con l'olio sia di necessità del Sacramento; perchè non mancano Teologi dottissimi, i quali sono di parere che il balsamo appartenga più al decoro del Sacramento di quello che alla di lui essenza; e la opinione contraria non si trova definita, nè dai Concilj Generali della Chiesa, nè dai SS. Pontefici: sebbene l'olio si debba mescolare col balsamo per consuetudine antica anche della Chiesa Orientale. Quindi ne segue, essere certo che il balsamo mescolato coll'olio sia necessario almeno di necessità di precetto.

(3) Il Crisma deve necessariamente essere benedetto dal Vescovo. Se di necessità del Sacramento? la sentenza comune è affermativa; sebbene non sia affatto certa. Imperciocchè, 1. Da tutti li Rituali Greci e Latini apparisce, che il Crisma deve essere benedetto dal Vescovo. 2. Ciò anche apparisce dagli antichi Concilj Provinciali, approvati dalla Chiesa. 3. Dai Padri, così Greci che Latini. 4. Dalla prati-

ca non mai interrotta della Chiesa; sebbene leggasi che questo Sacramento è stato qualche volta amministrato per dispensa della Sede Apostolica dai sacerdoti semplici, come testifica Eugenio IV. con questa condizione però che il Crisma fosse benedetto dal Vescovo. 5. Dalla sentenza comune dei Dottori; onde è sentenza comune dei Dottori, che la benedizione del Crisma non può essere commessa dalla Sede Apostolica al Sacerdote semplice, quantunque gli possa essere ingiunta l'amministrazione della Confermazione.

Nondimeno una tale sentenza non è affatto certa; non essendo fondata una tale sentenza se non sopra la pratica perenne della Chiesa, la quale non produce una totale certezza. Imperciocchè ancorchè, per testimonianza di Fabiano Papa (in *epist. ipsi vulgo adscr.*) la Chiesa abbia sempre adoperato Crisma novello, ovvero fatto nello stesso anno: per questo però il Crisma novello non è di necessità del Sacramento; e ancorchè la Chiesa nel Sacramento dell'Altare abbia sempre adoperato l'acqua col vino; per questo però l'acqua non è di necessità di quel Sacramento.

(4) Se l'unzione del Crisma non si faccia a modo di croce e nella fronte, il Sacramento è nullo: e i Dottori comunemente sostengono tutto ciò essere di necessità del Sacramento, cosicchè, se una porzione di quello si ometta, pensano che il Sacramento sia nullo, e che non sussisterebbe la Confermazione, se si facesse la unzione, non nella fronte, ma in qualche altra parte del corpo. Per questo i SS. Padri hanno sempre fatto menzione della unzione da farsi nella fronte. Ora non leggendosi che ciò sia stato istituito d'alcun Concilio, o d'alcun Pontefice, ma intamente si crede che sia a noi disceso dalla Tradizione Apostolica. Nondimeno Vittoria e Ledesma appresso Diana (n. 10. tr. 8. resol. 30.) negano che la unzione della fronte sia di necessità

Imposizione della mano (5). La forma (6) è questa: *Signo te signo Crucis, & confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris &c. (id. Concil.)* III. Il Ministro ordinario è il solo Vescovo (Conc. Flor. & Trid. sess. 7. can. 7.). Il Sacerdote semplice però può per commissione del Papa amministrare lecitamente e validamente un tal Sacramento (Conc. Flor.). IV. Gli effetti di questo Sacramento sono: 1. L' accrescimento della grazia santificante, e delle virtù a lei annesse. 2. Alcuni ajuti speciali per professare fortemente la Fede con qualunque pericolo, e per superare le tentazioni contro di essa. 3. Il carattere. V. I soli, e tutti i battezzati (7), anche bambini, a' quali si amministrava ne' primæ

del Sacramento. E Aureolo, Vivaldo, Fernandez, ed altri scrivono lo stesso del segno della Croce.

(5) Questa imposizione della mano è quella, per cui si compartisce il proprio effetto di questo Sacramento, cioè lo Spirito Santo, il quale non viene compartito se non quando si profertisce la forma, la quale non si profertisce se non quando si fa l' unzione. Per la qual cosa questa imposizione, o è la unzione stessa fatta nella fronte, o non è disgiunta da essa. Conseguentemente questa imposizione è quella di cui parlano Urbano III. (in *epist. Decretal.*) Eusebio Papa (epist. 3.) Melchiade Papa (in *Epist. Hispan.* qualora non sia suppositizia), allorchè chiamano la Confermazione col nome d' imposizione della mano.

(6) Tutte le parole che si esprimono in questa forma, e che sono state determinate dal Concilio di Firenze, non sono di essenza della forma: imperciocchè tutte le parole che si esprimono nella forma dei Latini, non si esprimono in quella dei Greci, ch'è la seguente: "Signaculum doni Spiritus Sancti"; segno del dono dello Spirito Santo: ora tutte le parole le quali sono di essenza della forma, si contengono nella forma dei Greci, la quale, essendo antichissima, e assegnata dai Padri Greci e anche dal VI. Concilio Gener. (can. 95.) non si può ragionevolmente dubitare che non sia valida.

Quindi ne segue chiaramente: 1. Che nè la invocazione distinta delle tre Persone della SS. Trinità è di essenza della forma: 2. Nè queste parole, *signo te signo crucis, si segno col*

*segno della croce; nè queste altre, chrismate salutis, col crisma di salute: 4. Nè il verbo, signo, si segno. 5. Nè il verbo, confirmo, si confermo. 6. Nè il pronome, te, imperciocchè niuna di queste voci si esprime nella forma dei Greci. Ma il pronome che dinota la persona confermata, e il verbo che dinota la persona del ministro, si sottintendono secondo il sentimento della Chiesa Greca, dalla circostanza dell'atto esteriore del ministro.*

(7) Anche quelli che sono perpetuamente pazzi; perchè essi pure, ugualmente che i bambini, non solo possono essere spiritualmente rigenerati, ma eziandio possono crescere e perfezionarsi nella grazia, come insegna S. Tommaso (3. p. q. 72. art. 6.). Anche li Energumeni, o sia, gl' indemoniati, perchè da molte istorie degne di fede si ricava che molti di essi sono stati liberati dal ricevimento di questo Sacramento: il che narra S. Bernardo (in vita S. Malachie) anche di un fanciullo lunatico. Molto più sono capaci di questo Sacramento que' pazzi i quali hanno avuto un tempo l'uso della ragione, militando per questi la stessa ragione che milita per quelli: purchè non sieno caduti in pazzia tosto che hanno commesso qualche peccato mortale (perchè allora sono privi della grazia santificante la quale è necessaria per riceverè questo Sacramento) e purchè abbiano dimostrato qualche desiderio di riceverlo, il quale si può e si deve supportare, qualora, mentre erano sani di mente, non diedero alcun indizio contrario. Se però si sperasse che fossero per ria-

tempi della Chiesa, sono capaci della Confermazione. Ma ora si differisce nella Chiesa Latina sino all'uso della ragione per maggior riverenza di questo Sacramento, per maggiore utilità (8)

versi dalla pazzia, bisognerebbe differir loro la Confermazione, acciò la ricevessero con maggior decenza e utilità: Anzi si deve amministrare la Confermazione non solo ai fanciulli, arrivati ai sette anni, ma ai fanciulli eziandio privi di ogni uso della ragione; qualora cost' esiga qualche giusto motivo. Un tal motivo poi è, se credasi che il fanciullo sia tosto per morire, o se debba essere trasferito, ove si teme che difficilmente, o in niun modo riceverà la Confermazione. Alcuni finalmente lodano il costume della Spagna, ove i condannati a morte sono fatti partecipi dell'Eucaristia e della Confermazione. Imperciocchè la Confermazione è istituita, non solo per la confessione della fede, ma per sopportar pazientemente quelle cose, le quali possono allontanarci dal Signore.

(8) Per ricevere lecitamente e fruttuosamente la Confermazione sono necessarie agli adulti alcune disposizioni per parte così dell'anima, come del corpo; e queste disposizioni sono necessarie, o per una certa tal qual decenza, o per un rigoroso dovere: per parte del corpo si ricerca.

1. Che, se si amministri di mattina, come una volta si usava, la Confermazione, siccome viene copferita da chi è digiuno, così sieno digiuni quelli che la ricevono. Da che però cominciò ad amministrarsi questo Sacramento sul mezzo giorno, sembra che un tal uso sia passato dall'essere di precetto all'essere di consiglio; mentre secondo Giordano, Vescovo di Trau in Dalmazia ( tom. 2. elucubr. lib. 3. tit. 3. n. 13.) neppure a Roma si usa per precetto diversamente; e perciò anche S. Tommaso ( q. 72. artic. 13. ad 2. ) non ammette in ciò se non che consiglio. 2. Che quelli, i quali sono per essere confermati, abbiano la fronte aperta e monda, acciò la sacra unzione sia ricevuta con maggior decenza. 3. Che tanto i maschi quanto le femmine, e quelli, i quali esercitano verso entrambi l'uffizia di padrini,

sieno vestiti semplicemente e modestamente; così pure le donne si astengano dal belletto, e altre vanità, e da ogni altro ornamento smoderato di testa o di corpo.

Per parte dell'anima poi si ricerca, 1. Lo stato di grazia, onde quelli, i quali avessero peccato mortalmente, devono premettere la Confessione; mentre per i Sacramenti dei vivi, com'è la Confermazione, si ricerca lo stato di grazia, il quale non si può avere, se non mediante la Penitenza, o in realtà o in desiderio: nel secondo modo è assai difficile di averla, come abbiamo detto altrove; dunque bisogna rivolgersi alla prima penitenza: per evitar ogni pericolo di sacrilegio. 2. Una pronta e devota affezione verso quel dono singolare, per eccitar e conservar la quale è necessario, 1. Che i confirmandi abbiano una sufficiente notizia esplicita, così dei misterj della fede, come anche degli obblighi che hanno contratti nel battesimo. 2. Che si consumino, se non le intere giornate, il che ai contadini sarebbe difficile, almeno alcune ore delle giornate che precedono la Confermazione, in orazioni e nella contemplazione di un tal mistero. 3. Che nel viaggio da una Parrocchia in l'altra, in cui si deve amministrare la Confermazione, come alcune volte accade, tolga ogni occasione di divagamento alla gioventù, la quale viene divertita facilmente da ogni oggetto.

Quindi gravemente s'ingannano quei Pastori, i quali giudicano abbastanza disposti per ricevere un Sacramento sì grande i loro sudditi, allorchè si sono accusati de' loro peccati, e tengono impresse, non già nel cuore, ma nella memoria alcune definizioni, appartenenti a un tal mistero. Perlaquale cosa il Parroco che veramente ha premura delle sue pecore, deve praticare alcune cose prima e dopo la Confermazione. 1. Prima di essa, si guarderà di non differire le sue istruzioni circa la Cresima quasi fino al tempo in cui il Vescovo visiterà la Parroc-

di chi lo riceve a motivo della divorzione attuale. E' poi spediente, che i fanciulli ricevano per tempo la Confermazione, prima che cadano dalla innocenza battesimale; purchè si possano ricordare di averla ricevuta, perchè non si può replicare, e purchè conoscano la di lei eccellenza, ed utilità. VI. Si devono (9) assumere i padrini per legge e consuetudine della Chiesa, la quale in diversi canoni è espressa. Basta poi un padrino solo, o uomo o donna (cap. *Non plures de consecr. dist. 4.*); circa la qual cosa niuna cosa ha rinnovata il Concilio di Trento, e deve essere Confermato il padrino, se è uomo; o Confermata, se è donna (cap. *in Baptismo eod. tit.*).

Q. I. Se, offerendosi la opportunità, sia obbligato ogni adulto di ricevere la Confermazione?

R. Molti (10) ciò negano, ma affermano Toletò, ed altri, i

chia. 2. Dopo la cresima poi procurerà ardentemente che i confermati, ricordevoli della grazia ricevuta, di tratto in tratto la richiamino alla loro mente. 3. Che non mettano verun ostacolo alle grazie attuali le quali, come insegna il nostro Autore (Tr. de Sacram. in Gen.) scaturiscono dai Sacramenti a tempo e a luogo debito, qualora non le impedisca qualche cattiva affezione di animo.

(9) Secondo la consuetudine della Chiesa, il padrino della cresima deve essere distinto dal padrino del battesimo; nondimeno, secondo il canone *Si quis*, il cap. *Di sum est*, il cap. 30. *De his* (quest. 1.) ed altri, si può prendere lo stesso, qualora così esiga la necessità. Similmente il vero padrino, come pure al ministro che conferma, contrae affinità spirituale col confermato, e col padre, e madre di esso. Così il Tridentino (sess. 24. cap. 2. *De Reform.*).

(10) La Cresima non è necessaria di necessità di mezzo; perchè possiamo salvarci senza di essa; purchè siamo battezzati; ma è necessaria di necessità di precetto divino ed ecclesiastico. Divino, come si raccoglie dalla somma premura che aveano gli Apostoli di confermare tutti quelli ch'essi battezzavano; ecclesiastico, imperciocchè, oltre che è ingiunta da molti Concilj, evvi un precetto speciale il quale vieta di ricevere la tonsura senza la Cresima; questo precetto esiste

dalla metà del secolo terzo, e fu rinnovato dal Tridentino con queste parole: Non si dia la prima tonsura a quelli, i quali non hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione. Parimenti si devono confermar quelli, i quali cercano di entrare in Religione, prima ch'entrino in essa; comunemente poi tutti gli adulti sono tenuti di essere confermati primachè sieno ammessi alla comunione.

Quindi sono rei di peccato grave, 1. Quelli, i quali, avendo il comodo del Vescovo, non movono neppure un piede per essere da esso cresimati. E questo peccato si rinnova ogni volta che ritorna una tale occasione. 2. I padri, le madri, i Parrochi, i Padrini, i Tutori i quali punto non pensano per disporre a un dono ch'è grande di Cristo la gioventù affidata alla loro cura. 3. Molto più peccano i Vescovi i quali non visitano la loro Diocesi di settennio in settennio, e qualche volta anche più spesso, se così esigano alcune ragioni particolarmente acciò adempiscano questa parte principalissima del loro uffizio: imperciocchè quella ragione la quale obbliga me ad essere confermato dal Vescovo, obbliga lo stesso ad essere pronto a confermarmi.

Il precetto divino di ricevere la Confermazione obbliga in punto di morte, e in tempo di persecuzione, e di tentazioni violente contro la fede. Per la qual cosa quelli, i quali

quali provano ciò dalla premura, e diligenza degli Apostoli, che fosse data a' battezzati la Confermazione (*Att. 8.*). La ragion è, perchè questo Sacramento è stato istituito, come un mezzo per se stesso sicuro, ed ordinato a dar la fermezza, e la perfezione della vita cristiana; e non solamente per professare virilmente la fede alla presenza de' tiranni, ma per vincere eziandio le tentazioni contro la fede, dalle quali niun adulto è esente. Tutti certamente accordano essere almeno peccato veniale, trascurare in tale incontro questo Sacramento; perchè una tale omissione è una spirituale prodigalità irragionevole: essere poi peccato mortale, se si ometta o per disprezzo, o con scandalo. Così pure è manifesto, che il Vescovo è tenuto di amministrarlo frequentemente: perchè essendo pastore di anime, è tenuto per ragioni del suo ufficio di somministrare ad esse que' mezzi, che Cristo ha istituiti per la loro salute.

## A P P E N D I C E

### DELLA DISCIPLINA DELLA CHIESA ORIENTALE

#### CIRCA LA CONFERMAZIONE.

##### S. I. Della Materia.

Q. I. **G**li orientali nell' amministrar la Confermazione praticano la imposizione delle mani distinta da quella, che si fa nel segnare la fronte?

R. Negar. Checchè dicano alcuni Eruditi con Sirmondo: nè per questo sono essi degni di riprensione: avvegnachè non si può negare, che la imposizione delle mani, la quale è nella Confermazione necessaria, si contiene nel segno, che si fa nella fron-

trascurano di riceverla in queste circostanze, peccano mortalmente, per il pericolo o di disertare dalla fede, o di morire senza il compimento della religione Cristiana, o di cedere alla tentazione.

Il precetto ecclesiastico obbliga, 1. Quando il Vescovo è pronto ad amministrarla, e il battezzato non ha alcun giusto motivo di differire: imperciocchè la legge della Chiesa obbliga quando senza grande difficoltà si può osservare: anzi colla legge ecclesiastica si può trasgredire frequente-

mente la legge divina: come e. g. se quello, il quale differisce preveda, che o non ubbidirà mai, o non lo farà se non molto tempo dopo. 2. E quando sovrasta il ricevimento del sacro velo delle Vergini, o della tonsura clericale. Lo stesso è comandato dal Concilio di Laodicea a quelli che si congiungono in matrimonio. Nondimeno quello, il quale riceve la tonsura senza la Cresima, cioè prima di essa, non è irregolare: perchè ciò non si ritrova stabilito nel corpo del gius-

te: così si raccoglie dal lib. 3. cap. 15. delle Costituzioni Apostoliche, in cui il rito della Confermazione è descritto così: Nella imposizione della mano il Vescovo ungerà il capo di esso, cioè del battezzato: qui non si fa menzione se non di quella imposizione della mano, con cui si unge il battezzato. Dunque la Confermazione rettamente si amministra, sebbene non si pratici un'altra imposizione della mano distinta dal segno della fronte.

Q. II. Se necessariamente e di necessità del Sacramento si debba mescolar l'olio col balsamo?

R. Che in questo affare i Teologi sono tra se divisi, e che, secondo il Bellarmino (lib. 2. de Confirmat.) questa controversia non è peranco definita dalla Chiesa. Ma sebbene la Chiesa non ha condannata la sentenza di quelli, i quali pensano, che il balsamo non appartenga alla essenza di questo Sacramento: contuttociò, il Crisma composto di olio e di balsamo, essendo la materia di questo Sacramento (*ex Flor. in Decr. pro Armenis*): sembra, che si possa come cosa quasi certa stabilire, che il balsamo appartenga alla essenza del Sacramento: e ciò tanto più, quanto che i Padri tutti, i quali hanno fatta menzione di questa unzione, o espressamente hanno nominato il balsamo, o l'hanno abbastanza indicato col chiamare *Crisma*, *Unguento*, la materia di questo Sacramento. Parimenti in tutte le Bucologie, ed in tutti i Ritualli è prescritto anche il balsamo come parte principale della materia di questo Sacramento: sicchè sembra, che conferito senza il balsamo sia nullo, e perciò che si debba replicare; ma questo si deve fare condizionatamente; perchè la opinione contraria non è condannata dalla Chiesa, ed è difesa dal Bellarmino, da Natale Aless. e da altri uomini dottissimi.

Not. Non è necessario il balsamo siriano, e palestino, ma basta l'indiano, il quale accidentalmente soltanto si distingue da quello secondo il testimonio di peritissimi medici, e secondo la affermazione di Paolo III. e di Benedetto XIV. (*not. 183. in fer. V. maj. Heb.*).

Q. III. I Greci, o gli altri Orientali sono forse contenti, come i Latini, dell'olio, e del balsamo solamente?

R. Negat. Perchè oltre le cose dette mescolano col Crisma vino, ed anche altre spezie di cose odorose: i Greci oltre il vino adoperano altre trenta tre spezie di cose odorifere (*ex eorum Pontificali, & ex Guarso p. 636.*). Gli altri Orientali poi ne adoperano meno. Ho voluto notare questa cosa, acciocchè non si riprendano per questo gli Orientali, come Galano uomo dottissimo riprende gli Armeni per la mescolanza del vino: avvegnachè i Ritualli de' Greci, ed i Padri parimenti Greci dimostrano che una tal consuetudine è approvata, ed antica. Nel Sinodo poi di Za-

moscia sapientemente, e con gran ragione hanno ordinato i Padri, che la maggior parte del Crisma consista sempre nell'olio mescolato col balsamo (§. de confirmat.).

Q. IV. La consecrazione del Crisma fatta dal Vescovo è forse necessaria per la validità del Sacramento, o per precetto solamente?

R. Che intorno a ciò sono divisi i Teologi: non essendo poi nostro uffizio, e non appartenendo a noi il definire questa lite, ma solamente lo prescrivere quelle cose, che sono necessarie per amministrare con sicurezza il Sacramento, determiniamo come certo non essere lecito di celebrare la Confermazione senza il Crisma consacrato; e che conferita senza un tal Crisma è dubbiosa, e che devesi condizionatamente replicare, per ragion della sentenza più comune, la quale sostiene che la Confermazione data senza Crisma consacrato è nulla, ed invalida.

Q. V. Ove, ossia in qual parte si deve fare la applicazione, ovvero, la unzione del Crisma?

R. Si deve fare nella fronte.

Q. VI. E' forse necessaria questa unzione per celebrare il Sacramento?

R. Affermat. Sì perchè in questa unzione è compresa o almeno rappresentata la imposizione della mano, di cui si servivano gli Apostoli, mentre conferivano a' battezzati lo Spirito Santo; sì perchè la Chiesa ha sempre amministrato questo Sacramento colla unzione della fronte (lib. 3. *Constit. Apostolic. capit. supra cit. & ex doctrina Patrum*).

Q. VII. Nella unzione della fronte si deve far forse il segno della Croce?

R. Affermat. Secondo i Rituali Greci, e Latini. Di questo rito si fa menzione nelle Costituzioni Apostoliche (*lib. cit.*) da S. Cipriano (*epist. 73.*) e dagli altri Padri, i quali hanno scritto di questa unzione. Per la qual cosa meritamente congetturiamo, che un tal rito discenda dagli Apostoli.

Q. VIII. Questo segno appartien forse all'essenza del Sacramento?

R. S. Tommaso, S. Bonaventura, ed altri sono di opinione, che appartenga alla essenza del Sacramento, Altri poi, e questi dottissimi, sono di parere, che sia una cerimonia prescritta dalla Chiesa a' tempi degli Apostoli, perchè appartiene non già alla sostanza, ma al modo di amministrare il Sacramento; egli è poi manifesto, che il modo di amministrare i Sacramenti fu stabilito dalla Chiesa. Ma, comunque sia la cosa, egli è certo, che pecca quello gravemente, il quale unendo non adopera questo segno, sì perchè opera contro il precetto della Chiesa; sì perchè nella amministrazione de' Sacramenti siamo tenuti di seguire la parte più sicura; sì perchè altrimenti si renderebbe sospetto il

Sacramento per la autorità gravissima de' Teologi, i quali insegnano, il segno della Croce appartenere alla essenza della Confermazione: si perchè finalmente nella forma prescritta dal Concilio Fiorentino, la quale dice così, *Signo te signo Crucis*, si raccoglie, che nella unzione si deve fare il segno della Croce: per la qual cosa la Confermazione data senza un tal segno sarebbe almeno dubbiosa, e bisognerebbe almeno condizionatamente replicarla.

Q. IX. Nella forma della Confermazione degli Orientali si fa prime forse il segno della Croce?

R. Negativ. Nientedimeno tutti i Rituali prescrivono, che il battezzato si deve unger nella fronte col segno della Croce, e lo stesso significa la voce greca *σφραγισ* posta nella forma de' Greci, che in latino significa segno. Da Greci non solamente si unge la fronte, ma eziandio gli occhi, le narici, la bocca, e le orecchie, e, secondo alcuni Rituali, si ungono anche le altre parti, cioè i palmi delle mani, il petto, ed i piedi, ma queste unzioni non ci sono ne' Rituali antichissimi (*Arcudius lib. 1. de Sacram. pag. 59.* ed altri). Anche gli Armeni sogliono unger la fronte, gli occhi, le orecchie, e la bocca, le mani, il petto, le spalle, ed i piedi. Questa consuetudine è antica nella Chiesa Orientale, (*ex II. Synodo*, ed altrove). Per la qual cosa gli Orientali non si devono per questo riprendere, purchè credano, che la essenza di questo Sacramento si contiene nella sola unzione della fronte.

Not. I Sirj Nestoriani compongono la materia della Confermazione col solo olio di oliva (*Joannes Sughis de baptis. Et fermatio*, ed altri). Omettendo essi il balsamo non solamente rendono sospetto il Sacramento, ma fallano eziandio, condannando gli Occidentali, i quali dell'olio, e del balsamo formano il Crisma.

## §. II. Della Forma.

Q. I. Qual è la forma della Confermazione de' Greci?

R. Il rito della Confermazione è descritto nel Rituale composto da Goario; eccolo: *Il Sacerdote unge col sacro unguento i battezzati, e fa prima il segno della croce in fronte, dicendo: Signaculum doni Spiritus Sancti; indi negli occhi dicendo: Unctio Spiritus Sancti; indi nelle orecchie dicendo: Unctio pignoris Spiritus Sancti; poi nelle orecchie discenda: Unctio participationis vite æternæ; indi nel palmo inferiore della mano discenda: Unctio Sancti Christi Dei, e signaculum insidiis liberum: finalmente nel petto discenda: Complementum doni Spiritus Sancti; thorax fidei, e veritatis.* Quelle parole, *Signaculum Spiritus Sancti*, esprimono la vera forma della Confermazione, e, Perchè i Greci, anche Catto-

lici, non conoscono altra forma (Gozziò *mor.* 31. *in ord. Bapiti*),  
 2. Perchè i Latini, neppure nel Concilio Fiorentino, hanno posto  
 nel numero degli errori de' Greci, la Confermazione con questa  
 forma amministrata; anzi in Roma nel tempio di S. Atanasio  
 non adoprano altra forma, che questa, sebbene ciò non sia senza  
 saputa del Pontefice. 3. Perchè Atanasio dimostra una tal verità  
 coll' autorità de' Padri (1. 2. c. 7.) Aggiungo, che questa formo-  
 la è simile ad alcune formole praticate da alcune Chiese Latine  
 (*ex cod. Colbertino; & Noviomens: ex Pontificali Ecclesie Casua-  
 riansi; & ex cod. Moysacensi*): dal che ne derivano due cose:  
 1. Che non si devono ascoltare quelli, i quali oltre le parole de-  
 terminate nel Concilio Fiorent. per la forma della Confermazio-  
 ne, e da noi recitate nel principio di questo Trattato, pretendono,  
 che appartengano alla forma della Confermazione anche quel-  
 le predi, che corrispondono alla imposizione delle mani. 2. Che  
 non si può dubitare, che non sia valida la Confermazione, sebbe-  
 ne si ometta qualche parola di quelle prescritte dal Concilio  
 Fiorent. e che gli Orientali amministrando la Confermazione secon-  
 do le loro formole, non conferiscano validamente questo Sacra-  
 mento.

Not. Benedetto XIV. (epist. 2. de nova Euchologii editione)  
 parla così: *La forma del Sacramento della Confermazione nella Chie-  
 sa Greca, secondo la sentenza comune, ed approvata, è contenuta  
 nelle seguenti parole: Signaculum doni Spiritus Sancti.*

Q. II. Qual è la forma della Confermazione degli Armeni?

R. E' questa: *Unguentum suave in nomine Jesu Christi effusum  
 est super te; signaculum donorum caelestium; in nomine Patris &c.*  
 Non si può dubitare, che in quelle parole, le quali corrispondono  
 al segno fatto nella fronte, sia contenuta la vera forma della  
 Confermazione: avvegnachè, oltre che quella frase, *signaculum  
 donorum caelestium*, esprime la sostanza della forma, di cui si ser-  
 vono i Greci; esprime essa anche l'effusione dell'unguento sopra  
 il battezzato, la qual espressione significa l'azione della Confet-  
 mazione; dal che ne segue, che questa formola è più simile alla  
 forma latina della forma de' Greci.

Q. III. Gli Armeni amministrano validamente la Confermazio-  
 ne colla detta formola?

R. Affetmat. Perchè sebbene nel decreto fatto per gli Armeni  
 dal Concilio Fiorentino, sia ad essi proposta la forma, che ab-  
 biamo di sopra indicata: nulladimeno non essendo manifesto, che  
 la Sede Apostolica abbia costretti poscia gli Armeni a mutar rito  
 in questa cosa; e a servirsi nella Confermazione della forma in-  
 dicata; congetturiamo con fondamento, che Eugenio abbia bensì  
 proposta quella formola, con cui la dottrina Cattolica della Con-

fermazione si esprime più elegantemente; ma non già, che abbia voluto obbligarli a mutare il proprio rito.

Not. Nel Rituale Secreto Alessandrino leggiamo questa forma della Confermazione: *Chrismate Saulo, suavitate odoris Chrissi, sigillo vera fidei, complemento pignoris Spiritus Sancti, obsignatur N. in nomine Patris Amen, & Filii Amen, & Spiritus Sancti ad vitam seculorum Amen.* Dalle cose dette ognuno può conoscere, che in queste parole si contiene veramente la forma della Confermazione, e che perciò con essa si amministra veramente un tal Sacramento.

Q. IV. Qual'è la forma della Confermazione de' Sij Nestoriani?  
R. E' questa: *Consignatur talis in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti* (*Asseman. tom. sup. cit. pag. 176.*). Quindi i Nestoriani osservano la forma della Confermazione prescritta dal Concilio II. Ecuemenico (*idem. Assem.*). Io non dubito, che i Nestoriani, amministrando in tal guisa la Confermazione, non adopri- no la debita forma; avvegnachè quelle parole, sono acconce per determinare la materia, e per indicare l'effetto spirituale del Sacramento. Nulladimeno i Nestoriani sono caduti in due errori per la prava intelligenza, cioè, per avere inteso malamente il canone 7. del Concilio II. Il primo errore è proprio di essi; l'altro è comune anche a' Foziani: perchè sono di opinione, che, contro la fede di tutta la Chiesa, si debbano ribattezzare tutti gli apostati, ed eretici, che ritornano alla Chiesa: quantunque il Concilio abbia decretato, che si ribattezzino i soli Eunomiani, Montanisti, e Sabelliani, perchè non adoperano essi nel battesimo la forma stabilita da Gesù Cristo. Parimenti, se nel ricevere gli eretici praticano la Confermazione per conferire e celebrare un Sacramento, non si possono scusare dalla eresia: perchè la Fede Cattolica insegna, che la Confermazione, ugualmente che il battesimo, e l'Ordine, imprime carattere, e che non si può replicare. Goario però non riprova il costume di ricevere gli eretici, che ritornano alla Chiesa, secondo la prescrizione di quel canone, qualora si adoperi la unzione, e si profetiscano le parole con animo, non già di fare Sacramento, ma acciocchè colla replica esteriore di tali segni, si ricordassero o della grazia perduta, che hanno ricevuta nella Confermazione, o della grazia, che per ragione della eresia non hanno mai ricevuta. Quindi molti Eruditi, ed anco Benedetto XIV, sono di parere che nel mentovato Canone non si parli della Confermazione, ma che viene con esso indicata la cerimonia, di cui si tratta nel Trattato *de Sym. Dioces.* Nella 1. Lettera poi per la nova Edizione dell'Euologie, o Rituale, insegna il Pontefice, che da una tal cerimonia si devono levare quelle parole, *signaculum &c.*

R. 2. Della forma della Confermazione de' Nestoriani così scrive Renaudo (tom. 2. *Liturg. Oriental. pag. 644.*): come da' Greci è conferita la Confermazione con quelle parole, *Signaculum doni Spiritus Sancti: cori si conferisce secondo il rito Nestoriano con queste parole: Pignus Spiritus Sancti.* Non nego, che in quelle parole si possa stabilire la forma della Confermazione, avvegnachè i Padri descrivono comunemente con somiglianti parole l'effetto della Confermazione: ma è falso, che quelle parole sieno ricevute per forma della Confermazione de' Nestoriani: avvegnachè, per passare sotto silenzio le altre cose, quelle parole sono da essi proferite non già nel segno, che si fa nella fronte, ma nella imposizione delle mani. Bisogna dunque cercare la forma non nelle dette parole, ma in quelle piuttosto, che corrispondono al segno fatto nella fronte dopo il battesimo. „ Nel battesimo „ si fanno tre segni dice (Timoteo II. Patriarca. cap. 3. *de Sacram. sect. 19.*), uno mentre il Sacerdote dice, *Signatur talis in nomine Patris*, il secondo, mentre dice, *Ungitur talis in nomine Patris &c.* Il terzo dopo il battesimo, mentre dice, *Baptizatus est talis in nomine Patris &c.* Circa questo ultimo segno soggiunge: *Tertia, eademque postrema consignatio perfectio est in Spiritu Sancto, que in baptismo Domini nostri consistit: atque est consummata perfectio* “. Dunque se vi fosse appresso ai Nestoriani la forma della Confermazione, bisognerebbe riporla in queste parole, *Baptizatus est, & perfectus &c.* piuttosto che in quelle, che Renaudo assegna, avvegnachè col terzo segno sembra che si voglia assegnare quella perfezione dello Spirito Santo, con cui sono segnati quelli, che hanno ricevuta la Confermazione. Sebbene dunque queste cose dimostrino abbastanza, che i Nestoriani hanno avuto un tempo il Sacramento della Confermazione: sembra però, che o per ignoranza, o per malizia degli Eretici un tal Sacramento sia stato mutato in una cerimonia (*ex Assem.*).

### S. III. Del Ministro.

Q. I. Qual è la fede perpetua della Chiesa circa il ministro Ordinario della Confermazione?

R. E' questa, che un tal ministro è il solo Vescovo: perchè ciò si desume dal tempo degli Apostoli: avvegnachè è cosa già nota (*ex. c. 8. Act. Apost.*), che Pietro, e Giovanni furono mandati in Samaria, acciocchè colla imposizione delle mani confermassero quelli, che erano stati battezzati da Filippo Diacono; ciò poi fu fatto, perchè l'ufficio di Confermare fu dato da Cristo a' soli Apostoli, ed a' Vescovi loro successori. Ciò parimenti raccogliasi dal testimonio dell'una e dell'altra Chiesa, della *Lati- Compendio Antoine. Tomo II.*

N

na cioè, e della Orientale, ch'è a noi disceso dai Padri, e specialmente dalla Sede Apostolica, o sia, dalla Chiesa Romana, la quale è madre, e maestra di tutte le altre. Quindi la Chiesa ha definito questo affare in varj Concilj Generali, e specialmente nel Tridentino, come abbiamo detto nel principio di questo Trattato III.

Q. II. Oltre la imposizione delle mani, colla quale i b ttezzati vengeno cresimati, vi fu forse ne' primi secoli della Chiesa altra imposizione delle mani?

R. Affermativ. Ma questa non era *confirmatoria*, ma *sanatoria*. Tale fu la imposizione delle mani, per cui fu restituita la vista a S. Paolo, prima che fosse battezzato, da Anania discepolo degli Apostoli (*Attor. 9. v. 17.*). Innocenzo I. (*in Epist. ad Decentium Eugub. Episc. c. 6. n. 9.*) attesta, che fu praticata anche a suo tempo, e permise, che per delegazione del Vescovo si facesse anche dal Diacono.

Q. III. A chi appartiene la consecrazione del Crisma da adoperarsi nella Confermazione?

R. Appartiene al Vescovo, come fu definito nel I. e II. Concilio Cartaginense.

Q. IV. Si può fare questa consecrazione da un semplice Sacerdote per delegazione del Pontefice Romano?

R. Sebbene sembra che ciò si possa fare per la stessa ragione, per cui è permesso al semplice Sacerdote di confermare, come nel principio del Trattato abbiám detto, e sebbene si abbiano alcuni esempj di questa permissione, nulladimeno questi esempj sono assai pochi; e per lo più non altrimenti da' Sommi Pontefici fu concesso a' semplici Sacerdoti di amministrare il Sacramento della Confermazione, se non colla condizione espressa d'adoprar il crisma consecrato non da lui stesso, ma dal Vescovo (*Bened. XIV. de Syn. Diac. l. 7. c. 8.*).

Q. V. Se anche a qualunque Vescovo comperata la facoltà di delegare il semplice Sacerdotè per amministrare la Confermazione?

R. Che su questa cosa vi è una gran controversia. Ma checche ne sia di essa, lo stesso Sommo Pontefice Benedetto XV. (*cap. 8.*) difende la opinione negativa almeno relativamente alla Chiesa Latina, nella quale la Sede Apostolica si è riservato espressamente un tal jus, come con molti fondamenti lo dimostra; con e pure, che ciò è stato stabilito prima del secolo IX.

Ma che si deve dire degli Orientali, i Sacerdoti de' quali danno a' fanciulli la Confermazione dopo il Battesimo?

Res. 1. Non si può negare, che una tal consuetudine non sia antica nella Chiesa Orientale, e più antica di gran lunga del scisma di Fozio (*Moyinus dissert. de Sacram. Confirm. & aliis*).

4. Che gli Orientali si possono dividere in due classi, in quelli cioè, i quali, o i Sacerdoti de' quali per dispensazione tacita, e presunta della Sede Apostolica validamente, o lecitamente amministrano questo Sacramento, ed in quelli, a' Sacerdoti de' quali fu levata una tal facoltà. Posto ciò:

R. 1. Essendo manifesto abbastanza dalle cose sopraddette, che la delegazione del Pontefice Romano è sufficiente, acciocchè i Sacerdoti rettamente amministrino questo Sacramento, ognuno facilmente comprenderà, che i Sacerdoti, i quali per tolleranza, indulgenza, e permissione del Pontefice Romano la quale basta per la tacita delegazione, conferiscono la Confermazione, validamente, e lecitamente amministrano un tal Sacramento. Quindi nel Concilio Fiorentino, in cui fu trattata co' Greci questa controversia, la Confermazione de' Greci fu giudicata valida, ed approvata da' Padri Latini, come asserisce Gregorio Protosinello, il quale intervenne allo stesso Concilio, come Legato del Patriarca Alessandrino, e poscia fu creato Patriarca di Costantinopoli, scrivendo contro la Lettera di Marco Efesino. Lo stesso è confermato da Benedetto XIV. (*constitut. Inter sollicitas rom. 1. Bulla pag. 513.*). La stessa consuetudine tollera la Chiesa negli Armeni, ne' Sirj, e ne' Caldei. Dunque questi tali non si devono riprendere, se amministrano la Confermazione per mezzo de' semplici Sacerdoti. Ed i Missionarj, ed i Teologi privati non possono senza grave ingiuria dichiarar nulla la Confermazione da questi conferita. Al Guardiano però di Terra Santa è permesso, che nella città di Gerusalemme, ed in que' luoghi, ne' quali risiede il Vescovo Greco Cattolico nella propria Diocesi, conferisca condizionatamente il Sacramento della Confermazione a' Greci cresimati dal sacerdote semplice, e che spontaneamente dimandano di esser cresimati da esso P. Guardiano. Sembra poi, che tale permissione sia concessa dalla Sede Apostolica, perchè dalla stessa Sede non fu accordata espressamente a que' Sacerdoti la delegazione, perchè non è peranco proscritta la opinione di quelli, i quali dubitano del valore di una tale Confermazione.

R. 2. Ove non vi è questa tolleranza, e questa presunzione della delegazione, è certo, che ivi è nullo il Sacramento della Confermazione conferito dal Sacerdote semplice; ed una tal presunzione manca a quelli, a' quali la Sede Apostolica ha ciò proibito. Egli è poi certo, che ciò è proibito a' Latini, che dimorano in Oriente: sì perchè è a loro comandato espressamente di osservare dovunque i loro riti, e costumi: sì perchè da molti Decreti della Sede Apostolica, ciò è apertamente proibito a' Latini, dovunque sieno: e se nella Chiesa Latina fu amministrata qualche volta la Confermazione dal Sacerdote semplice, dopo il tempo del

la proibizione, fu essa dichiarata nulla, ed invalida, e fu di nuovo conferita. Lo stesso fu proibito da Innocenzo IV. ai Greci, che stanno nel regno di Cipro (in *Epist. ad Cardin. ibid Legat.*). Lo stesso hanno determinato i Maroniti in segno di rispetto verso il Pontefice Rom. a cui hanno scritto per questo affare molte lettere (in *Syn. Nation. coelta in monse Libano 1736. & confir. a Bened. XIV. 1741.*). Finalmente Clemente VIII. (anno 1595.) e Benedetto XIV. (*constit. Essi Pastoralis*) hanno espressamente proibito a' Sacerdoti Greco-Italiani di cresimare i battezzati. Per la qual cosa tutti non possono cresimare senza special licenza della Sede Apostolica.

#### §. IV. Dal soggetto della Confermazione.

Q. I. Se tutti i Cattolici confessino, che il soggetto della Confermazione è l'uomo battezzato?

R. Affermativamente.

Q. II. In che cosa gli Orientali discordano da' Latini?

R. Discordano in questo, che quelli amministrano la Confermazione anche a' fanciulli subito dopo il Battesimo.

Q. III. A chi è permesso di conferire nello stesso tempo questi due Sacramenti?

R. Ciò è permesso a quelli, ne' quali la Santa Sede tollera, che sia amministrata la Confermazione anche da' semplici Sacerdoti; e per questo motivo non si possono riprendere.

Q. IV. Questa consuetudine vi fu forse nella Chiesa Latina?

R. Affermar. Ma la Chiesa Latina e Romana, Madre, e Maestra delle altre, mutò una tal consuetudine, e giudicò meglio, che amministrata fosse a' battezzati la Confermazione, quando essi potessero conoscere la differenza, la virtù, la forza, e l'effetto diverso della Confermazione dal Battesimo (*ex Benedicti XII. Constitut. Et quamvis tempore*. tom. 1. Bull. q. 513.). Tutti quelli poi osservar devono questa disciplina della Chiesa Latina, ai quali abbiamo detto di sopra essere stato proibito di amministrare co' Sacerdoti semplici la Confermazione (*ex Constit. laudat. & ex Constit. Essi Pastoralis*).

Q. V. In quanti errori sono quelli, i quali hanno in orrore il Battesimo conferito secondo il rito Latino, e separatamente dalla Confermazione, e i quali credono, che questi due Sacramenti non si possono separare?

R. Questi tali sono in due errori: uno de' quali consiste nel disprezzo del rito Latino; l'altro nell'opinione, che non si possano dividere questi due Sacramenti. Ma questi due errori restano bastevolmente confutati dalle cose anzidette.

Q. VI. Se quelli, i quali devono separare la Cresima dal Batteesimo, e non possono amministrarla a' fanciulli prima dell'uso della ragione; se questi tali, dico, possano amministrarla la Cresima a' fanciulli prossimi a morire?

R. Affermat. con S. Tommaso part. 3. q. 73. art. 8. ad 4.

Not. Se il Vescovò o per la sua grave età, o per la distanza de' luoghi dalla città, o per la difficoltà del viaggio stimerà bene di cresimare i fanciulli anche prima de' sette anni, potrà ciò fare lecitamente; purchè ciò faccia senza accettazione alcuna di persone (*Benedictus XIV. lib. de Syn. Dioces. VII. cap. 10.*).

## T R A T T A T O D E L L A E U C A R I S T I A .

**L**a Eucaristia è il Sacramento del Corpo, e del Sangue di Gesù Cristo sotto le spezie del pane, e del vino, istituito da Cristo per cibo spirituale dell'anima.

### C A P I T O L O P R I M O .

#### *Della materia; e della forma della Eucaristia.*

Q. I. Qual' è la materia necessaria, con cui si fa la Eucaristia?

R. 1. Secondo la tradizione, e la pratica perpetua della Chiesa, e secondo i Concilj Generali Lateran. IV. e Trident. ec. è il pane di frumento, e il vino di vite. La ragione è, perchè Cristo, istituendo la Eucaristia, non adoperò altra materia (*Matth. 26.*); e comandò, che si adoprassero la stessa come necessaria, con queste parole: *Hoc facite &c.* (*Luc. 22. e 1. Cor. 11.*). Quindi: 1. Non si può consecrare validamente il pane fatto di avena, di orzo, di miglio ec. o di legumi e di radici di erbe, o de' frutti degli alberi: come pure di frumento non puro, ma mescolato e. g. coll'orzo, o coll'avena, quando la quantità del frumento non sia notabilmente maggiore; perchè altrimenti il pane non sarebbe più frumento (*ex Missali Rom. De Defectib.*). Ma la cosa non è così, se la quantità del frumento è maggiore notabilmente. Nulladimeno la riverenza dovuta al Sacramento esige, che il pane sia di solo frumento, e molto bianco. Non si può consecrare lecitamente il pane fatto di grano; di cui si dubita, se sia frumento vero; perchè ne' Sacramenti, che non sono di necessità di mezzo,

cioè assoluta, non è mai lecito di adoperare materia incerta; altrimenti senza urgente necessità si esporrebbe a pericolo di nullità. Le spezie poi di grano, delle quali alcuni principalmente abitano, se sia frumento, sono la segala, e la spelta. 2. Non si può consecrare validamente: 1. Il liquore da' pomi, da' peri, dalle cerase ec. spremuto. 2. L'agresta, perchè ancora non ha la natura del vino. 3. L'aceto. 4. Il succo contenuto ancora, e rinchiuso nell'uve mature, o vino contenuto nel pane; perchè costui non ha la natura di vino usuale. 5. Il vino con aromi così mescolato, che secondo la morale estimazione abbia perduto l'essere di vino. Ma non è così, se l'alterazione è piccola, sebbene si consacri allora illecitamente. Al contrario si consacra validamente: 1. Il mosto, cioè il vino di fresco spremuto dalle uve mature, perchè ha già la natura del vino; sebbene ciò è proibito, perchè un tal vino è sporco, e perciò contro la decenza. In caso però di necessità si consacra validamente (S. Tommaso 3. p. q. 74. art. 6. ad 3.). 2. Il vino gelato, ma poscia liquefatto; purchè non sia stato corrotto dal gelo, perchè il vino gelato, e non liquefatto, è materia incerta.

R. 2. Per la validità del Sacramento si ricerca, che il pane sia fatto di farina di frumento impastata coll'acqua naturale, e cotta al fuoco. Quindi non si possono consecrare validamente quelle cose, che si fanno di farina di frumento mischiata col latte, col burrito, colle ova, col mele, collo zucchero, e con altri liquori specificamente diversi dall'acqua naturale, quando per avventura non sieno in poca quantità, cosicchè l'acqua prevalga di molto. Come pure la pasta, perchè non è pane usuale, nè cibo degli uomini. Se poi la farina è impastata coll'acqua di rose, si dubita, se sia allora materia valida (ex Ritual. Rom.). Per precetto però ed uso della Chiesa, il pane da consecrarsi dev'essere appresso i Latini di figura rotonda, ed intiera.

Q. II. Se il pane, così azzimo, che fermentato, sia materia valida?

R. Affermat. Secondo il Decreto della Unione del Concilio Fiorent. La ragion è, perchè l'uno, e l'altro è vero pane. Nulladimeno i Latini sono tenuti sotto peccato mortale di consecrare il pane azzimo, ed i Greci il pane fermentato, ognuno secondo il rito della sua Chiesa: perchè così comanda il Concilio menovato, e la consuetudine antichissima dell'una e dell'altra Chiesa, la quale ha forza di legge, che obbliga gravemente, perchè è in materia grave. Per la qual cosa niuna necessità dispensa da ciò, neppure la necessità di consecrare il Viatico per un infermo. Perchè il precetto divino circa il Viatico non obbliga, se non quando ciò si può fare nel debito modo, e con le debite circostanze.

*Not.* Sebbene molti dicano, che il Sacerdote Latino, il quale viaggia per la Grecia, si serve lecitamente del pane fermentato, e il Greco del pane azzimo in Occidente, in que' luoghi cioè, ne' quali non ci sono Chiese del suo rito; se però tra' Latini ci sono alcune Chiese de' Greci, e tra questi alcune Chiese de' Latini, è tenuto ognuno di osservare in esse il suo rito; perchè tostochè in tali luoghi hanno Chiesa del proprio rito, è lo stesso, come se fossero nella patria. Nè al Latino è lecito di celebrare in fermentato nella Chiesa de' Greci situata in mezzo de' Latini; perchè un tal privilegio è concesso in particolare a' Greci in detta Chiesa.

Q. III. Se, e quanta acqua si debba mescolare?

R. 1. Per precetto della Chiesa si deve mescolare l'acqua elementare col vino prima della consecrazione (dal Concil. Fiorent. e Trident. sess. 22. c. 7.). Questo precetto obbliga sotto peccato mortale; perchè sebbene la materia sia in se stessa leggiera, è però grave per ragioni del fine, e della significazione; perchè l'acqua si mette per significare la unione del popolo fedele con Cristo suo capo; come pure la unione della Umanità col Verbo. Nulladimeno questa mescolanza non è di essenza del Sacramento (*ex Missali Rom. & Concilio Trid.*).

R. 2. L'acqua (1) si deve mescolare col vino in pochissima quantità (secondo il Fiorent. e l'uso della Chiesa). La ragione è, perchè il vino è qualche volta così debole, che facilmente si corrompe coll'acqua posta in gran quantità, sebben minore. Basta però una goccia sensibile di acqua; perchè basta una goccia per convenientemente indicare il segno sensibile, e la significazione. Per la consecrazione valida è necessario, che la quantità del vino sia maggiore di quella dell'acqua; perchè il solo vino usuale è la materia del calice (*cap. 13. de celebrat. Missa*).

R. 3. Questa mescolanza si deve fare necessariamente: 1. Nel tempo della Messa, e nel calice sacro. 2. Prima della oblazione del calice, e ciò sotto peccato grave per l'uso della Chiesa. Che

(1) Questa mescolanza non si deve fare se non, o dal Sacerdote nella Messa privata, o dal sacro ministro nella Messa solenne. Sembra però che non sia cosa riprensibile, se nelle Messe private il Diacono vestito colla cotta mescolasse il vino coll'acqua. Per impedire ogni eccesso in questa mescolanza, e per impedire ogni scrupolo, in alcune Chiese si mette nel calice un piccolo cucchiario con cui il ministro, che fa il sacrificio, prende

l'acqua da mescolarsi. È desiderabile, che si conservi un tal costume ov'è in uso, e che s'introduca ove non è in uso. Circa questo affare piaceci la regola seguente, cioè che deve essere libero da ogni scrupolo quello, il quale mescola soltanto la terza parte di acqua col vino, specialmente quando adopera vino generoso: nè deve temere, che, come parla Enrico da S. Ignazio (n. 7.) il vino non sia stato adacquato nel viaggio o in cantina.

se una tal mescolanza non fosse stata fatta prima dell' obblazione del calice, si deve fare prima della consecrazione; perchè fino ad un tal tempo, o un tal termine sussiste il motivo, e il tempo del precetto, e della significazione (*ex Miss. Rom. tit. de Defectib.*).

Q. IV. Se, perchè si consacrì l'una, e l'altra materia, debba essa essere presente moralmente alla consecrazione?

R. Affermat. E ciò per tradizione, e pratica della Chiesa, fondata nel fatto, e nell'azione di Cristo, il quale le ha avute presenti moralmente, quando le consacrò: ed inoltre per ragion del pronome *Hoc, Hic*. Basta (2) però la presenza morale; perchè questa basta, acciocchè si verifichi la forma. Per la presenza morale della materia si ricercano secondo la comune sentenza queste cose: 1. Che il consecrante sappia, che ivi c'è la materia. 2. Che la materia possa essere conosciuta da qualche senso; non è però necessario che sia in se stessa veduta, ma basta, che si veda o in se stessa, o in qualche altra cosa, o nel suo tutto, o in un vaso destinato per contenerla ec. 3. Che sia vicina, com'esser deve una cosa da prendersi per uman uso, acciocchè si possa dimostrare col pronome *hic, vel hoc*. Ma, non potendosi determinare qual vicinanza si ricerchi, bisogna osservare la pratica della Chiesa, che non consacrà la materia, se non molto vicina. Così pure la materia dev'essere alla presenza del Sacerdote, altrimenti non si potrebbe indicare col pronome *hoc* presso rigorosamente (*ex Missalis Rom. de Defectib.*). Da queste cose ognuno facilmente conoscerà, qual materia sia moralmente presente, e vicina: e conseguentemente qual materia si possa consacrare validamente, e qual non si possa.

Un moderno Teologo risolve alcuni dubbj circa questa materia in tal modo. 1. Se le ostie non sono state sull'altare stesso, ma in qualche luogo vicino ad esso, e. g. se per dimenticanza sono state lasciate nella credenza, probabilmente non sono consacrate, sebbene il Sacerdote abbia avuto intenzione di consacrarle: per-

(2) Qui bisogna avvertire con Grandino ed altri, che per la presenza morale della materia non si ricerca che le parole arrivino ad essa fisicamente; avvognachè senza una tale diffusione della voce, secondo l'uso morale di parlare, si dice banissimo: *Hoc est Corpus meum*. Onde merita di essere disapprovata la pratica di que' Sacerdoti, i quali, avvicinate le labbra alla materia da consacrarsi, le trasmettono, per così dire, le parole e il fiato: mentre le Rubriche comandano

soltanto, che il ministro, il quale è per consecrare, stia col capo inchinato, e proferisca le parole distintamente, secretamente, riverentemente; e che ciò basta acciò sensibilmente si conosca con qualche atto la materia: quindi vale la consecrazione fatta da un Sacerdote cieco; perchè sebbene sia, e debba essere cosa strana, che un Sacerdote cieco dica Messa, qualche volta però viene concesso dai SS. Pontefici.

chè non si deve presumere, che il Sacerdote contro la pratica, e il precetto della Chiesa abbia voluto estendere la sua intenzione di consecrare le ostie in quel luogo, in cui non si ponno consecrare senza grave colpa. 2. Se sono poste nell'altare, ma fuori del corporale alla banda, la cosa è dubbia, e dipende grandemente dalla intenzione del Sacerdote. Ma se sono poste, non già sopra il corporale, ma vicino ad esso, e. g. dalla parte dell'Evangelio tra il libro, e il corporale, sembra, che sieno consecrate, sebbene le Rubriche prescrivano, che si pongano sopra il corporale, siccome chiuse nel ciborio posto sopra il corporale veramente si consacrano, sebbene le Rubriche prescrivano, che nella consecrazione si apra la Pisside, come apresi nell'oblazione: la ragione è, perchè col pronome *hoc*, si possono abbastanza dimostrare. 3. Le gocce di vino, le quali separatamente dal tutto sono esternamente attaccate al calice, non sono consecrate per la ragione detta nel primo caso: onde è espediente per la pratica, che il Sacerdote una volta per sempre intenda di non consecrare, se non ciò (3), che precisamente è continuo, e congiunto. 4. Il Sacerdote (4), che dubita di avere consecrate veramente le ostie, deve assumerle dopo il Sangue: o se sono troppe, deve pregare un altro Sacerdote, che nel dir la Messa, mentre consacra assolutamente una, o due ostie, intenda insieme di consecrar quelle altre condizionatamente, cioè se non sono consecrate; o ch'egli faccia ciò il dì seguente nel dir la Messa. Che se dubita della validità della consecrazione di una, o altra materia destinata per il sa-

(3) Pietro Collet (Traç. de Euch. 1. part. cap. 3. art. 2. sect. 1. q. 4. resp. 2.) somministra a questo proposito queste regole: 1. Il Sacerdote deve procurare, senza scrupolo però, di astergere tutto ciò ch'è separato dall'ostia: e lo stesso devesi osservare, almeno relativamente alle ostie più grandi, le quali leggermente si devono depurare dalle particole illegittimamente ad esse unite. 2. Sembra che si possano consecrare tutte le gocce, le quali a modo di una sola quantità si uniscono prima della comunione al tutto. 3. O almeno si deve volere, e intender ciò, che Cristo vuole che noi vogliamo e intendiamo. Ora, essendo incerto in tal caso se quelle particole si sieno convertite nel Sangue di Cristo, si asterrà perciò il ministro di astergere dopo la consecrazione: onde le assumerà con le altre spezie, le quali senza ogni dubbio so-

no consacrate, senza curarsi del pericolo di frangere il digiuno naturale, qualora assumesse forse le gocce non consacrate prima del Sangue. Così Enrico da Sant' Ignazio.

(4) Queste ostie si devono maneggiare riverentemente, perchè si può dubitare ragionevolmente se sieno consacrate. Inoltre si possono amministrare all'infermo, il quale altrimenti morirebbe senza Viatico; perchè è meglio amministrare un Sacramento incerto di quello, che non amministrarne alcuno. Qui poi bisogna avvertire con Gavanto (in Rubr. Miss. 3. part. tit. 10. num. 29.) che il Sacerdote può mentalmente offerire e consecrare le particole presentate a lui dopo l'offerta, per comunicare il popolo; il che Possentino estende anche a quelle, le quali gli fossero presentate dopo il Prefazio, e Enrico da Sant' Ignazio non disapprova una tale opinione.

grifizio, allora deve di nuovo proferire condizionatamente le parole della consecrazione sopra quella materia; e se dubita della validità della materia, perchè si presume, e. gr. che il vino sia aceto, deve consecrare un'altra materia certa, e dopo la Comunione assumer deve la materia dubbia.

Q. V. Se per la validità della consecrazione sia necessario, che la materia da consecrarsi venga particolarmente determinata colla intenzione del Sacerdote?

R. Affermativ. Secondo il Messale Rom. (*de Defectib.*) sì perchè le azioni mirano le cose singolari determinate; sì perchè, essendo la forma della Eucaristia dimostrativa, esige la determinazione della cosa da dimostrarsi. Nulladimeno non è necessario di determinare numeratamente ogni ostia, ma basta, che sieno contenute nell'oggetto totale, che si propone (secondo il cit. Messale). Anzi se il Sacerdote abbia più ostie di quello avea stabilito di prendere, tutte sono consecrate, perchè tutte sono a lui presenti moralmente; e intende di consecrare, ciò, ch'è a lui presente.

Q. VI. Se si può validamente consecrare qualunque minutissima materia?

R. Affermat. Purchè cada sotto i sensi; perchè una tal materia può essere un segno sensibile, e può dimostrarsi sensibilmente colle parole della consecrazione.

Q. VII. Se si può consecrare validamente la materia in somma quantità.

R. Affermat. Purchè tutta sia presente moralmente al Sacerdote. Così comunemente si sostiene: perchè Cristo non ha definito alcuna certa quantità; e perchè ha data assolutamente la facoltà a' Sacerdoti di consecrare il pane, ed il vino senza limitazione ad una certa quantità. Nulladimeno non è lecito senz'abuso della facoltà concessa da Cristo di consecrare maggior quantità di quella, che a tempo opportuno possa essere consumata, perchè vi sarebbe pericolo, che le spezie si corrompessero.

Q. VIII. Se si possa consecrare il pane senza il vino, o il vino senza il pane?

R. I. Non si può ciò fare per il precetto di Cristo (1. *Corinth.* 11.) espresso con queste parole, *Hoc facite in meam commemorationem*; perchè così interpreta quelle parole il Concilio di Trento (sess. 22. cap. 1.). Avvegnachè la Eucaristia, come Sacramento, è stata istituita a guisa, e in segno di un intero convito, il quale consiste nel cibo, e nella bevanda; come poi Sacrificio, è una immolazione incruenta, cioè senza sangue, e mistica di Cristo costituito come morto sotto le spezie mediante la consecrazione; ed è una rappresentazione espressa del Sacrificio

sanguinoso, che fu fatto in Croce colla separazione reale del Sangue dal Corpo di Cristo. Si aggiunga, che ciò è proibito dalla Chiesa, come raccogliasi dall' uso, e dal Messale Rom. (*de Defect.*).

R. 2. Si consacra validamente una materia senza l'altra: sì perchè Cristo ha prima consecrata una materia, e poi l'altra, come fa eziandio nella Messa il Sacerdote; sì perchè la verità, e la consecrazione della forma, con cui si consacra una specie, è assoluta ed indipendente dall'altra forma, con cui si consacra l'altra specie.

Q. IX. Qual è la forma della Eucaristia?

R. 1. Ognuno è tenuto di recitare tutta la forma, che si legge nel Canone, per l' uso, e per il precetto della Chiesa in una cosa tanto grave. La forma (5) per la consecrazione del pane è questa: *Hoc est enim Corpus meum*; per il vino questa: *Hic est enim calix Sanguinis mei, novi, & aeterni Testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis, & pro multis effundetur in remissionem peccatorum*.

R. 2. Egli è certo, che per la validità della consecrazione si ricercano queste parole: *Hoc est Corpus meum: Hic est calix Sanguinis mei*; ovvero parole a quelle equivalenti, le quali significano la conversione del pane nel Corpo di Cristo, e la conversione del vino nel Sangue di Cristo. Il senso delle dette parole è questo: *il contenuto sotto queste specie è il mio Corpo, e il mio Sangue*. Da ciò ognuno facilmente può conoscere, qual consecrazione sia valida, e quale no.

R. 3. Secondo la sentenza comune de' Dottori bastano per la validità della consecrazione queste parole: *Hoc est Corpus meum: Hic est calix Sanguinis mei*; ovvero parole, che equivagliano a quelle; perchè tali parole significano perfettamente la presenza del Corpo, e del Sangue di Cristo sotto le specie del pane e del vino.

(5) La parola, *enim*, non è di essenza, nè in una nè in l'altra forma, come dice S. Tommaso (q. 60. art. 8.) perchè senza l'avverbio, *enim*, sussiste il debito senso delle parole . . . sebbene quello peccati, il quale l'ometta per negligenza, o per disprezzo. Similmente le parole precedenti (qui pridie quam pateretur &c.) non sono di necessità del Sacramento, come insegnano comunemente i Dottori, per cosa certa e infallibile: mentre le parole della consecrazione vengono determinate sufficientemente a significare il Corpo il Sangue di Cristo, mediante la intenzione del ministro, il quale intende di proferirle in persona, non di se stesso, ma di

Cristo. Non si accordano i Dottori, se, tolta la particola, *est*, si consecri. Silvio è di opinione che sì, perchè nel testo greco di S. Luca e nella Liturgia di Matteo Pastore citata da Lugo non vi è una tal particola. Altri non pochi sono di parere contrario. Pietro Collet, sebbene sia propenso alla opinione affermativa, confessa però che è grandemente dubbioso. Molto più è egli incerto di questa forma, *Hoc fit, ovvero, Hoc sit, ovvero, fiat Corpus meum*; perchè essa non dimostra, nè la identità attuale del predicato col soggetto, nè la prodigiosa istantaneità della transustanziazione.

## CAPITOLO SECONDO.

*Del precetto, dell'effetto, e della disposizione della Eucaristia.*

Q. I. **S**e vi sia precetto di ricevere la Eucaristia?  
 R. 1. Vi è (6) precetto divino di riceverla qualche volta (*Joan. 6. & ex Trid. sess. 22. cap. 2.*): Questo precetto obbliga per comune sentenza gli adulti: 1. Molte volte nel corso della vita (*ex Trid. cit.*); perchè la Eucaristia è istituita a guisa di cibo spirituale, con cui si nutrisca, e si conforti l'anima, ed è necessaria per precetto come cibo. Nulladimeno Cristo non determinò la frequenza di riceverla, ma lasciò, che fosse determinata dalla Chiesa, quando ciò esigesse il bisogno de' fedeli. 2. Obbliga (7) in ogni pericolo probabile della vita. Ciò si ricava dalla consuetudine di tutta la Chiesa di amministrare la Eucaristia a tutti quelli, che sono in pericolo della vita, e di conservarla per questo fine: la qual consuetudine fu osservata sempre, e in ogni luogo, il che dimostra, ch'essa è discesa dalla Tradizione degli Apostoli da Cristo istruiti. Lo stesso persuade la ragione: non vi può mai essere maggior necessità, che nel pericolo della vita, di questo cibo, istituito per conservare, e confortare lo spirito contro le tentazioni, e le difficoltà. Nella stessa malattia poi si può dare più volte il Viatico: purchè sieno passati dieci giorni da una volta all'altra (*Ris. Rom.*).

(6) Questo precetto obbliga tutti gli adulti, anche non battezzati, non altrimenti, che il precetto del Battesimo: perchè la Sacra Scrittura parla nello stesso modo dell'obbligo di questi due precetti. Nè osta, che i non battezzati sono incapaci della Eucaristia; o che non sono obbligati alla Confessione. Non il primo, perchè dipende da loro di rendersi capaci col ricevere il Battesimo: che se non hanno alcuna notizia del Battesimo; allora non sono obbligati se non materialmente a un tal precetto. Non il secondo: perchè la confessione obbliga soltanto per quei peccati, i quali sono stati commessi dopo il Battesimo in materia grave. Quindi il catecumeno, che nel fine della sua vita ommette volontariamente il Battesimo; e la Eucaristia commette due peccati: perchè trasgredisce due precetti.

(7) Quello, il quale ne' casi accen-

nati ha ommesso, anche colpevolmente il suo dovere, non è tenuto di comunicarsi quantoprima: perchè il precetto è soltanto per l'articolo della morte; onde, cessando questo, cessa eziandio il precetto. La cosa poi va diversamente quanto al precetto della Comunione annuale, come insegna l'Autore.

Sebbene poi nell'articolo probabile di morte ci sia prescritto di ricevere la Eucaristia; nondimeno non si possono riprendere quelle Chiese, le quali negarono una volta, o presentemente negano il Viatico; o ai rei o ai complici di certi delitti: perchè, secondo il Tridentino (*sess. 21. cap. 2.*) Gesù Cristo, circa l'amministrazione de' Sacramenti, lasciò libero alla Chiesa di determinare quelle cose, le quali, salva la loro sostanza, giudicasse opportune per la venerazione di essi.

R. 2. Tutti e ciascun fedele dell' uno, e l' altro sesso, quando arrivano agli anni della discrezione, sono tenuti ogni anno, almeno in tempo di Pasqua, alla Comunione, secondo il precetto della Santa Madre Chiesa (Concil. Trident. sess. 14. can. 9.), ove scomunica quelli, che ciò negano. Circa la qual cosa bisogna rimarcare le cose seguenti;

1. I fanciulli sono tenuti alla Comunione, quando hanno l' uso sufficiente della ragione per distinguere il Corpo di Cristo dagli altri cibi; e quando sono capaci di riceverlo riverentemente, e divotamente; il che succede nell' anno 10. o 12. o al più nell' anno 14. sebbene prima di un tal tempo sieno obbligati alla Confessione; perchè per la Comunione si ricerca più discernimento, e più divozione, e riverenza, avvegnachè la Chiesa così interpreta i precetti della Confessione, e della Comunione. Contuttociò in pericolo di morte si deve amministrare la Eucaristia al fanciullo capace della Confessione, e sufficientemente istruito; avvegnachè si trova in tal pericolo, in cui non può aspettare tempo più opportuno per ricevere con miglior disposizione la Eucaristia, e per soddisfare al precetto divino: e dall' altra parte può riceverlo riverentemente, e sufficientemente disporsi colla Confessione per non riceverlo indegnamente.

2. Secondo Eugenio (*Bulla, Fide digna &c.*), e secondo l' uso della Chiesa, per Pasqua, o tempo Pasquale, s' intendono tutti i quindici giorni dalla Domenica delle Palme, fino alla Domenica in Albis *inclusiva*. Nulladimeno in varj luoghi o per consuetudine, o per privilegio, o per necessità, concedesi maggiore spazio.

3. La Comunione pasquale si deve fare nella propria Parrocchia, e si deve ricevere dalla mano del proprio Parroco, o del di lui delegato, come è manifesto da' Rituali de' varj Sinodi, dalla consuetudine, che ha forza di legge, e che interpreta così il Canone del Concilio Lateranense IV. Onde la Sacra Congregazione de' Cardinali dichiarò (1682.) che i secolari colla Comunione fatta nelle Chiese de' Regolari, non soddisfano al precetto Ecclesiastico. I Sacerdoti secolari poi per consuetudine soddisfano celebrando nella Chiesa, a cui sono aggregati per ragion delle loro funzioni, cioè de' loro uffizj.

4. I vagabondi sono tenuti di ricevere la Eucaristia in quella Parrocchia, in cui si trovano in quel tempo; perchè sono veramente sudditi di essa; e molto (8) più ciò si verifica de' pelle-

---

(8) Per testimonianza di De-lugo (disp. 18. de Euch. n. 50.) i Dottori pensano comunemente, che i Forensi, i Pellegrini, i quali non possono portarsi alla propria lor Chiesa per adempire un tale precetto, possono soddisfarlo, comunicandosi dai Mendicanti; non essendo tenuti di comuni-

primi; perchè sotto essi riputati, come abitatori di quel luogo, in cui si trovano in tempo di Pasqua.

5. Il Confessore può per giusto motivo differire la Pasqua del penitente oltre i quindici giorni ( *ex Concil. Lat. cap. Omnis* ). Anzi è tenuto di così fare, se giudica, che si debba differire.

6. A questo non si soddisfa colla Comunione sacrilega ( *¶* ) ( *1. Cor. 11. & ex Trid. sess. 13. cap. 2.* ). Quindi Innocenzo XI. condannò la dottrina opposta. E nel cap. *Omnis*, la Chiesa comanda, che tutti ricevano la Pasqua riverentemente; e perciò non sacrilegamente.

7. Quello, il quale prima de' quindici giorni mentovati ha ri-

tarsi nella Chiesa Matrice, o nella Parrocchia del luogo ove soggiornano, perchè non sono parrochiani di essa, nè il di lei Parroco ha veran jus sopra di essi. Nondimeno Pietro Collet ( *Tr. de Præc. Eccl. c. 5. de v. Eccl. Præc.* ) nega che i forestieri, e i pellegrini soddisfacciano al debito pasquale, comunicandosi dai Mendicanti; perchè se sono sorpresi da una malattia mortale, non possono ricevere il Viatico se non dal Parroco; se muojono, si seppelliscono nella Parrocchia, e non altrove, qualora ciò non esigano cou specialità; se sono sorpresi dalla peste, non possono essere mandati al Mendicanti, ma devono essere visitati dal Parroco; onde sembra, che, finchè ivi soggiornano, sieno a lui soggetti.

Lo stesso Pietro Collet ( *ibid. q. 8.* ) non vuole che in pratica si segua la opinione di quelli, i quali sono di parere, che quello, il quale dentro i quindici giorni si è già comunicato, o si comunicherà nella sua propria Parrocchia, possa accostarsi nel giorno della Risurrezione alla sagra Mensa nelle Chiese de' Regolari; perchè ( per relazione di Giovanni VVigners qu. 80. art. 31. dubi. un. ) così ha dichiarato la Congregazione interprete del Concilio di Trento, sotto alli 17. di Maggio dell'anno 1610.

(9) Quindi, 1. quello il quale si è fatto reo nella Pasqua di sacrilegio è tenuto, e di dichiarare questo delitto, e di eseguirlo, tosto che potrà la legge della Chiesa con una nuova Comunione. 2. L' infermo, il quale ha indegnamente ricevuto il Viatico, deve riceverlo di nuovo, e ciò anche

nello stesso giorno, qualora si creda, che sia per morire in esso; purchè però ciò si possa fare senza scandalo, il che in pratica è difficile.

Con quelli, i quali sa il Parroco che hanno omnessa la comunione pasquale, si dirigerà esso in questa maniera. Questi tali, o sono vivi, e allora si devono correggere segretamente, e si devono efficacemente esortare, di non differire questa opera di pietà; se per la durezza del loro cuore ricusino di farlo, il Parroco dal pulpito minaccerà con parole generali di denunziarli al Vescovo; se neppure cedano alle minacce, allora si devono denunziare, e in tal caso l'affare sarà devoluto alla Chiesa a cui il Parroco deve ubbidire; e allora, o il Vescovo ha proferita contro di essi la sentenza; e in tal caso non può il Parroco far partecipe della sepoltura Ecclesiastica quello ch'è imperitente; o il Vescovo non l'ha proferita; e in tal caso il Parroco interrogherà il Vescovo, cosa debba fare ed eseguirà i di lui ordini: Che se non possa ricorrere al Vescovo, nè al Vicarj Generali di esso; di sua propria autorità non può negare la sepoltura ecclesiastica al suo parrocchiano: perchè il Concilio Eateranense minaccia soltanto una tal pena; la quale il Parroco non può da se stesso proferire. Così Pontas ( *V. Communio cas. 25.* ) ove vuole ciò aver luogo, ancorchè il Parroco per comando del Vescovo avesse nominato dal Pulpito quelli, i quali non si sono comunicati nella Pasqua, e avesse dichiarato i loro nomi al Promotore, acciò procedesse contro di essi.

èvuta la Eucaristia nella sua Parrocchia, è tenuto sotto peccato mortale di riceverla ivi di nuovo nel giro de' detti giorni. Perchè quando dal precetto è determinato il tempo, non si adempisce lo stesso, almeno perfettamente, se non in quel tempo: oltre di che non soddisfa al precetto di ricevere in tempo di Pasqua l'Eucaristia (Rituale Rom.).

8. Quello, il quale ne' quindici giorni non si è comunicato, è tenuto anche dopo di quanto prima comunicarsi in quell'anno; perchè questo precetto contiene virtualmente due precetti, uno di comunicarsi almeno una volta all'anno; l'altro di comunicarsi in tempo di Pasqua. Il che abbastanza dimostrano queste parole della legge fatta dal Concilio Lateran. *Ad minus in Pasqua*, almeno in tempo di Pasqua.

9. Quello, il quale prevede, che in questo anno non avrà comodo di comunicarsi in tempo di Pasqua, nè dopo il detto tempo, deve prevenire un tal tempo; perchè è tenuto di comunicarsi ogni anno: ora la obbligazione, la quale cade sopra tutto il tempo, si deve adempiere nel principio, se nel decorso, o nel fine non si può adempiere. Quello poi, che previene il tempo, è tenuto di comunicarsi poscia, se può, in tempo di Pasqua: perchè (10) non soddisfa a quest'altra obbligazione di comunicarsi in tal tempo, e dall'altra parte può ad essa soddisfare.

10. Perchè la Comunione sia vera, si ricerca che la Eucaristia per la bocca si mandi nello stomaco, e che in caso sia ricevu-

(10) Questa ragione però non convince interamente, perchè siccome il tempo, a cui per qualche giusto motivo si differisce la Comunione, equivale al Pasquale, così sembra, ch'equivaglia allo stesso il tempo, in cui per motivo parimenti giusto, per opinione di qualche pio Confessore, si anticipa la Comunione. Perchè poi neppure questa ragione non è maggior di ogni eccezione, si deve avvertir seriamente chiunque anticipò la Comunione, che, quando può, si comunichi di nuovo nella Pasqua.

Circa la osservanza di questo precetto si devono notare le cose che seguono. 1. Che quello, il quale soggiorna per mezzo anno in una Parrocchia, e per mezzo in un'altra, può eleggere quella che vuole per la Comunione pasquale: perchè, potendo ognuno ricevere la Pasqua dovunque ha domicilio, è cosa chiara che in questo caso è lecita di comunicarsi in

questa o in quella Parrocchia. Se però taluno dimorasse molto più lungamente in una che in l'altra, in tal caso dovrebbe preferir il domicilio della maggior dimora a quello della dimora minore. 2. Che il penitente, di proprio suo moto, e per causa di umiliarsi, non può differir la Comunione Pasquale, come insegna S. Tommaso (3. part. qu. 80. art. 11. ad 2.) 3. Che quello, il quale non si comunica nella Pasqua, perchè è legato da qualche censura, non peccà già, perchè, essendo legato dalla censura, non si accosta alla sacra Mensa, ma perchè non si cura forse di essere liberato da essa, mediante l'assoluzione. Lo stesso si deve dire di quello, il quale ommette la Comunione pasquale per ozio, o per animo di non perdonare, o di non restituire, o di non fare qualche altra cosa a cui è tenuto sotto peccato mortale: imperciocchè questo tale peccà di nuovo.

ca; perchè così si ricerca per la verità della manducazione, e del ricevimento del cibo. Onde se uno tenesse tanto l'Ostia in bocca, che in essa si disfacesse la spezie, o se morisse, prima che fosse discesa nello stomaco, non si sarebbe realmente comunicato, nè riceverebbe la grazia.

*Nota.* Non è lecito di comunicarsi più di una volta nello stesso giorno, come si raccoglie dal consenso degli uomini, dalla consuetudine, che ha forza di legge, e dal cap. 3. *de celebratione Missae*, e dal cap. *sufficit de consecr.* dist. 1. La ragion di una tal proibizione è la riverenza dovuta ad un sì gran Sacramento, e perchè si rappresenti più acconciatamente la unica morte di Cristo, la qual'è una sol volta accaduta. Quindi se alcuno cada in pericolo imminente della morte in quel giorno, in cui si è comunicato, secondo tutti, o quasi tutti i Dottori, dice De-lugo, non è a lui lecito di nuovamente comunicarsi, perchè questo tale ha soddisfatto al precetto divino di comunicarsi nel fine della vita, essendosi comunicato nel tempo prossimo alla morte: e conseguentemente si reputa moralmente, che si sia comunicato nel pericolo della morte, sebbene ciò esso ignorasse. Il Rituale però di Metz insegna l'opposto.

(\*) Circa l'amministrazione della Eucaristia vi sono due capi nell'opera cit. *de Synod. Dioces.* nel primo de' quali si tratta di dare, o non dare la Eucaristia a quello, il quale dopo averla ricevuta si teme prudentemente, che nello stesso giorno possa morire, e dopo aver accennate le opinioni d' ambe le parti, si stabilisce, che in tanta diversità di opinioni e di Autori, è in libertà del Parroco di abbracciare quella sentenza, che più a lui piacerà, senza che divenga reo di aver trasgredito il precetto sinodale, il quale non ha potuto aver mira certamente a questo caso straordinario. E che non è lecito al Vescovo di correggere il Parroco, il quale ha negato il Viatico al detto ammalato, o di stabilire su di ciò cosa alcuna nel suo Sinodo Diocesano, per le contese gravissime de' Teologi sopra questo affare.

Nell'altro capo dice il Pontefice: 1. Che non peccano leggermente quelli, i quali lasciano morire i fanciulli anche di dodici anni, e d'ingegno perspicace senza il Viatico, che per incuria, e trascuratezza del Parroco non hanno prima ricevuto. 2. Che i Vescovi possono, e qualche volta devono ordinare, che i Parrochi non ricusino di portare la Eucaristia agli ammalati, i quali, perseverando lo stesso pericolo della malattia, e non potendo osservare il digiuno naturale, desiderano di più volte riceverla a modo di Viatico. 3. Circa la frequenza della Comunione avverte, che il Vescovo guardi bene, o di non disapprovare generalmente, o di non generalmente persuadere a tutti, che si accostino ogni

giorno alla sacra Mensa. Indi in virtù del Decreto promulgato (22. Febr. 1689.) per terminare la lite della Comunione frequente, con approvazione, e per comando d'Innocenzo XI. dichiara Benedetto, che i Pastori nè devono disapprovare la Comunione frequente, o quotidiana, nè stabilire generalmente i giorni per la Comunione, ma che devono provvedere ad ognuno secondo il di lui bisogno, e la di lui disposizione, o per se stessi immediatamente, o per mezzo dei Parrochi, e de' Confessori. Come pure dice che sarà cosa molto ben fatta, se nel giorno, in cui sogliono i fedeli accostarsi alla Eucaristia, il Predicatore parlerà della preparazione necessaria per riceverla colla debita riverenza, e delle altre disposizioni, che si ricercano per accostarsi degnamente a questo Sacramento, e per ottenere il frutto, che da un tal accostamento proviene. Finalmente conchiude, che dal Sinodo si dovrà abbracciare una tal regola, se si tratterà in esso di questa controversia; e che secondo essa si devono istruire i Parrochi, e avvisare i Confessori, che non permettano, o persuadano di frequentemente accostarsi alla Eucaristia a quelli, i quali cadono spesso in peccati gravi; come pure a quelli, i quali astengono bensì da' peccati mortali, ma poi non curano d'emendarsi de' veniali.

Q. II. Quali sono gli effetti della Eucaristia?

R. Sono questi. Il primo, e il principale è il nutrimento, e il conforto dell'anima, l'aumento (II) nella vita spirituale, cioè nella grazia santificante, e nella carità. Questo nutrimento poi, e questo conforto consiste parte nell'accrescimento della grazia abituale, parte nelle grazie attuali più abbondanti, che sono

(II) Perchè la grazia si aumenti mediante la Eucaristia, per asserzione di tutti, si ricerca, che quello, il quale si comunica, sia battezzato; perchè, per ricevere degnamente la Eucaristia, si ricerca che sia perfettamente membro del corpo mistico di Cristo; ma non si ricercano l'attual divozione ed attenzione: imperciocchè i fanciulli, i pazzi, e quelli che sono privi dell'uso della ragione, sono incapaci di una e dell'altra, e ciò nonostante una volta ricevevano con frutto la Eucaristia; e la riceverebbero anche presentemente, se non ostasse la legge Ecclesiastica. Similmente, secondo la sentenza più comune, non si ricerca la disposizione pia e attuale, la quale escluda dall'atto della Comunione, e ogni colpa veniale, e contenga qualche sentimento di divozione, o sia di

fervore; non essendovi veruna contrarietà tra l'accrescimento della grazia, e il peccato veniale, nè di sua natura, altrimenti ogni azione mescolata col peccato veniale caderebbe dalla propria sua bontà; e conseguentemente da ogni merito, il che si oppone alla sentenza più comune e più probabile dei Teologi: nè per istituzione speciale di Cristo, di cui non si trova verun fondamento nè nella Scrittura, nè nella Tradizione. Infatti una tale istituzione sarebbe stata poco proporzionata alla fragilità umana, perchè facilmente si commette il peccato veniale. Nondimeno una tale disposizione si ricerca, acciò si riceva, non solo l'accrescimento della grazia, ma eziandio il fervore e la dolcezza di essa.

date a suo tempo per motivo della Eucaristia, che si è ricevuta, per conservare la carità, e per accrescerla colle opere buone, quando però non si ponga a quelle grazie impedimento co' peccati, anche veniali, commessi deliberatamente, o frequentemente. 2. Libera (12) da' peccati veniali. 3. Preserva da' mortali colle grazie attuali sopraddette. 4. Il quarto effetto è la dilatazione spirituale. Ma essa spesse volte non è sensibile, ed è impedita dalla negligenza, dalla tiepidezza, dalla distrazione, dall' affetto ai piaceri terreni di chi a lei si accosta. 5. Diminuisce il fomite della concupiscenza così coll' accrescere la carità, come colle grazie attuali, dalle quali sono eccitati i movimenti più contrarj ai moti della concupiscenza. Finalmente la Eucaristia influisce nella risurrezione gloriosa de' corpi, in quanto che Dio è mosso a vivificare questi corpi per la congiunzione, che hanno avuta colla carne vitale di Cristo. Dal che (13) si raccoglie, quanto sia uti-

(12) Perchè la Eucaristia mondi l'uomo dai peccati veniali, non basta ch'esso non conservi verun affetto verso di essi, ma inoltre si ricerca, che abbia nel cuore un qualche dolore, almeno virtuale, di attrizione. La ragione è, perchè per la remissione del peccato attuale, si ricerca una qualche mutazione per parte della volontà, in virtù della quale dispiaccia ciò che prima piaceva: questa mutazione della volontà non può sussistere senza qualche sentimento almeno di vera attrizione. Dunque.

(13) Circa la frequente Comunione non incresca a' Confessori di adottare le regole, che seguono.

Regola 1. Assolutamente parlando, fu sempre approvato e lodato nella Chiesa l'uso frequente e quotidiano della Comunione, onde il riprovarlo sarebbe assolutamente una temerità. (Ciò è manifesto dal Decreto d' Innocenzo XI sotto li 12. di Febbraro dell' anno 1679. o piuttosto della Sac. Congregazione de' Cardinali, interpreti del Concilio di Trento, circa la Comunione quotidiana, approvata da Innocenzo XI.). E di ciò non vi è, nè vi fu mai controversia tra i Cattolici, ma soltanto quanto alla quantità e qualità della preparazione, la quale però non si può determinare per tutti con una sola regola generale. Perchè come sta scritto nello stesso decreto: molti sono i segreti delle coscienze,

molte le distrazioni dello spirito secondo la molteplicità degli affari; molte al contrario sono le grazie e molti i doni del Signore compartiti agl' innocenti. Per la qual cosa l' accostarsi frequentemente alla sacra Mensa dipende dai Confessori, consapevoli dei segreti del cuore, i quali devono prescriverla, non già dal solo stato di grazia, ma dalla purità della coscienza, dal frutto di una tale frequenza, dall' avanzamento nella pietà, specialmente trattandosi dei conjugati e di persone, le quali esercitano la negoziazione. A questo decreto della Chiesa non si adatta la proposizione, che dice: "bastare per la Comunione", frequente e quotidiana in ognuno, che non abbia coscienza di essere in peccato mortale". Lo stesso si deve dire di altre simili proposizioni, le quali vanno presentemente girando.

Regola 2. Il buon Direttore non deve permettere la frequente Comunione a quelle persone, le quali sogliono passare la maggior parte della giornata in ornarsi, in far visite, in passeggiare, in ricrearsi, in una parola, la di cui vita è totalmente secolare e mondana, e la di cui divozione consiste interamente in alcuni esercizj esteriori, prescritti da loro a se stesse, e fatti da esse per consuetudine, o nel assediare continuamente i Confessori, che stancano con i loro

le, è desiderabile l'accostarsi spesso alla Eucaristia; purchè ciò si faccia colle dovute disposizioni.

Q. III. Quante disposizioni per parte dell'anima si ricercano per ricevere la Eucaristia?

R. 1. Si ricerca sotto peccato mortale lo stato di grazia. La ragione è, perchè essendo stato instituito questo Sacramento a guisa di cibo, e per accrescere, confortare, e conservare la vita spirituale dell'anima, ch'è la grazia santificante, e la carità, conseguentemente la suppone: avvegnachè il cibo non si dà a chi è morto, nè esso a chi è morto è profittevole. Questo sacrilegio poi è gravissimo, ed è tanto più grave, quanto è più santa la persona, o la cosa sacra, che si tratta indegnamente.

R. 2. Chi è consapevole di essere in peccato mortale, assolutamente parlando (14) è per jus divino obbligato di confessarsi

inutili colloqui, e li distruggono da cose molto migliori.

Regola 3. Quei Cristiani, i quali amano la virtù, odiano il vizio, aspirano alla perfezione, hanno in orrore il peccato mortale, e fanno molte opere buone; ma poi cadono frequentemente in peccati veniali, anche più grandi, non per affetto o attacco verso di quelli, ma per consuetudine da essi contratta, o per una certa violenta e naturale propensione verso gli stessi, contra la quale non combattono fortemente quanto si richiede, onde restano vinti da essa; questi Cristiani, dico, abbisognano di un buon Direttore circa l'uso della Comunione più o meno frequente. La Comunione è loro molte volte di grande aiuto, e qualche volta anche di grande necessità.

Regola 4. Non si deve chiamar buon Direttore quello, il quale prescrive frequentemente la Comunione; nè cattivo quello, il quale la prescrive di rado. Ma la pratica, conforme o contraria alle leggi della Chiesa, è quella, la quale, siccome in qualunque altra materia, così pure in questa rende buono o cattivo il Direttore.

Regola 5. E' cosa spediante, che i peccatori, involti nella consuetudine di peccar mortalmente o di frequente ricadere in essi, o nelle occasioni di simili peccati, desiderando di fare una buona Comunione Pasquale,

si accostino fino dal principio della Quaresima al Sacramento della Penitenza, per ricevere da un Confessore prudente que' consigli salutari e opportuni, che si richiedono per la loro emendazione, e per ottenere quelle disposizioni che sono necessarie per una buona e santa Comunione.

Regola 6. Tutti di qualsivoglia sesso non devono comunicarsi frequentemente; ma tutti bensì devono procurare di porsi in quello stato e in quella santa disposizione in cui sia loro lecito di spesso comunicarsi, e in cui sempre più si aumenti la carità, la quale, essendo la origine della santità, e la regola delle Comunioni, quanto più cresce, tanto più frequentemente si deve accostarsi alla sacra Mensa.

Regola ultima. Sant'Agostino non stima meno quelli, i quali si astengono qualche volta dalla Comunione per riverenza e umiltà, di quello che stimi quelli, i quali si accostano ad essa per divozione e per affetto di fiducia, e di amore. L'una e l'altra di queste sentenze è ottima, l'una e l'altra è santissima. Se però fosse lecito di decidere ciò, che il Santo Dottore giudicò non appartenere a lui di decidere, sembra che la seconda sia da preferirsi alla prima.

(14) Il precetto della confessione prima della Comunione qualche poco è anche naturale: imperciocchè quello, il quale si fida della contrizione

avanti la Comunione (Trid. sess. 13. c. 7.). Ho detto, parlando assolutamente: perchè se vi è necessità di comunicarsi, e non vi è Confessore, basta allora, e allora si ricerca la contrizione perfetta (*ex eod. cap.* e secondo la pratica de' fedeli): perchè il fine voluto, cioè lo stato di grazia, che si ricerca per la Eucaristia, si può colla contrizione perfetta ottenere senza la confessione. Secondo poi la sentenza comune la necessità è urgente: 1. Quando si deve dare ad un moribondo il Viatico, e non vi è Ostia consecrata. 2. Se senza grave infamia, o scandalo non si può tralasciare il Sacrificio, o la Comunione (*ex Missali Rom. de Defectib.*) 3. Quando il Sacerdote dopo la consecrazione si ricorda del peccato mortale. 4. Secondo molti quando il Parroco deve in giorno di festa celebrare, e non può sostituire un altro. Il Sacerdote poi, che in tale necessità ha celebrato senza confessarsi, è tenuto poscia di confessarsi quanto prima (*ex Trid. c. 7. & Rit. Rom.*). Per la qual cosa è tenuto di confessarsi (15) subito che ha Confessore, anche nel giorno stesso, che ha celebrato, se può ciò fare senza grave incomodo. La dilazione poi sebbene sia tenue quanto al tempo, è però grande quanto al fine del precetto, e conseguentemente è mortalmente peccaminosa per il pericolo di celebrare ancora senza la confessione.

*Nota.* Quello, il quale si è già confessato, ma senza colpa ha ommesso un peccato mortale, è tenuto di confessarlo prima della Comunione, se può ciò fare senza grave scandalo, o peri-

perfetta che pensa di avere, e perciò tralascia la confessione, la qual'è di gran lunga più sicura, questo tale, tolto anche il precetto positivo, antepone l'incerto al certo. Nondimeno quello, il quale senza la confessione si accosta alla Eucaristia, commette un solo peccato: perchè la confessione non è prescritta se non acciò si riceva degnamente la Eucaristia: ora quando una cosa è prescritta per oggetto di un'altra, non vi è se non un solo obbligo. La cosa sarebbe diversa, se allora per sè obbligasse il precetto della confessione.

(15) Allora manca il Confessore, o, com'è per se stesso manifesto, quando esso fisicamente non si può avere, o quando non si può avere senza grave incomodo, o quando, sebbene sia in pronto, è lo stesso come se non ci fosse. In che poi consista precisamente questo grave incomodo, non si può definire con certezza; im-

perciocchè ciò, ch'è gravissimo ad un vecchio, è facile ad un giovine, come pur è facile ad un sano ciò, ch'è grave ad uno tormentato dalla podagra. Similmente, sebbene sia in pronto il Confessore, nondimeno è lo stesso come se non ci fosse, allorchè il Confessore, ch'è presente, o è comunicato dinanziato, o privo della giurisdizione, o semplice, perchè non è approvato, o necessaria perchè non ha facoltà sopra i casi riservati, in uno de' quali è caduto il Sacerdote, che deve celebrare; perchè non può essere assolto, neppure dai non riservati, per la connessione di questi con quelli. Parimente sembra, che manchi il Confessore a quello, il quale non può confessarsi se non per mezzo dell'interprete, o a cui viene negata ingiustamente l'assoluzione, per aver la quale non può ricorrere ad un altro. Così Silvio (in 3. part. q. 21. art. 3.).

colo d'infamia, come per lo più vi è, se già si fosse avvicinato alla sacra Mensa; perchè è precetto (16) divino di confessare

(16) Se il Sacerdote non peranco abbia consecrato, ma però sia arrivato all'Altare, o abbia cominciato la Messa; allora se non può avere alcun Sacerdote da cui venga assolto, nè dipartirsi dall'Altare senza infamia, può proseguire la Messa, anzi deve proseguirla; premettendo l'atto di contrizione. Così comunemente i Dottori. Nondimeno se il Sacerdote potesse confessarsi senza pericolo d'infamia; o mentre si recita la Predica, o mentre si canta prolissamente qualche cosa, allora, secondo Diana e Silvio, deve ciò fare: Silvio però non vuole che faccia ciò dopo la consecrazione, perchè non è spediente, dice egli, che s'interrompa il Sacrificio; il quale sostanzialmente è cominciato.

Che se uno celebrasse in qualche Oratorio, o in qualche Chiesa, alla presenza solamente di uno o due di discrezione già nota, allora, se peranco non ha consecrato, nè ha avuto in suo potere alcun Confessore, può partirsene dall'Altare. La ragion è perchè (secondo S. Tommaso q. 83. artic. 6.) questa opinione è più sicura; specialmente se il Sacerdote si ricordi di essere scomunicato; sì perchè così insegna espressamente la Rubrica (tit. 8. de Defectibus dispositionis anima:) sebbene tutte le Rubriche del Messale Romano non sieno precettive, ma alcune di esse soltanto direttive. Per altro è cosa assai rara, che il Sacerdote, tralasciando la Messa già cominciata, non sia di scandalo ad alcuno.

Non sarà fuori di proposito il dire qui qualche cosa di quello, il quale si è già confessato, ma senza sua colpa ha ommesso qualche peccato veniale. Preposito, Ferrantino, Garzia, ed altri tengono, come certa, o almeno come probabile, la opinione contraria a quella dell'Autore; Giberto poi, Teologo chiarissimo, ha tevezza come infallibile, e fu in ciò seguito da molti uomini singolarissimi per pietà e per dottrina; finalmente anche Pietro Collet (Tr. de Euchar. artic. 3.) propende in una tal sentenza; impercioc-

chè l'obbligo di ritornare dal Confessore prima della Comunione non ha alcun probabile fondamento: imperciocchè la ragione, che assegna l'Autore, cioè che ci sia precetto divino di confessare prima della Comunione tutti i peccati mortali, dei quali si ha memoria, si deve intendere in modo, che i fedeli sieno bensì obbligati di confessare prima della Comunione i peccati, cosicchè si riconcilia no col Signore; ma poi, posta una tale riconciliazione, da niuna autorità vengono obbligati di tosto ritornare dal Confessore. Il Concilio Tridentino; citato dal nostro Autore, comanda solamente, che quelli si confessino, i quali sono consapevoli di essere in peccato mortale, per quanto pensino di essere contriti: ora quello non è consapevole di essere in peccato mortale, il qual'è così certo di essere assolto dal peccato dimenticato; quanto è certo di essere assolto da tutti gli altri.

Nondimeno bisogna qui notare alcune cose. 1. Che quello, il quale ha in pronto per anco il Confessore, deve allo stesso manifestare ciò da cui si sente aggravato; il ch'è più facile a un laico di quello che a un Sacerdote; avvegnachè questi riporterà facilmente dalla plebe la taccia o di scrupoloso, o forse di uomo depravato. 2. Che le cose dette finora riguardano quelli, i quali frequentano i Sacramenti. Onde quelli, i quali si confessano di rado, devono o confessarsi prima d'accostarsi alla Comunione, o poco dopo, perchè non si deve molto differire il pagamento del debito. 3. Questa opinione può giovare alle persone pie e intendenti, sì Ecclesiastiche che laiche, specialmente quanto ai peccati già da gran tempo commessi e detestati, ma non già alle altre persone. Così Pietro Collet, il quale assoggettò umilmente questa sua opinione al giudizio della Chiesa.

Per altro, secondo questa opinione, quelli i quali si ricordano di qualche peccato dimenticato nella confessione, non potendolo confessare, non

te avanti la Comunione tutti i peccati mortali, che taluno si ricorda: onde la sentenza opposta fu disapprovata dal Tribunale Spagnuolo della Santa Fede.

R. 3. Si ricerca che l'Eucaristia sia ricevuta con gran divozione, e riverenza. Inoltre la divozione attuale si ricerca per ottenere alcuni secondarj effetti: tali sono la dolcezza spirituale, il maggior accrescimento della grazia abituale, e molte grazie particolari attuali; perchè i Sacramenti a guisa di causa necessaria ne producono più o meno secondo la disposizione più o meno perfetta del soggetto: onde la mancanza solamente della divozione attuale, tolto il disprezzo, e lo scandalo, è peccato veniale grave. Parimenti per la remissione de' peccati veniali si ricerca qualche dispiacere almeno virtuale di essi; e l'opposto è parimenti peccato veniale, perchè impedisce alcuni effetti, cioè la remissione de' peccati veniali, e il fervore della carità.

R. 4. La divozione attuale, ch'è ricercata dalla Eucaristia, esige, che si ricerchi una viva fede, speranza ferma, carità ardente, e grande umiltà; come pure, che i conjugati nel giorno almeno della Comunione si astengano dall'atto conjugale, perchè quell'atto per la diletta carnale distrae molto la mente, e molto la opprime, e rare volte, almeno in chi lo dimanda, è senza peccato veniale per la corruzione della natura. Nulladimeno se quell'atto si fa solamente per generar la prole, o per rendere il debito, non impedisce la Comunione (cap. Vir. 33. q. 4.); perchè la onestà del fine impedisce, che la mente non sia tanto oppressa, e distratta. Ma la cosa non è così (17), se si fa solamente per il carnale diletto. Per altro vi possono essere alcune cause giuste, per le quali sia allora lecita la Comunione dopo aver fatto un atto di dolore, come e. gr. sono il Giubileo, il motivo di evitare lo scandalo ec. Molto più non deve to-

sono tenuti di far subito un atto di contrizione; perchè all'uomo assolutamente e intieramente giustificato basta la sua propria giustificazione. Il Sacerdote però, il quale, attualmente celebrando, si ricorda di essere in peccato mortale, secondo l'opinione più sicura e più probabile, è tenuto di fare l'atto di contrizione, tosto che può moralmente, perchè la dignità di ogni parte del Sacrificio è così grande, che non ve n'è alcuna la quale possa essere esercitata dal Sacerdote immondo.

(17) Quindi si sono grandemente ingannati quelli, i quali hanno inventa-

ta questa proposizione: " Molto più  
 ,, si deve persuadere a conjugati la  
 ,, Comunione, nello stesso giorno,  
 ,, in cui hanno esercitato la copula  
 ,, per puro piacere „. Ma quanto più  
 ,, atrocemente s'inganna quello, il quale  
 ,, non si è vergognato di profrire anche  
 ,, questa proposizione: " Bisogna  
 ,, suggerire la Comunione al Sacerdote,  
 ,, te, e al Laico, nello stesso giorno  
 ,, della loro volontaria polluzione,  
 ,, fornicazione, adulterio, anzi del  
 ,, peccato anche contro natura, purchè  
 ,, si dolgano, e si confessino di  
 ,, esso „.

sto ricevere la Eucaristia, sebbene contrito, ed assolto, chi ha commessa una volontaria polluzione, o qualche altro grave peccato, se altrimenti non ricerchi qualche necessità, o non sembri diversamente al Confessore, come dice il Messale Romano. Anzi per una certa decenza bisogna astenersi dal ricevere la Eucaristia per la polluzione notturna involontaria, quando non sembri procurata dal Demonio per impedire la Comunione, o quando non vi sia qualche singolare utilità, o necessità, o quando non si tema qualche scandalo dalla omissione. S. Tommaso 3. p. q. 80. art. 7.

La divozione, la riverenza, e la gratitudine dovuta a Cristo esigono, che si spenda qualche tempo dopo la Comunione in rendimento di grazie, in occupar piamente l'anima con Gesù Cristo per mezzo degli atti di fede, di speranza, di carità, e di altre simili cose; come già è manifesto.

Q. VI. Qual disposizione è necessaria per parte del corpo?

R. 1. Secondo il jus naturale ricercasi la compostezza esteriore di vestito, e di corpo, che manifesti la divozione, e riverenza interna dell'animo. Non è poi lecito di comunicarsi, se vi è pericolo di vomito, per la irriverenza grave, che da ciò ne risulterebbe. Quanto poi alle sordidezze del corpo insegna Delugo, che sebbene esse non impediscano la Comunione almeno fatta occultamente, contuttociò la decenza, e il rispetto dovuto ad un tanto Sacramento esige, che se tali sordidezze si possono facilmente levare, si levino. Così pure se in breve cessaranno, e se si può differir comodamente la Comunione, qualche volta, una, o due volte si differisca: ma la cosa non è così, se dureranno lungamente, e se sono occulte.

R. 2. Per legge Ecclesiastica, e per consuetudine, che ha forza di legge, si ricerca sotto peccato mortale il digiuno naturale, il quale consiste, che dalla mezza notte precedente non sia stata mandata dalla bocca nello stomaco cosa alcuna per modo di cibo, o di bevanda, o di medicina. Così si raccoglie dal senno, e dalla pratica della Chiesa, e da Sant'Agostino (Epist. 118.), il quale insegna, che una tal consuetudine è discesa dagli Apostoli: infatti essa fu sempre osservata, e non fu istituita da alcun Papa, o Concilio (*ex c. 5. de celebrat. ed altrove*). In (18)

(18) Non si dà in ciò parità di materia, nè per parte della cosa che fosse mangiata, come prova efficacemente l'Autore; nè per parte del tempo; sì per la ragione assegnata dall'Autore per la prima parte; sì perchè, ammessa una tale parità, nascerebbero molte altre lassità. Quindi quello, il quale dubita di esser digiuno,

perchè dubita, se, lavandosi la bocca, abbia inghiottito qualche cosa per modo di cibo o di bevanda; o perchè, essendo sicuro di avere inghiottito, dubita, se ciò sia stato prima della mezzanotte, perc. è gli orivoli del luogo in cui è; sono discordi: se non può deporre prudentemente il dubbio, in questo caso deve seguire

ciò non si dà parvità di materia, come parimenti si ricava dal sentimento della Chiesa, e dalla consuetudine, ch'è un ottimo interprete delle leggi. E questo si esige sì per il rispetto, e per l'onore dovuto all'Eucaristia; sì per la significazione spirituale, che Cristo deve essere il cibo primo, e principale, e che principalmente dev'essere fondato nei nostri cuori.

Osserv. 1. Essendo questo precetto meramente positivo non obbliga ne' casi eccettuati dalla Chiesa espressamente, o tacitamente, nei quali o la necessità dell'uomo, o la riverenza del Sacramento esige diversamente, come sono 1. Quando in pericolo probabile di morte si deve ricevere il Viatico da quello, il quale non può comunicarsi digiuno senza grave incomodo. Nulladimeno non è lecito al Sacerdote non digiuno di celebrare per amministrare il Viatico al moribondo; come pure non è lecito di consecrare in pane fermentato, o senza le sacre vesti, o senza il rito del Sacrificio: perchè la consuetudine della Chiesa interpreta così il precetto di ricevere il Viatico, cioè, che non si debba dare, se non quando si può dare secondo il rito, e l'ordine prescritto dalla Chiesa per consecrare, ed amministrare la Eucaristia. 2. Quando si ha da celebrare (19) il Sacrificio, come ex gr. quando, mancando dopo la consecrazione il Sacerdote, che celebra, non vi è se non che un Sacerdote non digiuno, che compisca il Sacrificio. Parimenti, quando il Sacerdote si accorge, che nel calice non vi era, se non acqua, di cui già ne ha bevuta una porzione; perchè in tal caso (20) deve consecrare il vino,

quella parte, la quale rimuove con certezza dal peccato. Quanto agli orivoli, bisogna appoggiarsi a quelli, i quali, essendo diretti da mano più prudente e più diligente, meritano maggior fede, se però alcuno, essendo ben pratico degli astri, dal loro sito conoscesse con sicurezza, che gli orivoli non si muovono a dovere, questo tale potrebbe non prestar fede a questi, ma bensì a quelli. Quello, il quale vuol celebrare nel giorno seguente, subito che senta il primo tocco della mezza notte, deve sputare il boccone, che forse mastica, e diligentemente acudire di non inghiottire alcuna porzione di esso. Non è poi stabilito d'alcuna legge, che debba trascorrere un certo spazio di tempo tra la ultima rifezione, e la Comunione.

(19) Che se non si trovi, nè alcun Sacerdote digiuno, nè alcun Sacerdote

non digiuno, il quale prenda il Sangue, e se questo non si possa conservare senza pericolo di corruzione, o di qualche altra grave irriverenza, in tal caso può essere preso anche da un laico, e questo anche non digiuno, qualora non si trovi alcuno che sia digiuno. Così i Dottori comunemente. La ragione è, perchè la legge del digiuno non è istituita se non in grazia e in ossequio della Eucaristia: onde non obbliga quando la riverenza dovuta alla Eucaristia esige il contrario. Lo stesso per la stessa ragione si deve dire, se siavi pericolo che l' Ostia consecrata non si abbruci; che non venga mangiata da una bestia, o che non sia per soggiacere a qualche altro sinistro evento.

(20) Anzi, aggiunge Suarez (disp. 68. sect. 6.) quello il quale celebra la Messa dopo di aver frantò il digiuno scientemente e con mala fede, qualo-

è consecrato lo deve prendere, avvegnachè la legge di fare intieramente il Sacrificio prevale alla legge Ecclesiastica del digiuno. Che se il Sacerdote si accorga prima della consecrazione di non essere digiuno, è tenuto di dipartirsi dall'altare, e può ciò fare senza grave scandalo. 3. Quando dopo l'abluzione sono state lasciate rimasuglie consecrate in questo Sacrificio, sebbene (21) sieno grandi, quando facilmente non si possono porre nella Pisside, e nel Sacrario. 4. Se vi è pericolo (22), che altrimenti la Eucaristia venga profanata dagli infedeli.

ra abbia già consecrata o una specie o l'altra, non può interrompere il Sacrificio; ma, premettendo un atto di vera contrizione, deve terminarlo.

(21) Molti, a' quali sembra che accensenta il nostro Autore, insegnano, essere più a proposito, qualora si possa ciò fare comodamente, che si conservino nella pisside o in altra maniera le particelle dell'Ostia, che rimangono dopo dell'abluzione, suppostochè sieno grandi, acciò vengano consumate da qualche Sacerdote digiuno; ma questa sentenza non si accorda coll'uso della Chiesa, nè colle Rubriche, le quali parlano generalmente, e senza ogni distinzione delle particelle, o grandi o piccole, che rimangono dopo l'abluzione. Quello poi che assume le particelle del Sacramento dopo l'abluzione, pecca venialmente, trasgredendo una legge Ecclesiastica, qualora non le assuma senza qualche ragionevole motivo. Pecca poi mortalmente se una tale omissione si faccia con grave irriverenza del Sacramento, come può facilmente avvenire, quando celebrasi negli altari, nei quali non si conserva la Eucaristia.

La facoltà concessa dalla Chiesa di assumere le particelle che rimangono dopo l'abluzione, si deve intendere dell'abluzione presa rigorosamente e secondo il sentimento della Chiesa. Onde quello il quale nel caso di una debolezza improvvisa, per ristoramento o per medicina prendesse qualche cosa, e. g. qualche eletuario, o altra cosa simile, non appartenente in verun modo alla abluzione, questo tale, se assumesse poscia le particelle, peccerebbe mortalmente.

La sentenza quasi comune tiene,

che le particelle consecrate non già nello stesso Sacrificio, ma nel precedente, non si possono assumere dopo l'abluzione, perchè i fragmenti del Sacrificio precedente non appartengono al Sacrificio susseguente, ma si devono conservare o nella pisside, o nel calice coperto colla patena, perchè sieno consumate dal Sacerdote che poco dopo celebrerà. Che se non ci sia tabernacolo, o non vi sia alcuno che poco dopo celebri, allora, a scanso di ogni irriverenza, tutti accordano che vengano consumate anche da uno non digiuno.

Parimenti quel Sacerdote peccerebbe gravemente, il quale, non essendo affatto propriamente digiuno, assumesse dopo l'abluzione le Ostie intiere, qualora ciò non fosse necessario per iscansare la irriverenza del Sacramento, e. g. perchè o nell'altare non vi è tabernacolo, o non vi è Sacerdote il quale sia per celebrare. La ragion è, perchè la Chiesa intanto moderò quanto ai fragmenti la legge rigorosa del digiuno, perchè sono come alcune porzioni del Sacrificio, onde appartengono alla di lui integrità; ma non è già così delle Ostie intiere.

(22) Oltre questi casi scusa dal digiuno anco la necessità di scansare gli scandali, o qualunque altro danno notabile. 2. Scusa il ricevere il Viatico, non solo dagli infermi i quali naturalmente si avvicinano alla morte, ma eziandio dai sani condannati alla morte dal Giudice. Ma qui bisogna notare alcune cose. 1. Non essere scusabile da peccato quel Parroco, il quale, potendo portare di mattina il Viatico all'infermo per anco digiuno, differisce fino alla sera quando non

Osserv. 2. Quelle cose non impediscono il digiuno, e la Comunione, le quali cadono nello stomaco per modo di saliva, o di respirazione, come sono le rimasuglie minutissime del vino, e dell'acqua, con cui si lava la bocca, mescolate colla saliva più densa, e le rimasuglie de' cibi, che restano tra i denti, e che poscia casualmente cadono nello stomaco (Missale Rom.). Ma la cosa non è così, se nello stomaco cada zucchero, o altra cosa simile, che a poco a poco insieme colla saliva si stempera, sebbene siasi preso prima della mezza notte, perchè ciò che così si stempera, non s'inghiotte a modo di saliva, ma a modo di cibo. E in tal caso succede una comestione continuata di cibo, chi si fa per mezzo del discioglimento continuato. Lo stesso (23) si deve dire degli altri cibi, i quali a bella posta si mandano nello stomaco. Così S. Tommaso (3. part. 80. quest. ad 4.) Sant'Antonino, ed altri, e Suarez afferma che questa è la sentenza più sicura.

Se poi impediscano, se s'inghiottano, la Comunione quelle cose, le quali in niun modo possono essere alterate, o digerite dallo stomaco, come sono e.g. un sassolino, un globetto di piombo, un pezzetto di legno ec. altri affermano, ed altri con maggior probabilità ciò negano: perchè tali cose non hanno le ragioni di cibo, o di bevanda, o di medicina. Lo stesso insegna Sant'Antonino (3. p. tit. 13. cap. 9. §. 8.) di quelle cose, che si prendono a modo di gustamento, e subito si rimandano dalla bocca, come e.g. se uno voglia provare, se è acqua o vino quello, che viene a lui amministrato; sebbene discendessero nello stomaco contro intenzione alcune particelle di dette cose mescolate colla saliva.

Osserv. 3. Dopo il cibo preso poco prima della mezza notte non ricercasi, che si dorma, o che si digerisca il cibo (Missale Roman.).

Q. V. Chi può lecitamente amministrare la Eucaristia?

R. 1. Solamente ai Sacerdoti compete la facoltà di dispensare

sarà più digiuno: anzi Zambrano appresso Quarti reputa ciò per peccaminoso mortalmente. 3. Non si deve troppo scropolizzare, se il pericolo della morte sia certo, acciò, mentre si delibera, l'ammalato non muoja senza il Viatico.

Scusa finalmente la dispensa la quale può essere concessa dal Pontefice Romano, ma fuori del caso sopradetto d'infermità rarissime volte viene concessa. Realmente però viene concessa per uso antico a uno dei Car-

dinali, il quale nella notte della Nascita del Signore celebra prima della mezza notte la Messa nell'Oratorio del Pontefice.

(23) Ma qui bisogna osservare, che il digiuno si frange anche con ciò che s'inghiottisce per forza; perchè realmente nutrisce; onde si può dire in qualche senso che veramente si mangia. E infatti chi giudicherà digiuno un uomo il quale per forza abbia trangugiato un fiasco di vino?

Eucaristia (Concil. Trident. sess. 13. cap. 8.); perchè ad essi solamente appartengono quelle parole di Cristo, *Hoc facite in meam commemorationem*. Nulladimeno per commissione del Sacerdote può il Diacono dispensare, come si ricava dalla pratica della Chiesa antica; ma non già il Suddiacono, come si raccoglie dal sentimento comune de' Dottori, e dalla consuetudine universale della Chiesa. Ma secondo l'uso presente (24) i Diaconi non ponno dispensare senza la licenza del Vescovo, se non in caso di necessariamente amministrare il Viatico.

R. 2. Non è lecito al Sacerdote di amministrare la Eucaristia senza la giurisdizione ordinaria, o delegata, o senza privilegio;

(24) E ciò si verifica, ancorchè il Sacerdote, essendo impotente di amministrarla, ingiustamente negasse al Diacono una tale licenza; perchè, come meritamente osserva Silvio (V. *Diaconus*, n. 4.): Se, secondo le leggi, il Diacono non ha alcun jus sopra la Eucaristia; quando vi è un Sacerdote, qualora non gli venga comandato; molto meno lo avrà allorchè gli viene proibito: nè tocca a lui di esaminare se il Parroco gli proibisca ciò giustamente, o ingiustamente; ma deve ubbidire; specialmente potendo avere il Pastore alcuni gravi motivi che non è tenuto di palesare; e inoltre non essendo necessario un tal Sacramento. Nondimeno se la volontà cattiva del Parroco fosse certa, e se non sovrastasse alcuno scandalo (il che rare volte accaderà), non senza ragione insegna Suarez dopo Soto, che in tal caso non si deve calcolare la presenza del Sacerdote il quale si abusa sacrilegamente della sua podestà; onde bisognerebbe ricorrere alla volontà interpretativa, o dei Superiori, o di Cristo stesso, dai quali prudentemente si presume che in questo caso sia stata compartita al Diacono una tal facoltà.

Che se il Diacono porti in caso di necessità il Viatico al Sacerdote, allora si ricercano tre cose: 1. Che se è certo, o dubbioso di essere in peccato mortale, procuri di mondarsi con una sincera contrizione. 2. Che porti l'abito di Diacono, cioè la cotta e la stola per traverso. 3. Che o ponga la pisside al Sacerdote il quale colle *sub-panis* *cani* assuma il Sacramento, o lo presenti egli stesso alla di lui bocca.

Che se si cerchi, se alcuno possa amministrare qualche volta a se stesso la Eucaristia?

R. 1. Che può il Sacerdote il quale celebra, come apparisce, e dal Concilio di Trento (sess. 13. can. 10.), e dall'uso costante di tutta la Chiesa; il quale meritamente si riferisce agli Apostoli. 2. Che, fuori della Messa, neppur al Sacerdote è lecito di ciò fare, quando abbia il comodo di un altro Sacerdote. Così la sentenza comune. 3. Che il Sacerdote può e deve amministrare a se stesso la Comunione, fuori della Messa, nel caso di una qualche malattia pericolosa, e per modo di Viatico; e ciò (dice Durando in 4. dist. 14. q. 5.) sebbene fosse presente un Diacono; anzi alcuni, i quali Habert non disapprova, sostengono essere ciò lecito al Sacerdote, anche fuori del caso di necessità, e, g. nei giorni solenni, purchè non vi sia scandalo. 4. Quello che abbiamo detto del Sacerdote, si deve dire probabilmente, secondo il I. Concilio Niceno (can. 14.) anche del Diacono, non essendo ciò proibito da alcun jus. Ma in tal caso bisogna osservare tutti i riti prescritti dalla Chiesa per la Comunione degli altri. La cosa va diversamente quanto ai laici, come insegna S. Tommaso (in 4. dist. 13. qu. 1. art. 3. *questiunc.* 1. ad 3.). La ragion è la pratica e la consuetudine dei fedeli, imperciocchè da molti secoli non vi è alcun vestigio di questa cosa, sebbene frequentemente sieno occorse occasioni di ciò fare, e.g. in tempo di pestilenza: imperciocchè la Eucaristia non è necessaria di necessità di mezzo per la salute.

perchè il pascere che si fa co' Sacramenti, è proprio de' Pastori. Ond' è peccato mortale il fare ciò senza giurisdizione, o facoltà, almeno generale, e interpretativa. Lo stesso si deve dire degli altri Sacramenti. Nulladimeno se il Pastore non è presente, o se essendo presente, non può amministrare il Viatico all'ammalato, allora ogni Sacerdote, e in mancanza di esso il Diacono può, e deve amministrare, perchè allora presumesi, che vi sia la volontà del Vescovo, o del Papa. Presentemente (35) per consuetudine

(25) Secondo i privilegi di Giulio II. di Paolo II. e Paolo III. i Regolari possono amministrare ad ogni persona il Sacramento della Eucaristia in ogni tempo, fuorchè nel giorno della Risurrezione del Signore. Ma ci sono da notare alcune cose circa il privilegio di Paolo IV. 1. Che in esso non si eccettua il Viatico, ma nondimeno esso è eccettuato e dalla consuetudine manifesta, e dal senso comune anche de' Regolari, e dallo scopo del Pontefice il quale intende soltanto di conciliare i Parrochi co' Regolari. Onde anche adesso incorrerebbero i Regolari che amministrassero il Viatico, nella scomunica, fulminata dalla Clementina 1. *Religiosi* (De Privil.); qualora non ci fossero peravventura, o affatto ingiustamente non resistessero quelli a' quali appartiene amministrarlo. 2. Che i Sacerdoti secolari i quali celebrano nelle Chiese de' Regolari, possono amministrare ivi la Eucaristia, non altrimenti che nelle loro proprie Chiese. 3. Che quelli, i quali nel tempo prescritto non hanno adempita la legge della Comunione annuale, se nel decorso dell'anno si presentino a qualche altro Sacerdote, si devono sempre mandare dal loro Parroco, perchè sempre obbliga tutta intera la legge, e conseguentemente anche il modo di essa.

Circa il tempo, il luogo, il rito, e le altre circostanze da praticarsi nella distribuzione della Eucaristia, bisogna osservare le regole, che seguono.

1. Eccettuato il tempo dell'interdetto, si può amministrare anche ai sani la Comunione in ogni tempo, di giorno cioè, di notte, di mattina, di dopo pranzo. Si è introdotto però l'uso che neppure nel Venerdì Santo, nè negli altri giorni si amministrino ai

sani la Comunione dopo il mezzo giorno, tolti i casi di alcune insolite solennità, ne quali la pietà de' Vescovi volentieri permette che ci discostiamo dall'uso comune.

2. Non si deve amministrare ai sani la Eucaristia, se non in luogo approvato dal Vescovo, come sono la Chiesa, gli Oratorj e molte Cappelle; e agli infermi poi ovunque si ritrovano, qualora lo richieda la necessità, e non possano essere trasferiti in qualche luogo più decente.

3. O la Comunione si amministra nella Messa, com'è più conveniente, qualora la moltitudine delle persone da comunicarsi non apporti un lungo tedio, e una lunga dilazione; e in tal caso il Sacerdote deve procurare di seguire esattamente la Rubrica; specialmente se nell'altare in cui sono state consecrate le particole, non ci sia tabernacolo, e ivi rimangano le particole consacrate, per essere dopo la Messa trasferite altrove, cioè nel tabernacolo dell'altare maggiore; e intanto si osserveranno quelle cerimonie che sogliono osservarsi quando nell'altare vi è il Sacramento, e circa la genuflessione, e circa il modo di voltarsi, verso il popolo. Nondimeno ci sono alcuni in certi luoghi i quali, poco conformemente alla Rubrica, assumono senza difficoltà le particole che rimangono, qualora celebrano fuori dell'altare del tabernacolo.

Se poi la Comunione si amministri fuori della Messa ai sani in Chiesa, già si sa cosa si debba fare; se agli infermi in casa, o fuori o in Città, allora, per tacere delle cose già note: 1. Il Sacerdote deve portare almeno due Ostie, acciò nel riserbo non manchi al Signore il suo culto. 2. Entrato che sia nella camera dell'infer-

e consenso tacito de' Vescovi ogni Sacerdote, anche secolare, fuori del tempo Pasquale, può comunicare, ed amministrare la Euc-

mo, deve esplorare se si trova in buon sentimento; se vi è pericolo di tosse e di vomito; così pure deve interrogarlo, amichevolmente e soavemente, se la coscienza lo rimprovera di qualche peccato?

Che se bisogna portare il Viatico per istrate disastrose e difficili, com' avviene ne' villaggi, in tal caso il Ministro deve portare la pisside in una borsa appesa al collo, in cui ci sia una sola Ostia; acciò, se mai cadesse, non si commetta alcuna irriverenza contro il Sacramento. Perché poi non avvenga che si vomitino le sacre spezie, bisogna aiutare il loro trangugiamiento con un poco di vino, o di altro liquore. Se però il caso avvenisse; allora o che le spezie sono bastevolmente alterate, cosicchè sotto di esse non si ritrovi più Gesù Cristo sacramentalmente, o che non sono peranco corrotte; le Rubriche insegnano cosa debba farsi nell' uno e nell' altro caso.

Quindi, 1. Bisogna negare cautamente la Comunione a quelli de' quali si teme per la tosse frequente e importuna o per il pericolo del vomito, che non restituiscano le spezie; altrimenti e quello che riceve la Comunione, e quello che l'amministra si costituiscono rei di un grave sacrilegio, per la grave irriverenza che quindi ne segue; o probabilmente può seguire. 2. In un solo caso è lecito a quello, il quale è recentemente partito dalla sacra Mensa, di provocare il vomito, cioè quando scopre che le spezie da lui ricevute sono state avvelenate, o infettate da qualche altra cosa simile, grandemente nociva alla salute. 3. Il Sacerdote il quale vomita le spezie inghiottite, non può, nè deve consecrare una nuova materia: perchè, secondo la sentenza comune de' Teologi, il Sacrificio è stato intero e perfetto, sì quanto alla sostanza sì quanto all' effetto della grazia, mediante l'inghiottimento, e senza la digestione delle spezie: ora il vomito non toglie l'inghiottimento, ma piuttosto lo suppone.

4. Il Pastore deve amministrare la Comunione ai Parrocchiani ogni volta che ragionevolmente la domanda, anche per puro motivo di divozione; ho detto, ogni volta che ragionevolmente la domandano. Imperciocchè se la domandino o più frequentemente di quello che esiga la loro condizione, o nel tempo in cui il Parroco è ammalato, o altrimenti giustamente impedito, potrà egli differirla; sagacemente però e decentemente, per non distorre alcuno dai Sacramenti.

Quella sentenza è più sicura e più verisimile, la quale insegna, che il Parroco è obbligato sotto peccato mortale di amministrare la Eucaristia a suoi Parrocchiani, sorpresi dalla pestilenza o d'altra malattia contagiosa, anche con pericolo della propria lor vita, qualora ciò non facciano per mezzo di qualche altro; e qualora non concorrano alcune circostanze per le quali possa essere meritamente scusato. Così Silvio (suppl. q. 32. art. 3.). Secondo lo stesso dopo Suarez, ed altri, le circostanze sono queste: 1. Se alcuni infermi fossero per morire senza confessione in caso che amministrasse ad altri il Viatico; imperciocchè niuno vorrebbe accettare il Parroco che visita gli appestati. 2. Se la vita del Parroco fosse in gran pericolo, e la necessità dell' infermo, o molto lieve, o di niun conto. 3. Se la morte del Parroco fosse per essere di un gran danno e detrimento del popolo, come e. g. s'egli fosse solo, e se facilmente non si potesse averne un altro il quale potesse soccorrere gli appestati. Ora quello, il quale deve amministrare il Sacramento della Penitenza e della Eucaristia agli appestati, legga gli avvertimenti dati da S. Carlo a quelli, i quali dovevano amministrare i Sacramenti agli appestati (in Conc. Med. V. p. 2. tit. 15.).

Fuori di necessità a quello, il quale per la chiragra o altro impedimento è privo dell' uso del pollice e dell' indice, non è lecito di amministrare con altri diti il Sacramento della Eucaristia; è però lecito in caso di ne-

ristia a qualunque la dimanda, senza licenza espressa del Pastore.

*Nota.* E' peccato mortale, il dare la Eucaristia sotto le due specie del pane, e del vino, come si raccoglie dal Concilio di Costanza: e dalla consuetudine abbracciata comunemente e approvata dal Tridentino (sess. 21. c. 2.), la quale ha forza di legge. Come pure il distribuirla senza stola, e senza cotta, perchè ciò è contro la riverenza dovuta alla Eucaristia, e contro il precetto della Chiesa. Dalla Comunione (16) poi si debbono tenere lontani i pubblici indegni, quali sono gli scomunicati, gl'interdetti, gl'infami manifestamente, come sono le meretrici, i concubinarj, gli usuraj, i maghi, i bestemmiatori, e gli altri pubblici peccatori: quando non si abbia notizia della loro penitenza, ed emendazione, e quando non abbiano prima levato il pubblico:

cessità. Onde Pietro Collet unitamente a Scallio è di parere che si possa amministrarla colla mano sinistra anche agli ammalati di male contagioso, se, amministrandola in tal modo, il Ministro declini più facilmente l'alito dell'infermo.

5. Se l'Ostia cada nel seno di qualche donna, si deve elegger ciò che sembra meno indecente e pericoloso, secondo quel sapientissimo principio di S. Tommaso (3. part. q. 83. art. 6. ad 2.) quando nasce qualche difficoltà, sempre bisogna appigliarsi a ciò ch'è meno pericoloso: ora è meno pericoloso ed indecente, che la donna rimedj per se stessa a un tal disordine. Se poi mentre si amministra la Comunione alle Monache, cada l'Ostia nella loro chiusura, allora bisogna ordinare a una di esse, che metta riverentemente l'Ostia coi fragmenti, caso che ne fossero caduti alcuni, sopra la patena, o mediante l'animetta, o una carta monda, o, se non può altrimenti, colla mano, e che per la stessa finestrella la porga al Sacerdote. Si deve poi segnare quel luogo acciò non venga calpestato co' piedi, e, fatta la Comunione, si deve radere il pavimento, e gettare quelle raschiature nella piscina del Sacratio.

6. La Sac. Congregazione con il Decreto degli 11. di Febbraro dell'anno 1679. proibisce, che non si distribuiscano Ostie grandi, nè più Ostie piccole ad una stessa persona: nondimeno se rimangono alcune di queste già

consacrate in un altare privato, l'uso già ricevuto permette che ad uno stesso se ne pargano due.

7. Il Sacerdote frequentemente e senza causa non può senza peccato veniale dare una parte della sua Ostia al laico che domanda di essere comunicato; perchè ciò si oppone alla consuetudine della Chiesa. La cosa poi va diversamente, se vi è motivo di discostarsi dall'uso comune, e. g. per comunicare un infermo.

8. Passerino è di parere che quello pecchi mortalmente il quale consacra le particole a lui presentate dopo la oblazione dell'Ostia maggiore, contentandosi solamente della oblazione mentale di esse; perchè ciò è contro le Rubriche, e il Decreto di Pio V. Questa decisione, sebbene può sembrar troppo rigorosa, deve però servir, acciocchè si consacriano quelle sole particole, le quali sono state verbalmente offerte coll'Ostia maggiore.

(26) Nondimeno se quello il di cui delitto è pubblico in un luogo mediante la sentenza del Giudice, o sia notorio di notorietà giuridica, domandi pubblicamente la Comunione in un luogo lontano ove non è pubblico, è probabile non doversi a lui negare la Comunione; sì perchè esso forse si è corretto; sì perchè sembra che da una tale negativa possano seguire alcun' inconvenienti e scandali i quali sogliono nascere dalla ripulsa pubblica del peccatore occulto.

scandalo. I peccatori occulti (27) poi, se dimandano occultamente la Eucaristia, e si sappia, che non si sono emendati, si devono scacciare; ma si deve operare diversamente, se pubblicamente la dimandano (Rituale Rom.).

## CAPITOLO TERZO.

### Del Sacrificio della Messa.

Q. I. Se la Eucaristia sia vero Sacrificio?

R. Affermat. Questa sentenza è di fede (Concil. Trid. sess. 22.)

(27) Da questa regola eccettuano comunemente i Teologi, qualora il Sacerdote non abbia conosciuto il peccato mediante la confessione sacramentale: "sebbene, dice Habert, alcuni anche illustri Teologi non ammettano una tale eccezione. Almeno, soggiunge, sembra che si debba avvertir quello, il quale occultamente domandasse la Eucaristia più per semplicità che per malizia."

Non si deve porgere un' Ostia non consacrata al peccatore occulto supposto che se non si comunichi, gli sovrasti qualche grave pericolo: sì perchè la finzione è illecita di sua natura, e contiene la bugia, il che in materia Sacramentale è esecrabile, e opposto alla Religione: sì perchè si supplita occasione d' idolatria materiale; imperciocchè sebbene il Sacerdote abbia in mano un' Ostia consacrata quando dice, *Ecce Agnus Dei ec.* comunica però allorchè dice, *Corpus Domini custodiat ec.* e gli astanti adorano quell' Ostia, e non dubitano che sia anche adorata dal Ministro che comunica.

Varia in varj tempi, e anche nel tempo stesso, fu la disciplina della Chiesa quanto alla Comunione d' amministrarsi a quelli, i quali dopo di aver acconsentito al peccato, sorpresi dalla morte, domandano il Viatico, come si raccoglie da S. Cipriano nella celebre lettera ad Antoniano la quale, secondo Pearsone la 53. dal Concilio Illiberitano (can. 1. 2. 3. 6. 7. 73. 75.) Arelatese. 1. (can. ultim.) e Niceno 1. (can. 76.). Similmente varia in varj

luoghi è la consuetudine intorno i reidi a punirsi coll'ultimo supplizio. In alcuni luoghi, come in Francia, in Spagna, ec. viene loro negata la Comunione; in altri, come in Italia e in Germania, viene loro concessa. Anzi gl' Italiani sono di parere che in quella circostanza il reo possa essere comunicato per modo di Viatico, conseguentemente senza che sia digiuno: insegnano però essere cosa decente che il Giudice differisca la esecuzione, acciò il reo possa accostarsi digiuno alla Comunione, qualora qualche cosa non impedisca di concedere una tale dilazione.

Il Sacerdote deve negare questo Sacramento ai fanciulli che peranco arrivati non sono all'uso della ragione, ai pazzi fino dal loro nascimento, sì per mancanza della debita divozione, sì per il pericolo d'irriverenza. Non dimeno la può conferire per modo di Viatico a quelli, i quali sono divenuti pazzi dopo l'uso della ragione, qualora non ci sia pericolo d'irriverenza, e lo abbiano domandato mentre avevano l'uso della ragione. Così stabilisce espressamente il Concilio IV. Cartaginese (cap. 48.) e il Rituale Romano. E sebbene non l'abbiano domandata espressamente, se però sono vissuti in quel tempo divotamente e cristianamente, e non consti che sieno divenuti pazzi in istato cattivo, deve giudicarsi probabilmente che con quella sua vita l'abbiano domandata implicitamente, almeno se si sono dimostrati divoti verso questo Sacramento, dice S. Tommaso (q. 80. art. 9.).

Fuori dell'articolo di morte, se

can. 1. 2. e 3°). La ragion è (28), perchè con essa si offerisce a Dio il Corpo, e il Sangue di Cristo, che per ragion delle spezie consacrate, e dell'azione del sacrificante sono abbatanza sensibili, e mutati: in quantochè mediante la Eucaristia il Corpo, e il Sangue di Gesù Cristo si pongono sotto le spezie corruttibili in uno stato diverso, ed inabile per gli usi naturali,

qualcuno notoriamente pazzo s'intruda nella turba di quelli che si comunicano, e s'inginocchi divotamente cogli altri avanti la Mensa della Comunione, il Sacerdote deve trascurarlo, mentre da una tale intrusione non s'inferisce meritamente, senz' altro esame, il lucido intervallo, avvegnachè i pazzi frequentemente operano come le scimie. Ma non vi è poi dubbio che durante il lucido intervallo si possa amministrare la Comunione a que' pazzi, i quali non sono tali se non interpolatamente, non altrimenti che nel tempo di Pasqua e in punto di morte ai semi pazzi i quali hanno bensì infermo l'uso della ragione, ma lo hanno però tale che sono capaci dell'assoluzione Sacramentale; ai quali però, fuori degli accennati tempi rare volte si deve amministrare secondo Pietro Collet, qualora diversamente non esiga qualche grave motivo, e.g. qualche Giubileo, o qualora non dimostrino una singolar divozione verso il Sacramento dell'Altare.

Sembra, che non sieno capaci di questo Sacramento quelli, i quali fino dal loro nascimento sono insieme ciechi, muti, e sordi; perchè pare che non possano essere istruiti nelle cose sacre. Se non sono ciechi, ma solamente sordi e muti, la esperienza replicatamente dimostrò che per via di segni possono essere istruiti: onde non si deve loro negare la Comunione, qualora per giudizio e arbitrio di qualche confessore prudente danno segni probabili di divozione verso di essa. Finalmente questo Sacramento veniva una volta negato per decenza ai Eurgumeni. Dopo è stato loro compartito, purchè non ci sia pericolo d'irriverenza.

(28) La essenza di questo Sacrificio consista nella sola consecrazione di una e l'altra spezie. Così S. Tomma-

so (q. 28. art. 10. in corp. & ad 1. & q. 83. art. 4.) il quale dice, che il sacerdote con quelle parole (*super qua proprio* ec.) le quali sono da lui proferte dopo la consecrazione, domanda, che il Sacrificio già fatto sia accetto al Signore. La ragion è, perchè nella consecrazione della Eucaristia si fanno tre cose, nelle quali consiste l'essenza del Sacrificio vero e reale: 1. Imperciocchè una cosa profana, com'è il pane il quale è una cosa terrena e comune, diventa sacra, ovvero mediante la consecrazione si converte nel Corpo di Cristo, e il vino nel di lui Sangue che è una cosa sacrosanta. 2. Nella consecrazione quella cosa, di profana divenuta sacra, si offerisce a Dio, mentre si colloca sopra l'altare del Signore. 3. Mediante la consecrazione la cosa offerta al Signore è destinata ad una mutazione vera, reale, e sensibile, e ad essere distrutta, avvegnachè è destinata alla manducazione e alla bevanda. Quindi non manca qui la distruzione morale, sufficiente per la essenza del sacrificio.

La consecrazione di una e l'altra spezie è di essenza del Sacrificio in quantochè è stato istituito da Cristo: perchè per istituzione di Cristo deve rappresentare espressamente il sacrificio cruento della Croce. Ora la consecrazione del solo pane non rappresenta espressamente il sacrificio cruento, ma per una tale rappresentazione bisogna aggiunger la consecrazione del vino; imperciocchè mentre separatamente si consecrano il pane e il vino, per quello appartiene alla virtù delle parole, il Corpo si separa dal Sangue, e il Sangue dal Corpo (com' appunto in Croce il Sangue fu separato dal Corpo, e il Corpo dal Sangue): quindi l'una e l'altra consecrazione rappresenta espressamente il sacrificio cruento.

ed umani del corpo, e del sangue, e in un tratto, che tende alla distruzione, in quantochè corrotte le spezie cessano necessariamente di essere nella Eucaristia il Corpo, e Sangue di Cristo. La qual mutazione reale è una distruzione morale sufficiente per la essenza del Sacrificio, ed equivalente alla distruzione fisica. Per la qual cosa concorrono tutte le condizioni, che pel Sacrificio reale propriamente ricercansi: mentre una tal'oblazione si fa anche secondo la istituzione di Cristo in segno del dominio supremo di Dio sopra tutte le cose.

*Nota.* Il Sacrificio della Messa è insieme 1. Latreutico, cioè onorifico, in quanto è offerto al Signore in attestato del dominio supremo di esso. 2. Eucaristico, in quanto che si fa in rendimento di grazie per i benefizj ricevuti. 3. Propiziatorio, in quanto che si offre, e vale per la remissione de' peccati, e della pena dovuta ad essi. 4. Impetratorio, in quantochè si offre, e vale per ottenere da Dio i benefizj.

Q. II. Quali sono gli effetti del Sacrificio (29) della Messa?

R. 1. Come propiziatorio, conferisce a quelli, per i quali è offerto, la remissione de' peccati mortali, e de' veniali quanto alla colpa, e pena temporale dovuta per i peccati rimessi (Trident. sess. 22. cap. 2.). E ciò più, o meno, secondo la volontà del Signore, e la disposizione del soggetto. Produce poi la remission de' peccati quanto alla colpa mediatamente soltanto, in quanto che per motivo di esso vengono conferite le grazie attuali, dalle quali il peccatore, per cui si offre, è mosso ed eccitato alla penitenza sufficiente al Sacramento ricevuto, realmente, o col desiderio per la giustificazione. Nulladimeno perchè l'uomo spesso volte resiste a queste grazie, perciò non sempre un tal effetto si ottiene.

R. 2. Come impetratorio ha forza d'impetrare ogni sorta di

(29) Niuno dubita, che gli effetti o frutti della Eucaristia spesse volte sono scambievolmente separati, vale a dire che si ottiene uno d'essi senza l'altro. La sentenza comune insegna che possono anche essere separati dall'intenzione del celebrante: imperciocchè, essendo di sua natura separabili, non vi è dubbio che non possano essere separati dalla intenzione del Sacerdote. Nondimeno non è lecito al Sacerdote di separarli, applicando uno di essi ad una, e uno ad altra persona, mentre, per obbligo di giustizia, e. g. per aver ricevuto lo stipendio, celebra per alcuno, perchè tosto che

il Sacrificio è dovuto ad alcuno per giustizia, gli sono dovuti tutti i frutti de' quali esso è capace. Quindi quello, il quale per lo stipendio o pel benefizio è obbligato di celebrare per i defonti, non soddisfa, applicando loro il frutto della soddisfazione, e ritenendo per se stesso il frutto della impetrazione. Quello però il quale dalla sola ubbidienza è obbligato di celebrare per un qualche fine, v. g. per l'evento di un qualche negozio, o in rendimento di grazie, secondo Gobat può applicare i frutti che non cadono sotto il fine voluto dal Superiore, e. g. per liberare un'anima dal Purgatorio.

benefizj, anche temporali, in quanto che conducono alla salute, ma secondo la disposizione della divina Provvidenza.

Osserv. 1. Questi effetti sono dal Sacrificio prodotti per ragion dell' opera operata, cioè della Passione, e de' meriti di Cristo; perchè non vengono essi conferiti per opera dell' operante, cioè del Sacrificante; e perchè Cristo non solamente è la vittima, ma è anche l' offerente spirituale. 2. Perchè sia profittevole in particolare ad alcuno piuttosto, che ad un altro, si ricerca l' applicazione fatta dal Sacerdote per quello (30). Basta però, se prima della Messa vi fu la intenzione di applicarla per il tale, e se questa intenzione non fu ritrattata; perchè poi quello, per cui è offerto, riceva le grazie attuali, basta che non abbia la volontà a ciò contraria. Ma perchè riceva la remissione della pena temporale, si ricerca lo stato di grazia, e che i peccati, la pena de' quali è rimessa, siano stimati rimessi prima quanto alla colpa. 3. Secondo la comune sentenza si può offerire per la conversione degl' infedeli, degli eretici, e degli scomunicati, purchè non si nominino (31) nelle orazioni.

(30) La intenzione, con cui il Sacerdote applica il frutto del Sacrificio della Messa, non deve essere necessariamente attuale, o virtuale allorchè celebra, ma basta che sia abituale: cioè basta che jeri, o alcuni giorni prima, il Sacerdote abbia stabilito di celebrare tante Messe, o le tali Messe per questo o per quello, v. g. secondo la mente del Sagrestano, sebbene non pensi più a ciò, purchè non abbia rievocato una tale intenzione. Così comunemente i Dottori. La ragione è, perchè per il frutto del Sacrificio basta la intenzione, la quale miri il frutto del Sacrificio, come pur oggetto che voglio ridondi in utilità di questo o di quello tostochè sacrificherò: ora non vi è alcuna ragione per cui una tale volontà, concepita alcuni giorni prima, e non rievocata, non muova sufficientemente il Signore a concedere a suo tempo il frutto del Sacrificio a quello, a cui con una tal volontà ho donato un tal frutto.

Quindi ne segue che vale per tutta la vita la intenzione di quel Religioso il quale una volta per sempre ha detto: "voglio, che, ogni volta che, celebrerò in avvenire, e non ritratterò con una intenzione contraria e speciale la intenzione presente, tut-

te le Messe che da questo punto celebrerò sino alla morte sieno tutte dette secondo la intenzione del Sagrestano"; sebbene poscia non pensi di rinnovare questa intenzione, o l' applicazione di essa, purchè non l' abbia ritrattata.

La sentenza comune insegna che la intenzione applicativa, o donativa del frutto si deve fare prima della consecrazione.

(31) Dalla Chiesa è proibito che non si faccia pubblica commemorazione nel Sacrificio con qualche colletta, o sia orazione di quelli, i quali si sono uccisi da se stessi. Quindi sembra non essere proibito di raccomandare nel Memento privato alcuno di questi tali con questa condizione, qualora abbia ciò fatto per pazzia incolpabile, o sia pentito prima di morire.

La sentenza più comune insegna, essere lecito di applicare il Sacrificio, o sia la virtù impetrativa che ha in nome di Gesù Cristo, per i Pagani, per i Giudei, per i Turchi, o altri infedeli, secondo le parole dell' Apostolo (1. Tim. 2.) ove dice: "bisogna pregare... per tutti gli uomini, ni, per i Re e per quelli che sono costituiti in dignità". Il che molti Padri Greci, e Latini hanno inteso

Q. III. Se i Sacerdoti sieno qualche volta obbligati a celebrare?

R. Tutti i Sacerdoti (32) sono per jus divino obbligati di celebrare sotto peccato mortale (Luc. 22. & Trident. sess. 22. c. 11): La ragion è, perchè ognuno è gravemente obbligato in materia grave, come è questa, di esercitare l'ufficio da lui intrapreso, e di servirsi della facoltà a lui concessa per onor di Dio, e utilità del prossimo, come si ricava dalla condanna del servo inutile per aver nascosto il talento a lui concesso (Matt. 25.) Per la qual cosa San Tommaso (3. part. qu. 82. artic. 20.) insegna, che i Sacerdoti, sebbene non abbiano cura di anime, sono tenuti di celebrare nelle solennità principali. Sono a ciò tenuti anche per jus Ecclesiastico: perchè il Concilio Lateran. IV. (cap. Dolentes de celebrat.) mette tra i peccati de' Sacerdoti (33), che appena quattro volte all'anno dicano Messa; e aggiunge: Dunque proibiamo ciò, e altre cose simili sotto pena di scomunica. E il Concilio di Trento (sess. 23. cap. 14.) comanda a' Vescovi, che procurino, che il semplice Sacerdote celebri almeno nel-

delle orazioni nella Messa, e della oblatione del Sacrificio quanto al frutto impetratorio.

Il Sacrificio della Messa si può offrire ugualmente che qualunque altro suffragio della Chiesa, per le anime esistenti in Purgatorio. Così secondo la Scrittura, e specialmente secondo il lib. 2. de' Maccab. c. 12. art. 49. è sequenti, e secondo la Tradizione Apostolica.

(32) Secondo il Tridentino (sess. 23. de Reform. cap. 14.) i Pastori e gli altri che hanno cura di anime sono tenuti sotto peccato mortale di celebrare per se stessi o per mezzo di qualche altro nel luogo a ciò destinato; ogni volta che i sudditi sono tenuti di ascoltar Messa. Non basta poi che i Pastori dicano Messa nei giorni festivi, ma, almeno qualche volta, devono dirla tra la settimana, come ordinava S. Carlo. La ragion è perchè sembra che quello non adempia le parti di mediatore tenero e pietoso, il quale allora soltanto presenta al Signore i bisogni del suo popolo che senza scandalo non può fare altrimenti.

Quindi sono sospetti di peccato grave tanti Sacerdoti, i quali celebrano una volta all'anno, cioè nel tempo della confessione annuale, acciò non

sembrino peggiori degli stessi laici, i quali ne' quindici giorni della Pasqua procurano di accostarsi alla Comunione. Non sono però tenuti di celebrare ogni giorno, mentre niuna legge ciò ordina. Siccome poi il Sacerdote semplice non è tenuto in virtù dell'ordine di celebrare ogni giorno, così neppure il Parroco, per ragion del beneficio; nondimeno il Parroco è obbligato di celebrare più gravemente che il Sacerdote semplice; anzi, secondo Suarez (disp. 86. sect. 2.) regolarmente non può tralasciar di celebrare.

(33) Il Parroco il quale presiede solo a due Chiese, nel giorno della Cena del Signore non deve consecrare in ognuna di esse due Ostie, una della quali fa consumar allora; l'altra nel giorno seguente nelle dette Chiese. Così Silvio (q. 83. art. 2.), il quale vuole che il popolo d' ambe le Chiese si raduni, se si può, in una di esse. Nondimeno, segue a dire, se si è introdotta la consuetudine, di fare l'ufficio nel Venerdì Santo nell'una o l'altra Chiesa, nè si possa tentare l'opposto senza scandalo e offesa del popolo, o se il Vescovo permetta la replica dello stesso ufficio e della Comunione, sinchè sia diversamente determinato dalla Santa Sede, bisogna seguirlo l'uso antico.

le Domeniche, e nelle feste solenni; e che i Parrochi dicano Messa così frequentemente, che soddisfacciano al loro impiego. Nelle Chiese poi Cattedrali, Collegiali, e Conventuali si deve sotto peccato mortale celebrare la Messa ogni giorno almeno da uno, e ciò specialmente per l'uso della Chiesa, che ha forza di legge, o anche per ragion della fondazione.

Q. IV. Quando, quante volte, ove, e in qual ora si deve celebrare?

R. 1. E' lecito ogni giorno di celebrare, eccettuata la feria sesta, o sia il Venerdì santo; ma nella feria quinta, e nel sabbato della stessa settimana non si può comunemente dir Messa privata, ma la sola pubblica, o sia solenne in tutte le Chiese. Così insegna la pratica della Chiesa confermata da' Decreti de' Pontefici.

R. 2. Ora non è lecito di dire più Messe nello stesso giorno, fuorchè (34) nel giorno di Natale, e in caso di necessità colla licenza del Vescovo, quando lo stesso Sacerdote ha due Parrocchie: così dal c. 3. *de celeb.* e dalla consuetudine, che ha forza di legge.

R. 3. Tolto il privilegio, non è lecito sotto peccato mortale per la gravità della materia di celebrare, se non in luogo consecrato, o benedetto coll' autorità del Vescovo, o nell' Oratorio dedicato solamente al culto divino, e destinato dal Vescovo (Trid. sess. 22. e c. 12. *de consec. dist. 1.*). Si eccettua il caso di pubblica necessità, mentre la Chiesa è diroccata, acciocchè il popolo non resti privo della Messa; o quando non vi è Chiesa, come negli eserciti, e nel lido del mare (c. 30.). Anzi per licenza del Papa presentemente si celebra in mare.

R. 4. Per (35) *jus comune* la Messa non si deve finire prima dell'aurora, né incominciare dopo il mezzo giorno. Così si ricava dal Messale Rom. e dalla consuetudine generale. Si eccettua; 1. La Messa della Natività del Signore; 2. Il caso di neces-

(34) La opinione più comune sostiene, che il Pastore, il quale ha due Parrocchie non può celebrare nel giorno di Natale tre Messe in ognuna di esse, ma che deve celebrarne due in una, e la terza nell'altra Chiesa. La ragione è, perchè sebbene la necessità dei popoli esiga che celebri nell'una o l'altra Parrocchia, non esige però che in ognuna di esse celebri tre Messe.

(35) secondo la sentenza comune, il precepto di non celebrar Messa prima dell'aurora s'intende, non già ma-

tematicamente, ma moralmente, e con qualche estensione, così che quello non peccò, il quale anche senza privilegio, incomincia talmente la Messa che il fine di essa coincida coll'aurora: così si ricava dalla consuetudine, la quale in tal modo interpreta la legge. Ove poi fisicamente non vi è aurora, devonsi stabilirla politicamente, cioè per quella parte del giorno la quale mette fine alla quiete degli uomini, e dà principio alla loro fatica. Così S. R. C. ai 18. di Settembre 1634.

sità di celebrare la Eucaristia per il Viatico. 3. Per consuetudine o licenza tacita, in molti luoghi si anticipa, o si proroga l'ora; e in tempo d'inverno molte ore prima della nascita del sole si celebra in grazia degli artisti, o simili persone. Per aurora poi s'intende il primo splendore della luce, la quale, eccettuato il tempo de' due equinozi, dura per un'ora e mezza, e qualche volta per due ore secondo la diversità de' mesi. Molti dicono (36) che per qualche motivo ragionevole, e: gr. per la processione, o per la pubblica predica determinata dopo il mezzo giorno è lecito d'incominciare la Messa un quarto d'ora dopo il mezzogiorno.

Q. V. Quali cose si ricercano per celebrare?

R. Si ricercano sotto peccato mortale: 1. L'altare di pietra consacrato dal Vescovo, stabile, o portatile, tanto largo, che contenga l'Ostia, e la maggior parte del calice, come insegna il Messale Romano. L'altare portatile perde la sua consecrazione, quando niuna parte della pietra rotta può contenere il calice colla patena. L'altare stabile (37) perde la sua consecrazione, così quando è rotto notabilmente, così quando è separato dal suo luogo, o base (c. 3. de consecr.). Si disputa (38), se le Reliquie

(36) Nondimeno per concessione del Sommo Pontefice la consecrazione degli altari può esser fatta dal Sacerdote semplice; e ciò è stato concesso qualche volta ai Missionari nei luoghi assai lontani degl' Infedeli ne' quali non ei sono Vescovi. L'altare deve esser fatto di una sola pietra, e come insegna e la consuetudine, e il sentimento quasi unanime de' Teologi, è finalmente una certa necessità di adombrare la persona unica di Cristo.

(37) L'altare fermo, o sia stabile perde la sua consecrazione: 1. Quando la mensa dell'altare, sebbene resti intiera, si separa dalla base, o dai piedi ai quali è attaccata. 2. Quando la mensa è notabilmente rotta, secondo il giudizio del Vescovo. Così Innocenzo III. nel capo 3. de consecratione Eccl. Quindi, 1. Se l'altare sia portato da un luogo in un altro, e. g. da una in l'altra cappella, non perde la consecrazione. 2. Non perde la consecrazione, sebbene si distrugga il muro a cui l'altare è congiunto. 3. Se cadano le pietre alle quali è appoggiato l'altare (purchè non tocchino immediatamente la mensa, la quale è principalmente consecrata) e ad esse vengano sostituite altre pietre. 4.

Se la mensa superiore non sia immovibilmente unita colla struttura inferiore, ma possa essere trasferita comodamente da un luogo all'altro. 5. Quando si frange, o sia si restringe ne' quattro cantoni. 6. Quando la mensa talmente si frange, che la parte, la quale resta intiera, può contenere comodamente il calice e la patena coll'Ostia. 7. Quando la pietra sacra si distacca dalla cassetta di legno a cui è inserita.

(38) La sentenza di quelli è più sicura, i quali stimano, che non si possa celebrare in quell'altare, il quale ha sofferto una tale frazione; perchè il Pontificale Romano esige assolutamente le Reliquie in ogni altare. Per la qual cosa se in qualche luogo sieno gli altari senza Reliquie, o che bisognerà soprappor loro un altare portatile, che abbia le Reliquie, o porre in essi le Reliquie, o astenersi di celebrare qualora diversamente non esiga la necessità del popolo; imperciocchè sembra, che per le ragioni della opinione contraria, le quali hanno la virtù di muover alcuni uomini gravi, si possa celebrare in detti altari: ottenendo prima, se si può, la licenza dal Vescovo.

de' Santi sieno necessarie per la consecrazione dell'altare, e se l'altare perda la sua consecrazione, se si franga il sigillo, che contiene le Reliquie, o se vengano tolte le Reliquie. 2. Nell'altare tre tovaglie (39) benedette dal Vescovo, o da altro, che ha la facoltà, la prima delle quali almeno sia lunga, cosicchè arrivi a terra, o che almeno una sia così lunga, che vaglia per due (*Missale Romano*, e altrove). 3. Il calice (40), e la patena consecrati dal Vescovo, o da altro per privilegio del Papa, devono esser di oro, o di argento, o in caso di estrema necessità di stagno (c. 44. e 45. *de consecrat. dist. 1.*). E il *Missale Romano* aggiunge, che il calice deve almeno avere la tazza di argento indorata, o lo stesso dice della patena. Il calice perde la sua consecrazione, e conseguentemente non è lecito servirsi di esso: 1. Quando la tazza del calice si separa dal piede mediante la frazione; perchè la consecrazione cade sopra tutto il calice, come sopra un tutto indivisibile: ma non è poi così, se il piede è fatto a vite; perchè la consecrazione cade allora solamente sopra la tazza. 2. Quando s'indora di nuovo la superficie interiore della tazza: lo stesso si deve dire della patena. Contattociò nè uno, nè l'altra perde la sua consecrazione, sebbene perda a poco a poco la indoratura: nè se alcuno si fosse di esse sacrilegamente servito in usi profani, o se dall'orefice vengano ristorate, purchè non si faccia alcuna notevole frazione; perchè il jus ciò in verun luogo non stabilisce. 4. Il corporale di lino, mondo, e benedetto dal Vescovo, o da altro, che ha la facoltà, il quale sia sufficiente per contenere comodamente l'Ostia (41), e il calice (cap. 47. *de consecrat. dist. 1.*): parimenti l'animetta benedetta, e di lino, almeno dalla parte, in cui tocca il calice, e il purificatojo di li-

(39) Gavanto (1. p. tit. 20.), Silvestro, Azor, Suarez, ed altri insegnano, essere lecito servirsi di tovaglio non benedetto, qualora così persuada la necessità: Non è però scusabile da ogni colpa quello, il quale si serve per il Sacrificio di tovaglie immonde, rotte, o in qualunque altro modo indecenti. Anzi una tal colpa sarà mortale, se, secondo il giudizio degli uomini prudenti, sieno immonde o fetide enormemente: perchè allora si commette una grave irriverenza contro questo Sacramento; lo stesso per la stessa ragione si deve dire di tutte le altre cose, le quali appartengono al Sacrificio, e specialmente delle vesti sacre.

(40) Niuno può servirsi senza peccato mortale di un calice non consecrato, fuori del caso dell'estrema necessità, il quale allora soltanto avviene che alcuno minaccia la morte al Sacerdote, se non celebra la Messa; purchè ciò non sia fatto in odio della fede, o per disprezzo della Religione.

(41) Il corporale allora perde la consecrazione, che è così rotto che niuna parte di esso può servire per il Sacrificio; cioè non è così estesa che possa contenere decentemente il calice colla patena. Quello, il quale adopera un corporale notabilmente immondo, pecca mortalmente, per la grave irriverenza, che da ciò ridonda verso il Sacramento.

no (42). 5. Si ricercano due candele (42) di cera (*ex cap. ult. de celebratione Missae: Missal. Roman. & ex consuetudine*). Nul-  
ladimeno in caso di necessità basta una, anzi secondo molti ba-  
sta un'altro lume di altra materia.

(\*) Benedetto XIV. nella Lettera a tutti i Vescovi (tom. 2.  
Bullar. pag. 125.) dice: 1. Che nell'altare, in cui si celebra,  
vi deve essere l'immagine del Crocefisso, collocata in modo, e  
di tal grandezza, che possa essere veduta comodamente dal Sa-  
cerdote; e che non si soddisfa al precetto della Chiesa, se si  
attacca una piccola immagine alla tavoletta minore, o alla sta-  
tua di qualche Santo sovrapposto alla tavoletta. 2. Che senza  
una tal immagine non si può celebrare, se non in caso di neces-  
sità. 3. Che non si ricerca il Crocefisso, o sia la immagine,  
quando il Crocefisso o dipinto, o scolpito sulla tavoletta maggiore  
dell'altare, occupa il primo luogo sopra tutte le immagini conte-  
nute nella stessa tavoletta. 4. Che non basta una piccola Croce at-  
taccata al Tabernacolo, secondo il Decreto della Sacra Congrega-  
zione (1565.): ma che si deve porre un'altra Croce in mezzo  
de' candelieri. 5. Che circa l'obbligo di porre la Croce nell'al-  
tare in cui è esposto il Santissimo Sacramento, ogni Chiesa de-  
ve mantenere la sua consuetudine, cosicchè si deve porre la Cro-  
ce, quando si celebra, se tal è il costume; e non si deve porre  
se la consuetudine così esige (*ex Decret. S. Rituum Congreg.*). 6.  
Che si ricerca il Messale (44) come strumento necessario attesa

(42) Sebbene sia molto più decen-  
te, che i purificatoj sieno benedetti,  
mentre, secondo S. Tommaso (q. 83.  
art. 3.) questo Sacramento non deve  
esser toccato d'alcuna cosa, la quale  
non sia sacra: nondimeno niun jus,  
niuna Rubrica comanda, che sieno  
benedetti: quindi non è necessario,  
che il purificatojo sia benedetto. Non  
essendovi nei Rituali alcuna benedizio-  
ne particolare per i purificatoj, de-  
vonsi benedire colla benedizione co-  
mune degli altri arredi appartenenti al  
Sacrificio.

(43) Quindi non è lecito di celebra-  
re senza lumi, neppure per portare il  
Viatico ad un moribondo. Se, essen-  
do già cominciata la Messa, il lume  
si estingua prima della consecrazione,  
nè si possa averne altro, bisogna de-  
sistere dalla Messa, sebbene (dice Ron-  
caglia tr. 18. cap. 15.) sovrastasse il  
precetto di udire la Messa, o di am-  
ministrare il Viatico. Se e. g. sarà per

accadere, per mancanza di candele di  
cera, che il popolo non ascolti Messa  
in giorno di festa; in tal caso sarà  
lecito servirsi dell'olio o del sevo.  
Anzi, secondo Quarti, basterà per ta-  
le effetto una necessità anche minore,  
e. g. se il Sacerdote vuole celebrare  
per superar qualche tentazione, o per  
non esser privo dello stipendio a lui  
necessario.

Secondo la sentenza comune quello  
il quale adopera una sola candela per  
avarizia, pecca venialmente; se poi  
per impotenza, non pecca, ancorchè  
celebri per sola divozione.

Sono riputati rei di peccato mortale  
i Pastori e i ministri, i quali, per  
negligenza grave, soffiono, che la  
lampada se ne stia estinta per uno spa-  
zio notevole di tempo, e. g. per tut-  
to un giorno; non è poi lo stesso se  
così voglia la povertà de' paesi, la qua-  
le non soggiace ad alcuna legge.

(44) Il Messale si ricerca, ancorchè

la debolezza della memoria. 7. Che si ricercano le vesti benedette (45) dal Vescovo, o da altro, che ha facoltà; cosicchè se una di esse manchi, bisogna tralasciare di dir Messa; perchè l'azione, che non si può fare nel modo debito, si deve piuttosto omettere, che farla indecentemente. Perdonò esse la benedizione quando sono lacere, o sia rotte, e frante, e notabilmente diminue. Secondo S. Antonino, ed altri è lecito di servirsi della stola per il manipolo, e per il cingolo, e del manipolo in luogo della stola, quando sia lungo abbastanza, qualora non si possa fare altrimenti; perchè tutte queste cose sono benedette, ed acconce per un tal uso. Se prima che si distrugga la figura, e la forma della veste, si ristori col cucire, ed aggiungere di quando in quando alcuni pezzetti; sebbene questi non sieno benedetti, la veste però resta moralmente benedetta, perchè l'accessorio non toglie il principale, ma segue la natura di esso, quando l'accessorio non sia così grande, che il principale non si reputi quasi nuovo. 8. Si ricerca il ministro, e questo maschio, e non già

Il Sacerdote abbia una memoria così felice, che meritamente supponga, che, anche senza libro, non ometterà alcuna cosa; ancorchè celebri la Messa dei Defonti, o della Beatissima Vergine, e non alla presenza di molti, ma privatamente in un Oratorio: imperciocchè la sperienza replicatamente dimostra, che la memoria più ferma si smarrisce spesso volte per qualche strepito improvviso, sebben tenuissimo.

(45) I Prelati Regolari possono benedire le vesti predette, ma solamente per le loro Chiese, come dichiarò la Sacra Congregazione, alli 24. di Agosto dell'anno 1619. e come insegna Barbosa (*de Offic. & potest. Episc.* part. 2. allegat. 27. n. 44.). Secondo la sentenza comune dei Dottori, e la pratica inveterata della Chiesa, e secondo il capo 42. *de Consecratione*, dist. 1. quello pecca mortalmente, il quale celebra senza le sacre vesti principali, le quali sono il Camice, la Pianeta, e la Stola. E' cosa almeno moralmente dubbiosa, per le varie opinioni dei Dottori sostenute da ragioni di uguale gravità, l'ommettere solamente il Cingolo, o solamente il manipolo.

In caso di necessità grave, e. g. acciò il popolo ascolti la Messa in gior-

no di festa, bisogna considerare per una parte quanto grande sia la privazione delle vesti, e per l'altra parte quanto grande sia la necessità di celebrare: se il popolo è sì numeroso, che non si possa licenziare senza strepito e senza scandalo, è lecito di celebrare senza manipolo, o senza cingolo, ovvero, ch'è lo stesso, ma offende meno gli occhi del popolo, con un cingolo non benedetto; se poi non vi è una tale necessità, bisogna astenersi di celebrare; perchè cessa l'obbligo della Messa, quando essa non può essere decentemente celebrata. Finalmente per la omissione delle vesti principali nasce uno scandalo sì grande, e ne risulta una sì grave irriverenza, che sembra che la morte stessa sia un male molto minore.

Sebbene le preci prescritte nell'addossarsi le vesti non obblighino sotto precetto, perchè la Rubrica in questo caso non è precettiva, nondimeno appena si possono omettere senza qualche peccato, v. g. di negligenza, o di tedio spirituale. La sentenza di Navarro, il quale dice, che un tal peccato è mortale, è rigettata dagli altri. Anzi se si assumano le stesse vesti per il Vespere, o per la salute, non vi è allora precetto di recitarle, ma solo consiglio, e questo pressante.

(46) femmina (ex Missali Rom. cap. 4. de cobaba cleric.). Tutte queste cose poi si ricercano sotto peccato mortale per ragion del precetto della Chiesa, e della consuetudine universale, che ha forza di legge.

Q. VI. Quali cose devonsi osservare circa la celebrazione della Messa?

R. Le cose seguenti. 1. Non è lecito di aggiungere, o levare a quelle cose, che sono prescritte (47) nel Messale Romano se-

(46) I Dottori appresso Quarti (part. 2. dub. 1.) sono comunemente di parere, che in caso di qualche necessità si possa celebrare senza ministro, come e. g. quando ciò fosse necessario, acciocchè il Sacerdote amministrasse a se stesso o ad altra persona il Viatico, o quando altrimenti il popolo, non senza grave scandalo, resterebbe privo della Messa. La ragion è, perchè sebbene il rito, il quale ordina il ministro, sia grave, non è però così grave, che escluda ogni cosa di necessità, e che prevalga ad ogni precetto, anche gravissimo.

Che poi il ministro debba esser maschio, obbliga così gravemente, che, in caso di necessità, bisogna celebrare senza ministro piuttosto che servirsi del ministero di qualche donna: nondimeno una donna può rispondere al Sacerdote, purchè sia lontana da esso, cosicchè non si accosti all'altare, nè per il vino e per l'acqua, nè per qualunque altra cosa, e purchè non ci sia alcun pericolo di scandalo, come può non esservi qualora s'istruisca brevemente il popolo di questo affare; imperciocchè le Monache così fanno quanto a una gran parte del Sacrificio.

(47) Secondo la Bolla di Pio V. posta nel principio del Messale, e citata anche dal nostro Autore, e secondo il Tridentino (sess. 7. can. 13.) tutte le Rubriche, le quali propongono à riti da osservarsi dal Sacerdote nell'atto della celebrazione, sono precettive, onde obbligano gravemente, qualora, come nelle altre leggi, non iscusì o la parvità della materia, o la inavvertenza. Quindi pecca gravemente di sua natura il Sacerdote, il quale, o nelle parole o nelle azioni, omette le cose, le quali sono prescritte dalle Rubriche, qualora non lo

scusi quella parvità di materia, o quella inavvertenza, che nelle altre cose scusa, o da tutto il peccato, o dalla gravità di esso.

Secondo quelli, i quali hanno esaminato più maturamente questo punto, per materia grave si deve intendere: 1. La Confessione, che si fa nel principio della Messa. 2. La Epistola, e molto più il Vangelo. 3. L'Offertorio, così dell'Ostia colla forma delle parole con cui si adempie, così del calice parimenti colla sua forma. 4. Il Prefazio: cosicchè quello peccò gravemente, il quale ha ommesso scientemente una di queste cose; la cosa poi va diversamente, se ha ommesso una delle altre cose: nondimeno quello, il quale ha ommesso anche di queste tanti versetti, che ne risultano una notevole omissione della materia, non è scusabile da peccato grave; perchè da ciò ne nasce una grave mutilazione, e una grave deformità. Quella poi è materia notevole, la quale consiste nella lunghezza di una Epistola, nè troppo prolissa nè troppo breve.

Tutti i Dottori confessano, esser reo di peccato quello, il quale omette anche una sola delle orazioni contenute nel Canone, il quale, secondo la sentenza probabile, incomincia da quelle parole, *Te igitur* ec. e si estende fino alla orazione domenicale; anzi se in dette orazioni si omettano tante parole che quindi avvenga distruggersi la significazione del mistero, che si rappresenta, o diminuirsi notabilmente, una tale omissione sarà senza dubbio mortalmente peccaminosa.

Similmente sarà reo gravemente: 1. Chi omette la orazione domenicale. 2. La preghiera, che la segue. 3. La

condo il Concilio di Trento, e secondo San Pio V. che così comanda in virtù di santa ubbidienza, e di Urbano VIII. La quale obbligazione è grave di sua natura, essendo posta in virtù di santa ubbidienza, ed essendo di cosa, che appartiene al culto divino. Onde trasgredirla è peccato mortale, e veniale, secondo la quantità, e la qualità della cosa, e dell' azione omessa, o mutata: nel Canone poi è peccato mortale. Nell' aggiungere la parvità di materia può più di rado accadere, che nella omissione, e ciò per la ingiuria, che si fa alla Chiesa coll' usurpare la podestà propria di essa di stabilire quelle cose, che appartengono al rito di celebrare, il quale nella Chiesa deve essere uniforme, e per il pericolo di superstizione, e di errore. Anzi que' difetti, che di sua natura sono veniali, divengono mortali, se vi è disprezzo, o se da ciò ne proviene scandalo grave, o se si commettono per consuetudine, o per abituale negligenza, e mancamento di divozione: perchè in tal caso vi è il disprezzo interpretativo. Il Sacerdote poi, che celebra con tanta prestezza, specialmente per consuetudine, che consuma appena nella celebrazione un quarto di ora, pecca mortalmente, sì per la irriverenza grande commessa contro un sì gran Sacramento, sì per lo scandalo, che dà al popolo, sì ancora per il disprezzo almeno interpretativo. Per scansare tutti questi difetti, si leggano, e si considerino attentamente le parole del Trident. (sess. 21. in dec. *de celebr. & evis. in celebr. Missa*). 2. Per giudizio comune, e per pratica delle persone pie, non si possono omettere senza peccato le Preci prescritte nel Messale per ogni veste sacra, e la sentenza comune insegna, che una tale omissione è colpa veniale: ma non è poi così delle Preci, che si chiamano *Preparatio ad Missam*, cioè che sono preparatorie per la Messa; perchè vengono proposte nel Messale, acciocchè sieno recitate secondo il comodo del Sacerdote; il che non significa a precetto. 3. Non è lecito di celebrare col

parole che si devono recitare dopo di aver posta nel calice una parte dell' ostia. 4. Tutto l' *Agnus Dei*. 5. Le orazioni, che precedono la Comunione: sebbene sia probabile, che quello peccati soltanto venialmente, il quale omettesse la prima orazione, che si suole omettere nella Messa dei Morti. 6. Della orazione, *Domine, non sum dignus*, sembra doversi dire lo stesso, che dell' *Agnus Dei*. 7. Sembra che la preghiera, *Quid retribuam*; detta prima di assumere il calice, sia materia grave, e che obblighi gravemente. Le preci, che seguono la Co-

munioni, sono quasi alla stessa condizione di quelle che la precedono.

La omissione de' riti, i quali consistono in qualche azione, è peccato grave o lieve, secondochè la cerimonia omessa nell' atto della celebrazione è più o meno grave. Le cerimonie gravi sono, 1. La mescolanza dell' acqua col vino. 2. La elevazione dell' Ostia, e del calice dopo la consecrazione. 3. Il frangimento dell' Ostia, e la mescolanza di una parte di essa col Sangue. 4. La purificazione della patena, e del calice.

capo coperto (cap. 57. de consecrat. dist. 1.), o colla perucca senza la licenza, e questa ottenuta dal Papa. (ex Decret. Urbani VIII. in Missali); così pure non è lecito senza scarpe, e calze (ex Missali Rom.). 4. Il Sacerdote è tenuto di perfettamente, ed intieramente eseguire il suo ministero; e conseguentemente di schivare diligentemente ogni difetto, anche accidentale. Se però ne ha commesso alcuno, che non sia grave, ordinarjamente non si deve replicare la cosa omessa col dirlo, o farla posteriormente: perchè una tal replica reca ordinarjamente turbazione e scandalo al popolo. Se poi si è commesso qualche difetto circa la materia, o la forma, o la integrità del Sacrificio, un tal difetto si deve riparare: perchè renderebbe dimezzato, ed imperfetto il Sacrificio, il che è contro il precetto di Cristo. Che se dubita con molta probabilità di avere omessa qualche parte essenziale della forma, deve, almeno condizionatamente, replicare la forma (Missale Rom.). 5. Non è mai lecito di voler direttamente la diminuzione o troncamento della Messa, cosicchè non è lecito per timore della morte minacciata di consacrare solamente pane per comunicare l'infermo; prevedendo che mancherà il vino: perchè ripugnando una tal intenzione al precetto divino negativo, è intrinsecamente cattiva. Scusano poi il Sacerdote, il quale consecrata avendo l'Ostia, la consumasse per ragion del pericolo evidente, inaspettato, ed imminente della vita, e che fuggisse senza fare la consecrazione del calice; perchè allora non vuole, ma permette egli per la estrema necessità, che il Sacrificio sia imperfetto. Se però ne provenisse da ciò scandalo, o disprezzo della religione, sarebbe in qualunque modo obbligato di terminare il Sacrificio. 6. Senza giusta causa non è lecito d'interrompere la Messa incominciata. Quello il quale ha incominciata la Messa, è sotto peccato mortale obbligato di finirla (cap. Nihil. quest. 1. e altrove); quando non venga scusato per ragion d'impotenza, che insorgesse impensatamente da deliquio della mente, da grave infermità ec. Ma se in tal caso non può proseguirla, e se si è fatta la consecrazione, un altro Sacerdote deve compire il Sacrificio (cap. illud. 7. quest. 1.). Anzi il Sacerdote è tenuto di tralasciare; se prima della consecrazione si ricorda, ch'è reo di peccato mortale, o legato con qualche censura, o che non è digiuno: quando non remasi alcuno scandalo da ciò. Parimenti è tenuto di tralasciare, se prima che incominci il Canone venga violata la Chiesa, o se da essa non voglia uscire lo scomunicato non tollerato. Lo stesso si deve osservare (48) in caso d'incursione, e

(48) Nondimeno, essendo già fatta tutte due le spezie se le ha consecrata la consecrazione, deve assumere, o te, o la sola spezie del pane, se ha

scorreria de' nemici, d' inondazione, o di rovina della Chiesa (cf. *Miss. Rom.*). 7. La indecenza, ed immondezza notabile nelle cose, che si ricercano nel Sacrificio, è peccaminosa mortalmente per la irriverenza grave contro il precetto, sì naturale, e divino, che Ecclesiastico (*cap. ult. de consecr. Euchar.*). Contro il qual precetto peccano gravemente quelli, a' quali appartiene la custodia di tali cose, o l'obbligo di somministrarle, e i Superiori, che ciò trascurano. 8. I lini, le vesti sacre, i veli rotti, e per un tal uso non più opportuni, si devono abbruciare e porre le cenere di essi nel Sacrario. Lo stesso si deve dire de' legni, e delle pietre di una Chiesa, o di un altare diroccato (*cap. Altaris, de consecr. div. 1.*): avvegnachè è legge generale, che quello, che fu una volta dedicato al Signore, non si deve trasferire in usi umani, e profani (*reg. 1. in 6.*). Nulladimeno per la necessità de' poveri si possono vendere i vasi sacri liquefatti col fuoco. 9. Il vaso, in cui si conserva la Eucaristia, deve essere consacrato (*Miss. Rom.*); e perciò vi è per caso una particolare benedizione (*Ritual. Rom. ec.*). Lo stesso si deve dire della lunetta, la quale deve essere di argento, o d'oro. 10. I vasi sacri, sebbene vuoti, i quali toccano il Corpo, il Sangue di Cristo, o che

consecrato solamente questa; e, omesse le altre cose, fuggir prontamente. Anzi può portar seco l' Ostia nel corporale per mangiarla altrove, qualora sovrasti qualche incendio, sia vicino il nemico, ec. Che se neppur possa far ciò, farà intrepidamente quello che, elevando rapidamente la mente in Dio, la fede gli detterà.

Qualche volta si può interrompere prontamente e santamente la Messa, e. g. per amministrare il battesimo e la penitenza in caso di necessità, come pure in caso di predica, o di promulgazione di editti della Chiesa prima dell' oblazione, ec. Sempre non si deve proseguire la Messa interrotta; ma bisogna considerare quanto grande sia l' interruzione. Sembra che il tempo legittimo di una tale interruzione si estenda a due ore in circa, sebbene alcuni lo restringano allo spazio di un' ora, e altri lo estendano a tutto il tempo che precede il mezzo giorno.

Secondo Gavanto (1. p. tit. 16. litt. S.) il quale dice che una tal sentenza è comune, pecca mortalmente quello, il quale ad alta voce legge tutto il Canone; perchè facendo ciò a' bel-

la posta, sembra almeno che voglia introdurre un nuovo rito; dal disprezzo poi del rito ecclesiastico difficilmente si può separare lo scandalo. Sembra doversi dire lo stesso, se si reciti ad alta voce una parte notabile del Canone; o una parte grande e notabile delle altre part. che si devono recitare secretamente; qualora ciò si faccia, o con animo d'introdurre un nuovo rito, o con scandalo notabile degli altri.

Sebbene la pratica di recitar la Messa con voce bassa sia riprensibile, non eccede però la colpa veniale, per le ragioni contrarie di sopra accennate. Nondimeno quello pecca più gravemente, il quale la recita con voce sì bassa che non può udire se stesso; ora perchè le Rubriche comandano che il Sacerdote senta se stesso allorchè recita le segrete; perciò quello, il quale tolto eziandio l' impedimento, non sente se stesso, pecca venialmente; anzi quello, il quale recita le parole della consecrazione con voce sì tenue che non può udire se stesso, secondo Quarti, è reo di colpa mortale.

col Crisma sono unti, non possono essere toccati da' laici; nè dalle femmine, neppur religiose; ma da' soli ministri consecrati (c. 41. de consecrat. dist. 1. cap. Sacratas dist. 23.) Che se li tocchino, secondo la comune sentenza sarà peccato solamente veniale; anzi non sarà alcun peccato, se vi è qualche necessità, o causa onesta. Fintantochè i vasi sacri contengono il Corpo, e il Sangue di Cristo, niuno senza necessità assoluta può toccarli senza peccar mortalmente, fuori del Sacerdote, e del Diacono (c. 16. dist. 23.), perchè la materia è gravissima. Agli stessi non è lecito toccare i corporali, ed i purificatoj, prima che sieno lavati dal Sacerdote, o dal Diacono (c. 40. de consecrat. dist. 1.), perchè toccano il Corpo, e Sangue di Cristo. A tutti i laici poi è lecito di toccare con il dovuto rispetto le altre vesti, e le anime benedette.

Q. VII. Quali cose si devono osservare circa lo stipendio?

R. Le seguenti: 1. E' lecito di ricevere il giusto stipendio per la Messa, non già come prezzo, il che sarebbe simoniacò, ma per suo sustentamento, come tante volte abbiamo detto nel Trattato de' Benefizj Ecclesiastici. Lo stipendio giusto poi è quello, ch'è istituito dalla legge (49), o dalla consuetudine approvata; perchè sebbene questo stipendio non sia veramente prezzo, conserva però la proporzione di prezzo, in quantochè si deve in esso osservare la ragione di giustizia. Dunque il prezzo giusto è quello, ch'è dalla legge stabilito, o per consuetudine comunemente ricevuto; così lo stesso è dello stipendio. Quindi non è lecito di esigere più di esso.

2. Quando lo stipendio è dato, perchè le Messe sieno celebrate in tanto numero, nel tal luogo, o tempo, per la tal causa ec. tutte queste cose per titolo di giustizia si devono osservare; perchè chi dà lo stipendio, non vuole trasferire il dominio di esso, se non con questa condizione; e chi lo riceve, si obbliga a tutto ciò, ch'è chiesto. Quindi pecca gravemente il Sacerdote, se differisca molto, perchè priva frattanto ingiustamente del frutto spirituale quelli, de' quali, e a' quali esso è debitore. Anzi è tenuto alla restituzione, se per una tale dilazione la Messa non fu proficua a quello, che ha dato lo stipendio. Perciò non è a lui lecito di prendere molti stipendj per tante Messe, che preveda di non poter celebrare, se non dopo lungo tempo, qualora l'offerente espressamente non accordi una tal dilazione; perchè altrimenti accaderebbe spesso, che non si potrebbero più dire, per

(49) Se poi non sia stabilita alcuna cosa dalla legge, o dall'uso; allora il ministro esigerà solamente ciò che, secondo il giudizio degli uomini prudenti, può bastare per una gran parte del sustentamento di un giorno.

il motivo voluto dall'offerente, e. gr. per qualche infermo, il quale morisse prima.

3. Non è lecito (50) di anticipatamente celebrare per quelli, che saranno i primi a dare lo stipendio. Perchè 1. ciò è contro l'uso della Chiesa, ed è proibito dalla Sacra Congregazione dei Cardinali coll' autorità di Paolo V. 2. Quello, il quale dà lo stipendio intende, che la Messa sia applicata per esso. 3. Iddio non conferisce anticipatamente l'effetto del Sacramento, o del Sacrificio.

4. Quello, il quale riceve per le Messe lo stipendio maggiore dell'ordinario, è tenuto di darlo interamente a quelli, a quali commette la celebrazione delle Messe, e non può ritenere per sé una parte dello stesso. Perchè 1. l'intenzione di chi dà lo stipendio, è, che il celebrante ottenga tutto lo stipendio. 2. Una tal cosa ha ragione di lucto turpe. 3. Urbano VIII. ha ciò espressamente proibito col Decreto *Cum saepe*; e Alessandro VII. condannò questa proposizione: *Dopo il Decreto d'Urbano, il Sacerdote, a cui si danno Messe da celebrare, può soddisfare per mezzo di un altro, dando a questo minore stipendio, e tenendo per sé l'altra parte dello stipendio.*

5. Non è lecito di ricevere molti stipendj per una Messa, nè, avendone ricevuti molti, è lecito di soddisfare per essi con una sola Messa: perchè quelli, i quali danno gli stipendj, intendono che sieno dette per essi altrettante Messe, ed applicati per essi altrettanti Sacrifizj, e solamente con questa tacita condizione danno gli stipendj. Perciò Alessandro VIII. condannò questa proposizione: *Non è contro giustizia ricevere lo stipendio per molti Sacrifizj, e celebrare un solo Sacrificio, e ciò neppur contro la fedeltà, sebbene il Sacerdote ciò prometta, e confermi la promessa con giuramento.* Perchè sebbene il valore del Sacrificio sia infinito per rapporto alla cosa, eh'esso contiene; è però limitato quanto all'applicazione. Anzi (51) quello il quale riceve o dà a più perso-

(50) Nondimeno se il Sacerdote prevede che gli saranno ricercate alcune Messe per Tizio defunto, può in tal caso celebrarle, e poscia ricevere lo stipendio; perchè in tal modo offre il Sacrificio per una persona determinata.

(51) Non ci sarebbe però verun male, 1. Se per due i quali, contribuendo ognun di essi la metà dello stipendio, domandano solamente una Messa, si celebrasse una sola Messa; 2. Se, senza saputa del Sacerdote essendo stati consegnati otto stipendj per dieci Messe, ne celebrasse otto sola-

mente. Nondimeno, se può rendersi avvertito il contributore degli stipendj, è tenuto di avvertirlo, ovvero di dare a un altro, il quale si contenta di minore stipendio, e i detti stipendj e l'obbligo delle Messe: mentre si può presumere, che tale sia la volontà del donatore.

Ma qui bisogna notare alcune cose. 1. Che il Sacerdote, anche ricco, può ricevere il solito stipendio; perchè generalmente l'operario è degno della sua mercede. 2. Quello, il quale è tenuto di celebrare in un luogo senza

ne per molte Messe stipendj, ognuno de' quali è minore del prezzo giusto; non può ridurli al prezzo giusto, e soddisfare con più pochi Sacrifizj; perchè tosto che accetta tali stipendj, cede al suo jus, e rilascia il restante, e promette tacitamente di celebrare altrettanti Sacrifizj. Onde la Sacra Congregazione coll' autorità di Urbano VIII. a lei specialmente delegata e conferita, dichiara

l'applicazione del Sacrificio, ma solamente per il divin culto, non può ricevere lo stipendio da un altro per applicargli la Messa, sebben libera, come è stato dichiarato dalla Sacra Congregazione del Concilio sotto Urbano VIII. Se però il fondatore abbiagli dato espressamente la licenza di celebrare per qualunque altro, potrà celebrare per questo, come dichiarò la Sacra Congregazione dei Riti ai 13. di Luglio dell'anno 1630. 3. Quando viene consegnata una somma di danaro per Messe indeterminatamente, allora non si può prender più quello, che è stabilito dalla legge o dall'uso; così si raccoglie dalla Sacra Congregazione sotto Urbano III. 4. Secondo il Decreto della Sacra Congregazione ai 21. di Giugno dell'anno 1625. non è lecito al Sacerdote o al Sagrestano di accumulare molti stipendj di Messe allo quali non si può soddisfare se non dopo lungo tempo, qualora non acconsenta quello, il quale contribuisce il danaro. La ragion è perchè per lo più le Messe vengono chieste per qualche affare pressante, e.g. per vincere una grave tentazione, per la decisione di qualche lite tra pochi giorni, per il buon esito di qualche viaggio, per qualche inferno gravemente acciò si converta; differendosi il Sacrificio può succedere, che il viaggio sia terminato, perduta la lite, morto l'inferno, ec.

Qual dilazione basti per il peccato mortale, non si può determinare se non dalle circostanze. Onde se uno domanda questa mattina una Messa per una lite, che oggi deve esser decisa, pecca gravemente quello, il quale differisce di celebrarla, anche un sol giorno, ed è tenuto alla restituzione come se non avesse celebrato il Sacrificio. In quegli affari, i quali so-

no meno pressanti, quello, il quale ha ricevuto gli stipendj delle Messe, può per due mesi diffirre, come insegna la sentenza comune.

5. Le Messe votive, e dei Defonti non si devono celebrare nelle feste doppie, ne' giorni di Domenica, e in altri giorni, come prescrivono le Rubriche del Messale. Onde il Sacerdote, il quale deve in questi giorni applicare per i Defonti, soddisfa al suo obbligo, applicando loro la Messa del giorno, che corre, come confessano tutti concordemente; nondimeno quello, il quale ha promesso espressamente di dire la Messa dei Defonti, non essendovi verum ostacolo, deve mantenere la promessa, perchè può, onde deve mantenerla: è meglio però, che il Sacerdote soltanto prometta di applicare per il defonto; in quella maniera che sarà ad esso più vantaggiosa, salvo il rito della Chiesa, e salva l'altrui e propria spirituale utilità, secondochè gli dettala sua divozione.

Qualche volta però può succedere, che si debba dire la Messa propria per i Defonti, e ciò, ancorchè non abbiati promesso formalmente una tal Messa, come, v. g. se altrimenti sia per nascere qualche grande scandalo nel popolo, il quale, vedendo, che il Sacerdote celebra vestito di bianco, pensa di essere stato da lui ingannato. 2. Se così esiga la circostanza del giorno, cioè la giornata della morte, o dell'anniversario, o ec.

6. Secondo la dichiarazione della Sacra Congregazione (appresso Merati) alli 2. di Agosto dell'anno 1663. nel giorno della commemorazione dei Fedeli Defonti potendosi applicare liberamente il Sacrificio soltanto per alcuni defonti, non segue, esser lecito di ricever stipendio in quel giorno per la Messa.

rò, che i trasgressori peccano gravemente, e sono tenuti alla restituzione (*in Bull. tom. 4. pag. 88.*).

6. Quello, il quale riceve lo stipendio da uno, non può ricevere da verun altro cosa alcuna per applicare a lui stesso nella stessa Messa quella parte di frutto, che appartiene al Sacerdote. Perchè 1. ciò ripugna alla pratica della Chiesa, ed al sentimento, e alla intenzione de' Fedeli. 2. Subito che l'applicazione del Sacrificio è dovuta per giustizia ad un altro, sono dovuti a lui tutti i frutti, de' quali è capace. 3. Quel frutto non si può applicare ad un altro. 4. Alessandro VII. condannò questa proposizione: *Il Sacerdote può ricevere licitamente lo stipendio raddoppiato per la stessa Messa, applicando per l'offerente anche quella parte specialissima di frutto, che corrisponde al celebrante: e ciò può fare il Sacerdote dopo il Decreto di Urbano VIII.*

7. La Sacra Congregazione ha stabilito, e Urbano VIII. ha confermato: „ Che i Sacerdoti, i quali sono ogni giorno obbligati di celebrare per ragione di beneficio, o sia di cappellania, o di legato, o di salario, se riceveranno limosine per celebrare altre Messe, non possano colla stessa Messa soddisfare a tutti due gli obblighi (*in Bull. Tom. IV. part. 19.*).

(\*) Nota. Alle cose dette dall'Autore circa il Sacrificio della Messa si devono aggiungere alcune altre, che da Benedetto XIV. sono state definite, e spiegate più chiaramente (Costituz. 22. *Quanta cura tom. 1. Bull. pag. 56.*). Sotto pena di censure riservate al Pontefice Romano sono proibiti i mercimoni di Messe sopra le limosine delle Messe, cioè, quelli, i quali raccolgono le limosine ne' paesi, ne' quali gli stipendj, o limosine sono di prezzo maggiore, e procurano, che le Messe sieno celebrate in quei paesi, ne' quali si suol celebrare per minor prezzo: se sono laici incorrono la scomunica; se sono Chierici, o Sacerdoti incorrono nella sospensione da svolersi dal solo Pontefice Romano. Nel libro 5. *de Syn. Dioces.* (cap. 8. numer. 9.) si legge, che i Padri del Concilio Toletano per reprimere l'avarizia de' Sacerdoti hanno proibito (anno 1324.), che il Sacerdote non esigesse per celebrar la Messa cosa alcuna, anche minima, per ragion di patto, ma che fosse contento di quello, che venisse a lui offerto spontaneamente: e nel num. 10. che i Vescovi, acciocchè ubbidiscano al Tridentino, devono determinare il prezzo, ognuno nella sua Diocesi, oltre il quale niun possa esigere cosa alcuna. Nel cap. 9. poi (num. 2.) che il Sacerdote, il quale ciò trasgredisce, non solo pecca contro la legge della Chiesa; ma offende eziandio la giustizia commutativa; al che si aggiunge, che per Decreto della Sacra Congregazione del Concilio, anche i Regolari devono stare al prezzo stabilito dal Vescovo. E nel lib. VII. (c.

60. 67. 70.) tra le altre cose c' insegna: 1. Che non si deve permettere, che alcuno celebri col capo coperto, o colla chioma finta (c. 60. num. 1.). 2. Che i fedeli dovevano un tempo intervenire alla Messa Parrocchiale, ma che ora è in libertà di ognuno di ascoltare ogni giorno la Messa in qualunque luogo, e che in tal modo soddisfanno al precetto, purchè la Messa non si ascolti in qualche Cappella od Oratorio privato (cap. 64. n. 12.). 3. Che le Messe, per le quali sono state offerte in una Chiesa le limosine, possono colla licenza del Vescovo celebrarsi in un'altra Chiesa, se in quella non ponno essere celebrate.

8. La Sacra Congregazione appresso Fagnano ha dichiarato, che quello, il quale ha ricevuto lo stipendio per celebrare per una persona morta, e un altro stipendio per celebrare per una persona viva, exemp. grat. per un infermo, non soddisfa con una sola Messa a tutti due questi obblighi coll' applicare il frutto soddisfattorio per il morto, e il frutto impetratorio per il vivo.

9. Quello, ch'è obbligato di celebrare nella tal Chiesa, e nel tal Altare, pecca mortalmente, se senza giusta causa celebra altrove: perchè defrauda in materia grave il fondatore, o quello, che dà lo stipendio. Che se il Cappellano fosse impedito da celebrare per pochi giorni, secondo molti, non è tenuto di supplire o di compensare per mezzo di un altro.

10. Il Benefiziato non può di propria autorità diminuire il numero delle Messe un tempo stabilito, ancorchè non riceva un sufficiente stipendio per la diminuzione delle rendite, o del valore del danaro. Ma bisogna, ch'esso ricorra al Vescovo (Trid. sess. 25. c. 4.), anzi al Papa (*Decret. Urbani VIII.*), ove è accertato un tal Decreto.

Q. VIII. Quali cose si devono osservare circa la polluzione, riconciliazione, e sconsecrazione della Chiesa?

R. 1. E' peccato mortale celebrare la Messa, o gli Uffizj divini, o seppellire i morti nella Chiesa contaminata, e non riconciliata, interdetta, o sconsecrata: perchè ciò è contro la proibizione della Chiesa in materia grave appartenente alla religione. Per questo però non contraesi censura alcuna, o irregolarità, perchè nel jus non ve n'è alcuna espressa.

R. 2. La Chiesa viene contaminata, o violata: 1. Colla effusione ingiuriosa del sangue umano, il che significa copia di sangue (cap. ult. de consecr. Eccles. e altrove). 2. Coll'omicidio volontario e ingiurioso, sebben fatto senza spargimento di sangue, e. gr. col veleno, col soffocamento ec. Si ricerca poi, che la ferita sia stata ricevuta in Chiesa, sebbene il ferito esca fuori, e muoja, o sparga il sangue fuori della Chiesa, o se è ferito in Chiesa da persona, ch'è fuor di Chiesa con una pietra ec. 3. Che

qualunque spargimento volontario di seme umano (cap. ult. de consecr. Eccles. e altrove), anche, secondo molti, mediante l'atto conjugale: perchè le parole delle legge sono generali. 4. Colla sepoltura di uno scomunicato non tollerato (cap. 7. de consecr. Eccles.). Secondo molti, non si contamina la Chiesa per la sepoltura di un eretico notorio, ne' paesi cioè, ne' quali sono tollerati gli eretici mescolati co' Cattolici, quando non sia dinunziato nominatamente, sebbene una tal sepoltura sia illecita (cap. 2. de haeretic. in 6.). 5. Colla sepoltura di un infedele non battezzato, (cap. 27. e 28. de consecr. dist. 1.) e conseguentemente di un bambino non battezzato: sebbene ciò alcuni neghino del bambino non battezzato. Tutti però accordano esser peccato mortale il seppellire ivi tali fanciulli, e che devonsi estrarre, se si può, i cadaveri di tali bambini, perchè sono veramente fedeli non battezzati.

Osserv. 1. Che per nome di Chiesa quanto a questo capo non s' intendono già gli Oratorj, che sono nelle case private, sebbene destinati dal Vescovo per celebrare; perchè i jus parlano delle Chiese. Secondo varj però s' intendono i luoghi pubblici, come sono alcuni Romitorj Ospitali, e simili luoghi, i quali non sono consacrati, nè benedetti, ma sono destinati dal Vescovo, acciocchè in essi si celebri pubblicamente, ne' quali non si possono seppellire i corpi degl' infedeli; perchè questi luoghi sono compresi nel nome di Chiesa, avvegnachè così comunemente sono chiamati. Qualunque Chiesa poi, sebbene nè consacrata, nè benedetta, secondo gli stessi Autori, può essere contaminata (cap. ult. de consecrat. Eccles. e altrove). 2. Il cimiterio si contamina poi negli stessi modi, ne' quali si contaminano le Chiese, cosicchè è peccato mortale seppellire in esso, e cosicchè nello stesso modo si riconcilia. 3. Ambidue questi luoghi non abbisognano di riconciliazione, la quale è un atto pubblico, quando il fatto non sia pubblico, e notorio, nè basta, che si possa provare con due, o tre testimonj. 4. Sebbene questi atti sieno occulti, sono però veri sacrilegj. Se poi questi atti divengono notorj, la Chiesa ha bisogno di riconciliazione. 5. La Chiesa non è violata, se alcuna delle dette cose si faccia sopra la cornice, o il tetto della Chiesa, e nelle stanze contigue, o nella torre, cioè nel campanile, o secondo molti, in Sagrestia: perchè tutti questi luoghi non appartengono al corpo della Chiesa. La cosa poi non è così delle Cappelle. 6. Contaminata la Chiesa, restano insieme contaminati gli altari, così anche il cimiterio, s' è contiguo a quella: perchè l'accessorio segue la condition del principale (reg. 42. in 6.). Ma per l'opposta ragione non avviene vicendevolmente lo stesso, se si contamini il cimiterio (c. un. de consecr. Eccl. vel Als. in 6.).

R. 3. La polluzione della Chiesa si toglie colla riconciliazione

della medesima. Se la Chiesa è stata benedetta solamente, si riconcilia coll'acqua benedetta comunemente per mezzo del Sacerdote semplice mediante la licenza del Vescovo. Se poi fu consecrata, può essere riconciliata dal Vescovo solo (c. 9. de consecr. Eccl.) col rito prescritto nel Pontificale. Non si riconciliano però le Chiese precisamente colla celebrazione della Messa fatta anche con buona fede. Così sostengono De-lugo, ed altri: perchè la consecrazione e la riconciliazione, essendo istituite dal jus Canonico, si devono fare co' riti prescritti da' Canonici: ora niun Canonico dice, che la riconciliazione si fa colla celebrazione della Messa.

R. 4. La Chiesa perde la sua consecrazione, se la maggior parte delle pareti di essa si distrugga, o cada; o se tutta (52), o la maggior parte dell'incrostatura di esse sia insieme rotta (can. 10. de consecrat. dist. 4. e altrove). La cosa poi va diversamente, se le pareti si distruggono, e si ristorano appoco appoco, e successivamente, purchè però la parte, che si aggiunge, non sia maggiore della parte, che prima esisteva. Così pure la Chiesa non perde la sua consecrazione, se cada solamente il tetto; perchè la consecrazione è principalmente nelle pareti. Sconsacrata poi che sia la Chiesa, non perdono già anche gli altari la loro consecrazione; e vicendevolmente sconsacrati gli altari, non perde anche la Chiesa la sua consecrazione.

(52) La Chiesa è in qualche modo sconsacrata anche quando si dubita legittimamente della di lei consecrazione, e non vi è ne scrittura certa, nè testimonj certi per i quali si possa venire in cognizione, che una volta sia stata consecrata. Così nel canone de consecr. dist. 1. La ragion è perchè, se non si prova la consecrazione della Chiesa, non si presume.

La Chiesa, o qualunque altro luogo deputato dal Vescovo per il Sacrificio, sebbene sia contaminato, interdetto, o sconsacrato, è valevole per la immunità, purchè si spera che verrà ristorato: sì perchè niun jus priva le dette Chiese della immunità; sì perchè le Chiese non peranco consecrate godono del jus dell'asilo secondo il capo, Ecclesia, (de Immunit.).

Non dimeno, secondo il nuovo jus, ci sono molti casi ne quali è lecito di estrarre il reo dalla Chiesa, come, v. g. se abbia ucciso un uomo studie-

volante, col veleno, con insidie, ecc. se abbia commesso il suo delitto in Chiesa; se sia saccheggiatore notturno delle campagne, o pubblico depredatore, ec.

Se la Chiesa, la quale dopo la consecrazione servì alla superstizione ereticale ritorni in mano dei Cattolici, in tal caso, sebbene non ci sia bisogno di una nuova consecrazione, sembra però che per somma decenza si ricerchi la benedizione. Lo stesso si deve dire, se per lungo tempo fu senza porte, senza tetto, e fu intanto ingombrata da strame, e altre cose immonde, e destinata ad usi profani: o se per rissa sia stato in essa rotto ad alcuno qualche membro senza effusione di sangue: allora è docente, che il Sacerdote per volere del Vescovo asperga le pareti di acqua benedetta; nel primo caso poi che visiti tutti gli altari.

## APPENDICE

## DELLA DISCIPLINA DELLA CHIESA ORIENTALE

## CIRCA LA EUCHARISTIA.

§. I. *Della Materia.*

Q. I. Qual è la materia della Eucaristia degli Orientali?

R. Tutti gli Orientali confessano, che la materia della Eucaristia è il pane di frumento, ed il vino di vite.

Q. II. Se gli Orientali convengano co' Latini circa la qualità del pane?

R. Circa la qualità del pane, gli Orientali discordano così dai Latini, che da se stessi: avvegnachè molti di loro si servono del solo pane fermentato, alcuni poi si servono del pane azimo. Del pane azimo si servono gli Etiopi nel Giovedì Santo per imitar Cristo, il quale nel pane azimo consacrò la Eucaristia. Anche i Caldei, che sono nel Malabar, dacchè i Latini hanno approdato in quelle regioni, sogliono adoperare il pane azimo. Ciò poi fu stabilito nel Concilio di Diamperi celebrato l'anno 1599; e anche prima, mentre potevano ciò fare, cioè mentre celebravano nelle Chiese de' Latini. De' Greci i Monaci di Grotta-ferrata, e i Sacerdoti della Collegiata intitolata, *S. Maria de Grafeo*, adoprano per dispensa del Papa pane azimo. Così pure l'uso del pane azimo è antichissimo appresso gli Armeni, e i Maroniti.

Q. III. Cosa giudicano i Greci della consecrazione in pane azimo?

R. I Greci non pratici delle cose ecclesiastiche due secoli dopo Fozio incominciarono a condannare l'uso dell'azimo. Michele Cerulario Patriarca Costantinopolitano fu il primo di tutti a condannare il pane azimo de' Latini, e a dichiararlo materia non acconcia per la Eucaristia. E nello stesso tempo uscirono alla luce que' due scritti contro gli Armeni, riferiti da Cotelerio (nelle note alle Costituzioni Apostoliche lib. 2. cap. 14. ec.), ne quali scritti sono condannati gli Armeni per l'uso degli azimi.

Sebbene le cose esposte sieno più che sufficienti per dimostrare, che l'una, e l'altra Chiesa ha sempre giudicato, che il pane di frumento, o fermentato, o azimo, è la vera materia della Eucaristia, nulladimeno acciochè circa questa materia vieppiù risplenda la fede Cattolica inculcata nel Concilio Fiorentino con queste parole: „ Definiamo, che si celebri la Eucaristia col pane di frumento sì azimo, che fermentato, e che i Sacerdoti devono celebrare nell' uno, o nell' altro di essi: ognuno cioè, seconda

la consuetudine della sua Chiesa o Occidentale, o Orientale. Ci piace contuttociò di aggiungere alcune cose contro i Foziani, e contro alcuni Nestoriani: E primieramente quel pane è materia propriissima della Eucaristia, che tutta la Chiesa ha sempre giudicato per tale: ora tutta la Chiesa ha sempre giudicato, che tale sia il pane azimo, come ricavasi da molti Sommi Pontefeci, che sono vissuti prima del Secolo VIII. e da molti altri Scrittori degni di fede. Dall'altra parte niuno Scrittore o Latino o Greco prima di Michele Cerulario ha riprovato l'uso degli azimi. 2. Chi mai negherà, che quella sia materia propriissima della Eucaristia, di cui si servì Cristo, quando istituì un tal Sacramento? Ora è manifesto dalla circostanza, in cui la istituì, che Cristo ha consecrato in pane azimo, avvegnachè Cristo la istituì nella sera del giorno 14. del primo mese (*Marc. vers. 12.* e altrove). In tal tempo non era lecito di servirsi di pane fermentato (*Exod. xii. vers. 15.*): ciò poi si ricava dall'Evangelio, tostochè da esso si ricava, che Cristo ha celebrato per adempir la legge. Cristo dunque ha preso, ed ha voluto, che quel pane fosse il suo Corpo, che si adoperava da' Giudei, quando celebravano la Pasqua nel primo giorno degli azimi; il qual pane, secondo la Scrittura, era azimo. Finalmente Cristo ha voluto, che il pane fosse la materia della Eucaristia: sotto il nome di pane, s'intende così il pane azimo, che il fermentato, come, lasciati da banda i testimonj degli Scrittori profani, raccogliasi dal cap. xviii. v. 4. e dal cap. xv. v. 3. della Genesi, in cui i pani, che appresso Abramo e Lot gli Angeli hanno mangiato, o hanno mostrato di mangiare, e che non erano fermentati, sono chiamati pani soccenericj. Dunque ec.

Q. IV. Qual è la significazione mistica dell'azimo, e del fermentato, secondo che si adopera nella Messa?

R. Sono molte le cose, che la Chiesa rappresenta alla mente de' fedeli coll'uso degli azimi. 1. L'esempio di Cristo, il quale ha consecrato nell'azimo. 2. Gli azimi indicano la purità, così del corpo, che dell'anima, che si ricerca per degnamente ricevere il Corpo di Cristo (Apost. 1. Cor. 4.). 3. Gli azimi, i quali sono immuni del tutto dalla corruzione, rappresentano la santità singolarissima della Carne di Cristo, che si offre. Il Cardinale Umberto assegna anche la causa, per cui la Chiesa Latina ha anteposto l'azimo al fermentato, perchè nelle sacre Scritture gli azimi non sono mai presi in cattivo senso; anzi sono piuttosto lodati da S. Paolo nel luogo cit. il che non è del fermentato.

Da questo però non ne segue, che il fermentato, di cui si serve la Chiesa Orientale, non abbia anche esso la sua significazione, la quale conduca a fomentare ed accrescere il divin culto.

1. Coll' uso del fermento viene significato, che bisogna, che la mente di chi celebra, s' innalzi al cielo, acciocchè contempli le cose celesti, e spirituali. 2. Il fermento significa la Incarnazione, o sia la unione ipostatica del Verbo colla umanità. 3. Coll' uso del fermentato professano i Greci di detestare gli Ebioniti, i Nazarei, ed altri eretici i quali specialmente ne' primi secoli furono nella Chiesa, i quali contendevano, che insieme coll' Evangelio si osservasse la legge Mosaica, cioè i precetti legali; da questo è provenuto, che la Chiesa Orientale sino da' tempi più rimoti ha preferito il pane fermentato all' azimo.

Q. V. Se sia lecito a' Latini, e a' Greci di consecrare indifferentemente in pane fermentato, o azimo?

R. Negativ. Secondo la definizione del Fiorentino, in cui si leggono queste parole: *I Sacerdoti devono nell' altare celebrare la Eucaristia, ognuno cioè secondo il rito della sua Chiesa.* Dunque vi è precetto della Chiesa, con cui è comandato a' Latini di consecrare in azimo, ed a' Greci di consecrare in fermentato; e di questa cosa non vi è controversia alcuna tra' Cattolici: ma poichè il Latino può dimorare ne' paesi degli Orientali, e questi ne' paesi de' Latini, ove vi sono i riti della propria Chiesa.

Perciò si può ultimamente dimandare, se il Sacerdote latino ne' luoghi de' Greci possa consecrare secondo il rito de' medesimi, e se il Sacerdote Greco ne' paesi de' Latini possa consecrare secondo il rito di questi?

Al che rispondo, che la soluzione di questa questione facilmente raccogliesi dalle cose, che abbiamo dette trattando dell' obbligo di perseverare nel rito una volta intrapreso. Nulladimeno vi sono inoltre alcune leggi particolari circa l' obbligo di osservare il proprio rito nella celebrazione della Messa. Oltre le cose da noi addotte del Concilio di Firenze, vi è una Costituzione di S. Pio V. intitolata (*Romani Pontificis*) 13. Settemb. 1556. la quale proibisce gravemente a' Latini di celebrare, o di lasciare che si celebrino la Messa, e gli altri divini Uffizj secondo il rito de' Greci; e Greci, specialmente ammogliati, di celebrare ec. secondo il rito de' Latini. Lo stesso colla stessa gravità, e coll' aggiunta della pena della sospensione perpetua a *divinis* proibisce Benedetto XIV. nella Costituzione, *Et si Pastoralis* (§. 4.), e rivoca qualunque licenza, e facoltà data sopra di ciò da qualunque, anche dalla Sede Apostolica. 2. Proibisce, che il Sacerdote Latino non tenga in qualunque altare della sua Chiesa la Pisside nel Ciborio colle particole consecrate in fermentato per i Greci, e lo stesso proibisce al Sacerdote Greco; ordina che ogni Sacerdote non amministri a' fedeli la Eucaristia, se non nel suo rito. 3. Proibisce, che i laici latini non ricevano da' Sacerdoti Greci la Eucari-

stia in pane fermentato; nulladimeno a' laici Greci permette, che ove non hanno propria Parrocchia, possano, se vogliono, ricevere nella Chiesa Latina la Eucaristia da' Sacerdoti Latini consacrata in pane azimo. Questi stabilimenti sono stati fatti per i Greci esistenti in Italia.

Quindi è manifesto: 1. Che falla Ledesma citato da Verricello, il quale è di opinione, che il Sacerdote latino, il quale passa per i paesi de' Greci, sia tenuto di celebrare nel rito Greco, e il Sacerdote Greco, che passa ne' paesi de' Latini, di celebrare nel rito latino: avvegnachè le dette Costituzioni sono per i Greci, i quali sono soggetti a' Vescovi Latini, e che sono ne' paesi de' Latini. 2. Che fallano Suarez, Vasquez, ed altri appresso Verricello (tit. 8. q. 188.), i quali asseriscono, che il Sacerdote Greco, il quale ha stabilito il suo domicilio perfetto tra' Latini, è tenuto di celebrare nel rito latino: perchè la Chiesa ordina, che senza dispensa della Sede Apostolica, non può essere murato il proprio rito, e ordina eziandio, che anche quelli, i quali hanno domicilio stabile sotto a' Vescovi Latini, debbano celebrare le Messe, e gli altri divini Uffizj nel proprio rito. 3. Che falla anche lo stesso Verricello, mentre nel luogo citato dice, che il Latino può celebrare nel rito greco, e il Greco nel rito latino, in que' luoghi, ne' quali non vi sono Chiese del proprio rito, perchè possono accomodarsi, e adattarsi alla consuetudine del luogo. Avvegnachè la Chiesa comanda ad ognuno, che osservi il proprio rito, come abbiamo detto nel Cap. IV. del Trattato de' Sacri Riti: e comanda poi con maggior rigore, che ogni Sacerdote in qualsisia luogo celebri secondo la consuetudine della sua Chiesa. Dalle quali cose conchiude ottimamente Verricello, che non è lecito al Sacerdote latino servirsi del pane fermentato nella Chiesa Greca, e al Sacerdote greco dell' azimo nella Chiesa Latina, ancorchè il popolo dovesse per molto tempo restar senza Messa, il prossimo morire senza Viatico, perchè la utilità comune si deve preferire alla privata; ora alla comune utilità della Chiesa appartiene osservare i riti prescritti; e perchè il precetto di ricevere il Viatico in pericolo di morte, e di ascoltare ne' giorni festivi la Messa, non obbliga, se non quando si può celebrarla coll' osservar le leggi e i riti stabiliti dalla Chiesa.

Q. VI. Se gli Orientali usino una gran premura, e diligenza nel preparare il pane fermentato?

R. Affermat. Dei Greci ciò afferma Cristoforo Angiolo uomo perito del rito greco nel libretto, che ha divulgato in lingua greca circa lo stato presente della sua Chiesa. Né minor diligenza vi è appresso i Russi. Anche gli Etiopi con un' arte, e preinunza mirabile preparano questo pane. E lo stesso è degli altri Orien-

tali; se non che i Nestoriani favoleggiano, che hanno ricevuto il fermento vecchio, di cui si servono per preparare tal pane, dagli Apostoli per tradizione de' loro Maggiori. Quanto alla figura i Greci estendono il pane per lo più non già in figura rotonda, ma in quattro rami a modo di croce: gli altri Orientali poi danno al pane una figura particolare, e mistica.

Q. VII. Se il pane degli Orientali sia puro, e senza niuna mescolanza?

R. Molti sono soliti di mescolare nel pane fermentato dell'oglio con il sale: colla qual mescolanza, se l'oglio non muta la natura del pane, la materia non è disacconcia. Questa consuetudine nacque tra' Nestoriani, e Giacobiti, perchè hanno cominciato a servirsi dell'oglio, per più facilmente imprimere il sigillo nella massa del pane, e per più facilmente levarla dalla padella, in cui la cucinano; ma col progresso del tempo questa mescolanza dell'oglio fu tenuta forse dalla gente idiota, come un sacro rito. Vi è circa questo affare un Decreto particolare della Congregazione de' Propag. Fide, in cui è proibito a' Giacobiti di mescolare anche esternamente l'oglio col pane per i motivi detti poco fa (22. Luglio 1633.). Ma in esso Decreto non si dice cosa alcuna della figura. Quindi il dottissimo Padre Berti (*Teologic. Disciplin. lib. 33. cap. 5. thesi 5.*) meritamente riprende i Giacobiti per questa mescolanza di ooglio nell'oblazione; ma non riprende già quelli, i quali vi mescolano un poco di sale, sì per conciliar sapore al pane, sì ancora per la mistica significazione: perchè la mescolanza col sale non muta la natura del pane, nè diminuisce la venerazione dovuta al Sacramento.

Q. VIII. Se il solo vino rosso sia materia di questo Sacramento?

R. Negat. Perchè l'altra parte della materia dell'Eucaristia è il vino di vite, o bianco, o rosso, o di altro colore: mentre non già il colore, ma la sostanza del liquore spremuto dalle viti fu stabilito da Cristo per materia di questo Sacramento. Per la qual cosa sono apertamente in errore i Moscoviti, i quali credono, come riferiscono alcuni Autori, che il solo vino rosso sia materia propria della Eucaristia.

Q. IX. Se il liquore spremuto dalle uve passe, o dal zebibo lecitamente, e validamente si adoperi per celebrare la Eucaristia?

R. Ove manca il vino, come infatti vi manca nella Etiopia, si adopera lecitamente, e validamente il nominato liquore, se però dal colore, dall'odore, e dal sapore si possa giudicare, che sia vero vino (Congregaz. del S. Uffizio 22. Luglio 1707.). Perchè in tal caso è liquore spremuto dalle uve di vite, e dalle qualità dette si conosce, che quelle uve passe, o che il zebibo non hanno per la decozione mutata natura. Per la qual cosa non approviamo quelli, i quali sono di contraria opinione.

Q. X. Se, ove vi è gran penuria di vino, si possa lecitamente adoperar acqua solamente nell'una, e l'altra purificazione?

R. La Sacra Congregazione del Santo Uffizio (14. Luglio 1709.) ad un quesito proposto dal Vescovo di Quebech ha risposto così: *che fuori di una somma scarsezza di vino si devono in ogni modo osservare le Rubriche del Messale Romano specialmente nella purificazione, e prima abluzione.* Quando poi vi è tanta penuria di vino, che se i Sacerdoti non si servissero solamente dell'acqua nella purificazione, molti di essi sarebbero costretti di non celebrare, la Congregazione de Propaganda Fide ha dichiarato, che si può adoperare solamente acqua (23. Gennaio 1665. in respons. ad dub. prop. 2. Mission. Sinen.).

Q. XI. Quali sono quelli, che e in Occidente, e in Oriente tralasciano di mescolare l'acqua col vino?

R. La Chiesa così di Occidente, che di Oriente mescola un poco di acqua col vino. Ma in Occidente omettono un tal rito i Luterani, e i Calvinisti, perchè un tal precetto procede non già da Cristo, ma dagli uomini; e perchè il precetto, ch'è inculcato dalla Chiesa Cattolica, si oppone alla purità, e libertà Evangelica. Nell' Oriente poi omettono un tal rito gli Armeni, e i Monofisiti.

Q. XII. Se la Chiesa abbia ad imitazione di Cristo stabilito a tempo degli Apostoli, che si mescolasse col vino un poco d'acqua?

R. Affermat. Perchè, che Cristo abbia mescolato un poco di acqua col vino, da ciò si raccoglie, che ha istituito la Eucaristia, mentre celebrava la Pasqua secondo il rito de' Giudei, come confessano anche gli Armeni, e gli altri eretici. Ora i Giudei usavano di temperare il vino coll'acqua, come si ricava da' Rabbini degli Ebrei, dal c. 9. de' Proverbj, dal c. 18. dell' Apocalisse, da' Santi Padri, dalle antiche Liturgie di S. Giacopo, di S. Giovanni Grisostomo ec. le quali prescrivono il rito di questo mescolamento, e da' Concilj così Provinciali, che Generali, i quali hanno comandata l'osservanza di tal rito. Dunque è manifesto, che la Chiesa ha praticato sempre, e in ogni luogo di mescolar l'acqua col vino, e che ciò ha ricevuto non già per una cosa indifferente, ma per una cosa comandata.

Q. XIII. Se oltre l'acqua fredda, che usano di mescolare col vino prima della consecrazione, infondono i Greci acqua calda nel calice prima di ricevere la Eucaristia?

R. Affermat. e ciò fanno, acciocchè sia manifesto, che il Sangue, e l'acqua, i quali scaturirono dal lato di Gesù Cristo in tempo della Passione, sono vivi, e vivificanti, e vitali. Questa mescolanza non si può condannare, sì perchè è antica, e lodata da' SS. Padri; sì perchè nella Costituzione, *Essi Pastoralis* (S. 6.

n. 2.) un tal rito è permesso a' Greco-Italiani. Sebbene una tal cerimonia sia permessa a' Greci; nulladimeno i Foziani non sono senza errore, mentre accusano di errore i Latini, e gli Orientali, i quali omettono un tal rito. Ma sebbene questi omettano quel rito, non negano però, che un tal rito è rito d'una Chiesa particolare, nè disapprovano ciò che intende la Chiesa di rappresentare con esso, come i Foziani a torto e ingiustamente pensano.

## §. II. Della Forma.

Q. I. In qual modo si recitano nelle Liturgie approvate le parole Evangeliche, e proferite da Cristo nella consecrazione della Eucaristia?

R. Che secondo le formole raccolte da Martenio, si recitano diversamente: ecco le dette formole. Nella Liturgia di S. Giacomo la forma si recita così: *Hoc est Corpus meum, quod pro vobis frangitur, & datur in remissionem peccatorum. Hic est Sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum.* Dopo il pronome *Hoc*, e *Hic*, la Liturgia di S. Marco aggiunge la particola *enim*. Nelle Costituzioni Apostoliche trovasi questa forma: *Hoc est Corpus meum, quod pro vobis frangitur in remissionem peccatorum. Hic est Sanguis meus, qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum.* Nelle Liturgie de' Ss. Basilio, e Grisostomo, dopo la frase, *Sanguis meus*, si aggiunge, *novi testamenti*; simile a queste è la Liturgia di S. Cirillo. Gli Etiopi aggiungono all'una e all'altra forma la particola *Amen*. I Mozarabi si servono di questa forma: *Hoc est Corpus meum, quod pro vobis tradetur. Hic est calix novi testamenti in meo Sanguine, qui pro vobis, & pro multis effundetur in remissionem peccatorum.* Ne' libri de' Sacramenti, che portano il nome di S. Ambrogio, si legge così: *Hoc est enim Corpus meum, quod pro multis confringetur. Hic est enim Sanguis meus.* Finalmente il Sacramentario di Gregorio il grande, il Messale Romano, Ambrosiano, ed Indiano contengono questa forma: *Hoc est enim Corpus meum. Hic est enim calix Sanguinis mei, novi, & aeterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis, & pro multis effundetur in remissionem peccatorum.* Nella Liturgia comune, ossia nel Canone universale degli Etiopi si legge così: *Hic panis est Corpus meum, quod pro vobis frangitur in remissionem peccatorum. Amen. Hic est calix Sanguinis mei, qui pro vobis effunditur pro redemptione. Amen.* Le altre Liturgie degli Orientali esprimono quasi la stessa forma colle stesse parole.

Q. II. Se si possano riprendere gli Orientali, perchè nella loro forma vi manca la particola *enim*; e perchè nella consecrazione del Calice tutti non adoperano le parole; che sono da noi adoperate?

R. Negat. e ciò provasi dalla varietà delle parole, che s' incontra ne' sacri Scrittori, cioè negli Evangelisti. Da ciò si devono ricavare due cose: 1. Che le parole di Cristo, le quali leggonsi nelle Liturgie degli Orientali, sono state tolte dagli Evangelisti; il che basta per scoprire l'imperizia e la temerità di quei Teologi, i quali hanno avuto ardire di correggerle, e di accrescerle di propria e privata autorità. 2. Che gli Orientali validamente e lecitamente consacrano con quelle parole; e che non si possono costringere ad aggiungere le altre parole, che sono nella nostra Liturgia. Al che si aggiunge, che si può conchiudere con sicurezza, che non hanno forza di consecrare, se non queste parole: *Hoc est Corpus meum: Hic est Sanguis meus*, ovvero: *Hic est calix Sanguinis mei*; e ciò non solamente per ragion della sentenza comune dei Teologi approvata dal Concilio di Trento, cioè che le parole dei Sacramenti devono produrre ciò che significano, ma eziandio perchè queste sono unicamente le parole, che sono lodate ed accettate da' Padri, e che trovansi in tutte le Liturgie: il che significa, che tali parole sono state sempre, e dappertutto giudicate come necessarie per la consecrazione, e che le altre parole sono state usate ed adoperate storicamente, e per precetto soltanto della Chiesa. Nulladimeno stimo mio dovere di qui avvisare, che un tal precetto essendo di cosa gravissima, obbliga gravemente: onde ne segue, che pecchi gravemente quello, che ometta liberamente anche una sola parola di quelle, che sono nelle addotte Liturgie.

Q. III. Quando Cristo istituì la Eucaristia, si è forse servito delle parole, o solamente dell' interna benedizione?

R. Che Cristo si è servito delle parole. La ragion è, perchè i Sacerdoti consacrano in quella maniera, con cui Cristo ha fatto nella sua istituzione questo Sacramento: avvegnachè comandò a' Sacerdoti, che ciò poscia facessero, ch'era stato fatto prima da lui, e comandò con queste parole: *Hoc facite in meam commemorationem*. Ora i Sacerdoti consacrano colle parole; e con esse consacrano in modo, che a nome di Cristo, e facendo le sue veci le pronunciano; poichè dicono, *Hoc est Corpus meum*; e non dicono già, *Hoc est Corpus Christi*. Quindi che cosa è la nostra consecrazione se non una ripetizione di quella di Cristo? (*Crys. hom. 83. in Matth.*) Inoltre Cristo istituendo il Sacramento, come Dio, o facendolo, come uomo, ha dovuto istituire, ed adoperare il rito Sacramentale, cioè ha dovuto adoperare la materia, e la forma. Oltrechè questa nostra asserzione si raccoglie dal Tridentino (*sess. 13. c. 1.*), in cui i Padri di quel Concilio abbastanza dichiarano, che Cristo ha istituita, e fatta la Eucaristia col profere dopo la benedizione le parole del pane, e del vino.

Not. Sebbene questa nostra sentenza sia vera, come io penso, specialmente per l'autorità del Tridentino, e per il Decreto del Concilio Fiorentino, con cui è dichiarato, che le parole, colle quali Cristo ha fatto questo Sacramento, sono la forma dello stesso; nulladimeno non vi è finora alcuna aperta definizione, la quale abbia proscritta la sentenza opposta, come si ricava da Autori gravissimi. Infatti non è verisimile, che la Chiesa abbia condannata una sentenza, ritrovata per più facilmente confutare gli eretici; e che Innocenzo III. chiamata aveva probabile (in opere *de myst. Missæ libi 4. c. 6.*); e ch'è difesa da Scrittori gravissimi.

Q. IV. Se la forma della Eucaristia si contenga in queste parole di Cristo, *Hoc est &c. Hic est &c.*?

R. Affermat. Perchè ciò persuadono la tradizione, e la dottrina de' Padri di ambe le Chiese, e finalmente le stesse Liturgie. Che se i Padri concordemente confessano, che si consacra la Eucaristia colle parole di Cristo, e colle preghiere; se tutte le Liturgie contengono la invocazione dello Spirito Santo, con cui si prega il Signore, che muti il pane, ed il vino, la qual invocazione appresso gli Orientali segue, appresso noi precede le parole di Cristo, e si contiene nella Orazione, che incomincia così, *Quam oblationem Deus &c.* nulladimeno ciò non impedisce, che nelle mentovate parole si contenga la forma della Eucaristia; avvegnachè le forme de' Sacramenti sono descritte da' Padri col nome d' invocazione; di orazione; e di preci. Anzichè i Greci comunemente chiamano orazione ed invocazione quelle voci, che i Latini chiamano parole de' Sacramenti. Quindi Gabriele di Filadelfia dice, che *la forma del Battesimo è la invocazione della Santissima Trinità*. Quindi è chiaro, e manifestò, che col nome di invocazione e di preci hanno i Padri qualche volta significato le parole di Cristo, e qualche volta hanno voluto significare quelle cose, le quali precedono, o seguono nella Liturgia le parole di Cristo, nelle quali soltanto vi è forza di mutare una sostanza nell'altra: avvegnachè nella Messa si fa la Eucaristia, la qual'è composta delle parole di Cristo, e di preci. Per la qual cosa siccome si suol dire, che nella Messa si fa la Eucaristia, così si può dire, che si fa colla orazione, e colle parole di Cristo; perchè le parole di Cristo non si adoperano nella Eucaristia senza le altre orazioni. Quanto alla invocazione, che s' incontra nelle Liturgie, primieramente non è certo, che una tal' intenzione sia stata istituita; e comandata da Cristo; perchè essendo certo che tutte le invocazioni, le quali si praticano nell'amministrazione degli altri Sacramenti, sieno state prescritte colla autorità della Chiesa; lo stesso si deve presumere di questa invocazione, di cui trattiamo: 1. Perchè alcuni ricavano da S. Gregorio, che gli Apo-

stoli hanno consacrato mediante la sola istoria Evangelica colle parole di Cristo, e colla orazione Domenicale; e il dottissimo Maffei da un frammento di S. Ireneo prova, che nel secolo secondo della Chiesa una tal' invocazione non era ricevuta in tutte le Chiese, e che manca essa ne' Messali divulgati da Mabilonio, ed in alcune antiche Liturgie. 2. Perchè nelle stesse Liturgie degli Orientali è ordinato, che il Sacerdote, essendo arrivato alle parole Evangeliche, recitata che ha sotto voce, e brevemente la storia della istituzione, proferisca poi distintamente, e con voce alta le parole di Cristo, acciocchè il popolo sappia, che si fa una grande opera; anzi nella Liturgia detta di S. Marco, il Diacono esorta il popolo, che preghi con tutta la efficacia; e dal testimonio di uomini degni di fede riferisce il Maffei, che, mentre sono proferite tali parole, gli Orientali chinano il capo, e stanno in adorazione, e che quelli, i quali forniti sono di maggior cognizione, professano, che Cristo diviene ad essi presente, il che sembra, che sia anche prescritto nelle Liturgie de' Costi, le quali comandano al popolo rispondere *Amen*: che poi questa acclamazione, o risposta, sia stata istituita, acciocchè i fedeli, quando ricevono la Eucaristia, confessino, ch' essa è il Corpo di Cristo, come lo hanno insegnato Cornelio Papa ( *ad Fabian. Antioch.* ) Cirillo ( *catech.* 13. ) Girolamo ( *Epist. ad Pamach.* ) ed Ambrogio, il quale racconta, che fu praticato un tal rito da' fedeli per significare, che la consecrazione era già fatta. Che cosa poi appresso gli Egizj significhi una tale acclamazione, non è d' uopo cercarlo ne' monumenti antichi; avvegnachè gli Etiopi, i quali hanno ricevuto dagli Egizj la disciplina, e le Liturgie, ed i quali hanno conservato l' antica fede più pura, sogliono così esprimere l' acclamazione: dopo che il popolo rispose *Amen*, soggiunge, *Crediamo, sappiamo di certo, ti lodiamo, o Dio Signor nostro; così è venamente, e così crediamo il tuo Corpo.* 3. Perchè neppure appresso gli Orientali vi è alcun uffizio de' Sacramenti, in cui oltre la forma, con cui si fa il Sacramento, non s' incontrino preci da recitarsi anche dopo fatto il Sacramento, nelle quali non si preghi il Signore per ottenere la grazia, che viene conferita per mezzo di un tal Sacramento. Quelli, i quali si servono dell' ordine o Liturgia di Severo Antiocheno, pregano nel battesimo il Signore, che santifichi l' uomo, anche dopo ch' è battezzato, e santificato. Nella Confermazione si prega, che il Signore confermi e perfezioni il Confermato; lo stesso si usa dell' Ordinato, per cui si prega il Signore, che conferisca ad esso la facoltà, e l' autorità; e nel Sacramento della Penitenza, dopo che si crede, che sieno stati rimessi i peccati al penitente mediante l' assoluzione, il Sacerdote prega, che la

Passione di Cristo ec. ottenga a lui la remissione de' peccati. Similmente nella orazione per i defonti la Chiesa prega, che l' inferno non assorbisca le loro anime. Siccome dunque queste invocazioni, e queste preci secondo la istituzione si riferiscono al momento, in cui o si amministra il Sacramento, o in cui l'uomo parte da questa vita; perchè la invocazione, ch'è, e si fa dagli Orientali dopo la consecrazione, non si potrà riferire a quell'istante, in cui per mezzo delle parole di Cristo si trasmutano i Sacri doni? Si può anche dire che con la invocazione, la quale come i Padri Greci hanno detto nel Concilio di Firenze, corrisponde alla preghiera de' Latini, che comincia così, *jube hæc perferri per manus &c.* si prega il Signore, acciocchè il Corpo di Cristo purifichi quelli, che lo ricevono; come hanno confessato que' Padri Greci, e come è anche indicato in alcune Liturgie, nelle quali si dice, che il Corpo di Cristo sia profittevole, come cibo vero, spirituale, e divino.

Nos. Sebbene non possano fuggire la taccia di errore quelli, i quali pensano, che le parole di Cristo in niun modo appartengono alla consecrazione della Eucaristia, ed insegnano, che anche senza di esse si può fare la Eucaristia: noi però non possiamo condannare la opinione di quelli, i quali tengono, che per fare il Sacramento, oltre quelle parole è anche necessaria la invocazione; avvegnachè la Chiesa non ha ancora condannata una tale opinione, la quale si difende da alcuni Cattolici.

Q. V. Se sieno essenziali e necessarie per la consecrazione queste sole parole: *Hoc est Corpus meum: Hæc est calix Sanguinis mei?*

R. Afferm. Perchè tutti i Padri asseriscono, che fu data da Dio alle parole di Cristo la virtù di consecrare, le quali proferite dal Sacerdote in persona di Cristo producono quello, che significano. Ora le parole, che noi abbiamo esposte, mentre sono proferite dal Sacerdote a nome, ed in persona di Cristo, significano il Corpo, ed il Sangue di Cristo, come è già manifestò. Aggiungete, che i Padri apertamente insegnano, che si consacra solamente con quelle parole, le quali costituiscono la Eucaristia; e che lo stesso ha dichiarato il Concilio di Firenze, quando ha detto, che la Eucaristia si fa colle parole di Cristo; ed il Concilio di Trento insegna, che in virtù delle parole si trova il Corpo di Cristo nell' Ostia, ed il Sangue per concomitanza; e che nel Calice vi è il Sangue di Cristo, ed il Corpo per concomitanza; le quali parole significano chiaramente, che le parole di Cristo proferite effettivamente producono quello, che significano. Di più, quelle parole, *Qui pridie &c.* non sono parole di Cristo, ma degli Evangelisti; e la particola, *enim;* dinota solamente la connessione della orazione; quelle altre poi, *Accipite, &*

comedite, significano l'uso de' Sacramenti; come pure quelle altre, *quod pro vobis frangesur, o effundetur*, significano l'effetto del Sacramento, e la Passione di Cristo: finalmente le altre parole, *novi, & aeterni &c.* in molte Liturgie non ci sono.

Nè fa ostacolo, che S. Pio V. abbia ordinato, che dalle opere del Gaetano si cavi la opinione contraria alla opinione Tommistica: la qual opinione consiste, che non solamente non bastino per la consecrazione del Calice queste, o simili parole, *Hic est Calix meus*: ma che sono necessarie tutte le parole, che si leggono nel nostro Canone: ciò, dico, non fa ostacolo, avvegnachè diciamo, che S. Pio ha comandato, che dalle opere del Gaetano si cavasse quella opinione, la quale era ingiuriosa a S. Tommaso; mentre diceva il Gaetano, che tal' opinione era contraria a S. Tommaso. Per quello poi, che appartiene al Santo Dottore, il quale da molti è lodato per la nostra sentenza, dico, ch'esso o ha parlato della integrità della forma, come parla anche il Catechismo Rom. o che ha voluto dire, che quelle parole, *novi & aeterni &c.* sono di essenza della forma, non già, perchè si consacri la materia, ma per esprimere lo spargimento del Sangue, e la Passione di Cristo, come ha osservato il dottissimo P. Berti. Molto meno fa ostacolo la sentenza degli Scotisti, la quale sostiene, che queste parole, *Hoc est Corpus meum, Hic est Calix Sanguinis mei*, non bastano per la consecrazione, ma che sono necessarie anche le precedenti: altrimenti quelle parole si riferiscono alla persona, che parla, e non già a Cristo, a di cui nome si proferiscono: avvegnachè se il Sacerdote proferisce le parole stabilite da Cristo per far questo Sacramento con intenzione di voler fare ciò, che ha fatto Cristo, e che comandò, che si faccia dal Sacerdote, che opera a nome di esso, se il Sacerdote, dico, intende di dire in persona di Cristo, di cui è ministro, queste parole, *Hoc est Corpus meum*; non è necessaria verun'altra cosa per indicare, che parla non già del Corpo proprio, ma di quello di Cristo, allorchè dice, *Hoc est Corpus meum*.

Not. Abbiamo detto di sopra, che le parole di Cristo devono essere proferite assertivamente, e non già istoricamente soltanto, come vogliono i Novatori. Ora è necessario di qui osservare, che la consuetudine antica de' Padri, e della Chiesa Orientale di proferire ad alta voce quelle parole non si oppone alla nostra asserzione: avvegnachè si proferivano ad alta voce anticamente, ed anche presentemente così si recitano appresso gli Orientali, acciocchè il popolo, rispondendo *Amen*, esprima la confessione della fede circa la presenza del Corpo di Cristo, come insegna S. Ambrogio (*lib. de Mys. cap. 9.*). Aggiungo, che la Chiesa Orientale recita con voce bassa le parole Evangeliche, e con vo-

ce alza le parole di Cristo, per insegnare in questo modo, ch'essa proferisce le parole della consecrazione, come produttive di quello, che significano. Dunque il Sacerdote pronunzia istoricamente le parole di Cristo, in quantochè rammemora la storia della istituzione: le pronunzia poi assertivamente, in quanto che, assumendo la persona di Cristo, e proferendo le stesse a nome, ed in luogo di Cristo dimostra, che il Corpo di Cristo si rende presente.

§. III. Della Eucaristia, e del Ministro, e soggetto di essa.

Q. I. Come si chiamano quelle cose, le quali rappresentano pane, e vino a' nostri sensi?

R. Da' Concilj Lateran. Fiorent. e Trident. si chiamano spezie di pane e del vino; dal Concilio di Costanza, e da molti Teologi si chiamano accidenti del pane, e del vino; da' Padri si chiamano apparenze, ombre, figure, e veli del pane, e del vino; anzi Teodoro, e Gelasio le chiamano natura del pane, perchè sono causa de' movimenti, che sono ne' nostri sensi. Questi nomi sono comuni a' Latini, ed agli Orientali.

Q. II. Che cosa prescrive la Sede Apostolica in venerazione di questo Sacramento per impedire principalmente alcuni abusi, che aveano cominciato a introdursi appresso i Greci?

R. Prescrive le cose seguenti: 1. Che i Sacerdoti si accostino frequentemente al Sacramento della Penitenza, specialmente quando hanno da celebrare, e che non si devono comunicare i fanciulli adulti, e che servono all'altare, se prima non si sono confessati. 2. Che si deve togliere l'abuso di pestare, o seccare le spezie Eucaristiche per conservare il Sacramento. 3. Che la Eucaristia, la quale si conserva per gli infermi, si deve mutare ogni otto, o al più ogni quindici giorni. 4. Che non si deve conservare per tutto l'anno, e che devesi consumare quella, che si è conservata. 5. Che i Monaci, i quali viaggiano, non portino seco la Eucaristia, e che non la tengano nelle case private per ischivare i pericoli. 6. Che ogni Sacerdote celebri in calice d'oro, o solamente di argento, o almeno di stagno, col corporale di lino bianco e netto, e nell'altare coperto di vesti monde, o decentemente adorno: lo stesso si deve dire delle vesti sacre del Sacerdote. 7. Che non si permetta, che le donne servano all'altare (*Costituz. Essi Pastoralis*). Lo stesso si deve dire degli usi, e delle altre consuetudini, che sono nella Chiesa orientale, le quali non si accordano col rispetto dovuto alla Eucaristia: come e. g. è il costume introdotto in Mengrellia, di pestare la Eucaristia, e di mescolarla coll'olio del battesimo, con cui poscia si unge dal padrino tutto il corpo del battezzato.

Q. III. Quali sono le cerimonie degli Orientali preparatorie alla celebrazione della Messa?

R. Sono molte, le quali tutte sono annoverate e spiegate chiaramente da Benedetto XIV. nella spiegazione del terzo avvertimento premesso al Rituale de' Greci. Noi, per essere brevi, toccheremo solamente quelle, della significazione delle quali un tempo si dubitò. Dunque 1. I Greci, i Russi, gli Etiopi, e gli altri Orientali dovendo celebrare, preparano il pane ed il vino, e li preparano, principalmente i Greci, ed i Russi, nell'altare minore; da questo i Greci, mentre si canta l'Inno cherubico, gli altri poi secondo il rito della propria Chiesa, lo portano nel tempo stabilito all'altare maggiore colle candele accese, col turibolo, e con gran venerazione di tutto il popolo, il quale adora i doni offerti. Non mancarono alcuni de' nostri i quali hanno disapprovato un tal rito, come superstizioso, e idolatrico: perchè credevano, che quelle genti venerassero, come il Sacramento, il pane, ed il vino offerti. Ma ingiustamente hanno pensato; perchè essi professano di non rendere altro culto, se non quello, ch'è dovuto alla materia offerta, preparata per il Sacrificio, destinata per la Sacra Mensa, benedetta dal Sacerdote, la quale si deve necessariamente convertire nel Corpo di Cristo, rimanendo le spezie del pane; ed accordano non doversi a lui rendere culto di latria. Ora questa cerimonia ed è approvata dall'uso, e non esige, che il culto relativo, ch'è dovuto al pane ed al vino, che sono tipi del Corpo, e del Sangue di Cristo.

2. I Greci, secondo Gabriel di Filadelfia, ripongono le particole per la tradizione de' loro Maggiori nel sacro bacino, e non le consacrano, ma procurano, che tocchino l'Ostia consecrata; e le offeriscono in onore della B. V. di San Giovanni Battista, de' SS. Apostoli, e di altri Santi, i nomi de' quali sono anche recitati dal Sacerdote; e le offrono anche per i Defonti, i nomi de' quali sono pure dal Sacerdote recitati. Anche per questo rito furono i Greci condannati da' Cattolici di superstizione, ma ingiustamente: perchè non credono, che si consacrino le dette particole, nè le distribuiscono per il Corpo del Signore; ma insegnano, che si ricevano con divozione, perchè sono state offerte in onore de' Santi, e perchè hanno toccato la Eucaristia. Non tocca poi al privato di condannare così facilmente un tal rito prima del Giudizio della Chiesa; mentre un tal rito non ha congiunta alcuna superstizione. 3. Si dubitò tra' Cattolici dell'oblazione del Diacono, o sia, dell'oblazione del pane, il quale si porta nella patena dal Diacono coperto in testa da un velo, quando si celebra solennemente la Messa coll'assistenza e ministero del Diacono: perchè allora questo sostiene sopra la testa con una

mano la patena col pane, e con l'altra incensa il Sacerdote, che porta con tutte le mani il calice col vino. Di questa obblazione, dico, si dubitò una volta, ed Arcudio, ed altri hanno giudicato, che si dovesse omninamente proibire, perchè i sacri Canoni vietano a' Diaconi di offerire all'altare l'obblazione. Ma sebbene i sacri Canoni proibiscano, che si faccia da' Diaconi la obblazione, che nel sacro altare si fa dal solo Sacerdote; non condannano però quella, che si è usato di fare fino da' tempi antichi nell'altar minore. Quindi proposto essendo un tal dubbio nella Congregazione celebrata per i riti Orientali (5. Genn. 1754.) fu risposto, che non si facesse alcuna novità.

4. La Chiesa Latina, e molte Chiese Orientali in segno di venerazione proibiscono, che non si celebri la Eucaristia colla testa coperta. Ma nella Sina, e nelle vicine regioni non essendo riverenza, ma irriverenza, ed apportando scandalo, e non già divozione il celebrare, o l'operare col capo scoperto, perciò i Pontefici Romani hanno permesso a' Missionarj di celebrare, ed a' Neofiti di ricevere l'Eucaristia colla testa decentemente coperta, fintantochè quella gente fosse ridotta a non aborrire i riti della Chiesa Romana. Per la qual cosa non si deve così facilmente condannare, se nell'Oriente vi sono alcuni Patriarchi, o altri, i quali celebrano o amministrano la Eucaristia colla testa coperta: perchè in questi tali ciò può essere senza irriverenza, essendo di sua natura indifferente.

5. Tommaso da Gesù (lib. VIII. *de convers. omnium gentium cap. 2.*) tra gli errori, de' quali dichiara rei i Nestoriani, riferisce questo: che appresso loro tutti i Chierici, ed anche i laici più religiosi, e divoti prendono colle proprie mani la Eucaristia sotto tutte due le spezie; gli altri laici poi ricevono il corpo bagnato nel Sangue del Signore. In questi riti non vi è cosa degna di riprensione: non il costume di prendere nelle mani la Eucaristia; perchè questa consuetudine nella Chiesa è antica, e per molto tempo si osservò anche nelle altre Chiese, come si ha dai Padri, ed altri Scrittori Greci, i quali riferiscono essere stato costume universale della Chiesa Greca di dare il Corpo del Signore nelle mani di quelli, che si comunicano, e che un tal costume durò fino all'ottavo secolo, nel qual tempo si cominciò ad usare il cucchiajo, con cui si amministra la Eucaristia a quelli, che si comunicano. Ed un tal uso si osserva anche ora appresso i Nestoriani. Per la qual cosa ingiustamente si riprendono. Molto meno poi si devono riprendere per la comunione sotto ambedue le spezie, la quale per più secoli fu anche comune alla Chiesa Latina, e la quale sussiste in tutto l'Oriente. Anzi si permette anche a que' Greci, che sono in que' luoghi d'Italia, ne' quali

un tal rito è introdotto, e ne quali si osserva, e sussiste fino al giorno presente; purchè credano fermamente, che sotto una specie solamente si riceve intieramente tutto Cristo, e si ottengono le grazie, e gli altri effetti Sacramentali (Bened. XIV. cost. *Essè Pastoralis*).

6. Finalmente: essendo stato stabilito nel Concilio di Trento (sess. XIII. cap. 8.) che i laici ricevano la Comunione da' Sacerdoti, e che i Sacerdoti, i quali celebrano, comunichino se stessi; una tal regola si deve osservare nell'una, e nell'altra Chiesa, ove una tal consuetudine è abbracciata: se poi si usa in qualche luogo, che secondo l'antico costume si dispensi la Eucaristia, o il Calice da' Diaconi per comando del Vescovo, o dai Sacerdoti, come vien detto che si usa da alcuni Orientali, ciò non si deve riprovare, perchè una tal consuetudine discende dagli antichi Padri.

#### §. IV. Della Liturgia Sacra, ovvero della Messa.

Q. I. Se il Sacerdote, il quale non ha Messale scritto nella lingua del suo rito, si possa servire del Messale di altra lingua, osservando però il proprio rito?

R. 1. Che ciò non è lecito; perchè in virtù dell'obbligo, con cui ognuno è tenuto di seguire il proprio rito, siamo obbligati di osservare anche la lingua nel celebrare i riti, la quale sia propria del rito, in cui siamo. Quindi la Sac. Congregazione de Propag. Fide (30. April. 1631.) rispose a' Missionarj della Giorgia, che dimandavano la licenza di celebrare la Messa secondo il rito latino nella Giorgiana, o Armena, rispose, dico, che presentemente una tal licenza non si doveva concedere, quando non fosse un mezzo molto opportuno per convertire principalmente i Giorgiani. Dal ch'è manifesto, che senza la dispensa della Sede Apostolica non è lecito di celebrare la Messa in lingua straniera; e che i Missionarj operano prudentemente, se dimandano questa facoltà, quando sperano, ch'esser possa molto utile per la salute delle anime, e per la conversione degli eretici: come hanno fatto i Carmelitani Scalzi, esistenti nel Regno della Persia, i quali hanno dimandato ad Urbano VIII. la licenza di celebrar la Messa in lingua Arabica, e l'hanno ottenuta dal Pontefice con queste condizioni, cioè, che nella celebrazione della Messa ritengano il rito latino. 2. Che il Messale Romano tradotto in Arabe sia approvato prima in Roma. 3. Finalmente, che in ogni Chiesa di quel Regno non si celebri ogni giorno, che una Messa sola nella lingua mentovata (Sac. Congreg. de Propag. Fide 27. April. 1624.).

R. 2. Che non è lecito di celebrare in lingua vernacola, 9

R 2

straniera, neppur in caso di estrema necessità, cioè acciochè un infermo e. g. non muoja senza Viatico; perchè la Chiesa proibisce l'uso della lingua vernacola nel celebrare la Messa, e comanda, che ognuno celebri nel suo proprio rito: le quali cose, come altre volte detto abbiamo, non si possono trasgredire senza detrimento del pubblico bene.

Q. II. Se sia lecito a' Missionarj di celebrare nelle Chiese degli eretici, e degli scismatici?

R. 1. Negativ. Perchè è concesso l'uso a' Missionarj dell'altare portatile, e la facoltà di benedire gli Apparati Sacerdotali. Si veda l'Appendice della Comunicazione nelle cose divine cogli eretici.

R. 2. E' certo, che ciò è lecito nelle Chiese de' Cattolici occupate dagli eretici (*Decr. Supr. Inquisit. 13. Giugno 1634.*); nel qual Decreto fu risposto affermativamente al dubbio, che segue; *Se nelle Chiese occupate dagli eretici possano i Missionarj contumace i loro esercizi?* Anzi è lecito poste certe condizioni di fare lo stesso colla dispensa nelle altre Chiese degli eretici (*Decret. Clem. XI. 12. April. 1794.* fatto per i Missionarj dell'Etiopia), quando ciò sia utile per più facilmente ottenere la conversione degli scismatici, e degl'infedeli. Le condizioni poi sono queste, che gli stessi altari (gli altari cioè degli eretici, e de' Cattolici) non servano, che per le nude tavole, e che, secondo il costume de' Cattolici, vi sieno in essi la pietra sacra, le tovaglie, e che nel celebrare la Messa si osservi il rito Cattolico Romano; ciò però non si concede per sempre, e universalmente, ma soltanto ne' casi particolari, ne' quali non ci sieno luoghi più comodi, e che vi sia una pressante necessità, per promuovere più facilmente la conversione già detta, e per consolazione de' fedeli, e per altri giusti e pressantissimi motivi ec.

Q. III. Se a' Missionarj, a' quali è concesso l'uso dell'altare portatile, sia lecito di celebrare nelle case private?

R. Che non è lecito di celebrare nella casa dell'infermo, se, almeno occultamente, si può portare ad esso il Viatico; ma ch'è lecito, se nè pubblicamente, nè occultamente si può portare il Viatico, di celebrare nella casa dell'infermo, o almeno nella casa a lui più vicina, se il luogo è decente; e ciò per non privare del Viatico l'infermo (*Decr. Sac. Congregat. de Prop. Fide 14. Decembr. 1668.*). Che se non vi è Chiesa, o se l'infermo nella propria casa non ha Oratorio, o Cappella, sono di opinione, che sia lecito a' Missionarj di celebrare nelle case private, quando il luogo sia decente: e perchè la loro facoltà non è limitata, o tolta relativamente al luogo particolare, e privato; il che devono essi raccogliere dalle facoltà, che hanno.

Q. IV. Se in vigore della sola facoltà concessa a' Missionarj di celebrare la Messa in qualunque luogo decente, si possa lecitamente celebrare da essi la Messa, come da alcuni di essi si celebra in tutte le Domeniche, sopra il mare nelle navi vicine al lido senza la presenza di altro Sacerdote, il quale tenga fermo dopo la consecrazione il calice per impedire onninamente il pericolo dello spargimento del calice?

R. Che nè a' Cappuccini, nè a' Minori Osservanti, nè a verun altro è lecito di celebrare; o di ordinare, o di permettere, che si celebri la Messa nelle navi, perchè ciò è proibito affatto (*Sacr. Congr. partic. de Propag. Fide* 29. Genn. 1667.).

*Nota. 1.* Gli Orientali hanno un solo altare in Chiesa, e in esso celebrano ogni giorno una sola Messa. Dalle cose dette è manifesto, che non possono essere liberati da una tal consuetudine, o dalla obbligazione nata da essa, se non colla dispensa del Pontefice Romano; la qual dispensa fu in parte ottenuta da' Greco-Melchiti, e più ampiamente da' Greco-Italiani. 2. Tutti gli Orientali conservano gli altari consecrati, o almeno quelli, che hanno soprapposta la pietra sacra, in di cui mancanza sogliono i Greci servirsi della antimensa. Non è lecito di consecrare sopra l'antimensa a' Latini, ed a genti; di altro rito, le quali non hanno un tal uso; senza dispensa della Sede Apostolica. Sono poi di parere, che non sia vietato ad alcuno di consecrare sopra gli altari consecrati degli Orientali, purchè però si conservi la legge di celebrare una sola Messa sopra un solo altare, e purchè eziandio, se si può, si prepari l'altare secondo il rito del celebrante, com'è espresso nella Costituzione per i Greco-Italiani. Ma se la mutazione degli apparati può essere in qualche luogo di scandalo, o se si prende per disprezzo del rito Orientale, non ho dubbio, che validamente non si celebri dal Sacerdote latino nell'altare anche preparato secondo il costume de' Greci. 3. Gli Orientali hanno anche una particolar disciplina circa il tempo di celebrare. I Maroniti in tempo del digiuno quaresimale sogliono celebrare tre ore dopo mezzo giorno, e la Sacra Congregazione (21. Aprile 1682.) ha permesso a' Cappuccini Missionarj, che ivi dimorano, d'imitare il costume di quelli. I Nestoriani nel Giovedì Santo celebrano dopo il tramontare del Sole, e celebrano dopo le ore di Vespero ne' Sabbati, e nelle Domeniche di Quaresima. Purchè osservino la legge di tutta la Chiesa di premettere il digiuno alla sacra Comunione, non si possono riprendere, come neppure gli Armeni, e se vi sono altri Orientali, i quali celebrino di sera nel Sabato Santo, o in altri giorni, perchè seguono una consuetudine antica. Siccome legittimamente ognuno osserva la propria consuetudine circa l'ora di celebrare, così peccano i Sacer-

doti contro la consuetudine della legge Ecclesiastica, mutando, e pervertendo il tempo della celebrazione. E circa un tal uso non può dispensare, che il Sommo Pontefice, il quale per giusti motivi ha concessa a' Missionarj Chinesi la facoltà di celebrare tre ore prima dell' aurora contro la disciplina della Chiesa Lateranese (23. Novemb. 1665.), acciocchè i fedeli, i quali da' Magistrati de' Gentili erano impediti di esercitare la religione, potessero confessarsi, ricevere la Eucaristia, e ritornar poscia sicuri alle proprie case prima che fosse giorno.

Q. V. Se sia lecito al Sacerdote Cattolico di ricevere la limosina dagli Scismatici, o dagli eretici per celebrare la Messa secondo la loro intenzione?

R. Che non è lecito. Perchè quando il Sacerdote celebra il Sacrificio secondo la volontà di chi dà la limosina, esso allora fa l'uffizio di ministro pubblico della Chiesa, e a nome della Chiesa prega per quelli, i quali hanno fatta la limosina; ora la Chiesa proibisce questa comunicazione di suffragj cogli scismatici, cogli eretici (*e. A. verbis de sens. excomm.*). Passo sotto silenzio, che non è lecito di comunicare nelle cose divine cogli eretici, come abbiamo altrove dimostrato.

Q. VI. Se i Sacerdoti Orientali ammogliati debbano, quando hanno da celebrare, astenersi dalla moglie, e per quanto tempo?

R. Che devono astenersi, non solamente nella notte, che precede la celebrazione della Messa, ma anche in alcuni giorni prima, secondo i Canoni e la disciplina di ogni Chiesa, la di cui trasgressione non è mai immune da colpa grave. Quanto al numero de' giorni, ognuno è tenuto di osservare il rito della propria Chiesa. Così i Persiani *ex. gr.* devono astenersi 40. giorni prima, e 40. giorni dopo la celebrazione (*Decr. S. Offic. 14. Maggio 1705.*). I Greco-Italiani si devono astenere per una settimana, o almeno per tre giorni prima della celebrazione; e tutti gli Orientali secondo la disciplina della loro Chiesa si devono astenere tre giorni prima della celebrazione, per celebrare lecitamente: la quale astinenza i Canoni di quella Chiesa esigevano una volta anche ne' laici.

# T R A T T A T O

## DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA.

**L**a Penitenza si prende o per una virtù, o per un Sacramento. Presa per virtù, è una virtù che muove il peccatore al dolore, e alla detestazione del peccato passato, in quanto che è offesa di Dio, e che muove al proposito efficace di fuggir il peccato, e di soddisfare alla divina giustizia. Gli atti poi della penitenza sono la contrizione, e la soddisfazione, de' quali parleremo dopo. La penitenza presa per Sacramento, come si prende presentemente, è un Sacramento istituito da Cristo per rimettere i peccati commessi dopo il Battesimo con gli atti del penitente, e coll'assoluzione del Sacerdote. Che un tal Sacramento, ovvero che sia necessario ricevere dopo i peccati un tal Sacramento o realmente, o col desiderio, è cosa manifesta dal c. 20. di San Giovanni, e dal Concilio Tridentino (sess. 14. c. 2.).

### C A P I T O L O P R I M O.

#### *Della materia del Sacramento della Penitenza.*

**D**ue sono le materie della Penitenza, rimota cioè, e prossima: la materia rimota sono tutti i peccati commessi dopo il Battesimo, la materia prossima sono gli atti del penitente, cioè la contrizione perfetta, o imperfetta, la confessione, e la soddisfazione, le quali si chiamano le parti materiali (Trid. sess. 14. can. 4.). Nulladimeno la soddisfazione attuale distinguesi dalle altre parti, perch'essa è parte solamente integrale: ma la contrizione, e la confessione sono parti essenziali. Contuttociò il proposito di soddisfare si ricerca necessariamente nella Confessione.

#### Articolo I. *Della Contrizione.*

**Q. I.** Che cosa, e di quante sorta è la contrizione?

**R. 1.** La contrizione in genere (1) è un dolore dell'anima, e

(1) La contrizione si dice, 1. *Un dolore dell'anima*, cioè un dolore che agita e affligge internamente l'anima: questo però non impedisce che qualche volta non si diffonda esteriormente; ma ciò non si ricerca per la contrizione. 2. *Una detestazione*; perchè la contrizione esige essenzial-

mente un odio della vita passata con animo di soddisfare. 3. *Del peccato commesso*: perchè la proposizione indefinita in materia necessaria equivale alla proposizione universale; conseguentemente l'affezione del penitente deve estendersi a tutti i peccati co' quali si offende gravemente il si-

una detestazione del peccato commesso, col proposito di non peccare in avvenire (Trid. sess. 26. cap. 4.). Acciocchè poi o nel Sacramento, o fuori esso sia valevole per la remissione de' peccati mortali, dev' essere necessariamente interna, soprannaturale, universale, efficace, e somma apprezzativamente (2).

2. Si divide in contrizione perfetta, ed è quella, che si concepisce per l'atto, cioè per ragion della carità perfetta: onde è un dolore, ed una detestazione del peccato commesso, col proposito di non peccare in avvenire per motivo del Signore, che si ama sopra tutte le cose: e in imperfetta, la quale si dice anche attrizione (3), ed è quella, che si concepisce per un

gnore; altrimenti non sarebbe penitenza, ma una derisione. 4. *Con proposito di non peccare in avvenire*: imperciocchè alla vera penitenza appartiene di prevedere e scansare previamente anche le colpe future.

(2) Che debba esser sommo, si prova, perchè ha la sua origine nell'amor del Signore, e si appoggia a lui come a suo fondamento: ora siamo obbligati di amar Dio sopra tutte le cose; onde dobbiamo detestare i peccati con un sommo dolore, così che non si possi immaginare un dolor maggiore, almeno apprezzativamente. Questo dolore poi dei proprj peccati deve esser sommo nel cuore, non già nel senso: avvegnachè può sussistere la vera contrizione senza il dolore sensibile.

(3) Due sono le sentenze dei Teologi circa l'attrizione: alcuni vogliono che la contrizione e l'attrizione sieno di una stessa specie; e che non sieno diverse se non quanto alla intensione, in quella maniera che il caldo maggiore e minore non sono diversi di specie, o sia di natura, ma soltanto quanto al fervore e alla intensità; altri, ai quali l'Autore si sottoscrive, sono di parere che sia diversa la specie e la natura di esse: la causa di questa dissonanza di pareri è, che questi ripongono la contrizione principalmente nell'amore, e l'attrizione nel solo timore; e questi esigono l'amore nell'attrizione, ugualmente che nella contrizione, sebbene non nello stesso grado. Dunque quelli, i quali pensano, non essere necessario l'amor di Dio per l'attrizione

vera, e sufficiente per il Sacramento della penitenza, ma che basti il dolore del peccato, concepito o per la considerazione del peccato, o per il timore dell'Inferno, bisogna che affermino la natura della contrizione esser diversa da quella dell'attrizione; all'opposto quelli, i quali vogliono, che senza l'amore non possa sussistere, nè la conversione del cuore, nè la vera detestazione del peccato, sostengono conseguentemente, che la contrizione e l'attrizione sono di una stessa specie e natura, e che non sono diverse se non come quelle cose, le quali, essendo di una stessa specie, sono poi più o meno perfette.

Sembra che l'Autore sia di parere, che per la giustificazione basti la prima attrizione, quando sia congiunta col Sacramento della Penitenza, mentre soggiunge: "la perfetta (contrizione) riconcilia col Signore fuori", del Sacramento, con desiderio di "riceverlo, ma non la imperfetta". Nondimeno è molto più sicuro, e molto più probabile che non basti in verun modo, cioè nè fuori del Sacramento, nè unita ad esso, per riconciliare l'uomo con Dio: perchè è più conforme al Concilio di Trento (sess. 14. c. 4.) ai Padri, e specialmente a Ss. Agostino e Tommaso (2. 2. q. 19. art. 9.) alla ragione, e a tutta l'antichità; il che neppure gli avversari negano: imperciocchè sebben procurino con tutte le loro forze di stabilire la lor opinione, confessano però ch'è nuova, e molto pericolosa. Così tra gli altri Francesco Suarez (in 3. part. S. Thom. q. 90. art. 4. disp. 18. n. 17.).

motivò soprannaturale diverso dal motivo della carità, e.g. per la bruttezza del peccato, o per timore dell'inferno, e della pena.

Q. II. Se la contrizione perfetta sempre giustifichi fuori del Sacramento della penitenza, per modo cioè di ultima disposizione, sebbene non giustifichi senza il desiderio del Sacramento?

R. Affermat. come si raccoglie dal c. 18. di Ezechiele, e dal Tridentinò (sess. 14. c. 4.). Quindi S. Pio V., e Gregorio XIII. hanno condannata questa proposizione di Bajo: *Colla contrizione congiunta anche colla carità perfetta, e col desiderio vero di ricevere il Sacramento, non viene rimesso fuori del caso di necessità, o del martirio, il peccato, senza l'attuale ricevimento del Sacramento.* Anzi qualunque atto di carità perfetta, il quale è rinchiuso nella contrizione perfetta, e il quale si chiama contrizione virtuale, basta assolutamente fuori del Sacramento per giustificare senza il dolore, e il proposito formale; come si ricava dal c. 8. de' Proverbj, dal c. 14. di S. Giovanni, e dai Padri, i quali comunemente asseriscono una tal verità. Quindi sono state condannate queste proposizioni di Bajo: 32. *Quella carità, ch'è la pienezza della legge, non è sempre congiunta colla remissione dei peccati.* 70. *L'uomo, ch'è in peccato mortale, può avere la carità.* La ragion è, perchè l'amor perfetto di Dio è la conversione perfetta in Dio, e 3. Dio. Nulladimeno l'atto della carità non riconcilia l'uomo con Dio senza il desiderio della contrizione, e del Sacramento, che virtualmente ed implicitamente è contenuto in esso, nè senza l'obbligo di poscia fare un atto di contrizione formale intorno a' peccati mortali già rimessi, e senza l'obbligo di confessare gli stessi.

Q. III. La contrizione è forse necessaria?

R. 1. La contrizione formale, o virtuale sufficiente per la remissione del peccato mortale è necessaria di necessità di mezzo per la salute (*Luce 13. Attor. 3. & Trident. sess. 14. c. 1. & 4.*). La ragion è, perchè senza di essa, ancorchè omissa senza colpa, non si può ottenere la remissione del peccato mortale, e conseguentemente non si può ottenere la salute. La contrizione poi sufficiente per la remissione de' peccati mortali è la contrizione perfetta, o l'attrizione congiunta coll'amore imperfetto di Dio, come dirò poscia. Ho detto, o virtuale: perchè l'atto della carità perfetta basta per la giustificazione, anche senza il dolore formale, e un tal atto può essere in quello, il quale non pensa a' suoi peccati: ed è una penitenza virtuale, perchè muove efficacemente alla contrizione quello, che pensa a' suoi peccati, ed ha forza di riconciliare con Dio fuori del Sacramento della penitenza.

R. 2. La contrizione formale è anche necessaria di necessità di

precetto (4): perchè vi è precetto particolare divino di fare un atto di contrizione formale (*Matth. 4. & Actor. 2.*). Inoltre tutti i mezzi necessari per la salute sono da Dio comandati direttamente, e per se stessi: la contrizione formale è un mezzo stabilito dal Signore, come necessario per la riconciliazione con esso, come insegna il Tridentino (sess. 14. cap. 4.).

*Osserv.* La contrizione, ch'è necessaria di necessità di mezzo, e di precetto, deve riconciliare il peccatore con Dio: onde è contrizione perfetta fuori del Sacramento della penitenza; nel Sacramento poi è almeno attrizione coll' amore imperfetto di Dio, o sia coll' amore di speranza.

*Not.* Circa l'amore iniziale, o imperfetto di Dio, necessario per ottenere la remissione de' peccati nel Sacramento della penitenza, due sono le sentenze più celebri: una delle quali è quella, che difende il nostro Autore, e che stabilisce un tale amore nell'amore di speranza, con cui si ama Iddio, non in quanto ch'è buono in se stesso, ma in quanto ch'è buono per rapporto di chi ama: l'altra poi sostiene, che un tal amore non basta, ma esige inoltre l'amore di carità, o sia l'amore, con cui si ama Dio in se stesso, in quanto è in se stesso buono, non già perfettamente, ma almeno inizialmente ed imperfettamente. Sebbene la prima opinione abbia molti difensori, nulladimeno non può negarsi, che non sia contraria alla moltitudine degli Scrittori. Imperciocchè quando la Scrittura, e i Padri inculcano la necessità dell'amore, che si ricerca per la penitenza vera, parlano di quell'amore, di cui vi è uno speciale precetto, e ch'è una virtù particolare, come si ricava cap. 8. vers. 17. de' Proverbj, da San Luca (cap. 7. vers. 47.), da San Pietro (epist. 1. cap. 8. vers. 8.), e per tacere degli altri, da San Giovanni (cap. 3. vers. 14.). Lo stesso si ricava da' Padri. Si legga Sant' Agostino sermone 7. de' *tempore*, e altrove; San Giovanni Grisostomo nella Omelia 4. sopra il cap. 2 della seconda a' Corintj; San Gregorio Magno (lib. 1. Moral. cap. 27.); San Leone (serm. 27. de' *jejun.*); San Pietro Grisologo, e per nominarli tutti S. Tommaso (3. part. quest. 48. art. 2. ad 1. ed altrove). Chiunque leggerà attentamente la Scrittura, ed i Padri, apertamente conoscerà, che le frasi così della Scrittura, che de' Padri esigono non solamente l'amore di speranza, o sia di concupiscenza, ma eziandio l'amore, almeno iniziale, di amicizia, o sia di carità.

---

(4) Questo precetto è, non solo positivo divino, contenuto ne' passi indicati dall' Autore, ma è anche naturale; mentre la natura stessa ci comanda di riparare la ingiuria recata al Signore col peccato, e di rimediare a un male sì grande dell'anima nostra.

La ragione perimenti favorisce questa nostra sentenza, avvegnachè nel penitente si ricerca quest'amore, il quale escluda efficacemente, e distrugga l'affetto al peccato: ora che una tale virtù ed energia sia propria della sola carità detta propriamente, si raccoglie da ciò, che la volontà di peccare è contraria alla sola carità, e questa scambievolmente è contraria direttamente alla volontà di peccare: onde alla carità solamente appartiene di mutar il cuore, e di convertirlo dalle creature al Creatore: avvegnachè ciò che dicono i difensori dell'amore di concupiscenza, cioè che ogni atto di virtù si può dire carità iniziale, perchè, come osserva San Tommaso, tutte le altre virtù partecipano qualche cosa della carità, è affatto ridicolo, e lontano dalla mente del Santo Dottore: perchè egli non ha ciò detto, quasi che abbia voluto ripetere dalle altre virtù i principj della carità; ma al contrario perchè la carità è la forma di tutte le altre virtù, niuna eccettuata. Leggere il Santo Dottore 2. 2. quest. 23. art. 8. *in corp.* e sono certo che comprenderete tale esser la mente di esso. Finalmente per la necessità dell'amore di amicizia, o sia di carità si dichiara il Concilio di Trento (sess. 6. cap. 6.), il quale tra le disposizioni da premettersi alla giustificazione annovera l'amore, con cui i peccatori cominciano ad amar Dio, come fonte di ogni giustizia: ora secondo la mente del Concilio, tale non è, nè può essere l'amore di speranza, o di concupiscenza. I Padri di quel Concilio distinguono apertamente il moto della speranza dal movimento dell'amore, poichè così si spiegano: „ I peccatori si dispongono alla giustizia, mentre, conoscendo „ di esser tali, dal timore della Divina Giustizia, da cui sono „ posti utilmente in timore, rivolgendosi a considerare la misericordia di Dio, passano a sperare, confidando che per i meriti di Cristo, Iddio sia ad essi propizio; e cominciano ad amar- „ lo, come fonte di ogni giustizia ec. “

Questa dottrina è espressa più chiaramente nel Catechismo Romano; in cui, in luogo di quelle parole del Tridentino, *cominciano ad amare Iddio, come fonte ec.* espressamente, e chiaramente è nominata la carità (part. 2. *sis. de penitentia num. 9.*). Il detto Concilio nel luogo citato sottoscrisse fedelmente alla dottrina di S. Tommaso, a cui per attestato di Domenico Soto, (in 4. dist. 14. quest. 2. art. 5.) ha fatto questo onore di appropriarsi l'articolo quinto della quest. 85. della terza Parte del Santo Dottore, e di trascriverlo quasi colle stesse parole. Ora il Santo Dottore nell'accennato luogo chiama movimento di carità ciò, che i Padri del Concilio hanno espresso con quelle parole, *cominciano ad amare Iddio, come fonte di ogni giustizia.* Dunque.

Non mancano poi Teologi gravissimi, i quali affermano, che i

Padri del Concilio hanno parlato, non già dell'amore di speranza, o sia di concupiscenza, ma del vero movimento della carità. Tali sono Suarez (3. part. disp. 4. sect. 8.), Tannero (tom. 4. disp. 6. q. 2. dub. 4. n. 74.) ed altri della stessa dottrina, e dignità. Le quali cose così essendo, non posso in questa cosa sottoscrivere all'opinione dell'Autore, perchè, se non è ella improbabile, è almeno meno probabile, e meno sicura della opinione contraria: avvegnachè non ha autorità della Scrittura, de' Concilj, e de' Padri così chiare, e manifeste; mentre se sono addotte per essa alcune autorità della Scrittura, dei Concilj, e de' Padri, esse facilmente si spiegano, e si dimostra facilmente, che non hanno quel senso, che viene loro attribuito da' difensori dell'amore di speranza, o sia di concupiscenza; così pure una tal sentenza non ha ragioni vere, ed efficaci: perchè se sono portate in di lei favore alcune ragioni, facilmente si sciolgono, e si rinzuzzano. Per la qual cosa insegnando l'Antoine stesso, che nell'amministrazione de' Sacramenti dobbiamo seguire la parte più sicura, non si aggraverà esso, se ci discostiamo dalla sua sentenza, che come ho detto, sembra dalle cose precedenti non sicura.

Q. IV. Quando obbliga il precetto della contrizione?

R. Per jus divino, e naturale siamo tenuti di non differire, almeno notabilmente, la contrizione sufficiente per la giustificazione, dopo che abbiamo mortalmente peccato, cosicchè la prolungazione notevole di essa è un nuovo peccato mortale (*Eccles. 5. Matth. 24. Luc. 12. ec.*), ne' quali luoghi Cristo ci comanda di sempre vegliare, e di essere sempre preparati alla morte; il qual precetto è trasgredito certamente da quello, il quale per un tempo notevole sta in peccato mortale. Lo stesso abbiamo dai Padri, i quali frequentemente riprendono gravemente la lunga dilazione della penitenza. Inoltre il prolungamento notevole della contrizione contiene la trasgressione del precetto divino, ch' esige di riparare senza notevole tardanza la ingiuria fatta al Signore; contiene anche secondo il giudizio de' prudenti il disprezzo, almeno virtuale, dell'amicizia divina, e secondo la sentenza comune de' Padri, e de' Dottori espone il peccatore al pericolo di cadere in nuovi peccati. Per la qual cosa la dilazione notevole della contrizione è peccato mortale contro la virtù della penitenza, e contro la carità, la quale proibisce ogni disprezzo della divina amicizia. Qual dilazione poi sia notevole, e sufficiente per il peccato mortale, si deve raccogliere dal giudizio morale, considerando la opportunità, i pericoli, le tentazioni, ed altre circostanze. Peraltro il precetto della contrizione secondo tutti obbliga per se stesso in ogni pericolo probabile di morte, perchè, non potendosi osservare dopo di essa, l'uomo si esporrebbe

a pericolo di non osservarlo. Obbliga (§) poi per accidente, ogni volta che alcuno vuole amministrare, o ricevere qualche Sacramento: perchè per motivo della virtù della Religione è tenuto di trattare santamente le cose sante: così pure quando si giudica necessaria per superare la tentazione, o impedire qualche pubblica calamità.

R. 2. Per legge naturale divina è tenuto ognuno di fare un atto di contrizione perfetta nell' articolo di morte. Questa sentenza è comune. Perchè niun sa di essere senza ogni peccato mortale, e che sia per essere liberato da esso per mezzo della contrizione imperfetta col Sacramento, perchè potrebbe essere che il Confessore fosse illegittimamente ordinato: onde se alcuno in quel punto omettesse la contrizione perfetta, questo tale non praticerebbe la strada più sicura, e ogni sicurezza moralmente possibile nell' affare della salute eterna, che peraltro è tenuto di praticare in quel tempo, passato il quale la perdita è irreparabile.

(§) Non è necessario, che la contrizione preceda la confessione, ma basta che preceda, o accompagni l' assoluzione. Così dal sentimento comune dei fedeli, e dei Dottori, e dalla pratica comune dei Confessori, i quali non sogliono essere solleciti, che la contrizione preceda la confessione, ma che preceda bensì o accompagni l' assoluzione: questa pratica poi viene confermata dalla pratica della Chiesa antica; secondo la quale primieramente si riceveva la confessione dei peccati, indi ingiungevasi a' penitenti, che si procacciassero la contrizione con varj esercizi di pietà, e con varie opere di penitenza; e finalmente erano assolti senza una nuova confessione.

Similmente il dolore può precedere molto tempo prima la confessione, o assoluzione, purchè perseveri moralmente, finchè non viene ritrattato, nè espressamente, nè tacitamente, come si raccoglie dalla pratica della Chiesa antica, secondo la quale tra la confessione e l' assoluzione vi passava uno spazio non breve di tempo, in cui il penitente (secondo il prescritto dai Canon) si esercitava in opere di pietà. Tutto ciò s' intende, purchè il penitente con un nuovo peccato, o in qualunque altro modo, non abbia ritrattato il dolore, o la confessione de' suoi peccati.

Così pure non è necessario, che la intenzione di ricevere il Sacramento, o sia di confessarsi, sia la causa che muova al dolore, o che il dolore si diriga alla confessione con una intenzione distinta dal proposito di osservare i comandamenti, cioè di fare quelle cose, che sono necessarie per riconciliarsi col Signore; ma basta, che il penitente, non avendo ritrattato il dolore prima concepito, si serva di esso per ricevere il Sacramento; imperciocchè basta il dolore colla speranza del perdono, e col proposito di fare le cose predette; uentre il Concilio di Trento (sess. 14. c. 4.) si contenta solamente di questo.

Finalmente, sebbene il dolore prima concepito si ritratti col cader poscia in peccato mortale; perchè così si ritratta l' odio e la detestazione del peccato, e la volontà di non più peccare; nondimeno non si ritratta col peccato veniale poscia commesso; e ciò si verifica, sì del dolore degli altri veniali, sì del dolore dei peccati mortali: perchè l' odio e la detestazione di questi, e la volontà di non più peccare rimangono e sussistono colla volontà di commettere qualche peccato veniale; come pure il dolore di un peccato veniale persevera con la privazione del dolore, anzi con l' affetto degli altri peccati veniali.

Nè basta, quando vengono in mente i peccati, non basta, dico, fare un atto di amor perfetto di Dio: perchè in allora devesi fare per precetto un atto di contrizione formale, come ho già detto.

Q. V. Se per la remissione de' peccati veniali, anche nell' uomo giusto, si ricerchi qualche penitenza, o dispiacere, o ritrattazione, o formale, o almeno virtuale?

R. Affermat. Così insegnano (6) comunemente i Teologi con S. Tommaso (3. p. 86. art. 1.). E questa verità si raccoglie dalla Scrittura, e da' Padri; specialmente poi da S. Agostino (epist. 84. e altrove). La ragion è, perchè conviene meritamente alla Divina Sapienza, e giustizia, che niuna offesa di Dio commessa colla volontà propria venga rimessa senza la ritrattazione, e il dispiacere almeno virtuale.

Q. VI. Qual contrizione si ricerca, ed è sufficiente per la giustificazione del Sacramento della penitenza?

R. 1. Per la validità, e per l'effetto del Sacramento si ricerca la contrizione formale, interna, soprannaturale, universale riguardo a tutti i peccati mortali, efficace, e somma apprezzatamente. Dunque deve essere:

1. Formale, come l'abbiamo descritta sopra coll' autorità del Tridentino. Perchè secondo il can. 4. la contrizione è una parte necessaria del Sacramento. Parimenti, oltre il dolore si ricerca, almeno in pratica, anche il proposito formale, ed espresso; perchè non è certo, che basti il virtuale. Anzi il Concilio Fiorentino spiegando il dolore, che si ricerca, fa espressamente menzione del dolore, e del proposito; e li ricerca, come due cose distinte. Lo stesso si raccoglie dal Tridentino, o sia dalla definizione del Tridentino, la quale spiega le parti essenziali della

(6) Quindi quello, il quale si confessa dei peccati veniali, deve avere dolore di essi con proposito di emendarsi, non già che si estenda alla emendazione di tutti unitamente, ma distributivamente e separatamente, o sia di ognuno in particolare; a differenza dei mortali, la di cui contrizione dev' essere col proposito di fuggirli tutti, così unitamente, che separatamente. Similmente dalla ricaduta frequente nei peccati veniali non si presume così facilmente, che manchi la contrizione, come si presume dalla frequente ricaduta nei peccati mortali: perchè la ricaduta frequente nei peccati veniali confessati proviene dalla difficoltà di scansarli tutti.

Se poi alcuno si confessò solamente di peccati veniali senz' alcun dolore, e senza verun proposito di emendarsi, si rende reo di peccato mortale; perchè, così facendo, è causa della nullità del Sacramento, il che non può stare senza una grave irriverenza contro di esso. Ma la cosa sarebbe diversa, se uno si confessasse di quattro peccati veniali con un dolore, il quale talmente si estendesse a tre di quelli, che ritenesse affetto verso il quarto; imperciocchè allora il Sacramento non è totalmente nullo ed infruttuoso; perchè si darebbe materia sopra la quale validamente e fruttuosamente cadrebbe l'assoluzione.

penitenza. Quindi non basta l'amore perfetto, perchè un tal amore non è contrizione formale, ma virtuale.

2. Interna (*Joel* 2.), perchè è un dolore dell'animo. Non è però necessario, che la contrizione sia sensibile: perchè l'animo significa la mente, e la volontà, e non già l'appetito sensitivo. Nulladimeno spesse volte è sensibile, perchè spesse volte da essa nasce il moto dell'appetito sensitivo.

3. Soprannaturale, cioè fatta per motivo soprannaturale coll'ajuto della grazia (Trident. sess. 6. can. 3.), perchè la disposizione deve essere proporzionata alla forma: ora la forma, cioè la grazia santificante, è soprannaturale.

4. Universale, cosicchè il dolore si estenda almeno virtualmente, ed implicitamente a tutti i peccati mortali commessi; cosicchè vi sia proposito di fuggire in avvenire tutti i peccati mortali per un motivo comune a tutti i peccati, anche a quelli omessi per dimenticanza (*Ezech.* 8.). Perchè un peccato mortale non può essere rimesso senza tutti gli altri, e niuno viene rimesso senza la infusione della grazia santificante, la quale non può stare con verun peccato mortale (Conc. Gen. Later. II. c. 22.).

5. Efficace, e assoluta, cosicchè escluda ogni affetto a qualunque peccato mortale, e contenga un fermo proposito di osservare tutti i precetti, di praticare tutti i mezzi necessarj per la fuga del peccato, e per la osservanza de' precetti, come sono e. g. la distruzione delle cause del peccato, la fuga delle occasioni prossime, la mortificazione de' sensi, la orazione frequente ec. Perchè la vera penitenza, o sia contrizione, è una vera conversion del cuore a Dio, che non può essere senza un odio efficace del peccato, e senza un efficace amore della giustizia (Trident. sess. 14. c. 4.). Certamente che la contrizione, la quale deve formare un nuovo cuore, e uno spirito buono, deve esser molto efficace. Alla efficacia della contrizione appartiene anche la volontà di fare tutto ciò, che Dio esige per la distruzione del peccato, di confessarsi cioè, di soddisfare ec.

6. Somma apprezzativamente, cosicchè l'uomo abbia in odio, e detesti il peccato sopra ogni altro male, e cosicchè sia preparato, e pronto di esser privo di ogni bene, e di soffrire ogni male piuttosto che peccare mortalmente; e cosicchè preferisca a tutte le cose l'amicizia di Dio: avvegnachè siccome Iddio è il sommo bene, e perciò amabile sopra tutte le cose; così il peccato, ch'è una offesa di Dio, e priva l'uomo della di lui amicizia e possedimento, è il sommo male, e perciò da detestarsi, e da fuggirsi sommamente.

7. Che sia congiunta colla speranza del perdono. Si legga il Concilio di Trento. Tale poi deve essere la contrizione realmen-

te, e non solamente secondo la opinione dell'uomo; perchè secondo il Tridentino è una parte del Sacramento della penitenza; ora la parte di un Sacramento vero, e reale, deve essere reale, e vera.

R. 2. Per ottenere la giustificazione nel Sacramento della penitenza si ricerca inoltre, che questa contrizione contenga qualche amor di Dio, non però tale, che sia sufficiente per giustificare senza il Sacramento (Trident. sess. 6. c. 6.), nel qual luogo ricerca un tal amore nel Sacramento del battesimo: ora quanto più si ricerca un tal amore nel Sacramento della penitenza, il quale secondo lo stesso Concilio è un battesimo di maggior fatica? Questa verità si ricava dalle Scritture, da' Padri, e dal Tridentino cit. i quali per la giustificazione dell'adulto ricercano la conversion vera a Dio, la quale rinchiude certamente qualche amor di Dio. La ragion è, perchè l'uomo per il peccato mortale si discosta da Dio, e si rivolge alla creatura, collocando in essa la sua beatitudine, o sia il suo ultimo fine: onde perchè si converta a Dio veramente, e perchè ottenga la remissione del peccato, non solamente deve allontanarsi dalla creatura, ma si deve anche rivolgere a Dio, amandolo sopra tutte le cose, almeno come suo sommo bene, e come sua vera beatitudine.

(\*) Come abbiamo detto poco fa, questo amore non basta, o almeno non è certo che basti per ottenere la remissione dei peccati nel Sacramento della penitenza; ma si ricerca inoltre l'amore di amicizia, o sia di carità, imperfetto però, e iniziale; o almeno, la sentenza, che ciò asserisce, è sicura, come di sopra abbiamo dimostrato.

Oltrechè, quando si tratta della validità del Sacramento, non è lecito di seguire la opinione soltanto probabile lasciando la più sicura. Ora la sentenza, ch' esige la necessità dell'amor di Dio, il quale non conferisce per se stesso la giustizia, è almeno la più sicura: e la opinione, che ciò nega, non è certa, come si raccoglie così dalle cose dette, sì perchè Alessandro VII. proibì, che tanto una, che l'altra non fosse censurata; ed è impugnata da molti. Quell'amore poi di speranza, o sia di concupiscenza, per naturale necessità, è congiunto con qualche affetto di benevolenza, e con qualche amore di carità verso il Signore; sebbene per motivo della carità non sia sommo apprezzativamente: perchè non si può amar Dio sopra tutte le cose, come nostro sommo bene, o sia come sommamente buono a noi, che non si ami anche in qualche modo per se stesso, o sia in quantochè è buono in se stesso, sebbene non per questo motivo, ma per motivo di speranza, o sia di concupiscenza si ami sopra tutte le cose.

(\*) Nota. Neppur questo basta: ma si ricerca l'amore, almeno

iniziale, della carità, o sia di amicizia, che provenga dalla stessa carità, il quale sia sommo apprezzativamente. Ma dirà alcuno, come può essere insieme iniziale, e sommo?

R. Nel modo seguente; cioè può essere iniziale quanto allo sforzo, perchè non è ancora arrivato alla perfezione della intensione, e del fervore; e può essere sommo di sua natura, perchè ha, e mira l'oggetto sommo e sommamente amabile, che se non amasse sommamente, non si potrebbe chiamare amor iniziale di Dio. Che se fa d'uopo che sia sommo, ne segue, che sia tale apprezzativamente; cosicchè non vi sia alcun oggetto, che non posponiamo a Dio: avvegnachè non si amerebbe sommamente Dio, se oltre di lui o tanto più di lui si amasse qualche cosa: perchè è un grande sconvolgimento e perturbamento del buon ordine, il non stimare il Creatore più della creatura, o stimare questa più del Creatore: o l'uno, o l'altro de' quali seguirrebbe nella sentenza dell'Autore.

(\*) *Nosa.* Circa la controversia dell'attrizione, o contrizione da premettersi alla Confessione, si legga il c. 13. de Lib. VIII. de *Synod. Diaces.* in cui è lungamente descritta la storia di questa questione, e ciò fatto si conchiude, che non avendo definita la Chiesa una tal controversia, meritamente, e giustamente comandò Alessandro VII. (5. Maggio 1667.) sotto pena di scomunica già pronunziata, e riservata alla Sede Apostolica a tutti, e ad ognuno de' fedeli, che se scrivessero in avvenire, o insegnassero, o predicherebbero, o pubblicheranno libri, o scritti, o in qualunque altra maniera instruirebbero i penitenti, o gli scolari, o gli altri nella dottrina dell'attrizione, non abbiano ardire di addossare alcuna taccia o all'una, o all'altra delle due sentenze, finchè venga altrimenti definito dalla Santa Sede circa questa controversia. Onde dice, che i Vescovi devono guardare di non stabilire cosa alcuna in questo affare nei loro Sinodi, o nella istruzione de' Sacerdoti, che qualche volta connettono co' Sinodi; mentre, pochi anni sono, in Roma stessa si disputò valorosamente da uomini sapientissimi per una parte, e per l'altra, senza però che la Santa Sede si sia indotta a determinare cosa alcuna. Aggiunge lo stesso Benedetto, che per questo non è proibito a' Vescovi di esortare i Confessori, acciocchè muovano ed eccitino alla contrizione vera e perfetta i penitenti: avvegnachè gli stessi autori principali, i quali hanno combattuto per la sufficienza del dolore, che proviene dal solo timore dell'inferno, persuadono una tal cosa... E quel che è più, il Rituale Romano pubblicato per ordine di S. Pio V. comanda che si faccia così, ingiungendo al Confessore, che, avendo ascoltata la Confessione sacramentale del penitente, ed esaminati diligentemente i peccati di esso, adoperi con paterna

carità quelle correzioni, ed ammonizioni, che sembreranno a lui opportune, e procuri d'indurlo con parole efficaci al dolore, ed alla contrizione. Con questo Rituale conviene quello di Argentina (tit. de Pœnis. §. 1.), in cui si leggono queste parole: "Per  
 ,, altro i Confessori non cessino di avvisare i loro penitenti, che  
 ,, per ricevere il Sacramento della penitenza non si chiamino si-  
 ,, curi, se oltre gli atti di fede, e di speranza non incominciano  
 ,, ad amar Dio, come fonte di ogni giustizia; e come parla il  
 ,, Sacrosanto Concilio di Trento „.

(\*) I difensori dell' amore di carità, o benevolenza non negano già, che non è lecito a verun privato Teologo di attribuire alcuna taccia alla sentenza opposta; anzi essi non la censurano, perchè la Chiesa non ha finora fatta alcuna dichiarazione su questo affare. Dicono solamente, che la loro sentenza è più sicura della opposta, ciò che Benedetto nel luogo citato non nega; anzi se rettamente si considerino le cose, che ivi dice circa i principali Autori della sentenza opposta, e circa i Rituali Romano e di Argentina, si ricaverà manifestamente, ch' egli conferma la nostra sentenza.

R. 3. La contrizione necessaria si deve fare prima dell'assoluzione; altrimenti l'assoluzione, ch' è la forma, non sarà applicata alla materia essenziale, la quale consiste nella contrizione, e nella Confessione, e così il Sacramento sarebbe nullo, e l'assoluzione sarebbe inutile; perchè senza la penitenza non vengono rimessi i peccati: anzi bisogna avvisare i penitenti, che premettano sempre la contrizione alla Confessione, sì perchè altrimenti vi sarebbe pericolo, che non fosse fatta prima della Confessione, sì perchè secondo alcuni la Confessione acciocchè sia essa dolente, deve procedere dalla contrizione; onde insegna, che il penitente, il quale si è confessato senza contrizione, dopo aver fatto l'atto di contrizione, deve dire: io mi accuso de' peccati, che ho dichiarati; ovvero, che al Confessore, il quale dimanda, se si accusa di que' peccati, deve rispondere dicendo, così è. Perchè quando si tratta della validità de' Sacramenti siamo obbligati di seguire la parte più sicura, sebbene fosse men probabile. Per quella stessa ragione in pratica si deve fare l'atto di contrizione con intenzione della Confessione, o dell'assoluzione; e quello, il quale senza punto pensare alla Confessione ha fatto un atto di contrizione, deve farne un altro: perchè, come alcuni insegnano, ciò è più sicuro e più probabile.

Nota. In pratica si ricerca una nuova contrizione ogni volta che si dà una nuova assoluzione; perchè la sentenza opposta non è certa del tutto; e perchè la nuova forma ricerca una nuova materia prossima. Per la qual cosa se alcuno subito dopo

l'assoluzione ricordandosi di un peccato mortale, si confessi di esso prima dell'assoluzione, deve fare un nuovo atto di contrizione (7).

R. 4. L'attizione concepita per il timore dell'Inferno, la quale rinchiude l'amor di Dio apprezzativamente sommo, sebbene non perfetto colla speranza del perdono, basta assolutamente per ottenere nel Sacramento la giustificazione, quando ha le condizioni sopraddette. Perchè non si ricerca la contrizione congiunta coll'amore perfetto, il quale sempre giustifica fuori del Sacramento; avvegnachè se si ricercasse una tal contrizione; il Sacramento realmente ricevuto non riconcilierrebbe; anzi neppur potrebbe riconciliare i peccatori, ma esigerebbe sempre, che fossero riconciliati; perchè la contrizione perfetta sempre riconcilia, il che è assurdo. In pratica però sempre i penitenti si devono eccitare alla contrizione perfetta: sì perchè è un'atto più grato a Dio, e più utile al penitente: sì perchè l'atto di carità si deve fare più volte in vita per precetto.

(\*) Nota. Quale essere debba questo amore imperfetto ed iniziale, sommo apprezzativamente, il quale basta per ottenere nel Sacramento la remissione de' peccati, lo abbiamo già detto nelle note alle Questioni III. e IV. ove abbiamo indicata; e difesa la opinione più probabile, e più sicura.

Q. VII. Se sia peccato mortale confessare i soli peccati veniali senza contrizione formale ed efficace almeno di qualcuno d'essi.

R. Affermat. Così comunemente insegnano i Dottori. Perchè allora si rende nulla la forma, nullo il Sacramento, e senza effetto per mancanza della materia essenziale: avvegnachè la contrizione vera, ed efficace è parte essenziale, e materiale del Sacramento. Non è però peccato mortale il non avere contrizione di tutti i veniali, che si dicono in confessione; perchè un peccato veniale può senza l'altro essere rimesso, e la grazia santifi-

(7) Enrico da S. Ignazio (lib. 1. de Penitent. cap. 131. num. 2253.) difende la sentenza contraria, e la prova dalla pratica comune dei fedeli e dei Confessori, i quali senza nuovo dolore sebbene non senza una nuova confessione, assolvono di nuovo quelli, che si sono dimenticati di qualche peccato mortale, e che se ne confessano poco dopo l'assoluzione già ricevuta, senza nuovo dolore. Per una nuova assoluzione si ricerca bensì una nuova confessione; ma non già una nuova contrizione; perchè per una nuova sentenza si ricerca una nuova somministrazione di materia, che si

fa colla confessione. ma non già colla contrizione. Infatti se quest'asserzione non fosse vera, ne seguirebbe che l'inferno, ricordandosi dopo l'assoluzione di qualche peccato mortale non confessato, sebbene chiamasse di nuovo il Confessore, dicendo di volersi e doversi confessare, se, prima di concepire un nuovo dolore non potesse concepirlo; perchè fosse improvvisamente privato dell'uso della ragione, non si potrebbe assolvere: il che sembra essere assurdo. Così Enrico da Sant' Ignazio, il che sembra essere conforme alla ragione.

cante può stare con i peccati veniali. E' però qualche irriverenza, e bugia il confessare qualche peccato veniale, di cui non si abbia dolore: perchè tosto che uno si confessa di qualche peccato veniale, dimostra col fatto di dolersi di un tal peccato, e di volere essere assolto da esso.

## Articolo II. Della Confessione.

*Nota.* La Confessione sacramentale è un' accusa de' proprj peccati, fatta al Sacerdote legittimo giudice, per ottenere mediante la virtù delle chiavi della Chiesa la remissione di essi. Le di cui prerogative sono sedici, che sono contenute in questi versetti:

*Sit simplex, humilis confessio, pura, fidelis,  
Asque frequens, nuda, discreta, lubens, veracunda,  
Integra, secreta, & lacrymabilis, accelerata,  
Foris, & accusans, & sit parere parata.*

Q. I. Se per Jus divino sia comandata la Confessione sacramentale di tutti, e di cadaun peccato mortale commessi dopo il Battesimo?

R. Affermar. E questa sentenza è di fede, come si ricava da S. Giovanni c. 20., in cui si legge, *Quorum remisissetis ec.* Colle quali parole Cristo dà agli Apostoli, e loro successori, la potestà giudiziaria da essere esercitata con prudenza e con rettitudine di rimettere i peccati, e di ritenerli. 1. Dalla Tradizione perpetua. 3. Dal Tridentino (sess. 14. c. 15.): anzi una tal confessione, o reale, o di desiderio, è necessaria di necessità di mezzo, in quantochè è parte del Sacramento necessario di tal necessità.

Q. II. Quando obbliga un tal precetto?

R. Obbliga per se stesso: 1. In ogni pericolo di morte, in ogni malattia grave, in ogni parto difficile, in ogni navigazione pericolosa, e in caso che sovrasti il combattimento ec. 2. Obbliga anche spesse volte in vita fuori di tali pericoli: sì perchè il peccatore è per se stesso ed indipendentemente dal pericolo di morte obbligato alla penitenza secondo le regole da Dio istituite; sì perchè il Sacramento della penitenza è istituito da Dio non solamente per rimettere i peccati commessi, ma eziandio per impedire, e schivare i peccati futuri. Obbliga poi per accidente, o sia per ragione di altro precetto: 1. Ogni volta che si deve ricevere la Eucaristia. 2. Quando è un mezzo necessario moralmente per superare qualche tentazione, o per evitare i peccati.

Ma si dimanderà, se obblighi subito dopo commesso il peccato mortale, in caso che si abbia comodo?

Al che rispondo, che molti ciò negano, perchè la Chiesa,

che ha destinato il tempo di adempiere il precetto divino della Confessione, obbliga solamente alla Confessione annuale. Per la qual cosa vogliono, che si possa aspettare il tempo della Comunione Pasquale. Così S. Tommaso (quodlib. 1. art. 11.), e Silvio conferma questa opinione; perchè, dic' egli, i catecumeni non sono tenuti di tosto ricevere il battesimo. Anzi la Chiesa proibì un tempo, che gli adulti non si battezzassero fuori del caso di necessità, se non nella vigilia di Pasqua, e delle Pentecoste. Altri poi con S. Bonaventura (in 4. dist. 17. q. 2.) insegnano, che questo precetto obbliga, quando moralmente parlando si può moralmente eseguire, e quando non si può prudentemente aspettare maggiore opportunità quanto al tempo, al luogo, e al Sacerdote. La ragion è, perchè i precetti affermativi, i quali obbligano per se stessi più volte in vita, obbligano almeno nel tempo da determinarsi secondo il giudizio de' prudenti. Ora l'obbligo del precetto di confessarsi si determina prudentemente al detto tempo. Dicono poi, che la Chiesa non ha interamente determinato il tempo, in cui il precetto divino obbliga per se stesso, ma che solamente proibisce la negligenza, e la dilazione maggiore di un anno; e che perciò ha aggiunto nel suo precetto, almeno una volta all'anno.

Q. III. Se per precetto divino siamo obbligati di confessar il numero, le specie, e le circostanze de' peccati mortali?

*Nota.* La circostanza morale è una condizione dell'atto umano appartenente alla bontà, o malizia di esso. Le circostanze sono sette, e sono contenute in questo versetto:

*Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.*

Alcune di esse danno all'atto una nuova specie di peccato; tal' è e. g. la percussione di un chierico, la quale conferisce all'atto la specie di sacrilegio. A questo capo appartengono le circostanze, che rendono mortale il peccato, il quale altrimenti è veniale; tal' è la circostanza del padre nella contumelia: così pure la quantità della materia. Alcune poi non mutano la specie, ma aggravano o diminuiscono notabilmente nella stessa specie il peccato, come e. g. la maggior, o minor quantità morale, la maggior, o minor durata, o intensione ec. Alcune finalmente moltiplicano il peccato nella stessa specie, come e. g. il numero delle persone, che si offendono ec. La circostanza poi muta specie, quando per motivo di essa l'atto ha una disconvenienza diversa notabilmente colla natura ragionevole, e colla Legge Divina, ovvero quando ha opposizione con precetti, o virtù diverse specificamente, ovvero, il modo della opposizione colla stessa virtù diverso notabilmente. Ciò supposto:

R. 1. Il penitente è per jus divino obbligato di confessare di-

generalmente tutti, e cadaun peccato mortale quanto al numero, alle spezie, alle circostanze, che mutano spezie. Questa sentenza è di fede, secondo il Tridentino (sess. 14. c. 7.). Ho detto, *le spezie*, perchè secondo il Tridentino si devono esprimere tutti, e cadaun peccato: ora quella voce, *tutti*, significa le spezie, e la voce, *cadauno*, significa il numero. Quello poi, che non può determinare precisamente il numero de' peccati, è tenuto di esprimerli con qualche ampiezza verisimile. Che se per la moltitudine de' peccati il peccatore neppur così esprimer possa i peccati, si deve interrogare quanto tempo è, che ha una tal consuetudine, e quante volte al giorno, alla settimana, o al mese abbia commessa una tal colpa. Quello poi, il quale per qualche tempo perseverò in qualche cattiva volontà, nella volontà e. gr. di uccidere un uomo, è tenuto di esprimere, per quanto può moralmente, il numero degli atti replicati in quel tempo; altrimenti non soddisfa. Per la qual cosa il Confessore deve da lui cercare, se, e quante volte al giorno e alla settimana abbia rinnovata quella cattiva volontà, e se abbia cercato il modo di rinnovarla.

R. 2. Si deve esprimere nella confessione il numero delle persone, che sono l'oggetto del peccato, e la quantità della materia: perchè appartengono, e mirano l'oggetto, e costituiscono l'atto nel suo essere proprio, e particolare. Anzi il numero delle persone moltiplica il numero de' peccati. Quindi bisogna dichiarare e. g. il numero delle persone, che con un solo atto si sono odiate ec.

R. 3. Il penitente è anche tenuto di dichiarare le circostanze, le quali nella stessa spezie aggravano notabilmente il peccato; così si sostiene più comunemente: così si ricava, per tacere delle altre cose, dalla pratica della Chiesa, la quale riserva qualche volta i peccati per motivo di qualche circostanza aggravante, come abbiamo da molti Penitenziali, e Rituali, così antichi, che nuovi. La ragion di questo è la volontà di Cristo, che ha istituito questo Sacramento a modo di giudizio primariamente riconciliativo, e sanativo, e secondariamente punitivo, il di cui retto giudizio esige una tal confessione. Il penitente deve anche dichiarare le circostanze necessarie per conoscere il suo stato, la sua disposizione, la sua spirituale necessità; come e. gr. se si trova impegnato nella consuetudine di peccare, o in qualche prossima occasione peccaminosa: perchè questa cognizione è necessaria al Confessore, ch'è medica spirituale, acciocchè suggerisca gli opportuni rimedi. Quindi da Innocenzo XI. fu condannata la 58. proposizione: *Non siamo tenuti di manifestare la consuetudine di questo peccato al Confessore, che la ricerca.*

R. 4. Il penitente è anche tenuto di dichiarare le circostanze, le quali diminuiscono notabilmente la gravità del peccato; così se fanno che il peccato non sia mortale, così se fanno che il peccato non abbia nuova malizia mortale: perchè altrimenti s'ingannerebbe in materia grave il Confessore, e non potrebbe rettamente giudicare della gravità del peccato, e della pena da imporre. I peccati si devono dichiarare in modo, che il Confessore gl'intenda. Per la qual cosa se tu ti accorgi, che il Confessore non ha inteso alcuni peccati o per distrazione, o per credulità, o per qualunque altra causa, sei tenuto di ripeterli. Che se non sai, quali sieno tali peccati, devi ripetere tutta la confessione, perchè puoi dubitare prudentemente di ognuno.

Q. IV. Se si debba esprimere l'atto esterno?

R. Affermat. Secondo il sentimento comune de' Dottori, e la pratica de' fedeli; perchè senza la confessione dell'atto esterno non si dichiara abbastanza l'efficacia dell'atto interno, la di lui intensione, la estensione, la durata, e conseguentemente non si conosce tutta la gravità di esso. Aggiungete, che l'atto esterno, e non già l'interno produce lo scandalo. Quindi Alessandro VII. condannò questa proposizione: *Quello, il quale ha avuto copula con una libera, soddisfa al precetto dalla Confessione col dire: ho commesso con una persona libera un peccato grave contro la castità, senza spiegare la copula.*

Q. V. Se si debba esprimere l'effetto cattivo, che seguì dall'atto esterno?

R. Affermat. Perchè un tal effetto segue dall'atto esterno posto liberamente, e meritamente è ascritto a colpa quello, il quale ha posta liberamente la causa, e della quale fu preveduto, o si ha potuto prevedere il cattivo effetto. Aggiungete, che la dichiarazione di esso è necessaria, acciocchè il Confessore conosca lo stato del penitente, e se ha contratta qualche censura ed irregolarità, od obbligo di restituire.

Q. VI. Se il penitente è qualche volta obbligato di manifestare in confessione il complice?

Nota. E' certo, che ciò non è lecito, se il penitente può senza di questo sufficientemente esprimere il suo peccato; o se senza grave incomodo può andare da un Confessore, il quale non conosca il complice; o se altre volte ha confessato legittimamente un tal peccato: perchè in questi casi infamerebbe senza giusta causa il prossimo, il che non è lecito. Parimenti il penitente deve, se può comodamente, differire per qualche tempo la confessione per avere un altro Confessore, a cui sia ignoto il complice, quando non sovrasti il precetto di confessarsi, e di comunicarsi. Non è tenuto però di differire per molto tempo, special-

mente, se si trova in peccato mortale, o se la omissione recasse qualche infamia, o se l'interruzione della Comunione a lui fosse gravosa: onde una tal dilazione deve essere regolata dal giudizio prudente.

R. Il penitente è tenuto di manifestare il complice, o il compagno del delitto, quando in altra maniera non può manifestare la specie, e la gravità del proprio peccato, nè può differire comodamente la confessione, nè può andare da un Confessore, a cui non sia noto il complice. Perchè, secondo il Tridentino (sess. 14. c. 1.), Cristo comanda universalmente la Confessione intera de' peccati con tutte le loro specie, e tutta la loro morale gravità, acciocchè il Confessore possa giudicare, punire, e sanare prudentemente. Questa ragione prova, che non meno si deve fare la Confessione colla notizia del complice necessaria per l'integrità della Confessione, di quello che colla propria infamia del penitente. Oltrechè il complice tra' Cristiani rinunzia col fatto stesso al jus, che ha di conservare la sua fama, perchè sa la necessità di confessare i peccati.

Parimenti il penitente è tenuto di scoprire la persona, che fu l'oggetto del peccato, sebbene senza colpa, dal che ridonda in lei qualche infamia appresso il Confessore, come e. gr. se uno avesse deflorata una sua sorella, sebbene contro voglia di lei, e sebbene ella sia stata a ciò del tutto contraria. Così pure è lecito di scoprire il complice, quando ciò è necessario perchè sieno suggeriti al penitente gli opportuni rimedj, co' quali si liberi dalla occasione prossima; o perchè il penitente festi istruito, ed impari in qual modo soddisfar si possa all'obbligo di giustizia, o di carità: perchè è tenuto d'impedire il mal grave che sovrasta alla comunità, o al complice, o a qualche terza persona: avvegnachè in tal caso v'è motivo ragionevole di scoprir il complice.

(\*) Nota. Circa il complice del peccato nel Sacramento della penitenza vi sono due costituzioni di Benedetto XIV., una che incomincia con queste parole, *Suprema omnium Ecclesiarum* (vol. 1. Bull. p. 535.), l'altra che incomincia così, *Ubi primum* (vol. 11. p. 54.): dalle quali abbiamo raccolte le seguenti cose. 1. Non è lecito di dimandare il nome del penitente, nè la di lui abitazione, nè le altre qualità, e circostanze, che senza verun motivo ragionevole scoprono la di lui persona: per una tal curiosità il Sacerdote senza dubbio peccerebbe. 2. Non è lecito al penitente di manifestare il nome del complice. 3. Quello, il quale senza alcuna necessità denigra la fama del prossimo, non è esente da peccato, qualche volta anche grave. 4. Se alcuno spontaneamente, e solamente per semplicità ed ignoranza, rivela il nome del complice in confessione, si deve avvisare, che in avve-

nire da ciò si astenga. 5. Chiunque per qualche giusto titolo (come sono quelli mentovati di sopra dall'Autore) rivela spontaneamente il complice in Confessione, non commette alcun peccato. 6. Il Sacerdote deve occultare sotto il sigillo della Confessione il nome del complice rivelato a lui, o per ignoranza, o per titolo giusto. 7. Si dubita tra' Teologi, se, data essendo spontaneamente dal penitente la licenza al Confessore di rivelare il complice, il Confessore possa di essa servirsi per correggere il complice, o per altri uffizj utili al complice, o al penitente. In un tal affare si possono dare tanti casi, ne' quali il Confessore si può servire di una tal licenza così prudentemente, che imprudentemente, che non si può stabilire alcuna regola certa. Ma di ciò torneremo a parlare più a basso. 8. Il Sacerdote lecitamente può, e deve interrogare il penitente del complice per la integrità della confessione, quando cioè si dà qualche circostanza aggravante, o che muta specie. 9. Il Confessore, che in questo caso interroga, pecca gravemente, se dal penitente ricerca anche la casa, il nome, o altri segni, per mezzo de' quali venisse a lui rivelata la persona del complice: il penitente poi non è tenuto di rispondere a tali interrogazioni, anzi in sentenza di molti Teologi pecca, se rivela, e ciò per il precetto di non infamare il suo prossimo. 10. Quando il penitente conosce, che per la integrità della Confessione non si può impedire, che il Confessore non conosca il complice: allora in sentenza di alcuni gravi Teologi è tenuto di cercare, e di andare da un altro Confessore, a cui non sia noto il complice. Ma alcuni altri Teologi, anch'essi gravi, sono di parere, che ciò sia puro consiglio, e non precetto. 11. Può qualche volta accadere, che bisogni costringere il penitente a manifestare il complice, come, ne' casi mentovati dall'Autore, e in altri simili; e se allora il penitente non vuol rivelarlo, non si deve assolvere. 12. Pecca gravemente il Confessore, il quale senza necessità vuol cavare da' penitenti o colle arti, o colle minacce i nomi de' complici. E più gravemente pecca, se per essergli stata negata una tal rivelazione non vuole assolvere il penitente. 13. Peccherebbe pur gravemente il Sacerdote, se per correggerlo esigesse la rivelazione del complice: perchè l'uffizio del Confessore è di curare, e rimediare alle ferite del penitente, e non già a quelle degli altri.

Nella prima Costituzione poi, bisogna 1. Osservare, che in essa è condannata ogni curiosità de' Confessori, che non è necessaria, o utile a' penitenti. Dunque si dichiara, ch'è perversa, e dannosa la pratica di que' Confessori, i quali ricercano da' penitenti il nome del compagno, o del complice, e i quali non solamente si sforzano d'indurli colle persuasioni a manifestarglielo, ma, il

che è più detestabile, li violentano coll' intimar loro la negazione dell' assoluzione; se ciò non fanno; anzi non solamente esigono il nome del complice, ma di più vogliono saper il luogo dell' abitazione del penitente: colle quali parole viene proscritta la pratica di quelli, i quali senza verun titolo giusto cercano i nomi dei complici, e si fanno rei di una ingiusta curiosità. Ma poichè alcuni adducevano questa causa per giustificare una tale interrogazione, cioè per poi correggere, ed emendare il complice; il lodato Pontefice si protesta di condannare in ispezialtà un tal caso, oosicchè in avvenire non sia lecito a verun Confessore di dimandare il nome de' complici neppure per il fine già detto, sebbene esso fosse senz' alcuna cattiva intenzione. Dalle cose dette finora chiaro apparisce, quanto un tal decreto sia giusto, e conforme alla Ecclesiastica disciplina.

Lo stesso ripete nella Costituzione, in cui di nuovo condanna qualunque perversa curiosità de' Confessori, e specialmente di quelli, i quali negano l' assoluzione a' penitenti, che ricusano di rivelare il complice; e ordina la S. Sede, che questi tali sieno castigati dalla Sacra Inquisizione; „ purchè però l'atto d'interrogare, e di negare l' assoluzione sia congiunto con tali circostanze, le quali rendano sospetto il Confessore, di aderire ad una tal pratica riprovata, come ad una pratica lecita, o di aderire ad una credenza in qualunque modo prava, e cattiva “. Se mancano queste circostanze, il Confessore non si deve denunziare al S. Ufficio. Non mancano alcuni semplici Sacerdoti, i quali stimano di poter meglio provvedere alla coscienza del penitente, quando sanno il complice. Lo stesso inculca poco dopo con chiare parole; e aggiunge, che il Confessore, il quale per la sola semplicità ricerca il nome del complice, deve essere punito dal Vescovo del luogo, privandolo dell' esercizio di udire le confessioni, e con altre pene a proporzione del delitto. Dunque se alcuno conoscerà, che qualche Confessore ha in ciò mancato nelle maniere espresse nel Breve del Pontefice, è obbligato di denunziarlo al S. Ufficio nello spazio di 30. giorni: allora soltanto, che concorrono quelle circostanze, le quali dimostrano, o almeno fanno giustamente sospettare, che il Confessore crede lecita una tale interrogazione, la quale è intrinsecamente illecita; qualora non vi sia qualche legittima causa d'interrogare, come di sopra abbiamo detto. Oltre di questo, perchè si faccia una tal denunzia, il Pontefice esige, che il Confessore abbia negata al penitente l' assoluzione. Finalmente il Pontefice esime dall' obbligo di questa denunzia, quando il penitente è astretto dal Confessore a manifestargli il complice nello stesso peccato, di cui si confessa. „ Ma quando, soggiunge egli, non per la Confessione

» di esso, ma per altra strada conoscerà il penitente, che il  
 » Confessore ha mancato in qualcuno de' modi sopraddetti, allò-  
 » ra in virtù di una tal notizia avuta per altra strada che per  
 » quella della Confessione, è tenuto anch'esso di denunziarlo «.

Q. VII. Se i peccati dubbj si debbano esprimere nella Confessione?

R. Affermat. Se il dubbio è con fondamento, cioè, se dubiti, se tu abbia confessato il peccato, che con certezza sai essere peccato mortale. Questa sentenza sembra comune, e si ricava dal sentimento, e dalla pratica de' fedeli, il di cui principio non si può conoscere; per la qual cosa è discesa dagli Apostoli instruiti da Cristo, e dallo Spirito Santo: si ricava eziandio dal Concilio di Trento, secondo il quale si devono dichiarare i peccati, che sono nella coscienza; ora i peccati dubbj, come tali, sono nella coscienza, e devono essere rimessi, come dubbj, e conseguentemente devono essere conosciuti, come tali (S. Tomm. q. 6. Suppl. art. 4. ad 1.). La ragione è la natura di questo Sacramento istituito a modo di tribunale, in cui avendo Cristo costituiti i Sacerdoti, come vicarj di Dio per dare la remissione de' peccati, ha voluto, che fossero manifestati ad essi tutti quei peccati, per i quali la contrizione perfetta era comandata: tali sono i peccati mortali certi, ed anche dubbj. La legge poi della Confessione non è odiosa, ma favorevole, essendo stata istituita da Cristo per la salute delle anime, per condonare i peccati commessi, e per schivare i peccati futuri. Quindi 1. quello, il quale giudica con certezza di aver peccato mortalmente, ma dubita, se si sia confessato di tal peccato, è tenuto confessarlo; perchè non può giudicare con certezza di aver soddisfatto all'obbligo certo di confessarsi, 2. Quello, il quale sa d'aver commesso qualche peccato, ma dubita, se sia veniale, o mortale, è tenuto di confessare un tal peccato. 3. Per la stessa ragione, quello, il quale dopo un esame diligente dubita, se abbia commesso qualche peccato, che sa esser mortale, è tenuto di confessarlo.

Osserv. 1. I peccati dubbj si devono dichiarare come tali, ed i certi come certi. Quello, il quale si è confessato di un peccato mortale, come dubbio, se poscia conosce con certezza di averlo commesso, è tenuto di confessarlo di nuovo come certo; perchè per istituzione di Cristo è tenuto il penitente di confessar tutti i peccati mortali, secondo che sono nella sua coscienza, e in quel modo, con cui il Sacerdote possa conoscere la loro gravità, ed imporre la pena dovuta per essi. Per la ragion opposta, quello, il quale si è confessato di un peccato, come dubbio, che poi conosce di non aver commesso, non è tenuto di ciò manifestare nella Confessione susseguente. 2. Quello, il quale non ha

peccati, che dubbiosi, è tenuto di confessarsi di qualche peccato, certo, almeno veniale, sebbene prima rimesso, acciocchè il Sacramento non si esponga al pericolo di nullità.

Q. VIII. Se nella Confessione seguente si debbano spiegar i peccati omissi per dimenticanza, o per qualch' altra giusta ragione?

R. Affermat. Secondo la persuasione (8) e la pratica generale de' fedeli, e secondo il Tridentino (sess. 14. capit. 7.); perchè per jus divino è necessario di confessare tutti, e cadauno peccato mortale commesso dopo il Battesimo, di cui ci ricordiamo (S. Tommaso in 4. dist. 41. q. 2. art. 2. ad 1.); Quindi Alessandro VII. condannò questa proposizione: *I peccati omissi in Confessione, scordati per il pericolo imminente della vita, o per altra causa, non si devono esprimere nella Confessione seguente. Parimente quello, il quale confusamente, e generalmente soltanto si è confessato de' peccati mortali, perchè non si ricordava il numero distinto di essi, è tenuto poscia, se si ricorda, di esprimere nella Confessione seguente il numero distinto, e le spezie di essi.* Si ricava questa sentenza dalle cose già dette.

Q. IX. Se quello, il quale si è scordato di spiegare nella Confessione qualche circostanza, sia poi tenuto di confessare di nuovo il peccato, a cui appartiene quella circostanza?

R. Afferm. Se non si può esprimere tutta la malizia della circostanza senza la dichiarazione del peccato; perchè la dichiarazione di esso è necessaria per se stessa per dichiarare la circostanza.

Q. X. Quale integrità si ricerca per la validità, e per l'effetto del Sacramento?

Due sono le integrità della Confessione, materiale cioè, ed è una intiera accusa di tutti i peccati mortali commessi quanto al numero, alle spezie, ed alle circostanze da dichiararsi: e formale, ed è una accusa solamente di que' peccati mortali, che il penitente può, e deve dichiarare in quelle circostanze, nelle quali si trova. Ciò premesso:

R. I. Assolutamente parlando, la integrità della Confessione, che si ricerca per la validità del Sacramento, esige, che, per quanto si può, si dichiarino: 1. Tutti i peccati mortali, così occulti, che esterni, e pubblici; sebbene per altra parte fossero

(8) Allora solamente ommette qualunque alcuni peccati mortali per dimenticanza incolpabile, che la dimenticanza non deriva da mancamento di esame diligente della propria coscienza, come esige il Tridentino con queste parole, *dopo che si sarà diligentemente esaminato, ec. e in questo ca-*

*so, se il mancamento è notevole e volontario; bisogna rifare la confessione, quando il Confessore prudente, coll' ammonire e interrogare pazientemente e caritativamente, non supplisca a un tal difetto; e anche al difetto della contrizione.*

noti al Confessore. 2. Il loro (9) numero. 3. Tutte le spezie morali. 4. Tutte le circostanze, così quelle, che mutano spezie, come quelle, le quali accrescono solamente malizia morale della stessa spezie. 5. Gli atti esterni, e gli effetti cattivi, o i danni, che da ciò sono provenuti. 6. Il peccato del complice, e la persona, che fu l'oggetto del peccato, quando altrimenti non si può esprimere sufficientemente il proprio peccato. 7. Tutti i peccati mortali dubbj. Ciò è certo dalle questioni precedenti.

R. La integrità materiale assolutamente non si ricerca, perchè spesse volte non è possibile.

R. 3. Basta assolutamente la integrità formale; perchè la Confessione formalmente soltanto intera è quella, in cui per qualche grave causa, o per dimenticanza incolpabile si omettono alcuni peccati. Ora una tal Confessione basta: avvegnachè, secondo alcuni Dottori, diverse sono le cause, le quali scusano dalla confessione di tutti i peccati mortali, le quali generalmente si riducono alla impotenza fisica, e morale. Quindi sono scusati della confessione intera materialmente: 1. Quelli, i quali per dimenticanza incolpabile, o per ignoranza invincibile omettono qualche peccato mortale. 2. I muti, che non possono dichiarare tutti i peccati co' gesti, collo scrivere, o con altri segni. 3. Quelli, i quali sono in pericolo di morire prima dell'assoluzione, quando non si dia ad essi tosto; perchè in tal caso si devono assolvere, dopo di aver intesi alcuni peccati. 4. Quando in pericolo imminente di naufragio, o di combattimento tutti non possono interamente confessarsi, basta allora la confusa Confessione: anzi allora si potranno assolvere insieme, se così sarà necessario, con questa formola: *Ego vas absolvo ab omnibus censuris, & peccatis*. Nulladimeno se ognuno può privatamente confessarsi di qualche peccato particolare, è tenuto di ciò fare. 5. Quelli, i quali, ovvero la lingua de' quali non può, che in parte essere intesa dal Confessore, quando non possono confessarsi da un altro, e quando vi è necessità di confessarsi, o secondo alcuni, quando è imminente il precetto della Confessione annuale. 6. Il Sacerdote, quando non può confessare il suo peccato senza frangere il sigillo sacramentale. 7. Chiunque non può confessare qualche peccato senza grave danno estrinseco alla Confessione, o temporale, o spirituale, o proprio, o alieno, come e. g. se tu prudentemente tema, che il Confessore, il quale si può solamente

(9) Se poi dopo il debito esame il penitente non conosca esattamente il numero, deve dire il numero verisimile più esattamente che può, aggiungendo, *poco più poco meno*: la qual

clausola non si estende a molti peccati, ma a pochi: che se non possa esprimere, neppur il numero verisimile, dichiari la consuetudine, manifestando quanto sia stata grave e lunga.

avere, non rompa il sigillo, o qualche altra simile cosa. Ma in tal caso si ricerca qualche giusta causa di confessarsi presentemente da un tal Confessore, e. g. il precetto di confessarsi e altrimenti bisogna andare da un altro Confessore, ovvero bisogna differire, se si può comodamente, la Confessione. Il concorso grande del popolo in giorno d'Indulgenza, o di solennità grande, in giorno e. g. di Pasqua, per se stesso (10) non iscuola dalla integrità della Confessione. Quindi Innocenzo XI. condannò questa proposizione: *E' lecito di assolvere sacramentalmente quelli, i quali si sono per metà confessati, per ragion del concorso grande de penitenti, come e. g. può accadere in giorno di qualche gran solennità, o Indulgenza.* Sempre poi resta l'obbligo di confessare, tolto l'impedimento, i peccati omissi. Ho detto, *essintoco alla Confessione*: perchè l'incomodo intrinseco alla Confessione, o sia che necessariamente da essa proviene, com'è e. g. la confusione del penitente, o la perdita della buona fama appresso il Confessore non iscuola; altrimenti non vi sarebbe precetto di confessarsi, nè un tal precetto per se stesso obbligherebbe.

R. 4. Per la validità del Sacramento, si ricerca la integrità del Sacerdote, o dell'assoluzione dello stesso; cosicchè tutti i peccati mortali, che sono nella coscienza, si devono dichiarare necessariamente allo stesso Sacerdote, e in ordine alla stessa assoluzione. Questa sentenza è di fede, ed è certa per la pratica perpetua della Chiesa, che presentemente si vede, e la di cui origine, poichè non si sa, nè si può dimostrarla, si deve ripetere dal precetto di Cristo: lo stesso abbiamo dal Concilio Later. IV. (*cap. Omnis*), e dal Concilio di Firenze, i quali insegnano, che si devono dichiarare tutti i peccati, e con dir ciò, spiegano soltanto il jus divino; e dal Concilio di Trento, (sess. 24. cap. 5.) il quale dichiara, che quella Confessione è nulla, in cui il

(10) Così pure non scusa, se il penitente abbia alcuni casi riservati, cosicchè possa dichiarare al Sacerdote inferiore i soli casi non riservati, ed essere assolto da questi con l'obbligo di ricorrere al Superiore per i casi riservati: o che possa dichiarare al Superiore i soli casi riservati, ed essere da esso assolto da questi soli, e poi essere rimandato all'inferiore per la confessione, e per l'assoluzione delle colpe non riservate. Imperciocchè molti, anche antichi, hanno sostenuto questa sentenza; ma meritamente i Dottori comunemente la rigettano. Perchè nel secondo caso non vi è nel

Superiore maggior facoltà, neppure con il pretesto delle di lui ordinarie occupazioni, di assolvere soltanto per metà i penitenti, di quello che nel caso di gran concorso, di cui tratta l'Autore. Nel primo caso poi l'inferiore non ha facoltà alcuna di assolvere, neppure dai non riservati, per la loro connessione con i riservati, e per la impossibilità di assolvere da quelli senza anche assolvere da questi: imperciocchè se potesse assolvere in tal caso dai non riservati, avrebbe qualche autorità sopra i riservati, senza la di cui assoluzione non può assolvere dai non riservati.

penitente tace qualche peccato. La ragion è la volontà di Cristo, il quale assoggettò tutti i peccati alla sentenza giudiziaria del Sacerdote: la equità poi, e la rettitudine della sentenza esige una cognizione perfetta della causa, di cui si forma sentenza.

Q. XI. Se il penitente sia tenuto di premettere alla Confessione un diligente esame?

R. Affermat. (Trid. sess. 14. cap. 5.). La ragion è, perchè chi comanda l'atto, comanda insieme i mezzi necessarj per esso. Ora l'esame diligente è necessario per confessare tutti i peccati. Si deve poi adoperare quella diligenza, che sogliamo praticare nelle cose gravissime (Catechism. Rom.).

Q. XII. Quando si deve ripetere la Confessione?

R. Ogni volta, che fu nulla o colpevolmente, e senza colpa, o per parte del penitente per mancanza del dolore, o del proposito sufficiente, e della integrità formale, o per negligenza notabile nell'esaminare la coscienza, quando non abbia supplito il Confessore; ovvero per parte del Confessore per mancanza di autorità, o della intenzione, che si ricerca. Perchè in questi casi il Sacramento fu nullo, onde con esso, e per esso non sono stati rimessi i peccati. Lo stesso si deve dire, se si dubita, che la Confessione sia stata nulla: perchè a un precetto certo non si soddisfa con una esecuzione dubbiosa; e in caso di dubbio, si deve eleggere la parte più sicura.

Ma si dimanderà, se quello, il quale ha fatto qualche Confessione invalida, sia tenuto di ripetere insieme con essa tutte le Confessioni seguenti?

R. Ch'è tenuto, se le ha fatte con la notizia della Confessione invalida, perchè per difetto essenziale tutte sono invalide. Ma se dopo una Confessione invalida ne ha fatte delle altre collodovuta disposizione e con buona fede, senza punto ricordarsi del difetto precedente, non è tenuto, dice Silvio, di rifare queste Confessioni; ma solamente (11) è tenuto di rifar quella, o quel-

(11) Se la confessione invalida si fa di nuovo appresso un altro Confessore, bisogna ripetere tutti i peccati mortali con il loro numero, le loro specie, e altre debite circostanze: Imperciocchè la confessione antecedente, essendo nulla, ed essendo stata fatta appresso un altro Confessore, non ha virtù alcuna, come se non fosse stata fatta. La cosa poi va diversamente, se si ripeta la confessione appresso lo stesso Confessore, che ha memoria dei peccati innanzi a lui

confessati, sebbene invalidamente; ma basta allora accusarsi generalmente di tutti i peccati invalidamente confessati, e inoltre del sacrilegio commesso in quella confessione (qualora abbiasi ciò fatto scientemente, o per negligenza gravemente colpevole, o per qualche altro grave mancamento) aggiungendo però distintamente i peccati omissi, se ne sono stati commessi alcuni. Così i Dottori comunemente.

le, che ha fatte colla notizia del difetto: perchè le altre sono state valide, avendo avuto tutto ciò, che si ricerca per una buona Confessione.

Q. XIII. Se sia peccato mortale il mentire in Confessione?

R. 1. E' sacrilegio mortale ogni bugia nella materia necessaria della Confessione: perchè in cosa grave appartenente al Sacramento, o alla retta amministrazione di esso, s'inganna allora il giudice, e il medico istituito da Cristo, acciocchè secondo la cognizione avuta mediante la Confessione, c' imponga le pene proporzionate a' peccati, e prescriva gli opportuni rimedj. Lo stesso si deve dire, se taluno contro coscienza falsamente asserisca di aver commesso un peccato mortale, e se alcuno falsamente asserisce nella Confessione generale, di essersi già confessato di alcuni peccati mortali.

R. 2. La bugia in materia, che non si è obbligato sotto mortal peccato confessare, come sono i peccati veniali, o i mortali già rimessi, è per comun sentenza peccato solamente veniale; perchè allora non s'inganna gravemente il giudice in ordine al debito giudizio; è però peccato veniale più grave per la irriverenza contro il Sacramento. Sarebbe poi peccato mortale, se altrimenti non vi fosse materia valida per il Sacramento; perchè in tal caso si renderebbe nulla l'assoluzione.

Q. XIV. Se i peccati veniali sieno materia sufficiente, sebbene non necessaria, della Confessione?

R. Affermat. Secondo il Trident. (sess. 14. cap. 5.); perchè Cristo ha dato a' Sacerdoti la podestà di rimettere generalmente tutti i peccati, che ponno essere rimessi (Jo. 16.). Fuori del caso di necessità i peccati veniali non devono confessarsi solamente in genere, ma si deve aggiungerne uno soltanto in ispezie, e. g. la bugia, sì perchè è contro la pratica de' fedeli, sì perchè, assolutamente parlando, l'accusa, e il giudizio si devono fare circa la materia determinata in ispezie. Così comunemente insegnano i Teologi.

Q. XV. Se qualunque peccato già rimesso mediante l'assoluzione sia sempre materia sufficiente dell'assoluzione?

R. Affermat. Questa sentenza è comune, e certa, dice il Suarez. Si raccoglie poi dalla Estravagante di Benedetto XI. (*de privilegi.*), dall'uso noto alla Chiesa, e non ripreso da essa, degli uomini pii, e detti. Perchè i peccati già rimessi ponno essere materia della contrizione, della confessione, e ponno essere ancora rimessi colla remissione, che con una nuova grazia conferma la confessione precedente.

Nota. Il Confessore, che dubita, se quelle cose, delle quali il penitente si confessa, sieno peccati anche veniali, non lo può

assolvere; perchè non è lecito di applicare la forma alla materia dubbiosa: per la qual cosa deve procurare, che il penitente confessi qualche peccato certo già rimesso altre volte, e che lo rinchiuda nella contrizione.

Q. XVI. Se la Confessione necessaria si debba fare a voce?

R. 1. Ciò non è di essenza del Sacramento; ma la Confessione si può fare validamente co' gesti, o collo scritto, qualora non si può parlare. Si raccoglie dalla pratica della Chiesa, la quale così assolve i muti, e i moribondi privi dell'uso della voce, e dal Rituale Romano. La ragion è, perchè Cristo ha solamente comandata la Confessione, con cui si dichiarino i peccati al Sacerdote, come giudice: il che si può far sufficientemente co' gesti, e colla scrittura.

R. 2. Senza necessità non è lecito confessarsi altrimenti che colla voce, come si ricava dal consenso comune de' Teologi, dalla consuetudine della Chiesa, che ha forza di legge, e che obbliga gravemente (12), perchè appartiene al modo di convenientemente amministrare il Sacramento; dal Concilio di Firenze, che esige la Confessione vocale, o sia colla bocca; e da Benedetto XI. nella Estravag. *Inter cunctas, de privil.* Infatti gli altri segni non sono stati indotti, se non in mancanza delle parole vocali (S. Tommaso quodlib. 1. q. 6. art. 1.).

R. 3. Quello, il quale non si può confessare colla voce, è tenuto di confessarsi con altri segni anche in iscritto, e ciò anche fuori del pericolo di morte: perchè il precetto della Confessione obbliga almeno, quando si può osservare senza incomodo estrinseco della Confessione.

(12) Sebbene non manchino alcuni, i quali vogliono che questa consuetudine, ovvero questa legge non obblighi, se non sotto peccato veniale: nondimeno la sentenza dell'Autore è più probabile qualora non scusi qualche causa ragionevole; la prima opinione sarebbe meno difficile, se e. g. una fanciulla vergognosa scrivesse in una carta i suoi peccati, dandola da leggere al Confessore, e se, dopo che da lui fu letta, soggiungesse, *io mi accuso di tutti questi peccati.* Perchè questa accusa generale, fatta colla bocca in tali circostanze, equivalerebbe ad una accusa speciale e distinta, quanto al numero, alle spezie, e alle altre debite circostanze, e produrrebbe nel confessare una distinta notizia

di tutti i peccati, non altrimenti che nel caso in cui uno dicesse al Confessore, che si ricorda de' di lui peccati invalidamente in altro tempo confessati, *io mi accuso dei peccati prima confessati.* Inoltre è probabile, che, in caso di un gran rossore nel dichiarar vocalmente qualche peccato determinato, purchè si faccia vocalmente la confessione degli altri peccati, il Confessore possa dissimulare col penitente, qualora, interrogandolo di quel peccato, il penitente col moto della testa affermi di averlo fatto. Peraltro sembra non esser difficile ad un Confessore prudente di ottenere in tal caso che il penitente dica verbalmente, *che sì,* ovvero affermi verbalmente.

Q. XVII. Se sia scusato dalla Confessione quello, il quale non si può confessare, che mediante l'interprete?

Not. Secondo il Trident. (sess. 14. cap. 7.) non è necessario per jus divino, che la Confessione si faccia pubblicamente; nè è proibito da Cristo il modo di confessarsi pubblicamente; perchè per la validità del Sacramento basta solamente l'accusa dei peccati fatta al Sacerdote, come giudice: e questo si può fare in un modo, e nell'altro.

R. Molti insegnano, che per il precetto della Confessione niuno è obbligato di confessarsi mediante l'interprete, sebbene possa ciò fare lecitamente, come si ricava dal Trident. (sess. 14. cap. 1.), e dal Lateranense IV. il quale comanda soltanto, che il penitente solo confessi tutti i suoi peccati al Sacerdote. Nulla dimeno S. Tommaso insegna l'opposto (in 4. dist. 17. q. 3. art. 4. q. 3.), il quale generalmente dice, che quando non possiamo in una, dobbiamo confessarci in quella maniera, che possiamo. Certamente a ciò siamo tenuti in virtù del precetto della carità propria, della carità cioè, che dobbiamo avere verso di noi, quando almeno per lungo tempo dovessimo stare senza la Confessione; e un tal debito ci obbliga specialmente in pericolo di morte, nel quale siamo tenuti di praticare tutti i mezzi più sicuri per conseguire la salute. Non pochi dicono, che allora basta di confessare mediante l'interprete qualche peccato solamente, accusandosi degli altri in generale: perchè la Confessione intiera è di precetto, quando si può fare moralmente al Sacerdote solo. Ma De-lugo dice, che il precetto divino obbliga in punto di morte di confessare tutti i suoi peccati mortali mediante l'interprete, avvegnachè la manifestazione del peccato fatta a due persone obbligate a tacere, non è un detrimento così grave che per evitarlo si possa del tutto omettere, e non già soltanto differire il precetto divino di confessare tutti i peccati mortali. E aggiunge, che per la stessa ragione siamo tenuti di confessare in punto di morte tutti i peccati mortali, sebbene sapessimo, che il Sacerdote ne rivelerà alcuno a qualche persona, quando non si tema verun altro male, se non se la pura notizia del peccato che resterà in un altro, il quale non si può servire di essa in pregiudizio di alcuno. E così penso, che si debba fare in pratica.

Q. XVIII. Se la Confessione debba farsi al Sacerdote presente?

R. Affermat. Secondo l'uso di tutta la Chiesa, secondo il Tridentino (sess. 14. cap. 2.), e secondo il Decreto di Clemente VIII. fatto l'anno 1602. con cui condannò, e proibì almeno come falsa, temeraria, e scandalosa questa proposizione: cioè *essere lecito per via di lettere, o sia di un messo di confessare sacramentalmente i peccati ad un Sacerdote lontano, e di ottenerne dal-*

lo stesso l'assoluzione. Il che si deve intendere non solo unitamente, ma eziandio divisamente, cioè quanto a una parte, e l'altra, come dichiarò poscia lo stesso Clemente e Paolo V. Dico, assolutamente parlando, perchè per accidente, cioè in punto di morte la Confessione fatta al Sacerdote lontano è lecita, e valida, quando non si può fare altrimenti; perchè il Sacerdote può, e deve assolvere il moribondo privo di sensi, il quale nella di lui lontananza dimanda l'assoluzione.

Q. XIX. Quali cose si devono osservare circa il precetto Ecclesiastico della Confessione?

R. Le cose seguenti: 1. Questo precetto obbliga tutti i fedeli adulti di confessarsi al proprio Sacerdote almeno una volta all'anno (Concil. Later. IV. cap. 21.); e ciò sotto peccato mortale, come apparisce così dalla gravità della materia, e così dalla pena annessa, della privazione cioè dell'ingresso nella Chiesa, e della sepoltura Ecclesiastica. Per Sacerdote proprio s'intende il proprio Patroco, senza esclusione però del Vescovo, e de' Sacerdoti assegnati da lui. 2. E' prescritta la Confessione, che sia valida; sacramentale, ed atta per la riconciliazione con Dio, e perciò ridotta al termine coll'assoluzione valida (Trid. cap. 7.). Quindi Alessandro VII. condannò questa proposizione: *Quello, il quale fa la Confessione nulla volontariamente, soddisfa al precetto della Chiesa.* 3. Quello, (13) il quale in tutto l'anno omette la Confessione, è tenuto di confessarsi, se può, nel primo giorno dell'anno seguente; o nella prima occasione opportuna, e ciò successivamente, e sempre finchè ha adempito al suo obbligo; altrimenti pecca susseguentemente; e pecca tante volte, quante volte si può confessare comodamente, e non lo fa. Perchè la Chiesa assolutamente prescrive l'assoluzione annuale primieramente per se stessa, e proibisce il differirla oltre lo spazio dell'anno. Parimenti in virtù di un tal precetto sono tenuti i fedeli anticipare la Confessione in ogni parte dell'anno, se prevedono, che omissa e trascurata una tal'occasione, non possano poi confessarsi in tutto l'anno. Perchè questo precetto non termina alla fine dell'anno, ma obbliga alla Confessione almeno una volta all'an-

(13) E' probabile che questo tale soddisfatti per l'anno presente e per il passato: imperciocchè siccome quello, il quale sono venti anni che non si confessa, non è tenuto di confessarsi venti volte in questo anno; così quello, il quale nell'anno passato non si confessò, non è tenuto di confessarsi due volte nell'anno presente.

Quello poi il quale nel decorso

dell'anno si confessò di peccati veniali, se verso il fine dell'anno cada in qualche peccato mortale, è obbligato di confessarlo in questo anno; perchè non si adempie il precetto della Confessione annuale, se non colla confessione dei peccati mortali: poichè la Chiesa comanda soltanto una tale confessione.

no, e una tale obbligazione sussiste in tutto l'anno, onde in esso si deve adempiere. 4. Sebbene con questo precetto non sia stabilito un tempo determinato per confessarsi; nulladimeno si è introdotta la consuetudine approvata dal Tridentino di confessarsi nella Quaresima, o ne' quindici giorni di Pasqua. 5. La pena dell'interdetto stabilita dal Lateranense contro chi omette la Confessione e la Comunione annuale, è pena solamente da pronunziarsi, come si ricava dalle parole di essa. Sicchè per la di lei applicazione si ricerca l'autorità dell'Ordinario, o sia del Vescovo, perchè i Parrochi non hanno giurisdizione nel foro esterno.

Ma si dimanderà, se sia obbligato ad un tal precetto quello, il quale è consapevole di aver peccati solamente veniali?

R. Molti ciò negano, secondo il Lateran. e il Trident. La ragione è, perchè la Chiesa ha soltanto stabilito, che da tutti si osservi almeno una volta all'anno il precetto divino della Confessione: ora il precetto divino non obbliga di confessare i peccati veniali (c. 7.). Ma Riccardo, S. Bonaventura, ed altri moderni Teologi sono di contraria opinione; perchè altrimenti le minacce dell'interdetto denunziate dal Canone sarebbero inutili; avvegna- chè i fedeli giudicherebbero, ovvero si giudicherebbe, che i fedeli non fossero consapevoli a se stessi di avere peccati mortali. San Tommaso abbraccia questa sentenza, cosicchè non rifiuti la contraria (in 4. dist. 17. q. 3. art. 1. q. 3. ad 3.). Anzi pare, che concilii una coll'altra, conchiudendo che "Basta per eseguire questo precetto, che (quello, il quale ha solamente peccati veniali) si presenti al Sacerdote, e manifesti a lui di esser senza peccati mortali, ed un tal atto si prende, e si calcola per la Confessione".

## Articolo II. Della Soddissfazione.

Q. I. Se, e quando il Confessore sia obbligato d'imporre la soddissfazione?

Nota. 1. La soddissfazione si prende qui per la punizione volontaria di se stesso, per compensare la ingiuria fatta a Dio col peccato. Essa è di due sorta, cioè sacramentale, di cui si tratta presentemente; e non sacramentale, che si fa non solamente colle opere pie, e buone spontaneamente intraprese; ma eziandio col mali, e colle disgrazie di questa vita mandate dal Signore, e tollerate pazientemente, come insegna il Tridentino (sess. 14. cap. 9.).

Nota. 2. La soddissfazione sacramentale è la penitenza, o l'atto, uno, o multiplice, buono e penale imposto dal Sacerdote legittimo giudice per punire, e riparare la ingiuria fatta al Signore, o anche per evitare di offenderlo in avvenire. La soddissfazio-

he sacramentale è di due sorta: 1. Vendicativa, la quale è imposta per far vendetta de' peccati passati. 2. Medicinale, la quale è imposta principalmente per ischivare in avvenire il peccato. Ogni atto di virtù, anche interno può essere imposto per soddisfare; come pure lo stesso atto può fare spesse volte uno, e l'altro, cioè può fare così la vendetta de' peccati passati, come preservare dal peccare in avvenire. La soddisfazione imposta dal Confessore essendo una parte integrale del Sacramento, ed operando in essa la forza, e la virtù delle chiavi, è valevole molto più per cancellare il peccato, di quello che se l'uomo di sua propria volontà facesse la stessa azione (S. Tommaso quodlib. 3. q. 14.); e ciò per l'applicazione più copiosa de' meriti di Cristo. Similmente rimette più o meno della pena temporale in virtù dell'opera operata, secondo ch'è più o meno grave, e che si fa con maggiore o minor divozione.

R. 1. Il Confessore è tenuto d'imporre la soddisfazione al penitente, che può adempire, secondo il Tridentino, (sess. 14. c. 10.), e secondo la Tradizione, e pratica perpetua della Chiesa. La ragion è, perchè la soddisfazione è una parte integrale del Sacramento (Trid. c. 2.). Ora il ministro è tenuto di procurare per quanto può, la integrità del Sacramento. Sicchè vi è obbligo grave d'imporre qualche soddisfazione per il peccato mortale; anzi, secondo molti, anche per i peccati solamente veniali, o per i mortali altre volte già confessati: perchè sembra che sia una irriverenza grave, privare volontariamente il Sacramento della sua integrità, o sia della parte integrale. Ho detto che può essere perchè l'assoluzione (14), senza la imposizione della penitenza;

(14) Secondo il Canone, *Ab infirmis*, 26. (quest. 7.) secondo varj Concilj; secondo S. Carlo Borromeo (in istr. *De visitat. & cur. infirm.*) e, secondo la pratica e la disciplina della Chiesa, agl' infermi, i quali nel confessarsi ritengono l'uso della ragione, bisogna in punto di morte indicar la penitenza, ovvero la soddisfazione che devono eseguire, se ricupereranno la salute, e, intanto imponendo loro quella che possono facilmente adempire in quel tempo, si devono assolvere.

Quindi 1. Si deve riprovare questa proposizione: " Si può assolvere il penitente, senza imporgli alcuna soddisfazione, ma differendo di farla in Purgatorio ". Imperciocchè, dato e non concesso, che venisse diffe-

rita in Purgatorio la di lui punizione, certamente ch'è una crudeltà grandissima, il voler mandare il figliuolo spirituale nelle pene acerbissime del Purgatorio, piuttostochè affliggerlo qu' qualche poco. Ho detto, dato e non concesso: perchè una tale proposizione si oppone alla Scrittura e alla Tradizione, le quali apertamente insegnano la necessità di soddisfare, mentre si può, in questa vita; si oppone oziandio alla integrità del Sacramento, e all'ufficio di padre e di medico spirituale. 2. Si deve parimenti riprovare questa proposizione di alcuni Giuristi: " Non si deve imporre alcuna penitenza, o almeno la penitenza deve esser tenue, allorchè il penitente si confessa per guadagnare il Giubileo, o qualche al-

si deve dare al moribondo, il quale nel confessarsi resta privo dell'uso de' sensi, e della cognizione, come si raccoglie della pratica della Chiesa.

R. 2. Il Confessore è tenuto d'imporre le soddisfazioni convenienti, e salutari, proporzionate al numero, alla gravità de' peccati, e alla facoltà, e disposizione del penitente. Così abbiamo da' Padri, da molti Concilj, e specialmente dal Tridentino (sess. 14. c. 8.). La ragione è, perchè il Confessore è istituito da Cristo, e come giudice non solamente, che assolve, ma che eziandio lega, osservando la giustizia, come nel detto luogo insegna il Tridentino, e conseguentemente deve osservare la giustizia nel prescrivere le pene; e come medico, il quale sana le malattie, e le ferite, e rimuove le cause de' peccati, come si ricava da' Padri e da molti Concilj, e specialmente dal Lateranense IV. (cap. *Omnis*). Quindi è certo, che una tale obbligazione è grave di sua natura, perchè appartiene alla integrità del Sacramento, all'ufficio del Confessore, all'emenda del penitente, e al di lui vantaggio, e alla riparazione della divina offesa.

Ossev. 1. Le soddisfazioni salutari, e convenienti, che esige la Divina Giustizia, secondo il Tridentino (sess. 14. cap. 8.), sono quelle, le quali richiamano grandemente dal peccato, e che raffrenano, e rendono più cauti, e più vigilanti in avvenire i penitenti; le quali porgono medicina contro le reliquie dei peccati, e le quali cogli atti delle virtù contrarie tolgono i cattivi abiti acquistati col mal vivere .... e colle quali ci conformiamo a Gesù Cristo, il quale ha soddisfatto per i nostri peccati.

2. Le soddisfazioni medicinali convenienti, sono quelle le quali estirpano le cause e le radici de' peccati, tolgono gli abiti cattivi, raffrenano le prave consuetudini, rimuovono le occasioni di peccare, sanano da' vizj, e producono l'emendazione, e il profitto del penitente. Tali sono gli atti interni, ed esterni delle virtù opposte a' vizj del penitente (Rituale Rom.). Così pure l'orazione frequente, ma specialmente la mattutina, e la vespertina, l'esame quotidiano della coscienza, gli atti frequenti di fede, di

„ tra indulgenza plenaria „. Imperciocchè è poco conforme al Padri, ai Concilj, e al sentimento della Chiesa. Per la qual cosa il primo Concilio Niceno (can. 22.) stabilisce questa regola per conceder la indulgenza, cioè che „ essa non si conceda a „ quelli, i quali trascurano le opere „ della penitenza, ma a quelli che si „ esercitano in esse ferventemente e „ perseverantemente „: la qual cosa

fu poscia adottata dai Concilj, e dai Pontefici Romani. Inoltre una tale proposizione è poco onorevole alla Chiesa, mentre dà troppo incitamento al peccare, somministrando tanta facilità di compartire la total remissione dei peccati. Finalmente è nociva alla salute dell'anime, e contraria, come è già manifesto, alla retta ragione.

speranza, di carità, di contrizione, e delle altre virtù contrarie a' vizj, e alle prave concupiscenze: l'annua Confession generale, ed altre cose simili. La misura poi delle soddisfazioni si deve prendere dalla necessità ed infermità del penitente; sicchè il Confessore ricerchi prima la natura, la causa, o radice, e il motivo de' peccati del penitente, per poi suggerire i rimedj opportuni per la emenda di essi.

3. Le soddisfazioni penali, e vendicative, acciocchè sieno salutari, e convenienti, devono essere proporzionate non solo alla moltitudine, e gravità de' peccati; ma eziandio alla facoltà, ed alle disposizioni del penitente, così che nell'imporre si ha d'aver riguardo alla infermità, alla salute, alla fatica, allo stato, agli uffizj dello stesso ec. secondo che suggeriscono la prudenza, e la carità. Se dunque sarà utile per il bene spirituale del penitente, si può imporre una pena più leggiera, di quello ch'esso merita, mentre ciò ridonda finalmente in maggior gloria di Dio, il quale vuol principalmente la guarigione del penitente. Sicchè il Confessore interroghi il penitente, se può fare la penitenza a lui imposta: altrimenti la muti, o la diminuisca, secondo che a lui detta la prudenza. Ma allora si deve avvisarlo, che s'impone da esso una penitenza minore di quella, che esigono, e meritano i suoi peccati, acciocchè egli stesso si muova o a dimandarne una maggiore, o ad intraprenderne spontaneamente altre, quando sarà meglio disposto. La misura della pena secondo il giudizio della Chiesa è indicata da' Canoni Penitenziali, i quali devono essere noti al Confessore. 4. La soddisfazione si deve imporre prima dell'assoluzione, così per esplorare la debita disposizione del penitente, e la volontà di produrre frutti degni di penitenza: così perchè l'ordine del giudizio, e della giustizia vendicativa ricerca, che il penitente prometta ed accetti, prima che si assolva, la soddisfazione. Nulladimeno se per accidente il Sacerdote avesse premessa l'assoluzione, deve imporla dopo. Ma si dimanderà, se il Confessore debba avere una distinta memoria di tutti i peccati, mentre impone la soddisfazione? Risponde Silvio, che basta di ascoltare ed intender tutto, quando viene dichiarato, cosicchè nell'imporre la soddisfazione si ricordi sufficientemente il Confessore lo stato del penitente per poter prescrivere una competente soddisfazione.

Q. II. Quali opere si devono prescrivere per penitenza?

R. Secondo i Padri, ed i Concilj di Firenze, e di Trento, si devono prescrivere queste tre, cioè digiuno, limosina, ed orazione, perchè a queste tre si riducono tutte le altre: avvegnachè queste soddisfazioni sono insieme penali, e medicinali. Per digiuno s'intende ogni macerazione corporale, e la privazione de' pia-

etri anche leciti de' sensi; per limosina s' intende ogni opera di misericordia così spirituale, che corporale; per orazione s' intende ogni atto di religione, e di pietà verso Dio.

Q. III. Se per penitenza si possano imporre le opere prescritte per qualche altro motivo?

R. Lecitamente non si possono imporre, se il penitente può farne altre; e ciò secondo il Tridentino (sess. 14. c. 8.) ove dice: *La soddisfazione, che s'impongono i Confessori, non solamente serve per custodia della nuova vita, ma etiam per vendetta, e castigo de' peccati passati.* Ora le opere prescritte per qualche altro motivo non possono servire per vendetta, e castigo dei peccati passati. Quindi la restituzione della ingiuria, ed il risarcimento del danno ec. non sono soddisfazioni vendicative. Si deve poi giudicare, che il Confessore abbia imposta un' opera non prescritta per altro motivo, qualora non esprimasi diversamente, o diversamente non si possa raccogliere dalla circostanza: perchè una tale intenzione è ragionevole.

Q. IV. Se si debba imporre la penitenza pubblica?

R. 1. Il Rituale Romano dice, che il Confessore non deve imporre penitenza pubblica per i peccati occulti, sebbene gravissimi: perchè non sarebbe proporzionata, e sarebbe contro l'uso della Chiesa, ed infamatoria del penitente.

R. 2. Per i peccati pubblici si deve imporre la pubblica penitenza (Trid. sess. 15. c. 8.). In tal caso (dice S. Tommaso) non già il Confessore, ma il penitente manifesta col fare penitenza il suo peccato, una volta da lui già commesso, e viene indotto a fare ciò, che far deve per togliere lo sandalo. Nulladimeno senza licenza, e consiglio del Vescovo non si deve imporre la pubblica penitenza da eseguirsi con certa solennità, come exgr. la penitenza di stare alle porte della Chiesa colla candela accesa ec. Ma la cosa non è così della penitenza pubblica senza tali solennità.

Q. V. Se il Confessore possa imporre al penitente per penitenza salutare una cosa, da cui nasca sospetto, o anche notizia del peccato del penitente?

R. Se un tal mezzo è necessario per evitare la ricaduta, il Sacerdote può prescriverlo al penitente v. g. che rinunzi il tal ufficio, che lasci la tal casa ec. ed il penitente è obbligato di ubbidire; che se non vuole ciò fare, si deve licenziare senza l'assoluzione. Nel qual caso non vi è frangimento di sigillo: perchè, se vi è qualche manifestazione, tutta deriva dalla volontà, e dal consenso del penitente. E non è contro il sigillo l'ottenere un tal consenso col precetto, o colla minaccia di negare l'assoluzione; perchè posta una vera necessità, non s'impone dal Confes-

store quel precetto, ma si dichiara piuttosto al penitente l'obbligo, che ha in se stesso; e perciò una tal minaccia è giusta, anzi necessaria, perchè il Confessore non può in altro modo eseguir debitamente il suo ufficio.

Q. VI. Se si possa imporre una penitenza applicabile per gli altri e. g. per i defonti?

R. Affermat. Perchè non si applica per gli altri la soddisfazione secondo il valore, che ha dalla opera operata, ma secondo il valore, che ha dall'opera dell'operante, cioè del penitente.

Q. VII. Se il penitente sia tenuto di accettare, ed adempiere la penitenza imposta ragionevolmente?

R. Afferm. Secondo i Concilj Later. c. *Omnis*, e Trid. sess. 14. 4. La ragion è, perchè il Sacerdote ha facoltà giudiziaria non solamente di assolvere, ma anche di legare, cioè di obbligare colla imposizione della penitenza (Trid. c. 3.). Anzi ha obbligo d'imporre la soddisfazione conveniente, come ho già dimostrato. Ora una tal podestà (15) od obbligazione non può essere nel Sacerdote, senza che vi sia nel reo la obbligazione di accettare ed eseguire una tale soddisfazione a lui prescritta. E questa obbligazione è grave di sua natura; perchè la di lei materia appartiene alla religione, ed alla giustizia divina. Nè il penitente si può scusare, perchè vuole andare da un altro: avvegnachè non è a lui lecito d'interrompere senza giusta causa il Sacramento incominciato, e di sottrarsi dal giudizio giusto del Sacerdote, a cui si assoggettò (Trid. sess. 14. c. 8.). Quindi pecca mortalmente quello, il quale omette la penitenza imposta per il peccato mortale, o una parte notevole di essa, perchè quello, il quale è obbligato di fare qualche cosa, è obbligato di farla sotto peccato mortale, se tal cosa è grave. Che se la penitenza è lieve, e imposta per peccati solamente veniali, o mortali confessati altre volte, secondo molti è peccato solamente veniale l'ometterla, quando non vi è scandalo, nè disprezzo; perchè l'adempimento della parte integrale in materia lieve non obbliga, che leggermente a proporzione della materia. Nulladimeno alcuni sono di parere, che sia peccato mortale: perchè si reca una irriverenza grande al Sacramento, privandolo di tutta la sua integrità, e di tutto il suo compimento non accidentale. Anzi se il Confessore

(15) Quindi, 1. Non si deve assolver quello, il quale non vuol ricevere la penitenza ch'è giusta: mentre non si può assolvere quello, il quale pecca mortalmente nello stesso giudizio sacramentale. 2. Falsa, anzi falsissima è la sentenza, la quale dica,

che non si deve imporre alcuna soddisfazione al penitente la di cui debolezza è sì grande, che non ne abbraccierà alcuna. Così Gasparo Loart Gesuita, comendato da S. Carlo nella istruzione de' Confessori cap. 9.

avesse imposta una penitenza leggiera, il penitente è tenuto di supplire ad un tal mancamento; perchè per legge divina siamo tenuti di supplire, e di soddisfare a Dio in questa vita anche quanto alla pena temporale dovuta ai peccati rimessi quanto alla colpa, come si raccoglie da San Matteo (cap. 3.), *Pœnitentiam agite*, fate penitenza; e da San Luca (cap. 3.), *Facite fructus dignos pœnitentiæ*, fate frutti degni di penitenza, le quali due espressioni secondo il Tridentino (sess. 6. cap. 1.) significano non solo la contrizione, e la emendazione della vita, ma eziandio la soddisfazione per la pena temporale co' digiuni, colle limosine, colle orazioni, ed altri pii esercizj della vita spirituale. Ciò si ricava anche da' Padri, e dal precetto naturale; perchè la ragione stessa detta, che si deve soddisfare, subito che moralmente si può, pienamente non meno a Dio, che agli uomini. E questo obbligo è grave riguardo a' peccati mortali. Ho detto, *ragionevole*; perchè se venga imposta una soddisfazione irragionevole per la troppa gravhezza, e lunghezza di essa, il penitente può ricusarla, ed andare da un altro Confessore.

Q. VIII. Quando il penitente è tenuto di adempire la penitenza?

R. Nel tempo prescritto dal Confessore, perchè la circostanza del tempo è contenuta nel precetto. Nulladimeno la dilazione di pochi giorni, sebbene senza necessità, può essere peccaminosa venialmente soltanto, quando al fine della penitenza imposta non conduca grandemente, che sia eseguita nel tempo stabilito. Che se il Confessore non determini alcun tempo, il penitente è tenuto di eseguire la soddisfazione subito che può comodamente eseguirla; cosicchè pecca mortalmente, se per grave negligenza la differisce per molto tempo. Quello poi, il quale in qualunque maniera ha differita la penitenza, è tenuto d' eseguirla tostochè può.

R. 2. Si deve soddisfare per titolo religioso, soprannaturale, e senza affetto al peccato mortale, perchè la soddisfazione deve esser un'azione buona moralmente, soprannaturale fatta almeno per motivo di placare il Signore, di compensare la offesa di esso. Ora una tale volontà non può stare coll' affetto al peccato mortale.

R. 3. Quello, il quale fa la penitenza in peccato mortale, pecca almeno venialmente, perchè riceve indegnamente una parte del Sacramento, ed impedisce il di lui effetto, cioè la remissione della pena temporale, la quale è l' effetto secondario, che dipende dal primo, cioè dalla grazia santificante. Nulladimeno questo tale non è tenuto di poscia replicare la soddisfazione, perchè ha adempita la sostanza del precetto; e perchè nella Chiesa antica si esigeva frequentemente la esecuzione della soddisfazione, almeno in gran parte, prima dell' assoluzione. Anzi secondo molti, siccome le penitenze da eseguirsi per comando del Confessore pri-

ma dell' assoluzione tolgono il reato della pena temporale, quando poi coll' assoluzione sarà rimesso il peccato; così le penitente da farsi dopo l' assoluzione, sebbene sieno state eseguite nel peccato, che poscia è sopravvenuto, nulladimeno, tolto mediante la giustificazione l' impedimento, ottengono il suo effetto.

Q. X. Se la penitenza imposta dal Confessore possa mutarsi in un' altra.

R. 1. Non si può mutare dal penitente, sebbene in una opera migliore, e di propria sua autorità, perchè niuna soddisfazione può essere Sacramentale, se non è imposta dal ministro del Sacramento. Parimenti, se la penitenza è conveniente, e se non è troppo acerba, non si può mutare da un altro Sacerdote, essendo giustamente prescritta mediante l' atto della podestà di legare.

R. 2. Per giusta causa si può mutare in un' altra: 1. Dallo stesso Confessore, che l' ha imposta; ed allora non è necessario di ripetere la Confessione precedente, se il tempo, in cui fu fatta, è così breve che moralmente si reputi lo stesso giudizio, e se il Sacerdote si ricorda ancora dello stato del penitente; ma ciò si deve fare in un' altra Confessione, perch' è un atto giudiziaro, il quale non si esercita, che nel Sacramento. Che se il Confessore non si ricorda più de' peccati, si ricerca una nuova Confessione, perchè la imposizione di un' altra penitenza è un atto di giurisdizione, che si fa dal giudice, come tale. 2. Ciò può anche fare qualunque Confessore, se le soddisfazioni imposte sono irragionevoli, e contro le regole della prudenza, ed inconvenienti; perchè il Sacerdote non ha jus d' imporre tali soddisfazioni, e conseguentemente non ha jus d' obbligar ad esse il penitente. Ma allora è necessario, che si faccia a lui una nuova Confessione dei peccati per la ragione detta nel numero precedente. Quindi il Confessore non può mutar la penitenza imposta da un altro senza una nuova assoluzione de' peccati: onde anche per parte del penitente si ricerca una nuova contrizione. Perchè poi il Sacramento antecedente non venga privato della sua integrità, bisogna lasciare qualche porzione della penitenza precedente.

Q. XI. Se la penitenza si possa fare per mezzo di un altro?

R. Negativ. Perchè la soddisfazione s' impone, perchè sia fatta da lui, e non da altra persona, avvegnachè il reo deve pagare la pena dovuta; e perchè essendo la colpa personale, personale eziandio deve essere la soddisfazione. Quindi Alessandro VII. condannò questa proposizione: *Il penitente può di propria autorità soscrivere un altro a se, il quale in suo luogo faccia la penitenza.*

Q. XII. Se per precetto, o istituzione di Cristo sia necessario, che la soddisfazione si adempisca sempre prima dell' assoluzione?

R. Negativ. Secondo l' uso della Chiesa da più secoli abbrac-

ciato, ed anche secondo l'uso della Chiesa antica, in cui erano assolti i penitenti prima dell'adempimento della penitenza, quando sovrastava la persecuzione, o altro pericolo di morte. La ragione è, perchè la parte integrale, come è la soddisfazione, non si deve premettere necessariamente alla parte essenziale della stessa cosa, e perchè senza di quella sussiste tutta la essenza del composto. Quindi Sisto IV. condannò, come falsa, ed erronea la seguente proposizione: *I penitenti non si possono assolvere, se non hanno fatta la penitenza.* E Alessandro VIII. condannò queste tre proposizioni: 16. *L'ordine di premettere la soddisfazione all'assoluzione fu introdotto non già dalla politica, o dalla istituzione della Chiesa; ma dalla legge stessa, e dalla stessa prescrizione di Cristo, così in certo modo dettando la natura della cosa.* 17. *Colla pratica di tutto assolvere, l'ordine della penitenza è rovesciato.* 18. *Sebbene l'autorità di molti uomini difenda la consuetudine moderna nell'amministrare il Sacramento della penitenza, e la lunghezza di molto tempo la confermi; nulladimano non si ha dalla Chiesa per uso, ma per abuso.*

Ma si dimanderà, se il Confessore può qualche volta obbligare il penitente di adempiere o in parte, o in tutto la penitenza prima dell'assoluzione?

R. Affermat. Perchè nè Cristo, nè la Chiesa hanno ciò proibito, quando la prudenza insegna, che ciò è spediante. Anzi si deve a ciò obbligare il penitente, quando vi è pericolo, che ricevuta l'assoluzione non ometta la penitenza; o se ciò è molto necessario; o se conduce molto alla salute del penitente, o se il Sacerdote non possa altrimenti giudicare della disposizione del penitente. Così Suarez, e De-lugo (disp. 24. sess. 10.), ove dice, che questa è la dottrina de' Teologi.

## A P P E N D I C E

Si riportano i principali Canoni Penitenziali secondo l'ordine del Decalogo, raccolti da varj Concilj, e libri Penitenziali nella istruzione di S. Carlo.

*Girca il primo Precetto del Decalogo.*

**Q**uello, il quale avrà apostatato dalla Fede, faccia penitenza per dieci anni.

Quello, il quale avrà prestata fede agli augurj ed alle divinazioni, o che avrà fatti incantesmi, farà penitenza per sette anni.

Quello, il quale coll'astrolabio cerca chi ha rubato, farà penitenza per due anni.

Quello, il quale avrà fatte legature, o affascinamenti, farà penitenza per due anni.

Quello, il quale avrà consultato i Maghi, farà penitenza per cinque anni.

*Circa il secondo Precetto.*

Chiunque ha scientemente spergiurato, digiunerà 40. giorni in pane, ed acqua, e farà penitenza ne' cinque anni seguenti, e non sarà mai senza penitenza; e non si prenderà mai per testimonia, e dopo queste cose si farà partecipe della Comunione.

Chi avrà spergiurato in Chiesa, farà penitenza per dieci anni.

Se alcuno avrà bestemmiato pubblicamente contro Dio, o la Beata Vergine, o contro qualche Santo, per sette Domeniche starà pubblicamente avanti le porte delle Chiese, mentre si celebrano le Messe, e nell'ultima delle dette Domeniche senza mantello, senza calze, si leghi con una corda al collo; e ne' sette Venerdì precedenti digiuni in pane ed acqua, senza entrare allora in verun modo in Chiesa; parimenti in quelle sette Domeniche, alimenti, se può, tre, o due, o un povero, altrimenti sia a lui imposta un'alta penitenza. Se poi ricusa di ciò fare, sia a lui proibito di entrare in Chiesa, e in morte sia privo della sepoltura Ecclesiastica.

*Circa il terzo Precetto.*

Quello, il quale in giorno di Domenica o di festa avrà fatta qualche opera servile, farà penitenza in pane ed acqua per tre giorni.

Se alcuno avrà trasgrediti i digiuni prescritti dalla Chiesa, farà penitenza in pane, ed acqua per venti giorni.

Quello, il quale in tempo di Quaresima avrà trasgredito il digiuno per un giorno, farà penitenza per sette giorni.

Quello, il quale in tempo di Quaresima mangia carne senza una inevitabile necessità, in tempo di Pasqua sarà privo della Comunione, e inoltre si asterrà dalle carni.

*Circa il quarto Precetto.*

Quello, il quale avrà maledetti i parenti, farà penitenza in pane, ed acqua per undeci giorni.

Quello, il quale avrà ingiuriato i genitori, farà penitenza per tre anni.

Quello, il quale avrà percosso i genitori, farà lo stesso per sette anni.

Se alcuno sarà insorto contro il Vescovo, il Pastore, o contro suo padre, farà penitenza in Monastero per tutto il tempo di sua vita.

Se alcuno avrà disprezzato i precetti del suo Vescovo, o dei di lui ministri, o del suo Parroco, farà penitenza in pane ed acqua per undeci giorni.

*Circa il quinto Precetto:*

Quello, il quale avrà ucciso un Sacerdote, farà penitenza per dodici anni.

Chi avrà ucciso il padre o la madre, il fratello o la sorella, in tutto il tempo di sua vita non riceverà il Corpo del Signore, se non in punto di morte, si asterrà finchè vivrà dalle carni, e dal vino, e digiunerà nelle ferie seconda, quarta, e sesta.

Se alcuno avrà ucciso un uomo, starà sempre alle porte della Chiesa, e in punto di morte riceverà la Comunione.

Quello, il quale fu autore dell'omicidio per il consiglio dato da lui, farà penitenza in pane, ed acqua per undeci giorni con i sette anni seguenti.

Se una donna avrà abortito spontaneamente, farà penitenza per tre anni; se avrà abortito senza ciò volere, farà penitenza per tre quaresime.

Quello, il quale senza ciò volere ha soffocato il figlio, farà penitenza per 40. giorni in pane, acqua, erbe, legumi, e si asterrà dalla moglie altrettanti giorni. Indi farà penitenza per tre anni nelle ferie legittime, ed osserverà tre quaresime all'anno.

Quello, il quale avrà ucciso il figlio per occultare il suo delitto, farà penitenza per tre anni.

Se alcuno per ira improvvisa, o per rissa avrà ucciso un uomo, farà penitenza per tre anni.

Se alcuno avrà ferito un altro, o avrà a lui tagliato qualche membro, farà penitenza per un anno nelle ferie legittime.

Se alcuno avrà data una percossa al prossimo senza recare a lui danno, farà penitenza in pane, ed acqua per tre giorni.

*Circa il sesto Precetto:*

Se un laico libero avrà avuto commercio con una donna libera, farà penitenza per 3. anni.

Quello, il quale con sua moglie turpemente convive, farà penitenza per 40. giorni.

Quello, il quale avrà fornicato con due sorelle, o avrà violata una sua figlia spirituale, farà penitenza per sempre.

Quello, il quale avrà commesso un incesto (non così enorme) farà penitenza per dodeci anni.

Quello, il quale avrà violata una Monaca, farà penitenza per dieci anni.

Se qualche donna si sarà servita del belletto, o altra cosa simile, per piacere agli altri uomini, farà penitenza per tre anni.

Se il Sacerdote ha avuto commercio colla figlia sua spirituale, la quale cioè fu da lui battezzata, o la quale si è confessata da lui, deve far penitenza per dodici anni. E se il delitto è manifesto, si deve deporre, e pellegrinando farà penitenza per dodici anni, e poi entrerà in Monastero per ivi starsene tutto il tempo di sua vita. Per l'adulterio s'impone la penitenza di sette o dieci anni. Per i baci, o abbracciamenti impudici è stabilita la penitenza di 30. giorni.

*Circa il settimo Precetto.*

Se alcuno avrà commesso furto di roba di poco valore, farà penitenza per un anno.

Quello, il quale ha rubato qualche cosa de' sacri arredi, o del tesoro della Chiesa, o ha rubato denaro Ecclesiastico, o le obblazioni fatte alla Chiesa, farà penitenza per 7. anni.

Quello, il quale si è ritenuto, o trascurò di dare la decima, restituirà quattro volte tanto, e farà penitenza in pane ed acqua per venti giorni.

Quello, il quale riceve usure, e commette rapine, farà penitenza per tre anni, in pane, ed acqua.

*Circa l'ottavo Precetto.*

Quello, il quale avrà acconsentito al testimonio falso, farà penitenza per cinque anni.

Il falsificatore, o sia quello, il quale dice il falso testimonio, farà penitenza in pane, ed acqua finchè vive.

Se alcuno avrà detratto del suo prossimo, farà penitenza in pane, ed acqua per 7. giorni.

*Circa il nono, e decimo Precetto.*

Quello, il quale nefandamente desidera la roba altrui, e quello, ch'è avaro, farà penitenza per tre anni.

Se alcuno desidera di fornicare, se è Vescovo, farà penitenza per sette anni; se è Sacerdote, per cinque anni; se è Diacono, o Monaco per tre anni; se è chierico, o laico per due anni.

(\*) *Nota.* Benedetto XIV. L. III. de *Syn. Dioces.* cap. 62. ove tratta della origine, e dell' uso de' Canonì Penitenziali, insegna, che i Vescovi antichi, ogni volta, che udivano essere stato commesso un qualche enorme delitto, il quale per la circostanza annessa contenesse una più grave e singolare malizia, subito si univano per deliberare con qual penitenza un tal peccato si potesse espiare, e dopo, che aveano discusso, e definito l' affare, ognuno comunicava alle sue Parrocchie ciò, che con comun consenso era stato stabilito. Anzi qualche volta si cercava il giudizio del Pontefice Romano, e qualche volta si mandava a lui il reo, perchè fosse da esso giudicato, quale, e quanta penitenza si esigeva, perchè il reo meritasse di conseguire la riconciliazione da Dio, e dalla Chiesa.

2. Si registrava poi nel codice, chiamato *Libro Penitenziale*, la penitenza, che i Vescovi, o i Sommi Pontefici aveano stabilito d' imporre per un qualche delitto, acciocchè servisse poi di regola a' Sacerdoti inferiori; e acciocchè niuno da essa si dipartisse, il Vescovo nel suo Sinodo, o nella visita della sua Diocesi principalmente esaminava, se ogni Sacerdote avea il libro Penitenziale proprio della sua Diocesi.

3. Molti di questi libri Penitenziali si sono perduti, e tra questi quello di S. Cipriano, scritto ad Antonino, come lo stesso Santo attesta (epist. 52.): niente di meno molti di essi per ispezial provvidenza del Signore sono rimasti, e arrivati a noi, acciocchè da essi impariamo, quale sia stato nella Chiesa lo spirito della vera penitenza.

4. Se poi il Vescovo presentemente esigesse nel suo Sinodo la osservanza, e la esecuzione de' detti Canonì, tenterebbe una cosa impossibile, mentre molti si accostano ora al tribunale della Confessione aggravati da tanti, e grandissimi peccati, che se si imponesse ad essi la penitenza a tenore di que' Canonì, tutta la loro vita non basterebbe per eseguirla.

5. Ma non è poi così, se il Vescovo nelle sue Costituzioni Sinodali v' inserisca i Canonì Penitenziali, o anche comandi, che i Confessori abbiano notizia di quelli per mantenere una qualche proporzione tra le spezie diverse de' peccati, e per imporre la penitenza ad ognuno corrispondente; e inoltre perchè i Confessori da ciò prendano argomento per dichiarare a' penitenti la gravezza de' peccati commessi.

6. Una tal cosa fu stabilita, ed istituita da molti Vescovi, e da molti Concilj, e confermata da' Romani Pontefici.

7. Il Cardinale di Aguirre (ad *Canon. II. Et 12. Conc. Tolet. III. tom. II. Collect. max. Conc. Hispan.*) conferma con molti argomenti tutte le cose, che abbiamo finora dette circa la utili-

tà de' Canoni Penitenziali. Lo stesso si ricava da S. Tommaso, il quale insegna (quodlib. 3. q. 13. art.), che non si deve ora prescrivere la penitenza a norma degli antichi Canoni; ma che però è utile, che il Confessore significhi al penitente, quanta e quale penitenza era una volta stabilita dalla Chiesa, per espiare ognuno de' delitti commessi da esso.

## CAPITOLO SECONDO.

*Della forma del Sacramento della Penitenza,  
o sia dell' Assoluzione.*

I. Circa il modo di assolvere (16) i penitenti così si esprime il Rituale Romano fatto per comando di Paolo V. “ Quando „ (il Confessore) assolve il penitente, avendo prima imposto a „ lui la penitenza salutare, ed essendo questa dal penitente accettata, dica primieramente: *Misereatur tui* ec. Indi alzata la „ destra verso il penitente soggiunga: *Indulgentiam absolutionem* ec. „ *Dominus Jesus Christus te absolvat, & ego auctoritate ipsius ab-* „ *solvo te ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis, & in-* „ *terdicti in quantum possum, & tu indiges.* Poscia proseguisca „ così: *Ego te absolvo a peccatis tuis. In nomine Patris* ec. „ Avverte lo stesso Rituale, che si deve omettere la voce, *suspensionis*, se il penitente è laico, e aggiunge, che nelle Confessioni frequenti, e brevi si può omettere il *misereatur* ec. e che basta dire, *Dominus Jesus Christus* ec. fino a quel passo, *Passio Domini nostri Jesu Christi* ec. Che se sovrasta qualche grave necessità, come e. g. in punto di morte, si può dire brevemente: *Ego te absolvo ab omnibus censuris, & peccatis. In nomine Patris* ec.

II. La forma dell'assoluzione (17) consiste in queste parole:

(16) La forma del Sacramento della Penitenza, ovvero l'assoluzione, è la sentenza definitiva della remissione dei peccati, proferita dal legittimo ministro sopra il penitente veramente contrito e confessò. Secondo la istituzione di Cristo, la tradizione della Chiesa, o la definizione del Concilio Fiorentino, di necessità di questo Sacramento si è, che la di lui forma (come pure quella degli altri Sacramenti, fuorchè quella del matrimonio seconda molti) si proferisca colla voce, e non già con cenni, o in iscritto.

(17) Nella forma dell'assoluzione non si deve dire (come dicono alcuni) *da tutti li tuoi peccati, ab omnibus peccatis tuis*: perchè il Rituale riformato ha levato la voce, *omnibus*. Così pure non si deve dire, *da tuoi peccati confessati, contriti, e dimenticati, a peccatis tuis contritis, confessis, & oblitis*, come una volta si diceva in alcune Chiese. Perchè la voce, *contritis*, presa per la contrizione perfetta, immeritamente si usurpa, bastando la contrizione imperfetta: le voci, *confessis & oblitis*, sono superflue; perchè la voce, *confessis*, si sot-

*Ego te absolvo a peccatis tuis. In nomine Patris ec.* Sicchè le precetti, e le parole, che precedono, o che seguono questa forma; non sono di essenza della stessa (Trident. sess. 24. cap. 3.). Parimente sebbene per precetto si debbano esprimere tutte quelle parole; alcune però non sono di essenza della forma, come sono queste, *ego, tuis, amen*. Ma circa le altre non si accordano i Teologi: perchè alcuni assegnano queste due, *Absolvo te*, per tutta la essenza della forma; e queste almeno si ricercano secondando tutti: avvegnachè sono necessarie per significare l'effetto primario del Sacramento, cioè l'assoluzione. L'assoluzione poi è la sentenza giudiziaria, la quale mira necessariamente il reo; onde si deve esprimere il pronome, *te*. Altri esigono inoltre le voci, *a peccatis*. Anzi alcuni, e questi pochi esigono anche le parole *in nomine Patris ec.* ma ciò asseriscono appoggiati ad un fondamento falso, perchè cioè sono di opinione, che la forma di questo Sacramento sia deprecativa.

III. L'assoluzione data colla condizione, che appartiene al presente, o al passato, è valevole, se la condizione è presente, o passata: perchè non si sospende allora il Sacramento, e l'effetto; ma è però illecita, se si dà così senza necessità; avvegnachè è contro la riverenza dovuta al Sacramento, e contro l'uso della Chiesa. Parimenti illecitamente si usa la condizione, la quale necessariamente si deve presupporre; come se e. g. dica il Sacerdote: "Io ti assolvo, supposto che tu abbia una vera contrizione, e una volontà vera e. g. di restituire". Perchè la condizione, ch'è sempre necessaria, e che per ragion del Sacramento si deve sempre supporre, si adopera inutilmente, e vanamente, e contro il dovuto rispetto al Sacramento. Che se si dubiti, se il penitente (18) sia ancora vivo, o se il Sacerdote abbia profe-

tointende bastevolmente mediante la circostanza consignificante; finalmente i peccati, i quali dopo un diligente esame non vengono in mente, sono compresi universalmente nella stessa confessione, dice il Tridentino: sess. 14. c. 5.). Similmente la parola, *ego*, (essendo contenuta nel verbo, *absolvo*) secondo alcuni, non è neppure di necessità di precetto. La invocazione della Ss. Trinità non è di necessità di questo Sacramento: nondimeno non si deve omettere, per conservare l'uso della Chiesa.

Queste parole, *a peccatis tuis*, non si possono omettere senza peccato mortale, per il pericolo a cui si espone il

Sacramento; e perchè sono necessarie, almeno di necessità di precetto, come inferisce Silvio dalla diversità delle sentenze (imperciocchè una afferma, e una nega che le dette parole sieno di necessità della forma) e conseguentemente dalla incertezza di questa cosa.

(18) Si può assolvere condizionatamente anche quando, considerate tutte le circostanze, si dubita ragionevolmente della capacità fisica del soggetto; e. g. del fanciullo, cioè se sia arrivato sufficientemente all'uso della ragione; così pure il moribondo di cui non si ha se non una probabile testimonianza, o un indizio dubbioso, che voglia essere assolto, come

rite la parole dell'assoluzione, secondo molti si deve dare l'assoluzione con questa condizione: *Si es capax*, se sei capace, ovvero, *si non es absolutus*, *ego te absolvo*, cioè, se non sei assolto, io ti assolvo ec.

L'assoluzione data colla condizione, che mira il futuro, è nulla. Perchè allora non esistono assolutamente la intenzione di assolvere, e l'assoluzione; ma una e l'altra resta sospesa, e conseguentemente non produce alcun effetto. Quindi non vale l'assoluzione data così: *si restitueris*, *si poenitentiam impleveris*, *absolvo te*, cioè, se restituirai, se farai la penitenza, io ti assolvo.

IV. L'assoluzione data a persona lontana è illecita secondo la pratica della Chiesa, secondo la quale non si dà mai l'assoluzione a' moribondi lontani; sebbene sieno per morire senza di essa; e secondo la forma dell'assoluzione, la quale mediante il pronome, *te*, esige che il soggetto sia presente.

V. E' peccato mortale assolvere alcun da' peccati, prima che sia assolto dalla scomunica contratta da esso; perchè la Chiesa proibisce gravemente, che lo scomunicato riceva alcun Sacramento. Per la qual cosa questo tale non è veramente assolto per mancanza di contrizione, e per il grave sacrilegio, che commette ricevendo il Sacramento contro la proibizione della Chiesa.

VI. Per ripetere l'assoluzione si ricerca una nuova Confessione: perchè non si può senza sacrilegio ripetere l'assoluzione sopra la stessa Confessione, avvegnachè non caderebbe sopra alcuna materia, e perciò sarebbe nulla. Nulladimeno si può ripetere sopra un'altra Confessione anche degli stessi peccati: perchè la Confessione è la materia prossima, ed i peccati sono la materia rimota; onde l'assoluzione cade sopra una nuova materia prossima.

## CAPITOLO TERZO.

### *Del Ministro del Sacramento della Penitenza.*

#### Articolo I. *Della podestà, che si ricerca nel Ministro della Penitenza,*

Q. I. **S**e per assolvere si ricerchi la giurisdizione?

Nota 1. La giurisdizione in genere è una podestà di governare, di pronunziare cioè la sentenza sopra i sudditi. Ella è di due sorta; cioè nel foro interno, o sia della penitenza, di cui si tratta

---

insegna comunemente i Dottori. ma basta esprimerla colla mente, come in questi casi non è necessario di me insegna il sentimento e l'uso comune. esprimere colla voce la condizione, comune.

za presentemente, ed è una facoltà di assolvere, di legare, e obbligare i sudditi, che si sono confessati, nel tribunale del Sacramento della Penitenza: e nel foro esterno, ed è una facoltà di far leggi, di fulminar censure, d'imporre pene Ecclesiastiche, anche pubbliche, e dispensare, ed esentare da esse, e di regolare i sudditi con questi mezzi quanto al governo esterno. L'una, e l'altra giurisdizione si suddivide in ordinaria, e delegata. La giurisdizione (19) ordinaria nel foro esterno è quella, che compete ad alcuno per ragion del suo ufficio, che ha annesso la cura di anime, tal è la giurisdizione del Papa sopra tutti i fedeli, del Vescovo sopra i suoi Diocesani ec. La giurisdizione delegata è quella, che si concede al Sacerdote da quello, il quale ha la giurisdizione ordinaria. Si acquista essa colla concessione tacita, o espressa; perchè la delegazione è uno degli atti della giurisdizione ordinaria. Per il consenso tacito si ricerca la notizia certa di quello, che si opera; onde si dà una tal concessione senza notizia del Prelato.

2. La giurisdizione delegata non cessa per la morte, o per la deposizione di chi ha delegato, se fu da esso data senza alcuna limitazione di tempo, e se non fu ritrattata da lui, o dal suo successore, o dal Superiore; perchè la grazia, come è una tale

(19) Ad essa si riduce la facoltà, o giurisdizione concessa legittimamente a quello, il quale si elegge per suo Confessore dal penitente, che ha dal jus, dalla consuetudine, o per privilegio la facoltà di elegerli il Confessore; perchè quello, il quale in tal modo è eletto può assolvere l'Elettore, mediante la facoltà a lui delegata per un tale effetto dalla Chiesa, o sia dal Papa. Alla stessa pur si riduce d'alcuni la facoltà, che ha ogni Sacerdote di assolvere in punto di morte. Ma questa appartiene forse alla ordinaria, intesa in significato più ampio. Imperciocchè anche quella facoltà si chiama meritamente ordinaria, la quale compete in virtù della podestà dell'Ordine, non impedita, nè ristretta dalla Chiesa; come appunto è quella di cui parliamo; imperciocchè, cessando ogni impedimento o restrizione, o sia limitazione per parte della Chiesa, le cose ritornano a quello stato in cui erano da principio della Chiesa.

Secondo il capo, *Ne pro dilatione*, (de Penit.) hanno dal jus la facoltà

di elegerli il Confessore tutti i Prelati, cioè i Vescovi, i Abbati, i Priori Generali, Provinciali, e Locali. 1. Hanno la stessa facoltà dalla consuetudine i Cardinali: onde così questi, che quelli possono elegerli un Sacerdote, non approvato dall'Ordinario. 3. I Regolari, dimoranti fuori de' loro Conventi, che non hanno il comodo di avere un Sacerdote del loro istituto, possono elegerli un Sacerdote semplice, parimenti non approvato dal Vescovo. 4. In virtù del canone citato, e anche per consuetudine, che ha vigor di legge, perchè ragionevole e prescritta legittimamente, i Parrochi possono elegerli a loro talento un Sacerdote, approvato però dal Vescovo, sebbene alcuni Dottori abbiano difesa la proposizione, che segue. „ Quelli, i quali, hanno una Chiesa „ che ha cura di anime possono elegerli per Confessore un Sacerdote „ semplice, non approvato dal Vescovo „ vo „. Questa proposizione è la sesta decima tra le proposizioni condannate da Alessandro VII.

giurisdizione, non cessa per la morte di chi l'ha concessa; avvegnachè in grazia del Superiore dev' essere stabile e permanente (*Rege jur. 16. in 6.*).

3. Quello, il quale ha la podestà delegata, non può comunicarla ad altri, quando ciò non sia a lui in specialità concesso: nel qual caso la comunica, e sostituisce in essa un' altro non già a suo nome, ma a nome del delegante; perchè una tal facoltà si concede alla persona delegata; acciocchè si possa servir di essa, non già perchè la comunichi ad altri, quando la cosa non sia espressa diversamente. Ciò premesso:

R. Oltre la podestà sacerdotale si ricerca per assolvere la giurisdizione (*Trident. sess. 1. cap. 47.*). La ragion è, perchè l'assoluzione è una sentenza giudiziaria, per la di cui validità si ricerca la giurisdizione in quello, che giudica, e la soggezione in quello, ch' è giudicato.

Q. II. Se la Chiesa supplisca qualche volta la mancanza della giurisdizione nel Sacerdote?

R. Affermat. Purchè ci sieno questi due requisiti: 1. Titolo colorato; titolo cioè, che abbia specie, ed apparenza di vero titolo, sebbene realmente sia nullo: come e. g. la collazione del Benefizio parrocchiale, la quale è invalida per qualche occulto difetto, e. g. per simonia occulta. 2. L'errore comune, cosicchè comunemente, e pubblicamente si giudichi, che alcuno ha vero titolo, e giurisdizione, ma non è così, se in tal modo si giudichi da uno, o da due; perchè allora non vi è ragione sufficiente, per cui la Chiesa conferisca la giurisdizione, non essendo ciò necessario per il bene comune. La Chiesa poi supplisce al difetto occulto concedendo straordinariamente al Sacerdote la giurisdizione di passaggio per tutti gli atti, perchè così il ben comune richiede per impedire molti altri gravi danni, e scandali (*L. Barbarius S. de Offic. Palat.*). Egli è manifesto, che un tal Sacerdote pecca gravemente.

Q. III. Se oltre la podestà dell'ordine, e della giurisdizione, si ricerchi l'approvazione nel Confessore, così Regolare, che Secolare, il quale non ha beneficio, a cui sia annessa la cura di anime?

Affermat. Perchè (10) così ha stabilito il Tridentino (*sess.*

(20) Quindi, 1. Cessano presentemente varj privilegi de' Regolari, mediante i quali (secondo la Clementina, *Dudum. de Privileg.*) e secondo altre Costituzioni di Sommi Pontefici) era concesso a' Regolari, ingiustamente ricusati dai Vescovi, di as-

coltare le Confessioni de' Secolari. 2. Pio V. nella Costituzione, che comincia, *Rom. Pontificis*, del 6. Agosto nell'anno 1572. ha dichiarato, essere compresi in questa legge del Tridentino anche i Lettori, e Graduati in Teologia. 3. Non si ricerca l'ap-

23. c. 15.) . Intorno al qual decreto bisogna osservare le cose seguenti. 1. L'approvazione è il consenso del Vescovo, ch'esercia l'impiego del Confessore quello, il quale giudica idoneo per un tal impiego. Il senso poi del decreto del Tridentino, che senza una tal approvazione niuno possa confessare non solo lecitamente, ma neppur validamente, come ha espressamente dichiarato la Sacra Congregazione de' Cardinali, si raccoglie dal sentimento, e dalla pratica della Chiesa, dallo scopo del Concilio, e da queste parole di esso: „ Che niuno possa udire le Confessioni, nè essere „ riputato idoneo per esercitare un tal ministero. “ La Chiesa poi ha potuto ciò stabilire: perchè la giurisdizione necessaria per la validità dell'assoluzione essendo data dalla Chiesa, ha potuto convenientemente aggiungere questa condizione, come necessaria per ricevere la giurisdizione, e per esercitarla validamente.

2. Una tal legge ha forza anche in Francia, perchè fu anche promulgata, e ricevuta in essa, come si ricava da molti Concilj particolari, e generali del Clero Gallicano (ann. 1625. 1635. 1645.) Inoltre questa proposizione: „ Il Concilio Tridentino non „ obbliga i Regolari in Francia a procacciarsi le approvazioni „ da' Vescovi, acciochè possano ascoltare le Confessioni de' se- „ colari, nè coll'autorità di quel Concilio possono restringersi i „ privilegj de' Regolari, perchè esso in Francia non è ricevuto „ fuorchè nelle decisioni della fede “; fu da Alessandro VII. condannata (anno 1659.) , come falsa, temeraria, scandalosa, e che induce nello scisma, e nella eresia, e come ingiuriosa al Concilio di Trento, ed alla Sede Apostolica. Lo stesso ha dichiarato Clemente X. (Costituz. *Suprema*).

3. Non basta l'approvazione dimandata, e negata ingiustamente; perchè il Tridentino vuole, ch'essa si ottenga. E i privilegj in contrario allegati non più sussistono, come aboliti dal Tridentino, e da' Sommi Pontefici. Quindi Alessandro VII. condannò questa proposizione: *Soddisfa al precetto della Confessione annuale quello, il quale si confessa da un Regolare, che si presentò al Vescovo, ma fu da lui ingiustamente riprovato*: condannò anche questa: *quelli, i quali hanno beneficio, che ha cura, possono eleggere un Confessore, il quale sia semplice Sacerdote non approvato dall'Ordinario*.

4. Il Decreto del Tridentino si restringe alle Confessioni dei Secolari, anche Sacerdoti, e non già de' Regolari. Nulladimeno

provazione del Vescovo in quelli, i quali hanno un beneficio parrocchiale, acciò ascoltino nella sua Parrocchia le confessioni; perchè essi sono eccettuati dal Concilio di Trento. Nelle altre Parrocchie hanno bisogno del con-

senso degli altri Parrochi, o sia dei Parrochi di esse, di cui però non hanno bisogno i Regolari privilegiati, ove sussiste una tale consuetudine approvata dal Vescovo.

per udire le Confessioni delle Monache, anche soggette a' Regolari, ricercasi ora l'approvazione del Vescovo Diocesano (Costituz. 7. *Clementis X.* e Costituz. di Gregorio XV. *Inscrutabili*). I Religiosi (21) poi di un Ordine non possono ascoltar le Confessioni de' Religiosi di un altro Ordine senza la licenza de' Superiori del penitente: perchè il Papa colla sua concessione generale della giurisdizione non intende di derogare agli Statuti de' Religiosi, secondo i quali molti Religiosi non si possono confessare se non dai Confessori destinati da' loro Superiori. Per la qual cosa i Religiosi lontani dalle lor case s'informino o da' loro Superiori, o dagli Statuti della loro Religione, o dalla consuetudine già ricevuta, da chi si possano confessare. Che se circa un tal affare nè il Superiore, nè la Religione ha stabilita cosa alcuna, allora si giudica, che permettano, che si confessino da qualunque Sacerdote approvato, se non hanno compagno dello stesso Ordine, che sia approvato.

5. Si ricerca l'approvazione del Vescovo del luogo, in cui si ascoltano le Confessioni, cosicchè quello, il quale è approvato in una Diocesi, non può ascoltar le Confessioni in un'altra Diocesi senza l'approvazione del Vescovo Diocesano, come si raccoglie dalla pratica della Chiesa, e dal numero plurale, di cui si serve il Tridentino, e da Clemente X. (Costituzione *Superna*), e da Alessandro VII. il quale l'anno 1659. condannò l'opposta sentenza.

6. Questo decreto non mira quelli, i quali hanno beneficio, che ha annessa la cura di anime: perchè questi si reputano approvati, tostochè si dà ad essi un tal beneficio; il Parroco però, che ha rinunciato il suo beneficio, non può assolvere alcuno validamente senza l'approvazione, perchè non ha più il beneficio parrocchiale.

Q. IV. Se basti la giurisdizione, o approvazione sotto il rati-

(21) Similmente i Sacerdoti Regolari, sebbene approvati dai Vescovi, non possono assolvere i loro Religiosi qualora non sieno deputati a questo ufficio da' loro Superiori. Parimenti quella sentenza è più sicura e più probabile la quale dice, che i Sacerdoti Regolari approvati dal Vescovo non possono assolvere i secolari nelle Diocesi, nelle quali sono approvati senza la deputazione de' loro Superiori. La ragione è, perchè i Regolari non hanno la giurisdizione dal Vescovo, ma dal Papa o dalla Chiesa, come asserisce la sentenza comune. Ora sempre

fu intenzione della Chiesa e de' Sommi Pontefici, che, quanto all'amministrazione del Sacramento della Penitenza, i Regolari soggiacciano alla disposizione dei loro Superiori.

Similmente i Regolari, per quanto ampla licenza abbiano dalla S. Sede di assolvere chiunque da qualunque caso enorme, anche riservato alla Sede Apostolica, non possono assolvere i loro correligiosi dai casi riservati ai loro Superiori; come hanno dichiarato Clemente X. e altri SS. Pontefici, e specialmente Urbano VIII.

ficamente futuro; cioè, allorchè si spera, e si giudica, che, essendo dimandata, sarà concessa?

R. Negat. Perchè secondo il Tridentino per la validità dell'assoluzione si ricerca la giurisdizione, e l'approvazione, che attualmente, ed assolutamente esista, e che sia già ottenuta, per la quale si ricerca il consenso attuale dichiarato con qualche segno.

Q. V. Se basti la giurisdizione, e l'approvazione solamente probabile?

R. Non basta per assolvere lecitamente, ma ricercasi la giurisdizione certa. Per la qual cosa fuori del caso di necessità non è lecito di amministrare il Sacramento colla opinione probabile di quelle cose, che si ricercano per la validità dello stesso. Anzi neppur basta la giurisdizione probabile per assolvere validamente, se realmente non esiste; perchè allora manca qualche condizione, che si ricerca per la validità dell'assoluzione.

Q. VI. Se il Confessore Regolare approvato in una Diocesi possa in essa assolvere i sudditi di un'altra Diocesi, per la quale non è approvato?

R. Può assolverli anche da' casi ivi riservati; ma non già da' casi riservati nella Diocesi, nella quale è approvato; quando non conosca, che in frode della riservazione sono quelli passati ad un'altra Diocesi. Così ha dichiarato Clem. X. (Costituz. *Superna*). Lo stesso per il consenso racito de' Vescovi confermato dalla consuetudine comune, dicono gli autori del Sacerdote secolare approvato. Che se il caso non è riservato nella Diocesi del penitente, ma solamente nella Diocesi del Confessore, questo non può assolverlo: perchè mediante la riservazione è tolta al Confessore la facoltà di assolvere da quel peccato.

Q. VII. Se il Parroco possa ascoltare, ed assolvere i suoi sudditi in una Diocesi, nella quale non è approvato?

R. Secondo la sentenza comune può ciò fare anche lecitamente, purchè si faccia senza scandalo. Perchè ha la giurisdizione ordinaria sopra i suoi sudditi, la quale non dipende dall'approvazione; ora la giurisdizione ordinaria nel foro della penitenza, essendo volontaria, e non contenziosa; è nemica dello strepito del foro, si può esercitare fuori del suo territorio.

Q. VIII. Se il secolare, o regolare approvato generalmente in una Diocesi, possa assolvere validamente in un'altra Diocesi il suddito della Diocesi, nella quale è approvato?

R. Negat. Secondo Clemente X. (Costituz. *Superna*). Perchè la giurisdizione delegata dipende quanto all'esercizio di essa dall'approvazione del Vescovo del luogo, in cui si ascoltano le Confessioni.

Q. IX. Se il Parroco fuori della sua Parrocchia possa assolve-

te validamente i sudditi di un'altra Parrocchia colla facoltà del proprio Parroco de' medesimi.

R. Non può senza licenza espressa, o tacita del Vescovo. Perchè il Parroco di una Parrocchia per la delegazione del proprio Parroco di essi non diventa Parroco de' sudditi di un'altra Parrocchia; e perchè la giurisdizione de' Parrochi dipende dal Vescovo. La licenza poi è espressa, quando si concede colle parole, o in iscritto: è poi tacita, quando il Vescovo non si oppone alla consuetudine, che sa esservi circa l'ascoltare le Confessioni.

Q. X. Se quello, il quale è approvato generalmente per ascoltare le Confessioni de' secolari, sia anche approvato per ascoltare quelle delle Monache, soggette o al Vescovo, o a' Regolari, quando non sieno eccettuate?

R. Negat. Perchè l'uso così vuole, e perchè così ha dichiarato Clemente X. (Costituz. *Superna*).

Q. XI. Se i Regolari abbiano bisogno dell'approvazione dell'Ordinario per ascoltare le Confessioni de' servi secolari di essi?

R. Clemente X. ha dichiarato (Costituz. cit.) che possono ascoltare i secolari, i quali nel Monastero, o Collegio sono di famiglia, e commensali continui: ma non già quelli, che ad essi semplicemente servono.

Q. XII. Se il Vescovo possa validamente limitare l'approvazione quanto al tempo, al luogo, e alle persone?

R. Affermat. Secondo la pratica quotidiana. La ragion è, perchè quello, il quale ha l'approvazione, ristretta, sebbene ingiustamente, quanto al tempo, al luogo, o alle persone, è privo realmente dell'approvazione per un altro tempo, per un altro luogo, e per altre persone. Quindi Alessandro VII. condannò, come falsa, ed erronea, questa proposizione: *I Vescovi non possono limitare, o restringere, o ristrette in alcuna parte le approvazioni, che concedono a' Regolari per ascoltare le Confessioni.* Quando poi l'approvazione fu data per un tempo limitato, non può durare oltre il tempo prescritto (22) da quello, dalla di cui volon-

(22) E ciò si verifica, ancorchè l'approvazione sia stata ingiustamente ritrattata ai Regolari, imperciocchè, sebbene l'approvazione una volta concessa assolutamente e amplamente ai mendicanti non possa essere ritrattata senza qualche giusta causa appartenente alle confessioni, perchè è riputata come una sentenza giusta la quale passa nella cosa giudicata, come spesse volte dichiararono i SS. Pontefici, e ultimamente Clemente X. nella Co-

stituzione, *Superna*: se però i Regolari vivano scandalosamente, o dishonestamente in qualunque maniera, o se commettano qualche delitto per cui sembri ragionevolmente al Vescovo che siano da sospendersi dalle confessioni (nel qual caso è aggravata la coscienza del Vescovo dalla Santa Sede) il Vescovo può sospendere da per se stesso i Regolari da lui approvati, o rimuoverli dall'ascoltare le confessioni.

tà essa dipende. Quindi vi è bisogno di un'altra approvazione. Il Clero Gallicano condannò questa proposizione (ann. 1700.) ? Nel ministro della Penitenza si ricerca anche l'approvazione dell'Ordinario, la quale può essere limitata, ma non già ritrattata senza causa.

Q. XIII. Se il Sacerdote non approvato possa assolvere da' peccati veniali?

R. Non può, almeno lecitamente secondo il Decreto di Innocenzo X. fatto l'anno 1679. in cui proibisce a' Vescovi il concedere una tal facoltà al Sacerdote non approvato; ed a' Sacerdoti non approvati, così secolari, che regolari, anche della Compagnia di Gesù, i quali trasgrediscono un tal precetto, minaccia lo sdegno del Signore, ed a' Vescovi un giusto, e rigoroso castigo. Anzi sembra, che neppur possa assolvere validamente, perchè il Sacerdote in virtù della Ordinazione non ha giurisdizione nei sudditi anche rei di soli peccati veniali.

(\*) Nel fine di questo articolo aggiungiamo la proibizione fatta da Benedetto XIV. nelle due costituzioni, una delle quali è la 20. del 1. tom. del Bull., l'altra è la 120. nello stesso tomo. Questa proibizione ordina, che i Confessori non assolvano i compagni del proprio delitto in quelle cose, le quali sono contro il sesto precetto, la qual questione manca intieramente nel nostro Autore. Ciò premesso:

Q. XIV. Se il Confessore possa assolvere il compagno del suo delitto in quelle cose, le quali sono contro il sesto precetto?

R. Può, almeno validamente, secondo la natura del Sacramento della Penitenza, avvegnachè allora giudica non della propria, ma dell'altrui colpa; nè senza la proibizione delle leggi ripugna, che alcuno, assumendo la persona di giudice circa il delitto commesso da'un altro, pronunzi la sentenza, sebbene esso, come privato, sia stato partecipe dello stesso delitto (S. Tomm. in Suppl. p. 3. q. 20. art. 1. ad 1.). Se poi non solo validamente, ma anche lecitamente si possa ciò fare, non si accordano gli Autori. Sembra, che S. Tommaso (nel luogo cit.), e S. Pietro Damiani (opusc. 7. c. 7.) ciò neghino; poichè questo ul-

Se poi vengono sospesi dal Vescovo senza motivo giusto, nondimeno devono astenersi dal ricevere le confessioni: perchè, posta la sospensione ancorchè ingiusta, anzi ingiustissima, restano privi dell'approvazione.

Nonostante però tutte queste ed altre simili cose, le approvazioni concesse ai Regolari con la clausula, ad

*beneficium*, ovvero, *usque ad revocationem*, secondo la sentenza comune dei Giuristi, e la consuetudine del Mondo Cristiano, sono giudicate perpetue, qualora quello il quale in tal modo è approvato, non abbiasi reso degno con qualche suo delitto di essere rimosso. Così comunemente i Dottori.

fimo così grandemente parla contro una tal Confessione, che sembra, ch'esso non solo la reputi illecita, ma che la rifiuti eziandio come nulla. A questi due Dottori soscrivono molti gravi Teologi. Inoltre la questione, se il Confessore, fornito peraltro della giurisdizione generale, assolva validamente, e lecitamente il penitente dal delitto commesso con esso, una tal quistione, dico, non fu veramente decisa in molti Sinodi; nulladimeno questi Sinodi privano il mentovato Confessore della giurisdizione, o sia della facoltà di assolvere il suo compagno, o complice nel peccato d'impudicizia. Lo stesso fu stabilito in altri Sinodi. Per la qual cosa S. Carlo Borromeo (*in sua Synod. Dioces. XL. Act. Eccles. Mediol. p. 2. pag. 409.*) generalmente, e universalmente ha levata la facoltà a' Confessori di assolvere il compagno, o sia la persona in qualunque maniera partecipe di qualunque delitto di essi. Le quali cose tutte provano che una tal Confessione non è lecita, ovvero ch'è più probabile, che una tal Confessione non sia lecita.

R. 2. Che ora il Confessore, neppur validamente, può assolvere il compagno del suo delitto in quelle cose, le quali sono contro il sesto precetto del Decalogo; perchè nelle dette Costituzioni Benedetto XIV. ha levata questa facoltà a' Confessori, fuorchè in caso di estrema necessità. Avvegnachè egli così parla (*lib. VII. de Syn. Dioces. c. 14.*): „ Tostochè innalzati alla Cattedra „ di Pietro abbiamo intrapreso il governo del gregge del Signore, „ con legge universale abbiamo ordinato, che niun Confesso- „ re fuor del punto solamente di morte, e non essendovi allora „ alcun altro Sacerdote, il quale possa esercitare l' uffizio di „ Confessore, ardisca di ricevere la Confessione Sacramentale di „ persona complice nel peccato turpe e disonesto commesso contro il sesto precetto del Decalogo, essendo a lui levata conseguentemente ogni autorità, e giurisdizione di assolvere da una tal colpa qualunque persona (*ex Apostolic. Litter. dat. Kal. Junii 1741.*). Per provvedere poi alla tranquillità delle coscienze, „ abbiamo dichiarato, che circa l'affare, di cui trattiamo, è lo „ stesso, che non vi sia alcun Sacerdote, fuorchè quello, con „ cui il penitente ha peccato disonestamente, e che vi sia solamente quel Sacerdote, che lo stesso penitente ridotto in punto di morte non può eleggere senza pericolo d'infamare se stesso, e d'inferire negli altri qualche cattivo sospetto di se; in „ un tal stato di cose abbiamo detto, che non è proibito, che „ il Sacerdote assolva il compagno del suo delitto; avvisiamo „ però lo stesso, che non s'immagini pericoli d'infamia, e di „ scandalo, i quali veramente non esistano: anzi vogliamo, che, „ quando può, li prevenga, e li rimova, altrimenti non fuggirà

le pene stabilite. Quali poi sieno queste pene, si vede nella Costituzione, che incomincia, *Sacramentum Penitentiae*, la quale è posta nel fine di questo Trattato.

### Articolo II. De' Casi Riservati.

La riservazione de' casi; o de' peccati è una sottrazione della facoltà di assolvere da certi peccati, sussistendo la facoltà di assolvere dagli altri. Egli è certo secondo il Trident. (sess. 14. c. 7. e c. 7.) che il Papa per tutta la Chiesa, e che il Vescovo per la sua Diocesi può riservare alcuni peccati; da' quali gli altri non possano validamente assolvere senza la facoltà delegata da esso. La ragion è, perchè per assolvere validamente si ricerca la giurisdizione, la quale, dipendendo dalla disposizione della Chiesa, si può da essa limitare, negare, e sottrarre.

Q. I. Quali cose si ricercano, perchè un peccato sia riservato?

R. Secondo la pratica della Chiesa si ricercano tre cose: 1. Che sia peccato mortale. 2. Che sia esterno; perchè la sola azione esterna comunemente si riserva. Perchè il peccato esterno sia riservato, non basta, che dall'atto interno sortisca la malizia mortale; ma si ricerca inoltre, che la stessa azione esterna abbia la gravità della malizia: avvegnachè la riservazione cade principalmente sopra l'atto esterno, e conseguentemente esige l'atto esterno cattivo mortalmente per parte dell'oggetto. 3. Che il peccato sia consumato, quando nello statuto non sia diversamente espresso. Perchè essendo la riservazione una cosa odiosa, e di aggravio, si deve interpretare ed intendere rigorosamente. Ho detto, *quando non sia espresso diversamente*. Perchè sono qualche volta riservati anche gli atti non consumati; così e. g. la sola provocazione al duello, e l'accettazione sola di esso sono riservate espressamente, sebbene non segua poi il conflitto. Vi sono alcuni, i quali insegnano; che i peccati di quelli, i quali non sono arrivati alla pubertà, non sono riservati; se non sieno espressi; perchè in essi non vi è necessità della correzione del Vescovo. Ma ciò dipende dall'arbitrio de' Vescovi: per la qual cosa bisogna ad essi dimandare qual sia la loro intenzione: perchè i detti fanciulli essendo soggetti alle censure non ripugna, che sieno anche soggetti alla riservazione. Si contrae la riservazione, ancorchè s'ignori invincibilmente, perchè non è pena propriamente, nè esige, come la censura, la contumacia.

Q. II. Se i peccati dubbj sieno riservati?

R. Molti negano del dubbio di fatto; perchè essendo la riservazione odiosa, si deve essa restringere a' casi certi, e non si deve estendere a casi dubbj. Onde, essendo riservata, e. g. la

ubriachezza, si deve ciò intendere della ubriachezza certa, la quale solamente è assolutamente, e semplicemente ubriachezza. Ma nel dubbio di jus, quando cioè si dubita, se il peccato del penitente sia riservato, il Confessore non può assolvere dallo stesso, quando il Superiore non si sia spiegato, che in tal dubbio non vuole riservare; perchè subito ch'è certo, che il peccato è materia della riservazione, ma si dubita, se il Superiore lo abbia riservato, allora si dubita della facoltà di assolvere dallo stesso. Ed una tal sentenza si raccoglie da Clemente VIII.

Q. III. Quali sono quelli, i quali possono assolvere da' casi riservati?

R. 1. Quello, che fa la riserva, o il successore di esso, e il Superiore in questo foro sopra gli stessi sudditi, e qualunque altro, che da quelli ha ottenuta la licenza.

R. 2. Secondo il Tridentino (sess. 24. cap. 6.) i Vescovi possono assolvere nel foro della coscienza i loro sudditi da tutti i peccati riservati al Papa, occulti, e non portati al foro contenzioso. Possono anche da questi, quando i loro sudditi, per legittimo impedimento non possono andare dal Papa; (cap. 6. de seni. excommunic.) acciocchè per la dilazione della Confessione non sovrasti pericolo alle anime.

R. 3. Qualunque Sacerdote (23), anche non approvato, e scomunicato almeno tollerato, può assolvere ognuno in punto di mor-

(23) Fuori di questo caso, quello il quale ha qualche caso riservato non può confessarsi, secondo il Concilio di Trento (sess. 14. cap. 7.) da un Sacerdote il quale non ha facoltà sopra i casi riservati, nè questi può assolverlo, nè dai riservati, nè dai non riservati. E il Confessore il quale, senza ottenere la facoltà, ardisce o presume di assolvere dai casi riservati alla Sede Apostolica o al Vescovo, incorre subito e senza dilazione nella scomunica, secondo i Decreti della S. Congregazione de' Cardinali che hanno la ispezione sopra gli affari de' Vescovi e Regulari, confermati da Clemente VIII. Paolo V. e Urbano VIII. Quelli poi hanno l'ardire, e presumono di far ciò i quali scientemente, o per ignoranza crassa e affettata, compartiscono una tale assoluzione. Natale Aless. reg. 41.

Secondo S. Antonino (3. part. tit. 17. cap. 12.) il Confessore il quale ha fatto ciò, o scientemente o ignorantemente, deve, se può, indurre il pe-

nitente a confessarsi di nuovo, e ottenuta la facoltà, lo deve assolvere, o almeno deve certamente avvertirlo dell'errore, acciò ricorra dal Superiore. Se non può ottenere nè l'uno nè l'altro, si penti del suo fallo, e raccomandi caldamente al Signore questo affare.

Sebbene il Confessore, che ha la facoltà di assolvere dai casi riservati al Sommo Pontefice, possi assolvere anche dalle censure: perchè non vi è alcun caso riservato al Sommo Pontefice senza censura: nondimeno per la ragione contraria, il Confessore che ha la facoltà di assolvere dai casi riservati al Vescovo, non può assolvere anche dalle censure al Vescovo riservate.

Finalmente, secondo la sentenza certa e comune, la facoltà ottenuta dal Vescovo di assolvere dai casi a lui riservati non cessa, seguita la di lui morte: cessa però la facoltà che riguarda la giurisdizione contenziosa.

te da tutti i peccati, e censure in mancanza del Sacerdote approvato. Si ricava ciò dalla pratica della Chiesa, e dal Rituale Romano. Perchè la Chiesa concede allora questa facoltà a tutti i Sacerdoti, anche scomunicati, almeno tollerati, acciocchè per mancanza di valida assoluzione in quel punto specialmente tanto necessaria non si perdano le anime. Ho detto, *in mancanza*, perchè se si può avere facilmente un Sacerdote approvato, l'altro non potrà assolvere (S. Carlo *in inseruill. Confess.*). Tutti poi i Sacerdoti approvati possono allora ugualmente assolvere da ogni peccato mortale: onde, parlando assolutamente, non si deve usare alcun ordine tra essi per la validità dell'assoluzione: perchè in punto di morte non vi è alcuna riservazione; come insegna il Tridentino (sess. 14. cap. 7.). Circa questo affare bisogna osservare le cose seguenti.

1. Molti insegnano, che allora il moribondo può essere assolto dal Sacerdote scomunicato, non tollerato, ed eretico in mancanza di altro Sacerdote: perchè il Tridentino dice, che tutti i Sacerdoti possono assolvere. Ma molti ciò negano con Fagnano; (in cap. *Non est vobis de Sponsal.*) il quale attesta, che la Sacra Congregazione de' Cardinali interpreti del Concilio di Trento; dei quali il Cardinale Morone fu il capo, ha dichiarato; che le parole del Concilio si devono restringere a' Sacerdoti, che vivono nella unità della Chiesa; e che sono abili, e capaci di esercitar la giurisdizione; quali non sono gli scomunicati non tollerati; ed eretici; e scismatici pubblici; e noti. Toletto insegna; che gli eretici; e gli scismatici manifesti, non possono assolvere secondo la sentenza comune; perchè la Chiesa non ha voluto dare ad essi la giurisdizione per il pericolo della sovversione de' fedeli; ma è di opinione, che gli altri ciò possano.

2. Per punto di morte s'intende presentemente il pericolo grave; e morale di morte. Perchè la Chiesa non vuole, che alcuno sia esposto a pericolo probabile di dannazione. E spesse volte; anzi quasi sempre non si può fare la Confessione in punto di morte preso rigorosamente, quando la vita è già disperata.

3. Quello, il quale è assolto da' peccati riservati, non è poi tenuto, se si risana; di portarsi dal Superiore; o dal suo delegato; perchè in quel punto non vi è riserva. Non è poi lo stesso delle censure.

Q. IV. Se i Regolari privilegiati, i quali hanno la facoltà di assolvere da' casi riservati al Papa, possano anche assolvere dai casi riservati a' Vescovi senza la facoltà de' medesimi?

R. Negativ. Così ha espressamente dichiarato Clemente X. (Costituz. *Superna*); e Alessandro VII. condannò la sentenza contraria.

Q. V. Se il Sacerdote approvato, privo della facoltà di assolvere da' riservati, può assolvere qualche volta direttamente dai non riservati, e indirettamente da' riservati?

R. Circa questa questione vi sono due sentenze. La prima, ch'è comune, insegna, che ciò si può in due casi: 1. Se il penitente senza colpa si è scordato un peccato riservato, o se con buona fede si confessa di esso da un Sacerdote, che non si accorge, che il tal peccato è riservato. Perchè altrimenti se si scordasse dello stesso in perpetuo, o se sempre si servisse dello stesso Sacerdote, non riceverebbe mai prima del punto di morte l'assoluzione; e così per causa della riservazione potrebbe perire, mentre molti muojono senza ricevere l'assoluzione in punto di morte. La qual sentenza fu proposta da S. Carlo nella sua Diocesi, come sentenza da seguirsi: nella qual sua Diocesi conseguentemente dà una tal facoltà. Vogliono poi, che i Vescovi concedano questa facoltà, subito che non contraddicono alla sentenza comune, che ciò asserisce, la quale non può ad essi essere ignota. 2. Se il Sacerdote, che ha peccati riservati, non può tralasciare senza grave scandalo di celebrare la Messa, e se non vi è Confessore, che abbia autorità sopra i casi riservati: perchè non è credibile, che la Chiesa voglia piuttosto, ch'esso celebri colla incetchezza della contrizione, di quello che premetta alla Comunione la Confessione. Insegnano, che in tal caso è necessaria la Confessione di tutti i peccati anche riservati, perchè senza di esso lo stato del penitente non può essere noto sufficientemente al Confessore, perchè possa imporre la debita soddisfazione, e suggerire gli opportuni rimedj. Così pure insegnano; che in tutti due i casi rimane l'obbligo di confessare i peccati riservati ad un altro Confessore, che ha facoltà sopra di essi. La sentenza seconda nega quello, che abbiamo detto. Perchè il Tridentino (sess. 14. cap. 7.) dice, che i Sacerdoti non hanno autorità sopra i casi riservati, fuorchè in punto di morte. Inoltre se il Confessore privo dell'autorità sopra i riservati potesse in qualche caso fuori del punto di morte assolvere indirettamente da essi, potrebbe ciò molto più in punto di morte; e così senz'alcuna ragione dichiara il Tridentino non esservi in punto di morte alcuna riserva, acciocchè per causa di essa alcuno non perisca. Non temono poi il fondamento della sentenza opposta, ma lo sciolgono; e dimostrano, che con esso non si può sostenere la dottrina dell'assoluzione indiretta.

Q. VI. Se alcuno confessatosi da quello, che ha podestà sopra i peccati riservati, ha ommesso per dimenticanza incolpabile un peccato riservato, sia per ciò levata a lui la riserva di un tal peccato, cosicchè possa essere assolto poscia da qualunque Confessore approvato?

R. Non essendo certo, che in tal caso sia tolta la riservazione, in pratica il penitente deve confessare il peccato riservato, o messo per dimenticanza, da chi ha la facoltà sopra i peccati riservati, acciocchè venga da lui assolto direttamente. Si eccettui, se in tempo di Giubileo avesse fatte tutte quelle cose, che sono prescritte per conseguirlo. Perchè allora il Papa in grazia del Giubileo leva ogni riserva riguardo a quelli, che vogliono procacciarselo, e i quali si sono validamente, e con vera contrizione confessati.

Q. VII. Se quello, il quale ha confessato intieramente bensì i peccati riservati cogli altri, da chi ha l'autorità sopra i peccati riservati, ma invalidamente quanto alla remissione dei peccati per la sua indisposizione: resti libero nulladimeno dalla riservazione, cosicchè possa essere assolto da qualunque Sacerdote approvato?

R. Negat. Sebbene anche si confessi dal Superiore Ordinario, perchè il Superiore non intende di assolvere da' peccati riservati, se non mediante la Sacramentale assoluzione, la quale essendo nulla, non produce alcun effetto. Che se si confessi da chi ha la facoltà delegata solamente, è certo molto più, che in tal caso la riservazione non è levata. Perchè il delegato non può levare la riservazione, se non nel Sacramento; e conseguentemente non la può levare, che coll'assoluzione sacramentale, la quale sia valida.

Q. VIII. Se il Superiore possa ascoltare i soli peccati riservati, ed assolver solamente da quelli il penitente, rimetendolo, e mandandolo da un altro, acciocchè sia assolto da' peccati non riservati?

R. Negat. Perchè la confessione di tutti i peccati mortali, che il penitente può presentemente confessare, è dal jus divino prescritta per l'assoluzione (Trident. sess. 14. cap. 5.). Che se il Superiore non può ascoltare tutti i peccati mortali, dopo aver ascoltati i soli riservati, può mandare il penitente da qualche inferiore, acciocchè lo assolve da tutti i peccati, e può, se vuole, stabilire la penitenza, e prescrivere i rimedj opportuni per i riservati. Nel qual caso propriamente non assolve, ma leva la riservazione. Nulladimeno valerebbe l'assoluzione de' soli riservati, se il penitente fosse disposto debitamente, e in buona fede. Perchè in tal caso vi sono la materia, e la forma del Sacramento, e dall'altra parte la mancanza dell'integrità della Confessione, non è, come suppongo, colpevole per parte del penitente.

Nota. Si riporrano i casi riservati al Pontefice Romano, l'indice de' quali manca nell'Autore.

*Venti casi riservati nella Bolla della Cena del Signore (\*).*

1. Gli eretici di qualunque setta, quelli, che li ricevono, li favoriscono, li difendono; quelli che ricevono, difendono i loro libri, che contengono eresie, o che trattano di religione, che scientemente li leggono, li ritengono, gli stampano, li difendono; e gli scismatici.

2. Quelli, i quali dalle ordinazioni, o sia precetti del Pontefice Romano appellano al futuro Concilio, e i loro fautori.

3. I corsari, e i ladri di mare, che infestano colle loro scorriere il mare del Pontefice Romano, e principalmente dal monte di Argenta fino a Terracina, come pure quelli, che li favoriscono, li ricevono, e li difendono.

4. Quelli, i quali rapiscono i beni di qualunque genere dei Cristiani, che hanno naufragato, ancorchè li ritrovino sul lido del mare.

5. Quelli, i quali impongono nuove gravezze, e nuove gabelle, o che le accrescono, fuorchè ne' casi permessi dal jus, o sia per ispeziale licenza della Sede Apostolica.

6. Quelli, i quali falsificano le lettere Apostoliche, o ne formano di false.

7. Quelli, i quali portano armi, o altre cose che servono per la guerra, a' Turchi, e ad altri nemici del nome Cristiano, o agli eretici, espressamente, e nominatamente dichiarati dalla Santa Sede. O quelli, i quali rivelano a' medesimi le cose appartenenti alla Cristiana Repubblica, e allo stato della Religione Cattolica, con danno della stessa.

8. Quelli, i quali impediscono le persone, che portano a Roma le vettovaglie, o altre cose necessarie.

9. Quelli, i quali o colla loro opera, o con quella di altri, offendono le persone, che vengono alla S. Sede, o da essa partono, o quelli, i quali senza giurisdizione oltraggiano le persone, che stanno, e dimorano nella Curia Romana.

10. Quelli, i quali offendono le persone, che vanno a Roma, e i pellegrini, i quali dimorano in Roma, o da essa partono; come pure quelli, i quali danno ajuto, consiglio, o favore a tali offensori.

11. Quelli, i quali uccidono, mutilano, feriscono, prendono, mettono in prigione, od ostilmente inseguiscono i Cardinali della

---

(\*). Questa Bolla in Venezia, ed in molti altri Paesi, ha quel valore, che le hanno dato, o levato i Decreti del Principato.

S. R. Chiesa, i Patriarchi, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Legati, o Nunzi della Sede Apostolica, o che li cacciano dalle sue Diocesi, da' suoi Territorj, Terre, o Dominj; come pure quelli, i quali ordinano, o approvano tali cose, o che danno ad essi ajuto, consiglio, o favore.

12. Quelli, i quali uccidono, percuotono in qualunque maniera, o spogliano de' beni, o per se stessi, o per mezzo degli altri, le persone, le quali ricorrono per i loro interessi alla Curia Romana; o gli avvocati, procuratori, agenti, uditori, o giudici deputati di essi sopra tali cause.

13. Quelli, i quali dall'aggravio, o dalla futura esecuzione delle Lettere Apostoliche, provocano alla podestà laicale.

14. Quelli, i quali impediscono la esecuzione delle Lettere Apostoliche, o di altre spedizioni, o che proibiscono l'accesso per impetrar grazie.

15. I Giudici secolari, i quali traggono a' loro tribunali le persone Ecclesiastiche, e quelli, i quali tolgono la libertà Ecclesiastica, o in qualche parte la turbano.

16. Quelli, i quali impediscono, che i Prelati non si servano della loro giurisdizione, e i quali scansando i giudizj de' medesimi, e de' delegati, ricorrono alla Curia secolare, o che stabiliscono e giudicano contro essi, come pure quelli, che danno ajuto a tali persone.

17. Quelli, i quali usurpano le giurisdizioni, i frutti, le rendite, i proventi appartenenti alla Sede Apostolica, e a qualunque persona Ecclesiastica per ragion di Chiesa, di Monasterj, e di altri benefizj Ecclesiastici, o che sequestrano le dette cose.

18. Quelli, i quali impongono decime, ed altri aggravj alle persone Ecclesiastiche, alle Chiese, o Monasterj, o a' frutti di essi.

19. I Giudici, e tutti i ministri, o esecutori secolari, i quali in qualunque maniera s'interpongono nelle cause capitali, o siano criminali contro le persone Ecclesiastiche.

20. Quelli, i quali occupano, invadono, o ritengono beni, o terre soggette immediatamente, o mediatamente alla Chiesa Romana, e quelli, che usurpano la giurisdizione di essa.

Questi casi sono tolti dalla Bolla mentovata, che si trova nel Bollario tom. 4. e 6.

Altri casi fuori di Roma, e in Italia riservati al Pontefice Romano.

1. La violazione dell'immunità Ecclesiastica, quanto a quelle persone, che si rifugiano in Chiesa.

2. La violazione della clausura delle Monache per cattivo fine.

3. Il provocare, e combattere in duello.

4. La Simonia reale contratta scientemente.

5. La percussione violenta del Chierico.

## 6. La confidenza benefiziale.

A questi si aggiungono i casi riservati al Romano Pontefice da Benedetto XIV. che noi porteremo ne' suoi proprj luoghi.

## Articolo III. Delle obbligazioni del Confessore.

Le prerogative del Confessore si contengono in questi due versetti:

*Sit probus (14) & fortis Confessor, sitque peritus,*

*Discretus, patient, missis, pius, atque fidelis.*

Circa le quali si devono consultare i libri, che trattano degli obblighi del Confessore, e specialmente S. Carlo Borromeo (*de instrult. Confess.*) ec.

## Q. I. Qual scienza si ricerca nel Confessore?

Qui si parla della scienza, che per parte del Confessore si ricerca, acciocchè la Confessione sia lecita. Per l'assoluzione valida, si ricerca secondo tutti, che sappia proferire l'assoluzione, e conoscere ordinariamente l'atto morale, almeno sotto la ragione comune di peccato mortale, o veniale, secondo la natura, e la distinzione generale di essi. Perchè senza una tal notizia non può l'uomo esercitare in maniera umana questo giudizio.

R. I. Essendo tre gli uffizj del Confessore, di Giudice cioè,

(14) La prima prerogativa del Confessore è la probità; la necessità di questa dote del Confessore è per se stessa manifesta. 2. Al Confessore è necessaria la forza contro gli umani riguardi, acciò sia valevole di non risparmiarla ai vizj, di cercare la gloria del Signore, e la salute delle anime, e non già le lodi, e il favore degli uomini, o la moltitudine de' penitenti. 3. Fa di mestieri che il Confessore sia fornito di una gran pazienza, per tollerare e coadiuvare pazientemente non solo i delitti, sebbene enormissimi, del penitenti, ma molto più la loro rozzezza, ignoranza, debolezza, pigrizia, e gli altri difetti, e per accoglierle amorosamente i suoi penitenti sebbene ruvidi, stupidi, e molto difettosi. 4. Al Confessore sono necessarie la mansuetudine e la benignità, che provengano da un desiderio sincero della salute delle anime del prossimo, mediante le quali i cuori dei penitenti vengono eccitati ad ascoltare ed eseguire volentieri gli avvertimenti e le istruzioni del Confessore. E otterrà una tal mansuetu-

dine se rifletterà, che deve operare in un modo, il quale convenga al suo ministero, e alla conversione e salute delle anime: per il qual fine d'uopo è di cattivarsi i cuori dei penitenti colla soavità e colla mansuetudine. Parimenti rifletta che la fragilità dell'uomo è sì grande, che non vi è peccato fatto da un uomo, il quale non verrebbe fatto da un altro uomo, se il Signore da cui è stato fatto l'uomo, non gli compartisse il suo ajuto. 5. Nel Confessore è necessaria la pietà, la quale è utile e vantaggiosa per tutto: e non solamente la pietà verso il Signore, con cui è impetrate lo stesso il divino ajuto, e ai penitenti la grazia e la misericordia colle orazioni, colle meditazioni, e con altri esercizi di pietà; ma eziandio la pietà verso il suo prossimo, esortandolo, ammonendolo, consigliandolo, ajutandolo, correggendolo quando il bisogno lo richiede, ec. Finalmente il Confessore dev'essere fedele nel custodire il sigillo della confessione, del che ne parleremo a suo luogo.

di Medico, e di Dottore delle anime, è tenuto esso sotto peccato mortale di saper in genere quelle cose, che si ricercano per rettamente esercitare questi tre uffizj (Rituale Romano). La ragione è, perchè quello, il quale è tenuto al fine sotto peccato grave, è anche tenuto nella stessa maniera di adoperare i mezzi necessarj per ottenere il fine. Per la qual cosa pecca mortalmente secondo tutti quello, il quale anche per titolo di sola carità, e di ubbidienza intraprende senza la scienza dovuta l'impiego di ascoltare le confessioni: avvegnachè la ubbidienza, e l'approvazione del Vescovo, sebbene fatta con buona fede mediante l'esame, non iscuola, perchè non dà la scienza naturalmente dovuta, nè supplisce alla mancanza di essa. Così pure non lo può scusare la ignoranza: perchè niuno deve intraprendere, ed esercitare un impiego, di cui non può legittimamente esercitare tutti gli uffizj; altrimenti si esporrebbe a pericolo di fallare, e di esercitare malamente con danno degli altri l'impiego. Quindi quello, il quale a bella posta sceglie un Confessore ignorante, pecca mortalmente, perchè coopera al peccato di esso, e all'amministrazione illecita del Sacramento, e conseguentemente la Confessione di questo tale è invalida.

R. 2. Il Confessore, come si raccoglie da tutti i Concilj, e dalle cose dette, è tenuto di sapere: 1. Tutte quelle cose, le quali, così per parte sua, che per parte del penitente si ricercano per la validità, per la sostanza, per la integrità, per la efficacia di questo Sacramento, e per l'amministrazione lecita dello stesso. 2. I precetti di Dio, e della Chiesa, gli obblighi comuni, e proprj de' diversi stati, le varie spezie de' peccati, la moltiplicazione numerica, le circostanze, che mutano spezie, o aggravano notabilmente, e i principj per distinguere i peccati mortali da' veniali; anzi quali sieno i peccati veniali, e mortali, almeno in comune, e nella maniera ordinaria, di ogni precetto. Così pure quali sieno gli atti invalidi, ed illeciti (c. 1. dist. 6.); altrimenti non potrebbe giudicare giustamente. 3. I casi riservati, le censure, le scomuniche, che sussistono, gl'impedimenti del matrimonio, le condizioni de' contratti, le cause della restituzione, le radici, e le origini de' peccati, i rimedj per fuggirli, e correggere i vizj, e le penitenze salutari. 4. A niun Sacerdote è lecito di non sapere i Canoni, o di far cosa alcuna, che possa deviare dalle regole de' Padri (*Celestin. Papa cap. Nulli dist. 38.*): basta però, che sappia le cose comuni, e che sappia almeno dubitare delle cose difficili; e che capisca i principj generali delle decisioni, e che col leggere o consultare i periti sappia cercare, che cosa si debba fare. Lo stesso si deve intendere di ogni peccato. In una parola, il Confessore deve sapere alme-

no mediocrementemente, e competentemente la Teologia Morale. Si ricerca poi maggiore scienza per un luogo che per l'altro, per una città mercantile, per una Capitale ec. di quello che per una villa; maggiore per ascoltare gli uomini, i giudici, le persone del foro; e per altri, che hanno casi e peccati imbrogliati; che per ascoltar le donne, i fanciulli, ec. Dalle cose dette finora nettamente Filliuccio ricava, che pecca mortalmente; non solo il Confessore, il quale non ha la scienza mentovata, ma anche il Superiore, che dà a quello la facoltà di ascoltare le Confessioni. La Confessione però fatta con buona fede ad un Sacerdote ignorante è valida; perchè per parte del penitente vi è la intera confessione, e la disposizione dovuta; e per parte del Confessore vi è qualche cognizione, e scienza di essa, la quale, sebbene non sia perfetta, basta però acciocchè conosca, che quella è materia sufficiente di questo Sacramento.

Q. II. Se, e in qual modo sia tenuto il Confessore di esaminare il penitente?

R. E' tenuto di esaminare della specie, delle circostanze dei peccati, delle cause, dell'abito, e delle occasioni prossime di essi, qualora presume, o dubita ragionevolmente, che queste cose non sieno dichiarate sufficientemente. Così pure deve interrogare, se sappia le cose della fede, i precetti di Dio, e della Chiesa, e gli obblighi del suo stato, quando dubita, che il penitente le sappia; finalmente deve indagare le disposizioni, e la coscienza del penitente (Concil. Lateran. Generale IV. c. 21.). La ragion è; perchè come ministro, è tenuto di procurare, per quanto può, l'integrità del Sacramento voluta da Cristo. Come giudice, e medico è tenuto di procacciarsi la cognizione necessaria per profèrire un retto, e perfetto giudizio circa i peccati, e lo stato del penitente, e per prescrivere i rimedj opportuni per cautela, e per l'emendazione del penitente. Questa ricerca può dev'essere discreta, e moderata, acciocchè non sia vana, curiosa, pericolosa, ed acciocchè non renda il Sacramento troppo pesante, ed odioso.

Quindi osservate: 1. Che tutti non si devono interrogare nella stessa maniera, ma in maniera ad ognuno proporzionata. 2. Che spesse volte è necessario d'interrogare i penitenti quanto allo stato, all'impiego, al tempo dell'ultima Confessione; alla omissione delle obbligazioni proprie di essi, alla consuetudine, all'occasione, alle cause, e motivi de' peccati, e quanto alla esecuzione della penitenza imposta. Non si devono però interrogare, se non de' peccati, che verisimilmente hanno potuto essere da loro commessi; perciò il Confessore procuri prima di conoscere l'età, il sesso, la condizione, lo stato, l'impiego del peniten-

tè, e prudentemente, e moderatamente lo interroghi de' peccati, che sogliono commettersi dalle persone della tale età, del tal sesso, della tal condizione, del tale stato, e della tal professione. 3. Deve procurare, che il penitente nella Confession generale esprima, quali peccati mortali non abbia peranco confessati: perchè altrimenti non potrebbe distinguere la materia necessaria dall'altra, nè imporre, come deve, la penitenza proporzionata, e dovuta per que' peccati, per i quali non fu imposta finora; ma darebbe una penitenza minore del giusto, giudicando falsamente, che la penitenza dovuta per essi, fosse stata già prescritta. 4. Si deve usare una gran cautela nell'interrogare de' peccati di lussuria, per non iscandalezzare il penitente, e per non insegnare a lui il male, che non sa, con pericolo; che poi lo commetta; per la qual cosa si deve prima interrogare in genere. Se risponde a proposito, s'interroghi inoltre discendendo gradatamente dalle cose generiche alle particolari. 5. Il Confessore non corregga il penitente, se non finita la Confessione; nè lo interrompa, se non quando ciò sia necessario per meglio intendere qualche cosa. (*Rituale Rom.*). Secondo lo stesso Rituale il Confessore deve avere alla mano varj motivi, presi dalle Scritture, specialmente, e da' Padri per eccitare ne' penitenti il dolore, e l'odio efficace de' peccati, il proposito della vita cristiana, e l'amor di Dio secondo le disposizioni de' penitenti, proponendo la bruttezza del peccato, la gravezza delle pene eterne, e specialmente la bontà, la grandezza e l'amabilità infinita del Signore, e muova con parole efficaci i penitenti alla carità perfetta, ed a produrre una perfetta contrizione.

Ma si ricercherà, se il penitente sia tenuto di manifestare al Confessore, che lo interroga, la prava consuetudine, i cattivi abiti, le libidini, le tentazioni, le occasioni di peccato, le disposizioni, le obbligazioni proprie, lo stato, la condizione, l'impiego ec.?

R. Affermat. Così insegnano comunemente gli Autori. Perchè il Confessore essendo giudice, e medico, ha jus di conoscere, e d'investigare tutte quelle cose, la notizia delle quali è necessaria per giudicare rettamente de' peccati, dello stato, delle malattie, della necessità, e disposizione del penitente, e per prescrivere i rimedj opportuni per la emendazione, e per la salute di esso: tale è la interrogazione delle cose predette; e di altre simili. Quindi Innocenzo XI. condannò questa proposizione: *Non siamo tenuti di rivelare al Confessore, che interroga, la consuetudine di alcun peccato.*

Q. III. Se il Confessore sia tenuto di ammonire il penitente de' suoi costumi, e d'istruirlo?

R. 1. Se l'errore, o ignoranza è vincibile, e colpevole, il Confessore è tenuto d'insegnare al penitente ciò, che non sa colpevolmente; perchè finchè dura una tal' ignoranza, il penitente è indisposto; essendo essa peccato, e causa del peccato. Il Confessore poi, come Dottore, è tenuto d'istruire il penitente; come Medico, di levare la causa e l'occasione di peccare, coll'insegnare la verità. E ciò, sebbene allora non si spera frutto; perchè una tal istruzione farà, che il penitente istruito conosca lo stato cattivo, in cui è, e forse una volta entrerà in se stesso, e la coscienza lo stimolerà. Così pure è tenuto di corregger l'errore, ch'è dannoso al penitente, e causa di peccare, e. g. se giudichi che sia illecito ciò, che a lui è realmente lecito.

R. 2. Se l'errore, o la ignoranza è senza colpa, ed invincibile, bisogna avvertire il penitente: 1. Se da un tal errore ne segue qualche gran male, o scandalo pubblico, sebbene dall'avvertirlo si tema, che ne provenga danno al penitente: perchè per evitare il mal pubblico si deve permettere il male privato. 2. Se l'errore ridonda in danno ingiusto del prossimo. 3. Se il penitente dubita del suo errore, o interroga il Confessore: perchè in tal caso il silenzio sarebbe una tacita approvazione dell'errore. 4. Se dall'errore ne segue un male occulto, che senza colpa si ignora, purchè sembri (25), che l'ammonizione sarà fruttuosa;

(25) Ciò è vero dopo contratto il matrimonio; ma non ha luogo prima che si contragga il matrimonio, cioè se il Confessore scopra, che il penitente, il quale ignora presentemente con buona fede l'impedimento, venendo di lui avvisato, ciò nonostante incontrerebbe il matrimonio, e non si acquieterebbe agli avvertimenti del Confessore, non possa nè debba lasciarlo nel suo errore, ovvero nella sua ignoranza. Imperciocchè se in allora non si spera alcun frutto, ciò deriva dalla malizia, e dalla cattiva disposizione del penitente: il Confessore poi non ha fondamento ragionevole di prevedere, ovvero di giudicare, che i suoi avvertimenti non otterranno alcun frutto, qualora non può giudicare ragionevolmente, che il penitente per alcune umane considerazioni è così attaccato a quello stato materialmente cattivo, che, sebbene venga avvertito di un tale stato, e dell'obbligo di sottrarsi da esso, non si ritirerà, anzi persevererà in esso scientemente, e volontariamente: onde giu-

dica che il penitente attualmente, o virtualmente, o almeno abitualmente è in peccato mortale; e conseguentemente indisposto per conseguire l'assoluzione.

Il Confessore deve usare una gran prudenza con i fanciulli, perchè altrimenti evvi pericolo, o di licenziare senza l'assoluzione quelli, che senza di essa non si devono licenziare, o di assolver quelli, i quali sono indisposti o sia incapaci, per mancanza dell'uso della ragione, o sia del giudizio necessario per la fede, per il dolore soprannaturale, per il proposito, per la cognizione del peccato, per. ec. Pertanto il Confessore non deve giudicare della capacità dei fanciulli e delle fanciulle dalla sola età, cioè dall'aver passati i sette anni, ma dalle altre circostanze, e. g. dalla qualità dell'ingegno, dalla educazione, dal loro volto e gesto, dalla loro modestia, divozione, serietà, dalle risposte alle interrogazioni da lui ad essi fatte, e d'altre simili circostanze. Dopo poi che il Confessore, conside-

e non si tema da essa alcuno scandalo. Nulladimeno se vi è pericolo probabile, che dall'avvertimento ne segua qualche peccato vero del penitente, o grave scandalo, e danno agl'innocenti, e.g. a' figliuoli, bisogna differire l'avvertimento, finchè il pericolo venga rimosso, e bisogna dimandare la dispensa (c. 9. *de consang. & affinitate*). Perchè, l'ignoranza invincibile impedendo l'offesa del Signore, meritamente si permette quel male materiale per impedire i mali più gravi.

Q. IV. Se il Confessore si possa conformare alla sentenza meno probabile, e meno sicura del penitente contro la sentenza più probabile, e più sicura?

R. Negat. Perchè il Confessore nel tribunale della penitenza è superiore, dottore, e giudice; ed il penitente è inferiore, e reo. Inoltre non è lecito di seguire la sentenza meno probabile, e meno sicura. Per la qual cosa il penitente, che in pratica vuol seguirla, non è debitamente disposto. Nulladimeno si può assolvere un penitente dotto, che vuol seguire la sua opinione, la quale con buona fede dopo una diligente ricerca della verità giudica essere molto più probabile, se il Confessore sa, che tale sembra anche a molti altri, e se non è evidente, che sia meno probabile. Perchè è lecito al penitente di operare secondo la coscienza formata prudentemente, e perciò in tal caso si giudica esso debitamente disposto.

Q. V. Se, ed a' quali il Confessore è tenuto di negare, o differire l'assoluzione?

R. 1. E' tenuto di negarla a tutti quelli, che conosce essere senza la debita contrizione, e disposizione, altrimenti commetterebbe un sacrilegio grave: perchè secondo la sentenza comune renderebbe nullo il Sacramento, dando un'assoluzione, che sarebbe invalida ed inutile, per mancanza della dovuta materia (*Ritual Rom.*). Secondo dunque questo principio certo, secondo la dottrina de' Padri, de' Canon, e di S. Carlo (*in instrum.*

rate le cose da considerarsi, avrà ricavato, che il fanciullo ha peccato veramente e deliberatamente nelle cose di cui si confessa, lo esaminerà, anzi lo ajuterà a produrre gli atti di fede, di dolore soprannaturale, di speranza, ec. E se non lo scoprirà degno dell'assoluzione, non lo intimorirà sgridandolo, ma gl'ingiungerà qualche orazione in luogo della penitenza, e finalmente lo licenzierà colla benedizione, perchè è spediente, di ascoltare benignamente i fanciulli, anche incapaci di assoluzione, acciò a

poco a poco si assuefacciano alla confessione. Se si sono confessati di qualche cosa di sua natura mortale, o si assolvano condizionatamente, *si capax es* ec. qualora sia probabile, che sono disposti; o, se è poco verisimile, che producano gli atti di fede, di dolore soprannaturale, e quindi non si assolvino per ragione della loro incapacità, si devono correggere soavemente di questo loro difetto, acciò ritornino con disposizioni migliori alla confessione. Così Laym. l. 5. tr. 6. c. 5. n. 7.

*Confess.*), l'assoluzione si deve negare: 1. A quelli, i quali non vogliono restituire l'altrui roba, non vogliono pagare i debiti, quando possono pagarli, o restituire l'onore, e la fama da essi offesa. 2. A quelli, i quali non procurano di torre ed estirpare l'abito cattivo. 3. A quelli, i quali ricusano de' rimedj, che sono giudicati necessarj dal Confessore per la emendazione, o non vogliono adempire, ed eseguire le penalità meritate, e proporzionate alle forze di essi. 4. A quelli, i quali conservano la volontà di offerire, presentandosi l'occasione, il duello, o di accettarlo, o di commettere qualunque altro peccato. 5. A quelli, i quali non vogliono deporre le inimicizie, gli odj, nè perdonare le ingiurie ricevute, nè riconciliarsi col nemico (Concil. Lateran. II. can. 22.). 6. A quelli, i quali non vogliono abbandonare, o moderare il lusso, le spese superflue nel mangiare, nel bere, nel vestire, nell'ornamento, ne' conviti ec. le quali cose sono peccaminose mortalmente. 7. A quelli, i quali non vogliono abbandonare l'occasione prossima di peccare. Onde Innocenzo XI. condannò questa proposizione: *Si può assolvere qualche volta quello, il quale si trova nella occasione prossima di peccare, che può, ma non vuole abbandonare; anzi direttamente, ed a bella posta la cerca, o si mette in essa.* 8. A quelli, i quali danno agli altri occasione di peccare, quando non tralascino efficacemente di peccare: tali sono quelli, i quali compongono, stampano, dispensano, o vendono libri, che trattano di amori, o che sono contro la fede, ed i buoni costumi; quelli, i quali danno abitazione a' giuocatori di giuochi proibiti, ed altri simili. 9. A quelli, i quali non vogliono astenersi dalle usure, dalle superstizioni, dalle arti, dai commercj e contratti illeciti, o da qualunque altra cattiva opera. La ragion è, perchè queste persone sono prive della debita contrizione, e disposizione. 10. A quelli, i quali non sanno le cose necessarie di necessità di mezzo per la salute; perchè niun adulto può conseguire la giustificazione senza la fede espressa di tali cose. Quindi Innocenzo XI. condannò questa proposizione: *L'uomo è capace della assoluzione, il quale non sa i misterj della fede: sebbene per ignoranza colpevole non sappia i Misterj della Santissima Trinità, e della Incarnazione.* Lo stesso si deve dire dell'atto di contrizione, essendo di necessità del Sacramento.

Quelli poi, i quali non sanno le cose, che sono necessarie di necessità solamente di precetto, devono esser istruiti di esse prima dell'assoluzione, se le verità di tal sorta, che non sanno, sieno poche, cosicchè in breve tempo le possano imparare; altrimenti bisogna differire ad essi l'assoluzione, finchè le abbiano imparare tutte, qualora essendo stati già avvisati, hanno trascu-

rato d' impararle ; perchè sono abituati in una negligenza colpevole . Che se non sono stati finora avvisati , si potranno , quando non vi sia altro impedimento , assolvere , premettendo la istruzione almeno di quelle cose , che sono di necessità di mezzo , o di Sacramento ; ed imponendo l' obbligo , che quanto prima imparino le altre verità ( S. Carlo *instr. Confess.* ) . Lo stesso , e nella stessa maniera si deve dire de' padri , e delle madri , i quali trascurano d' istruire o da sè o per mezzo di altri , nelle dette cose i figliuoli , o i domestici ; ovvero non accudiscono , acciocchè i figli , o i domestici osservino i precetti del Signore , e della Chiesa , o ( il ch' è peggiore ) impediscono la osservanza de' medesimi ; o ritengono al loro servizio i domestici , i quali sono di scandalo agli altri , e non si correggono .

R. 2. Fuori del pericolo di morte il Confessore è generalmente obbligato di differire l' assoluzione a quelli , de' quali la contrizione , e la disposizione dovuta sembra ad esso dubbiosa , e non può giudicare prudentemente , che abbiano il dovuto dolore , ed il proposito efficace ed universale di non peccare ; finchè dieno segni sufficienti di una vera conversione , e contrizione . Perchè altrimenti esporrebbe temerariamente , e senza necessità il Sacramento a pericolo di nullità , e della privazione del suo effetto , applicando la forma a materia dubbiosa , non certa moralmente , ed a soggetto disposto dubbiosamente , o sia , di cui si dubita , se sia rettamente disposto ; e così commetterebbe un grave sacrilegio . Avvegnachè la contrizion vera è per sentenza comune materia prossima , e per se stessa essenziale del Sacramento , e secondo i Giuristi o Jurisperiti , è almeno disposizione necessaria per l' effetto del Sacramento . Quantunque si debba credere al penitente in quelle cose , delle quali si accusa , non potendo il Confessore conoscere i peccati di esso , se non mediante la di lui accusa ; non basta però il testimonio del penitente , il quale affermi di essere contrito , mentre per altra parte vi è dubbio della verità della sua contrizione , e disposizione dovuta ; perchè può egli ingannare se stesso ed il Confessore , come si ricava , per tacere degli altri , da S. Carlo ( *Instruct. Confess.* ) , le quali istruzioni il Clero Gallicano comanda , che da tutti i Sacerdoti sieno diligentemente osservate .

R. 3. Fuori del pericolo di morte , secondo i principj già dati , e secondo la dottrina di S. Carlo ( *Instruct. Confess.* ) , è tenuto il Confessore di differire in ispezialtà l' assoluzione particolarmente :  
1. A quelli , che sono involti nella consuetudine di peccare moralmente , ed i quali non ancora si sono efficacemente sforzati di correggere una tal consuetudine , sebbene progettano d' emendarsi ; finchè abbiano vinto l' abito vizioso in modo , che sia distrutto il

pericolo prossimo, o sia probabile, di peccare. Perchè la conversione vera del consuetudinario è molto rara, e molto difficile, se suol' avvenire nello spazio di poco tempo, come si raccoglie dai Padri, e dalla esperienza: e perchè la consuetudine di peccare ed una occasione prossima, è molto più peggiore, perch'è interna. La dilazione poi dell' assoluzione è un mezzo necessario moralmente per la emendazione dell' abito cattivo; perchè la esperienza dimostra, ch'esso senza un tal rimedio comunemente non si emenda. Quindi Innocenzo XI. condannò questa proposizione: *Non si deve negare, o differire l' assoluzione al penitente, che ha la consuetudine di peccare contro la legge di Dio, della natura, e della Chiesa, sebbene non apparisca alcuna speranza di emenda; purchè colla bocca dica di dolersi di aver peccato, e proponga di emendarsi.* 2. A' recidivi (26), o sia a quelli, i quali dopo molte confessioni sono più volte caduti di nuovo negli stessi peccati. La ragione è, perchè le penitenze, e le conversioni de' recidivi sono state sempre giudicate da' Padri molto sospette, e dubbiose. Il Rituale Trullano eccertua quelli, i quali sono ricaduti di rado, e solamente per violenza della tentazione, od occasione urgente, la quale non fu cercata, nè preveduta. 3. A quelli, i quali ritengono la roba altrui, o hanno offesa la fama, l'onore ec. finchè abbiano risarcito il danno, se possano; e ciò, sebbene promettano di tosto risarcire, qualora avvertiti già una volta, hanno promesso di risarcire. Come pure a quelli, che non hanno abbandonati i commercj illeciti, o le arti proibite, o la occasione volontaria di peccare, finchè abbiano abbandonate tali cose: generalmente a tutti quelli, i quali per negligenza non hanno eseguita una qualche grave ed urgente obbligazione, finchè l'abbiano adempita, se una, o due volte sono stati già avvisati, o se hanno promesso di adempirla. Perchè questi tali resterebbero nel pericolo probabile, in cui erano prima, la di cui probabilità nasce dalla violazione della promessa fatta prima, e dalla difficoltà di eseguire una tale obbligazione. Anzi se la cosa da restituirsi è di gran considerazione, ordinariamente non si deve assolvere il penitente, finchè, se può, non ha restituito, sebbene prima non

---

(26) Due classi ci sono di recidivi: altri sono tali per loro malizia; altri per fragilità; con questi si deve procedere più mitemente, che con quelli. Acciò il Confessore li rimova dalla ricaduta, prudentemente suggerirà loro: 1. Che di quel passo con cui accrescono il numero dei peccati, accrescono la difficoltà della loro sa-

lute, e conseguentemente il pericolo della loro dannazione. 2. Per tacere delle altre cose; che dalla frequente replica nei peccati nasce la consuetudine, e dalla consuetudine la necessità (secondo S. Agostino, il quale la sperimentò in se stesso) e finalmente dalla necessità la schiavitù.

sia stato avvisato; perchè altrimenti resterebbe nel pericolo grave di restituire per la difficoltà di una tale restituzione, e per la grande inclinazione di differirla. 4. A quelli i quali covano inimicizie antiche col prossimo, fintantochè si sieno reconciliati con esso, o, sebbene non sono invecchiate, non si sono contro la promessa data rappacificati col prossimo, e non hanno dati segni di riconciliazione per togliere lo scandalo della pubblica inimicizia; o i quali sono stati i primi ad offendere il prossimo, e non vogliono, siccome sono obbligati, essere i primi ad incontrarlo ed a dargli la dovuta soddisfazione. 5. A quelli, i quali hanno dato pubblico scandalo, fintantochè lo abbiano levato, como insegna il Rituale Rom. 6. A' giovani, i quali conducono una vita oziosa, o che sono soliti di notabilmente trascurare gli studj; finchè damo indizj di emenda. 6. A quelli, i quali sono stati negligenti nell'esaminare la propria coscienza, fintantochè si siano meglio esaminati, e finchè si sieno meglio preparati alla contrizione. Nulladimeno se con buona fede hanno usata diligenza, ma non sufficiente, la carità richiede, che il Confessore supplisca a questa mancanza colla interrogazione, e che ajuti, e disponga il penitente alla vera contrizione, specialmente se sono villani, e rozzi, i quali con particolarità devono essere ajutati. 8. A quelli, i quali vivono nella occasione prossima di peccare, come dirò fra poco.

*Nota 1.* Il penitente non si deve rimandare ordinariamente, che per lo spazio di 15. giorni: perchè l'ammalato non deve essere abbandonato per lungo tempo dal medico, ma deve essere da lui ajutato frequentemente. Che se dopo un tal tempo non è ancora disposto sufficientemente, si licenzierà ancora con qualche consolazione, esortazione, suggerimento de' mezzi più efficaci, finchè si giudichi abbastanza disposto. 2. A consuetudinarj, ed a' recidivi si devono prescrivere i rimedj opportuni per la loro emendazione, quali sono e. g. orazione giornaliera, e specialmente quella della mattina, e della sera, le opere frequenti di misericordia, l'ascoltare la Messa, le opere delle virtù contrarie a' vizj ed alle cattive inclinazioni, la Confessione frequente allo stesso Confessore pio e prudente, l'esame di coscienza quotidiano, e principalmente l'esame particolare col proposito di fuggire il tal peccato, e colla obblazione dello stesso proposito a Dio; ogni volta che si commetterà qualche peccato, si farà subito un atto di contrizione con qualche punizione; ed almeno la sera si esami la coscienza circa un tal peccato ec.

Q. VI. Come si debba portare il Confessore con quelli, i quali sono in prossima occasione di peccare?

*Nota 1.* Occasione di peccato è tutto ciò, che, o di sua na-

tura, o per parte della fragilità del penitente, invita a peccare. Si divide in prossima, ed è quella, in cui taluno verisimilmente peccherà, ed in rimota ed è quella, in cui verisimilmente non peccherà. Non siamo tenuti di fuggire la occasione rimota, altrimenti tutti dovremmo partire dal mondo. 2. La occasione prossima di peccare è di due sorta, cioè per se stessa, ed è quella, ch'è così acconcia per indurre gli uomini a peccar mortalmente, che considerata la fragilità, e la corruzione degli uomini verisimilmente molti in essa peccheranno; e per accidente, la quale non ha forza d'indurre comunemente gli uomini a peccare, ma solamente ha forza d'indurre alcuni uomini per ragione della fragilità, e disposizione particolare di essi, cosicchè prudentemente si teme, che in essa non pecchino. 3. L'una, e l'altra occasione prossima si suddivide in volontaria, che si può abbandonare anche senza gravissimo incomodo; ed in involontaria, o necessaria, la quale fisicamente, o moralmente non si può abbandonare.

R. 1. Il Confessore non può nè lecitamente, nè validamente assolvere il penitente, il quale non vuole tosto abbandonare, e scansare la occasione prossima, anche per accidente, qualora può ciò fare lecitamente, e senza incomodo, e danno grave. Così insegnano tutti con San Carlo. Perchè questo tale è privo del proposito efficace di non peccar più, e di osservare tutti i precetti. Anzi questo tale attualmente pecca gravemente: perchè in sentenza di tutti ognuno è tenuto sotto peccato mortale di rimuovere da sé, e di fuggire, quando può, l'occasione prossima, cioè probabile di peccare. Quindi Innocenzo XI. condannò queste proposizioni: 26. *La occasione prossima del peccato non si deve fuggire, quando vi è qualche causa utile, ed onesta di non fuggirla.* 63. *È lecito di cercare direttamente la causa prossima di peccare, per il bene spirituale, o temporale di noi, o del prossimo.* E Alessandro VII. condannò questa: *Non si deve obbligare il concubinario a scacciare la concubina, se questa fosse troppo utile per la dilettazione del concubinario, detta volgarmente regalo, quando, abbandonandola, troppo gravoso gli riuscisse il vivere, e quando le altre vivande fossero per essere troppo fastidiose al concubinario.* Perchè poi alcuno sia obbligato a fuggire la occasione di peccare, non è necessario, che, trovandosi in essa, abbia frequentemente peccato, ma basta che sia verisimilmente per peccare; avvegnachè quello pecca, il quale si espone a pericolo probabile, o verisimile di peccare (S. Carlo Istruz. 2. Confess.).

R. 2. Se il penitente promette, ch'egli quantoprima lascerà la tale occasione, si deve differire a lui l'assoluzione fuori del pericolo di morte, finchè l'abbia lasciata: qualora avvisato non l'ha lasciata, o se per lungo tempo perseverò in essa, e peccò,

o se quella occasione è urgente, e provoca grandemente a peccare; quando il Confessore non giudichi prudentemente, di poter prestar fede al penitente. Perchè bisogna aiutare, e rimediare alla infermità del penitente colla dilazione dell' assoluzione, da cui spesse volte i penitenti sono mossi più che da altri motivi: e perchè altrimenti il peccatore resterebbe nel pericolo di non abbandonarla. Così S. Carlo nel luogo cit.

R. 3. Se il penitente trovasi in una occasione prossima, che non può abbandonare affatto, o almeno senza peccato, sebben contrito, bisogna ordinariamente differire ad esso l' assoluzione, finchè sia tolto il pericolo prossimo, o probabile di peccare in detta occasione; e conseguentemente fintantochè la occasione prossima divenga rimota, e ciò per la ragione già detta nella questione precedente.

R. 4. Se il penitente è in una occasione anche per accidente prossima, che non possa abbandonare senza danno gravissimo temporale, ordinariamente si deve a lui differire l' assoluzione col prescrivergli i mezzi opportuni contro la ricaduta, finchè comparisca corretto; e fintantochè quella occasione riguardo a lui non è più pericolo prossimo di peccare, se si giudichi che adoperando i rimedj prescritti nondimeno peccerà. Si deve dunque tentar prima la emenda colla dilazione dell' assoluzione, da cui i peccatori sogliono essere mossi efficacemente a praticare diligentemente i rimedj ordinati. Che se avendo praticati tali rimedj pecca ancora, come prima, allora col negare a lui l' assoluzione si dovrà costringere ad abbandonare quella occasione a fronte di qualunque danno temporale. Così S. Carlo nello stesso luogo. Perchè in tal caso il penitente è tenuto sotto peccato mortale di lasciare quella occasione anche colla perdita de' beni, della fama, e dello stato (Concil. Lateran. II. can. 22.). In tal caso dunque bisogna lasciare l' impiego, l' arte, la mercatura ec. quando prosegue ad essere occasione di peccare.

Q. VII. Se il Confessore sia obbligato di assolvere quello, che giudica prudentemente, che sia contrito, e debitamente disposto?

R. Ch' è tenuto, quando per altra parte non vi è causa giusta di differire l' assoluzione. Perchè, quando per altra parte non vi è una tal causa, il penitente veramente contrito, e confessato intieramente ha jus all' assoluzione: avvegnachè così esige la natura del giudizio giusto reconciliativo, ed il patto implicito tra il Confessore, ed il penitente. Ho detto, quando per altra parte non vi è causa giusta di ec. Perchè se il Confessore per ragioni d' infermità particolare del penitente, e delle circostanze delle occasioni, che non può fuggire, o per altra ragione teme prudentemente, che in breve non ricada, o che non adempisca qualche

pressante obbligazione, se colla dilazione dell'assoluzione non sia rimosso più efficacemente dalle ricadute, e non sia eccitato a soddisfare più fecitamente alle sue obbligazioni, in tal caso può, e deve il Confessore differire l'assoluzione. Perchè il Confessore, come ministro del Sacramento, deve amministrarlo non solo validamente, ma anche deve procurare, che si conservi, e duri, e non si perda tosto la grazia conferita dal Sacramento; e, come medico, è tenuto di adoperare tutti i mezzi atti per procurare, e conservare stabilmente la salute spirituale. Nè allora il penitente è ragionevolmente scontento, perchè ciò ridonda in beneficio di esso, e non è utile, che tosto venga assolto. Nulladimeno non si deve differire troppo lungamente l'assoluzione al contrito: perchè ciò sarebbe contro il fine del Sacramento, ch'è stato istituito non solo per la remissione de' peccati commessi, ma eziandio per iscarsare i peccati futuri cogli ajuti attuali, che in grazia del Sacramento vengono per un tal fine conferiti.

Q. VIII. Come debba regolarsi il Confessore co' moribondi?

R. 1. Se il moribondo ha l'uso della ragione, e de' sensi, il Sacerdote deve procurare, che, per quanto moralmente si può, si confessi intieramente, e veramente si dolga; che faccia gli atti di fede, di speranza, di carità perfetta; perchè vi è obbligo di fare in tal caso questi atti; che soddisfaccia a tutte le sue obbligazioni, specialmente a quelle di giustizia, e di carità verso il prossimo ec. Parimenti deve a lui imporre quella sentenza, che può in quel caso facilmente eseguire, come sono e. g. gli atti di pazienza, e intimarne un'altra proporzionata, a' peccati, che sia tenuto di fare, se ricupererà la sua salute, come insegna il Rituale Romano.

R. 2. Qualunque moribondo, il quale, non essendovi il Sacerdote dimanda l'assoluzione, o ha dati segni di dolore, di volontà di confessarsi, e poi venendo il Sacerdote è privo totalmente dell'uso de' sensi, si deve assolvere, secondo la pratica della Chiesa, e, per tacere delle altre cose, secondo il Rituale Romano fatto coll'autorità di Paolo V. proposto da lui a tutta la Chiesa, come quello, che contiene i veri riti della Chiesa Cattolica. La ragion è, perchè la volontà di confessarsi manifestata esteriormente è una confessione, o accusa generale di se stesso, e sensibile, che nella necessità estrema è sufficiente, avvegnachè Cristo non ha volato, che questo Sacramento necessario per la salute, fosse spesse volte impossibile, quando è necessario sommarmente, cioè in punto morte. In pratica però procuri il Sacerdote di cavare dal moribondo qualche peccato in particolare, e qualche segno di dolore. Che se ciò non si può fare, procuri, che in presenza del moribondo qualcuno testifichi ch'egli ha dato se-

gni di dolore, o di desiderio di confessarsi. Che se neppur ciò si può ottenere, è tenuto di assolverlo, se ha inteso dire da alcuno, che il moribondo prima della sua venuta ha dati segni di dolore, o ha dimandata la Confessione: perchè quando non si tratta del danno di una terza persona, bisogna credere ad un solo testimonio. Lo stesso si deve dire, se il testimonio ciò sapesse solamente dalla relazione di un altro: perchè la notizia mediatà è vera notizia, e basta per altri effetti, per i quali si ricerca maggior certezza: e. gr. per il Battesimo. Parimenti sebbene i segni di quel moribondo sieno dubbiosi, lo deve assolvere, come e. g. se fu veduto battersi in petto, o alzare gli occhi in cielo, o guardare divotamente qualche immagine: perchè tutte queste cose si devono prendere, come ordinate, o tendenti all'assoluzione sacramentale; mentre si deve giudicare, che in punto di morte ognuno desidera il rimedio massimo della sua anima.

R. 3. Vi è una controversia grande, se si possa assolvere il moribondo privo totalmente de' sensi, e dell'uso della ragione, il quale non ha dati ad alcuno segni esterni di dolore, e di desiderio di confessarsi. Molti insegnano, che questo tale non si può assolvere validamente, e conseguentemente neppur licitamente, sebbene sia manifesto, ch'egli è vissuto cristianamente; perchè San Leone, varj Concilj Provinciali, e il Rituale Romano, mentre ordinano, che si deve assolvere il moribondo, aggiungono espressamente questa condizione: *se ha dati alcuni segni di pentimento*. Inoltre il Sacramento della Penitenza senza la Confessione sacramentale è nullo, perchè la Confessione è parte essenziale di esso: nella ipotesi presente non vi è Confessione sacramentale la quale è un'accusa sensibile del peccato commesso ordinata all'assoluzione sacramentale, giacchè questo Sacramento è un giudizio sensibile, ch'esige sensibile materia. Altri poi non pochi, e, per attestato di Avermanno, tutta la Facoltà Lovaniese, contendono, che un tal moribondo si può assolvere condizionatamente, e che perciò si deve ciò fare, purchè sia vissuto cristianamente, e purchè dopo di aver peccato abbia avuto tempo di pentirsi; perchè, se resta privo de' sensi nell'atto stesso del delitto, accordano facilmente, che non si deve assolvere, giacchè è abbastanza manifesto, che non è disposto, secondo il Rituale Romano stampato in Venezia (1660.) in cui sta scritto, che il detto moribondo si deve assolvere, *se viveva bene, se frequentava la Confessione e la Comunione*: e, per tacere delle altre cose, dal Memoriale dei Confessori stampato in Bologna per ordine dell'Arcivescovo di quella Città; il quale fu poi Gregorio XV. Sommo Pontefice, nel qual posto non mutò opinione, ma permise, che nel suo antico Arcivescovado si mettesse in pratica. La ragion è, perchè

quando riguardo al moribondo, privo de' sensi, la materia è dubbia, o presunta con probabilità, si può esso assolvere con condizione, mentre in tal caso non si fa alcuna irriverenza al Sacramento; ora nel moribondo mentovato vi è una tal materia, cioè la contrizione, e la confessione generale, e confusa presunta probabilmente per ragion di qualche segno esterno, o almeno dubbia, cioè la vita condotta cristianamente.

Se dunque questo tale si può assolvere, il Sacerdote è tenuto di assolverlo; perchè ognuno per legge di carità è tenuto di aiutare nella miglior maniera, che può, il suo prossimo, posto in estrema necessità, col dare a lui il soccorso almeno dubbio, ch'è migliore di niun soccorso, quando non può recare il soccorso certo. Circa questo interesse il Rituale Trullano parla così: „ Finchè la Chiesa abbia decisa questa difficoltà, potranno i Confessori porre in pratica ciò, ch'è più favorevole per la salute „ di tali moribondi, e potranno assolverli, se sono vissuti cristianamente “.

Q. IX. A che cosa sia tenuto il Confessore per il mancamento commesso nella Confessione?

R. Se assolve invalidamente il penitente dalle censure, o dai casi riservati, è almeno tenuto, se può comodamente ciò fare, di avvisarlo, che cerchi da qualche altro il rimedio, ovvero, avendo avuta la facoltà di assolverlo dal Superiore, può assolvere il penitente presente, dopo che ha rinnovata la Confessione. Se poi ha indotto il penitente in qualche errore, da cui ne provenga la trasgressione di qualche precetto, col dire, che il tal precetto non vi è, è tenuto di avvisare il penitente, altrimenti sarebbe causa, ch'egli trasgredisse il precetto, e ognuno è obbligato di torre la causa del male, che ha posta senza colpa. Parimenti se dalla omissione dell'avviso, e dal silenzio del Confessore, crede il penitente che sia lecito ciò, ch'è illecito, il Confessore è tenuto di poscia avvisarlo: perchè ognuno è tenuto di procurare, che dalla sua azione, o anche dalla sua omissione, gli altri non prendano scandalo, e non s'inducano a trasgredire anche materialmente i precetti. Il Confessore però non può avvisare il penitente fuori del tribunale della penitenza, senza di lui licenza espressa.

Q. X. A che è tenuto il Confessore per il mancamento circa la restituzione?

R. 1. Se senza tua colpa hai esentato il penitente dalla restituzione, alla quale era obbligato, o lo hai obbligato a quella, alla quale non era tenuto, per le ragion sopraddette, sei tenuto per giustizia di avvisarlo dell'errore.

R. 2. Se per malizia, o ignoranza vincibile, o negligenza grave della dovuta consideratezza hai detto al penitente, che non è

tenuto alla restituzione, alla quale realmente era tenuto, sei obbligato di ritrattare l'errore. Che se non lo ritratti, o se il penitente, il quale per altro avrebbe restituito, diventa frattanto impotente di restituire, sei tenuto di restituire a quel terzo; perchè hai violato il jus, ch' egli aveva, che tu non impedissi la restituzione a lui dovuta, e col tuo consiglio sei causa efficace del di lui danno. Se poi il penitente è in istato ancora di restituire, basta, che tu lo avverta della sua obbligazione: perchè coll'avvisarlo rimovi sufficientemente la causa di apportar danno, che prima avevi posta.

R. 3. Se per ignoranza, o negligenza hai omesso solamente di avvisare il penitente della obbligazione di restituire, sei tenuto di poscia avvisarlo. Ma secondo molti non sei tenuto di restituire, se frattanto il penitente è divenuto incapace di restituire; anzi ciò si verifica, sebbene non lo avvisi della restituzione, che deve fare, almeno se per ragion dell'uffizio non hai cura di anime. Perchè il Confessore, come tale, non è per giustizia obbligato d'impedire il danno di quello, a cui la restituzione è dovuta, onde omettendo l'avvertimento non pecca contro il jus del creditore, ma solamente contro il bene spirituale del penitente. Ho detto, *almeno se non hai cura di anime per ragion del tuo uffizio*, come sono i Vescovi, i Parrochi, i quali, come Lessio giudica essere molto probabile, sono tenuti in tal caso alla restituzione, perchè essendo essi Superiori, sono tenuti per ragion dell'uffizio, a regolare i sudditi, e ad impedire a proporzione del loro governo, che non venga recato danno agli altri.

R. 4. Se per tua colpa, cioè per malizia, o ignoranza vincibile o negligenza grave della dovuta considerazione, hai obbligato il penitente alla restituzione, alla quale non era obbligato, sei tenuto per giustizia a ritrattare l'errore. Che se ha già restituito, sei tenuto di compensare a lui il danno; perchè col tuo falso consiglio sei stato causa efficace, e ingiusta di un tal danno (*cap. ult. de injur.*). Lo stesso devi dire, se colla tua omissione colpevole sei stato causa, che il penitente restituisse ciò, che non era tenuto di restituire.

Q. IX. Se i Sacerdoti, che non hanno cura di anime, sieno tenuti d'ascoltar le Confessioni, quando sono capaci ed approvati?

R. 1. Per titolo di carità sono tenuti sotto peccato mortale anche con pericolo della vita; sono tenuti, dico, di ascoltare le Confessioni di quelli, che sono in estremo bisogno della salute spirituale, i quali cioè non si ponno salvare senza l'opera del Confessore. Perchè ognuno per titolo di carità è tenuto di preferire la salute eterna del prossimo alla propria vita temporale.

R. 2. Per lo stesso titolo sono anche tenuti sotto peccato mor-

tale di ascoltare le Confessioni degli uomini, che sono in grave necessità spirituale, e. g. in pericolo di morte, se non vi è verun altro Confessore, e se ciò possono fare almeno senza grave danno, e pericolo della vita. Anzi insegna il Suarez (*disput. 32. sect. 1.*), che ogni Sacerdote per titolo di carità è tenuto di ascoltar le confessioni anche con pericolo della propria vita corporale, se la vita spirituale; o sia la salute del prossimo è per pericolare, e se non vi è alcun altro, il quale possa dar soccorso: perchè sebbene il prossimo possa in rigore salvarsi colla contrizione perfetta, nulladimeno rimane esposto a un gran pericolo morale, quando si lascia senza altro rimedio. Certamente secondo la sentenza comune il Sacerdote privato in caso di grave necessità spirituale della comunità è tenuto sotto peccato mortale, anche con pericolo della vita, ad ascoltare le Confessioni, se non vi sieno altri, che dienno soccorso. Si legga il Trattato delle Virtù Teologali, ove si tratta della Carità.

R. 3: Fuorì di necessità grave sono obbligati, quando ciò possono facilmente, e la utilità grande del prossimo così esige; perchè senza colpa non ponno rendere inutile la facoltà di assolvere, che hanno ricevuta per la utilità del prossimo.

## CAPITOLO QUARTO.

### *Del Sigillo della Confessione :*

**I**l sigillo della Confessione è una obbligazione religiosa di osservare in ogni caso il segreto di quelle cose, che sono note mediante la sacramental Confessione.

Q. I. Quale, e quanto sia l'obbligo del sigillo della Confessione?

R. 1. Il segreto della Confessione obbliga: 1. Per jus naturale, per cui siamo tenuti generalmente di non rivelare il segreto a noi affidato, specialmente con altrui danno ed infamia. 2. Per legge divina positiva, e particolare, anzi anche naturale, supposta la istituzione della Confessione sacramentale. 3. Per legge ecclesiastica, che vieta la rivelazione del sigillo sotto pene gravissime: la qual legge fu fatta nel Concilio Generale Lateran. IV. cap. 31. Quindi nella violazione del sigillo vi è la malizia della ingiustizia contro il penitente, e il sacrilegio per la irriverenza contro il Sacramento: la quale è sempre peccaminosa mortalmente di sua natura, e non può mai essere venialmente peccaminosa per levità di materia, cosicchè è peccato mortale il rivelare in ispezie anche un solo peccato veniale.

R. 2. Questa obbligazione è così grande, che in nian caso, nèppure per iscansare i tormenti e la morte, è lecito di rive-

Jare il segreto della Confessione, senza consenso espresso del penitente, come si ricava dal sentimento, e dalla pratica della Chiesa. Perchè se in qualche caso fosse lecito di scoprire le cose conosciute in Confessione, essa diventerebbe odiosa, e gli uomini starebbero da essa lontani: il che è il massimo de' mali comuni, più grave del danno della vita, avvegnachè la Confessione è un mezzo non solo utilissimo, ma anche necessario per la salute. Ho detto, *senza consenso espresso del penitente*; perchè dato che sia esso spontaneamente, è lecito per qualche giusta causa servirsi della notizia acquistata nella Confessione, avvegnachè il penitente può cedere al suo Jus, e dare licenza di rivelare qualche cosa manifestata in Confessione, e può fare per mezzo di un altro ciò, che può fare per se stesso. E qualche volta è tenuto di fare ciò, e gr. per impedire la disgrazia della repubblica, o del terzo; onde se ricusa di ciò fare, non deesi assolvere, perchè non è disposto. Ho detto 2. *espresso*; perchè non basta il consenso, che si presume, o interpretativo, altrimenti la Confessione si renderebbe odiosa, e pesante. Non basta, che il penitente sia tenuto di concedere tal facoltà al Confessore, se realmente non la concede: perchè la Confessione si renderebbe parimenti odiosa.

Q. II. Quali cose sono contenute sotto il sigillo della Confessione?

R. Tutte quelle cose, che mediante la Confessione si manifestano, cioè tutti i peccati, così mortali, che veniali, così interni, ed occulti, che manifesti, e pubblici, e le circostanze di essi: così pure le tentazioni, i vizj, le libidini, la indisposizione, le imperfezioni, i difetti naturali, anche incolpabili, gli scrupoli, la ignoranza del penitente; in una parola, tutte quelle cose, che il penitente non vuole, che si sappiano. La ragion è, perchè la rivelazione di ognuna di queste cose renderebbe odiosa la Confessione, perchè ognuna reca al penitente molestia, o infamia, o disonore, specialmente avvegnachè molti non sanno distinguere quali cose si possano, e si debbano dire, od omettere in Confessione.

Q. III. Come si offende il sigillo della Confessione?

R. In due modi: 1. Direttamente rivelando espressamente qualche cosa conosciuta mediante la sola Confessione. 2. Indirettamente, col dire, o fare qualche cosa, da cui alcuno può conoscere, o sospettare il peccato, o il difetto del penitente, o di altri, o qualunque altro affare noto mediante la Confessione, da cui ne possa provenire al penitente o agli altri, vergogna, molestia, disonore, danno, o altro aggravio; sebbene chi ascolta, sappia ciò per altra strada. Le quali cose tutte rendono odiosa la Confessione.

Quindi trasgredisce il secreto della Confessione: 1. Quello, il quale d'alcuno, anche morto, dice che ha commesso qualche peccato mortale, o molti peccati veniali, o qualche peccato veniale in ispezie. Ma non già quello, il quale dice soltanto che Pietro si è da lui accusato di qualche peccato veniale indeterminatamente: perchè quello, che si confessa, col fatto stesso dichiara, che almeno ha commesso qualche peccato veniale. Ma neppur ciò deesi dire per il pericolo dello scandalo. 2. Quello, il quale lodando uno sopra gli altri, dice che quello ha commesso peccati veniali solamente. 3. Quello, il quale col detto, o sia colle parole, o col fatto manifesta il peccato del penitente ad altri; i quali da altra banda lo sanno. 4. Quello, il quale dice, che in qualche Monastero o Capitolo si commette un peccato grave; perchè ciò produce infamia a quella Comunità, e rende odiosa la Confessione. Così pure quello, il quale dice, che nel tal paese, specialmente s'è ristretto, in cui ha udito le Confessioni, vi sono molti ladri, adulteri, lussuriosi, o ingiusti, ec. 5. Quello, il quale avendo ascoltato la Confessione di pochi, dice senza nominar la persona di avere udito il tal peccato: perchè per una tal relazione ognuno di essi è soggetto a qualche sospetto contro di sè. 6. Quello il quale dice di non aver assolto il tale, e qualche altra cosa simile. 7. Due Confessori, i quali parlano tra di loro de' peccati di un penitente, sebbene esso si sia da ambedue confessato degli stessi peccati. 8. Quello, il quale ad alta voce, o in altro modo intelligibile da' circostanti, riprende il penitente. 9. Quello, il quale senza licenza del penitente (37), o con aggravio dello stesso, o con la licenza strappata per forza, e non già concessa spontaneamente, si serve della notizia acquistata in Confessione. Si può offendere poi il sigillo non solamente colle parole, ma eziandio co' fatti, e altri segni.

*Not.* 1. Sebbene quello non trasgredisca il sigillo, il quale riferisce puramente i peccati uditi in confessione, senza nominare la persona, e il luogo, in cui li ha uditi; nulladimeno gli Auto-

(27) I secreti, i quali, sotto questa o altra simile formola: *Io ti dico ha tal cosa sotto il sigillo della confessione*, ci vengono comunicati fuori della confessione, e senza alcuna relazione ad essa, non obbligano sotto il sigillo della confessione, quasichè manifestandosi, si franga un tal sigillo (mentre non si ricevono sotto detto); ma obbligano soltanto sotto il sigillo del jus naturale, cosicchè manifestandoli, si frange un tal sigillo,

qualora il secreto non ridondi in danno grave della Chiesa, o del Principe, o di qualche terza persona; perchè in tal caso bisognerebbe palesare il secreto; il che non si può dire del sigillo della confessione. Così i Dottori comunemente. Nondimeno S. Tommaso (in Suppl. quest. 11. art. 2. ad 2.) insegna che non si deve facilmente ricevere i secreti sotto un tal sigillo, cioè sotto il sigillo della confessione.

si meritamente avvisano, che non si deve dire: *io ho udito in Confessione questi peccati*. Perchè quelli, che ciò sentono, e specialmente i laici, facilmente si scandalizzano, perchè sospettano, che in tal modo si rompa il sigillo, e perchè vi è qualche volta pericolo di rompere per imprudenza il sigillo, e di manifestar la persona. Anzi ciò è proibito dal Concilio Later. (c. *Omnis*), fuorchè nel caso di dimandar consiglio, come afferma Fagnano. 2. Il Confessore frange il sigillo, se afferma qualche cosa di più, o con maggior certezza di quella, che aveva fuori, o indipendentemente dalla Confessione. 3. Nel prender consiglio si devono omettere le circostanze del luogo, del tempo ec. acciocchè non si manifesti facilmente la persona. Che se non si può prender consiglio senza pericolo della rivelazione; allora non è lecito di chiederlo senza licenza espressa del penitente.

Q. IV. Se sia lecito al Confessore di discorrere col penitente delle cose udite in Confessione?

R. Non è lecito fuori di Confessione senza la espressa licenza del penitente, la quale il penitente è tenuto di accordare, quando ciò è necessario per supplire a qualche difetto, o per ritrarre qualche errore (S. Carlo *instruct. Confess.*); perchè ciò vuol apportare qualche vergogna, e contiene qualche rimprovero. Si reputa, che il penitente dia questa licenza, quando egli stesso interroga il Confessore di qualche cosa detta da lui nella Confessione. Anzi se il Confessore tosto che ha data l'assoluzione, e imposta la penitenza, giudica di dover aggiungere qualche cosa intorno alle materie espresse nella Confessione, può ciò fare senz'alcun dubbio, finchè il penitente è nel Confessionale, perchè ciò appartiene al compimento del giudizio sacramentale, il quale per anco dura e sussiste. Parimenti nelle Confessioni seguenti si può avvertire il penitente di qualche difetto commesso nelle Confessioni precedenti, e può il Confessore servirsi della notizia acquistata colla Confessione per suggerire alcuni avvertimenti particolari, e alcuni rimedj più forti. Che se il penitente neghi al Confessore la facoltà di parlare fuori di Confessione di cosa necessaria appartenente alla Confessione, secondo molti, non è a lui lecito di avvisare il penitente; perchè il Confessore in tal caso parla realmente fuori di Confessione, mentre il giudizio è già moralmente finito. Ella è poi regola generale, che il Confessore non può parlare fuori di Confessione delle cose confessate, senza la licenza del penitente.

Q. V. Se sia lecito servirsi fuori di Confessione della notizia tenuta mediante la Confessione?

R. 1. E' lecito servirsene colla licenza espressa del penitente data da lui spontaneamente, quando cioè ridondi in utilità di esso,

o di altra persona (28): perchè allora la Confessione non si può rendere odiosa: avvegnachè ognuno sa, ch'è in piena libertà di concedere, o negare, o di limitare una tal licenza. Il penitente poi è tenuto di rilasciare l'uso di questa licenza, ogni volta ch'esso è necessario per il bene comune, per impedire la occasione del peccato, per allontanare qualche grave danno spirituale, o temporale di qualche privato, e per altre cose, che la carità, e la giustizia esigono: altrimenti non è degno dell'assoluzione.

R. 2. Senza licenza espressa non è mai lecito servirsi di una tal notizia con qualunque rivelazione diretta, o indiretta delle cose conosciute in Confessione, e dalla quale nascer possa il sospetto dell'uso di una tale notizia: perchè senza la espressa licenza del penitente, qualunque rivelazione è frazione del sigillo della Confessione.

R. 3. Senza la detta licenza non è lecito servirsi di una tal notizia con qualunque aggravio, anche temporale del penitente, sebbene peraltro non ingiusto e senza ogni rivelazione, e ciò secondo Clemente VIII. e Urbano VIII. i quali hanno proibito ai Regolari, che per la esterna direzione non si servano di una tal notizia. La ragion è, perchè ogni uso della notizia ottenuta colla Confessione è illecito: perchè se dal penitente si conoscesse, ch'è lecito, si renderebbe a lui odiosa la Confessione. Ora così la cosa sarebbe, se i penitenti sapessero essere lecito al Confessore servirsi senza loro saputa della notizia della Confessione per qualche cosa per essi grave, e molesta. Quindi la Congregazione della Inquisizione Generale con un Decreto fatto coll' autorità di Innocenzo XI. e pubblicato in Roma (1682.), condannò questa proposizione: *E' lecito servirsi della notizia acquistata in confessione, purchè si faccia senza rivelazione diretta, o indiretta, e senza aggravio del penitente, quando dal non uso non ne segua qualche cosa molto più grave, in paragone della quale meritamente si debba disprezzare il primo aggravio. Aggiungendosi inoltre la spiegazione, o limitazione, che si debba intendere dell'uso della scienza acquistata in confessione con aggravio del penitente, senza ogni rivelazione, e nel caso, in cui dal non uso seguirebbe al penitente un*

---

(28) Meritamente scrive l'Autore, non esser lecito al Confessore di parlare col penitente, fuori della confessione delle cose udite in confessione senza di lui espressa licenza tacita, o interpretativa, per i gravi mali che scaturirebbero naturalmente, se il Confessore avesse la facoltà d'interpretare la mente, ovvero la volontà del pe-

nitente; e specialmente l'avversione dalla confessione. Ma con licenza espressa del penitente il Confessore può parlare delle cose ricevute in confessione, non solo col penitente stesso, ma eziandio con qualunque altra persona. Così S. Bonaventura, S. Antonino, e comunemente gli altri Dottori.

aggravio molto più grande. Questa proposizione, inquanto che ammette l'uso della detta notizia con aggravio del penitente, anche colla mentovata spiegazione, o limitazione, col presente Decreto è proibita ec. Quindi non è lecito al Confessore di punire secretamente il penitente, di volergli male ec. Parimenti il Rituale Trullano avverte, che il Parroco non neghi l'attestato de' costumi, e di proibità a quello, la di cui vita è esternamente buona; ma la di cui vita sa mediante la Confessione essere cattiva; o che non neghi la benedizione a quelli, che mediante la sola Confessione sa, che hanno contratto un impedimento dirimente per qualche delitto; che non avvisino i genitori, acciocchè custodiscano diligentemente la figlia, la di cui libidine conosce dalla sola Confessione ec.

R. 4. Per sentenza comune è lecito l'uso della notizia acquistata in Confessione, il quale è senza ogni aggravio del penitente, e senza ogni rivelazione delle cose conosciute in Confessione, e che non può rendere più difficile, e odiosa la Confessione. Si raccoglie dalle cose anzidette. Quindi è lecito al Confessore di spesso pregare per il penitente, di leggere libri, e di consultare Dottori sopra i peccati uditi nella Confessione; di correggere la sua negligenza, o la sua troppa severità, che mediante la Confessione conosce essere agli altri di nocumento ec. purchè non si dia occasione al penitente o agli altri di sospettare: così pure è lecito di fuggire il luogo, e di astenersi dal Sacrificio, in cui mediante la Confessione, sa, che sieno a lui preparate insidie; purchè niuno fuori del penitente si possa accorgere che ciò si fa per l'uso della notizia avuta in Confessione. Perchè una tal cosa non può apportare verun aggravio al penitente, nè rendere odioso il Sacramento, nè rivelare la Confessione. Ma la cosa non è così, se qualche altro si accorge, che il penitente si è confessato di tali cose, e perciò lo rimproveri, e gli rechi danno.

R. 5. Il Confessore colla licenza espressa del penitente si deve servire della notizia del peccato del complice, o di altra persona, acquistata mediante la Confessione, quando ciò è necessario per impedire qualche grave danno, ingiusto, spirituale o temporale del penitente, o dello stesso complice, o di altre persone, cosicchè non si possa impedire, se il Confessore non avvisi prudentemente lo stesso reo, o il superiore, come padre. Ma in tal caso il Confessore esorti il penitente, che manifesti a lui fuori di Confessione l'altrui peccato, acciocchè possa servirsi più liberamente della notizia del peccato, e acciocchè possa dire alla persona da lui corretta, che ha udito il tal peccato fuori di Confessione; per non rendere a questo odiosa la Confessione. Si guardi però il Confessore, di credere facilmente al penitente, che ac-

cusa gli altri, specialmente se è donna; e di non accettare facilmente l'impegno di correggere gli altri senza necessità: perchè o per malizia, o per ignoranza spesse volte sono accusati gl' innocenti.

Q. VI. Che cosa deve rispondere il Confessore, se venga interrogato delle cose udite in Confessione?

R. 1. Il Confessore interrogato di tali cose anche dal giudice, secondo alcuni, deve dire che questa interrogazione è ingiusta, e sacrilega, a cui non è lecito di dare risposta. Altri insegnano, ch' egli deve affermare assolutamente anche con giuramento, se vi è bisogno, di non sapere, che il penitente abbia commesso un tal delitto. Se poi il giudice dimandi, se tu abbia ascoltata la Confessione di Pietro, devi rispondere di averla ascoltata. Ma se dimandi, se si sia confessato del tal peccato, secondo alcuni devi rispondere, che una tal interrogazione è ingiusta, empia, ed indegna di risposta; secondo altri, che tu non hai udita cosa alcuna, di quelle cioè, che tu, come uomo, possa rivelare.

R. 2. Il Confessore interrogato, se abbia assolto il penitente, deve rispondere, che ha fatto il suo ufficio, non deve già rispondere di averlo assolto; altrimenti se ciò affermi di uno e non dell'altro, palesa di avere negata l'assoluzione, e così indirettamente rivela la indisposizione, o il peccato riservato del penitente. Quindi quando si deve fare testimonianza della Confessione, che si è ascoltata, il Confessore deve attestare solamente di aver udita la Confessione del tale. Sebbene ordinariamente si debba così rispondere: nulladimeno non si deve condannare il Confessore, il quale dice aver assolto alcuno, quando non vi è per gli altri alcun pericolo. Che se il Sacerdote venga chiamato dal penitente in giudizio, perchè renda ragione di avergli negata l'assoluzione, deve asserire, ch'esso non conosce altro superiore, che Dio, a cui render debba ragione di tal affare.

Q. VII. Per qual Confessione si contrae l'obbligo di sigillo?

R. Si contrae per ogni, e per la sola Sacramentale Confessione. Quindi il sigillo obbliga: 1. Sebbene la Confessione sia stata fatta ad un laico, o ad un Sacerdote non approvato, che il penitente con buona fede giudica essere Sacerdote, e legittimo giudice. Perchè la mancanza di questa obbligazione ridonderebbe in danno della Confessione valida, la quale per ciò si renderebbe meno sicura per il pericolo, che alcuno non si finga maliziosamente Sacerdote approvato. 2. Sebbene il Sacerdote non abbia intenzione di assolvere, e di fare Sacramento. 3. Sebbene il penitente si confessi senza contrizione, e volontà di ricevere l'assoluzione; ma però con intenzione di assoggettarsi al Sacerdote,

come ministro del Signore, e di accusarsi, e di essere ajutato e regolato in qualche modo da lui, circa ciò, che giudica di non avere, perchè possa egli ricevere una volta l'assoluzione. Al contrario non si contrae l'obbligo del sigillo per la Confessione, che si fa solamente con animo di deridere, d'ingannare, e di indurre il Confessore a peccare; o se alcuno fuori del tribunale dica, ch'egli intende di dire sotto sigillo della Confessione ciò, che ha riferito; perchè l'obbligo del sigillo è annesso alla sola Confessione istituita da Cristo, o a quelle cose, la rivelazione delle quali ridonderebbe in detrimento della Confessione istituita da Cristo. Dalle altre cose però non nasce, che l'obbligo del secreto naturale (S. Tommaso in 4. dist. 32. art. 1. q. 3. ad 2.).

Q. VIII. Quali sono quelli, i quali contraggono l'obbligo del sigillo?

R. Tutti quelli, i quali immediatamente, o mediatamente, lecitamente, o illecitamente, hanno notizia mediante la Sacramental Confessione di cosa, che cade sotto il sigillo: perchè quando è proibita qualche cosa, sono anche proibite tutte quelle, che da essa seguono (reg. jur. 39. in 6.). Quindi sono tenuti all'obbligo del sigillo: 1. Il Confessore, anche finto, ma ch'è riputato legittimo per errore: perchè in tal caso la Confessione è Sacramentale secondo la intenzione del penitente. 2. Tutti quelli, i quali hanno udito o maliziosamente accostandosi più da vicino con animo di ascoltare (il ch'è peccaminoso mortalmente per la ingiuria grave recata al Sacramento, ed al penitente), o senza colpa, e contro volontà, il peccato del penitente, mentre si confessa. 3. Il Superiore, da cui fuori di Confessione si dimanda la facoltà di assolvere da qualche caso riservato. 4. L'interprete, come strumento, per cui fu fatta la Confessione. 5. Quello, il quale coll'esame dispone l'altro alla Confessione; e quello, il quale è consultato, se, ed in qual modo si debba confessare questa, o quella cosa, sebbene la Confessione si faccia ad un'altra persona. 6. Quello, il quale è consultato dal Confessore, sebbene con licenza del penitente. 7. Tutti quelli, i quali hanno intesa qualche cosa anche mediatamente dal Confessore, o da qualunque altro obbligato al sigillo. 8. Quello, il quale legge i peccati del penitente scritti in una carta, di cui si serve per confessarsi. Quello poi, il quale o prima, o dopo, o fuori di Confessione ritrova la carta, che contiene i peccati, pecca gravemente, se la legge, e secondo molti è tenuto al sigillo; perchè i peccati scritti nella carta sono ordinati per ben fare la Confessione Sacramentale.

Q. IX. Se anche il penitente sia tenuto al sigillo riguardo al Confessore?

R. Negat. Perchè l'obbligo del sigillo è solamente in favor del penitente, e non già in favore del Confessore: nulladimeno il penitente ha l'obbligo del sigillo naturale intorno a quelle cose, che non può rivelare senza danno ingiusto del Confessore, o contro il di lui giusto volere, come sono e. g. le penitenze imposte, e le ammonizioni da lui fatte in Confessione. Se poi il Confessore ha detta, o fatta qualche cosa, la quale ridondi in danno della comunità, o di qualche persona privata, come e. g. se insegni qualche eresia, se provochi a cose turpi, e se sovrasti qualche grave pericolo della rovina spirituale, o del Confessore, o di altra persona; il penitente è tenuto per titolo di carità di denunziare queste cose al Prelato, quando altrimenti non può con certezza impedire il male. Anzi Gregorio XV. (Bolla 34.) comanda a' penitenti, che denunzino agl' Inquisitori o a' Vescovi locali i Confessori, i quali hanno tentato di sollicitare o provocare a cose disoneste qualunque persona, o che con esse hanno fatto discorsi, o trattati illeciti e disonesti, per provocarli a cose turpi, e disoneste da farsi in qualunque maniera o tra di essi, o con altri, e che hanno provocato nell'atto della Confessione Sacramentale, o avanti, o dopo immediatamente, o colla occasione, o pretesto della Confessione, ancorchè non sia stata fatta la Confessione, o fuori della occasione della Confessione, in Confessionale, o in qualunque altro luogo, nel quale si ascoltano le Confessioni Sacramentali, o ch'è destinato per ascoltarle, simulando di ascoltar ivi le Confessioni. Ed ordina a tutti i Confessori, che avvisino di un tal obbligo i penitenti, i quali sono stati sollecitati nella maniera anzidetta. Onde tutti sono tenuti di ubbidire ad un tal comando in que' paesi, ne' quali sussiste questo decreto; anzi anche gli altri, se si prevede, che altrimenti questi perfidi Confessori non si correggeranno; perchè la legge della carità verso essi, e gli altri, che possono essere sedotti, esige allora una tal denunzia per impedire sì gran delitto, se non vi è altra strada efficace per ciò fare.

(\*) Nota. Nel Trattato della Penitenza il nostro Autore non fa parola delle pene, alle quali soggetti sono i Confessori, che sollecitano agli atti turpi e disonesti i penitenti, e della obbligazione de' penitenti di denunziare i Confessori, che sollecitano, agl' Inquisitori, o agli Ordinarij, o a' Vicarij de' medesimi. Per la qual cosa essendo state ampliate, e confermate da Benedetto XIV. nella costituzione, che comincia, *Sacramentum Penitentiae*, le costituzioni fatte sopra di ciò da' Romani Pontefici: e dovendo la detta Costituzione servire di regola a' Confessori in questa materia, riferiremo i capi principali di essa, a' quali faremo alcune annotazioni, esponendo ogni particola, e applicandole a' casi particolari. Dunque;

In questa Costituzione sono confermate, ed approvate (n. 1.) così le lettere degli altri Romani Pontefici, come pure tutti i decreti usciti per la interpretazione, e dichiarazione di quelle.

2. Che i Confessori, che provocano a cose disoneste, si debbano denunziare come sospetti di eresia agl' Inquisitori contro la eretica pravità, fu stabilito da Paolo IV. (16. Aprile 1565.) da Pio IV. 6. Aprile 1564.) da Clemente VIII. (3. Decembr. 1592.) e da Paolo V. (1608.). Gregorio XV. nella costituzione, che comincia, *Universi Dominici gregis ec.* ha estese a tutti i fedeli le Costituzioni di que' Pontefici, le quali erano state fatte per i regni delle Spagne, e di Portogallo, e di Algarves: avvegnachè ha stabilito, che si debbano anche denunziare i Sacerdoti, i quali in confessionale, o in luogo destinato per le Confessioni simulando di confessare, hanno provocato agli atti disonesti, o hanno fatti discorsi disonesti, o trattato di cose disoneste; ed ordina, che i Confessori avvisino i penitenti dell' obbligo di denunziare.

3. Lorenzo Cozza (*in dubiis selectis circa sollicitationem*) riporta i Decreti dell' Inquisizione Suprema, che sono confermati nella Costituzione di Benedetto, e che somministrano le regole certe per la soluzione de' casi in questa materia. "Dice egli per tanto che Paolo V. ha dichiarato, che in virtù della Costituzione di Pio IV. sono compresi anche quelli, i quali provocano, no i maschi; e che il Cardinale Mellini così ha risposto a Pietro Castillo Inquisitor Generale di Portogallo, „ Che nella Congregazione Generale della Inquisizione Suprema fu dichiarata improbabile la opinione, la quale dice non doversi denunziare il Confessore, il quale consegna ad una donna una carta, che provoca alla libidine, perchè la legga in casa. Che nella stessa Congregazione fu riprovata la opinione, che esime il penitente dal debito di denunziare il Confessore, se fu d' accordo con esso a simulare la Confessione per trattare più liberamente di cose disoneste. Che secondo il Decreto della stessa Congregazione de' 25. Luglio 1624. la donna, la quale acconsentì al Sacerdote, che l' ha provocata, non è tenuta a manifestare nella dinunzia il suo consenso; ma che però è tenuta a denunziare ancorchè essa sia stata la prima a sollecitare, e ancorchè abbia essa indotto ad acconsentire il Confessore. Che alli 21. di Febbr. 1661. fu riprovata la sentenza di quelli, i quali contendevano non doversi denunziare i Sacerdoti, i quali hanno negato l' assenso all' altrui sollicitazione. Che a' 27. di Novemb. 1624. fu deciso, che i Confessori sollicitanti, non si devono costringere a denunziare se stessi. A questi Decreti aggiungiamo il Decreto di Paolo V. (10. Luglio 1614.). Nella Generale Congregazione della Sacra Romana Inquisizione fatta nel Palazzo Apostolico alla presenza del

mentovato Pontefice, e fatta la relazione, che molti Confessori in Confessionale fuori di Confessione trattano colle donne di cose disoneste: rispose il Pontefice, che contro questi Confessori si proceda nel Santo Ufficio. E aggiungiamo un altro Decreto fatto alla presenza d'Alessandro VII. (8. Luglio 1660.), con cui si stabilisce, che il penitente è tenuto a denunziare, sebbene non sia stata premessa alcuna fraterna correzione, o altra ammonizione; come pure quell' altro Decreto, con cui fu definito (16. Luglio 1628.) che la donna, la quale fu provocata, è tenuta a denunziare, sebbene anche sapesse, che il sollecitante si è prima presentato spontaneamente. Parimenti la Sacra Congregazione del S. Ufficio rispondendo ai dubbj proposti dal Prefetto delle Missioni in America ha decretato, che le donne provocate non sono tenute a denunziare, se senza grave incomodo non si può andare da' Ministri della Inquisizione, e da' Vicarj del Vescovo, i quali abitano in paesi lontani. La stessa Congregazione alli 11. Maggio 1707. dichiarò, che la fanciulla sollecitata, ch' è nello stato di semplicità, e senza cognizione delle cose disoneste, è tenuta a denunziare il Confessore, quando sarà fuori di tale semplicità, ed avrà acquistata la cognizione della sollecitazione passata. Finalmente nella Congregazione Generale della Inquisizione Universale celebrata nel Palazzo Apostolico Quirinale (5. Agosto 1745.) alla presenza di Benedetto XIV. ec. fu stabilito, che i Sacerdoti, così secolari che regolari di qualunque Ordine, Istituto, Congregazione e Società, da esprimersi anche necessariamente, i quali o nell' atto della Confessione sacramentale, o in occasione o col pretesto di essa, provocano a cose turpi, o si abusano del Sacrificio della Messa per azioni sacrileghe, oltre le pene stabilite contro di essi dal jus, e dalle Costituzioni Apostoliche, e principalmente dai Pontefici Sisto V. e Gregorio XV. incorrano in avvenire anche la inabilità perpetua di celebrare la Messa. E che un tal Decreto sia mandato a tutti i Superiori, e Prelati di qualunque Ordine, acciocchè di esso Decreto, come delle sopradette, ed altre Costituzioni de' Sommi Pontefici, secondo la ordinazione contenuta nel Decreto Generale della Suprema Inquisizione ai 14. Dicembre 1633. almeno una volta all' anno; cioè nel Venerdì dopo la Ottava dell' Assunzione di M. V. nella pubblica mensa, o nel Capitolo radunato per questo fine, ed inoltre in qualunque Capitolo Generale, o Provinciale, o in ogni congresso capitolare convocato per qualunque fine, procurino di far consapevoli i loro sudditi e Religiosi, e che facciano testimonio giurato alla Suprema Congregazione di averli puntualmente avvertiti.

4. Queste Costituzioni fatte contro quelli, che in Confessione provocano a cose turpi, si estendono universalmente in tutte le

azioni, ed abbracciano colla loro estensione ugualmente i Greci e i Latini (Costituz. *Essi Pastoralis*). §. Le proposizioni condannate da Alessandro VII. (24. Settebr. 1665.) sono queste: 1. *Il Confessore, che nella Confessione Sacramentale dà al penitente una carta da leggersi dopo di essa, nella quale provoca alla libidine, non provoca in confessione, e conseguentemente non si deve denunziare.* 2. *Il modo di evitare l'obbligo di denunziare il sollecitante è, se il sollecitato si confessi col sollecitante, questi può astenerselo senza l'aggravio di denunziare.*

§. Da queste cose si devono cavare le regole certe, e sicure, colle quali viene indicato, quali persone, e per quali cause, quando, e per qual ragione si debbano denunziare. Dunque la prima regola è questa: " Si devono denunziare tutti, e ogni Sacerdote, o sia che abbiano la giurisdizione, e l'autorità di assolvere, o sia che non l'abbiano ". Questa regola si legge espressamente nel num. 1. c. 2. della Costituzione. Non essendo poi stabilita cosa alcuna o in questa, o nelle altre Costituzioni de' Pontefici, o ne' Decreti della Inquisizione Supr. di denunziare i Chierici, o i laici, i quali per motivo di sollecitare simulano la Confessione, sembra, che non si possa approvare la opinione, che si ascrive a Gipsio; il quale per relazione di Cozza (pag. 153.) contendeva, che in virtù di questa legge si dovessero denunziare anche i laici: perchè le cose odiose si devono restringere, e le favorevoli si devono ampliare (*reg. jur.* 15.). Se poi questi celebrassero la Messa, e udissero la Confessione Sacramentale in virtù di altre Costituzioni, sarebbero soggetti al giudizio degli Inquisitori, e a pene gravissime, e per questo motivo si dovrebbero denunziare, acciocchè pagassero le debite pene.

La regola seconda è questa: " Si deve denunziare quello, il quale o per se stesso, o per altra persona ha sollecitato il penitente, qualunque esso sia ". Questa regola apertamente dichiara: 1. Che si deve denunziare il Confessore, il quale ha sollecitato qualche femmina, o qualche maschio. 2. Che si deve denunziare quello, il quale non per lui stesso, ma per qualche altra persona ha sollecitato, o ha provocato a cose turpi il penitente, come sta espresso nel num. 2. della Costituzione.

La terza regola è questa: " Nell'atto della Confessione Sacramentale, o prima, o dopo immediatamente ". Quello, il quale provoca a cose turpi in quel tempo, che passa tra il principio della Confessione e l'assoluzione, questo tale provoca nell'atto della Confessione. Che cosa poi sia il sollecitare immediatamente dopo la Confessione, non è inteso nella stessa maniera da tutti gli Autori, come si può vedere appresso Cozza (dub. 21. pag. 95.). La opinione più comune, la quale è secondo il mio giudizio la

vera, e conforme affatto al fine della legge, afferma, che il vocabolo, *immediatamente* si deve usurpare non già secondo il significato fisico, ma secondo il significato morale, cioè, non devesi prendere per il momento, o istante, che senza alcuna dimora precede, o segue la Confessione, ma per quel breve spazio di tempo, in cui, se si faccia qualche cosa, attese le circostanze, secondo il modo comune di parlare, e il giudizio de' prudenti si dice essere fatta o immediatamente prima, o immediatamente dopo. Anzi la opinione più comune è, che in questa legge è compreso anche quello, il quale segue poscia il penitente, e lo provoca o per istrada o in casa. Perchè secondo il giudizio comune de' prudenti si direbbe, che questo tale provoca immediatamente dopo la Confessione.

La quarta regola è: " O in occasione, o col pretesto della Confessione, ". Qui in questo luogo occasione, e pretesto significano due cose, che sono distinte vicendevolmente ed onninamente diverse. Perchè sollecitare in occasione della Confessione è prender dalla Confessione motivo di sollecitare; quello poi sollecita col pretesto della Confessione, il quale finge, o simula la Confessione, per trattare più liberamente di cose disoneste, o per provocare alla libidine.

Sembra, che in occasione della Confessione il Confessore possa sollecitare in tre maniere: 1. Mentre dalla dimanda espressa, o tacita della Confessione prende motivo di provocare. 2. Mentre dalla stessa Confessione prende motivo di ciò fare; cioè mentre dall' intendere quello, che il penitente ha fatto cogli altri, o ha desiderato di fare, o dalla inclinazione alla libidine ec. prende occasione di provocare o colle parole, o co' segni alle cose disoneste. 3. Finalmente, mentre dalla notizia, che ha avuta in Confessione, si serve per eccitare e muovere più facilmente l'assenso. Ma perchè il penitente per questo motivo sia tenuto a denunziare, fa d' uopo, che abbia indizj certi, per i quali possa giudicare prudentemente, che da una tale notizia il Confessore abbia preso motivo di sollecitare. Ha egli tali indizj, se il Confessore poco dopo la Confessione lo sollecita, come persona, che sia solita di facilmente acquietarsi, o che di sua natura sia inclinata a questi atti; e se nel sollecitare si serva di parole, o di segni generali, co' quali sembri indicare, ch' egli sa, o che cosa il penitente ha fatto con altri, o quanto sia stato inclinato, e propenso altre volte a tali cose, o qualche altra cosa simile, che il Confessore abbia conosciuta dalla Confessione.

La regola quinta è: " O anche fuor della occasione della Confessione in confessionale, ". Con questa regola vengono descritti quelli, i quali nel luogo destinato per l' esercizio del sacro mini-

stero della penitenza, e per assolvere i fedeli da' peccati anche fuori di ogni occasione e simulazione della Confessione, provocano agli atti disonesti, o trattano di cose turpi.

La regola sesta è: " O in altro luogo destinato, o eletto per ascoltare le Confessioni, con simulazione di ascoltare ivi la Confessione „. Tre sorta di luoghi si distinguono, ne' quali si sogliono ascoltare le Confessioni. Il primo è il confessionale ordinario. E questo luogo è quello, ch' è espresso nella regola precedente. Il secondo è qualunque luogo distinto da quello, in cui si ascoltano le Confessioni; e questo luogo si esprime con quelle parole, *o in altro luogo destinato per ascoltare le Confessioni*. Il terzo luogo è quello, che il Confessore elegge a suo arbitrio per ascoltare le Confessioni. Questo luogo può essere in Chiesa, nel foro, in casa, in campagna, e da per tutto; e questo luogo è descritto da quelle parole, *eletto per ascoltare le Confessioni*. Quelli, i quali provocano nel primo luogo, secondo la regola quinta si devono denunziare; quelli poi, che sollecitano nel secondo, o terzo luogo, i quali si chiamano luoghi destinati, o eletti per confessare, allora solamente devono denunziare, quando ascoltano, o fingono di ascoltare le Confessioni.

La regola settima è: " Provocano alle cose disoneste, e turpi „ o con parole, o co' segni, e co' gesti, o col tatto, o con scrittura da leggersi allora, o dopo la Confessione „. Secondo la maniera comune di parlare, quando diciamo cose turpi, e disoneste, intendiamo di significare gli atti venerei. E in questo senso si prendono nella Costituzione i nomi di turpe, e disonesto. In virtù dunque di queste leggi non si devono denunziare i Confessori, che provocano al furto, o altro delitto. Ma per l'abuso del Sacramento, e per il sospetto di eresia anche questi sono soggetti al giudizio degl' Inquisitori in virtù delle leggi fatte contro quelli, che sono sospetti di eresia: per la qual cosa molti Dottori sostengono, che tali Confessori si devono denunziare, sebbene quelli, che non denunziano, non incorrano nelle pene stabilite in questa Costituzione. Colle altre particole delle Costituzioni si dichiara, che si devono quelli denunziare, i quali provocano, eccitano, cioè invitano colle parole, e con segni ec. i quali o per se stessi o per la confidenza del luogo inducono o a conciliare l'amor venereo, o ad atti venerei.

La regola ottava è: " O hanno fatti audacemente con essi discorsi o trattati illeciti, e disonesti „. Questa regola prescrive di denunziare quelli, i quali nelle stesse circostanze hanno fatti discorsi, o trattati illeciti, e disonesti co' penitenti, o con quelli, co' quali hanno simulata la Confessione: dal che apparisce, che non solamente si devono denunziare quelli, i quali hanno sol-

licitato, o hanno tentato di provocare alle cose turpi co' discorsi, e trattati illeciti, e disonesti: ma eziandio quelli, i quali o proferiscono parole turpi, o fanno discorsi illeciti e contrarij alla castità, o trattano di cose, le quali o sono turpi, o sono contrarie al pudore, ed alla onestà, sebbene con tali parole, o trattati non intendono di sollecitare, o di provocare, e sebbene per parte del penitente non segua alcuna sollecitazione o provocamento.

La regola nona è: " Bisogna denunziare, ancorchè la sollecitazione sia stata scambievolmente tra il penitente, e il Confessore „. La sollecitazione essendo scambievolmente, o sia che incominci dal penitente, o dal Confessore, come è manifesto; perciò da questa regola si raccoglie, essere falsa, e riprovata affatto dalla Sede Apostolica la opinione di quelli, i quali sostengono non doversi denunziare il Confessore, il quale acconsente alla femmina, che provoca.

La regola decima è: " Abbia, o non abbia il penitente acconsentito alla sollecitazione „. Bisogna qui richiamar alla mente il Decreto della Suprema Inquisizione, da noi indicato nella 2. annotazione, con cui si stabilisce, che il penitente è tenuto a denunziare, e non già a rivelare il consenso da lui dato alla sollecitazione: come pure si deve richiamare alla mente quell'altro Decreto della stessa Congregazione (27. Genn. 1613.) ove per asserzione di Cozza vogliono alcuni essere stato decretato, che si debba denunziare il Confessore, il quale sollecita la donna, che a' suoi piedi si è fatta la Croce, dicendo a lei di non volere allora ascoltare la sua Confessione per più liberamente provocarla.

La regola undecima è: " O sebbene sia trascorso molto tempo „ po dopo la sollecitazione medesima „. Non solo è proscritta con queste parole la opinione di quelli, i quali contendono, che dopo tre anni cessa l'obbligo di denunziare; ma di più è dichiarato, che l'obbligo di denunziare resta nel penitente, sintantochè abbia soddisfatto ad un tal obbligo; anzi che anche quelli devono denunziare, i quali o per ignoranza delle leggi di denunziare i provocatori, o perchè per semplicità non hanno capite tosto le parole, e i gesti di esso, non conoscono che dopo gran tempo o di essere obbligati di denunziare, o di essere stati provocati.

La regola duodecima è: " O che la sollecitazione sia stata fatta dal Confessore per se stesso, o per altra persona „. Questa regola resta chiaramente provata dalle cose, le quali di sopra abbiamo dette. Aggiungiamo solamente queste altre parole, che sono nella Costituzione di Gregorio XV. " Quelli, i quali hanno „ provocato a cose disoneste da farsi o tra di loro, o con altri „, acciocchè intendano i Confessori, doversi denunziare quelli, i qua-

li provocano sì per se stessi, sì per altre persone, sì finalmente per mezzo di altri.

Ciò premesso, sono avvisati i Confessori di guardare diligentemente, di non dare l'assoluzione Sacramentale a que' penitenti, i quali conoscono essere stati da altri provocati, se, prima effettuando la già detta denunzia, non abbiano indicato il delinquente al giudice competente, o almeno se non promettano di denunziarlo tosto che potranno. Nè soltanto il penitente, ma anche quelli sono tenuti di ciò fare, i quali casualmente o hanno veduto, o udito il Confessore a sollecitare, ovvero immediatamente o dallo stesso Confessore, o dal penitente sollecitato hanno avuta notizia della sollecitazione. Ciò universalmente dimostrano i Teologi, perchè questi tali Confessori sono sospetti di eresia, o perchè gli editti della Inquisizione comandano, che i testimonj, che hanno udito immediatamente, sieno tenuti di denunziare le persone sospette di eresia.

Si cerca solamente, se sieno tenuti di denunziare quelli, che hanno sì sentito da persone deboli, e sospette. La opinione più sicura, e più comune è, che anche questi si devono denunziare. La ragion è, che la eresia, o il sospetto di essa è un delitto così dannoso alla repubblica Cristiana, che per estirparlo bisogna adoperare ogni mezzo. Per impedire poi i calunniatori in questa materia, Benedetto XIV. nella mentovata Costituzione (num. 3.) priva i Sacerdori, sebbene privilegiati, della facoltà di assolvere sacramentalmente tali calunniatori, o falsi accusatori fuorchè in punto di morte, ed ha riservato a se, e a' suoi successori un delitto così detestabile. Tutti dunque i penitenti, o tutti quelli, che da' penitenti ciò intendono, sono obbligati di denunziare il Confessore sollecitante. E ciò, ancorchè il delitto sia occulto, e il sollecitante sia uomo di buona fama (*Decret. Alexand. VII. 24. Septemb. 1661.*); e sebbene ciò sappiano sotto sigillo naturale confermato anche con giuramento.

La persona sollecitata è tenuta di denunziare da se stessa; perchè quest'obbligo è personale, e perchè se denunciasse per mezzo di un altro, la denunzia sarebbe per l'altrui udito. Quelli, i quali denunziano con lettera, non soddisfanno, se non sottoscrivono il proprio nome, e cognome, ed inoltre devono essere chiamati dall' Inquisitore, perchè depongano giuridicamente. Se le donne, che devono denunziare, sono nobili, o nubili, o si vergognano di portarsi al Tribunale della Inquisizione, devono con un messo avvisare l'Inquisitore, che mandi alla loro casa il Notaio per ricevere la denunzia. Il mezzano più acconcio di tutti è il Confessore, a cui l'Inquisitore avvisato già della sollecitazione può commettere, che riceva in iscritto la denunzia confermata.

col giuramento (*Decret. Inquisit. Rom. jussu Urbani VIII. 27. Septembr. 1624*). E questo metodo si deve tenere nel ricevere la denunzia di qualche monaca, acciocchè tal cosa non si manifesti alle altre monache.

*Nota.* Quelli che sono ne' paesi degli Scismatici, degli Eretici e de' Maomettani, sebbene sieno soggetti alle Costituzioni contro i sollecitanti: nulladimeno nelle circostanze di que' luoghi, ne' quali non vi è alcuna speranza della punizione del denunziato, e ne' quali le donne non possono denunziare senza pericolo, e senza infamia, e i denunziati possono scansare facilmente la pena, ricorrendo o a' Vescovi Scismatici, o a' giudici laici infedeli, attese le cause anzidette si devono assolvere, e liberare dall'obbligo di denunziare; nulladimeno si devono avvisare, che cessando tali pericoli, o impedimenti sono tenuti di denunziare (*Decret. Congregat. S. Officii 21. Februar. 1630.*).

## APPENDICE

### DELLE INDULGENZE.

Q. I. **C**he cosa, e di quante sorta sono le Indulgenze?

R. 1. L'Indulgenza è una remissione della pena temporale dovuta a' peccati rimessi quanto alla colpa, fatta fuori de' Sacramenti e del Sacrificio, per mezzo della soddisfazione di Cristo, e de' Santi. E' di fede secondo il Tridentino (sess. 25.), che l'uso delle Indulgenze è sommamente salutare a' fedeli, e che vi è la facoltà nella Chiesa di concederle.

R. 2. L'Indulgenza si divide in totale o sia plenaria, per cui viene rimessa tutta la pena temporale: e in particolare, o sia non plenaria, per cui viene rimessa una parte soltanto di detta pena. Questa qualche volta si chiama Indulgenza di uno, o più anni, o di 40. giorni, per cui viene rimessa tanta pena, quanta ne rimetterebbe la penitenza di uno, o più anni, o di 40. anni che fosse fatta secondo i Canonî antichi.

Q. II. Quali sono quelli, i quali hanno facoltà di concedere le Indulgenze?

R. Il Papa per jus divino può concedere qualunque Indulgenza in tutta la Chiesa: perchè è Vicario Supremo di Cristo, e capo supremo visibile della Chiesa. I Vescovi poi nella loro Diocesi, e gli Arcivescovi in tutta la loro provincia per jus comune ponno concedere solamente la Indulgenza di un anno nella dedicazione

della Chiesa, e nell'anniversario di detta dedicazione; o di 40. giorni per qualche altro motivo (Concil. Gener. Later. IV. cap. 62.). Si dice, che anche i Cardinali non Vescovi per concessione almeno tacita del Papa danno le Indulgenze di 100. giorni; Questa facoltà poi è facoltà non già dell'Ordine, ma della giurisdizione. Quindi 1. può competere, ed essere delegata, o comunicata al chierico, che non è Sacerdote. 2. Le Indulgenze non si ponno concedere, che a' sudditi (c. 4. de *Panis. Et Remiss.*). Gli esenti, o sia i non sudditi però possono guadagnare le Indulgenze vescovili: perchè in un tal affare favorevole possono assoggettarsi alla giurisdizione dell'Ordinario (*reg. 61. jur. in 6.*).

Q. III. Quali condizioni ricercansi per guadagnare l'Indulgenza?

R. Le seguenti: 1. Lo stato di grazia almeno quando si compisce l'ultima opera; perchè il nemico del Signore, e il reo di peccato mortale non è soggetto capace, a cui venga rimessa alcuna pena, e perchè non vi è remissione che per il giusto. Onde non si concede mai l'Indulgenza, se non a' contriti, a' confessati, o a' veri penitenti. Ho detto, *almeno quando si compisce l'ultima opera*: perchè l'Indulgenza è applicata in quell'istante, in cui si adempisce l'ultima condizione, o sia nell'istante della consumazione, e del termine delle opere. 2. Tutte le opere prescritte si devono fare intieramente nel luogo, nel tempo, e coll'ordine stabilito, e per il fine prescritto; perchè non si concede l'Indulgenza, se non con questa condizione: e perchè la Indulgenza opera solamente secondo l'intenzione espressa del concedente eolle parole della concessione. 3. Per acquistare la Indulgenza plenaria di tutti i peccati, anche veniali, ricercasi la detestazione di tutti, e che si deponga ogni affetto verso quelli; perchè senza la colpa non viene rimessa la pena dovuta al peccato. Oltre queste condizioni, il Gaetano ed altri insegnano, che per acquistare perfettamente l'Indulgenza ricercasi il proposito, e la premura di soddisfare al Signore colle soddisfazioni congrue, e proporzionate ai peccati, ed alla facoltà del penitente, perchè il tesoro delle Indulgenze è concesso da Cristo non già per togliere le opere soddisfattorie, poichè esso le ha comandate, nè per fomentare la negligenza, e la torpidezza de' fedeli; ma per supplire alla loro impotenza ed infermità: altrimenti, dicono questi Autori, l'Indulgenza ridonderebbe non in utilità, ma in distruzione col fomentare la negligenza, e la trascuratezza nel soddisfare per i peccati, e diminuirebbe l'orrore di essi. Quindi Gregorio VII. a un Vescovo, che dimandava la Indulgenza, la concesse con questo patto, che soddisfacesse, per quanto poteva (*Baronius ad ann. 1073.*). Sant'Antonino loda questa sentenza (1. part. tit. 10. cap. 3. §. 3.).

Q. IV. Quali cose si devono rimarcare circa le opere prescritte?

R. Le seguenti: 1. Quando nella Bolla l'Indulgenza è concessa a' contriti, e confessati, per guadagnarla non è necessaria secondo molti la Confessione a quello, che non ha, che peccati veniali; perchè sono di opinione, che la Confessione venga comandata, come mezzo per ottenere la grazia, e la remissione de' peccati. Ma molti altri sono di parere diverso; perchè la Confessione in tal caso si ricerca come una delle opere prescritte. Per la qual cosa è più sicuro confessarsi, e ciò è conforme alla pratica de' fedeli, specialmente in tempo di Giubileo. 2. La orazione si deve fare per qualche tempo nel luogo, e tempo destinati, e secondo la intenzione di chi destina. Secondo molti la orazione deve essere vocale, e non vale, se si fa con volontaria distrazione. 3. La maniera di osservare il digiuno è quella, che in tal tempo ogni Parrocchia osserva negli altri digiuni. 4. Se la limosina non è tassata dalla Bolla, si deve essa fare secondo le regole della prudenza, e l'interno dettame. 5. Non si soddisfa colla Comunione sacrilega, perchè la Comunione è prescritta; come un'opera buona viva, e produttrice della grazia.

Q. V. Che cose si ricercano (29), acciocchè le Indulgenze vagliano per i defonti?

R. È necessario: 1. Che nella Bolla sieno concesse specialmente per essi. Quindi ogni volta, che le Indulgenze si estendono a' morti, si aggiunge espressamente: *a' Fedeli vivi, e defonti*. 2. Che il fedele vivo legittimamente eseguisca tutti gli atti prescritti con intenzione di guadagnare la Indulgenza per i morti, e che sia in istato di grazia, almeno quando fa l'ultima opera, e che applichi al defonto la Indulgenza.

(29) Tutti e i soli fedeli, caduti in peccato dopo il battesimo e veramente pentiti, sono il soggetto delle Indulgenze; perchè tutti e i soli fedeli possono essere assolti dalla ecclesiastica autorità dalle pene temporali dovute al peccato, giacchè la comunione de' Santi li comprende tutti.

Le anime de' defonti, che sono in Purgatorio, non sono rigorosamente soggetto delle Indulgenze; perchè le anime relegate nelle pene del Purgatorio non possono essere liberate mediante l'autorità delle chiavi dalla divina giustizia, non essendo più sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica. Nondimeno si può dire che le anime dei defonti sieno in qualche modo soggetto delle Indulgenze; per-

chè sebbene le Indulgenze non si possono applicare ai morti per modo di assoluzione, possono però esser loro proficue per modo di suffragio che viene accettato misericordiosamente dal Signore, mentre, ancorchè non sieno nel foro della Chiesa, sono però nella comunione de' Santi; e perciò, siccome la Chiesa può offerire per esse al Signore, orazioni, digiuni, limosine, e il Sacrificio della Messa; così niuna cosa impedisce che non applichi per loro sussidio anche le Indulgenze, non già per modo di assoluzione, ma per modo di suffragio. E in questo senso parlano i SS. Pontefici, mentre dicovo di concedere colla loro apostolica autorità le Indulgenze in grazia dei defonti.

## APPENDICE

## DELLA DISCIPLINA DELLA CHIESA ORIENTALE

*Circa la Penitenza.*

Q. I. **C**he cosa giudica la Chiesa Orientale circa la Penitenza?

R. La Chiesa Orientale ha conservata sempre la fede Cattolica, così circa la virtù, come il Sacramento della Penitenza. Che le parti della Penitenza sieno tre, lo confessano Gregorio Jeromonaco (*in Synopsi interrogatione de partibus Penitentiae, & quid sit satisfactio*), Gabriele di Filadelfia (*de Sacram. Penit.*), e per tacere degli altri, la Confessione cattolica fatta contro i Luterani da quattro Patriarchi Greci (p. 1. *interrogat.* 203.). E tanto questi, quanto gli altri Greci scismatici confessano, che specialmente tutti i peccati mortali si devono confessare al Padre spirituale. Da Giuseppe Indiano (*navigazione novi orbis c. 134.*), e da altri si raccoglie, che anche i Caldei, e i Nestoriani Sirj hanno sempre tenuto, che la Penitenza è un Sacramento, e che richiede la Confessione de' peccati. Anche i Sirj Giacobiti Cotti, ed Etiopi hanno ammesso fino da' primi tempi il Sacramento della Penitenza, e molti di essi anche ora lo ammettono: avvegnachè sebbene nel secolo XII. tre Patriarchi in Egitto abbiano procurato di abolire il Sacramento della Penitenza: nientedimeno ivi ha avuto esso sempre i suoi difensori.

*S. I. Delle cose, le quali appartengono alla materia.*

Q. I. Quali sono le azioni, nelle quali consisteva nella Chiesa Orientale la pubblica penitenza?

R. Sono le seguenti prese da Gabriele di Filadelfia, autore Greco. Questi descrivendo per mezzo delle azioni i luoghi diversi, ne quali i peccatori facevano penitenza, parla così: "Queste sono le azioni: Pianto, Udito, Prostrazione, Consistenza, e Partecipazione. Il pianto, dice egli, è un luogo fuori della porta dell'Oratorio, in cui stanno quelli, che piangono, e dimandano il perdono de' loro peccati da' fedeli, ch'entrano, ed escono dall'Oratorio. Il luogo dell'udire, o in cui si ode, è dentro della porta del Tempio, in cui vi stanno quelli, che odono, ed ascoltano la lezione degl'Inni, e delle Sacre Scritture. Il luogo della prostrazione è dentro del Tempio, in cui vi stanno quelli, i quali si distendono per terra, e i quali escono co' catecumeni dal Tempio, quando il Diacono pronun-

„ zia, *Escano tutti i catecumeni*. Il luogo della consistenza è quel-  
 „ lo, in cui stanno quelli, che hanno fatta penitenza, e che pre-  
 „ gano co' fedeli. Il luogo della partecipazione è quello, in cui  
 „ stanno quelli, i quali hanno fatti frutti degni di penitenza, e  
 „ sono partecipi della divina Comunione con quelli, che sono  
 „ degni di essa „. Queste sono le varie stazioni, e i diversi gra-  
 di de' penitenti, ne' quali anche per molti anni vi stavano quel-  
 li, i quali si assoggettavano alla pubblica penitenza.

Non solamente i peccati pubblici, ma eziandio i privati, se erano gravi, erano cancellati colla penitenza pubblica, destinata dal Vescovo, o dal Sacerdote Penitenziario secondo il precetto de' Canonî. Dipendeva poi dall'arbitrio, o dalla volontà de' Vescovî, che il penitente passasse per più, o meno gradi della penitenza: e i sacri Canonî ordinavano, che i Vescovi, o i Sacerdoti Penitenzieri usassero questa economia, acciocchè dal grado della penitenza, in cui stavano i peccatori, non si manifestasse- ro que' delitti occulti, che potessero essere d'infamia, e di danno grande al penitente. Un tal uso fu in ambe le Chiese, nella Orientale cioè, e nella Occidentale: ma nella Chiesa Orientale molto prima, che nella Latina fu mutata, e levata la penitenza pubblica. Avvegnachè Nettario, essendo Vescovo di Costantino- poli nell'anno 381. levò dalla Chiesa di Costantinopoli la pubblica penitenza; e lo stesso costume hanno poscia imitato le altre Chiese di Oriente.

Q. II. Qual disciplina della Penitenza fiorisce ora nella Chiesa Orientale?

R. Appresso molte Chiese Orientali fiorisce ora la disciplina seguente. 1. Una segreta Confessione diligentissima, e minutissima di tutti i peccati. 2. Una diligente, e minuta interrogazione del Sacerdote fatta al penitente circa i medesimi, come prescrivono i libri Penitenziali di Giovanni Digiunatore Patriarca Costantinopolitano. 3. La imposizione segreta delle penitenze, e delle pene ad ogni peccato, o a tenor de' Canonî, o almeno de' libri Penitenziali approvati, i quali non si allontanavano molto dalla severità de' Canonî. 4. La concessione dell'assoluzione dopo la Confessione, o anche dopo la imposizione della penitenza, o sia la dilazione della Comunione Eucaristica per molto o poco tempo a proporzione de' delitti, e dello zelo, e fervore de' penitenti nel fare la penitenza. Osserva Morino, che levata la penitenza due cose dell'antico rigore sono rimaste nella Chiesa Orientale, cioè la umiltà, con cui il penitente di qualunque dignità fornito fosse, era tenuto di accostarsi alla Penitenza; ed il costume, con cui per alcuni delitti, e per alcune immondezze anche naturali erano obbligati solamente nel foro della coscienza di

uscir dal Tempio, e di stare tra la porta del Tempio, mentre si celebrava il Sacrificio della Messa, sebbene si concedeva d'intervenire agli altri uffizj.

*Nota.* Ove questa disciplina è variata, ed ove si è introdotto il costume, che secondo il costume de' Latini s'impingano le penitenze ad arbitrio del Sacerdote; egli è certo, che i Confessori non sono tenuti di prescrivere le penitenze a norma di que' Canoni; ma ove sussiste ancora la osservanza de' Canoni, io reputo non essere lecito a' Confessori d'imporre altra penitenza fuorchè quella, ch'è prescritta da' Canoni, o libri Penitenziali, quando questi non ordinino, che ad arbitrio de' Confessori s'imponga la penitenza. Perchè sono obbligati di esercitare la facoltà di assolvere, cioè la giurisdizione, che hanno dalla Chiesa, e da' Vescovi in maniera, che per legge Ecclesiastica sieno tenuti di significare a' penitenti che assolvono la pena stabilita dalla stessa Chiesa per certi peccati: e come nella Chiesa Latina il Confessore deve dichiarare la pena, nella quale sono incorsi, e quelli, i quali per un delitto occulto incontrano nella pena della sospensione, o della irregolarità prescritta dalla Chiesa; così nella Chiesa, in cui sono in uso le pene canoniche, il Confessore nell'assolvere i penitenti deve ad essi manifestare le pene, che i Canoni stabiliscono per i peccati, de' quali si sono confessati.

Q. III. In quante spezie dividono gli Orientali i precetti delle opere penitenziali?

R. In tre spezie generali: 1. In quella, che appartiene alla privazione della Comunione Eucaristica, e a questa privazione si riferiscono le pene pecuniarie di uno, o più anni. 2. In quella che mira l'astinenza de' digiuni, e de' cibi, ove spiegho, in quali giorni si debba fare l'astinenza, in quali si debba praticare più rimessamente, e in quali non si deve osservare l'astinenza: finalmente in quella, che mira le preci, e le orazioni da recitarsi ogni giorno. E' proprio de' Vescovi l'accrescere, o il diminuire le penitenze canoniche, i quali sogliono anche concedere alcuni diplomi, ch'esonano i penitenti dalle pene, e da' Canoni pienamente non adempiti, i quali diplomi fanno le veci delle Indulgenze appresso i Greci (Goario pag. 68a.).

Q. IV. Vi sono forse alcune cose da osservarsi nella penitenza de' Chierici?

R. Tre cose sono degne specialmente di osservazione: 1. Che il Sacerdote, il quale è per ascoltare la confessione de' Chierici, esige da essi la promessa, che cesseranno dall'uffizio, se si confesseranno de' delitti, che i Canoni puniscono colla deposizione, o sospensione. 2. Che il Chierico deposto, e sospeso per il delitto deposto, e palesato secretamente nel tribunale della Con-

essione auricolare non è privato della Comunione Eucaristica: perchè la prima pena del delitto è secondo i Canoni sufficiente.

3. Giacchè i Chierici ammogliati sogliono essere ordinati anche Sacerdoti; se arrivano essi a sapere, che le loro mogli hanno commesso qualche adulterio, sono tenuti di abbandonarle, o di cessare dall' uffizio Ecclesiastico, se alle stesse si accostano.

## §. II. Della Forma.

Q. I. Qual è la forma del Sacramento della Penitenza, che si pratica dagli Orientali?

R. Eugenio IV. (nel Decr. fatto nel Concilio Fiorent. per istruzione, e regola de' medesimi) propose agli Armeni la forma della Chiesa Latina, e Clemente VIII. ha voluto, che i Greci, i quali abitano in Italia, e nell' Isole adjacenti, si servissero della stessa formola, quando in caso di necessità assolvono i Latini: molti de' Greci usano questa formola, o una formola molto simile a questa, quando assolvono il penitente tostochè si è confessato: i Greci di Calabria, di Puglia, di Sicilia nelle orazioni, che proferiscono nell' assolvere i penitenti, dicono così: *Ego vero condono tibi omnia peccata in nomine Patris*, ec. cioè, io ti perdono, o rimetto a te tutti i tuoi peccati, nel nome del Padre ec. ovvero dicono così: *Insuper ego absolvo te ab omnibus peccatis tuis quaecumque coram Deo, & mea indignitate confassus es: in nomine Patris* ec. Arcudio (lib. 5. cap. 3.) riferisce, che i Russi sono soliti di usare questa formola: *Divina gratia S. Spiritus per me peccatorem, & minimum servum suum habes condonata quaecumque peccasti*. Nel Rituale del Metropolita di Kiovia il Sacerdote dopo la preghiera pronunzia queste parole: *Ego quoque Pater tuus spiritualis potestate mihi a Deo, & a superioribus meis concessa, te absolvo ab omnibus peccatis tuis*. Da alcuni Monaci Russi fu detto, che i Russi quasi tutti si servono presentemente della forma indicativa de' Latini. Per attestato di Galano si servono della stessa forma gli Armeni, i Sirj, i Maroniti, i Caldei, e gli altri Orientali. Dal che ne risulta, che quasi tutta la Chiesa Orientale adopera la forma dell' assoluzione prescritta nel Decreto fatto dal Concilio di Firenze per gli Armeni.

Q. II. Se sia nullo il Sacramento della Penitenza, nel quale si adopera la forma deprecativa?

R. Che non si deve dichiarare così facilmente nullo, o dubbio il Sacramento della Penitenza, che da alcuni Greci, e da pochi altri Orientali, si amministra colla formola deprecativa. Queste formole si trovano appresso Gabriele di Filadelfia (*de Sacrament. Penit. cap. 8.*). Facilmente si conosce, che con queste tali for-

mole si amministra veramente il Sacramento della penitenza: perchè sebbene i Greci, e gli altri Orientali si servissero di esse anche prima del Concilio Fiorentino, come si raccoglie da' libri di essi: nulladimeno i Padri di quel Concilio non hanno detta cosa alcuna a' Greci, che sapevano, che con le dette formole assolvono; e hanno lasciato, che partissero senza dar loro alcun avviso circa tali formole: il che è segno, aver essi giudicato, che in tali formole non vi manca alcuna prerogativa, e che non vi era cosa alcuna da correggersi. Inoltre Clemente VIII. e Benedetto XIV. hanno bensì comandato a' Greci, che sono sotto i Vescovi Latini, che, mentre in caso di necessità assolvono i Latini, si servano della formola indicativa de' Latini; ma nè hanno proibito, che si servano della deprecativa, mentre assolvono i Greci, nè hanno comandato, che adoprinò la indicativa. Ora non avrebbero mai ciò ommesso, se non avessero avuto per vero Sacramento, o se avessero avuto per sospetto il Sacramento della Penitenza amministrato colla formola espressa con parole deprecative. Finalmente nelle formole anzidette l'azione del Sacerdote, che assolve, è sufficientemente espressa: poichè in esse si dice e. g. *Gratia Sanctissimi Spiritus per humilitatem meam habet te condonatum, & absolutum*. Dunque le formole deprecative esprimono, e significano apertamente l'azione del Sacerdote. E per questo motivo le forme de' Sacramenti sono chiamate frequentemente preci, orazioni, invocazioni da Sant' Ireneo, da S. Giustino, e dagli altri Padri.

*Nota.* Galano (*de Sacram. Penit. sect. 1.*) riferisce, che alcuni Armeni, mentre i penitenti si confessano, sogliono dire ad ogni peccato, *Deus dimittit*, e che per forma del Sacramento proferiscono le seguenti parole, *Deus remittit peccata tua*: ove avverte ottimamente, che non si può tollerare il costume di pronunziare la formula sopra ogni peccato, perchè con essa si fa il Sacramento, il quale ha per materia tutta la Confessione. Per quello appartiene alla forma, non dubito, che con essa non si faccia il Sacramento, e si sottointenda la frase, *per me, per mezzo mio*, e che non si esprima bastevolmente l'azione del Sacerdote, che assolve: sono poi di opinione, che gli Armeni sono obbligati di praticare quella formola, che agli stessi ha proposta, ed inculcata il Concilio di Firenze.

### S. III. Del Ministro della Penitenza.

Q. I. Qual è il ministro del Sacramento della Penitenza degli Orientali?

R. Il Ministro di questo Sacramento è anche secondo i Canoni

della Chiesa Orientale il Vescovo, o il Sacerdote, a cui il Vescovo abbia affidata la cura di anime, e a cui conseguentemente il Vescovo abbia assegnati sudditi, verso i quali eserciti la giurisdizione di assolvere da' peccati. E negli stessi Canonì, specialmente nel 46. Cartaginese, e nel 14. di Neocesarea è stabilito, che ogni Sacerdote in punto di morte, non essendovi il Vescovo, o altro Sacerdote approvato, possa assolvere.

Q. II. Quali doti esigono gli Orientali nel ministro del Sacramento della Penitenza?

R. Esigono le stesse, che si ricercano da' Latini, cioè la bontà de' costumi, la scienza, o cognizione, e la prudenza sufficiente ec. Bisogna quì avvertire, essere stato stabilito dalla Sede Apostolica, che da' Sacerdoti, o Confessori a niuno s' imponga solamente una qualche unzione per soddisfazione della penitenza; e che si levi l'abuso, ove esso regna, che il marito, e la moglie si confessino insieme nello stesso tempo, e dallo stesso Sacerdote. Nè si può tollerare l'abuso, il quale si è introdotto appresso alcuni Foziani di esigere, come necessario, il testimonio del Confessore, quando si deve promuovere alcuno agli Ordini Sacri (*Papadopoli resp. 1. sect. VIII. num. 5.*).

Q. III. Se nella Diocesi, in cui i Latini sono mischiati coi Greci; o questi con altri di rito diverso, possa il Latino confessarsi dal Sacerdote Greco, o il Greco dal Latino, o dal Sacerdote di altro rito?

R. 1. In caso di necessità ogni Sacerdote anche di rito diverso, può assolvere qualunque persona. Anzi gli uomini dotti, dice Melchior Cano, sono di opinione, essere lecito di ricevere la penitenza in punto di morte anche da un eretico. Perchè è probabilissimo, che in punto di morte ogni Sacerdote ha per legge divina l'autorità di assolvere; non è poi credibile, che la Chiesa, alla di cui provvidenza appartiene di procurare la salute delle anime, essendo una madre pietosa, voglia, che in punto di morte manchi a' suoi fedeli l'ajuto necessario; onde si deve credere, che in tal caso li assoggetti alla podestà di qualunque Sacerdote, e che in un tal caso di necessità non levi ad alcuno la facoltà di assolvere.

R. 2. Ognuno, di qualunque rito esso sia, lecitamente si confessa da' Missionarj Latini: perchè essi hanno la facoltà dalla Sede Apostolica ne' luoghi delle missioni, e perchè sono mandati in ajuto, e sollievo de' Vescovi; nè i Vescovi possono impedire i loro sudditi, che non vadano da quelli (*Sacr. Congr. de Propag. Fide 5. Decemb. 1645.*). Sebbene i Missionarj possano ricevere le Confessioni di tali persone; non le ponno però assolvere dai casi riservati al Vescovo, se non abbiano ottenuta la facoltà dal-

lo stesso Vescovo, come fu stabilito più volte dalla Sacra Congregazione.

R. 3. Se il Vescovo Latino ha nella sua Diocesi Sacerdoti Greci, o di altro rito Orientale, li può approvare, e destinare per ascoltare le Confessioni anche de' Latini (Constitut. *Essi Pastoralis* §. De Sacram. Penitenti. num. 6. e num. 1.). Onde è manifesto, che il Bren s'inganna, il quale (Lib. III. cap. 2. q. 20.) è di opinione, che il Latino trasgredisce il precetto di osservare il proprio rito, se si confessa da un Sacerdote Greco approvato per le Confessioni dal Vescovo Cattolico Diocesano: perchè se il Greco non muta rito, quando si confessa dal Latino; perchè questo lo muterà, se si confessa dal Greco? Inoltre, se i Greci, quando assolvono i Latini, si servono, e si devono servire della forma prescritta dal Fiorentino, non vi è certo diversità alcuna di rito.

R. 4. Se nella Diocesi di un Vescovo vi sieno molte persone di rito diverso, lecitamente si confessano da' Sacerdoti approvati dal Vescovo per ricevere le Confessioni, sebbene i penitenti osservino un rito diverso da quello del Confessore. Ciò si ricava dalla consuetudine antica approvata dall'uso, che sussiste così in Roma, come negli altri luoghi. Inoltre si ricava ciò, perchè la stessa consuetudine si osserva da' Maroniti, i quali per decreto della Inquisizione Suprema non si devono per questa cosa molestare (*in solut. dubii* 5. Decembr. 1751.). La difficoltà maggiore è riguardo a quegli Orientali, molti de' quali sono nella città stessa del Vescovo, il quale ha giurisdizione solamente sopra le persone del proprio suo rito, come e. g. in Aleppo il Vescovo Greco presiede soltanto a' Greci, il Vescovo Siri a' Siri, il Maronita a' Maroniti, e l' Armeno agli Armeni. In questi paesi se il Vescovo concede a' Sacerdoti la facoltà per confessare solamente le persone del proprio rito, egli è certo, che il Confessore non può assolver quelle del rito diverso. Se poi la facoltà non è limitata, e se non vi è legge particolare o consuetudine, che abbia forza di legge; non vedo, perchè ognuno non possa confessarsi dal Sacerdote approvato dal Vescovo proprio. Perchè non essendovi diversità di rito circa l'amministrazione del Sacramento della Penitenza, i sudditi di que' Vescovi sono come i sudditi di diversi Vescovi, i quali in luoghi diversi esercitano la giurisdizione: ora i sudditi di un Vescovo lecitamente si confessano da' Sacerdoti di un altro Vescovo, e da' Sacerdoti, che abitano in un'altra Diocesi, e lecitamente da questi sono assolti.

Q. II. Se, e come si possa fare la Confessione mediante l'interprete?

R. I. E' cosa certa, e manifesta, che fuori del caso di neces-

stà, e solamente per il precetto della Confessione di ogni anno niuno è tenuto di confessarsi mediante l'interprete: perchè siamo obbligati di rivelare i nostri peccati soltanto al Sacerdote (*Innoc. in c. Omnis utriusque sexus de Pœnit.*). Niuno poi nega, che il penitente può, se vuole, confessarsi mediante l'interprete. Anzi in punto di morte non arderei di omettere la Confessione, se avessi l'interprete, dice il Gargano (in *Relationib. de penitent.*, p. 47). Questa risposta è conforme a' Decreti della Congregazione di Roma de *Propag. Fide* (10. Febr. 1688, ec.).

*Nota.* Quando quello che non sa la lingua del Confessore, ricusa di confessarsi mediante l'interprete, ma dimanda l'assoluzione de' peccati a' Missionarj in virtù della Confessione fatta, o ch'è per fare solamente co' segni, e co' gesti; si può esso assolvere lecitamente, come insegnano i Teologi, e come si raccoglie dalla soluzione del dubbio proposto alla Congregazione della Suprema Inquisizione; cioè se ne' paesi lontani il Cattolico, che da molti anni non si confessa, e che per non sapere la lingua dimanda co' segni solamente l'assoluzione de' peccati, si possa assolvere senza l'ajuto dell'interprete? Al qual dubbio fu risposto affermativamente (28. Febr. 1633.) dalla Sacra Congregazione.

Q. III. Se i Confessori Greci possano, e debbano imporre ai penitenti la penitenza secondo i Canonj, e se i penitenti sieno tenuti di accettare una tal penitenza, o di eseguirla accettata che l'abbiano?

R. Affermat. Checchè in contrario dica Verricello. E si raccoglie questa verità dalle cose che ho dichiarate nel §. 1. della disciplina de' Greci nell'amministrazione della Penitenza. Dalle quali facilmente si ricava, che i Greci, levata la pubblica penitenza, hanno praticato di così amministrare la penitenza, e che molti di essi anche ora sogliono imporre le penitenze per certi delitti a tenor de' Canonj: essendo ad essi soltanto concessa questa facoltà, che a proporzione della disposizione maggiore, o minore de' penitenti, possano accrescere o diminuire le pene, le quali consistono nella genufessione, ne' digiuni, e nelle orazioni. Perchè la facoltà di concedere la Comunione Eucaristica prima del tempo prescritto da' Canonj, e riservata a' soli Vescovi, i quali sogliono concedere le lettere condonatorie, come si ha da Goario. Onde anche i Chierici, ed i Sacerdoti Greci sono obbligati di assoggettarsi alla penitenza pubblica, di cui solamente parla Verricello. Perchè per osservar l'ordine circa quelli, che confessano i loro peccati, scritto da Giovanni Patriarca, chiamato digiunatore, sono registrate le cose seguenti. „ I Sacerdoti, ed „ i Vescovi, ed i Diaconi, che sono in dignità, non si devono „ ammettere alla Confessione, quando non assicurano con tutta

,, verità i loro Confessori, che se sono rei di qualche delitto, il  
 ,, quale gl'impedisce di esercitare i loro Ordini, non ardiranno  
 ,, più di amministrarli. Perchè a questi tali non si dà la peni-  
 ,, tenza, qualunque essa sia, o di cibo, o di bevanda, e neppu-  
 ,, re l'astinenza affatto dalla Comunione, e la sospensione dal  
 ,, sacro ministero. Niuna cosa poi sospende il Sacerdote dall'eser-  
 ,, cizio del Sacerdozio, se non l'accostarsi ad una donna, che  
 ,, non sia sua moglie. Questa era la disciplina de' Greci nel  
 principio del secolo settimo, la quale fiorì poscia, ed anche ora  
 fiorisce in alcune Chiese; sebbene per indulgenza de' Vescovi il  
 rigore de' Canoni sia in qualche parte temperato. Così si racco-  
 glie dall'Arcivescovo di Trabisonda in età di anni 70. il quale  
 fu interrogato da Morino, mentre era a Patigi, intorno alla pra-  
 tica odierna, e presente sopra il Chierico, o il Monaco caduto  
 nel peccato carnale. Sicchè la penitenza Canonica verso i Chie-  
 rici, ed i Sacerdoti, la quale sospende dall'esercizio del sacro  
 ministero, fiorì sempre, ed anche ora fiorisce appresso molti Gre-  
 ci: dunque se nel dare la penitenza si deve osservare la consuetu-  
 dine, i Sacerdoti, in grazia de' quali Vericello suscita questa que-  
 stione, devono assoggettarsi a quella pena, ch'è stabilita da' Ca-  
 noni: avvegnachè non si può dire, che una tal consuetudine sia  
 abolita dal jus Ecclesiastico de' Latini, e da' Concilj fatti per i  
 medesimi; perchè non è essa contraria nè a' buoni costumi, nè  
 alla fede, nè alla onestà de' Chierici, nel qual caso solamente so-  
 no riprovati gli usi, e riti de' Greci. Per la qual cosa i Sacer-  
 doti Greci non possono recusare le dette penitenze; in quella  
 maniera, che il Chierico, o il Sacerdote Latino uccidendo alcu-  
 no anche occultamente, incorre nella irregolarità, per cui è co-  
 stretto di astenersi dal sacro ministero: dunque come il Confes-  
 sore latino deve intimare questa pena al Sacerdote Latino, nè  
 lo può assolvere, se non promette di astenersi dal sacro ministe-  
 ro, fintantochè con legittima autorità venga assolto, e liberato  
 da quella censura: così i Greci ec. E come i Latini per il delit-  
 to occulto sogliono dimandare l'assoluzione, e la mutazione del-  
 la pena spirituale dalla Sede Apostolica, acciocchè mediante la  
 pena, a cui sono soggetti, non si manifestino rei dell'omicidio;  
 così i Greci, quando dalla pena imposta secretamente dal Con-  
 fessore a tenor de' Canoni, temono che si manifesti il delitto oc-  
 culto, devono ricorrere a' loro Vescovi, a' quali sembra che i  
 Canoni accordino una tal autorità; o per operar con maggior si-  
 curezza, devono ricorrere alla Sede Apostolica, o a quelli, a' qua-  
 li dalla Santa Sede è concessa la facoltà di assolvere da tali cen-  
 sure. E un tal ricorso alla Santa Sede sembra necessario, per-  
 chè, come si può vedere appresso Giovanni Digiunatore, i Ca-

non stabiliscono, che a' Sacerdoti, i quali commettono il mentovato delirio, non si debba mai concedere la facoltà di sacrificare: colle quali parole sembra, che sia levata a' Vescovi la facoltà di assolvere.

*Nosa.* Le cose fin quì dette hanno luogo solamente in quelle Chiese, nelle quali sussiste la penitenza canonica, e nelle quali i Canonì sopraddetti non sono stati aboliti dalla consuetudine contraria. Sono poi aboliti in que' paesi, ne' quali secondo il costume de' Latini si amministra il Sacramento della penitenza; o nei quali mediante la consuetudine approvata, sono mutate le pene stabilite nel foro interno contro a' Chierici fornicarj.

## T R A T T A T O DELLA ESTREMA UNZIONE.

**L**a Estrema Unzione è un Sacramento istituito da Cristo per conferire la grazia all'ammalato, ch'è in pericolo della vita, contro le tentazioni, per sopportare pazientemente i dolori, per mondare dalle reliquie del peccato, e per restituire, se così è bene, anche la salute del corpo colla unzione dell'oglio benedetto, e colla orazione del Sacerdote.

**Q. I.** Qual è la materia, e la forma di questo Sacramento?

**R. 1.** La materia rimota è l'oglio di olive benedetto (1) dal Vescovo (Trident. sess. 14. cap. 1.). Quest'oglio si deve ogni anno rinnovare, ed abbruciare l'antico. Che se vi è pericolo, che manchi tra l'anno, e che non si possa avere altro ooglio benedetto, in tal caso si mescoli in minor quantità col benedetto ooglio

(1) Che l'olio della Estrema Unzione debba essere benedetto dal Vescovo nella Chiesa Latina, lo abbiamo dai Concilj di Firenze e di Trento, dai Sommi Pontefici Innocenzo I. (epist. ad Decentium) e S. Gregorio (in Sacramentario), e per tacere degli altri, dai Capitolari di Carlo il Grande (lib. 6. c. 76.). Nondimeno ciò non è di necessità del Sacramento, mentre un tal Sacramento viene amministrato validamente, e licitamente dai Greci, sebben l'olio non sia benedetto dal Vescovo, come risulta dai loro Rituali; e Clemente VIII. nella

istruzione sopra alcuni riti dei Greci approvò un tal rito.

Nondimeno se il Sacerdote si fosse servito in fallo per ungere un ammalato di olio diverso da quello destinato per ungere gl'infermi, v. g. dell'olio della Cresima, o di quello dei catecumeni, o di olio non benedetto dal Vescovo, per ragion della opinione contraria di alcuni, corregga il suo errore, e ripeta la unzione e la forma, come viene stabilito nel Concilio V. di Milano, e come insegna S. Carlo nella istruzione sopra il Sacramento della Estrema Unzione.

non benedetto (Rituale Rom.). La materia prossima è l'unzione. L'unzione, secondo l'uso della Chiesa, e per precetto de' Rituali, deve farsi in modo di Croce, il che però non è d'essenza di questo Sacramento, siccome neppur è d'essenza, che si faccia immediatamente col dito pollice del Sacerdote; perchè in tempo di peste si può fare col bastoncello.

(\*) Nota, Si legga Benedetto XIV. (de Synod. Diac.) ove circa l'estrema unzione si spiegano molte cose degne da sapersi, alcune delle quali brevemente riporteremo. Nel Libro VII. c. 16. num. 3. dice, che la materia di questo Sacramento è l'oglio semplice, almeno per precetto della Chiesa. Che però non toglie la validità al Sacramento, se si mescoli nell'oglio un poco di balsamo, il che si faceva anticamente, come alcuni pensano. E nel num. 4. dice, che l'oglio deve essere benedetto dal Vescovo. Si dubita poi, se ciò provenga dalla istituzione di Cristo, e dal precetto della Chiesa. Per commissione del Pontefice Romano si può preparare l'oglio dal Sacerdote semplice (come si fa dagli Orientali).

R. 2. La forma di questo Sacramento (2) è deprecativa: ed è

(1) La forma deprecativa, secondo la istituzione Divina, è in tal modo necessaria per questo Sacramento, che anche colla forma assoluta può esso sussistere. Così si raccoglie dalla forma praticata per molti secoli nella Chiesa di Milano, e approvata da S. Bonaventura, e d'altri Scolastici antichi, dal Sacramentario di S. Gregorio, ove dice (*Oratio ad infirmum inungendum*) e dai Rituali tanto manoscritti, che stampati di diverse Chiese.

Quindi 1. Per quello appartiene alla istituzione Divina e alla essenza del Sacramento, è lo stesso affatto che si adopera la forma deprecativa, o la indicativa, ovvero assoluta; e non si deve adoperare una piuttosto che l'altra, se non perchè ogni ministro è tenuto di seguire il costume della sua Chiesa, e di ubbidire alla disciplina stabilita da' suoi Maggiori. E la ragione è, perchè nella Estrema Unzione qualunque forma, sia deprecativa, sia assoluta, esprime l'effetto e la virtù del Sacramento, come apparirà a chi considererà attentamente le dette forme.

2. Con questo solo esempio della

Estrema Unzione, ancorchè non ce ne fosse verun altro, si convince di falsità l'opinione di alcuni, i quali sono di parere, che le forme dei Sacramenti, acciò producano il loro effetto *ex opere operato*, devono essere assolute, o sia indicative, e non già deprecative.

Nella forma latina della Estrema Unzione, queste sole parole, o altre simili, sono di essenza del Sacramento, *Indulgeat tibi Deus*: Imperciocchè con queste sole parole si esprimono apertamente e la causa agente principale di esso, cioè il Signore, e l'effetto del Sacramento, cioè il perdono dei peccati, e il soggetto a cui si compartisce, e finalmente il ministro, che proferisce le parole, e insieme unge l'infermo. Per la qual cosa nella forma dei Latini di cui parliamo, non appartiene alla essenza del Sacramento, 1. Quella frase per *istam unctionem*. 2. Neppure quell'altra che segue *et suam piissimam misericordiam*. 3. Lo stesso si deve dire della numerazione de' cinque sensi, la quale può essere omissa in caso di necessità anche dai Latini.

la seguente: *Per istam sanctam unctionem, & suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per usum deliquisti, Amen.* E lo stesso si dice degli altri sentimenti del corpo: (*Concil. Florent. & Ritual. Roman.*). Alcuni sono di parere, che queste sole parole: *Per istam unctionem indulgeat tibi Deus*, sieno essenziali, perchè esprimono abbastanza l'effetto del Sacramento, sebbene in virtù del precetto debbansi soggiungere anche le altre.

(\*) *Nota.* Benedetto XIV. (*de Synod. Dioces. c. 17.*) dice, che la forma di questo Sacramento non è prescritta da Cristo con parole determinate, e che appresso i Latini ed i Greci essa è deprecativa; ma che si controverte, se la forma indicativa, ed assoluta sia sufficiente: per la qual cosa non avendo la Chiesa fatta alcuna definizione circa questa cosa, conchiude, che non è lecito di far menzione ne' Sinodi o nelle istruzioni sinodali di questa questione; ma che si deve solamente ordinare a' Parrochi, che adoprano la forma descritta nel Rituale, la quale senza grave delitto non si può certamente mutare con privata autorità.

Q. II. Se le cinque unzioni de' sensi sieno essenziali?

R. 1. Molti ciò affermano con San Tommaso, e ciò si osserva nella Chiesa Latina: onde si devono in pratica adoperare, per quanto si può, specialmente perchè è certo, che queste unzioni si esigono in virtù del precetto. Non pochi però contendono, che per la validità del Sacramento basti una sola unzione in qualunque parte del corpo. Comunque sia la cosa, egli è certo che fuori del caso di necessità ciò non è lecito. Non è poi necessario assolutamente, che si unga l'uno e l'altro organo dello stesso senso specificamente, e. g. l'uno, e l'altro occhio, sebbene per la consuetudine già ricevuta così si debba fare. Onde per la pratica si devono osservare le cose seguenti.

1. Per precetto si devono ungere almeno le cinque parti del corpo, che sono i cinque organi de' sensi, cioè gli occhi, le orecchie, la bocca, le mani, a' quali secondo l'uso comune, ed il Rituale Romano, aggiungonsi i piedi; sebbene la unzione di questi non sia essenziale, onde in alcuni luoghi si omette. La unzione poi delle reni per titolo di onestà si omette nelle donne, ed anche negli uomini, quando l'infermo non si può muovere commodamente. Ma così nelle donne che negli uomini, in luogo delle reni non si deve ungere un'altra parte del corpo (*Rit. Rom.*).

2. Se alcuno non ha qualche parte di quelle, che si devono ungere, si unga la parte a quella vicina colla stessa formola di parole (*Ritual. Rom.*). Che se è privo affatto di qualche senso, e. g. della vista; nulladimeno si deve ungere secondo quel senso colla forma, che ad esso corrisponde. 3. Quando il Sacerdote unge gli occhi, le orecchie, e gli altri membri del corpo, che sono

duplicati, guardi bene, che unendo una parte di essi non finisca la forma del Sacramento, prima che abbia unte tutte due le parti, o tutti due i membri dello stesso senso (Ritual. Roman.). Se l'infermo muore, mentre si unge, il Sacerdote desista dall'ungerlo ulteriormente: che se dubita, se l'infermo sia ancora vivo, proseguisca la unzione pronunziando la forma condizionatamente in tal modo: *Si vivis, per istam sanctam unktionem &c.* (Ritual. Rom.). 4. Cogli appestati sarà lecito servirsi di una lunga verga unta coll'oglio, la quale poscia si abbrucierà, o si purgherà, se si vuol conservarla.

(\*) Benedetto XIV. cap. 18. insegna, che secondo il Decreto di Eugenio per la istruzione degli Armeni nell'amministrazione di questo Sacramento, si devono far sette unzioni, cioè negli occhi per la vista, nelle orecchie per l'udito, nelle narici per l'odorato, nella bocca per il gusto e per il parlare, nelle mani per il tatto, ne' piedi per il camminare, nelle reni per la dilatazione, che ivi domina; e ad ognuna di esse deve corrispondere la sua forma da pronunziarsi allora dal Sacerdote, come si è detto di sopra.

2. Che tutti i Dottori concordemente confessano, che le due ultime unzioni, de' piedi cioè, e delle reni, non sono necessarie per la valida amministrazione del Sacramento; perchè non sono in uso in tutte le Chiese, e perchè la unzione delle reni si omette ne' casi mentovati nella questione precedente num. 1. Parimenti senza alcuna difficoltà accordano, che le altre cinque unzioni de' sensi sono necessarie di necessità di precetto, ma non convengono poi, se sieno anche necessarie di necessità di Sacramento. S. Bonaventura, Ricardo, Paludano, Soto, ed altri sostengono la parte, che ciò afferma, e ad essi sottoscrivono Bellarmino, Gregorio di Valenza, Genetto, ed altri molti Teologi principalmente Moralisti. Si cita anche San Tommaso per questa sentenza. Ma l'Autore del supplemento della Terza Parte (quarto 32. artic. 6.) esponendo la mente dell'Angelico Dottore, parla dubbiosamente; dubbiosamente parla anche Suarez (*disput. 40. sect. 3. num. 16.*), sebbene sembri, che nella seguente disputazione inclini nella sentenza ricevuta in que' tempi quasi comunemente da' Teologi.

3. Per la sentenza negativa vi sono Silvio (sopra il Supplem. q. 32. art. 6. q. 2.), Estio (in 4. dist. 23. §. 15.), Natale Alessandro (Theolog. Dogm. & Mor. tom. 5. lib. 2. art. 5. reg. 6.), e comunemente gli altri moderni Teologi, e si fondano nella disciplina diversa, nel numero delle unzioni, che vi fu in diverse Chiese, come afferma Alberto Magno (in 4. dist. 25. art. 16.), e con esso molti altri affermano lo stesso, e si fondano anche

ne' Rituali moderni di molte Chiese, i quali permettono, che se non si possono far tutte, si faccia una sola unzione. Per tutti gli accennati Rituali basti quello di Parigi, il quale parla così:  
 „ Se sopra l' infermo non si può fare, che una sola unzione, si unga l' occhio, o qualche altro organo de' sensi, e, omesse le altre preci, si dica: *Per istam sacri olei unktionem, & suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Deus quidquid peccasti per sensus.*

4. E perchè neppur intorno a questa questione non è finora uscita dalla Sede Apostolica alcuna sentenza, il Vescovo nel suo Sinodo non deve stabilire cosa alcuna; ma avvertirà solamente i Parrochi, che, quando temono prudentemente, che l' ammalato sia per morire, prima che si finiscano tutte le unzioni de' cinque sensi, ungono un solo senso col proferire la forma universale. Anzi che in tal caso è meglio, che colla stessa forma universale si unga il capo, da cui si diramano tutt' i nervi de' sensi.

Q. III. Chi può, e deve amministrare questo Sacramento?

R. E' di fede, che il solo Parroco è il ministro di questo Sacramento (Trident. sess. 14. can. 4.). Nulladimeno può essere amministrato validamente da ogni Sacerdote: perchè in questo ministero la giurisdizione non è essenziale al Sacramento, nè principio di esso, ma è solamente condizione necessaria, purchè si amministri (3) lecitamente. Lecitamente poi si amministra dal solo proprio Pastore, o da altro Sacerdote colla licenza di quello: perchè l' amministrazione del Sacramento è ufficio del Pastore. In caso di necessità, qualunque Sacerdote può, e deve per titolo di carità amministrarlo: perchè la Chiesa concede allora la facoltà.

(\*) Nota. Nel Libro VII. cit. de Synod. Dioces. cap. 19. si trattano molte cose appartenenti al ministro di questo Sacramento: e 1. Si stabilisce, che l' amministrazione n' è affidata a' soli Sacerdoti, e che secondo la definizione di Alessandro III. (in cap. *Quasiuis de verborum significat.*) basta un solo Sacerdote. 2. Sebbene basti un solo, nulladimeno da molti Rituali si ricava, che una volta nella Chiesa Latina si assumevano molti Sacerdoti: e che niuno può dubitare, che anche ora sarebbe valido, se fosse amministrato insieme da molti Sacerdoti, purchè ognuno ungesse un senso diverso dell' infermo, e che ognuno proferisse

(3) Se mai accadesse, che il Parroco, o quello, il quale è stato da lui delegato, venisse sorpreso da qualche accidente nel tempo in cui amministra questo Sacramento, onde non potesse perfezionarlo; in tal caso un al-

tro Sacerdote, se ivi si trova presente, o, ivi non trovandosi, chiamato senza veruna dilazione, unga le parti non unte peranco, e unga di nuovo le parti già unte. Così S. Carlo (in *Istruzione de Extr. Unct.*)

la forma corrispondente alla unzione. 3. Che anche secondo la disciplina moderna della Chiesa non solamente è lecito, ma eziandio molto lodevole, che molti Sacerdoti assistano a quell' uno, che amministra il Sacramento, e ciò per la ragione addotta da S. Tommaso nel lib. 4. *contr. Gentes* cap. 75. 4. Si fa menzione della consuetudine de' Greci, i quali prendono sette Sacerdoti, e se tanti non ne possono avere, ne prendono tre; la qual consuetudine non è riprovata dalla Chiesa, purchè i Greci credano con noi, che basta un solo Sacerdote per validamente amministrarlo.

R. 2. Il Parroco, come pure il Superiore de' Regolari, è per giustizia obbligato sotto peccato mortale di amministrare, o per se stesso o per mezzo di qualche altro, l' estrema unzione a' suoi sudditi. E ciò (4) anche con pericolo della vita, se il suddito non ha ricevuto, nè ha potuto ricevere il Sacramento della penitenza, perchè può accadere, che l' estrema unzione sia a lui almeno in tal caso necessaria, se abbia cioè l' attrizione solamente coll' amore imperfetto del Signore.

Q. IV. Quali sono gli effetti di questo Sacramento?

R. Secondo San Giacomo (cap. 5.), e il Trident. (sess. 14. cap. 2.), molti sono gli effetti di esso. Il primo e principale è la grazia santificante, in ordine alle grazie attuali per sollevare, o sia corroborare l' anima contro le molestie della malattia, o le tentazioni del diavolo. Il secondo è l' astensione, e mondazione delle reliquie del peccato, le quali non solo sono le pene dovute al peccato, ma eziandio l' ansietà, le infermità, il torpore, o languidezza verso il bene, l' angustia, e il timore, che si contraggono dal peccato. Monda poi più o meno, secondo la disposizione di chi lo riceve. Il terzo è la remissione de' peccati così mortali, che veniali. Perchè se ne restano alcuni da rimettersi, li rimette, anche quanto alla colpa; i veniali li rimette primariamente, e per se stesso; i mortali poi secondariamente, e per accidente in certi casi (*Jac. 5. & Frid. sess. 14. c. 1.*), ove così parla: „ L' effetto è la grazia dello Spirito Santo, di cui la unzione rimette i delitti, se ve ne sono alcuni da rimettersi nelle reliquie del peccato “. Nel qual luogo i delitti si distinguono dalle reliquie del peccato, e si suppone, che non vi sieno sempre nell' infermo.

(4) Nondimeno se il Parroco fosse necessario a tutto il popolo, cosicchè la di lui morte, o la di lui infezione fosse per recare al popolo una grande desolazione e un grave danno. . . in tal caso basterebbe che amministrasse i Sacramenti più necessari: così 66

condo il Manuale di Chamberi. Il Parroco però non deve in ciò fidarsi del suo proprio giudizio, ma di quello del Vescovo; acciocchè, con qualche vano pretesto, non ometta l' ufficio, e le parti di buon Pastore.

Per questo però la estrema unzione non è Sacramento de' morti, se non secondariamente, o colla limitazione a certi casi, nei quali soli rimette i peccati mortali, quando cioè o i peccati non sono stati rimessi mediante il Sacramento della penitenza per qualche difetto occulto, o sono stati commessi dopo la Confessione, ma sono usciti di mente; o quando l'uomo per la privazione dell'uso della ragione e de' sensi, è divenuto incapace di confessarsi, nè prima ha avuta la contrizione perfetta, ma solamente la imperfetta coll'amore imperfetto di Dio.

Conferisce qualche volta, quando ciò è spedito per quella dell'anima, la salute del corpo (Trident. loco cit.). Il che si deve intendere anche secondo l'ordine della Divina Provvidenza, secondo la quale non sempre è giovevole, che si turbi l'ordine delle cose, e che s'impedisca la esigenza delle cose naturali. Per la qual cosa quelli impediscono questo effetto, i quali non ricevono questo Sacramento, se non quando la malattia si è così radicata, che senza miracolo non si può riavere la sanità.

Q. V. Quali cose si ricercano per ricevere validamente, e con frutto questo Sacramento?

R. Basta nell'uomo giusto quella volontà generale di riceverlo, fintantochè non è ritrattata, come si ricava dal Rituale Romano, e dalla pratica della Chiesa, che lo amministra a quelli, che improvvisamente sono assaliti da un gran male, e che sono privi dell'uso della ragione, e de' sensi. Ora si presume, che tutti i Cristiani abbiano una tal volontà. Perchè poi l'uomo ottega la remissione di tutti i veniali, si ricerca almeno, che sia deposto ogni affetto verso di essi. Perchè poi niuno sa, se sia in istato di grazia, e perchè o per ignoranza, o per inavvertenza colpevole si commettono molti peccati occulti, si deve fare da tutti un atto di contrizione, per quanto si può, perfettissima. Aggiungete, che dall'uomo, il quale ha l'uso della ragione, si deve ricevere con gran fede, con gran fiducia, con grande umiltà conformata alla volontà divina, e con gran riverenza. L'uomo poi consapevole di esser in peccato mortale, oltre la volontà almeno generale e abituale di ricevere questo Sacramento, deve ad esso premettere, se può, la Confessione, o se non può, la contrizione perfetta (Ritual. Rom.).

(\*) Nota. Si veda il cap. 13. de Syn. Dioces. ec. in cui si tratta dell'ordine, con cui si deve amministrare agl'infermi la estrema unzione, e della replicata amministrazione dello stesso Sacramento. E per quello appartiene all'ordine, dice il Sommo Pontefice, che appresso gli antichi vi fu un tempo la consuetudine dopo la penitenza, e la riconciliazione degl'infermi, di dare prima la estrema unzione, indi la sacra Comunione, come si

raccoglie dai Rituali antichi; ma poi in virtù della consuetudine generale, la quale sussiste anche presentemente nella Chiesa Latina, ed Orientale, avviene, che prima si amministra la sacra Comunione, e poscia il Sacramento della estrema unzione. Aggiunge: che alcuni Rituali permettono, che si dia la estrema unzione prima del Viatico, se l'ammalato mosso da desiderio di meglio prepararsi per ricevere la Eucaristia, dimandi, che così con lui si faccia. Ma dice, che ciò non si deve permettere ne' paesi, ne' quali osservasi la disciplina del Concilio di Trento; ma che in essi si deve stare al rito ed all' uso della Chiesa Romana. Quanto all' amministrare replicatamente la estrema unzione, stabilisce, che in diverse malattie si può essa ricevere dallo stesso più volte, ma che nella stessa malattia non si deve replicare, se non essendosi forse rallentata la infermità, di nuovo questa poscia inferisca, e sopravvenga un nuovo pericolo della vita: anzi avvisa i Parrochi, che in ciò non sieno molto scrupolosi; ma se dubitano, se lo stato dalla malattia si sia veramente mutato, che propendano nella ripetizione di questo Sacramento, perchè tal ripetizione è più conforme alla consuetudine della Chiesa antica, e perchè per mezzo di essa sopravviene all' infermo un nuovo sussidio, e soccorso spirituale.

Q. VI. A quali persone si può e devesi fare l'estrema unzione.

R. A que' soli, che sono nel pericolo della morte, prodotto da qualche infermità del corpo (*Jac. 5. & Trident. sess. 14. c. 3.*) Così pure a quelli soltanto, che hanno avuto in qualche tempo l' uso della ragione: perchè negli altri la forma di questo Sacramento non può aver luogo, essendo stati quelli incapaci di peccato personale. E perchè questo Sacramento, essendo consumativo della penitenza, suppone, che quello, a cui si amministra, sia capace della penitenza, delle tentazioni, e de' peccati attuali, per rimedio de' quali fu istituito: così si raccoglie dal Rituale Romano, da cui anche abbiamo, che non si deve dare agl' impenitenti, ed a quelli, i quali muojono manifestamente in peccato mortale, e. gr. scomunicati, e a quelli, che non sono peranco battezzati; come pure a quelli, che vanno a combattere, a' naviganti, a' pellegrini, o a quelli, che si espongono ad altri pericoli, o a' condannati a morte dalla giustizia temporale. Si deve però dare a quelli, che sono stati feriti mortalmente, o che hanno bevuto (5) il veleno, perchè questi hanno in loro stessi la causa prossima della morte, e sono realmente infermi.

---

(5) La Estrema Unzione si deve amministrare anche ai vecchi, i quali, consunti dalla vecchiezza, sono per morire da un giorno all' altro, sebbene non sieno assaliti d'altra malattia, che dalla estrema vecchiezza, la qua-

**Osserv. 1.** Non si deve aspettare, che l'infermo sia vicino a morte; ma la estrema unzione si deve dare, mentre si serve ancora della ragione, altrimenti il Parroco pecca mortalmente (Catechismo Romano). Si deve dare agl'infermi, che non la ponno dimandare per la privazione dell'uso de'sensi, o della ragione: perchè basta la volontà generale abituale di ricevere i mezzi della salute istituiti da Cristo, la qual volontà hanno almeno implicitamente i Cristiani, mentre ricevono gli altri Sacramenti, e mentre producono gli atti di amor di Dio, e di speranza. 2. La estrema unzione non imprimendo carattere, si può, e si deve replicare in diverse malattie pericolose, non però nella stessa, se non quando l'infermo si sia risanato, e poi cada in un nuovo pericolo di morte (Trid. c. cit. e Ritual. Rom.).

(\*) *Not.* Nel Libro VII. de *Synod. Dioces.* vi sono tre capi, ne quali si tratta del soggetto della estrema unzione. Nel primo, ch'è il cap. 20. si stabilisce, che i soli infermi sono capaci di questo Sacramento: il che sebbene non sia definito chiaramente, ed espressamente da' Concilj, s'inferisce però legittimamente dalle definizioni di essi. Per la qual cosa conchiude, che fallano grandemente i Greci, i quali unguendo i sani coll'oglio sacro intendono di amministrare questo Sacramento; e avvisa i Vescovi, che proibiscano severamente ai Greci, se mai alcuni ve ne sono nelle loro Diocesi, che non prescrivano a' penitenti quella unzione in luogo della soddisfazione da imporsi da' Confessori; perchè ciò è vietato nella Costituzione 7. §. 5. Ne' due seguenti capitoli conferma, e prova più diffusamente le cose, che dal nostro Autore sono state esposte.

**Q. VII.** Se vi sia obbligo di ricevere questo Sacramento?

le è per se stessa una infermità pericolosa. Anzi il Sinodo di Aquì dell'anno 1585. comanda, che sia amministrata ai vecchi consunti dalla vecchiazza, ancorchè essa leggeremente soltanto gli affigga. Il Rituale Romano (p. 13.) aggiunge, doversi amministrare, 1. Anche alle donne, che muojono nel parto, ma non già a quelle, le quali sebbene penino nel parto, non sono però ridotte al punto, e al pericolo della morte. 2. Alle persone rabbiose. 3. Agli appestati.

Si devono ungere anche i fanciulli, i quali dopo l'uso della ragione sono infermi gravemente, sebbene non abbiano, che sette o nove anni, e sebbene non si sieno mai Comunicati, purchè sieno capaci di colpa, e della

Confessione; nondimeno se avvenga che muojano, non si devono costringere i loro parenti a procurar loro l'esequie, solito di farsi per gli adulti.

Finalmente si devono ungere i pazzi e i furiosi, i quali hanno avuto l'uso della ragione, se in allora hanno dato segni di un animo pio e religioso, o hanno domandato questo Sacramento, e ciò, ancorchè pscia cadano nella pazzia o nel furore; ma si deve negare agl'impenitenti e a quelli, i quali muojono manifestamente in peccato mortale (così il Rituale Romano). Il Sinodo di Chamberi aggiunge a questi anche quelli, i quali hanno perduta la ragione in stato manifestamente cattivo.

R. E' certo, ch'è peccato mortale, se si omette con scandalo degli altri, o per disprezzo (Trid. sess. 14. c. 7.). Ma vi è controversia circa il precetto almeno divino di riceverlo. Molti negano un tal precetto: ma non pochi lo affermano, e lo provano colle parole di S. Giacomo (c. 10.): *Infirmatur quis in vobis? inducat Presbyteros Ecclesie &c.* cioè: Si ammala qualcuno di voi? chiami i Sacerdoti della Chiesa ec. le quali parole pare che significano precetto. Così parla il Tridentino (sess. 14. c. 3.) a motivo di molti Concilj particolari, e della pratica della Chiesa, la quale con somma premura ha sempre procurato, e procura, che sia ricevuto da tutti gl'infermi; e della consuetudine, e del sentimento de' fedeli; perchè soffrirebbero un grande scandalo, se vedessero, che alcuno ricusasse questo Sacramento.

## A P P E N D I C E

### DELLA DISCIPLINA DELLA CHIESA ORIENTALE

*Circa l'Estrema Unzione.*

#### §. I. Della Materia.

Q. I. **S**e sia nullo il Sacramento della estrema unzione amministrato da Sacerdoti Greci coll'oglio benedetto da essi?

R. Negat. Si perchè si può fare mediante la licenza, e la condiscendenza del Vescovo, e la tolleranza della Sede Apostolica, come insegnano i Teologi più celebri; sì perchè questa consuetudine si è introdotta da mille e più anni nella Chiesa Greca, come da' loro Rituali provano Arcudio, e Goatio, e si osservò anche dagli Armeni, come si ricava dalla Lettera di Giovanni XXII. ad Osinio Re degli stessi; sì finalmente perchè da Clemente VIII. e da Benedetto XIV. (*Costituz. Essi Pastoralis*) per i Greci soggetti a' Vescovi Latini fu stabilito "che i Sacerdoti Greci non si devono costringere a ricevere gli ogli santi, fuorchè il Crisma, da' Vescovi Latini Diocesani, perchè questi ogli sono fatti, e benedetti secondo l'antico costume da essi nell'amministrazione stessa degli ogli, e del Sacramento". Per la qual cosa i Greci non si devono riprendere per questo motivo.

Q. II. Se i Greci, e gli altri Orientali si possano riprovare, e riprendere, perchè non osservano il numero, e il modo delle unzioni prescritte dal rito Latino?

R. Negat. Perchè, tolto il caso di necessità, si devono adope-

rare nell'amministrazione di questo Sacramento tante unzioni, quante i Rituali approvati ne prescrivono, e ciò per il precetto, di cui più volte abbiamo parlato. Quindi è manifesto, che i Greci, e gli altri Orientali devono amministrare questo Sacramento con tante unzioni, quante ne prescrivono i Rituali approvati da essi. Il Rituale però non definisce, dice Goario, quali parti unger debbano i Greci: nulladimeno ungono con questa sacra unzione le guance, la fronte, le mani, e ciò fatto, ungono tutti i sensi, dice Arcudio, a cui sottoscrive Simone di Tessalonica, che così parla: Il Sacerdote unge in modo di croce la fronte dell'ammalato per i pensieri, che in quella si contengono: unge anche il volto per gli organi de' sensi, che vi sono in esso; finalmente unge le mani, mondando l'infermo dalle cattive operazioni, e da' pensieri cattivi, e giustificandolo perfettamente. Non tratta il Vescovo di Tessalonica del petto, da cui escono i pensieri cattivi, e le libidini, e de' piedi veloci per arrivare alla iniquità: contuttociò Arcudio (l. 5. c. 7.) afferma, che i Greci non omettono ora la unzione delle dette parti.

## §. II. Della forma.

Q. Se la Chiesa Greca adoperi la forma deprecativa?

R. Affermat. Secondo molti Autori Greci, e secondo questa formola prescritta dal Rituale di essi nell'Uffizio dell'Oglio santo: *Pater Sancte, animarum & corporum medice, qui Filium tuum Unigenitum D. N. J. C. omnem morbum curantem, & ex morte nos liberantem misisti: sana quoque servum tuum N. a desinente corporis infirmitate, & vivifica illum per Christi tui gratiam, intercessionibus &c.* Questa orazione si dice da ogni Sacerdote, dopo che ha recitato l'Evangelio, e la orazione, quando cioè unge l'infermo. Questa orazione spiega gli effetti principali del Sacramento, cioè la remissione de' peccati, il sollievo della infermità; ed è congiunta colla unzione, ch'è la materia prossima, e la quale sebbene non esprima apertamente la unzione dell'oglio, che si applica, una tal azione però è espressa abbondantemente nelle preci recitate prima, delle quali la unzione presente n'è la conseguenza ed il corollario, come dice Goario.

Not. Non si fa verun danno alla sostanza di questo Sacramento, se venga amministrato colla forma proferita assolutamente, e non in maniera deprecativa, purchè con essa si significhi, che la unzione si fa nel nome del Signore; mentre molte volte s'incontrano delle forme espresse assolutamente ne' Rituali approvati de' Latini, che non sono state mai riprovate dalla Sede Apostolica. (*de Synodo Diacon. lib. 7. cap. 14.*)

## §. III. Del Ministro.

Q. I Quanti Sacerdoti adoperano i Greci nell'amministrazione di questo Sacramento?

R. I Greci, e gli altri Orientali, che imitano il rito de' Greci, nell'amministrazione di questo Sacramento adoperano sette Sacerdoti, e se non possono averne tanti, ne adoperano almeno tre. Di un tal numero di Sacerdoti rende molte ragioni Simone di Tessalonica, il quale scopre anche molti misterj nell'altro numero di tre Sacerdoti, ch'è di opinione, che bastino per l'amministrazione di questo Sacramento.

Not. Sebbene con un solo Sacerdote si amministri validamente, e lecitamente questo Sacramento; nulladimeno fanno una cosa degna di lode, e molto conforme al rispetto dovuto a questo Sacramento, quelli i quali adoperano molti Sacerdoti, o, se non vi sono Sacerdoti, molti Chierici, o anche laici singolari nella pietà, e nella religione, i quali preghino per l'infermo da ungersi: perchè ciò è secondo l'avvertimento di S. Giacomo, e secondo l'antica consuetudine, che anche ora sussiste in molte Chiese.

Q. II. Come amministrino questo Sacramento que' molti Sacerdoti, che si adoperano da' Greci?

R. Molti Greci usano, che i molti, anzi i sette Sacerdoti, i quali amministrano questo Sacramento, unghano successivamente coll'oglio santo l'infermo, e pronunzino successivamente la forma. La ripetizione di questa unzione, e formola fatta sette volte da ogni Sacerdote parve ad Arcudio una ripetizione senza necessità del Sacramento, e parve ad esso una delle macchie, colle quali frequentemente sono deturpati i riti de' Greci. Goario poi nega, che questa consuetudine si possa chiamar abuso. Anzi pretende, ch'essa sia conforme all'avvertimento di San Giacomo, il quale ha concesso, ed esortato, che si chiamino molti Sacerdoti, acciocchè preghino per l'infermo, ungendolo coll'oglio, e che un tempo sia stata inculcata a' Latini da Gregorio III. il quale (cap. 9.) così parla: *Con riverenza si porrà l'oglio agli infermi, e i Sacerdoti li unghano.* Ed è di opinione, che non si può dire, che si ripeta il Sacramento, perchè sebbene esso far si possa con una sola unzione colla forma ad essa corrispondente; nulladimeno colla unzione di molte parti, ripetute anche le parole delle forme, osservano scambievolmente un tal ordine, che sono ordinate a costituire un solo Sacramento. Perchè dunque le unzioni ripetute da molti Sacerdoti non potranno conservare un tal ordine, che non sieno, se non parti, e membri di un tutto congiunte tra esse con una moral consessio-

ne? Aggiungete, che questo costume fu indicato, e in qualche modo approvato dal Sinodo de' Russi celebrato l'anno 1720. e confermato da Benedetto XIII. l'anno 1724. Per la qual cosa non voglio riprendere contro l'opinione di Goario i Greci, e addossar loro alcun abuso nell'amministrazione di questo Sacramento.

#### §. IV. Del soggetto della Estrema Unzione.

Q. I. Se i Greci sieno soliti di unger oltre gl'infermi i sani per la remissione de' peccati?

R. Affermat. E ciò si ricava dal loro Rituale, e da molti Autori Greci. Anzi nel Giovedì Santo dopo che il Vescovo ha solennemente consecrato l'oglio per gl'infermi, non comanda, che si conservi per ungere a suo tempo gl'infermi, ma tosto lo consuma tutto ungender tutti i circostanti, come dice Goario nelle sue annotazioni al Rituale. Giovanni Natanaele (*in respons. ad quæst. facta a Vistiano Episcopo Agnanino circa mores Græcorum*) narra, che i Sacerdoti Greci in luogo della soddisfazione da imporsi a' penitenti nella Confessione sacramentale, sono stati soliti in alcuni luoghi, col ricevere una pingue mercede, di ungere col sacro ooglio i penitenti, acciocchè così fossero assolti dalle reliquie de' peccati, e dalle pene dovute a' medesimi, il qual abuso dopo Natanaele fu anche riprovato da Arcudio (lib. 5. cap. 4.).

Q. II. Se i Greci ungender gli uomini anche sani, e robusti intendano di fare Sacramento?

R. Arcudio ciò afferma, e dice, che così insegnano molti Autori de' Greci stessi; anzi, il che fa stupore, questa sentenza dei Greci ha trovato de' difensori anche appresso i Latini; e ciò procurano di provare, perchè questa consuetudine dei Greci, sebbene sia antica, non fu mai riprovata dalla Chiesa, neppure nel Concilio di Firenze, in cui sono stati esaminati, e proscritti gli errori de' Greci; quindi conchiudono, che anche gli uomini sani, e robusti sono capaci di questo Sacramento. Ma si raccoglie l'opposto dalle parole già recitate di S. Giacopo, da' Concilj di Firenze, e di Trento, (sess. 14. c. 3.) e dall'unanime sentenza de' Teologi, la quale è efficace argomento per confermare il dogma Cattolico.

Nega ciò Goario, il quale per purgare i Greci da tal errore dice, che i Greci non adoprano co' sani una tal unzione, come Sacramento, ma come una cerimonia, e come una benedizione Sacramentale. Sembra, che la sentenza di Goario sia stata approvata da Benedetto XIV. (*de Syn. Diaces. lib. 7. c. 10.*), e ciò per il silenzio del Concilio Fiorentino. Per la qual cosa dice, che giustamente, e meritamente il costume de' Greci, secon-

do la spiegazione di Arcudio, fu acutamente ripreso, e condannato da Raimondo Gonzalez, e da altri. Per la qual cosa, soggiunge, i Vescovi Latini, in grazia de' quali abbiamo trattato lungamente, e distesamente di questa materia, che presiedono a Diocesi abitate da' fedeli del rito greco, invigilino diligentemente, che tali fedeli non sieno nell' errore, che credano, che mediante l'unzione, di cui parliamo, si amministri Sacramento: e proibiscano severamente, che non si prescriva a' penitenti quella unzione in luogo della soddisfazione da imporsi dai Confessori a' penitenti.

Sebbene sembri, che Goario provi, che si può tollerare nell' Greci questa unzione, la quale consiste in una pura cerimonia: nulladimeno non credo così facilmente, ch' essa si possa difendere da ogni errore. Perchè, per tacere le altre cose, Geremia Patriarca, ed altri Scrittori Greci insegnano, che questa unzione è vero Sacramento; e non vi mancano Sacerdoti tra essi, i quali, mentre praticano una tal unzione, affermano di voler amministrare il Sacramento; come pure vi sono molti Greci, i quali, mentre vengono unti, credono di ricevere il Sacramento. Ora per asserzione anche di Goario, queste cose non sono senza un manifesto abuso. Parimenti sembra, che il sopralodato Natanaele desuma queste frequenti unzioni dall' avarizia dei Sacerdoti, i quali sono soliti di ricever danaro da quelli, che ungono. Questi abusi rendono sospetta una tal cerimonia, la quale si deve affatto levare, se non si può separare da essi. E poi non è certo, che i Greci sieno stati interrogati su questa materia da' Padri del Concilio Fiorentino; quindi da ciò non si può conchiudere, che sia stata approvata la cerimonia, di cui parliamo. Nel passo sopradetto Benedetto suppone con gli avversarj, che questa controversia sia stata discussa nel Fiorentino, e stabilisce, che premesso l'esame, non ha potuto essere permessa, se non come una pura cerimonia. Infatti, levati gli abusi, avrebbe potuto essere tollerata come una cerimonia, prima che fosse stato fatto intorno ad essa alcun giudizio dalla Chiesa, ma ora vi è già la sentenza del Sommo Pontefice, cioè di Benedetto XIV. che nell'anno 1747. stabilisce: 1. Che non si faccia alcuna mutazione nel resto del Rituale de' Greci, ma che bisogna, che nell'avvertimento da premettersi al Rituale si registrino quelle cose, che devono essere necessariamente osservate. Porta indi l'avvertimento premesso al Rituale, in cui si dichiara, che questo Sacramento si deve amministrare solamente agl' infermi. 2. Che non è lecito di praticare questa unzione o colla forma, o senza la forma del Sacramento fuori del caso di necessità: perchè non è lecito di mutare un Sacramento istituito da Cristo in una arbitraria, sebben pia.

cerimonia. E che non è lecito a' Parrochi di mandare quest'oglio agli ammalati, e ad altri, che lo dimandano, acciocchè con esso porgano rimedio alle loro infermità, e dichiara, che i trasgressori verranno puniti dal Tribunale della Chiesa, o come abusatori di un Sacramento della Chiesa, o come sospetti di fede non buona circa questo Sacramento. Finalmente determina, che dal Confessore non si può imporre al penitente la unzione per penitenza, o soddisfazione de' peccati.

Ma che dir si deve dell'unzione, non di ooglio, ma di butiro consecrato o benedetto nel Giovedì Santo dopo la lavanda de' piedi, con cui gli Armeni son soliti di unger tutti?

R. Sembra, che questa unzione praticata con animo di richiamare alla memoria la unzione, con cui la Maddalena unse i piedi di Cristo, non si possa riprovare. Nè importa, che le altre Chiese non usino una tal unzione: perchè i riti di una Chiesa particolare, i quali non sono contrarj alla fede, ed alla onestà de' costumi, nelle Chiese Orientali sono tollerati dalla Sede Apostolica; e spezialmente, quando richiamano alla memoria qualche azione di Cristo Signore. Ora questa unzione si fa colle seguenti parole: *Sanctifica, Domine, hoc butyrum, ut medicamentum omnium aegritudinum, & sanitatem afferat animabus, corporibusque illorum, quibus applicatur, in memoriam illius unktionis, quae in Christi pedibus a Magdalena facta fuit.* In queste parole è degna meritamente di riprensione quella orazione, in cui si dice, che tutta la Chiesa ha ricevuto dagli Apostoli la benedizione di questo unguento. Perchè è falso, come si raccoglie dalla tradizione, che tutta la Chiesa abbia dagli Apostoli ricevuta una tal consuetudine, dalla qual falsa presunzione nasce una vana fede, e speranza negli Armeni, per cui credono, che questo unguento abbia la virtù di sanare tutte le malattie,

## TRATTATO

### DELL' ORDINE.

**I**n due maniere prendesi l'Ordine: 1. Per una speciale e stabile facoltà di esercitare qualche ufficio circa la Eucaristia, conferita con certo rito sacro, e solenne. E in questo senso l'Ordine è una cosa permanente, o stabile. 2. Per la stessa ordinazione, o rito sacro, con cui essa è conferita. E in questo senso è una cosa passeggera, e Sacramento: e si definisce, che sia un Sacra-

mento della nuova legge, con cui stabilmente si conferisce la facoltà di consecrare la Eucaristia, e di esercitare altri ministerj Ecclesiastici, che ad essa in qualche modo appartengono.

Q. I. Quanti sono gli Ordini?

R. Sono sette, cioè Sacerdozio, Diaconato, Suddiaconato, Accolitato, Esorcistato, Lettorato, ed Ostiariato (*Flor. & Trid. sess. 23. c. 1.*). I tre primi sono chiamati Ordini Maggiori, e Sacri, sì per il voto solenne di castità a quelli annesso; sì perchè più prossimamente appartengono alla Eucaristia. Il primo Ordine, o sia il Sacerdozio si suddivide in due Ordini, come in due spezie, cioè in Sacerdozio maggiore, o sia Vescovato, ed in Sacerdozio minore, o sia Presbiterato.

La prima Tonsura (1) non è propriamente Ordine, ma prima

(1) La prima tonsura si può definire, che "sia una cerimonia sacra, istituita dalla Chiesa secondo lo Spirito di Gesù Cristo; per cui chiunque n'è fatto partecipe, è segregato dal secolo e dalla vita secolare, ed è destinato per offerire a suo tempo il sacrificio dello stesso Cristo".

Il Concilio di Trento (sess. 23. de Reformat. c. 3.) insegna con queste parole quali debbano essere le disposizioni, colle quali si amministra la tonsura. "La prima tonsura, dice egli, non si compartisca a quelli, i quali non hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione, e non hanno imparato i primi elementi della fede, nè sanno leggere e scrivere; e de' quali non si ha probabilità che domandino la tonsura, non già per fuggire l'autorità secolare, ma per servire a Dio."

Il Ministro ordinario della prima tonsura è il Vescovo. I Ministri straordinari erano una volta gli Abbati e i Sacerdoti semplici; e sono altresì presentemente per privilegio. Così il Tridentino (sess. 23. de Reform. c. 8. & 10.).

E' cosa decente che la tonsura venga conferita in luogo sacro; in caso però di qualche necessità, questa cerimonia si può fare in luogo non sacro; e ciò, tanto secondo l'uso comune, quanto secondo il Pontificale Romano, il quale dice, che la tonsura e gli Ordini minori possono amministrare in qualunque luogo della

propria diocesi. Secondo lo stesso Pontificale Romano, secondo l'uso della Chiesa, e i decreti dei Sinodi, la tonsura si può amministrare in qualunque giorno dell'anno, e in qualunque ora ch'è di piacere del Vescovo.

Secondo il costume della maggior parte del Vescovi, quest'onore non si deve compartire a chi non è ancora arrivato almeno all'anno decimo quarto onde in varj Sinodi fu stabilito, di non conferirsi la tonsura prima degli anni della discrezione.

Gli effetti della tonsura sono quattro: 1. La tonsura è una preparazione agli Ordini; ed è come il Noviziato del sacro ministro. 2. Quelli, i quali sono decorati della tonsura, sono computati tra gli Ecclesiastici; onde ne segue che appartengono al foro della Chiesa, e godono di tutti i privilegi del Clero; come loro dichiara il Vescovo che gli ordina: nondimeno non godono di essi tostochè sono fatti partecipi della tonsura; se non poste le condizioni stabilite dal Concilio di Trento (sess. 23. de Reform. c. 6. cioè se non portano l'abito clericale, se per comando del Vescovo non servono a qualche Chiesa, o se non dimorano nel Seminario dei chierici, o con licenza del Vescovo, in qualche scuola, o Università; e ciò perchè sono come in istrada pe' gli Ordini sacri. 4. I chierici, tostochè sono fatti partecipi della tonsura, hanno jus per ottenere i benefizj ecclesiastici.

disposizione agli Ordini; perchè mediante essa è conferita soltanto qualche dignità, per cui l'uomo è costituito nello stato clericale, e diventa capace di ricevere i benefizj Ecclesiastici, e gli Ordini.

Q. II. Tutti gli Ordini sono forse Sacramenti?

R. E' di fede, che l'Ordine preso in genere, ovvero, che qualche Ordinanza è veramente e propriamente Sacramento (Trident. sess. 23. can. 3.). Secondo tutti i Cattolici, il Presbiterato (2)

(2) La vera definizione del Presbiterato è "che sia un Ordine sacro per cui si compartisce la facoltà di consecrare il Corpo e il Sangue di Cristo, di offerire il di lui Sacrificio, e di rilasciare o ritenere i peccati".

La materia del Presbiterato è la imposizione delle mani; e non il porgimento degli istrumenti, perchè esso non è in uso appresso i Greci, e non è nominato nè dai Scrittori antichi (i quali hanno fatto menzione diligentemente di tutti i riti di quest'Ordine) nè dai Padri antichi Greci e Latini, nè dagli antichi Rituali così Latini che Greci, nè dai Canonj e dai Concilj antichi, nei quali, circa la materia e la forma del Sacerdozjo, non si fa menzione se non della imposizione delle mani, e della orazione. Inoltre la Chiesa Romana ha sempre tenuto per valide le Ordinazioni dei Greci: sebbene dalla storia Ecclesiastica si raccolga, ch'esse, almeno una volta, erano fatte senza il porgimento degli istrumenti.

Ma facendosi tre imposizioni delle mani nella ordinazione del Presbiterato, una subito dopo le Litanie, che il Vescovo allora recita, il quale, senza proferir alcuna forma, impone le mani sopra gli Ordinandi, e fanno lo stesso i Sacerdoti che sono presenti. Una, allorchè il Vescovo e i Sacerdoti tengono distese le mani sopra gli Ordinandi, e il Vescovo pronunzia una orazione. Una finalmente nel fine della ordinazione, allorchè il Vescovo sopra ogni ordinando dice, *Accipite Spiritum Sanctum, quorum* ec. La imposizione delle mani ch'è materia del Sacerdozjo, è la seconda, come dichiara il Concilio IV. Cartaginese (can. 3.) con queste parole. "Allor-

chè si amministra il Sacerdozjo, beneducendo il Vescovo l'ordinando, e tenendo la mano sopra la di lui testa, tutti i Sacerdoti che sono presenti, tengano parimenti le loro mani sopra la di lui testa, vicino alla mano del Vescovo". La benedizione di cui parla il Concilio allorchè dice, *beneducendo il Vescovo l'ordinando*, è una lunga orazione, che nei Rituali antichi s'intitola, *Consecratio*, la orazione poi che la segue si chiama, *consummatio Presbyteratus*. Lo stesso molto più chiaramente si raccoglie dal Concilio di Trento (sess. 24. c. 2.) e d'altri Concilj.

Nordinano, sebbene queste parole proferite dal Vescovo allorchè porge gli istrumenti, *Accipite potestatem offerendi sacrificium*, non appartengano alla forma essenziale, come neppur queste annesse alla terza imposizione delle mani: *Accipite Spiritum Sanctum* ec. Si devono però presentemente proferire, come forma accessoria, per precetto della Chiesa Latina, esprimendo esse maggiormente l'una e l'altra podestà, la podestà cioè di sacrificare e la podestà di rimettere i peccati. Similmente se fosse stato ommesso qualche rito, solito di praticarsi nell'amministrare il Sacerdozjo, un tal rito si deve supplire: imperciocchè non è lecito a verun Ministro di omettere qualche rito della Chiesa in cui si trova, o qualche parte di esso, sotto il pretesto che non è essenziale: ma ognuno è tenuto di seguire in pratica la parte ch'è più sicura.

Gli obblighi principali del Sacerdote, per ragion della sua ordinazione, sono di celebrare la Messa, di assolvere dai peccati, di battezzare solennemente, di amministrare la Estrema

è vero Sacramento. Lo stesso (3) tengono molti (4) del Vescovato come distinto dal Presbiterato. A molti sembra essere cosa certa, che il Diaconato sia vero Sacramento. Lo stesso, (5) po-

Unzione; questi tre ultimi però secondo le cose già dette ne' loro propri luoghi.

(3) La materia del Vescovato consiste, secondo la Scrittura, la Tradizione, i SS. Padri degli otto primi secoli, la pratica antica di ambe le Chiese, cioè della Greca e della Latina, e secondo la ragione, nella sola imposizione delle mani. La forma poi è la orazione, mediante la quale si invoca dal Vescovo consecrante, mentre impone le mani sopra l'ordinando, la grazia dello Spirito Santo; e ciò apparisce e dalla Scrittura che prescrive solamente una tale orazione; e dalla pratica perpetua e universale di tutta la Chiesa, come fanno fede tutti i Rituali dei Greci e dei Latini.

Gli obblighi de' Vescovi sono: 1. Di giudicare delle cose appartenenti alla Religione, ai costumi, e alla disciplina; giacchè il Vescovo nella sua propria diocesi è il giudice immediato e ordinario, così quanto al foro interno della penitenza, relativamente a quelli, i quali accusano volontariamente se stessi; così quanto al foro esterno, sgridando pubblicamente e correggendo i peccatori, e, se non si sottomettono al giogo della penitenza, punendoli colla scomunica. 2. Di assiduamente spiegare la parola del Signore, e colla voce, e, se avvenga di rispondere a qualche interrogazione, anche colla scrittura. 3. Di consecrare: imperciocchè ci sono alcune consecrazioni annesse all'ordine Vescovile, e proprie di esso; come e. g. la benedizione degli Abbati e delle Abbadesse: la consecrazione degli altari, la benedizione dell'olio santo, ec. 4. Di Ordinare; e questa funzione è la principale, ed è incomunicabile ai Sacerdoti semplici o sia inferiori. 5. Di offerire; ma questa funzione non comprende universalmente tutte le oblazioni, anche quelle le quali internamente si presentano al Signore. 6. Di benedire; come già si è detto altrove.

7. Finalmente di confermare, come si è detto nel Trattato della Cresima.

(4) Secondo la Sacra Scrittura (A. 7.) secondo il IV. Concilio Cartaginese (can. 4. e 5.) secondo la pratica perpetua della Chiesa, e finalmente secondo i libri Rituali di novecento anni e le Liturgie dei Greci, la materia essenziale del Diaconato è la sola imposizione delle mani del Vescovo, e non già anche il porgimento del libro degli Evangelii: ma esso non è se non la materia accessoria del Diaconato, per accidente e per istituzione della Chiesa. Quindi anche queste parole, *Accipio potestatem legendi* ec. si possono parimente dire e chiamare forma accessoria, e non essenziale: la forma poi essenziale è quella la quale consiste nelle orazioni annesse alla imposizione delle mani. Quindi la materia essenziale e la forma essenziale del Diaconato è la stessa appresso i Greci ed i Latini.

L'obbligo principale del Diacono è di sempre seguire il Vescovo, di assisterlo, mentre predica, e di servire nella Messa al Sacerdote, di legger il Vangelo nella Messa, di porgere il pane e il vino al Sacerdote che sacrifica. Gli altri obblighi del Diacono si possono rilevare dalle cose che si sono dette nei Trattati del Battesimo e della Eucaristia.

(5) Il Suddiaconato è un Ordine per cui viene compartita la facoltà di servire immediatamente al Diacono che solennemente ministra all'Altare. Non è facile di definire, quale sia la materia essenziale del Suddiaconato, avvegnachè la Chiesa ora ha aggiunto, ora ha levato qualche cosa alla materia di esso, e avvegnachè la materia del Suddiaconato è diversa appresso i Greci e i Latini; imperciocchè i Greci non conoscono per materia se non la imposizione delle mani, e per forma la orazione a quest'annessa: i Latini ripongono la materia del Suddiaconato nel porgimento degl' istru-

chi eccettuati, insegnano molti del Suddiaconato. Ma non pochi (6) ciò negano degli Ordini minori.

menti propri del Suddiaconato, cioè della patena vuota, e del calice parimenti vuoto, fatto dal Vescovo che ordina; come pure delle ampolle col vino e coll'acqua e col lenzuoletto, con cui si astergono le mani, presentati dall' Arcidiacono; la forma poi la ripongono nelle parole, proferite dal Vescovo, le quali corrispondono al porgimento degli istrumenti.

Gli uffizj principali del Suddiacono appresso i Latini sono: 1. Di preparare il calice, la patena, e le altre cose per il ministero dell'Altare. 2. Di accomodare la materia del sacrificio, il pane cioè e il vino. 3. Di porgere al Diacono il calice e la patena per uso del Sacrificio. 4. Di ricevere le obblazioni fatte dai fedeli all'Altare. 5. Di cantare la Epistola nella Messa solenne. 6. Di servire al Diacono nelle funzioni del sacro ministero. 7. Di tenere innanzi al Diacono il libro degli Evangelj, mentre esso canta l'Evangelio, e di presentarlo poscia al Vescovo, o al Sacerdote e al Clero perchè lo bacin. 8. Di astergere leggermente i purificatoj, i corporali, e gli altri lini sacri prima di consegnarli ai laici, acciò li lavino.

Quelli, i quali sono promossi al Suddiaconato, contraggono tre obblighi: il primo obbligo è quello del titolo fondato o nel beneficio, o nel patrimonio, e nella vita comune dell' Evangelica povertà. Ora il ricevere gli Ordini sacri sotto titoli finti e fraudolenti, è senza dubbio un peccato gravissimo contro la ubbidienza dovuta alla Chiesa, che proibisce ciò per fini giustissimi: poichè questo non è un ricevere gli Ordini, ma è un rubarli. Quindi dagli antichi Canonici, approvati con nuovo decreto dal Tridentino è stato meritamente stabilito, che i Chierici i quali operano con una tal frode, si debbano punire, per castigo di un delitto sì grande, colla sospensione degli Ordini ricevuti, da incorrersi tosto e senza ogni dilazione; e, che se esercitano senza dispensa gli Ordini, divengano irregolari.

*Compendio Antoine. Tomo II.*

Il secondo obbligo è la castità annessa per legge inviolabile della Chiesa Latina al Suddiaconato. Il terzo obbligo è quello di recitare l'ufficio Ecclesiastico, o sia il Breviario.

Secondo il Tridentino (sess. 23. in Decret. de Reform. c. 11.) dall' Accolitato al Suddiaconato si deve osservare l'interstizio di un anno intero. La età che si ricerca per il Suddiaconato, è di anni ventuno compiuto, per il Diaconato di anni ventidue compiuti, cosicchè sia incominciato l'anno ventesimo terzo: al Sacerdizio di anni ventiquattro compiuti, cosicchè sia incominciato l'anno ventesimo quinto. Così lo stesso Concilio nello stesso luogo (c. 12.).

(6) Il primo degli Ordini minori è l'Ostariato, con cui viene conferita la facoltà di aprire ai degni le porte della Chiesa, e di chiuderle agli indegni. La materia rimota di esso sono le chiavi della Chiesa; la materia prossima, la tradizione delle medesime fatta dal Vescovo; la forma poi sono le parole del Vescovo che ordina.

Gli uffizj principali degli Ostarij sono: 1. Di custodire le chiavi e le porte della Chiesa, di allontanare da essa gl' Infedeli, gli eretici, gli scomunicati, e interdetti; e di ammettere alla Chiesa i degni e i fedeli. 2. Di suonare le campane; 3. Di tener in dovere i fedeli congregati nel tempio.

Segue il Lettorato, il qual' è un Ordine, con cui viene compartita la facoltà di leggere con voce chiara e distinta i libri del nuovo e vecchio Testamento; appresso i Latini la materia rimota di esso è il codice dei libri sacri; la materia prossima, la tradizione del codice fatta dal Vescovo nella mano destra dell' Ordinando; la forma poi, le parole proferite dal Vescovo, allorchè consegna il libro.

Il terzo Ordine minore è l'Esorcistato, il qual' è l'Ordine, con cui si compartisce la facoltà di scacciare nel nome di Dio vero e vivo i demonj dai corpi degli energumeni. Secondo il IV. Concilio Cartaginese (Can. 7.),

Bb

(\*) *Nota.* Si veda il cap. 14. de *Syn. Dioces.* in cui si tratta diffusamente questa materia, e sono avvisati i Vescovi, che non possono con certezza condannare di sacrilegio quelli, i quali, rei di peccato mortale, hanno ardire di ricevere gli Ordini inferiori al Diaconato; acciocchè non sembri, che ignorino, o che decidano in tal maniera questa controversia.

Q. III. Qual' è la materia, e la forma dell' Ordine?

R. Egli è certo, che la forma degli Ordini sono le parole proferite dal Vescovo ministro di essi, mentre applica la materia essenziale. Ma non sono d' accordo i Teologi circa la essenza della materia del Presbiterato, e del Diaconato. In pratica si devono osservare tutte quelle cose, che sono prescritte nel Pontificale Romano: sì perchè ciò è più sicuro per la validità del Sacramento, sì perchè tutto il rito è necessario almeno per precetto.

(\*) *Nota.* Nello stesso VII. libro cap. 25. si spiegano molte cose appartenenti a questo affare, e ne' numeri 1. 12. e 13. si legge, che la Sacra Congregazione del Concilio una volta ha risposto doverci replicare con condizione la Ordinazione, in cui l' Ordinando non toccò il calice col vino, e la patena coll' ostia.

Q. IV. Se per la validità della Ordinazione si ricerchi il contatto fisico degli strumenti?

R. Sebbene molti sieno di parere che basti il contatto morale della patena, per cui si reputa, che taluno toccando il calice toc-

secondo l'ordine Romano, e secondo altri libri Rituali, la materia di esso è la tradizione del libro degli esorcismi; che se manchi un tal libro, in tal caso il Pontificale Romano permette che, in luogo di quello, si consegni il Messale: la forma sono le parole che ivi s' no notate.

Gli uffizj degli Esorcisti sono: 1. Di esorcizare, e scacciare i demonj dai corpi dei battezzati e dei catecumeni. 2. Di preparare il sale, l'acqua, e le altre cose necessarie per la consecrazione dell'acqua benedetta. 3. Di assistere al Vescovo o al Sacerdote ch'esorciza. 4. Di accompagnare il Sacerdote nell' aspergione dell'acqua benedetta, e di porgergli il vaso pieno di acqua santa.

Finalmente il quarto Ordine minore è l'Acolitato, con cui viene compartita la facoltà di portare i cerei accesi nel sacrificio della Messa, e specialmente quando si canta l'Evangelio; e inoltre di preparare nelle am-

polle l'acqua e il vino per il sacrificio incruento della Messa: onde quest' ordine ha due materie; una consiste nella tradizione del candeliere con la candela; e l'altra nella tradizione dell'ampolle vuote; così insegnano il Concilio IV. Cartaginese, gli antichi Scrittori degli uffizj Ecclesiastici, e tutti i libri Rituali, così antichi che moderni; la forma poi adattata a queste materie viene proferita dal Vescovo nello stesso tempo, in cui ogn' Ordinando tocca gl' istruimenti propri del suo Ordine.

Gli uffizj degli Acoliti sono: 1. Di accender le candele, e di portarle solennemente per la Messa e nelle processioni. 2. Di preparare il vino e l'acqua per il sacrificio incruento della Messa. 3. Di portare l'incensiere, e di abbruciare nelle debite occasioni l'incenso. 4. Di servire nel ministero sacro al Suddiacono, al Diacono, e al Sacerdote.

Chi eziandio la patena soprapposta al calice; nulladimeno <sup>perchè</sup> ciò non è certo del tutto, bisogna in pratica procurare, che sempre si tocchino immediatamente, e fisicamente il calice, e la patena coll' ostia. Lo stesso si deve dire degli altri Ordini.

Q. V. Qual è il ministro dell' Ordine?

R. Il solo Vescovo è il ministro ordinario di tutti gli Ordini (*Concil. Florent. & Trident. sess. 23. cap. 4. & cap. 7.*). Per commissione però del Papa il Sacerdote semplice può conferire: 1. La Tonsura; o gli Ordini minori (secondo il Tridentino, che suppone apertamente una tal cosa, e secondo la pratica ricevuta). 2. Il Suddiaconato, come tutti confessano; e infatti questo privilegio è accordato a molti Abbati. Molti ciò negano del Diaconato. Dalla Tradizione, e dalla pratica perpetua della Chiesa, in cui non sono stati mai conferiti da altra persona, ricavasi, che il Vescovato e il Sacerdozio non si danno, se non dal Vescovo.

Q. VI. Quali persone può il Vescovo lecitamente ordinare?

R. I soli suoi sudditi, o quelli, che hanno le dimissorie: o qualche privilegio particolare (secondo il Trident. sess. 23. cap. 8.), ove quello che ordina diversamente, resta sospeso per un anno dal conferire gli Ordini: e l'Ordinato resta sospeso dalla esecuzione dell'Ordine ricevuto, finchè piace al proprio Ordinario, o sia Vescovo. Parimenti non è lecito al Vescovo di ordinare anche i suoi sudditi nella Diocesi di un altro Vescovo senza la licenza di questo. Per tre capi poi uno è suddito di qualche Vescovo, sicchè può essere da lui ordinato: 1. Per ragion (7) della sua origine, vera però, e naturale, e non accidentale, nella Diocesi del Vescovo, come dichiarò Innocenzo XII. (*Costituz. Speculatoris*). 2. Per ragione (8) del domicilio, che ha nella di lui Diocesi con animo di fermarsi perpetuamente in essa. 3. Per ragion (9) del beneficio che possiede nella di lui Diocesi (*c. 3. de temp. ordinat. in 6.*).

(7) Secondo il jus comune, due sono le origini: una è quella del luogo, in cui si nasce; l'altra del luogo, in cui è nato il padre. Onde quello ch'è nato in un luogo da un padre nato altrove, secondo il jus comune, ha due Vescovi per parte della sua origine, dai quali può essere ordinato, quello cioè del luogo in cui è nato, e quello del luogo in cui è nato il di lui padre, sebbene il padre ivi non abitasse in tempo della di lui nascita. Così secondo la legge, *Assumptio* (p. 1.) e la legge *Filius* (cap. de munic. lib. 10.). E si dice che così abbia dichiara-

rato anche la Congregazione, alli 16. di Decemb. dell' anno 1599. e alli 12. di Agosto dell' anno 1628. e finalmente alli 7. di Aprile dell' anno 1629.

(8) Secondo il Tridentino (sess. 23. de Reform. cap. 9.) per acquistare il jus del domicilio, basta il soggiorno di tre anni in qualche Diocesi con animo d'ivi rimanere.

(9) Secondo il cap. *cum nullus*, (De temp. Ordinat.) ognuno può essere ordinato per ragion del beneficio; purchè abbia preso il possesso del medesimo, e non abbia ricevuto il beneficio frodolentemente, per fuggire l'e-

*Nota.* Ogni, e il solo maschio battezzato può essere ordinato validamente, non però contro la sua volontà.

(\*) *Nota.* Secondo il cap. 26. del lib. citato, il Vescovo, ch' è per conferire gli Ordini, lodevolmente comanda sotto le Censure, che non si accosti agli Ordini Sacri chi ha qualche impedimento canonico, o chi non ha il legittimo patrimonio. Ma è riprovata la protesta del Vescovo di non aver intenzione di ordinare gl' irregolari, quelli, che hanno censure, o che sono privi del legittimo patrimonio, di beneficio ec. Se alcuno, che ha qualcuno di questi impedimenti, è ordinato con una tal protesta, a cui sia legata la intenzione del Vescovo, questo tale dovrà essere di nuovo ordinato assolutamente: se la intenzione del Vescovo è dubbia, bisognerà replicare la Ordinazione sotto condizione.

Q. VII. Se debbansi osservare gl' Interstizj?

R. Il Concilio di Trento stabilisce (sess. 23. cap. 11.), che gli Ordini minori si conferiscano secondo gl' interstizj de' tempi, quando non sembrasse al Vescovo essere altrimenti più spediente. Tra l' ultimo Ordine minore fino agli Ordini Sacri vi sia un anno di mezzo, se la necessità, e la utilità della Chiesa non esiga altrimenti secondo il giudizio del Vescovo. Lo stesso interstizio vi dev' essere dal Suddiaconato al Diaconato, e da questo al Sacerdozio (cap. 13. e 14.). Circa questi interstizj (10) il Ve-

same del Vescovo della sua origine, o del suo domicilio. Il Vescovo che l'ordina, come suo suddito per ragion del beneficio, non può ordinarlo, se l'ordinando non ha insieme il titolo del patrimonio, il quale sia sufficiente, o se la tenuità del beneficio non è d'impedimento all'onesto sostentamento di esso: altrimenti lo ordinerebbe con frode; conseguentemente l'Ordinato incorrerebbe la sospensione per l'esecuzione degli Ordini; e il Vescovo il quale così l'avesse ordinato, incorrerebbe la sospensione per un anno di amministrare gli Ordini.

Molti sono di parere, che si debba presumere frode, allorchè un Vescovo ordina un Chierico oriondo di un'altra Diocesi, e che ha il suo domicilio in essa, qualora l'ordini per il titolo di qualche tenuissimo beneficio, v. g. di due o quattro, o al più di sette ducati.

Quanto ai Regolari: secondo la dichiarazione della S. Congregazione, sotto li 15. Marzo dell'anno 1596. non solo approvata da Clemente VIII,

ma eziandio intimata ai Superiori del Regolari per la totale osservanza di essa, il Vescovo proprio dei Regolari è quello, nella di cui Diocesi è fondato il Monastero, ove vivono e dimorano per comando de' loro Superiori. I Superiori poi, i quali mandano per qualche tempo i loro Religiosi in un Monastero di un'altra Diocesi, che ha un Vescovo più pieghevole e più benigno, e dopo che ivi sono stati ordinati, li richiamano al primo Monastero, o che, licenziati dal proprio Vescovo per la loro imperizia, nel tempo della Ordinazione li mandano in un Monastero di un'altra Diocesi, assegnandoli ivi di stanza, e procurando che tosto sieno ordinati dal Vescovo di quel luogo; simili Superiori, dico, se fanno ciò senza privilegio, incorrono nelle pene stabilite da Pio V. contro i Superiori Regolari, i quali tentano (senza privilegio) che i loro Religiosi vengano ordinati da qualunque Vescovo, fuorchè dal Vescovo proprio.

(10) I Vescovi sogliono dispensare

scòvo può dispensare per la necessità, e utilità della Chiesa. Ma senza la dispensa del Papa non può dare in un giorno due Ordini maggiori (cap. 13. e cap. *Letteras de temp. ord.*). Gli Ordini minori si ponno dare nelle Domeniche, e negli altri giorni festivi: I sacri (11) poi solamente nei quattro Tempori, o nel Sabato Santo, e nel Sabbato di Passione (c. 3. *de temp. ordinat.*). La Tonsura poi in qualunque giorno, ed ora.

(\*) Nota. Nello stesso libro (cap. 63. num. 5.) riferisce Benedetto, che la Sacra Congregazione del Concilio ha risposto, che nello stesso giorno non si devono conferire gli Ordini minori, e il Suddiaconato.

Q. VIII. Quali cose si ricercano, acciocchè alcuno sia ordinato lecitamente?

R. Le cose seguenti. 1. La Cresima; e la Tonsura, la quale secondo il Trident. (sess. 13. cap. 4.) non si deve dare, se non a quelli, che sanno i misterj della Fede, e che sanno leggere, e scrivere, e de' quali si congettura con probabilità, che hanno eletto lo stato Clericale per servire in esso fedelmente al Signore. 2. Per i minori non è fissata dal jus alcuna età, ma solamente il Tridentino stabilisce, che non si dieno, se non a quelli, i quali sanno almeno la lingua Latina. Per il Suddiaconato si ricercano 22. anni, per il Diaconato 23. anni, per il Sacerdozio 25. anni. Secondo l'uso ricevuto, basta che questi anni sieno incominciati. Per il Vescovato si ricercano 30. anni compiti (cap. 7. *de elect.*). 3. La immunità da ogni Censura, ed Irregolarità. 4. Lo stato di grazia, la bontà de' costumi, la vocazione divina, la intenzione di promover la gloria di Dio col servire alla Chiesa. 5. Una certa scienza. 6. Il secolare non può essere ordinato lecitamente, quando non abbia il sostentamento dal beneficio, dal patrimonio, o dalla pensione sufficiente per vivere onestamente; cosicchè se alcuno (12) finga un tal titolo, o

dagl' interstizj più facilmente i Regolari che i Secolari, ad esempio di Gelasio I. Sommo Pontefice, il quale impose ai Monaci gl' interstizj più brevi di quello che ai secolari. Quanto poi ai motivi della dispensa, i Vescovi devono stare al giudizio e all' attestato del Superior Regolare dell' Ordinando, come molti assicurano essere stato prescritto dalla Sacra Congregazione: sebbene molti Vescovi senza scrupolo ordinino i Mendicanti senza interstizj, così altrove, come anche a Roma, per relazione di Aversa (quest. 3. sec. 9. p. qui vera).

(11) Se in qualche luogo i Vescovi non solo non vogliono ordinare fuori dei Tempori i Regolari privilegiati, ma neppure nei tempi stabiliti a motivo degl' interstizj, bisogna soffrir ciò pazientemente: perchè il Concilio di Trento lasciò la dispensa dagl' interstizj in mano e in libertà dei Vescovi (Sess. 13. cap. 11. e 14.).

(12) Quello che si dice dell' ordinato scientemente con titolo finto di patrimonio, si deve applicare proporzionatamente all' ordinato scientemente per titolo finto di povertà della Professione Religiosa, ovvero a quel-

faccia patto di restituirlo, o di non esigerlo, peccati mortalmente, e resti sospeso, secondo il Trident. (sess. 21. cap. 2.), ove rinnova in questo affare le pene de' Canonî antichi, e secondo Urbano VIII. (Costituz. *Secretiss.*) E per attestato di Fagnano, così ha dichiarato la Sacra Congregazione de' Cardinali. Nè è lecito all' Ordinato di rassegnare, o alienare senza la licenza del Vescovo il titolo, a cui è stato promosso, quando altronde non abbia da vivere onestamente (Trid. c. 2.). Che se il Vescovo ordinasse alcuno senza titolo, sarebbe obbligato (13) di somministrare a quello il necessario per il suo sostentamento (c. 4. e 16. de *probaz.*).

*Nota.* Quello, il quale riceve l' Ordine superiore senza avere ricevuto prima l' Ordine inferiore, pecca mortalmente, e rimane sospeso (14) dell' esercizio dell' Ordine ricevuto in tal modo (cap. unic. da *Clavic. per saltum Ordin.*). Nulladimeno se non ha esercitato un tal Ordine, il Vescovo per qualche causa legittima può dispensare con esso (Trid. sess. 23. cap. 14.).

Io il quale, sapendo di non essere validamente professore, nondimeno, mediante il titolo della professione Religiosa, o sia della povertà, riceverà gli Ordini sacri: imperciocchè questo tale pecca mortalmente, e contrae la sospensione. Secondo poi la Bolla di Pio V. *Romanus Pontifex* (75.) se questi tali ministrano all' Altare, restano totalmente privi dei privilegi, delle esenzioni, delle immunità, e delle altre grazie, concesse ai Chierici, e incorrono tosto nella irregolarità e nelle altre pene contenute nel Decreto del Concilio di Trento, dalle quali non possono essere assolti se non dal Pontefice Romano o in punto di morte. Così Giovanni Bosco (disp. 10. de Ordine sect. 4. num. 142.) qualora, dice egli, non possa supplire col suo consenso alla invalidità della sua Professione, e non intenda con un tal atto di realmente supplire.

Oltre le qualità mentovate dall' Autore, perchè alcuno sia lecitamente ordinato, si ricerca inoltre che sia iscritto a qualche Chiesa, la quale se

venga da lui abbandonata senza licenza del Vescovo, dev' essere sospeso dal sacro ministero. Così il Tridentino (sess. 23. capit. 16. de Reform.). Parimenti che non sia sforzato, e riluttante, ma che acconsenta alla sua Ordinazione: imperciocchè secondo il Canone penitenziale (33.) il Vescovo che senza giusta causa ordina un chierico violentato e ripugnante, o quasi violentato, resta sospeso per un anno. Finalmente la ultima qualità si è, che l' Ordinando sia di una castità sperimentata, e che sperì di osservare coll' ajuto del Signore la continenza.

(13) È quest' obbligo passa ne' Vescovi successori; secondo il capitolo (*cum secundam, de Prabend.*).

(14) Se poi lo eserciti, secondo Alessandro II. (Can. *solicitude* dist. 25.) e Innocenzo III. (cap. *Tua Littera*, Extr. de Cler. per salt. prom.) incorre nella irregolarità. Nondimeno gli Ordini così ricevuti non si devono replicare, ma si devono solamente amministrare gli Ordini omessi, come hanno dichiarato i mentovati Pontefici.

## APPENDICE

### DELLA DISCIPLINA DI TUTTA LA CHIESA ORIENTALE

#### *Circa l'Ordine.*

##### S. I. *Del numero degli Ordini ammessi dagli Orientali.*

Q. I. Quali Orientali convengono co' Latini circa il numero degli Ordini.

R. Gli Armeni, i quali per attestato di Galano, dopo che si sono separati da' Greci, hanno adottato il rito della Ordinazione dal Sacramentario, che si attribuisce a S. Gregorio M. Quindi essi hanno, e conferiscono gli Ordini minori secondo il rito de' Latini; e lo stesso fanno del Suddiaconato, e del Diaconato; sebbene nel conferire il Sacerdozio non ammettano per materia, che la sola imposizione delle mani. Nel che ingiustamente sono ripresi da Galano; perchè nel Sacramentario Gregoriano la sola imposizione delle mani è nominata come materia del Presbiterato: e quella orazione, ch'è prescritta da recitarsi, quando il Vescovo mette le mani sopra la testa, questa orazione, dico, è dichiarata per quella, con cui si consacra il Sacerdote. Si aggiunge, che la Chiesa non ha mai avuta per nulla o sospetta l'ordinazione conferita in tal modo dagli Armeni e dagli altri Orientali.

Q. II. Se gli altri Orientali discordino da' Latini circa il numero degli Ordini?

R. Gli altri Orientali sebbene sono soliti di aggregare al Clero le persone colla Tonsura, e così disporli secondo il costume de' Latini agli Ordini; nulladimeno discordano da' Latini quanto al numero degli Ordini: perchè nella Chiesa Greca non ci sono stati mai altri Ordini minori oltre il Lettorato, e il Suddiaconato: ma ha essa avuto, e anche ora alcune Chiese hanno persone dedicate alla servitù della Chiesa, e ad alcuni uffizj Ecclesiastici deputate da' Vescovi senza l'ordinazione, *ex Auctor. Constitut. Apostol. lib. 8. cap. 26. & ex Euchologis nonnullis*), i quali così dicono de' Cantori, degli Economi, de' custodi del Tempio, de' Diaconi secondi, ed altri, i quali sono soliti di essere deputati agli uffizj, o aggregati all'Ordine Ecclesiastico da' Vescovi con queste parole: *Gratia Sancti Spiritus te instituit in OEconomum, in Templi Custodem, in Diaconum secundum* ec. Le quali parole sembrano corrispondere a quelle, colle quali s'istituivano anticamente gli Esorcisti. Quanto agli altri Orientali essi poco si discostano da' Greci. Come i Greci, così i Cofti, i Sirj Nestoriani,

e Maroniti, i quali da essa incominciano i suoi Ordini, premettono la Tonsura al Lettorato. I Sirj poi Giacobiti non la premettono al Cantorato, che con i Maroniti la tengono per una strada al Lettorato; sebbene nel Compendio delle Ordinazioni pubblicato da Morino si comandi dal Vescovo, che la testa di quello, che si ordina Diacono, si tosi in modo di croce.

*Nota 1.* Come in alcuni Rituali Greci oltre gli Ordini sopradetti sono nominati i Cantori, i Ceroferarj, i Deputati, e gli Archidiaconi, ed altri, i quali senza vera Ordinazione sono destinati ad alcuni uffizj; così si deve dire lo stesso de' Costi, dei Sirj, o sia degli altri Ordini, de' quali fanno menzione, come sono gli Arcidiaconi, gli Arcipreti, i Corepiscopi, i Visitatori ec. Sembra che lo stesso possa dirsi del Cantore, che i Maroniti, i Sirj Giacobiti, e alcuni Greci sogliono istituire prima del Lettorato.

*Nota 2.* Che non si devono riprendere gli Orientali, perchè non hanno per Ordini Sacri, se non il Diaconato, e il Sacerdozio; perchè anche nella Chiesa Latina gli Ordini inferiori al Diaconato sono stati stimati per molti secoli Ordini minori. Così pure non si possono riprovare, se gli Ordini inferiori al Diaconato non sono posti da essi tra i Sacramenti istituiti da Cristo, ma tra i gradi stabiliti dalla Chiesa, ne' quali quelli, che dovevano essere decorati del Sacramento dell'Ordine, si provassero in qualche modo, e si disponessero per ricevere degnamente il Sacerdozio; perchè questa è una opinione, che alcuni dottissimi Teologi tra' Latini difendono, e la quale non solo non è riprovata dalla Chiesa, ma sembra che sia approvata da Benedetto XIV. (Lib. VII. cap. 24.).

*Nota 3.* Che ciò, che dalla Sede Apostolica (nella *Costituzione Pastorale*) è stato determinato in questa materia per i Greci, appartiene anche agli altri Orientali, i quali, ugualmente che i Greci, sono tenuti di osservare il proprio rito. Nella detta Costituzione si leggono le seguenti parole (§. 7. num. 6.): „ I Vescovi Greci nel dare gli Ordini osservino il proprio rito „ greco descritto nel Rituale, in cui sebbene sembri, che sieno „ omissi alcuni Ordini minori: gli stessi Greci però affermano „ che, o non hanno avuto mai tali Ordini, o che l'esercizio di „ essi è annesso agli altri Ordini“. Indi dichiara, come bisogna contenersi con quello, il quale fu prima promosso ad alcuni Ordini secondo il rito Greco, poi per concessione Apostolica deve essere promosso agli altri Ordini secondo il rito Latino; e dice, che se questo tale fu promosso secondo il rito Greco solamente al Chiericato, e al Lettorato, deve ricevere secondo il rito Latino i tre Ordini minori omissi, prima che sia ordinato Suddiacono.

Se poi oltre il Lettorato è salito in rito Greco al Suddiaconato, prima che venga aggregato a' Diaconi Latini, non è obbligato di ricever degli Ordini minori, se non l' Esorcistato; perchè col Suddiaconato conferito in rito Greco ha ricevuto anche l' Acolitato, e l' Ostariato. Lo stesso si deve dire di quello, il quale assieme con gli altri Ordini inferiori ha ricevuto in rito Greco il Diaconato, o anche il Sacerdozio; e poi per concessione Apostolica deve essere promosso in rito Latino al Sacerdozio, o al Vescovato; cioè prima che sia esso ordinato Sacerdote, e consacrato Vescovo, bisogna supplire in lui l' Esorcistato.

## S. II. Della Materia, e della Forma.

Q. I. Qual è la materia, e la forma degli Ordini minori degli Orientali?

R. La istituzione del Chierico si fa appresso i Greci con tre segni di Croce, colla rasura de' capelli, e colla invocazione della Santissima Trinità, e in questa cerimonia consiste la Tonsura. Sembra che la materia del Lettorato si debba riporre appresso i Greci nella imposizione della mano fatta dal Vescovo sopra l' Ordinando, la quale imposizione presentemente consiste in quell' azione del Vescovo, con cui è solito di segnare quello, che ordina Lettore, colla Croce fatta colla mano, come dimostra Goario da Balsamone, e da altri Greci. La forma poi sono quelle parole, che il Vescovo allora proferisce, *Domine Deus Omnipotens, elige servum tuum hunc, & eum sanctifica* ec. E quindi ne risulta, che la consegna del Codice Apostolico, che si consegna dal Vescovo al Lettore dopo questa orazione, non è la materia, perchè allora la ordinazione è già fatta; e perchè una tal consegna non si fa, se non per indicare l' uffizio che deve esercitare dopo aver ricevuta la Ordinazione. Anche i Sirj Nestoriani, i Giacobiti, i Maroniti, i Cofiti hanno per materia, e forma di questo Ordine la imposizione della mano colle preci simili a quelle de' Greci, che corrispondono alla detta imposizione, come dimostra Assemanno (tom. 3. part. 2.) da' libri de' medesimi.

Q. II. Qual è la materia, e la forma del Suddiaconato degli Orientali?

R. Appresso i Greci, i Cofiti, e i Sirj è la imposizione della mano sopra l' Ordinando, che fa sopra la testa, o sopra le tempie di esso. La forma poi consiste in quella preghiera, che mutata poche cose è la stessa appresso tutti. Nel rito poi de' Nestoriani la forma della Ordinazione non è così espressa, nè si mette la mano sopra l' Ordinato, quando quella si recita, ma dopo che fu proferita, il Vescovo segna il capo dell' Ordinato, cioè

forma il segno della Croce colla mano contro il costume comune della Chiesa Orientale fondato nelle Costituzioni Apostoliche, le quali così stabiliscono: „ Dovendo il Vescovo ordinare alcuno „ in Suddiacono, metta le mani sopra di esso „: è prescritto. ezlandio in tutti i Rituali, ne quali si ordina la imposizione della mano, o sopra la testa secondo i Greci, o sopra le tempie secondo i Sirj, e i Cofiti. Ma, come sembra a Goario, e agli altri i quali pretendono, che il Suddiaconato sia stato istituito, non già da Cristo ma dalla Chiesa, essendo la imposizione della mano, che si fa al Suddiacono, una pura cerimonia, e non già una imposizione vera, e sacra della mano, e per istituzione divina produttrice dell'Ordine, e il Concilio Cartaginese IV. e il Sacramentario Gregoriano, e l'Ordine antico Romano negando, e vietando la imposizione delle mani al Suddiacono; quantunque concedano la benedizione sebbene senza contatto della mano, non si deve così facilmente dubitare dell'Ordinazione del Suddiacono fatta da' Nestoriani nella maniera sopraddetta; specialmente perchè sembra, che non offenda la sostanza dell'Ordine nella preghiera, ch'è recitata dal Vescovo Nestoriano.

Q. III. Qual' è appresso gli Orientali la materia, e la forma del Diaconato?

R. Appresso i Greci Orientali, i Sirj, o Nestoriani, o Giacobiti, o Maroniti, o Cofiti, la materia del Diaconato consiste tutta nella imposizione delle mani; la forma poi consiste in quelle parole, le quali appresso i Greci così incominciano: *Dominus Deus noster*; appresso i Cofiti: *Dominus Deus omnipotens*; appresso i Nestoriani: *Deus noster bone*; appresso poi i Maroniti, e Giacobiti: *Deus qui Ecclesiam tuam edificas*; come diffusamente dimostra Morino (*exercit. 12. c. 3. e 4.*); e siccome le altre preci non appartengono alla forma, così la consegnazione del velo del Calice appresso i Greci, del velo, e del turibolo appresso i Sirj Giacobiti, e del libro degli Apostoli appresso i Nestoriani, ed altre cose simili, che fannosi dopo l'imposizion delle mani, e dopo detta la forma, non appartengono alla sostanza di quest'Ordine.

Q. IV. Qual' è appresso gli Orientali la materia, e la forma del Presbiterato?

R. La materia del Presbiterato appresso tutti gli Orientali, neppure eccettuati gli Armeni, è la imposizione delle mani. La forma, che a lei corrisponde, è appresso i Greci la orazione, che incomincia: *Deus in virtute magna*; appresso i Nestoriani: *Domine Deus fortis, omnipotens*; appresso i Cofiti: *Domine Deus omnipotens, qui omnia creasti*; appresso i Sirj Giacobiti, e Maroniti: *Deus magnus, & admirabilis*.

Q. V. La Sede Apostolica ha forse avute sempre, ed anche

ora ha per legittime le Ordinazioni de' Greci, e degli altri Orientali?

R. Affermat. Perchè non solamente non si dubitò di queste Ordinazioni ne' Concilj di Lione, e di Firenze, a' quali i Greci v' intervennero co' Latini; ma inoltre non ne dubitò punto Clemente VIII. il quale ammise alla unità cattolica i Vescovi, i Sacerdoti, e i Diaconi de' Russi con gli Ordini, con i quali erano stati nel loro scisma decorati secondo il rito Greco. Anzi la Sede Apostolica comandò, che i Vescovi Greci osservassero nel conferire gli Ordini il proprio rito Greco descritto nel Rituale (*Costit. Etsi Pastoralis*).

§. III. *Della età degli Ordinandi, e di altre cose, che si ricercano per ricevere debitamente gli Ordini, e dell' obbligo ad essi annesso.*

Q. I. Qual' età presso gli Orientali si ricerca, acciocchè alcuno sia ordinato lecitamente?

R. Appresso i Greci si ricercano per il Lettorato dieciotto anni, per il Suddiaconato anni 20., per il Diaconato 25., per il Presbiterato finalmente anni 30. Ma a' Greci, e agli Albanesi, che sono in Italia, e nell' Isole circonvicine ad essa sotto Vescovi Latini, la S. Sede inculca il Decreto del Tridentino, cioè la età tassata da quel Concilio, di cui abbiamo parlato nella questione VIII. di questo Trattato.

Appresso i Sirj Nestoriani, e i Cofiti non si ricerca da molti anni alcuna età per gli Ordinandi, il che è contro tutti i Canoni della Chiesa Orientale fatti da' Padri, e conero anco gli statuti de' loro Maggiori: onde i Nestoriani ordinano Diaconi i fanciulli di sette od otto anni; e Sacerdoti le persone di anni sedici, o venti. I Cofiti poi conferiscono gli Ordini, eccettuato il Sacerdozio, immediatamente anche dopo il Battesimo a' fanciulli, e danno ad essi nello stesso tempo la Tonsura, e i quattro Ordini minori, ed il Suddiaconato, e Diaconato, e nel conferirli non osservano nè alcun tempo particolare, nè interstizj. Quando ricevono gli Ordini Sacri promettono castità, e astinenza; cioè promettono di digiunare ne' giorni di Mercordì, di Venerdì, nel tempo di Avvento, di Quaresima ec. come pure nelle Quaresime de' SS. Pietro e Paolo Apostoli, e dell' Assunzione di Maria Vergine. Quando si danno gli Ordini Sacri a' bambini, o a' fanciulli, i genitori di quelli promettono, ed osservano questi voti per i medesimi, fintantochè abbiano passato l' anno sestodecimo. Benedetto XIV. nella Costituzione, *Eo quavis tempore*, dice essere stato definito concordemente da' Teologi, e da' Canonisti, che

una tal Ordinazione conferita in età così tenera è bensì valida, ma illecita, purchè non vi manchi alcuna parte della materia, e della forma, e la intenzione nel Vescovo, che ordina. Per la dottrina prava di Margunio, il quale insegnò, che per conferire gli Ordini non si ricerca alcuna età determinata, e ch'è vana ogni questione circa la età, si è introdotto qualche abuso anche appresso i Greci verso la metà del secolo passato circa la età degli Ordinandi contro gli statuti de' Canonici, e contro l'uso costante de' loro Maggiori.

Dunque 1. Per ricevere gli Ordini lecitamente oltre le cose dette dall'Autore nella questione VIII. di questo Trattato, si ricerca la età prescritta dalla legge della Chiesa, o secondo i Canonici della Chiesa Orientale, ove essi sono in uso; o secondo il Decreto del Tridentino inculcato dalla Sede Apostolica quanto a questa parte anche a' Greci, che sono in Italia. Solamente i Pontefici Romani, o quelli, che da essi hanno avuta la facoltà di dispensare, ponno dispensare da questa legge. 2. Si ricerca una scienza sufficiente, quella scienza cioè, che è necessaria per retamente esercitare l'Ordine, che si riceve. Quindi la Chiesa ha definito, che gli Ordinandi prima si esaminino. Nella Costituzione: *Essi Pastoralis* (num. 29.), s'incarica la coscienza dei Prelati Greci, che assumano per il sacro ministero quelli solamente, che conoscono esser degni di esso, sebbene istruiti nelle lettere, e in quelle cose, che appartengono per bene esercitare gli Ordini. Lo stesso ripete nel numero 4. Questo esame poi appartiene per giustizia a' Vescovi, che presiedono alle Chiese; possono però, anzi devono istituire per esaminatori i Sacerdoti, qualora credono essere necessario il giudizio di questi. 3. Si ricerca anche presso gli Orientali l'immunità da ogni censura, e dall'irregolarità, perchè questi tali non si possono ordinare, se non colla dispensa della Sede Apostolica, e, se sono ordinati, restano sospesi dall'esercizio dell'Ordine. Siccome poi la irregolarità de' Latini impedisce secondo il *jus* non solo l'uso, ma eziandio di ricevere l'Ordine, così pure lo stesso fa secondo il *jus* de' Greci, e della Chiesa Orientale. Secondo poi il *jus* degli Orientali la irregolarità nasce o da difetto, o da delitto. Secondo i Canonici della Chiesa Greca sono irregolari per ragion del primo titolo: 1. Quelli, che non hanno la età prescritta. 2. Quelli, che non hanno la scienza necessaria. 3. Quelli, che non sono nati da legittimo matrimonio. 4. I Servi. 5. I bigami, quelli cioè, che hanno avute due mogli, e ciò tanto se la bigamia è vera, quanto se è interpretativa. 6. I pubblici calcolatori, i sovrintendenti alle ipoteche pubbliche, ed a' pubblici tesori, quelli che per stipendio, o per giuramento sono obbligati alla Curia, come sono

i Giudici, gli Avvocati, i Fiscali, e quelli, i quali sono arrolati alla milizia. 7. Quelli che hanno qualche vizio corporale. 8. I pazzi, e quelli, che sono infermi di animo. 9. I Neofiti. 10. I fanciulli, i quali o hanno cattivo nome appresso le persone più probe, o per il fatto, o per ordinazione della legge sono infami. 11. La mancanza della mansuetudine anche secondo il jus degli Orientali esclude dall'Ordine. Appresso di noi questa irregolarità è prodotta dall'omicidio volontario, o dalla mutilazione di qualche membro, sebbene senza colpa di chi uccide, o mutila, come è nel Giudice, ne' birri, nel carnefice, quando giustamente esercita il suo uffizio, e gli accusatori, e i testimonj in causa criminale, se indi ne segua la morte, o le mutilazioni, e i soldati, i quali in guerra giusta feriscono, ed ammazzano. Sono poi irregolari per delitto: 1. Quelli, i quali cadono in eresia, o nell'apostasia dalla fede. 2. Quelli che uccidono, e feriscono volontariamente un uomo, o che ciò ordinano. 3. Quelli, i quali ricevono, o esercitano indebitamente gli Ordini. 4. Secondo il jus de' Greci sono incapaci dell'Ordine i rei d'incesto, di bestialità, e di sodomia, e di simonia, e di usura. 5. Il jus de' Greci non esclude gli eunuchi, a' quali non fu recisa spontaneamente la virilità; quelli poi sono giudicati irregolari, a' quali col loro consenso, e volontà fu recisa la virilità. 6. Per ricevere lecitamente l'Ordine bisogna osservare la legge degli interstizj prescritta dalla Chiesa. Per quello che appartiene a' Greci, bisogna stare all'ultimo Concilio Costantinopolitano, ch'è il Concilio VIII. Ecumenico, il quale determina, che quello il quale è iscritto alla milizia Ecclesiastica, deve stare un anno nell'uffizio di Lettore, due nell'uffizio di Suddiacono, tre in quello di Diacono, e quattro in quello del Sacerdozio; lasciando però a' Vescovi la facoltà di accorciare questo tempo, se così ad essi sembrerà. Che se alcuno senza stare a questo stabilimento, sarà stato innalzato all'onore supremo del Vescovato, questo tale si deve scacciare. Benedetto XIV. nella citata Costituzione ha esentati da questa legge i Greci, o Albanesi, che abitano in Italia, e nelle Isole circonvicine, ed ha concesso che possano essere promossi a tutti gli Ordini in tre giorni festivi, non però continui, o successivi, ma separati da qualche spazio di tempo ad arbitrio del Vescovo Greco, che ordina; ma senza osservare la legge degli interstizj, e senza cercare per ciò la licenza, o la dispensa dei suoi proprj Vescovi Latini da quelli, che così vengono ordinati. Dichiara poi di non esimere da questa legge degli interstizj, o di non dispensare quelli, i quali hanno domicilio, o dimorano in quella provincia, in cui i Vescovi di rito Greco sono soliti di esercitare e di fare le sacre Ordinanze, eccettuati però gli alun-

ni, e i Convittori di rito Greco, i quali sono ne' Collegj di Roma, di Calabria, e della Sicilia, ai quali concede; che possano essere ordinati in tre giorni festivi, ad arbitrio dell' amministratore della Santa Romana Chiesa, o del protettore o del Vescovo Presidente, o del Rettore dell' uno e l'altro Collegio degl' Italiani Albanesi, esistenti temporaneamente, se così esiga la necessità, ed utilità de' medesimi Collegj. Finalmente dispensa quelli, i quali senza osservar questa legge sono stati finora ordinati, acciocchè possano amministrare gli Ordini ricevuti, e possano salite agli Ordini maggiori, osservando ciò, che si deve osservare.

4. Sebbene il Chierico secolare di rito Greco abbia tutt' i requisiti anzidetti, nulladimeno non può essere promosso agli Ordini Sacri, se prima non sia certo legittimamente, ch'esso possiede pacificamente qualche Ecclesiastico beneficio, o il patrimonio; e mancando questo, renda consapevole di ciò l'Ordinario, cioè il Vescovo con documenti legittimi. E che in luogo del detto patrimonio nè il Chierico possa assegnare la dote di sua moglie, nè il Vescovo accettarla. Nella Costituzione citata il Sommo Pontefice a' Greco-Italiani propone, mancando il beneficio, il patrimonio, come titolo sufficiente per ricevere gli Ordini, secondo il Tridentino Decreto, con cui è stabilito, che niuno si ordini senza il titolo del patrimonio, quando non vi è il titolo del beneficio. Ma quando si tratta degli altri Greci, ed Orientali, appresso i quali sussiste quella disciplina antica, che non si celebra in una Chiesa se non una volta al giorno da un solo Sacerdote; cessa allora (dice Papadopoli resp. 1. sect. 5. §. 10.) questa questione del patrimonio; mentre appresso di noi niuno può essere promosso agli Ordini Sacri senza il titolo del beneficio (Aristeno sopra il can. 6. del Concilio di Calcedonia, ed altri). La ragion è, perchè celebrandosi una volta al giorno solamente nella Chiesa Greca, bisogna, che qualunque Sacerdote, o ministro abbia la sua Chiesa, nella quale o esso solo celebri la Messa, o che celebri, o ministri ad altri Sacerdoti destinati per la stessa Chiesa.

Q. II. Quali obbligazioni incontrino i Greci, e gli altri Orientali, i quali sono promossi agli Ordini?

R. Dalle cose esposte dall'Autore nel Trattato dell'Obbligazioni facilmente si ricava, quali sieno gli obblighi de' Chierici Orientali. Dove sussiste la legge o la consuetudine, devono servirsi delle vesti proprie: sembra poi che si possano scusare da colpa quei Sitj Nestoriani, i quali per la persecuzione contro la Chiesa in Persia hanno lasciato l'uso delle vesti proprie, e sono soliti da molto tempo di non adoperarle: perchè questa distinzione di vesti non vi fu neppure per molti secoli appresso tutti i Latini,

come hanno osservato gli uomini dotti. Qui si devono esaminare solamente due cose, una intorno all'obbligo di quelli, i quali appresso i Cofri, e i Siri Nestoriani sono ordinati nella fanciullezza; l'altra circa il matrimonio di quelli, i quali dopo gli Ordini Sacri si sono maritati, o contro gli stabilimenti de' Canonî sono passati alle seconde, ed anche alle terze nozze; come è cosa certa, che per abuso si fa da' Cofri e da' Sirj Nestoriani.

Quanto al primo capo, per decreto della Sacra Congregazione confermato da Benedetto XIV. e in virtù della Costituzione dello stesso Pontefice, che incomincia, *Anno verrente*, sono dichiarate nulle, ed invalide tali Ordinanze, se, arrivando il fanciullo all'anno sestodecimo, interrogato dal Prefetto delle Missioni non dice, che vuole restare in quello stato; e dichiara, che non ostanto gli atti degli Ordini Sacri esercitati da que' fanciulli prima del detto tempo, perchè tali atti non si devono punto considerare; anzi ciò si verifica, anche se sono stati fatti anche dopo l'anno 16. senza la predetta interrogazione, e senza la conferma espressa.

Quanto all'altro capo, per i Greco-Italiani sono stabilite le cose seguenti nella Costituzione più volte citata, cioè: la Chiesa Romana non proibisce, che i loro Chierici, Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti ritengano, anche essendo ordinati, le mogli, purchè si sieno maritati prima degli Ordini Sacri con donne vergini, non già vedove, o violate, o deflorate. Ma è proibito, che si promuovano agli Ordini Sacri quelli, i quali sono accompagnati con una vedova, o con una fanciulla deflorata, o morta la prima moglie sono passati alle seconde nozze. Lo stesso si deve intendere del Suddiacono, del Diacono, e del Sacerdote, il quale dopo la sacra ordinazione, morta la prima moglie, ne ha presa o ha tentato di prenderne un'altra. Perchè questo tale sarà severissimamente punito non solamente colla pena della scomunica da tosto incorrersi, e con altre pene ad arbitrio del Pontefice Romano, ma dovrà eziandio esser deposto dall'Ordine subitamente, e separato dalla moglie illegittima; perchè il matrimonio contratto dopo gli Ordini Sacri è dichiarato nullo, ed invalido.

Quanto a' Cofri, ed agli altri Orientali, anche riguardo ad essi sono confermate primieramente le cose, che si sono dette poco fa de' Greco-Italiani. Si aggiunge poi, che, se tra essi avenga, che alcuno si mariti dopo aver ricevuto l'Ordine, si debba ricorrere alla Sede Apostolica per intendere, se possa, o no, ritenere la moglie, e insieme esercitare l'Ordine Sacro. E se per motivo di cause gravi sembrerà alla Santa Sede di concedere la dispensa a prò del matrimonio contratto dopo gli Ordini Sacri, si stabilisce, che non si esprima la condizione della rinovazione del consenso.

*Nota.* Per quello appartiene a' privilegj de' Chierici della Chiesa Orientale, eglino godono gli stessi privilegj, che hanno i Latini. Quindi la Sacra Congregazione de' Propag. Fide (4. Febbr. 1676.) dichiarò, che incorrono nella scomunica quelli, i quali percuotono i Chierici Russi uniti, perchè essi godono intieramente di tutti i privilegj del Canone, e del foro, della immunità, e della libertà, de' quali godono i Chierici Latini.

#### §. IV. Del Ministro.

Gli Orientali, e i Latini sono di una stessa opinione circa il ministro dell'Ordine; tuttavia osserveremo alcune cose, le quali per la varietà de' riti, o per lo scisma, e gli abusi, che sono in Oriente, sono degne di un' esame speciale. Incomincerò da quei Greci, che sotto i Vescovi Latini sono in Italia. Di questi nella Costituzione lodata tante volte si dice: 1. Che per togliere ogni mescolanza di riti nel conferire l'Ordine, sotto pena di sospensione perpetua dall'esercizio del sacro ministero, è proibito, che qualunque Vescovo Latino ardisca senza spezial licenza della Sede Apostolica di promuovere alla prima tonsura, o ad alcun Ordine, o maggiore, o minore i Greci, anche soggetti alla sua giurisdizione, o che qualunque Vescovo Greco ardisca di ciò fare de' Latini, altrimenti così l'ordinante, che l'ordinato saranno perpetuamente sospesi. 2. E' proibito, anche ne' luoghi, ne' quali si osserva il rito greco, che i Latini generati da Latine persone, e educati nel rito latino, sieno promossi a' sacri Ordini secondo il rito greco per ritenere le mogli. 3. Si dispensano sopra di ciò i Greco Italiani, i quali fino a questo giorno sono ordinati dal Vescovo Latino, con animo però di restare nel rito greco, e di essere secondo lo stesso promossi anche agli Ordini maggiori dal Vescovo Greco colle Dimissorie però del Vescovo Latino, colla clausula, che in avvenire non si tenti una tal cosa senza consultare la Sede Apostolica. 4. Si stabilisce, che i Greco Italiani promossi mediante la dispensa della Santa Sede ad alcuni Ordini dal Vescovo Latino per mancanza di Prelati Greci, possano senza altra dispensa essere promossi colle Dimissorie del Vescovo Latino dal Vescovo Greco nel rito greco agli altri Ordini maggiori; ma che gli ordinati dal Vescovo Latino senza questa dispensa debbano restare nel rito latino, e che il Vescovo Latino non possa più mandarlo colle Dimissorie al Vescovo Greco, acciocchè, senza dispensa della Santa Sede, riceva nel rito greco gli altri Ordini, specialmente se dopo aver ricevuto gli Ordini dal Vescovo Latino, è vissuto secondo il rito latino. 5. Che senza le Dimissorie del Vescovo Latino, o sia del Diocesano latino, non si

devono promuovere i Greci alla Tonsura, o ad altro Ordine, e che quelli, che sono così ordinati, restano sospesi, e, se esercitano l'Ordine, divengono irregolari, ugualmente che i Latini; dalle quali censure la sola Sede Apostolica può dispensare. 6. Che non si devono ammettere Vescovi scismatici per conferire gli Ordini, o altri Sacramenti, ma che si devono impedire, fintanto, che si consulti la Sede Apostolica, e si abbia risposta; che a quelli poi, de' quali è manifesto, che sono uniti alla Chiesa Romana, i Vescovi Latini possono concedere liberamente la facoltà di esercitare nelle loro Diocesi i Pontificali. 7. Che gli ordinati dagli scismatici, sebbene, osservandosi la forma, sieno promossi validamente, contuttociò ricevono bensì l'Ordine; ma non la esecuzione; e che dopo averli corretti, ed emendati, si devono riconciliare coll'imporre loro una salutar penitenza; purchè o pubblicamente, o privatamente a proporzione del misfatto abjurino in giudizio gli errori, se ne hanno abbracciati alcuni; se poi non ne hanno alcuno abbracciato, abjurino, e depongano lo scisma. 8. Che non si deve permettere, che esercitino gli Ordini legittimamente peraltro ricevuti, quando mediante l'Apostolica autorità non sia stato dispensato con essi sopra la irregolarità contratta da essi in tale occasione. I Decreti poi 1. 3. 4. 5. 7. e 8. si estendono anche agli altri Orientali.

*Nota.* Da' dubbj proposti alla Sacra Congregazione dal P. Giuseppe da Gerusalemme dell'Ordine de' Minori Prefetto delle Missioni in Etiopia si ricava, che l'Arcivescovo di quella nazione non suole ordinare, se non quando vi sono da ordinarsi otto, o dieci mille persone, venute da varj paesi; e ch'è solito di ordinarle nella seguente maniera. Disposti gli ordinandi per la Chiesa, l'Arcivescovo correndo frettolosamente per la stessa, e imponendo le mani ad ogni Sacerdote, dice: *Accipite Spiritum Sanctum*; a' Diaconi poi mette sopra la testa non già le mani, ma la croce Patriarcale. A questo dubbio i Consultori della Inquisizione Suprema ai 10. di Aprile dell'anno 1704. hanno risposto, che la ordinazione de' Sacerdoti è valida, ma non già quella de' Diaconi. Quanto poi alla pratica di ammettere i Sacerdoti, e i Diaconi all'esercizio de' loro Ordini, dopo che abbiano abbracciata la fede Cattolica, si devono osservare le cose seguenti. Se il Sacerdote dice assolutamente di essere stato ordinato coll'imposizione delle mani, e colla pronunziazione delle parole, e se non vi è altro impedimento, potrà il Missionario dopo di aver dispensato con esso sopra la irregolarità, e dopo di averlo assolto dalla scomunica, potrà, dico, ammetterlo all'esercizio de' suoi Ordini secondo il rito approvato, e purgato, nel quale fu ordinato. Ma non è così la cosa, se lo stesso Sacerdote confessa sin-

eternamente di non ricordarsi della materia, e della forma della sua ordinazione, o se confessa di dubitare o dell'una, o dell'altra, finchè non sia stato ordinato di nuovo sotto condizione. Lo stesso si deve dire, se assolutamente protesta, che fu omessa o la imposizione delle mani, o la forma, o ambedue: perchè poi sebbene il Sacerdote sia stato promosso validamente al Sacerdozio, fu però invalidamente promosso al Diaconato; perciò, acciocchè possa esercitare i suoi Ordini, il Sommo Pontefice deve, se vuole, concedere a' Missionarj la facoltà di dispensare con esso, come ordinato senza la debita gradazione, e come sospeso, sopra la irregolarità, perchè possa esercitar poscia i suoi Ordini, e perchè dal Vescovo Cattolico sia promosso al Diaconato, fino al qual tempo si asterrà dall'ufficio di celebrare. Se poi a' Missionarj non è concessa una tal facoltà, in questi casi sono tenuti di ricorrere alla Sede Apostolica.



## T R A T T A T O D E L M A T R I M O N I O .

### C A P I T O L O P R I M O .

*Degli Sponsali, che sono una preparazione al Matrimonio.*

Q. I. **C**he cosa sono gli Sponsali?

R. Gli Sponsali sono una promessa scambievole e legittima del Matrimonio (*lib. 1. de Sponsalibus*).

Q. II. Quali condizioni si ricercano, perchè sieno validi gli Sponsali?

R. Le cose seguenti (1): 1. Un consenso vero dato con animo

---

(1) Se alcuno però avesse promesso fintamente, e, mediante una tale promessa, avesse avuto commercio colla donna, è tenuto di prenderla per moglie; perchè quello, il quale intraprende fintamente un contratto gravoso con un'altra persona, la quale opera con buona fede, è tenuto per giustizia di togliere la finzione, qualora non si opponga qualche altra causa più grave, come sarebbe una grande dis-

guaglianza di condizione, o il grave scandalo che probabilmente nascerebbe da un tal matrimonio: nel qual caso è tenuto almeno di somministrarle la dote, ovvero di risarcirla di qualunque danno; mentre il contratto fatto con finzione non è vero contratto.

Molto più è tenuto di osservar la promessa quello, il quale promette sinceramente il matrimonio, quando non v'inter venga qualche impedimen-

di obbligarsi, e dichiarato, e accettato con parole, o con altri segni esterni. 2. Una sufficiente deliberazione al peccato mortale. 3. E una scambiabile (2), e reciproca promessa: perchè questo contratto è gravoso, ed una parte non vuole obbligarsi, se l'altra reciprocamente non riprometta, e corrisponda (*lib. 1. §. de Sponsalib.*). 4. La capacità di ambedue per contrarre validamente e lecitamente il Matrimonio: perchè la promessa di cosa impossibile, è illecita e nulla. 5. Secondo (3) il Jus Canonico sette anni compiuti (*cap. 4. & 5. de Sponsal. impubér.*). Nulladimeno, secondo molti, vagliono gli sponsali, se sia certo che gli sposi prima de' sette anni hanno l'uso della ragione sufficiente per questo contratto. Si disputa (4), se gli sponsali incontrati per timor grave incusso ingiustamente dalla parte del contraente sieno validi. Ma è già manifesto, che possono essere recisi, ed annullati dalla parte, che ha sofferto il timore, perchè essa ha jus di essere restituita nella sua primiera libertà.

Ma che si deve fare, se gli sponsali sono contratti da persone impedite, e. gr. da persone consanguinee, colla condizione, se il Papa dispenserà?

R. Non vagliono, se sapevano che il Papa non suol dispensare nel tale impedimento, perchè allora la condizione si reputa impossibile. Che se suole dispensare, ma non vi è causa giusta, allora si devono sciorre: perchè in tal caso è illecito di diman-

to. Quindi la Chiesa obbliga nel foro interno a mantenerla, ma non già nel foro contenzioso; perchè i matrimonj sforzati ordinariamente hanno avuto un esito infelice, quando però non vi sia annesso il giuramento; imperciocchè altri affermano, altri negano, che in tal caso si debba far uso della forza, specialmente se si tema che il marito non uccida la moglie. Così S. Tommaso (in 4. dist. 24. q. 2. art. 1. ad 2.). Infatti abbiamo nel jus comune alcuni esempj per la parte affermativa, nel capo, *Ex litteris (Extravag. de Sponsal. & Matrim.)* per la parte negativa nel capo, *Requisivit (cod. rir.)*. Quindi sebbene si debbano accrementemente stimolar quelli, i quali ritessano di mantenere la promessa confermata col giuramento; nondimeno il Giudice deve diligentemente procurare, che d'involontarij divergano volontarij. Se poi uno degli sposi perseveri anche dopo la censura nel negare il consenso, e se si tema probabilmente, che per un tale matrimonio

sieno per nascere ostilità implacabili tra gli sposi, in tal caso bisogna elegger il mal minore, e scansare il maggiore. Quelli, i quali trasgrediscono la promessa del futuro matrimonio; una volta erano puniti colla privazione per tre anni della Comunione (*Concil. Illiberit. can. 54.*).

(2) Se però avesse inteso di promettere indipendentemente dalla promessa reciproca dell'altra parte, supposta l'accettazione, sarebbe obbligato senz'alcun dubbio di mantener la promessa. Così secondo il capo, *qualitates; (de Pactis)*.

(3) Secondo i capi mentovati dall'Autore, si ricercano solamente sette anni, che, secondo gli stessi capi, prima di questa età non si contrae l'impedimento della pubblica onestà, come ivi si dichiara.

(4) Siccome il timore reverenziale non rende nullo il matrimonio, quando non vi concorrano altre circostanze, così pure non rende nulli gli sponsali.

dare, e il concedere la dispensa. Ma non è poi così (5), se vi è qualche giusta causa.

*Nota.* Gli sponsali (6) de' figli di famiglia incontrati senza saputa de' genitori, sono illeciti, perchè sono contro il precetto di onorare i genitori. Anzi non si devono osservare, se si teme da ciò qualche scandalo grave. Lo stesso dicono molti, se i genitori (7) giustamente si oppongono; ma non è poi così, se essi poscia acconsentono.

Q. III. Come si stabiliscono gli sponsali?

R. In molte maniere: 1. Col dire espressamente: *si prenderà in mia consorte ec.*; o tacitamente (8) come e. g. se i genitori promettono per i figliuoli, che sono presenti, e non contraddicono dopo la pubertà (*cap. unic. de desponsat. impuber. in 6.*). 2. Tra gli sposi presenti o lontani, per mezzo di lettere, o di procuratore ec. 3. Assolutamente (9), o condizionatamente. Ma

(5) Molti Canonisti e Teologi riferiti da Sanchez (*lib. 5. de Matrim. disp. 5.*) sono di parere, e asseriscono, che, sebbene una tale promessa sia confermata col giuramento, e la donna, mediante una tale promessa condizionata, siagravida, nondimeno non vi è obbligo di prenderla, neppur dopo la dispensa. E citano in loro favore il giudizio della Rota Romana, la quale ha sempre giudicato invalidi gli sponsali fatti colla condizione della dispensa. Quindi Diana prova con molte ragioni, che gli sponsali fatti colla condizione della dispensa Pontificia sono invalidi, qualora dopo la dispensa non vengano confermati con un nuovo consenso. E la ragione è, perchè la Rota Romana giudicò sempre, essere necessario di rinnovare in simili casi il consenso.

(6) Nondimeno, sapendosi che i genitori impedirebbero ingiustamente il matrimonio, o se ci fosse qualche altro grave e giusto motivo di occultarlo ad essi, si potrebbero scusare da ogni peccato, se, senza saputa di essi, celebrassero l'uno e l'altro contratto. Perez. *disp. 18. sect. 8. num. 5.*

(7) E. G. Se si temessero alcune gravi e lunghe molestie dai genitori, e alcune gravi inimicizie e risse tra i parenti dello sposo e della sposa, qualora seguisse tra di essi il matrimonio: imperciocchè i Dottori insegnano comunemente, che in tal caso gli

sponsali contratti contro la volontà dei genitori non obbligano a contrarre il matrimonio, e che il Magistrato Ecclesiastico può e deve impedirlo: perchè la promessa non obbliga, allorchè non si può mantenere senza scandalo grave del prossimo, e senza lo sdegno grave, giusto, e lungo dei genitori.

(8) Da questi sponsali nasce la giustizia, ovvero l'impedimento della pubblica onestà; così se i figliuoli sono arrivati alla pubertà, così se non sono peranco ad essa arrivati (dice il Pontefice *cap. un. de Despons. impub. in 6.*). Lo stesso si deve intendere se i genitori facessero ciò, senza che fossero presenti i loro figliuoli, e s'essi, venendo poscia in cognizione, non si opponesero.

(9) Secondo S. Tommaso (*in 4. dist. 24. q. 2. art. 1. ad 2.*) in quattro maniere si contraggono assolutamente gli sponsali: 1. Colla sola e pura promessa. 2. Colle caparre sponsali, come sono il danaro e altre simili cose. 3. Col dare l'anello. 4. Col giuramento. Parimenti in due maniere si contraggono condizionatamente, secondo lo stesso Santo Dottore, cioè mediante una condizione onesta, come se si dica, *io ti riceverò in mia consorte, se così piacerà a' tuoi genitori*; o allora sussistendo la condizione, sussiste la promessa, mancando la condizione cessa parimenti la promessa; o

Ma così non producono obbligazione, nè impedimento, se non adempita la esecuzione, il di cui evento i contraenti sono tenuti di aspettare (*cap. unic. de sponsalib. in 6.*): posta poi la condizione, gli sponsali divengono assoluti. 4. Pubblicamente, o clandestinamente: perchè secondo il jus comune, non si ricerca per gli sponsali la presenza del Parroco, e de' testimonj, come per attestato di Fagnano dichiarò la Sacra Congregazione de' Cardinali: secondo però il jus particolare di molte Diocesi specialmente di Francia, e di Fiandra, gli sponsali si devono celebrare alla presenza del Parroco, e de' testimonj. Nelle quali Diocesi, se non sono stati fatti alla presenza del Parroco, sono però validi, e obbligatori, e producono l'impedimento della pubblica onestà, secondo il Rituale di Cambrai, e secondo il Sinodo di Malines, perchè dal Concilio Tridentino sono stati lasciati intatti e nei termini, e nella disposizione del jus comune.

Q. IV. Quali sono gli effetti degli sponsali?

R. Sono tre: 1. Vi è obbligo grave di contrarre il Matrimonio nel tempo stabilito; o quando una parte ciò esige opportunamente, se l'altra parte non ha giusta causa di differire, qualora niun tempo sia determinato dagli sposi, o dalla consuetudine. Perchè ogni contratto gravoso obbliga per giustizia, onde in materia grave obbliga sotto peccato mortale (*Innocenzo III. de sponsalib.*). Quindi quello, il quale colpevolmente ritirasi dagli sponsali, perde le sue caparre, ed è tenuto di rendere le sue all'altra parte, anzi di risarcire ad essa le spese fatte, e i danni: perchè ha commessa una ingiuria contro la stessa. 2. E' il jus incoato alla cosa ne' corpi scambievoli, per cui avviene, che sebbene l'uso di essi non sia lecito agli sposi; se però lo sposo commetta un peccato di fornicazione con un'altra, o la sposa con un altro, pecca insieme contro la castità, e contro la giustizia. La qual

mediante una condizione disonesta; e ciò pure in due modi, o mediante una condizione contraria al fine del matrimonio, come se alcuno dica, *io ti prenderò per mia consorte, se procurerai di esser sterile*; e in tal caso non contraggonsi gli sponsali; o mediante una condizione, la quale non sta contraria al fine del matrimonio, come se alcuno dica, *io ti prenderò per mia consorte, se acconsentirai ai furti da me fatti*, e in tal caso sussiste la promessa, ma bisogna rimuovere una tal condizione; sussiste, dico, nel foro esterno, secondo il quale, per sentenza comune dei Dottori, questo

condizioni sono riputate come non aggiunte al contratto. Nondimeno ciò non è universalmente vero nel foro interno; imperciocchè non è vero, se aggiungasi qualche condizione impossibile o turpe per indicare la contrarietà, che si ha verso gli sponsali, com'è manifesto. Pertanto ove regna il costume di servirsi negli sponsali delle condizioni, consideri il Giudice se in dubbio non debba giudicare secondo la regola 114. *de Regul. jur.* Nelle cose oscure ci appigliamo a quello, che suol farsi il più delle volte. Sopra di ciò si può leggere Gobat (1770. *de Sponsal. cas. 4. sect. 2. n. 154.*)

ingiustizia, essendo in materia grave, è peccaminosa mortalmente, e perciò da spiegarsi in Confessione. 3. E' l'impedimento di pubblica onestà.

Q. V. Per quali cause si sciolgono gli sponsali?

R. Si sciolgono: 1. Mediante il consenso reciproco dello sposo e della sposa (c. 2. de sponsalib.), come si sciolgono gli altri contratti; e ciò, ancorchè gli sponsali sieno stati confermati col giuramento: perchè in ogni contratto si sottointende questa condizione: *Se il promissario non rimetta la promessa*: purchè però ambidue sieno nella pubertà (c. 7. de sponsalib.). Quelli poi, che non sono arrivati agli anni della pubertà, quando arrivano ad essa, possono, se vogliono, sciogliere gli sponsali, quando non ci sia stata la copula (c. 19. de sponsalib.) 2. Mediante il Matrimonio contratto validamente con altra persona, sebbene gli sponsali fossero confermati con giuramento (c. 22. e 31. de sponsalib.). Perchè la roba data con contratto indissolubile non si può più dare al primo, a cui si è promessa. La parte però, che contro la volontà ragionevole dell'altra contrae, pecca mortalmente col violare contro giustizia la parola data. Nè, secondo molti, gli sponsali ritornano poscia allo stato primiero, perchè con un tal Matrimonio restano aboliti intieramente (l. 98. de solut.). Non si sciolgono (10) però co' secondi sponsali, anche confermati con giuramento, perchè questi sono nulli, come già è manifesto. 3. Mediante qualche impedimento dirimente il Matrimonio, che so-

(10) Anzi, per confessione di tutti i Dottori, i primi sponsali non si annullano co' secondi sponsali, sebbene confermati con giuramento, sebbene sia anche seguita la copula colla seconda sposa, la quale non ignorava i primi sponsali, mentre essa ha voluto essere ingannata; anzi neppure fu ingannata, perchè conoscendo la ingiustizia, ingiustamente ammise la seconda promessa e la copula. Se poi la seconda sposa non era consapevole degli sponsali primi, e se peraltro era vergine, o vedova onesta, in tal caso molti sono di parere, che, seguita la copula, coi secondi sponsali restino sciolti i primi, sebbene accordino, che non si scioglierebbero coi secondi, se non fosse seguita la copula colla seconda, o se fosse anche seguita colla prima; essendo troppo chiaro che, in parità delle altre circostanze, quella, la quale è prima quanto al tempo, gode della premi-

enza del jus, mentre non vi è alcuna ragione per cui le si debba levare il jus, che anticipatamente ha acquistato. Nondimeno la maggior parte è di parere, che i primi sponsali non restino sciolti dagli sponsali secondi, sebbene giurati, sebbene sia anche seguita la copula colla seconda, non consapevole degli sponsali primi. Imperciocchè non restano annullati dagli sponsali secondi, che sono nulli, perchè una persona obbligata ad un'altra per giustizia, non può obbligarsi ad una terza persona, se non mediante il matrimonio, o altro contratto, con cui si compartisce la tradizione attuale del dominio, il quale non si effettua negli sponsali. Così pure non restano sciolti dalla copula, che loro sopravviene, la quale, essendo ingiuriosa alla prima sposa, perchè contro la promessa a lei data, non compartisce alcun jus allo sposo di violare, e di rompere una tal promessa.

pravviene: perchè la cosa promessa allora diviene illecita, e moralmente impossibile. 4. Per la partenza (11) di uno degli sposi in un paese lontano, senza il consenso dell'altro (c. 5. de sponsalib.). 5. Secondo molti, per la dilazione notabile, che sia colpevole, dello sposo, o della sposa, nel contrarre il Matrimonio dentro del tempo stabilito. 6. Per la fornicazione dello sposo, o della sposa con altra persona dopo gli sponsali, sebbene con giuramento confermati (c. 15. de Jurejur.). Perchè negli sponsali s'intende questa condizione: *se non farai contro la fedeltà degli sponsali*. Lo stesso dicono molti, se la sposa abbia permesso di essere toccata impudicamente da un altro: perchè per questo diviene notabilmente deterioro, e fa temere, che non manterrà al marito la fede. Il che si estende anche allo sposo, se ha commessi frequentemente con un'altra altri turpi, ed impudici. Solamente però la parte innocente è libera, nè per la colpa dell'altra parte resta essa priva del suo diritto. Lo sposo poi, il quale, conoscendo il suo jus di rivocare gli sponsali, ha conosciuto carnalmente la sposa, è tenuto di prenderla in consorte: perchè mediante un tal atto ha rinunziato al suo jus, e ha rinnovati gli sponsali. 7. Per la professione di uno degli sposi in qualche Religione approvata, o per il ricevimento di qualche Ordine sacro; perchè ambidue impediscono, e producono la incapacità di maritarsi. Contuttociò, secondo molti, non è lecito allo sposo di ricevere gli Ordini sacri, perchè frangerebbe la fede data ad altra persona in materia grave di giustizia. E' però lecito di entrare in Religione: perchè o per natura della cosa, o almeno per disposizione, e volontà della Chiesa, includesi negli sponsali questa condizione: *se non vorrà entrare in Religione*. Quando poi una parte entra in Religione, secondo molti, l'altra si può ritirare avanti la professione di quella. Ma se esce dalla Religione, è tenuta di contrarre il Matrimonio.

(11) Eccettuano alcuni il caso, in cui lo sposo partì senza il consenso della sposa per qualche motivo necessario, nel qual caso sono di parere, che si debba aspettare, secondo la legge, *Sepe* (part. de Sponsalib.); e lo stesso asseriscono, quando, senza di lei consenso, partì per qualche causa ragionevole, sebbene non necessaria; in tal caso sono di parere che si debba aspettarlo per due o tre anni. M'altri negano assolutamente, che si debba aspettarlo tanto tempo, sia in uno sta nell'altro caso; perchè il Pontefice (cap. de Hlis, de Sponsal.) senza questa eccezione, risponde, che la sposa, nel caso della partenza del

lo sposo in paesi lontani, resta in libertà di passare ad altri sponsali.

Nondimeno, operando prudentemente, non passerà ad altri sponsali, qualora lo sposo fosse per presto ritornare. Se non si trova in paese troppo lontano, lo avvisi che a tempo opportuno ritorni per contrarre il matrimonio. Se, essendo giustamente impedito, ricusi di ritornare nel detto tempo, in un affare sì grave ricorra al Giudice ecclesiastico, il quale, attesa la qualità della persona, o sia della sposa, il pericolo della incontinenza, e le altre circostanze, risolverà, se vi sia motivo sufficiente per sciogliere gli sponsali.

nio colla parte, che ciò esige: perchè, sebbene le Leggi permettono agli sposi l'entrare in Religione, contuttociò non li liberano mai semplicemente dalla obbligazione degli sponsali. Anzi per sentenza comune, il voto della Religione fatto anco dopo gli sponsali confermati con giuramento, obbliga d'entrare in Religione. 8. Per qualunque notevole mutazione, che sopravviene agli sponsali in uno degli sposi, la qual mutazione, se fosse stata prima degli sponsali, meritamente quello si sarebbe da essi astenuto; e per la qual mutazione, secondo il giudizio de' prudenti, il consenso dato non si estende ad un tal caso, come e. g. se sopravvenga qualche notevole deformità, o malattia ec. (c. 25. de *jurejur.*). Parimenti le inimicizie gravi nate tra una, e l'altra famiglia o tra gli sposi stessi, la deflorazione, e violazione della sposa, sebbene per forza, la mancanza della dote promessa ec. Perchè tal è la intenzione virtuale de' contraenti. Negli sponsali poi la cosa va diversamente dagli altri contratti. Perchè quelli esigono maggior libertà, essendo ordinati per eccitare l'amore reciproco, e per contrarre il vincolo indissolubile del Matrimonio; e ciò, ancorchè fossero giurati. Lo stesso si deve dire, se qualche cosa di queste, o a queste somigliante, che prima era nascosta, si scopra dopo gli sponsali; come e. g. se quella, che si stimava legittima, o nobile, o ricca, o vergine, non è poi tale (l. 5. de *sponsalib.*). La ragion è, perchè, attesa la prima volontà di esso, le cose sono mutate notabilmente riguardo a quello, che le ignorava: avvegnachè trova di nuovo un difetto notevole, che prima non era a lui noto. Ma la cosa non è così, se (eccettuata la eresia) niuna di queste cose era nascosta prima degli sponsali. Gli sponsali poi non si possono sciore per la eredità, che all'uno, o all'altro degli sposi sopravviene; perchè per questa ragione esso non è divenuto di peggior condizione. 9. Se per il Matrimonio si temono cattivi avvenimenti (c. 17. de *sponsalib.*), o qualche grave scandalo, o perturbamento. La pena poi stabilita negli sponsali contro quello, che primo si ritira, non obbliga giustamente ne' casi mentovati: perchè la pena giusta suppone la colpa. Ma obbliga in coscienza quello, che si ritira ingiustamente, perchè fa una ingiuria, per cui deve soffrire la pena promessa per patto.

Se poi gli sponsali si sciolgano per il voto semplice susseguente, e posteriore di castità perpetua da osservarsi nel secolo?

R. Che altri ciò affermano, perchè pensano, che gli sponsali si facciano con questa condizione tacita: *Se il Signore non mi chiamerà ad una vita più santa*. Altri ciò negano con Sant'Antonino, sì perchè non si può provare nè mediante la natura della cosa, nè con alcun jus, nè gli sponsali si fanno colla detta condi-

zione, ma solamente, se non si elegga lo stato della Religione: sì perchè Dio non accetta la promessa di una cosa promessa e dovuta prima ad un altro, con danno e contro il jus di questo (12). Dunque questo tale è tenuto di contrarre il Matrimonio, e di rendere il debito a chi lo domanda; ma non è a lui lecito di chiederlo, perchè il voto vale in tutte quelle cose, che non sono ingiuriose: onde, sciolti gli sponsali, o il Matrimonio, è tenuto di osservare la castità. Per sentenza comune poi il voto semplice di castità, o di Religione, il quale precede gli sponsali, rende nulli gli stessi (c. 6. *Qui Cleric. vel vovent.*). Per sciogliere gli sponsali vi vuole l'autorità del Giudice ecclesiastico in questi casi: 1. Se moralmente non si manifesta la sufficienza, o la verità della causa per sciorli. 2. Se gli sponsali sieno pubblici, e il motivo di romperli sia occulto (*cap. 7. de sponsalib.*).

(\*) *Nota.* Ho stimato di dover aggiungere a questo luogo la dottrina, con cui nel Libro VII. c. 29. (*de Synod. Dioces.*) si spiega, in qual modo si debbano contenere i Parrochi con quelli, i quali non sanno la Dottrina Cristiana, e pretendono di contrarre il Matrimonio. Perchè nel detto libro si dimostra, e si ordina, che non si debba permettere, che alcuno contragga il Matrimonio, se non è istruito sufficientemente delle cose cristiane, e si dimostra, che questo è il sentimento, e la pratica comune della Chiesa secondo il Rituale Romano, secondo San Carlo Borromeo, secondo molti Sinodi Diocesani, ed editti di Sommi Pontefici, e che non ha forza alcuna ciò, che alcuni obbiettarono contro questa dottrina. Nulladimeno bisogna osservare una cosa, cioè che qualche volta succede, che alcuno sappia, e creda i Misteri principali della nostra Fede, e parimenti che abbia apprese almeno in qualche rozza maniera quelle cose, che si devono sapere per necessità di precetto; ma, perchè è d'ingegno debole, e di poca memoria, così non possa ritenerli in mente, e recitarli; ora in questo caso non si deve esso tenere sempre lontano dal Matrimonio, ch'è istituito per beneficio della natura, onde il Matrimonio non si deve negare ad alcuno: ma il Parroco deve procurare, che chi patisce un tal difetto di memo-

(12) S. Antonino (3. part. tit. 1. cap. 18. part. 2.) somministra due regole da osservarsi ne' casi diversi, che possono accadere nell'incontro del voto di castità e del contratto degli sponsali.

La prima regola è, che ogni qualunque volta si contraggono due vincoli di ugual valore, e impossibili, come sono gli sponsali e il voto

semplice di castità, il primo prevale al secondo, e lo rende nullo.

La regola seconda è che, se i due vincoli sono di valore disuguale e impossibili, come sono v. g. il voto solenne fatto in qualche Religione approvata, e gli sponsali, allora il vincolo più forte, abbia o non abbia preceduto l'altro, supera e abolisce il vincolo men forte.

nia, ascolti frequentemente quelle cose, che rozzamente ha imparate, acciocchè non escano più dalla sua mente. Si leggano le famose Costituzioni Gibertine divulgate da Giammatteo Giberto Vescovo di Verona (Tomo V. cap. 23.).

## CAPITOLO SECONDO.

*Della natura, e delle proprietà del Matrimonio.*

Q. I. Che cosa è Matrimonio?

R. In due maniere si può prendere il Matrimonio, cioè per contratto, ed è un contratto legittimo, con cui l'uomo, e la donna danno, e ricevono reciprocamente la podestà sopra i loro corpi in ordine all'atto della generazione, e si obbligano di aiutarsi seambievolmente, e di abitare perpetuamente insieme. 2. Per il legame prodotto da un tal contratto; ed è la congiunzione maritale, e legittimità del maschio (13), e della femmina, che ritiene, e contiene una indivisibile convivenza (c. II. de *prescript.*). Il Matrimonio preso per Sacramento è il contratto detto poco fa, il quale significa, e conferisce la grazia. Il Matrimonio poi preso per legame, e vincolo, si divide in legittimo, ch'è contratto mediante il legittimo consenso tra persone non impediti; in rato, il quale è e legittimo, e Sacramento; ma non ancor consumato colla copula carnale; e il Matrimonio è tale solamente tra' battezzati: e in consumato, il quale è esternamente perfezionato colla copula carnale.

Q. II. Qual è la materia, la forma, ed il ministro di questo Sacramento?

R. Circa questo punto i Teologi sono discordi. Alcuni insegnano, che la materia è il consenso de' contraenti espresso esternamente: la forma poi le parole, che proferisce il Sacerdote, il quale conseguentemente è il ministro di esso. Altri molto più comunemente pretendono, che i contraenti medesimi pongano la materia, e la forma, e ch'essi conseguentemente sieno i ministri: ma sono poi discordi tra se stessi nell'assegnare la mate-

(13) Dicesi, 1. una *congiunzione*; mentre niun' altra voce spiega, come questa, la vera e propria essenza e natura del matrimonio. 2. *Maritale*, cioè appartenente al fine proprio del matrimonio, ch'è la procreazione dei figliuoli. 3. *Del maschio e della femmina*, per dimostrare la unità del matrimonio, e per escludere la poliga-

mia. 4. *Tra persone legittime*, tra persone cioè, alle quali è permesso di congiungersi in matrimonio dalle leggi, così Divine, che umane. 5. Finalmente, *che produce una società, e comunicazione inseparabile di vita*, per dimostrare, che una tal congiunzione è stata istituita dal Signore per fomentare l'amore, e la vita sociale. ■

ria, e la forma. Secondo molti la materia è la consegnazione reciproca de' corpi: la forma poi è la scambievole accettazione dei corpi fatta con qualche segno sensibile, ch' esprime il consenso. Secondo altri la materia è il consenso interno de' contraenti: la forma poi sono i segni esterni, i quali esprimono quel consenso. Finalmente la materia secondo molti sono i corpi abili per il Matrimonio, e la forma è il consenso reciproco de' conjugati.

Q. III. Se, e qual consenso si ricerchi per la validità del Matrimonio?

R. Si ricerca il vero consenso interno, mutuo, presente, espresso con parole, ed altri segni sensibili, deliberato perfettamente, in se stesso libero, esente da ogni timor grave ingiusto (Concil. Fiorent.) Sicchè:

Si ricerca 1. Il predetto consenso (cap. 25. *de sponsal.*), perchè il Matrimonio consiste in un contratto legittimo, il quale non è altro essenzialmente, che il consenso di due persone. Quindi se per una parte, o per l'altra il consenso è finto, il Matrimonio è nullo (cap. 25. *de sponsalib.*). Colui però, che acconsente fintamente, pecca mortalmente, così contro il rispetto dovuto al Sacramento, come contro la giustizia. Onde è tenuto di compensare la ingiuria, e di risarcire i danni: anzi è obbligato di torre l'inganno, coll'acconsentire, e contrarre veramente, quando qualche ingiusta causa ciò non impedisca, come e.g. è una gran disuguaglianza di condizione; o se si temano mali grandi, come si è detto nella questione 5. num. 8. del capo precedente, basta in tal caso una compensazione pecuniaria. Si eccettuano anche questi casi, se la evidenza della finzione fu così grande, che si giudichi, che la donna sia stata ingannata volontariamente, ovvero se la donna ingannata ingannò anch'essa l'uomo, col finger di esser vergine mentre non era tale.

2. Il consenso deve esser presente (cap. 13. *de sponsalib.*), perchè la consegnazione de' corpi, nella quale consiste il Matrimonio, si fa con parole di significato presente, e perciò deve essere accettato da ambe le parti (cap. 3. *de sponsalib. duor.*). Colle stesse parole poi, colle quali i conjugati esprimono il proprio consenso, accettano anche la obbligazione, ed il consenso espresso da essi: avvegnachè queste parole, *io ti ricevo per mia consorte, o per mio marito*, o altre parole equivalenti, significano l'uno, e l'altro.

3. Il consenso deve essere pienamente deliberato, cioè, fatto con avvertenza sufficiente per il peccato mortale, così deve essere in se stesso libero perchè il Matrimonio è un contratto umano.

4. Il consenso de' conjugati deve essere moralmente insieme, cioè nello stesso tempo, cosicchè il consenso di una parte per-

veri moralmente, e non sia ritrattato, quando viene espresso il consenso dell'altra parte: altrimenti non sarebbe il consenso reciproco di due nella stessa cosa. Basta però, se al consenso di una parte passato fisicamente, e non ritrattato, si unisca il consenso dell'altra parte, sebbene vi si frapponga qualche dilazione, e spazio di tempo; perchè un tal consenso basta in ogni contratto; e perchè altrimenti non si potrebbe contrarre il Matrimonio con lettere, o per mezzo di procuratore.

5. Il consenso si deve esprimere con qualche segno esterno perchè si ricerca, che sia accettato reciprocamente. Sebbene poi per la validità di esso basti qualunque segno, che sufficientemente lo manifesti; nulladimeno si deve esprimere quando si può colle parole vocali, e tali propriamente: perchè le parole vocali meglio, che qualunque altro segno, esprimono il consenso.

Q. IV. Se per la validità del Matrimonio si ricerchi, che si intenda, e si voglia la copula?

R. Negativ. Ma basta, che almeno implicitamente, e confusamente s'intenda la traslazione del dominio de' corpi in ordine all'atto conjugale; perchè il Matrimonio non è essenzialmente altro, che una mutua consegnazione, ed accettazione della podestà de' corpi in ordine alla copula, col dare o ricevere jus alla medesima. E ciò resta confermato dal Matrimonio di Maria Vergine con San Giuseppe, il quale fu Matrimonio vero.

Q. V. Se basta il consenso condizionato?

R. I. Vale il Matrimonio, se la condizione è presente, ed esiste, o se è passata, ed ha esistito; perchè posta la condizione il consenso passa ad essere assoluto; perchè esiste, o vi fu ciò, a cui, o come presente, o come passato, è legato il consenso. Ma non è poi così, se la condizione (14) non sussiste: perchè vi manca allora il consenso. Se poi la condizione è onesta, e possibile, e mira il futuro contingente, non si stabilisce il Matrimonio, finchè adempiscasi la condizione (c. 5. de conditionib.);

(14) Nè un tale consenso si convalida colla copula che lo segue; imperciocchè, quando il consenso da principio è nullo, non può essere poscia convalidato dalla copula, ma si ricerca un nuovo consenso, conseguentemente un nuovo contratto alla presenza del Parroco e dei testimonj, mentre, per mancanza del consenso, il matrimonio da principio fu interamente nullo, e fu contratto invalidamente alla presenza del Parroco.

Questa sentenza (secondo Fagnano

sopra il capo 5. Si conditiones apponunt. 26.) è stata già da gran tempo approvata dalla Sacra Congregazione, allorchè stabilì, che il matrimonio nullo per mancanza della debita età, sebbene contratto alla presenza del Parroco, e de' testimonj, non si convalida però col consenso, e colla copula esercitata dopo la età legittima, ma che si debba rinnovare il contratto, osservando la forma prescritta dal Concilio.

perchè il Matrimonio non si celebra se non mediante il consenso, con cui i contraenti attualmente si danno reciprocamente la podestà de' loro corpi in ordine all'atto della generazione. Quindi quello, il quale con condizione, che riguarda il futuro, ha contratto con una, se, prima che la condizione si adempisca, contrae assolutamente con un'altra, questo ultimo Matrimonio sarà valido, sebbene sia illecito. Se poi colla stessa condizione ha contratto con due, valerà il Matrimonio contratto con quella, con cui si adempirà prima la condizione. Se poi la condizione non ha il suo adempimento, il contratto è nullo (cap. 3. *de condit.*). Sebbene poi adempendosi la condizione il Matrimonio si faccia senza nuovo consenso, purchè non sia stato ritrattato il primo consenso, in pratica però bisogna procurare, che adempita la condizione, i contraenti rinnovino il consenso, e che ciò facciano in presenza del Parroco, e de' testimonj, per timore; che da una, o l'altra parte non sia stato forse ritrattato; e perchè molti altri Autori esigono un nuovo consenso. Parimenti i contraenti devono affermare in presenza del Parroco, e de' testimonj, che la condizione si è effettuata, quando non sieno stati presenti all'adempimento (Trid.).

R. 2. Se la condizione posta ripugna alla natura, alla indissolubilità, o al fine del Matrimonio, o al bene, o alla fedeltà di esso, il Matrimonio è nullo (*c. ult. de condit.*). La ragion è, perchè la sostanza del Matrimonio consiste secondo la istituzione divina nel consenso, e nell'obbligo della compagnia perpetua, e di mantenere reciprocamente la fedeltà conjugale, di non impedire la prole, ma anzi di procurarla, e di educarla. Se poi la condizione non ripugna alla sostanza, ed al fine del Matrimonio, non lo rende nullo nel foro esterno, ancorchè sia turpe, come e. g. se uno dica: *io fo seco Matrimonio con questa condizione, che debba cercare il vitto col rubare*; o anche sebbene sia assolutamente impossibile (*capit. cit.*). Il che secondo il De-lugo vale eziandio nel foro interno, quando per altra parte non sia certo, che vi manchi il consenso; peraltro nel foro della coscienza bisogna stare al detto del contraente, se abbia avuto, o nò, intenzione di veramente contrarre, non ostante una tal condizione; che se non ha avuta questa intenzione, il Matrimonio è nullo.

Q. VI. Se per la validità del Matrimonio si ricerchi il consenso de' genitori?

R. Negativ. secondo il Tridentino (sess. 24. cap. 1.), ove comunica quelli, i quali falsamente asseriscono, che i Matrimonj contratti da' figli di famiglia senza il consenso de' genitori, sono nulli, e che i genitori fanno validi, o nulli i Matrimonj. Il Concilio però aggiunge, che tali Matrimonj sono stati sempre

proibiti dalla Chiesa. La ragione, per cui un tal Matrimonio è valido, è perchè ogni uomo, che ha un sufficiente lume di ragione, e la età legitima, ha l'intero, e pieno dominio del suo corpo indipendentemente da' genitori.

(\*) *Nota*: Aggiungiamo a questa questione quelle cose, che sono esposte prolissamente nel libro VII. *de Syn. Dioces.* cap. 17. ove nel n. 2. vengono indicate le leggi civili, colle quali sono dichiarati nulli i Matrimonj contratti da' servi, e da' figli di famiglia senza il consenso de' genitori, e de' padroni. Nel n. 3. sono citati i Canonj, co' quali la Chiesa ha un tempo approvate queste leggi civili. Nel num. 4. Si dice, che furono poscia emendate ed abolite dalla Chiesa, e che fu stabilito, che in avvenire la validità delle nozze dipendesse soltanto dal consenso de' contraenti: ed in confermazione di ciò sono citati molti capi del Jus Canonico, e la sessione sopradetta del Tridentino. Nel num. 5. si conchiude non essere lecito di suscitare presentemente le stesse leggi civili già da gran tempo dalla Chiesa annullate. Nel num. 6. si avverte, che ciò, che dice Boemero (*jur. eccl. Protest. lib. IV. cit. 9. §. 6.*) cioè nella Pomerania, nella Vestfalia; e nella Boemia, in cui rimangono ancora i vestigi dell' antica servitù, e vi sono ancora uomini, che vivono sotto la podestà, e proprietà de' padroni; i Matrimonj di questi tali non sono validi senza il consenso de' loro padroni; o si deve intendere de' Matrimonj de' servi quanto agli effetti civili, o non si deve ammettere da' Cattolici di que' paesi, i quali sono regolati con leggi molto più sante. Lo stesso si deve dire dell' editto del Re Cristianissimo Enrico II. promulgato l'anno 1579. e rinnovato da Lodovico XII. l'ann. 1629. 1639. con cui sono dichiarati nulli, ed invalidi i Matrimonj contratti da' figli di famiglia senza consenso de' genitori. Perchè i Commissarij del Re al nome del Re stesso hanno risposto al Clero Gallicano, che la parola, *invalidi* non si deve intendere se non in ordine solamente al contratto civile (*Tom. III. rer. & decretor. Cleri Franc.*), come attesta Loveró Consigliere nel Senato di Parigi. Lo stesso è confermato da molti altri celebri Scrittori Francesi.

Q. VII. Se si celebri validamente il Matrimonio per mezzo di procuratore, e tra persone lontane?

R. Affermat. Perchè gli altri contratti si possono fare validamente per mezzo di procuratore, o per mezzo di lettere. Inoltre in tal modo si celebravano validamente prima del Concilio di Trento. Questo Concilio non ha annullati, che i Matrimonj occulti, cioè clandestini. Per poi celebrare nel modo predetto il Matrimonio, tre cose si ricercano (*capit. ultim. de Procurat. in 6.*) 1. Che il Procuratore abbia uno spzial ordine di celebra-

re il Matrimonio. 2. Che il Procuratore non sostituisca a se un altro, quando ciò non sia a lui ordinato specialmente. 3. Che il Procuratore prima di contrarre non sia stato rivotato: altrimenti il Matrimonio è nullo, sebbene così esso, che la parte, con cui contrae, non sia consapevole della ritrattazione. Perchè allora vi manca il consenso di quello, a nome del quale il procuratore contrae, il qual consenso non può essere supplito dal jus nel Matrimonio, come può esser supplito negli altri contratti. Dopo il Concilio di Trento si ricerca anche la presenza del Parroco, e di due testimonj. Parimenti vale il Matrimonio contratto per lettere, purchè al Parroco, ed a' testimonj si leggano le lettere, che significano il consenso presente di ambidue, della verità delle quali lettere sieno il Parroco, ed i testimonj abbastanza sicuri, perchè vagliono i contratti fatti in tal maniera. Nulladimeno questa maniera di contrarre non si deve praticare senza necessità, la qual può accadere di rado. Quelli poi, che hanno contratto così, devono poscia confermare il contratto in presenza del Parroco, acciocchè forse dall'uno, o dell'altro non sia stato ritrattato il consenso.

Q. VIII. Sa il Matrimonio sia indissolubile quanto al vincolo, o traslazione del dominio?

R. 1. Qualunque Matrimonio considerato assolutamente è, e fu sempre indissolubile senza spezial licenza del Signore (Cap. unic. de Vos. in 6. Trident. sess. 24.). E ciò così per jus divino naturale, perchè lo scioglimento del Matrimonio ripugna a' fini della natura, che sono la generazione della prole, la buona educazione della medesima, e la unione strettissima di animo tra' conjugati: e sebbene non sia consumato, nulladimeno in se stesso, e per se stesso tende alla consumazione, ed alla generazione della prole. Così pure per jus divino positivo (Matth. 25.). Iddio però come padrone supremo delle creature può scegliere anche quanto al legame qualunque Matrimonio, sebbene consumato, col torre all'uno o all'altro conjugato il dominio sopra il corpo dell'altro, e coll'impedire colla sua provvidenza gl'incomodi, che da ciò possono provenire.

R. 2. Il Matrimonio consumato de' battezzati in niun caso può essere disfatto dall'uomo, secondo la Scrittura (Matth. 19. ec.), secondo la pratica perpetua della Chiesa, la quale non ha mai ciò permesso, secondo i Concilj Fiorentino (de Sacram.), o Tridentino (sess. 24. cap. 5. e 7.). La ragion è, perchè questo Matrimonio è una figura perfetta della unione di Cristo colla Chiesa mediante l'Incarnazione (capit. de bigam.). Questa indissolubilità assoluta è un'aggiunta al jus naturale per precetto di Cristo.

R. 3. Il Matrimonio degl' infedeli non si scioglie, tosto che

uno de' conjugati si converte alla fede, restando l'altro nella infedeltà; perchè fu valido, sebbene sia stato contratto in qualche grado proibito dalla Chiesa. Le ragion è, perchè gl' infedeli non sono soggetti alle leggi della Chiesa. Con tutto ciò per dispensa del Signore concessa in favor della religione Cristiana, il conjugato fedele ha jus di sciogliere il Matrimonio, sebbene consumato, e di contrarne un altro, se l'altro conjugato infedele non voglia abitare insieme con esso, ovvero se voglia abitare con esso, ma non senza ingiuria del Creatore, bestemmiamolo, disprezzando la religione Cristiana, o se non soffra, che il conjugato fedele viva cristianamente, o se lo induca alla infedeltà, o altro peccato (15) (*ex cap. Quanto de divort. & ex 1. Cor. 7.*). Che se il congiunto convertito alla fede non si marita, l'infedele non può contrarre un altro Matrimonio: perchè lo scioglimento è concesso solamente in grazia della fede. Anzi molti insegnano (16),

(15) Il primo matrimonio poi si scioglie mediante il nuovo matrimonio di quello, il quale si è convertito alla fede. Nondimeno il primo non resta sciolto prima che il convertito abbia acconsentito alle seconde nozze; e la ragion è perchè, se prima del nuovo matrimonio il consorte infedele riceva il battesimo, il fedele viene astretto dal jus canonico di stare al primo matrimonio. Così S. Tommaso (*in Suppl. q. 39. art. 1. ad 2.*).

Che poi nel caso predetto si scioglia il matrimonio, si raccoglie da ciò, che se la comparte infedele si converte dopo la morte della seconda moglie, non può senza un nuovo consenso riassumer la prima, da cui erasi separato per la di lei infedeltà: imperciocchè il vincolo del primo matrimonio restò reciso dal secondo matrimonio da lui incontrato; altrimenti bisognerebbe confessare che egli sia poligamo, cioè che nello stesso tempo avesse due mogli: ora non potendosi ciò dire, bisogna confessare che col secondo matrimonio fu talmente sciolto il primo, che il marito non possa riunirsi colla seconda moglie senza un nuovo contratto.

(16) Generalmente il consorte convertito non è obbligato di restare col consorte infedele, ancorchè questi acconsenta di convivere pacificamente, e senza ingiuria del Creatore con quel-

lo: imperciocchè non abbiamo precepto del Signore, di non licenziare il consorte infedele, m'abbiamo soltanto l'Apostolo il quale (1. Cor. 7. art. 12.) a ciò ci consiglia. Ho detto, generalmente il consorte ec. perchè, attese le circostanze del luogo e del tempo, il consorte fedele non solo non è tenuto di restare coll'infedele, m'all'opposto è tenuto a lasciarlo, quantunque prometta di convivere pacificamente: ciò poi allora avviene che al consorte fedele sovrasta il pericolo del sovvertimento, o che non si può permettere una tale coabitazione senza scandalo grave dei fedeli; ora chi mai negherà, che ne' luoghi ove domina la Cristiana Religione, non sia per suscitarsi un grave scandalo e pessimo esempio, se si vedesse pubblicamente il marito di fresco convertito alla fede colla moglie ebrea o maomettana? Per tanto, attese queste circostanze, la Chiesa meritamente ha decretato, che simili ammogliati si debbano separare.

In questi nostri tempi però, nelle regioni degl' infedeli, ove si dissemina da predicatori la parola del Signore; è bensì lecito al consorte fedele di separarsi dall'infedele, come apparisce dalle cose sopraddette; nondimeno però non è spedito; perchè, se in quelle regioni nelle quali il numero degl' idolatri è molto maggiore,

che il Matrimonio dell' infedele convertito alla fede si può sciogliere, se l' altro non vuole convertirsi, sebbene voglia abitare insieme pacificamente (cap. *Judaei & can. lege spe*, 28. q. 1.). Se poi ambedue i conjugati si battezzano, il Matrimonio di essi resta confermato mediante il battesimo; e se si consuma dopo il battesimo, diventa indissolubile assolutamente.

(\*) *Not.* Si veda il capo quarto del libro VI. de *Synod. Diacon.* in cui il Sommo Pontefice spiega più chiaramente questa controversia, e separa le cose incerte, e dice così: „ Egli è certo, che per privilegio concesso da Cristo Signore in favor della fede, e promulgato dall' Apostolo Paolo nel cap. 7. della prima sua Lettera a que' di Corinto, il Matrimonio degli infedeli resta sciolto, quando uno de' conjugati abbraccia la fede Cristiana, quando l' altro indurato nella sua infedeltà ricusa di abitare insieme con quello, che si è convertito, o quando l' altro vuole bensì abitare e convivere, ma non senza pericolo di sovvertimento del conjugato fedele, o non senza bestemmiare il nome Santissimo di Cristo, e non senza disprezzo della religione Cristiana; non è però in potere del conjugato convertito di passare ad altre nozze, prima che il conjugato infedele avisato o abbia ricusato assolutamente di abitare insieme col fedele, o abbia dimostrato sua intenzione essere di viver bensì insieme con esso, ma non già senza ingiuria del Creatore, come si raccoglie della famosa Decretale di Innocenzo III. (c. *quanto, de divoritiis*) “.

Ma che deve dirsi quando il conjugato infedele va in paesi lontani, o nascondesi in maniera, che non si può avvisare? Forse è allora lecito al conjugato convertito d' incontrar nuove nozze omettendo ogni ricerca?

Molti affermano: altri poi sono di opinione, che in tal caso è necessario la dispensa del Sommo Pontefice, a cui appartiene dichiarare, se in certe circostanze il precetto divino cessi di obbligare, da cui sembra essere prescritto l' avviso, prima che si sciolga il Matrimonio: ed a questa sentenza aderì la Sacra Congregazione del Concilio in una certa causa trattata in Firenze

e. g. nella China, sotto il pretesto della fede cristiana si permettessero frequentemente i divorzi tra gli ammogliati che convivono pacificamente e amichevolmente, allora insorgerebbe da ciò negli animi dei Gentili un grande sdegno, e verrebbe in odio la Religione cristiana, e conseguentemente si somministrerebbe un ostacolo insupe-

rabile all' avanzamento della stessa. Per la qual cosa è meglio seguire il consiglio dell' Apostolo, e di abitare insieme col consorte infedele di quello che dividersi da esso. Leggasi S. Agostino (lib. 1. de *adulter. conjug.* c. 17. e seq.) ove sta registrata a questo proposito una sentenza veramente insigne.

alli 17. Genn. dell'anno 1722. come si può leggerse nel tomo 2.<sup>o</sup> Thes. Resol. pag. 217. e seguenti.

Nè la Sede Apostolica ha difficoltà di concedere una tal dispensa a quelli che la dimandano, quando qualche pressante motivo persuade, e muove a concederla: avvegnachè Gregorio XIII. ha data una tal dispensa a' Vescovi Diocesani, a' Parrochi, e Sacerdoti della Compagnia di Gesù Missionarj in Inghilterra, in Etiopia, e nel Brasile; e Benedetto XIV. ha concessa una simile licenza al Nunzio Apostolico di Venezia (costituz. 3.). Ma in qual istante di tempo si scioglie il Matrimonio, di cui parliamo? Molti Dottorj sono di parere, che il vincolo del Matrimonio, con cui erano legati, resta sciolto tosto che essendo stato il conjugato infedele avvisato, o espressamente ricusa di abitare legittimamente col conjugato fedele, o nel termine stabilito nell'avviso non risponde cosa alcuna. Altri sono di parere, che il Matrimonio finisce, allorchè il conjugato fedele ne contrae un altro. Ma che si deve dire, se Tizio Ebreo abbraccia la fede Cristiana, e dopo che fu battezzato interroghi, e dimandi a Nevja sua moglie, che vuol restar pertinacemente nel Giudaismo, se voglia viver con lui senza ingiuria del Creatore, e Nevja o ricusi espressamente, o non risponda nel tempo stabilito, e fissato, ma si mariti poscia con un altro Ebreo, e Tizio Cristiano elegga lo stato del celibato? La decisione di questo quesito dipende dall'altra proposta prima. Perchè se il Matrimonio di Tizio con Nevja fu sciolto tosto che avvisata Nevja ha ricusato di vivere legittimamente con Tizio, come sostengono i Dottori della prima sentenza, certamente che Nevja ha potuto congiungersi validamente con un altro uomo, con cui conseguentemente deve restare, anche quando ambidue sono stati battezzati; se poi il Matrimonio contratto nell'Ebraismo allora solamente si scioglie, quando il conjugato fedele contrae un altro Matrimonio, come vogliono i Dottori della seconda sentenza, non essendosi Tizio nel caso nostro congiunto con un'altra, il Matrimonio contratto da Nevja non ancora libera dal primo legame fu illegittimo; onde, quando abbraccia la fede Cristiana, è tenuta di ritornare al primo marito. A questa ultima sentenza sottoscrisse la Sacra Congregazione del Concilio in una causa trattata in Firenze nell'anno 1726. E lo stesso fu definito da' Teologi in consiglio nell'anno 1679. 1682. per un caso simile, il quale era parimenti avvenuto in Firenze (in Thes. Resolut. tom. III. pag. 346. ec.).

Ma si dimanderà, se il Sommo Pontefice abbia faoltà di sciogliere colla suprema sua autorità il Matrimonio contratto, e consumato nella infedeltà, e di dar licenza al conjugato, il quale si convertì più tardi alla fede, che nelle circostanze predette possa restare colla seconda moglie?

Molti Dottori attribuiscono al Pontefice una tale autorità, ed insieme concedono, che S. Pio V. e Gregorio XIII. l'hanno esercitata. Ma la Sacra Congregazione ha giudicato meglio astenersi dal pronunciar la sentenza, perchè, ammessa anche nel Pontefice la facoltà di abolire il primo legame del Matrimonio nella infedeltà, nientedimeno meritamente si può dubitare, se vi sieno que' motivi gravissimi, che sono necessary, perchè colla dispensa del Papa venga annullato il Matrimonio.

R. 4. Che il Matrimonio confermato, ma non consumato, de' battezzati in due casi si scioglie: 1. Colla professione solenne (17) in qualche Religione approvata (c. *Verum*, e cap. *Ex publico de convers. conjug. e Trid. sess. 24. cap. 6.*); perchè almeno secondo il Jus della Chiesa vi è posta nel Matrimonio questa condizione in favor del bene comune, a cui la persona privata non può cedere. Quando uno de' conjugati è entrato in Religione, l'altro non può contrarre con altra persona, se non dopo la professione di quello, perchè per essa solamente si scioglie il Matrimonio.

Nota 1. A' conjugati sono concessi due mesi prima della consumazione per deliberare di entrare in Religione (cap. *Ex publico*), nel qual tempo il conjugato, che pensa di entrare in Re-

(17) Quindi ne segue, che quello il quale è legato con voto semplice di abbracciare lo stato Religioso, se poscia contrae Matrimonio, è tenuto, prima di consumarlo, a professare la vita monastica: imperciocchè se, ancorchè non avesse fatto alcun voto, potrebbe ciò nonostante ritirarsi in un monastero, supposto che non avesse esercitata peranco la copula carnale: molto più, supposto il vincolo del di lui voto antecedente, non ha perduto una tal facoltà: siccome poi è certo che possa, così non è men certo che debba: imperciocchè dal Jus Canonico e dai decreti dei Pontefici è stato replicatamente dichiarato che quello, il quale ha fatto voto di osservare la castità in una religione approvata, è tenuto di adempirlo, e che un tal voto non si può trasmutare in un altro voto.

La sentenza di quelli, i quali sono di parere, che quello, il quale ha fatto voto semplicemente di castità, senza intenzione di abbracciare lo stato religioso, sia tenuto d'entrare in Religione, è più sicura: imperciocchè

essendo più favorevole alla legge del Signore e alla santità del voto; all'opposto la sentenza contraria essendo più favorevole alla umana libertà di quello che al culto divino; ne segue perciò che per questa ragione sia essa molto sospetta, e l'altra libera da ogni sospetto, e conseguentemente più sicura.

Nondimeno, il matrimonio contratto, sebbene non consumato, non si scioglie col voto semplice di continenza; perchè quello, il quale ha fatto voto di continenza nel secolo o in una Religione non approvata, non è morto totalmente al mondo, mentre non si è di propria sua volontà allontanato da esso senza speranza di ritornarvi; all'opposto il Matrimonio, sebbene non consumato, si scioglie colla sola morte naturale, o civile cioè spirituale. Così S. Bonaventura (in 4. dist. 27. art. 3. q. 2.). Lo stesso si deve dire, secondo Giovanni XXII. (*Extrav. Antiqua tit. 6. de Voto*) di quello che riceve gli Ordini dopo contratto il Matrimonio, parimenti non consumato.

ligione, non è tenuto di consumare, nè può essere costretto a ciò fare senza ingiuria. Ma passato un tal tempo è tenuto render il debito, se si esiga dall'altro. Nulladimeno finchè il Matrimonio non è consumato, è in libertà de' conjugi di entrare in Religione; e professando uno di essi, l'altro può passare ad altre nozze (c. *Verum.*). Ma non è poi così, se anche per forza, e nel primo mese si consuma il Matrimonio.

*Nota 2.* Secondo molti Canonisti, e Teologi, si scioglie il Matrimonio coll'autorità del Papa, il quale, come Vicario Supremo di Dio, può per qualche grave motivo sciorre un tal Matrimonio. Imperciocchè molti Pontefici, come sono Martino V. Eugenio IV. secondo S. Antonino (3. p. tit. 21. §. 3.), Pio IV. come attesta Navarro, hanno in ciò dispensato. La ragione è, perchè potendo il Papa dispensare nella Professione della Religione, per cui si scioglie il Matrimonio consumato: perchè non potrà esso dispensare nello stesso Matrimonio rato, e consumato? Inoltre una tal facoltà è utile per il bene della Chiesa, e per la salute delle anime. Ma non è poi così del Matrimonio de' battezzati rato, e consumato.

Q. IX. Se, e quando sia lecito il divorzio, o sia la separazione dei conjugati solamente quanto al letto nuziale, e all'abitazione, restando il legame del Matrimonio?

R. Che per varie cause si può fare ciò lecitamente, secondo il Tridentino (sess. 24. cap. 8.), e secondo il jus Canonico (*vide de Divortis.*)

1. Si fa lecitamente per sempre per motivo della fornicazione dell'altro conjugato, per cui s'intende non solo l'adulterio, ma eziandio ogn' illecito congresso con altra persona, come sono l'incesto, la sodomia, la bestialità: perchè con questi delitti si rompe la fedeltà conjugale (*Matth. 5. e cap. 5. ed 8. de Divort.*). Anzi è tenuto di far divorzio, se l'altro conjugato non si emenda (18): perchè altrimenti col somministrare a lui

(18) Perchè se la moglie si emenda, il marito non è tenuto di far divorzio: imperciocchè non esiste alcuna legge la quale obblighi l'uomo a vendicarsi delle ingiurie: anzi è molto conforme alla misericordia e alla umanità, che quello il quale viene offeso non si serva di tutto il suo jus contro l'offensore. Parimenti il conjugato innocente qualche volta è astretto dalla legge della carità di ritenere l'adultera: e. g. se siavi pericolo che la donna, venendo da lui discacciata, non si dia in preda alla disperazione

per la infamia da lei contratta, o per motivo d'indigenza, o per qualche altra causa urgente non prostituisca se stessa. Lo stesso si deve dire della moglie innocente relativamente al marito reo.

Che se la moglie ha eletto di perseverare nell'adulterio, allora, o il di lui delitto è così certo e manifesto che si può giuridicamente provare; e in tal caso il marito è obbligato di licenziarla, osservando l'ordine della carità: altrimenti, come dice l'Autore, diverrebbe partecipe della

abitazione, sarebbe partecipe de' peccati di esso. Ma la cosa è diversa quanto alla moglie, quando con certezza non sappia, che col divorzio l'adultero si emenderà: perchè la moglie, non essendo il superiore, non è tenuta di punirlo, nè condisce all'adulterio d'esso. Per l'adulterio (19) poi vi è ne' conjugati uguale jus del divorzio; perch' essi sono uguali quanto al letto nuziale, alla fedeltà, e al debito conjugale (1. Cor. 7.).

Il divorzio però non è lecito in questi casi: 1. Se l'adulterio è anche facilmente perdonato coll' esercitare l'atto conjugale, dopo che l'adulterio fu noto; perchè l'ingiuria perdonata non si può poscia punire (*cap. Si illic qu. 4.*). 2. Se il marito stesso ha prostituita la moglie (*cap. deo eo, qui cognovit. Etc.*), o se ha data a lei occasione di fornicare, col negarle ex. gr. ingiustamente il debito. 3. Se l'adulterio fu senza colpa, come ex. gr. se la moglie con buona fede si maritò con un altro, stimando, che suo marito fosse morto. 4. Se ambi i conjugati hanno commesso adulterio (*cap. 4. e 5. de Divort.*), cosicchè la parte che ha fornicato dopo l'adulterio dell'altra parte, è tenuta di ritornare ad essa, e di render a lei il debito (*cap. 6. de Adulteriis.*).

Cercherà forse alcuno, cosa si debba giudicare, se il marito dia indirettamente occasione di adulterio alla moglie, cacciandola ex. gr. di casa, ed abbandonandola, o negandole gli alimenti necessarj?

R. Con Sanchez (*lib. 5. de Divort. disput. 5.*), che il marito in tal caso può far divorzio, se la moglie commette l'adulterio (*cap. Significasti, de Divort.*). Che se il marito fu causa dell'adulterio, discacciandola ingiustamente, risponde lo stesso (*ex Glossa cap. Materiam*); perchè la donna per alcun motivo si deve lasciar indurre alla fornicazione (*cap. ista no, 32. qu. 5.*).

di lei colpe, ritenendola appresso di se; o se è occulto, che non si possa convincere appresso il giudice; e in tal caso il marito è tenuto almeno di scacciarla dal letto maritale: sì perchè i mariti che esercitano il Matrimonio colle mogli sorprese nell'adulterio, contraggono, secondo il jus Canonico, il delitto del lenocinio; sì perchè per una tale separazione non si ricerca la sentenza del giudice, come ricercasi per discacciare dalla casa e dalla coabitazione l'adultera. Così S. Tommaso (*in Suppl. q. 62. art. 3. in corp.*). Finalmente ancorchè la moglie adultera si corregga, nondimeno non si può obbligare il marito a

riceverla di nuovo: imperciocchè può accusarla dell'adulterio anche dopo la di lei penitenza.

(19) Sebbene il jus del divorzio per l'adulterio sia uguale in entrambi i conjugati: nondimeno non vi è in entrambi ugual causa del divorzio, avvegnachè la fornicazione della donna è di gran lunga più grave di quella dell'uomo; imperciocchè la moglie adultera, oltre il frangere la fede del Matrimonio, nel che è uguale al marito adultero, reca una grave ingiuria, tanto al marito, a cui procura un falso erede, quanto alla prole, il di cui padre rende incerto, come spiega S. Tom. *in Suppl. q. 62. art. 4. in corp.*

Lo stesso si ricava dal capo, *Ex litteris (de Divort.)*, ove la Glossa (*cap. Compulsus*) rende questa ragione, che non si deve perdonare a chi sotto pretesto di povertà vive turpemente (*cap. Palam §. de ritu nuptiar.*). Il che però si deve intendere, quando l'uomo non avesse scacciata, e privata degli alimenti la moglie con intenzione, che in caso di urgente necessità, commettesse l'adulterio; perchè allora è lo stesso, che viver insieme nell'adulterio.

Si cercherà inoltre, se dir si possa, che il marito, negando il debito conjugale, abbia data causa di adulterare?

R. Che la negazione del debito non si può chiamare causa dell'adulterio, ma piuttosto occasione, perchè non tende alla fornicazione della donna. Dalle cose dette si deve dedurre, che la dottrina del P. Antoine si deve intendere del debito conjugale negato con fine, che la moglie fornicchi, la qual dottrina è anche di Sanchez, e di altri Autori.

*Nota.* Il conjugato innocente di propria privata autorità si può separare quanto al letto nuziale, purchè sia certo dell'adulterio dell'altro conjugato: avvegnachè senza scandalo può negare il debito, ed ha jus di negarlo per la violazione della fede nel contratto del Matrimonio a lui data. Ma la separazione quanto all'abitazione, (la qual'è propriamente il divorzio) essendo pubblica, ricerca l'autorità del Giudice (*cap. 6. de Divort.*). Nulladimeno di propria autorità si potrebbe fare per qualche tempo per il pericolo grave del corpo, e dell'anima, che fosse imminente, il quale altrimenti non si potesse scansare. Alla parte poi separata per l'adulterio, non è lecito di entrare in Religione, o di ricevere gli Ordini sacri senza il consenso della parte innocente, che ha sempre jus di richiamare l'altra parte.

2. Il divorzio sopraddetto è lecito per la eresia, in cui cade l'altra parte (*c. 6. de Divort.*), o per la crudeltà (20), o per altri delitti, per i quali sovrasta il pericolo dell'anima, e del corpo. Non è però lecito per altri delitti, che non apportano alcun di que' pericoli (*c. 2. de Divort.*). Dopo la sentenza del divorzio, non già perpetuo, ma temporaneo, e g. finchè il reo

(20) Sebbene si possa, anzi si debba concedere qualche volta la separazione, come e.g. se il marito sia così feroce, e barbaro, e propenso al furore che la moglie non possa soggiornare con esso senza pericolo evidente; nondimeno per questi e altri simili difetti di animo o di corpo non si deve troppo facilmente concedere: imperciocchè, se per i vizj di

animo o di corpo i quali o hanno preceduto il Matrimonio, o lo hanno seguito, si facesse troppo facilmente una tale separazione, in tal caso i divorzj non avrebbero fine. Quindi nel Decreto di Graziano (*caus. 23. q. 5.*) si legge che non si è in libertà di separarsi dalla comparte, neppure per la lepra, che sopravviene dopo il Matrimonio.

avrà mutati i costumi, l'innocente non può mutare stato colla Professione religiosa, ossia ricevere l'Ordine sacro. Anzi cessando ogni pericolo, ed essendosi corretto il marito; è tenuta la moglie di ritornare al marito.

3. Si può fare il divorzio con reciproco consenso per desiderio di condurre una vita più perfetta nella Religione. Che se uno de' conjugati vuole entrare in Religione, dopo il Matrimonio consumato, dev'entrare anche l'altra parte (*cap. 4. de convers. conjug.*), quando restando al secolo non faccia voto di castità, e non sia sospetta d'incontinenza (*capit. 8. tit. ejusdem*). Perchè poi il marito riceva gli Ordini sacri, basta, che la moglie abbia fatto nel secolo voto di castità (*capit. 5. ibid.*).

Q. X. Se la poligamia, e pluralità di consorti nello stesso tempo sia illecita?

R. E' illecita, e nulla dopo la promulgazione dell' Evangelio, (*Luca 16. Ecce Innoc. III. cap. 8. de Divort.*) e secondo la tradizione, e pratica perpetua della Chiesa, e secondo il Tridentino (*sess. 24. cap. 2.*). Anzi la poligamia senza licenza del Signore, ripugna alla legge naturale. Perchè 1. Impedisce almeno comunemente la buona educazione della prole; e la pace domestica necessaria per la stessa. Perchè appena si può dare, che non vi sia qualche predilezione, e distinzione, o dispreggio di alcune consorti; e che non nascano invidie, strepiti, risse, ed altri mali tra quelle donne, e ciò naturalmente atteso l'ingegno, e la indole naturale delle femmine. 2. La uguaglianza del contratto del Matrimonio, e perciò la giustizia di esso esige, che siccome la moglie dà intieramente il dominio del suo corpo, così parimenti il marito dia alla moglie intieramente il dominio del suo (*Innocenzo III. cap. 8. de Divort.*). Quindi gl'infedeli non ponno essere ammessi al Battesimo, se non ritengono quella sola moglie, che prima delle altre da essi fu presa (*cap. 8. de Divort.*). Se però un'altra, e non la prima si convertisse alla fede, si dovrebbe preferire questa: perchè il convertito, licenziando tutte le consorti infedeli, può prenderne un'altra fedele. Sebbene poi Iddio abbia concessa a' Patriarchi la Poligamia per moltiplicare il suo popolo, mai però fu permessa la unione di una donna con più nomi. Perchè questa unione ripugna alla generazione della prole, che per lo più resta impedita dal concubito di molti uomini. E quando non viene impedita, rende incerto il padre della prole, il che si oppone all'educazione della stessa.

## CAPITOLO PRIMO.

## Degli' impedimenti del Matrimonio.

**G**li impedimenti del Matrimonio altri sono impediendi soltanto, i quali lo rendono solamente illecito; altri dirimenti, i quali rendono inoltre invalido il Matrimonio, se si tentò di farlo. Sempre poi annullano lo stesso, nonostante la ignoranza invincibile o di jus, o di fatto degli impedimenti medesimi: perchè non sono pene, le quali suppongono la colpa, ma sono incapacità morali per il Matrimonio stabilite per il bene comune, le quali non esigono la cognizione di se stesse per incorrere in esse. Concutto- cioè gl' infedeli, i quali non sono soggetti alle leggi della Chiesa, non sono obbligati agli impedimenti del solo jus Ecclesiastico, onde, se si convertono, per ragion di essi, non si devono separare.

Q. I. Quanti sono gli impedimenti, che solamente impediscono il Matrimonio?

R. Sono quattro, che ora con certezza sussistono, ed obbligano sotto peccato mortale; perchè la materia del precetto è grave. Si contengono essi in questo verso:

*Ecclesie vestitum, tempus, sponsalia, votum.*

Dunque il primo è la proibizione della Chiesa, cioè la proibizione fatta dal Vescovo, dal Parroco di non contrarre il Matrimonio, per il dubbio di qualche impedimento, finchè si manifesti la verità (c. 2. de *matrim. contrakt.* e c. ult. de *clandest. dispensationibus*). Così pure la proibizione fatta dal Concil. Later. IV. e dal Tridentino di non contrarre senza le previe denunziazioni, o la dispensa delle medesime.

Il secondo è il tempo, in cui sono vietate le nozze, il quale secondo il jus nuovo del Tridentino (sess. 24. cap. 10.), è dall'Avvento fino al giorno dell'Epifania con la esclusione di esso giorno; e dal giorno delle Ceneri fino al giorno ottavo di Pasqua, con inclusione anche del detto giorno. Ma perchè il Concilio ivi parla delle nozze solenni, secondo molti in virtù del jus comune è proibita solamente in questo tempo sotto peccato mortale la solennità delle nozze, cioè la benedizione dello sposo, e della sposa, il passaggio della sposa nella casa dello sposo, le feste, i conviti nuzziali (Rituale Romano). Per attestato però di Fagnano, la Sacra Congregazione ha proibito in quel tempo la consumazione del Matrimonio, perchè essa non conviene alla divozione, e alla penitenza in detto tempo. Anzi per consuetudine, e jus particolare di molte Diocesi, la celebrazione del Ma-

rimonio allora non si permette senza speciale causa, e licenza del Vescovo.

Terzo. Gli sponsali contratti prima con un altro, e non ancora annullati: perchè in allora si offenderebbe in materia grave la fede data ad altra persona (c. *Agatho* 27. q. 2.).

Il quarto è il voto semplice di castità da osservarsi nel secolo, o di entrare in Religione, o di ricevere l'Ordine sacro, o di non maritarsi mai (cap. 6. *Qui Clerici*). Sarebbe valido però il Matrimonio (cap. cit.); perchè dopo il voto semplice l'uomo rimane ancora padrone del suo corpo, onde può darlo ad un'altra persona, cioè alla moglie. San Tommaso in 4. dist. 37. artic. 2. qu. 2.).

Q. II. Quali cose si devono osservare circa le denunziazioni del Matrimonio futuro?

R. Le cose seguenti: 1. Sebbene non si ricerchino per la validità del Matrimonio, perchè in mancanza di esse non è annullato da alcun jus; nulladimeno sono comandate gravemente dal Concilio Lateran. IV. e dal Tridentino (sess. 24. cap. 1.). Per la qual cosa quelli (21), i quali contraggono senza di esse, o senza la licenza del Vescovo, e il Parroco, che assiste, peccano mortalmente: quando però non scusasse qualche urgente necessità, come succede in punto di morte; come e. g. se il concubinario, ch'è per morire in breve, voglia, e debba contrarre Matrimonio colla concubina. Si devono fare per precetto in tre giorni di Festa successivi, non però immediati, dal Parroco, o dai Parrochi di ambi i contraenti tra la solennità della Messa, quando per qualche giusto motivo il Vescovo non dispensi (Lateran. IV. cap. 51. e Trident. sess. 24. cap. 1.); ed allora un Parroco solo non può assistere al Matrimonio, se non ha il testimonio dell'altro Parroco delle denunziazioni fatte. Che se uno, o l'altro degli sposi non abita da gran tempo in qualche Parrocchia, le denunziazioni si devono fare in quel luogo, ove dimorò più lungamente, perchè più facilmente scoprir si possano, se vi sono, gl'impedimenti. Quanto poi a' vagabondi, il Parroco non deve far cosa alcuna senza la licenza del Vescovo, come comanda il Trid.

(21) Secondo la dichiarazione della Congregazione interprete del Tridentino, approvata da Gregorio XIII. e secondo la dottrina comune dei Canonisti, la facoltà di dispensare dalle predette denunziazioni compete soltanto ai Vescovi, o ai loro Vicarj Generali, o, in tempo di Sede vacante, ai Vicarj destinati dal Capitolo.

Nondimeno non è in arbitrio dei

Vescovi, il dispensare dalle denunziazioni del Matrimonio indifferentemente e senza legittima causa, mentre la Chiesa è stata mossa da gravissime ragioni ad istituire e comandare le denunziazioni, come s'inferisce dai mali senza numero che sogliono nascere dai Matrimonj illegittimi, e i quali non si possono scansare, se non mediante le denunziazioni.

(\*) Nel Libro VII. de Syn. Dioces. cap. 69. num. 2. si dichiarano le pene, alle quali sono sottoposti: 1. Il Parroco, che assiste al Matrimonio contratto senza le denunziations, o senza la dispensa legittima di tutte, o di alcune di esse. 2. Quelli, i quali in tal modo contraggono il Matrimonio. 3. I testimonj di un tal Matrimonio. Il Parroco dunque, che assiste a questo Matrimonio, è sospeso per tre anni dal suo ufficio, ed è soggetto a pene ancora più gravi (Innocenzo III. in Concil. Lateran. relato in cap. Cum inhibitis §. final.). Sanchez (de Matrimon. lib. 3. disp. 52. n. 2.) ed altri insegnano, che il Vescovo non può dispensare da un tal tempo determinato dal jus, e che in que' tre anni non può dispensare il Parroco dalla mentovata sospensione. Nello stesso §. final. si prescrive, che si dia anche a' contraenti una condegna penitenza. Non si trova però imposta alcuna pena a' testimonj nè dal Lateranense, nè dal Tridentino; nientidimeno molti Sinodi Diocesani hanno stabilito contro di essi la scomunica di sentenza già pronunziata. Il che sebbene sia disapprovato, e giudicato di nessun valore da Soto (in 4. dist. 28. q. 1. art. 2. §. Quisquis), perchè i Concilj Generali si sono astenuti dallo stabilire alcuna pena: con maggior ragione Sanchez (cit. lib. 3. disput. 46. n. 8.) difende la validità di tali pene, e le vendica dagli argomenti di Soto. 3. Tra ogni preconizzazione, e tra l'ultima, e la celebrazione del Matrimonio, vi deve passare qualche spazio di tempo secondo gli statuti di ogni Diocesi. 4. E' peccato mortale omettere una delle tre proclamations, quando non vi sia sospetto probabile (12), che il Matrimonio possa essere im-

(12) Sebbene il Concilio di Trento non abbia fatto menzione di verun'altra causa legittima di dispensare, se non di quella accennata dall'Autore: nondimeno non vi è alcun dubbio, che non abbia stimato, potersi dare altre gravi cause, le quali esigano una tale dispensa: ciò poi il Concilio ha lasciato al giudizio e alla prudenza dei Vescovi; tolto però il sospetto di frode.

Queste cause (secondo S. Antonino (tit. 1. cap. 16.) ed altri interpreti delle leggi, sono: 1. Quando si prevede con certezza, che dalle denunziations ne seguirà la infamia dei contraenti, v. g. se finora sieno vissuti nel concubinato, e ciò nonostante sieno stati giudicati finora per conjugati. 2. Quando non si possono differire le nozze senza grave danno dell'anima, o delle cose temporali.

3. Quando è spedito di tosto celebrare il Matrimonio, per scansare lo scandalo, o la infamia, o gli odj e i litigi. 4. Quando uno de' contraenti è sotto la podestà del tutore, o del curatore, o del padrigno, o della madrigna, e di altri affini e consanguinei, i quali si sforzano d'impedire con tutto lo studio il Matrimonio, per la speranza di ottenere e appropriarsi la eredità. 5. Se tra i contraenti passi una grande disuguaglianza di età, o di condizione, o di professioni, per cui si prevede, che nasceranno molti gravi ostacoli contro il Matrimonio. 6. Quando si tratta delle nozze dei Principi Sovrani, e di persone illustri, le di cui affinità, e i di cui fatti facilmente si scoprono per la sublimità della loro dignità. 7. Quando si avvicina il tempo in cui è proibito dalla Chiesa di celebrar noz-

redito maliziosamente; perchè il Tridentino permette in tal caso una sola di esse, o anche niuna colla licenza del Vescovo, se ciò si giudica necessario per torre il pericolo. 5. Se tra due mesi dopo le denunziamenti non si contrae il Matrimonio, essi si replicano, quando non sembri diversamente al Vescovo (Rituale Rom.). 6. Quello (23), il quale ha conosciuto fuori di Confessione qualche impedimento, anche occulto, tra i contraenti, è tenuto sotto peccato mortale di scoprirlo, sì per il precetto della Chiesa, sì ancora per jus naturale. Onde il Concilio di Cambray (ann. 1565.) comanda, che si scomunichi quello, che avendo notizia di qualche vero impedimento, non lo ha palesato.

Nè fa ostacolo, che tu non possa provare l'impedimento; perchè un solo testimonio degno di fede impedisce il Matrimonio, (cap. 27. de sponsal.) finchè si provi il contrario. Che se da ciò ne provenga infamia al denunziato, sei tenuto di avvisarlo privatamente, acciocchè desista dal Matrimonio; che se non vuol desistere, sei tenuto di avvisare il Parroco. Parimenti (24) ognuno è tenuto di dichiarare, se l'uno o l'altro abbia impedimento, il quale per precetto della Chiesa proibisca il Matrimonio. Finalmente conosciuto ch'è l'impedimento, il Parroco è tenuto di proibire il Matrimonio, o di non assistere allo stesso, ma rimetter l'affare al Vescovo, o al di lui Ufficiale.

Q. III. Quanti sono gl'impedimenti dirimenti?

R. Dopo il Concilio Tridentino sono quindici, contenuti in questi versi:

ze, le quali però non si possono difendere, per l'incontinenza di uno dei contraenti, o per qualche altro grave incomodo, senza pericolo dell'anima.

Nondimeno bisogna confessare, che tutte queste ragioni non sono da tutti ugualmente approvate. Così S. Carlo e. g. (in Concil. Mediol. V. p. 3. tit. *Qua ad matrimonium pertinent*) non giudicò di doversi omettere le denunziamenti, perchè sovrasta il tempo dell'Avvento, o della Quaresima.

(23) Se il Parroco di uno degli sposi, o di entrambi, mediante la Confessione sacramentale, ha conosciuto, esservi tra essi qualche impedimento, è tenuto bensì di distorli da un tal Matrimonio colla minaccia del giudizio divino, o almeno di ottenere coi salutar avvertimenti, che non contraggano il Matrimonio senza aver ottenuto prima la dispensa; e se persistano nella perversa volontà di mari-

tarsi contro le leggi di Dio e della Chiesa, è tenuto di negar loro l'assoluzione sacramentale; ma se, dopo che sono state fedelmente osservate tutte le cose, che per precetto della Chiesa, si devono premettere al Matrimonio, gli sposi domandino istantemente di essere congiunti in Matrimonio, è obbligato di compartir loro il suo ministero, acciò non cada nel sospetto di aver rivelato la confessione: imperciocchè è più necessario osservare il sigillo della confessione, di quello che palesare qualunque impedimento del Matrimonio. Così S. Tommaso (2. 2. q. 70. art. 1. ad 2.).

(24) Se poi dalla rivelazione dell'impedimento occulto non si spera alcun bene, anzi si temano alcuni mali gravissimi contro il rivelante, o contro qualunque altra persona, allora cessa il motivo della rivelazione, e cessa anche l'obbligo di rivelare.

*Error, conditio, votum, cognitio, crimen,  
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,  
Ætas, affinis, si clandestinus, & impos,  
Si mulier sit rapta, loco nec rediita tuto:  
Hec socianda vetant connubia, facta retractant.*

Ora è peccato mortale contrarre con alcuno di questi impedimenti: perchè operasi contro la proibizione della Chiesa in materia grave, e si tenta di fare un Sacramento, che non si può fare. Quindi neppur il timor grave scuserebbe da peccato.

Il primo impedimento dirimente è l'errore, se sia circa la sostanza della persona. Anche secondo il jus naturale annullasi il Matrimonio: perchè impedisce il consenso nella sostanza del contratto, cioè nella persona, con cui si contrae. E ciò si verifica, sebbene l'errore sia solamente concomitante, perchè vi manca ancora il consenso attuale positivo, che si ricerca essenzialmente per questo contratto. Se poi l'errore è solamente circa la qualità, o sia circa gli accidenti della persona, e. g. circa la nobiltà, le ricchezze, la virtù, la verginità, la indole ec. non annulla il contratto, sebbene anche l'inganno dell'altra parte contraente abbia data causa al Matrimonio: perchè ciò nonostante vi è il consenso assoluto verso la persona, con cui si contrae (causa 29. q. 1.). Si eccettui (25): 1. Quando l'errore della qualità non ridondi nell'errore della persona: perchè l'errore circa questa qualità impedisce il consenso verso l'oggetto sostanziale determinato mediante la qualità medesima. 2. Quando il consenso non sia dato solamente colla condizione della qualità, circa la quale vi è l'errore: perchè il consenso condizionato non sussiste, non sussistendo la condizione, a cui si appoggia. Ma in tal caso si ricerca, che il contraente abbia attualmente volontà di non contrarre diversamente, o che l'abbia avuta prima, e non l'abbia ritrattata. Se poi la condizione non si esprime esteriormente, il contratto nel foro esterno si reputa assoluto.

II. Condizione: cioè la condizione servile non conosciuta, quando una persona libera contrae con una persona schiava, pensando che sia libera (*cap. Si quis ingenuus*, e *cap. 8. e. 9. de conjug. servor.*). La ragion di questo impedimento è per torre la inegua-

(25) Quando nascono dubbj, se l'errore sia soltanto circa la qualità, ovvero circa gli accidenti della persona, ovvero circa la stessa persona, in tal caso si possono risolvere mediante questa regola, cioè bisogna indagare diligentemente, quale sia stato l'oggetto del consenso: se l'oggetto sta

stato direttamente la persona, senza alcun riflesso a quella qualità, allora l'errore fu errore solamente della qualità, che non dirime il Matrimonio; o l'oggetto fu la persona, la quale si credeva avere quella tal qualità, e allora l'errore fu errore circa la persona, il quale rende nullo il Matrimonio.

lità grande del contratto, e per impedire, che non sia fatta una grave ingiuria alla persona, che ciò ignora. Vale però il Matrimonio, se la persona libera sapeva la schiavitù dell'altra (capit.), o se la persona schiava si maritò con un'altra persona schiava parimenti, pensando, che fosse libera, perchè la condizione di ambe le parti è uguale. Per nome di persona servile (26) s'intende qui la persona, ch'è schiava, sopra della quale il padrone ha pieno dominio, ed ha jus di venderla, di donarla, e di occuparla in qualunque opera servile.

(\*) Nota. 1. Col nome di condizione s'intende in questo luogo lo stato di servitù. Ora vi sono quattro sorta di servi, cioè di servi ascritti, di servi domestici, di servi schiavi, e di servi di pena. I servi domestici sono quelli, i quali affittano al padrone le loro opere, e fatiche col pattuire la mercede per esse, e i quali non dipendono da' padroni, se non quanto alle loro opere. I servi ascritti, o sia i contadini, sono quelli, i quali sono tenuti di coltivare, e lavorare alcuni campi per utile e comodo di qualunque padrone, a cui sieno devoluti i campi predetti; dibattute solamente quelle cose, le quali sono necessarie per il sostentamento della vita. E questi dipendono da' padroni solamente quanto alla coltura delle campagne. I mancipi, o sia i servi presi strettamente, sono quelli, ne' quali il padrone ha piena libertà, e potere, cosicchè li possa, come roba sua, vendere, dare in affitto ad altri, mandarli ove vuole, ed occuparli in tutte quelle operazioni lecite, che a lui piace. Finalmente i servi di pena sono quelli, i qual per sentenza del Giudice sono destinati a qualche pena, e. g. quelli, che sono condannati alla galera, all'esilio perpetuo, alla morte, che hanno scansata colla fuga. Non muovesi presentemente alcuna questione de' servi delle due prime classi, perchè questi veramente sono liberi. Sicchè tutta la difficoltà consiste quanto agli schiavi, o servi di pena: quanto a' primi l'Autore ha trattato sufficientemente, onde una sola cosa ora cerchiamo, se sia valevole il Matrimonio contratto da quelli, che si chiamano servi di pena?

R. Che vale, come Sacramento: perchè l'impedimento della condizione, che annulla il Matrimonio, è di jus ecclesiastico: ora niuna legge ecclesiastica dichiara nullo il Matrimonio di tali persone.

(26) Se il servo, senza saputa del suo padrone o contro di lui voglia; si maritò, un tal maritaggio è valido. La ragion è, perchè (come scrive S. Tommaso, in Supplem. q. 52. artic. 2. in corp.) il jus positivo deriva dal

jus naturale; onde la servitù la quale è di jus positivo non può pregiudicare a quelle cose, le quali sono di jus di natura, com'è la libera facoltà di congiungersi in Matrimonio.

(\*) *Nota*. 2. Se una persona libera ha per errore contratto con una schiava, tolto lo scandalo che ne seguirebbe, se il Matrimonio fosse pubblico, nel qual caso la separazione dovrebbe esser fatta mediante il giudizio della Chiesa, può di propria autorità ritrattarlo. E non solamente il libero, ma anche lo schiavo può ritrarsi, perchè il Matrimonio è nullo.

Che cosa si deve dire, se la parte libera, dopo saputo la schiavitù dell'altra parte vuole restar nel Matrimonio contratto?

Se la persona schiava ha contratto con buona fede, e così ha ingannata la parte libera, non è tenuta di rinnovare il Matrimonio: se poi con frode ha ingannato il conjugato libero, allora non già per ragion di contratto, il quale fu nullo, ma per ragion della ingiuria recata, è tenuta di acconsentire al conjugato libero, che vuole contrarre Matrimonio. La schiavitù, che sovrappiunge al Matrimonio confermato, non lo annulla; perchè quello, che in questa materia fu sempre valido, è sempre tale.

(\*) *Nota*. 3. Tre sono i casi, ne' quali i Jus stabiliscono, che lo schiavo acquisti, mediante il Matrimonio, la libertà. Il primo è, quando il padrone dà la dote alla schiava. 2. Quando il padrone la prende per moglie, ovvero quando la padrona prende lo schiavo per marito. 3. Quando il padrone dà in Matrimonio lo schiavo, o la schiava ad una persona libera, che non ha notizia di una tal schiavitù; o se esso non la dà in Matrimonio, acconsente però, nè scopre la verità al conjugato, che non ha notizia di essa.

I Teologi disputano, se vaglia il Matrimonio in questi tre casi, e specialmente nell'ultimo. La opinione affermativa sembra la più probabile, perchè la detta servitù non è di alcun momento; perchè, contratto ch'è il Matrimonio, tosto svanisce, e la parte libera non diventa di condizione inferiore. Il Matrimonio con una donna libera, che fu prima serva, e poi acquistò una piena libertà, è valido. Ma se la serva non è divenuta ancor libera, ma ha promessa dal suo padrone di ottenere in breve la libertà, in tal caso, se contrae in tempo di schiavitù, il Matrimonio è nullo. Lo stesso si deve dire, se ottiene la libertà per qualche tempo, e. g. per due anni, e se poi deve tornare nella schiavitù: perchè in tal caso resta veramente la schiavitù, sebbene interrotta per breve spazio di tempo.

III. Voto. Cioè il voto solenne di castità per la professione fatta in qualche Religione approvata, o per avere ricevuto l'Ordine sacro (cap. unic. *de Voto &c.*). I Religiosi poi, le Monache, i Chierici, che hanno l'Ordine sacro, e i laici quanto ai gradi proibiti, i quali tentano di contrarre Matrimonio, sono subito scomunicati (*Clementina de consang.*). Sicchè il voto solen-

ne è impedimento, che per sola legge Ecclesiastica annulla il Matrimonio.

IV. La cognazione. La cognazione, che abolisce il Matrimonio, è di tre sorta. La prima si chiama legale, ed è un legame, o propinquità di persone, che nasce dalla adozione perfetta, per cui si prende per figlio, o figlia, o erede necessario una persona straniera, e passa nella podestà paterna di chi adotta. Questa annulla per sempre (27) il Matrimonio tra quello, che adotta, e la persona adottata, e i posterì di essa fino al quarto grado con inclusione del medesimo, tra l'adottato, o adottata, e i figli, o figlie di chi adotta, ma solamente (28) fintantochè divengano liberi della podestà paterna mediante la morte di chi adotta, o mediante la emancipazione (cap. unic. de cognat. leg.).

(\*) Nota. Due sono le spezie dell'adozione, una delle quali si chiama arrogazione; e l'altra ritiene il nome generale di adozione. Le prerogative, e le proprietà dell'arrogazione sono le seguenti: 1. Ch'è propria solamente di quelli, che sono in suo potere, e libertà. 2. Che si deve fare coll'autorità del Principe. 3. L'arrogato passa ad essere in potere di quello, che lo arropa, e diventa erede necessario di esso. Nell'arrogazione ha parte e quello, che arropa, e quello, ch'è arrogato. L'adozione semplice è propria di quelli, che hanno la podestà o autorità, e si fa coll'autorità del padre, il quale nella podestà ha il comando del Magistrato: per ragion di essa l'adottato non è levato nè dalla podestà del padre, nè da quella dell'avo; nè in virtù di testamento succede necessariamente al padre adottivo, ma solamente ha jus di succedere a lui morendo senza testamento: è sentenza comune de' Teologi, che la prima, e non già la seconda impedisce il Matrimonio.

L'assunzione di persona straniera, cioè di persona, che non è in potere di chi adotta, come in essa sono l'erede, o il figlio; onde si può adottare anche la persona consanguinea, perchè è straniera in questo senso, che non ha quel grado di congiunzione, al quale si adotta in figlio, o figlia, o nipote, o infra, perchè non si può adottare alcuno in fratello, o in padre (legat.

(27) Similmente tra la moglie dell' adottante e l'adottato, e tra la moglie dell'adottato e l'adottante; e questo impedimento non cessa, neppure colla morte dell'adottante.

(28) La causa della disparità, perchè cioè l'adottato dopo la emancipazione possa maritarsi colla figlia dell' adottante, e, dopo la morte di que-

sta, non possa maritarsi con la di lui moglie vedova, si è la pubblica onestà, e la riverenza, la quale dev' essere maggiore verso di quelli, i quali ci sono stati in luogo di padre e di madre, di quello che verso di quelli, i quali hanno avuto una volta, per ragion dell'adozione, il nome di nostri fratelli, o sorelle.

*Nec apud, cod. de hered. institut.*). Queste due spezie di cognazione legale, tolta anche l'adozione colla morte dell'adottante, o colla emancipazione dell'adottato, annullano il Matrimonio.

*Nota. 1.* Da questa spezie di cognazione, o parentela legale sono esclusi: 1. I figli illegittimi di chi adotta (*Sult. instit. de nupt.*). 2. Gli emancipati, la quale opinione è la più probabile. 3. Si devono escludere i fratelli, e le sorelle dell'adottivo.

*Nota. 2.* Le condizioni prescritte dal jus civile, acciocchè alcuno possa adottare, sono queste: 1. Che chi adotta, sia in suo potere, e libertà. 2. Che sia maggiore di venticinque anni. 3. Che sia maschio: perchè le femmine non ponno adottare, senza privilegio. 4. Che abbia la potenza naturale di generare, o che almeno l'abbia avuta dalla nascita, ma che l'abbia perduta per accidente; onde i frigidi sono esclusi per ragione della loro natura (*leg. 2. §. de adop.*). 5. Che sia di tale età, che ecceda di anni 18. quella dell'adottato. 6. Che quando si adotta una persona straniera, sia ella presente a chi l'adotta, ed acconsenta nell'adozione (*leg. Neque, e leg. Post mortem §. fin.*).

La seconda è la cognazione spirituale, ch'è un legame, o parentela di persone, indotta dal jus Ecclesiastico per ragion del Battesimo, e della Cresima. Annulla il Matrimonio tra quello, che battezza, il battezzato, e il padre, e la madre di esso; lo stesso si deve dire (29) dell'altro Sacramento (Trident. sess. 24. cap. 2.). Non si contrae questa parentela dal Procuratore, ma solamente da chi lo manda, come, per attestato di Fagnano, ha risoluto la Sacra Congregazione: perchè il procuratore non opera a nome suo, ma a nome di chi lo manda, e lo incarica. Si contrae però anche dal laico, il quale in caso di necessità battezza.

(\*) *Nota. 1.* Si eccettui questo solo caso, cioè il padre stesso, il quale in caso di necessità battezza la sua stessa prole, purchè sia legittima (c. *ad Limina*, 3. q. 1. ed altrove).

(29) Quindi, 1. Non nasce l'impedimento dell'affinità spirituale tra il padrino e la madrina. 2. Il battezzato può maritarsi colla sorella di suo padrino. 3. Se il Parroco peccasse col desiderio o coll'opera colla madre del fanciullo da se battezzato, commetterebbe un incesto. 4. Nel caso che molti tenessero al sacro fonte il bambino, senza che niuno di essi fosse assegnato per di lui padrino da suoi genitori, o dal Parroco (a cui in mancanza di essi tocca di assegnarlo)

niuno di essi contrae l'impedimento dell'affinità spirituale; se poi sieno destinati più di uno o di una, nè appaia chi sia stato prima destinato, in tal caso tutti contraggono un tal impedimento, come ha risposto la Sacra Congregazione, appresso Fagnano (*ad cap. Ex Litteris, de cognat. spir.*).

Essendo poi la spirituale affinità un impedimento introdotto dal jus ecclesiastico, ne segue contrarsi esso da que' soli, i quali sono soggetti alle leggi della Chiesa.

2.  
3.  
P  
R  
O  
C  
E  
D  
U  
R  
E  
S

A  
T  
T  
O  
R  
N  
E  
Y

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

E  
C

N  
zi  
o

sc  
m  
le

c  
P  
C  
z  
c  
E  
d  
I  
t

r  
l  
c  
c

Pag. 433

nità.

2. L'errore di fatto, in chi tiene al battesimo, sia nel padre riguardo alla propria prole, o in qualunque altro, impedisce, che non contragga l'impedimento della cognazione spirituale (cap. 2. *Cognat. Spirit.*). La ragion è, perchè quello, il quale per errore tiene al battesimo il figliuolo di Pietro, stimando di tenere il figliuolo di Giovanni, non ha intenzione di esercitare l'ufficio di padrino. Ma non è poi così, se ha intenzione di tenere al battesimo il bambino presente, chiunque esso sia. La cosa è molto diversa riguardo a quello, il quale battezza il figliuolo di uno credendo di battezzare il figliuolo di un altro: perchè il ministro del Sacramento è obbligato di aver volontà, ed intenzione di battezzare la persona presente, qualunque essa sia, per non render nullo il Sacramento.

3. Molti sono di parere, che non contraggasi la cognazione spirituale da quello che tenesse al battesimo non solenne il fanciullo.

4. Il padrino, e la madrina si possono insieme maritare, perchè tra essi non si contrae alcuna cognazione. La Sacra Congregazione de' Cardinali interpreti del Concilio Tridentino ha giudicato, che se il non cresimato tiene alcuno a cresima, non contrae egli la cognazione spirituale (Genet. de Matr. cap. 6.).

5. La Sede Apostolica dispensa più difficilmente nell'impedimento della cognazione spirituale, che nell'impedimento della cognazione carnale (*Fagnan. cap. Ex Litteris de cognat. spirit.*), ove soggiunge, che quello, il quale ha conosciuta carnalmente la persona, con cui aveva contratta cognazione spirituale, se dimanda la dispensa, non solamente deve esprimere nella supplica la cognazione, ma eziandio il delitto commesso: perchè questo è lo stile della Curia Romana; e lo stile fa legge.

La terza è la cognazione carnale, che si chiama consanguinità, ed è una parentela, o congiunzione di sangue tra persone, o discendenti dallo stesso stipite di parentela, come sono fratelli, e cognati, o tra persone, una delle quali discende dall'altra, come sono padre e figlia, avo e nipote ec. Questa cognazione si distingue per linee, e gradi. La linea è una serie ordinata di persone congiunte per sangue, che consiste in certi gradi, ed è di due sorta, cioè retta (30), ch'è una serie ordinata di ascen-

(30) La linea retta è quella secondo la quale molte persone discendono mediante la propagazione carnale da uno stesso stipite, cosicchè una venga generata da un'altra, e. g. il figliuolo dal padre, il nipote dal figliuolo, il pronipote dal nipote, ec. Due parimenti sono le linee rette, una di ascendenti, ed è quella per cui dalle persone generate si ascende ai genitori finchè si arriva allo stipite; l'altra de' discendenti, per cui dai genitori si discende alle persone generate, cioè dal padre al figliuolo, dal figliuolo al nipote, ec. finchè si arriva all'ultimo.

denti, e di *descendenti*, i quali procedono direttamente dallo stesso stipite, cioè uno de' quali discende dall'altro e. g. la serie del padre, del figliuolo, del nipote ec. In questa linea non si computa secondo il jus Canonico la persona, da cui le altre hanno origine: la seconda si chiama *trasversale*, o *collaterale*, la quale contiene le persone discendenti da uno stesso stipite, o sia, le persone, una delle quali non discende dall'altra: onde si chiama *collaterale*, tali sono e. g. il fratello, la sorella, il cugino, e la cugina ec. Per grado s'intende in questo luogo la distanza delle persone consanguinee tra di sè mediante lo stipite comune.

Per conoscere questi gradi sono istituite le seguenti regole: 1. I gradi nella linea retta sono tanti, quante sono le generazioni, o sia le persone senza lo stipite. 2. Nella linea collaterale, se le persone ugualmente sono rimote dallo stipite comune, sono tra esse rimote nello stesso grado, in cui sono rimote dallo stesso stipite. Così esempi gr. il fratello, e la sorella sono in primo grado, i cugini, cioè i figliuoli de' fratelli, in secondo, i figliuoli di questi in terzo grado, e così successivamente (cap. *Ad sedem* 35. q. 9.). Se poi le persone sono rimote inegualmente dallo stipite comune, convengono in quel grado, in cui il più distante è rimoto dallo stipite. Onde la figliuola, ed il fratello del padre sono consanguinei in secondo grado; e se una è in quinto e l'altra persona in quarto grado, si reputa, che sieno congiunte in quinto grado, tra di esse, onde tra le stesse non vi è impedimento (cap. *Vir. de consang.*).

(\*) *Nota.* San Pio V. (nella *Costituz. Sanctissimus*, 1596.) ha stabilito, che in avvenire in tutte le dispense della consanguinità, e dell'affinità, eccettuato solamente il primo grado, basta esprimere il grado più rimoto. Circa ciò bisogna osservare diligentemente: 1. Che la regola, la quale stabilisce, che nella linea collaterale si prenda la propinquità secondo il grado più rimoto, non è così generale, che non ammetta alcune eccezioni. Perchè se il grado più vicino sia il primo grado, e se il grado più rimoto non oltrepassi il quarto grado, la dispensa ottenuta senza far parola del grado più vicino sarà orettizia, perchè il Pontefice non intende di dispensare in quel primo grado, come espressamente dichiara S. Pio V. nelle citate Costituzioni: Ho detto, se il grado più rimoto non oltrepassi il quarto grado; perchè se uno di quelli, che vogliono contrarre, fosse in primo grado, e l'altro in quinto grado, allora non vi sarebbe bisogno di dispensa; come dopo Covarruvia insegna la parte più sana dei Teologi. 2. Che San Pio V. stabilendo, che il grado più rimoto tragga a sè il più vicino, ha stabilito insieme, che quelli, i

quali negli altri gradi, fuorchè nel primo, hanno ommesso il grado più vicino, sieno essi tenuti di ottenere dalla Sede Apostolica le lettere dichiaratorie, colle quali si faccia manifesto, che la dispensa avuta senza far menzione del grado più vicino non può stimarsi surretizia, od oretizia.

Ma si cerca, se queste lettere sieno necessarie, acciocchè si eseguisca validamente la dispensa?

Rispondono affermativ. alcuni Francesi, ma gli altri più probabilmente negano dopo Silvio (q. 54. art. 2.), Pontas ed altri, quando non si tema lo scandalo della plebe, la quale qualche volta giudica, che si deve computare il grado più vicino. Se però anche in caso di scandalo non si dimandassero tali lettere, la dispensa non lascierebbe di esser valida; nulladimeno essa esige le lettere per il foro esterno, acciocchè sia eseguita non solo lecitamente, ma eziandio validamente; imperciocchè se la dispensa si dimanda per il foro interno, allora non si ricerca nè che si esprima il grado più vicino, nè che si abbiano le lettere dichiaratorie. Nulladimeno perchè in queste materie bisogna levare ogni e qualunque causa di scrupolo, quelli, i quali chiedono la dispensa in grado misto, devono procurare, che sempre si esprima il grado più vicino; e ciò, come ho detto, pensano essere necessario per la validità della esecuzione alcuni Autori Francesi da non dispregzarsi.

Si deve osservare secondariamente, che nel grado ineguale, o misto, il quale tocca il primo grado (come e. g. se il zio paterno vuole maritarsi colla figlia di sua sorella, o la zia col figlio di suo fratello), si deve esprimere, qual sesso sia in primo grado, se l'uomo o la donna, perchè molto più difficilmente viene concesso, che il figlio della sorella, o del fratello si mariti colla zia, o colla sorella della madre; di quello che il zio paterno, o il fratello della madre si mariti colla figlia della sorella, o del fratello.

3. Che nell'esprimere il grado misto o ineguale, si deve sempre incominciare dal grado del maschio; tanto se è più vicino, quanto se è più remoto.

La consanguinità in qualunque grado della retta linea annulla il Matrimonio, almeno secondo il jus umano (Nicolò I. *ad consulta Bulgar.* cap. 39.) anzi in sentenza di molti anche secondo il jus naturale, almeno esclusa la estrema necessità di conservare la spezie umana, perchè la natura stessa aborrisce, come molto indecente, il concubito tra l'ascendente, ed il discendente; e perchè tutte le genti col solo lume naturale l'hanno giudicato come illecito, e nefando (lib. ult. 9. *de rit. nups.*). Certamente tutti confessano, che secondo il jus di natura è nullo il Ma-

Matrimonio nel primo grado, come e. g. tra il padre, e la figlia, o la madre, ed il figlio; avvegnachè così esige la riverenza speciale dovuta al suo immediato principio. La consanguinità in linea collaterale annulla presentemente il Matrimonio solamente fino al quarto grado con inclusione di esso (cap. *Non debet, de consang.*) mentre prima lo annullava fino al settimo grado; e ciò in sentenza di molti secondo il Jus naturale nel primo grado, come tra il fratello, e la sorella, fuori, della necessità di conservare, o propagare il genere umano: perchè il Matrimonio del fratello colla sorella contiene una grande indecenza, come si ricava dal comune sentimento degli uomini, anche Gentili, i quali hanno avuto sempre in orrore tali nozze. Negli altri gradi poi secondo il Jus umano solamente, imperocchè il Papa può dispensare in secondo grado (Tridentin. sess. 24. cap. 5.); e perchè i Matrimonj degl' infedeli in quel grado sono validi (cap. 8. *de Divort.*). La ragione dell' impedimento della consanguinità ed affinità è per il rispetto, che i consanguinei si devono reciprocamente per la origine avuta dallo stesso stipite, o per la comunicazione del sangue; e per rimuovere il pericolo della fornicazione o dell' incesto, da cui rimuove molto la impotenza di seco contrarre Matrimonio.

*Nota.* 1. Di due sorta per due titoli può essere la consanguinità di due persone. 1. Perchè sono due stipiti: come e. g. se due fratelli contraggono con due femmine tra d'esse cugine, i figli nati da questi due Matrimonj, saranno in secondo grado per parte de' loro padri, e saranno in terzo grado per parte delle loro madri: ed allora si dirà, che sono consanguinei in secondo, e terzo grado per ragione di due stipiti. 2. Perchè sebbene lo stipite sia un solo, i discendenti da esso hanno contratto Matrimonio tra di se, da' quali i figliuoli, che sono nati, sono doppiamente consanguinei. Quando poi vi è doppia consanguinità, vi è anche doppio impedimento, che bisogna esprimere nella domanda della dispensa.

2. Quello peccerebbe gravemente, il quale anche per il pericolo di morte senza dispensa assoluta contraesse con una persona consanguinea, o affine nel grado proibito, e con essa esercitasse la copula. Perchè essendo nullo in tal caso il Matrimonio, la copula sarebbe fornicazione, anzi incesto proibito dalla legge naturale.

3. I figli, o nipoti di due spurj contraggono gli stessi impedimenti del Matrimonio tra essi, e con i figliuoli, e nipoti legittimi: perchè questi impedimenti si fondano nella comunicazione dello stesso sangue, il quale egualmente si comunica agli spurj, ed ai legittimi.

(\*) *Nota*. Quello il quale coll'impedimento della consanguinità ha contratto scientemente Matrimonio, si deve separare dalla moglie; che ha presa, senza speranza alcuna di ottenere la dispensa; e ciò molto più, se ha avuto ardir di consumare un tal Matrimonio (Trident. sess. 24. cap. 5.). Se poi ha ciò fatto per ignoranza; se ha trascurate le solennità, e specialmente le denunciazioni, che si esigono, è soggetto alla stessa pena. Se poi praticate le solennità si conosce poscia che vi è qualche impedimento, ch'esso probabilmente non sapeva, allora più facilmente, e gratuitamente si dispensa con esso.

Si assegnano varie cause, per le quali i Pontefici Romani hanno usato di dispensare dall'impedimento o della consanguinità, o dell'affinità. Alcune di esse si chiamano di *onestà*, le quali cioè non recano alcuna infamia, e disonore a quelli, che dimandano la dispensa. Altre per la ragione opposta si chiamano *infamatorie*. Le cause oneste sono tredici. La prima è l'*angustia del luogo*, cioè quando il luogo della propria origine e nascita è così angusto, e ristretto, che l'oratore, o la donna non può in esso trovar alcuno di condizione uguale alla sua; con cui si mariti, se non il consanguineo, o l'affine. Questa clausola non suffraga quelli, che sono consanguinei ne' gradi vicini, nè quelli, che abitano nelle città Vescovili, qualora non sia certo, che tali città non oltrepassano il numero di trecento case; in questo caso poi si deve esprimere la qualità delle persone, se sono di famiglie oneste (*Pyrr. Corrad. lib. 2. prax. dispensat.*).

Ma che si deve dire, se la donna trovi un uomo di uguale condizione alla sua nel luogo vicino a quello, in cui essa abita?

R. Che la dispensa vale; altrimenti il Papa risponderebbe con questa condizione, la quale però non è da lui posta, *purchè in altro luogo, vicino alla sua patria non possa trovare un uomo di condizione uguale alla sua*; e ciò fu anche dichiarato dalla Sacra Congregazione per attestato di Sanchez. Col nome poi di *luogo*, per la ristrettezza del quale si concede questa licenza, non s'intendono i sobborghi della Città, sebbene sieno in qualche distanza dalla stessa: quantunque se sono lontani dalla Città un miglio, o poco meno, sembra, che si possa ammettere lecitamente questa causa, come fu ammessa per lungo tempo (*Pyrrhus n. 41.*).

La seconda causa affine alla precedente è l'*angustia de' luoghi*, cioè dell'origine e del domicilio, vale a dire, quando la donna si è trasferita in un'altra Diocesi e, g. o in un altro luogo della Diocesi: perchè allora si dichiara, che l'uno, e l'altro luogo è così angusto, che in niuno di essi può ella ritrovare un uomo della sua condizione, che non sia a lei affine, e consanguineo.

La terza causa è l'angustia de' luoghi non già semplicemente, ma con questa clausola: Che se la donna fosse costretta a maritarsi fuori del luogo detto, la dote, che ella ha, non sarebbe competente, nè sufficiente per poter trovare con essa un uomo, con cui maritarsi secondo la condizione del suo stato. Questa clausola poi non si ricerca in tutti i gradi, ma solamente in alcuni più vicini, e. g. nel secondo, e terzo grado dello stipite comune.

La quarta causa è la incompetenza della dote, della donna, la quale resterà senza dote, o non troverà una fortuna, almeno competente, e conveniente al suo stato, se non si marita con un suo consanguineo, o affine. E questa causa è molto giusta, acciocchè se la fanciulla resta senza maritarsi, non sia esposta al pericolo della incontinenza: se poi si marita con uomo d'inequal condizione, non viva miseramente, mentre i Matrimonj ineguali sogliono produrre ordinariamente effetti cattivi. Non importa poi, se la fanciulla riceva la dote da quello stesso, con cui si marita, o da un altro, il quale in grazia di un tal Matrimonio la vuol dotare. Così Pirro lib. VII. cap. 2. num. 48. ove aggiunge due cose degne di essere osservate: 1. che il Breve della dispensa non s'infievolisce, sebbene questo, il quale vuole per moglie la fanciulla, dice di volerla dotare, quando un altro in grazia di esso dà a lei la dote, 2. Che la dote, la quale basta, acciocchè la fanciulla prenda un uomo a lei uguale ne' contorni, o in qualunque luogo vicino, ma che non è sufficiente, perchè si mariti con un uomo di equal condizione nel luogo proprio della sua nascita, meritamente si giudica incompetente. Ciò si ricava dalla dichiarazione sopraddetta della Sac. Congregazione. Lo stesso si deve dire, se la donna ha la dote, ma così imbrogliata, e soggetta a liti, che non la può recuperare, difendere, e conservare senza l'assistenza di un uomo diligente, e industrioso. Lo stesso molto più si verificherà, quando con un tal Matrimonio, e non altrimenti, si può estinguer la lite, perchè in tal caso vi si aggiunge un'altra causa, cioè il bene della pace.

(\*) Qui si muovono due dubbj. Il primo è, se sia senza dote la fanciulla, che ha beni sufficienti per maritarsi con un uomo della stessa condizione; e non già per maritarsi con un consanguineo, o affine, ma più ricco, o più potente, che desidera le stesse nozze?

L'altro dubbio è, se si possa dire, che non ha dote quella fanciulla, che infatti non possiede cosa alcuna, ma che ha i genitori ricchi?

Rispondo al primo negativamente. Perchè la intenzione della Chiesa non è già di favorire le fanciulle, le quali ambiscono un

grado superiore, ma solamente di liberarle dal pericolo della incontinenza, e dagl'incomodi, che sogliono produrre i Matrimonj ineguali. Ora da queste cose restano liberate maritandosi con persona della stessa condizione.

Al secondo rispondo parimenti negativamente con i Jurisconsulti più sani, che sono seguitati dal Pontas (V. cas. 20.). La ragion è, perchè le fanciulle, che hanno i genitori ricchi, hanno jus di costringerli, che somministrino ad esse una dote competente secondo la facoltà de' medesimi (*l. De Dotis promiss.*). Ma bisognerà discorrere diversamente: 1. se il padre è ricco bensì, ma se ha molti figli, a' quali, specialmente a' maschj, non possa dar tanto, quanto bisogna dare alla figlia, acciocchè si mariti secondo il suo stato. La ragion è, perchè il padre non è tenuto di anteporre la fanciulla agli altri suoi figli, anzi qualche volta non può ciò fare senza ingiustizia, onde in tal caso è vero, che la figlia non ha dote. 2. Se la fanciulla, sebbene abbia moral vertezza di ottenere la dote o per testamento, o creda di averla per altra stada; contuttociò non debba impadronirsi se non dopo lungo tempo di tali beni. La ragion è, perchè incominciando gli aggravj del Matrimonio subito ch'esso si contrae, si ricerca, che la dote sia subito in realtà presente, e non basta già, che si spera. Da queste cose si raccoglie, che se, come spesso accade, i beni de' genitori sono di tal sorta, che mentre essi vivono, non ponno spogliarsi di una parte de' beni per dare una dote competente alla figlia, la figliuola è senza dote. Così insegnano Sanchez (lib. VIII. dispur. 19. n. 52.), e Pietro Corrado (lib. VII. cap. 2. num. 21.), il quale meritamente osserva, che difficilmente verificasi l'incompetenza della dote, e che circa ad essa vi è bisogno di una grande attenzione per impedire le frodi, che possono in ciò accadere colla perdita delle anime dell'oratore, e dell'esecutore. Aggiunge, che anche quelli s'ingannano, i quali confondono colla povertà l'incompetenza, e credono, ch'essa sia sufficiente, acciocchè gli oratori scansino il consueto pagamento delle spese, che si ricercano per la dispensa. Molte altre cause sono addotte distintamente da Pirro, le quali si ponno ridurre alle mentovate.

La quinta causa è *il bene della pace*, o tra i regni, o anche tra le famiglie private, separate da gravi inimicizie ed odj scambievoli. Questa causa è conforme alla equità ed alla giustizia, dice S. Tommaso (2. 2. q. 63. art. 2. ad 2.). Quando si tratta delle inimicizie, che già esistono, è necessario, che non solamente in genere, ma in ispezie, e pienamente si provino alla presenza di quello, ch'è delegato per la dispensa, co' testimonj, che confermino le sopraddette inimicizie, aggiuntavi eziandio la

qualità, e la causa delle inimicizie, le quali, essendo cose di fatto, non si presumono (Pirro num. 71.).

La sesta causa è *la età della fanciulla*, che oltrepassò l'anno 24. Questa sola causa non basta ne' gradi più vicini, e. gr. nel secondo, o nel primo, e secondo grado: basta però negli altri gradi: e ciò tanto più, quanto più la fanciulla si è discostata dalla età de' dodici anni, in cui cominciò ad esser nubile. La ragione è, perchè vi è motivo di temere, che stando essa per molto tempo senza marito o non pecchi contro il suo corpo, o non si mariti senza il consenso de' genitori. Onde tali dispense si concedono facilmente, e dagli Uffiziali della Curia Romana si ricerca per esse minor circospezione di quello che si ricerchi nelle altre esposte di sopra.

La settima causa è *il pericolo della vita*; il che accade in due maniere: 1. quando la fanciulla abita in un luogo situato al lido del mare, e conseguentemente sottoposto alle scorrerie continue de' corsari, e degl' infedeli: onde avviene, che non possa trovare, se non un consanguineo, il quale voglia con lei abitare nello stesso luogo. 2. Quando alcuno ha commesso un delitto degno di morte, che la famiglia è disposta di rimettere, se voglia prendere questa, o quella delle sue consanguinee. Queste cause sono giuste, perchè è giusto, che si dispensi con quelli, i quali non ponno ubbidire alle leggi della Chiesa senza incomodo grave.

La causa ottava, la quale sussiste specialmente appresso i Fiamminghi, e i Tedeschi, è *il pericolo di seduzione*, cioè quando i consanguinei procurano di maritarsi insieme per non essere costretti di maritarsi cogli eretici, o con quelli, che sono sospetti di eresia. Ognuno vede la giustizia di questa causa.

La causa nona è *la conservazione de' beni nella stessa famiglia*. La ragione è, perchè il bene della Repubblica esige, che in essa le famiglie si conservino ricche. Questa causa però non si ammette ne' gradi più vicini, senza sommi favori (Pirro n. 101.).

La decima causa affine alla precedente è *la conservazione della famiglia illustre*; ed anche questa è sommamente conforme alla ragione.

La causa undecima è *la eccellenza de' meriti*. Avvegnachè quelli, i quali sono benemeriti della Chiesa, si devono remunerare, ed è cosa conveniente, che con simili favori la Chiesa provochi anche gli altri a fare le stesse, o simili imprese. Questi meriti poi colla Chiesa devono essere averati dagli esecutori della dispensa della grazia.

La causa duodecima è, quando quella, che chiede la dispensa, è *aggravata da' figli generati con un altro marito*. Questa sola causa non è ammessa facilmente, se non dopo che l'oratore

ha opportunamente garantito di somministrare a' detti figliuoli gli alimenti.

La causa decimaterza è, quando i contraenti sono mossi da alcune cause ragionevoli ec. E questa classe di dispense chiamasi *senza causa*: non già perchè sia priva di ogni causa, ma perchè gli oratori non sono tenuti di palesare all' esecutore le stesse cause proposte da essi al Pontefice, onde l' esecutore non deve esigere l' avveramento delle medesime, nonostante la clausola, *diligenter informes*, devi informare diligentemente; come fu giudicato a Roma (Pirro nello stesso luogo).

Le cause infamatorie sono cinque, e si ponno ridurre a tre. La prima è, quando per la troppa familiarità ne' colloquj e in tutte le altre azioni, senza però la copula, le parti hanno dato scandalo al vicinaro, cosicchè se non si uniscano, accaderà, che la fanciulla non troverà alcuno, con cui si possa accompagnare. La seconda è, quando la familiarità delle parti è andata così avanti, che hanno la prole. La terza, è, quando le parti sebbene affini, o consanguinee, hanno contratto Matrimonio, e senza grave scandalo, e dispendio non si possono separare. In questi casi poi bisogna esprimere, se le parti conoscevano prima del Matrimonio l' impedimento, o se lo hanno conosciuto solamente dopo contratto il Matrimonio; se tosto, che lo hanno conosciuto, si sono astenute da ogni carnale commercio, o se hanno peccato, o se si sono trattate troppo familiarmente con animo, che la Sede Apostolica più facilmente si piegasse, e più facilmente ottenesse la dispensa da esse desiderata. Sicchè gli esecutori de' Rescritti Apostolici devono sommamente esaminare, e indagare, se le suppliche appoggino alla verità.

V. Il Delitto. Due delitti oltre il ratto annullano il Matrimonio. Il primo è l' omicidio, con cui due per cospirazione precedente, sebbene senza precedente adulterio, uccidono la moglie di uno, e dell' altro di essi, o per se stessi, o per mezzo di altra persona, fisicamente, e moralmente col consiglio, col la persuasione, col comando, con intenzione di poscia contrarre Matrimonio tra di essi (cap. 1. *de conversion. infidel.*): o con cui si uccide, dopo che fu commesso l' adulterio, sebbene senza precedente cospirazione la consorte di uno, dall' uno o dall' altro degli adulteri, con intenzione di contrarre Matrimonio col conjugato, che sopravvive, sebbene questo non voglia, e non sia consapevole di una tal morte (c. 3. *de eo, qui duxit ec.*). Nè importa, se si uccida il marito, o la moglie. L' omicidio poi commesso senza intenzione di contrarre il Matrimonio, o senza che vi preceda cospirazione, o adulterio, non annulla il Matrimonio; perchè i jus non dicono una tal cosa. Lo stesso si deve

dire della uccisione tentata (31), ma non eseguita; perchè si ricerca, che la uccisione sia effettuata: avvegnachè le dette leggi sono penali, e perciò si devono prendere in senso rigoroso.

Il secondo delitto è l'adulterio commesso in modo, che gli adulteri, prima, o dopo dell'adulterio, per quanto è possibile, contraggano il Matrimonio, vivendo l'altra parte, o l'altro conjugato, ovvero promettano almeno di contraerlo, morendo l'altro conjugato (cap. ult. *de eo qui duxit* ec.). Per questa cosa è necessario: 1. Che l'adulterio sia consumato, e che come tale sia commesso scientemente da ambidue. 2. Che la promessa sia fatta nel tempo del Matrimonio, o prima, o dopo dell'adulterio, e che sia da ambidue accettata; non si ricerca però, che sia reciproca, nè secondo molti che sia sincera. Ma vale il Matrimonio tra gli adulteri dopo la morte del conjugato, quando o l'uno o altro non abbia macchinata la sua morte, o mentre viveva non abbia promesso il matrimonio (cap. 9. *de eo, qui duxit* ec.).

(\*) Per torre l'impedimento provenuto dal delitto dell'adulterio tentato col Matrimonio, o colla promessa del Matrimonio, si ricercano queste condizioni: 1. Che sia stato consumato il secondo Matrimonio vivendo la prima moglie. 2. Che quella, la quale contrae coll'adultero, conosca il primo Matrimonio dello stesso; altrimenti è scusata dalla buona fede (Innoc. III. cap. *Veniens*). Anzi non solamente vi può essere poscia tra essi vero Matrimonio, ma il vero adultero è anche tenuto di maritarsi dopo la morte di sua moglie con quella, che, non consapevole del suo Matrimonio, ha conosciuta carnalmente, se ha promesso a lei il Matrimonio, o se ha contratto con parole, che significano presente il di lui consenso. Nulladimeno, se quella, che ha contratto con buona fede, venendo in cognizione del Matrimonio dell'adultero, segue

(31) Quindi se la moglie ha ordinata la morte del marito, ma l'ha rievocata prima della esecuzione, ed ha significato il ritrattamento del suo ordine, in tal caso non è causa efficace della di lui morte, e conseguentemente non soggiace all'impedimento; come neppure nel caso in cui non ha procurato la morte del marito, ma solamente l'ha approvata dopo che fu seguita. Perchè secondo la Glossa sopra il capo, *Laudabilem*, e sopra il Canone, *si quis vivente* (31. q. ....) per un tale impedimento i Canonici esigono, non già soltanto l'approvazione, ma la cospirazione contro la vita del marito. Ne vi è dubbio alcuno

che (secondo Celestino III. sopra il capo, *Laudabilem, de convers. infidel.*) vaglia il Matrimonio contratto coll'uccisore del marito, qualora la moglie non ha procurato la uccisione, ma per altra parte è avvenuta. Finalmente quello non contrae l'impedimento dirimente il quale uccide la sua o altrui moglie, per potersi maritare colla di lei superstita, la quale non fu a parte dell'omicidio, nè commise adulterio coll'uccisore; perchè i Canonici che stabiliscono questo impedimento, esigono, che la moglie superstita, o abbia procurato la uccisione della comparsa defonta, o abbia commesso adulterio coll'uccisore.

a vivere in Matrimonio con esso, allora contrae essa l'impedimento, di cui parliamo (c. *Si quis uxore* ec.). 3. Che il primo Matrimonio sia stato valido; perchè altrimenti non vi sarebbe adulterio.

Bisogna, che l'adulterio sia tale formalmente per una parte, e per l'altra. Così sostengono i jurisperiti, e i Teologi nel 1. capo di questo titolo, ove si trova questa cosa apertamente decisa da Alessandro III. L'adulterio, e la promessa devono concorrere insieme sotto lo stesso Matrimonio; perchè la legge civile, ed Ecclesiastica ha voluto impedire, che non si facesse cosa alcuna contro la vita del conjugato legittimo: la sola promessa poi del Matrimonio futuro, la quale sopravviene nelle seconde nozze, non dà fondamento sufficiente da temere l'uccisione della moglie; altrimenti una tal promessa separata da ogni adulterio partorirebbe questo impedimento, il che è falso; e dall'altra parte l'adulterio, che vivendo la prima moglie fu commesso, non induce sufficientemente ad ucciderla. E' poi lo stesso, che la promessa preceda, o segua l'adulterio. Che se la promessa, anche accettata, venga ritrattata prima dell'adulterio, non si contrae l'impedimento; ma non è poi così, se si ritratti dopo l'adulterio. La promessa, che o espressamente, o implicitamente, e virtualmente non fu accettata dall'altro complice, non reca impedimento; e questa accettazione si deve palesare colle parole, o co' segni esterni.

*Nota 1.* La sola promessa di contrarre Matrimonio dopo la morte del conjugato è nulla; perchè dà occasione di tender insidie alla vita del conjugato. 2. Per contrarre l'impedimento per la morte del conjugato, non si ricerca, che una parte, e l'altra sia fedele (Celestino III. cap. 2. *de convers. infidel.*): perchè sebbene la Chiesa non possa comandare a' Gentili, può comandare però a' Cristiani qualche cosa riguardo a' Gentili (Sanchez lib. VIII. disp. 78.).

VI. *La diversità del culto, cioè di religione.* Questa irrita il Matrimonio tra la persona battezzata, e la non battezzata; e ciò mediante il solo jus Ecclesiastico per consuetudine universale, e antichissima, che ha forza di legge, non però introdotta prima del sesto secolo. Vale però il Matrimonio di una persona Cattolica con una eretica, o con un apostata battezzato, non essendo annullato da verun jus, sebbene sia proibito dal jus Ecclesiastico. Anzi anche dal jus naturale, se vi è pericolo di sovvertimento. Levato però il pericolo, e poste alcune condizioni secondo la sentenza comune colla dispensa del Papa è lecito.

(\*) Benedetto XIV. nel lib. 6. *de Syn. Dioces.* c. 5. insegna, che il Matrimonio detto è proibito dalla Chiesa quasi colle stesse

leggi, colle quali proibisce a' Cristiani di non contrarre Matrimonio cogli infedeli. E rende di ciò questa ragione, che que' Cattolici comunicano nelle cose divine cogli eretici, i quali non dubitano di unirsi in Matrimonio con essi; imperciocchè essendo il Matrimonio uno de' sette Sacramenti istituiti da Cristo Signore, contrarre Matrimonio cogli eretici è lo stesso che fare o ricevere con essi un Sacramento: niuno poi dubita, che così uno, che l'altro è illecito, e sacrilego. Insegna 2. che il Matrimonio contratto da' Cattolici alla presenza di un ministro eretico ne' luoghi soggetti ad un Principe eretico, è nullo, se in essi fu pubblicato il Decreto del Tridentino (cap. 1. sess. 34. *de reform. matrimon.*); e che i consenzienti non divengono veri conjugati, se, o prima, o dopo non hanno celebrato il Matrimonio secondo la regola prescritta dal Tridentino in presenza del Parroco di uno, o dell'altro de' contraenti, o in presenza di altro Sacerdote, che fa le veci di Parroco, e di due testimonj: ma la difficoltà è solamente, se dopo di aver ubbidito al Decreto del Tridentino, o di esser pronti, e disposti di ubbidire allo stesso, possono anche lecitamente ubbidire alle leggi della patria, e presentarsi al ministro eretico. Lessio ciò nega (col. 2. 3. V. *Hæreticorum conversio*), e la opinione di lui sarebbe verissima, se il ministro eretico si prendesse come persona sacra, il quale intendesse di esercitare una sacra funzione; ma essendo per lo più la cosa diversamente, e quel ministro assistendo per lo più, come ministro politico solamente, e in virtù delle parole, colle quali a' conjugati augura ogni bene, non credendo, che sopravvenga alcuna santità al Matrimonio di essi, che i moderni eretici negano essere Sacramento, con maggior verisimiglianza altri Teologi scusano i Cattolici, che si presentano al detto ministro per ubbidire alle leggi della patria, e per impedire i gravi incomodi, che altrimenti a loro sovrasterebbero. In questa sentenza fu eziandio la Sacra Congregazione del S. Uffizio, la quale diligentemente al suo solito esaminò questa questione (*ex definit. 29. Novemb. 1672. & ex Constitut. ejusd. Bened. 89. parag. 9. ec.*). 3. Insegna, che si devono istruire diligentemente i fedeli, i quali abitano in tali paesi, che questa cerimonia non dà forza, e fermezza alcuna a' Matrimonj de' Cattolici.

VII. La forza, se sia fatta ingiustamente con pene, molestie, e minacce, le quali apportino timor grave per istrappare il consenso (c. 14. 15. e 28. *de sponsalib.*). Basta il timor grave del male, che probabilmente sovrasta, o sia che un tal male sia grave assolutamente, o solamente riguardo alla persona, che teme: perchè impedisce ugualmente, e notabilmente contro giustizia il volontario perfetto. La ragion è, perchè se fosse valido un tal

Matrimonio, essendo di sua natura indissolubile, non si potrebbe mai levare la ingiuria, nè mai si potrebbe restituire nel primiero stato la parte innocente. Ho detto, *il timor grave*: perchè il timor lieve, sebbene incusso ingiustamente, non annulla (c. 6. de sponsalib.) perchè non diminuisce notabilmente la libertà. 2. *Ingiustamente*: perchè se il timore è incusso giustamente, il Matrimonio vale (c. 10. de sponsalib. e altrove); avvegnachè fu volontario sufficientemente nel suo principio. Onde col timore della censura si può costringere al Matrimonio quello, il quale ha contratti gli sponsali. Anzi vale il Matrimonio, sebbene il timor venga incusso giustamente da una persona privata, come se e. g. allo stupratore di una sua figlia dica il padre che lo accuserà appresso il giudice, se non la prenderà per moglie: ma non è poi così, se minaccia di ucciderlo. 3. *Per istrappare il consenso*: perchè il timore incusso ingiustamente per altro fine non invalida il Matrimonio; perchè un tal timore non è direttamente, come si suppone, causa del Matrimonio, ma occasione. 4. *Da qualunque altro* ec. Perchè se il timore nasce da una causa naturale, o se si prende spontaneamente, il matrimonio è valido.

(\*) Q. I. Se le preghiere importune, e replicate frequentemente rechino giusto timore, il quale sia sufficiente per invalidare il Matrimonio?

R. Affermativ. se ad esse sia congiunta la riverenza, di chi prega e fa istanza, cioè il timore riverenziale, onde concorrono due motivi, cioè l'autorità, e la dignità della persona, e la importunità delle preghiere.

Q. II. Se il Matrimonio contratto per timor grave resti confermato dalla copula, o dalla coabitazione susseguente?

R. 1. Se dopo il Matrimonio contratto per grave timore incusso ingiustamente si esercita la copula spontaneamente, e con affetto maritale, cioè con animo di viver unitamente, o in unione, il Matrimonio si convalida (S. Tommaso in 4. dist. 29. q. unic. art. 3. S. Bonaventura, e molti altri). La ragion è, perchè quello, il quale con affetto maritale esercita la copula, incomincia a dare il suo consenso, il quale in esso solamente era ricercato per la validità del Matrimonio.

2. Se la copula segue non spontaneamente, e liberamente, ma in virtù del timore grave, tutti due i contraenti peccano gravemente, nè il Matrimonio riceve alcun valore. Peccano, perchè commettono un atto di fornicazione.

3. Il Matrimonio invalido per ragion del timore si convalida coll'abitare insieme spontaneamente anche senza la copula (c. 21. de sponsalib. e secondo la unanime dottrina de' Canonisti): perchè l'abitare insieme è un segno sufficiente del nuovo consenso,

il quale solamente si esigeva per la validità del Matrimonio . Perchè poi coll'abitare insieme si convalidi il primo Matrimonio ; si ricercano quattro condizioni . La prima è , che la coabitazione sia spontanea : essa poi è spontanea , quando la causa del timore recato è levata in modo , che quello , il quale ha sofferto il timore , abbia potuto fuggire , o comodamente contraddire . La seconda è , che l'abitazione separata dalla copula sia lunga , o piuttosto , che abbia durato sufficientemente ; il che , come pur è delle altre cose , intorno alle quali non vi è alcuna definizione della legge , deve essere determinato dal giudice , il quale in caso di dubbio esamina la opportunità di fuggire , e la dimora della coabitazione . Che se non consta dell'abitazione spontanea , basterà la coabitazione momentanea , la quale si presume sempre nel foro esterno , quando subito , non matematicamente , ma moralmente , la persona non fugge , la quale ha avuto comodo di fuggire : Non è poi così nel foro della coscienza , in cui anche levata la causa del timore , niuna coabitazione consolida il Matrimonio , se vi manco la volontà di consolidarlo .

La terza condizione è , che la parte , la quale ha sofferto il timore , sappia , che il Matrimonio è nullo , e invalido : perchè se per l'errore , per cui stimava , che il Matrimonio fosse valido , abiti insieme , ed eserciti la copula , mai si convaliderà il primo Matrimonio . La ragion è , perchè niente è tanto contrario al consenso , quanto l'errore . Finalmente la quarta condizione è , che perseveri , e sussista peranco il consenso della parte , che ha incusso il timore : la ragion è , perchè per la validità del Matrimonio si ricerca , che ambe le parti diano insieme il consenso , se non fisicamente , almeno moralmente ; il che manca , quando una parte ritratta il consenso .

VIII. L'Ordine sacro , cioè il Suddiaconato , il Diaconato , e il Sacerdozio per il voto solenne di castità annesso ad un tal Ordine , e per la legge Ecclesiastica ( c. 1. de Cleric. conjug. e altrove ) .

(\*) Nota . L'Ordine sacro (31) è un impedimento costituito

(31) Il Sacerdote , il Diacono , il Suddiacono non solamente contrae invalidamente il Matrimonio , ma , contraendolo , incorre ezlandio nella irregolarità ; così secondo i capi primo e secondo , *Qui clerici vel voventos* ; incorre inoltre nella scomunica ; così secondo la Clementina , *De consanguinitate* .

Dai Canonì antichi , dai decreti degli antichi Pontefici e Concilj , dai

antichi Padri così Greci che Latini , finalmente dal Concilio di Trento ( sess. 8. cap. 9. ) si raccoglie , che questo impedimento si contrae , non solo per ragion del voto solenne di castità annesso all'Ordine sacro , ma anche per ragion della legge Ecclesiastica , la quale prescrive un tal voto in ossequio della ordinazione sacra . Peraltro sebbene i Matrimonj dei Chierici , costituiti negli Ordini sacri , sieno

dalla legge Ecclesiastica. Egli è affatto certo, che nella Chiesa Latina rendo nullo, ed invalido il Matrimonio contratto dopo di esso; ma non è così certo nella Chiesa Orientale, non essendo ancora dichiarato dalla Chiesa, che i Canonici, i quali proibiscono agli Orientali di contrarre Matrimonio dopo il Diaconato, stabiliscano ciò, come impedimento dirimente. Le Congregazioni di Roma hanno sempre decretato, che tali Matrimonj sono nulli.

IX. *Il legame* è un vincolo del primo Matrimonio, o confermato, o consumato, durante il quale: è invalido per jus divino il secondo Matrimonio, perchè nella nuova legge la poligamia non è lecita, nè valida, (cap. 2. *de secund. nupt.*). Quindi il conjugato non può contrarre un altro Matrimonio, se non ha certezza della morte (33) dell'altro conjugato. Che se dopo le seconde nozze celebrate con buona fede dubita della morte del primo suo conjugato, è tenuto di cercar tosto la verità, e di astenersi frattanto dal chiedere il debito; perchè chiedendolo si esporrebbe a pericolo di fornicare, e negandolo recherebbe ingiuria al possessore di buona fede. Se poi sarà certo, che vive il primo conjugato, è tenuto di tosto abbandonare il secondo, e subito ritornare al primo: perchè il primo Matrimonio sussiste, e il secondo è invalido. Se poi ambidue si sono maritati con fedecattiva, o dubbia, nè all'uno, nè all'altro è lecito di chiederlo, e di render il debito; perchè nè l'uno, nè l'altro ha jus di chiederlo; se poi un solo ha contratto con dubbio, questo non può chieder il debito, sebbene possa renderlo. Nè la sola lontananza di molti anni, nè la sola fama somministra fondamento bastevole, ma si ricerca il testimonio autentico della morte del conjugato approvato dall'Ordinario, senza la licenza del quale i Parrochi in tal caso non devono operare: che se manca un tal testimonio, bisogna, che ciò attestino uomini degni di fede.

X. *La onestà*, o sia la giustizia della onestà pubblica, è una affinità, o parentela di persone indotta dal jus civile, e canonico, che proviene, o dagli sponsali validi e assoluti, o dal Matrimonio confermato, non già consumato, per la onestà de' costumi. Se proviene dagli sponsali, invalida il Matrimonio solamente tra lo sposo, e la consanguinea in primo grado della sposa, e tra questa, e il consanguineo in primo grado di quello

no stati nella Chiesa sempre proibiti appresso i Latini, nondimeno non sono stati sempre invalidi, come si raccoglie dagli stessi Canonici.

(33) Se poi ha una tale certezza, e per ciò contrae con buona fede un altro Matrimonio, allora, e quanto al

domandare e quanto al rendere il debito, è scusabile da ogni colpa finchè persevera quella morale certezza, e i figliuoli generati da un tal Matrimonio sono riputati legittimi, come insegna S. Raimondo (in Summ. l. r.).

(Trid. sess. 24. c. 3.). E ciò si verifica, ancorchè gli sponsali sieno stati poscia ritrattati (c. *Si quis*, 27. q. 2.), anche con consenso reciproco (cap. 5. *de despons. impub.*). Se poi proviene da Matrimonio confermato, invalida lo stesso fino al quarto grado con inclusione del medesimo (S. Pio V. nella Bolla 62. ove dice che il Tridentino circa ciò non ha fatta alcuna novità).

(\*) *Nota*. Acciocchè gli sponsali producano l'impedimento della onestà, bisogna, che abbiano alcune condizioni. 1. Devono essere validi (Trid. sess. 24. c. 3.). Onde se uno legato con voto solenne o con qualunque altro impedimento celebra gli sponsali con una donna, scoperta la verità, potrà essa maritarsi co' consanguinei dello stesso; perchè gli sponsali invalidi sono ora riputati per niente; anticamente la cosa era diversamente (c. *unic. de spons. in 6.*).

Si dimanderà forse: Se gli sponsali de' figli di famiglia fatti nascostamente dal padre sono validi, e se proviene forse da questi l'impedimento della pubblica onestà?

R. Che proviene bensì un tal impedimento; ma da ciò non segue, che quelli sieno stati validi. Il che come sia, brevemente si spiega dal capo 5. *de sponsal. & matrim.* Secondo il jus antico la onestà era prodotta anche dagli sponsali invalidi. Ciò fu levato dal Concilio Tridentino, il quale proibì, che un tal impedimento nasca dagli sponsali in qualunque maniera invalidi: il Decreto però del Tridentino deve intendersi degli sponsali invalidi a principio. (Fagnan. c. *ad audientiam de sponsal. n. 27.* ove porta il decreto della Congregaz. de' Cardinali confermato dal Papa sopra questo affare). Vengo ora agli sponsali fatti senza saputa, o con ripugnanza del padre. In sentenza di molti questi sponsali da principio sono stati validi, sebbene poscia per i dissapori, che si prevedono, divengano invalidi, cioè non sono obligatorj. Questa opinione, avendo non pochi difensori, ha virtù sufficiente, acciocchè da' detti sponsali provenga impedimento; perchè bisogna battere la strada più sicura in quelle cose, che appartengono alla sostanza del Sacramento (come sono gl'impedimenti, che annullano il Matrimonio). Per la qual cosa in pratica bisogna contenersi, come se realmente provenga l'impedimento, la dispensa del quale peraltro si ottiene in caso di bisogno molto facilmente. Inoltre è necessario, che un tal impedimento segua anche in sentenza nostra: perchè io dico che gli sponsali sono da principio invalidi, se il padre dissente giustamente, ma anche sono validi (validi cioè intrinsecamente) se si oppone ingiustamente, sebbene finchè ciò sia provato nel foro, sono come sospesi gli sponsali. Ora si deve trattare in giudizio, se il padre si sia opposto giustamente, o ingiustamente: il qual giudizio, dipendendo da molte circostanze del jus, e di fatto, non si può così facil-

mente, e così presto ridur a termine. Si agglunga, che il giudice, come uomo può fallare.

2. Perchè gli sponsali sieno sottoposti all'impedimento dirimente, devono essere certi, cioè contratti con una singolar persona: così tutti sostengono (*ex cap. unic. de sponsalib.*).

3. Devono essere assoluti (*ex Bonif. VIII. e altrove*). Nulladimeno se alcuno dopo aver contratti condizionatamente gli sponsali con Berta, con parole che significano futuro il consenso, contragga nuovi sponsali anche assolutamente con la sorella di Berta con parole esprimenti futuro il consenso, dovrà esso maritarsi con Berta, e non già con sua sorella: perchè i primi sponsali obbligano di aspettare l'evento della condizione, prima del quale lo sposo non può dare ad altra persona la cosa promessa ad una con condizione. Nulladimeno valerebbe il Matrimonio contratto colla sorella di Berta: perchè gli sponsali contratti con condizione allora solamente recano l'impedimento dell'onestà pubblica, quando posta la condizione, i condizionati divengono assoluti. E qui di passaggio si noti, che noi parliamo della condizione che contingentemente ed onestamente è futura; perchè se la condizione mira il presente, o è di qualche evento necessario, allora essa è assoluta; se poi è di cose turpe, o impossibile, si reputa come non posta.

*Nota 2.* Che l'impedimento della onestà pubblica è perpetuo. Lo stesso è, se gli sponsali sciolgonsi o col consenso reciproco delle parti, o per sentenza del giudice, perchè così è definito dalla Sacra Congregazione, al giudizio della quale star si deve, come ha dichiarato Alessandro VII. (*Exnari. in cap. Ad audientiam. num. 99. de sponsalib.*). Onde se la sposa o muoja, o entri in Religione, lo sposo non potrà contrarre senza dispensa colla consanguinea di essa. E in tal caso l'oratore dovrà dichiarare nella supplica, che gli sponsali sono stati disfatti o per la morte di una parte, o per il consenso reciproco delle parti. Il che si dichiara, perchè il Pontefice conosca, che l'impedimento non nasce dal Matrimonio confermato, anche non consumato, il quale produce un legame più forte, e più difficile da essere dispensato (*Pirro lib. VIII. cap. 7. ec.*).

L'impedimento dell'onestà nasce non solamente dagli sponsali, ma anche dal Matrimonio confermato, e consumato; e ciò è definito espressamente nel cap. 4. e 8. *de sponsalibus*. Circa ciò bisogna considerare alcune cose.

R. 1. Che l'impedimento nato dal Matrimonio confermato si estende più largamente di quello, che nasce dai soli sponsali: perchè questo si contiene nel primo grado della linea retta, o collaterale; ma quello si estende fino al quarto grado di ambe

le linee; come ha dichiarato S. Pio V. nella Bolla, *Ad Romanum* (Pirro lib. VIII. cap. 7. n. 7.). 2. Che sebbene dagli sponsali invalidi non nasce l'impedimento della onestà pubblica: nasce però da qualunque Matrimonio invalido, purchè non sia tale per mancanza del consenso (Bonif. VIII. in cap. *de sponsal. in 6.* alla qual definizione non fu derogato da alcun jus posteriore, come osserva meritamente Fagnano nel cap. citato). 3. Che il Matrimonio nullo per l'impedimento della onestà pubblica non produce altro impedimento in pregiudizio de' primi sponsali (cap. unic. *de Sponsalib. in 6.*). Ho detto in pregiudizio de' primi sponsali, perchè, come osserva rettamente Sanchez (*disp. 65. num. 24.*), quando fu data promessa alla prima sorella, e poscia si è contratto Matrimonio colla seconda senza consumarlo, allora s'induce l'impedimento di contrarre dentro del quarto grado validamente con qualunque consanguinea della seconda sorella, eccettuata quella persona, a cui fu promesso, perchè in virtù del Matrimonio nullo persevera presentemente l'impedimento fino al quarto grado, e il testo dichiara solamente, che non nasce impedimento per sciorre i primi sponsali (*cap. unic. de sponsal.*). Da queste cose si può dedurre, quali Matrimonj per questo titolo sieno invalidi, e nulli.

Si ricerca finalmente, se dal Matrimonio contratto occultamente nasca questo impedimento?

R. Sanchez, ciò nega (lib. VII. disp. 72. n. 13.); perchè, dic'egli, un tal Matrimonio è nullo per mancanza del consenso, avvegnachè non ha quel consenso, ch'è voluto della Chiesa. Altri affermano, perchè quello, il quale contrae di nascosto veramente, sebbene illecitamente, acconsente, non altrimenti che il Monaco, che si marita.

XI. *La età* di quelli cioè, che non sono arrivati alla pubertà; perchè il Matrimonio di essi è invalido, e nullo secondo il jus Canonico (cap. 10. *de Sponsal. impub.*). Vale però il Matrimonio tra quelli, che sono vicini alla pubertà, perchè hanno l'uso sufficiente della ragione per questo affare, e la potenza di generare (cap. 9. *ibid.*).

XII. *L'affinità* è una congiunzione, e parentela di persone nata dalla copula carnale completa, cioè bastevole per se stessa a generare, o lecita, o illecita. Nasce essa tra i consanguinei del marito, e la sola donna, e reciprocamente tra i consanguinei di questa, e il solo uomo. La ragion è, perchè l'uomo, e la donna mediante la copula carnale diventano una sola carne (cap. Porro 35. q. 5.). L'affinità, che nasce dalla copula lecita, o sia dalla copula conjugale, invalida il Matrimonio sino al quarto grado con inclusione di esso nella linea collaterale, egualmente

Che la consanguinità (cap. 8. *de consanguin.*) il qual capo non fu in questa parte corretto. L'affinità poi, che nasce dalla copula illecita, invalida secondo il nuovo jus Canonico fino al secondo grado con inclusione di esso (Trident. sess. 24. cap. 4.)

*Nota 1.* Nell'affinità le linee, e i gradi si computano nella stessa maniera, con cui si computano nella consanguinità. 2. Questo impedimento è indotto solamente dal jus umano. Molti eccettuano il grado della linea retta; perchè tutte le genti bene accostumate hanno in orrore simili Matrimoni per la loro indecenza (l. 4. *de Nupt.*). Sicchè un tal Matrimonio ripugna alla natura ragionevole; onde Iddio non ha data facoltà di fare validamente un tal Matrimonio. 3. La copula incestuosa co' consanguinei del conjugato, non annulla il Matrimonio contratto validamente, essendo indissolubile; ma priva il reo del jus di chiedere il debito, non però della facoltà di renderlo per non privare l'innocente del suo jus per l'altrui delitto (cap. 4. e 10. *De eo qui cognovit* ec.). 4. I consanguinei de' conjugati, o di quelli, che hanno esercitata la copula, non divengono affini tra di se (cap. 5. *de consanguin.*)

(\*) Se Tizio ha copula con Berta, esso solo (e non già i consanguinei di lui) diventa affine de' consanguinei di Berta; così sicchè morta Berta esso solo non possa contrarre colla madre, nè colla figlia, nè colla nipote di Berta; anzi neppure colla cognata di essa perfino al quarto grado; se la copula fu esercitata nel Matrimonio. Lo stesso si deve dire scambievolmente di Berta riguardo a' consanguinei di Tizio. Ma i consanguinei di Tizio possono maritarsi colle dette consanguinee di Berta, secondo quel detto comune, *L'affinità non produce affinità*, il senso del quale è, che Tizio colla sua copula con Berta diventa affine a' consanguinei di essa in modo, che gli stessi consanguinei di Tizio non divengono per questa ragione affini de' consanguinei di Berta. Per la qual cosa sebbene Tizio non possa maritarsi colle consanguinee di Berta; nulladimeno i di lui affini possono maritarsi colla moglie e. gr. del fratello di Berta morto dopo la morte di Berta. Per poi conoscere in qual grado due persone sieno affini, bisogna osservare, che nell'affinità, come anche nella consanguinità, si devono distinguere lo stipite, le linee, e i gradi. Lo stipite sono due persone, le quali si sono conosciute carnalmente; e le quali divenendo una sola carne, non si chiamano affini, ma si chiamano principio dell'affinità, come e. gr. il padre, e la madre sono principio della consanguinità.

La linea è un ordine, o serie di persone, che sono affini 2. se stesse; e questa parimenti; come anche nella consanguinità, è

di due sorta, cioè retta, e trasversale. Gli affini in linea retta sono quelli, i quali sono consanguinei nella stessa linea ad una delle persone, che hanno esercitata la copula; gli affini poi in linea trasversale sono quelli, i quali nella linea trasversale sono consanguinei alle stesse persone. Ciò supposto bisogna dire, che qualunque persona è affine in quel grado a quello, che ha avuta copula colla sua consanguinea, nel quale essa è a questo stesso consanguinea. L'affinità nasce dalla copula carnale, cioè così illecita, che risulta dalla fornicazione, dall'adulterio, dall'incesto, o dal sacrilegio, che dalla copula lecita, la quale proviene dall'uso legittimo del Matrimonio: con questa differenza però, che l'affinità, la quale nasce dalla copula legittima, invalida il Matrimonio fino al quarto grado con inclusione di esso; l'affinità poi che nasce da qualunque copula illecita, non annulla il Matrimonio oltre il secondo grado con inclusione di esso. Del resto siccome il grado misto del primo, e del quinto non reca nella consanguinità impedimento, così neppure nell'affinità nata dalla copula lecita. Per la qual causa anche l'affinità nata dalla copula illecita non opera nel grado primo, e terzo. Non importa poi, se la persona abbia acconsentito o no alla copula: onde la copula avuta con una persona, che dorme, ch'è violentata, ch'è pazza, ubbriaca ec. produce l'affinità, perchè essa è sufficiente per la generazione; ma la cosa non è così, se la copula si facesse con una persona moribonda. Così tutti insegnano.

L'affinità, che sopravviene al Matrimonio già contratto, come e. gr. se Tizio ha commesso un incesto colla sorella, o colla nipote di sua moglie, non annulla il Matrimonio, il quale, quando fu consumato legittimamente, non si scioglie, che colla morte. Ma produce questo effetto, che quello, il quale peccò colle consanguinee in primo, e secondo grado di sua moglie, è tenuto di render il debito, ma non già d'esigerlo, se non ottenuta che abbia la dispensa dal Vescovo. Ho detto, *chi ha peccato colle consanguinee in primo, e secondo grado della moglie*: perchè se ha peccato con quelle di terzo, e quarto grado, sembra, che l'uso del Matrimonio non resti impedito: perchè siccome la copula illecita non opera oltre il grado secondo quanto alla invalidità del Matrimonio; così neppure opera oltre lo stesso grado quanto alla privazione del jus conjugale (*Pontas N. Deopin ec. casu 21. e altri*) Che se ambi i conjugati hanno avuto commercio, o uno col consenso dell'altro ha avuto commercio co' consanguinei, niuno ha più il jus di esigere il debito, perchè le leggi lasciano un tal jus solamente alla parte innocente. Nulladimeno se ambi i conjugati avessero commercio co' loro affini con animo

di privar l'altro conjugato del debito, sarebbe tenuto esso di restituir il debito all' altro (Ciz. *de cognat. spirit.*). La ragion è manifesta. Del resto quel solo incesto priva del jus di chiedere il debito, ch' è stato tale formalmente, e non già quello, che materialmente e senza colpa fu tale. Lo stesso si deve dire, se la donna fu oppressa con violenza dal suo affine; ma la cosa non è così, se per timor grave della morte ha acconsentito alla libidine di quello (Pontas *V. Devoir*, cas. 20.). Per poi incorrere la pena di cui parliamo, non si ricerca la sentetza del giudice (Sánchez *cod. lib. disp. 64. n. 18. e altri*).

Se poi la ignoranza del jus scusi dalla stessa pena, si può dedurre dal Trattato delle leggi c. 8. q. 3.

*Nota.* Quello, il quale peccò con una consanguinea sua propria, può chiedere il debito dalla moglie: perchè li jus non hanno proibito in questo caso di dimandare il debito (cap. 1. *De eo qui cognovit*).

XIII. *La clandestinità:* Il Matrimonio clandestino è quello che non si contrae in presenza del Parroco proprio, o di altro Sacerdote colla licenza del Parroco stesso, o del Vescovo, e in presenza di due testimonj. Esso è invalido (34) in tutti i luoghi.

(34) Per la esatta osservanza di un tal decreto bisogna notare le cose che seguono. 1. Che quel decreto obbliga anche in punto di morte, così che, neppure nell' ultima agonia, il moribondo può prendersi validamente per sua consorte senza la presenza del Parroco quella, la quale ha ingravidata, per quindi legittimare la prole. Imperciocchè le parole del Tridentino sono chiare, universali, e senza ogni eccezione.

II. Col nome di Parroco s' intende il vero Parroco, cioè non già qualunque Parroco, ma il Parroco proprio, come dichiarò la S. Congreg. dei Cardinali con approvazione della S. Sede.

III. Secondo la dichiarazione della S. Congregazione del Concilio, approvata da Clemente VIII. l' anno 1595. vale il Matrimonio contratto alla presenza del Parroco; sebbene peranco non sia Sacerdote: così pure tengono comunemente i Dottori, perchè il Tridentino parla assolutamente del Parroco, il quale è il Parroco vero e proprio, sebbene non sia peranco promosso al Sacerdoto, nè a verun Ordine sacro.

IV. Il Matrimonio celebrato alla presenza del Parroco il quale è pubblicamente eretico non vale, ove è promulgato il Concilio di Trento, come dichiarò la S. Congregazione appresso Fagnano sopra il capo, *Ad abolendum* (de *haeretic.* n. 38. & seq.). Ma non è poi lo stesso del Parroco sospeso, o scomunicato; e ciò secondo la stessa Congregazione appresso lo stesso Fagnano, sopra il capo, *Litterales quas* (de *Matrim. contra. contra interdium Ecclesiae*).

V. Il Matrimonio celebrato alla presenza del Parroco intruso è nullo; perchè egli non è veramente Parroco. Vale però, se ha il titolo colorato, e se, per errore comune della plebe, è riputato Parroco. Così comunemente i Dottori: perchè la Chiesa supplisce alla di lui mancanza.

VI. Per la validità del Matrimonio basta la presenza di un solo Parroco, ancorchè i contraenti sieno di diverse Parrocchie: perchè il Tridentino esige la presenza del Parroco, e non già dei Parrochi. Così pure in tal caso basta il Parroco dello sposo, ancorchè il Matrimonio si faccia nella Parroc.

ne' quali il Decreto del Tridentino circa questo affare è promulgato, o ricevuto (sess. 24. cap. 1.). E quantunque prima del

chia della sposa. Così secondo la Congregazione appresso Fagnano sopra il capo, *quod nobis (de clandest. desponsationib.)*.

VII. Se lo sposo è di qualche Parrocchia in cui sia promulgato il Concilio di Trento, e la sposa di qualche Parrocchia ove non sia promulgato, il Matrimonio contratto senza Parroco nella Parrocchia della sposa è valido. Perchè il contratto, quanto alla sua validità, segue le leggi del luogo in cui si celebra: così secondo il capo *fin. (de for. compet.)*.

VIII. Secondo la dichiarazione della S. Congr. sotto li 16. Febr. dell' anno 1695. vale il Matrimonio celebrato nella Parrocchia della sposa alla presenza del Sacerdote che non ha la licenza del di lei Parroco, purchè abbia quella del Parroco dello sposo.

IX. Per dichiarazione della stessa Congregazione sotto li 22. di Gennaio dell' anno 1581. acciocchè sia valido il Matrimonio celebrato alla presenza del Sacerdote il quale non è il Parroco proprio dei contraenti, non basta la licenza tacita, presunta dalla tolleranza del Parroco che ciò vede e non lo proibisce; ma si ricerca la licenza particolare ed espressa, o almeno la licenza generale di amministrare tutti i Sacramenti. Similmente i Vicarj della Chiesa Parrocchiale, anche temporanei, e amovibili ad arbitrio, possono assistere, come Parrochi, ai Matrimoni, e possono anche dar licenza ad altri che assistano ai medesimi.

X. Per dichiarazione della S. Congregazione sotto i 7. Settembre dell' anno 1620. e sotto i 5. Dicembre dell' anno 1626. non vale il Matrimonio celebrato alla presenza del Sacerdote il quale non è il proprio Parroco, e non ha la licenza dal Parroco proprio dei contraenti, sebbene questi sappia poscia il fatto e lo approvi.

XI. Gli Abbati che hanno giurisdizione quasi vescovile, non possono congiungere in Matrimonio le persone soggette alla loro giurisdizione, nè possono concedere la licenza di ciò

fare al Sacerdote che non è il proprio Parroco di dette persone; e ciò sotto pena di nullità: La ragione è, perchè simili Abbati non sono compresi sotto il nome degli Ordinarij.

XII. Secondo la Sacra Congregazione appresso Fagnano nello stesso luogo, se il Vescovo comandi a un Sacerdote che assista a qualche Matrimonio, pensando che sia il Parroco proprio de' contraenti, mentre non è tale, in tal caso il Matrimonio è valido. Perchè il Tridentino vuole che basti, che il Matrimonio si faccia alla presenza del Sacerdote, mediante la licenza del Vescovo; ancorchè il Sacerdote non sia il Parroco proprio dei contraenti.

XIII. La Sacra Congregazione, appresso Fagnano sopra il capo, *quod nobis, (de clandestin. desponsation. n. 54.)* determinò, che non tiene il Matrimonio contratto in presenza del Parroco (senza che sieno stati omessi gli altri requisiti), qualora il Parroco non sia stato chiamato formalmente e direttamente per assistere al Matrimonio, ma che si sia ad esso trovato presente soltanto per accidente, cioè qualora, essendo ivi per discorrere, per ricrearsi, o per trattare qualche altra cosa, senta che si tratta di celebrar in allora il Matrimonio; e qualora da' contraenti non sieno state osservate tutte le altre cose le quali dichiarano, essere stato chiamato ivi da essi il Parroco, acciò assista al Matrimonio. Da questo però non ne segue, essere invalido il Matrimonio, celebrato in tempo di convito, o di confabulazione, o di maneggio di qualche altro interesse, o anche in tempo di passaggio del Parroco, allorchè inaspettatamente sente a dirsi dai contraenti. "Signor Parroco, io prendo", daddovero questa donzella per mia consorte; io prendo questo tale per mio marito". Imperciocchè non si ricerca il Parroco per contrarre il Matrimonio, se non acciò egli sufficientemente conosca, che alla di lui presenza si celebra seriamente un tal contratto, ancorchè egli a ciò ripugni.

Tridentino questi Matrimonj fossero validi, sempre però sono stati, e sono illeciti in ogni paese. Circa questa cosa:

*Nota 1.* Si ricerca il Parroco del domicilio, o almeno del quasi domicilio, o dell'uomo, o della donna. Perchè il Concilio vuole la presenza, non già de' Parrochi, ma del Parroco; nè esprime, se dell'uomo o della donna: perchè così ha dichiarato la Sacra Congregazione (*Fagnan. cap. quod nobis de clandest. dispens.*). Per ammettere il domicilio in qualche sito si ricerca l'abitazione con volontà di sempre dimorare in esso. Per il qual domicilio poi basta l'abitazione con animo di ivi dimorare per lungo tempo, o la maggior parte dell'anno. Secondo molti basta il Parroco del quasi domicilio: perchè secondo il capo, *Omnis, de parit.* quello è il proprio Parroco per assistere al Matrimonio, il quale si chiama il suo proprio Sacerdote. Lo stesso ha dichiarato la Sacra Congregazione (*Fagnan. cap. Significavit*).

(\*) *Nota 1.* Benedetto XIV. lib. 7. de *Syn. Diocesan.* cap. 68. insegna, che i Vescovi non hanno facoltà di fare novità alcuna oltre ciò, ch'è stabilito dalla Chiesa, riguardo agli sponsali, ed a' Matrimonj, e dimostra dalla S. Congreg., che una tal facoltà è nel Sommo Pontefice: cosicchè colla sua legge universale può egli porre un nuovo impedimento dirimente il Matrimonio, onde può proibire in qualche caso, che non si contragga Matrimonio tra alcune persone, e può insieme stabilire, che il Matrimonio contratto contro la sua proibizione sia invalido. La sola proibizione poi senza il Decreto annullante, produce soltanto impedimento impediente, non già dirimente il Matrimonio. Che però il Vescovo ha facoltà di raffrenare con pene severissime la protervia di quelli, i quali presumono di contrarre il Matrimonio contro il divieto della Chiesa, il che colla sentenza comune insegna Sanchez (lib. 3. disput. 46. num. 8.), il quale inoltre osserva, che tali pene non sono determinate dal jus, ma sono in libertà del Vescovo. Ma esso anche nello stabilire queste pene deve guardarsi di non abusarsi della sua libertà, di non violare il jus comune. Insegna inoltre, che i Concilj Diocesani, o Provinciali non hanno facoltà di fare novità alcuna circa gli sponsali, e i Matrimonj, nè di annullarli, e d'irritarli; e lo dimostra dal rescritto della Sacra Congregazione (2. Decemb. 1628. e 20. Marzo 1629.), e da Urbano VIII. il quale confermò ed approvò la sentenza della Congregazione, e deputò insieme una Congregazione particolare, la quale deliberass: e destinasse il modo, con cui dovessero formarsi le Lettere Apostoliche intorno a questo affare: questa Congregazione fu fatta a' 20. di Aprile dello stesso anno 1629. Finalmente insegna dalla regola mentovata (dalla regola cioè data dalla Congregazione), che si eccettua la Co-

stituzione Sinodale, la quale sia corroborata dall'autorità Apostolica; perchè riceve da questa tanto vigore, che prevale al jus comune, a cui peraltro sia contraria. Il che però si deve intendere, qualora la confermazione Apostolica sia in forma special di Breve, non già in forma, come dicono, comune.

*Nota 2.* Il Vescovo assiste validamente per se stesso, o per mezzo del sacerdote deputato da esso, essendo egli in tutta la Diocesi il Parroco supremo. Lo stesso è del Vicario Generale del Vescovo: perchè ha in certo modo una stessa facoltà di giurisdizione col Vescovo.

*Nota 3.* Il Parroco del domicilio, e i testimonj devono essere presenti insieme, anche moralmente, cosicchè comprendano quello, che si fa: perchè una tal presenza si ricerca, acciocchè possano far testimonianza della verità del Matrimonio. Ma, se sono dissenzienti, ciò non toglie la validità del Matrimonio: perchè il Concilio vuole la presenza, e non già il loro consenso; e perchè senza questo si ottiene il fine del Decreto, ch'è, che il Matrimonio possa essere noto alla Chiesa (Fagnan. cap. *Quoniam 1. de consist.*). Anzi vale il Matrimonio fatto in presenza del Parroco così dell'uomo, come della donna, anche in straniera Parrocchia, sebbene il Vescovo abbia proibito un tal Matrimonio, fatto in presenza del Parroco ordinato solamente ne' minori, il quale però non può legare, se non è Sacerdote; in presenza del Parroco scomunicato, sospeso, o irregolare, come per attestato di Fagnano dichiarò la Sacra Congregazione. Nientedimeno peccano gravemente quelli, i quali contraggono in presenza del Parroco contro il volere di esso: perchè commettono una irriverenza grande contro la Chiesa, di cui esso sostiene la persona, qualora non contraddicesse contro ragione, e non si potesse far ricorso al Superiore.

*Nota 4.* Secondo molti, per la validità basta ogni testimonio, che ha l'uso di ragione: perchè niuno è dal Concilio eccettuato; e perchè concorre con un altro degno di fede, cioè col Parroco, la di cui capacità supplisce.

5. I vagabondi, e quelli, che in niun luogo hanno domicilio, devono contrarre in presenza del Parroco del luogo, in cui sono, quando contraggono; perchè niun altro è il Parroco proprio di essi (Trident. sess. 24. c. 7.), ove prescrive a' Parrochi, che non intervengano a simili Matrimonj, se prima non abbiano cercato diligentemente, se sono liberi, e capaci di contrarre; e se avendo ciò riferito all' Ordinario, non abbiano ottenuta da lui la licenza di congiungerli in Matrimonio.

6. Ne' paesi degli eretici, ne' quali fu promulgato il Tridentino, come e. g. in Olanda, vale per dispensa della Chiesa, il

Matrimonio de' Cattolici contratto senza la presenza del Parroco, se in essi non vi è alcun Parroco Cattolico, nè alcuno, che faccia le sue veci; o se non si può avere, o chiamare senza grave pericolo, purchè si prendano almeno due testimonj, come, per attestato del Bellarmino, dichiarò la Sacra Congregazione.

7. Per dispensa tacita del Papa, e per l'uso della Chiesa, è valido il Matrimonio degli eretici ne' paesi, ne' quali esercitano pubblicamente la loro religione, purchè sia fatto secondo il rito, e le leggi del paese, sebbene ivi sia stato promulgato il Tridentino. Così ha risposto la Penitenzieria Romana.

8. Quello, che ha domicilio, ove non fu promulgato il Decreto del Tridentino, invalidamente contrae clandestinamente in un altro luogo, ove fu ricevuto il Decreto; perchè i contratti si devono fare secondo le leggi del luogo, in cui si celebrano. Anzi chi abita in qualche paese, ove fu ricevuto il Concilio, contrae invalidamente senza il Parroco, e i testimonj in un luogo, ove non fu ricevuto, se vada in esso in frode del Decreto, come dichiarò la Sacra Congregazione.

9. La Sacra Congregazione ( appresso Fagnan. *cap. ad Audientiam* ) ha dichiarato, che il Matrimonio clandestino non si risolve negli sponsali, cioè, non si riduce agli sponsali.

10. Non è lecito al Parroco, il quale, sebben solo, fuori di confessione ha conosciuto l'occulto impedimento, di assistere ad un tal Matrimonio: perchè niuno può far testimonianza di un atto, che sa esser nullo. Se l'impedimento non è diffrimente, se e. g. è il voto di castità, è tenuto di privatamente avvisare; se così non fa profitto, è tenuto di rimetter l'affare nel Vescovo.

(\*) Circa i Matrimonj occulti si legga la Costituzione di Benedetto XIV. che incomincia, *Satis vobis compertum*, in cui 1. Sono avvisati i Vescovi, che non si muovano facilmente e senza causa legittima urgente a dispensare dalle denunziazioni, o proclamazioni. 2. Esorta, ed avvisa grandemente gli stessi Vescovi, che cerchino, se le persone, che dimandano di contrarre secretamente il Matrimonio, sieno di quella qualità, grado, e condizione; che prudentemente, e rettamente ciò dimandino; e che procurino, prima di dare la licenza di contrarre, che i contraenti dieno monumenti chiari, indubitati, ed immuni da ogni frode dello stato libero. 3. Stabilisce, che questi Matrimonj si celebri-no in presenza del Parroco di uno de' contraenti; e che senza grave urgente motivo non si deputi un altro Sacerdote; e comanda, che i contraenti sieno istruiti del loro debito dal Parroco, o dal Sacerdote. 4. I fondamenti del Matrimonio occulto si devono consegnare al Vescovo, e si devono cautamente conservare nell'Archivio. 5. Comanda, che la prole avuta da un tal Matri-

monio si battezzì a suo tempo in Chiesa, e che si notifichi legittimamente al Vescovo la nascita della stessa, o immediatamente per mezzo de' genitori stessi, o per mezzo di lettere scritte da essi, o per mezzo di persona degna di fede destinata da' genitori medesimi. 6. Per pena di quelli, che ciò trasgrediscono; è stabilita la promulgazione, e palesamento del Matrimonio. Tutte queste cose devono essere notificate a quelli, che vogliono contrarre tali Matrimonj.

XIV. La impotenza, o incapacità alla copula naturale, e produttiva della prole, nasce o da malefizio, o da causa naturale. Essa è di due sorta, cioè assoluta, per cui alcuno è impotente riguardo a tutti; e rispettiva, o relativa, per cui un conjugato è impotente riguardo solamente ad un altro. L'uno e l'altra si suddivide in perpetua, la quale non si può levare senza miracolo, o senza peccato, o senza pericolo della vita; ed in temporanea, la quale si può levare co' mezzi leciti, e ordinarj, o naturali, o soprannaturali, e. g. colle preci, e cogli esorcismi contro i malefij. La sterilità poi non è impotenza: perchè nonostante la sterilità vi può essere la copula acconcia per se' stessa per la generazione, sebbene per accidente la generazione non segua; cioè per motivo di malattia, o di qualche accidentale qualità del seme, o di qualche altra cosa.

Dico 1. La impotenza (35) perpetua, che precede il Matri-

(35) Due sono le impotenze perpetue, una naturale, di cui parla l'Autore; e una artificiosa, ed è quella la quale proviene dal malefizio perpetuo: allora poi la impotenza che deriva dal malefizio, è perpetua, che non può essere guarita mediante la umana operazione, le preghiere della Chiesa, e gli esorcismi; ma solamente mediante un altro malefizio, o un miracolo. Subito che si scopre una tale impotenza, il Matrimonio da se stesso è nullo. Così secondo il capo 33. Si per *sterilitatis* (q. 1.).

Per ragion della impotenza naturale perpetua sono incapaci del Matrimonio: 1. Quelle donne, le quali sono sì rinserate che l'uomo non può con esse esercitar la copula, purchè, per giudizio dei medici, non possano diventar capaci di un tale esercizio, mediante la incisione, senza pericolo però della vita o di qualche grave malattia, nel qual caso sono tenute di soffrire la incisione, se non

possono divenir capaci mediante le medicine che rilassano i vasi; mentre in allora, secondo il capo, *Fraternitatis (de frigid. & malefic.)* una tale impotenza, essendo curabile, non è perpetua. Così i Dottori comunemente. Se poi il difetto nascesse, non già dalla donna, ma dal marito, allora è probabile che la donna non sarebbe obbligata di soggiacere alla incisione, per rendersi capace dell'esercizio matrimoniale; mentre in tal caso si suppone ch'essa sia già di ciò capace. Che se con niun rimedio, senza pericolo grave del corpo, il marito può superare un tale impedimento, in tal caso, secondo la opinione di molti contro alcuni pochi, il di lui Matrimonio è invalido.

II. Que' vecchi i quali per la vecchiaja sono sì deboli che non possono penetrare nel vaso della donna, o se possono penetrarlo, non possono però seminare dentro di esso.

Sebbene S. Tommaso (in 4. dist. 34.

monio, sebbene sia essa per parte di un solo, invalida il Matrimonio; tanto secondo il jus Canonico, (*vis. de frigidis*), quanto secondo il jus naturale: perchè il Matrimonio consiste nella reciproca consegnazione della podestà del corpo per la copula atta per la generazione, la qual consegnazione è impedita naturalmente dalla impotenza perpetua. Sicchè la impotenza perpetua invalida il Matrimonio riguardo a tutti: la impotenza poi relativa riguardo a quella persona, a cui mira una tal impotenza.

Dico 2. La impotenza temporanea secondo niuna legge invalida il Matrimonio (*cap. 6. de frigidis*). Perchè, potendo esser levata, vi resta materia sufficiente per il contratto, o sia perchè non è una impotenza semplice, ed assoluta, ma solamente accidentale. Se vi è dubbio, che la impotenza, la quale precede il Matrimonio, sia perpetua, o temporanea, non è lecito di contrarre Matrimonio: perchè senza necessità si esporrebbe il Sacramento a pericolo di nullità. Che se il Matrimonio è già contratto, si concede presentemente dal jus a' conjugati lo spazio di tre anni, acciocchè adoperando i mezzi possibili, e dovuti, procurino di levare la impotenza, passato il qual tempo, se la impossibilità sussiste, il Matrimonio è nullo; *cap. 5. de frigidis &c.*) ove se hanno contratto con buona fede, si permette ad essi, che stieno insieme, come fratello, e sorella. Il che si deve intendere, purchè sia certo, che non vi è pericolo d'incontinenza, il quale rare volte si dà. Se poi la cosa va diversamente (36), e o l'uno, o l'altro ciò dimanda, si devono separare.

qu. 1. art. 2. ad 5.) sia di parere, che niuna impotenza naturale sia perpetua, quando non è assoluta, ma relativa: nondimeno la opinione contraria è adottata dai giudici ecclesiastici. Imperciocchè quando il marito non può consumare il matrimonio con una vergine, in tal caso, sebbene possa consumarlo con una corrotta, vogliono dichiarar nullo un tal Matrimonio, e concedono a lui la facoltà di maritarsi con una vedova.

(36) Questa separazione dev' esser fatta dal giudice ecclesiastico; fatta che sia, la parte la quale non è impotente può contrarre un altro Matrimonio, a differenza della parte ch'è assolutamente impotente, la quale non può passare ad altre nozze; a cui però viene concessa la stessa facoltà, se non è impotente se non rispettivamente. Così S. Tommaso (*in 4. dist. 34. qu. 1. art. 3.*).

Secondo il cap. (*Anal. De sent. & re jud.*) è il cap. 33. *Si quis acceperit* (q. 5.) in dubbio se il malefizio abbia preceduto il Matrimonio, o se lo abbia seguito, si presume il secondo in favore del Matrimonio: perchè in caso di dubbiezza si deve presumere per il Matrimonio.

Allorchè il Matrimonio è accusato appresso il giudice d'impotenza, se il marito afferma di aver conosciuta carnalmente la moglie, e la moglie lo neghi, si deve credere al marito che afferma e che giura, e si deve preferire la sentenza in di lui vantaggio: così secondo il Canone 33. *Si quis acceperit* (q. 1.) secondo il capo, *continebatur* (*de sponsal. impub.*) e secondo il capo, *Accepisti* (*de frig. & malef.*). Nondimeno se la donna accusi il marito di bugia e di spergiuro, e provi colla sperienza di molte matrone di esser vergine, allora, se

Che se fatta la separazione (37), si scuopre nell' uomo la potenza, si rinnova il Matrimonio primiero; ancorchè la donna si fosse congiunta con un altro: perchè quel Matrimonio era veramente valido avvegnachè la impotenza fu solamente temporanea. Il conjugato poi, che non ha; che la impotenza relativa, può maritarsi con un'altra persona; ma non già se la impotenza è assoluta, e perpetua. L' uomo poi libero vicino a morire può contrarre validamente colla concubina: perchè ha vera potenza alla copula acconcia per la generazione, sebbene l' abbia in allora impedita dal male, e sebbene poscia non la ridurrà probabilmente all' atto.

Dico 3. Qualunque impotenza che sopraggiunge al Matrimonio rato, e consumato, non lo scioglie; perchè fu valido, e non si può sciorre, che colla professione Religiosa, o colla dispensa del Papa. Allora poi il conjugato impotente, se l' altra parte così esige, è tenuto di praticare i mezzi opportuni a torre la impotenza, purchè non rechino il pericolo di morte: la ragion è, perchè è tenuto di render il debito.

*Nota.* Gli ermafroditi, o sia, quelli che hanno un sesso e l' altro, non sono assolutamente impotenti. Per la qual cosa assolutamente possono contrarre secondo il sesso, che in essi prevale. Se poi l' uno, e l' altro sesso è in essi uguale, devono eleggere o l' uno, o l' altro, e contrarre secondo quello; il che fatto, non possono contrarre un altro Matrimonio secondo l' altro sesso, sebbene fosse valido, e capace.

XV. Il Ratto (38). Non vi può essere Matrimonio alcuno tra

condo il capo, *Proposui (de Probat.)* il giudice deve prestar fede al giuramento della donna, e all' attestato di quelle matrone.

Nel caso in cui il marito move lite circa il Matrimonio, e alla presenza del giudice afferma di non aver potuto conoscere carnalmente la moglie; al contrario la moglie afferma di essere stata da lui conosciuta; in tal caso, se il marito non ha altre prove, il giudice deve creder più alla donna, e deve proferir la sentenza in favor del Matrimonio. Così secondo il capo, *cum Ecclesia (de caus. profess. & propriet.)*.

(37) Se la Chiesa scopra, che quello in cui era l' impedimento, ha esercitato la copula colla stessa o con un' altra, sana il Matrimonio precedente, e riseca il secondo, sebben fatto con sua licenza. Onde, secondo il capo, *Laudabilem (de Frigid. & malef.)* e

secondo il capo, *Fraternitatis, (de Frigid. &c.)* la donna deve essere restituita al primo marito da cui era stata separata per la impotenza che si presumeva, e si era maritata con un altro. La speranza triennale, secondo molti, si deve computare dal giorno del di lei incominciamento; secondo altri poi dal giorno stabilito dal giudice.

(38) Il ratto che impedisce il Matrimonio, è propriamente quello con cui la fanciulla è trasportata in luogo all' altro per contrarre con essa Matrimonio. Perchè il Tridentino parla solamente di quelli, i quali commettono il ratto, relativamente al Matrimonio, e offendono la di lui libertà. Se però la fanciulla venisse contaminata nel ratto, e quindi venisse sforzata di acconsentire al Matrimonio, allora il di lei rapitore, sebbene non offenda direttamente se non

il rapitore, e la persona rapita, sebbene dopo il ratto acconsenta, finchè è in potere del rapitore. Se poi la persona rapita separata dal rapitore, e posta in luogo libero, e sicuro acconsente, il Matrimonio valerà (Trident. sess. 24.), ove contro il rapitore, e contro quelli, che danno a lui consiglio, ajuto, e favore, stabilisce la pena della scomunica da incorrere sul fatto stesso.

*Nota. 1.* Il Ratto è presentemente un distaccamento violento della donna da un luogo all' altro per motivo di contrarre Matrimonio, o di sfogare la libidine. Due sono le spezie del Ratto, una per cui la persona si rapisce violentemente contro il volere di essa; l'altra, con cui si rapisce col consenso di essa, ma contro voglia de' genitori, o procuratori di essa, sotto la tutela dei quali si trova. Secondo molti, il solo primo ratto è impedimento dirimente: perchè il Tridentino ha voluto, che cessi l' impedimento, se la persona rapita fosse separata dal rapitore, e posta in luogo libero, e sicuro; nè esige per questo, che sia restituita a' genitori.

*Nota. 2.* Non importa, se alcuno da se stesso, o per mezzo di un altro rapisca (*reg. jur. 72. in 6.*).

3. Non basta che la femmina rapisca l'uomo; perchè le leggi specialmente penali, non comprendono quelle cose, che di rado accadono, come è il caso mentovato, quando chiaramente non le esprimano (*l. y. S. de Legib.*).

Q. IV. Chi può dispensare negl' impedimenti dirimenti?

R. 1. Neppur il Papa può dispensare negl' impedimenti dirimenti secondo il jus naturale, come sono l' errore, la pazzia, la consanguinità in qualunque grado della linea retta, e nel primo grado della linea trasversale, il legame, la impotenza, e secondo molti, l'affinità in primo grado della linea retta. La ragione è, perchè Cristo non ha concessa alla Chiesa una tal facoltà, come si raccoglie dalla pratica.

R. 2. Negli altri impedimenti, che invalidano secondo il solo jus ecclesiastico, il Papa solamente, come capo della Chiesa, almeno ordinariamente può dispensare; perchè niuno può dispensare nella legge superiore, se ciò non sia a lui concesso. Ora questi impedimenti sono stabiliti dal Papa, o da' Concilj Generali, o dalla consuetudine universale. La cosa poi va diversamente riguardo alle leggi del digiuno, dell' astinenza dalle opere servili, e da altre cose: perchè nelle leggi, la materia delle quali è frequentemente in uso, i Vescovi ponno dispensare, o per consuetu-

---

La castità della fanciulla, offende per indirettamente la di lei libertà di maritarsi col rapitore; e un tal ratto basta per sciogliere il Matrimonio, e incorrere nelle pene.

tudine prescritta legittimamente, o per consenso tacito del Papa; a motivo delle necessità, che frequentemente accadono. Ho detto, *almeno ordinariamente*: perchè in sentenza comune il Vescovo può dispensare negl' impedimenti occulti dopo il Matrimonio confermato, e consumato, se succedono ne' modi seguenti: 1. Se il Matrimonio fu contratto in presenza della Chiesa, premesse le denunziazioni, e la buona fede almeno di un conjugato. 2. Se il Matrimonio è consumato, e se i conjugati non si possono separare senza scandalo grave, o secondo molti, senza danno gravissimo. 3. Se non si può ricorrere al Papa per la povertà, o altra causa, o per il pericolo probabile di peccare, che sovrasta a' conjugati per una sì gran dilazione. La ragion di tutto ciò è la consuetudine (39) della Chiesa introdotta per il bene dell' anime col consenso almeno tacito della Chiesa. La commissione poi di dispensare negl' impedimenti del Matrimonio non spira colla morte di chi la concede, perchè la grazia fu fatta riguardo a quello, che dimanda, e si esige solamente la esecuzione.

(\*) Nota. Nel Libro VII. de *Synod. Diaceta* cap. 30. e 31. sono spiegate e confermate più diffusamente le cose dette in questa questione dall' Autore. Indi circa la podestà ordinaria de' Vescovi prosegue così il Pontefice: " Chechè ne sia della podestà straordinaria, la quale in virtù della volontà presunta del Sommo Pontefice compete a' Vescovi in caso di qualche necessità pressantissima, e di qualche impedimento occulto, non giuriamo presentemente cosa alcuna di essa, ma solamente discorriamo della podestà ordinaria di dispensare in alcuni pubblici impedimenti dirimenti ". Quasi tutti i Dottori negano al Vescovo una tal facoltà. Anzi le Sacre Congregazioni di Roma, le Congregazioni cioè del Concilio, e della Inquisizione Suprema più di una volta hanno proscritta, come falsa, e temeraria, la proposizione, che attribuisce a' Vescovi il jus di dispensare nell' impedimento pubblico dirimente, che impedisca di contrarre Matrimonio, sebbene sovrasti una grave necessità di contrarlo. Quindi Giberto (Tom. XII. consult. 59.) insegna assolutamente, che i Vescovi in questo affare devono unicamente guardare la pratica de' loro predecessori, e che, esigendo così qualche causa legittima, possono liberamente concedere, quelle dispense, che conoscono essere state concesse dai loro predecessori. Lo stesso insegna Natal' Alessandro (*Theolog. Dogmat. & Morale*

(39) Se manchi alcuna delle circostanze accennate dall' Autore, e se le persone sieno veramente povere, o *ferma pauperum*, acciò non si esiga rozzo e rustiche, la carità vescovile o sacerdotale procurerà di conseguire dalla Santa Sede una tal dispensa in forma *pauperum*, acciò non si esiga alcuna spesa dalle dette persone.

*lib. I. de Matrimon.*). Avverte al numer. 4. Benedetto il pericolo, che i Vescovi, i quali si arrogano la podestà, di cui si tratta, ed in virtù di essa si appropriano più o meno, secondo che più o meno fu essa da' loro predecessori esercitata, avverte, dico, il pericolo, che tali Vescovi non ingannino se stessi, ed i loro sudditi: perchè si può, dice egli primieramente dubitare, se nel regno floridissimo di Francia, ubbidientissimo alla Sede Apostolica, e custode tenacissimo de' Sacri Canoni, una tal consuetudine sia stata mai in vigore: avvegnachè non solamente ha potuto accadere, che questo, o quel Vescovo abbia dispensato in questo, o quell' impedimento per privilegio concesso a lui particolarmente dalla Santa Sede: ma eziandio, che la cosa sia stata così, si raccoglie da' Registri delle Sacre Congregazioni de' *Propag. Fide*, e del Santo Uffizio, nelle quali si trovano frequentemente registrate le concessioni fatte a' Vescovi Francesi di dispensare dall' impedimento del terzo, e quarto grado . . . . Meritamente poi Natal. Alessandro (in fine tit. Reg. XII.) ha rimarcato, che in un tal dubbio non è lecito al successore di concedere simili dispense.

5. Che poi alcuni Vescovi Francesi per privilegio personale, e non già per consuetudine abbiano avuta la facoltà di dispensare in qualche impedimento, lo ricaviamo, segue Benedetto, perchè per una parte non è credibile, che una tal consuetudine sia stata ristretta, e rinchiusa, e che non abbia oltrepassati i confini di una, o poche Diocesi . . . . dall' altra parte poi sappiamo, che molti Vescovi della Francia hanno elegantemente dichiarato, che non è lecito ad essi di rilassare verun impedimento dirimente, come si ricava da molti Concilj, e dalla Congregazione, e radunanza generale de' Vescovi, e di tutto il Clero Francese fatta nell' anno 1709.

6. Ma dato anche, che in qualche Diocesi si sia introdotta questa consuetudine . . . . bisogna prima esaminare diligentemente, se una tal consuetudine ha ayute tutte le condizioni necessarie, cosicchè abbia potuto prevalere alla legge del Vescovo, che proibisce, che non presuma di frangere lo statuto del Superiore, o in qualunque maniera dispensare da esso. Anzi tendendo una tal consuetudine non solamente ad abolire la legge, ma eziandio a levare, e diminuire i jus, che convengono al solo Romano Pontefice, oltre le altre condizioni è necessario, che abbia perseverato e durato per 110. anni, senza ogni interrompimento. Finalmente bisogna considerare principalmente, se mediante una tal consuetudine, dato che in qualche luogo sia entrata, si rompe il nervo, ed il vigore della disciplina Ecclesiastica, nel qual caso Innocenzo III. (cap. *Cum inter de consuetud.*) ha dichiarato, che

con essa non si prescrive mai contro la legge. Che poi la mentovata consuetudine almeno in molti Vescovi della Francia abbia un tal difetto, si ricava da Cabassuzio (lib. 11. cap. 27. num. 6.).

7. Esorta i Vescovi Francesi di conformarsi all'avvertimento di Cabassuzio, e che col pretesto della consuetudine non esercitino quella facoltà, che non ponno dissimulare essere almeno incerta, e dubbiosa: che se alcuno contenda ostinatamente, eh' esta a lui compete, bisogna che si astenga dal produrla nel suo sinodo, e dall'appropriarsela col Decreto Sinodale; avvegnachè neppur quelle cose, che per la sopraddetta permissione, e connivenza della Santa Sede sono lecite con sicurezza a' Vescovi, possono da essi essere stabilite coll'editto o colla costituzione Sinodale, ed essere ascritte al loro jus ordinario.

8. Conchiude, che se qualche Vescovo per la troppa lontananza della sua Diocesi da Roma, e per altra causa legittima stima necessario di avere l'autorità di dispensare in uno, o in più impedimenti dirimenti il Matrimonio, la dimandi al Sommo Pontefice, che non ricusa di concederla a chi la chiede, or più, or meno ampia, secondo la diversità de' luoghi e de' tempi.

R. 3. Per consuetudine il Vescovo può dispensare negli impedimenti solamente impediendi il Matrimonio, fuorchè i voti di castità perpetua, di entrare in Religione, come riservati al Papa. Si aggiunga, che gli sponsali obbligano anche per giustizia del jus naturale. Se poi i contraenti sono di diverse Diocesi, si ricerca la dispensa di tutti due i Vescovi: perchè uno non può dispensare, che col suddito proprio.

Q. V. Che cosa si ricerca per la validità della dispensa?

R. Si ricerca, che la causa finale sia vera, e che sussista, quando si concede; come pure, che nella dimanda non si ometta alcuna di quelle cose, ch' esigono il jus, e lo stile della Curia Romana; e che non si taccia alcuna cosa vera, per ragion della quale la dispensa o non verrebbe in verun modo accordata, o non verrebbe accordata, che con qualche condizione, e limitazione (cap. *Super. de reform.*), altrimenti la dispensa sarebbe orrettizia, o surrettizia, e perciò nulla, per mancanza del consenso nella dispensa.

Q. VI. Come si deve convalidare il Matrimonio?

R. 1. Se la nullità del Matrimonio contratto in presenza del Parroco, ed almeno di due testimonj è occulta per qualche occulto difetto, di cui non vi è pericolo, che una volta divenga noto; perchè allora il Matrimonio sia valido, ricercasi, secondo molti, che levato l'impedimento occulto i contraenti acconsentano reciprocamente senza Parroco e testimonj, come per attestato di Navarro dichiarò S. Pio V. In pratica però si deve ammette-

re l'assistenza del Parroco, e de' testimonj, se da ciò non si tema alcun grave incomodo, o scandalo; perchè ciò è più sicuro. Se poi la nullità è pubblica, o se vi è pericolo, che non si renda pubblica, levato l'impedimento si deve rinnovare il consenso in presenza del Parroco, e de' testimonj, perchè allora mira la ragione del decreto del Tridentino; perchè altrimenti non potrebbe essere sicura pubblicamente, nè si potrebbe provare la validità del Matrimonio. Anzi se l'impedimento si può provare da due testimonj maggiori di ogni eccezione, allora vi è bisogno della presenza del Parroco, e de' testimonj: perchè la legge del Tridentino in tal caso ha luogo, avvegnachè, provato l'impedimento, l'altro conjugato non si potrebbe impedire dal non contrarre con un'altra, se la convalidazione fosse occulta.

R. 2. Se il Matrimonio fu nullo per mancanza di vero consenso in entrambi, perchè divenga valido, devono entrambi rinnovare il consenso, perchè il primo fu nullo; e questo consenso reciproco deve essere espresso esternamente, perchè il segno del primo consenso non basta, avvegnachè è segno solamente di un consenso falso; ed a questo può supplire la copula fatta con affetto maritale (cap. 2. de conjug. servor.). Che se il Matrimonio fu nullo per mancanza del consenso per parte di un solo, il quale acconsentì fintamente, o per timor grave ingiusto, secondo molti perchè divenga valido, basta, se quello veramente produca il consenso, e lo esprima in qualche modo esternamente, e. gr. esercitando la copula con affetto conjugale: perchè in questo caso le persone contraenti sono ambedue legittime, e capaci di contrarre; ed il consenso di una parte fu vero, e si suppone, che sussista, come non risrtrato abitualmente e moralmente: avvegnachè esso stima, che il Matrimonio sia valido, o tiene l'altra parte, come conjugata, col dimandare, e rendere il debito. In pratica però è più sicuro, che ambidue rinnovino il consenso, quando non si tema o scandalo, o pericolo, o incomodo grave.

R. 3. Se il Matrimonio fu nullo per qualunque altro impedimento dirimente, perchè divenga valido, si ricerca: 1. Che si ottenga la dispensa, o che l'impedimento cessi da se stesso. 2. Che frattanto la parte consapevole della nullità, non renda il debito a chi lo chiede; altrimenti fornicherebbe scientemente. 3. Che ambidue i conjugati rinnovino il consenso, che esternamente lo esprimano: perchè il primo consenso di essi fu nullo, perchè fu fatto tra persone inabili, e perchè è caduto sopra una materia illegittima. Onde ottenuta la dispensa, se non vi è pericolo alcuno d' incomodo grave, si deve scoprire la nullità all'altra parte confusamente, ed in genere: perchè senza una tal

manifestazione la parte non consapevole della nullità, se acconsente di nuovo, acconsente per errore, anzi non dà propriamente un nuovo consenso, ma rinnova il primo, ch'è nullo; la confermazione, e ripetizione del quale, come nullo non basta. Onde nelle lettere dispensatorie si aggiunge questa formola: *ch' essendo fatto consapevole il conjugato della nullità del primo consenso, ma così cautamente, che non si scopra il delitto dell' altra parte, si proceda alla dispensa.*

Ma v'è una gran difficoltà, quando per questa manifestazione si teme qualche grave incomodo, o pericolo, o scandalo, come non di rado avviene. Molti Dottori propongono questa strada, cioè, che la parte consapevole dell' impedimento alletti con carezze la parte non consapevole dello stesso, e quando la vede ben disposta le parli e. g. in questa maniera: *Io così ti amo, che se noi non fossimo maritati, vorrei prenderti in consorte, ed ora per tale ti prendo; e tu fai per parte tua lo stesso con me?* Se risponde che sì, o se con altra parola simile dichiara, e dà nuovo consenso; allora, dicono, il Matrimonio sarà valevole: perchè la parte non consapevole dell' impedimento vuole allora contrarre un nuovo Matrimonio, se il primo non fu valido; ma non basta, se dice, *vorrei, farei*, perchè il consenso non sarebbe assoluto, e presente. Alla clausola della dispensa rispondono, che essa fu aggiunta con questa restrizione, la quale si sottointende: *se si può fare.* Che se neppur questo si può fare senza grave pericolo, o scandalo: perchè cioè, se l' altra parte è accorta, da questa insolita maniera di operare potrebbe congetturare, che vi è qualche arcano simile; molti sono di parere, che la parte consapevole dell' impedimento può seguire la opinione di quelli, i quali dicono bastare in tal caso, che rinnovi internamente il consenso, e che renda il debito all' altro conjugato con affetto conjugale senza avvisarlo della nullità del Matrimonio. Perchè nell' atto, con cui la vuole come conorte, o la conosce come tale, si conosce virtualmente il consenso, con cui presentemente, e sempre tacitamente, e praticamente acconsente verso di essa, come sua consorte. Ma essendo tali cose dubbie e difficili, il Confessore, il quale dalla Confessione comprende, che i penitenti hanno contratto con un impedimento dirimente, il quale da essi è inevitabilmente non saputo, non li deve avvertire di esso, se prima non sappia, che ciò si può fare senza pericolo di grave incomodo, o di scandalo, o di peccato riguardo ad essi (cap. de consang.). In queste poi, ed in altre gravi difficoltà bisogna consultare gli uomini dotti, specialmente il Vescovo della Diocesi. La Professione nulla si convalida nella stessa maniera, con cui si convalida il Matrimonio.

## APPENDICE.

Da chi ; ed in qual modo si devono ottenere  
le dispense Matrimoniali .

Articolo : I. *In qual modo si deve ottenere da Roma la dispensa :*

**Nota 1.** **C**he tutti gl' impedimenti dal solo jus Ecclesiastico istituiti possono essere rilasciati dal Pontefice Romano . La ragione , si perchè la cosa può essere tolta da quelle cause , dalle quali fu posta ; si perchè altrimenti niuno nella Chiesa avrebbe facoltà di dispensare . Quindi si raccoglie : 1. Che il Papa può dispensare negl' impedimenti della prima classe . 2. Che può dispensare negl' impedimenti della cognazione co' spirituale , che legale , come pure carnale , eccettuata però la linea retta ( e questa tutta secondo molti ) , e nel primo grado della linea trasversale , in cui la Chiesa , o possa , o non possa dispensare , non ha mai dispensato ; e non dispenserà mai . 3. Negl' impedimenti dell' affinità , neppur eccettuato , come è più probabile , il primo grado della linea retta . 4. Negl' impedimenti del voto , anche solenne . 5. Negl' impedimenti dell' Ordine . 6. In quelli del delitto . 7. In quelli della diversità di Religione . 8. In quelli della onestà pubblica . 9. In quelli della clandestinità . 10. Finalmente anche negl' impedimenti del ratto , o rapimento . Negli altri poi , i quali per jus naturale , o divino invalidano il Matrimonio , per la ragion opposta non può dispensare .

**Nota 2.** Che per concedere tali dispense sono stati istituiti a Roma due tribunali , cioè della Sacra Penitenzieria , e della Dateria . Dalla Penitenzieria si dimanda , e si ottiene la dispensa per il solo foro interno di tutti , e de' soli impedimenti occulti , o impediendi , o dirimenti , sì per contrarre Matrimonio , sì per restare nel Matrimonio contratto : eccettuati però gl' impedimenti , sì della consanguinità , sì dell' affinità , provenienti dalla copula lecita , sì finalmente gl' impedimenti della cognazione spirituale , ne' quali , per quanto sieno occulti , la Penitenzieria mai non dispensa per contrarre Matrimonio . Dico 1. Per contrarre il Matrimonio , perchè se il Matrimonio è contratto , la Penitenzieria per ravvivarlo dispensa negli altri gradi , purchè sieno occulti fuorchè nel primo , e secondo grado della consanguinità , e dell' affinità : anzi se sono pubblici , la Penitenzieria può convalidare i Matrimoni contratti in essi validamente ; quando la nullità provien per motivo di falsità , o di finzione occulta delle lettere ottenute

Gg 2

te dalla Dateria, fuorchè se la falsità consista nella narrativa della copula precedente, la quale però non avvenne prima. Aggiungete qui due cose. 1. Che la Penitenzieria non ha mai usato di dispensare ne' misti mediante la copula lecita del primo e di qualunque altro grado della consanguinità o affinità. 2. Che dispensa in ogni grado, e linea dell'affinità perfetta nata dalla copula, ma lecita, il che si deve qui suppor sempre. L'impedimento poi è occulto, quando o è affatto secreto, o se è noto ad uno, o due, o tre, o quattro, non vi è pericolo che si divulghi maggiormente. Nel tribunale della Penitenzieria non si esprimono i veri nomi, o cognomi de' dispensandi, ma solamente i nomi finti, e. g. Cajo, Berra, o le lettere A. B. ec. nè si pagano alla Penitenzieria alcune spese, o tanse, ma tutto è gratuitamente concesso.

Dalla Dateria vengono rilasciate le dispense per il foro esterno. In esse si esprimono i nomi veri, la Diocesi, o le Diocesi del dispensandi; inoltre, se la dispensa non è rilasciata *in forma pauperum*, per titolo di povertà, bisogna pagar le spese colla tansa pecuniaria non piccola, la quale in opere pie è applicata dal Pontefice Romano. Sebbene poi il tribunale istituito in Roma per il foro esterno si chiami assolutamente Dateria; nulladimeno tutte le dispense, che si esigono per il foro esterno, non sono rilasciate nello stesso luogo, nè dagli stessi Uffiziali: avvegnachè nella Dateria, che si chiama anche *uffizio delle grazie minori*, sono rilasciate tutte, e le sole dispense, le quali si dimandano per i gradi più timoti, cioè nel quarto, o nel terzo, e quarto grado, o provengano esse da uno, o da diversi stipiti. Tutte queste, e sole dispense che o da uno, o da più stipiti provengano, e sono necessarie per il terzo, o per il secondo e terzo grado, vengono rilasciate dalla Cancelleria. Quelle poi, che si dimandano nel primo grado dell'affinità, o nel primo, e nel secondo, o nel primo, e nel terzo, o finalmente nel primo, e quarto grado dell'affinità, o della consanguinità, tutte queste, e queste sole dispense sono rilasciate nella *Prefettura de' Brevi, e sotto l'Anella Piscatorio*.

Alcune cose poi si devono esprimere nell'uno, e l'altro tribunale, e alcune o nell'uno, o nell'altro solamente. Nell'uno, e l'altro tribunale si devono esprimere necessariamente le cose seguenti. 1. L'impedimento, di cui si cerca la dispensa, deve essere esposto legittimamente e in particolare. 2. Nell'una, e nell'altra supplica si devono esprimere tutti gl'impedimenti relativi al Matrimonio, da' quali sono impediti quelli, che vogliono contrarre. Perchè questo è lo stile della Curia, il quale fa legge. Che se un impedimento e. g. della consanguinità è pubblico, e l'altro e. g. del delitto, è occulto, allora l'impedimento pubblico

si deve esporre nella Dateria, o nella Cancelleria per impetrare la dispensa riguardo al foro esterno; e tutti due poi, cioè cost' il pubblico, che l'occulto si devono palesare alla Penitenzieria; non già perchè rilassi l'impedimento pubblico; ma perchè esamini, se, e con qual condizione possa dispensare. Ma non importa, se si dimanda prima la dispensa nella Dateria per il foro esterno, o se si dimandi nella Penitenziera per il foro interno, come ha dichiarato la Sacra Congregazione: Sebbene, sembra, che sia difficile ottenere la dispensa, stimo essere meglio ricorrere prima alla Penitenzieria, per non ottenere non senza grande spesa e inutilmente la dispensa dalla Dateria.

*Nota 3.* Se per motivo della dispensa si assegna da' supplichevoli la copula, bisogna esprimere, se fu esercitata colla speranza di ottenere più facilmente la dispensa; il che meritamente fu stabilito, acciocchè niuno riporti facilmente comodo dalla frode e dal peccato; e questa speranza si deve dichiarare, ancorchè sia stata solamente in una parte de' supplichevoli.

*Nota 4.* Che se la dispensa si dimanda dopo già fatto il Matrimonio, allora si devono esprimere necessariamente quattro cose. 1. Se le parti, o una di esse, (perchè ciò si deve in pratica consultare) abbiano contratto con buona, o mala fede. 2. Se hanno contratto colla speranza di ottenere più facilmente la dispensa. 3. Se hanno anche consumato il Matrimonio. 4. Se le parti, le quali non erano consapevoli dell'impedimento, hanno contratto clandestinamente, o senza premettere le denunziazioni, perchè il Concilio di Trento (sess. 14. de Reformat. Matrimo. cap. 15.) vuole, che quelli, i quali sono in tali circostanze, restino privi di ogni dispensa; non già che si neghi ad essi ogni dispensa, ma che si conceda con molto maggior difficoltà.

Oltre queste cose, che sono generali, si devono esprimere in particolare alcune cose riguardo ad ogni impedimento. Così riguardo alla consanguinità si deve esprimere fedelmente: 1. Se l'impedimento è in linea retta, o in linea trasversale, ed in qual grado di ambedue. 2. Se le parti sono congiunte con doppio vincolo di consanguinità: molto più poi, se hanno, o non hanno molti impedimenti di diversa ragione. 3. Bisogna esprimere l'incesto, cioè la copula esercitata notoriamente colla consanguineità prima del Matrimonio, colla, o senza la speranza di ottenere la dispensa, anche in caso, in cui si assegna un'altra causa legittima per ottenere la dispensa: avveguachè questo è lo stile della Curia Romana, come fanno testimonianza Barbosa, e Corrado molto pratico in queste materie: lo stile poi fa legge. Secondo lo stesso Autore questa necessità di esprimere l'incesto si estende a quelli che cercano di essere dispensati non solo dall'affinità, ma

eziandio dalla parentela spirituale, e dalla onestà pubblica. Non è poi necessario di dire, se la copula colla stessa persona fu esercitata più volte. Ho detto che bisogna esprimere la copula, se è pubblica; perchè se fu occulta, non si presume, che la Chiesa, la quale è una madre pietosa, voglia, che si divulghi la copula con tanta infamia del reo, e molte volte con pericolo della vita. Ma in tal caso si dovrà ricorrere alla Penitenzieria. Negano ciò Pickler (tit. 76. lib. 4. num. 37.), e Reinffesuel, perchè, dicono essi, l'incesto non ha bisogno di propria di pensa; e dall'altra parte la Penitenzieria nè suole, nè può esigere alcuna compensazione, perchè tutto quello ch'ella rilassa, lo rilassa gratuitamente, e perciò di dietro delle lettere vi pone questa frase: *Gratis ubique*. Lo stesso insegnano molti Teologi, e Canonisti appresso Sanchez (Lib. VIII. disp. 25. numer. 6.). Ma egli è di parere, che in tal caso bisogna ricorrere alla Penitenzieria, e che devesi dichiarare anche la pubblica consanguinità o affinità, dalla quale il Sommo Pontefice o ha di pensato, o dispenserà. Lo stesso sostiene Paolo Leone (*in Praxi* p. 2. cap. 7. numer. 2.). Io sono d'opinione, che debbasi stare a questa opinione, la quale è più sicura, ed è almeno della stessa probabilità colla opposta.

Ma che si deve dire, se le parti hanno cominciato ad avere commercio carnale dopo la dispensa ottenuta da Roma?

R. Che non vale una tal dispensa. Perchè 1. la dispensa, come si dà ora, in modo di commissione, non è tanto una dispensa attuale, quanto un comando, o un ordine di dispensare indirizzato all'Uffiziale del luogo, acciocchè indaghi, se le cose sono in quella maniera, nella quale furono e poste. Lo stesso dimostrano lo stile, e la pratica della Curia Romana, e la dichiarazione della Congregazione, interprete del Concilio di Trento; sicchè bisogna ottenere le lettere, che chiamano, *perinde valere*, che ugualmente vagli; se poi le parti, prima di dimandare la dispensa, hanno avuto la copula, e l'hanno espressa, e se ricadano nello stesso delitto, bisogna allora distinguere: perchè o ricadono prima del rilassamento della dispensa, e allora la dispensa vale, avvegnachè non è necessario, che si esponga il delitto quanto al numero; o ricadono dopo la concessione della dispensa, e in tal caso disordano i Teologi. Altri sostengono, che allora vi è bisogno di una nuova dispensa. Altri poi ciò negano più comunemente. Tra questi vi è Corrado, il quale riporta la decisione espressa sopra questo affare della Sacra Congregazione; e vi sono tutti i Canonisti Romani.

Circa l'affinità si devono esprimere: 1. Il grado. 2. La pluralità del legame, se vi è, e ciò si deve fare nella stessa supplica. 3. Il grado anche più vicino, se la distanza de' gradi è

inequale. La ragion è, perchè quello, che si osserva nella consanguinità, il jus, lo stile della Curia, e la opinione comune de' Dottori vogliono, che si osservi anche nell'affinità. 4. Si deve esprimere eziandio, se l'affinità provenga da copula lecita, o illecita, allorchè si dimanda la dispensa del primo, o del secondo grado: perchè ciò è necessario per intendere, se coll'affinità concorre la onestà pubblica: imperciocchè questa essendo sempre annessa alla copula lecita, si espone tacitamente, e tacitamente si dispensa, tosto che si dichiara, che l'affinità proviene dalla copula lecita: si deve anche esprimere, se l'affinità è in linea retta, o trasversale, almeno qualora l'affinità nasce dalla copula lecita (Sanchez l. 121. disput. 24.).

Circa la pubblica onestà bisogna spiegare, se essa nasca dagli sponsali, o dal Matrimonio, e in qual grado sieno quelli, che vogliono contrarre.

Circa la cognazione spirituale bisogna esprimere: 1. Se essa è da una parte paternità, o maternità, e conseguentemente filiazione dall'altra parte, ovvero se è solamente compaternità, o commaternità, perchè la Sede Apostolica quasi mai dispensa nella paternità spirituale, 2. Se la cognazione spirituale sia duplicata. Nulladimeno non è necessario di esprimere, se alcuno ha tenuto a Battesimo, o a Cresima più figliuoli della stessa persona: perchè in questo caso la cognazione spirituale non è moltiplicata, come per testimonianza di Graziano (p. 8. c. 3. n. 78.) ha dichiarato Clemente VIII. Sanchez, e Reinffestuel sono di parere non essere necessario esprimere, se la cognazione spirituale nasca dal Battesimo, o dalla Cresima; perchè queste circostanze poco, o niente mutano la cosa.

Circa l'impedimento del delitto si deve dichiarare, se sia per macchinamento del conjugato, o per il solo adulterio senza alcun macchinamento, o se è da ambi i conjugati; perchè se nasce da macchinazione, il Papa non dispensa mai per il foro esterno, e rare volte per l'interno.

Per quello appartiene alle cose, che sebbene si devono esprimere appresso la Dateria, ma non si esprimono però nella Penitenzieria, esse sono cinque. 1. Il cognome, e il nome del supplicante. 2. Il nome della Diocesi. 3. Neppure è necessario, che si esprima il grado più vicino, purchè non sia il primo. 4. Secondo alcuni neppur si deve esprimere la copula, quando non sia stata esercitata colla speranza di ottenere più facilmente la dispensa. La cosa va diversamente nella Dateria, in cui si devono esprimere: 1. Il nome, e cognome de' supplichevoli senza breviatura. 2. La Diocesi della nascita, quando le parti non abbiano stabilito il domicilio in un'altra.

Finalmente diversamente si devono scrivere le lettere, colle quali si dimanda la dispensa dalla Penitenzieria, e diversamente le lettere, colle quali si dimanda dalla Dateria: sebbene poi basti assolutamente, che si dichiari apertamente, chiaramente, e senza ambiguità l'impedimento, e la causa di dispensare: è spedito però, che si osservi lo stile consueto di supplicare nella Curia di Roma. Essendo addossata la esecuzione della dispensa a' soli Dottori in Teologia, o nel jus Canonico, se facilmente non si può avere nè l'uno, nè l'altro, il supplicante deve ciò aggiungere nella supplica, e insieme pregare, che sia addossata ad altre persone la esecuzione della dispensa; e specialmente al Parroco, o anche al semplice Confessore, a cui il penitente palesa la sua coscienza, o con cui ha maggior confidenza di palesarla; acciocchè il penitente, e principalmente le femmine non sieno costrette di girare quà, e là per la esecuzione della dispensa. Questa facoltà si concede facilmente al Confessore, anche non dottore, in que' casi, i quali hanno poca difficoltà, e colle donne. I Religiosi Mendicanti, i Gesuiti, sebbene non sieno dottori, come pure i Sacerdoti della Congregazione delle Missioni, ponno eseguire le dispense della Penitenzieria. Oltre poi il Penitenziere maggiore, che sempre è Cardinale, sono istituiti tre Penitenzieri subordinati allo stesso nelle tre principali Basiliche di Roma, i quali si chiamano Penitenzieri minori, cioè nella Vaticana vi sono i Padri Gesuiti, nella Lateranense i Padri Francescani Riformati, e in quella di Santa Maria Maggiore i Padri Domenicani. Si può scrivere poi a qualche amico, o al Procuratore di qualche Ordine, o il che è più facile, immediatamente al Penitenziere maggiore, pagando prima il porto della lettera.

La cosa va diversamente nelle dispense concesse dalla Dateria, le quali sotto pena di nullità si devono ottenere col ministero de' Spedizioneri secondo gli editti del Re. Quando la dispensa si dimanda alla Dateria, le lettere supplichevoli s'indirizzano al Papa: onde la lettera comincia di dentro con queste parole, *Beatissimo Padre*: di fuori poi la iscrizione si fa al Papa.

Se le parti vogliono essere dispensate per titolo di povertà, il Parroco deve far fede della loro povertà al Vescovo, o al Vicario Generale dello stesso, il quale la deve mandare alla Santa Sede.

## Articolo II. *Della esecuzione della Dispensa.*

O che la dispensa si ha dalla Penitenzieria, o che si ha dalla Dateria. Ognuna ha diversi esecutori: la prima ha i Confessori per esecutori: la seconda i Vescovi, e i Vicarj Generali di essi. Parleremo separatamente degli uni, e degli altri. Quanto a' Con-

fessori, la dispensa va ad essi indirizzata dalla Penitenzieria con queste parole nella soprascritta. *Discreto viro N. Confessario Theologiae Magistro (vel Decretorum Doctore) ex approbata ab Ordinario per latorem, vel latricem penitentem eligendum ad infrascripta specialiter deputato.* Di dentro poi è dichiarato e l'impedimento, e il motivo di dispensare in esso. Poi per procedere con sicurezza in quelle cose, che possono far ostacolo qualche volta al Confessor giovane, o anche vecchio, spiegheremo le parti de' mentovati rescritti, le quali hanno qualche difficoltà; e le quali si devono osservare, acciocchè il Confessore validamente, e lecitamente eseguisca il rescritto.

*Discreto viro Doctore* ec. Sicchè non basta, che alcuno sia o licenziato in Teologia, o nel jus civile, o nel jus Canonico, o che sia professore dell'uno e dell'altro, o dottore nel jus civile, o che realmente sia dotto, o che per error comune sia reputato dottore, o che nella sua Religione sia chiamato, come Maestro, quando veramente non sia decorato in qualche Università del grado del magistero o del Dottorato; onde in questi casi la dispensa sarebbe priva del suo effetto. Mentre sto scrivendo queste cose, sento, che ora i Brevi della Penitenzieria non s'indirizzano a chi è dottore. Sono però eccettuati da questa regola i Gesuiti, e i Religiosi Mendicanti, i quali per partecipazione godono de' privilegj di quelli. Come pure i Confessori semplici, i quali hanno supplicato, ed hanno ottenuto, che sia ad essi delegata l'esecuzione della dispensa. Onde il dottore, il quale non è attualmente approvato, sebbene altre volte, e in altro paese sia stato approvato, non può eseguire la dispensa. Se il rescritto è in favore di qualche Religioso, basta, che il Confessore da eleggersi dallo stesso sia approvato dal Superiore dell'Ordine, il quale riguardo a' suoi Religiosi fa le veci dell'Ordinario. Se si tratta di qualche Monaca, deve essa eleggere uno de' Confessori approvati per le Monache, intorno alla qual cosa osserva due cose Tiburzio, e Navarro (pag. 51.) 1. Che non si ricerca che il Confessore sia approvato per il Monastero, in cui soggiorna la Monaca. 2. Che queste commissioni qualche volta si commettono a' Confessori approvati dall'Ordinario; sebbene non sieno approvati per le Monache, cioè perchè le Monache abbiano la libertà di confessarsi da chiunque. Ma è molto più decante, e sicuro, che qualcuno cerchi dall'Ordinario una spezial approvazione per confessar le Monache; la quale può chiedere in generale, e per poco tempo, perchè non nasca qualche sospetto.

Spieghiamo ora le formole interne del rescritto, cioè le formole, che sogliono esser poste nel rescritto, le quali si devono seriamente considerare. La prima è questa: *quatenus si ista est;*

o come una volta si scriveva, e si deve in qualche modo sottintendere anche quando è omissso: *quatenus si ita esset per diligentem oratoris examinationem, post monita, & consilia illi premissa inveneris* ec. Circa queste clausole bisogna osservare alcune cose, e primieramente, che questi avvertimenti, e consigli consistono, acciocchè il Confessore esorti il penitente, che dichiari sinceramente, e in presenza del Signore la verità; il che stimo non essere necessario, e la probità, e la pietà del penitente sono già note al Confessore. 2. Che il Confessore è obbligato in coscienza, e sotto peccato mortale d'indagare, ed esaminare il fondo, e le circostanze della cosa, cioè investigando, se l'impedimento, che fu proposto alla Penitenzieria, sia occulto, e se dalla negativa della dispensa sieno per nascere gl' incomodi, che per altro il supplichevole ha dichiarato, che seguirebbero: in una parola, se le suppliche sono vere, e se realmente sussista la causa finale, che muove la Penitenzieria a dispensare, e levata la quale non dispensebbe. Qui sono mossi diversi dubbj: 1. Se quello, il quale senza esame ha conseguita la dispensa, abbiata conseguita validamente. 2. Se in caso che il Confessore, a cui si presenta il rescritto della dispensa, lo giudica surrettrizio, si possa andare da un altro, che sia di contrario parere. 3. A chi si debba credere, quando bisogna assicurarsi, se le suppliche sieno vere. Ciò premesso:

R. 1. Ch'è certo, che se la verità del fatto è nota al Confessore, non vi è bisogno di esame. 2. Che se il Confessore non consapevole della verità del fatto dispensa dall'esame, Sanchez è di parere, che, posta anche la verità del fatto, la dispensa è invalida per il modo della formola. La cosa va diversamente, se si dicesse semplicemente: *Dispenso, se la cosa è così*. Dal che raccoglo, che vagliono presentemente le dispense concesse senza esame, non però concesse senza la verità del fatto; perchè l'uso presente è di scrivere solamente, *se la cosa è così*, ovvero, *se le suppliche sono appoggiate alla verità*: Nulladimeno peccerebbe gravemente quello, il quale colpevolmente omettesse l'esame serio della verità del fatto, perchè il Pontefice aggrava la coscienza di lui sopra questo affare.

R. Al secondo caso. Ch'è lecito al penitente di ricorrere da un Confessore all'altro, purchè ciò non faccia con animo di trovare un Confessore più benigno, o meno dotto, il quale favorisca alle sue premure, e alla sua libidine. Anche il Confessore dopo avere esaminato più diligentemente l'affare può rimoversi dalla sua prima opinione.

R. Al terzo caso. Che si deve credere all'asserzione del penitente, quando si confessa nel foro della penitenza, quantunque

non si adopriano, nè si possano adoprare testimonj, nè si possa fare alcun processo giudiziario, come dichiara il rescritto stesso. Che se il Confessore sa per altra banda, che la cosa non è così come fu esposta, non deve eseguire la dispensa, quando ciò non abbia saputo dalla confessione di un altro: nel qual caso cosa si debba fare, lo insegnano i Teologi, ove trattano del sigillo della confessione.

La seconda clausola è questa: *Audita prius Sacramentali confessione*; onde è necessario, che quello, il quale porta la dispensa, deponga appresso il Confessore, esecutore della dispensa, que' peccati, che ha commes i dopo la ultima confessione; e ciò è necessario, dice Navarreto (p. 20.) sebbene la dispensa fosse di cosa, che non suppone alcun delitto nel penitente, e. g. se fosse della irregolarità proveniente per motivo della nascita. Sanchez (Lib. VIII. dispur. 34. n. 29.) è di opinione, che la confessione non si ricerchi necessariamente, acciocchè la dispensa validamente si eseguisca; ma guardi Iddio, che in una materia così importante si tenga la parte meno sicura per sola e mera probabilità.

La terza clausola è questa: *Sublata occasione peccandi* ec. Le quali parole dimostrano, che il penitente non si può assolvere, e dispensare, prima che abbia levata la occasione di peccare, volontaria bensì quanto al fatto, ma quanto all'animo, e al cuore necessaria (Sancti Antoninus de Penit. cap. 3. art. 3. p. 6.).

La quarta clausola è questa: *Iniuncta ei . . . gravi penitentia*; la quale sebbene dipende dalla discretezza del Confessore del penitente, dice Navarreto (p. 88.), essa però potrebbe essere il digiuno per sei mesi in un giorno di ogni settimana, la recita della terza parte del Rosario per tre mesi in tre giorni di ogni settimana, o qualunque altra opera di pietà da imporsi ad arbitrio del Confessore stesso, la confessione frequente de' peccati, l'uso della meditazione, ed altre cose simili. Se poi il penitente nelle altre confessioni fatte prima ha ricevuta una penitenza proporzionata al delitto, per cui ha chiesta dispensa, e se ha eseguita una tal penitenza, bisognerà aver riguardo a questa precedente soddisfazione. Onde il Confessore dovrà temperare, e mitigare le penitenze prescritte dal Breve Romano; così però, che il temperamento, e la mitigazione conservi la sostanza delle dette penitenze. A questa clausola la Sacra Penitenzieria ne sostituisce un'altra, quando si tratta della dispensa di qualche voto, e si contiene in queste parole: *sibi que votum praefatum ad hoc tantum, ut matrimonium contrahere legitime, & in eo debitum conjugale exigere, & reddere licite valeat* ec. Le quali meritano di essere più diffusamente dichiarate.

1. Alla dispensa concessa dalla Penitenzieria essendo annessa una spezie di trasmutazione nella confessione Sacramentale una volta al mese, il peso di questa mensile confessione si deve imporre dal Confessore al penitente . 2. I penitenti da dispensarsi dal voto devono essere avvisati dal Confessore, che la dispensa non si concede, se non per contrarre il Matrimonio, onde fuori di questo restano obbligati al voto . 3. Quando si aggiunge, che la compensazione del voto si deve fare in oltre con altre opere di penitenza, è necessario allora, che oltre la confessione mensile il Confessore imponga al penitente altre opere di penitenza . Essendo poi queste opere espresse in numero plurale, devono essere almeno due ; anzi anche due bastano, per non aggravare il penitente . Queste opere poi di pietà devono secondo il rescritto durare, finchè avrà luogo una tal mutazione . Dal che ne seguono tre cose : 1. Che la obbligazione di tali opere incomincia solamente da quel tempo, in cui l' oratore contrae, e consuma il Matrimonio : perchè la dispensa non opera prima . 2. Levato l' uso, e l' esercizio della mutazione per la morte dell' altro conjugato, cessano tosto tutte le parti della penitenza detta, e da dirsi poco dopo, perchè si ravviva l' obbligo del voto . 3. Che ciò ha luogo nella dispensa del voto di castità, non già del voto di abbracciare l' Istituto Religioso : alla dispensa del quale, essendo perpetua, deve corrispondere una penitenza perpetua . 4. Essendo anche prescritto, che tra le opere di pietà ve ne sieno anche alcune, che il penitente sia tenuto di adempirle ogni giorno; egli è evidente, che oltre le opere poco fa esposte ne devono essere imposte alcune da eseguirsi ogni giorno . Si devono poi prescrivere le seguenti, come quelle, che sono le più facili, e le più utili, e. g. una breve lezione quotidiana, un breve esame della coscienza, qualche opera di carità verso il prossimo, secondo le forze, lo stato, e i beni di fortuna del penitente ec. Se la dispensa è circa il voto dello stato Religioso, tra le opere della penitenza da prescriversi dal Confessore ve ne debbono essere alcune della Religione, che il penitente avrebbe abbracciata, e che in memoria del voto sia tenuto di farla ogni giorno . Se poi il dispensato ha l' Ordine Sacro, bisogna aver mira all' uffizio, a cui è tenuto : onde si può a lui imporre la memoria del Santo Istitutore della Religione, di cui avea fatto voto, colle Litanie della Madonna, e l' esame breve della coscienza . A queste ponno aggiungersi alcune altre opere dello stesso genere, ma quotidiane .

La quinta clausola è questa : *Et aliis injunctis, quae de jure fuerint injungenda*; questa clausola è generale, e s' intende, sebbene non sia espressa . Lo scopo di essa è, che se il penitente da dispensarsi nel foro della coscienza dichiarò al Confessore altri

peccati, per i quali sia obbligato alla restituzione della roba altrui, al risarcimento della fama da lui offesa, e ad altre cose simili: queste cose devono essere a lui prescritte dal Confessore oltre le penitenze speciali, delle quali abbiamo ora parlato.

La sesta clausola è questa: *Dummodo impedimentum sit occultum*; e questa è quella condizione, senza la quale la Penitenzieria non dispensa, e la quale bisogna osservar sempre con puntualità. Quando poi, e in qual modo il delitto si debba giudicare occulto, si raccoglierà dalle addizioni al Trattato delle Censure (c. I. q. VIII. ec.).

La settima clausola è questa: *Aliudve impedimentum, nempe canonisum non obstat*; onde se le parti sono legate da qualche altro impedimento occulto, o pubblico, bisogna di nuovo ricorrere alla Sacra Penitenzieria per l'occulto, per impetrare dalla stessa Penitenzieria una nuova dispensa, facendo menzione dell'impedimento precedente: per il pubblico poi, per significare alla stessa, che le parti sono sottoposte ad un tal impedimento, dal quale procurino di essere dispensate dalla Dateria.

La clausola ottava dice così: *cum eodem latore, quod praemissis non obstantibus*; colle quali si dichiara, che non ostante il predetto impedimento, ed altri, che sono stati esposti alla Penitenzieria, il Confessore ha potuto eseguire la dispensa.

La clausola nona è questa: *Matrimonium servata forma Concilii Tridentini contrahere, & in eo remanere licite valeant*; cioè previe, od omesse colla licenza dell'Ordinario le denunziazioni, in presenza del Parroco, e de' testimonj possano contrarre, ed esercitare il Matrimonio, come se mai fossero stati legati da alcun impedimento, così che la prole, che indi nascerà, si debba tenere per legittima.

La decima clausola è questa: *in foro conscientiae, & in ipso actu Sacramentalis confessionis tantum* ec. Le quali parole dimostrano di nuovo contro Sanchez, che il foro della coscienza qui nominato, è il tribunale stesso della Penitenza, fuori del quale la grazia non può eseguirsi dal Confessore.

La clausola undecima dice così: *Ita quod huiusmodi absolutio, & dispensatio in foro judiciali nullatenus suffragentur*. Onde se per accidente l'impedimento di occulto diviene pubblico, la grazia della Penitenzieria non suffraga nel foro esterno; onde in tal caso bisogna ricorrere alla Dateria: sebbene se il penitente si servisse senza scandalo del jus maritale, non peccerebbe, essendo stato veramente dispensato riguardo a Dio.

La duodecima clausola è questa: *Sed praesentibus laceratis* ec. cioè tosto che si può fare moralmente.

La clausola decima terza è questa: *Neque eas latore restitutas*;

*quod si restitues, nihil ei presentes littere suffragentur*: cioè non lo suffraghino mai nel foro esterno, il che sembra, che vorrebbe il penitente; il quale vole se, che fossero a lui restituite tali lettere. Intanto sebbene il Confessore, il quale restituisse le lettere, peccerebbe gravemente, e incorrerebbe nella scomunica già pronunziata, sempre però valerebbe la dispensa legittimamente già eseguita.

Le stesse clausole quasi colle stesse parole si usano ne' re critti per rimanere nel Matrimonio contratto, con alcune diversità da esporsi qui brevemente.

La prima è questa: *a quibus censuris, sententiis, & penis*, nelle quali cioè o mediante il jus comune, o mediante qualche legge particolare de' paesi è incorso; o ha potuto incorrere il penitente per il delitto d'incesto.

La seconda è questa: *Injuncta ei confessione sacramentali semel quolibet mense per tempus arbitrio suo statuendum*: onde si deve prescrivere la predetta confessione almeno per due mesi, e sarebbe meglio, se si prescrivesse per sei mesi.

La terza clausola è questa: *Et separatio fieri non possit absque scandalo, & ex cohabitazione de incontinentia timendum sit*.

La quarta è questa: *ut dicta muliere de nullitate prioris consensus certiorata ec.* Di questo abbiamo parlato sopra.

La quinta clausola è questa: *Matrimonium inter se de novo secreto premissis non obstantibus contrahere*, cioè senza Parroco e testimoni; così però, che il penitente non acconsenta di rendere il debito, prima che abbia ottenuta nel miglior modo, che può, la rinnovazione del consenso dalla parte non consapevole dell'impedimento; altrimenti fornicherebbe, sebbene non sarebbe privato della grazia del rescritto.

### Articolo III. *Che cosa possano i Vescovi negl' impedimenti del Matrimonio.*

Benedetto XIV. (lib. VII. de Synod. Diacer. cap. 31. num. 3.) dice, che i dottori negano comunemente al Vescovo la facoltà ordinaria di dispensare in alcuni impedimenti dirimenti pubblici. Anzi le Congregazioni del Concilio e della Inquisizione Supr. più volte hanno proscritta, come falsa, e temeraria, la proposizione, che attribuisce al Vescovo il jus di dispensare nell' impedimento dirimente pubblico, che si oppone al Matrimonio da contrarsi, sebbene sovrasti una grave necessità di contraerlo. Ciò supposto io porrò qui sotto gli occhi alcune regole prese da' Teologi e Canonisti più sani.

La regola prima è questa: I Vescovi ponno dispensare in ogni

impedimento, per cui dopo il Matrimonio contratto legittimamente viene levata la facoltà di esigere il debito conjugale: come, e. g. è l'affinità proveniente o dal Battesimo, o dall'incesto, imponendo però la penitenza a proporzione della gravità dell'incesto, e procurando di rimuovere ogni occasione di peccare. Questa opinione è comune (dice dopo Silvestro, Cabasuzio n. 7.) Anche i Religiosi Mendicanti possono dispensare con quello, il quale non ostante il voto di castità ha contratto Matrimonio, quanto al dimandare il debito conjugale. Lo stesso possono i Gesuiti con licenza spaziale del Provinciale. Nientedimeno secondo Sanchez, Suarez, Layman e altri è molto più probabile, che nè gli uni, nè gli altri possano nello stesso voto dispensare.

La regola seconda è questa: Nel Matrimonio contratto possono i Vescovi dispensare dagl'impedimenti dirimenti, riservati al Papa, quando vi sono le sei seguenti circostanze: 1. Quando l'impedimento è occulto, e il Matrimonio pubblico. 2. Quando il Matrimonio fu contratto con buona fede, cioè senza previa notizia dell'impedimento. 3. Quando le parti non si possono separare senza pericolo verisimile di scandalo. 4. Quando il Matrimonio fu consumato. 5. Quando le parti per la povertà non possono portarsi o ricorrere al Papa o Legato di esso. 6. Quando l'impedimento, dice Pickler è tale, che il Papa è solito di dispensare in esso. Se poi vi manca alcuna di queste circostanze, e le persone sono povere, o rozze, o rusticane, in onore all'Ordinario di otterere la detta dispensa appresso la S. Sede sotto il titolo di povertà, acciocchè si ottenga la dispensa gratuitamente senza alcuna opposizione, e spesa.

La terza regola è questa: Mediante la podestà straordinaria, e la volontà preunta del Sommo Pontefice in qualche caso di necessità pressantissima, possono qualche volta i Vescovi dispensare dagl'impedimenti dirimenti, purchè sieno occultati. La ragion è, perchè la riserva in tal caso così urgente non ridonderebbe in vantaggio, ma in danno del prossimo.

## A P P E N D I C E II.

### DELLA DISCIPLINA DELLA CHIESA ORIENTALE

#### *Circa il Matrimonio.*

Q. I. **C**on qual rito gli Orientali celebrino gli sponsali, ed il Matrimonio?

R. Celebrano, gli sponsali collo scritto, colla benedizione della

Chiesa, colla caparra dell'anello, col bacio, e coll' intinnare la pena da incorrersi da quello, che si ritirasse dal Matrimonio, nella seguente maniera. Dopo la Messa stando il Sacerdote nel luogo sacro, quelli, che sono per maritarsi, stanno avanti le sacre porte, l' uomo a destra, e la donna a sinistra. Nella parte destra della sacra mensa sono risposti due anelli degli sposi uno d' oro, e l' altro d' argento. Di questi due anelli quello d' argento guarda a destra, quello d' oro a sinistra. Indi il Sacerdote segna per la terza volta le teste degli sposi, e dà ad essi le candele accese, e li conduce in Chiesa. Poscia dà l' incenso in forma di Croce, mentre il Diacono dice: *Benedic Domine* ec. e recitate alcune preghiere descritte nel Rituale, il Sacerdote presi gli anelli, dà quello di oro all' uomo, e quello di argento alla donna. E dice all' uomo: *Subharratur servus Dei N. propter ancillam Dei N. in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, Amen, nunc & semper, in secula seculorum, Amen.* E lo stesso poi dice alla donna. E avendo tre volte ciò detto ad ognuno degli sposi, fa la Croce sopra le loro teste cogli anelli, e mette l' uno, e l' altro nei diti destri di essi, all' uomo, come più degno, mette l' anello d' oro, e alla femmina di argento: il Parainfo poi, cioè il mezzano del Matrimonio, il quale assiste allo stesso, conciliatore dell' amore e della concordia tra' sposi, muta gli anelli, e dà quello d' oro alla sposa, e quello di argento allo sposo per così accordare l' animo virile colla debolezza donnesca; e perchè essa capisce, che diviene partecipe di tutti i beni del marito. Con queste cerimonie si concepisce la caparra delle nozze, e gli sposi poscia si licenziano. In qualche luogo vi è in queste cose qualche diversità, ma essa è di niun peso, o almeno di poco momento.

Se poi volessero gli sposi essere nello stesso tempo coronati, come si usa quasi sempre di fare, entrano essi in Chiesa colle candele accese precedendoli il Sacerdote coll' incensiere; il quale, recitate diverse preci, colle quali prega il Signore, che benedica le nozze, e gli sposi, proferisce una orazione, la quale consiste, che gli sposi si amino reciprocamente; dopo questa orazione prendendo il Sacerdote le corone, corona primieramente lo sposo, dicendo: *Coronatur servus Dei N. propter ancillam Dei N. in nomine Patris* ec. Indi, dicendo le stesse parole, corona la sposa. Poscia li benedice dicendo: *Domine Deus noster gloria, & honore corona illos.* Questo uso poi delle corone negli sposi è antico nella Chiesa; perchè fa di esso menzione Tertulliano (*lib. de Corona militis c. 13*). Il fine poi delle corone è di significare la grazia, che col Sacramento del Matrimonio è conferita, per superare i moti della concupiscenza (*Chrysost. hom. 9. in c. 1. ad Tim.*).

Coronati gli sposi, e congiunti in Matrimonio, dopo che il Sacerdote ha recitate sopra di essi alcune orazioni, si porta in mezzo la tazza comune, la quale è benedetta prima dal Sacerdote, indi la prende in mano, e fino per tre volte la distribuisce agli sposi, prima all'uomo, indi alla donna. La bibita poi della tazza comune fatta dagli sposi non è un rito così proprio de' Greci, che molti non abbiano fatto menzione di essere stato osservato anche da' nostri.

Dopo la terza distribuzione il Sacerdote rende la tazza ad alcuno, ovvero, secondo il costume di alcuni, la rompe, o per provocare a contemplare la fragilità, e la brevità di ogni terreno piacere, che passa a guisa del vetro franto; o come altri vogliono, perchè i Greci stimano meglio di rompere, che di conservare per usi profani la tazza, sebben comune, la quale serve per la benedizione delle nozze. Ciò fatto escono gli sposi, e nel giorno ottavo depongono solennemente in Chiesa le corone colle preci, o colla benedizione della Chiesa stessa. E queste sono le cerimonie, che pratica la Chiesa Greca nel celebrare le nozze. Anche i Sirj, Giacobiti, Nestoriani, e Cofiti chiamano coronazione la benedizione delle nozze: il che è segno, ch'essa è una cerimonia antica, e comune a tutti gli Orientali.

Q. II. Sono forse di opinione gli Orientali, che il Sacerdote sia il ministro del Matrimonio?

R. Molti Orientali parlano del Sacerdote in modo, che sembra, lo stimino ministro di questo Sacramento. Questi tali tengono per la forma le parole proferite dal Sacerdote, e per materia il consenso, con cui i contraenti si danno reciprocamente il diritto de' corpi. Altri poi dichiarano, che secondo gli Orientali i ministri sono i contraenti, e ripongono la forma del Sacramento nel consenso espresso colla parola, *vola*; altri nel consenso stesso significato con quel segno sensibile, con cui gli sposi si presentano per essere coronati.

Q. III. Quali cose sono stabilite dalla Sede Apostolica per i Greci, e quali cose per gli altri Orientali.

R. Per i Greci sono state istituite le cose seguenti da Benedetto XIV. nella Costituzione, *Essi Pastoralis*. 1. Comanda (num. 3.), che sia tradotto in lingua Greca il Decreto del Tridentino circa la riforma del Matrimonio, e che così tradotto sia divulgato, e pubblicato. E ciò lo comanda a' Vescovi locali. E questo Decreto fu fatto per i Greco-Italiani, i quali abitano nell'Italia, nell'Albania, e nelle altre Isole adiacenti sotto i Vescovi Latini. 2. Comanda il Pontefice, che i Greci non condannino le nozze seconde, terze, e anche ulteriori, come cose cattive di lor natura ed illecite, e che non riprendano

quelli, i quali, purchè non vi sieno altri impedimenti, passano, morta la moglie, alle seconde, e terze nozze ec. Dal che ne risulta: 1. Che i Greci non devono condannare i Latini, i Costi, i Sirj, e se vi sono altri Orientali, i quali sogliono passare successivamente alle nozze seconde, e terze, ed anche ulteriori, e che non devono dichiarare tali nozze cattive di loro natura, e proibite da Dio. 2. Che i Greci, e gli Albanesi, i quali sono in Italia, ponno con sicurezza celebrare le terze e le quarte nozze, avvegnachè il Pontefice vuole, che anche tra essi vi sia questa libertà, e che sono approvate queste nozze tra persone, le quali possano legittimamente unirsi in Matrimonio. Ma essendo la Costituzione per i soli Greci, che sono in Italia, a' quali si deve inculcare il Decreto del Tridentino, sembra, che da essa non si possa inferire essere stata levata dalla Sede Apostolica quella legge stabilita da' Canon della Chiesa Greca, colla quale sono dichiarate nulle ed invalide le terze, e le quarte nozze: la qual legge sussiste appresso i Greci, come asseriscono molti Autori di essi, i quali soggiungono, che fu anche approvata dalla Sede Apostolica. Sicchè tollerando, e permettendo la Santa Sede i costumi, e le consuetudini de' Greci, che non sono contrarie alla fede Cattolica, e che non ripugnano alla onestà de' costumi, come abbiamo detto più volte, egli è manifesto, che tollera, e vuole che si osservi questa consuetudine, ove essa sussiste, la quale è nata da' Canon antichi. A quelli poi, i quali riprovano secondo il rigore de' Canon le quarte nozze, è proibito di riprovare quelli, i quali non obbligati ad una tal legge, contraggono le quarte, ed anche ulteriori nozze. 3. Il Sommo Pontefice proibisce due cose per i Greco-Italiani, cioè, che i bigami, o sia quelli, che hanno avute due mogli, non sieno promossi agli Ordini Sacri senza speciale dispensa della Sede Apostolica; e che i Sacerdoti non benedicano quelli, i quali si maritano per la seconda volta. Il primo statuto si estende a tutti gli Orientali, perchè gli Orientali tutti sono obbligati alle leggi antiche della Chiesa, le quali escludono i bigami da' Sacri Ordini; e non possono essere esentati da queste leggi, se non dal Pontefice Romano, il quale presiede a tutta la Chiesa. Quanto all'altro precetto, egli è certo che ai Greci, i quali stanno sotto i Vescovi Latini, è omninamente proibito di benedire quelli, i quali maritansi per la seconda volta; ma non si può da questo inferire, che questa proibizione si estenda anche a que' Greci Orientali, i quali hanno un ufficio particolare per benedire i bigami, che contraggono Matrimonio. La Costituzione di cui parliamo essendo indirizzata a' Greco-Italiani, sembra, che non riprovi in questa parte il costume di quelli, i quali per antica

consuetudine sono soliti d'imporre a' bigami le corone, e di benedirli; ma sembra, che intimi la esatta osservanza delle leggi a' Greci soggetti a' Vescovi Latini, secondo le quali il bigamo non si corona; e inoltre è proibito ad esso per due anni, e al trigamo, o sia a quello, che ha avute tre mogli, per tre anni di comunicarsi. 4. Quanto al quarto grado di consanguinità, e di affinità, nel quale secondo il Decreto del Tridentino è proibito di contrarre matrimonio, sembra, che la Costituzione suddetta non si debba estendere agli altri Greci, i quali secondo la consuetudine antica della loro Chiesa estendono la proibizione di contrarre matrimonio solamente al settimo grado di consanguinità; il qual grado è lo stesso, che il terzo, secondo il computo de' Latini. 5. Circa la cognazione spirituale a' Greci, che dimo-  
stano in Italia, è prescritto da osservare appunto il Decreto del Concilio Tridentino. A questa legge sono tenuti anche gli altri Greci; avvegnachè il Canone III. del Concilio Trullano, il quale è appresso di noi in grande stima; stabilisce lo stesso, che il Concilio di Trento.

Quanto agli altri Orientali, appartiene anche ad essi ciò, che è determinato nel num. 2. della stessa Costituzione, cioè che il Matrimonio non si possono frangere quanto al vincolo, e che tali divorzi prima fatti sono nulli. Imperciocchè ivi il Pontefice inculca la fede Cattolica della Chiesa del vincolo indissolubile del Matrimonio, la quale mira tutti i fedeli, e la quale fu definita nel Concilio Fiorentino, ed esposta nel Decreto per l'istruzione degli Armeni, e nel Concilio Tridentino (sess. 24. can. 7.). Che poi la Chiesa abbia sempre così creduto, si raccoglie dallo stesso Tridentino (can. 17.), e da' Padri e Autori così Greci, che Latini.

*Nota 1.* Osserva Assemanno (tom. III. p. 2. *Biblioth. Orient.*) che i Nestoriani danno tanta podestà al loro Patriarca, che oltre i gradi proibiti nel Levitico facilmente impetrare si possa da lui la dispensa in tutti gli altri gradi.

*Nota 2.* Circa gl'impedimenti stabiliti dal Jus Ecclesiastico si deve osservar questa regola: In quelle Chiese Orientali, nelle quali o non fu mai promulgata e ricevuta, o sebbene fu promulgata, e qualche tempo anche in uso la legge, che proibisce il Matrimonio, nientedimeno da molti secoli è andata in disuso, e ora totalmente è ignorata, una tal legge non ha alcuna forza; nè que' Cristiani sono tenuti ad osservarla, finchè coll'autorità della Chiesa sia ad essi proposta, e inculcata. Si leggano il Trattato delle leggi, e l'Appendice annessa al medesimo.

# TRATTATO DELLE CENSURE ED IRREGOLARITA'.

## CAPITOLO PRIMO.

### *Delle Censure in genere.*

Q. I. **C**he cosa è Censura?

R. E' una pena Ecclesiastica medicinale, che priva l'uomo primieramente di alcuni beni spirituali concessi, e affidati alla dispensa della Chiesa. Si dice 1. *Pena*, perchè suppone sempre la colpa (*cap. 2. de Const.*). 2. *Ecclesiastica*; perchè è conferita dalla sola podestà Ecclesiastica, essendo una privazione de' beni spirituali. 3. *Medicinale* (*cap. 3. de sent. excomm. in 6.*), perchè si somministra per rimuovere e richiamare l'uomo dal peccato. Sicchè secondo la mente della Chiesa la Censura non è perpetua. 4. *Che priva de' beni* ec. come sono i suffragj pubblici della Chiesa, la giurisdizione spirituale, l'uso di essa, i benefizj, i Sacrifizj, i Sacramenti. 5. *Primieramente*; perchè secondariamente priva di alcuni beni temporali, e. g. de' frutti del benefizio, della comunicazione anche civile de' fedeli; ma in ordine però al bene spirituale, acciocchè in questo modo più facilmente, e più prontamente gli scomunicati si emendino.

Q. II. Di quante sorta è la Censura?

R. La Censura si divide primieramente in scomunica, in sospensione, ed in interdetto (*cap. 26. de verb. significat.*). 2. In Censura del jus, la quale è istituita per mezzo della legge, o dello statuto perpetuo; onde è contenuta ne' Canoni, ne' Decreti dei Pontefici, e negli statuti de' Vescovi; e in Censura dall'uomo, la quale è istituita da qualche particolar Superiore col precetto temporaneo, e transitorio, o colla sentenza giudiziale; (1) essa è

(1) La censura generale *ab homine* non si distingue dalla censura stabilita dal jus, se non mediante la intenzione del legislatore, il quale quando intende d'istituire una legge perpetua, intende anche d'istituire una censura di jus; se poi non intende di formar una legge perpetua, ma temporanea, intende parimenti di stabilire una censura *ab homine*. Questa intenzione poi non si può conoscere così facilmente, ma si può congetturare

che v. g. il legislatore stabilisce una legge perpetua, e conseguentemente una censura di jus, se riserva l'assoluzione della medesima a se, a' suoi successori; se poi stabilisce quella specie di statuto che si chiama *mandato*, allora si può giudicare che la censura da esso decretata sia una censura *ab homine*; perchè allora intende soltanto di formare un mandato transitorio contro quelli che commetteranno il tal delitto.

poi o generale, la quale è stabilita generalmente; e indeterminatamente contro alcuni, e g. contro i Chierici: o particolare, la quale è stabilita contro una determinata persona. La Censura ch'è dal jus, non cessa colla morte del legislatore. Ma quella, ch'è dall'uomo, spira colla morte del Superiore, o colla rimozione d'esso; se accade essa prima che si contragga la Censura; se poi è già contratta, resta dopo la morte dello stesso, finchè venga levata coll'assoluzione. 3. Si divide in Censura di sentenza già pronunziata, la quale si contrae sul fatto stesso, o sia col commettere solamente la colpa senza alcuna sentenza del giudice; e in Censura di sentenza da pronunziarsi, la quale non si contrae, se non vi si aggiunge la sentenza del giudice, e si chiama comminatoria o minacciata. Per conoscer queste Censure bisogna considerer attentamente le parole, colle quali sono espresse.

La Censura è di sentenza pronunziata, se, e quando si adopran queste voci: *sul fatto stesso, tutto, subito, incontanente, da sentenza già proferita*, cioè, *ipso facto, ipso jure, ex nunc, et nunc, statim, illico, continuo, confessim, late sententia* ec. ovvero se le parole sono di tempo presente, e. g. *excommunicamus, suspenduntur, interdiciuntur*; ovvero di tempo passato e. g. *excommunicatus est, volumus esse excommunicatum, suspensum, non veris se excommunicatum, & suspensum*. Parimenti (2) se le parole sono per modo d'imperio, e se non sono indirizzate al giudice, e non esigono l'azione di esso, e. g. *subiaceat excommunicationi, insidas in excommunicationem, maneat suspensus, inter-*

Comunque sia la cosa, non fa di mestieri affaticarsi molto nell'investigare i caratteri per i quali la censura generale *ab homine* si distingue dalla censura del jus: perchè le censure generali *ab homine* non solamente sono rare, ma sono anche affatto in disuso, come saviamente riflette Giberto.

La censura *ab homine* e la censura *a jure* convengono in questo, che si l'una che l'altra quando si è contratta, dura e persiste, finchè sia tolta coll'assoluzione; ma poi disconvengono, 1. perchè la censura del jus si stabilisce per il tempo futuro; perchè le leggi mirano le cose future; ma la censura speciale *ab homine* riguarda il tempo passato e presente. 2. Perchè la censura dal jus è perpetua, e dura finchè si abolisca la legge che la stabilisce; ma la censura *ab homine* cessa, mediante la cessazione, il discesso, o la rimozione di quello che

l'ha istituita. 3. Che la censura speciale *ab homine* è sempre riservata; ma non è poi tale quella del jus, qualora non sia espressa la riserva. 4. Perchè la censura del jus, contenendosi nelle costituzioni generali della Chiesa o della Diocesi, e ne' statuti, facilmente si può ignorare; ma la censura *ab homine* appena si può ignorare da quello da cui è stata contratta.

(2) In dubbio, se il verbo sia imperativo od ottativo, si deve prendere per imperativo; perchè, secondo il jus, la legge non desidera già, ma comanda: onde questa espressione (*anathema sit*, sia scomunicato) significa più probabilmente che la sentenza sia proferita, sebbene ad alcuni sembri l'opposto. Nondimeno in questo affare non pure in molti altri, bisogna riflettere all'uso e alla intenzione del legislatore, come osserva Sayro, l. 1. c. 7.

*dictus* ec. La Censura è di sentenza da proferirsi, se si esprime con parole, ch'esigono, o significano l'azione del giudice, e. g. *excommunicatur, decernimus excommunicandum, suspendendum* ec. parimenti se le parole sono di tempo futuro, e. g. *excommunicabitur*, ovvero, se sono parole di minacce, *sub pana excommunicationis* ec. quando dalle circostanze annesso, o da alcune parole aggiunte; come e. g. se si dica, *sub pana excommunicationis statim incurrende*, non si raccolga diversamente. Nel dubbio, se la Censura sia di sentenza pronunziata, o da pronunziarsi, si deve giudicare, ch'essa sia di sentenza da pronunziarsi, perchè nelle pene devesi preferire l'interpretazione più benigna (*reg. 43. in 6.*).

Q. III. Qual colpa si ricerca per contrarre la Censura?

R. Secondo la sentenza comune non si contrae, almeno intieramente, la Censura, se non per la colpa mortale (3), esterna, commessa pertinacemente contro il precetto Ecclesiastico. Dunque si ricerca: 1. Colpa mortale (*cap. Nemo, cap. Nullus, 11. q. 3.*); perchè la Censura è una pena grave. Ho detto, *intieramente*: perchè secondo molti la Censura parziale, o la sospensione da qualche atto del proprio uffizio per breve tempo, come pure la scomunica minore, non suppongono necessariamente colpa grave. 2. Che sia esterna, e mortale riguardo alla operazione esteriore: perchè la Chiesa non giudica degli atti para-

(3) Per incorrere nella censura si ricerca il peccato, e questo, grave per la pena grave, lieve, per la pena leggiera: Perchè la pena deve essere proporzionata alla colpa, e la medicina alla malattia. Quindi la scomunica maggiore, la sospensione maggiore, v. g. la sospensione dall'uffizio e dal beneficio per lungo tempo è invalida, così pure è invalido l'interdetto grave, se s'infliga per un peccato solamente veniale, e. g. per una bugia giocosa, perchè il peccato veniale, secondo il jus naturale, è incapace di una pena sì grave, ma perchè la colpa in se stessa leggiera può divenir grave per le circostanze, e. g. per lo scandalo, per il pericolo, ec. perciò possono i superiori prescriverla o proibirla sotto grave censura. Perlaqualcosa è gravemente proibito dai Vescovi il nutrire la chioma, il frequentare l'osterie, ed altre simili cose di sua natura indifferenti. Dal che ne segue, che ogni qualunque volta una cosa viene comandata dalla legge o dal superiore sotto pena della censura gra-

ve, fa reo il trasgressore di peccato mortale, sebbene essa di sua natura non sia mortalmente peccaminosa. Onde quello pecca mortalmente il quale fa un'azione proibita sotto pena di censura grave, o da incorrersi senza ulteriore sentenza, o sebbene la censura sia soltanto comminatoria, contiene però questa clausola, che possa essere applicata dal giudice senza verun altro nuovo monitorio, nel qual caso il precetto stesso fa le veci del monitorio: imperciocchè la pena grave che alcuno può meritarsi per la sua azione nudamente presa, suppone che la colpa sia grave. Lo stesso si deve dire, se la censura si esprima in modo che non possa essere applicata senza che la preceda il monitorio, sì perchè questa sentenza sembra più sicura e più probabile della sua opposta, o almeno è ugualmente probabile, e perciò da seguirsi in pratica: sì perchè non è conforme alla ragione, che il legislatore minacci una censura grave per una cosa, la quale esso giudica quasi indifferente pel ben comune.

mente interni (c. 33. *de Simon.*). Così pure l'atto del peccato deve essere completo, e perfetto nella sua specie morale, ed avere quella malizia, ch'è proibita sotto pena della Censura; perchè la legge umana non obbliga, nè opera oltre il volere espresso del Superiore, avvegnachè non è proposta diversamente a' sudditi; e nelle cose odiose la interpretazione deve essere rigorosa. Per la stessa ragione si ricerca, che l'effetto, che il Legislatore intende sotto pena della Censura, sia compiuto, qualora nella legge non venga espresso diversamente. Ho detto, *qualora nella legge non venga ec.* Perchè quello, il quale ordina, che sia ucciso alcuno dagli assassini, è scomunicato, sebbene la morte non segua (c. 1. *de homicid.*). Parimenti nella Censura pronunziata contro gli esecutori non sono compresi quello, che consiglia, quello, che ordina, quello, che approva, quando ciò non sia espresso; la ragion è, perchè la legge penale essendo odiosa, non si estende oltre il proprio significato delle parole. 3. Che sia contro il precetto Ecclesiastico: e con qualche contumacia: perchè la Censura è una pena Ecclesiastica solamente, ch'è esige qualche disubbidienza contro la Chiesa, o il Superiore Ecclesiastico. Basta poi per una tale disubbidienza, e contumacia il disprezzo virtuale e interpretativo dell'autorità della Chiesa, che comanda sotto pena della Censura; quello poi ha un tal disprezzo, il quale, sapendo il precetto della Chiesa, che ha annessa la Censura, nonostante la trasgredisce. Quindi in sentenza comune non si può stabilire la Censura per il peccato solamente passato, quando in qualche maniera non tenda nel peccato futuro: altrimenti la Censura non sarebbe medicina, ma una pura vendetta.

Q. IV. Quali cose scusano dalla Censura grave?

R. Scusano: 1. tutto ciò (4), che scusa dal peccato mortale, e. g. la mancanza dell'avvertenza sufficiente, la parvità

(4) Quindi non soggiace alla censura proferita contro i ritenitori dell'altrui roba quello, il quale o assolutamente non può restituire, o non può ciò fare senza grave incomodo, v. g. senza danno molto maggiore di se stesso, o senza danno del bene di ordine superiore. Ma quello però la incorre, secondo la sentenza comune, a cui è stabilito sotto grave censura un tempo determinato, v. g. un mese, acciò restituisca, se poteva restituire al principio del mese, e ha previsto che nel decorso di esso non sarebbe stato più in stato di restituire: perchè una tale quistione è veramente

colpevole, onde può essere castigata colla censura. E Bonacina, Suarez, ed altri contra alcuni altri: ciò estendono, ancorchè un tale uomo prima che sia passato il mese, si dolga del suo peccato: perchè, dicono essi, acciò si contragga la censura, non si ricerca che attualmente si contragga il reato della colpa, ma basta, che si sia contratto nella sua causa. Suarez però avverte, che se a tempo debito si ricorra al giudice, e si esponga o si provi ad esso sufficientemente la impotenza, può egli e deve sospendere la censura, qualora gli venga somministrata la cauzione di essa.

H h 4

della materia; o che scusa dall'osservanza del precetto Ecclesiastico, come e. g. la impotenza morale: perchè la Censura non è istituita, se non per la trasgressione colpevole del precetto Ecclesiastico; commessa con contumacia. Si eccettui (7), quando il timor grave non fosse incusso per disprezzo della Religione, o della giurisdizione Ecclesiastica. Questa sentenza è comune.

2. La ignoranza invincibile (6), anche della sola legge Ecclesia-

(5) Quindi ne inferisce Navarro (Manual. cap. 27. num. 239.) che l'omicida, dopo la dovuta contrizione e confessione, prima anche di aver ottenuto la dispensa, può celebrare senza contrarre la irregolarità, se probabilmente tema, che, non celebrandolo, si renderà sospetto dell'omicidio: perchè la censura toglie bensì l'uso dell'ordine, ma non rende però inabile ad esso. Lo stesso si deve dire, e dello scomunicato occulto, che si ritrova in un simile peritolo d'infamia; e della monaca la quale occultissimamente fosse incorsa in qualche censura Papale: imperciocchè, dice egli, potrebbe essa intervenire al coro e comunicarsi quando le altre sono obbligate di ciò fare, primadi domandare l'assoluzione, qualora, astenendosi da questi atti, fosse per pericolare la di lei fama, e la fama del monastero. Così pure insegnano Sayro (disp. 1. q. 1. punct. 3.); Bonacina, l'Autore delle conferenze di Angiò con molti altri: Onde anche inferiscono, che lo scomunicato occulto, per scansare qualche grave scandalo, o la infamia, o la detrazione, o il pericolo grave del prossimo, può senza peccato e senza timore di irregolarità, ascoltare la messa, confessare, celebrare ec. Secondo Bonacina dopo il Suarez, col nome di scandalo non s'intende l'ammirazione degli uomini e i frequenti discorsi di una tal cosa, ma la occasione di peccato, e. g. di detrazione, di giudizio temerario, ec. La ragion è, perchè quando s'incontrano due precetti i quali non si possono osservare nello stesso tempo, allora si deve osservare il maggiore e il più grave.

Questa dottrina si deve intendere ne' modi seguenti, 1. Che quello, il quale è in stato di peccato mortale,

e non ha alcun dolore, o è quasi senza dolore di esso; deve piuttosto soffrire ogni male di quello che celebrare in un tale stato. 2. Altri pretendono che l'uomo in un tale stato ricorra, se può, al confessore, ancorchè non approvato per i casi riservati, dai quali la Chiesa allora permette che, almeno temporaneamente, venga assolto e dispensato; con obbligo però di portarsi dal Superiore. Ma la opinione contraria sembra più vera; perchè la riserva non cessa se non in punto di morte.

Se poi la cosa che si fa per timore sia proibita non solamente dal jus Ecclesiastico, ma anche dal jus divino e naturale, sembra più probabile, che anche in tal caso cioè in caso di timore, si contragga la Censura: perchè la Chiesa può e intende di proibire sotto pena della Censura quella azione contraria al jus naturale, ancorchè si faccia per timore. E questa sentenza sembra più sicura della sua opposta ed è ugualmente probabile di essa.

(6) Ciò si verifica, sebbene una tale ignoranza sia concomitante: onde, secondo la sentenza comune quello, il quale uccide un Chierico, pensando di uccidere un laico, sebbene avrebbe ucciso più volentieri un Chierico, non soggiace alla censura: perchè quell'atto non procede dalla intenzione attuale di uccider un Chierico. Quindi si suole riputar immune dalla censura quello, il quale essendo disposto di uccidere, uccide un uomo che crede invincibilmente essere una fiera, o un laico, sebbene sia un Chierico; e ciò quantunque desideri che fosse un Chierico. Ma la cosa va diversamente, se fosse disposto di uccidere, così un laico come un Chierico: perchè allora la uccisione del Chierico

stica, o sia ella di fatto, o sia di Jus; perchè una tal ignoranza scusa dalla trasgressione colpevole della legge Ecclesiastica, e impedisce la contumacia, e il volontario riguardo a ciò, che non si sa. Ma non è poi così della ignoranza invincibile, anche non affettata, se è crassa, e supina (cap. 2. de censuris. in 6.) perchè quello, il quale per una tale ignoranza pecca, è contumace virtualmente, e perciò sufficientemente. Se però la Censura è fatta contro chi fa, o presume di fare qualche cosa scientemente, consideratamente e con ardire temerario, allora scusa da essa ogni ignoranza, anche vincibile, non affettata; perchè quelle parole si devono intendere rigorosamente nelle cose odiose; altrimenti sarebbero inutili: la ignoranza poi affettata è uguale alla cognizione certa, e accresce la colpa, perchè contiene la intenzione, almeno implicita, di fare ciò, ch'è proibito dalla legge. Parimenti se alcuno, sospettando, o dubitando, non s'informi della Censura, o del fatto, e operi in tal modo contro la legge, contrae la Censura: perchè questo tale ha allora una contumacia, e presunzione bastevole di questa Censura, onde si reputa, che disprezzi la Censura, e la legge.

Ma si cercherà, se la ignoranza probabile, o invincibile della sola Censura scusi dal contrarla?

R. Covarruvia, e altri Dottori contro molti altri insegnano, che niuna ignoranza, anche invincibile, della sola Censura stabilita colla legge del Papa, o di qualche Canone universale scusa dal contrarla; cosicchè basti per contrarre la Censura, che alcuno sappia, o possa, e debba sapere, che l'azione, od omissione, a cui è annessa la Censura, è gravemente proibita, o proscritta dalla Chiesa. La ragion è perchè tosto che alcuno sa, o può, e deve sapere, che un'azione è proibita, o proscritta dalla Chiesa gravemente, e nulladimeno fa una tale azione od omissione liberamente, è sufficientemente contumace contro la Chiesa, acciocchè sia punito da essa meritamente colla Censura annessa a quell'azione, avvegnachè la contumacia, che si ricerca per contrarre la Censura, non è altro, che una disubbidienza colpevole contro la Chiesa, e un disprezzo virtuale dell'autorità Ecclesiastica, di cui è reo, chiunque fa, od omette qualche cosa contro la legge della Chiesa, che conosce, o ha potuto conoscere. Lo stesso si ricava dal capo, *Us animarum*, 2. (de con-

è bastevolmente volontaria. Così pure soggiace alla Censura quello, il quale avverte, o almeno ha potuto avvertire che dalla sua azione ne seguirebbe la ubbriachezza e da questa la percussione del Clerico: se però, pri-

ma che i vapori gli avessero levato l'uso della ragione, consapevole del pericolo in cui si è posto, adoperasse quella diligenza ch'è sufficiente per evitare la percussione, in tal caso non incorrerebbe nella Censura.

ssi. in 6.) ove Bonifazio VIII. stabilendo, che quelli, i quali le ignorano, non vengono legati dalle sentenze, o pene istituite cogli statuti di qualunque Ordinario o Vescovo, eccettua tacitamente le pene stabilite colle leggi papali, e co' Canon universali ( *Glossa V. Statuta* ). Ciò poi fu determinato da quel Pontefice peritissimo dell' uno, e l' altro jus ad imitazione della legge civile ( *ult. §. De Decretis ab Ordine Sacr.* ), dal qual luogo si raccoglie, che quello, il quale non lo sa, non resta legato dallo statuto municipale; ma quello solamente resta legato, che lo sa ( *Alia Glossa ibid. V. Sententia* ). La ragione è, perchè la ignoranza del jus comune ed universale, quando tutte le altre circostanze sieno uguali, è meno probabile, e meno scusabile, di quello che sia la ignoranza del jus privato.

R. 2. Qualunque ignoranza, purchè non sia crassa, e supina, scusa dalla Censura stabilita con statuto particolare ( *cap. 2. de cens. in 6.* ). Questa Decretale poi non dichiara solamente, ma costituisce un nuovo jus, come raccoglie meritamente Suarez dalla parola, *Nolumus*. La ragione della disparità tra queste Censure, e le altre stabilite dal jus, consiste, che le Censure fatte per mezzo de' sacri Canon, e delle Costituzioni universali sono stabilite più di rado, o con maggior maturità, di quelle che si stabiliscono per mezzo degli statuti particolari, dai quali conseguentemente deriverebbero maggiori pericoli delle anime, quando non si rimediasse col restringere tali pene a quelli soltanto, che scientemente, e crassamente le ignorano. La ignoranza crassa presentemente è quella, per cui alcuno non sa ciò, che deve sapere, e che tutti dello stesso stato, e condizione comunemente sanno.

Q. V. Quando la Censura è invalida?

Nota. Egli è manifesto, che non si contrae la Censura, quando è invalida, perchè è nulla. Dunque:

R. La Censura è nulla; 1. Per mancanza di giurisdizione, quando cioè, quello, che stabilisce la Censura, non ha la giurisdizione, o per ragion di qualche Censura l' ha impedita, o sospesa ( 7 ) per ragion di appellazione legittima prima della sen-

(7) L'appellazione, secondo i Canonisti ( *ad rit. 28. lib. 2. decret.* ) è una provocazione dal giudice inferiore al superiore, per ragion dell'aggravio da lui recato, o da recarsi. Due sono le appellazioni; una giudiziaria, con cui si appella dai atti giudiziari; e questa si può interporre in tre modi, 1. Prima della contestazione della lite. 2. Dopo la contestazione del-

la lite, ma prima della sentenza definitiva. 3. Dopo la sentenza definitiva. L'altra appellazione è stragiudiziale, la quale si fa per l'aggravio ricevuto da alcuno fuori di giudizio, o che probabilmente si teme di ricevere.

Due sono gli effetti dell' appellazione legittima, o sia giudiziaria. 1. Trasporta la causa al tribunal superio-

tenza assolutamente proferita (cap. 40. *de appellat.*): Se poi l'appellazione si fa dopo proferita la sentenza, o dopo contratta la Censura stabilita dal jus, in tal caso la Censura vale, e si deve osservare (cap. 2. *de sentent. excomm. in 6. c.* cap. 3. *de appellat.*). 2. Per mancanza dell'ordine sostanziale del giudizio, come e. gr. se niuna ammonizione (8) ha preceduta la Censura

re. 2. Sospende l'effetto con la sentenza del giudice inferiore. Nondimeno l'appellazione non produce sempre questo secondo effetto, e principalmente nelle censure di sentenza già pronunziata, le quali legano finchè quello al di cui tribunale fu appellato, conosciuta la ingiustizia della sentenza, annulla le censure.

Finalmente, potendosi pronunziare la censura in due maniere, o puramente e assolutamente, come e. g. quando si scomunica alcuno perchè è contumace; o condizionatamente, come e. g. quando si scomunica alcuno, se v. g. nel decorso di un mese non risarcisca, la legittima appellazione scusa dalla Censura condizionale, purchè l'appellazione sia fatta prima che passi il tempo concesso perchè si adempia la condizione, come si legge nel capo 40. *Præterea (de Appellat.)*; e allora non solo sospende la Censura, ma l'obbligo eziandio di eseguire ciò che è comandato sotto Censura. L'appellazione legittima però non sospende la Censura già pronunziata, come meritamente avverte l'Autore; quindi è sentimento comune de' Canonisti, che l'appellazione allora è devolutiva, ma non sospensiva.

La Censura neppur resta sospesa dall'appellazione interposta dalla censura *ab homine*, come neppure resta sospesa la di lei denunziazione; quando non si faccia al giudice delegato, il quale, quando una volta abbia ammessa l'appellazione, non si può più procedere alla denunzia, come sta scritto nel capo 53. (*de Appellat.*). Perchè poi l'appellazione sia legittima, si ricercano molte cose. 1. Si ricerca (secondo il capo. 1. *De Appellat.*) qualche causa probabile e sufficiente. 2. Non si può appellare appresso giudici che sieno uguali, ma dal tribunal minore al maggiore (caus. 2. qu. 6.

cap. 28.). 3. L'appellazione si deve fare nel tempo debito, cioè tra quaranta giorni, i quali sono computati dalla pubblicazione della sentenza.

(8) Il monitorio è una dichiarazione e intimazione, non già stabilita dal jus, mentre per contrarre la censura determinata dal jus basta il jus stesso il quale fa le voci del monitorio, ma stabilita dal Superiore; perchè il monitorio deve precedere la Censura *ab homine*: Due sono li monitorij; uno Canonico che si fa, salve le solennità, le quali prescrivono che si replichi tre volte, così che il monitorio sia trino, o uno che valga per tre; e uno non Canonico, che si fa, omettendo le predette solennità.

Secondo la S. Scrittura (*Mat. 18. & cap. 3. ad Tit.*) il monitorio si ricerca essenzialmente per le Censure che s'infligono per i delitti passati; non si ricerca però il monitorio Canonico; perchè il monitorio Canonico è bensì necessario perchè la Censura sia giusta e lecita, ma non già perchè sia valida. Il Giudice che comunica senza premettere un tal monitorio competente, deve sapere, essergli proibito l'ingresso della Chiesa per un mese; così secondo il capo, 5. *Rom. Ecclesia (de sentent. excomm.)* e ciò è vero, ancorchè il reo cedesse al jus del monitorio Canonico, perchè un tal jus è stato istituito per pubblico vantaggio, e non già soltanto per vantaggio privato. Quando poi alcuno abbia trasgredito la legge che minaccia la Censura, allora sembra più probabile, che, acciò di fatto si proferisca la Censura contro di lui, non sia necessario alcun monitorio: sì perchè allora esiste sufficientemente il monitorio per parte del Superiore, cioè la legge che minaccia la Censura: sì perchè allora ritrovasi per parte dell' inferiore quella contumacia, che basta per incorrere nella Censura.

fa; perchè, acciòchè la Censura stabilita dall' uomo con sentenza particolare sia valida, deve precedere almeno un' ammonizione (cap. 48. *de sens. excomm.* e altròve): Perchè poi sia valida, e si contragga la Censura stabilita dal jus, o dall' uomo con sentenza generale contro l'atto futuro, non si ricerca altra ammonizione, se non la promulgazione della legge, e della sentenza (c. 36. *de Appellat.*). Lo stesso è della sentenza, che inferisce la Censura, ma col dichiarare soltanto (c. 1. *de causa posses.*): purchè citata prima la parte, il delitto sia giuridicamente certo.

3. Per mancanza di colpa mortale: ciò si ricava dalle cose dette nella Questione III. Che se la Censura fu fatta per un delitto falso, ma provato legittimamente in giudizio, obbliga essa in coscienza (S. Antonino 3. p. c. 24. pag. 73. e altri). Al contrario Suarez, e molti pretendono, ch' essa non si contrae realmente nel foro interno, e appresso Dio. Aggiungono però, che il condannato si deve contener esteriormente in presenza di altri, come se contratta avesse la Censura: perchè è tenuto di ubbidire, per quanto è necessario per impedire lo scandalo, e sostenere l' autorità del Superiore, alla sentenza legittima del giudice, sebbene realmente ingiusta. A me poi sembra, che non sia privo della partecipazione de' comuni suffragj, e delle orazioni nè, come osserva Suarez, alcun Dottore afferma, che resti pri-

Ma sebbene ciò si possa fare licitamente, è meglio però che venga presso almeno un monitorio: perchè questo modo di operare è più soave, e più conforme alla carità. Parimenti sebbene si possa omettere assolutamente il monitorio; nondimeno è necessaria la citazione del delinquente, a cui parimenti si deve concedere qualche spazio di tempo, acciò si possa difendere: che se non comparisca nel tempo prescritto, si può condannare, come contumace. Parimenti, sebbene il giudice ometta la citazione, non soggiace però alle pene stabilite contro quelli, i quali omettono il monitorio Canonico: perchè le pene non si devono ampliare, ma anzi restringere. La necessità poi di fare li monitorii prima delle Censure ha luogo anche per il delitto passato, 1. Ne' Prelati Religiosi verso i loro inferiori. 2. In quelli, i quali non determinano le Censure se non in propria loro difesa. 3. Ancorchè la Censura si debba di nuovo profertre per lo stesso delitto contro di quello, il quale v. g. fosse

stato già assolto, ma malamente; o ciò tanto se l'assoluzione sia stata compartita assolutamente, quanto se sia stata compartita soltanto condizionatamente, v. g. sotto pena di ricadere nella Censura. Anzi il monitorio è necessario anche quando il reo, prima che fosse ammonito, dichiarò alla presenza del giudice stesso che mai egli ubbidirà. Dalla necessità del monitorio non esime neppure la rinnovazione della Censura.

Ho detto, ricercarsi essenzialmente il monitorio per la Censura che si profertre per i delitti passati: perchè per le Censure stabilite senza veruna dilazione dal jus, o dallo statuto per i delitti futuri, non si ricerca verun monitorio distinto dalla legge stessa (come insegna anche l'Autore, qualora la legge non prescriva un nuovo monitorio; così e. g. nella Clementina (*de statu Monach.*) vengono scomunicati sul fatto stesso quelli, i quali presumono d'impedire le visite, qualora, essendo ammoniti, non si correggono.

vo. Nulladimeno questo tale è privo di ricevere, e amministrare i Sacramenti, della esecuzione dell' Ordine, della comunione esterna co' fedeli: perchè tutte queste cose sono a lui proibite per ragion della sentenza legittima, e giusta per parte dell' azione, cioè del giudizio: alla qual legittima sentenza è tenuto di ubbidire nel foro della coscienza, e deve soffrire questo incomodo per il bene comune, il quale esige la esecuzione dell' ordine, e della legittima sentenza, ed esige ubbidienza al Superiore, che comanda giustamente, e legittimamente (S. Tommaso in 4. distint. 18. q. 2. art. 1. qu. 2.). Onde se si trasgredisce questa Censura, sembra, che s' incorrerebbe nella irregolarità; perchè non è Censura soltanto apparente, ma è una vera, giusta proibizione del Superiore, la di cui trasgressione meritamente è punita colla irregolarità. Del resto nel dubbio della Censura giusta si deve essa osservare anche nel foro della coscienza, finchè sia dichiarata nulla dal Superiore; perchè in caso di dubbio bisogna favorire, e ubbidire al Superiore.

Ma si cercherà, se ogni Censura ingiusta sia anche nulla?

R. Negat. Perchè quella Censura è ingiusta, la quale si fa per odio, per invidia, o per vendetta privata, o la quale è istituita dall' uomo coll' omettere senza necessità l' ordine accidentale del jus, e. g. senza triplice ammonizione, senza scrittura, senza dichiarazione della causa: eppure ciò nonostante è valida, e lega anche in coscienza, se dopo un' ammonizione venga stabilita dal Superiore legittimo per un delitto vero: avvegnachè non vi manca in tal caso alcuna cosa essenziale per la validità di essa. Anzi è valida la Censura, e da osservarsi riguardo alla proibizione, sebbene sia stabilita per qualche delitto falso, ma provato legittimamente in giudizio, come poco fa ho detto; e vi è bisogno in tal caso dell' assoluzione. Per la qual cosa l' una, e l' altra Censura, sebbene ingiusta, è da temersi (*Greg. hom. 6. in Evang.*).

Nota. Acciocchè la Censura fatta dall' uomo con sentenza particolare sia fatta lecitamente, è necessario: 1. Che sieno fatte tre ammonizioni (9) con le dovute distanze di tempo, cosicché

(9) Sembra che quello non pecchi mortalmente, il quale senza motivo pressante si servisse di un solo monitorio invece di tre; imperciocchè ciò si usa anche a Roma, e ad esso è favorevole il capo, *Constitutionem*, in cui si dichiara che il monitorio Canonico consiste in tre ammonizioni, e in una ch' equivaglia alle tre ammonizioni.

Qui bisogna notare due cose. 1.

Che per mancanza di queste formalità la sentenza non è invalida: perchè in niun luogo del jus è annullata: anzi nel capo 48. *de sent. excomm.* si suppone che sia valida. 2. Che, secondo il cap. 4. *de sent. excomm.* (in 6.) i Vescovi i quali le omettessero, non soggiacerebbero perciò all' interdetto.

Oltre le formalità alleggate dall' Autore, si ricercano le cose che seguo

una preceda l'altra almeno per lo spazio di due giorni (cap. 90 de sens. excomm. in 6.). Nulladimeno in caso di urgente necessit  si basta una per tutte tre colle distanze delle stesse, prima di scomunicare il reo; o anche senza le distanze, se cos  esige la necessit . 2. Che si faccia in iscritto, e che si esprima la causa della Censura, e che si consegnino al reo, che dimanda dentro di un mese la copia di questa scrittura (cap. 1. eod. tit.). Per la qual Censura poi stabilita dal jus basta, che la legge, o lo statuto sia sufficientemente promulgato. Nulladimeno se   di sentenza da pronunziarsi, per pronunziarla si ricerca la citazione del reo, e la condanna giuridica: e non si deve applicare al reo, anche convinto e manifesto, se non premesse, assolutamente parlando, le tre ammonizioni (c. 25. de appellat.). Che se   di

no, acci  la Censura *ab homine* venga proferta lecitamente. 1. Se la persona del reo   nota al giudice, allora il monitorio si deve fare personalmente, secondo i Dottori; acci  in un affare gravissimo com'  questo, non si punisca l'innocente per il delinquente; o il non contumace per il contumace: da questa regola si eccettuano i seguenti casi. 1. Se il reo, per fuggire il monitorio personale, si occulto frodolentemente. 2. Se il reo sia stato gi  nominatamente citato una volta. 3. Se sia consapevole del monitorio mandato alla sua casa. 4. Se per timore o per la potenza del reo o de' suoi congiunti, non se gli possa fare la intimazione, allora (secondo la Clementina 3. *causam de elect.*) basta che il monitorio si faccia in luogo pubblico, o in Chiesa, cos  che possa arrivare a notizia del reo, o del di lui procuratore. Se poi la persona non   nota, allora basta che il monitorio si faccia in luogo pubblico, onde possa arrivare a di lui notizia.

2. Il monitorio si deve fare a nome del giudice: perch  il monitorio   realmente una sorte di citazione; ora la citazione, se non   fatta a nome del giudice, non   di alcun valore. 3. Si deve esprimere, almeno in genere, la Censura, come persuade la consuetudine la quale   un ottimo interprete delle leggi; non   perch  necessario che il monitorio esprima que-

sta, o quella Censura in specie. 4. Quelli, i quali vengono ammoniti, devono essere espressi nominatamente, coll'esprimere o il loro nome, o alcuni caratteri, onde egli non possano conoscere se stessi. Se si tratti di una Universit  la quale non si pu  tutta scomunicare, bisogna render consapevole ognuno nominatamente. Nell'interdetto il quale pu  abbracciare tutta la Universit , basta che vengano fatti consapevoli quelli che sono contumaci, e che sono stati causa dell'interdetto.

Secondo il capo, *cum medicinalis*; quello, il quale non osserva le formalit  in esso espresse, pecca mortalmente, e, se non   Vescovo, soggiace alle pene ivi espresse, cio  alla sospensione per un mese dall'ingresso della Chiesa, e in caso di trasgressione di questa pena, alla irregolarit . Nondimeno non incorrono in queste pene, 1. I Vescovi. 2. Quelli, i quali, per la circostanza del tempo, e di altre cose, non possono osservare le prefette formalit , e g. se, non pronunziandosi tosto la Censura senza scrittura, sovrasti qualche pericolo. 3. I Prelati delle Religioni a' quali   concessa la facolt  di pronunziare la Censura senza scrittura, per privilegio speciale del Sommo Pontefice, il quale pu  solo dispensare nel jus comune. 4. Quelli, i quali dimunziano la Censura di qualcuno; perch  nel jus non si fa menzione del denunziante.

sentenza pronunziata, per dichiarare, che fu constata, si ricerca, che citata la parte, il delitto sia giuridicamente certo.

*Nota.* Quello, il quale dubita, se abbia contratta qualche Censura, è tenuto di contenersi, come se contratta l'avesse, finchè abbia depresso prudentemente il dubbio, o finchè sia stato assolto dalla medesima.

Q. VI. Quali sono quelli, che possono essere legati colla Censura?

R. Perchè alcuno possa essere legato colla Censura, per comun sentenza è necessario: 1. Che sia viatore: quando poi si dice, che gli eretici morti ponno essere scomunicati, allora si prende la scomunica per dichiarazione ch'è morto uno fuori della Cattolica comunione. Si può anche scomunicare indirettamente la persona morta inquanto che per terrore degli altri può la Chiesa comandare a' vivi, che lo privino della sepoltura sacra, delle pubbliche preghiere, e de' Sacrificj. Si dice poi, ch'è assolto dalla Chiesa, quando la Chiesa permette di somministrare ad esso le cose mentovate. 2. Che sia battezzato: perchè niuno diventa suddito della Chiesa, se non mediante il battesimo (Trident. sess. 14. cap. 2.). 3. Che sia fornito dell'uso della ragione. I fanculli, che non ancora sono arrivati alla pubertà, possono essere legati colla Censura, e incorrono realmente nella scomunica per l'ingresso ne' Monasterj delle Monache (Trident. sess. 25. c. 2.), per la percussione di qualche chierico (cap. ult. de sent. excomm.); come pure nell'Interdetto contro tutto il popolo. Dunque incorrono anche nelle altre (10), eccettuate quelle stabilite dall'uomo. L'ubriaco poi contrae la Censura per il delitto commesso nella ubbriachezza, e previsto prima sufficientemente. 4. Che sia suddito di quello, che lega (cap. 11. de sent. excommun.). Il pellegrino poi (11), che pecca nel territorio straniero, contrae le Censure ivi stabilite a modo di statuto

(10) Gregorio IX. tempera il rigore di quel Canone per ragioni della età immatura in cui fu commesso un tale eccesso, permettendo che il Vescovo diocesano possa compartire il beneficio dell'assoluzione, la quale peraltro è riservata alla Sede Apostolica.

(11) Il pellegrino che pecca nell'altro territorio, non solo incorre nelle Censure che ivi sono stabilite per modo di statuto, ma se peccò contro il jus naturale o comune, può anche, se non c'è sciascia, essere punito colla Censura. La ragion è, perchè (secon-

do il capo, *de foro competenti*) è soggetto a quel foro in cui fu il delitto. Ma s'escia dal territorio prima d'essere citato, allora i Salmaticesi (c. 1. a. 96.) con molti altri sono di opinione che non si possa assoggettare alla Censura; quando il giudice del luogo in cui è andato, non lo citta alle istanze del giudice del luogo in cui peccò, o non lo rimandi ivi, com'è tenuto di fare. La ragion è, perchè il pellegrino non è suddito assolutamente, ma solamente imperfettamente.

(cap. 14. de foro competent.). Se poi la Censura è stabilita a modo di sentenza, non obbliga, se non le persone, che mira direttamente. Al contrario il suddito (12) non contrae Censura fatta per modo di statuto, se opera contro di esso fuori della Diocesi di quello, che lega (cap. 2. de const. in 6.). Perchè lo statuto mira il solo territorio, per il di cui retto regolamento è istituita la Censura, la quale non obbliga fuori di esso. Ma la cosa è diversamente, se la Censura è fatta a modo di sentenza, o di precetto transitorio: perchè essa lega i sudditi, che peccano fuori del territorio, perchè mira per se stessa, e direttamente le persone, onde si contrae da esse, ovunque esistano.

(\*) Nota. Nel lib. VIII. de Syn. Dioces. c. 45. ci sono mol-

(12) Questa sentenza dell'Autore non impedisce, 1. Che i Religiosi, dovunque peccino contro gli statuti de' suoi Superiori, non incorrano nelle censure da essi stabilite; perchè i Superiori non esercitano la giurisdizione per ragione del luogo, ma per ragione delle persone, le quali conseguentemente possono da essi essere punite, dovunque si trovino. 2. Che quelli, i quali non risiedono nel beneficio, o, essendo chiamati dal Vescovo, ricusano d'intervenire al Sinodo, e intanto dimorano in un altro territorio, non restano legati dalle Censure proferite contro gli assenti, perchè secondo il beneficio del jus sono nel proprio loro territorio, mentre, secondo un tal beneficio, si reputa che taluno peccò in quel luogo ove non fa ciò che ivi doveva fare. 3. Che quelli non contraggono la Censura i quali contro lo statuto legittimo del Vescovo trasportano il formento fuori della Diocesi, o ch'è lo stesso, in un luogo esente; perchè un tal trasporto, inquantochè è pericoloso al proprio territorio, si consuma, almeno secondo la presunzione del jus, nel proprio territorio.

Peraltro, o il suddito pecca nel territorio proprio del suo Vescovo, e allora incorre nelle di lui Censure, sebbene vada in un altro territorio; perchè se un tale uomo non potesse essere punito nel territorio in cui peccò, il di lui delitto resterebbe impunito, mentre non può essere punito nel territorio in cui è fuggita, ove non ha commesso alcuna azione, la quale, come qui supponiamo, possa

essere punita colla Censura. O peccò fuori del territorio del suo Vescovo; e allora non soggiace alle Censure decretate dagli statuti del suo Vescovo: come asserisce e prova anche l'Autore.

Similmente ancorchè il suddito possa sottostare alle Censure del suo Prelato ch'è esistè fuori della sua Diocesi, le quali sono decretate a modo di statuto; imperciocchè siccome queste tali Censure obbligano dopo la morte del Prelato, così pure obbligano, quando si ritrova fuori della Diocesi: ancorchè il Vescovo possa istituir leggi anche fuori della sua Diocesi, le quali, quando in essa sono promulgate, hanno la loro forza, sebbene il Vescovo non sia ivi presente: imperciocchè la esperienza insegna ciò frequentemente. Nondimeno (secondo la Clementina, *quomodo de foro competentis*) la cosa non va così relativamente alla Censura pronunziata mediante la sentenza. Questa osservazione però ha le seguenti limitazioni: 1. Qualora acconsenta il Vescovo del luogo o sia, del territorio straniero, perchè in tal caso il Vescovo, che si ritrova in quel territorio, può formar tribunale in esso, e può proferir sentenza, perchè acconsentano le parti. 2. Qualora il Vescovo sia scacciato dal suo territorio: imperciocchè allora può sentenziare nella Città e ne' luoghi insigni, vicini alla sua Chiesa; quando però abbia prima domandato la licenza dall'Ordinario del luogo, sebbene non l'abbia ottenuta. 3. Qualora si tratti di un delitto noto: perchè le cose note non esigono la notizia della causa.

te cose degne da sapersi, colle quali si disapprova l'uso smoderato delle Censure. Nel cap. 46. è approvata la sentenza di quelli, i quali sostengono, che si possa stabilire la Censura per la colpa lieve, la quale però per ragion delle circostanze diventa grave. Nel capo 44. si dimostra, che per istituire le Censure si ricerca per comun sentenza un qualche grave, ed enorme delitto; e si rifiuta la opinione di alcuni, i quali sembrano riprovare la scomunica principalmente di sentenza pronunziata.

Q. VIII. Quali sono quelli, che ponno fare le Censure?

R. Tutti, e il solo Superiore Ecclesiastico, ha giurisdizione ordinaria, o delegata nel foro esterno (*Massb.* 16. e 18.). La podestà ordinaria di stabilire le Censure contro tutti i battezzati risiede nel Papa, ne' Concilj Generali, nel Vescovo (13) contro i suoi Diocesani, nel Concilio Provinciale contro la sua Provincia. Dal Papa poi l'hanno i Superiori, almeno Generali degli Ordini, e i Provinciali, e anche i Superiori locali secondo le Costituzioni di ogni Ordine, ma non già i Parrochi. Hanno poi la podestà delegata tutti, e i soli Chierici, a' quali fu con-

(13) Acciò il Vescovo possa istituire Censure, basta che sia eletto e confermato dal Papa, perchè l'Istituire Censure è un atto della giurisdizione che può essere esercitata anche da un chierico semplice. Lo stesso, secondo il jus comune, si deve dire del Vicario Generale, e degli Abbati i quali, ancorchè non siano peranco decorati degli Ordini sacri, possono però istituire Censure. Quando poi i Vicari Generali istituiscano Censure, non operano come delegati, ma come giudici ordinarij.

1. I Vicari Generali, o gli officiali del Capitolo hanno la facoltà ordinaria di stabilir Censure, allorchè è vacante la Sede Vescovile, o allorchè il Vescovo si ritrova in schiavitù. 2. Quelli, i quali hanno l'autorità e il jus Vescovile: imperciocchè il loro impiego e la loro dignità esige che possano obbligare i loro sudditi a quelle cose le quali devono da essi esser adempite, il che non si può ottenere qualche volta senza le Censure.

Perchè poi abbia alcuno la facoltà ordinaria o delegata di stabilir Censure, basta, e si ricerca secondo il jus comune, che sia sano di mente, che sia viatore, e chierico: secondo poi il jus speciale, il Papa può concedere

a un laico una tale facoltà; perchè una tal facoltà esige solo secondo il jus Pontificio di essere esercitata dai chierici.

Secondo molti, la facoltà di pronunziar le Censure si può acquistare, 1. Colla prescrizione, da quelli, i quali in qualche modo presiedono agli altri. Quello poi che, mediante la prescrizione, ottenuto avesse la facoltà di scomunicare, non potrebbe perciò decretare anche le altre Censure, perchè, trattandosi della prescrizione, l'argomento preso dalla parità, non ha alcun valore. Per acquistare una tale prescrizione si ricerca lo spazio di anni 40. con il titolo colorato (secondo il capo 15. *de Prascript.*) senza titolo poi si ricerca un tempo che sorpassi la memoria degli uomini (secondo il capo 1. di questo titolo in 6.). Questa stessa facoltà si può acquistare anche mediante la consuetudine; perchè colla consuetudine si acquista la giurisdizione. Finalmente una tal facoltà si acquista col privilegio: imperciocchè la Chiesa permette, che quello, il quale per lungo tempo ha istituito le Censure, o è stato solito d'istituirle, rimanga in questo uso, acciò sussista con fermezza e con certezza la ecclesiastica giurisdizione.

cessa legittimamente da quello, che ha l'ordinaria: la femmina, almeno per legge Ecclesiastica, è incapace della giurisdizione spirituale, onde anche di stabilire Censure.

Q. VIII. Chi sono quelli, che ponno assolvere dalle Censure?

R. 1. La Censura stabilita dall'uomo, o qualunque altra Censura riservata, non può essere levata, se non da quello (14), che l'ha imposta, o dal Superiore, o successore, o delegato dello stesso: perchè l'assolvere è proprio di quello, di cui è proprio il legare. L'Arcivescovo (15) però non può assolvere dalle Censure de' suoi suffraganei, se non in caso d'appellazione, della visita. Qualunque Sacerdote (16), che ha facoltà di assolvere da' peccati mortali, può attesa la consuetudine ricevuta assolvere dalla scomunica non riservata, nè portata al foro contenzioso (cap. *Nuper. de sent. excomm.*). La scomunica poi stabilita dal jus non è riservata, qualora la riserva non è espressa nel Cano-

(14) Nondimeno vi sono due casi; ne' quali quello, il quale pronunziò le Censure, non può assolvere da esse. 1. Se venga dinunziato per comunicato e sospeso dal beneficio e dall'uffizio; o per Interdetto; perchè allora resta privo della giurisdizione. 2. Se venga appellato al Pontefice, il quale abbia confermato le Censure; imperciocchè l'assoluzione in allora è riservata al Pontefice, come a giudice supremo.

(15) Vale però l'assoluzione data dal Vescovo a quelli, i quali fossero stati puniti colla Censura dai Prelati inferiori, e.g. dagli Abbati, come una volta era in uso dagli Arcipreti, dagli Arcidiaconi, quando essi, o per consuetudine legittimamente prescritta, e per privilegio non fossero indipendenti dal Vescovo. Nondimeno (secondo il capo terzo, *De offic. jud. ordin.*) una tale assoluzione è illecita, qualora fosse data senza giusta causa.

(16) Questa regola non ha luogo, 1. Quando il Vescovo si ha riservato con statuto speciale quelle Censure le quali secondo il jus comune non sono riservate: o quando per consuetudine si usa in alcune Diocesi, che il semplice Sacerdote non assolve da tali Censure. Non si deve riputare che la Censura sia devoluta al foro contenzioso, allorchè il reo si è purgato dalla stessa, e ciò sebbene abbia ciò fatto con asserzioni e prove false. 2.

Quando la Censura è proferita dal Superiore con una spezial sentenza: perchè una tal Censura è sempre riservata, sebbene non sia fatta menzione della riservazione. Questa sentenza deve seguirsi in pratica, come quella ch'è stata proposta dal Concilio Niceno (*can. 5.*) ch'è la più comune, e approvata da Teologi più sani, e conseguentemente la più sicura. Ma la cosa va diversamente quanto alle Censure *ab homine*, istituite con sentenza generale, qualora accadesse che si dassettero tali Censure; perchè queste non differiscono dalle Censure del jus, se non in questo che quelle sono perpetue, e non già anche queste. E qui bisogna diligentemente osservare, che la scomunica, pronunziata contro quelli, i quali non vogliono ubbidire al monitorio, sebbene sembri generale per le parole generali colle quali viene espressa, realmente però è speziale; perchè è Censura *ab homine*.

Nondimeno quando alcuno in qualche paese, e.g. in Padova, incorre in qualche Censura riservata con statuto al Vescovo di Padova, può egli in un'altra Diocesi essere assolto da qualunque Sacerdote, anche non approvato per i casi riservati, se ivi si confessi con buona fede, purchè quel caso non sia ivi riservato: perchè, secondo la regola costante, il reo si deve giudicare secondo le leggi del luogo, in cui viene giudicato.

ne, o nello statuto. Ma la sospensione, e l'interdetto, almeno locale, e generale personale, secondo la sentenza comune, sono riservati al Superiore, cosicchè niun Sacerdote può da quelli assolvere senza aver ricevuta dal Superiore la facoltà. Alcuni però dicono (17), che per concessione della Chiesa il Confessore può assolvere dallà sospensione, e dall'interdetto particolare, di cui il penitente non è consapevole, e che per questo effetto è valevole la solita forma.

(\*) Nota. Il delitto occulto, come spiegano comunemente i Dottori, è quello, il quale non è famoso, nè noto pubblicamente, sebbene si possa provare con molti testimonj; quando poi il delitto sia noto secondo la notorietà di jus, o di fatto, lo abbiamo detto nel c. 4. q. 7. num. 1. e 2. del Trattato della Giustizia, e del Jus. Se il reo stesso con ragioni, e con prove si sarà difeso nel foro contenzioso da' delitti falsi anche secondo il jus, potrà essere assolto anche dal Vescovo, o dal Delegato di esso, come sostiene la sentenza comune de' Dottori.

R. 2. Secondo (18) il Tridentino (sess. 24. cap. 6.) i Vescovi ponno assolvere i loro sudditi da tutte le Censure, anche riservate dal Papa, contratte per qualche delitto occulto, e non devo-

(17) Per togliere ogni pericolo dell'assoluzione invalida dalla sospensione, Pietro Collet (tr. de Cens. p. 1. c. 5. art. 1. q. 1. resp. 3. in fin.) suggerisce le cose seguenti, da tenersi in pratica. 1. Se i Vescovi in alcuni luoghi insegnano, o permettono insegnarsi, che ogni sospensione stabilita contro i contumaci è sempre riservata, ancorchè la riserva non sia espressa, in tal caso il Sacerdote non assolve da essa, se non è approvato per le Censure riservate.

2. Quando i Vescovi riservano a se stessi alcune sospensioni, e alcune altre no, il Confessore presumerà che quelle non sieno riservate, la di cui riservazione non è espressa, qualora non ci sia qualche altro ostacolo. 3. Ne' paesi ne' quali la cosa sembra dubbiosa, bisogna ricorrere ai Superiori, ovvero bisogna seguir ciò, che sogliono fare gli uomini timorati e periti.

(18) Secondo i Teologi, nel citato decreto del Tridentino col nome di Vescovi s'intende anche il capitolo in tempo di Sede vacante: perchè il capitolo succede nella giurisdizione ordinaria del Vescovo. Parimenti in-

segnano i Teologi che quelle parole dello stesso decreto (*in foro conscientia*, nel foro della coscienza) non significano lo stesso che il foro della penitenza; perchè (dicono i Salmaticesi, tr. 10. cap. 2. n. 54.) il foro della coscienza non si restringe alla sola Confessione, ma si estende anche fuori di essa, purchè la cosa si faccia occultamente, e non nel foro contenzioso. Aggiungono che quelle parole (*ex delicto occulto, & nondum deducto ad forum contentiosum*), per delitto occulto, e peranco non devoluto al foro contenzioso) significano il delitto occulto secondo che si oppone semplicemente al delitto notorio, o per notorietà di fatto, o per notorietà di jus. Onde sembra che i Padri del Concilio di Trento vogliano, che, acciò il Vescovo possa assolvere dai casi riservati al Papa, basti che il delitto sia occulto; così che possa assolvere dallo stesso, sebbene sia devoluto al foro contenzioso, purchè sia occulto, cioè purchè non sia notorio, o di notorietà di jus o di notorietà di fatto; e purchè il suddito sia nella propria Diocesi del Vescovo.

lute al foro contenzioso, eccettuato l'omicidio volontario. Possono anche assolvere da tutte le altre i sudditi, i quali non possono moralmente ricorrere al Papa, come sono le donne, i fanciulli, i vecchi, gl' infermi, e altri, i quali sono legittimamente impediti (c. 13. e 58. *de sent. excomm.*). Nulladimeno se l'impedimento non è perpetuo, si esiga il giuramento da quelli, i quali abbisognano dell'assoluzione, che cessando l'impedimento ricorreranno al Papa, o al suo Legato. Che se non ricorrono, ricadono in una somigliante Censura (c. 22. *de sent. excomm. in 6.*). Alcuni però dicono che questa obbligazione nella Francia, e negli altri paesi molto lontani da Roma è abolita.

(\*) *Nota.* Nella Bolla, che si rinnova ogni anno nel Giovedì Santo, è proibito, che alcuno non assolva da' casi contenuti in essa, se non quelli, che sono costituiti in punto di morte, dando prima cauzione di stare a' comandi della Chiesa, e di soddisfare, anche col pretesto di qualunque facoltà concessa da' Decreti di qualunque Concilio. Se poi con queste parole della Bolla della Cena (dove è ricevuta) sia levata a' Vescovi quella facoltà concessa dal Tridentino (sess. 24. c. 6.) riguardo a' casi contenuti in detta Bolla, si esamina con grande ansietà da' Teologi. Altri affermano: perchè le parole della Bolla, *non ostante il Decreto di qualunque Concilio*, non possono mirare che i Vescovi, cioè la facoltà concessa a' Vescovi dal Tridentino di assolvere dai casi occulti al Pontefice, non essendo stata concessa da verun altro Concilio. Aggiungono inoltre, che si conferma grandemente questa sentenza per ragion della proposizione proscritta da Alessandro VII. „ La sentenza, che dice, che la Bolla della Cena „ proibisce l'assoluzione dalla eresia, e da altri delitti, quando „ sono pubblici, e che ciò non deroga alla facoltà del Tridentino, „ no, nella quale si parla de' delitti occulti, fu veduta, e tollerata nel Consistorio della Sacra Congregazione de' Cardinali „ li 18. di Luglio dell'anno 1619. “. Altri però negano; perchè non si deroga mai ad un Concilio Generale, quando non sia fatta di esso una espressa, e particolare memoria (cap. fin. *de Capell. Monach.*). Ora nella Bolla mentovata non si nomina il Tridentino. Alla proposizione condannata da Alessandro VII. rispondo, ch'è condannata la seconda parte di essa, cioè quelle parole, *fu veduta, e tollerata*, non volendo il Pontefice, che con quella proposizione ipotetica, cioè, che di fatto fosse stata veduta, e tollerata, si aggiungesse un nuovo peso alla sentenza opposta a quella, ma volendo, che restasse nella sua probabilità.

R. 2. E' schito di conceder ne' Giubbilei un' ampla podestà circa le Censure, e i casi riservati. Circa il qual affare bisogna osservare le cose seguenti: 1. Quando anche nel Giubbileo è con-

essa la facoltà generale di assolvere dalle Censure riservate al Papa, non è data conseguentemente la facoltà di assolvere dalle Censure contenute nella Bolla della Cena, ove essa sussiste, quando ciò non sia specialmente espresso (19).

(\*) Nota. Per ordine di Clemente VIII. la Sacra Congregazione de' Cardinali ha fatto un Decreto, dichiarando, che nella concessione generale di assolvere dalle Censure riservate al Papa non s'intendono i casi contenuti nella Bolla della Cena, e neppure i casi riservati specialmente in Italia al Sommo Pontefice, quando ciò non sia espresso in particolare. Secondo la sentenza comune, concessa la facoltà di assolvere da' casi della Bolla della Cena, non s'intende concessa la facoltà di assolvere dalla eresia, quando non si fa espressa, e special menzione di essa.

Si dimanderà: Se vi sieno altri casi riservati al Sommo Pontefice?

R. Benedetto XIV. nella Costituzione che comincia, *Sacramentum Penitentiae*, riservò al Sommo Pontefice l'assoluzione del Sacerdote, che riceve la confessione del complice nel peccato contro il sesto precetto. Così pure l'assoluzione de' calunniatori riguardo alla sollecitazione nella Confessione; e finalmente l'assoluzione dalle Censure, nelle quali incorrono gli uomini per il mercimonio sopra le limosine delle Messe (Costituzione che comincia, *Quanta*), delle quali abbiamo già parlato a suo luogo. Oltre poi i casi già riferiti, Urbano VIII. (nella Costituzione *Exponit nobis*) stabilì la Censura contro quelli, i quali trasgredissero il segreto, che sono tenuti di osservare, della Sacra Rota Romana, della quale i Penitenzieri minori non ponno assolvere. Lo stesso Pontefice (nella Costituzione che comincia, *Inscrutabilis*) pose la scomunica contro quelli, i quali co' mezzi superstiziosi investigano lo stato della Religione Cristiana; e della Santa Sede, e della vita, e morte del Pontefice Romano; e de' consanguinei di es-

(19) Circa il Giubbileo bisogna inoltre osservare le cose, che seguono: fa tempo di Giubbileo tutti i Sacerdoti (purchè sieno approvati dall'Ordinario, perchè le bolle del Giubbileo prescrivono ciò espressamente, e perchè tale è l'uso) possono assolvere nel foro della penitenza dalle Censure riservate al Papa; perchè il Sacerdote non può servirsi della facoltà a lui concessa dalla Bolla del Giubbileo, se non in ordine alla assoluzione sacramentale. Lo stesso si deve dire di quello, il quale, avendo ricevuto il Breve della Penitenzieria, venisse assolto occultamente.

re, 1. Che quello, il quale ha conseguito e guadagnato la grazia del Giubbileo, se, passato il Giubbileo, si ricordi di qualche peccato soggetto alla Censura, scordatosi nella Confessione da lui fatta in allora al Sacerdote approvato per assolvere da un tal peccato, può ricevere l'assoluzione da qualunque Sacerdote. 2. Che ciò anche si verifica ogni qualunque volta, che alcuno si è dimenticato di confessare al Sacerdote approvato per i casi riservati alcuni peccati riservati. Quelli poi sono approvati dall'Ordinario per il Giubbileo, i quali sono approvati dai loro Superiori.

A questo proposito bisogna nota-

so fino al terzo grado, o facciamo ciò da se stessi, o per mezzo di altri; la quale scomunica è riservata anche riguardo al Penitenziere maggiore, eccettuato però il caso de' consanguinei; e tale scomunica comprende anche quelli, i quali ricevono o si servono di tali predizioni, e giudizi, o li comunicano ad altri: parimenti abbraccia quelli, i quali trattano della elezione del Pontefice Romano, essendo vivo lo stesso: finalmente cadono sotto questa scomunica i casi riservati nelle Bolle di Gregorio XV. *Aeterni Patris*, e di Urbano VIII. *Ad Romani* ec, per non essere stata osservata la formula della elezione del Papa, a' quali si ponno aggiungere i casi contenuti nella Costituzione di S. Pio V. *Si de prosequendis*, contro quelli, che offendono le persone, o ministri dell' Inquisizione: in virtù poi dell' altra Costituzione, *Regularium*, incorrono nella scomunica riservata, dalla quale non possono assolvere i Penitenzieri minori, que' Regolari, i quali introducono donne ne' loro Conventi per fini disonesti.

Si dimanderà inoltre: Se si dia qualche caso riservato senza Censura?

R. Che ve n'è uno, il quale senza ogni Censura è riservato al Papa, cioè, quello, il quale ha ricevuto da' Regolari un dono, ch' ecceda la somma di dieci Scudi, incorre nel caso riservato al Sommo Pontefice, sebbene non sia ciò proibito con alcuna Censura Ecclesiastica. La riserva mira solamente quelli, che ricevono, non già quelli, che donano. Si veda la Costituzione di Urbano VIII. *Nuper a Congregatione*: da questo neppur il Sommo Pontefice può assolvere, finchè non sia stata fatta almeno la restituzione vera e reale.

*Nota.* Clemente XI. (12. Maggio 1711.) ha fatto un Decreto, con cui proibisce, che alcun Confessore, o Regolare, o Secolare, che risiede in Roma, non abbia ardir di assolvere in verun modo, neppure nel foro della coscienza solamente " la violazione pubblica della clausura delle Monache tentata per fine cattivo, o inonesto; la pubblica uccisione del Sacerdote; la violazione pubblica della immunità Ecclesiastica ne' termini della Costituzione Gregoriana, *Cum alias nonnulli*; anzi anche una tale violazione occulta (se sia fatta colla pubblica autorità) ".

2. Quello, il quale ha facoltà di assolvere da' casi riservati al Papa, ha eziandio la facoltà di assolvere dalle Censure riservate allo stesso: perchè i casi non sono riservati al Papa, se non per la Censura annessa a' medesimi. Quello poi, che ha ottenuto la facoltà circa i casi riservati al Vescovo, non può conseguentemente assolvere dalle Censure riservate allo stesso, perchè i Vescovi sono soliti di riservarsi alcuni casi, che non hanno alcuna Censura.

3. L'assoluzione nel Giubileo data a quello, ch'è disposto debitamente per guadagnare il Giubileo, e per eseguire le condizioni annesse allo stesso, sebbene per sua negligenza, o per altro impedimento poscia non lo guadagni, toglie la Censura, e la riservazione: perchè l'assoluzione fu assoluta, e non condizionata. Ma la cosa (20) non è così, se si è confessato senza una tal intenzione: perchè questa facoltà è data solamente riguardo al Giubileo. Ho detto, *a quello ch'è disposto debitamente*; perchè questa grazia non si concede, che a quelli, i quali sono veramente contriti.

4. In punto di morte (21) tutti i Sacerdoti possono assolvere ogni penitente da qualunque peccato, e Censura (Trident. sess. 14. c. 8.). Molti però sono di parere, che si debba ciò restringere alle Censure, le quali impediscono di ricevere i Sacramenti, e la sepoltura Ecclesiastica, come sono la scomunica, l'interdetto, ma non già la sospensione; perchè una tal facoltà si concede acciocchè in tal caso niuno perisca. Il Sacerdote deve prima obbligare il reo alla restituzione dovuta, o se allora non può restituire, d'incaricare ad essa gli eredi con un atto pubblico; o se nè l'uno, nè l'altro far può, lo deve costringere a

(20) Pontas (cas. 5.) dice lo stesso di quello, il quale senza intenzione di guadagnare il Giubileo, si è confessato da un Sacerdote approvato per ragion del Giubileo. La riserva però resta levata da quello, il quale senza esserne consapevole, era incapace della assoluzione e della grazia sacramentale; onde può esso essere assolto da qualunque altro Sacerdote, anche non approvato, qualora ripeta la sua confessione. La ragion è, perchè, essendo ciò asserito da molti gravissimi Autori, e non contraddicendo ad una tale asserzione i Prelati della Chiesa, sembra ch'essi propendano in una tal sentenza.

(21) Ciò si verifica anche dei Sacerdoti *recisi*, o sia scomunicati dinunziati, almeno secondo la sentenza presentemente più comune: onde ciò presentemente è permesso in pratica, come di gran lunga più probabile: o perchè nei casi estremi è lecito servirsi della giurisdizione dubbiosa, ugualmente che della materia di cui si dubita; o perchè un errore tanto comune compartisce la giurisdizione. Tutti però i Dottori osservano, che,

se cercando l'assoluzione da un Sacerdote eretico non dinunziato, ci fosse pericolo di seduzione, in tal caso si potrebbe in detestazione della eresia, anzi si dovrebbe ricusare l'assoluzione da un tal ministro.

In punto di morte (secondo Bonacina, disp. r. punct. 3. q. 3. n. 7.) si deve osservare quest'ordine: 1. Il Sacerdote approvato; sebbene non sia approvato per i casi riservati, si deve preferire a quello, il quale non è approvato in verun modo. 2. Il Sacerdote non approvato deve essere preferito allo scomunicato, sebbene tollerato ed approvato. 3. Il Sacerdote sospeso, o interdetto, o irregolare, allo scomunicato vitando, ec. Se poi il moribondo ha cominciato a confessarsi dal Sacerdote non approvato, allora, ancorchè sopravvenga un Sacerdote approvato, può continuare la confessione col primo, e da questo gli può essere compartita l'assoluzione. La ragion è, perchè il Sacerdote approvato, o il Superiore non può impedire la giurisdizione concessa dalla Chiesa.

giurare, che soddisferà, tosto che potrà. Così pure il Sacerdote, il quale fuori del punto della morte non ha facoltà di assolvere dalle Censure, deve avvisare il moribondo, che se si risanerà, deve presentarsi, e sottoporsi al Superiore sotto pena di ricadere nella Censura, cioè, d'incorrere in una simile Censura (c. 22. *de sent. excomm.*), e l'obbligo di presentarsi al Superiore si deve a lui imporre col giuramento (c. 58. *de sensent. excomm. in 6.*) il che esigesi dal penitente (22) perchè il Superiore applichi i rimedj opportuni, e le opportune correzioni, e perchè imponga la soddisfazione, secondo che giudicherà. Per nome di Superiore s'intende in questo luogo quello, che ha facoltà ordinaria, o delegata di assolvere dalle Censure fuori del pericolo di morte.

(\*) Nota. Appartiene a questa materia la Costituzione di Benedetto XIV. che comincia, *Apostolica indulta*, nella quale è stabilito, che quelli, i quali per indulgenza della Sede Apostolica si possono eleggere per Confessore uno di quelli approvati dall' Ordinario, da cui possono essere assolti da' casi riservati, e dalle Censure, non possono eleggere un altro Confessore, se non approvato dall' Ordinario di quel paese, in cui si fa la Confessione, ed esistendo ancora quello stesso Ordinario di quel luogo, e non già essendo esso trasferito ad un'altra Diocesi, e ciò nonostante qualunque privilegio.

Q. IX. Quali cose si devono considerare riguardo all'assoluzione dalle Censure?

R. Le cose seguenti: 1. La Censura realmente non viene levata, se non mediante l'assoluzione (c. 18. *de sent. excomm.* e altrove): perchè la Censura non può essere levata, se non con quell'autorità, per cui fu contratta. Quindi Alessandro VII. condannò questa proposizione: *Quanto al foro della coscienza cessano le Censure, quando il reo si è corretto, e quando cessa la contumacia di esso.* 2. L'assoluzione dalle Censure (23) non ricerca

(22) Che se la Censura di alcuno sia pubblicamente dinanziata, allora è necessario, che, essendo risanato, ricorra dal Superiore, e ciò non solo per ricevere da lui gli avvisi e li rimedj opportuni per la sua eterna salute, ma eziandio per essere da lui assolto nel foro esterno: se poi muoja prima di essere assolto nel foro esterno, o sia pubblicamente, allora, (secondo il capo 14. *de Sepult.*) non si devono a lui negare la sepoltura ecclesiastica, e i suffragj della Chiesa: perchè basta per esso l'assoluzione sacramentale, che ha ricevuta.

(23) Le cerimonie della assoluzione non sono di essenza della medesima, anzi si possono omettere, almeno senza peccato mortale, anche nel foro esterno, come insegna Avila (2. part. c. 7. art. 3. dub. 3. dopo il Gaetano); se si eccettui la soddisfazione, o almeno la cauzione di farla, la quale è riposta dal Bonacina tra le solennità, che precedono l'assoluzione.

L'assoluzione si può dare in quattro maniere. 1. *Absolutamente*, come già è da se stesso manifesto. 2. Con condizione, che miri o il passato, o

di sua natura alcune determinate parole, perchè non è sacramentale assoluzione: nel foro esterno però bisogna osservare la formola prescritta ne' Rituali. Anche nel foro della coscienza si adopera la sua formola per lo scomunicato, per il sospeso, e per l'interdetto, la quale suol essere posta nel fine del Breviario, e altrove. 3. Nel dubbio di aver contratta la Censura, si deve per cautela dare l'assoluzione in questo modo: *Absolvo te a Censura excommunicationis, si eam incurristi ob tale factum*. Anzi sebbene non ci sia alcun sospetto di Censura contratta, si dà assolutamente l'assoluzione dalle Censure prima dell'assoluzione de' peccati per evitare ogni irriverenza, in caso mai, che il penitente contratta avesse qualche Censura (Rituale Rom.), 4. E' valida, e lecita l'assoluzione data da chi ha la podestà ordinaria, ad una persona lontana, o ad una persona (24), che non la vuole, o è mal disposta, perchè la Censura è solamente pena, che ad arbitrio del Superiore può essere validamente levata. 5. Quello il quale ha molte Censure, può essere assolto da una (25) restando le altre anche della stessa classe (c. 27. de sens. excomm.); perchè non vi è tra di esse necessaria connessione. Uno poi può

il presente, o il futuro. E questo modo di assolvere, sebbene rare volte sia lecito, non è però invalido: perchè, acciò l'assoluzione dalle Censure sia valida, basta la volontà esternamente espressa, di quello, il quale ha la facoltà di assolvere. 3. *Per cautelam*. 4. Con la minaccia della rescindenza, o sia di ricadere nella Censura.

(24) Circa quello, che non vuole l'assoluzione, o egli è alieno dal volerla, perchè, sebbene si sia rimosso dalla contumacia, nondimeno non vuole chiedere l'assoluzione; e allora si può validamente assolverlo; perchè la Censura è una pena, onde può essere levata a quello, che non domanda, che gli sia levata; o è alieno dal volerla, perchè non si vuol rimuovere dalla contumacia; e allora, o il peccato in cui persevera contumacemente, si commette con un solo atto, ma ha una durata successiva, come v. g. la gresia, o la ritenzione dell'altrui roba; e in tal caso non si può levare a lui la Censura; finchè sussiste la contumacia, qualora non si sospenda almeno la legge; nè si può levare se non da quello, il quale può

sopprimere la legge; o il peccato consiste nell'atto stesso con cui si commette, come v. g. la fornicazione, la bestemmia; ec. e allora, quello, il quale ha la facoltà di assolvere anche quello, che non vuole essere assolto, sebbene non possa sopprimere la legge: imperciocchè egli ha la giurisdizione, e inoltre il di lui atto non resta annullato dalla resistenza di quello, il quale è da lui assolto. Così i Salmaticesi (cap. 2. n. 28.).

(25) Da questa dottrina ne segue, che quello, il quale, domandando l'assoluzione fuorì della Confessione, ha nominato una sola Censura, non si deve giudicare assolto dalle altre, quando il Giudice ciò espressamente non dichiara, o quando non si possa congetturare per altra strada, che egli ha inteso di assolverlo assolutamente, il che quello non può mai presumere, il quale con inganno occultò alcune Censure, alle quali era soggetto. Nel Sacramento della Penitenza poi il Sacerdote intende di assolvere, per quanto lecitamente egli può, e il penitente ha di bisogno; onde rimuove anche quelle Censure, che sono uscite dalla memoria del suo penitente.

essere soggetto a molte Censure anche della stessa specie per molti delitti, o per lo stesso delitto commesso più volte: perchè molti delitti ponno essere puniti con molte pene della stessa ragione. 6. L'assoluzione può essere data dal Superiore con qualche aggravio, il quale non essendo eseguito nel tempo determinato, si ravviva la Censura, o il delinquente cade in una somigliante Censura. Così pure si può dare per una qualche azione solamente, e solamente per qualche tempo, passato il quale la Censura ha tutto il suo effetto, ovvero si può dare colla condizione, che mira il futuro libero, essendo questa assoluzione un atto della giurisdizione esterna, il quale dipende dalla volontà del Superiore. 7. Quando alcuno è scomunicato per qualche ingiustizia; o scandalo, in riun foro è lecito di assolverlo, se prima non ha soddisfatto, o levato lo scandalo; o se non può ciò fare, deve prima dare una cauzione sufficiente, che soddisferà quanto prima. Che se poscia non ha soddisfatto tosto che comodamente ha potuto, contrae di nuovo la scomunica (c. 22. de sens. excomm. in 6.). 8. Se quello, il quale con buona fede si confessa dal Sacerdote che ha la facoltà di assolvere dalle Censure, si scorda un peccato, a cui è annessa la scomunica, secondo molti la Censura è levata, purchè l'assoluzione sia stata data con termini generali. 9. Quello, il quale è assolto solamente nel foro della coscienza da una Censura pubblica, deve esternamente contenersi, come se non fosse assolto, e può essere citato appresso il Giudice, e da questo può essere astretto a soffrire tutta la pena annessa alla Censura. 10. L'assoluzione strappata colla forza (26); o col timore ingiusto, anche da un terzo, è invalida; anzi, quello, che la strappa, contrae la scomunica (c. unic. de his, que vi, in 6.): così pure è nulla, se fu strappata con inganno appartenente alla causa finale.

## CAPITOLO SECONDO.

### Della Scomunica.

Q. I. **C**he cosa, e di quante sorta è la scomunica?

R. La scomunica è una Censura, per cui il battezzato è pri-

(26) Che un tal timore venga incusso da qualunque persona, cioè da un uomo o da una donna, da un fedele o da un infedele; anzi chiunque sia il fedele, il quale incute il timore, soggiace alla scomunica, come dice anche l'Autore. Ma si ricerca,

che un tal timore venga incusso per ottenere l'assoluzione, onde se uno, oppresso da suoi nemici, assolve uno scomunicato, per invitarlo coll'assoluzione a liberarlo dai nemici, una tale assoluzione sarà valida, purchè i nemici non abbiano inteso di strappar-

vato di ricevere, e amministrare i Sacramenti, de' suffragj della Chiesa, degli uffizj divini ec. Essa è di due sorta: 1. Maggiore, la quale è semplicemente significata col nome di scomunica (c. 59. *de sent. excomm.*) ed è quella, per cui taluno viene privato de' beni sopraddetti, ed è reciso, e separato dal corpo della Chiesa. Onde è essa una pena gravissima, e massima nella Chiesa. 2. Minore, la quale priva solamente di ricevere, e amministrare lecitamente i Sacramenti, e della elezione passiva alle dignità, e agli uffizj. Questa si contrae solamente per la comunicazione colpevole, anche nelle cose civili, collo scomunicato non tollerato (p. 3. *de sent. excommun. in 6.*). E Sanchez dice, che tutti sono di parere, che si contrae essa per il peccato veniale. Quello però, che ha comunicato collo scomunicato non tollerato nel delitto, per cui ha contratta la detta scomunica, col dare ad esso consiglio, ajuto, o favore, incorre nella scomunica maggiore (c. 29. *de sent. excom.*). Dalla scomunica minore può assolvere chiunque può assolvere da' peccati mortali; perchè non è riservata.

Q. II. Quali sono gli scomunicati, che si devono evitare?

R. Una volta tutti erano tali. Ma attesa la Costituzione di Martino V. *Ad evitanda*; approvata dal Concilio di Costanza per attestato di Sant'Antonino, e da molto tempo dovunque già ricevuta, e atteso anche l'uso presente della Chiesa, que' soli scomunicati si devono ora fuggire, i quali per sentenza del Giudice Ecclesiastico sono nominatamente dichiarati scomunicati, e pubblicamente denunziati; come pure i percussori notorj de' Chierici, quelli cioè, la pubblica percussione de' quali non si può nascondere con alcuna tergiversazione, nè occultare col beneficio del jus, sebbene non sieno denunziati.

Q. III. Quali sono gli effetti della scomunica maggiore?

R. 1. Lo scomunicato viene privato di ogni jus, che a lui compete, come membro della Chiesa, e che compete a tutti i fedeli, come membri di essa.

R. 2. Gli effetti della scomunica maggiore sono sette; perchè anche lo scomunicato tollerato, e contrito, 1. E' privo dei suffragj, delle orazioni, e indulgenze: così non è lecito al Sacerdote, come ministro della Chiesa, e a nome di essa di offrire il Sacrificio, o precj nel Sacrificio (27) per lo scomunicato

gli l'assoluzione. Finalmente l'assoluzione estorta colla forza o col timore incusso ingiustamente è invalida, e ciò sia che la Censura sia stata pronunziata giustamente, sia che sia stata pronunziata ingiustamente, quando però la di lei ingiustizia non sia evidente.

(27) Quindi sarebbe reo di peccato mortale, quello, il quale porgesse al Signore per gli scomunicati quelle precj, che si fanno a nome della Chiesa: perchè trasgredirebbe il precetto della Chiesa in una materia la quale è grave. 2. Quello, il quale, come

(c. *Sacris de sent. excommis.* e altrove): nulladimeno un privato può offerire preci, il Sagrifizio, e altre opere a nome privato, cioè come persona privata, per lo scomunicato, perchè questi suffragj sono privati. Così pure (28) secondo molti al Sacerdote, come persona privata, è lecito di pregare mentalmente per lo stesso nel *Memento*; ma non a nome della Chiesa, come si è detto: sì perchè altrimenti si torrebbe la pena, e la sostanza principale della scomunica; sì perchè la Bolla di Martino V. non concede, eziandio a' tollerati, alcun favore. 2. Viene privato di ricevere, e amministrare i Sacramenti, cosicchè peccati (29) mor-

ministro della Chiesa, o a di lei nome pregasse pegli scomunicati dinunziati, o laico, o chierico, ch'egli fosse, incorrerebbe, secondo molti, nella scomunica minore; quello poi, il quale facesse ciò per ignoranza, o per timor grave, purchè non fosse incusso in disprezzo della ecclesiastica podestà, sarebbe immune dalla scomunica.

(28) Alcuni sono di parere, che il sacrifizio della Messa offerto dal Sacerdote pegli scomunicati, non già a nome della Chiesa, ma a nome di Cristo, è a essi proficuo; ma il Padre Marchini (*de Ordine* tr. 3. cap. 8.) sostiene competentemente la opinione contraria.

(29) Tutti però confessano, che lo scomunicato, si può scusare, 1. Per la ignoranza di fatto o di jus. 2. Per ragion d'inavvertenza, o sia di obli-vione naturale, la quale equivale alla ignoranza invincibile. 3. Per ragioni della necessità di scansare la infamia, lo scandalo, o qualche altro grave male; perchè, come dice Suarez; o la Chiesa non ha facoltà di comandare con tanto incomodo, o a motivo della sua pietà, non vuol servirsi di una tal facoltà.

Sebbene lo scomunicato venga privato di ricevere i Sacramenti: nondimeno riceve validamente quanto alla sostanza tutti gli altri Sacramenti fuori della penitenza. Così sostengono tutti: perchè la proibizione della Chiesa fa bensì, che lo scomunicato riceva illecitamente i Sacramenti, ma non fa che li riceva invalidamente. Ho detto, 1. Quanto alla sostanza; perchè, sebbene riceva gli altri effetti de' Sacramenti; e. g. il carattere nel-

la Cresima e nella Ordinazone, non riceve però, se non di rado, la grazia. Ho detto 2. *Fuori della penitenza*: perchè il dolore sincero, il quale per parte del penitente si ricerca per la validità della penitenza, non si ritrova in quello, il quale, nonostante la scomunica da cui non si cura di essere assolto, si accosta alla penitenza.

Nondimeno se lo scomunicato si accosti alla penitenza, non avvertendo, o ignorando invincibilmente di essere scomunicato, o essere proibito ai scomunicati di ricevere un tal Sacramento; come pure se domandi l'assoluzione dalle Censure e dai peccati, e il Confessore, o per dimenticanza o per malizia, lo assolva dai peccati; e non dalle Censure, in questo caso, secondo la sentenza più vera, riceve validamente il Sacramento della penitenza. Imperciocchè nè per parte dell' assolvente, nè per parte dell' assoluto ripugna, che alcuno sia assolto dai peccati, senza che sia anche assolto dalla scomunica: non per parte dell' assolvente; imperciocchè sebbene il penitente, allorchè viene scomunicato, resti privo della sua giurisdizione verso gli altri; non resta però privo della soggezione passiva verso il suo Superiore; non per parte del penitente, il quale non meno può essere assolto, mediante la penitenza, de' suoi peccati, senza essere assolto dalla scomunica, di quello che possa essere assolto da' medesimi, mediante la contrizione, senza essere assolto dalla scomunica. Quindi lo scomunicato, il quale si confessa colle debite disposizioni de' suoi peccati, e non della scomunica di cui totalmente si è scot-

talmente, se ne riceve, o se senza necessità, e senza essere dimandato, ne somministra alcuno (c. 59. de sent. excomm.). Così pure non è lecito a lui sotto peccato mortale d'intervenire al

dato, è veramente assolto, e non è tenuto a ripetere la Confessione, ma solamente a chiedere l'assoluzione dalla Censura, se a caso gli ritorna in memoria.

Ma qui bisogna notare le seguenti cose: 1. Quello, il quale assolve dai peccati quello, il quale non è assolto dalla scomunica, pecca mortalmente; perchè amministra i Sacramenti a uno cui è gravemente proibito di riceverli. Nondimeno lo può scusare da un tal peccato, 1. La inavvertenza del jus e del fatto: 2. La necessità, come e. g. se la morte ad alcuno totalmente sovrasti, che non lo possa assolvere dalla scomunica prima che lo assolva dalla Censura.

2. Quelli, i quali amministrano agli scomunicati i Sacramenti, o li ricevono in tale stato, non incorrono in veruna Censura, qualora non peccano ricevendoli o amministrandoli, perchè la pena suppone la colpa. Similmente gli scomunicati, che ricevono gli altri Sacramenti fuori dell'Ordine, non incorrono in veruna pena: perchè nel jus non sta espressa alcuna pena contro di essi. Parimenti quelli, i quali amministrano i Sacramenti agli scomunicati tollerati, non soggiacciono alle pene ecclesiastiche, perchè non peccano contro la legge umana: non peccano però contro il jus divino, il quale proibisce di non prostituire agli indegni le cose sacre. Finalmente quelli, i quali amministrano i Sacramenti agli scomunicati non tollerati, incorrono 1. Nella scomunica minore: 2. L'interdetto dall'ingresso in Chiesa. 3. Il chierico, il quale scientemente e spontaneamente comunica cogli scomunicati dal Papa, e dinunziati, ammettendoli alla partecipazione dei Divini Uffizj, incorre nella scomunica maggiore, e questa riservata al Papa (secondo il cap. 18. de Sentent. excommunic.). Fin qui della privazione dell'uso passivo degli Sacramenti, ora diremo qualche cosa della privazione dell'uso attivo.

1. Gli scomunicati tollerati ammini-

strano validamente qualunque Sacramento, anche quello della penitenza; perchè in essi concorrono la materia, la forma, e la intenzione del ministro, e quello ch'è più di tutto, la giurisdizione necessaria per il Sacramento della penitenza. 2. I Sacramenti sono amministrati validamente dallo scomunicato, anche non tollerato, eccettuato il Sacramento della penitenza, fuori dell'articolo di morte e del caso di error comune, e di titolo colorato: perchè gli scomunicati non tollerati sono privi della giurisdizione.

2. Lo scomunicato, sia tollerato, sia vitando, pecca mortalmente, amministrando i Sacramenti, perchè trasgredisce il precetto della Chiesa in una materia gravissima, fuori del caso di necessità, in cui la Chiesa permette, che lo scomunicato, anche non tollerato, amministri il Battesimo senza solennità; anzi quello, il quale, essendo ricercato, non volesse amministrarlo, peccerebbe mortalmente, come dopo Navarro (cap. 21. n. 6.) insegnano i Salmaticesi (cap. 2. n. 30.).

3. La opinione che nega, che lo scomunicato non tollerato possa amministrare la Eucaristia in punto di morte sembra da preferirsi alla opinione, la quale ciò afferma: perchè la Eucaristia non è necessaria, nè di necessità di mezzo per la eterna salute, nè, in tal caso, di necessità di precetto. Lo stesso per la stessa ragione si deve dire della Estrema Unzione. Ma perchè questa può produrre la prima grazia, e di attrito rendere l'uomo contrito, perciò, secondo la sentenza bastevolmente comune, lo scomunicato non tollerato può amministrarla lecitamente all'infermo a cui non si può amministrare la penitenza. Ma la cosa va diversamente quanto alla Chiesa, e all'Ordine.

L'amministrazione del Sacramento in diversa maniera è proibita agli scomunicati non tollerati, e agli scomunicati tollerati: perchè è lecito di domandare a questi i Sacramenti anche

Sacrificio della Messa, o all'uffizio divino (c. *Anima de sens. excomm. in 6.*). Che se può facilmente procacciarsi l'assoluzione dalla scomunica, e non se ne cura, la omissione de' Sacramenti della Penitenza, e della Eucaristia, anzi anche della Messa, quando sovrasta il precetto, è in lui colpevole mortalmente, sebbene in tale stato sia tenuto di astenersi da essi. Nulladimeno può ascoltare la predica (capit. 34. *de sens. excommun.*) finita la quale è tenuto di partire per non comunicare con gli altri. Se poi è obbligato alle ore canoniche, è tenuto di recitarle solo, non già come pubblica persona, e obbligata alla Chiesa, ma come persona privata; perchè è giusto, che niuno riporti alcun vantaggio dal suo delitto. Ma non è lecito (30) a lui di prender compagno, nè dire, *Dominus vobiscum*: perchè queste parole significano comunicazione sacra della persona pubblica col popolo, ma in luogo di esso, deve dire, *Domine exaudi* ec. 3. E' inabile di ricevere dignità, e benefizj, cosicchè qualunque elezione (31),

in que' casi ne' quali non è lecito di chiederli dagli scomunicati non tollerati. Ma non è lecito di chiederli dagli scomunicati tollerati se non com'è lecito di chiederli dai cattivi ministri. Si legga intorno a ciò l'Autore (*tr. de Sacram. in Gen. cap. xi. q. xiiii.*).

Gli scomunicati, i sospesi dall'Ordine, o interdetti, che amministrano illecitamente i Sacramenti, contraggono la irregolarità: Così tutti i Teologi, oltre che ciò si raccoglie dal capo 20. *de Sentent. excomm. in 6.*). Eccettuano, 1. Quando non gli scusi la ignoranza invincibile, e la inavvertenza della censura da cui sono legati. 2. Qualora non amministrino privatamente il Sacramento del battesimo. Finalmente quello, il quale, fuori del caso di necessità, riceve i Sacramenti dallo scomunicato non tollerato, incorre nella scomunica minore; se poi si lasci consacrare cogli ordini sacri, incorre inoltre nella sospensione dell'esercizio dell'Ordine ricevuto.

(30) Perchè però questa materia è leggiera, riprendendo un compagno, nè peccerebbe mortalmente, nè contrarrebbe la irregolarità. Similmente non peccerebbe, orando privatamente, sebbene con altri in uno stesso luogo, purchè ciò fosse fuori di Chiesa, perchè Pontas contro alcuni sostiene, che peccerebbe, se facesse ora-

zione in Chiesa, sebbene separato dagli altri che ivi parimenti fanno orazione. Lo scomunicato può valersi delle reliquie, delle immagini, dell'acqua benedetta, per eccitarsi a penitenza, e per invocare i Santi acciò preghino per esso.

(31) Nè resta convalidata dall'assoluzione, che poscia seguì; così secondo la regola 18. (*in 6.*). Si devono eccettuare da questa regola i benefizj, concessi dal Papa, sia che conosca la persona a cui li concede, sia che non la conosca; perchè nelle provisioni dei benefizj si mette la clausola dell'assoluzione dalle Censure, ad effetto di ottenere la grazia, ch'egli concede. Nondimeno quest'assoluzione non giova, nè agli irregolari, nè ai scomunicati, per motivo di eresia; perchè loro si oppone il jus, nè agli scomunicati con scomunica *ab homine*, almeno qualora il Pontefice non levi apertamente una tal Censura. Ma però è valida la presentazione di quello, il quale nel tempo della presentazione non era scomunicato; mentre la Censura, la quale peranco non esisteva, non poteva irritarla. Per la ragione poi opposta, è invalida la istituzione di quello, il quale era scomunicato in tempo della collazione. Che se alcuno nel tempo della di lui nomina era scomunicato, ma era assolto da essa prima della istituzione, in tal

e provizione di beneficio fatta in di lui favore è nulla (cap. 70. de Cler. excomm.). Così pure è inabile per la pensione chiericale, come si ricava dall'uso; e dallo stile della Curia; onde quello, il quale ha ottenuto nella scomunica la pensione chiericale, o il beneficio, non può ricevere i frutti, e se li ha ricevuti, è tenuto di restituirli; nè può mutare un tal beneficio, o rassegnarlo in favore di qualcuno; perchè questa collazione è nulla. E ciò, sebbene non sia nota la scomunica, perchè la ignoranza invincibile non rende valido l'atto, che peraltro era invalido. Anzi lo scomunicato, sebbene non venga privato del beneficio ricevuto prima, contuttociò può essere privato (32) di esso; o durante la scomunica i frutti non sono suoi, onde prima di ogni sentenza è tenuto di restituir tutti i frutti e le distribuzioni (c. 52. de appell.). La sentenza molto comune insegna, che una tal privazione s'incorre sul fatto stesso: perchè la voce, *subtrahuntur*, *si sottraggono*, significa fatto, e non precetto d'imporre una tal pena, nè si sospende mediante l'appellazione dalla scomunica.

4. Resta privo dell'uso di ogni giurisdizione spirituale (c. 24. de sentent. & re judic.). Gli atti però della giurisdizione, se esso è tollerato, sono validi, e ciò per il bene comune (Costituz. di Martino V.).

5. Allo scomunicato anche tollerato è proibita ogni comunicazione co' fedeli: 1. Nelle cose (33) sacre (c. 18. 29. e 59. de sent. excomm. e altrove). Che se lo scomunicato interviene in Chiesa a' divini Uffizj se è tollerato, gli Ufficj non si devono interrompere; perchè non è da evitarsi. Se poi è denunziato nominatamente, deve essere avvisato, ed avvertito dal celebrante, che esca dalla Chiesa. Che se non ubbidisce, contrae

caso è invalida, tanto la presentazione, quanto la istituzione appoggiata e fondata sopra una tale presentazione, qualora lo scomunicato non abbia procurato di essere riabilitato. Similmente l'accettazione, o il possesso preso dallo scomunicato, a cui fu conferito il beneficio prima della scomunica, o della sospensione, è invalido; così secondo la opinione più sicura, e ugualmente probabile della sua contraria.

(32) La sentenza negativa è più vera; perchè nel jus non viene espressa una tal pena. E' vero bensì, che il chierico scomunicato resta sospeso dal suo uffizio, e conseguentemente anche dai frutti, i quali non sono concessi se non per un tale uffizio; ma siccome esercita, finchè è tollerato,

una parte del suo uffizio; così può conseguire i frutti, i quali corrispondono a un tale uffizio. Anzi anche allora, che lo scomunicato perseverando nella sua contumacia, viene privato dei frutti del suo beneficio, la Chiesa permette, che per il di lui sostentamento, gli venga lasciata una parte dei frutti, acciò di fatto non perisca, e non sia costretto di mendicare con disonore del Clero.

(33) Lo scomunicato che interviene alla Messa, alle Processioni, ed agli altri Uffizj divini, se è tollerato, non incorre altra pena se non il peccato mortale; qualora non faccia celebrare alla sua presenza la Messa e i divini Uffizj, nel qual caso incorre nella irregolarità; perchè si reputa fatto da lui stesso, ciò che fa fare ad un altro.

una nuova scomunica riservata al Papa, come pur quelli, i quali impediscono, che non esca dalla Chiesa (*Clement. 2. de sensens. excommun.*), e allora, se comodamente si può, si deve cacciare dalla Chiesa. Se non si può cacciare (34), gli astanti sono tenuti di uscire per non comunicare con esso; e il Sacerdote è obbligato di tralasciare la Messa già incominciata, se non ha cominciato peranco il Canone; se poi lo ha incominciato, deve col ministro solamente proseguire fino alla comunione con la inclusione di essa, e le altre cose le deve fare in sagrestia. Il Sacerdote poi, il quale saputamente celebra in presenza dello scomunicato non tollerato, pecca mortalmente, ed è punito coll'interdetto di entrare in Chiesa (cap. 6. de *privil. in 6.*).

2. Nelle azioni forensi, cosicchè non può essere giudice, procuratore ec. nè a lui è lecito di esercitare tali funzioni (capit. 8. de *sent. excomm. in 6.*). Nulladimeno gli atti di lui sono valevoli, se è tollerato, e non è rifiutato: ma non è poi così se non è tollerato. Terzo negli atti civili a tenore di questo versetto:

*Os, orare, vale, communio, mensa negatur.*

*Os.* Questa voce significa il colloquio, i discorsi fatti o con gesti, o con parole, o con scritture, e ogni segno di amicizia, come sono i baci, gli amplessi ec. *Orare*, cioè il comunicare con esso nelle orazioni, e negli Uffizj divini. *Vale*, significa i saluti fatti per civiltà colle parole, co' gesti, o con altri segni. *Communio*, cioè ogni società (35), e commercio, che accade nella comune abitazione, ne' contratti, ne' negozj, e altre azioni. *Mensa*, significa ogni convito, e ogni conversazione. Fuori però degli uffizj comuni è lecito di comunicare col non tollerato in

(34) Altrimenti, secondo tutti i Teologi, incorrono nella scomunica minore, e secondo molti, peccano mortalmente. Nondimeno possono ascoltar la Messa, che si celebra in un altare diverso da quello dello scomunicato, e a cui egli non assiste; imperciocchè allora non comunicano con esso nelle cose divine, ma sono nello stesso luogo materialmente, il che non è loro proibito dalla Chiesa, sebbene sia proibito allo scomunicato.

(35) La trasgressione di questa proibizione è sovente peccato veniale, per la parvità della materia, qualora non abbiassi intenzione di comunicare frequentemente con esso, il che come insegna Suarez, potrebbe venire imputato a peccato mortale.

Similmente i contratti fatti cogli

scomunicati sono validi: perch' essi vengono fatti mediante il consenso, il quale non è irritato d'alcuna legge, anzi tutte le leggi conoscono ed ammettono la di lui validità. Quindi vale 1. La recezione all' abito Religioso (secondo in c. 23. de *Sent. excomm.*) il che, non opponendo il jus, si suol estendere anche alla professione. 2. La donazione (secondo il capo 8. de *Donat.*) sebbene, come insegna Ivone (epist. 163.) sia proibita ai ministri della Chiesa, di ricevere le limosine e le oblazioni fatte dallo scomunicato non tollerato. 3. Molto più sono validi gli altri contratti di vendita, di compera, di mutuo; così pure i testamenti, quando però non sieno fatti dagli scomunicati per motivo di eresia o di percussione di qualche Cardinale.

questi casi eccettuati dal jus (cap. *Quoniam*, q. 3.), e contenuti in questo versetto:

*Usile, lex, humile, res ignorata, necesse.*

Sicchè la prima causa, che scusa, è la utilità spirituale anche dello stesso scomunicato (c. 43. *de sent. excomm.*), così pure la notevole utilità temporale di qualche altro e. g. per dimandar consiglio, ajuto, o il pagamento del debito: non però per contrattare con esso di nuovo (cap. 34. *ibid.*). La seconda è la legge del Matrimonio, la quale comanda, che i conjugati reciprocamente si rendano gli uffizj dovuti. La terza è la umiltà, cioè gli uffizj de' figli verso i genitori, de' servi verso i padroni, se li servivano prima della scomunica, come pure degl' inferiori verso il Superiore riguardo a quelle cose, che mirano la necessaria comunicazione con quelli, i quali abitano nella stessa famiglia ec. La quarta è la ignoranza di jus, o di fatto. La quinta è il caso di necessità dell'anima, o del corpo degli altri: così pure la necessità di ajuto, di consiglio, e di rifugio. Lo stesso effetto della scomunica maggiore è l'irriverenza delle grazie Apostoliche (cap. 1. *de rescript. in 6.*). Onde il Papa nei suoi rescritti suol premettere l'assoluzione da tutte le Censure, perchè si ottenga la grazia da esso concessa: la quale assoluzione, se fosse omessa nel rescritto, la grazia concessa allo scomunicato sarebbe nulla.

*Nota.* Tutti questi jus, e tutte queste pene sussistono ancora; cosicchè lo scomunicato, anche tollerato ed occulto, peccati, se nelle cose anzidette comunica co' fedeli, come sostengono comunemente i Dottori, sebbene ciò non si legga in S. Antonino. Nulladimeno lo scomunicato si può scusare per la impotenza morale, come e. g. se non si può astenere da questa comunicazione senza scandalo, o danno, o infamia grave, perchè il delitto è occulto. La ragione è, perchè i precetti della Chiesa non obbligano con grave incomodo. I fedeli poi non peccano comunicando cogli scomunicati tollerati; ma non è così, se comunicano cogli altri.

Lo scomunicato non tollerato (36) è privato della sepoltura Ecclesiastica, cosicchè non è lecito di seppellirlo in luogo sacro, e se si seppellisce in esso, si deve dissepellire, qualora si possa distinguere dagli altri corpi (cap. 12. *de Sepultur.*).

(36) Oltre questi effetti ce ne sono alcuni altri, i quali per accidente, per la nuova malizia dello scomunicato, provengono dalla scomunica. Sono poi, 1. La irregolarità in cui incorre lo scomunicato, il quale esercita l'atto di qualche Ordine. 2. Il sospetto di eresia in quello, il quale per un anno persevera nella scomunica. 3. La convizione, o rilevamento in giudizio del delitto, per cui è stato scomunicato.

Ma che si deve dire, se lo scomunicato si è ravveduto, e se mediante la contrizione perfetta fu giustificato?

R. Resta sempre sottoposto a queste pene, finchè è assolto (c. *Sacris de sent. excomm.*), perchè la Censura ha il suo effetto finchè sussiste.

Q. IV. Se sia peccato mortale comunicare collo scomunicato non tollerato?

R. Secondo S. Tommaso, e la sentenza comune, è peccato mortale comunicare con esso nelle cose sacre, e. gr. negli Uffizj divini (cap. 29. causa 11. q. 2.). Perchè la materia è grave, e ripugna grandemente così all'autorità, e al fine della Censura, così ancora alla dignità delle cose sacre. Ma è poi peccato solamente veniale comunicare nelle altre cose, quando ciò non sia contro qualche speciale precetto del Superiore, o con scandalo, o disprezzo della legge, perchè la comunicazione nelle cose civili non è giudicata materia grave. Quello poi che comunica collo scomunicato nel delitto, cioè quello, che coopera alla colpa, ed alla contumacia, per la quale è istituita la scomunica, col dar consiglio ec. costui pecca sempre mortalmente, e incorre la stessa scomunica, come si è detto altrove.

Q. V. Quali sono gli effetti della scomunica minore?

R. Sono tre (37) 1. La privazione, o proibizione di ricevere i Sacramenti (cap. 55. *de sent. excomm.*). 2. La privazione della elezione passiva alle dignità e benefizj; onde quello, ch'è legato ad essa, pecca gravemente, se scientemente riceve il Sacramento, o il benefizio, perchè trasgredisce il precetto della Chiesa in materia grave. Non diventa però irregolare, nè la elezione, o privazione è nulla, ma solamente da irritarsi, e annullarsi (c. *de Cler. excomm.*). 3. La privazione (38) della lecita amministrazione de' Sacramenti.

(37) Nondimeno sono validi i Sacramenti, che sono amministrati agli scomunicati di scomunica minore, anche la stessa penitenza, purchè però prima domandi l'assoluzione, o sappia, che gli verrà prima compartita, com'è solito comunemente di premettersi all'assoluzione.

(38) Lo scomunicato di scomunica minore pecca mortalmente, se celebra la Messa, perchè quello, il quale celebra la Messa, si deve comunicare, il che non può un tale scomunicato. Sembra più retta la sentenza di quelli, i quali negano, che quello peccati mortalmente, il quale amministra gli

altri Sacramenti, ma però non lo esimo da ogni peccato, ma dicono che pecca solo venialmente; imperciocchè una tal sentenza si raccoglie dal capo, *Si celebrat.* Nondimeno non incorre nella irregolarità, nè in veruna pena canonica, come neppur quello che con una tale scomunica riceve i Sacramenti, imperciocchè il jus non esprime alcuna pena. Quindi lo scomunicato di scomunica minore può assistere agli Uffizj divini, essere partecipe dei suffragj, e può assolvere dalle Censure, esercitare atti di giurisdizione, ec. Così gli Autori comunemente.

Q. VI. Quali sono le scomuniche riservate al Papa?

R. Circa questo affare bisogna consultare il Rituale della propria Diocesi. Nulladimeno fa di mestieri di qui spiegare la scomunica fulminata dal Concilio Generale Lateranese II. (can 15.) contro i percussori de' Chierici. I. Niuno, neppure il fanciullo, che ha l'uso della ragione, di qualunque ordine, dignità, sesso, e stato, è da essa esente. Anzi, seguito l'effetto, la incorrono quelli, che ordinano, acconsentono, o consigliano la percussione; così pure quelli, che non la impediscono, se per ragion dell'ufficio sieno a ciò tenuti; o se hanno potuto impedirli senza loro danno, e pericolo, e con inganno l'hanno permessa (cap. 47. de sent. excomm.); parimenti quelli, che approvano la percussione fatta a nome di essi, sebbene non l'abbiano consigliata, nè ordinata (cap. 13. de sent. excomm. in 6.). Così pure il Chierico (39) che ferisce se stesso per malizia, o passione, non già per divozione. II. Per Chierico s'intende chiunque è decorato almeno della prima Tonsura, purchè porti l'abito chiericale, sebbene sia marito, purchè con una sola vergine (cap. unic. de Cler. conjug. in 6.). Per Monaco s'intendono i Religiosi dell'uno e l'altro sesso (cap. 33. de sentent. excommun). Anche i laici Conversi (cap. 5. de sent. excomm.), e Novizj (c. 21. ibid. in 6.); così pure il Romito soggetto a qualche regola, e al Superiore Ecclesiastico, e che abita nell'oratorio coll'autorità del Vescovo. III. Per istigazione del diavolo, cioè illecitamente, e ingiustamente. IV. Con queste parole, *manus violentas injecerit*, s'intende qualunque azione corporale violenta di sua natura, e contumeliosa contro il Chierico, o il Religioso, e le cose a lui unite, sufficiente per se stessa per produrre una ingiuria grave contro la persona, e il rispetto ad essa dovuto, o si faccia colle mani, e col bastone, o colla spada, o colle pietre ec.

Quindi è sul fatto stesso scomunicato 1. Quello, il quale percuote, e ferisce una tal persona, gli sputa addosso, gli strappa i capelli, lacera a lei le vesti, e in modo, che l'azione è ingiuriosa. E ciò segue, sebbene il Chierico acconsenta (cap. 36. de sent. excomm.). 2. Quello, il quale chiude, o tiene violentemente in prigione, o in luogo, da cui non può uscire senza disono-

---

(39) Da questa scomunica non va esente, neppure quello, il quale percuote un chierico che vuole e domanda di essere percosso. La ragion è, perchè, sebbene non faccia ingiuria a un tal chierico, perchè cede spontaneamente e rinunzia al suo proprio diritto, fa però ingiuria all'ordine chiericale, in di cui favore è stato istituito quel canone. La cosa poi va diversamente, se alcuno, mosso da dolore del suo peccato, domandasse di essere flagellato da un altro; perchè una tale azione non è ingiuriosa, nè alla persona, nè al di lei stato.

re. 3. Quello, il quale l'inseguisce, perchè cada nel fiume, o nella fossa, o perchè cada da cavallo ec. 4. Quello, il quale assalisce il cavallo, su cui vi è la persona Ecclesiastica, uccidendolo, ferendolo, offendendolo, fermandolo per la briglia: la qual' azione è grave in linea di contumelia ec. 5. Questa scomunica non si contrae: 1. Quando l'azione non è di sua natura violenta, sebbene sia ingiusta, come e. gr. quando si fa senza metter le mani addosso con violenza, e. g. quando contro la persona Ecclesiastica si dicono parole contumeliose. 2. Quando la percussione è giocosa (cap. 1. de sent. excomm.), o casuale (cap. 3. de sentent. excomm.). 3. Quando non si sa (40) ch'è Chierico. 4. Quando il Prelato, il Padre, il Maestro per motivo di correzione percuote moderatamente a proporzione della colpa il suddito costituito negli Ordini minori, sebbene v'intervenga la collera (cap. 1. de sent. excomm.): così pure quello, il quale leggermente percuote altri della sua famiglia, o parenti costituirsi negli Ordini minori, perchè si astengano dalle violenze, perchè attendano alla scienza, e a' buoni costumi (c. 54. de sent. excomm.). Anzi il Prelato (41) e il Precettore Ecclesiastico può gastigare quello, ch'è costituito negli Ordini maggiori, per motivo di correzione, e di disciplina, e ciò o da se stesso, o per mezzo di altra persona; non però per mezzo di un laico (c. 24. eod. tit.). 5. Quando si percuote il Chierico, sebbene colpevolmente, in quell'istante, in cui fa qualche atto impudico colla madre, colla figlia, o colla sorella del percussore; ma non è così, se fa con un'altra. Così pure quando (42) alcuno percuote il Chierico per difendere colla dovuta moderazione la sua vita, o i suoi beni (cap. 3. de sent. excomm. in 6.). 6. Se si percuote un Chierico (43), il

(40) A Pietro Collet (trat. de Censur. part. 11. cap. 1. de Excomm. art. 4. sess. 1. q. 2.) sembra più probabile, che quello, il quale percuote uno all'oscuro, cosicchè non può vedere, se sia o non sia chierico, non sia esente dalla Censura, se avvertisca, o possa avvertire, che può percuotere indifferentemente un chierico, o un laico; imperciocchè in allora è così disposto ch'è pronto di percuotere chiunque gli si presenti, così chierico che laico.

(41) Parimenti quello è esente dalla scomunica, il quale per giusto motivo usa violenza al chierico, come v. g. se un laico per comando del suo Superiore prenda e fermi un chierico, e lo conduca in giudizio.

(42) Cioè quando altrimenti non può

difendere se stesso e la sua roba. Quello però il quale oltrepassasse i confini della giusta difesa, non deliberatamente, ma per inavvertenza, e per quel commovimento, che in tal caso insorge in noi anche contro la volontà nostra, non contrarrebbe la scomunica. Così molti sostengono, Parimenti molti negano, che quello, il quale vuole percuotere piuttostochè fuggire il chierico aggressore, incorra nella scomunica, purchè però una tal fuga sia ignominiosa; ma ciò si deve decidere dalle circostanze.

(43) Dicadono dal privilegio del canone, 1. Quelli, i quali non portano la tonsura e l'abito chiericale, sebbene non costa probabilmente, che sieno chierici: o quelli, i quali, sebbene

quale dicaduto dal privilegio del canone, come e. g. è il bigamo, e quello, che ha avuto due mogli ec. 7. Se i Chierici non ancora arrivati alla pubertà si percuotono scambievolmente, o uno percuote l'altro. Ma non è così, se i Chierici condiscipoli, i quali sono nella pubertà, si percuotono per odio, o collera grave (cap. 6. de sent. excommi.).

VI. Due sono le percussioni de' Chierici peccaminose mortalmente. Una si chiama enorme, e grave, e si reputa tale o per ragion della gravezza molto grande della percussione, come e. g. è l'uccisione, la mutilazione ec. o per ragione della dignità della persona come e. g. se è Vescovo ec. L'altra si chiama leggiera, o mediocre, relativamente cioè alla enorme, ed è quella, che non reca alcuna macchia, o lacerazione di carne, o effusione di sangue ec. e che non è contro il Vescovo ec. e che non produce scandalo. La prima è riservata al Papa (44); la secon-

ne si sappia che sono chierici, non portano l'abito chiericale, dopo essere stati tre volte dal Vescovo avvisati di portarlo. 2. Quelli, i quali ammoniti tre volte dal Vescovo, o non si ritirano dai negozj secolari, o con disprezzo dell'abito chiericale portano armi, o per un anno esercitano l'arte comica, o eccitano sedizioni, e turbolenze; in questo ultimo caso, senza che vi preceda il triplice monitorio, possono essere battuti, senza timore d'incontrar la scomunica, e ciò o portino, o non portino, l'abito chiericale. 3. I chierici bigami, i quali hanno contratto matrimonio o con due o con una vergine, o l'altra già corrotta, e ciò ancorchè vivano da chierici; così pure i conjugati semplicemente, se non portano l'abito chiericale. 4. Quelli, i quali sono realmente degradati; ma non già i degradati colle sole parole, o sia deposti.

(44) Secondo il jus comune, il Vescovo o altro Superiore può assolvere ne' casi che sono compresi ne' seguenti versetti:

*Regula, mortis, sexus, hostis, puer, officialis*

*Deliciosus, inops, aegerque, senexque, sodalis,*

*Janitor, adstrictus, dubius causa; levius istus,*

*Debilis, absolvi sine Summa Sede metetur.*

La voce, *Regula*, significa che se un Religioso percuote un altro Religioso dello stesso Monastero, può essere assolto dal suo Prelato o Superiore, o con di lui consenso, da un altro Religioso; se poi ha percosso un chierico secolare, non può essere assolto se non dal Vescovo. Si eccettua, quando ne' casi accennati la percussione non sia enorme: sebbene presentemente quasi tutti i Religiosi possono essere assoluti per privilegio da' loro Superiori, per non dar loro occasione di vagare. Il Novizio non ancora professato può parimenti essere assolto dal suo Superiore, ma con obbligo di ricadere, se non professa; nella stessa Censura. *Mors, la morte*: ogni Sacerdote può assolvere in punto di morte. *Sexus*: tutte le donne possono ricevere l'assoluzione dal Vescovo, sebbene abbiano battuto enormemente qualche chierico. *Hostis*: cioè quello, il quale è in pericolo, di essere ucciso da suoi nemici; se si porta a Roma per essere assolto. *Puer*, i fanciulli, non ancora arrivati alla pubertà, vengono assoluti dal Vescovo. *Officialis*, il Giudice, il Ministro, il quale senza intenzione formale, sebbene per di lui negligenza e colpa, percuote mediocrementemente il chierico, può essere assolto dal Vescovo; non è poi così se abbialo percosso enormemente. *Deliciosus*, cioè le persone

da a' Vescovi (cap. 17. de sens. excomm.). I Prelati poi de' Religiosi possono assolvere i loro sudditi, che si percuotono scambievolmente, purchè la percussione non sia enorme (cap. 32. eod. tit.). Che se il Religioso percosso non è soggetto allo stesso Superiore, il percussore deve essere assolto dal suo, e dal Superiore del percosso (cap. 32. eod. tit.). Se il Religioso percuote un Chierico secolare, non può essere assolto, se non dal Vescovo (cap. 21. de sensent. excommun.), o dal Papa, se la percussione fu enorme.

L. 1.

## CAPITOLO TERZO.

## Dell' Interdetto.

Q. I. **C**he cosa, e di quante sorta è l' Interdetto?

R. L' Interdetto è una Censura, colla quale sono proibiti la pubblica celebrazione de' divini Uffizj, l' ascoltare la Messa, alcuni Sacramenti, e la sepoltura Ecclesiastica. Si divide in locale, che tende direttamente nel luogo, proibendo, che in esso non si esercitino le funzioni sopraddette; in personale, il quale proibisce alla persona l' esercizio, e la partecipazione delle dette cose, dovunque essa esista: e in misto che mira immediatamente la persona e il luogo. I due primi suddividonsi in generale, con cui si sospende qualche luogo comune, come e. g. è un Regno, una Provincia ec. e in particolare, con cui si sospende qualche luogo particolare, e. gr. una Chiesa. L' interdetto perso-

nobili e potenti le quali non possono abbandonare lo stato; così quelli che non possono soffrire la fatica del viaggio. Prima però si devono esporre alla Santa Sede il loro stato e condizione; e allora, secondo il di lui consiglio, si deve compartir loro l' assoluzione, quando non vi sia pericolo nella dimora. *Inops*, quello, il quale vive colla fatica delle sue mani, quando non sia mendico, il quale possa provvedere e a se stesso e a suoi, così viaggiando, come stando a casa sua. *Eger*, l' infermo, il convalescente, e tutti quelli, i quali non si possono esporre al viaggio senza pericolo di morire, o di cadere in qualche infermità. *Senex*, lo stesso si deve dire dei vecchj. *Sodalis*, cioè quelli, i quali dimorano in qualche co-

munità, almeno se la percussione non è enorme. *Janitor*, il portinajo, il quale percuote il chierico nel suo uffizio, almeno se la percussione non è enorme. *Adstritus*, quelli, i quali sono sotto l' altrui podestà, come i servi, i figliuoli, ec. *Dubius*, quelli, i quali dubitano con fondamento; o quelli de' quali altri dubitano, se sieno scomunicati. *Debilis*, i ciechi, i zoppi, e tutti quelli, i quali sono mutilati di qualche membro. Nella stessa maniera si possono assolvere quelli che sono impediti di viaggiare per qualche giusta causa; in modo però che risarciscano la ingiuria, e giurino, che, cessando l' impedimento, si presenteranno alla S. Sede: il che però non ha luogo nei paesi molto distanti da Roma.

nale generale è quello (45), con cui si proibisce qualche comunità di uomini, in quanto forma un solo corpo morale. L'interdetto particolare poi è quello, con cui si proibisce una, o più persone, come particolari. E' anche una specie d'interdetto particolare quella, con cui è proibito l'entrare in Chiesa; e se alcuno muoja in questo interdetto senza la debita penitenza, non si deve seppellire in luogo sacro (cap. 20. de sent. exc. in 6.);

Ma riguardo agl'interdetti si devono considerare le cose seguenti; 1. L'interdetto fatto contro la Città, abbraccia anche i sobborghi, e gli edifizj vicini, sebbene sieno sotto la giurisdizione, o temporale, o spirituale di un altro (cap. 17. de sent. excommun. in 6.); e ciò, perchè non venga disprezzato l'interdetto, potendo il popolo intervenire agli Uffizj divini ne' sobborghi. Così pure l'interdetto (46) di una Chiesa si estende al Cimiterio, e alle Cappelle contigue; non già scambievolmente l'interdetto del Cimiterio, o delle Cappelle si estende anche alla Chiesa. 2. L'interdetto proferito dal Vescovo contro la Città si deve osservare anche dalle persone eccettuate (Tridentin. sess. 25. cap. 12.). 3. Nell'interdetto generale locale non sono comprese le persone: onde gli abitanti della Città interdetta possono intervenire in altri luoghi agli Uffizj divini. E scambievolmente nell'interdetto personale non è compreso il luogo, quando non è espresso. Nulladimeno l'interdetto locale è anche personale riguardo a quelli, i quali per sua colpa sono stati causa dello stesso. 4. Interdetta una comunità, sono anche interdette tutte le persone, anche innocenti, della medesima; ma queste solamente in quanto che sono porzione della comunità, non già i colpevoli (cap. 6. de sent. excommun. in 6.). 5. Interdetto il popolo, non è anche interdetto il Clero, nè gli stranieri, che ivi sono per i loro negozj ed interessi; e scambievolmente interdetto il Clero,

(45) L'interdetto personale generale o l'interdetto personale speciale convengono in ciò, che, siccome quelli, i quali sono specialmente interdetti, non possono assistere in verun luogo agli uffizj divini, nè ricevere i Sacramenti; così pure quelli, i quali sono interdetti generalmente, sebbene sieno innocenti, o lontani allorchè viene pronunziato l'interdetto, finchè rimangono e sono membra della comunità interdetta, sono obbligati, o dovunque sieno, di astenersi. Vi è poi differenza tra essi in ciò, che gl'interdetti con ispezialità non possono esimersi da questa Censura se non me-

diate l'assoluzione; al contrario quelli, i quali sono interdetti generalmente, purchè non abbiano dato motivo all'interdetto, tosto che cessano di esser membra di quella comunità, e. g. tosto che stabiliscono altrove il loro domicilio, restano liberati dall'interdetto.

(46) Que' cemeterj diconsi contigui alla Chiesa, i di cui estremi toccano immediatamente la Chiesa, cosicchè tra di loro non ci sia di mezzo verun luogo, pieno o vacuo, e che uno di essi si reputi moralmente parte o addizione dell'altro.

non è anche interdetto il popolo; nè i Regolari (47), se non se quelli, i quali per ragion dell'uffizio pastorale sono e reputansi del corpo del Clero Sacerdotale. 6. Per l'interdetto particolare ricerca si colpa mortale propria. Per il locale poi, o personale si ricerca qualche peccato grave commesso con contumacia dal capo, o da' membri principali (cap. 7. *ibid.*). Per il privilegio di assolvere da tutte le Censure non s'intende la facoltà di levare l'interdetto locale, o personale comune; e nè l'uno, nè l'altro si può levare, se non da chi ha la facoltà nel foro esterno sopra il luogo, o la comunità interdetta.

Q. II. Quali sono gli effetti dell'interdetto?

R. Sono tre: 1. La proibizione di celebrare la Messa, di recitare le ore Canoniche, o altre solenni orazioni; in una parola, di tutte le azioni ordinate dalla Chiesa per il culto divino. E' però lecito di predicare. E i Chierici interdetti sono obbligati di recitare privatamente le ore Canoniche. Anzi i Chierici (48), e i Religiosi non interdetti possono, e devono, come prima dell'interdetto, celebrare ogni giorno nelle loro Chiese le Messe e gli Uffizj divini, ma con voce bassa, colle porte chiuse, esclusi gli scomunicati, e gl'interdetti, e senza suonare le campane. Parimenti è permesso, che nelle solennità della Nascita del Signore, di Pasqua, delle Pentecoste, dell'Assunzione di Maria Vergine si suonino le campane, e che a porte aperte, a voce alta si celebrino gli Uffizj divini, escludendo gli scomunicati, e ammettendo gl'interdetti; purchè quelli, che sono stati causa dell'interdetto, non si accostino all'altare. Martino V. estende questo privilegio alla Festa del Corpo del Signore, e alla Ottava di essa. E' proibito di ricevere, e amministrare alcuni Sacramenti, eccettuati il Battesimo, la Cresima, e la Penitenza (49), i qua-

(47) O se l'interdetto non sia emanato contro tutte le persone ecclesiastiche. Secondo molti però non resta interdetto il Sacerdote, anche secolare, il quale, sebbene abbia il suo domicilio nel luogo interdetto, ivi però non ha il beneficio: perchè non forma uno stesso corpo col restante del clero.

I Vescovi, i fanciulli, i pazzi, i pellegrini, i forestieri non sono compresi nell'interdetto generale personale. 2. L'interdetto personale generale non abbraccia anche quello che lo ha emanato; ma l'interdetto locale, tolto il Sommo Pontefice, abbraccia anche quello che lo emanò.

(48) Qui bisogna notare alcune cose circa ciò, che dice l'Autore: 1. Che la concessione del capo, *Alma*, non si estende all'interdetto locale speciale, ma solamente all'interdetto locale generale. 2. Che la licezza di celebrare ogni giorno gli uffizj divini non è di suffragio ai laici, ma ai chierici. 3. Che non è sufficientemente manifesto, se col nome di Pasqua, di Pentecoste, ec. s'intendano i due giorni successivi, che si sogliono tenere per festivi. 4. Che sembra esser cosa certa che quelli, per il di cui eccesso è stato pronunziato l'interdetto, sono esclusi di fare l'oblazione.

(49) Questo Sacramento non può es-

li possono essere amministrati alle persone anche sane, qualunque volta piacerà: non però agli scomunicati, e a quelli che sono stati causa dell'interdetto, o i quali hanno dato ajuto, consiglio, o favore per commettere il delitto, per cui fu pronunziato l'interdetto, se prima non abbiano soddisfatto per lo stesso, o data cauzione di soddisfare (cap. *Alma, de sent. in 6.*). Parimenti (50) si può anche nella solita maniera portare agl'interdetti la Eucaristia, se sono in pericolo probabile di morte (cap. *11. de Pœnit.*). Lo stesso secondo molti dir si deve della Estrema Unzione, e della benedizione delle nozze. 3. E' proibita la sepoltura Ecclesiastica, la quale nell'interdetto locale è concessa per i fanciulli, e per i pazzi. Se però la persona interdetta è sepolta in luogo sacro, sebbene sia sepolta illecitamente, nulladimeno non si deve disepellire. I Chierici poi, che non sono interdetti in particolare, nè hanno trasgredito l'interdetto, possono essere sepolti nel luogo sacro interdetto, ma non in specialità, senza canto però, e senza suono di campane (cap. *19. de Pœnit.*). I Laici poi, i quali non sono interdetti personalmente, nè hanno avuto colpa alcuna per l'interdetto, ponno essere sepolti nel luogo sacro non interdetto. Chi per l'interdetto fu sepolto in luogo non sacro, finito l'interdetto si deve trasferire nel luogo sacro: purchè non sia stato interdetto con specialità, e purchè non abbia data causa all'interdetto.

Q. II. Quali sono le pene de' trasgressori dell'Interdetto?

R. 1. Peccano (51) mortalmente: 2. Chi lo trasgredisce coll'

sere amministrato lecitamente, sebbene possa essere amministrato validamente, da quelli, i quali sono interdetti personalmente e specialmente; perchè l'Interdetto non li priva della giurisdizione, come li priva la scomunica pubblica.

(50) Gli ecclesiastici interdetti nominatamente non possono amministrare questo Sacramento, se non in mancanza di quelli, i quali non sono interdetti. Perchè poi si possano consacrare e rinnovare le Ostie necessarie per la comunione degl'infermi, si può celebrare in allora la Messa una volta per settimana, con voce bassa, senza suono, e con le porte chiuse. Parimenti, se non ci fossero tanti Sacerdoti, quanti si ricercano per l'amministrazione de' Sacramenti la di cui amministrazione in quel tempo è concessa, si possono anche ordinare Sacerdoti: perchè quando si concede una

cosa, si concedono anche tutte le altre, senza le quali non si può eseguire una tal cosa.

(51) E inoltre divengono inabili attivamente e passivamente, e non possono essere nominati alle dignità ecclesiastiche. Parimenti quello, il quale è interdetto personalmente, o sospeso dalle funzioni, o dall'ingresso in Chiesa, se ciò nonostante eserciti le funzioni degli Ordini sacri, incorre nella irregolarità. Similmente quello, il quale celebra in un luogo interdetto, resta sospeso dall'ingresso in Chiesa, finchè abbia risarcito quello di cui trasgredì la sentenza. Lo stesso si deve dire di quelli, i quali ammettono agli uffizj divini, ai Sacramenti, e alla sepoltura ecclesiastica gli scomunicati e gl'interdetti, anzi questi tali incorrono inoltre nella scomunica, come dice l'Autore.

Sei principalmente sono i casi, sog-

esercitare l'atto del proprio Ordine diventa irregolare (cap. 18<sup>o</sup> e 20. de sentent. excomm. in 6.). 3. Incorrono nella scomunica riservata al Papa i padroni, i quali costringono i Chierici a celebrare pubblicamente gli Uffizj nel luogo interdetto, o che impediscono, che gli scomunicati, o interdetti pubblicamente non escano nel tempo degli Uffizj. Così pure gl'interdetti stessi, i quali dopo essere stati avvertiti non escano dal detto luogo (Clement. 2. de sentent. excomm. in 6.). 4. Quelli, i quali fuori dei casi concessi seppelliscono gl'interdetti in luogo sacro, contraggono la scomunica riservata al Vescovo (Clement. 1. de sepult.). 5. Sono scomunicati i Regolari anche eccettuati, i quali non osservano l'interdetto generale locale, pronunziato dal Papa o dal Vescovo, quando si osserva dalla Chiesa Matrice, o Parrocchiale del luogo, in cui abitano (Clement. 1. de sent. excomm.).

Q. III. Che cosa è la cessazione da' divini Uffizj?

R. E' una proibizione della Chiesa (52), per cui i Chierici

getti all'interdetto locale. Il primo è, quando qualche Città, eccettuato Roma, somministra consiglio o ajuto a quelli, i quali perseguitano e percuotono qualche Cardinale, ec. Così secondo il capo de panis in 6. 2. Quando qualche Città riceve i pubblici usuraj. 3. Quando qualche Città percuote o manda in esilio il suo Vescovo. 4. Quando i Religiosi o i Secolari seppelliscono nelle loro Chiese i corpi di quelli, i quali hanno fatto promettere che si faranno seppellire nelle loro Chiese, e che non muteranno mai una tale elezione; perchè in tal caso quelle Chiese e que' cometerj sono interdetti. 5. La sepoltura degli eretici, o sia i luoghi ov' essi vengono sepolti. 6. Quando in qualche Chiesa vengono ammesse agli uffizj divini persone interdetta nominatamente; in torno alla qual cosa bisogna sapere, che, dopo la Bolla, *Ad vitanda scandala*, non si dà interdetto locale, se prima non sia stato denunziato.

Finalmente l'interdetto generale, sia locale, sia personale, non si può levare se non da quello, il quale ha giurisdizione nel foro esterno. 2. Il Pontefice non si riserva alcun interdetto di quelli che sono istituiti dal jus; dal che ne segue che i Vescovi, e non già i Parrochi, possono levarli. 3. L'interdetto locale e personale, emanato per un certo tempo, o

con certe condizioni, cessa, quando il tempo è passato, o quando si è adempita la condizione. 4. L'interdetto personale *ab homine* è sempre riservato, ma non già l'interdetto del jus; almeno quando non sia fatta espressamente menzione della riserva. 5. L'interdetto personale si può levare per cautela quando i penitenti sono rei, ed è spediente di assolverli per cautela; ma la cosa va diversamente dell'interdetto generale. 6. L'interdetto misto si può levare, secondo la sentenza più comune, per cautela. 7. L'interdetto generale, locale o personale, non si può levare; se non coll'assoluzione; ma spira poi con la comunità, allorchè essa cessa di sussistere. Sono però eccettuati quelli, i quali sono causa dell'interdetto. Pontas V. *Interdictum*, Petrus Collet, Mor. tom. 4.

(52) Questa proibizione o è dal Vescovo, il quale la può estendere più o meno generalmente; o è dal jus, come allorchè viene violata la Chiesa; e conseguentemente cessano in essa i divini uffizj.

I Dottori tutti accordano, 1. Che nel tempo della cessazione è illecito di celebrare alcuna sacra funzione, fuori di una sola Messa per settimana. 2. Che in allora si possono amministrare il Battesimo, la Cresima, la Penitenza, e la Eucaristia in pun-

sono tenuti sotto peccato mortale di cessare dalla celebrazione degli Uffizj divini, e dall' amministrazione de' Sacramenti, se non secondo ch' esige la necessità. Si fa essa in segno del gran dolore concepito dalla Chiesa per qualche grande ingiuria recata a se, o all' onore divino, e a modo di giusta difesa. Ha gli effetti (53) quasi stessi dell' interdetto. Non è però Censura, onde la violazione di essa, sebbene sia peccaminosa mortalmente, non induce la irregolarità (c. 19. *de sent. excomm. in 6.*). I Religiosi, che non la osservano, contraggono la scomunica (*Clement. 1. de sent. excomm.*).

## CAPITOLO QUARTO.

### *Della Sospensione.*

Q. I. **C**he cosa, e di quante sorta è la sospensione?

R. 1. La sospensione è una Censura Ecclesiastica, per cui il Chierico viene privato dell' esercizio della podestà, che a lui compete per ragion dell' uffizio chiericale, o del beneficio, o di entrambi.

R. 2. La sospensione è di molte sorta: 1. Dall' Uffizio, ed è una sospensione dall' esercizio dell' Ordine, o della giurisdizione. 2. Dal beneficio. 3. Dall' uffizio, e dal beneficio. 4. Dall' Ordine solamente, ed è quella, per cui il Chierico è privato solamente dell' uso de' suoi Ordini. 5. Dalla giurisdizione, per cui il Chierico è privato solamente dell' uso della giurisdizione. 6. Dal beneficio solamente, la quale priva soltanto de' frutti del beneficio. Queste tre ultime sospensioni possono essere totali, o in parte: perchè si può dare la sospensione di una parte solamente dell' uffizio, della giurisdizione, o dell' Ordine. Finalmente la sos-

to di morte. Secondo molti Dottori Salmaticesi, per testimonianza di Cozzinich (*disp. 17. dub. 6.*) e l' Autore delle conferenze di Angiò, nel tempo della cessazione dagli uffizj divini si può amministrare il Sacramento della Penitenza anche a quelli che non sono infermi.

(53) La cessazione e l' interdetto convengono in alcune cose; e disconvengono in alcune altre. Convengono in questo, che da entrambi vengono privati i fedeli degli stessi beni spirituali. Sono poi diversi, 1. Perchè l' interdetto è una Censura; ma la cessazione non è Censura, nè pena pro-

priamente, ma una semplice proibizione delle cose divine, in segno di dolore concepito dalla Chiesa, come dice l' Autore. 2. Perchè l' interdetto, anche locale, sempre mira alcune persone che sono state la causa di esso, ma non già la cessazione dai divini uffizj. 3. Perchè la trasgressione della cessazione non induce la irregolarità, come la induce la trasgressione dell' interdetto. 4. Perchè, durante la cessazione, non si possono celebrare gli uffizj divini, nè solennemente, nè a porte chiuse: il che non si può dire dell' interdetto.

pensione è o temporanea, o con condizione, ovvero condizionata, o assoluta, o senza limitazione di tempo, o per qualche delitto passato, o perpetua, o per qualche tempo determinato, passato il quale cessa da se stessa.

Circa la sospensione bisogna osservare le cose seguenti. 1. Per conoscere quale (54), e quanto estesa sia la sospensione, fa d'uopo considerare le parole, le quali in questa materia, ch'è odiosa, si devono intendere strettamente. 2. Il sospeso semplicemente dall'uffizio non è sospeso dal beneficio, e questo non è sospeso da quello (cap. 10. de purg. can. e altrove). Onde per sentenza comune questo tale lecitamente riceve i frutti del beneficio, purchè per mezzo di un altro eseguisca le funzioni del beneficio, ch'esso non può esercitare. Non può ricevere però, nè tenere le distribuzioni, perchè non si danno, che a quelli, i quali da se stessi ministrano. 3. Quando nella sospensione viene espressa una parte dell'uffizio, non è sospeso dall'altra parte. Se poi è dichiarato (55) sospeso semplicemente dall'uffizio, cioè senza alcuna aggiunta, allora è privato da ogni esercizio, così dell'ordine, che della giurisdizione, come si ricava dal jus, e dal comune giudizio. Dico, semplicemente; perchè la sospensione è qualche volta coll'aggiunta, ex grat. dall'uffizio Vescovile, e Parrocchiale, o Sacerdotale. E in tal caso non è proibito al sospeso l'esercizio dell'altro uffizio, che non è contenuto nell'uffizio proibito. 4. Il sospeso semplicemente dall'Ordine non è però sospeso dalla giurisdizione, nè questo dall'Ordine. La ragioni di tutto ciò è, perchè queste cose sono tra di se distinte, e non sono connesse necessariamente. 5. Il sospeso dall'Ordine superiore (56) non è sospeso dall'inferiore perchè chi proibisce il mag-

(54) La sospensione proferita assolutamente e indefinitamente sospende dall'Ordine, dall'uffizio, e dal Benefizio; imperciocchè siccome quando la scomunica è assoluta, per essa s'intende la scomunica maggiore; così pure è della sospensione.

(55) Questa sospensione però non priva di que' ministerj i quali non sono proprj dei chierici; onde quello, il quale è sospeso in tal modo può ricevere i Sacramenti, eccettuato però l'Ordine: così secondo il capo, *final. de cler. excomm. minist.* Può anche cantare la epistola senza le vesti sacre, in una parola, può fare tutto ciò che non dipende dall'Ordine e dalla giurisdizione.

E' più probabile, che quello, il

quale è sospeso dall'uffizio, non possa ricevere un nuovo beneficio; perchè, secondo la regola del capo, *final.* ciò che viene conferito per l'uffizio, com'è il beneficio, non deve compartirsi a quello, il quale non può esercitare l'uffizio. E' poi incerto, se una tale collazione sia nulla, o annullabile; onde in questo caso bisogna appigliarsi alla parte più sicura, ugualmente probabile della sua contraria, meno sicura, o almeno uguale a essa.

(56) Quest'asserzione ha due eccezioni: 1. La prima è, quando l'Ordine inferiore da cui alcuno è sospeso, non è compreso nell'Ordine superiore: perchè, sebbene il Sacerdozio supponga per fondamento l'Ordine in-

giore, si giudica, che non proibisca il minore. Al contrario il sospeso dall'ordine minore è anche sospeso dal maggiore, perchè non è lecito il maggiore a quello, a cui non è lecito il minore.

6. Il sospeso semplicemente dal beneficio, si reputa sospeso da tutti i benefizj (57), quando la espressione, o il sentimento non è espresso con restrizione. Il sospeso poi semplicemente è sospeso dall'ufficio insieme, e dal beneficio: perchè la proposizione indefinita equivale alla universale.

Q. II. Quali sono gli effetti della sospensione?

R. 1. Il sospeso anche occulto dall'ufficio: 1. Pecca mortalmente (§8) se esercita l'atto, o dell'ordine, o della giurisdizione, e ciò, dovunque lo eserciti. Questa sentenza è comune, sebbene la sospensione provenga dal proprio Vescovo: perchè essa è un precetto personale, che mira immediatamente le persone, e che le obbliga fuori del proprio territorio. Gli atti però dell'Ordine, che non dipendono dalla giurisdizione, sono validi, perchè la Chiesa non può levare la podestà dell'Ordine; ma solamente può proibire l'esercizio di esso. Ma gli atti di giurisdizione sono invalidi, se il sospeso è denunziato nominatamente; perchè è privato della giurisdizione attuale: sono poi validi, se non è denunziato (*Const. Mart. V. Ad evitand.*).

2. Riceverebbe, e sarebbe conferito a lui lecitamente un nuovo beneficio; e una tal collazione è almeno da irritarsi (cap. 8. *de consuetud.*): perchè quello, il quale è privato di qualche atto, o ufficio, è anche privato dell'abilità di ricevere quelle cose,

feriore, non suppone però per fondamento tutto l'esercizio dell'Ordine inferiore, cioè che si eserciti l'Ordine inferiore in tutta la sua estensione. E in fatti avviene spesso volte che sia levata la facoltà di predicare a quello a cui non viene levata la facoltà di assolvere o di celebrare, sebbene questa sia più eccellente di quella. 2. Quando alcuno è sospeso dall'esercizio dell'Ordine inferiore per qualche colpa commessa nel di lui esercizio; così e. g. quello, il quale ha avuto l'ardire di amministrare la tonsura a uno di un'altra Diocesi, senza licenza del di lui Vescovo, resta sospeso per un anno, da conferire soltanto la tonsura clericale; e ciò perchè sia in quella parte punito, in cui ha peccato.

Similmente quello, il quale è sospeso dall'Ordine, non è anche sospe-

so dal beneficio: perchè quello ch'è sospeso dall'Ordine, non è anche sospeso dalla giurisdizione, almeno esteriore; sebbene la giurisdizione si fonda comunemente nell'Ordine ugualmente che nel beneficio.

(57) E ciò si verifica, sebbene posseda varj benefizj in varie Diocesi: perchè sebbene tutti questi benefizj non sieno soggetti ad uno stesso Vescovo: è però a lui soggetto quello, il quale possiede tutti quei benefizj; e conseguentemente può essere sospeso da tutti, se merita una tale sospensione.

(58) Quando non iscusì la parvità della materia, come scuserrebbe, dice Ronacina, se quello, il quale è sospeso dall'ingresso in Chiesa, entrasse in essa per poco tempo, allorchè si recitano gli uffizj divini.

che sono ordinate ad un tal atto, o impiego (cap. ultim. de Clerico excomm).

3. Il sospeso (59) diventa irregolare, se esercita le funzioni proprie dell'Ordine, le quali competono a' Chierici (cap. 7. de sent. & re judic. § 6.). Ma non è poi così, se eserciti solamente quelle cose, che sono di giurisdizione, o che possono esser fatte da' laici, come e. g. se canti l'Epistola senza manipolo.

R. 2. Il sospeso dal beneficio, sebben occulto, è privato di tutti i frutti de' suoi benefizj, ne quali si contengono le giornaliere distribuzioni, come parte de' frutti; e, se li riceve, è tenuto di restituirli prima della sentenza del giudice, perchè la Censura impedisce, che non li riceva. Nulladimeno è tenuto di recitare le ore Canoniche, o di eseguire altre incombenze del beneficio: perchè non resta liberato da un tal obbligo per la privazione de' frutti, ch'è a lui imposta giustamente in pena. Sembra però (60), che non venga privato dal jus di eleggere, di

(59) Diventa irregolare, s'eserciti solennemente quelle funzioni; ma non è poi così, se non l'eserciti solennemente; come e. g. se il Suddiacono, sospeso dal suo uffizio canti la epistola nella Messa senza manipolo. Similmente per divenire irregolare deve esercitare le funzioni dell'Ordine sacro: imperciocchè esercitandosi già da gran tempo gli atti degli Ordini inferiori e dai Laici, e dai Chierici solamente tonsurati, quello, il quale esercitasse gli atti di tali Ordini, ancorchè fosse sospeso, non incorrerebbe nella irregolarità: qualora però le funzioni degli Ordini minori non fossero ridotte, secondo che desidera ed esorta il Concilio di Trento, cioè che le funzioni di portinajo e di lettore non potessero esercitarsi, se non dai Lettori e dai portinaj.

(60) Quello il quale è sospeso dal beneficio, secondo il jus comune, non può rassegnarlo in favore di alcuno, o permutarlo, o amministrare i beni temporali, affittare e. g. le case, ec. perchè tutte queste cose sono numerate tra i frutti del beneficio.

Quello il quale è sospeso soltanto da que' benefizj che attualmente possiede locitamente e validamente, può accettare un altro beneficio, non essendogli ciò stato proibito. Quello, il quale è sospeso da ogni beneficio,

riceve illecitamente, e forse anche invalidamente, un beneficio onde ciò che in tal caso è più sicuro, si è, che, se ha ricevuto qualche beneficio, o lo rinunzi, o domandi la dispensa, e che gli sia di nuovo conferito.

E' molto più sicura, e perciò da praticamente seguirsi, la opinione di quelli, i quali pensano, essere invalida la pensione conferita, o agli scomunicati, o a quelli che sono sospesi dall'uffizio e dal beneficio: imperciocchè la pensione è (dopo S. Pio V.) un titolo e una rendita veramente ecclesiastica. Onde quello che la gode, è tenuto di recitare l'uffizio della B. Vergine: ora gli scomunicati e sospesi dall'uffizio e dal beneficio sono inabili per acquistare alcun jus verso i proventi ecclesiastici, e qualche volta per riceverli, sebbene abbiano la radice e il titolo del jus.

Quello, il quale comunica col sospeso tollerato, non pecca, almeno contro il jus ecclesiastico: quello poi il quale comunica col sospeso dinanziato in quei atti da' quali è sospeso, pecca, almeno qualche volta, mortalmente: perchè reca una grave ingiuria, e alla Censura e al giudice che l'ha pronunziata: per confessione di tutti però non contrae nè alcuna Censura, nè la irregolarità, perchè in

presentare, di conferire il beneficio ec. che compete a lui per ragion del beneficio, da cui è sospeso: perchè tolte queste cose sono atti solamente dell'uffizio annesso ad un tal beneficio: nella materia penale poi le parole si devono intendere nel senso proprio, e rigoroso.

Q. III. Da chi, e in qual modo si può levare la sospensione?

R. 1. Che i Parrochi, e gli altri Confessori comuni non possono assolvere dalle sospensioni, sebbene non sieno riservate; quando non abbiano ricevuto qualche privilegio, o la podestà delegata dal Papa, o dal Vescovo, se non sono riservate specialmente al Papa; così insegnano Suarez, Layman, e altri. Altri però sono di parere, che ogni Sacerdote approvato legittimamente può assolvere da tutte le Censure, anche dalla sospensione, istituite dal jus, che non sono riservate.

R. 2. Se la sospensione è data assolutamente e senza determinazione di tempo per ragion della pertinacia, si leva essa coll'assoluzione. Se poi fu pronunziata per qualche tempo determinato e. g. per tre anni, o con condizione, passato il tempo, e posta la condizione, cessa per se stessa la sospensione senza assoluzione. Se poi fu imposta per sempre come pura pena di qualche colpa passata, si leva solamente colla dispensa, o colla rilassazione del Prelato, o del Delegato, perchè non è Censura.

Q. IV. In quali casi più comuni s'incorre tosto la sospensione?

R. Ne' seguenti: 1. Quelli (61), i quali senza dimissorie rice-

niun luogo del jus sta espressa una tal pena. Ho detto *negli atti nei quali ec.* perchè quello, il quale comunica con esso negli atti umani, o non pecca, o al più pecca venialmente.

(61) Le sospensioni del jus che qui nomina l'Autore, sono riservate parte al Pontefice e parte al Vescovo. Quelle riservate al Pontefice sono, 1. La sospensione di quelli, i quali con titolo finto, o sia prima della ordinazione promettono o giurano al Vescovo da cui debbono essere ordinati, o ad altra persona che somministra loro il titolo del patrimonio o del beneficio, o piuttosto sembra che loro lo somministri, che non domanderanno il vitto, gli alimenti, la provvisione, o i frutti del beneficio per cui vengono ordinati. Lo stesso si deve dire di quelli, i quali senza il consenso e approvazione del Vescovo, presumono di essere ordinati senz'alcun titolo. 2. La sospensione di quel-

li, i quali vengono ordinati senza età legittima: se però questa sospensione sia occulta, il Vescovo può dispensare da essa. Una tal sospensione non cessa, sopravvenendo la legittima età: ma poi non si contrae da quelli, i quali prima della debita età ricevono solamente gli Ordini minori. 3. La sospensione di quelli, i quali ricevono gli Ordini furtivamente, cioè senza essere esaminati dal Vescovo, o ammessi da lui, o perchè hanno sostituito a se stessi un altro per l'esame, o perchè in altra maniera hanno deluso il Vescovo. Ma questa sospensione è riservata al Papa allora soltanto che il Vescovo ha proibito sotto pena della scomunica (come suol farsi in molte Diocesi) che sieno in tal modo ricevuti gli Ordini; altrimenti può essere dispensata da esso. Il Vescovo può anche dispensare da una tale sospensione tutti quelli, i quali, entrati in qualche Religione, sono vis-

vono gli Ordini da un Vescovo straniero, o dal Vescovo proprio in altrui Diocesi, o con titolo finto, o che ricevono l'Ordine superiore prima di ricevere l'inferiore, o colla Censura, o fuori de' tempi stabiliti dal jus, o senza la legittima età, e facoltà, o dopo il matrimonio contratto, sebbene non consumato; così pure quelli, che li ricevono furtivamente, questi sono sospesi dalla esecuzione dell'Ordine: e se esercitano qualche Ordine, diventano irregolari. 2. Quelli, i quali nello stesso giorno ricevono due Ordini Sacri. 3. Quello, che ordina, e quello ch'è ordinato simoniacamente, sono sospesi dagli Ordini. 4. Secondo il Tridentino (sess. 24. c. 1.), il Parroco o altro Sacerdote, che congiunge in matrimonio gli sposi di un'altra Parrocchia senza licenza del Parroco di essi. 6. I simoniaci; quelli, ch'esercitano la sodomia; quelli, che invitano, o ricevono il duello ec. 7. L'apostata dall'istituto Religioso, specialmente se riceve nell'apostasia Ordini.

*Nota.* I Vescovi per privilegio non contraggono la sospensione, nè l'interdetto stabilito dal jus, quando non è fatta menzione espressa di essi (cap. 4. de sent. excomm. in 6.).

Q. V. In che modo la deposizione, e la degradazione si distinguano dalla sospensione?

R. La deposizione è una pena, per cui il Chierico è privato per sempre di ogni ufficio Ecclesiastico senza speranza di ricupera- zione, ritenendo solamente il privilegio del Canone, e del foro. La degradazione è una pena, per cui il Chierico viene privato per sempre solennemente non solo di ogni ufficio, e beneficio Ecclesiastico, ma anche del privilegio Chiericale. Queste pene si distinguono dalla sospensione: 1. Perchè non sono Censure, non essendo pene medicinali, ma soltanto vendicative; perchè sono date per

suti in essa lodevolmente. 4. La sospensione di quelli, i quali nello stesso giorno hanno ricevuto due Ordini sacri. 5. La sospensione di quelli, i quali ricevono gli Ordini mediante la simonia reale; ma questa sospensione può essere rimessa dal Vescovo, quando non è pubblica la simonia per cui si è contratta, come insegna con più sicurezza l'Autore delle conferenze di A. giò. 6. Quelli, i quali ricevono gli Ordini, essendo censurati, nè ignorano ciò invincibilmente: secondo molti però quelli non contraggono questa sospensione, i quali in tale stato ricevono solamente la prima tonsura: perchè questa non è veramente

Ordine. 7. Gli apostati da qualche istituto Religioso, specialmente se ricevono gli Ordini nell'apostasia. 8. La sospensione di quelli, i quali, dopo contratto il matrimonio sebbene non l'abbiano consumato, presumono di ricevere alcuno degli Ordini sacri; e questa sospensione si estende anche ai benefizj ed a qualunque ufficio ecclesiastico: quello però il quale entrasse in qualche Religione, potrebbe essere assolto dal Vescovo Diocesano. Queste sono le principali sospensioni riservate al Sommo Pontefice, e da esse si può ricavare quali sieno quelle le quali sono riservate al Vescovo.

sempre. 2. Perchè privano della podestà stessa, o sia dello stesso uffizio, e beneficio. Il deposto però, e il degradato non vengono privati della podestà dell'Ordine, il quale possono sempre esercitare validamente, sebbene illecitamente, se esige la giurisdizione.

## CAPITOLO QUINTO,

### *Della irregolarità.*

Q. I. **C**he cosa è la irregolarità?

R. E' un impedimento canonico, per cui è proibito di ricevere gli Ordini, e di esercitarli. Si distingue dalla Censura, perchè questa è una pena medicinale: la irregolarità poi primieramente, ed immediatamente non è istituita per punire, e correggere il delinquente, ma per onore, e decoro del ministero sacro. Qualche volta però si dà a modo di pena vendicativa, ma secondariamente, in quanto che si reputa, che per la macchia del delitto taluno non sia degno del sacro ministero, in riverenza del quale è istituita primariamente. Col nome poi di Ordini s'intende presentemente anche la prima Tonsura, come si raccoglie dalla pratica della Chiesa, e dal sentimento comune de' fedeli; perchè è una disposizione agli Ordini.

Riguardo alla irregolarità fa d'uopo osservare le cose seguenti: 1. Niuna irregolarità è istituita dall'uomo: ma ogni irregolarità proviene dal jus universale, e Papale (cap. 18. *de sent. excomm. in 6.*). La ragione si ricava dalle cose dette, cioè dal fine, per cui è istituita principalmente la irregolarità. 2. Essa si contrae prima di ogni sentenza, anche per difetto, e delitto occulto, e non si leva coll'assoluzione; ma colla dispensa, secondo la forma prescritta nel Rituale Romano. 3. Per lo stesso fatto commesso più volte può alcuno contrarre molte irregolarità anche della stessa spezie. Onde quello, che ottiene la dispensa della irregolarità con la dichiarazione di qualche causa, non si reputa dispensato in tutte le altre irregolarità contratte per altra causa non espressa, quando il Superiore non voglia dispensare generalmente, avvegnachè una irregolarità si può levare senza levar l'altra, come una senza l'altra si può contrarre. 4. Il Chierico irregolare lecitamente può esercitare tutti gli uffizj sacri, che possono competere al laico, come e. g. cantar in Chiesa ec.

5. La ignoranza invincibile (62) della sola irregolarità, anche

(62) La dimenticanza, la inavvertenza, la buona fede, la tenuità della materia, e generalmente tutto ciò che scusa dal peccato mortale, impedisce la irregolarità la quale nasce dal peccato, perchè una pena così grave

per delitto, secondo la comune sentenza, non scusa dalla stessa, perchè, come da principio si è detto, non è pena.

Q. II. Quali sono gli effetti della irregolarità?

R. Sono due: 1. Rende illecito, ma non invalido, il ricevere gli Ordini, anche la prima Tonsura, e l'uso de' medesimi. Onde pecca mortalmente quello, il quale nella irregolarità riceve, o esercita l'Ordine. Lo stesso si deve dire della Tonsura, perchè la materia è grave (cap. ult. *de temp. in 6.*). Non incorre però alcuna pena da tosto contrarsi; perchè il jus non stabilisce alcuna pena di tal sorta contro i trasgressori della irregolarità. Non è poi proibito l'uso della giurisdizione, che si può esercitare senza l'atto dell'Ordine. Quindi il Parroco irregolare può delegare uno per amministrare i Sacramenti a' suoi parrocchiani; sebbene non sia a lui lecito di amministrarli. Assolverebbe però validamente, perchè non è privato della podestà dell'Ordine, nè della giurisdizione. 2. Rende inabile, (63) se è totale, di ricevere beneficio alcuno, e rende nullo il ricevimento di esso (cap. 2. *de Cleric. pugnanti. e altrove*). Colla irregolarità però il Chierico non è privato del beneficio prima di essa ottenuto, nè de' frutti del medesimo, purchè reciti le ore canoniche, e procuri, che gli altri uffizj sieno da un altro esercitati (cap. 3. *De Clericis, vel Monach.*): deve pe-

non si deve contrarre, se non per il peccato mortale. La irregolarità poi che nasce da qualche difetto, si contrae dal solo difetto, indipendentemente da ogni peccato. La ignoranza vincibile così del jus che del fatto non scusa dalla irregolarità, perchè non scusa dal peccato grave. Anzi non scusa dalla irregolarità neppure la ignoranza invincibile della sola irregolarità, o anche della legge Ecclesiastica che la stabilisce, e ciò per la ragione addotta dall'Autore.

Il dubbio del jus impedisce la irregolarità, perchè le leggi non stabiliscono una tal pena contro quello, il quale opera con un tal dubbio, ma non è poi così di quello, il quale opera con opinione; perchè in allora bisogna seguire la regola stabilita per le opinioni probabili. Nel dubbio di fatto circa l'omicidio, quello, il quale dubita di esso, secondo la dichiarazione d'Innocenzo III. (*de homic. volunt.* cap. 18.) secondo Clemente III. cap. 12. e Onorio III. (cap. 24.) si deve contenere come irregolare, e

astenersi dal ricevere o esercitare gli Ordini. Nel dubbio di fatto che non appartiene all'omicidio, non s'incorre nella irregolarità, perchè il jus espressamente non la stabilisce, come insegnano quasi tutti i Teologi.

(63) Parimenti, secondo lo stile della curia Romana, rende invalido il ricevere pensioni Ecclesiastiche. Quindi ne segue, che l'irregolare è tenuto di restituire i frutti del beneficio che gli fu conferito, essendo irregolare; e che non può esercitare validamente gli atti di elezione, di presentazione, di collazione de' beneficij, e di altre simili cose; e ch'è inabile di ricevere una nuova giurisdizione ordinaria, così nel foro interno come nel foro esterno; perchè una tale giurisdizione è intrinseca al titolo del beneficio o della dignità, di cui non è capace l'irregolare: può ricevere però una nuova giurisdizione delegata, la quale non sia fondata se non nella semplice commissione, tolta la giurisdizione necessaria per ascoltare le confessioni.

rò essere privato del beneficio (cap. 10. *De excess. Prælator.*): anzi deve rinunziarlo (64) spontaneamente, se in breve tempo impettrare non si possa la dispensa della irregolarità: perchè quello non deve ritenere il beneficio, il quale non può esercitare per se stesso alcuno, o il principale ufficio.

Q. III. Di quante sorta è la irregolarità.

R. Si divide: 1. in irregolarità, (65) che proviene da difetto incolpabile; e in irregolarità, che proviene da delitto. 2. In totale, (66) la quale impedisce di ricevere e di esercitare qualunque Ordine; e in parziale, la quale impedisce soltanto qualche Ordine.

Q. IV. Quali sono le irregolarità, che provengono da difetto incolpabile?

(64) Che se non voglia o non possa ottenere la dispensa, potrà disporre del beneficio, anche in favore di altri, qualora non si opponga la condizione del beneficio, o il delitto per cui contrasse la irregolarità. Se poi la irregolarità provenga soltanto da difetto, v. g. dalla infermità, il beneficiario non deve essere privato dal giudice del beneficio, nè tampoco è tenuto di rinunziarlo, ma soltanto gli deve essere assegnato un coadjutore. Così secondo il capo, *De cler. agrot.*

(65) Queste due irregolarità sono differenti in diverse cose: 1. La irregolarità che proviene dal delitto, è sempre volontaria; ma non già quella la quale nasce da difetto. 2. La irregolarità che nasce da delitto, se si eccettui la infamia di fatto, si toglie colla sola dispensa: quella poi la quale nasce da difetto, cessa non di rado cessando il difetto. 3. La irregolarità per delitto, fuori di quella che proviene dall'omicidio volontario, può essere rimessa dal Vescovo; quella poi che proviene da difetto, è comunemente riservata al Papa.

(66) La irregolarità totale è quella la quale assolutamente e intieramente esclude da ogni Ordine, da ogni esercizio di esso, e dai benefizj. La parziale è quella la quale impedisce o solamente da qualche Ordine, e non già da tutti gli Ordini, o dai benefizj che peranco non si possiedono, e non già da quelli che già si hanno.

E' cosa certa, 1. Che si danno le

irregolarità parziali, le quali escludono dall'esercizio di un Ordine cosicchè non escludano dall'esercizio di tutti gli altri Ordini. 2. Che ci sono parimenti alcune irregolarità parziali, le quali escludono talmente da un beneficio che non escludano dagli altri, ma secondo la comune sentenza de' Canonisti, non è ugualmente certo, che esistano irregolarità parziali quanto agli Ordini, cioè irregolarità, le quali permettano che quello, il quale è irregolare per un Ordine, sia promosso agli altri Ordini. Per conoscere se alcuno abbia contratto la irregolarità totale o parziale, ci sono tre regole.

La prima regola si è, che la irregolarità la quale è contratta dai Laici, o per difetto o per delitto, è sempre totale, fuori di quella la quale è originata dal difetto della età. La seconda, che la irregolarità contratta dai Chierici è sempre totale quanto alla promozione agli Ordini, sebbene non sia sempre totale quanto all'esercizio di ogni Ordine. La terza, che se i Chierici cadano in qualche caso a cui puramente e semplicemente è annessa la irregolarità, allora una tale irregolarità si deve tenere per totale, sia quanto agli Ordini, sia quanto all'uso di essi, e ciò, ancorchè rare volte sia totale quanto ai Benefizj già legittimamente ottenuti: quando poi la irregolarità sia pura e semplice, si deve raccogliere dai Canonisti che la stabiliscono.

R. Sono le seguenti. La prima proviene da difetto, o mancanza della ragione, della scienza, della stabile, e soda fede, per il qual motivo sono irregolari: 1. I fanciulli, i pazzi, i furiosi, gli energumeni, o indemoniati, i lunatici. (67) 2. G'ignoranti (68) (cap. 3, dist. 36. *Neophysi* (69), e altrove.). La seconda proviene per difetto del corpo, per cui è irregolare chiunque ha tale difetto di corpo, o deformità, o malattia corporale, che non può esercitare gli atti dell'Ordine, od assolutamente, o se non con grande indecenza, o pericolo, o orrore, o scandalo de' circostanti (*tit. de corporib. viciat.*). In dubbio poi, se la deformità, o indecenza sia sufficiente, tocca al Vescovo giudicare questa questione (cap. 2. *de corporib. viciat.* dist. 55.). Quindi sono ir-

(67) E' ciò si verifica, sebbene abbiano di tratto in tratto alcuni lucidi intervalli. Quando poi sono risanati, abbisognano parimenti della dispensa, per ricevere gli Ordini. Lo stesso è degli Epiletici, degli Energumeni, ec. Se poi queste infermità sopravvengono ad essi dopo che hanno ricevuto gli Ordini, non ponno esercitarli, se non si sieno perfettamente risanati. Gli accidenti Epiletici non producono la irregolarità quando non sono apparsi, se non prima della pubertà, perchè la Epilesia svanisce con una tale età. Ma quando sono sopravvenuti dopo la pubertà, allora bisogna aspettare la età degli anni 25. dopo i quali questa infermità si rende quasi sempre incurabile; per la qual cosa gli Epiletici i quali hanno 25. anni, non possono ricevere ed esercitare gli Ordini senza dispensa. Queste infermità non privano dei benefizj, ma obbligano soltanto i beneficiarj a provvedersi di Vicarj. Le vertigini non rendono irregolari; nondimeno i Sacerdoti i quali patiscono vertigini considerabili, per il pericolo d'irriverenza non possono celebrare.

(68) Il Concilio di Trento (sess. 23.) esige, che quelli, i quali vogliono ricevere la tonsura, sieno cresimati, istruiti negli elementi della fede, e che sappiano leggere e scrivere. Per i quattro Ordini minori esige, che gli ordinandi sappiano la lingua latina: per il Suddiaconato e il Diaconato, che sappiano quelle cose le quali appartengono al Sacramento dell'Ordine,

e all'uffizio divino; per i Sacerdoti, che possano amministrare i Sacramenti, e istruire il popolo nelle cose necessarie alla salute. La mancanza di questa scienza competente la quale è ricercata dal Concilio di Trento, produce la irregolarità: perchè quelli, i quali soggiacciono ad una tale ignoranza sono incapaci delle funzioni Ecclesiastiche: il solo Pontefice può dispensare da questa irregolarità, purchè la mancanza della scienza non sia notevole, e che il dispensato, che si suppone probo e pio, si astenga dalle funzioni delle quali non è capace, finchè abbia acquistata la scienza ch'è necessaria; e non ci sia un altro il quale possa esercitare degnamente l'uffizio, per cui si dispensa.

(69) Nondimeno i fanciulli che discendono dagli Ebrei, o infedeli, non sono irregolari, qualora sieno stati battezzati nella prima infanzia, o da quel tempo sieno sempre vissuti cristianamente; perchè non sono neofiti più che gli altri cristiani; e perchè così sostiene il cap. 7. *De Rescript.* in parità però di circostanze, se ci sieno molti generati da genitori cristiani i quali sieno capaci per il ministero Chiericale, senza alcuna difficoltà essi si devono a quelli preferire. Tutti i neofiti non si devono promuovere al Chiericato, o ai gradi maggiori di esso prima che sieno stati sufficientemente provati: il tempo poi della prova per i Neofiti, convertiti dalla eresia, o dal gentilesimo, si deve prendere dalle loro disposizioni,

regolari: 1. Il cieco, il sordo, il zoppo grandemente. 2. Quello, ch'è senza naso, senza il dito pollice, o l'indice. 3. Quello, ch'è senza un occhio con deformità notevole: ma non è poi così, se avendo i due occhi non ci veda col destro, od anche secondo molti col sinistro, purchè possa leggere il Canone senza voltare indecentemente il volto. 4. Il leproso, quello, ch'è gobbo enormemente, o macchiato in volto. 5. Quello, (70) ch'è sottoposto al mal caduco, il quale però se è ordinato, e se nel giro di un anno non ha patito un tal male, può esercitare gli Ordini, che ha ricevuti. Se poi è sottoposto rare volte, e senza rumore, e spuma, può celebrare con un Sacerdote digiuno, il quale in mancanza di lui supplisca il Sacrificio. Del resto il vizio occulto di corpo non reca la irregolarità, se non in tre casi: 1. Se alcuno senza giusta causa si è tagliato qualche membro, o parte di esso (cap. 2. dist. 13.). 2. Quello, che da se stesso si è fatto eunuco; ma non è poi così la cosa, (71) se è tale per natura, o senza sua colpa (cap. 3. de corporib. viuat.). 3. L'ermastrofodito, anche occulto, perchè è mostruoso; anzi se partecipa più, o egualmente il sesso femminino, è incapace per legge divina dell'Ordine, e del carattere.

*Nota.* Quello, che ha qualche difetto di corpo, il quale impedisce di ricevere il Sacerdozio, è anche irregolare per ricevere gli altri Ordini inferiori, e sacri. Se poi ciò accade dopo ricevuto il Sacerdozio, diventa solamente irregolare quanto alle funzioni, per le quali è inabile, e non già quanto alle altre funzioni.

La terza proviene per mancanza di libertà, per ragion della quale sono esclusi: 1. Gli schiavi (72), quando non abbiano avu-

(70) Oltre quelli accennati dall'Autore, sono irregolari per difetto di corpo, 1. Quelli, i quali sono privi dell'unghia del dito chiamato pollice, se una tal privazione impedisca che non si possa franger l'Ostia. 2. Quelli, i quali sono privi di due dita e della metà della mano, del dito pollice, o di qualunque altro dito necessario per le funzioni Ecclesiastiche, o di una parte dello stesso dito, cosìchè non possano celebrare senza scandalo. 3. Quelli, i quali hanno un tremore nella mano il quale li espone a pericolo di spargere il Sangue. 4. Quelli che sono privi delle narici, delle ginocchia, e dei piedi, così che non ponno celebrare senza l'ajuto del bastone; così pure quelli che sono privi di una orecchia la qua-

le non si può occultare con i capelli. 5. I leprosi e gli appestati.

E qui bisogna notare, 1. Che i difetti del corpo i quali precedono gli ordini, impediscono di ricevere tutti gli ordini; quelli poi che sopravvengono dopo che son stati ricevuti gli ordini, non escludono, se non dalle funzioni che non si possono esercitare. 2. Che la irregolarità la quale nasce per difetto di corpo, cessa, cessando il difetto, e mediante la dispensa del Pontefice, a cui sono riservate simili dispense.

(71) Sarebbe però irregolare, se per qualche sua colpa, o per sentenza del Giudice o del marito dell'adultera, fosse stato fatto eunuco.

(72) Se poi lo schiavo fosse stato ordinato, sapendolo e non opponen-

ta prima la libertà da' loro padroni. 2. I curiali, e i soldati, finchè esercitano un tal ufficio (cap. 4. de Cleric. vel Monach.). 3. Quelli, che sono obbligati di render conto, cioè i computisti, non devono essere ordinati, se prima non depongono un tal impiego, e non rendono i conti (cap. unic. de obligation. ad ration.).

La quarta proviene (73) per difetto de' natali, per cui sono irregolari tutte le persone illegittime, anche occultamente tali,

dosi il padrone, allora (secondo i capi 1. 6. 13. dist. 54.) diventa libero e sciolto. Ma non è lo stesso, se senza saputa del padrone, o sapendolo egli e opponendosi, avesse ricevuto gli Ordini; in tal caso bisogna compensare il padrone, ovvero bisogna rimandargli il suo schiavo, dopo che era stato degradato, se avesse ricevuto gli Ordini maggiori.

Per difetto di libertà sono irregolari anche i conjugati: cosicchè non si può dare alcun Ordine, neppur la tonsura, al conjugato senza licenza della moglie, almeno qualora la moglie non gli somministri qualche giusto motivo di divorzio.

(73) Gl' illegittimi, così occulti che manifesti, sono irregolari, tanto se sono illegittimi fisicamente, nati cioè da genitori non conjugati, quanto se non sono illegittimi se non canonicamente, nati cioè da genitori conjugati con vero matrimonio, ma il di cui uso è divenuto loro illecito; perchè avendo ricevuto o l'uno o l'altro di essi i sacri Ordini, o essendo entrate in Religione, fece voto solenne di castità.

Alcuni sono di parere, che i fanciulli esposti sieno irregolari; altri, che non sieno tali: tutti però convengono, che i Vescovi li ponno di spensare, riguardo a tutti gli Ordini, e a tutti i Benefizj.

I fanciulli nati da vero matrimonio, sia come Sacramento, sia come contratto civile, sono legittimi per gli Ordini e per i Benefizj. Lo stesso si deve dire dei fanciulli nati da matrimonio invalido per qualche impedimento dirimente, ch'era ignoto invincibilmente almeno a uno dei genitori. Lo stesso si deve dire dei fan-

ciulli nati fornicariamente, ma legittimati col matrimonio susseguente.

La irregolarità che nasce per il difetto dei natali, viene tolta in tre maniere: 1. Quanto agli Ordini e ai Benefizj soltanto semplici, mediante la professione in qualche Religione. 2. Mediante la legittimazione la quale si fa col matrimonio susseguente, o per mezzo del Pontefice senza il matrimonio. 3. Mediante la dispensa la quale, quanto agli Ordini e ai Benefizj che hanno cura di anime, appartiene al Pontefice; appartiene poi ai Vescovi quanto alla Tonsura e agli Ordini minori, e ai benefizj semplici, li quali non sono, nè dignità, nè Personati, nè riservati al Pontefice, e finalmente non esigono che il dispensato sia attualmente decorato degli Ordini Sacri, per essere provveduto di essi.

Quello che può il Vescovo verso gl' illegittimi, può anche il capitolo in tempo di Sede Vacante, e gli Abati che hanno giurisdizione Vescovile. Quello poi che è dispensato dal proprio Vescovo, ad effetto di possedere qualche semplice Benefizio, è dispensato in ogni luogo. La dispensa, inquanto che si distingue dalla legittimazione, deve essere interpretata rigorosamente: quindi quello, il quale è dispensato quanto agli Ordini, non è dispensato quanto agli Ordini Sacri, quando altrimenti non si raccolga dalla mente del Pontefice. Similmente quello ch'è dispensato per un Benefizio, non è dispensato per molti Benefizj; quello che è dispensato per i Benefizj semplici, non è dispensato per i Benefizj curati, ec. Finalmente nel domandare la dispensa, bisogna, esprimere se l' illegittimo sia nato da

o spurie, o naturali (cap. 2. *de filiis Presbyter.*). Si eccettuï, quando i figliuoli naturali non sieno legittimati col matrimonio susseguente (cap. 6. *Qui filii sunt legitimi*); o quando non sieno giudicati secondo il jus legittimi. Colla professione solenne dell' Istituto Religioso si leva questa irregolarità riguardo al ricevere gli Ordini, non però riguardo alla Prelatura (cap. 1. *de filiis Presbyter.*). I figli naturali poi sono quelli, che sono nati da persone libere, tra le quali in tempo del concepimento, o della nascita non vi era alcun impedimento dirimente. Gli spurj poi sono quelli, che sono nati da persone, tra le quali in tempo del concepimento, o della nascita vi era l'impedimento dirimente.

La quinta per difetto di Sacramento, o di significazione di Sacramento dalla bigamia, o moltiplicazione del matrimonio contratta anche prima del Battesimo (cap. 1. 2. e. 3. *de bigam.*). Imperciocchè la Eucaristia è il Sacramento della unione di Cristo colla Chiesa sua sposa, la qual unione è unica: perchè uno è lo sposo, la sposa è una sola. La bigamia, che produce la irregolarità, poi è di tre sorta, cioè vera, interpretativa, e similitudinaria. La prima è quella, per cui alcuno prende legittimamente, e successivamente due mogli, e consuma con esse il matrimonio. La interpretativa è quella, per cui alcuno secondo la interpretazione del jus è bigamo, sebbene non abbia contratto con due mogli. Ad una tal bigamia (74) è soggetto quello, il

due persone libere, cioè non legate col vincolo del matrimonio, o se sia nato da una persona libera e da una maritata, se, da un Sacerdote o da un Laico, ec. Così secondo il capo 13. o 16. *De Filiis Presby.*

(74) A questa bigamia va soggetto, così quello, il quale prima della morte di sua moglie, con buona o mala fede, contrae di nuovo con un'altra, e carnalmente la conosce: così quello, il quale sposa due consanguinee, ovvero due persone, colle quali per qualche impedimento dirimente non poteva contrarre, ed ha avuto commercio con esse. Similmente la sentenza di quelli è più sicura o più probabile li quali sono di parere, che quello sia bigamo interpretativamente il quale, per mancanza del consenso, o sia frodolentamente per strappare la copula, contrae invalidamente il secondo matrimonio. Imperciocchè l'effetto verso un tale contratto esterno

accompagnato dall'opera è abbastanza indecente, per incorrere nella irregolarità. Lo stesso si deve dire di quello il quale contro sua voglia, cioè obbligato dalle Censure, perchè non si può provare sufficientemente l'adulterio, si accosta a sua moglie adultera; e finalmente lo stesso si deve dire di quello, il quale si accosta a sua moglie, violata da un altro, sebbene colla forza e con inganno: perchè sebbene la violenza usata con una vergine non sia nociva come colpa, è però tale come difetto.

Tutti questi bigami sono irregolari, e non possono essere dispensati dalla bigamia reale e interpretativa quanto agli Ordini Sacri se non dal Sommo Pontefice. E' anche più probabile, che i Vescovi non possano dispensare da queste bigamie, neppure quanto alla Tonsura, agli Ordini minori, almeno se l'uso inveterato in alcuni luoghi non compartisca loro una tale facoltà:

quale ha presa una vedova, o una donna violata da un altro, e con essa divenuta già sua moglie ha consumato il matrimonio (cap. 9. dist. 34.): così pure quello, che ha presa una vergine, ma che fatta sua moglie, la conosce carnalmente, dopo ch'essa ha commesso l'adulterio. Non è però bigamo, nè irregolare quello, il quale prende quella, che fu prima da lui deflorata; neppure quello, il quale prima, e dopo del matrimonio, o in esso ha fornicato, o commesso adulterio, perchè ciò non è espresso in jus alcuno. La bigamia similitudinaria è quella, per cui alcuno ha tentato il matrimonio, anche con una vergine, e ha avuta copula con essa dopo la professione solenne dell'Istituto Religioso, o dopo di aver ricevuto l'Ordine Sacro (cap. 4. de bigam.).

La sesta proviene per mancanza di mitezza, per cui contrae la irregolarità qualunque battezzato, il quale volontariamente, e prossimamente, sebbene giustamente, concorre alla morte, o alla mutilazione di qualche persona, o all'affrettamento della morte, seguito che sia l'effetto. Si reputa poi, che quello concorra prossimamente, il quale o in giudizio, o in guerra offensiva concorre alla morte coll'atto ordinato di sua natura alla morte, o mutilazione, o per legge, o per l'ufficio suo, o colla intenzione. Il che perciò fu stabilito dalla Chiesa, perchè il Sacerdote, il quale rappresenta nell'altare la persona di Cristo, deve imitare la mansuetudine dello stesso. Da queste cose ognuno raccoglierà, chi sia per questo motivo irregolare. Non sono poi irregolari quelli, i quali rimotamente soltanto concorrono alla sentenza, o alla esecuzione della morte, come e. g. il Principe che fa le leggi, le quali condannano a morte, e che istituisce i giudici, e gli altri ministri di giustizia, o che comanda, che si faccia esame, e giustizia sopra qualche fatto; come neppure il Vescovo, che dà al braccio secolare il degradato; o il Confessore, ch'esorcia il reo a confessare la verità, e a ubbidire alla sentenza giusta, o che dice generalmente, che si devono punire i rei. Si reputa però esso causa prossima della morte, e perciò irregolare, se facesse, o dicesse cosa, per cui seguisse, o fosse affrettata la morte di alcuno in particolare, se e. g. dicesse, che un tal reo deve esser punito colla morte.

si eccettua il caso di necessità in cui non può ricorrere al Pontefice. I Vescovi possono dispensare nella bigamia similitudinaria, tolti questi due casi. 1. Quando alcuno, dopo aver fatto voto solenne di castità, contrae con una vedova, o con una vergine. 2. Quando contrae bensì con una vergine, ma prima già di ricevere gli Or-

dini, avea contratto con un'altra dopo la di cui morte avea ricevuto gli Ordini. Finalmente i Prelati Regolari hanno la stessa facoltà verso i loro Religiosi.

Secondo la sentenza più sicura e più probabile, nel domandar la dispensa, il supplicante deve esprimere quanti matrimoni abbia contratto.

Nulladimeno alcuni, che cooperano immediatamente, possono tal volta scusarsi dalla irregolarità per la indeliberazione, e per l'avvertenza imperfetta: perchè per contrarre questa irregolarità si ricerca l'atto umano semplicemente, e pienamente deliberato (*ex Clem. de homic.*). Lo stesso si deve dire di quelli, i quali maneggiando l'infermo ec. contro intenzione, e volontà di essi affrettano la di lui morte.

*Nota.* Nella guerra ingiusta sono irregolari anche quelli, che rendono gli altri colla loro presenza più audaci. Parimenti nella guerra puramente difensiva, giusta, e necessaria per difesa della Repubblica, si contrae secondo molti la irregolarità (*cap. 24. de homicid.*). Ma non la incorre quello, il quale in difesa della sua vita uccide, o mutila con la debita moderazione, e cautela l'ingiusto aggressore (*Clement. de homicid.*). Così neppure il Chierico, che accusa l'altro della ingiuria fatta a lui, e alle sue robe, diventa irregolare, sebbene il reo debba essere punito colla morte, purchè si protesti espressamente, che non dimanda alcuna pena di morte, o di mutilazione (*cap. de homicid. in 6.*). Ma non è poi così, secondo il jus antico, se uccide, o mutila in difesa della vita di un altro innocente, anche di suo padre colla debita moderazione: la cosa è diversa, se ciò fa per difesa (75) della propria vita, che altrimenti non può salvare.

(75) E ciò anche sussiste, sebbene quello che uccide o mutila per difesa della sua vita, fa ciò per odio, purchè, nonostante, l'odio osservi i limiti della giusta difesa, il che in pratica sembra difficile. Ma non sarebbe poi lo stesso di quello, il quale potendo mettersi in sicuro colla fuga, uccidesse o mutilasse l'ingiusto aggressore, così secondo la Clementina, *De homic.* Lo stesso si deve dire, se l'aggressore si desse già alla fuga, e l'assalito, sebbene ferito gravemente da quello, lo inseguisse, lo uccidesse, o mutilasse; come pure di quello il quale, per altra strada, potesse scansare le insidie preparategli dal nemico per ammazzarlo; e finalmente di quello, il quale, per difesa del suo onore o della sua roba, uccidesse il suo avversario.

Quanto ai Chierici: 1. Non contraggono la irregolarità i Chierici, i quali intervengono all'ultimo supplizio dei rei, purchè non influiscano in esso in verun modo. 2. I Chierici i quali, per dispensa del Pontefice com-

battano in una guerra giusta, sebbene uccidano colle loro proprie mani, perchè il Papa virtualmente allora dispensa dalla irregolarità. 3. Neppure que' Chierici li quali senza incisione e adustione, esercitano la chirurgia e la medicina secondo le regole dell'arte; ma quelli però la contraggono i quali ignorano le regole dell'arte, perchè si espongono al pericolo di uccidere. La irregolarità poi che proviene dalla incisione o dall'adustione, si deve restringere ai soli Chierici, decorati degli Ordini Sacri. 4. Se il Chierico, che ha gli Ordini Sacri, comandi o ajuti il Chirurgo acciò recida un membro, resta immune della irregolarità, sebbene ne segua la morte, purchè non segua per la imprudenza del di lui consiglio o comando, ma per la gravità della malattia. Lo stesso si deve dire, se un Suddiacono o altra persona, innalzata agli Ordini Sacri, in caso di urgente necessità, v.g. in tempo di peste, mancando o negando di ciò fare i Chirurghi, recida, o mutili qualche membro: lo stesso.

La settima proviene (76) dalla mancanza di buona fama, cioè dalla infamia (cap. *infam. 6. quest. 1.*). La infamia è di due sorta, cioè di jus, e di fatto. La infamia di jus, è quella ch'è stabilita dal jus o canonico, o civile. La infamia di fatto è la pubblica notizia od opinione del delitto commesso, per cui la fama dell'uomo, considerata la qualità, e lo stato della persona, resta appresso i prudenti gravemente offuscata ed oscurata, sebbene un tal delitto non sia infame secondo le leggi: così e. g. sono infami i Chierici, che si ubbriacano. La infamia del jus è di due sorta: una, che mediante la legge si contrae sul fatto stesso; l'altra che proviene dalla sentenza del giudice, con cui ha condannato ad una pena, che molto gravemente infama, come e. g. è l'esser battuto colle verghe, e ignominiosamente condotto per la pubblica piazza ec. La irregolarità, che proviene dalla infamia di fatto, si leva senza dispensa colla pubblica, e costante mutazione di vita (capit. 54. *de sessib.*). La irregolarità poi proveniente dalla infamia, tosto o per sentenza di giudi-

ce fuori del caso di necessità, recida un membro, e non ne segua la morte, ma la sanità; perchè la irregolarità non si contrae per la mutilazione ordinata alla conservazione di tutto l'individuo. Finalmente è più sicuro, che se succede la morte, non già per l'adustione, ma per la forza della malattia, o per colpa dell'infermo; il quale non ha voluto osservare la regola a lui prescritta, il Chierico si governi, come irregolare, qualora non abbia prima ottenuto la licenza di esercitare una tal arte.

Il solo Pontefice e i di lui delegati possono dispensare da questa irregolarità: perchè (secondo il Tridentino) i Vescovi non hanno facoltà se non di dispensare dalle irregolarità le quali provengono da delitto: ora la irregolarità che proviene dal difetto di lenità, non proviene da verun delitto.

(76) Per ragion della infamia si devono riputare come irregolari: 1. Quelli, i quali esercitano l'arte strionica e comica, o altra simile. 2. Quelli, i quali sono stati in giudizio condannati a qualche pena infamatoria, v. g. alla galera, alle carceri, ec. 3. Quelli, i quali per qualche delitto scandaloso sono stati puniti con qualche pubblica pena. 4. Quelli, i quali sono rei pubblicamente di qualche de-

lito infame, v. g. di furto, di aggressione, ec. ovvero di qualche delitto il quale, secondo il jus civile e Canonico, rende infame. 5. I figliuoli di quelli, i quali sono stati puniti per qualche delitto di lesa Maestà; i figliuoli e i nipoti di quelli i quali hanno violentemente percosso qualche Cardinale. 6. I fanciulli nati da una donna, pubblica meretrice, sebbene conjugata. 7. Quelli, i quali esercitano pubblicamente e personalmente l'ufficio di macellajo o di oste, e non vogliono abbandonarlo. 8. Quelli, i quali sono interdetti dal loro ufficio. 9. Quelli, i quali sono stati pubblicamente battuti per sentenza del Giudice, o segnati in fronte, o ripresi dal Giudice, ma non già se sieno stati solamente ammoniti.

La infamia cessa, 1. Colla pubblica emenda proporzionata alla colpa. 2. Colla dispensa del Pontefice, e anche del Vescovo il quale la può concedere quanto all'uso dei Benefizj, e degli Ordini ricevuti, qualora si tratti di un delitto minore dell'adulterio. 3. Col Battesimo, se si tratti della infamia di fatto. 4. Colla mutazione del luogo, abitando cioè ove l'infame non è conosciuto, e ciò ancorchè si tratti della infamia di fatto.

ce contratta per qualche pubblico delitto, non si leva che con la dispensa.

Q. V. Quali sono le irregolarità, che seguono dal delitto?

R. Sono le seguenti: (77) La prima nasce dalla ripetizione del Battesimo; per cui sono irregolari, quello, che scientemente è ribattezzato, e quello, che ribattezza: così pure quello, il quale fuori del caso di necessità permette di essere battezzato dall'eretico. La seconda nasce dal ricevere illecitamente gli Ordini, e la incorrono: 1. Quello, il quale non essendo esaminato, o ammesso, o sostituendo un altro a lui per l'esame dolosamente si meschia tra gli ordinandi (*vis. De eo, qui furt.*). 2. Quello, il quale dopo il matrimonio contratto, sebbene non consumato, si ordina contro il volere della moglie (*Extravag. Ansiqua, de Voto*). 3. Quello, il quale nella scomunica maggiore riceve l'Ordine Sacro (cap. 23. *de sent. excomm. in 6.*). 4. Quello, il quale esercita l'atto dell'Ordine, che non ha (c. 1. e 2. *de Cler. non ordin.*). 5. Quello, il quale legato dalla scomunica maggiore, anche occulta, o alla sospensione, o dall'interdetto esercita l'atto proprio dell'Ordine, che ha (c. 1. *de sent. excomm. in 6.*). Navarro dice lo stesso dell'esercizio degli Ordini minori, e dice, che questa opinione è comune: e Fagnano l'approva (*in cap. Si quis Presbyter*). 6. Quello (78),

(77) La reiterazione, o ripetizione del Battesimo fatta senza giusta causa rende quello irregolare il quale scientemente battezza senza motivo; quello il quale scientemente riceve il Battesimo, e il Chierico il quale assiste a questa cerimonia.

Da questa irregolarità non scusa il timor grave. Se poi alcuno ricevesse il Battesimo fintamente e senza intenzione di riceverlo, molti sono di parere che esso non sia irregolare. Se debbasi dire lo stesso del Ministro del Battesimo, il quale seriamente osserva il rito del Battesimo, senza intenzione di battezzare, ciò dipende dalla celebre controversia, se basti la sola esterna intenzione.

Quello, il quale per puro sospetto di non essere battezzato, e senza maturo esame, procurasse di essere ribattezzato, diverrebbe irregolare. La irregolarità che proviene dalla ripetizione del Battesimo, è riservata al Pontefice, allorch'è pubblica: se poi è occulta, può essere rimessa dal Vescovo.

(78) Anche quello è irregolare il quale, senza saputa del Vescovo, tenta di ricevere nello stesso giorno gli Ordini Minori e il Suddiaconato, e resta sospeso dall'esercizio del Suddiaconato, e inabile agli Ordini superiori, quando non entri in qualche Casa religiosa, e viva in modo che l'Abbate possa dispensarlo negli altri Ordini. Lo stesso si deve dire, se alcuno riceva nello stesso giorno il Suddiaconato, e il Diaconato, specialmente se il Vescovo abbia ciò proibito sotto pena di scomunica.

Secondo la sentenza più probabile anche quello è irregolare, il quale, essendo scomunicato di scomunica maggiore, riceve gli Ordini anche minori; ma non già quello, il quale riceve la Tonsura, perchè non è Ordine. Quelli, i quali sono consapevoli di questa irregolarità devono ricorrere al Papa, per ottenere da esso la facoltà di esercitare l'Ordine, o gli Ordini che hanno ricevuto nella scomunica, quando il delitto è pubblico, ma non già, se il delitto è occulto. Dalla irrego-

il quale celebra nel luogo interdetto (capit. r8. de sentens. ex. commun.).

La terza proviene dall'omicidio, e dalla mutilazione commessi colpevolmente, e ingiustamente, o fisicamente, o moralmente, e. g. colla ordinazione, col consiglio ec. o anche colla interpretazione negativa, cioè non impedendo, quando alcuno è per giustizia obbligato di ciò impedire (*dist. 50. tit. de homicid. & sent. excommun.*). Questa si contrae 1. per l'omicidio volontario nel senso de' Canonì, cioè ch'è direttamente voluto in se stesso, o nella causa così prossima, e immediata, che moralmente è impossibile, che taluno voglia, e non voglia l'omicidio. 2. Per l'omicidio casuale colpevole, il quale accade, quando alcuno non vuole la morte, nè la mutilazione, nè prevede, ch'essa seguirà: ma ha potuto prevedere, (79) o non ha ado-

larità contratta per la recezione furtiva degli Ordini può dispensare il Vescovo, purch'esso non abbia proibito una tale recezione sotto pena della scomunica. Ma perchè presentemente, secondo il Pontificale Romano, ciò comunemente è inibito sotto pena di scomunica, perciò una tale irregolarità, allorch'è pubblica, è sempre riservata al Papa; e non può essere rimessa dal Vescovo, se non con questa condizione, che quello il quale è ordinato furtivamente, prenda in qualche Monastero l'abito Regolare, e ivi viva lodevolmente.

Sebbene quello, il quale riceve gli Ordini almeno Sacri, nella scomunica maggiore incorra nella irregolarità; è però più probabile che quello non la contragga il quale, essendo sospeso o interdetto, riceve gli Ordini, quando ricevendoli non gli eserciti. Quello poi il quale viene Ordinato scientemente da un Vescovo scomunicato di scomunica maggiore, sospeso, interdetto, deposto, o degradato, pecca mortalmente, ed è sospeso dall'Ordine in tal modo ricevuto, e in qualche modo è irregolare. Ma come ci avverte Graziano (ad can. 4. q. 1.) ciò si deve intendere degli scomunicati, sospesi, ec. i quali sono nominatamente dinunziati per tali.

Parimente incorre nella irregolarità chiunque esercita l'atto dell'Ordine che non ha, o sia egli Chierico, ovvero Laico, come dice anche l'Au-

tore (n. 4.). Per contrarla però si ricerca. 1. Che gli atti di un tal Ordine sieno esercitati con serietà. 2. Che sieno esercitati scientemente. 3. Che sieno esercitati solennemente; 4. Finalmente che quegli atti sieno atti proprj dell'Ordine Sacro.

Il Papa solamente può dispensare nella irregolarità, contratta per violazione della Censura mediante l'esercizio dell'Ordine Sacro, qualora il delitto è pubblico; il Vescovo poi può dispensare da questa irregolarità quando il delitto è occulto. Nella irregolarità contratta per l'esercizio dell'Ordine non ancora ricevuto dispensa il Vescovo, quanto all'esercizio però dell'Ordine che si è ricevuto, e ciò dopo la penitenza di due o tre anni; e il Papa dispensa, quanto all'ascendere agli Ordini superiori, quando il delitto è pubblico, che se il delitto sia occulto, allora il Vescovo può dispensare.

(79) Per contrarre la irregolarità per l'omicidio casuale può bastare qualche volta la negligenza lieve, o anche la leggierissima, nel prevedere e scansare que' pericoli, per i quali è seguito l'omicidio; ciò poi può avvenire in due casi. 1. Quando alcuno è stato riconosciuto con mercede, specialmente straordinaria, e ciò usasse quella diligenza che sogliono praticare gli uomini diligentissimi, e. g. nelle guarigioni di qualche infermo. 2. Quando l'affare è d'import-

perata la dovuta diligenza, o ha fatta qualche opera illecita, e pericolosa, per cui contro volontà è seguita la morte (*tit. de homicid. volunt. vel casual.*). Secondo molti non si contrae per l'omicidio seguito per un'azione illecita, ma non pericolosa, purchè sia stata praticata la debita diligenza: perchè non è, neppure in causa, volontario. Altri però sono di parere, che si contrae per la morte di alcuno seguita da qualunque illecita azione, e provano ciò da varj Canonì: sicchè il più sicuro è dimandare la dispensa. Egli è poi certo, che non si contrae la irregolarità, se l'omicidio è onninamente, e assolutamente casuale (*c. 9. de homicid.*). Lo stesso è della mutilazione volontaria, e casuale, la quale nel jus è paragonata all'omicidio (*c. 4. de rapt. e altrove*). La mutilazione poi è un troncamento di qualche membro vivo: e il membro è secondo la comune sentenza una parte del corpo, che ha il suo proprio atto distinto dalle altre parti, come e. g. è la mano, l'occhio ec. ma non già i denti, e i capelli ec. Onde molti insegnano, che per il troncamento di un dito di alcuno non si contrae la irregolarità. 4. Per l'apostasia dalla fede, (80) o per la eresia, sebbene occulta, come s'insegna comunemente; perchè i jus non distinguono tra la eresia pubblica, e occulta (*c. 2. de haeresi in 6. e altrove*). 5. Per gravi delitti pubblici, che hanno annessa la infamia; come sono e. g. la simonia, il delitto di lesa maestà, l'adulterio, lo spergiuro in giudizio ec. Così pure secondo il Tri-

tanza sì grande, e sottoposto a tanti pericoli che esiga una somma diligenza.

Solamente il Pontefice può dispensare dalla irregolarità che proviene dall'omicidio volontario, giusto o ingiusto. I Vescovi poi dispensano da quella la quale proviene dall'omicidio casuale occulto, e dalla ingiusta mutilazione, parimenti occulta.

Quelli a quali è concesso per privilegio di dispensare dalle irregolarità, toltà quella soltanto che proviene dall'omicidio volontario, possono dispensare da quella la quale proviene dall'omicidio giusto, e conseguentemente da difetto soltanto di lenità.

(80) Secondo il jus comune, la eresia rende irregolari quelli, i quali la professano, e i loro figliuoli fino al secondo grado nella linea paterna, o nella linea materna fino al primo grado; i fautori degli eretici, gli apostasi

ti dalla fede, e i loro difensori; cosìchè, dopo di essersi riconciliati, non ponno essere ordinati senza la dispensa, così secondo il capo 2. *de haeret.* (in 6. cap. 15. e 32. dist. 10.). La irregolarità che nasce dalla eresia, secondo il jus comune, è riservata al Pontefice, allor ch'è notoria; se poi è occulta, allora i Vescovi possono in essa dispensare. Parimenti i figliuoli degli eretici non possono essere dispensati, se non dal Papa; perchè questa irregolarità nasce da difetto, e non da delitto. Finalmente questa irregolarità si estende anche ai figliuoli illegittimi degli eretici; e ciò, perchè la incontinenza non sia preferita alla castità. Ma non si estende poi anche a quelli, i quali sono nati prima che i loro genitori cadessero nella eresia. Imperciocchè la materia penale si deve restringere più che si può.

dentino, il rapimento di una donna, il favore di essa, e il duello. Ma non si contrae questa irregolarità, se il delitto è occulto (cap. 4. e ult. *de temp. ordin.*).

*Nota.* Per incontrare la irregolarità proveniente da delitto si ricerca la colpa mortale, consumata esternamente: perchè la irregolarità è una pena gravissima, per se stessa perpetua, e difficile da essere rimessa; altrimenti non sarebbe proporzionata al delitto.

Q. VI. Se in caso di dubbio si debba alcuno contenere come irregolare?

R. 1. Nel dubbio di jus quando cioè la legge è così oscura, che i più periti non convengono tra di se nel sentimento di essa; o quando si dubita, se questo caso sia contenuto nella legge, che stabilisce la irregolarità, i Canonisti insegnano, che niuno si deve giudicare irregolare (cap. 18. *de sentent. excommunic. in 6.*), nel qual luogo per la irregolarità si esige, che ciò sia espresso nel jus.

R. 2. In qualunque dubbìo probabile di fatto, quando cioè alcuno dubita, se abbia fatto l'atto, a cui è annessa la irregolarità, è tenuto di contenersi, come irregolare (c. 11. *de homicid.*); nel qual luogo si stabilisce, che quello, il quale dubita di aver commesso l'omicidio, è tenuto di astenersi dall'uso dell'Ordine.

Q. VII. Chi sono quelli, i quali possono dispensare (81) dalla irregolarità?

(81) Circa le dispense dalla irregolarità, bisogna seguire queste regole.

1. Ogn' irregolarità che nasce da difetto e da qualche causa passeggera, cessa, cessando la di lei causa, senza che ci sia bisogno di dispensa; la cosa poi va diversamente rapporto a quelle irregolarità che hanno qualche causa permanente, come sono tutte quelle le quali nascono da delitto; e quelle eziandio che nascono dalla bigamia, e dal difetto di lenità.

2. Non s'incorre nella irregolarità per il peccato, qualunque esso sia, commesso prima del battesimo; ma non è poi lo stesso delle irregolarità che nascono da difetto, tolta quella che nasce dal difetto di lenità; imperciocchè siccome sussistono dopo il battesimo i difetti, così anche sussistono le irregolarità che da essi provengono.

3. Per dispensa del jus comune (c. 13. *de eo qui furtive*, e cap. 1. *de Filiis Presbyt.*). La Professione Religiosa rende più facile la dispensa di qualunque irregolarità, e fa, che gl' illegittimi possano ricevere gli Ordini Sacri, ma non già le Prelature, anche Regolari.

4. I Sommi Pontefici possono dispensare da tutte le irregolarità canoniche; i Vescovi poi da quelle che provengono dai delitti occultati, e non sono devolute al foro contenzioso; tolta quella la quale proviene dall'omicidio volontario, anche occulto. Intorno alla qual cosa bisogna riflettere, che qualunque delitto, devoluto al foro contenzioso, non produce la irregolarità riservata al Papa; ma quel delitto soltanto, per cui il denunziato è stato citato, e non si è potuto purgare da esso.

R. Il Vescovo può dispensare co' suoi sudditi in ogni irregolarità, e sospensione, che proviene da delitto occulto, e non devoluto al foro contenzioso, eccettuata quella, che proviene dall'omicidio volontario (Trident. sess. 14. c. 6.). Così pure coll' illegittimo quanto agli Ordini minori, e al beneficio semplice (cap. 1. *de filiis Presbyt. in 6.*), e nella bigamia similitudinaria (cap. 4. *de Cler. conjug.*). In tutte le altre il Papa solamente può dispensare, o quello, che ha avuto da lui un tal privilegio. Il Confessore, se ha ottenuta la facoltà di dispensare dalla irregolarità, dopo data l'assoluzione de' peccati, assolve dalla irregolarità secondo la forma prescritta nel Rituale Romano. Tosto che è concessa la facoltà di assolvere dalle Censure riservate, non ne segue che sia anche concessa quella di assolvere dalla irregolarità: perchè questa non è Censura, e perchè è più difficile rimettere la irregolarità, che la Censura. Secondo poi lo stile della Curia Romana non è mai concessa la facoltà di dispensare dalla irregolarità, se non si fa menzione espressa di essa (S. Carlo nella Istruzione).

*Nota.* La sentenza comune insegna, che qualunque Sacerdote approvato, quando non vi è proibizione, può assolvere da' peccati, che hanno annessa la irregolarità, purchè non sieno riservati; perchè la irregolarità annessa non impedisce l'effetto dell'assoluzione: perchè non ripugna allo stato della grazia, nè impedisce dal ricevere i Sacramenti, eccettuato l'Ordine. E realmente ne' Giubbilei la irregolarità non viene rimessa a quelli, i quali in virtù di essi vengono assolti da' peccati, e dalla Censura.

5. Le irregolarità che nascono da difetto, toltene alcune, e quelle eziandio che nascono da qualche pubblico delitto, comunemente sono riservate al Papa. I Vescovi poi ponno dispensare da esse, allorchè sono dubbie; o etie gl' irregolari non possono aver ricorso al Pontefice, o per la loro povertà, o per lo scandalo che da ciò nascerebbe.

6. I Vescovi non ponno dispensare dalla irregolarità, la quale si contrae, col violare le Censure da loro pronunziate, allorch' è pubblica.

7. Quelli i quali godono del privilegio di dispensare dalla irregolarità,

possono servirsi di esso secondo la di lui ampiezza.

8. Per ben conoscere le irregolarità che nascono dal delitto occulto, bisogna osservare, che il delitto può essere pubblico quanto alla di lui materia, e occulto quanto alla di lui malizia; e in tal caso si deve riguardare, come occulta, la irregolarità. Così sostengono Navarro, ed altri.

9. Le dispense dalla irregolarità le quali devono servire per il foro esterno, si prendono dalla *Dataria*. Quelle poi che si devono servire per il foro interno, si prendono dalla *Penitenziaria*.

# APPENDICE

## DELLE PROPOSIZIONI CONDANNATE.

*Molte sono le note, colle quali la Chiesa suole proscrivere le Proposizioni; per la qual cosa dovendo noi parlare per comodo, e utilità de' Confessori delle Proposizioni proscriette dalla Chiesa, speriamo, che non sarà discaro a' medesimi, se spiegheremo prima la natura, e la indole diversa delle stesse note.*

### CAPITOLO PRIMO.

#### *Delle nozioni diverse delle Censure.*

1. **T**ra le Censure, colle quali sono descritte le proposizioni, che la Chiesa suol proscrivere, la prima è la Censura, o la taccia di eresia; la proposizione eretica poi è quella, che si oppone apertamente alla verità rivelata, e proposta a' fedeli dalla Chiesa da crederli. Sicchè quella proposizione è eretica, la quale distrugge la fede, che dobbiamo avere, di qualche cosa proposta a noi dalla Chiesa, come rivelata da Dio.

2. L'altra è la Censura dello scisma, la quale significa la proposizione, che distrugge la unità della Chiesa; di tal sorta è ogni proposizione, la quale senza la eresia è valevole d'indurre, o di produrre lo scisma. Quelle Proposizioni poi inducono allo scisma, le quali sottraggono dalla ubbidienza, e soggezione dovuta a' Pastori legittimi, e principalmente al Pontefice Romano.

3. La terza si chiama *erronea*, ovvero, proposizione erronea si chiama quella, che si oppone alla verità, la quale sebbene non sia in se stessa rivelata, nondimeno si ricava con illazione legittima da una proposizione rivelata, e da una proposizione conosciuta col solo lume naturale.

4. Quella proposizione si chiama sospetta di eresia, che sebbene sia capace di senso cattolico, ed eretico; per ragione però di se stessa, o della persona, che parla, o del tempo, o del luogo dà motivo, e fondamento di giudicare, che sia eretica.

5. Quella proposizione manda odore di eresia, la quale sebbene non si opponga immediatamente alla proposizione rivelata; sembra però che si opponga alla rivelazione, cosicchè nell'Autore che l'ha scritta sembra che mandi odore di eresia; o perchè sembra, che quella proposizione ambigua contenga secondo il modo di parlare dell'autore dottrina eretica, o perchè alle conclusioni dedotte dalla rivelazione secondo il modo comune di ragionare de' Teologi si oppone in maniera, che sappia di eresia, o che discopra l'animo eretico dell'autore; o che finalmente dia fondamento di giudicare o per le parole, o per la materia, e per altre circostanze, che appresso l'autore vi è qualche eresia, da cui essa procede.

6. Quella proposizione è prossima alla eresia, la quale si oppone alla dottrina, che sebbene non si giudica di fede con certezza, è però chiamata di fede da molti con gran fondamento.

7. Quella proposizione è prossima all'errore, la quale nega la illazione, che si direbbe dedotta da molti da una premessa, o proposizione di fede, e da un'altra conosciuta evidentemente, sebbene altri negassero, che la illazione è evidente. In tre maniere poi la proposizione può essere prossima all'errore. 1. Quando nega la conclusione, che segue evidentemente da una premessa conosciuta col lume naturale, e certa, e da un'

altra, che molti appoggiati a qualche grave ragione dicono essere di fede, sebbene altri ciò neghino. 2. Quando la illazione negata si ricava da una, ch'è già certo essere rivelata, e da un'altra, che mediante la illazione alcuni come evidente sostengono, sebbene alcuni non vedano in essa questa evidenza. 3. Finalmente, quando nega la illazione, ch'è dedotta da una premessa di fede, e da un'altra, che, sebbene non tutti, molti però hanno per manifesta.

8. Quella è la proposizione, che suona malamente, la quale può bensì avere senso cattolico; ma comunemente, anzi più comunemente si prende in senso eretico. Altri anche aggiungono, che sebbene la proposizione ha egualmente senso cattolico, ed eretico, se si prenda senza ogni spiegazione, nulladimeno si può giudicare, e tener per proposizione, che suona male. Ad altri poi piace di così piegarla, che sia quella, la quale nell'argomento controverfo con gli eretici si adopera con circospezione, e cautela.

9. Quella proposizione si chiama offensiva delle pie orecchie, la quale non solo suona malamente; ma offende inoltre l'animo dedito alla vera fede, e pietà col profertre qualche cosa, che non conviene colla pietà, e che ripugna alla religione. In due maniere può ciò accadere. 1. Quando ciò, che si dice, sebbene sia vero in se stesso, attesa però la umana debolezza, e la consuetudine produce offensione. 2. Quando cose per altro vere si esprimono con parole indecenti.

10. La proposizione, che contiene bestemmia, è quella, la quale contiene parole ingiuriose, e irriverenza contro Dio, o in se stesso, o ne' suoi Santi (D. Thom. 2. 2. q. 13. a. 1.). Questa proposizione è qualche volta contro la fede, e si chiama ereticale; qualche volta pronunzia qualche cosa contro Dio, e reca a lui qualche ingiuria; ma non si oppone alla fede, ma solamente alla virtù della Religione, e allora si chiama bestemmia semplice.

11. Proposizione empia è quella, la quale asserisce qualche cosa, che diminuisce la pietà, e la debita gratitudine a Dio, come padre supremo  
*Compendio Antoine. Tomo II.*

di tutti, o a' parenti, o a' superiori, e benefattori.

12. Quella proposizione si chiama ingiuriosa, la quale è contumeliosa, e ingiuriosa, non già a Dio, e a' Santi, perchè allora è bestemmia; ma a qualche stato, o persona, e.g. all'Ordine Religioso, a' Principi, e a' Prelati.

13. Proposizione scandalosa è quella, che dà occasione della rovina spirituale col fomentare, invitare al peccato, o coll'impedire dall'esercizio della virtù.

14. Proposizione sediziosa è quella, che sottrae gli uomini dalla ubbidienza dovuta a' Principi, o che può condurre ad eccitare tumulti nella Repubblica.

15. Quella proposizione è perniciofa, la quale, levato anche ogni scandalo, può recare a' fedeli danno, e detrimento spirituale, o coll'indebolire, e diminuire i mezzi appartenenti alla salute, e perfezione, o col rimuovere ciò, che può movere, e indurre alla pietà.

16. Proposizione temeraria è quella, la quale senza l'autorità de' Dottori insolentemente, e audacemente è profertita; o come altri piuttosto vogliono, è quella, che in una materia teologica si pronunzia contro la sode ragione, e autorità, che a lei si oppone: la prima si può dire temeraria negativamente; e la seconda positivamente.

17. Quella proposizione si chiama ingannevole, la quale sotto specie di verità, o di pietà conduce nell'errore.

18. Quella proposizione è contraria alla Parola di Dio, la quale si oppone bensì alla verità rivelata, non però definita peranco dalla Chiesa.

19. Secondo alcuni la proposizione falsa è quella, la quale è così disconveniente coll'oggetto, che una tal disconvenienza è dannosa alla fede, o a' costumi; ma altri quella proposizione chiamano falsa, che ha connessione colla proposizione proscritta, qualunque sia la Censura, con cui fu condannata.

20. La proposizione, che déroga, e diminuisce la pietà divina, non si distingue essenzialmente dalla bestemmia; perchè la proposizione esposta  
M m

546  
reca ingiuria al Signore; ficchè è chiaro, che non si distingue dalla bestemmia.

Nel riportare le Proposizioni dannate offerveremo l'ordine cronologico, e indicheremo anche secondo la serie de' tempi alcuni Decreti appartenenti alla disciplina.

## CAPITOLO II.

*Si riportano le Proposizioni dannate.*

§. I. *Si riferiscono le proposizioni condannate nell'anno 1276. da Giovanni XXIII. nella Extravagante, Cum inter nonnullos, de verbor. signif. contro la dottrina di Giovanni Poliacco; come pure un'altra proposizione prescritta dallo stesso Pontefice nel Concilio di Lione.*

**N**el dare il Catalogo delle Proposizioni dannate riferiremo solamente quelle, le quali per le stesse appartengono alla dottrina de' costumi: sì perchè ci sembra, che così voglia la natura, e la indole del compendio: sì perchè la notizia di esse è sufficiente, acciocchè il Confessore abbia quella dottrina, che si ricerca, perchè eserciti debitamente il suo ministero. Cominceremo dunque dalle proposizioni condannate da Giovanni XXII. che sono le seguenti.

1. Quelli, i quali si sono confessati da' Religiosi, che hanno la licenza generale di ascoltare le confessioni, sono tenuti di confessare di nuovo al proprio Sacerdote gli stessi peccati, che hanno già confessati.

2. Stante l'editto, *Omnis utriusque sexus*, nel Concilio Generale, il Pontefice Romano non può fare, che i parrochiani non sieno tenuti di confessare una volta all'anno tutti i suoi peccati al proprio Sacerdote (che dice di essere Parrocchiano Curato). Anzi neppur Iddio può ciò fare: perchè, (come diceva) importa contraddizione.

3. Il Papa non può dare la facoltà generale di ascoltare le confessioni, anzi neppure Iddio può darla, senza che quello, il quale si è confessato da chi ha una tal facoltà, non sia tenuto di confessare gli stessi peccati al

Sacerdote proprio, che (come si premette) dice di essere il proprio Curato.

*Nota.* In virtù della ordinazione divina avendo ogni Sacerdote la poestà da Dio di rimettere i peccati, e potendosi di essa servire, chi ad esso sono assegnati sudditi, ne' quali eserciti la giurisdizione, facilmente si ricava, che anche i Regolari possono validamente, e licitamente assolvere, quando il Vescovo assegna ad essi sudditi alla sua cura pastorale soggetti, o quando ciò fa il Pontefice, ch'è il Pastore di tutto il gregge del Signore. Il proprio Sacerdote poi di ogni fedele riguardo alle confessioni è quello, a cui è concessa sopra di esso la giurisdizione, o dal Vescovo della propria Diocesi, ch'è il Pastore ordinario, o dal Pontefice Romano, che ha giurisdizione in tutta la Chiesa.

Dallo stesso Pontefice fu nel Concilio di Lione condannata, come eretica, questa proposizione: *Cristo, e i discepoli di esso non hanno avuta cosa alcuna, e non vi fu in essi alcun jus riguardo a quelle cose, che hanno avute.*

§. II. *Si riportano le Proposizioni condannate nell'anno 1311. nel Concilio Generale di Vienna sotto Clemente V. le quali contengono gli errori di alcune donnicciuole, le quali si chiamano Beguine, e se ne stavano nelle illusioni della vita spirituale: indi si riportano altre Proposizioni condannate nello stesso Concilio. Ora le proposizioni de' Beguardi, e delle Beguine sono queste.*

1. L'uomo in questa vita può acquistare tanto, e tale grado di perfezione, che divenga affatto impeccabile, e non possa più avanzare nella grazia. Perchè (come si dice) se alcuno potesse sempre avanzarsi, si potrebbe trovare alcuno più perfetto di Cristo.

2. Non fa di mestieri, che l'uomo digiuni, e faccia orazione, dopo che ha ottenuto un tal grado di perfezione: perchè la sensualità è allora così soggetta allo spirito, e alla ragione, che l'uomo può concedere liberamente al corpo tutto ciò, che a lui piace.

3. Quelli, i quali sono nel grado predetto di perfezione, e dello spiri-

to di libertà, non sono soggetti alla ubbidienza umana, nè sono obbligati a verun precetto della Chiesa; perchè (come dicono) ove è lo spirito del Signore, ivi è la libertà.

4. L'uomo può nello stato presente conseguire così secondo ogni grado la finale beattitudine, come la conseguirà nella vita beata.

5. Qualunque creatura intellettuale è in se stessa naturalmente beata, e l'anima non ha bisogno del lume della gloria, che la innalza a veder Idio, e a godere di esso.

6. L'esercitarsi negli atti delle virtù, è proprio dell'uomo imperfetto; e l'anima perfetta licenzia da se lo virtù.

7. Il baciare una (poichè la natura a ciò non inclina) è peccato mortale; l'atto carnale poi (poichè a ciò inclina la natura) non è peccato, specialmente quando chi lo esercita, è tentato.

8. Nella elevazione del Corpo di Cristo non devono alzarsi, nè render omaggio allo stesso, dicendo, che farebbe una imperfezione per essi, se discendessero tanto dalla purità, e altezza della sua contemplazione, che pensassero cosa alcuna appartenente al mistero, o Sacramento della Eucaristia, o della Passione di Cristo.

9. In questo Concilio fu anche condannata, come eretica, questa proposizione sotto lo stesso Pontefice: *Non è peccato esercitare la usura.*

§. III. Si riporta la Proposizione condannata nell'anno 1418. nel Concilio Ecumenico di Costanza sotto Giovanni XXIII. in tempo dello Scisma prima della creazione di Martino V. il quale approvò poscia la condanna di questa Proposizione, ch'è la seguente:

Qualunque tiranno può, e deve essere ucciso lecitamente, e meritoriamente da qualunque vassallo, o suddito, anche con insidie occulte, e con lusinghe, e adulazioni fraudolenti, nonostante qualunque giuramento, o patto fatto con esso, senza aspettare la sentenza, o l'ordine di qualunque giudice.

§. IV. Si riportano le Proposizioni condannate nell'anno 1418. sotto Giovanni XXIII. prima della creazione di Martino V. nel Concilio di Costanza (sess. 45.) contro Giovanni VVicleffo.

In questo, e nel seguente paragrafo riporterò solamente quelle Proposizioni, le quali mirano la dottrina de' costumi, come ho detto da principio, e farò menzione di esse secondo il numero, secondo il quale sono state nel Concilio condannate.

7. Quando l'uomo è debitamente contrito, è a lui superflua, e inutile ogni esteriore confessione.

8. E' contro la Scrittura, che le persone Ecclesiastiche abbiano possessioni.

11. Niun Prelato deve scomunicare alcuno, se prima non sappia, ch'esso è scomunicato dal Signore; e quello, che scomunica in tal modo, diventa perciò eretico, o scomunicato.

12. Il Prelato, che scomunica il Chierico, il quale appella al Re, o al Concilio del Regno, è traditore del Re, e del Regno.

13. Quelli, i quali trascurano di predicare, o ascoltare la parola del Signore per la scomunica, sono scomunicati, e nel giudizio del Signore saranno giudicati, come traditori di Cristo.

14. E' lecito a qualche Diacono, o Sacerdote di predicare la parola del Signore senza la facoltà della Sede Apostolica, o del Vescovo Cattolico.

15. Niuno, mentre è in peccato mortale, è padrone civile, niuno è Prelato, niuno è Vescovo.

16. I Padroni temporali possono a loro arbitrio torre i beni temporali della Chiesa a' possidenti, che peccano, non solo attualmente, ma anche abitualmente, o sia per abito.

17. I popolari possono a suo capriccio correggere i Padroni, che peccano.

18. Le decime sono pure limosine, e i Parrocchiani possono a suo capriccio levarle per i peccati de' suoi Prelati.

19. Le orazioni speciali applicate ad uno dal Prelato, o da' Religiosi non sono ad esso più vantaggiose, di quello che sieno le generali.

20. Quello, che dà limosina a' Religiosi, è tosto scomunicato.

21. Se alcuno entra in una privata Religione, così di quelli, che possiedono, come de' Mendicanti, si rende più incapace, e inabile alla osservanza de' precetti del Signore.

22. I Religiosi, che vivono nelle Religioni private, non appartengono alla Religione Cristiana.

23. I Religiosi sono tenuti di procacciarsi il vitto colla fatica delle loro mani, e non colla mendicizia.

24. Sono simoniaci tutti quelli, i quali si obbligano di pregare per quelli, che li soccorrono ne' loro temporali bisogni.

25. Peccano quelli, che fondano Monasterj, e quelli, ch'entrano in essi, sono indiviolati.

26. E' contro la regola di Cristo arricchire il Clero.

27. Tutti i Mendicanti sono eretici, e quelli, che fanno ad essi limosina, sono scomunicati.

28. Non è di necessità di salute il credere, che la Chiesa Romana è la prima tra tutte le Chiese.

29. E' una stoltezza il credere alle Indulgenze del Papa, e de' Vescovi.

30. I giuramenti, che si fanno per confermare i contratti umani, e i commercj civili, sono illeciti.

§. V. Si riportano le Proposizioni di Giovanni Hus condannate nello stesso anno.

Le proposizioni appartenenti a' costumi di Giovanni Hus condannate dallo stesso Concilio sono le seguenti.

14. I Dottori, che insegnano, che se alcuno punito colla Censura Ecclesiastica non vuole correggersi, si deve consegnare al giudizio secolare, seguono certamente in ciò i Pontefici, i Scribi, i Farisei, i quali hanno consegnato al giudizio secolare Cristo, che non voleva ad essi in tutto ubbidire, dicendo, a noi non è lecito di uccidere alcuno; e questi tali sono più di Pilato omicidi.

15. La ubbidienza della Chiesa è una ubbidienza inventata da' Sacerdoti della Chiesa contro l'autorità espressa della Scrittura.

16. I Sacerdoti di Cristo, che vivono secondo la legge di esso, e han-

no notizia della Scrittura, e premura di edificare il popolo, devono predicare, nonostante la pretesa scomunica, che se il Papa, o qualche Prelato ordina al Sacerdote così disposto di non predicare, il suddito non deve ubbidire.

17. Ognuno, che riceve il Sacerdozio, riceve l'ufficio di predicare per precetto; e deve eseguire un tal comando nonostante la pretesa scomunica.

§. VI. Si riportano alcune Proposizioni del Maestro di Osma condannate nella Congregazione di Alcalá di Henares; la condanna delle quali nell'anno 1489. fu da Sisto V. con Apostolica autorità confermata.

1. I peccati mortali quanto alla colpa, e alla pena dell'altro secolo si cancellano colla sola contrizione del cuore senza relazione alle chiavi, o sia confessione.

2. La confessione de' peccati in specie fu utile per qualche decreto della Chiesa, non già per legge divina.

3. Non si devono confessare i peccati cattivi, i quali si cancellano col solo dispiacere senza alcuna relazione alle chiavi.

4. La confessione deve essere secreta, cioè de' peccati segreti, non già de' manifesti.

5. Non si devono assolvere i penitenti, se prima non hanno fatta la penitenza ad essi imposta.

Queste proposizioni sono state condannate, come scandalose, ed eretiche, e Pietro di Osma fu obbligato ad abjurarle, il che fu da lui cattolicamente eseguito.

§. VII. Si riportano le Proposizioni di Martino Lutero appartenenti a' costumi, condannate da Leone X. nell'anno 1520. colla Bolla, Exurge Domine.

5. Non si ha dalla Scrittura Sacra, nè dagli antichi SS. Dottori cristiani, che tre sieno le parti della penitenza, cioè contrizione, confessione, e soddisfazione.

6. La contrizione, che si apparecchia coll'elame, colla conferenza,

È detestazione de' peccati, con cui taluno nell'amarezza della sua anima, pensa agli anni passati, considerando la gravità, la moltitudine, la bruttezza de' suoi peccati, la perdita della eterna beatitudine; e l'acquisto della dannazione eterna, una tal contrizione fa l'uomo ipocrita, anzi più peccatore.

10. I peccati non sono rimessi ad alcuno, se, rimettendoli il Sacerdote, non creda, che vengano a lui rimessi, anzi il peccato resterebbe, se non credesse, che fosse a lui rimesso: perchè non basta la remissione del peccato, e la donazione della grazia; ma bisogna anche credere, che il peccato è rimesso.

7. E' verissimo, e più eccellente della dottrina di tutti finora inculcata delle contrizioni, che la somma penitenza è di non fare peccati in avvenire, che la nuova vita è la ot-tima, e massima penitenza.

8. Niuno deve in alcun modo presumere di confessare i peccati veniali, ma neppure tutti i mortali, perchè è impossibile di conoscere tutti i peccati mortali; onde nella prima Chiesa si confessavano solamente i peccati manifestamente mortali.

9. Quando vogliamo confessare tutti i peccati, non facciamo altro, se non che non vogliamo lasciare alla misericordia di Dio cosa alcuna da perdonare.

11. Non devi in verun modo confidare di essere assolto per la tua contrizione, ma per la parola di Cristo, *quaecumque solveris ec.* Confida dico, se hai ottenuta l'assoluzione del Sacerdote, e credi fortemente di essere assolto, e sarai assolto, checchè ne sia della contrizione.

12. Se per impossibile non fosse contrito quello, che si confessa, o se il Sacerdote non assolvesse seriamente, ma per scherzo, se però crede di esser assolto, è assolto veramente.

13. Nel Sacramento della Penitenza, e nella remissione della colpa il Papa, o il Vescovo non fa più di quello, che fa l'infimo Sacerdote: anzi quando non vi è Sacerdote, qualunque cristiano, sebbene sia donna, o fanciullo, fa lo stesso.

14. Niuno deve risponder al Sacerdote di essere contrito, nè il Sacerdote deve ciò ricercare.

15. Grande è l'errore di quelli, i quali si accostano al Sacramento dell'Eucaristia, sul fondamento che si sono confessati, che non sono consapevoli di alcun peccato mortale, che hanno premesse le sue orazioni, e le preparazioni dovute: tutti questi taltranguiano, e bevono il suo giudizio; ma se credono, e confidano di conseguire in esso la grazia, questa sola fede li rende puri, e degni.

16. Sembra ben fatto, che la Chiesa nel Concilio comune stabilisse, che i laici si comunicassero sotto ambe le specie, nè sono eretici, sebbene sieno scismatici, i Boemi, che si comunicano sotto tutte due le specie.

17. I meriti di Cristo non sono i tesori della Chiesa, per i quali il Papa dà le indulgenze.

18. Le indulgenze sono pie frodi de' fedeli, e remissioni delle buone opere: sono del numero di quelle cose, che sono licite, ma non già del numero di quelle, che sono profittevoli.

19. Le indulgenze non conferiscono la remissione della pena dovuta per i peccati attuali alla divina Giustizia, a quelli, i quali veramente le confessano.

20. Sono sedotti quelli, i quali credono, che le indulgenze sono salutari, e utili per il profitto dello spirito.

21. Le indulgenze sono necessarie solamente per i delitti pubblici, e propriamente si concedono solamente alle persone dure, e impazienti.

22. A sei generi di persone le indulgenze non sono necessarie, nè utili: cioè a' morti, o moribondi, agli infermi impediti legittimamente, a quelli, che non hanno commessi delitti, e quelli, che hanno commessi delitti; ma non pubblici, a quelli, che operano cose migliori.

23. Le scomuniche sono pene solamente esterne, nè privano l'uomo delle comuni spirituali orazioni della Chiesa.

24. I cristiani devono essere istruiti di amare piuttosto che di temere le scomuniche.

32. La buona azione perfettamente fatta è peccato veniale.

**§. VIII. Proposizioni condannate da Alessandro VII. nell'anno 1659. col Decreto, Cum nuper a Regularibus.**

1. Il Concilio di Trento non obbliga i Regulari in Francia di ottenere le approvazioni de' Vescovi, perchè possono ascoltare le confessioni de' secolari; nè mediante l'autorità di quel Concilio si possono restringere i privilegi de' Regulari, non essendo ricevuto in Francia, se non se nelle decisioni della fede, come neppure è ricevuta la Bolla di Pio IV. promulgata per la confermazione di quel Concilio.

Questa proposizione fu condannata, come falsa, temeraria, inducente nella eresia, e nello scisma, e come ingiuriosa al Concilio di Trento, e alla Sede Apostolica.

2. Ove il Concilio di Trento è ricevuto, i Vescovi non possono restringere, o limitare le approvazioni, che concedono a' Regulari per ascoltare le confessioni, nè per qualunque motivo ritrattarle. Anzi i Religiosi degli Ordini Mendicanti neppure sono obbligati di dimandare, e ottenere simili approvazioni; e se non sono approvati dal Vescovo, una tal riprovazione vale tanto, come fosse stata accordata l'approvazione.

Questa proposizione presa unitamente è falsa, temeraria, scandalosa, ed erronea.

3. I Regulari degli Ordini Mendicanti una volta approvati da un Vescovo per ascoltare nella sua Diocesi le confessioni, si reputano per approvati nelle altre Diocesi, nè abbisognano di nuova approvazione de' Vescovi. I Regulari hanno facoltà di assolvere de' casi riservati al Vescovo, sebbene non sia ad essi concessa dal Vescovo l'autorità.

Questa proposizione quanto alla prima parte è falsa, dannosa alla salute delle anime. Quanto poi alla seconda parte è falsa, e ingiuriosa all'autorità de' Vescovi, e della Sede Apostolica.

4. Niuno è in coscienza obbligato d'intervenire alla sua Parrocchia, neppure per la confessione annuale, neppure alle Messe Parrocchiali, nè per ascoltare la parola del Signore, la leg-

ge divina, i primi elementi della fede, e la dottrina de' costumi, che ivi ne' catechismi si spiegano, e s'insegnano.

Presa semplicemente questa proposizione per la prima, e seconda parte è erronea, e temeraria, ma supposti gli Apostolici privilegi non merita alcuna Censura. Quanto poi alla terza parte, quanto cioè all'udire la parola di Dio, si osservi lo stabilimento del Concilio di Trento.

5. Nè i Vescovi, nè i Concilj delle Provincie, e delle Nazioni possono in questa materia istituire una tal legge; nè ponno gastigare i delinquenti con pene, ed ecclesiastiche Censure.

Supposti parimenti i privilegi Apostolici questa proposizione non merita Censura alcuna; ma essa, come neppure la precedente, non si deve insegnare, nè predicare pubblicamente.

6. I Regulari Mendicanti possono lecitamente chiedere a' giudici secolari, che comandino a' Vescovi, che concedano ad essi la facoltà di predicare nell'Avvento, e nella Quaresima; che se i Vescovi ricusano di ciò fare, il decreto de' Giudici secolari vale tanto, come se a' detti Religiosi fosse stata accordata la permissione.

Questa Proposizione è falsa, erronea, e inducente nella eresia, e nello scisma. Sua Santità dunque dichiarò, e ordinò sotto le pene stabilite contro gli Scismatici, i temerari, i sediziosi, e i sospetti di eresia, che questa determinazione, e dichiarazione, si debba tenere, seguire, e in pratica osservare da tutti.

**§. IX. Proposizioni condannate dallo stesso Pontefice alli 24. di Settembre dell'anno 1668. col Decreto, che comincia, Sanctiss. D. N. auditur non sine magno animi sui dolore.**

L'uomo in niun tempo della sua vita è tenuto di fare gli atti di Fede, Speranza, e Carità in virtù de' divini precetti appartenenti a quelle virtù.

Di questa Proposizione il Clero Gallicano parla così nella sua Censura dell'anno 1700. alli 4. Settembre. Questa proposizione è scandalosa, in pratica dannosa, erronea, e produce

*La dimenticanza della fede, e dell' Evangelio.* Ripugna essa a S. Tommaso 2. 2. qu. 44. art. 2. ad 1. e 12. qu. 100. art. 10. Si veda il nostro Autore nel Trattato di queste Virtù.

2. Il Cavaliere provocato a duello, può accettarlo per non incorrere appresso gli altri la taccia di timidità.

La Censura del Clero Francese: *La dottrina contenuta in questa proposizione è falsa, scandalosa, contraria al jus divino, e umano, così Ecclesiastico, che civile, anzi anche al naturale.* Ripugna essa al Concilio di Trento, il quale dichiara (sess. 25. cap. 19.) che l'uso detestabile del duello fu introdotto dal diavolo.

3. La sentenza, la quale dice, che la Bolla della Cena proibisce solamente l'assoluzione della eresia, e degli altri delitti, quando sono pubblici, e che perciò non deroga alla facoltà del Tridentino, in cui si parla de' delitti occulti, fu veduta e tollerata nel Consistoro della Sacra Congregazione de' Cardinali delli 28. Luglio 1629.

Dalla Censura di questa Proposizione chiaro apparisce, cosa si debba fare in pratica.

4. I Prelati Regolari possono assolvere nel foro della coscienza ogni secolare dalla eresia occulta, e dalla scomunica incorsa per essa.

Questa Proposizione ripugna a San Tommaso (in Supplem. q. 20. art. 2.). La Sacra Congregazione nell' anno 1628. dichiarò, che la facoltà di assolvere dalla eresia anche occulta, non solo i secolari, ma eziandio i suoi sudditi non compete a' Regolari. Si leggano il Trattato delle obbligazioni, e l'annotazione annessa al cap. 3. q. VII. della Fede.

5. Sebbene tu sia certamente, e con sicurezza confapevole, che Pietro è eretico, non sei tenuto di denunziarlo, se non puoi ciò provare.

Ripugna a S. Tommaso (2. 2. q. 37. art. 7.) e al nostro Autore (q. II. n. 2. della Fraterna Correzione).

6. Il Confessore, che nella confessione Sacramentale dà al penitente una carta da leggere dopo la confessione, nella quale lo invita agli atti veneri, non provoca in confessione, e conseguentemente non si deve dinunziare. Si legga l'Appendice circa la Sollecitazione.

7. La maniera di evitare l'obbligo di dinunziare la sollecitazione è, se il sollecitato si confessi dal sollecitante, questo lo può assolvere senza l'aggravio di dinunziare.

Di questa Proposizione si deve dire lo stesso, che si è detto della Proposizione precedente.

8. Il Sacerdote può ricevere lecitamente due stipendj per la stessa Messa, applicando, a chi dimanda, la Parte anche specialissima del frutto corrispondente al celebrante stesso: e ciò dopo il Decreto di Urbano VIII.

In questa Proposizione, o, per meglio dire, nella condanna di questa Proposizione è interdotta a tutti i cristiani, ma specialmente a' Sacerdoti l'avarizia. La verità della Censura si raccoglie, perchè la Chiesa non soffre, che il Sacerdote possa disporre a suo arbitrio, e privare se stesso per il danaro della parte specialissima del Sacrificio; avvegnachè per precetto della stessa Chiesa deve offerire la Messa per se stesso.

9. Dopo il Decreto di Urbano il Sacerdote, a cui sono date Messe da celebrare, può soddisfare per mezzo d'un altro, dando a lui minore stipendio, e tenendo per se l'altra parte dello stipendio.

Si legga la Censura pronunziata da Benedetto XIV. contro quelli, che fanno mercimonio delle Messe.

10. Non è contro giustizia ricevere lo stipendio per più Messe, e celebrarne una sola; così pure non è contro la fedeltà, sebbene lo prometta, con promessa anche giurata, a chi dà lo stipendio, che non celebrerà per verun altro.

Questa Proposizione ripugna a queste parole di S. Tomm. (suppl. q. 71. art. 14. ad 2.): *Il suffragio della Messa diviso in molti è ad ognuno meno profittevole, di quello che sarebbe, se si offerisse per un solo.* Ripugna anche alla ragione, perchè lo stipendio non si dà certamente al Sacerdote, come prezzo del frutto del Sacrificio, ma come altra cosa stabilita dalla legge, o dalla consuetudine per sostentamento del ministro; ora in ogni, e qualunque tempo fu nella Chiesa inalterabilmente proibito di ricevere più stipendj per un solo sacrificio; e molto più, quando v' interviene la

promessa contraria confermata col giuramento.

11. Non siamo obbligati di esprimere nella confessione seguente i peccati omessi in confessione, o dimenticati per il pericolo della vita, che sovrasta, o per altra causa.

La Censura del Clero Gallicano: *Questa Proposizione è temeraria, erronea, e deroga alla integrità della confessione.*

La stessa proposizione repugna a S. Tomm. (Suppl. q. 10. a. 5. ad 3. e q. 2. a. 3. ad 2.). Ripugna anche al nostro Autore (art. 2. q. VIII. del Trattato della Confessione).

12. I Mendicanti ponno assolvere da' casi riservati al Vescovo, senza aver ottenuta la facoltà da' Vescovi.

Censura del Clero Gallicano. *La dottrina contenuta in questa Proposizione è falsa, temeraria, scandalosa, erronea, inducente nella eresia, e nello scisma, contraria al Concilio di Trento, distruttiva della Gerarchia Ecclesiastica, apre la strada alle confessioni invalidi, e già altre volte fu condannata da' Sommi Pontefici, e dal Clero Gallicano.*

La detta Proposizione fu più volte proscritta da' Pontefici Romani, cioè da Alessandro VII. e da Clemente X. (costituz. *Superni Magni*), il quale non solamente ha dichiarato, e definito, che per niun privilegio a' Regolari di qualunque Ordine, Istituto, anche della Compagnia di Gesù compete la podestà di assolvere da' casi riservati al Vescovo, ma inoltre ha stabilito, che quelli, i quali hanno facoltà di assolvere da tutti i casi riservati alla Sede Apostolica, non possono perciò assolvere da' casi riservati al Vescovo.

13. Soddisfa al precetto della confessione annuale quello, il quale si confessa da un Regolare presentato al Vescovo, ma riprovato da lui ingiustamente.

La Censura del Clero Gallicano è la stessa, che quella della Proposizione precedente. Si veda l'Autore nel Trattato della Penitenza, cap. 3. art. 1. q. 3.

14. Quello, il quale fa la confessione nulla volontariamente, soddisfa al precetto della Chiesa.

Censura del Clero Gallicano: *Que-*

*sta Proposizione è temeraria, erronea, favorevole al sacrilegio, e dileggia i precetti della Chiesa. Ripugna a San Tommaso, secondo il quale per la penitenza si ricerca riguardo a quello, che riceve il Sacramento. Si ricerca, dico, la contrizione, la quale è di essenza del Sacramento. Ora dicendo, se la confessione nulla, e sacrilega volontariamente sia di essenza del Sacramento?*

15. Il Penitente di propria autorità può sostituire un altro, il quale in sua vece eseguisca la penitenza.

Ripugna a S. Tommaso (3. p. q. 90. a. 5.) e al Tridentino (sess. 14. cap. 8.).

16. Quelli, i quali hanno beneficio, che ha cura di anime, si possono eleggere per confessore un Sacerdote semplice non approvato dall' Ordinario.

Censura del Clero Gallicano: *Questa Proposizione è falsa, temeraria, contraria al Concilio di Trento (sess. 23. c. 15.). Infatti neppure a' Vescovi fuori della sua Diocesi ciò è lecito, come dopo un maturo esame ha definito Gregorio XIII. (apud Vivam n. 7.).*

17. Al Religioso, o al Chierico è lecito di uccidere il calunniatore, che minaccia di spargere gravi delitti o di lui, o della sua Religione, quando non v'è altra strada da difendersi, come sembra non esservi, se il calunniatore è preparato di addossare, se non si uccide, o al Religioso stesso, o alla sua Religione simili delitti, e di ciò fare pubblicamente, e in presenza di uomini gravissimi.

Censura del Clero Gallicano: *Questa Proposizione è scandalosa, erronea, ripugna apertamente al Decalogo, difende gli omicidj, e tenta di recar nocimento a' Magistrati e alla società umana.*

18. E' lecito di uccidere l'accusatore falso, i falsi testimonj, e anche i giudici falsi, da' quali sovrasta con sicurezza una iniqua sentenza, se l'innocente non può per altra strada scampare un tal danno.

La Censura del Clero Gallicano è la stessa, che quella della precedente proposizione.

19. Non pecca il marito uccidendo di propria autorità la moglie sorpresa nell' adulterio.

Censura del Clero Gallicano. *Que-*

*sta Proposizione è erronea, e approva la crudeltà, e la vendetta privata.*

Ripugna anche alla ragione, e a S. Tommaso (2. 2. qu. 64. art. 5.).

20. La restituzione imposta da S. Pio V. a' beneficiati, che non recitano l'ufficio, non è dovuta in coscienza prima della sentenza dichiaratoria del giudice: perchè non è pena.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è falsa, temeraria, cavillosa, e disprezza i precetti ecclesiastici.*

21. Quello, che ha una Cappellania collativa, o qualunque altro beneficio Ecclesiastico, se si applica allo studio, soddisfa al suo obbligo, recitando l'ufficio per mezzo di un altro.

Questa proposizione ripugna a San Tommaso, il quale dice che il Prebendato deve per se stesso adempiere l'obbligo, che ha col Signore (Quodlib. 1. q. 7. a. 2.).

22. Non è contro giustizia, non conferire gratuitamente i benefizj ecclesiastici, perchè il collatore, che dà tali benefizj per il danaro, non esige il danaro per la collazione del beneficio, ma come per l'emolumento temporale, che non era tenuto di conferire a te.

Censura del Clero Gallicano. *Questa proposizione è temeraria, scandalosa, dannosa, erronea, e induce la eresia della simonia, riprovata dalla Scrittura, da' Canon, e Costituzione Pontificie, mutando solamente il nome colla fallacia della mente, e colla direzione della intenzione.*

23. Quello, che frange il digiuno della Chiesa, a cui è obbligato, non pecca mortalmente, se non quando ciò fa per disprezzo, o per disubbidienza; perchè cioè non vuole alloggiarsi al precetto della Chiesa.

Censura del Clero Gallicano: *La dottrina contenuta in questa proposizione è falsa, temeraria, scandalosa, dannosa, induce la trascuratezza de' precetti Ecclesiastici, e con arti carriere dilleggia le leggi del digiuno.*

Ripugna al giudizio di tutti i Teologi più sani, che sempre vi sono stati. Avvegnachè appresso di noi è ricevuta quella regola di San Tommaso. *Le leggi, non solamente Ecclesiastiche, ma eziandio civili hanno forza di obbligare nel foro della coscienza*

(1. 2. q. 96. art. 4.). Si vedano i Trattati delle Leggi, e del Digiuno.

24. La mollezia, e la sodomia, la bestialità sono peccati della stessa specie infima; onde basta dire in confessione di aver procurata la polluzione.

Questa proposizione è così orrenda, che non fa di mestieri confutarla.

25. Quello, il quale ha avuto copula con una persona libera, soddisfa al precetto della confessione, dicendo; ho commesso un peccato grave contro la castità con una persona libera, senza spiegare la copula.

Si legga il Trattato de' Vizj, e de' Peccati q. 18. ec.

26. Quando i litiganti hanno a' pro' loro opinioni ugualmente probabili, il giudice può prender denaro per pronunziare la sentenza in favore di una piuttosto che in favore dell'altra parte.

Censura del Clero Gallicano. *Questa proposizione è pernicioso, falsa, contraria alla parola del Signore; e induce la corruzione de' giudizj.* Ripugna a S. Tommaso (2. 2. q. 71. a. 4. ad 3.) e al nostro Autore (nel Trattato delle Obbligazioni).

27. Se il libro è di qualche autor recente, e moderno, la opinione si deve riputar probabile, purchè non conti, che come improbabile, sia stata rifiutata dalla Sede Apostolica.

Censura del Clero Gallicano. *Questa proposizione, inquantochè stabilisce il silenzio, e la tolleranza della Chiesa, o della Sede Apostolica per approvazione, è falsa, scandalosa nociva alla salute delle anime; favorisce alle opinioni pessime, che di tratto in tratto temerariamente si spargono: ed apre la strada per opprimere con iniqui pregiudizj la evangelica verità.*

28. Il popolo non pecca, sebbene senza alcun motivo non riceve la legge promulgata dal Principe.

Queste proposizioni furono riprovate dal mentovato Pontefice, così prese in particolare, che insieme, e in generale, come scandalose. E chiunque o pubblicamente, o privatamente, o unitamente, o separatamente avrà ardire d' insegnarle, difenderle, o propararle, o di disputare di esse, è punito colla scomunica da tosto incorrersi, dalla quale non può essere affol-

to, fuorchè in punto di morte, da veruno di quaiunque dignità adorno, se non dal Pontefice Romano, che contemporaneamente esiste.

§. X. *Proposizioni condannate dallo stesso Alessandro VII. alli 18. di Marzo dell'anno 1666. col Decreto, che comincia Sanctiss. D. N. post latum Decretum die 24. Septembris proxime elapsi ec.*

29. Chi in giorno di digiuno mangia più volte qualche piccola cosa, sebbene in fine abbia mangiata una notevole quantità, non guasta il digiuno.

La Censura del Clero Gallicano è la stessa, che quella della proposizione XXIII.

30. Tutti gli uffiziali, i quali affaticano corporalmente nella Repubblica, sono scusati dalla obbligazione del digiuno, e non si devono informare, se la fatica sia conciliabile col digiuno.

31. Sono assolutamente scusati dal digiuno quelli, i quali fanno viaggio a cavallo, comunque lo facciano, ancorchè il viaggio non sia necessario, e ancorchè facciano il viaggio di un giorno.

32. Non è evidente, che obblighi la consuetudine di non mangiar ova, e latticini in quaresima.

33. La restituzione de' frutti per la omissione delle ore Canoniche si può supplire con qualunque limosina, fatta prima dal beneficiato de' frutti del suo beneficio.

Questa proposizione è assurda: perchè la limosina è di sua natura gratuita; quello poi, che si dà gratuitamente, non estingue il debito di giustizia.

34. Quello, il quale nel giorno delle Palme recita l'uffizio Pasquale, soddisfa al precetto.

Questa proposizione è falsa.

35. Con un solo uffizio può alcuno soddisfare a due precetti, cioè per il giorno presente, e per il dì di dimani.

Anche questa è assurda; quasi che non sia prescritta dalla Chiesa la recita di uno intero uffizio per ogni giorno.

36. I Regolari possono servirsi nel foro della coscienza de' suoi privile-

gi, che non sono espressamente rivotati dal Concilio di Trento.

37. Le indulgenze concesse a' Regolari, e rinnovate da Paolo V. sono presentemente di nuovo valide.

38. L'ordine del Tridentino intimato al Sacerdote, che celebra per necessità in peccato mortale, di confessarsi quanto prima, un tal ordine è consiglio, e non già precetto.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è falsa, pernicioso, imbroglia il Decreto aperto, e manifesta del Tridentino.*

39. Quella particola, quanto prima si deve intendere, quando a suo tempo il Sacerdote si confesserà.

40. Quella opinione è probabile, la quale dice, essere peccato solamente veniale il bacio dato per il diletto carnale, e sensibile, che nasce dal bacio, levato il pericolo di dilettazione ulteriore, e di polluzione.

41. Non si deve obbligare il concubinario a scacciare la concubina, se questa fosse troppo utile per il dipartimento del concubinario, detto volgarmente *regalo*, qualora mancandogli essa, conducesse una vita troppo molesta, e le vivande recassero a lui fastidio, e non senza gran difficoltà si trovasse altre serve.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è scandalosa, eretica, pernicioso, ripugna apertamente al precetto di Cristo, che comanda di tagliare, o gettar via la mano, il piede, l'occhio anche destro, che scandalizza.*

42. E' lecito a chi dà in prestanza di esigere qualche cosa oltre il mutuo, se si obbliga di non ripeterlo fino a un tempo determinato.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione, per cui, mutato solamente il nome di mutuo, e di usura, si dileggia la legge divina colle false vendite, e alienazioni; colle finte compagnie, e con altre simili arti, e frodi, contiene una dottrina falsa, scandalosa, cavillosa, dannosa in pratica, palliativa delle usure, contraria alla parola di Dio scritta, e non scritta, riprovata già dal Clero Gallicano, e condannata più volte co' Decreti de' Concilij, e de' Pontefici.*

43. Il legato annuo lasciato per l'anima propria non dura più di dieci anni.

Alcuni con Soto sono di parere, che le anime del Purgatorio non stanno in quelle pene più di dieci anni, la qual opinione è il fondamento della proposizione precedente: ma una tal opinione è da tutti riprovata. Quelli dunque, che hanno legati perpetui, sono obbligati per giustizia di adempierli, perchè è necessario osservare, ed eseguire i patti fatti legittimamente.

44. Quanto al foro della coscienza corretto il reo, e cessando la di lui contumacia, cessano parimenti le Censure.

45. Si possono ritenere i libri proibiti non ancora purgati, fintantochè colla dovuta diligenza sieno corretti.

In una materia così grave bisogna ubbidire alla Chiesa, la quale vieta di leggere tali libri, fintantochè secondo la maniera da lei prescritta vengano quelli corretti.

Queste proposizioni sono state condannate dal Pontefice nella stessa maniera, con cui sono state condannate le precedenti proposizioni del §. IX.

§. XI. *Proposizioni proscriitte da Innocenzo XI. alli 2. di Marzo dell' anno 1679. col Decreto. Oviium sibi creditarum ec.*

1. Non è illecito di seguire nell' amministrare i Sacramenti la opinione probabile circa la validità del Sacramento, lasciata la più sicura, se ciò non sia proibito dalla legge, dalla convenzione, o dal pericolo di contrarre qualche gran danno. Quindi non è lecito di servirsi della opinione probabile nell' amministrazione del Battesimo, dell' Ordine Sacerdotale, o Vescovile.

Censura del Clero Gallicano: *La dottrina contenuta in questa proposizione è rispettivamente falsa, assurda, nociva, erronea, e un frutto pessimo del Probabilismo.*

2. Stimò probabilmente, che il giudice possa pronunziare la sentenza secondo la opinione meno probabile.

La Censura del Clero Gallicano è la stessa, che quella della precedente asserzione.

3. Generalmente mentre facciamo qualche cosa appoggiati alla probabilità, o intrinseca, o estrinseca, sebben-

tenue, purchè non si esca da' confini della probabilità sempre operiamo prudentemente.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è falsa, temeraria, scandalosa, pernicioso, e stabilisce con pericolo grande delle anime una nuova regola di costumi, un nuovo genere di prudenza senza fondamento alcuno della Scrittura, e della Tradizione.*

4. L' infedele, che non crede appoggiato alla sentenza meno probabile, sarà scusato dalla infedeltà.

5. E' probabile, che neppure ogni cinque anni obblighi per se stesso il precetto della carità verso Dio.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è scandalosa, pernicioso, offensiva delle orecchie pie, erronea, empia, rende nullo il primo, e il massimo de' precetti, ed estingue lo spirito della legge Evangelica.*

6. Non ardirei di determinare, se pecchi mortalmente quello, il quale una sola volta in vita sua fa l'atto dell' amore di Dio.

7. L'atto di amor del Signore allora soltanto obbliga, che siamo tenuti di cercare la giustificazione, e non abbiamo altra strada per poterla ottenere.

8. Mangiare, e bere finchè si è sazio, per solo piacere, non è peccato, purchè non pregiudichi alla sanità, perchè l' appetito naturale può godere licitamente de' suoi atti.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è temeraria, scandalosa, pernicioso, erronea, e da rimettere alla scuola di Epicuro.*

9. L'atto del matrimonio esercitato per solo piacere è esente da ogni colpa, anche veniale.

10. Non siamo tenuti di amare il prossimo con atto di amore interno, e formale.

Censura del Clero Gallicano: *La dottrina di questa proposizione è scandalosa, pernicioso, offensiva delle orecchie pie, e contraria al secondo precetto della carità, rispettivamente eretica, ed estingue ogni senso di umanità anche ne' genitori stessi, e ne' figliuoli.*

11. Possiamo soddisfare al precetto di amare il prossimo co' soli atti esterni.

12. Ne' secolari, anche ne' Re, appena troverai il superfluo allo stato

di essi. Onde appena alcuno è tenuto di fare limosina, quando è tenuto di farla del superfluo allo stato.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è temeraria, scandalosa, e pernicioso, ed erronea, e calpesta il precetto Evangelico della limosina.*

Ripugna poi a S. Tommaso (2. 2. q. 32. a. 5. ad 3.).

13. Usando la dovuta moderazione, si può rattristarsi senza peccato mortale della vita di alcuno, e godere della morte naturale di esso, chiederla con affetto non efficace, e desiderarla, non già per dispiacere della persona, ma per qualche temporale emolumento.

14. E' lecito di desiderare con desiderio assoluto la morte del padre, non già, come male di esso, ma come bene di chi la desidera: perchè cioè acquisterai una pingue eredità.

La Censura del Clero Gallicano è la stessa, che quella della precedente proposizione.

15. E' lecito al figliuolo di godere della uccisione del padre fatta da se nella ubriachezza per le gran ricchezze, che per una tal morte esso erediterà.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è falsa, scandalosa, destabilabile, contraria alla pietà verso i parenti, e apre la strada alla crudeltà, e all'avarizia.* Si aggiunga che fu anche riprovata dagli stessi Gentili, avendo essi riposta tra le calamità del secolo di ferro.

16. La fede non cade per se stessa sotto alcun precetto particolare.

Ripugna questa proposizione a San Tommaso (2. 2. q. 62. a. 1.) seguito dal nostro Autore nel Trattato della Fede.

17. Basta in tutta la vita fare un solo atto di fede.

18. Se alcuno venga interrogato e obbligato dalla podestà pubblica di confessare ingenuamente la fede, come cosa gloriosa a Dio, e alla fede lo consiglio a tacere, nè condanno ciò, come di sua natura peccaminoso.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è scandalosa, e contraria apertamente a' precetti Evangelici, e apostolici, ed è eretica.*

Ripugna anche a S. Tomm. (2. 2. q. 3. a. 3.) seguito dal nostro Autore.

19. La volontà non può fare, che l'assenso della fede sia in se stesso più fermo, di quello, che meriti il peso delle ragioni, che muovono ad acconsentire.

20. Quindi alcuno può ripudiare prudentemente l'assenso soprannaturale, che aveva.

Se la dottrina di queste due proposizioni si consideri, non già filosoficamente, ma teologicamente, essa è solamente erronea.

21. L'assenso della fede soprannaturale è utile per la salute, sussiste colla notizia solamente probabile della rivelazione, anzi col timore con cui alcuno teme, che non abbia parlato il Signore.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è scandalosa, pernicioso, e distrugge la definizione apostolica della fede.*

22. La sola fede espressa di un Dio, e non già di un Dio remuneratore, sembra necessaria assolutamente, e indispensabile per la salute.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è ingiuriosa a Dio remuneratore, e a Cristo mediatore, erronea, ed eretica.*

Ripugna poi all'Apostolo, che dice (ad Hebr. 11.): Bisogna credere, che vi è Iddio, e ch'esso è remuneratore ec. Si legga S. Tommaso nella 2. Lezione sopra questo passo dell'Apostolo.

23. Per la giustificazione basta la fede presa largamente, dal testimonio cioè delle creature, o alro somigliante motivo.

24. Chiamare Dio in testimonio di una bugia leggera non è irriverenza tale, per cui il Signore voglia, o possa condannare l'uomo.

25. Quando vi è motivo, è lecito di giurare senza animo di far giuramento, o leggera, o grave che sia la cosa.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è temeraria, scandalosa, pernicioso, dileggiatrice della buona fede, e contraria al Decalogo.*

Ripugna a S. Tommaso egualmente che le precedenti (2. 2. q. 98. art. 3. ad 2.) seguito dal nostro Autore nel Trattato della Religione ec.

26. Se alcuno, o solo, o in presenza di altri, o interrogato, o spontaneamente, o per motivo di ricreazio-

ne, o per qualunque altro fine giurati non aver fatta una cosa, che realmente ha fatta intendendo tra se stesso qualche altra cosa, che non ha fatta, o qualche maniera diversa da quella, con cui la fece, o qualche altra simile circostanza, realmente questi non mentisce, nè è spergiuro.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è temeraria, scandalosa, pernicioso, fraudolenta, erronea, apre la strada alle bugie, alle frodi a' spergiuri, ed è contraria alla Scrittura.*

27. Il motivo giusto di servirsi di queste anfibologie, ed equivocazioni è, quando ciò è necessario, o utile per difendere la salute del corpo, l'onore, le robe domestiche, o per qualunque altro atto di virtù, cosicchè si reputi allora vantaggiosa, e profittevole la occultazione della verità.

La Censura del Clero Gallicano è la stessa, che quella della proposizione precedente. L'una, e l'altra è contraria a S. Tommaso (2. 2. q. 87. ad 4.) seguito dal nostro Autore, nel Trattato delle Virtù Morali (cap. IV. q. 11.).

28. Quello, il quale mediante la raccomandazione, o il regalo è promosso al Magistrato, o ufficio pubblico, potrà giurare, con la restrizione mentale, che per ordine del Re, suol esigere da tali persone, senza mirare alla intenzione di chi esige il giuramento: la ragion è, perchè non è tenuto di palesare il delitto occulto.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è scandalosa, pernicioso, favorisce all'ambizione umana, scusa gli spergiuri, ed è contraria al precetto del Signore, alla pubblica podestà.*

29. Il timore urgente, ch'è grave, è giusta causa di simulare l'amministrazione de' Sacramenti.

30. All'uomo onorato è lecito di uccidere l'invatore, che tenta di calunniare, se altrimenti non si può scampare questa ignominia: lo stesso si deve dire, se uno dia uno schiaffo, o percota con un bastone, e poscia se ne fugga.

Censura del Clero Gallicano. *Questa proposizione è scandalosa, erronea, rende favore all'onore umano, e scusa la vendetta, e l'omicidio.*

31. Posso ordinariamente uccidere il

ladro per la conservazione di una sola moneta d'oro.

32. E' lecito di difendere colla uccisione non solamente quelle cose, che attualmente possediamo, ma eziandio quelle alle quali abbiamo jus iniziale, e imperfetto, e che speriamo di aver a possedere.

33. E' lecito tanto all'erede, quanto al legatario, di talmente difendersi contro chi impedisce, che o non si vada al possesso della eredità, o che non si soddisfino i legati, come è lecito a quello, che ha jus nel Vescoovato, o nella Prebenda contro quello, che impedisce ingiustamente il possesso di essi.

34. E' lecito di procurare l'aborto; prima che il feto sia animato, acciòchè non venga uccisa la fanciulla, ch'è scoperta gravida.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è scandalosa, erronea, ed acconcia per gli omicidj, e parricidj.*

35. Sembra probabile, che ogni feto finchè è nell'utero, sia privo dell'anima ragionevole, e che allora cominci ad averla, quando si partorisce: onde si dovrà dire, che in nian aborto si commette omicidio.

36. Non solo nella estrema, ma eziandio nella grave necessità è permesso di rubare.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione, inquantochè permette il furto in grave necessità, è falsa temeraria, e nociva alla Repubblica.*

37. I Servi, e le serve domestiche possono occultamente rubare a' suoi padroni per compensare le sue fatiche, che giudicano maggiori del salario, che ricevono.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione, è falsa, apre la strada a' furti, e distrugge la fedeltà de' serventi.*

38. Non è alcuno tenuto sotto peccato mortale di restituire ciò, che ha tolto con piccioli furti sebbene tutta la somma sia grande.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è falsa, pernicioso ed approva i furti anche gravi.*

39. Quello il quale muove qualche altro a recare grave danno ad una terza persona, non è tenuto alla restituzione di un tal danno recato.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è falsa, temeraria, favorisce le frodi, e l'inganno, e ripugna alle regole della giustizia.* Ripugna eziandio come pure le altre precedenti, a S. Tomm. (2. 3. q. 62. art. 7.) seguito dal nostro Autore nel Trattato della Giustizia, e del jus (p. 11. c. IV. q. 1. e seguenti).

40. Il contratto Mostra è lecito riguardo alla stessa persona, e col contratto della rivendizione fatto precedentemente, e colla intenzione del guadagno.

41. Il danaro, che si numera tosto, essendo più prezioso del danaro da pagarsi, e non essendovi alcuno, che non stimi più il soldo presente, che il futuro, il creditore può esigere dal mutuatario qualche cosa oltre il mutuo, e per questa ragione si può scusare dalla usura.

42. Non è usura, quando oltre il capitale, o il mutuo si esige qualche cosa, come dovuta per benevolenza, e gratitudine, ma solamente, se si esiga, come dovuta per giustizia.

43. Non è, che peccato veniale scusare con un delitto falso l'autorità grande, di chi detrae, la quale è molto a te dannosa.

Ripugna questa proposizione a S. Tomm. (2. 2. qu. 109. art. 3. ad 4.) seguito dall'Autore nel Trattato delle Virtù Morali (c. 4. q. 1. e seg.).

44. E' probabile che non pecchi mortalmente quello, il quale impone un delitto falso ad alcuno per difendere la sua giustizia, e il suo onore. E se ciò non è probabile, in tutta la Teologia vi farà appena alcuna probabile opinione.

Censura del Clero Gallicano: *La dottrina di questa proposizione è falsa, temeraria, scandalosa, erronea, apre una strada spaziosa a' calunniatori, e impostori: e scopre chiaramente, quali nefande proposizioni s'introducano col nome di probabilità.*

45. Dare una cosa temporale per una cosa spirituale non è simonia, quando il temporale non si dà come prezzo, ma soltanto come motivo di conferire, o di fare la cosa spirituale, o anche quando il temporale è solamente una gratuita compensazione per lo spirituale, o al contrario, questo è tale per quello.

46. E ciò ha eziandio luogo, sebbene il temporale sia il principale motivo di dar lo spirituale, anzi sebbene sia il fine della cosa spirituale; cosicchè il temporale si stimi più dello spirituale.

47. Quando il Concilio di Trento dice, che quelli peccano mortalmente, i quali non promovono alle Chiese quelli, che giudicamo essere più degni, e più utili alla Chiesa, sembra primieramente ch'è o il Concilio con la parola, *più degni* non voglia altro significare, se non la dignità degli eligibili, prendendo il comparativo per il positivo; o che, parlando impropriamente ponga i più degni per escludere gl' indegni, e non già i degni: o finalmente parla in terzo luogo, quando vi è concorso.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è contraria al Concilio di Trento, alla utilità della Chiesa, alla salute delle anime, la quale dipende principalmente dalla scelta de' Pastori.*

S. Tommaso aveva già previamente confutato con brevità, e con forza l'errore contenuto in questa proposizione (2. 2. q. 6. art. ad 3.).

48. Egli è così chiaro, che la fornicazione non contiene di sua natura alcuna malizia, e che solamente è cattiva, perchè proibita; che la opinione contraria discorda totalmente dalla ragione.

Censura del Clero Gallicano: *La dottrina contenuta in questa proposizione è scandalosa, pernicioso, offensiva delle caste, e pie orecchie.*

49. La mollezia non è dal jus naturale proibita: onde se Iddio non l'avesse vietata, spesso sarebbe buona, e qualche volta obbligherebbe sotto peccato mortale.

50. La copula conjugale esercitata col consenso del marito non è adulterio: onde in confessione basta dire di aver fornicato.

51. Il servo, che sottomettendo le spalle scientemente aiuta il padrone, perchè ascenda per la finestra per stuprare una vergine, e molte volte concorre colla stessa azione col portare la scala, aprire la porta, o facendo qualche altra cosa simile, non pecca mortalmente, se ciò fa per timore di un danno notabile, e. g. per non essere maltrattato dal padrone, o vedu-

to di mal occhio, o scacciato dalla sua casa.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è scandalosa, pernicio- sa, e eretica, apertamente contraria alle parole del Signore, e degli Apostoli: Con che l'uomo può cambiare la sua anima? Ripugna anche a S. Tom- maso (1. 2. quest. 62. art. 7. ad 1.)* seguito dal nostro Autote, ove tratta dello scandalo.

52. Levato lo scandalo, e il dif- prezzo non obbliga sotto peccato mortale il precetto di osservare le feste.

Censura del Clero Gallicano. *Questa proposizione è scandalosa, apre la strada a trasgredire le leggi così civili, che Ecclesiastiche, e Apostoliche, onde merita di essere proibita coll' autorità de' Superiori.*

53. Quello soddisfatto al precetto della Chiesa di ascoltare la Messa, il quale da diversi celebranti ascolta insieme due, anzi che quattro parti di essa.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è assurda, scandalosa, derivata, e ripugna al sentimento comune de' Cristiani.*

54. Quello il quale non può recitare il Matutino, e le Laudi, ma può recitare le altre Ore, non è tenuto ad alcuna parte dell' Uffizio, perchè la parte maggiore trae a se la minore.

55. Colla Comunione sacrilega si soddisfa al precetto della Comunione annuale.

Censura del Clero Gallicano: *La dottrina contenuta in questa proposizione è scandalosa, erronea, fomenta la em- pietà, e il sacrilegio, e beffeggia i pre- cetti della Chiesa.*

56. La Confessione frequente è un segno di predestinazione anche riguar- do a quelli, che vivono da Gentili.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è temeraria, scandalo- sa, erronea, empia, e contraria alle Sacre Scritture.*

57. E' probabile, che basti l'attri- zione naturale, perchè sia onesta.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è eretica, perchè con- traria al Concilio di Trento, che desi- misce il contrario (sess. 6. can. 3.)*

58. Non siamo tenuti di palesare la consuetudina di verun peccato al Con- fessore, che di ciò interroga.

Censura del Clero Gallicano: *La dottrina contenuta in questa proposizio- ne è falsa, temeraria, conduce in er- rore, favorisce i sacrilegj, e deroga alla cristiana semplicità, alla podestà giudicaria de' ministri di Cristo, alla integrità della confessione, e alla isti- tuzione, e fede del Sacramento.*

59. E' lecito di assolvere Sacramen- talmente quello, che si è confessato solamente per metà, per ragion del concorso grande de' penitenti, come e. g. può accadere in giorno di qual- che grande solennità, o indulgenza;

60. Non si deve negare, o differire l'assoluzione al penitente, ch'è solito di peccare contro la legge di Dio, della natura, o della Chiesa, sebbene non appaisca alcuna speranza di emen- da; purchè dica colla bocca di doler- si, e purchè proponga di emendarli.

Censura del Clero Gallicano: *Questa proposizione è erronea, e conduce alla impenitenza finale.*

61. Si può qualche volta assolvere quello il quale si trova in prossima occasione di peccare, che può e non vuole fuggire: anzi che direttamen- te, e di proposito la cerca, o che si mette in essa.

62. La occasione prossima di pecca- re non è da fuggirsi, quando vi è qualche causa utile, e onesta di non fuggirla.

63. E' lecito di cercare direttamen- te la occasione prossima di peccare per il bene spirituale, o temporale di noi, o del prossimo.

64. E' capace dell' assoluzione l'uo- mo, sebbene non sappia i misterj della fede, e sebbene per negligenza, anche colpevole, non sappia il miste- ro della Santissima Trinità, della In- carnazione di nostro Signor Gesù Cristo.

65. Basta avere creduti una volta tali misterj.

Queste proposizioni sono state con- dannate da Innocenzo X. nella stessa maniera con cui sono state condan- nate le precedenti proposizioni da Alef- sandro VII. e colla stessa pena da in- coterarsi nello stesso modo da' trasgre- sori.

§. XII. *Due Proposizioni circa la Confessione prescritte in diversi tempi.*

1. E' lecito servirsi della notizia acquistata mediante la confessione, purchè si faccia senza rivelazione diretta, o indiretta, e senza aggravio del penitente, se dal non uso ne segua una cosa molto maggiore, in confronto della quale meritamente quello si disprezza.

Aggiunta poi la spiegazione, o limitazione, che (la proposizione) si debba intendere dell'uso della scienza acquistata colla confessione con aggravio del penitente senza qualunque rivelazione; o in caso, che seguisse al penitente un aggravio molto maggiore dal non uso, i consultori di Roma (18. Nov. 1682.) hanno dichiarato, dovervi proibire anche con la detta spiegazione, e limitazione una tal proposizione, in quanto che amette l'uso di tal notizia con aggravio del penitente; ed hanno comandato anche a tutti i ministri del Sacramento della Penitenza, che si astengano dal mettere in pratica una tal dottrina.

2. E' lecito di confessare con lettere, o col messaggero sacramentalmente i peccati al Confessore lontano, e di ottenere da esso l'assoluzione.

Questa proposizione fu condannata da Clemente VIII. (nella Bolla 87.) almeno come falsa, temeraria, e scandalosa. E sotto pena della scomunica da tosto incorrerfi, e riservata a se, proibì lo stesso Pontefice d'insegnarla nelle lezioni pubbliche, e private, nelle prediche, nelle adunanze, o di difenderla come in qualche caso probabile, o di stamparla, o metterla in pratica.

§. XIII. *Due proposizioni condannate d' Alessandro VIII. alli 24. di Agosto dell' anno 1690.*

1. La bontà obbiettiva consiste nella convenienza dell'oggetto colla natura ragionevole; la bontà formale poi consiste nella conformità degli atti colla regola de' costumi. Perciò basta, che l'atto morale tenda interpretativamente nel suo fine ultimo, l'uomo non è tenuto di amar un tal fine in principio, nè nel decorso della sua vita mortale.

Censura del Sommo Pontefice, e del Clero Gallicano: *Questa proposizione è eretica. Repugna eziandio a San Tommaso (1. 2. q. 83. art. 3. ad 5.) seguito dal nostro Autore nel Trattato delle Virtù Teologali (c. 11. q. 1. e. 3.).*

2. Il peccato filosofico, o morale è un atto umano, che discorda dalla natura ragionevole, e della retta ragione. Il peccato teologico poi, e morale è una libera trasgressione della legge divina; il filosofico, sebbene grave in quello, che o ignora Iddio o attualmente da esso non pensa, è peccato grave; ma non è offesa del Signore, nè è peccato mortale, che tolga l'amicizia di Dio, nè è degno della pena eterna.

Censura del Sommo Pontefice e del Clero Gallicano: *Questa proposizione è scandalosa, temeraria, offensiva della pie orecchie, ed eretica. Ripugna eziandio a San Tommaso (1. 2. qu. 71. art. 2. ad 4.) seguito dal nostro Autore nel Trattato de' Peccati (q. 2.).*

§. XIV. *Proposizioni condannate da Innocenzo XI. alli 18. di Novembre dell' anno 1687. col Decreto. Cælestis Pastor ec.*

1. Bisogna, che l'uomo annichilli le sue potenze. E questa è la vita eterna.

2. Il voler operare è un offendere Iddio, che solo vuole operare: fa di mestieri di abbandonare totalmente tutto se stesso in Dio, e poscia restare come un corpo senza anima.

3. I voti di fare qualche cosa impediscono la perfezione.

4. L'attività naturale è nemica della grazia, e impedisce le operazioni di Dio, e la vera perfezione; perchè Iddio vuol operare in noi senza di noi.

5. Col non operare l'anima si annichila, e ritorna al suo principio, e alla sua origine, ch'è la essenza di Dio, nella quale resta trasformata, e divinizzata, e allora Dio resta in se stesso; perchè non sono più due cose unite, ma una solamente: e in questa Iddio vive, regna in noi, e l'anima, annichila se stessa nell'essere operativo.

6. La strada interna è quella, con cui non si cede nè luce, nè amo-

fe, nè rassegnazione; non fa poi di mestieri di conoscere Iddio, e in tal modo si procede rettamente.

7. L'anima non deve pensare nè al premio, nè alla punizione, nè al Paradiso, nè all'inferno, nè alla morte, nè alla eternità.

8. Non deve voler sapere, se cammini colla volontà del Signore; se sia rassegnata, o no, alla strada; nè vi è d'uopo, che voglia conoscere il suo stato, o il proprio niente, ma deve restare, come un corpo senza anima.

9. L'anima non deve ricordarsi, nè di se, nè di Dio, nè di qualunque altra cosa, ed ogni considerazione anche circa le sue azioni umane, e i propri difetti è nella strada interuz dannosa.

10. Non è necessario di riflettere, se i propri difetti scandalizzano gli altri, purchè non vi sia volontà di scandalizzare; è poi una grazia del Signore, il non poter riflettere a propri difetti.

11. Non fa d'uopo di riflettere a' dubbj, che nascono, se si proceda, o no, con rettitudine.

12. Quello, il quale ha donato a Dio il suo libero arbitrio, non deve aver premura di cosa alcuna, nè dell'inferno, nè del Paradiso, nè deve desiderare la propria perfezione, nè della virtù, nè della propria sanità, nè della propria salute; la di cui speranza deve purgare.

13. Rassegnato a Dio il libero arbitrio, bisogna lasciare allo stesso il pensiero, e la cura di ogni nostra cosa, e bisogna lasciare, che in noi senza di noi faccia la sua divina volontà.

14. Quello il quale, è rassegnato nella volontà divina, non deve dimandare a Dio cosa alcuna, perchè il dimandare è una imperfezione, essendo un atto della propria volontà, che la divina si conformi alla nostra, e non la nostra alla divina. E quel passo evangelico, *dimandate, e riceverete*, non fu detto da Cristo per le anime interne, le quali non vogliono avere volontà. Anzi queste tali anime arrivano a tal segno, che non possono dimandare cosa alcuna al Signore.

15. Siccome non devono dimandare a Dio cosa alcuna; così neppur devo-

no a lui render grazie per cosa alcuna, perchè l'uno, e l'altro è un atto della propria volontà.

16. Non conviene cercare le indulgenze per la pena dovuta a' nostri peccati: perchè è meglio soddisfare alla giustizia divina di quello che cercare la divina misericordia: perchè quello procede dall'amor puro di Dio, e questo dall'amore interessato di noi, nè è consagrada a Dio, nè meritoria, perchè è un voler fuggire la croce.

17. Dato il libero arbitrio al Signore, e lasciata a lui la cura, e il pensiero dell'anima nostra, non si devono più curare le tentazioni, nè si deve fare resistenza alle stesse, se non negative, senza praticar alcuna industria; e se la natura si eccita, bisogna lasciare, che si ecciti, perchè è natura.

18. Quello, il quale nella orazione si serve d'immagini, e di figure, di spezie, e di concetti propri, non adora il Signore nello spirito, e nella verità.

19. Quello, che ama Iddio in quel modo, in cui la ragione argomenta, o l'intelletto comprende, non ama questo tale il vero Dio.

20. Dire, che nella orazione fa di mestieri ajutarsi col discorso, e co' pensieri, co' quali Iddio parla coll'anima, è una somma ignoranza. Dio non parla mai, il parlare di esso consiste nell'operare; e l'anima sempre opera, quando co' suoi discorsi, co' suoi pensieri, e colle sue operazioni non impedisce il Signore.

21. Nella orazione bisogna restare nella fede oscura, e universale colla quiete e dimenticanza di ogni pensiero particolare, e distintamente degli attributi di Dio, della Trinità, e così perseverare della presenza del Signore per adorarlo, amarlo, e servirlo: ma senza produrre atti: perchè Iddio in essi non si compiace.

22. Questa cognizione per mezzo della fede non è atto prodotto dalla creatura, ma è una cognizione di Dio data alla creatura da esso, che la creatura non conosce di avere, ma conosce poscia di averla avuta; e lo stesso dir si deve dell'amore.

23. I mistici con S. Bernardo nella Scala Claustrale distinguono quattro

gradi, cioè lezione, meditazione, orazione, e contemplazione infusa. Quello, il quale va sempre nel primo, non arriva mai al secondo; quello, il quale sia sempre nel secondo, non arriva mai al terzo, ch'è la contemplazione da noi acquistata, in cui bisogna perseverare per tutta la nostra vita, finchè Dio non innalzi l'anima, senza ch'essa ciò aspetti, alla contemplazione infusa, e cessando questa, l'anima deve tornare al terzo grado, e restare in esso, senza più tornare al secondo, o al primo.

24. Qualunque pensiero venga nell'orazione, ancorchè impuro, ancorchè contro Dio, e i Santi, la fede, e i Sacramenti, se volontariamente non è fomentato, nè volontariamente discacciato, ma se è tollerato con indifferenza, e rassegnazione, non impedisce la orazione della fede, anzi la rende più perfetta, perchè l'anima resta allora più rassegnata al Signore.

25. Sebbene sopravvenga il sonno; o si dorma, nientedimeno si fa orazione, e contemplazione attuale: perchè orazione, e rassegnazione sono una stessa cosa, onde finchè dura la rassegnazione, dura la orazione.

26. Le tre strade, cioè, purgativa; illuminativa, e unitiva sono il maggior assurdo, che sia stato detto nella mistica; perchè non vi è, che una sola strada, cioè la interna.

27. Quello, il quale desidera, ed abbraccia la divozione sensibile, non desidera, nè cerca il Signore; ma cerca se stesso; e quello, il quale cammina per la strada interna, opera malamente, quando la desidera, e si sforza di averla, così ne' luoghi sacri, che ne' giorni solenni.

28. Il tedio delle cose spirituali è buono, perchè con esso si purga l'amor proprio.

29. Quando l'anima interna sente con fastidio i discorsi di Dio, e delle virtù, e resta fredda senza sentir in se stessa alcun fervore, è buon segno.

30. E' detestabile, spurio, e immondo tutto il sensibile, che sperimentiamo nella via spirituale.

31. Niun contemplativo esercita le virtù vere interne, le quali non si devono conoscere da sensi. Fa di mestieri perdere le virtù.

32. Per queste anime interne nè prima, nè dopo della Comunione si ricerca altra preparazione, o rendimento di grazie, se non la permanenza e perseveranza nella solita passiva rassegnazione, perchè in modo più perfetto supplisce a' tutti gli atti delle virtù, che ponno farsi, e si fanno nella strada ordinaria. E se in occasione della Comunione insorgono movimenti di umiltà, di dimande, e di rendimento di grazie, bisogna reprimerli, ogni volta che non si conosce ch'essi provengono da movimento particolare del Signore; altrimenti sono movimenti della natura non ancora morta.

33. L'anima, che cammina per questa strada interna, opera malamente, se ne' giorni solenni vuole con qualche particolare sforzo eccitare in se qualche divoto sentimento: perchè per l'anima interna tutti i giorni sono uguali, tutti sono festivi. E lo stesso s'intende de' luoghi sacri, perchè per queste anime tutti i luoghi sono uguali.

34. Render grazie al Signore, colle parole, e colla lingua non è per le anime interne, le quali devono starsene in silenzio, senza porre al Signore impedimento, il quale operi in esse; quanto più poi si rassegnano al Signore, provano tanto più di non poter esse recitare la orazione Domenicale, cioè il *Pater noster*.

35. Alle anime di questa strada interna non conviene, che per propria elezione, e attività facciano azioni, anche virtuose; altrimenti non farebbero morte; così pure non devono fare atti di amore verso la B. V. e i Santi, o la Umanità di Cristo perchè essendo questi obbietti sensibili, un tal amore tende verso gli stessi.

36. Niuna creatura, neppure la B. Vergine, e i Santi devono stare nel nostro cuore; perchè Dio solo lo vuole occupare, e possedere.

37. In occasione di tentazioni, anche furiose, l'anima non deve fare atti espressi delle virtù opposte, ma deve perseverare nell'amore, e nella già detta rassegnazione.

38. La croce volontaria delle mortificazioni è un peso grave, e infruttuoso, e perciò si deve trascurare.

39. Le opere più sante, e le peni-

tenze, che sono state fatte da Santi, non bastano per rimuovere dall'anima anche un solo attacco.

40. La B. Vergine non ha fatta alcuna buona opera esteriore, e ciò noiosamente fu più santa di tutti li Santi. Si può dunque arrivare alla santità senza ogni opera esteriore.

41. Iddio permette, e vuole per umiliarci, e condurci alla vera trasformazione, che in alcune anime perfette, anche non energumens, il demonio eserciti violenza ne' corpi di esse, e faccia, che produchino degli atti carnali, anche vegliando, e senza offuscatione della mente, movendo fisicamente le loro mani, e gli altri membri contro volontà delle medesime. E lo stesso si dice riguardo agli altri atti per se stessi peccaminosi, nel qual caso non sono peccati, perchè in essi non vi è il consenso.

42. Si può dare il caso, che queste violenze agli atti carnali avvengano nello stesso tempo per parte di due persone, dell'uomo cioè, e della donna, e che per parte dell'uomo, e dall'altra provenga l'atto.

43. Iddio ne' secoli passati faceva i Santi col ministero de' tiranni; ora li fa col ministero de' demoni, il quale causando in quelli tali violenze, fa, che tanto più disprezzino se stessi, e si annichilino, e si rassegnino al Signore.

46. Queste violenze sono il mezzo più proporzionato per annichilare l'anima, e per condurla alla perfetta tramutazione, e unione, nè vi è altra strada: e questa è la più facile, e la più sicura.

47. Quando accadano queste violenze, bisogna lasciare; che Satanasso operi, senza praticar alcuna industria, e niuno sforzo, ma l'uomo deve perseverare nel suo niente; e sebbene seguano polluzioni e atti o'ceani colle proprie mani, e cose anche peggiori, non bisogna inquietarsi: ma bisogna discacciare gli scrupoli, e i dubbj, e i timori; perchè l'anima diventa più illuminata, più forte, più candida, e si acquista la santa libertà, e si opera santissimamente non confessandosi; perchè in questa maniera si supera il demonio, e si acquista il tesoro della pace.

48. Satanasso, che reca queste violenze, persuade poscia, ch'esse sono peccati gravi; acciocchè l'anima s' inquieti, e non avanzi nella strada interna; onde per indebolire le forze di lui, è meglio non confessarsi; perchè non sono peccati, neppure veniali.

52. Quando queste violenze, anche impure, avvengano senza offuscamento della mente, allora l'anima si può unire a Dio, e infatti si unisce sempre più a lui.

53. Per conoscere in pratica, se qualche operazione sia stata negli altri violenta, questa è la regola, che ho, non pure sono le proteste di quelle anime, le quali protestano di non avere acconsentito a tali violenze; o che possono giurare di non avervi acconsentito, e il vedere, che sono anime, che approfittano nella strada interna; ma la regola si deve prendere da un lume attuale superiore alla cognizione umana, e teologica, il quale fa, che con certezza interna conosca, che questa operazione è una violenza, e sono sicuro, che un tal lume proviene dal Signore, il quale arriva a me, congiunto colla certezza, che proviene da Dio, e non lascia in me neppur ombra di dubbio, che non sia così: in quella maniera, in cui talvolta accade, che rivelando Iddio qualche cosa rende l'anima certa, ch'è esso, che rileva, e l'anima non può dubitare del contrario.

54. Gli spirituali della strada ordinaria nella ora della morte si troveranno confusi, e ingannati, e con tutti gli effetti dell'animo da purgare.

55. Per questa strada si arriva, sebbene con molta sofferenza, a purgare, ed estinguere tutte le passioni: cosicchè non si sente più cosa alcuna, nè alcuna inquietudine, a guisa di un corpo morto, nè più si permette alcuna commozione nell'animo.

56. Le due leggi, e le due cupidigie, una dell'anima, l'altra dell'amor proprio, durano tanto, quanto dura l'amor proprio; onde quando questo è purgato, è morto, come si fa colla strada interna, non vi sono più quelle due leggi, e quelle due concupiscenze, nè più si fa alcuna caduta, nè più si sente cosa alcuna, neppure il peccato veniale.

57. Colla contemplazione acquistata si arriva allo stato di non più far peccati, nè mortali, nè veniali.

58. A questo stato si arriva non riflettendo più alle proprie operazioni; perchè il difetto nasce dalla riflessione.

59. La strada interna è separata dalla confessione, da' Confessori, e casi di coscienza, dalla Teologia, e dalla Filosofia.

60. Iddio rende qualche volta impossibile la confessione alle anime prorette, le quali cominciano a morire alle riflessioni, e arrivano anche ad esser morte, e supplisce egli con tanta grazia perseverante, quanta ne riceverebbero le dette anime; onde in tal caso non è bene a tali anime accostarsi al Sacramento della penitenza, perchè ciò è in esse impossibile.

61. Quando l'anima è arrivata alla morte mistica, non può più volere altro, se non che ciò che Iddio vuole; perchè non ha più volontà, la quale è a lei da Dio levata.

62. Per mezzo della strada interna si arriva allo stato continuo immobile in una pace imperturbabile.

63. Mediante la strada interna si arriva anche alla morte de' sensi: anziché il segno, che alcuno resti nello stato del niente, cioè della morte fisica, è, quando i sensi esteriori non rappresentano più le cose sensibili; onde sono, quasi non vi fossero, perchè non arrivano a fare, che l'intelletto si applichi ad esse.

64. Il Teologo ha minor disposizione dell'uomo rozzo alla contemplazione: primieramente perchè non ha la fede così pura: 2. perchè non è così umile: 3. perchè non ha tanta premura della sua salute: 4. perchè ha la testa piena di fantasmi, di spezie, di opinioni, di speculazioni, e perchè non può entrare in esso il vero lume.

65. Bisogna ubbidire esteriormente soltanto a' Prelati, e la estensione del voto della ubbidienza de' Religiosi appartiene soltanto all'esteriore. Nell'interiore poi la cosa va diversamente, perchè ivi c'entrano solamente Iddio, e il direttore.

66. E' degna delle rife una nuova dottrina introdotta nella Chiesa di Dio, che l'anima quanto all'interno deve essere governata dal Vescovo; che se il Vescovo non è capace, l'a-

nima vada da esso col suo direttore. Questa dottrina, dico, è nuova, perchè nè la Sacra Scrittura, nè i Concili, nè i Canonici, nè le Bolle, nè i Santi, nè gli Autori, l'hanno mai insegnata, nè ponno insegnarla; perchè la Chiesa non giudica delle cose occulte, e l'anima ha jus di eleggere chiunque a lei pare.

67. E' un inganno manifesto il dire, che l'interno si deve manifestare al tribunale esteriore de' Prelati, e che il non far ciò è peccato: perchè la Chiesa non giudica delle cose occulte, e con questi inganni, e simulazioni pregiudicano alle proprie anime.

68. Nel mondo non vi è facoltà, nè giurisdizione per comandare, che si manifestino le lettere del direttore quanto all'interno dell'anima, onde bisogna avvertire, che questo è un insulto di Satanasso.

Ora queste proposizioni sono state condannate dal mentovato Pontefice, come *rispettivamente eretiche, erronee, scandalose, bestemmiatrici, offensive delle pie orecchie, temerarie, sovvertenti, e contrarie alla disciplina cristiana, e sediziose* . . . e parimenti è stata condannata, proscritta, e distrutta qualunque cosa a favor di dette proposizioni pubblicata colle parole, collo scritto, o colle stampe: e fu tolta la facoltà ad ognuno di poscia parlare, scrivere, disputar in qualunque modo di tutte, e di ognuna di dette proposizioni, e di crederle, di tenerle, d'insegnarle e di ridurle, e metterle in pratica: i trasgressori poi sono tosto privati in perpetuo di tutte le dignità, di tutti i gradi, onori, benefici, e uffizj, e dichiarati inabili a tutto, e tosto restano scomunicati, cosicchè non possano essere assolti, che da Noi, e da' Romani Pontefici nostri Successori.

In queste proposizioni si contiene, come ognuno vede, il *Quietismo*, o sia la dottrina de' Quietisti. In che essa consista, si ricava facilmente dalle accennate proposizioni.

§. XV. *Proposizioni condannate da Alessandro VIII. col Decreto fatto alli 7. Settembre dell'anno 169c.*

1. Sebbene si dia ignoranza invincibile del jus naturale; essa però in que-

sto stato non scusa dal peccato formale quello, che opera in virtù di essa.

Ripugna questa proposizione a S. Tomm. (1. 2. q. 76. art. 13.) seguito dal nostro Autore ne' Trattati degli Atti Umani, e de' Peccati (c. 4.).

3. Non è lecito di seguire la opinione probabilissima tra le probabili.

7. Ogni umana azione deliberata è amor di Dio, o del mondo: se è amor di Dio, è la carità del Padre; se è amor del mondo, è la concupiscenza della carne, cioè è cattiva.

8. E' necessario, che l' infedele in ogni sua opera peccati.

9. Pecca realmente quello, il quale odia il peccato solamente per la bruttezza, e disconvenienza di esso colla ragionevole natura senza alcun riguardo a Dio offeso.

10. La intenzione, con cui alcuno detesta il male, od opera bene solamente per ottenere la gloria celeste, non è retta, nè piace al Signore.

11. Tutto quello, che non procede dalla fede soprannaturale cristiana, la quale opera mediante la carità, è peccato.

12. Quando manca ne' gran peccatori ogni amore, manca eziandio la fede, e sebbene sembri, che credano, non vi è in essi la fede divina, ma la umana.

13. Chiunque anche per la mercede interna serve a Dio, se non ha la carità, non è senza peccato, ogni volta che opera, sebbene operi per la beatitudine.

14. Il timor dell' inferno non è soprannaturale.

15. L' attrizione concepita per timore dell' inferno, e delle pene senza l' amore di benevolenza di Dio per se stesso non è mozione buona, e soprannaturale.

16. L' ordine di premettere la soddisfazione all' assoluzione è stato indotto non già dalla economia, o dalla istituzione della Chiesa; ma dalla legge di Cristo, dalla prescrizione, e dalla natura della cosa, che in qualche modo così detta.

17. Colla pratica di tosto affolvere si è rovesciato l' ordine della penitenza.

18. Sebbene l' autorità di molti sostenga, e la durata di molto tempo confermi la consuetudine moderna dell'

amministrato del Sacramento della penitenza: nientedimeno non è ricevuta dalla Chiesa per uso, ma per abuso.

19. L' uomo deve far penitenza in tutto il tempo di sua vita per il peccato originale.

20. Le confessioni fatte a' Regolari sono per lo più sacrileghe, o invalide.

S. Tommaso da gran tempo ha previamente confutato l' eccesso di questa proposizione, come anche le precedenti, in Guglielmo di S. Amore nemico acerrimo de' Religiosi.

21. Il Parrocchiano può sospettare de' Mendicanti, i quali vivono delle comuni limosine, che per il guadagno del sussidio temporale non impongano una soddisfazione, o penitenza troppo leggera, e inconveniente.

22. Quelli si devono giudicar sacrileghi, i quali pretendono il jus di ricevere la Comunione, prima che abbiano fatta una degna penitenza de' suoi delitti.

Contro questa proposizione si può addurre quel detto di S. Tommaso (2. 2. q. 10. a. 11.). *In tutto bisogna sempre emulare la consuetudine della Chiesa.*

23. Parimenti si devono tener lontani dalla Comunione quelli, i quali non hanno peranco l' amor purissimo del Signore, e immune da ogni mescolanza.

27. Fu valevole una volta il Battesimo amministrato con questa forma: *In nomine Patris* ec. omettendo quelle parole: *Ego te baptizo.*

Questa proposizione ripugna a San Tommaso (3. p. q. 66. art. 5.) seguito dall' Antoine nel Trattato del Battesimo: e a tutti fuorchè a Morino.

28. Vale il Battesimo amministrato dal ministro, il quale osserva ogni rito esterno, e la forma di battezzare; ma internamente nel suo cuore dice: Non voglio fare ciò, che fa la Chiesa.

Queste proposizioni furono condannate, come temerarie, scandalose, di cattivo suono, ingiuriose, prossime alla eresia, eronee, scismatiche, ed eretiche; e fu stabilita la pena della scomunica da incorrersi tosto, e da essere levata (fuorchè in punto di morte) dal solo Pontefice Romano, ch' esiste temporaneamente, contro qualunque

persona, la quale o unitamente, o separatamente insegnerà, difenderà, o pubblicherà le mentovate proposizioni, o che di esse disputerà pubblicamente, o privatamente, o, fuorchè impugnandole, tratterà delle medesime, o le metterà in pratica.

**§. XVI. Proposizioni condannate da Innocenzo XII. alli 12. di Marzo dell' anno 1699. col Breve: cum alias ad Apostolatus nostri ec.**

1. Si dà lo stato dell'amor abituale di Dio, ch'è carità pura senza movimento del proprio interesse. E nè il timor delle pene, nè il desiderio delle remunerazioni hanno più luogo in esso. Non si ama più il Signore per il merito, nè per la perfezione, nè per la felicità, che si prova in amarlo.

2. Nello stato della vita contemplativa, o unitiva si trasalacia ogni motivo interessato di timore, e di speranza.

3. Ciò, che nella direzione dell'anima è essenziale, consiste nel non fare altro, se non seguire a passo a passo la grazia con una pazienza, previsione, e sottigliezza infinita: bisogna contenersi in questi limiti di lasciare, che Iddio operi, e mai condurre all'amor puro, se non quando Iddio colla sua unzione comincia ad aprire il cuore a questa parola, la quale è così dura alle anime attaccate ancora a se stesse, e le può molto scandalizzare, e porre in turbazione.

4. Nello stato della santa indifferenza l'anima non ha più desiderj volutarj, e deliberati per il suo interesse, eccettuate quelle occasioni, nelle quali non coopera a tutta la sua grazia.

5. Nello stato della stessa santa indifferenza non vogliamo per noi cosa alcuna, ma vogliamo tutto a Iddio. Non vogliamo cosa alcuna, che ci faccia perfetti e beati, per nostro proprio interesse, ma vogliamo tutta la perfezione, e beatitudine inquantochè piace al Signore di fare, che della impressione della sua grazia vogliamo tali cose.

6. In questo stato della santa indifferenza non vogliamo più la salute, come salute propria, come eterna liberazione, come mercede de' nostri ma-

riti, come il massimo di tutti i nostri interessi, ma con piena volontà la vogliamo, come gloria, e beneplacito del Signore, come cosa, ch'esso vuole, e che vuole, che noi per esso vogliamo.

7. L'abbandono non è, che una negazione, o una rinunzia di se stesso, che Gesù Cristo ricerca da noi nell' Evangelio, dopo che abbiamo lasciate tutte le cose esterne. Essa non è un'annegazione di noi stessi, se non quanto al proprio interesse. Le prove estreme, nelle quali si deve praticare questa annegazione, o abbandono di se stesso, sono le tentazioni, colle quali Iddio emulatore vuol purgare l'amor nostro senza mostrare a lui alcun rifugio, nè speranza alcuna quanto al suo proprio interesse anche interno.

8. Tutti i Sacrifizj, che sogliono farsi dalle anime disinteressatissime riguardo alla beatitudine eterna di esse, sono condizionati: ma questo Sacrificio nello stato ordinario non può essere assoluto. Nel solo caso delle prove esterne questo Sacrificio diventa in qualche modo assoluto.

8. Nelle ultime prove può essere all'anima invincibilmente persuaso colla persuasione riflessa, che non è il fondo intimo della coscienza, di essere riprovata giustamente dal Signore.

10. Allora l'anima divisa da se stessa spira con Cristo in Croce dicendo: *Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?* In questa volontaria impressione di disperazione compie il sacrificio assoluto del suo proprio interesse quanto alla eternità.

11. In questo stato l'anima perde ogni speranza del suo proprio interesse, ma nella parte superiore, cioè negli atti suoi interni, o intrinseci non perde mai la perfetta speranza, ch'è il desiderio delle promesse disinteressate.

12. Allora può il direttore permettere a quest'anima, che si acquieti semplicemente alla perdita del suo proprio interesse, e alla giusta condanna, che crede essere stata a lei intimata dal Signore.

14. Nelle ultime prove per la purificazione dell'amore si fa una separazione della parte superiore dell'anima dalla inferiore. In questa separa-

zione gli atti della parte inferiore provengono da un turbamento affatto cieco, e il volontario: perchè tutto ciò, ch'è il volontario, è intellettuale, discende dalla parte inferiore.

15. La meditazione è composta di discorsi attivi, i quali facilmente da se stessi distinguonsi. Questa composizione di atti discorsivi, e riflessi è l'esercizio proprio dell'amore interessato.

16. Si dà lo stato di contemplazione così sublime, e perfetta, che diventa spirituale, cosicchè ogni volta che l'anima fa orazione, la sua orazione è contemplativa, non discorsiva: allora non ha più bisogno di tornare alla meditazione e agli atti metodici della stessa.

17. Le anime contemplative sono private del guardo distinto, sensibile, e riflesso di Gesù Cristo in due tempi diversi, 1. nel fervore che nasce della loro contemplazione; 2. nelle ultime prove.

18. Nello stato passivo si esercitano distintamente tutte le virtù, senza pensare, che sono tali; in ogni momento ad altro non si pensa, se non far ciò, che Iddio vuole, e l'amor zelante fa insieme, che alcuno non voglia più a se la virtù, e che mai non sia più adorno di virtù, che quando non è più attaccato alla virtù.

19. In questo senso si può dire, che l'anima passiva, e disinteressata neppure vuole più lo stesso amore, inquanto è sua perfezione, e sua felicità, ma solamente, inquanto è ciò, che Iddio vuole da noi.

20. Nel confessarsi le anime trasformate devono detestare i suoi peccati, e desiderare la remissione di essi, non come propria purgazione, e liberazione, ma come cosa, che Iddio vuole, e che vuole, che per sua gloria noi vogliamo.

21. I santi mistici hanno escluso dallo stato delle anime trasformate l'esercizio delle virtù.

22. Sebbene questa dottrina dell'amor puro fosse la pura, e semplice perfezione evangelica, delineata in tutta la tradizione, nulladimeno i Pastori antichi non proponevano comunemente alla moltitudine de' giusti, se non l'esercizio dell'amore interessato, proporzionato alla grazia di essi.

13. Il solo amor puro costituisce tutta la vita interiore: e allora diventa l'unico principio, e l'unico motivo di tutti gli atti, i quali sono deliberati, e meritorj.

Queste proposizioni, così nel senso naturale delle parole di esse, come attesa la connessione delle sentenze, sono state condannate, come *rispettivamente temerarie, scandalose, di suono cattivo, offensive delle orecchie pie, in pratica dannose, e anche erronee*; e sotto pena di scomunica da tosto incorrersi fu proibita la stampa del libro, in cui le dette proposizioni sono contenute, la descrizione, la lezione, la ritenzione e l'uso di esso a tutti, e ad ognuno dei fedeli anche degni di special menzione, ed espressione.

§. Ultimo. Cinque proposizioni condannate da Benedetto XIV. nell'anno 1752. colla Costituzione: *Detestabilem*, ac divina, naturalique lege ec.

1. E' esente da colpa, e da pena, tanto se offre, quanto se accetta il duello, la persona militare, la qual, se non l'offre, o non l'accetta, sarebbe giudicata timorosa, paurosa, vile, ed inabile per gli uffizj militari, e che per ciò venisse privata dell'uffizio, per cui sostiene se stessa, e i suoi, o dovesse perdere la speranza della promozione a lei peraltro dovuta, e da lei meritata.

2. Si possono scusare quelli, i quali accettano il duello per difendere il suo onore o per scacciare il disprezzo degli uomini, quando sono certi, e sicuri, che il conflitto non seguirà, perchè sarà impedito da altri.

3. Il Capitano, o l'uffiziale, che per timor grave di perdere la fama, o l'impiego accetta il duello, non contras le pene ecclesiastiche stabilite dalla Chiesa contro i duellanti.

4. Nello stato naturale dell'uomo è lecito di accettare, e di offrire il duello per conservar con onore i beni di fortuna, quando con altro rimedio non si può impedire la perdita de' medesimi.

5. La licenza attribuita allo stato naturale si può anche applicare allo stato di una città mal regolata, in cui cioè, o per negligenza, o per ma-

lizia del magistrato, è negata apertamente la giustizia.

Queste proposizioni furono proscritte, come false, temerarie, scandalose, e perniciose. Contro quelli poi, i quali o unitamente, o separatamente insegnassero, o difendessero, pubblicassero

tali proposizioni, o, fuorchè per impugnarle, pubblicamente, o privatamente trattassero, o disputassero di esse, contro questi tali, dico, è stabilita la stessa pena, che stabilita si trova ne' precedenti Decreti.

*Il Fine del Tomo secondo ed ultimo.*

# INDICE DEI TRATTATI

## DEL SECONDO TOMO.

TRATTATO dei Contratti in genere.	Pag. 3
Parte Prima.	
Cap. I. <i>Della natura, divisione, ed effetto del contratto.</i>	ivi
Cap. II. <i>Del consenso, che per la validità del contratto si ricerca.</i>	12
Cap. III. <i>Delle persone, che possono contrattare.</i>	18
Parte Seconda. <i>Dei Contratti in ispezie.</i>	20
Cap. I. <i>Della promessa.</i>	ivi
Cap. II. <i>Della Donazione.</i>	26
Cap. III. <i>Del mutuo, e della usura.</i>	30
Cap. IV. <i>Del Deposito, del Comodato, del Precario, e del Mandato, o Commissione.</i>	48
Cap. V. <i>Della compra, e della vendita.</i>	53
Cap. VI. <i>Della Locazione, e del fitto.</i>	74
Cap. VII. <i>Del Censo, della Enfiteusi, e del Feudo.</i>	79
Cap. VIII. <i>Del Contratto di Compagnia.</i>	83
Cap. IX. <i>Del Cambio.</i>	87
Cap. X. <i>Dell' Aggiustamento, dell' Assicurazione, della Mallevadoria, del Pegno, e della Ipoteca.</i>	90
Cap. XI. <i>Del Giuoco, e delle Scommesse.</i>	93
Cap. XII. <i>Delle ultime Volontà.</i>	98
TRATTATO dei Sacri Riti de' Cristiani.	104
Cap. I. <i>Della definizione, e divisione de' Riti.</i>	ivi
Cap. II. <i>Si spiegano le regole, colle quali possono essere conosciuti più facilmente i riti superstiziosi.</i>	106
Cap. III. <i>Della natura, origine, utilità, e necessità de' Sacri Riti.</i>	108
Cap. IV. <i>De' Riti della Chiesa Cristiana, ove si riportano, e si confutano i principali errori circa gli stessi degli eretici, e quali sono in questi nostri tempi nella Chiesa.</i>	110
Cap. V. <i>De' Riti della Chiesa Orientale, e della verità de' medesimi.</i>	116
Cap. VI. <i>Della economia della Sede Apostolica nel difendere, e pro-</i>	

curare la unità, e nel tollerare i riti diversi delle altre Chiese, specialmente Orientali.	119
Cap. VII. Dell'obbligo, che ha ognuno di restare nel rito una volta da lui abbracciato.	120
Cap. VIII. De' riti proscritti coll' autorità della Sede Apostolica, e di quelli che sembrano da proscriversi.	127
TRATTATO dei Sacramenti in Genere.	133
Cap. I. Della natura de' Sacramenti della nuova legge.	ivi
Cap. II. Del ministro dei Sacramenti.	137
Cap. III. Della disposizione necessaria in chi riceve il Sacramento.	151
TRATTATO del Battesimo.	152
Appendice Della disciplina della Chiesa Orientale nell' amministrare il Battesimo.	174
§. I. Della materia del Battesimo.	ivi
§. II. Della Forma.	176
§. III. Del Ministro, e soggetto del Battesimo.	179
§. IV. Delle cerimonie appartenenti al Battesimo.	180
TRATTATO della Confermazione.	182
Appendice Della disciplina della Chiesa Orientale circa la Confermazione.	187
§. I. Della Materia.	ivi
§. II. Della Forma.	190
§. III. Del Ministro.	193
§. IV. Del soggetto della Confermazione.	196
TRATTATO della Eucaristia.	197
Cap. I. Della Materia, e della Forma.	ivi
Cap. II. Del precetto della Eucaristia.	204
Cap. III. Del S. grifizio della Messa.	223
Append. Della disciplina della Chiesa Orientale circa la Eucaristia.	244
§. I. Della Materia.	ivi
§. II. Della Forma.	250
§. III. Del Ministro, e del soggetto della Eucaristia.	256
§. IV. Della Liturgia sacra, cioè della Messa.	259
TRATTATO del Sacramento della Penitenza.	263
Cap. I. Della materia del Sacramento della Penitenza.	ivi
Art. I. Della Contrizione.	ivi
Art. II. Della Confessione.	270
Art. III. Della Soddisfazione.	292
Appendice. Si riportano i principali Canoni Penitenziali secondo l'ordine del Decalogo raccolti nella istruzione di S. Carlo de' varj Concilj, e libri Penitenziali.	300
Cap. II. Della forma del Sacramento della Penitenza, e sia dell' Assoluzione.	309

	571
Cap. III. <i>Del ministro del Sacramento della Penitenza.</i>	307
Art. I. <i>Della Facoltà, che si ricerca nel ministro della Penitenza.</i>	ivi
Art. II. <i>De' casi riservati.</i>	316
Art. III. <i>Degli obblighi del Confessore.</i>	323
Cap. IV. <i>Del sigillo della Confessione.</i>	339
Appendice <i>Delle Indulgenze.</i>	359
Appendice <i>Della Disciplina della Chiesa Orientale circa la Penitenza.</i>	358
§. I. <i>Delle cose appartenenti alla materia.</i>	ivi
§. II. <i>Della Forma.</i>	361
§. III. <i>Del Ministro della Penitenza.</i>	362
TRATTATO <i>della Estrema Unzione.</i>	367
Appendice <i>Della disciplina della Chiesa Orientale circa la Estrema Unzione.</i>	376
§. I. <i>Della Materia.</i>	ivi
§. II. <i>Della Forma.</i>	377
§. III. <i>Del Ministro.</i>	378
§. IV. <i>Del soggetto della Estrema Unzione.</i>	379
TRATTATO <i>dell' Ordine.</i>	381
Appendice <i>Della Disciplina di tutta la Chiesa Orientale circa l'Ordine.</i>	391
§. I. <i>Del numero degli Ordini ammessi dagli Orientali.</i>	ivi
§. II. <i>Della materia, e della forma.</i>	393
§. III. <i>Della età degli Ordinandi, e di altre cose, che si ricercano per debitamente ricevere gli Ordini, e dell'obbligo ad essi annesso.</i>	395
§. IV. <i>Del Ministro.</i>	400
TRATTATO <i>del Matrimonio.</i>	402
Cap. I. <i>Degli Sponsali, che sono la preparazione al Matrimonio.</i>	ivi
Cap. II. <i>Della natura, e delle proprietà del Matrimonio.</i>	410
Cap. III. <i>Degl' impedimenti del Matrimonio.</i>	424
Appendice I. <i>Da chi, e in che modo si devono ottenere le dispense del Matrimonio.</i>	467
Art. I. <i>In qual luogo, e come si deve ottenere a Roma la dispensa.</i>	ivi
Art. II. <i>Della esecuzione della dispensa.</i>	472
Art. III. <i>Che cosa li Vescovi possano negli impedimenti matrimoniali.</i>	478
Appendice II. <i>Della Disciplina della Chiesa Orientale circa il Matrimonio.</i>	480
TRATTATO <i>delle Censure, e delle Irregolarità.</i>	484
Cap. I. <i>Delle Censure in genere.</i>	ivi
Cap. II. <i>Della Scomunica.</i>	506
Cap. III. <i>Dell' Interdetto.</i>	518
Cap. IV. <i>Della Sospensione.</i>	523
Cap. V. <i>Della Irregolarità.</i>	529

572	APPENDICE delle Proposizioni condannate.	544
Cap. I.	Delle varie nozioni delle Censure.	ivi
Cap. II.	Si riportano le Proposizioni condannate.	545
§. I.	Si riferiscono le Proposizioni condannate da Giovanni XXIII.	ivi
§. II.	Si riportano le Proposizioni condannate nel Concilio Generale Viennense sotto Clemente V.	ivi
§. III.	Si riporta la Proposizione condannata nel Concilio Ecumenico sotto Giovanni XXIV.	547
§. IV.	Si riportano le Proposizioni condannate nello stesso Concilio sotto lo stesso Papa contro Vicleffo.	ivi
§. V.	Si riportano le Proposizioni condannate di Giovanni Hus.	548
§. VI.	Si riportano alcune Proposizioni di Pietro da Osma condannate nella Congregazione di Alcalá de Henares.	ivi
§. VII.	Si riportano le Proposizioni di Lutero condannate da Leone X.	ivi
§. VIII.	Si riportano le Proposizioni condannate da Alessandro VII.	550
§. IX.	Altre Proposizioni condannate dallo stesso Pontefice.	ivi
§. X.	Altre Proposizioni condannate parimenti dallo stesso.	554
§. XI.	Proposizioni proscritte da Innocenzo XI.	558
§. XII.	Due Proposizioni appartenenti alla Confessione proscritte in diversi tempi.	560
§. XIII.	Due Proposizioni condannate da Alessandro VIII.	ivi
§. XIV.	Proposizioni condannate da Innocenzo XI.	ivi
§. XV.	Proposizioni condannate da Alessandro VIII.	564
§. XVI.	Proposizioni condannate da Innocenzo XII.	566
§. XVII.	Cinque Proposizioni condannate da Benedetto XIV.	567

Il Fine dell'Indice.





Österreichische Nationalbibliothek



+Z170635209





